

ATTI. PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XII — Sessione 1874-75

ROMA, 1875

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

XXXVII.

TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Discussione dello stato di prima peressione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875 — Approvazione dei primi 9 capitoli del Bilancio — Dichiarazioni del Ministro della Marina sul capitolo 10 e contro dichiarazione del Senatore Menabrea, Relatore — Replica del Ministro e contro replica del Relatore — Approvazione del capitolo 10 e dei successivi sino al 22 — Schiarimento sul capitolo 23, chiesto dal Senatore Boyd, fornito dal Ministro — Approvazione del capitolo 23 sino al 39, ultimo del Bilancio — Approvazione dei totali parziali e generali del Bilancio stesso — Discussione del progetto di legge per la alienazione di alcune navi della Regia Marina — Considerazioni e dubbi del Senatore Errante — Schiarimenti del Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione per articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Leva militare dei giovani nati nel 1855 — Approvazione per articoli del progetto — Discussione del progetto di legge — Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874 — Approvazione per articoli del progetto — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Approvazione degli articoli 255, 256 — Nuovo art. 257 proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, approvato — Approvazione degli art. 258, 259, 260 — Nuovi articoli costituenti il Capo III proposti dal Ministro, 260 bis, 260 ter, 260 quater, approvati — Approvazione degli art. 261, 262, 263 — Emendamento del Senatore Tecchio all'art. 264 — Modificazione proposta dal Regio Commissario a quest'emendamento e sua proposta di rinvio degli art. 264, 265, 266 alla Commissione, approvato — Emendamento del Senatore Sineo all'art. 267, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 267 — Rinvio degli art. 268, 269, 270 alla Commissione — Approvazione degli art. 271, 272 — Emendamento del Senatore Tecchio all'art. 273, respinto dal Relatore e dal Regio Commissario — Approvazione dell'art. 273 — Riezione dell'emendamento del Senatore Tecchio all'art. 274 — Approvazione dell'articolo 274 e dei successivi dal 275 al 281; dell'art. 282, modificato dal Ministro; del 283, 284, 285; del 286 giusta il testo della Commissione, accettato dal Ministro e dei seguenti 287, 288, 289, 290 — Nuova redazione proposta dal Ministro al § 1 dell'art. 291 e modificazione proposta dal Senatore Sineo, respinta dal Relatore e dal Commissario Regio — Osservazione del Senatore Sineo — Proposta di emendamento del Senatore Pescatore, respinta dal Regio Commissario — Nuovi appunti del Senatore Sineo e del Senatore Pescatore, ai quali risponde il Relatore — Repliche del Senatore Sineo e del Relatore — Osservazioni del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo per parti e per intero, previa riezione di un emendamento dell'onorevole Tecchio, in seguito a considerazioni del Commissario Regio e del Relatore — Osservazioni e proposta di un articolo aggiuntivo del Commissario Regio — Approvazione dell'art. 292 e del successivo art. 293 coll'articolo aggiuntivo trasformato in § 2, proposto dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 294 e degli art. 295 e 296, modificati dalla Commissione col consenso del Ministro — Mozione d'ordine del Senatore Arrivabè, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 297 e del 298, modificato dal Commissario Regio — Approvazione degli art. 299 e del 300, modificato al § 2 dalla Commissione col consenso del Ministro — Approvazione degli art. 301 e 302.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il signor Ministro della Marina e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia ed il Regio Commissario, Senatore Bula.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

I Senatori Serra conte Francesco e Corsi Tommaso domandano un congedo di un mese per motivi di salute; e il Senatore Griffoli di 15 giorni per il medesimo oggetto, che viene loro dal Senato accordato.

Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina pel 1875.

PRESIDENTE. Il numero primo dell'ordine del giorno recherebbe il seguito della discussione del Codice penale; ma, essendo presente l'onorevole signor Ministro della Marina, cominceremo dal numero due che reca la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875.

Do lettura dell'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione ammesso alla presente legge. »

Prego i signori componenti la Commissione permanente di Finanza a voler prendere il loro posto.

A questo progetto di legge va unito lo stato di prima previsione della spesa del quale i signori Senatori hanno conoscenza, per cui vorranno dispensare i signori Segretari dal farne lettura.

La discussione generale è aperta.

Non essendovi nessuno che domandi di parlare nella discussione generale, essa s'intende chiusa e si procederà alla lettura dei singoli capitoli, colla solita intelligenza, che se non vi saranno osservazioni li proclamerò approvati.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	423,120	»	»	423,120	»
2 Ministero (Materiale)	30,000	»	»	30,000	»
3 Consiglio superiore di Marina	79,380	»	»	79,380	»
	532,800	»	»	532,800	»

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Armamenti navali.

4 Navi in armamento ed in disponibilità . . .	2,000,000	»	250,000	»	2,250,000	»
---	-----------	---	---------	---	-----------	---

(Approvato.)

Servizio militare.

5 Stato Maggiore generale della Regia Marina.	1,799,020	»	100,000	»	1,899,020	»
6 Corpo del Genio navale	254,500	»	10,000	»	264,500	»
7 Ufficiali d'amministrazione	758,540	»	30,000	»	788,540	»
8 Corpo sanitario militare marittimo	400,000	»	20,000	»	420,000	»
9 Corpo Reale Equipaggi	3,886,784	»	200,000	»	4,086,784	»
10 Corpo Reale Fanteria Marina	771,768	»	50,000	»	821,768	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io vorrei far osservare all'onorevole signor Relatore, che le parole severe messe all'indirizzo del Ministro della Marina nella sua relazione: *sarà tolta occasione a sorpresa*, non sono legittimate, poichè non vi fu ombra di sorpresa di nessuna specie. Questa spesa, prima che fosse emanata una qualunque disposizione regolamentare, fu sottoposta all'altro ramo del Parlamento.

Il Relatore della Giunta dell'altro ramo del Parlamento disse, che nel bilancio di prima previsione dell'anno scorso non si accettava, perchè non esisteva nè una legge nè un decreto e che in caso contrario l'avrebbe accettata.

Il regio decreto fu quindi fatto fin dall'anno scorso; la questione si ripresentò per conseguenza al bilancio di definitiva previsione dell'anno scorso, e si ripresenta oggi; ma non vi fu ombra di sorpresa, e non fu presentato nessun decreto alla firma di S. M. il Re prima di aver esposto la cosa al Parlamento.

Non vi fu quindi sorpresa, agii nel modo il più leale, il più aperto, e non posso accettare le parole della relazione.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Mi pare che l'onorevole Ministro abbia dato un'interpretazione un poco erronea alla parola *sorpresa* che trovasi espressa in questa relazione.

Certamente nè la Commissione, e tanto meno il Relatore, mettono in dubbio la lealtà del signor Ministro, il quale non solo come Ministro, ma anche in tante altre occasioni ha dato prove di lealtà, unita a quel brillante coraggio che lo resero uno dei nostri più distinti e illustri ufficiali di marina.

Quando nella relazione si è usata la parola *sorpresa* non si è inteso di dire che il Ministro abbia introdotto per così dire di soppiatto nel bilancio un nuovo ordinamento che prima non vi era, la sorpresa invece si riferisce all'aumento annuale di lire 186,000 risultante da quelle nuove disposizioni e che, a quanto pare dai documenti pervenuti al Senato, non era dapprima preveduto in una somma così cospicua.

È in questo senso che sta la sorpresa e non nell'ordinamento che, come ha detto l'onorevole Ministro, è stato fatto regolarmente con un

Decreto Reale; ma ripeto, in queste disposizioni sulla opportunità delle quali nulla dico in contrario, e che sussisteva già negli altri bilanci, l'aumento di spesa non appariva e non fu appalesato, a quanto pare, che in questa ultima discussione.

Nè si può dire minimamente che l'onorevole Ministro abbia proceduto di nascosto; egli ha regolarmente presentata la questione nell'altro ramo del Parlamento, ma nel proporla non si è visto fin da principio quale sarebbe stato l'onere che importava tale nuova disposizione, ed è a questa circostanza che si riferisce la parola *sorpresa*. Il signor Ministro consentirà che vi sono talvolta degli ordinamenti nuovi che nella loro applicazione importano nuovi oneri i quali, quando non siano *a priori* calcolati e previsti, mettono in imbarazzo e Ministro e Parlamento, e danno luogo a discussioni rinerescibili. È per evitare adunque in avvenire delle disposizioni date con semplici Decreti che possano importare un aumento di spesa, che si parlò di evitare le sorprese, di procedere regolarmente ed accertarsi prima che queste disposizioni date per semplice Decreto Reale non siano tali da oltrepassare il limite della spesa portata in bilancio ordinario. Ripeto pertanto che l'onor. signor Ministro ha male interpretate le parole della Relazione, le quali non si dirigono in nessun modo alla sua lealtà, che è conosciuta da tutti e da me particolarmente.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ringrazio l'onorevole signor Relatore della Commissione del senso che ha voluto dare alla parola *sorpresa* scritta nella sua relazione, parola che io credo che avessi qualche diritto di ritenere severa come l'ho ritenuta.

In quanto alla cifra di 188 mila lire che egli considera come effettivamente un aumento di spesa derivante da questo ordinamento, credo di dover fare qualche osservazione.

Quella somma essenzialmente dipende dalla quantità di uomini che si hanno sotto le armi e dalla quantità d'uomini che si hanno a bordo: si fa un'ipotesi relativa al numero di uomini di terra e di uomini di bordo. Ora se, per esempio, la totalità di questi uomini, di questi soldati della fanteria di marina si trovasse im-

SESSIONE DEL 1874-5 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

barcata, ne risulterebbe che immediatamente quella somma di 188 mila si ridurrebbe a zero.

Di più l'ordinamento nuovo che fu stabilito per la fanteria marina non assegna una somma determinata, ma una quantità di alimenti determinata nella proporzione del *minimum* possibile. La cifra che occorre per somministrare quel *minimum* indispensabile dipende dalle condizioni del mercato: per cui non è possibile giungere a stabilire una cifra determinata.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. L'onor. sig. Ministro ha difeso collo spirito che tutti in lui riconosciamo quell'aumento di spesa di 188 mila lire a cui io ho accennato nella relazione. Quest'aumento di spesa non sarà precisamente quella somma anzi indicata, ma essa venne desunta da documenti che ci pervennero dall'altro ramo del Parlamento. Come dice il signor Ministro, quella maggior spesa sarà variabile, ma non è meno vero che la ragione viveri degli uomini di fanteria marina a terra che prima era di 658 millesimi al giorno, è portata attualmente a 911 mill. al giorno, d'onde deducendone i 200 mill. per diminuzione della paga, ne risulta che l'aumento è di 741 mill.; ciò necessariamente dà luogo ad una maggiore spesa. Non dico che quest'aumento sia grandissimo, ma può accrescere secondo il numero degli uomini sbarcati a terra; inoltre non si può disconoscere che nasce un paragone tra il modo di trattamento della Marina e quello dell'Esercito.

Finora la fanteria di marina quando è a terra fu sempre pareggiata all'esercito.

Volendo mantenere questo pareggio è chiaro che, se in conseguenza si dovesse, in seguito all'aumento viveri fatto alla fanteria di marina, estenderlo anche all'esercito, ne nascerebbe un incremento molto considerevole.

La Commissione ha creduto conveniente di entrare nei particolari, relativamente alle conseguenze finanziarie che ne possono derivare. A questo si limita l'osservazione della Commissione la quale non è uscita dalla sua missione che è quella di esaminare a fondo e attentamente tutto ciò che riflette la finanza dello Stato, e nello stesso tempo di suggerire quei mezzi che crede opportuni, affinché le condizioni di fi-

nanza non siano compromesse da disposizioni delle quali talvolta non si vedono *a priori* tutte le conseguenze.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io vorrei fare osservare all'onorevole Relatore della Commissione, che le cifre che egli assume come base, non sono perfettamente esatte. Egli le ha desunte, a quanto vedo, da una relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento e nella quale si trovano delle cifre e delle osservazioni che non furono in nessun modo rilevate. La ragione era molto semplice. Nell'altro ramo del Parlamento si usciva da una discussione animatissima relativa ad un'altra legge. Vi erano inoltre molti altri capitoli, su cui vi erano delle discussioni abbastanza vive. Nel capitolo *Fanteria*, quello che si chiedeva dal Ministro era, che si prendesse l'impegno nell'avvenire di presentare un progetto di legge che regolasse tutte le competenze della Marina.

Il Ministro era disposto a ciò fare; per conseguenza non ha creduto di andare a riscontrare le cifre della relazione per vedere se erano più o meno esatte, più o meno giustificate; io prego però l'onorevole relatore della Commissione di ritenere che alcune erano errate.

Io non potrei in primo luogo ammettere che la fanteria di marina, prima di questa modificazione, si trovasse in condizione eguale a quella dell'esercito; in secondo luogo la spesa che si fa a questo riguardo è di 17 centesimi al giorno per uomo, come risulta dalla nota che ho qui presente.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Io mi sono servito delle cifre che risultavano da documenti che si debbono considerare come ufficiali in tantochè non sono contrastati. Mi rincresce che l'onorevole signor Ministro della Marina non abbia rilevato gli errori che in esse vi erano, poichè allora le osservazioni della relazione si sarebbero modificate in conseguenza.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Come ho detto, non mi occupai delle cifre perchè la questione di me-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

rito non doveva esser discussa, e a me non parve allora di dovere richiamare l'attenzione del Parlamento sopra questioni accessorie.

PRESIDENTE. Al numero 10 di questo titolo

Corpo Reale fanteria marina è iscritta la cifra totale, di 821,768.

Chi approva questa cifra, voglia alzarsi.

(Approvato.)

11 Pane e viveri	4,357,026 21	400,000 »	4,757,026 21
12 Casermaggio, corpi di guardia, ed illuminazione	80,743 13	8,000 »	88,743 13
13 Giornate di cura e materiali d'ospedale	260,200 »	25,000 »	285,200 »
14 Distinzioni onorifiche	60,000 »	10,000 »	70,000 »
	12,628,581 34	853,000 »	13,481,581 34

Chi approva questo totale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Servizio del materiale.

15 Legnami diversi	650,000 »	»	650,000 »
16 Canape, cavi, stoppa ed altri materiali	740,000 »	»	740,000 »
17 Materie grasse, droghe e colori	505,000 »	»	505,000 »
18 Macchine, metalli, utensili, ecc.	2,268,000 »	»	2,268,000 »
19 Artiglierie e munizioni	632,000 »	»	632,000 »
20 Carbon fossile ed altri combustibili	1,900,000 »	»	1,900,000 »
21 Mercedi agli operai	3,810,000 »	»	3,810,000 »
22 Conservazione dei fabbricati	350,000 »	»	350,000 »
23 Riproduzione del naviglio: costruzione delle due corazzate <i>Imilio e Dandolo</i> ; dei quattro piroscafi <i>Scilla, Cariddi, Rapido e Staffetta</i> ; dell'avviso <i>Cristoforo Colombo</i> ; delle due cannoniere <i>Guardiano e Sentinella</i> , e di una porta-torpedine	6,500,000 »	500,000 »	7,000,000 »

Senatore BOYL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Boyd ha la parola.

Senatore BOYL. Bramerei su questo capitolo fare una preghiera all'onorevole Ministro della Marina e chiedergli uno schiarimento.

Da questo capitolo 23, *Riproduzione del naviglio*, la nazione scorgerà con piacere che i cantieri non rimangono inoperosi e che in breve tempo la flotta italiana sarà rafforzata da navi, che per potenza di macchine, per forza di artiglieria, per celerità nel cammino, per la dimensione delle corazze, non saranno superate da navi di altre marine, oltre ad altre che, per la specialità del servizio al quale saranno destinate, riuniranno tutte le condizioni desiderabili.

Il capitolo 23, del quale discorro, è da pochi anni che figura nel bilancio ordinario della Marina, e per la prima volta comparve in quello del 1872 per la somma di 3 milioni, mentre negli anni addietro faceva parte della spesa straordinaria, e figurò precisamente nella circostanza che un nostro onorevole collega assumeva il portafoglio della Marina, e fra gli

accordi presi col Ministro delle Finanze, come appare dagli atti parlamentari, venne stabilito che la somma iscritta di 3 milioni ogni anno avrebbe avuto un aumento in modo da raggiungere nel bilancio del 1876 la somma di 7 milioni e mezzo. La base dalla quale partiva lo stanziamento di questa somma era calcolata al 5 per cento del valore approssimativo del materiale delle navi da guerra.

Sarei perciò grato al signor Ministro, se volesse dirmi la sua opinione al proposito, se intenda cioè d'inserire nel bilancio del 1876 la somma di 7 milioni e mezzo per impiegarla nella riproduzione del naviglio; e spingere, colla alacrità e senno che lo distinguono, la costruzione delle navi da guerra.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. L'onorevole interpellante può essere sicuro, che prima mia cura e primo mio desiderio sono quelli di giovare per quanto so e posso alla Marina, che al pari di lui e al pari di tutti gli ufficiali della Ma-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

rina sento che il mezzo attualmente il più efficace per ottenere questo scopo, è d'inserire un numero sufficiente di milioni nel capitolo *Rinnovamento del Naviglio*.

All'oggetto di aumentare questo capitolo fu proposto il progetto di legge sull'alienazione delle navi, dal risultato del quale fin da quest'anno speriamo di poter inserire in questo capitolo sei, più tre, nove milioni. Il bilancio del 1876 fu già presentato all'altro ramo del Parlamento, e pur troppo il capitolo *Rinnovamento del Naviglio* non contiene nessun aumento su quello del 1875, contiene la sola cifra di sei milioni e mezzo; tuttavia senza alcun

dubbio si troverà aumentato del soprappiù di tre milioni ricavabili dalla vendita delle navi; e poi spero che le condizioni nostre saranno col tempo migliorate e che l'animo del mio collega delle finanze si renderà perciò più disposto ad inserire in questo capitolo delle cifre che ora non ho potuto ottenere.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo 23 *Riproduzione del Naviglio*, ecc. s'intenderà approvato.

Metto ai voti il totale della categoria in lire 17,855,000.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Servizi diversi.

24 Scuole di marina	136,266	»	15,000	»	151,266	»
25 Servizio scientifico (Personale)	79,355	»	»	»	79,355	»
26 Servizio scientifico (Materiale)	117,400	»	»	»	117,400	»
27 Spese di giustizia	42,800	»	»	»	42,800	»
28 Spese giuridiche di patrocinio legale	12,000	»	»	»	12,000	»
29 Noli, trasporti e missioni	120,000	»	»	»	120,000	»
	507,821	»	15,000	»	522,821	»

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Marina mercantile.

30 Corpo delle capitanerie di porto	648,800	»	»	»	648,800	»
31 Conservazione dei fabbricati	16,000	»	»	»	16,000	»
32 Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto	12,000	»	»	»	12,000	»
33 Spese varie per la Marina mercantile	81,012	»	»	»	81,012	»
	757,812	»	»	»	757,812	»

(Approvato.)

Spese comuni.

34 Dispacci telegrafici governativi	16,000	»	»	»	16,000	»
35 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	2,177,720	41	»	»	2,177,720	41
35bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	274,770	»	»	»	274,770	»
36 Casuali	80,000	»	»	»	80,000	»
	2,548,490	41	»	»	2,548,490	41

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

37 Maggiori assegnamenti	450	»	»	»	450	»
38 Assegnamenti di aspettativa e disponibilità	56,636	»	»	»	56,636	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

39 Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia	1,000,000 »	500,000 »	1,500,000 »
	1,057,086 »	500,000 »	1,557,086 »

(Approvato.)

RiepilogoTITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	532,800 »	»	532,800 »
Armamenti navali	2,000,000 »	250,000 »	2,250,000 »
Servizio militare	12,628,581 34	853,000 »	13,481,581 34
Servizio del materiale	17,355,000 »	500,000 »	17,855,000 »
Servizi diversi	507,821 »	15,000 »	522,821 »
Marina mercantile	757,812 »	»	757,812 »
Spese comuni	2,548,490 41	»	2,548,490 41
	36,330,504 75	1,618,000 »	37,948,504 75
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	1,057,086 »	500,000 »	1,557,086 »
Totale	37,387,590 75	2,118,000 »	39,505,590 75

PRESIDENTE. Metto ai voti il riepilogo dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1875.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Questo progetto di legge constando di un solo articolo verrà, insieme con quelli degli altri bilanci, votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge concernente l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge riguardante l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

Prego i signori componenti la Commissione a voler prendere i loro posti.

Darò lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Non so celarvelo, o Signori, questo progetto di legge mi cagiona nell'animo un senso di sgomento e di pena, quasi dovessi assistere ai funerali di antichi e fidati amici.

Nato e cresciuto in sulla riva del mare, io ho avuto sempre un'ideale predilezione per la

marina. Dico ideale, perchè non posso vantare, come il Byron nella sublime invocazione all'Oceano, di dominarlo e di stringerne fra le mani la bianca criniera!

Però, ho riguardato sempre la marina come lo scudo più fido e sicuro della mia isola natale.

Ho visto sempre nella storia, che essa è stata preda e vittima delle nazioni più potenti sul mare: e, in altro senso, ho visto, che allorché l'impero napoleonico cercava d'invaderla, essa poté ripararsi sotto le ali poderose dell'armata britannica insieme all'isola sorella derelitta, la Sardegna.

Un'ondata politica mi spinse nel collegio di marina di Genova ove insegnai letteratura, ove conobbi personalmente quell'Alfredo Cappellini, il quale con l'incendio della nave *Pulchro* di cui era comandante, rischiarò l'atmosfera per noi troppo lugubre e tenebrosa della battaglia di Lissa! Ivi anche appresi il nome dell'onorevole Ministro Saint-Bon, sin d'allora lodato per potenza d'ingegno, per dottrina, e per incrollabile volontà. Se non che dopo Lissa, come in tutte le grandi catastrofi, si cercava il colpevole; ed il vero colpevole era stato tutto il sistema della marina militare, ch'era fin allora prevalso.

Quando io fui nominato professore in Genova,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

ciò a dire nel 1856, reggeva il Ministero della Marina l'illustre generale Lamarmora. Succedeva spesso in allora, che i due Ministeri erano riuniti sotto unica mano; ma avveniva, come era naturale, che un generale avesse le sue predilezioni più per l'esercito, che per la marina: e questo era il lamento che si udiva da tutte le bocche degli ufficiali marittimi: sicché la divisione dei due Ministeri retti da uomini diversi, venne riguardata, come lo fu veramente, un vero progresso.

Ma se la divisione, direi quasi materiale, dei due Ministeri, fu veramente opportuna, dovrebbero essi a parer mio concretarsi in un solo concetto, perchè l'esercito senza l'armata non potrà spiegare tutti i suoi mezzi; e se ciò è vero per l'Italia continentale, la quale non è che una penisola, tanto più è vero per le due grandi isole che noi abbiamo nel Mediterraneo.

Tutte le volte, che nella mia mente si affaccia l'idea di una guerra, se non probabile, possibilissima, domando a me stesso quale sarebbe il destino di quelle gemme preziose? Esse sarebbero abbandonate al loro destino, perchè non ci sarebbe un'armata potente a difenderle, e da esse si richiamerebbe quella parte d'esercito ivi stanziata, perchè indispensabile nella valle del Po a combattere le grandi battaglie in cui si dovrebbero decidere le sorti d'Italia. Così avvenne nel 1866, allorchè non furono lasciati in Palermo, che due soli battaglioni, e per questo succedero le fatali giornate di settembre, di terribile ricordanza! Le mie preoccupazioni sono dunque legittime, vere, e giustificate dalla triste esperienza del passato!

Questo progetto di legge è stato lungamente esaminato sotto un duplice aspetto, tecnico, e di opportunità. Mi affretto a dichiararvi fin d'ora, che le condizioni in cui versa il Senato nel decidere queste due questioni, sono alquanto, anzi affatto diverse da quelle in cui si trovò la Camera dei Deputati.

Ivi la maggioranza della Commissione opinava di doversi risparmiare talune di queste navi; risparmiarle almeno fino al punto in cui potessero essere surrogate da altre navi migliori. La minoranza invece era d'accordo col Ministro; la fiducia della maggioranza della Camera inclinò per l'idea ministeriale; e così fu votato, ma non senza lunga ed aspra lotta, il progetto di legge che ci sta dinanzi.

Qui invece la Commissione unanime è perfettamente d'accordo col signor Ministro; anzi le sue conclusioni vanno quasi più in là di quelle del Ministro. Infatti la relazione conchiude: « aderendo senza riserva al progetto di legge del Ministero, e nutrendo fiducia che il Senato vorrà nella sua saviezza dargli la sua approvazione, » mentre il signor Ministro se non altro era costretto a dichiarare, che la nostra marina militare è pur troppo debolissima, ma sarebbe anche più debole conservando delle navi inutili e dannose, le quali continuando a figurare nel quadro del Regio naviglio militare, servirebbero solo col loro numero a nascondere al paese la debolezza della sua marina, e farne nascere un pericoloso sentimento di sicurezza.

Il Ministro ci viene innanzi dicendo, che le condizioni attuali della marina sono infelici e che egli crede di dover cancellare dai quadri tante navi che vi sono iscritte, perchè non nasca la fiducia di trovarsi l'Italia in condizione diversa da quella in cui essa si trova realmente; ma non ci addita i mezzi, ora che la debolezza nostra è nota a tutti, di mutarci da deboli che siamo in forti e temuti; avremo dunque di più o di meno la coscienza della nostra debolezza!

Dal lato tecnico non tutte le navi sono inservibili. La relazione della Commissione per talune di esse non dice assolutamente che siano inservibili, ma che non sono in condizioni normali, nè rispondono perfettamente alle esigenze attuali: ed ove ci fosse in pronto qualche cosa di meglio, direi, si vendano pure; ma il poco, per poco che sia, val meglio del nulla.

Ed in quanto alla questione della opportunità della vendita la quale dipende dalla varietà e dalla qualità dei servizi che si devono rendere dalla nostra marina, si dice, in modo asseverante che il poco che rimarrebbe, sarà insufficiente a tutti i servizi.

Oltre il parere della maggioranza della Commissione della Camera, composta anch'essa di uomini tecnici e competentissimi, volli consultare da parte mia persone molto esperte nella materia, e mi si è detto, che molte navi sono veramente inservibili, ma che talune, date le circostanze della nostra marina, potrebbero rendere ancora un doppio servizio: quello di andare in regioni e mari lontani, ove la nostra

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

bandiera rappresenterebbe l'Italia risorta; ed istruire i marinai che abbiamo, nelle navigazioni di lungo corso. Su tal proposito si faceva osservare, che una nave vecchia o male in arnese non potrebbe resistere ad altra nave più poderosa, e rappresenterebbe male la nazione. Uno di quelli che sostenevano vivamente ciò, fu il signor De Amezaga, immemore ah! troppo presto, ch'egli stesso in questi ultimi tempi poté con una nave né forte né poderosa salvare la vita di tanti infelici, ed attirare sopra il suo capo e sul nome d'Italia gli sguardi riconoscenti di tutta l'Europa!

Io reputo che le navi forti e potenti, quando anche ci fossero, non si dovrebbero mai spedire molto lontane da noi; ov'è la bandiera ivi è l'Italia, purchè dietro all'insegna vi sia una armata, per quanto si voglia lontana, pronta e temibile, atta a proteggere il nome e il decoro italiano.

In quanto ai servizi che talune di queste navi possano ancora prestare per l'esercizio dei marinari, replico, che su tale questione parecchi hanno opinato diversamente di quel che fanno il Ministro e la Commissione.

Però, una cosa è certa: che la nostra marina ha bisogno di riacquistare tale potenza da poterci prestare utili servizi e proteggere l'Italia continentale e le due isole sorelle da ogni aggressione nemica.

Né col vostro progetto ci renderete certamente più forti e tenuti, che per lo innanzi! Veramente, o Signori, l'idea di una possibile guerra, ove si guardi che sulle coste della penisola stanno le città più ricche e più popolate, ove si rifletta che le due isole sono sguernite interamente, dovrebbe occuparci di molto: ed in quanto alle isole, nel progetto delle fortificazioni da farsi, non sono previste opere che valgano a provvedere alla sicurezza della Sicilia e della Sardegna. Ogni nostra fiducia dovrebbe dunque riporsi nella formazione dell'armata: su ciò bisogna riflettere ai mezzi che abbiamo in questo momento, e quali speranze si possano ragionevolmente nutrire per trovarci in condizioni tali da non gareggiare con potenze più grandi e più ricche, ma da poterci almeno, se aggrediti, difendere.

Poc'anzi si osservava che abbiamo in bilancio, sotto il titolo di riproduzione del naviglio, una somma di 6,500,000 per l'esercizio

1875, più lire 500,000 riportate dal bilancio 1874, in tutto lire 7,000,000.

Or questa somma deve servire a un doppio ufficio, di riparazione cioè del naviglio che abbiamo, e di acquisto di nuove navi.

L'onorevole signor Ministro nella sua relazione ha detto che abbiamo due navi in costruzione la cui spesa verrà a costare 14,000,000 per ciascuna, più per ogni cannone è abbigliata la somma di lire 500,000, e ci vorranno quattro cannoni per ogni nave; spesa enorme veramente! sicchè rimanendo le cose allo stato in cui sono, per aver noi un numero sufficiente di navi da poterci difendere, passeranno, ahime! chi sa quanti anni.

In Inghilterra ultimamente furono votati 10 milioni e 500,000 lire sterline, pari ad italiane L. 262,500,000, per potere riformare e ricomporre il naviglio! Si potrà dire: « L'Inghilterra è ricca, può liberamente disporre di sé: ha tanti mezzi da poter suffragare qualunque suo desiderio. » La sua smisurata potenza deriva da ciò.

In quanto a necessità di difesa, io credo che l'Italia ne abbia quanto l'Inghilterra per custodirsi dalle nemiche offese; in quanto a spese, vi è sempre la differenza insormontabile di ritrovarsi in condizioni economiche non abbastanza liete, per non dire altro, rispetto a finanze.

Però ritorno a quel concetto che ho già espresso fin dal principio del mio discorso. Noi abbiamo diviso l'esercito dalla marina, e sta bene; ma vi è fra essi quel tale accordo che io reputo indispensabile, per cui le due forze procedano insieme in modo armonico, e si trovino in condizioni tali che l'una sorregga l'altra a vicenda?

A me pare che varrebbe meglio un esercito di 300,000 uomini con un'armata sufficiente, non solo per difenderlo e custodire le isole, ma per trasportare i soldati da un punto all'altro della penisola, anziché 320,000 soldati senza l'armata.

Si è creduta indispensabile la spesa di 20 milioni per le fortificazioni alpine; forse quelle fortificazioni potranno riescire utili: ma le Alpi furono sempre valicate dai tempi di Annibale a quelli di Napoleone; sicchè il Botta ebbe a dire elegantemente e spiritosamente, che la for-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

tozza Brunetta, destinata a custodire le Alpi, mori vergine di assalti!

Abbiamo, Signori, qualche altra cosa oltre le Alpi che si difendono da sé, da conservare e custodire; abbiamo le nostre cento città esposte agl'insulti di qualunque armata; abbiamo le nostre isole; abbiamo infine le nostre grandi tradizioni di Venezia e di Genova, e parmi che quella somma, ove mai s'invertisse nell'acquisto di altre navi, possa riuscire più proficua ed opportuna.

Una volta che noi cancelliamo dai ruoli della marina gran parte di quello che abbiamo e, sia detto in buona pace, potrebbe renderci ancora qualche utile servizio, bisogna provvedere seriamente e prontamente ai casi nostri.

Non so veramente in che modo si possa sperare di trovarci in brevissimo tempo in condizioni rassicuranti, finchè nel bilancio non avremo che 6 milioni e 500 mila lire, che debbono in parte servire alla conservazione delle navi che già abbiamo. Se per una nave abbisognano 16 milioni, per avere il costo di due ci vorranno sei anni almeno!

E mentre noi acquistiamo due navi soltanto, le altre nazioni in minor tempo ne avranno una quantità molto maggiore di quante ne cancelliamo con un tratto di penna dai nostri ruoli, mentre il prezzo che se ne potrà ricavare basterà appena a comprare gli otto cannoni che ci abbisognano per le due navi in costruzione!

È vero che non possiamo nè dobbiamo gareggiare coll'Inghilterra e nemmeno colla Francia; ma dobbiamo pure trovarci in condizioni tali da poterci difendere in casa nostra!

Si è detto, in ciò che concerne la nostra difesa, che ci si rimedia col nuovo sistema delle torpedini. Io lodo l'onorevole Ministro della Marina, che col suo zelo, col suo sapere e colla sua energia s'ingegna di creare questo nuovo e terribile mezzo di difesa; ma finora non è che un sistema, che non si è visto alla prova dell'esperimento pratico; ed io dubito di tutti i sistemi non avvalorati dall'esperienza.

L'Inghilterra, che può dirsi in questo maestro a tutti, se pensa alle torpedini, si provvede in un modo più positivo con la formazione di non so quante altre navi corazzate.

Le torpedini potranno e non potranno difenderci; ma una grande nazione marittima non può riputarsi tranquilla e sicura sopra una

potenza occulta, incerta, che se ne sta in agguato, che può difenderci e tradirci ad un tempo!

Ogni discorso deve avere la sua conclusione pratica, come ogni favola la sua morale, espressa o tacita; ed eccovi la mia.

Non oso sperare che il Ministro, il quale non seppe arrendersi ai voti della maggioranza della Commissione nella Camera dei Deputati, voglia dare ascolto al mio desiderio, di sospendere cioè la vendita di quelle poche navi atte ancora a renderci qualche servizio, facendole sostituire a suo tempo da altre navi migliori.

Osservo soltanto che l'onorevole Ministro chiede l'autorizzazione a vendere; e autorizzare a vendere non vuol dire vendere immediatamente. *Dal detto al fatto corre un certo tratto*, dice il proverbio.

Fa male al cuore, che ci priviamo di ciò che ci è utile, prima che sia pronto tutto quello che si vagheggia in un lontano avvenire.

Lodo il signor Ministro pel suo ardimento; a me, figlio della rivoluzione, piace anche la distruzione, ad un patto però, che non siano soltanto pronte le idee, ma bensì i mezzi per una nuova e più splendida riorganizzazione; sono in somma rivoluzionario alla Washington.

I tempi e le circostanze non dipendono dalla nostra volontà. L'orizzonte di Europa non è lieto nè sereno, e si respira nell'aria qualche cosa di soffocante. Spetta agli uomini preveggenti premunirsi a tempo.

Egli, con questo progetto di legge, osa a metà, e si assume una grave responsabilità. In quanto a me unirò il mio plauso a quello degli altri, se e quando vedrò sorgere ove stava l'umile capanna, non dirò l'edificio superbo, ma almeno la casetta linda e sicura, che potrà difenderci e riparare dalle intemperie e dalle tempeste.

MINISTRO DELLA MARINA. Il senso di dolore manifestato dall'onorevole preopinante, ed il dubbio messo avanti che vi possano, tra le navi di cui propongo l'alienazione, esservene di quelle che convenga di mantenere, sono, per così dire, una specie di accusa; e non si dovrà per conseguenza maravigliare l'onorevole Senatore Errante se io non posso accettare il suo suggerimento.

La necessità della marina per la difesa delle coste d'Italia, e per la difesa delle isole che la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

circondano, fu perfettamente spiegata dall'onorevole oratore che parlò prima di me.

Io credo che il sentimento della necessità della marina per la difesa dell'Italia sia abbastanza generale in paese, e che vada anzi ogni giorno più generalizzandosi. Stimò che le discussioni vive che ebbero luogo alla Camera dei Deputati e quelle più tranquille relative allo stesso argomento che hanno luogo qui in Senato, non possono che contribuire a far parlare della marina in paese e a far sentire maggiormente a tutti che è necessario che l'Italia abbia una marina di primo ordine per la difesa delle ampie sue coste.

L'onorevole Senatore Errante parlava della necessità di un accordo tra i Ministri della Guerra e della Marina.

Io ritengo che il Governo sia uno. Io ritengo che al pari dell'amministrazione della Marina facciano tutte le altre, e ogniqualvolta abbiano bisogno di concertarsi con agenti di altre amministrazioni, lo facciano senza esitazione e senza riluttanza. Non credo per conseguenza che il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Errante accenni ad un fatto non compiuto, ma ad una cosa che si fa tutti i giorni.

Dalla diminuzione del naviglio, teme l'onorevole Senatore Errante possa venire danno alla difesa nazionale. Questo evidentemente non è; dal momento che la base del ragionamento da cui si parte per proporre l'alienazione di alcune navi si è la loro inefficacia assoluta per la difesa del paese, e la loro non necessità per altri usi accessori, quel timore evidentemente non ha luogo a sussistere.

L'onorevole Senatore di Sicilia faceva osservare che nel 1866, la Sicilia fu abbandonata.

Io lo pregherei di ritenere di no. La Sicilia non fu punto abbandonata. È vero che in quell'anno infausto la marina ebbe a scrivere una non lieta pagina nella sua storia, tuttavia una parte del suo mandato, quello cioè d'impedire che tutte le nostre città marittime fossero in balia del nemico, quel suo mandato lo adempì.

In Sicilia non si vide nessuna squadra nemica, come non se ne vide in nessun altro punto del litorale italiano. Così quel timore dell'onorevole Senatore Errante se può esser giusto per l'avvenire, non ha fondamento almeno nel passato.

Che possa però essere legittimo un timore

per l'avvenire nel caso di una guerra con una grande potenza marittima, io lo credo non meno dell'onorevole Senatore Errante; e l'unico rimedio efficace per andare incontro ad una eventualità così terribile sarebbe quello di accrescere il bilancio della Marina.

L'onorevole Senatore Errante osserva che col bilancio ristretto di 6 milioni per la riproduzione ben poca cosa si può fare, e fa osservare che gli sembra molto inopportuno di togliere di mezzo anche quel poco che noi abbiamo.

Ora, noti l'onorevole Senatore Errante, che quel poco che noi togliamo non vale assolutamente nulla, e che poi non sono tanto insignificanti gli aiuti temporanei che noi ne ricaviamo. È evidente che dalla parte del bilancio ordinario delegata alla riparazione delle navi, somme cospicue dovrebbero essere impiegate a riparare quelle tali navi che propongo di alienare. Tali somme saranno invece impiegate alla riproduzione del naviglio; esse furono valutate 3 milioni, che stimo certo non al di sopra del vero; inoltre 3 milioni nel primo anno come risultato dell'alienazione, e 6 milioni e mezzo iscritti nella riproduzione del naviglio, fa in tutto 12 milioni e mezzo, che sono qualche cosa.

Osservi, onorevole Senatore Errante, che una fregata costa 15 milioni e che in questo modo se ne potrebbe mettere in cantiere quasi una all'anno, purchè l'assegno continui; e io conto appunto che quando saranno ultimati questi mezzi transitori, ottenuti con questa vendita, se ne troveranno degli altri d'indole continuativa.

Quando le condizioni delle nostre finanze saranno migliorate, quando si sarà ottenuto il pareggio, allora io spero assolutamente che l'opinione pubblica imporrà che siano mantenuti sul capitolo riproduzione dei navigli questi 12 milioni; e creda l'onorevole Senatore Errante che questo è un bell'avviamento, e se noi manteniamo questi 12 milioni all'anno nel capitolo delle riproduzioni delle navi, non ci vorrà molto a fare una grande marina; perchè, quando si può quasi ogni anno varare una fregata come il *Duho*, si può ottenere una poderosa marina in tempo breve.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, è chiusa la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi comprese nell'elenco seguente :

NAVI CORAZZATE.

Re di Portogallo — Principe di Carignano — Audace — Alfredo Cappellini — Fau di Bruno — Guerriera — Voragine.

NAVI AD ELICA.

Re Galantuomo — Duca di Genova — Italia — Principe Umberto — Gaeta — Magenta — Principessa Clotilde — San Giovanni — Etna — Carlo Alberto — Regina — Curtatone — Montebello.

NAVI A RUOTE.

Costituzione — Monzambano — Tripoli — Aquila — Peloro — Gulnara — Cambria — Plebiscito — Ercole — Tukery — Roma, rimorchiatore.

NAVI A VELA.

San Michele — Euridice. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 2.

« Le somme ricavate dall'alienazione saranno iscritte nel bilancio dell'Entrata, parte straordinaria, in apposito capitolo colla denominazione: *Ricavo per alienazione di navi.*

» È autorizzata la spesa di tre milioni di lire, che verrà stanziata nel bilancio passivo del Ministero della Marina pel 1875 in apposito Capitolo della parte straordinaria, per le costruzioni navali che saranno indicate nel Capitolo stesso. »

(Approvato.)

Anche la votazione di questo progetto di legge per squittinio segreto verrà rimandata a quando si voteranno le altre leggi già discusse.

Discussione del progetto di legge per la leva militare sui nati del 1855.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la *leva militare sopra i giovani nati nel 1855.*

Non essendo presente l'onorevole Ministro

della Guerra, prego l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a dire se egli è incaricato di sostenere anche la discussione di questo progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Appunto.

PRESIDENTE. Prego i membri componenti la Commissione a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare sulla discussione generale, rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1855. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Gli iscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2161. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Per la partenza dopo l'arruolamento dei coscritti di questa leva, è derogato al disposto nell'art. 1 della legge 24 agosto 1862, N. 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi. »

(Approvato.)

Art. 5.

« In esecuzione di quanto scrive l'art. 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

» Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Gli iscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 6 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà votato in altra seduta a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1. della legge 14 giugno 1874.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1. della legge 14 giugno 1874.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale che hanno esaminato questo progetto di legge a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, rileggo i due articoli del progetto di legge per metterli ai voti.

Art. 1.

« Sono abolite le ritenute che, in relazione al tributo fondiario, furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di quartesi, di frutti di capitali *quandocumque*, di *soggiogazioni* e di ogni prestazione che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

» Cessa la ritenuta anche sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio diretto, quando il fondo non sia iscritto in catasto o sia esente da imposta fondiaria. »

(Approvato.)

Art. 2.

« La presente legge avrà effetto dal giorno in cui entrò in vigore la legge 14 giugno 1874, N. 1940. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto di legge, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale.

Prego i signori membri della Commissione a prendere il loro posto, ed il signor Commissario Regio a recarsi al banco dei Ministri.

Come il Senato ben ricorda, ieri siamo rimasti al Capo 2 del Titolo VI del Lib. II articolo 255, essendo stati gli articoli 253 e 254 rinviati alla Commissione.

Do dunque lettura dell'art. 255:

CAPO II.

Dell'associazione per delinquere.

Art. 255.

« § 1. Coloro, che in numero di cinque o più si associano in qualsiasi modo per commettere reati, benché di specie non ancora determinata, sono puniti, pel solo fatto dell'associazione, con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 2. L'associazione è punita con la reclusione da cinque a sette, quando è armata e gli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

associati scendono le campagne o le pubbliche vie.

» § 3. L'associazione è armata, quando gli associati od anche uno solo di essi, portano armi o le tengono in luogo di deposito. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 256.

« Gli autori, i direttori o capi delle associazioni, di che nel precedente articolo, e coloro che vi hanno esercitato un comando, sono puniti pel solo fatto dell'associazione, della direzione o del comando, con la reclusione da sette a dieci anni. »

(Approvato.)

Art. 257.

« Coloro che scientemente somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie od aiuti d'ogni maniera agli associati od a taluno di essi, sono puniti con le pene stabilite pei complici dal § 2 dell'art. 77 anche fuori dei casi di complicità. »

A questo articolo composto di un solo paragrafo, l'onorevole Ministro ne propone tre, così concepiti:

Art. 257.

« § 1. Coloro che scientemente somministrano armi, munizioni, notizie od aiuti di ogni maniera agli associati od a taluno di essi, sono puniti colle pene stabilite pei complici dal § 2 dell'art. 77.

» § 2. Colle stesse pene, diminuite di un grado, sono puniti coloro, che somministrano viveri o ricovero agli associati od a taluno di essi.

» § 3. La disposizione di questo articolo non si applica a colui che abbia somministrato vitto o ricovero all'ascendente, al discendente od al coniuge. »

PRESIDENTE. La Commissione dal suo canto ha modificato anch'essa quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che la Commissione accetti il testo ministeriale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Appunto; accetta il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo nuovamente redatto dal Ministro del quale è stata data lettura.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 258.

« Alle pene stabilite negli articoli precedenti è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e, se si tratta di pena correzionale, anche la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Art. 259.

« I reati commessi dagli associati o da taluno di essi, nel tempo e per occasione dell'associazione, o profittando del timore che essa incute, sono puniti con le pene pei medesimi stabilite, aumentate di un grado. »

(Approvato.)

Art. 260.

« Coloro che costituiscono una associazione allo scopo di propagare o porre in atto le dottrine indicate nell'articolo 254, od altre sovversive dell'ordine sociale, sono puniti con le pene di che nel detto articolo aumentate di uno a due gradi. »

(Approvato.)

Prima che si venga al Capo III, l'onorevole Ministro Guardasigilli propone di introdurre nel Codice un nuovo Capo che sarebbe il III, per modo, che il III attuale diventerebbe il IV. Il nuovo Capo proposto dal signor Ministro, consterebbe dei tre articoli seguenti:

CAPO III.

Delle minacce.

Art. 260 bis.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, usa violenza, o minaccia in qualunque modo, anche simbolico, per costringere, senza diritto, taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a cinquecento lire.

« § 2. La prigionia non può essere minore di un anno, se venne raggiunto l'intento. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Pare che questi emendamenti non sieno stati stampati.

PRESIDENTE. Sì, sono stampati a pagina 67 del fascicolo degli emendamenti.

Senatore SINEO. Non ho più nulla a dire.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo testè letto.
Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 260 *ter*.

« § 1. Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con la detenzione estendibile a sei mesi.

» § 2. Se la minaccia è stata fatta a mano armata, od in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, si applica la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

Art. 260 *quater*.

« I colpevoli delle minacce, di cui negli articoli precedenti, possono esser sottoposti alla vigilanza speciale della polizia non maggiore di anni cinque. »

(Approvato.)

In seguito a questa aggiunta, il Capo III del progetto in discussione, diviene il Capo IV, e così successivamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A questo proposito basterà che si riservi il coordinamento della numerazione di questi articoli, la quale per ora si mantiene qual'è, per l'ordine e la chiarezza della discussione.

PRESIDENTE. Sicuramente, ciò resta inteso.

Ora dunque si passa al Capo III, che, come si disse, diventerà IV nel coordinamento finale.

CAPO III.

Delle armi.

Art. 261.

« In tutti i casi, nei quali la legge parla di armi o di persone armate, si intendono comprese tanto le armi *proprie* quanto le *improprie*. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 262.

« § 1. Sono armi *proprie* le armi bianche destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo.

» § 2. Sono armi *improprie* gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati all'offesa, quando se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, percuotere o minacciare. »

(Approvato.)

Art. 263.

« Fra le armi proprie sono vietate quelle atte ad uso insidioso, come sono:

1. gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2. le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia di lunghezza inferiore a centosessanta millimetri, le bombe ed ogni macchina esplosiva;

3. le armi bianche e da sparo, di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze. »

(Approvato.)

Art. 264.

« Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, vende od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione, armi vietate, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire. »

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio per cui l'articolo 261 si modificherebbe nel seguente modo:

Art. 261.

« Chiunque, senza speciale licenza in iscritto dall'autorità competente, fabbrica, ecc. »

Domando all'onorevole signor Ministro se accetta questa modificazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Tecchio propone che l'articolo 264 del progetto sia modificato nel senso che la fabbricazione, la vendita ed il porto delle armi vietate non costituisca reato se non quando colui che le fabbrica, le vende o le porta fuori della propria abitazione, non abbia ottenuta una licenza speciale in iscritto dall'autorità competente.

Il Governo non crede che questo emenda-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

mento possa essere ammesso in tutta la sua estensione. Se si tratti delle armi le quali sono veramente di natura insidiosa, ed hanno principalmente per iscopo non tanto la propria difesa quanto l'offesa altrui, è pubblico interesse che il divieto sia rigoroso ed assoluto.

Gli stili, i pugnali, i coltelli acuminati a lama fissa, le bombe e le armi chiuse in bastone, came o mazze devono essere, senza eccezione di persone, proibite, perchè non richieste dal bisogno della difesa personale ed altamente pericolose.

Lo stesso non mi sembra che si abbia a dire delle armi da sparo di misura inferiore a quella indicata nel N. 2 dell'articolo 263.

Una pistola la cui canna abbia internamente la lunghezza non minore di 160 millimetri non si può senza disagio portare sulla persona; donde avviene che un uomo onesto si trovi nel doloroso bivio o di camminare disarmato, locchè in molti casi può essere un grave pericolo, o di violare la legge. Ed io credo di non ingannarmi affermando che in questo contrasto, tra la necessità di provvedere alla sicurezza personale ed il divieto legislativo, molti preferiscono come male minore il rischio d'essere sottoposti a processo e colpiti da pena non lieve, a quello ben più grave di rimanere vittima dei maledicenti; donde la conseguenza, che la legge rimanga inosservata anche per parte di coloro i quali per convinzioni e per carattere rifuggono da ogni azione men che lecita ed onesta. Ciò posto, se è vero che le disposizioni penali devono essenzialmente mirare alla repressione dei tristi, e non già a disarmare rimpetto a loro i buoni cittadini, e che la società deve astenersi dal far leggi delle quali sia impossibile ripromettersi l'osservanza, parmi che l'emendamento dell'onorevole Tecchio possa essere accolto ristrettivamente alle armi da sparo sopraccennate.

Quando la condotta del cittadino sia tale da escludere affatto ogni dubbio che egli possa mai portarle per altro scopo all'infuori di quello di difendersi, si lasci all'autorità amministrativa la facoltà di concedergli licenza d'andare munito, e si provvederà alla tutela dei buoni senza alcun danno sociale, ed anzi con pubblico vantaggio; perchè quando i malfattori sappiano che le persone contro cui vorrebbero rivolgere le loro offese hanno avuto dalla legge il mezzo

di difendersi, assai più difficilmente si determineranno ad aggredirle. Propongo perciò di aggiungere in fine dell'articolo 264 queste parole: « salvo che si tratti delle armi da sparo di corta misura indicate al N. 2 dell'articolo 263, e il fabbricatore, il venditore o portatore ne abbia ottenuto speciale licenza in iscritto dall'autorità competente. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione apprezza le considerazioni esposte dall'onorevole signor Commissario Regio, ma riconosce però che vi si potrebbero opporre alcune obiezioni e perciò domanderebbe il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta il rinvio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto. Osservo però che assieme all'articolo 264 conviene rinviare anche i due articoli successivi, 265 e 266.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce al rinvio dei tre articoli?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Aderisce.

PRESIDENTE. Gli articoli 264, 265 e 266 sono dunque rinviati alla Commissione.

Art. 267.

« § 1. Chiunque, senza essere autorizzato, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso di armi proprie o di munizioni, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni; e se le armi sono vietate, si applica inoltre la multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Formano rispettivamente ammasso quindici armi, e dieci chilogrammi di munizione.

» § 3. Un solo pezzo di artiglieria, benchè non sia di metallo, od altra simile macchina esplosiva, equivale ad un ammasso di armi.

» § 4. Alla pena stabilita nel paragrafo 1, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia. »

L'onorevole Senatore Sineo vorrebbe *limitato il divieto*, di cui al § 1, di quest'articolo *alle persone giustamente sospette quali sarebbero le contemplate nell'articolo 289.*

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. L'articolo proposto dal Ministero non presenta nessun inconveniente nei casi normali, quando il paese è perfettamente governato e tranquillo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Ma ci sono casi eccezionali in cui il Governo più vigilante e meglio costituito è esposto a peripezie che neutralizzano la sua azione, e mettono la sicurezza pubblica in grave pericolo. In questo caso non mi pare né giusto né utile, che un padre di famiglia non possa avere una certa provvisione d'armi da distribuire ai suoi amici e dipendenti, e premunirsi contro le aggressioni da cui possa essere minacciato per parte di bande talvolta numerose e ben armate. In questo modo voi togliete un elemento di sicurezza ai cittadini senza nessuna necessità. Sicuramente sarà opportuno il divieto ristretto a persone che abbiano dato luogo a sospetti. Peggio per loro se si sono messe in quella condizione. Ma ad una famiglia onorata, superiore ad ogni eccezione, il vietare una raccolta d'armi per un caso possibile, contro un'aggressione, dalla quale il Governo non è in caso di difenderla, a me pare poco conveniente.

Citerò ad esempio la Sardegna, in cui è peranco scarsa assai la popolazione, e non sempre si può ricorrere ad un centro in cui si trovi la tutela dell'ordine pubblico.

Io vorrei che colà ogni famiglia collocata in siti remoti, lontana dal consorzio umano, si ponesse in grado di tutelare potentemente la propria incolumità.

Se Dio volesse che si riuscisse una volta a mettere in commercio i vasti terreni adempriabili, e si potesse così chiamare il suolo dell'isola a quel grado di coltura che da tanto tempo è desiderato, si dovrà cominciare con la fabbricazione di case isolate, abitate soltanto da un discreto numero di agricoltori, i quali potrebbero essere facilmente soverchiati ed oppressi se non fossero ben armati.

Così dicasi di alcune fra le miniere già aperte, e di quelle assai più numerose che potranno probabilmente aprirsi per l'avvenire. Perché si vorranno privare i coltivatori di guarentirsi da ogni pericolo, coll'armarsi essi ed i loro operai?

PRESIDENTE. Ella, onorevole Sineo, farebbe una proposta specifica? Se fa una proposta specifica, abbia la compiacenza di mandarla al banco della Presidenza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non pare alla Commissione che sia accettabile l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, perchè in questo caso contemplato dall'art. 267, è il fatto in se stesso che è sospetto: è il formare un ammasso di armi che fa nascere il timore di un fine pravo, malvagio, senza che ci sia il bisogno di ricorrere alla qualità della persona.

La persona non sarà per se medesima tale da destare sospetti alla pubblica sicurezza, ma questo fatto solo di avere raccolta, ammassata in casa o in altro luogo una quantità di armi accenna ad un intendimento non onesto.

L'esempio citato della Sardegna e di altri luoghi in cui la sicurezza pubblica non è molto garantita, non mi pare che quadri al caso, perchè appunto il tenere in casa un fucile, anche due o tre fucili, non è formare un ammasso di armi, non è fatto che possa dare ragionevolmente apprensione al Governo e al paese.

Le poche armi tenute in casa sono evidentemente per la tutela della propria abitazione, della propria famiglia, specialmente nei luoghi dove non è sperabile il soccorso della forza pubblica. E questo non fa nascere sospetto alcuno.

Per contro, apparisce ben chiaro che il fatto contemplato dall'art. 267 è per se medesimo sufficiente a destare il sospetto a cui è ispirata questa disposizione; quindi la Commissione non crede di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, il quale vorrebbe far dipendere dalla qualità delle persone il carattere del reato che è insito nell'indole del fatto dell'ammasso di molte armi.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo respinge anch'esso l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, e confida che, se il proponente prenderà in più attento esame l'articolo 267, non vorrà insistervi.

Ivi è stabilito che formano rispettivamente ammasso quindici armi e dieci chilogrammi di munizioni. Non parlo del pezzo d'artiglieria o delle altre macchine esplodenti, di cui si fa cenno al paragrafo 3, perchè, fortunatamente pel nostro paese, e certo lo stesso onorevole Senatore ne converrà meco, i cittadini italiani non hanno bisogno di ricorrere a questa specie di armi per la loro difesa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Fermandomi quindi al paragrafo 2, dimando se tre, quattro o dieci fucili ed una corrispondente quantità di munizioni non bastino per la difesa della propria casa, sia pure essa isolata da ogni altra abitazione. In verità a me pare che ce ne sia d'avanzo.

Del resto, se avvengono circostanze eccezionali in cui il pericolo sia tale da rendere necessario l'armare una notevole quantità di persone per tutelare un luogo minacciato dall'audacia dei malfattori, in allora, chi si trovi in questa necessità ha dallo stesso articolo 267 il mezzo di provvedervi, giacchè ivi si dispone che non vi ha il reato se non quando l'ammasso d'armi sia tenuto senza autorizzazione.

Ricorra adunque il cittadino che versi in un caso di pericolo eccezionale all'autorità governativa, e se questa riconoscerà l'esistenza del medesimo e non si troverà in grado di prestare direttamente l'assistenza di cui egli abbisogna, concederà il permesso, e non vi sarà più luogo a pena.

Osservo del resto che il restringere la disposizione penale di cui si tratta, alle sole persone sospette, non basterebbe a prevenire i pericoli contro cui essa è diretta. Hannovi pur troppo non pochi all'infuori delle persone ammonite o diffamate, i quali potrebbero agevolmente abusare delle armi accumulate in grande quantità a danno dell'ordine e della sicurezza pubblica; e quando essi medesimi non ne abusassero, quell'ammasso potrebbe servire d'allettamento ai malvagi ad aggredire la casa in cui si trovano le armi, affine di appropriarsele e valersene per consumare misfatti.

Confido perciò che il Senato vorrà approvare l'articolo nei termini generali in cui è concepito.

PRESIDENTE. Insiste nella sua proposta l'onorevole Sineo?

Senatore SINEO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'art. 267 come fu letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 268.

« Le pene stabilite negli articoli 264 e 265 sono aumentate di un grado, se le armi sono state portate di notte o in occasione di feste, solennità o spettacoli, o in tempo di tumulto. »

A quest'articolo propone un emendamento l'onorevole Senatore Genuardi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Essendo stati sospesi gli articoli 264, 265 e 266 mi pare che sarebbe bene tener sospeso anche quest'articolo, le cui disposizioni si legano a quelle degli articoli già sospesi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni contrarie si sospende anche l'articolo 268.

Art. 269.

« Le pene stabilite nel presente capo sono aumentate di un grado, e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, se il colpevole è ozioso, vagabondo, o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o se fu condannato a pene criminali o correzionali per reato di violenza o resistenza alla pubblica autorità o di oltraggio contro i pubblici uffiziali od agenti della pubblica forza o per reato contro le persone o le proprietà. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Vi sarebbe la stessa ragione di sospendere anche quest'articolo.

PRESIDENTE. Anche quest'articolo è rinviato alla Commissione.

Art. 270.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche quando il colpevole possieda o porti singole parti di armi, o armi smontate, qualora risulti che possono essere facilmente ricomposte o montate. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche quest'articolo si trova nell'identica condizione dei precedenti.

PRESIDENTE. Anche esso pertanto è rinviato alla Commissione.

Art. 271.

« § 1. Chiunque nel solo scopo di destare spavento, o suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti e simili, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre; e può esservi aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

» § 2. Se lo scoppio avviene in luogo o tempo

di pubblico concorso, la detta pena è aumentata di un grado. »

Chi approva quest'articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

TITOLO VIII.

DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I.

Della falsità di monete e di carte di pubblico credito.

Art. 272.

« Commette il reato di falsa moneta:

1. chi contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia eguale o superiore a quello della moneta vera;

2. chi altera in qualsiasi modo monete legittime, sia diminuendone l'intrinseco valore, sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

3. chi di concerto cogli autori o complici di fabbricazione od alterazione di monete le mette in circolazione o le spende, ovvero le introduce nel Regno, le procura o consegna ad altri allo scopo di metterle in circolazione o spenderle. »

(Approvato.)

Art. 273.

« § 1. Il colpevole di falsa moneta è punito:

1. con la reclusione da otto a tredici anni, quando la falsità riguarda monete d'oro o di argento;

2. con la reclusione da cinque a sette anni, quando la falsità riguarda monete di altro metallo.

» § 2. Le pene stabilite nel precedente paragrafo sono aumentate di un grado, se il valore legale o commerciale rappresentato dalla falsa moneta supera lire cinquemila, e di due gradi, se supera lire ventimila; e sono invece diminuite di uno a due gradi, se il valore è inferiore a lire cinquecento. »

Al § 1, N. 1, di quest'articolo l'onorevole Tecchio propone un emendamento, pel quale, dopo le parole: *con la reclusione*, invece di

dire: *da otto a tredici anni*, si direbbe: *da undici a sedici anni*.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta, perchè, oltre agli altri, vi sarebbe l'inconveniente di fare un distacco tra il N. 1 e il N. 2.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 273, come è stato letto.

(Approvato.)

Art. 274.

« § 1. La falsificazione di carte di pubblico credito si commette nei modi stessi coi quali secondo l'articolo 272, si commette la falsa moneta ed è punita con la reclusione da otto a tredici anni.

» § 2. La pena è aumentata di un grado, se il valore complessivo rappresentato dalle carte falsificate è superiore a lire cinquemila, e di due gradi, se supera lire ventimila; è diminuita invece di uno a due gradi, se il valore non supera lire cinquecento.

» § 3. Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito le carte tanto nominative che al portatore, emesse dai governi, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato; non che tutte le altre carte aventi corso legale o commerciale emessi da stabilimenti a ciò autorizzati. »

Anche a quest'articolo l'onorevole Tecchio proporrebbe un emendamento, affinché in luogo di dire: *da otto a tredici anni*, si dicesse: *da undici a sedici anni*.

La Commissione l'accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetto per la ragione sopradetta.

Qui inoltre vi sarebbe l'altro inconveniente che la pena dell'articolo 274 sarebbe eguale a quella dell'articolo 273.

PRESIDENTE. Ad ogni modo metto ai voti quest'emendamento dell'onorevole Tecchio.

(Non è approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Metto ai voti l'articolo 274 nel suo testo.
(Approvato.)

Art. 275.

« § 1. È colpevole di uso doloso di false monete o di false carte di pubblico credito chiunque scientemente, ma senza concerto cogli autori o complici della fabbricazione, le mette in circolazione o le spende.

» § 2. L'uso doloso di false monete o di false carte di pubblico credito delle quali il valore superi lire duemila è punito con la reclusione da cinque a sette anni e con multa superiore al valore medesimo; e negli altri casi con la prigione da quattro mesi a tre anni e con multa equivalente al doppio del valore delle monete o carte di cui si è fatto uso.

» § 3. Se il colpevole aveva ricevute in buona fede le monete o le carte false, è punito con multa equivalente al doppio del valore delle medesime, purchè non superi lire mille. »
(Approvato.)

Art. 276.

« § 1. Se le monete o le carte falsificate sono facilmente riconoscibili, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado.

» § 2. Se il valore delle monete false è uguale o superiore a quello delle monete vere le pene sono diminuite di due gradi. »
(Approvato.)

Art. 277.

« Chiunque scientemente fabbrica o ritiene conii, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla fabbricazione od alterazione delle monete o delle carte prevedute nel presente capo, è punito con la prigione maggiore di un anno, salve le pene maggiori nei casi di complicità. »

(Approvato.)

Art. 278.

« Quando pei reati preveduti nel presente capo si applica una pena restrittiva della libertà personale, è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e se la pena inflitta è correzionale, si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Art. 279.

« Sono immuni da pena gli autori o complici di fabbricazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito i quali, dandone avviso alle autorità prima di qualsiasi procedimento, sono riusciti ad impedirne la circolazione. »

(Approvato.)

CAPO II.

Della falsificazione dei sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte.

Art. 280.

« Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re è punito con la reclusione da otto a tredici anni, sebbene non se ne sia fatto uso. »

(Approvato.)

Art. 281.

« È punito con la prigione maggiore di un anno ed estendibile a tre chi contraffà il sigillo di un'autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, sebbene non se ne sia fatto uso. »

(Approvato.)

Art. 282.

« Chiunque scientemente fa uso di un sigillo contraffatto è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti per la contraffazione del sigillo medesimo, tuttochè non vi abbia partecipato. »

L'onorevole Ministro modifica la parte finale di questo articolo sostituendo alle parole *tuttochè non vi abbia partecipato*, le seguenti: *tuttochè non abbia partecipato alla contraffazione*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. C'è anche un emendamento del Senatore Tecchio. Esso è identico a quello proposto dal Ministro.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Precisamente, e la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo così modificato per metterlo ai voti:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Art. 282.

« Chiunque scientemente fa uso di un sigillo contraffatto è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti per la contraffazione del sigillo medesimo, tuttochè non abbia partecipato alla contraffazione. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 283.

« § 1. Chiunque contraffà in un modo qualunque i bolli, i punzoni, i marchi, destinati per disposizione delle leggi o del Governo, ad essere apposti sopra materie d'oro o di argento, derrate, piante, macchine, merci, pesi e misure, e simili, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia maggiore di quattro mesi e con multa fino a duemila lire. »

» § 2. Con la stessa pena, è punito chi, senza aver partecipato al reato di contraffazione, fa uso scientemente dei detti bolli, punzoni e marchi contraffatti, od espone in vendita oggetti d'oro o di argento muniti dei medesimi. »

(Approvato.)

Art. 284.

« La contraffazione delle sole impronte dei bolli, sigilli e marchi contemplati nei precedenti articoli, ottenuta con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso dei bolli, sigilli e marchi contraffatti, è punita con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite di uno a due gradi. »

(Approvato.)

Art. 285.

« § 1. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo del Governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia maggiore di tre anni, e con multa fino a mille lire. »

» § 2. Se il valore complessivo rappresentato dalla carta bollata, dai francobolli o dalle marche da bollo false supera lire cinquemila, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a due mila. »

(Approvato.)

Art. 286....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta. Si

può senz'altro leggere il testo della Commissione, perchè il Ministero lo accetta.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del testo della Commissione.

Art. 286.

« La sola contraffazione dei bolli per la carta bollata, pei francobolli e per le marche da bollo, o della carta filigranata per l'applicazione dei detti bolli, ancorchè non se ne sia fatto uso, è punita con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre e con multa estendibile a lire cinquecento. »

(Approvato.)

Art. 287.

« Chiunque scientemente fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, o li espone in vendita o mette in circolazione, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a cinquecento lire; se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire cento, la pena è diminuita di un grado. »

(Approvato.)

Art. 288.

« Chiunque, fuori dei casi di complicità, ritiene scientemente i sigilli e i bolli contraffatti, i conii e strumenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filigranata falsa, e le piastre o i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a lire cinquecento. »

(Approvato.)

Art. 289.

« § 1. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli e marchi preveduti nel presente capo, e ne ha fatto scientemente uso a danno altrui, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a cinquecento lire; se il danno derivato allo Stato od ai privati supera lire mille, la pena è aumentata di uno a due gradi. »

» § 2. Se il colpevole è il custode o depositario dei bolli, sigilli e marchi che non abbia legittima facoltà di usarne, è punito con le pene stabilite nel paragrafo primo e vi è aggiunta la interdizione dall'ufficio. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Art. 290.

« § 1. Chiunque contraffà biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, o fa uso scientemente dei biglietti contraffatti è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.

» § 2. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a lire cinquecento.

(Approvato.)

CAPO III.

Del falso in documenti.

Art. 291.

« § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso od altera un documento vero, in altrui pregiudizio anche meramente possibile, ed è punito:

1. con la reclusione da otto a dieci anni, se il documento falso od alterato fa fede per legge fino a querela di falso;

2. con la reclusione da cinque a sette anni, se è falsato od alterato un altro documento di qualunque specie che il pubblico ufficiale è autorizzato a formare od a rilasciare nell'esercizio delle sue funzioni.

» § 2. Ai documenti indicati nel precedente paragrafo sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante. »

Al paragrafo 1° di questo articolo, N. 1, l'onorevole Ministro Guardasigilli propone di sostituire questa redazione:

« Con la reclusione da otto a dieci anni, se è falsato o alterato un documento, che fa fede per legge fino a querela di falso. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SINEO. Io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, e sono disposto a votare l'articolo che è stato da lui proposto e modificato. Soltanto mi parrebbe doversi, secondo i principii generali di diritto,

aggiungere l'avverbio *dolosamente*, per ben caratterizzare gli atti che si vogliono porre nel novero dei crimini. L'emendamento suonerebbe in questi termini:

« Commette il reato di falso, quel pubblico ufficiale, che dolosamente, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte un documento falso, od altera un documento vero, in altrui pregiudizio anche meramente possibile. »

Io considero il caso in cui un povero vecchio notaro s'avvegga di avere commesso un errore e si creda autorizzato a correggere questo errore materiale. Senza che se ne accorga, può darsi che questa sua correzione renda *possibile* un pregiudizio ad una delle parti, o ad un terzo. Egli sarà responsabile di questo pregiudizio ancorchè meramente possibile. Ma credo che in questo caso debba esservi *contravvenzione*, ma non *crimine*. Quando per parte del notaio fuvvi bensì un fallo, ma senza intendimento di nuocere, non credo che si possa applicare una pena così severa come quella che è minacciata dal paragrafo successivo di quest'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io convengo con l'onorevole Sineo che nell'ipotesi da lui figurata non vi sarebbe ragione di punire il disgraziato notaio che avesse materialmente diremo, e senza intenzione di nuocere ad alcuno, commesso la supposta falsità; ma quello di che non posso convenire è che nella legge si debba dire dover concorrere in questo reato l'elemento del dolo.

L'elemento del dolo è requisito essenziale di tutti i reati, e perciò appunto è nel sistema del Codice di non esprimerlo mai.

E voi non troverete in nessuna figura di reato la condizione che sia stato commesso con dolo. Ora se noi lo esprimessimo nel caso dell'articolo 291 potrebbe ciò dar luogo a credere che in tutti i casi nei quali non è accennato il dolo si avesse ad intendere che il solo fatto materiale bastasse a costituire il reato. Io credo perciò che la proposta dell'onorevole Sineo non sia accettabile.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Senatore SINEO. Prenderò atto di questa dichiarazione dell'onorevole Relatore, se essa sarà ugualmente accettata dal Ministero, e spero che essa servirà di guida ai tribunali nella applicazione dell'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo crede del tutto superfluo l'aggiungere in quest'articolo l'avverbio *dolosamente* proposto dall'onorevole Senatore Sineo, perchè in materia di crimini e delitti il dolo è condizione essenziale del reato.

E se sopra di ciò potesse mai esservi luogo a dubbio, ciò avverrebbe allora soltanto che in qualche articolo del Codice si facesse espressamente menzione essere necessaria l'intenzione dolosa dell'agente, perchè si potrebbe con qualche fondamento dedurre che, là dove non se ne è parlato, non se ne richieda il concorso. Per evitare questo pericolo di erronea interpretazione il Governo ebbe già a proporre al Senato, che vi ha aderito, la cancellazione dello stesso avverbio che si leggeva nell'art. 220; non potrebbe quindi acconsentire che se ne faccia l'aggiunta a quello su di cui ora si discute, senza porsi in contraddizione con se medesimo.

Confido che queste dichiarazioni siano sufficienti ad indurre l'onorevole Senatore Sineo a ritirare il suo emendamento.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Sottopongo al Ministro e alla Commissione un'altra osservazione concernente il danno meramente possibile. Riconosco che questo debbe bastare per costituire il reato. Ma è reato essenzialmente minore di quello che sia, quando si tratta di un danno effettivo. Bisognerebbe dunque distinguere: quando il danno è meramente possibile bisognerebbe infliggere una pena minore; maggiore quando havvi danno effettivo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'osservazione del Senatore Sineo mi pare fondata in sé; soltanto rifletto che il lamentato pareggiamento non esiste in realtà, stantechè il reato è punito colla reclusione da otto a dieci anni; vuol dire adunque

che il giudice ha una latitudine, uno spazio. Quando il danno sarà meramente possibile si terrà al *minimum*, quando il danno sarà stato reale potrà salire al *maximum*.

Tuttavia dissi che l'osservazione dell'onorevole Senatore Sineo mi pare fondata, in questo senso, che la latitudine da otto a dieci anni di reclusione non mi pare che corrisponda a quell'altra latitudine dei due reati, del falso commesso con pregiudizio meramente possibile e del falso commesso con pregiudizio reale, e quindi concludendo, mi parrebbe che l'osservazione dell'onorevole Senatore Sineo potrebbe portare a questa conseguenza, di allargare cioè la latitudine nella pena, e dire, per esempio: *con la reclusione da cinque a dieci anni*, salvo poi a vedere se così non si altera l'armonia nelle punizioni seguenti, inquantochè, applicandosi la reclusione ad anni, il minimo non può essere minore di otto anni; ed il *maximum* essendo di dieci, non abbiamo, per due reati differentissimi in gravità, che una possibile differenza di due anni nell'applicazione della pena, per quanto lo spazio intero del grado (da otto a dieci) sia di tre anni.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio accetta questa proposta dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avverto anzitutto che, se si arrecasse qualche modificazione a quest'articolo in ordine al massimo od al minimo della reclusione, sarebbe di mestieri fare altrettanto in più altri articoli successivi per serbare le debite proporzioni nella misura delle pene rispettive.

Osservo poi essere principio costante in materia di falso che basti la possibilità del danno altrui congiunta coll'intenzione dolosa e l'alterazione per iscritto della verità per costituire il reato. L'essere il danno effettivamente avvenuto è circostanza del tutto indifferente per l'esistenza del reato medesimo.

Non nego certamente che fino ad un certo punto possa ed anzi debba il giudice nell'applicazione della pena tenere a calcolo anche la gravità del danno recato, ed ammetto che se l'opera del falsario fosse stata causa della rovina di una famiglia, sarebbe giustizia infliggere una punizione più severa che non nel caso in cui il pregiudizio non sia stato effettivo, ma solo possibile; siccome però quest'articolo lascia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

una sufficiente latitudine al Magistrato che può spaziare da otto anni a dieci, così sono d'avviso che non sia il caso di variarlo, nè tanto meno di diminuire il minimo della pena che, avuto riguardo alla natura del reato, non può ravvisarsi troppo grave.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Siamo d'accordo perfettamente circa al dolo; qui si tratta del grado di pena, da determinarsi in ragione del danno recato, e per questo non posso contentarmi della risposta data dall'onorevole Commissario Regio. L'attuale suo proposito non mi sembra consentaneo allo spirito del Codice, quale egli lo ha valorosamente propugnato in molte altre occasioni.

In ora, egli dice che qui bisogna considerare il fatto delittuoso del falso senza tener conto delle conseguenze. Ma non ha fatto così quando si è trattato di un omicidio.

Si esplose un'arma da fuoco con l'intenzione di uccidere: ci è tutta la perversità d'animo in chi assale un cittadino coll'arma da fuoco, con piena intenzione di uccidere, quantunque non riesca nello scellerato suo intento. Eppure questo fatto voi non lo punite come un omicidio. E perchè non farete lo stesso pel reato di falso?

Voce. È d'un'altra natura.

Senatore SINEO. Sì, è d'un'altra natura; ma è sempre vero che, secondo l'articolo del Codice, quando il fatto non produce il male che si voleva fare, non si punisce con eguale severità.

Nel falso, quando non sia assolutamente accaduto nessun pregiudizio, quando è assicurato che il danno non si è avverato, nè si avvererà, io domando se siamo consentanei a noi stessi quando vogliamo infliggere la stessa pena?

L'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore mi sembrava che ci avvicinasse all'applicazione del principio generale da me invocato; lasciando un largo margine ai giudici è da sperare che ne useranno per stabilire una differenza sensibile tra i diversi gradi di reità; ma il persistere che farebbe l'onorevole Commissario Regio nel concedere ai giudici di spaziare soltanto fra due gradi...

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Vi sono compresi gli anni 8, 9 e 10.

Senatore SINEO. Spazierebbero soltanto fra due gradi. Mi pare che sia durezza. Havvi abbastanza differenza tra il caso in cui si è rovinata una famiglia, si sono portati degli sconcerti enormi nella società, e il caso in cui non si è assolutamente cagionato nessun danno.

PRESIDENTE. Fa una proposta l'onorevole Senatore Sineo?

Senatore SINEO. Io sono d'accordo coll'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Commissario Regio ha fondato la sua opposizione sopra questa considerazione, cioè, che il danno realmente avvenuto, oppure rimasto solamente possibile, sia un'accidentalità che non influisce punto sulla moralità del fatto del notaro, il quale ha commesso il reato.

Io crederei che questa considerazione si possa oppugnare, anzi non sussiste affatto, imperocchè la moralità mi pare che risieda tutta nell'intenzione.

Ora, paragoniamo il fatto di due notari. Uno commette un falso per danneggiare immediatamente, sicchè la conseguenza immediata del suo falso sarà di rapire (a mo' di esempio) altrui una sostanza di 100,000 lire; l'altro notaro commette un falso in un istromento senza l'intenzione di rapire immediatamente altrui nessuna sostanza, perchè le circostanze o le condizioni stesse apposte nell'atto non permettono nemmeno questa conseguenza del suo falso. L'intenzione del notaio nell'ipotesi che faccio sarà di produrre una conseguenza dannosa in un caso meramente possibile dopo molto tempo, in un caso che può verificarsi o che può non verificarsi.

Si possono paragonare questi due reati?

È infinitamente più colpevole il notaio che ruba col suo falso attualmente una grossa sostanza; e, a mio giudizio, passa una distanza immensa tra questo e quel notaio che fa un falso dal quale col tempo poteva prodursi un effetto dannoso che, in realtà, non avvenne.

Quindi mi pare che sarebbe rispondere meglio alla verità delle cose l'allargare, come dicevo, la latitudine della pena e allargarla in corrispondenza alla distanza che separa i due reati che ho cercato di descrivere. Nè può temersi nessun inconveniente nell'applicazione;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

anzi, io osservo che nei moderni codici e nei più reputati si lascia al Giudice una grande latitudine, perchè si possa regolare secondo le circostanze.

Il falso di cui si tratta è punito :

N. 1. colla reclusione, come io propongo, da 5 a 10 anni, e così, si diminuirebbe il *minimum*, ma si conserva il massimo: così si autorizza il Giudice a discendere alla reclusione per anni 5, perchè possono verificarsi circostanze tali da parere troppo grave la reclusione per anni 8, mi pare che sia troppo diffidare della giustizia, dell'intelligenza del Giudice, mi pare che sia vincolarlo di troppo; mi pare che sia costringerlo ad applicare una pena soverchiamente severa, contro il dettame della propria coscienza; ma, ripeto, che, abbassando il minimo a cinque anni, lascio il massimo di dieci: e così la figura di reato più grave, divisata nel numero primo del presente articolo, resta ancora distinta dalla penalità applicata al numero due, dove, restando identico il minimo di cinque anni, il massimo è limitato a sette.

Ad ogni modo mi è forza riconoscere, che questa è una questione di apprezzamento, e se il Governo persiste proprio a credere che basti la latitudine di due anni io non ho coraggio di proporre un emendamento, trattandosi di giudizi indeterminati, in cui l'opinione del Governo suole avere la preferenza; ma insisterei vivamente presso il Commissario Regio

la Commissione perchè riflettessero un momento di più. Se poi persistono, io mi rimetto alla saviezza del Ministero.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Pescatore.

L'esempio che esso propone chiarisce, è vero, la diversità che corre tra il danno reale ed il danno meramente possibile; ma il divario tra il danno reale ed il possibile non è così grande come sembra a prima giunta, perchè il falso in un atto pubblico dà vita ad un diritto; al diritto cioè che figura stabilito o convenuto nell'atto, e la parte che sarebbe legata da quest'atto falso a soddisfare obblighi che non ha mai contratti, si trova nella sfavorevole posizione

di dover provare la falsità dell'atto, cosa che non riesce sempre possibile.

Come ben vede l'onorevole Pescatore non è poi molta la distanza tra la possibilità e la realtà del danno; e la Commissione quindi crede che la latitudine di 3 anni sia sufficiente per commisurare appunto la pena ai diversi casi che si possono presentare in pratica.

Senatore SINEO. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Ho domandata la parola per osservare che l'onorevole Relatore ha parlato di un danno reale; per contro l'onorevole Pescatore, ed io, ci siamo occupati unicamente di un danno possibile sì, ma non avveratosi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore SINEO. Quando si tratta di un danno che era meramente possibile nel tempo in cui il reato fu commesso, ma che si è poscia avverato, il caso rientra nella classe di quei reati i quali, secondo il sistema generale del Codice sono trattati con maggiore severità.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ho fatto l'ipotesi di un atto falso il quale non ha prodotto nessun danno materiale. Un atto sempre e necessariamente produce degli effetti giuridici; e questi effetti giuridici consistono in ciò che stabiliscono un diritto in favore di una persona; e l'eventualità dell'esercizio del diritto quando l'atto è falso costituisce la possibilità del danno. Ma se noi escludiamo l'eventualità dell'esercizio del diritto, e diciamo che non ci bisogna nemmeno questo perchè ci sia il danno meramente possibile, allora non c'è più falso, non c'è più niente; allora supponiamo un atto che non ha nessuna efficacia giuridica ed escludiamo il danno e la possibilità del danno. Che se c'è la possibilità del danno, egli è appunto perchè l'atto ha fatto nascere un diritto a favore di una persona cui non competeva; e ha addebbato un'obbligazione ad una persona che non deve sottostarvi perchè non l'ha mai assunta. Ecco il perchè se anche l'atto non avrà effetto si verificherà sempre la possibilità del danno nell'eventualità che la parte obbligata non riesca a provare che l'atto era falso. Questa è la ragione che ho creduto di chiarire e per cui la Commissione persiste nelle deliberazioni già prese.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può che aderire pienamente alle osservazioni egregiamente svolte dall'onorevole Relatore della Commissione.

La dottrina e le leggi furono sempre d'accordo nello stabilire che, trattandosi di falso non si richiegga il danno reale, ma basti il possibile, per l'ovvio riflesso che in questa specie di reati il pericolo del pregiudizio altrui è permanente; ciò che non è avvenuto oggi, potrà accadere domani, dopo uno o più anni; talvolta anzi il falso viene consumato col proposito di valersene all'occasione favorevole che potrebbe anche essere assai lontana.

Se quindi la falsità ha prodotto questo pericolo duraturo, la cui esistenza è per sé medesima un danno reale, perchè i diritti dei terzi vennero già lesi col fatto solo d'essersi creato un documento ad essi contrario, è ben giusto e ragionevole che il reato debba ritenersi consumato dalla data di questa creazione.

Ho detto che in genere tutte le legislazioni furono sempre concordi nell'ammettere questo principio, sul quale d'altronde anche nel silenzio delle leggi non fu mai oscillante la giurisprudenza, ed aggiungerò che varie fra di esse andarono tant'oltre da stabilire pene tassative le quali dovevano essere applicate senza distinzione tra il caso in cui il danno fosse stato soltanto possibile e quello in cui il terzo ne avesse realmente sofferto un pregiudizio materiale; e basti il citare in proposito la legislazione inglese secondo la quale fino agli ultimi tempi il falso in commercio era punito di morte, ed il Codice ora vigente nella massima parte del regno il quale punisce il falso così detto intellettuale in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale, colla pena dei lavori forzati per anni dieci.

Non regge poi il confronto che l'onorevole Sineo ha creduto di fare tra il falso che non abbia recato danno, e l'esplosione d'un'arma da fuoco eseguita coll'intenzione di uccidere o ferire senza che sia avvenuta lesione. Ed invero, gli è evidente che in questo secondo caso il reato non ista nel fatto materiale dell'esplosione, ma si nell'omicidio o nel ferimento che si voleva commettere; se quindi non vi fu per-

sona lesa, non vi può essere che un semplice tentativo; quando invece si tratta di falso, il reato consiste nella falsificazione dell'atto, indipendentemente dalle conseguenze, motivo per cui è consumata dal punto che essa è compiuta.

Ripeterò per ultimo che, lasciando l'articolo una latitudine di tre anni, se ne ha sufficienza perchè si possa tener conto, come delle altre circostanze, così anche del danno maggiore o minore che il reato poteva cagionare od ha di fatto cagionato.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta nessuna proposta, nè essendo pervenuta al banco Rileggo l'art. 291.

CAPITOLO III.

Del falso in documenti.

Art. 291.

« § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso od altera un documento vero, in altrui pregiudizio anche meramente possibile, ed è punito :

(Segue la modificazione introdotta dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, così concepita:)

« 1. Con la reclusione da 8 a 10 anni, se è falsato o alterato un documento, che fa fede per legge fino a querela di falso :

» 2. Con la reclusione da 5 a 7 anni, se è falsato od alterato un altro documento di qualunque specie che il pubblico ufficiale è autorizzato a formare od a rilasciare nell'esercizio delle sue funzioni. »

Chi approva questo § 1, è pregato di alzarsi. (Approvato.)

« § 2. Ai documenti indicati nel precedente paragrafo sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante. »

L'onorevole Tecchio, a questo § 2, dopo le parole: *a norma di legge*, propone di aggiungere: *fanno fede come lo stesso originale o, tengono luogo dell'originale mancante.*

Il Signor Commissario Regio accetta questa aggiunta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'ac-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

etto, perchè altro è dire, *fanno fede come l'originale*, altro è dire, *tengono luogo dell'originale*. Il § 2. dell'art. 291 contempla il caso in cui l'originale si sia perduto e la copia ne tenga il posto, ed a ragione viene equiparato il falso commesso nella medesima a quello eseguito sui documenti indicati nel paragrafo precedente. Allorchè invece l'originale esiste, il falso commesso sulla copia viene punito con pena minore, a termini dell'articolo 293, perchè il reato è meno grave, sebbene anche in questo caso la copia faccia fede, potendosi agevolmente scoprire il falso ed evitare il danno col mezzo della collazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Aggiungo una osservazione a quelle giustissime dell'onorevole signor Commissario Regio ed è che il caso della copia che non tiene luogo dell'originale è già contemplato nell'art. 293, ed è punito di meno perchè il reato è di molto minore importanza, giacchè, quando esiste l'originale, la falsità della copia si scopre molto facilmente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio. Chi lo accetta, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 2, secondo il progetto ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 292.

« § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento ed è punito con le pene rispettivamente stabilite nei numeri 1 e 2 paragrafo 1, dell'art. 291, il pubblico ufficiale che, ricevendo o scrivendo uno dei documenti nel medesimo indicati, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere.

» § 2. Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio allo Stato o ad altrui, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di due anni e con la sospensione dai pubblici uffici. »

PRESIDENTE. La Commissione propone di modificare quest'articolo al § 1, aggiungendo in

fondo al medesimo le parole: *ed omette od altera le dichiarazioni a lui fatte*, ed al § 2. sopprimendo le parole: *allo Stato o ad altrui*.

Il signor Ministro accetta queste modificazioni?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prima che si proceda alla votazione di questo articolo, è d'uopo che avverta il Senato essere mio intendimento di proporre un'articolo 293 bis il quale, se fosse accettato, porterebbe con sé la soppressione delle parole: *con la sospensione dai pubblici uffici*, che si leggono in fine del § 2. dell'articolo 292.

Il Governo e la Commissione furono d'accordo nel ritenere che, trattandosi di falsità commesse da pubblici ufficiali, alla pena corporale debba sempre aggiungersi l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici, secondo che il reato rivesta il carattere di crimine o di delitto. Se è crimine, non occorre parlare dell'interdizione, perchè questa va sempre congiunta colla reclusione che è la pena criminale inflitta per questa specie di reati. Era d'uopo invece aggiungere e fu aggiunta difatto espressamente la pena della sospensione nel § 2. dell'articolo 292 il quale contempla un semplice delitto. Però non si è avvertito potere agevolmente accadere che, anche quando si tratti dei reati previsti dall'articolo 291, dal 1.º paragrafo dell'articolo 292, o dall'articolo 293, il giudice applichi una semplice pena correzionale, perchè la criminale debba essere diminuita di un grado pel concorso di circostanze attenuanti, la quale diminuzione deve del resto sempre aver luogo se si tratti dei reati previsti dall'articolo 293, essendo ivi prescritta.

Ora, non essendovi in questo Capo una disposizione generale secondo cui la sospensione dai pubblici uffici debba sempre accompagnare la pena correzionale della prigionia applicata contro il pubblico ufficiale falsario, ne avverrebbe lo sconcio che egli sarebbe sospeso nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 292, ed andrebbe immune da questa pena se commettesse i reati più gravi previsti negli altri articoli.

Per ovviare a questo inconveniente mi par-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

rebbe opportuno di aggiungere un articolo 293 *bis* che contempra tutti i casi in cui sia applicabile la prigionia.

Esso sarebbe così concepito:

Art. 293 *bis*.

« Se per i reati contemplati nei tre precedenti articoli, il pubblico ufficiale è condannato a pena correzionale, vi è pure aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta queste modificazioni?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il paragrafo primo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo quindi e metto ai voti il paragrafo secondo togliendone le ultime parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici*.

« § 2. Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di due anni. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 293.

« Il pubblico ufficiale che rilascia copia autentica di un documento pubblico che non esiste, o una copia diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con le pene stabilite nel paragrafo primo dell'art. 291 diminuite di un grado. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'articolo proposto dall'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per non toccare la numerazione degli articoli, anziché creare un nuovo articolo 293 *bis*, come aveva proposto, penso che si potrebbe farne un paragrafo secondo dell'articolo 293, del tenore seguente:

« Se per i reati contemplati in questo articolo e nei due precedenti, il pubblico ufficiale è condannato a pena correzionale, vi è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo secondo ag-

giunto dal Ministero e accettato dalla Commissione.

« § 2. Se per i reati contemplati in questo articolo e nei due precedenti, il pubblico ufficiale è condannato a pena correzionale, vi è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 293, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 294.

« § 1. Ogni altra persona che commette il reato di falso nei modi preveduti nel § 1 del Particolo 291, è punita, se trattasi dei documenti pubblici ivi indicati nel numero 1, con la reclusione da cinque a sette anni; e, se trattasi dei documenti indicati nel numero 2, con la prigionia superiore a tre anni.

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Se il reato di falso è commesso nella copia di un documento pubblico, sia formando copia di un documento che non esiste, o copia diversa dall'originale, sia alterando una copia vera, il colpevole è punito con le pene stabilite nel paragrafo precedente, diminuite da uno a due gradi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 294, si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ai due articoli seguenti 295 e 296, prego si legga il testo della Commissione a cui aderisce il Ministero.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:

Art. 290.

« Per l'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti sono equiparati ai documenti pubblici le lettere di cambio, i biglietti all'ordine per causa commerciale, e i titoli od effetti di commercio negoziabili, non equivalenti a moneta, emessi a norma di legge da stabilimenti o da privati, e trasmissibili per girata od al portatore. »

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

Art. 296.

« § 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, fatti in altrui pregiudizio, o l'identità, o lo stato della propria o dell'altrui persona, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave o reato più grave, è punito con la prigione da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito chi in un titolo od effetto di commercio anessa falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 296, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Il Senato quest'oggi ha avuto dinanzi a sé molti progetti di legge e suppongo che la sua attenzione sarà un poco stanca, propongo quindi che si rimandasse il seguito della discussione a domani.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'onorevole Senatore Arrivabene a consentire che la discussione proceda almeno fino al termine, non lontano, di questo Capo.

Senatore ARRIVABENE. Volentieri acconsento.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'art. 297.

Art. 297.

« Commette il reato di falso in un documento privato, chiunque forma, in tutto od in parte un documento privato falso, ed altera un documento privato vero, in altrui pregiudizio effettivo o meramente possibile, ed è punito con la prigione maggiore di due anni. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 298.

« § 1. Se il colpevole ha commesso il falso in documento per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigione da quattro mesi a due anni, qualora si tratti di documento pubblico, e di titolo od effetto di commercio, e da un mese ad un anno, qualora si tratti di documento privato.

« § 2. La verità dei fatti a cui il documento si riferisce, non può essere provata che nei

casi e nei modi ammessi dalla legge civile. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io farò solo osservare che in questo articolo 298 § 1 si dice: *e da un mese ad un anno, qualora si tratti di documento privato*.

Ora, siccome non vi è nessun grado di *un mese* così io propongo si dicesse invece: *e con la prigione estendibile ad un anno, qualora si tratti di documento privato*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dall'onorevole Commissario Regio:

Art. 298.

« § 1. Se il colpevole ha commesso il falso in documento per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigione da quattro mesi a due anni, qualora si tratti di documento pubblico, o di titolo od effetto di commercio, e con la prigione estendibile ad un anno, qualora si tratti di documento privato.

« § 2. La verità dei fatti, a cui il documento si riferisce, non può essere provata che nei casi e nei modi ammessi dalla legge civile. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 299.

« § 1. Chiunque scientemente fa uso o in qualunque modo profitta di un documento falso, è punito, quando non sia complice nella falsità:

1. Con la reclusione da cinque a sette anni, se trattasi di documenti pubblici o di titoli od effetti di commercio indicati nel numero 1, paragrafo 1, dell'articolo 291, e nell'articolo 295;

2. con la prigione maggiore di tre anni, se trattasi di qualunque altro pubblico documento;

3. con la prigione maggiore di un anno ed estendibile a tre, se trattasi di documento privato falso, o di una delle copie false menzionate nell'articolo 293 e nel paragrafo 2 dell'articolo 294. »

(Approvato.)

« § 2. Qualora il documento di cui si è fatto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1875

uso, sia uno di quegli indicati nel precedente articolo, e concorrano le condizioni ivi stabilite, la pena è diminuita di un grado.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 300.

« § 1. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati, o di uso dei medesimi, se prima il giudice non ha fatta all'imputato l'interpellanza se intende servirsi del documento. »

(Approvato.)

Il ministero accetta la sostituzione proposta dalla Commissione al paragrafo 2?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetta.

PRESIDENTE. Leggo il paragrafo 2 di quest'articolo secondo la redazione proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministro:

« § 2. Se in seguito dell'interpellanza l'imputato dichiara di voler fare uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, si procede sulla falsità. »

(Approvato.)

« § 3. Decorso il detto termine, qualsiasi dichiarazione dell'imputato non produce effetto. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(Approvato.)

Art. 301.

« L'interpellanza non ha luogo:

1. per gli autori o complici che non siano interessati a servirsi del documento;

2. se, essendo già stata fatta nel giudizio civile, l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, o ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di che nel paragrafo 2 dell'articolo precedente;

3. se l'imputato ha già tratto profitto dal documento;

4. se trattasi di lettera di cambio, di biglietto all'ordine o di titoli ed effetti di commercio di che nell'articolo 295. »

A questo articolo l'onorevole Senatore Miraglia propone la soppressione del numero 2. Ma le soppressioni non mettendosi ai voti, chiedo al Senato se approva l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 302.

« La dolosa soppressione o distruzione, in tutto od in parte, di un documento originale, o di una copia del medesimo che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, è punita con le pene stabilite pel reato di falso. »

(Approvato.)

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Stati di prima previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, d'Agricoltura, Industria e Commercio, degli Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze e della Marina, per l'anno 1875;

2. Modificazioni alle legge sui diritti di autore delle opere dell'ingegno;

3. Certificati Ipotecari;

4. Convenzione col Belgio sulle Cartoline postali;

5. Alienazione di alcune Navi della Regia Marina;

6. Leva militare dei giovani nati nel 1855;

7. Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge;

a) Codice penale;

b) Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1875;

c) Approvazione della Convenzione colla casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il Continente Italiano e la Sardegna.

La seduta è sciolta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

XXXXVIII.

TORNATA DEL 20 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Valutazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stati di prima previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, d'Agricoltura, Industria e Commercio, degli Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze e della Marina, per l'anno 1875 — Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per 1875 — Approvazione dei capitoli da 1 a 68 — Accertanza del Senatore Casati al capitolo 68 bis, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione del capitolo e dei successivi fino al 77 — Domanda del Senatore Arrivabene sul capitolo 78, cui risponde il Ministro — Repliche del Senatore Arrivabene e del Ministro — Approvazione del capitolo e dei successivi fino all'87 — Osservazione del Senatore De Gori sul capitolo 88 — Ripreca del Ministro — Approvazione del capitolo e dei successivi fino al 131 — Osservazioni del Senatore Sineo sul capitolo 132 — Risposta del Ministro — Approvazione del capitolo 132 — Domanda di schiarimenti dei Senatori Sanserivino e Camozzi sul capitolo 133 forniti dal Ministro — Approvazione del capitolo 133 e dei successivi fino al 139 ultimo del bilancio — Approvazione dei totali parziali e generali — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione colla casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna — Dichiarazione del Senatore Duchesne, della Commissione, ed istanza del Ministro, accolta dal Senato — Presentazione di un progetto di legge — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Lettura del progetto e della convenzione relative alla immersione di un cordone telegrafico fra la costa italiana e la Sardegna — Lettura della relazione riguardante il progetto e la convenzione medesima — Dichiarazione del Senatore Casati — Spiegazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Casati — Raccomandazione del Senatore Lauzi — Osservazioni del Senatore Giovanola, Relatore, e dichiarazioni del Ministro — Approvazione per articoli del progetto — Proclamazione del risultato della rotazione a squittinio segreto operata in principio della seduta — Nuova rotazione a squittinio segreto per l'adozione dei rimanenti progetti già approvati.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura, Industria e Commercio, e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Votazione a squittinio segreto
sopra vari progetti di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stati di prima previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, d'Agricoltura, Industria e Commercio, degli Esteri, di Grazia e Giusti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

zia, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze e della Marina, per l'anno 1875.

Si procede all'appello nominale per la votazione.

(Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.)

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1875.

Si dà lettura degli articoli del progetto.

Art. 1.

« Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

« Il Governo del Re ha facoltà di provvedere per Decreto Reale :

a) ad una speciale progressione di peso per le corrispondenze da affrancarsi con francobolli di Stato;

b) all'uso di cartoline postali di Stato con risposta nella corrispondenza degli uffici governativi con i Sindaci;

c) alla concessione dell'uso dei francobolli di Stato a quella Società, istituti ed uffici non a carico del Bilancio dello Stato, ai quali era stata accordata per contratto la franchigia postale; e ciò limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito. »

Questi articoli saranno posti in votazione dopo l'approvazione del bilancio.

Se il Senato consente, prescindere dalla lettura complessiva di questo bilancio, per passare immediatamente alla votazione dei singoli capitoli e categorie di cui esso si compone, ritenendosi, al solito, approvati quelli sui quali non cadono osservazioni.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	675,000	»	»	675,000	»
2 Ministero (Materiale)	36,000	»	»	36,000	»
	711,000	»	»	711,000	»

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Lavori pubblici.

Reale Corpo del Genio civile.

3 Personale	1,883,700	»	»	1,883,700	»
4 Spese d'ufficio	177,683	»	»	177,683	»
5 Spese d'indennità, di trasferte e diverse	680,000	»	100,000	780,000	»
	2,741,383	»	100,000	2,841,383	»

(Approvato.)

Strade.

6 Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	6,486,200	»	2,019,600	8,505,800	»
7 Concorsi obbligatori per opere stradali	37,402 05		»	37,402 05	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

8 Sussidii concessi ai comuni ed ai consorzi per opere stradali	»	150,000	»	150,000	»
	6,523,602 05	2,169,600	»	8,693,202 05	

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Aegae.

9 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria e d'irrigazione	822,000	»	213,000	»	1,035,000	»
10 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria	4,000,000	»	1,208,000	»	5,208,000	»
11 Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 1 ^a categoria e d'irrigazione)	236,680	»	45,000	»	281,680	»
12 Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 2 ^a categoria).	967,572	»	65,000	»	1,032,572	»
13 Concorsi e sussidii per opere idrauliche consortili e comunali	129,597 95	»	»	»	129,597 95	»
14 Spese eventuali per le opere idrauliche	489,000	»	6,000	»	505,000	»
	6,654,849 95	4,537,000	»	8,191,849 95		

(Approvato.)

Bonifiche.

15 Assegni e indennità fisse al Personale di bonifica	123,000	»	10,000	»	133,000	»
---	---------	---	--------	---	---------	---

(Approvato.)

Porti, spiagge e fari.

16 Manutenzione e riparazione dei porti	850,000	»	114,000	»	964,000	»
17 Escavazione ordinaria dei porti	1,000,000	»	»	»	1,000,000	»
18 Personale subalterno pel servizio dei porti	95,000	»	12,000	»	107,000	»
19 Pigione pel servizio dei porti	2,000	»	»	»	2,000	»
20 Manutenzione, ed illuminazione dei fari	338,000	»	100,000	»	438,000	»
21 Personale in servizio dei fari	157,000	»	13,000	»	170,000	»
22 Sussidii per opere ai porti di 1. ^a classe (Art. 198 della Legge 20 marzo 1865, Allegato F)	60,000	»	24,000	»	84,000	»
	2,502,000	»	263,000	»	2,765,000	»

(Approvato.)

Strade ferrate.

PRESIDENTE. Credo che a questa categoria intendesse fare qualche osservazione l'onorevole Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Infatti io desideravo muovere all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici una domanda sul proposito delle

strade ferrate. Ma forse sarà meglio che io mi riservi di farla quando verrà in discussione la categoria delle spese straordinarie che concernono le strade ferrate.

PRESIDENTE. In tal caso procediamo avanti ed ella avrà la parola a suo tempo.

23 Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse)	352,500	»	»	»	352,500	»
24 Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili)	55,000	»	10,000	»	65,000	»
25 Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Siculo (Spesa obbligatoria)	441,000	»	1,141,000	»	1,582,000	»
	848,500	»	1,151,000	»	1,999,500	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875.

Telegrafi.

26 Personale dei Telegrafi di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse)	3,491,000 »	»	3,491,000 »
27 Retribuzioni ad incaricati di Uffici di 3 ^a categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)	1,083,000 »	»	1,083,000 »
28 Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione »	130,000 »	8,000 »	138,000 »
29 Pignoni ed assegnamenti per le spese di scrittoio, e per le pernottazioni negli Uffici (Spese fisse)	285,274 »	»	285,274 »
30 Spese d'esercizio e di manutenzione	895,000 »	50,000 »	945,000 »
31 Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine)	550,000 »	145,000 »	695,000 »
32 Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in danaro di Buoni di cassa per risposte pagate ecc. (Spesa d'ordine)	35,000 »	5,000 »	40,000 »
33 Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	200,000 »	6,000 »	206,000 »
34 Servizio telegrafico semaforico	175,000 »	25,000 »	200,000 »
	6,814,274 »	239,000 »	7,053,274 »

(Approvato.)

Poste.

35 Personale dell'Amministrazione delle poste	3,490,000 »	4,200 »	3,494,200 »
36 Personale degli Uffici di 2 ^a classe	1,950,000 »	»	1,950,000 »
37 Personale dei corrieri, dei messaggieri, portalettere e serventi	1,610,000 »	3,600 »	1,613,600 »
38 Assegnamenti per spese d'ufficio e per pignoni	400,000 »	»	400,000 »
39 Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero	30,420 »	2,000 »	32,420 »
40 Canoni ai Mastri di posta	19,640 »	»	19,640 »
41 Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)	3,250,000 »	»	3,250,000 »
42 Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze	675,000 »	100,900 »	775,900 »
43 Servizio postale e commerciale marittimo	8,397,310 »	101,910 »	8,499,220 »
44 Indennità per missioni, per traslocazioni, visite d'ispezioni, di viaggio agl'Impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	340,000 »	62,470 »	402,470 »
45 Spese diverse per il materiale	265,000 »	40,000 »	305,000 »
46 Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli Uffici postali di 2 ^a classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa obbligatoria)	300,000 »	20,700 »	320,700 »
47 Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	320,000 »	100,900 »	420,000 »
48 Rimborsi ai titolari degli Uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine)	218,260 »	9,360 »	227,620 »
49 Aggio del 25 per cento ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	60,000 »	31,000 »	91,000 »
50 Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	29,220 »	117,990 »	147,210 »
	21,544,880 »	593,560 »	22,138,440 »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

Spese comuni e generali.

51 Dispacci telegrafici governativi	25,000	»	»	25,000	»
52 Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	750,000	»	100,000	»	850,000
53 Fitto di beni demaniali destinati all'uso od in servizio di Amministrazioni governative.	216,333	64	»		216,333 64
53 bis Spesa per l'acquisto di i francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	2,000,000	»	»		2.000,000
54 Casuali per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	170,000	»	»		170,000
	<u>3,191,333</u>	<u>64</u>	<u>100,000</u>	<u>»</u>	<u>3,291,333 64</u>

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

Spese comuni e generali.

55 Maggiori assegnamenti a congeglio di antichi stipendi	33,711	28	»		33,711 28
56 Assegnamenti di disponibilità	16,498	68	»		16,498 68
57 Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Lavori)	»		4,808,000	»	4,808,000
	<u>50,209</u>	<u>96</u>	<u>4,808,000</u>	<u>»</u>	<u>4,858,209 96</u>

(Approvato.)

Lavori pubblici.

Strade.

58 Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle Province di Genova, Pavia e Piacenza (Spesa ripartita)	500,000	»	500,000	»	1,000,000
59 Miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel Colle di Tenda, n. XXIII. - Cuneo (Spesa ripartita)	225,000	»	»		225,000
60 Strada nazionale da Alessandria al Gran S. Bernardo, corsivo Svizzero, n. IX - Costruzione di un'arcata in mattoni in sostituzione dell'attuale in pietra: una del ponte sul torrente Eylex - Torino	29,900	»	»		9,00
61 Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI. - Trasporto di un tratto sulla sommità del colle di Nava e costruzione di una casetta di ricovero. - Porto Maurizio	10,500	»	»		10,500
62 Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XXV - Rettifica del tronco dall'antico Lazzaretto per Primolano ai Quattro Cantoni - Vicenza	29,700	»	»		29,700

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

63	Strada nazionale detta <i>Vallarsa</i> , n. XLIV. - Sistemazione del tronco dal ponte sul Proa a Malo. - Vicenza.	10,620 » »	10,620 »
64	Strada nazionale di Alemagna, n. XLVII. - Ricostruzione del ponte sul torrente Ruda di Penio. - Belluno	23,600 » »	23,600 »
64	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Corbis rezione di una parte della disastrosa riva del Boscon. - Belluno	29,500 » »	29,500 »
65	Strada nazionale Pontebbana, n. LI - Ricostruzione del ponte stabile in pietra sulla Roggia del Molino. - Udine	23,600 » »	23,600 »
65	Strada nazionale Pontebbana, n. LI - Lavoro di parziale deviazione della suddetta strada nella località detta <i>delle Milacche</i> - Udine.	28,000 » »	28,000 »
66	Strada nazionale dello Spluga, n. IV. - Sistemazione del tronco fra Chiavenna e Rocca d'Adda, nella località denominata <i>Valli Soppia e Pissarotta</i> (Sondrio).	29,950 » »	29,950 »
67	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII. - Rettifica del tratto fra Terra del Sole ed il confine colla provincia di Forlì. - Firenze	12,000 » »	12,000 »
68	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII. - Correzione della ripidissima salita fra la Chiesuola della Madonna e la Porta Romana nella città di Tolentino. - Macerata	30,000 » »	30,000 »
68	Strada nazionale da Fano al confine Romano, bis n. XXIX. - Deviazione della salita del Bozzotto dopo Tavarnelle - Pesaro	20,750 » »	20,750 »

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che l'intestazione di questo capitolo dopo quattro anni si dovrebbe cambiare. Io volevo quindi domandare all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici se non troverebbe difficoltà a mutarne il titolo, non già nell'attuale bilancio, ma nel definitivo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non avrei nessuna difficoltà a mutare questa denominazione del capitolo. Essa però fu dal Ministero adottata per l'uso che vi è di chiamare così quel tronco stradale. Ma dopo l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati, io procurerò che sia cambiata.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il capitolo 68 *bis* s'intende approvato.

Si continua la lettura.

68ter	Strada nazionale da Fano al confine Romano, n. XXIX. - Deviazione del tratto rispetto al fossato di San Lazzaro nel Comune di Fossombrone - Pesaro	14,300 » »	14,300 »
68quater	Strada nazionale Cassia - Riparazione al tratto di detta strada deviata da Acquapendente al ponte Gregoriano sul fiume Paglia per un tratto di metri 156, fra le sezioni 18 e 23 - Roma	25,500 » »	25,500 »
69	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle Provincie Napoletane (Spesa ripartita)	4,000,000 » »	4,000,000 »
70	Strada nazionale degli Abruzzi, n. XXXI. - Sistemazione del tratto fra la sezione 1 ^a e la sezione 2 ^a del tronco dal miglio 29 fino al ponte sul Volturmo. - Campobasso	18,000 » »	18,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

70bis Strada nazionale delle Calabrie, n. XXXVI. - Opere di ricostruzione di due ponti Tiro 2. e Tiro 3. lungo il tronco compreso fra ponte Virtù e Tarsia stati distrutti dalle piene dell'inverno 1873 - Cosenza	22,000 »	»	22,000 »
70ter Strada nazionale da Sapri alla Valle d'Agri, n. LIX. - Sistemazione e completamento del sesto tronco compreso fra Sanza e Buonabitacolo - Salerno	13,500 »	»	13,500 »
71 Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardegna (Spesa ripartita)	1,500,000 »	»	1,500,000 »
72 Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita)	1,600,000 »	»	1,600,000 »
72bis Strada nazionale da Palermo-Messina - Rimessione di danni e sistemazione del tronco compreso fra la milliarata 53 e Santa Caterina - Caltanissetta	20,000 »	»	20,000 »
73 Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie	3,000,000 »	3,500,000 »	6,500,000 »
	11,216,420 »	4,000,000 »	15,216,420 »

Chi approva questa cifra totale, si alzi.
(Approvato.)

Acque.*Opere idrauliche di prima categoria.*

74 Apertura di un canale di navigazione tra i laghi di Como e di Mezzola	<i>Per memoria</i> »	<i>Per memoria</i>
75 Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle Provincie di Padova e di Venezia. - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita)	100,000 »	100,000 »
76 Naviglio Adigetto (Rovigo). - Riduzione ad uso di magazzino del fabbricato erariale già appartenente alle Poste nell'interno di Rovigo.	17,000 »	17,000 »
	117,000 »	117,000 »

(Approvato.)

Opere idrauliche di seconda categoria.

77 Fiume Reno, Bologna - Costruzione di un muro d'ala a sinistra della chiavica Due Portoni	12,500 »	12,500 »
78 Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico presso Scorzarolo.	18,000 »	18,000 »

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. La provincia di Mantova è una di quelle che ha più delle altre sofferto per le inondazioni del Po nel 1872. Il Governo ne fu grandemente commosso, e spedì una Commissione incaricata di esaminare sul luogo lo stato delle cose.

Al di là di questa misura, che è oramai divenuta generale per riconoscere quali siano le cause delle inondazioni, e quali possano essere i modi più efficaci per impedirle per l'avvenire, nulla più si fece.

Io pregherei perciò l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici a darmi un cenno dei lavori di quella Commissione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

Se il mio paese potesse avere in proposito una notizia consolante, non potrebbe non tornargli gradita.

E poiché ho la parola, toccherò della disposizione presa riguardo alla provincia di Mantova. Questa è stata posta nella seconda categoria e quindi assoggettata ad una spesa tanto enorme che la Provincia teme di trovarsi per l'avvenire in gravi imbarazzi.

È da notare che il territorio di quella Provincia è molto aggravato d'imposte a motivo che la spesa d'arginatura sarebbe posta a carico dello Stato.

Prego quindi l'onorevole Ministro a voler prendere in considerazione queste mie parole ed a fare in modo che i Mantovani siano rassicurati e consolati.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo la piena del 1872 il Governo nominò una Commissione incaricata di studiare le condizioni del Po, e riferire intorno ai provvedimenti a prendersi per assicurarsi nell'avvenire dalla rinnovazione dei grandi disastri che si verificarono in quell'anno. Questa Commissione composta di uomini competentissimi ha compilato molto innanzi i suoi lavori; ha fatto eseguire già una livellazione di tutto il fiume da Moncalieri sino alla foce per cinquecento e più chilometri. Questa livellazione è stata riportata in un profilo, che ha costato un faticoso lavoro, e che sta per esser compiuto. Nel tempo stesso la Commissione ha fatto eseguire una revisione della mappa del fiume, e questo lavoro è già pronto. Gli Uffici tecnici delle provincie idrauliche hanno già compiuto i progetti per una definitiva sistemazione del fiume, la spesa dei quali ammonta a più di 20 milioni; per la sola provincia di Mantova vi sono dei progetti il cui costo sale a tre milioni. Ma dopo il 1872 non sarebbe questa la maggiore spesa che il Governo ha a sostenere per la difesa idraulica della provincia di Mantova. D'allora fin oggi il Governo per la difesa di quella provincia ha speso più di 13 milioni.

L'onorevole Senatore Arrivabene mi domanda ancora quale sia l'intenzione del Governo circa la classificazione delle opere idrauliche nella

Provincia istessa, e lamenta l'eccesso di aggravio che quella Provincia dovrebbe sostenere stando tale legge in vigore. Egli lamenta questo aggravio, ma io gli dico perchè nella determinazione dell'ordine della provincia di Mantova non si tiene conto della spesa di difesa idraulica, e per conseguenza se oggi essa deve essere gravata di alcuna parte di questa spesa, le si fa una vera ingiustizia.

Quando si classifichino le opere, stando all'altezza, ed al successo, o anche destinate unicamente alla navigazione, secondo l'articolo 91 della Legge sul lavoro pubblico, debbono essere classificate in tre categorie idrauliche di seconda categoria, quindi l'eccesso di aggravio, che resta dopo l'applicazione della legge vigente egli è certo che se la provincia di Mantova dovesse essere nella misura che le spetta a termini di legge, l'aggravio sarebbe eccessivo.

Però io debbo dire al Senato che nel decennio passato il Governo ha speso per opere di seconda categoria, in tutto le 25 Provincie idrauliche (e ho detto quello che ha speso per la provincia di Mantova nei soli anni 1872-73-74), il Governo cioè, ha speso per tutte le difese delle 25 Provincie idrauliche la somma di 64 milioni.

Di più, il Governo ha dato all'interessato e le provincie interessate diritto di rimborsare 32 milioni, dei quali non sono stati riscossi dal Tesoro che appena tre milioni.

Il Senato qui di può giudicare se la provincia di Mantova, che è una delle provincie che avrebbero dovuto ricevere la maggior somma, può lamentare che non sia stata aggravata.

Questo è un punto di cose che assolutamente non può protrarsi. Fin dall'anno scorso io presentai all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge in proposito. Quel progetto di legge mirava ad attenuare il carico che verrebbe alle provincie e agli interessati nelle difese idrauliche, secondo la legge vigente; e nel tempo stesso a render possibile una volta la ricostituzione di quella spesa qualunque che la legge mandava a carico dello Stato.

Quel progetto non è passato l'anno passato non ebbe alcuna fortuna, perchè la Camera chiuse la sua sessione prima che potesse esser discusso; ma io mi sono accingato a ripresentarlo quest'anno, e so che la Commissione ha compiuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

il suo lavoro, e spero che la Relazione sarà presentata presto alla Camera.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARRIVABENE. Mi permetto ancora di dire poche parole. Non mi sono forse bene spiegato. Ho inteso dire che fu posto a carico di quelle terre il censo più alto, perchè il Governo le ha esonerate dalla spesa di arginatura.

Giova aggiungere che l'arginatura si fa nella provincia di Mantova anche nell'interesse di altre provincie limitrofe, le quali sono da essa garantite, eppure concorrono in minore misura alle spese di manutenzione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho sentito molte volte far questa obbiezione, cioè: che nell'estimo della provincia mantovana non fu calcolata la spesa necessaria alle difese idrauliche, e che perciò il Governo non possa oggi caricare quella provincia di alcuna parte di questa spesa, perchè sarebbe un duplicato e quindi una grave ingiustizia.

Io fo riflettere all'onorevole signor Senatore che se sta in fatto che quando fu determinato l'estimo non fu calcolata la spesa delle difese idrauliche, ciò importa che l'estimo fu calcolato di tanto maggiore quanto questa spesa può essere. Ma l'imposta che il Governo riscuote sopra il reddito non è che un'aliquota di quella parte maggiore in cui fu esso calcolato. Quindi il dire che, perchè non furono calcolate

le spese idrauliche sull'estimo, debba perciò il Governo oggi sostenerle egli solo interamente, è un errore, perchè per un'aliquota di questa maggior parte del reddito, la quale oggi il Governo prende (sarà il 12 o il 15 per 0/0 quanto è la misura dell'imposta fondiaria), si vorrebbe che esso solo pagasse la spesa intera.

Quanto all'altra osservazione, che non spetti alla provincia di Mantova di sostenere tutta la spesa che si fa sopra il suo territorio nell'interesse della difesa idraulica, è giusta, ma la legge ha provveduto.

La legge non stabilisce già che la spesa che si fa nel territorio d'una provincia tocchi tutta alla provincia istessa. Se le opere di difesa giovano anche alle provincie contermini, nasce un consorzio interprovinciale, e la spesa si distribuisce tra le diverse provincie interessate nella proporzione del contributo dovuto direttamente dagli interessati.

Perciò si rassicuri l'onorevole Senatore Arrivabene che, se in Mantova furono fatte opere che non giovano soltanto al suo territorio ma eziandio ai territori vicini, la distribuzione della spesa sarà fatta in maniera che la provincia di Mantova non potrà dolersene.

Senatore ARRIVABENE. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che si è degnato darmi.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni sopra questo numero 78, s'intenderà approvato.

Si continua la lettura:

79 Fiume Secchia - Modena - Costruzione di un magazzino in Villa Rovereto	21,000	»	»	21,000	»
80 Fiume Po - Piacenza - Costruzione di un magazzino idraulico a Roncarolo	15,000	»	»	15,000	»
81 Torrente Crostolo - Reggio Emilia - Costruzione di un magazzino idraulico in Santa Vittoria	22,000	»	»	22,000	»
82 Torrente Canalazzo Tassone - Reggio Emilia - Costruzione di un magazzino idraulico al Ponte della Forca	24,000	»	»	24,000	»
83 Fiume Po - Rovigo - Ampliamento del magazzino idraulico di Crespino	6,600	»	»	6,600	»
84 Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico a Bonavigo	14,500	»	»	14,500	»
85 Fiume Brenta - Vicenza - Costruzione di una casa idraulica a Cortigliano	5,000	»	»	5,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

86 Costruzione e completamento di idrometri sul Po, nelle provincie di Cremona, Mantova, Piacenza e Rovigo	14,800 »	»	14,800 »
	153,400 »	»	153,400 »

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Bonifiche.

87 Lago di Bientina	60,000 »	20,000 »	80,000 »
88 Maremme Toscane	500,000 »	90,000 »	590,000 »

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE GORI. Fra qualche settimana compiranno quattro anni da che inaugurandosi una ferrovia longitudinale che sbocca nel centro delle Maremme, il Ministro dei Lavori Pubblici, che in quel momento era un onorevole collega nostro, annunciava alla popolazione in quel giorno festante che i lavori del bonificamento, incominciati da 45 anni, e costati da 32 milio i, avrebbero ripreso finalmente il loro corso, e diceva che il punto nero che turbava in quel giorno quell'orizzonte così sereno, sarebbe ben presto scomparso. Annunziava ancora che la nuova intrapresa avrebbe proceduto secondo il progetto e la perizia compilati da un distinto ingegnere, al quale era affidata meritamente l'assistenza dei lavori idraulici nelle Maremme, e che ora occupa degnamente un posto elevato nel Ministero dei Lavori Pubblici.

Ma quel punto oscuro che il predecessore vedeva nell'orizzonte, in questi quattro anni è diventato oscurissimo, non solo in cielo ma anche in terra. Le condizioni igieniche di quella provincia hanno grandemente peggiorato appunto per l'interruzione dei lavori e pei danni che hanno sofferto i lavori ultimamente fatti, riempimento di fossi, abbattimenti di chiuse, interrimenti, e per quelle vicende ordinarie, cui si è sottoposti quando i lavori idraulici si sospendono. Conseguentemente è stato molto confortante di vedere iscritta nel bilancio che adesso si discute la somma di lire 500,000, e quella di lire 90,000 iscritta nel bilancio precedente e non spesa.

Ma, sfogliando il bilancio preventivo, si riconosce tosto che la somma di 500,000 lire non è in realtà per lavori di vero e proprio bonificamento, per lavori nuovi che proseguano l'opera del bonificamento secondo il sistema che

sembra essere stato adottato, ma in rifacimento di opere, le quali nel corso di questi anni sono rovinate, come sarebbero argini caduti, fossi riempiti, acquedotti crollati per causa di quelle vicende; lavori certo necessari a farsi prima di riprendere i veri e propri lavori di bonificamento. Per conseguenza non ho nessuna osservazione a fare né sulla somma in genere, né sull'erogazione in specie; solamente prego l'onorevole Ministro a dire se la somma preveduta nel bilancio attuale, la quale è evidentemente destinata alla ricostruzione di opere e a rifacimento di danni, è poi un principio di quel piano generale per dar compimento alla bonifica delle Maremme toscane, che venne dal suo predecessore annunziato a quelle popolazioni in un giorno solenne, e se questa può esser la base di quell'opera che conta ormai 45 anni di lavoro e più di 32 milioni di spesa, onde o prima o dopo, gradatamente secondo la condizione delle nostre finanze, debba avere un giorno il suo felice compimento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Senatore De Gori vuol sapere se la somma di 500 mila lire stanziata nel bilancio di questo anno del mio Ministero sia destinata ad eseguire i lavori che secondo un progetto di un ingegnere, che egli ha ricordato con lode, sono necessari per compiere la bonificazione della Maremma Toscana.

Io ho la soddisfazione di assicurare l'onorevole Senatore De Gori che questa somma non è la prima che si sia stanziata per l'esecuzione de' suddetti lavori.

Il mio predecessore, di cui l'onorevole Senatore De Gori rammentò un augurio, si fece un dovere fin dal 1873, di proporre una somma

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

di lire 400,000 a fine di riprendere i lavori della bonificazione toscana, secondo il progetto suaccennato. Nel bilancio del 1874 vi è stato uno stanziamento eguale di lire 400,000. Con lo stanziamento di quest'anno e alcuni residui degli anni anteriori la somma disponibile per continuare questi lavori ascende a lire 1,400,000 all'incirca.

Certo questa somma non è sufficiente per compiere la bonificazione della Maremma Toscana; ma appunto per questo, nei giorni passati io ho presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge per domandare tutto il fondo necessario per eseguire le opere, che secondo il giudizio del Governo spettano ancora allo Stato per il compimento di codesta bonificazione.

Il progetto di legge che ho presentato all'altro ramo del Parlamento importa ancora una spesa di lire 2,800,000 che unite a 1,400,000 fanno in totale lire 4,200,000, che è precisamente il costo presunto nel progetto a cui accennava l'onorevole Senatore De Gori.

L'onorevole Senatore De Gori mi ha domandato ancora se la spesa che è stabilita nel bilancio di quest'anno sia destinata soltanto a riparare le opere già eseguite che abbiano sofferto deterioramento.

La cosa non sta così: parte di questa somma è veramente destinata a riparare le opere già fatte, a riordinare il diversivo principale andato molto a male; ma ve ne è una parte che è destinata ad avanzare le opere di bonificazione, perchè servirà ad eseguire una sfociatura o diversivo secondario che dovrà condurre le acque torbide in due contrade di qualche estensione chiamate Barbaruta e Raspolino, ed a costruire argini *circondarii* per potere riattivare le colmate. Dunque non sarebbe esatto il dire che la somma tutta quanta non sia destinata ad altre opere che a riparare quelle già fatte.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione si intenderà approvato il capitolo 88 « Maremme Toscane » nella somma di lire 590,000.

89 Stagni di Vada e Collemezzano	3,000 »	»	3,000 »
90 Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli . . .	360,000 »	130,000 »	490,000 »
91 Paludi di Napoli, Volla e contorni	44,000 »	15,000 »	59,000 »
92 Torrenti di Somma e Vesuvio	118,000 »	20,000 »	168,000 »
93 Torrente di Nola	38,000 »	20,000 »	58,000 »
94 Regi Lagni	90,218 »	50,000 »	140,218 »
95 Bacino Nocerino	56,000 »	30,000 »	86,000 »
96 Agro Sarnese	15,000 »	20,000 »	35,000 »
97 Bacino del Sele	103,000 »	30,000 »	133,000 »
98 Vallo di Diano	92,000 »	20,000 »	112,000 »
99 Stagni di Marcianise	7,000 »	»	7,000 »
100 Piana di Fondi e Monte San Biagio	30,000 »	20,000 »	50,000 »
101 Lago di Averno	6,000 »	»	6,000 »
102 Lago Salpi	59,000 »	20,000 »	79,000 »
103 Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	19,968 32	»	19,968 32
104 Lago di Bivona	14,000 »	»	14,000 »
105 Piana di Rosarno	5,000 »	»	5,000 »
106 Piana di San Vittorino	4,000 »	»	4,000 »
107 Bonificazioni Pontine	21,200 »	6,000 »	27,200 »
107 bis Concorso nel bonificamento delle valli grandi Veronesi ed Ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa	18,000 »	»	18,060 »
108 Spese per progetti di regolazione dei torrenti per ovviare ai danni che arrecano alle ferrovie dello Stato	»	10,000 »	10,000 »
	1,663,446 32	531,000 »	2,194,446 32

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

Porti, spiagge e fari.

109	Porto di Bari di 3 ^a classe - Terza rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 14 agosto 1870, n. 5823 . . .	175,000	»	»	175,000	»	
110	Porto di Bosa di 3 ^a classe - Costruzione del porto (Spesa ripartita)	19,953	58	»	19,953	58	
111	Porto di Catania di 3 ^a classe - Terza rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 31 luglio 1870, n. 5783.	125,000	»	»	125,000	»	
112	Porto Corsini di 3 ^a classe - Sistemazione del porto	130,000	»	»	130,000	»	
113	Porto di Gallipoli di 3 ^a classe - Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita)	200,000	»	»	200,000	»	
114	Porto di Genova di 1 ^a classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	400,000	»	»	400,000	»	
115	Porto di Girgenti di 3 ^a classe - Costruzione di un molo nuovo (Spesa ripartita)	124,985	18	»	124,985	18	
116	Porto di Livorno di 1 ^a classe - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita)	3,950	61	»	3,950	61	
117	Porto di Messina di 1 ^a classe - Compimento del bacino di carenaggio (Spesa ripartita)	69,964	91	»	69,964	91	
117bis	Porto di Milazzo di 2 ^a classe-Concorso dello Stato per la spesa occorrente per la deviazione del Rivo Rosso dal porto	8,000	»	»	8,000	»	
119	Porto di Ortona di 3 ^a classe - Costruzione di un pennello	»	»	5,000	»	»	
119 bis	Porto di Napoli di 1 ^a classe - Acquisto di una gru da collocarsi sul molo di San Gennaro	12,500	»	»	12,500	»	
122	Porto di Reggio di 3 ^a classe - Terza rata della quota di concorso dello Stato nella spesa, autorizzata colla legge 14 agosto 1870, n. 5823, per la costruzione del porto	125,000	»	»	125,000	»	
124	Porto di Santa Venere di 3 ^a classe - Costruzione del porto nel golfo di Santa Eufemia (Spesa ripartita)	10,000	»	»	10,000	»	
125	Porto di Savona di 3 ^a classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	500,000	»	300,000	»	800,000	
129	Escavazioni per miglioramenti dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia	760,000	»	»	760,000	»	
130bis	Faro di Capo Caccia - Saldo dei lavori eseguiti per la costruzione del faro.	30,000	»	»	30,000	»	
		2,694,354	28	305,000	»	2,999,354	28

(Approvato.)

Strade ferrate.

131	Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	150,000	»	»	150,000	»
132	Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese variabili) . .	60,000	»	»	60,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Vorrei che il Ministero esercitasse la sua sorveglianza in modo, da rendere più utile ai nostri concittadini l'esercizio delle strade ferrate.

Noi abbiamo molte strade nelle quali il servizio è trascurato e lento assai.

Se si fa il confronto della lunghezza di certe strade, se ad egual lunghezza si confrontano le une colle altre, si trova, che nelle une si va con discreta celerità, in altre si va così lentamente, che davvero l'andamento delle ferrovie ci offre poco vantaggio sopra quello delle strade carrettiere; con buoni cavalli, alcune volte si potrebbe far concorrenza a certe linee della ferrovia. Ma più che d'interessi locali io mi preoccupo, in questo punto, di un danno nazionale.

Le strade che conducono alla capitale interessano tutto il paese, e sono quelle appunto, in cui il servizio è più deplorabile.

Noi avevamo la speranza di venire molto celeremente a Roma, quando sarebbe aperta la ferrovia da Genova alla Spezia. Adesso il fatto non corrisponde alle speranze.

Non è per niente più lodevole il servizio ferroviario tra l'Alta Italia e Roma, per la linea Ancona-Roma. Da Bologna per Roma s'impiega lo stesso tempo, sia che si passi per Firenze, sia per Falconara. Essendo diversa la distanza, domando io perchè non dev'essere diverso il tempo che s'impiega.

Oltre al danno del commercio, dovrebbe il Ministero tener conto anche del pregiudizio arrecato a quei cittadini, che sono benissimo disposti a sacrificare il loro tempo per il paese, ma ai quali non si debbono chiedere sacrifici più del necessario. Se un membro del Parlamento, invece di venire a Roma in un tempo ragionevole, è costretto ad impiegare tre o quattro ore di più, sei o sette ore nell'andare e tornare, è tanto tempo ch'è confiscato a suo danno, senza utile pel paese. È cosa, che veramente mi pare domandi tutta l'attenzione del Ministero e del Parlamento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Sineo si è limitato a chiamare la mia attenzione sopra il servizio ferroviario di due delle nostre linee, cioè la Ligure, e quella da Roma ad Ancona; io potrei quindi essere dispensato

d'entrare in particolari per ispiegare al Senato le ragioni, le quali impediscono che il servizio vada altrimenti da quello che va; egli è però un miracolo che non vada peggio.

L'onorevole Sineo si maraviglia che dal Piemonte non si possa venire a Roma per la Liguria in tempo più breve.

Veramente qualche cosa abbiamo già guadagnato; prima da Torino a Roma si veniva in 22 ore, e adesso vi si viene in meno di 19 ore; è qualche cosa.

Ma perchè non si viene più presto? Perchè non si può, perchè sarebbe pericoloso; la responsabilità di far correre treni sopra la maremmana con una velocità maggiore di quarantacinque chilometri all'ora, io non posso prendermela, perchè i treni celeri richiedono rotaie di un altro peso che non hanno quelle della maremmana, le quali sono appena di 28 chilogrammi per metro corrente; e oggi è riconosciuto da tutti che rotaie che non siano di 36 chilogrammi per metro corrente non sostengono le macchine pesanti che occorrono per treni celeri.

Oltre a ciò un tratto della linea Ligure è stato aperto da poco, e tutti sanno in che condizioni. È una linea delle più difficili. Molte opere vi sono ancora da compiere, e sarebbe un rischio l'avventurarsi sopra dei treni con maggior celerità di quella che ora hanno.

L'onor. Senatore Sineo si rassicuri; quando le opere occorrenti a questa linea saranno compiute, e non passerà molto tempo, si verrà molto più presto da Torino a Roma di quel che ora si possa. Questo per l'una via.

Ora dirò dell'altra.

L'onorevole Sineo si stupisce che venendo da Bologna per Falconara si giunga a Roma nel tempo stesso che vi si giunge venendo da Firenze. E anche qui le ragioni sono semplicissime. Lo stato di un tratto di questa linea Roma-Ancona, quello da Foligno ad Ancona non è in condizioni tali da avventurarsi dei treni celeri senza pericolo. Ma vi è ancora di più. Se anche quel tratto fosse in buone condizioni, bisognerebbe, per non attendere il treno che viene da Firenze, stabilire un treno distinto. Ora, un altro treno diretto da Foligno a Roma richiederebbe un materiale che la Società delle Ferrovie Romane non ha; e forse non vi sarebbe neppure remunerazione sufficiente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

per questo altro treno. Già ne abbiamo tre di treni nell'uno e nell'altro senso dall'Alta Italia a Roma; uno che viene dalla maremma e due per la via di Firenze. Ora, a voler stabilire un quarto treno diretto, io credo non sarebbe abbastanza remunerativo.

Ma, a mio avviso, l'obiezione principale sta in ciò, che la via di Falconara non è abbastanza sicura per treni celeri, e la Società delle Romane non è in grado di fornire il materiale necessario per istituire un altro treno distinto da Foligno a Roma.

PRESIDENTE. Al capitolo 132 è inserita la spesa di 60 mila lire che s'intende approvata.

Capitolo 133, Costruzione della Stazione di Venezia (6^a rata di rimborso alla Società ferroviaria dell'Alta Italia) L. 416,667.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Questo mi pare il punto in cui potrei rivolgere all'onorevole Ministro una domanda, e chiedergli qualche schiarimento.

Ben sanno che quando venne stabilito di fare una ferrovia che congiungesse Milano con Venezia, si era stabilita una linea retta secondo il progetto Milani.

Dopo sorsero controversie, e il Governo procedendo forse anche per motivi strategici acconsenti che la via deviasse, prendendo per Bergamo, e dilungando così di oltre 20 chilometri la percorrenza da Treviglio a Coccaglio. Però quando l'Italia divenne padrona di sé, il Governo dovette rinnovare la stipulazione con la Società dell'Alta Italia, e allora si stabilì che, quando il prodotto chilometrico avesse raggiunto una data somma, il Governo avrebbe potuto imporre alla Società dell'Alta Italia di costruire un tronco diretto da Treviglio a Coccaglio.

Raggiunta che fu una tale cifra, allora, per verità con non molta fretta, il Governo finalmente si decise d'imporre alla Società dell'Alta Italia la costruzione di quel tronco. Ma sorsero nuove difficoltà relative all'opportunità di un tracciato più alto o più basso, e forse la stessa Società, poco desiderosa di compiere la costruzione del tronco, invece di cercare di appianarle, le fomentava.

Ora, io domanderei all'onorevole signor Ministro se crede che, dentro un lasso di tempo

ragionevole, possa il tronco di ferrovia, di cui ho fatto cenno, essere costruito, e quale crede sarebbe il tracciato più conveniente.

L'opinione mia sarebbe di ritornare all'idea primitiva del tracciato diretto partendo da Milano, poichè in tal modo si percorrono fertili pianure e si tocca la città di Chiari ricca di industrie e di commerci, ed ove si vanno di continuo costruendo grandiosi opifici, valendosi della forza idraulica che colà abbonda. Seguendo questo tracciato si avrebbe una via più breve.

E giova altresì osservare che Bergamo e parte della provincia bergamasca, superiormente a Romano e Coccaglio, sono servite già dalla ferrovia da lungo tempo in esercizio.

Io quindi prego l'onorevole signor Ministro a volermi dare qualche spiegazione in proposito, e ad ogni modo a voler sollecitare la decisione, che non dubito sarà conforme alla giustizia, di togliere al più presto possibile quello sconcio di dover fare un lungo giro per percorrere un breve tratto.

Senatore CAMOZZI-VERTOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMOZZI-VERTOVA. Io pure devo fare all'onorevole signor Ministro una raccomandazione, ed è che in proposito non si prenda veruna decisione, prima che sia ben studiata la questione, onde la Città di Bergamo, che pur merita qualche riguardo, non sia danneggiata nei suoi interessi per favorire, con variazioni non necessarie nell'interesse generale, altri Comuni certamente di minor importanza di quello che sia la città di Bergamo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non entrero nella storia di questa questione della ferrovia che da Treviglio dovrebbe mettere a Coccaglio, ma posso assicurar tanto l'onorevole Senatore Sanseverino, quanto l'on. Senatore Camozzi che la questione è studiata con molta diligenza e che presto sarà presa una decisione. Essa pende innanzi al Consiglio delle Strade ferrate, e non passeranno molti giorni che quel Consiglio mi darà il suo avviso nella questione di cui si tratta; e quindi il Ministero prenderà una risoluzione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, s'intende approvata la cifra di questo capitolo in lire 416,607.

Si continua la lettura.

134 Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (Legge 3 luglio 1871, n. 3111, serie 2 ^a)	5,949,467	»	»	5,949,467	»
135 Ferrovia di San Severino-Avellino - Continuazione dei lavori di costruzione	1,481,100	»	1,000,000	2,481,100	»
136 Ferrovia ligure - Costruzione	7,500,000	»	»	7,500,000	»
137 Ferrovie calabro-sicule - Costruzione	20,000,000	»	6,000,000	26,000,000	»
138 Ferrovia calabro-sicule, - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Comp., giusta la Convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868, n. 4587.		<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>	
	35,347,234	»	7,000,000	42,347,234	»

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Telegrafi.

139 Ampliamento e complemento della rete telegrafica del regno,	640,000	»	»	640,000	»
---	---------	---	---	---------	---

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	711,000	»	»	711,000	»
Lavori pubblici	Real Corpo del Genio civile	2,741,383	»	100,000	2,841,383
	Strade	6,523,602	05	2,169,600	8,693,202
	Acque	6,651,849	45	1,537,000	8,191,849
	Bonifiche	123,000	»	10,000	133,000
	Porti, spiagge e fari	2,502,000	»	263,000	2,765,000
Strade ferrate.	848,500	»	1,151,000	1,999,500	
Telegrafi	6,844,274	»	239,000	7,083,274	
Poste	21,544,880	»	593,560	22,138,440	
Spese comuni e generali	3,191,333	64	100,000	3,291,333	
Totale della spesa ordinaria	51,684,822	64	6,163,160	57,847,982	64

(Approvato.)

TITOLO II. Spesa straordinaria.

Spese comuni e generali	50,209	96	4,808,000	»	4,858,209	96
Lavori pubblici	Strade	11,216,420	»	4,000,000	»	15,216,420
	Acque	Opere idrauliche di 1 ^a cat.	117,000	»	»	117,000
		Opere idrauliche di 2 ^a cat.	153,400	»	»	153,400
	Bonifiche	1,663,446	32	531,000	»	2,194,446
	Porti, spiagge e fari	2,694,354	28	305,000	»	2,999,354
Strade ferrate.	35,557,234	»	7,000,000	»	42,557,234	
Telegrafi	640,000	»	»	»	640,000	
Totale della spesa straordinaria	52,092,064	56	16,644,000	»	68,736,064	56

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

Riepilogo Generale.

TITOLO I. — <i>Spesa ordinaria</i>	51,684,822 64	6,163,160 »	57,847,982 64
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	52,092,064 56	16,644,000 »	68,736,064 56
Totale generale	103,776,887 20	22,807,160 »	126,584,047 20

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato.)

Metto ora ai voti per alzata e seduta gli articoli della legge che rileggo.

Art. 1.

« Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Il Governo del Re ha facoltà di provvedere per Decreto Reale:

a) ad una speciale progressione di peso per le corrispondenze da affrancarsi con francobolli di Stato;

b) all'uso di cartoline postali di Stato con risposta nella corrispondenza degli uffici governativi con i Sindaci;

c) alla concessione dell'uso dei francobolli di Stato a quella Società, istituti ed uffici non a carico del Bilancio dello Stato, ai quali era stata accordata per contratto la franchigia postale; e ciò limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito. »

(Approvato.)

Si passerà poi allo squittinio segreto del progetto di legge.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione colla Casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione colla Casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna.

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUE. La Commissione di finanza, appena le è stato distribuito il disegno di legge per l'approvazione della convenzione pel cordone elettrico sottomarino tra il nostro continente e la Sardegna, si è riunita, dietro l'urgenza già dichiarata dal Senato, ed ha deliberato su quella proposta, nominando a suo Relatore l'onorevole Giovanola, che dice esser pronto a riferire. Però la Relazione non è stata ancor letta alla Commissione, e quindi non potrebbe oggi farsene la discussione, salvochè il Senato deliberasse altrimenti, nel qual caso la Commissione dovrebbe ritirarsi per udire la Relazione, e deliberata che fosse, leggerla senz'altro al Senato, se così piacesse.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pregherei il Senato di voler esaminare subito questo progetto di convenzione, perchè già da gran tempo essa è stata stipulata, e mi risulta che la Casa che deve collocare il cordone sottomarino ha già da più mesi comperato il cordone, ed ha quindi un capitale morto che gli procura danno. Oltre ciò, l'utilità che vi è di avere al più presto a nostra disposizione un cordone diretto per la Sardegna è manifesta.

Il canone poi che dobbiamo pagare alla Casa che per nostro conto stabilisce questo cordone è presso che uguale a ciò che paghiamo oggi alla Francia.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se consente che si sospenda momentaneamente la seduta, affinchè la Commissione di finanza possa ritirarsi e sentire la lettura della Relazione. (*Segni di adesione*)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per *aumento della tassa di registro dovuta per le mutazioni dei beni immobiliari a titolo oneroso* (V. *Atti del Senato*, N. 25.)

PRESIDENTE. Do ~~no~~ all'onor. Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

La seduta è sospesa per dar tempo alla Commissione di prender notizia della Relazione del progetto di legge per approvazione della convenzione colla Casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Prego i signori Senatori a voler ripigliare il loro posto.

Ha la parola l'onorevole Relatore della Commissione per dar lettura della Relazione sul progetto di legge sopraindicato.

Prego i signori Senatori che non avessero ancora votato di non abbandonare la sala senza prima accedere alle urne.

Non essendo ancor presente il signor Relatore Senatore Giovanola, per utilizzare il tempo si darà lettura del progetto di legge in discussione e della annessa convenzione.

Art. 1.

« È approvata l'annessa convenzione del 27 luglio 1874 stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici (direzione generale dei telegrafi) e la casa Barone Emilio d'Erlanger e compagni, per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena.

Art. 2.

» Il pagamento dell'annualità di L. 110,000 in oro, dovuta alla Casa del Barone Emilio d'Erlanger e compagni, sarà provveduto per l'anno 1875 col fondo stanziato al capitolo 31 del bilancio ordinario dei Lavori Pubblici, e per gli anni successivi con fondo da stanziarsi

in apposito capitolo dello stesso bilancio ordinario. »

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del testo della seguente

CONVENZIONE

Col signor barone Emilio d'Erlanger, per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano, presso Orbetello, e l'isola di Sardegna, presso la Maddalena.

Art. 1.

Il barone d'Erlanger si obbliga d'immergere e di mettere a disposizione del Governo italiano un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano, presso Orbetello; e l'isola di Sardegna, presso la Maddalena.

Il cordone dovrà essere nuovo e costruito a regola d'arte, e ne dovrà essere presentato il campione all'amministrazione dei telegrafi prima della immersione.

Art. 2.

Il barone d'Erlanger si obbliga altresì a mantenere per trent'anni il detto cordone in perfetto stato di conducibilità e d'isolamento, in modo che possa essere eseguita con esso la regolare trasmissione dei telegrammi.

Art. 5.

Il cordone dovrà essere immerso entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la presente convenzione sarà stata approvata per legge.

Nel calcolo dei tre mesi sarà, per altro, escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 4.

Eseguita l'immersione, una persona delegata ufficialmente dal Governo italiano, col concorso di un rappresentante del barone d'Erlanger, farà quegli esperimenti che reputerà più adatti, onde accertarsi dello stato perfetto d'isolamento e di conducibilità del cordone, e ne prenderà la consegna, con un verbale firmato dalle due parti.

Art. 5.

L'esercizio del cordone sarà assunto esclusivamente dal Governo italiano, con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole del-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

l'arte, e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparati adoprati.

Art. 6.

L'intraprenditore avrà il diritto di porre in opera, ai punti di approdo del cordone, quei meccanismi che gli piacerà, all'oggetto di proteggere il cordone, a condizione che tali meccanismi non siano d'inciampo pregiudizievole alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 7.

Il Governo italiano pagherà al barone d'Er-langer la somma di lire centodiecimila (in oro) all'anno, a rate trimestrali posticipate, uguali, e libere da qualsiasi imposta presente o futura, a decorrere dal giorno in cui il cordone sarà stato immerso e messo in opera con successo.

Art. 8.

L'intraprenditore si obbliga di procedere alla riparazione del cordone, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità sia riconosciuta tale da non più permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

La riattivazione del servizio regolare dovrà aver luogo dentro il termine di quattro mesi, a partire dal giorno in cui l'amministrazione dei telegrafi avrà informato del guasto l'intraprenditore.

Nel calcolo di questi quattro mesi, sarà pure escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, ma soltanto nel caso in cui il guasto sia al di là del cordone di sponda.

Art. 9.

Pel tempo che durerà l'interruzione od il guasto di cui nell'articolo precedente, l'intraprenditore perderà il diritto ad una quota proporzionale della somma annuale, che il Governo italiano è tenuto a pagargli, ai termini dell'articolo 7.

Art. 10.

L'intraprenditore, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente quello stabilito dall'articolo 8, senza riparare il cordone, pagherà al Governo italiano una multa di lire italiane diecimila (in oro), e così per ogni periodo eguale di tempo fino al compimento di

un anno, spirato il quale senza che il cordone sia stato riparato, il contratto si intenderà sciolto, ed il Governo resterà padrone assoluto del cordone, senza obbligo di alcun compenso all'intraprenditore.

È inteso che nel computo dell'anno si tiene conto dell'eccezione del periodo dal 1° novembre al 31 marzo, come è detto all'articolo 8, nel caso che il guasto sia al di là del cordone di sponda.

Art. 11.

Non saranno applicabili le penalità sopra indicate, nei casi di interruzione o di altri guasti del cordone, ove l'intraprenditore abbia dichiarato di avere già ordinata la costruzione di un nuovo cordone, da essere immerso nel corso di un anno dall'epoca del guasto, senza eccezione di alcun mese.

In tal caso egli perderà solamente il diritto alla percezione del compenso, per tutto il tempo che trascorrerà fra il cominciamento del guasto e la riattivazione della corrispondenza regolare.

Art. 12.

Qualora, dopo tale dichiarazione, l'intraprenditore, invece di mettere un cordone nuovo, abbia riparato nell'anno, calcolato senza eccezione, come è detto nell'articolo precedente, il cordone esistente, pagherà la multa di cui all'art. 10 tante volte, quanti saranno i quadrimestri effettivi trascorsi dalla data dell'interruzione a quella della riparazione.

Art. 13.

Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione, non abbia avuto effetto nè la riparazione del cordone esistente, nè la sostituzione del nuovo dentro il detto anno, senza eccezione di alcun mese, l'intraprenditore, oltre al pagamento della multa di cui all'articolo 12, perderà il cordone, del quale resterà padrone assoluto il Governo, senza obbligo di alcun compenso.

Art. 14.

Decorso il periodo di trent'anni dalla data dell'attivazione del primo cordone, il Governo italiano diverrà padrone assoluto del cordone o dei cordoni esistenti in mare in conseguenza della presente convenzione, senza obbligo di ulteriori pagamenti nè di alcun rimborso o compenso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

Art. 15.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo assunto dall'imprenditore di immergere il cordone nel termine accennato all'articolo 3, egli, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, farà il deposito di lire centomila in cartelle del debito dello Stato al valore di Borsa, secondo il listino del giorno precedente della Borsa di Firenze.

Tale cauzione sarà a lui restituita, insieme ai coupon corrispondenti, il giorno in cui il cordone funzionerà regolarmente.

Resterà invece acquisita al Governo italiano, ed il contratto si intenderà sciolto, ove il suddetto termine sia trascorso senza che l'immersione del cordone abbia avuto luogo.

Art. 16.

A garanzia del pagamento delle multe, di cui agli articoli 10, 12 e 13, per parte dell'intraprenditore, saranno trattenute dal Governo, su ciascuna delle prime rate trimestrali di pagamento stabilite dall'articolo 7, lire diecimila (in oro) fino alla somma di lire trentamila, da convertirsi in un equivalente numero di cartelle del debito dello Stato, e da depositarsi nella Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'intraprenditore.

Il detto deposito o cauzione sarà ricostituito fino alla sua integrità, mediante ritenute di lire diecimila sui primi pagamenti trimestrali successivi, semprechè sia stato ridotto od esaurito per soddisfazione di multa.

Allo spirare della convenzione, il deposito allora esistente sarà restituito all'intraprenditore, al netto delle multe di cui può essere passibile.

Art. 17.

Il barone di Erlanger avrà il diritto di cedere il suo contratto ad una società di solvibilità conosciuta, senza che per ciò possa ritirare le cauzioni esistenti.

Art. 18.

La presente convenzione non sarà valida, se non sarà stata prima approvata per legge.

Firenze, 27 luglio 1874.

ERNESTO D'AMICO

direttore generale dei telegrafi italiani.

Per il barone Emilio d'Erlanger

D. GALLOTTI

*suo rappresentante e procuratore legale a
forma dell'annesso atto di procura.*

Registrato a Firenze, li 8 agosto 1874.

Reg. 53, foglio 54, N. 5879.

Ricevuto lire 3 e cent. 60.

Condizione sospensiva

lire 3 60.

Il Ricevitore

CIANFANELLI

Per copia conforme :

Il direttore capo di divisione

F. DEL GUERRA.

Visto: *Il Presidente della Camera*

G. BIANCHERI.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onor. Relatore della Commissione perchè dia lettura della sua Relazione concernente il progetto di legge in discussione.

Il Senatore GIOVANOLA, *Relatore*, dà lettura della seguente relazione :

SIGNORI SENATORI. — Col disegno di legge N. 24 presentato nella seduta del 17 corrente e dichiarato d'urgenza, il Governo del Re chiede che sia resa esecutoria la convenzione stipulata in Firenze il 27 luglio 1874, fra l'amministrazione dei telegrafi dello Stato e la Casa barone Emilio Erlanger e C. di Parigi, per la posa di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena.

La necessità di provvedere allo stabilimento di una linea telegrafica diretta colla Sardegna era da lungo tempo sentita; posciacchè venuta meno la prima comunicazione eseguita nel 1854 dalla compagnia Brett con una linea mista, che dall'estrema costa orientale ligure, passando per la Corsica, giungeva a Cagliari, e mancata anche quella praticata nel 1863 fra la Sicilia e la Sardegna e riesciti vani gli spendiosi tentativi della sua riparazione, non si poteva altrimenti comunicare coll'isola, che per mezzo dell'amministrazione francese, la quale aveva assunto di collocare un primo cavo fra Livorno e la Corsica ed un secondo nello stretto di Bonifacio, dando il passaggio ai nostri telegrammi

contro il corrispettivo di una lira per ciascuno.

Malgrado il buon volere dell'amministrazione francese, gli inconvenienti di quest'accordo ogni giorno più si rendevano palesi, perchè col crescere della corrispondenza telegrafica fra il continente e le due isole, l'unico cordone di Livorno cominciava a divenire insufficiente, e non rade nè brevi erano le interruzioni del servizio colla Sardegna, a cagione delle speciali condizioni della Corsica e dello stretto in cui si distende la linea telegrafica.

Non restava quindi altro espediente che di gettare un apposito cordone fra i due punti più vicini del continente italiano e della Sardegna.

Il capitale abbastanza rilevante che sarebbe richiesto per l'acquisto del materiale necessario e più ancora il pericolo di vedere fra non molto interrotte nuovamente le comunicazioni colla conseguenza di sempre maggiori dispendi, scongiurarono l'amministrazione dal proporre che il Governo ne assumesse l'impresa a proprio carico, e saviamente si accolse il partito di trattare con qualche solida società che prendesse sopra di sé la posa e la manutenzione del cordone per un determinato numero d'anni mediante un compenso annuale.

Da questo intendimento procede la convenzione ora sottoposta all'approvazione del Senato.

Per essa la casa Erlanger si obbliga di provvedere e mettere ad esclusiva disposizione del Governo un cordone sottomarino, nuovo e ben costruito, disteso fra la spiaggia di Orbetello ed i pressi di Terranova, e di mantenerlo in regolare servizio per trent'anni.

Il Governo accorda in corrispettivo alla compagnia l'annua prestazione di lire 110,000 in oro, sotto deduzione di proporzionali ritenute nel caso di eventuali interruzioni della linea.

Alla scadenza dei trent'anni, il cordone diventa proprietà libera del Governo.

La vostra Commissione permanente di Finanza, non ha potuto a meno di riconoscere la piena convenienza del sistema adottato.

Nel sistema della concessione Brett, il Governo avendo garantito all'impresa un minimo d'interesse, soleva corrisponderle annualmente, una differenza di lire 150,000.

Nel secondo dell'allacciamento colla Sicilia,

lo Stato in tre anni vi aveva speso quasi inutilmente la somma di lire 1,188,193.

Nel terzo del transito sopra la linea francese, si pagò pel 1873, ultimo anno di cui si ha completo ragguaglio, la somma di lire 92,694 42 la quale molto probabilmente sarebbe salita a circa lire 110,000 se il 18 ottobre non fosse accaduta la rottura del cordone nello stretto di Bonifacio, che fu riparato soltanto nell'anno seguente.

Se poi si tiene conto del sempre maggiore sviluppo che va prendendo la corrispondenza telegrafica, e del migliore servizio che si otterrà da un cordone esclusivamente italiano, si dimostra incontestabile l'utilità della presente convenzione.

Le condizioni aggiunte per riscontrare la buona esecuzione dell'opera, per assicurarne la conservazione e la pronta riattivazione negli inevitabili casi d'interruzione, le guarentigie per il primo adempimento del contratto e per il pagamento delle eventuali multe pattuite a tutela della manutenzione, si ravvisano ideate con intelligente criterio e tali che se ne possa sperare un esito soddisfacente.

Però, siccome il contratto deve svolgere la sua efficacia nel lungo periodo di 30 anni, e straniera, quantunque rispettabilissima è la Compagnia che si è obbligata di eseguirlo, rimane a desiderarsi che le sia aggiunto il dovere di eleggere un domicilio legale nello Stato prima di dare mano all'opera.

Basti ricordare la disposizione dell'articolo 8. per la quale in caso di interruzione totale o parziale, la riattivazione del servizio regolare, dovrà avere luogo entro il termine di quattro mesi a partire dal giorno in cui l'Amministrazione dei telegrafi avrà informato del guasto l'intraprenditore.

Egli è dunque indispensabile che tanto la casa Erlanger e Comp., come l'altra Società che potrà succederle, giusta l'articolo 17, abbiano nel Regno un domicilio legale cui si possano fare sollecitamente le eventuali denunce.

Con questa avvertenza, alla quale non dubitiamo, saprà il Ministero dare soddisfazione prima di rendere esecutoria la convenzione, ci onoriamo di proporre al Senato che voglia approvare l'analogo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASATI.** Io non voglio entrare nel merito né della legge né della convenzione. Ne riconosco l'importanza sia per l'utilità dell'opera pubblica che s'intende di stabilire, sia anche per l'entità della spesa, appunto perchè nel bilancio si porta la spesa annuale di lire 110,000 in oro e ciò per trent'anni, e quindi la somma che si tratta di approvare ora è abbastanza considerevole. Mi parrebbe adunque che sarebbe stato necessario il lasciare un maggior tempo all'esame di questa convenzione, tempo che certamente non si è potuto avere stantechè il progetto di legge non fu distribuito che or sono due ore. La colpa non è né del Senato, né dei componenti la Commissione di finanza. La legge, approvata dall'altro ramo del Parlamento il giorno 5 di questo mese non fu presentata al Senato che il giorno 17, ossia con 12 giorni di ritardo, e quindi soltanto or son tre giorni.

Per queste ragioni che ho brevemente esposto, io dichiaro che mi asterrò dal votare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onor. Senatore Casati ha detto di astenersi dal votare questa convenzione per due ragioni. Una è che essa porta un onere annuo di L. 110,000 in oro allo Stato, che per trent'anni formano una somma considerevole; onde fa mestieri di non prendere una deliberazione precipitata.

Questa ragione ha certo un gran peso. Ma l'onorevole Senatore Casati non ha riflettuto che se da una parte ci carichiamo di questo onere, dall'altra ci discarichiamo di un onere eguale e forse maggiore.

La Relazione ha spiegato al Senato come oggi il servizio telegrafico per la Sardegna si fa per mezzo di un cordone sottomarino appartenente alla Francia; e noi contribuiamo alla Francia per ogni telegramma che si spedisce da o per la Sardegna una lira, contributo che nel corso dell'anno 1875 è ascenso a L. 92,000, nonostante che per parecchi mesi vi fosse stata una interruzione. Dunque quanto all'onere che questa convenzione porterà allo Stato l'onore-

vole Senatore Casati può rassicurarsi; la convenzione, anzichè accrescerlo, io credo che lo farà diminuire di qualche cosa, perchè la corrispondenza telegrafica con la Sardegna, come la esperienza lo dimostra, cresce ogni anno, e se diede lire 92 mila nel 1873, non avendo a nostra disposizione un cordone sottomarino proprio e non ostante le interruzioni, negli anni avvenire non potrà non dare un prodotto maggiore.

Il nostro cordone sarà inoltre in condizioni diverse da quelle in cui è collocato il cordone francese. Il cordone francese si compone di due parti: una da Livorno alla Corsica, e l'altra dalla Corsica per lo stretto di Bonifacio alla Sardegna. Questo secondo tratto è soggetto a molte interruzioni.

Quanto all'altra osservazione dell'onorevole Senatore Casati, cioè, che la legge votata dall'altro ramo del Parlamento fino dal 5 del mese corrente non è stata portata davanti al Senato che appena il giorno 17, io non posso che chiedere scusa al Senato di questo ritardo, e spero che il Senato vorrà di leggieri concedermela considerando due ragioni: la prima che se fin dal giorno 5 questa legge fu approvata dall'altro ramo del Parlamento, io non l'ebbi che qualche giorno dopo; e la seconda ragione è, che quando io l'ebbi, io ero impegnato nella discussione del mio bilancio dinanzi alla Camera; e quindi, sia perchè io non potevo recarmi in Senato per farne la presentazione, come per la preoccupazione di spirito in cui generalmente si trova un Ministro all'occasione della discussione del suo bilancio innanzi alla Camera dei Deputati, il pensiero di adempiere al mio dovere di presentare questo progetto più presto al Senato mi è fuggito di mente.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Casati.

Senatore **CASATI.** Ho chiesto la parola per rettificare un concetto, che mi venne attribuito dall'onorevole Ministro.

Io non ho detto che non volevo votare la legge perchè portava un aggravio importante; ho detto che ciò portava un aggravio importante al Bilancio, epperò mi pareva che fosse una maggiore ragione di avere il tempo neces-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

sario per potere esaminare questi provvedimenti. Ecco le cose che ho detto.

Del resto, io non oppongo nulla a tutte le ragioni addotte dall'onorevole signor Ministro; soltanto mi permetterà di dire che bisogna che mi fidi sulla sua parola, alla quale credo perfettamente, ma è certo che non ho avuto tempo di verificare le cose.

Io non so adunque se il concetto che mi potrei formare sarebbe d'accordo con quello dell'onorevole signor Ministro.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Signori Senatori. L'onorevole Relatore nella sua Relazione fatta a voce, ha dovuto accennare ad un deplorabile fatto storico, alla caduta nel profondo degli abissi dell'impresa Brett, per il cordone sottomarino. Ciò mi ha fatto ricordare che, negli anni scorsi, più di una volta io presi la parola in quest'aula per rammentare al Governo la miserrima condizione di quei cittadini delle antiche provincie che, appoggiati ad una legge di guarentia votata dal Parlamento italiano, avevano fatto acquisto, non per speculazione, ma per stabile impiego, delle azioni della società fondata dal Brett.

Ricordai allora che la disgrazia proveniva da ciò, che, mentre i cittadini avevano posto fiducia in quella legge di guarentia, non avevano osservato che in essa, per una lamentabile dimenticanza, si era concesso al signor Brett di cedere l'impresa ad una Società, ma si era dimenticato di prescrivere che questa Società si fondasse nel Regno subalpino, e che i suoi statuti fossero approvati dal Governo piemontese.

Da ciò ne venne che il Brett fondò la Società a Parigi, senza nessuna annuenza da parte del Governo piemontese.

Come l'abbia fondata, come sia andata, tutti lo sanno; la conseguenza è che quelle azioni hanno perduto interamente il loro valore.

Il Governo che pure ritrasse alcun vantaggio da quella concessione, venne una volta in un pensiero di equità, e propose, come debole compenso al sacrificio di quegli azionisti, di dare se non erro, una rendita di lire 2 e mezza per ogni azione. Questo compenso che allora rappresentava la somma di lire 30 circa e che ora rappresenterebbe quella di 36 o 37, certa-

mente era scarso indennizzo per azioni del valore nominale di lire 250, ma ad ogni modo era qualche cosa.

Ed ora se io ho preso la parola, è unicamente per pregare il Governo, quando credesse il momento opportuno, di pensare a tante famiglie pregiudicate dall'avvenimento della caduta della Società Brett, le quali non ebbero altra colpa che di confidare troppo in una legge dello Stato. Io credo però che sarebbe opportuno di prendere per queste famiglie qualche provvedimento che oserei dire caritatevole.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA, *Relatore*. Lascierò ai signori Ministri presenti di rispondere quello che crederanno meglio nella loro coscienza all'eccitamento fatto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Mi è debito soltanto come Relatore della Commissione, di fare qualche osservazione sopra le cose testè accennate dall'onorevole mio collega Senatore Casati.

La Commissione permanente di finanza si era già radunata, prima della presente seduta, e, deferendo all'opinione dell'onorevole collega, aveva deliberato di ritardare a presentare la sua Relazione fino a dopo le ferie, che si suppone il Senato, se non oggi, fra qualche giorno, vorrà prendere per la ricorrenza delle feste pasquali.

Ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro, specialmente circa il fatto dell'acquisto del cordone, già da parecchi mesi effettuato dalla Casa assuntrice, la Commissione ha dovuto riconoscere un vero motivo di urgenza che dovesse prevalere sopra le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Casati.

Si è avvisato al pericolo che la casa d'Erlanger, non volendo più a lungo tenere inoperoso un capitale abbastanza notevole, vi potesse dare un'altra destinazione.

La convenzione, nella sua sostanza, è di una grande utilità per assicurare le comunicazioni colla Sardegna, le quali in questi ultimi anni sono state molto imperfette e soggette a frequenti interruzioni. Lasciando anche da parte le considerazioni finanziarie, l'interesse politico dello Stato richiede che sia mantenuta una continua e sicura comunicazione tra il Continente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

e le isole. Ciò deve avere il massimo peso nella deliberazione del Senato.

Riguardo poi alla spesa, debbo osservare che non si crea veramente una spesa nuova a carico del bilancio dello Stato, ma solo si trasforma una spesa già esistente, rimanendo indifferente per l'effetto finanziario, che il servizio della trasmissione dei dispacci colla Sardegna si faccia piuttosto in questo modo che nel precedente.

Quanto alla misura del dispendio, derivante dalla convenzione, io ho avuto l'onore di esporre brevemente le ragioni per le quali la Commissione la ritiene non maggiore di quanto si dovrebbe corrispondere, se si volesse continuare nel transito sopra la linea francese. Anzi per il progressivo incremento della corrispondenza telegrafica, la somma delle tasse pagate alla Francia andrebbe annualmente crescendo; mentre all'incontro nel sistema della convenzione Erlanger è stabilito un canone fisso invariabile per tutto il lungo periodo di trent'anni.

Di più, noi acquistiamo una linea diretta, interamente a nostra disposizione, e meglio difesa che non quella di Corsica, percorrente regioni deserte nel centro dell'isola, di difficile sorveglianza e di tarda riparazione, ed attraversante lo stretto di Bonifacio, in cui il cavo sottomarino va necessariamente soggetto a frequenti avarie.

Da questa incertezza nella trasmissione, come vede il Senato, deriva una diminuzione del prodotto telegrafico, per cui pagando anche poco alla Francia, si viene ad incassar tanto di meno. Invece, d'ora in avanti, se la convenzione sarà eseguita seriamente e lealmente, come non vi ha luogo a dubitare, lo Stato ha assicurato per trent'anni le sue comunicazioni immediate colla Sardegna, e ricaverà da questo servizio un provento molto maggiore di quello che ricavava per l'addietro.

Onde è che la Commissione ha potuto coscienza, malgrado il breve tempo, proporre al Senato di approvarla.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quanto alla raccomandazione fattami dall'onorevole Senatore

Lauzi in favore degli azionisti della Società fondata da Brett per il collocamento del filo sottomarino tra il nostro continente e la Sardegna, devo confessare, che ignoro la condizione giuridica di questi azionisti rispetto al governo, non avendo avuto mai occasione di occuparmene. Sapeva del fatto, che un cordone sottomarino dalla Spezia alla Sardegna era stato collocato nel corso del penultimo decennio, e che la Società concessionaria aveva fatto cattivi affari; ma non mi sono mai occupato delle pretese che gli azionisti di quella Società possano vantare contro il Governo. Anzi devo ritenere che non possano vantarne nessuna, perchè altrimenti non sarebbero stati cheti, ma avrebbero fatto valere le loro ragioni.

Mi occorre infine di fare una dichiarazione, per corrispondere all'invito che mi vien fatto dalla Commissione del Senato, nel proporvi la approvazione di questa convenzione.

La Commissione ha notato con molto accorgimento, che nella stipulazione di questa convenzione si è mancato di richiedere alla Casa assuntrice di determinare il suo domicilio legale in Italia.

La Commissione mi ha invitato a non rendere esecutivo il contratto, se prima la Casa Erlanger non abbia adempiuto a questa esigenza. Ebbene io dichiaro che richiederò la Casa Erlanger di ciò, e voglio credere che sarà per aderirvi senza difficoltà.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Ringrazio il signor Ministro della sua buona volontà, quantunque si sia dichiarato ignaro degli avvenimenti passati.

Ma debbo avvertire soltanto che non ho parlato di pretese di azionisti. Sicuramente, se gli azionisti avessero delle pretese, le farebbero valere davanti ai tribunali.

Io ho parlato di un pensiero di equità, al quale era già venuto il Governo, proponendo un lieve compenso a quei miseri azionisti con una legge, la quale, come accade tante volte, non poté essere votata in quell'occasione, e non fu più riproposta.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni rileggo gli articoli del progetto per metterli ai voti:

Art. 1.

« È approvata l'annessa convenzione del 27

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

luglio 1874 stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei telegrafi) e la Casa barone Emilio d'Erlanger e Compagni, per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)

Art. 2.

« Il pagamento dell'annualità di L. 110,000 in oro, dovuta alla casa del barone Emilio d'Erlanger e compagni, sarà provveduto per l'anno 1875 col fondo stanziato al capitolo 31 del bilancio ordinario dei Lavori Pubblici, e per gli anni successivi con fondo da stanziarsi in apposito capitolo dello stesso bilancio ordinario. »

(Approvato.)

I signori Senatori Segretari sono pregati di procedere alla verifica della votazione seguita nel corso della seduta.

Prego poi i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula, perchè si dovrà procedere ad una nuova votazione per squittinio segreto sullo Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1875 e sugli altri progetti di legge che il Senato ha già approvati.

Risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1875:

Votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1875:

Votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del

Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1875:

Votanti	81
Favorevoli	78
Contrari	3

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1875:

Votanti	82
Favorevoli	78
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1875:

Votanti	81
Favorevoli	80
Contrari	1

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875:

Votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875:

Votanti	81
Favorevoli	78
Contrari	3

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica:

Votanti	84
Favorevoli	78
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Si procedè ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sugli altri progetti di legge, già approvati.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

PRESIDENTE. Risultato della votazione dei progetti di legge ora votati.

Leva militare dei giovani nati nel 1855.

Votanti . . .	76
Favorevoli . .	73
Contrari . . .	3

(Il Senato adotta.)

Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874:

Votanti . . .	76
Favorevoli . .	70
Contrari . . .	6

(Il Senato adotta.)

Approvazione di una Convenzione addizionale col Belgio, sulle cartoline postali:

Votanti . . .	76
Favorevoli . .	74
Contrari . . .	2

(Il Senato adotta.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1875:

Votanti . . .	77
Favorevoli . .	73
Contrari . . .	4

(Il Senato adotta.)

Approvazione della Convenzione colla casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna:

Votanti . . .	76
Favorevoli . .	67
Contrari . . .	9

(Il Senato adotta.)

Modificazioni alla legge sui diritti di autore delle opere dell'ingegno:

Votanti . . .	76
Favorevoli . .	71
Contrari . . .	5

(Il Senato adotta.)

Certificati ipotecari.

Votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

Alienazione di alcune navi della Regia Marina.

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	10

(Il Senato adotta.)

Avverto i Signori Senatori che per la ventura tornata saranno riconvocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XXXIX.

TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Sunto di petizione — Congedi — Mozione d'ordine del Senatore Chiesi, approvata — Sorveglianza degli Uffici — Surrogazione del Senatore Mirabelli al Senatore Scialoja, per l'esame del progetto di legge sul Pubblico Ministero e sul contenzioso finanziario — Commemorazione dei Senatori Marsili, Bufalini e Audiffredi e parole del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Sostituzione proposta dal Senatore Tecchio nell'art. 303 non accettata dal Ministro Guerdasigilli, respinta — Approvazione dell'art. 303 e dei successivi dal 304 al 310 — Sostituzione proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia nell'art. 311, accettata dalla Commissione e dal Senato — Approvazione dell'art. 311 — Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore all'art. 312, accettata dal Relatore — Riserva del Ministro — Nuova proposta del Senatore Pescatore non accolta dal Ministro — Replica del Senatore Pescatore — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo, accettata dal Ministro ed approvata dal Senato — Approvazione degli articoli 313 e 314 — Aggiunta del Senatore Pescatore a questo ultimo articolo, modificata dal Ministro — Osservazioni del Senatore De Filippo, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'aggiunta Pescatore modificata e dell'intero articolo 311 — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 315, non accolto dal Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore De Filippo — Proposta del Relatore e considerazioni del Commissario Regio — Replica e proposta modificata del Senatore De Filippo di rinvio dell'articolo alla Commissione — Osservazioni del Ministro e del Relatore — Spiegazioni del Senatore De Filippo e schiarimenti del Ministro — Dichiarazione del Senatore Pescatore — Osservazione del Senatore Lauzi — Approvazione dell'articolo 315, modificato — Approvazione dell'articolo 316 con emendamento proposto dal Regio Commissario, e dell'art. 317 — Emendamenti proposti all'articolo 318 dal Senatore Pescatore, respinti dal Relatore e dal Commissario Regio, e loro accettazione dell'emendamento Tecchio — Osservazioni del Senatore Pescatore a sostegno del suo emendamento, cui risponde il Commissario Regio — Proposta del Senatore Pescatore di rinvio dell'art. 318 alla Commissione, oppugnata dal Relatore — Dubbi ed istanza del Senatore Viteleschi, cui rispondono il Relatore e il Ministro — Emendamento del Senatore Pescatore, oppugnato dal Relatore — Modificazione proposta dal Ministro — Osservazioni del Senatore De Filippo — Rinvio della discussione, proposto dal Ministro, approvato.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Regio Commissario.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

L'avv. cav. Franceschi bibliotecario del Senato, dei suoi dialoghi di lingua parlata: *Città e Campagna*.

Il signor Palmerantz e Wimborg di un opuscolo intitolato: *La mitrailleuse Svedoise*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Il signor G. A. Alagna di un suo opuscolo intitolato: *La Sicilia e l'Italia*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei fascicoli dei mesi di settembre e ottobre 1873 della seconda serie del *Bollettino industriale del Regno*.

Il Municipio di Pisa di un opuscolo sulle *onoranze funebri a Francesco Bonaini*, e di un discorso pronunziato dal cav. prof. Duranti nella *Inaugurazione della nuova scuola di facoltà medica in quella Università*.

Il cav. Ignazio Villa, delle sue *Considerazioni sulla bonificazione dell'Agro Romano da farsi senza alcuna operazione di prestito*.

L'avv. Stefano Mina di quattro esemplari di un suo *Canto nuziale*.

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia di un *Rapporto di quel Comitato statistico sulla navigazione e sul commercio di Venezia nel 1874*.

L'Associazione agraria Friulana di una *traduzione dal tedesco del dottor Alberto Leri: dell'istruzione popolare sulla phylloxera rastrofiva*.

La Regia Accademia Raffaello di Urbino, degli *Atti di quell'Accademia, anno VI, 1874-1875*.

Il prof. E. Pisani, di un suo discorso sulla *Cassa di Risparmio e sulle condizioni economiche di Modica*.

I Prefetti di Como e di Modena, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1874*.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizione.

N. 11. Il Presidente del Comitato di Padova dell'Associazione per il progresso degli studi economici, a nome del Comitato stesso, sottopone al Senato alcune considerazioni intorno al progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, in base alle quali fa istanza perchè nel progetto medesimo vengano introdotte parecchie modificazioni.

Il signor Senatore Sylos-Labini chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia, e l'onorevole Senatore Scialoja scrive la seguente lettera:

*A Sua Eccellenza
il signor Presidente del Senato.*

« Il sottoscritto, impedito dallo stato di sua sa-

lute, le fa istanza, perchè voglia ottenergli dal Senato un congedo di 15 giorni. »

Se non c'è opposizione, questi due congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

Lo stesso signor Senatore Scialoja continua la sua lettera nei seguenti termini:

« Nel tempo medesimo dichiara all'E. V. che egli, per la ragione sopra espressa, non può prender parte ai lavori dell'Ufficio Centrale incaricato di esaminare il progetto di legge sul Pubblico Ministero e sul Contenzioso finanziario; e quindi la prega di supplire a questa sua involontaria mancanza nel modo che ella giudicherà più conveniente. »

Interrogo il Senato sul modo col quale crede che si abbia a surrogare il Senatore Scialoja nell'Ufficio Centrale incaricato dello studio della legge sul Pubblico Ministero e sul Contenzioso finanziario.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome è già all'ordine del giorno la estrazione a sorte per la rinnovazione degli Uffici, l'Ufficio del quale faceva parte il Senatore Scialoja non può più addivenire alla nomina di un nuovo Commissario; quindi io proporrei che la nomina del nuovo membro dell'Ufficio Centrale, accennato nella lettera dell'onorevole Senatore Scialoja ed in sostituzione del Senatore medesimo, fosse deferita all'onorevole signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, riterò consenziente il Senato a questa proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, e mi farò un dovere di nominare il surrogante dell'onorevole Scialoja.

Sorteeggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procede adesso al sorteeggio degli Uffici.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini procede al sorteeggio.)

Gli Uffici rimangono così composti:

UFFICIO I.

Giovanelli
Martinengo
Salvagnoli
Doria Pamphili

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Scacchi
 Finocchietti
 Caccia
 Morelli
 Finali
 Cadorna Carlo
 Gadda
 De Siervo ~
 Menabrea
 Chiavarina
 Strozzi
 Cantelli
 Pica
 D'Azeglio
 Errante
 Della Verdura
 Cannizzaro
 Belgiojoso
 Torelli
 Marvasi
 Astengo
 Berti Pichat
 Manzoni
 Lauria
 Di Bovino
 Lissoni
 Cadorna Raffaele
 Acquaviva
 Gamba
 Peranni
 Melegari
 Rossi Giuseppe
 De Sonnaz
 Strongoli Pignatelli
 Camozzi-Vertova
 Centofanti
 Meuron
 Provana
 Nitti
 Di Larderel
 Andreucci
 Bonelli
 Sauli Francesco
 Di Giacomo
 Rovedin
 Mazara
 San Vitale
 Perez
 Cataldi
 Vannucci
 Cialdini

Balbi-Senarega
 Lo Schiavo
 Norante
 Persano
 Pettinengo
 Cianciafara
 Carra
 S. A. R, il principe Eugenio
 Turrisi-Colonna
 Chigi

UFFICIO II.

Maggiorani
 Duchoquè
 Scialoja
 Cutinelli
 Antonini
 Cabella
 De Gori Pannilini
 Mamiani
 Spinola
 Amari *prof.*
 Mauri
 Bombrini
 Ruschi
 Mischi
 Pallavicini Francesco
 Guicciardi
 Valfiè
 Costantini
 Tanari
 Rossi Alessandro
 Vigliani
 Atenolfi
 Arrivabene
 Giovanola
 Bembo
 Beretta
 Alfieri
 Lanzilli
 Salvatico
 Della Bruca
 Sylos-Labini
 Bevilacqua
 Satriano
 Calcagno
 Maglione
 Pignatelli
 Pettiti
 Panizzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Sella
Sant' Elia
Ricci Alberto
Pandolfina
Torrearsa
Arezzo
Ricci Giovanni
Genuardi
Vegezzi
Varano
San Cataldo
Tonello
Corsi di Bosnasco
Porta
Pasolini
Pernati
Cossilla
Settembrini
Benintendi
Aleardi
Bellinzaghi
Colla
D'Adda
Marzucchi
Pleza
Di Castagnetto

UFFICIO III.

Trombetta
Medici
Sineo
Conforti
Giorgini
Angioletti
Bella
Balbi-Piovera
Cambray-Digny
Vacca
Tecchio
Cosenz
Pantaleoni
Pescatore
Di Brocchetti
Fornoni
Lunati
Lauri
Manni
Durando
Monaco Lavalletta
Linati

De Gasparis
Araldi-Erizzo
Eula
Piacentini
Amari *conte*
De Gregorio
Pianell
Jacini
Mezzacapo
Gozzadini
Oldofredi
S. A. R. il principe Tommaso
S. A. R. il principe Umberto
Pavese
Cornero
Colonna
Pallavicino-Mossi
Vesme
Moscuza
Spaccapietra
Padula
Visone
Saracco
Spada
Piazzoni
Fontanelli
Brignone
Roncalli
Montezemolo
Mongenet
Riboty
Montanari
Camerata Scovazzo
Barbavara
De Riso
Di Moliterno
Cusa
Cacace
Elena
Ricotti
Michiel
Salmour

UFFICIO IV.

Chiesi
Pisani
Poggi
De Filippo
Casati
Griffoli

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Boncompagni-Ottoboni
 Cavalli
 Ponzi
 Cerruti
 Miniscalchi-Erizzo
 Carradori
 Mirabelli
 Serra Francesco Maria
 Rosa
 Sanseverino
 Tabarrini
 Pepoli Giovacchino
 Pallieri
 De Falco
 Figoli
 Giustinian
 Malaspina
 Gallotti
 Arese
 Scarabelli
 Sclopis
 Capponi
 Torre
 Stara
 Canestri
 De Ferrari Raffaele
 Gravina
 Di Giovanui
 Ferraris
 Laconi
 Brioschi
 Magliani
 De Ferrari Domenico
 Melodia
 San Martino
 Serra Francesco
 De Luca
 Tommasi
 Correale
 Torrelli
 Di Bagno
 Della Rocca
 Pasqui
 Serra Domenico
 Torremuzza
 Gagliardi
 Fiorelli
 Venini
 Pallavicino-Trivulzio
 Doria Giorgio
 Besana

Borghesi-Bichi
 Cittadella
 S. A. R. il principe Amedeo
 Dalla Valle
 Mayr
 Tholosano

UFFICIO V.

Imbriani
 Pepoli Carlo
 Irelli
 Lampertico
 Acton
 Danzetta
 Borgatti
 Borromeo
 Della Gherardesca
 Castelli
 Garzoni
 Verga
 Cantelli
 Vitelleschi
 Musio
 Guiccioli
 Malvezzi
 Galeotti
 Beltrani
 Miraglia
 Cavallini
 Pironti
 Borsani
 Pastore
 Corsi Tommaso
 Prinetti
 Lissoni
 Di Monale
 Zanolini
 Collacchioni
 Cipriani Leonetto
 Castiglia
 Notta
 Zoppi
 Ginori-Lisci
 Di S. Giuliano
 Lanza
 De Vincenzi
 Cipriani Pietro
 Baracco
 Antonacci

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Calabiana
 Caracciolo
 Lauzi
 Bona
 Del Giudice
 Giordano
 Serra Orso
 Ciccone
 Sighele
 Cucchiari
 Assanti
 Di Sortino
 Boncompagni-Ludovisi
 Porro
 Boyl
 Biscaretti
 Bellavitis
 Siotto-Pintor
 Villamarina
 Bolmida
 Sismonda

PRESIDENTE. A senso dell'art. 18 del Regolamento, dovendo il nuovo Commissario dell'Ufficio Centrale, incaricato dell'esame della legge sul Pubblico Ministero e sul Contenzioso finanziario, venir scelto tra i membri che componevano l'Ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare, in seguito alla proposta del Senatore Chiesi approvata dal Senato, nomino in sostituzione dell'onorevole Scialoja l'onorevole Senatore Mirabelli.

Commemorazione del Senatori Marsili, Bufalini e Audiffredi.

PRESIDENTE. Signori Senatori. Anche oggi debbo compire un ufficio ingratisimo, annunciandovi nuovi lutti pel Senato e per l'Italia.

Il conte Carlo Marsili, membro di questa augusta Assemblea, decedeva in Bologna, sua città nativa, il 18 dello scorso marzo. Erade d'un nome nobilissimo e di una cospicua fortuna egli attese sin dalla prima giovinezza, e vi perseverò nell'età matura, agli studi seri e classici. Coltivò di preferenza l'economia pubblica e l'agronomia; e del frutto abbondante di studi siffatti, rendono bella testimonianza alcuni suoi lavori pubblicati colla stampa, e riconosciuti assai commendabili per eleganza di stile e purezza dell'italica favella. Nè questa fu delle

moderne lingue la sola che egli possedesse, giacchè parlava e scriveva perfettamente anche la francese.

Del ricco suo censo il compianto collega nostro usò con nobiltà di animo e con carità assai splendida.

L'asilo infantile di Bologna deve al conte Marsili la sua creazione; nè è facile dire quanti ostacoli agli sforzi dell'animo suo nobile e generoso abbiano opposto, più che i tempi, i governanti di allora. Poveri di spirito, essi qualificavano cosiffatti stabilimenti come pericolose innovazioni.

Anche la Cassa di risparmio della sua città nativa lo ebbe qual altro dei fondatori; e poscia ammirò lo zelo ed il retto senso di lui quando ne diresse come capo l'amministrazione.

Universalmente conosciuto ed apprezzato come uomo amantissimo della patria, specchiato per probità, moderato nei giudizi, pratico nei consigli, egli fu dal voto popolare chiamato costantemente a far parte delle rappresentanze del Comune e della Provincia.

Il conte Marsili accolse volenteroso le nuove istituzioni nazionali e fu meritamente assunto all'elevato ufficio di Senatore. Più volte io lo udii in Firenze dolersi di non potere, in causa della sua malferma sanità, prendere parte più assidua ai nostri lavori. E veramente dacchè ebbe la sventura di perdere i due figli eredi del suo nome e delle sue virtù, la vita di lui prese abito di perenne mestizia e la sua salute ne ricevette una scossa terribile e funesta.

Il conte Marsili era uomo pio senza ostentazione, assennatamente tollerante ed in politica professava opinioni sinceramente moderate, ma ferme.

Per la sua morte i poverelli perdettero un padre generosamente caritatevole, la nobile Bologna un figlio virtuoso ed operosissimo, ed il Senato del Regno un membro distinto per coltura, per gentile costume e per nobile carattere.

Da oltre un mese Italia tutta, o Signori, viveva in un'ansia penosissima. Era in estremo pericolo la vita d'un uomo illustre ed universalmente venerato, più che per la sua età quasi nonagenaria, per le virtù preclare che ne adornavano la mente ed il cuore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Le notizie ora scoraggianti, ora rassicuranti, avvicendavano negli animi trepidanti il timore e la speranza; ma il 31 dello scorso mese giunse a me l'annunzio tristissimo che il nostro egregio collega Maurizio Bufalini soccombette dopo lunga e penosa malattia.

La gentile Firenze che da moltissimi anni lo adottò come suo figlio, fu profondamente e giustamente addolorata vedendosi a così breve intervallo tra l'uno e l'altro orbata di due luminari della scienza medica.

Antesignano di quel sistema che richiamo in Italia la medicina alle sfere serene della osservazione pratica, Maurizio Bufalini dimostrò quanto si apponesse al vero allorchando, in una delle prime e più celebrate sue opere, dettava l'aurea sentenza: *L'acquisto del vero sa quasi del divino: il resto è grande umana follia.*

A questi puri e severi principi il compianto nostro collega conformò sempre la vita sua come scienziato; e se il sostenerli con costante energia gli procacciò sulle prime censure e dolori, in progresso gustò la somma delle soddisfazioni, quella di vedere rettificata intorno alla giustizia del propugnato sistema le idee e le opinioni degli stessi suoi avversari.

Questo ritorno dal canto di costoro a più ragionevoli apprezzamenti ed a più retti giudizi cominciò sin da quando, nominato professore effettivo di Clinica medica nella insigne Università di Bologna, Egli vi inaugurava le sue lezioni col tanto giustamente celebrato suo discorso: *Della vera e della falsa gloria, e dei mezzi che l'una e l'altra procacciano.*

Chiamato nel 1835 ad occupare la cattedra di Clinica nell'Istituto superiore di Firenze, egli la tenne sino al 1853 con somma riputazione di dottrina, e fu sempre circondato dall'amore della gioventù studiosa, dalla riverenza popolare e dalla estimazione dei dotti d'Italia non solo, ma dell'Europa intera. Riputazione, amore, riverenza ed estimazione giustamente dovute alle opere di medicina da lui pubblicate, ed in modo speciale alle istituzioni di patologia analitica, che l'opinione unanime degli uomini competenti giudicò un vero monumento della scienza medica.

Maurizio Bufalini, iscritto sin dal 1848 al Senato Toscano, ebbe seggio nella Camera vitalizia d'Italia dopo la proclamazione del nuovo

Regno, ma la grave età sua e la malferma salute assai di raro gli consentirono d'intervenirvi anche quando il Parlamento Nazionale siede nella metropoli Toscana.

Un arguto e vivace scrittore vivente disse di lui: *Egli ha lottato contro due generazioni di medici ed ha vinto. Egli è un uomo grande.*

Ed indiscutibilmente tale era, o Signori, il prof. Maurizio Bufalini; sicchè per la perdita di lui dolore sincero e profondo sentono il Senato e l'Italia.

Non appena chiuse in Bologna ed in Firenze le tombe di Carlo Marsili e di Maurizio Bufalini, una terza ricevette in Cuneo i resti mortali del pur nostro collega Giovanni Audiffredi, mancato improvvisamente di vita in Torino la mattina del 1° di questo mese.

Pel suo nate costume e pei suoi modi cortesi caro a tutti che il conobbero da vicino, egli era assai stimato per le sue estesissime cognizioni in materia agraria. Di tali studi teorici e della loro pratica applicazione, specialmente alla coltura dei gelsi, all'allevamento dei filugelli ed alla trattura delle sete, il compianto nostro collega faceva la sua occupazione quasi esclusiva.

Per tal modo si rendette benemerentissimo dell'industria serica nelle provincie Subalpine, e per cosiffatto titolo fu iscritto fra i Senatori del Regno. È noto a voi, o Signori, come non solo quando il Parlamento nazionale siede in Torino od in Firenze, ma anche dopo il suo trasferimento a Roma, il Senatore Audiffredi, malgrado la sua grave età e le enormi distanze, frequentasse quest'aula e prendesse parte attiva alle nostre discussioni.

Uomo di principi liberali e sinceramente costituzionali, devoto al Re ed amantissimo della patria, il Senatore Audiffredi lascia fra gli amici ed i colleghi memoria carissima.

Del patrimonio suo fece erede la provincia di Cuneo, e volle che le rendite siano impiegate a favore delle scuole primarie e degli asili d'infanzia nei piccoli e poveri comuni della provincia stessa più bisognosi di sussidi.

Questa disposizione improntata da saviezza e da vera filantropia, assicura alla memoria del compianto Senatore G. Audiffredi la venerazione dei suoi comprovinciali non solo, ma di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

coloro tutti che hanno a cuore il progresso morale della Nazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente delle parole che ha dette in commemorazione del Senatore Maurizio Bufalini del quale io era concittadino, e della cui amicizia era onorato.

Debbo pure ringraziare la Presidenza del Senato che volle essere ufficialmente rappresentata in Firenze ai funerali del compianto e desiderato Collega nostro; onore straordinario, giustamente concesso a lui come a pochi altri veramente illustri e grandi, che colla vita e colle opere dell'ingegno crebbero lustro al Senato e gloria alla Nazione.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato ricorderà che la discussione è rimasta all'articolo 303 del progetto ministeriale.

Gli articoli rimasti in sospeso sono i seguenti: 236, 239, 264, 265 e 266.

Interrogo anzitutto la Commissione se sopra gli articoli in sospeso ha preso alcuna decisione.

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione ha ancora il bisogno di tenere una conferenza coll'onorevole Ministro e col Senatore De Filippo, per venire ad un accordo, e pregherebbe il Presidente a riprendere la discussione dal punto in cui si è lasciata, cioè all'articolo 303.

PRESIDENTE. Dunque riprenderemo la discussione e cominceremo dal Capo IV, articolo 303 di cui do lettura.

CAPO IV.

Delle falsità nei passaporti, fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati ed altri documenti.

Art. 803.

« È punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni:

1. chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze;

2. chi, nei documenti veri della specie indicata nel numero primo, commette un'alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le vidimazioni, od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3. chi non avendo partecipato al reato preveduto nei numeri 1 e 2, fa uso scientemente di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, falsi o alterati, o li cede ad altri acciocchè ne faccia uso. »

A quest'articolo vi sono due varianti introdotte dall'onorevole Ministro Guardasigilli e una dall'onorevole Senatore Tecchio.

Le varianti proposte dall'onorevole Ministro sono le seguenti:

« N. 2. Chi nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente ecc. (*Il resto come nel progetto.*)

» N. 3. Al verbo: *cede*, si surrogli il verbo: *rimette*. »

E quella dell'onorevole Tecchio consiste in che:

« Nel N. 2, alle parole: *falsamente apparire eseguite le vidimazioni, od adempiute le condizioni ecc.*, si sostituiscano le seguenti: *falsamente apparire adempiute le forme o le condizioni ecc.* »

Domando al signor Ministro ed alla Commissione se accettano l'emendamento Tecchio.

Senatore BORSANI, Relatore. Io capisco che l'onorevole Tecchio ha ragione di credere che la parola *vidimazione*, per la forma, sia troppo generica. E, per me, davvero sacrificerei piuttosto l'esattezza della lingua, anzichè usare una parola che non renda chiaro il concetto del legislatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se per la prima volta nelle nostre leggi comparisse la parola *ridimazione*, si potrebbe forse muovere la quistione, se convenga farle buona accoglienza; ma io prego il Senato di riflettere che questa parola si trova già ricevuta nella nostra legislazione e ripetuta in parecchie sue parti; cosicchè non saremmo noi i primi che le daremmo il diritto di cittadinanza nel presente Codice penale.

Io quindi non potrei accogliere la proposta del Senatore Tecchio la quale ci condurrebbe molto al di là del proposito del suo autore; imperocchè non basterebbe cancellare questa parola nel Codice penale, ma converrebbe altresì adoperarsi per farla sparire come impura anche dalle altre parti della legislazione. Per queste ragioni, prego il Senato a voler fare buon viso alla parola *ridimazione* adoperata nel progetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio all'art. 303.

Quest'emendamento, ripeto, consiste:

Nel N. 2 alle parole: *falsamente appa- rite eseguite le ridimazioni, od adempiute le condizioni ecc.*, sostituire: *falsamente appa- rite adempiute le forme o le condizioni ecc.*

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'art. 303 cogli emendamenti proposti dal signor Ministro.

Art. 303.

« È punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni:

1. chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno o licenze;

2. chi, nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente, commette un'alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le ridimazioni, od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3. chi, non avendo partecipato al reato preveduto nei numeri 1 e 2, fa uso scientemente di licenze, passaporti, fogli di via o di

soggiorno, falsi o alterati, o li rimette ad altri acciocchè ne faccia uso. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 304.

« È punito con la prigionia estendibile ad un anno, chi nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità; e chi concorre scientemente a farne attestazione all'autorità che li rilascia. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 305.

« Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei reati preveduti negli articoli 303 e 304, o in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia maggiore di due anni, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Art. 306.

« Gli albergatori o locandieri che scientemente scrivono o lasciano scrivere sui registri prescritti da legge o regolamento, con designazioni false o supposte le persone alloggiate, sono puniti con la prigionia fino a tre mesi. »

(Approvato.)

Art. 307.

« § 1. Il medico, il chirurgo, od altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato destinato a far fede presso una pubblica autorità, è punito con multa fino a cinquecento lire e con la sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno.

» § 2. Se il reato è stato commesso mediante corruzione, in luogo della multa si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno.

» § 3. Con la stessa pena della prigionia da quattro mesi ad un anno è punito anche il corruttore. »

Al primo paragrafo di quest'articolo la Commissione non fa che sopprimere le ultime parole, vale a dire dopo le parole: *con multa fino a 500 lire*, sopprimerebbe le parole: *e con la sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Interrogo il signor Ministro se accetta la soppressione di queste parole proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Consento alla soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il 1° paragrafo di questo articolo colla soppressione proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Rileggo il paragrafo 2° dell'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Do ora nuova lettura del § 3.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 307, sorga.

(Approvato.)

Art. 308.

« Il pubblico ufficiale, e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in esso nominata la beneficenza o la fiducia del Governo, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti o dei privati; od il conseguimento di impieghi, uffici o servizi pubblici, o di pubbliche funzioni o di altri favori o benefici di legge; o l'esenzione da uffici o funzioni pubbliche, è punito con multa fino a mille lire, e con la sospensione dai pubblici uffici fino a tre anni. »

(Approvato.)

Art. 309.

« Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 307 e 308, o ne altera uno vero; o che fa scientemente uso di tale attestato falso o alterato, è punita con la prigionia da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

Art. 310.

« Chiunque per trarre in errore una pubblica autorità le presenta un documento o certificato vero attribuendolo falsamente a se stesso o ad

altri, è punito con la prigionia fino ad un anno. »

(Approvato.)

TITOLO IX.

DEI REATI CONTRO IL COMMERCIO E LE INDUSTRIE.

CAPO I.

Della Bancarotta.

Art. 311.

« § 1. Il commerciante, che secondo le leggi di commercio è colpevole di bancarotta, è punito:

1. Se si tratta di bancarotta semplice, con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

2. Se si tratta di bancarotta fraudolenta, con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 2. Con la pena stabilita nel numero 2 del paragrafo precedente sono puniti anche i non commercianti, i quali per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta. »

Il Ministero propone che al N. 1 del primo paragrafo di quest'articolo ove è detto: *con la prigionia* si sostituisca a questa la parola *detenzione*. Ed il Senatore Tecchio propone che al paragrafo 2 ove è detto: *i quali per le leggi di commercio*, si dica invece: *quando dal Codice di commercio*.

Interrogo la Commissione se accetta la proposta dell'onorevole Ministro; e Commissione e Ministero se aderiscono alla sostituzione proposta dal Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Guardasigilli, perchè il reato preveduto dall'articolo 311, § 1, N. 1, è un reato colposo e quindi non era adeguata la pena della prigionia.

Accetta pure la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio, e perchè è esattissimo che i *non commercianti* sono sempre passibili delle pene di bancarotta fraudolenta, ma solamente nel caso preveduto dall'articolo 706, e quindi le parole — *quando sono passibili della pena di bancarotta fraudolenta* — sono più proprie di quelle che erano usate nel testo, vale a dire: *i quali per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Comincio col ringraziare la Commissione di avere accolto la modificazione di pena che ho proposto circa alla bancarotta semplice; imperocchè mi pare evidente che, stando coerenti ai principi che guidarono la compilazione del Codice nella distribuzione delle pene, a questo reato, meglio della pena della prigionia, si confaccia la pena della detenzione.

In ordine alla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio la quale cade singolarmente sopra il testo, io non ho difficoltà di accettare la surrogazione della locuzione *quando all'altra i quali*, ma non accetto la seconda modificazione che tende a surrogare le parole: *dal Codice di commercio alle parole: per le leggi di commercio.*

Il Senato intende facilmente come non tutte le leggi commerciali stiano scritte nel Codice di commercio. Sta ora, per esempio, avanti al Senato un progetto di legge che riguarda le Società commerciali. Quando questo progetto fosse divenuto legge, voi vedete che sarebbero abrogate sopra questo argomento commerciale le disposizioni del Codice di commercio.

Lo stesso si può dire di altre leggi le quali riguardano materie commerciali e non sono contenute nel Codice di commercio.

In un Codice destinato a lunga vita conviene usare quelle espressioni le quali non si adattano solo alla condizione presente, ma possono applicarsi a qualunque condizione, nonostante le variazioni che il tempo vi può introdurre; quindi penserei che sia più conveniente di mantenere l'espressione: *per le leggi di commercio.*

Concludendo io dico, che all'espressione *i quali* si può sostituire l'avverbio *quando* come il Senatore Tecchio propone, mantenendo però il rimanente dell'articolo come sta scritto e dicendo quindi: *quando per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta.*

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio testè letto, il quale tenderebbe a sostituire alle parole: *i quali per le leggi di commercio* ecc. le parole: *quando dal Codice di commercio* ecc.

Chi approva quest'emendamento, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Allora metto ai voti il primo paragrafo del testo ministeriale con la sostituzione della parola *detenzione* alla parola *prigionia*, come ha proposto l'onorevole signor Ministro, e come venne accettato dalla Commissione.

« § 1. Il commerciante, che secondo le leggi di commercio è colpevole di bancarotta, è punito:

1. Se si tratta di bancarotta semplice, con la detenzione da quattro mesi a tre anni;

2. Se si tratta di bancarotta fraudolenta, con la reclusione da cinque a sette anni. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con la pena stabilita nel numero 2 del paragrafo precedente sono puniti anche i non commercianti, quando per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta. »

Chi approva questo secondo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 311, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 312.

« Se il colpevole di bancarotta è un pubblico mediatore, od agente di cambio, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado, e nel caso di bancarotta semplice vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo 312 vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore. Non so se quest'emendamento entri nella categoria di quelli a cui aveva rinunciato nella precedente tornata....

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare ormai che il Senato abbia adottato il sistema, quando si tratta di esercenti professioni che abbiano delinquito con abuso delle medesime, di sospenderli anche dall'esercizio della loro professione, ed ha adottato questo sistema sin dalla parte prima di questo Codice, quando nella definizione delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

pene in generale aggiunte sulla mia proposta che l'interdizione, come la sospensione dai pubblici uffizi, si estendesse anche alle professioni, col dichiarato proposito di applicare, caso per caso, in questa forma le suddette pene ad ogni specie di esercenti colpevoli; ora qui incontriamo una di queste specie: qui dunque non si tratta d'altro che di richiamare il già convenuto principio, e di applicarlo nel caso occorrente, come fa la proposta mia, ed io credo che la Commissione vorrà accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione l'aggiunta che propone l'onorevole Pescatore?

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Pescatore ha detto che si potrebbe dubitare della necessità di far luogo alla sua aggiunta, quando fosse ammesso che il pubblico mediatore o l'agente di cambio si debbano annoverare fra i funzionari pubblici, o almeno fra gli esercenti un pubblico ufficio. Ora a me sembra che per lo meno si possa seriamente dubitare che le nostre leggi abbiano in realtà considerati il pubblico mediatore, e l'agente di cambio come investiti di un ufficio pubblico poichè li hanno sottoposti a determinate condizioni per l'esercizio delle loro funzioni.

Io crederei perciò opportuno che su questo punto si facesse ancora qualche studio prima di ammettere l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore, e pregherei quindi il Senato di sospendere la votazione dell'articolo sino a che l'accennato dubbio sia meglio chiarito.

Sentirò volentieri le ulteriori dichiarazioni che pare voglia darei l'onorevole Pescatore e l'avviso della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Io non credo che sia il caso di risolvere la questione gravissima che solleva l'onorevole signor Ministro.

Mi pare che siamo d'accordo sulla sostanza che la sospensione dai pubblici uffizi di un mediatore pubblico nel caso di cui si tratta, deve estendersi anche alla sospensione dell'esercizio delle sue funzioni.

Mi pare anche evidente, e lo ammette l'onorevole Guardasigilli, che si può disputare, che c'è dubbio su questo punto, se cioè la funzione del pubblico mediatore sia un ufficio pubblico oppure una professione.

Ebbene, io propongo di non risolverla subito, e propongo un'altra formola che disponga e dichiararsi ad un tempo. Io proporrei di dire così: *la sospensione dai pubblici uffizi compreso in questi l'esercizio della mediazione*: noi dichiariamo così che intendiamo che il pubblico mediatore sospeso dai pubblici uffizi è pure sospeso dal suo esercizio.

E così senza ulteriore studio mi pare che si possa fin d'ora sbrigare questa faccenda.

PRESIDENTE. Il testo del suo emendamento scritto era così concepito:

« Vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffizi, e dall'esercizio della sua professione. Nel caso di bancarotta fraudolenta si applica l'interdizione perpetua dal detto esercizio. »

Senatore **PESCATORE.** Quest'emendamento io l'ho affidato al giudizio assoluto della Commissione.

PRESIDENTE. Adesso lei lo modifica sott'altra formola, e affinché possa metterlo ai voti è necessario che io l'abbia sott'occhi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avendo fatto più speciali riflessioni, mi pare che la questione posta avanti dall'onorevole Pescatore si trovi già sufficientemente risolta dalla legge speciale che regge l'esercizio della professione di pubblico mediatore. La legge è del 23 dicembre 1865, ed è stata pubblicata con Reale decreto avente forza di legge per i poteri demandati al Governo dal Parlamento. Nell'art. 2 di questa legge è così disposto:

« Non possono essere pubblici mediatori i falliti non riabilitati, non dichiarati scusabili e che non abbiano ottenuto un concordato. »

Ciò posto, non occorre più che noi ci occupiamo, nell'art. 312, del mediatore, che è stato condannato come colpevole di bancarotta, al fine di stabilire la sospensione dall'esercizio della sua professione; imperocchè abbiamo la legge speciale che già gli infligge la incapacità, la quale, come esclude dall'esercizio della pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

fessione colui che non ne fosse ancora investito, non permetterebbe neppure che continuasse ad esercitarla colui che ne fosse già investito.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anzi la questione stessa della perdita della qualità per colui che ne è investito si trova dalla legge medesima risolta nell'art. 8 dove è detto: *La qualità di pubblico mediatore si perde per le cause d'incapacità stabilite dall'art. 2.* Quindi non vi sarebbe dubbio che un mediatore, un agente di cambio, il quale fosse stato condannato come colpevole di bancarotta od anche fosse semplicemente fallito, perderebbe il diritto di esercitare la sua professione. Ciò posto mi sembra che l'onorevole Pescatore potrebbe tenersi pago dello stato attuale della legislazione. Aggiungerò tuttavia, che la formola da lui escogitata non evita l'inconveniente di far supporre per lo meno che la mediazione non sia un pubblico ufficio. Noi non possiamo sfuggire a questo dilemma: o la mediazione è annoverata fra i pubblici uffizi, e allora non occorre dire che nella pena della sospensione dai medesimi debba esser compresa la mediazione; oppure essa non è compresa fra i pubblici uffizi, e in questo caso la locuzione sarebbe viziosa perchè comprenderebbe fra i pubblici uffizi una funzione che tale non è, e abbraccierebbe quindi cose eterogenee sotto una stessa denominazione. Per questi motivi io crederei che, come accennava, si possa lasciar correre l'articolo come sta e tenerci paghi di quanto è disposto al riguardo dalla legge speciale del 1865 sulla professione di pubblico mediatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Farò una brevissima osservazione al signor Ministro.

Un momento fa egli diceva che il Codice penale è destinato ad una lunga vita. Invece le leggi amministrative per l'esercizio delle professioni sono mutabili. Quindi io pregherei il signor Ministro a voler trovare egli medesimo il modo di richiamare almeno quello che dispone la legge amministrativa, e su questo punto renderla perpetua, quanto almeno sarà perpetuo il Codice penale.

L'articolo di legge di cui egli ha dato let-

tura al Senato mi pare che in sostanza giustifichi la mia proposta stampata, nella quale io proponeva che fosse pronunziata l'interdizione nel caso di bancarotta fraudolenta, e questa formola mi pare potrebbe anche convenire attualmente, e che nell'art. 312 si debba dire che in caso di bancarotta fraudolenta è anche inflitta al pubblico mediatore la interdizione del proprio uffizio.

Del resto non intendo di prolungare la discussione. Credo opportuno di risolvere nel Codice stesso la questione e non lasciarla in balia della legge amministrativa; questo io domando al signor Ministro ed alla Commissione, e non faccio ulteriori obiezioni.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione crede che l'onorevole Senatore Pescatore male non si apponga quando afferma che tale disposizione trovi il suo luogo opportuno piuttosto nel Codice che in una legge speciale; per cui la Commissione desidererebbe che le fosse rimandato l'esame dell'articolo, onde più maturamente discuterlo in un'adunanza, alla quale potrà intervenire l'onorevole Pescatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Consento alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà sospesa la discussione dell'articolo fino alla nuova proposta della Commissione.

Art. 313.

« Il sindaco di un fallimento, colpevole di malversazione nel patrimonio affidato alla sua amministrazione, è punito secondo le norme e con le pene stabilite pel peculato. »

(Approvato.)

Art. 314.

« È punito secondo le norme e con le pene stabilite per la bancarotta fraudolenta:

1. chi distrae o ricetta beni mobili od immobili del fallito ovvero ne dissimula la esistenza;

2. chi propone fraudolentemente nel fallimento e conferma con giuramento in proprio nome o per interposta persona, crediti simulati. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

natore Pescatore ha proposto all'articolo 314 un'aggiunta così concepita:

« Se i valori distratti e ricettati e i crediti simulati sono di poca importanza, le pene stabilite nel presente articolo potranno diminuirsi da uno a tre gradi. »

Io non sarei alieno dall'ammettere questa mitigazione penale, la quale mi sembra conforme ai principii di equità che se si osservano in tutte le parti del diritto, devono singolarmente dominare quando si tratta di applicare delle pene. Però vorrei che la disposizione fosse meno vaga e assumesse un carattere più certo e determinato, non limitandosi, come fa, a parlare di casi di poca importanza, ma dandone la definizione. Io proporrei, per esempio, di ritenere come casi di poca importanza, quelli riguardanti valori distratti o crediti simulati il cui montare fosse inferiore alle 500 lire.

Si potrebbe dire, è vero, che nella materia furtiva la qualificazione dipende da una somma maggiore, ossia dalla somma di lire mille secondo l'articolo che incontreremo quando verrà in discussione il titolo XIII che tratta del furto. Ma parmi che in questa materia, il rimanere entro un limite inferiore e contentarci delle 500 lire sia opportuno e conveniente; infatti qui abbiamo violazione di doveri speciali ai commercianti e noi dobbiamo altresì preoccuparci dei riguardi che sono dovuti al commercio e alla tutela di quella buona fede che nel commercio deve predominare.

Per conseguenza se vi consente l'onorevole Pescatore e la Commissione io proporrei che si aggiungesse un paragrafo secondo così concepito:

« Se i beni distratti e ricettati e i crediti simulati sono di un valore non eccedente le lire 500, le pene stabilite nel presente articolo potranno diminuirsi da uno a tre gradi. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli che vuole determinato il limite, e non abbandona la definizione del reato all'arbitrio giudiziario, e quindi accetto il contro emendamento da lui proposto.

Per eliminare poi lo scrupolo, che il Ministro si fece, quasi che qui si trattasse di furto e l'attenuazione adottata contraddica al sistema

della minore flessibilità delle pene in fatto di furto, devo osservare che qui propriamente non si tratta di furto ma di altro reato come suona un altro mio emendamento all'articolo seguente.

Mi pare cosa crudele ed assai poco conforme all'opinione pubblica che la legge ufficialmente denunci come ladro l'ascendente che in caso di disgrazia procura di salvare qualche cosa, qualche tavola nel naufragio. Che questa sia appropriazione indebita lo concedo: sono ancora in possesso della cosa, i creditori lasciano per dir così, la famiglia stessa del fallito, quasi sequestrataria, depositaria fino a che non sono fatte le procedure per togliere anche loro il possesso delle cose già appartenenti al commerciante, fino a che le cose sono intiere bisogna scusare la famiglia, che fu innocente, se s'esse volte essa cerca di salvare qualche cosa per nutrire i figli.

Dunque accusateli e puniteli per appropriazione indebita, ma non come ladri, che mi pare ciò cosa crudele: e così lo scrupolo del Ministro non ha fondamento.

Le pene comminate all'appropriazione indebita ed al furto sono molto simili e poco distanti: la differenza è più di forma che di sostanza, ma, ripeto, questa denominazione ufficiale di ladro mi pare poco conveniente, quindi mentre io accetto l'emendamento del Ministero, prego la Commissione di fare questo riflesso nell'articolo che vien dopo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mando alla Presidenza il secondo paragrafo all'articolo 314.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Se io non ho afferrato male il senso, il sig. Ministro vorrebbe che la pena fosse minore, quando il valore non eccede le L. 500.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abbia la bontà il signor Presidente di dar lettura della mia aggiunta che mi onoro rimmettergli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'aggiunta fatta dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. « Se i beni distratti o ricettati, o i crediti simulati sono di un valore non maggiore di lire 500 le pene possono essere diminuite di uno a tre gradi. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non sono contrario a questa aggiunta, ma mi pare che quella proposta dall'onorevole Pescatore sia più comprensiva, e non vorrei che nella versione proposta dal Ministro s'incontrassero dubbi nella sua applicazione. Credo che stia benissimo la parola *beni*, come quella che è in relazione con quanto si dice nel numero precedente, ma non vorrei che l'averla sostituita alla parola *valori* adoperata dall'onorev. Pescatore portasse l'inconveniente di escludere i valori che eventualmente fossero detratti; tanto più che nell'articolo seguente si adoperava anche la parola *valori*. Per questa ragione io crederei che ad ovviare ad un possibile inconveniente si possa aggiungere alla parola *beni* anche la parola *valori*, salvo che l'onorevole Ministro non ritenga che nella parola *beni* ha inteso comprendere, come è naturale, anche i *valori*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Veramente io non credo necessario di aggiungere la espressione di *valori* che era stata proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, perchè penso che questo terzo numero vuol essere concepito in modo che corrisponda ai numeri primo e secondo del precedente paragrafo di cui è una continuazione. Così abbiamo nel numero primo la dizione di *beni mobili ed immobili*, e ad essa corrisponde la dizione generica di *beni* posta nel paragrafo aggiunto. Così nel numero secondo abbiamo la menzione dei *crediti confermati con giuramento*, e a questa è correlativa l'altra espressione da me inserita nel nuovo paragrafo di *crediti simulati*. Parmi quindi che senza andar cercando se la parola *valori* sia legalmente compresa nell'espressione generica *beni*, lo che sarebbe indubitato, noi possiamo accettare la redazione proposta, siccome quella che a capello corrisponde alle espressioni usate nell'articolo che si discute.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Precisamente per le osservazioni ora esposte dall'onorevole Guardasigilli io aveva applaudito alla modificazione da lui proposta all'emendamento Pescatore, perchè appunto la parola *beni* è in relazione colle parole usate nel primo comma dell'articolo.

Il mio dubbio era soltanto questo: se nella parola *beni* potesse contenersi anche il significato della parola *valori*, ora, come il Ministro crede fermamente di sì, io non ho nulla ad aggiungere, e quindi non ho più ragione di insistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 2. di quest'articolo come fu proposto dal signor Ministro.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 3, prima secondo.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(Approvato.)

Art. 315.

« Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, del fallito, od i suoi affini nel medesimo grado, i quali, senza concerto col fallito, dopo la dichiarazione del fallimento, distruggono o ricettano valori od oggetti appartenenti al fallimento medesimo, sono colpevoli di furto e sono puniti con le pene corrispondenti, salvo le pene maggiori nel caso di complicità. »

A quest'articolo la Commissione in luogo della parola *grado* vuole si sostituisca la parola *linea* e quindi sopprimerebbe le ultime parole dell'articolo le quali sono le seguenti: *salvo le pene maggiori nel caso di complicità*.

Interrogo il signor Ministro se accetta la variante e la soppressione proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Ora viene la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, la quale consisterebbe nel sostituire alle parole: *sono colpevoli di furto*, le seguenti: *sono puniti colle pene stabilite nell'articolo 446, salvo le pene maggiori nel caso di complicità*.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ora il silenzio è rotto e credo che aggiungendo qualche osservazione su questa mia proposta non manco a quell'altro impegno da me preso di non incomodare ulteriormente il Senato sulle mie proposte le quali non abbiano attirato l'attenzione della Commissione. Dico adunque che la famiglia la quale in caso di fallimento, di bancarotta del suo capo distrugge o ricetta valori apparten-

nenti al fallimento stesso non può essere annoverata fra i ladri.

La famiglia ritiene ancora in deposito tutte le cose, ancorchè di diritto già devolute alla massa.

Ora il fatto di chi distrae una cosa che era tenuta da lui in deposito, di pertinenza di altri, non è un furto, ma piuttosto una appropriazione indebita; e la differenza prima tra questi due reati consiste nella denominazione, nel maggior o minor disonore che s'infligge.

La differenza è anche nella pena, perchè confrontando gli articoli relativi al furto semplice e al furto qualificato con quelli che puniscono l'appropriazione indebita, si vede che nell'appropriazione indebita le pene sono diminuite d'alquanto. È vero che nella specie dell'art. 315 non si tratta veramente del fallito, ma si tratta invece di altre persone attinenti, come il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del fallito, i quali, per ricettare i valori sottratti dal fallito, pare (l'articolo lo suppone) che debbano abitare altrove, che abbiano un'abitazione propria. Io però osservo che colui che distrarrà in questo caso è il fallito medesimo; dunque il reato per lui è un'appropriazione indebita.

Gli altri discendenti od ascendenti sono complici in questo reato. Non si tratta mai dunque di furto, si tratta di reato minore.

Detto questo, io dichiaro che non intendo di insistere, e mi rimetto a quello che vorranno decidere la Commissione e il Ministro.

PRESIDENTE. La Commissione e il signor Ministro accettano le modificazioni proposte dall'onorevole Senatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* No, accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore.* L'articolo del progetto ministeriale contempla espressamente un complesso di circostanze, per cui il fatto non può a meno di assumere il carattere del furto, perchè si tratta di sottrazioni che vengono commesse senza il concerto del fallito, ma dopo la dichiarazione del fallimento: sottrazioni che riescono a danno della massa dei creditori. Dunque il carattere del furto non è possibile di cancellarlo da questa figura di reati, e perciò la Commissione persiste nel testo suo emendato, il quale fu anche accettato dall'onorevole signor Ministro.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho domandato la parola non per discutere sull'articolo, ma per richiamare l'attenzione del Ministero e della Commissione su quello che abbiamo votato or ora sulla mitigazione della pena quando si tratta di sottrazione di poca importanza.

Con l'aggiunta all'art. 314 votata dal Senato fu stabilito che, chiunque distrae o ricetta beni mobili ecc., quando il valore sia al disotto di 500 lire la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

Ora dimando al Ministero e alla Commissione se essi non credano che anche nell'articolo attuale nel quale si parla di sottrazioni fatte da parenti del fallito non si abbia a dire qualche cosa, non si abbia a fare qualche aggiunta quando la sottrazione o il furto, secondo dice l'articolo, parola che giustamente ripugna all'onorevole Pescatore, sia di poca importanza, ossia al di sotto di L. 500.

Io non vorrei per verità che gli estranei in tal caso debbano ricevere una considerazione maggiore di quella che io stimo possa essere concessa alla moglie, al padre, al figlio di un fallito.

Io non faccio alcuna proposta, ma prego il Ministero e la Commissione di vedere se non vi è qualcosa da fare. A me pare di sì.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Io credo che le osservazioni dell'onorevole De Filippo siano giustissime, e mi pare si possano accogliere. Senza però arrestarci nella discussione di quest'articolo 315, basterebbe aggiungere un paragrafo che contenga la disposizione del nuovo paragrafo dell'art. 314.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Credo che non sia conveniente accettare immediatamente e senza che si rifletta alquanto alle conseguenze che possono nascere, la proposta dell'onorevole De Filippo. La pena ordinaria di questo reato sarà la prigione, e se la si diminuisce ancora di due o tre gradi, si scenderà tanto basso che l'articolo non avrà più efficacia al-

cuna, laddove la maggiore spinta a commettere questo reato ed il grave danno che esso arreca al commercio, cui abbiamo il dovere di tutelare, richiede che la pena sia sempre severa.

Giacchè ho la parola, farò una breve osservazione in risposta a quanto disse l'on. Senatore Pescatore. Secondo il suo avviso, in questo caso non vi hanno i caratteri del furto, ma si quelli dell'abuso di confidenza. Non concorro affatto in questa opinione: perchè ci sia abuso di confidenza, è necessario che la cosa sia stata dalla parte lesa consegnata alla persona stessa che se l'è appropriata, che siasi cioè tradita la fiducia in lei riposta; ora, ciò non avviene altrimenti nel caso di cui si tratta, perchè ai congiunti del fallito non venne fatta consegna di sorta dai creditori. Dopo la dichiarazione di fallimento, i beni passano in possesso e sotto l'amministrazione della massa dei creditori, ed i congiunti che li distraggono o ricettano, privandoli di questo possesso, e ritirando clandestinamente presso di sé i beni medesimi, commettono un'azione che se non sarà precisamente, a rigore di diritto, un furto, certo vi si può assimilare, e non può dirsi mai un abuso di confidenza.

Siccome però mi è sembrato che sull'animo dell'onorevole Pescatore abbia fatto impressione non tanto la pena, la quale in definitiva non sarà di regola ordinaria più severa di quella inflitta per i reati di abuso di confidenza, ma l'essersi dichiarato che queste persone sono colpevoli di furto, e per altra parte ho io pure riconosciuto che non vi sono i precisi caratteri di questo reato, così non avrei difficoltà, e credo non l'avrà neppure la Commissione, di togliere le parole: *sono colpevoli di furto*, e dire semplicemente: *sono puniti con le pene del furto*.

E tanto più facilmente m'induco ad acconsentire a questa modificazione in quantochè la stessa locuzione è pure usata dall'art. 707 del Codice di commercio, il quale è del seguente tenore:

« Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od oggetti appartenenti al fallimento, senza avere operato di complicità col fallito, sono puniti colle pene del furto. »

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Precisamente per le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio io non aveva proposto *sic et simpliciter* la medesima aggiunta al precedente articolo votata dal Senato; e quindi aveva pregato il Ministero e la Commissione perchè avessero provveduto affinché non vi fossero per la punizione di un medesimo reato, per un modo di dire, due pesi e due misure. Per me, mi permetta di dirlo il Commissario Regio, avrei capito le sue osservazioni quando si fosse opposto all'adozione dell'emendamento Pescatore, modificato dal Ministro. Nell'interesse del pubblico credito e del commercio bisogna tutelare l'avere degli azionisti, ed impedire in ogni modo al fallito e a' suoi aderenti, sieno amici o parenti, di sottrarre de' beni che appartengono ad altri.

Tutto questo lo capisco e si è detto; e ciò nonostante si è approvata l'aggiunta all'articolo 314.

Ora, ecco il mio dubbio al quale ho già accennato, e che ripeto: la moglie del fallito, per esempio, affida ad un amico, che si trovi per una circostanza qualunque in sua casa, un oggetto che vale meno di lire 500: per la punizione di questo fatto, l'amico avrà una diminuzione di pena, e può averla sino a tre gradi di meno, e la moglie ne sarà irremissibilmente esclusa.

Ora, è questo che io non ammetto. Il Commissario Regio ha creduto spiegare questa che io chiamo anomalia, dicendo che i parenti del fallito, essendo puniti pe' reati di cui si tratta con le pene che si applicano a' reati di furto, non sono soggetti ad una pena molto grave, poichè il furto è punito con tre anni di prigionia, e quindi non bisogna accordar loro lo stesso beneficio.

Ma vuolsi notare che ciò accade quando trattasi di furto semplice; ma quando il furto è qualificato, la pena può ascendere sino alla reclusione, ossia alla stessa pena sancita nell'articolo 314. E quindi nel caso preveduto di quest'articolo, quando si tratti di distrazione di oggetti di poco valore, la pena della reclusione può essere diminuita sino a tre gradi; quando poi si tratta del caso contemplato nell'art. 315, la stessa pena della reclusione, anche trattandosi di distrazioni di beni di poca importanza, ossia al di sotto di

L. 500, non può darsi luogo ad alcuna mitigazione di pena.

A questa difformità di sanzione penale io vorrei che la Commissione, d'accordo col Ministero, cercasse di vedere se vi sia modo di ovviare, poichè, per me, purchè si trattino egualmente gli amici ed anche gli estranei del fallito, come si trattano i parenti e affini del medesimo, non desidero altro, e sono tranquillissimo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome la proposta che è stata accolta dal Senato nell'articolo 314, proveniva dall'onorevole Senatore Pescatore, ed è stata da me riassunta e difesa, così credo mio dovere di dare qualche spiegazione all'onorevole Senatore De Filippo collo scopo di dimostrare che egli vorrebbe equiparare casi i quali sono essenzialmente diversi in faccia alla ragione penale.

Egli ci dice: se avete ammesso un'attenuazione di pena per ragione del valore quanto agli estranei i quali distruggono o ricettano beni appartenenti al fallito, voi dovete fare altrettanto allorchè vi occupate delle persone della famiglia, che commettono lo stesso reato.

Io credo che l'onorevole De Filippo confonda due casi che, come dicevo, sono molto diversi e hanno un diverso grado di gravità.

La legge, in questa parte, di che si preoccupa singolarmente? Essa vuol difendere le ragioni del commercio, e provvedere a rendere meno disastrosi quei naufragi che sono le bancherotte del commercio. Pur troppo noi sappiamo, o Signori, come avvengono le distrazioni dei beni del fallito allorchè si verifica un fallimento. Non sono in generale gli estranei, che possono prestar mano a disperdere ed a nascondere le cose che il fallito tiene in suo possesso; sono per lo più le persone della famiglia, le quali sono da un doppio stimolo indotte a prestar il loro aiuto, colpevole sì, ma fino ad un certo segno naturale, al fallito.

Sono esse spinte in primo luogo dall'interesse che hanno comune col fallito di salvare qualche parte dei di lui beni a vantaggio della famiglia del medesimo; sono spinte in secondo luogo dal vincolo di famiglia, dall'affetto che le lega al fallito.

Ora, che cosa deve fare il legislatore per impedire che queste facili distrazioni si commettano, che questa spinta, pur troppo naturale e potente, produca i suoi perniciosi effetti? Bisogna ch'egli opponga una contropinta, cioè una pena più grave, più severa.

Ecco, o Signori, il motivo per cui non solo nel nostro progetto, ma molto prima di noi in tutte le leggi che si sono fatte su questa materia, si è dovuto aggravare la mano sopra le persone della famiglia del fallito, al fine di trattenerle dal prestare la loro cooperazione a rendere più gravi le conseguenze della sciagura del fallimento.

L'onorevole De Filippo ha dichiarato che non avrebbe avuto difficoltà di accettare l'articolo, quando gli si dimostrasse che c'è una ragione speciale per non ammettere in quest'articolo 315 la mitigazione di pena che è stata ammessa nell'art. 314. Ora, la ragione speciale che già è stata accennata dall'onorevole Commissario Regio, parmi risultare abbastanza chiara dalle osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre al Senato. Se vogliamo seriamente ed efficacemente tutelare gli interessi di quei cittadini che hanno la disgrazia di essere compresi nel fallimento, noi dobbiamo, o Signori, non attenuare quelle pene che già sono dal diritto attuale stabilite.

Ora, voi avete inteso che l'art. 307 del Codice di commercio precisamente contiene la disposizione che è stata trasportata nell'articolo 315. È stata una ragione d'ordine che ci ha mossi a trasportar nel Codice che discutiamo parecchie disposizioni che sono sancite nel Codice di commercio; contro reati in materia commerciale ed allorchè questo codice fu pubblicato è stato generalmente osservato che si erano molto mitigate le pene.

Non ricorderò le pene severissime stabilite nelle nostre leggi più antiche ed anche nel Codice francese del 1810 contro i falliti e tutti coloro che prestavano la mano ai falliti nelle bancherotte. Sta bene che la civiltà abbia introdotto una mitigazione di queste pene, ma non sarebbe punto un bene che non rimanessero dalle leggi penali assicurate le ragioni commerciali e non fossero sufficientemente tutelati quei rilevanti interessi del commercio che formano oggetto della presente discussione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli prima l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dico solo due parole. Io non entrerò a discutere sulle cose dette dall'egregio Commissario e dall'onorevole Ministro Guardasigilli. La Commissione ha già fatta adesione alla parte che riguarda la qualificazione sui caratteri del furto. Se l'onorevole Commissario Regio ha trovato uno spediente che possa appagare le orecchie dell'onorevole Pescatore io ne sono ben lieto, purchè mi rimangano illeso il concetto e la pena del furto come lo sono in questo articolo, e non ho da replicare. Del resto, quanto alla questione che ci occupa attualmente mi pare che riesca inutile la discussione; che se bene si guarda alla disposizione dell'art. 431 del Codice penale che stabilisce la pena del furto semplice, è manifesto che la latitudine di tre anni che noi vorremmo dare al Giudice per diminuire la pena e ridurla ai minimi termini, è già compresa nella pena ordinaria; la quale pel furto semplice si estende da quattro mesi a tre anni, ed abbraccia appunto la latitudine di tre gradi e va anche più oltre, cosicchè l'arbitrio del Giudice può aver campo di commisurare la pena alle diverse gradazioni del reato, sia in considerazione della moralità, sia in considerazione dei danni che possono essere stati arrecati alla parte col fatto della sottrazione commessa dall'ascendente o discendente, coniuge od affini.

Osservo poi che ho udito parlare di amici o aderenti del fallito; e questi non hanno a che fare colle disposizioni di cui ci occupiamo le quali riguardano solo il coniuge, i discendenti od affini.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Chiedo scusa al Senato se ho domandato ancora una volta la parola sebbene abbia già due volte parlato sull'amedesima questione; ma ho avuto la sventura di non essermi abbastanza bene spiegato, tanto che sono stato combattuto dal Ministro Guardasigilli e dal Commissario Regio con osservazioni totalmente opposte.

Il mio concetto è questo. Una volta che il

Senato ha creduto di mitigare la pena quando si tratta di distrazioni, di ricettazioni di valori appartenenti ad un fallito, nel caso che questi valori siano di poca importanza, io chieggo che la stessa mitigazione si estenda anche all'articolo 315, ove si tratta degli stessi fatti criminosi attribuibili ai parenti del fallito.

Io ho detto: i reati sono i medesimi; agli uni che se ne rendono colpevoli si concede una diminuzione di pena da 1 a 3 gradi, agli altri non si concede nulla. Perchè questa diversità di trattamento? diversità che non esisteva prima che il Senato avesse votato l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore.

Il Commissario Regio ha detto: Badate che nel primo caso si tratta di pena grave, ed in conseguenza è naturale che si venga ad una diminuzione di pena quando la sottrazione sia di poco valore, nel mentre quella commessa dai parenti, che l'art. 315 chiama furto, è punita con 3 anni di prigionia — Ed io ho risposto che anche cotesta specie di furto poteva essere punita con una pena molto più grave.

Invece il Ministro Guardasigilli ha combattuto le mie osservazioni, ritenendo che i parenti, per la facilità che hanno di distrarre e ricettare più agevolmente gli oggetti appartenenti al fallito, non debbono avere alcuna considerazione, ed essere più gravemente puniti degli estranei e degli amici, anche quando si tratti di sottrazione di oggetti di poca importanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrumpendo*). Mi permetto di osservare che non sta la sua considerazione, che questo non è esatto inquantochè l'art. 314 parla della reclusione. Io non ho fatto la distinzione della gravità.

Senatore DE FILIPPO. Prego l'onorevole Presidente che mi mantenga la parola perchè io permetto solo al Presidente e non ad altri che mi si interrompa.

PRESIDENTE. Continui a parlare, la parola è a lei, onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Adunque, riassumendo in breve quanto ho già detto ripetutamente, e chiedendo scusa al Senato di averlo forse troppo lungamente trattenuto su questo argomento, il mio concetto è stato ed è questo, ed in esso sono fermo, cioè che il beneficio dal Senato concesso ai colpevoli di cui si è parlato nell'art. 314, sia da estendersi per egualianza di fatti, e per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

eguaglianza di ragioni, anche a coloro di cui si parla nell'articolo in discussione.

Ora, l'onorevole Relatore della Commissione il quale aveva, a nome della medesima, accettato la mia preghiera di studiare se mai si dovesse far qualche cosa per attuare il mio concetto, ha dichiarato che non ve ne sia di bisogno; e che gli articoli che riguardano la punizione di furti provengono abbastanza. Se è così, se la Commissione e il Ministero credono che non vi sia nulla da fare, non ho null'altro da dire.

PRESIDENTE. Onorevole De Filippo, ella ha rivolto diverse preghiere alla Commissione e al signor Ministro; intende anche di fare qualche proposta?

Senatore **DE FILIPPO.** Non faccio proposta alcuna.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo manifestare all'onorevole Senatore De Filippo il mio rincrescimento per averlo interrotto; e in verità io ritenevo che non gli potesse sgradire la mia interruzione perchè l'ho fatta con intenzione di evitargli il disturbo di confutare una difficoltà che certamente io non aveva inteso di fare.

Diffatti io ben comprendeva la diversità delle pene che sono stabilite nei due articoli 314 e 315; ma precisamente perchè le pene portate nell'articolo 315 sono già più miti, io sostenevo che il diminuirle ancora di più estendendo alla specie dell'art. 315 la diminuzione di pena che noi abbiamo ammessa nell'articolo 314 sarebbe stato soverchio e dannoso al commercio.

La mia osservazione riceveva pur anche una conferma da quello che è stato detto dall'onorevole Commissario Regio il quale vi faceva osservare che alcune diminuzioni di pena sono già ammesse in quelle parti del Codice le quali sono implicitamente richiamate in quest'articolo il quale non fa altro che riferirsi alle pene stabilite per il furto.

Ora, se il legislatore nel determinare la pena per il furto ha già tenuto conto del valore in due modi, cioè nel regolare la qualificazione aggravante del furto pel valore delle cose rubate e con una diminuzione della pena del furto semplice per i furti minori, io credeva di es-

sere autorizzato a pregare l'onorevole Senatore De Filippo ed il Senato a non voler usare nella specie di che ragioniamo una maggiore indulgenza.

Parmi del resto che questi concetti sieno stati intesi ed apprezzati dallo stesso onorevole Senatore De Filippo, e perciò mi rallegro con lui perchè ha dichiarato di non voler presentare alcuna proposta. Non mi dilungherò di più perchè mi pare che ormai manchi la materia alla discussione.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore per una dichiarazione.

Senatore **PESCATORE.** Io dichiaro che accetto la proposta che fece l'onorevole Commissario Regio, cioè di sopprimere le parole: *sono colpevoli di furto* e sostituirle con quelle altre che già si sono adoperate nel Codice di commercio; l'accetto, se il signor Commissario Regio persiste; in ogni caso la difendo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma se l'accettiamo.

Senatore **PESCATORE.** Scusi; ma non posso accettare l'altra *fermissima* opinione che ha manifestato l'onorevole Commissario Regio in opposizione alla mia. Poche parole saranno sufficienti a chiarire il mio concetto.

Quando il Codice di commercio stabilisce che le persone della famiglia le quali distruggono cose mobili già appartenenti al fallimento, ma non ancora sequestrate, sono punite colla pena del furto, ciò significa o l'una o l'altra di queste due cose; o sono puniti colla pena del furto perchè sono ladri, oppure, quantunque non ladri, sono puniti colla pena del furto, perchè contingenze particolari sforzano il legislatore penale ad aggravare la pena del reato. Il discorso molto vivo testè pronunciato dall'onorevole signor Ministro ha dato in sostanza questa seconda versione.

Non sono ladri, ma tuttavia per difendere il commercio, per reprimere questi reati che sono spinti dai vincoli e dall'affetto della parentela, bisogna che il legislatore penale vi opponga una contropinta, e quindi bisogna aggravare la pena; non sono ladri, ma bisogna comminare la pena del furto.

Io accetto questa versione, e mi adatto an-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

che alle considerazioni svolte dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

È giusto, bisogna aggravare la pena; non sono ladri, almeno secondo il mio concetto, ma puniamoli colla pena maggiore.

Io mi appoggio (per esimere queste persone dalla taccia di furto) alla definizione del furto che si dà in questo medesimo Codice all'articolo 419.

L'ho già detto più volte, e lo ripeto ancora, questo Codice è pregevole per molti riguardi, ma specialmente per l'esattezza delle sue definizioni. Cosa dice l'articolo 419? « È colpevole di furto chiunque per fine di lucro s'impadronisca della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale appartiene. »

Risulta dunque da questa definizione che, per essere colpevole di furto, bisogna innanzi tutto non avere il *possesso materiale* della cosa, ed *impadronirsi*; bisogna in una parola la tradizionale *contractatio* dei Romani.

Ora la famiglia, anche dichiarato il fallimento ma non ancora operato nessun sequestro, è dessa, sì o no, nel possesso materiale della cosa? La proprietà è devoluta alla massa dei creditori; la massa la farà sequestrare, e quando abbia appreso il possesso delle sostanze già appartenenti al fallito, allora sì, se succede una distrazione, allora certamente avviene un furto, perchè le persone parenti si impossessano della cosa che è già trasportata nel possesso altrui; ma finchè non avviene questo trasporto del possesso dalle mani di chi lo ha sempre avuto e lo ritiene ancora, io sostengo, e credo di aver qualche ragione per sostenerlo, quantunque non voglia negare il fondamento plausibile dell'opinione contraria, che qui il furto non ci è: e mi appoggio per sostenere questa opinione, che è poi, almeno moralmente, più favorevole a questi disgraziati, quantunque severamente punibili per l'interesse del commercio, mi appoggio allo stesso disposto del Codice di commercio.

Ha detto la legge di commercio, come dite voi nell'articolo in discussione, che questi disgraziati sono colpevoli di furto, e perciò, in conseguenza, puniti con le pene corrispondenti? No, ha piuttosto enunciato il concetto espresso dall'onorevole Guardasigilli, che sono colpevoli di un grave reato avuto riguardo alla spinta

da cui muove. Quantunque da un lato sia degna di compassione questa povera gente, che s'induce a sottrarre qualcosa da potere sostenere la famiglia piangente, tuttavia la legge, nel regolare la punizione, fa tacere ogni sentimento di pietà e spinta dalla necessità di tutelare l'interesse dei creditori, aggrava la pena. Mi adatto a questo concetto, ma per carità allontanate ogni espressione che qualifichi ladri questi disgraziati, poichè non lo sono nella definizione legale, nè certamente poi nell'opinione pubblica; e quindi la mia conclusione è semplicissima, che gradirà anche l'onorevole Commissario Regio e il Guardasigilli, e questa è che siano soppresse le parole: *sono colpevoli di furto*, e direi: *sono puniti colle pene del furto*, come dice il Codice di commercio.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Io non volevo che presentare una semplice osservazione che lascio poi al giudizio della Commissione e del Senato.

Se da una parte mi faceva qualche impressione la espressione troppo generica *delle pene del furto*, giacchè queste pene variano molto secondo le circostanze, dall'altra mi aveva assicurato l'onore. Relatore quando lesse: « come applicabili ai casi di cui tratta l'articolo 431 » ma a me nasce il dubbio che possa venire la occasione di applicare l'art. 430.

Io faccio un caso solo.

Ad un fallito (si tratta di salvare degli oggetti o asportarli in tempo di notte) viene in mente che in un armadio, in uno scrigno si trova una memoria, un oggetto prezioso, un ricordo sacro della moglie, della madre, qualunque memoria insomma, a cui si porti una speciale affezione, e di notte, non essendoci la chiave, si sforza quello scrigno e si cava quell'oggetto; in questo caso noi avremo la pena maggiore di quello che ci sia quando la qualifica sia più di una. Quindi non mi rassicura abbastanza l'onorevole Commissario quando dice che sarebbe applicato al caso di cui si tratta attualmente l'art. 431.

Se la legge avesse detto: « sono applicate le pene del furto semplice, » allora la cosa sarebbe stata chiara di per se stessa e non nascerebbe mai il dubbio di una pena troppo grave. Ma dicendo solo: « le pene del furto » può comprendere anche la pena del furto qualificato più o meno come sono indicate dal-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

l'art. 430, e in questo caso ritornerebbe quel timore di pene troppo gravi che mi pare che ispirasse l'osservazione dell'onorevole Senatore De Filippo.

Del resto, io non faccio veruna proposta; abbandono queste osservazioni al criterio della Commissione e dell'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. In seguito alla discussione tenuta su quest'articolo, parmi che il testo da mettere ai voti sia il seguente:

Art. 315.

« Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del fallito, od i suoi affai nella medesima linea (dice la Commissione ed il Ministero accetta), i quali senza concerto col fallito, dopo la dichiarazione del fallimento, distruggono o ricettano valori od oggetti appartenenti al fallimento medesimo sono puniti colla pena del furto. »

E qui finisce l'articolo, perchè la Commissione sopprime le altre parole, e questa soppressione è accettata dal Ministero.

Chi approva quest'articolo com'è stato testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 316.

« § 1. Il creditore che, in proprio favore, stipula col fallito o con altra persona particolari vantaggi per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che fa convenzione particolare, dalla quale risulti un vantaggio a suo favore, a carico dell'attivo del fallimento, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con multa fino a due mila lire.

» § 2. Se il colpevole è sindaco del fallimento, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Quest'articolo contempla due casi, cioè quello in cui il reato sia commesso da un creditore qualunque, e quello in cui il colpevole sia lo stesso sindaco del fallimento; e ben a ragione aggrava la pena contro quest'ultimo. Ma, forse per materiale omissione, nel 2° paragrafo, ove si parla del sindaco, non si fa più cenno della multa che viene pure inflitta oltre la prigionia nel

paragrafo precedente. Non essendovi ragione per cui quando il sindaco è il reo, debba andare esente dalla pena pecuniaria, la quale anzi dovrebbe essere rispetto a lui accresciuta, come si accresce quella della prigionia, propongo di formulare il paragrafo secondo come segue:

« Se il colpevole è sindaco del fallimento, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa da lire 500 a 4000. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Riloggo il § 1. per metterlo ai voti:

(Vedi sopra.)

Chi approva questo § 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Se il colpevole è Sindaco del fallimento, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa da lire cinquecento a quattro mila. »

Chi approva questo § 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'articolo intiero, sorga.

(Approvato.)

Art. 317.

« Gli effetti dei procedimenti e delle condanne pei reati, preveduti nel presente Capo, sono determinati dal Codice di commercio. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

CAPO II.

Dello sciopero

e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

Art. 318.

« § 1. È punito con la detenzione da quattro mesi a due anni:

1. chi, per mezzo di violenze o minacce, restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio;

2. chi, per mezzo di violenze, minacce od artifici, è riuscito a produrre o mantenere una cessazione di lavoro, allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salarii, o patti diversi da quelli stabiliti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

» § 2. Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo sono puniti con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 3. Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado, se i reati sono stati commessi in seguito di concerto. »

A quest' articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale.....

Senatore PESCATORE. Ma io insisto sempre sul mio tema; la Commissione è sola arbitra.....

PRESIDENTE. Mi lasci parlare, poi le darò la parola.

L'onorevole Pescatore propone sia cancellata la parola *artifici*, e vengano aggiunte parole, atte ad indicare le coalizioni violente tanto degli operai, quanto di coloro che si adoperano, dicendo, per esempio, « *la libertà nella offerta o nella richiesta del lavoro — la cessazione nell'offerta o nella richiesta del lavoro.* »

L'onorevole Sineo propone di cancellare la parola *artifici*.

L'onorevole Tecchio nel N. 2. del § 1, alle parole: *o mantenere una cessazione*, vorrebbe sostituire queste: *o mantenere una cessazione od una sospensione.*

Adesso, se l'onorevole Pescatore vuole parlare, ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io non intendo di parlare. Dal momento che la Commissione è arbitra dei miei emendamenti, se non ne ha fatto alcun caso, è segno che non li ha creduti degni di considerazione.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione l'emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale consiste nel sopprimere la parola *artifici*, e nell'aggiungere le parole *la libertà nella offerta o nella richiesta del lavoro — la cessazione nell'offerta o nella richiesta del lavoro?*

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione non crede di accettare questa correzione, perchè altererebbe la figura del reato. Capirei che non si facesse menzione né di violenze, né di artifici, perchè il reato consiste nell'avere, con modi non legittimi, imposto un aumento o una diminuzione di salario; epperò si dicesse semplicemente: « chiunque con qualsiasi mezzo è riuscito a produrre un aumento o una diminuzione di salario, ecc. »

Forse questa dizione troppo vaga darebbe luogo a qualche questione, tuttavia capirei il perchè della modificazione. Ma, se noi accen-

niamo a due soli dei mezzi ordinari che sono le minacce e le violenze, che avverrà se a commettere il reato si saranno usati, non questi due mezzi, ma invece un raggiro, un artificio? In tal caso l'articolo sarebbe inefficace e gli autori dello sciopero andrebbero impuniti.

Per questa ragione, principalmente, la Commissione non crede di aderire alle proposte dell'onorevole Pescatore e dell'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, Commissario Regio. Il Governo per le ragioni che ha svolte l'onorevole Relatore della Commissione non acconsente a che sia tolta la parola *artifici*. Come egli diceva benissimo, la si potrebbe togliere, se si togliessero ad un tempo le parole *violenze e minacce*; ma non si possono lasciar queste e tacere affatto degli artifici che costituiscono il mezzo ordinario con cui si commette questo reato.

Le violenze e le minacce si commettono il più sovente allorchè lo sciopero è già avvenuto, ed havvi ancora chi rifiuta di unirsi agli scioperanti. Ma il mezzo a cui si ricorre per determinarne il principio e per formare almeno il primo nucleo dei colpevoli, il cui esempio viene poi seguito dagli altri, sono, come ho detto, quasi sempre i dolosi artifici; e dico *dolosi*, perchè se non sono tali non vi ha reato, essendo il dolo condizione essenziale di tutti i crimini e delitti. Perciò togliendo la detta parola, si disarmava affatto la società e si assicura nella massima parte dei casi l'impunità dei principali colpevoli.

Giacchè ho la parola, dichiaro che il Governo accetta l'emendamento Tecchio il quale al N. 2 del § 1, propone di aggiungere dopo le parole: *o mantenere una cessazione*, le parole *o una sospensione.*

Senatore BORSANI Relatore. Anche la Commissione aderisce a ciò.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io volevo tacere, ma le circostanze mi sforzano a parlare.

Prima di tutto, semplifichiamo la questione, riduciamola alla figura pratica. Quando gli operai vogliono imporre un aumento di salario ai padroni, si coalizzano. Naturalmente non sono tutti gli operai; vi sono sempre i più docili,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

i mansueti, i quali non vorrebbero far parte di questa coalizione, e quindi vorrebbero andare al lavoro. Gli operai più violenti come adoprano la loro influenza allora? Usano precisamente la forza e la violenza; aspettano gli operai più mansueti al luogo solito, in vicinanza perfino dell'officina a cui si devono portare, e li minacciano. Ecco i modi veramente consueti: li minacciano, li distraggono, li sforzano ad aderire alla loro coalizione, perchè questi operai mansueti non si lascerebbero così facilmente indurre ad abbandonare la loro bottega, che forse è l'unico mezzo di sostentamento loro e della famiglia, per semplici ragionamenti, per semplici narrazioni di non so quali cose finte. No, è la violenza che essi adoprano, e me ne appello alla esperienza ed alla natura della cosa.

Io riconosco, subito che questo è un reato gravissimo, degli operai che non si contentano di usare della propria libertà come vogliono e di astenersi dal lavoro (e questo è un loro diritto), per costringere appunto con la cessazione del lavoro i padroni un po' troppo duri ad aumentare il salario, ma vogliono anche imporre la loro volontà agli altri; sì, questo mi pare che sia un reato da punirsi severamente.

Ma se vogliamo discendere fino a punire gli artifizii, o Signori, come fate a conoscere con quale artificio il tale operaio è stato indotto dal tal altro ad abbandonare il lavoro, ad abbandonare la bottega? In pratica, questa è un'indagine troppo vessatoria; gli operai che deliberano di astenersi dal lavoro cercano naturalmente di trarre i compagni nella loro opinione; cercano di attirarli con ragionamenti, con rappresentanze, con tutti i mezzi che somministra loro il raziocinio, cercano di far penetrare e di fare ammettere quelle medesime ragioni che hanno determinato loro a prendere quell'estremo partito; ebbene, volete voi scandagliare con insolita inquisizione i molteplici e vari ragionamenti adoperati per indurre i compagni? « Finchè avete detto che il salario è piccolo, finchè avete rappresentato che è aumentato il prezzo dei viveri, questo potevate dirlo, ma voi siete discesi fino a certe considerazioni che hanno per base una menzogna, l'inganno, allora vi punisco. » Come si fa, in pratica, a discernere le asserzioni vere dalle false? Ecco per-

chè, ammettendo la legge, io volevo togliere alla legge medesima il carattere troppo inquisitorio che in pratica poi non dà risultati. È somma grazia che si possano punire gli operai i quali usano violenze, perchè sappiamo che quando gli operai sono coalizzati, bisogna qualche volta prenderli colle buone, e spesso non si punisce nemmeno la violenza da loro usata.

Io mantengo le mie parole e parlo come le teste coronate, altra volta menzionate dal Ministro Guardasigilli:

« Io, i miei doli ripigliar non soglio. »

Ho abbandonato al senno della Commissione le mie proposte e non le ripiglio; ma quando vi si vuol ragionar sopra e dimostrarle irragionevoli, allora credo di avere almeno il diritto di rispondere e dimostrare come a me paiano sussistenti.

Questo è il primo punto.

Ma poi, o Signori, se si vogliono rimettere alla luce le mie proposte, allora rimettiamole tutte intiere: io ho sollevato la questione delle coalizioni ad un più alto grado.

Io ho detto a me stesso: qui la legge punisce le coalizioni degli operai in quanto usino violenza o artifizii; ma e la coalizione dei padroni, Signori, dove la lasciate? Questi sì che usano artifizii e non la violenza. Non si danno casi di un ceto di padroni di fabbriche e di officine che si coalizzino, e con artifizii cercano di ridurre il salario agli operai? Quando i padroni sono concertati, gli operai devono cedere.

Io ho voluto sollevare la questione a questo punto; mi pareva che fosse un argomento degno di studio; forse lo si dirà inopportuno; ma almeno sia giustificata la mia proposta e la intenzione del proponente, perchè fedele ai principii di tutta la mia vita di mantenere in ogni cosa l'uguaglianza dei cittadini, io trovava giusto nella mia coscienza di occuparmi non solo degli operai, ma anche dei padroni, e punirli tutti, e punire soltanto la violenza e la minaccia. Siccome questa figura di reato non si produce rispetto a' padroni che non hanno bisogno nè di violenze, nè di minacce, potendosi concertare facilmente fra loro perchè sono in minor numero, non avrei forse sollevata la questione che feci, ma siccome si vuole inquisire, e punire gli operai per titolo di artifizii

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

da essi usati, fate grazia di avvertire che in fatto di artifizii sono facilmente e più probabilmente colpevoli i padroni che usano questi mezzi, e poichè volete punire gli operai, punite anche gli artifizii dei padroni.

Questo io ho detto unicamente per mettere in luce tutta intera la mia proposta, stata dimezzata nei ragionamenti altrui.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore replicò essere ineguato dall'esperienza che gli scioperi si commettono ordinariamente colla violenza e con le minacce a danno degli operai i quali non vogliono cedere ai colpevoli eccitamenti loro fatti e ricusino di cessare dal lavoro. Io mantengo perfettamente quanto ho detto, ed invoco appunto l'esperienza. Ricorderò all'onorevole preopinante gli scioperi che si deplorarono gli ultimi anni nella città dov'egli esercita sì degnamente le sue funzioni di magistrato. Quando è che ivi si lamentarono le minacce e le violenze? Allorchè la gran maggioranza degli operai era già in sciopero. Un mattino si udiva in città che tutti gli operai di uno o più opifizii avevano rifiutato di ritornare al lavoro; questa determinazione era stata presa di accordo da tutti, senza che la persona di alcuno avesse sofferte violenze di sorta, o risultasse di seguite minacce. Com'era ciò avvenuto e quale ne era stata la causa? Tutti la sapevano: Erano deliberazioni prese nei giorni precedenti e cagionate appunto dai raggiri, dagli inganni dei caporioni e spesso ancora di persone non appartenenti al ceto operaio, che speculando sulla buona fede del ceto medesimo, e traendo partito dalle strettezze in cui versava, si proponevano con questo mezzo di raggiungere i perversi loro fini. Le minacce e le violenze vennero dopo a danno della minoranza che non si era affrettata a seguire l'esempio dei compagni.

Ora che avverrà se si toglie la detta parola: *artifizii*? Accadrà che in siffatti casi i primi e principali colpevoli rimarranno, come ho detto, impuniti perchè questi d'ordinario si contentano di promuovere coll'inganno e colle menzogne lo sciopero, e lasciano poi agli altri da loro eccitati ed ingannati il carico di generalizzarlo colla violenza.

Diceva inoltre l'onorevole Pescatore che, lasciando nell'articolo la parola *artifizii*, la legge assumerà un carattere troppo inquisitorio, attesa la gran difficoltà di provare il concorso di questo elemento. Ammetto che sia più difficile stabilire se e di quali artifizii siansi valse i promotori del reato, che non l'accertare il fatto materiale della violenza. Ma, Dio buono, se dobbiamo cancellare dal Codice tutti i reati di cui è difficile la prova, non so a qual punto ci arresteremo. Del resto la stessa esperienza di cui parlava l'onorevole Pescatore, c'insegna che la prova si può in molti casi senza troppa difficoltà raccogliere senzachè l'istruzione abbia ad assumere il carattere di eccessiva inquisizione da lui temuto, essendo bastati bene spesso il sequestro di carte e d'inviti posti in giro fra gli operai, dei verbali delle loro adunanze, e le rivelazioni di coloro che furono eccitati e raggirati, a porre in piena luce gli artifizii medesimi. Sono impertanto convinto che la proposta dell'onorevole Pescatore non debba essere accettata.

Si è detto che il progetto si occupa degli operai e non dei padroni. Prego l'onorevole Senatore Pescatore di leggere attentamente l'articolo e vedrà che i padroni non sono dimenticati. Ivi è detto: *allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione dei salari*: ora chi è che può avere lo scopo di imporre una diminuzione di salario? Gli operai no certo: sono i padroni; dunque non è vero che l'articolo non si occupi di questi ultimi.

Osservo infine che l'articolo non dimentica le coalizioni, contemplandole nel paragrafo 3 dello stesso articolo, dove è detto che le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado, se i reati sono stati commessi *in seguito a concerto*.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il discorso dell'onorevole Commissario Regio ha pienamente dimostrato che il significato dell'articolo non è quello che io credeva; e fin da ora io dichiaro che non posso più dare il mio voto a quest'articolo. Sarà poca perdita, senza nessuna influenza.

Come? gli operai non hanno diritto di convocarsi in assemblea?

Nella loro assemblea essi decidono di non presentarsi la mattina al lavoro: lo sciopero è

consumato; ma è consumato volontariamente, ed essi esercitano un loro diritto, essi in assemblea lo deliberarono senza violenza, senza minacce; sciopero quanto volete, ma è sciopero legittimo, mezzo lecito per indurre i padroni ad un aumento di salario: fin qui non vi è reato. Con qual diritto il Pubblico Ministero vuole ingerirsi delle deliberazioni prese volontariamente dietro i ragionamenti, le perorazioni, e, se volete anche, le declamazioni dei singoli individui? Vuole egli procacciarsi il mezzo di arrestare, cacciare in prigione gli operai in caso di qualunque sciopero senza che poi sia possibile condannarli?

Io credo si debba procedere quando si ha la possibilità di trovare un delitto: il concerto, la deliberazione in comune, i mezzi, gli argomenti, qualunque essi sieno, di persuasione pacifica non possono costituire reato, nè soggetto d'inquisizione; il carattere punibile del fatto non può consistere in altro, che nella violenza e nelle minacce, le quali possono intervenire prima della deliberazione dello sciopero, come possono avvenire dopo.

E con che diritto il Pubblico Ministero vuole ingerirsi nell'assemblea degli operai, quando non propone d'ingerirsi nell'assemblea dei padroni?

È noto che anche i padroni di officine, di stabilimenti, di opifici si convocano e prendono le deliberazioni, non già di cessare dal lavoro, ma discutono e convengono del come fissare le tariffe dei prezzi, così delle opere, come delle merci, e questi fatti non si puniscono.

L'acutissimo Commissario Regio ha trovato una parola in quest'articolo che forse può riferirsi ai padroni.

Le leggi penali non si fanno così.

Se volete punire anche il fatto dei padroni, e punirlo con quella medesima estensione, con cui si punisce il fatto degli operai, che nel vostro articolo è principalmente preso di mira, bisogna usare ben altre locuzioni.

Io ad ogni modo ritengo che le spiegazioni date dall'onorevole Commissario Regio, secondo le quali l'articolo potrebbe in un solo caso applicarsi anche ai padroni, esprimano piuttosto una semplice velleità molto imperfetta e molto ristretta del legislatore: è impossibile che la autorità giudiziaria possa dare una conveniente

e abbastanza larga interpretazione a quest'articolo, dove tutto accenna agli operai e niente ai padroni, e propongo che, se tale è veramente l'intento del Ministero, allora gli sia rinviato l'articolo perchè lo rediga più chiaramente; la differenza fra noi non sarebbe più che nella redazione. Se non vengono accettate queste mie osservazioni, fedele alle mie dichiarazioni io non farò alcuna proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La cosa è molto semplice e non credo siavi bisogno di rinviare l'articolo.

L'onorevole Senatore Pescatore si è fissato in mente di voler vedere nell'art. 318 una disposizione così lata, dirò inconsulta che non punisce soltanto coloro che con modi violenti o con inganni si fanno autori di sospensione di lavoro per ottenere una alterazione di salari, ma anche gli operai i quali da soli o uniti tra loro liberamente, legalmente prendono la deliberazione di astenersi dal lavoro. Con che, secondo che pensa l'onorevole Pescatore ed anche secondo me, non può dirsi che gli operai si rendano colpevoli in faccia alla legge penale nè che commettano un fatto riprovevole e nocivo alla società. Questa gente usa del proprio diritto; cioè, lavora se crede gli convenga lavorare, si astiene dal lavoro quando crede che il suo interesse consigli di astenersene.

Ma questa figura di reato che ha immaginato l'onorevole Senatore Pescatore non è compresa nell'articolo in esame.

Tutto al contrario, il nostro articolo suppone oltrecchè le minacce, e le violenze, gli artifici usati per indurre in errore gli operai ed eccitarli a porsi in istato di sciopero: suppone l'inganno che li sorprende senza che essi possano ben comprendere ciò che si fanno.

Ciò che vuoi finalmente punire è l'abuso che da taluni malauguratamente si fa troppo spesso delle insinuazioni agli operai di false notizie, con la quale arte si riesco a far credere loro che sono vittime di una quasi specie di tirannia, obbligandoli a lavorare ad un prezzo mite troppo e inadeguato, mentre in altri paesi sono meglio retribuiti.

Ma se nessuno ha adoperati questi inganni a danno degli operai e dei proprietari degli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

opifici, se non è intervenuta questa frode, non ci è nemmeno reato. E qui convengo io pure coll'onorevole Senatore Pescatore; noi versiamo nell'ipotesi di gente che usa del suo diritto e legittimamente dice: domani non voglio andare a lavorare, e non ho da darne conto a nessuno. In tutto questo non vedo raggiro, non vedo manovra fraudolenta di cui si possa dolere il pubblico e debba preoccuparsi la legge. Rifletta dunque l'onorevole Senatore Pescatore ai termini precisi delle disposizioni del nostro articolo, e si persuaderà facilmente che lo sciopero non è passibile d'incriminazione se non quando gli operai siano stati costretti a desistere dal lavoro con violenze, o con minacce, od indottivi con dolosi artifizii; che se non è intervenuta l'una o l'altra di queste circostanze, mancano affatto gli elementi del reato.

Io mi astengo dal fare altre osservazioni, perchè mi pare che si sia già abusato di troppo della sofferenza del Senato, e che la questione si possa dire esaurita.

In quanto ai proprietari degli opifici, credo che l'onorevole Senatore Pescatore anche qui abbia manifestato uno scrupolo un po' troppo esagerato, perchè non è possibile di leggere l'articolo 318 e dare una spiegazione a questa frase: *allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salari*, senza che la mente vada a cadere necessariamente sulle persone non degli operai, ma dei padroni, perchè non è supponibile che l'operaio voglia commettere uno sciopero per ottenere che si diminuiscano i salari. Lo scopo di ottenere una diminuzione di salari non è riferibile che ai proprietari degli opifici.

Credo quindi che l'onorevole Senatore Pescatore possa starsi tranquillo che l'articolo che abbiamo in discussione, come è stato presentato dall'onorevole signor Ministro, non produrrà veruno degli inconvenienti che tanto l'hanno messo in apprensione. Ed io dichiaro a nome della Commissione che non accetto né il rinvio dell'articolo alla Commissione stessa, né alcuno degli emendamenti che sono stati proposti dagli onorevoli Senatori Pescatore e Sineo.

Senatore PESCATORE. L'articolo 318 dice: È punito con la detenzione da quattro mesi a due anni; io propongo di dire: « è punito con la detenzione ecc., qualunque operaio o padrone, o

qualsiasi altra persona che, ecc. » il resto può stare com'è.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Può essere che non sia né il padrone, né l'operaio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ci può essere un terzo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Se alcuna menda è apparsa per me talvolta nel corso della discussione in questo Codice essa è il risultato lo più sovente della necessità in cui ci si trova, facendo un Codice, di provvedere in questo a tutte le materie indistintamente, anche a quelle per le quali si dovrebbe più propriamente provvedere solo con leggi speciali.

È fuor di dubbio che la questione scioperi abbia un interesse tutto particolare nei nostri tempi, ed è possibile che in certi tali casi e per un certo dato tempo la Società possa essere giustificata dalla necessità della salute pubblica, provvedendo anche un pochino al di là di quello che l'andamento abituale ed ordinario della giustizia lo comporti. Ma quando si tratta di un Codice non si possono considerare questi fenomeni temporanei e parziali come ragione costante di legge universale e permanente. In un Codice penale non può non tenersi conto della punibilità dell'atto che si vuol punire tanto considerato per se stesso come secondo le norme ordinarie di una Società.

Ora qui trovo al N. 2 dell'art. 318 (lascio il N. 1 sul quale non ho nulla a dire) che sono puniti coloro che per mezzo di violenza o minaccia, riescano a produrre o a mantenere cessazione di lavoro, ecc. e fin qui non ho nulla ad osservare, perchè la violenza e la minaccia sono di per sè senza dubbio atti illeciti, e quindi qui come altrove sono sempre punibili.

Io capisco benissimo che allorquando si fa violenza o minaccia per effettuare anche un atto che per se stesso non ha nulla di illecito, pure l'autore possa essere punito perchè è la violenza in sè che è meritevole di punizione; ma io non potrei convenire in quello che dice l'onorevole Commissario Regio e nel senso che egli dà alla parola *artificio*. La parola *artificio* non ha mai contenuto in sè il concetto assoluto di dolo. Un *artificio* per essere tale non ha dovere di essere doloso. Quando l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

revoles Commissario Regio si sforza di persuadere noi a votare questa parola *artificio* prestandogli un senso più lato che essa nell'accettazione ordinaria non contiene e che nel suo modo di vedere egli trova giusta, usa anche egli di un artificio del quale nessuno vorrebbe punirlo; anzi per il suo ufficio deve esserne grandemente lodato.

Ora, ciò posto, potrete voi ragionevolmente punire da 4 mesi a 2 anni colui il quale ha usato degli artifizii per esercitare un vero e proprio diritto? poichè finalmente l'operaio ha perfettamente il diritto di negoziare il suo lavoro.

Supponete che qualche operaio più intelligente voglia esercitare una pressione, non con scopo minaccioso, non per propositi ostili o pericolosi, ma voglia esercitare una certa specie di pressione sopra i suoi compagni per farli cooperare, per condurli con sé ad un miglioramento comune della loro sorte; a questo fine potrà anche valersi di qualche artificio.

Io non credo che sotto la parola *artificio* non si contengano altri atti che quelli che sono per se stessi punibili. Saranno consigli, saranno osservazioni, saranno promesse, finalmente saranno artifizii per indurre gli altri nella propria opinione. Chi può misurarne il limite, e come si possono impedire e reprimere? Ciò non servirebbe che a indurre turbamento e diffidenze nell'andamento ordinario delle industrie. Forse si potrebbe provvedere fin là in una legge speciale, e in presenza di certi pericoli della società, quando le disposizioni di legge prendono il carattere di urgenza e devono provvedere a casi straordinari; ma stabilire questo in un Codice, io non potrei davvero acconsentire.

Io non voglio trattenere più lungamente il Senato sopra questo oggetto, sul quale hanno già parlato altri onorevoli Senatori; lo scopo per cui ho preso la parola, è stato che, se la Commissione e il Ministero non intendono di portare a questa parola *artificio* una qualche modificazione la quale indichi a vera colpa e contenga una vera ragione di punire, in quel caso pregherei l'onorevole Presidente di mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, che ne domanda la soppressione, ed io darò a questo il mio voto favorevole, poichè io propongo la soppressione della parola *artificio*, qualora questo artificio non sia

qualificato come fraudolento, e come tale da essere punito.

Per mio conto non voterò mai in un Codice un'espressione così vaga, e nel tempo stesso così assoluta, la quale può dare ai padroni un'autorità talmente eccessiva sopra i propri operai da poterli far chiamare in giudizio per qualunque tentativo che essi potessero fare nel senso di un miglioramento della propria sorte. Il rigetto della parola *artificio* dispenserebbe anche dal dover dare tutto il peso che possano meritare alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pescatore.

L'onor. Senatore Pescatore diceva: ma anche i padroni possono usare questi artifizii.

Ora, quando voi escludete questa parola, ritorna tutto nel diritto ordinario e naturale.

Non v'ha dubbio che vi sieno tali casi nei quali questa parola nel Codice potrebbe giovare alla pubblica giustizia; ma che perciò? La giustizia umana non può giungere a tutto, ed in materie di affari, meno se ne mischia e meglio è.

In materia di affari, in materia di transazioni, lasciate che siano fatte dagli operai coi loro padroni o da commercianti fra di loro; il lasciarli accomodare fra di loro è il meglio che possiate fare e per loro e per tutti.

Quando eccedono i limiti concessi alla trattazione degli affari, quando violano le leggi per turbare l'ordine pubblico, allora la legge ha perfettamente ragione d'intervenire; ma quando questo non succede, vale assai meglio all'autorità di non mischiarsene e sopra tutto di non mischiarsene con mezzi così indeterminati e con formole così vaghe.

Se la Commissione non vuole fare alcuna modificazione, io prego l'onorevole Presidente di mettere ai voti l'emendamento Sineo perchè io possa votare con quello la soppressione della parola *artificio* dall'art. 318.

PRESIDENTE. L'onor. Pescatore propone si dica: « Sarà punito con la detenzione da 4 mesi a due anni qualunque operaio o padrone, o qualunque altra persona che per mezzo di violenze o minacce ecc. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ciò solo che io voglio dire all'onorevole Vitelleschi è che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

quando la legge parla di artifici, necessariamente si riferisce ad un fatto doloso, perchè dove non è dolo, non vi può esser reato, nè quindi può accadere che nasca equivoco sulla intelligenza della parola *artificio* dovendosi intendere che si allude ad un artificio doloso; se fosse altrimenti non vi sarebbe un reato. Questa parola adunque include l'elemento del dolo.

Quanto alla proposta dell'onorevole Pescatore, io credo che sia perfettamente inutile. Certo se per accennare gli autori dello sciopero, egli dice gli operai, i padroni degli opifici e qualunque altra persona, viene a dire chiunque commette questo reato. Io però non faccio eccezione su questo emendamento, perchè infine lascia le cose come sono.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta la proposta dell'onor. Pescatore?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo conveniente di sottoporre al Senato qualche osservazione su questo grave argomento, abbenchè sia persuaso che le dichiarazioni fornite dall'onorevole Relatore abbiano posto in chiaro il concetto di questa disposizione.

Io non sono sorpreso che la materia degli scioperi, che ha occupato lungamente e vivamente ai nostri giorni i governanti, abbia fornito in quest'Assemblea argomento a gravi osservazioni intorno alla legge penale che è diretta a reprimere siffatta maniera di reati. Ben ho ragione di maravigliarmi che l'onorevole Vitelleschi abbia mostrato di credere che non convenga regolare questa materia con disposizioni generali in un Codice penale.

Quest'osservazione è già stata fatta altre volte dall'onorevole Vitelleschi nel corso della discussione del progetto. Dessa si riferisce in generale al metodo della codificazione penale, è io penso che l'onorevole Senatore sia in errore. E in vero, ammesso il sistema di codificazione nella legislazione, ne consegue che si debba in un Codice comprendere tutto ciò che riguarda la materia che ne forma il soggetto, tutto ciò, voglio dire, che riguarda quel campo legislativo, a cui si deve applicare un Codice.

So benissimo che alcuni popoli, anche recentemente, non hanno creduto conveniente di adottare il sistema della codificazione, perchè hanno pensato che fosse più opportuno il provvedere ai bisogni sociali con leggi separate e distinte applicabili alle diverse materie, e, trat-

tandosi, per esempio, del diritto penale, hanno preferito fare leggi speciali che si applicassero alle diverse specie di reati. Ciò intendo e parmi ben naturale. Ma ciò che non posso intendere si è, che quando un popolo si determina, come l'Italia ha fatto, a regolare il diritto penale con un Codice, si debba escludere da questo una specie di reati abbastanza comune e conosciuta come è quella dello sciopero.

Secondo i principî i più noti e i più comuni della codificazione si devono comprendere in un Codice, lo ripeto, tutte le materie che sono contenute in quel ramo legislativo, a cui il Codice si riferisce. Quelle sole materie non vi si devono comprendere, che è mestieri diversamente regolare secondo le condizioni delle diverse parti di uno Stato. In questo caso non è possibile di inserire in un Codice quella materia la quale non può con regole comuni ed uniformi essere determinata.

Ma noi non ci troviamo in uno di questi casi; come io diceva poc' anzi, il reato di sciopero è tale, che può e deve essere regolato con norme comuni per tutto il Regno; quindi si avrebbe una lacuna nel Codice, quando questo reato non vi fosse compreso. So che vi furono dei Codici, che non se ne occuparono; ma perchè ciò è avvenuto? perchè la piaga degli scioperi non si era ancora manifestata a tale grado da dar luogo a sanzioni penali; ma ora che nel seno della moderna società non solamente si è manifestata, ma ha preso delle proporzioni abbastanza larghe ed inquietanti, sarebbe molto improvvido quel legislatore il quale credesse di non darsene pensiero nel Codice.

Fatte queste poche osservazioni, le quali desidero che giovino a chiarire il principio direttivo del metodo generale del progetto, verrò a fare poche considerazioni intorno all'articolo che stiamo discutendo. Io credo che se si esaminano bene tutte le osservazioni che sono state fatte sopra di esso, il dissenso tra i diversi oratori consiste piuttosto nella forma che nella sostanza. Ritengo che tutti siamo d'accordo nel voler punito lo sciopero cagionato con mezzi illeciti. Tutti annoveriamo tra questi mezzi senza veruna differenza le violenze e le minacce. Ognuno comprende, che sopra la illegittimità e reità di questi mezzi non si possa muover dubbio, ma havvi un mezzo sul quale

sono stati sollevati vivi e gravi dubbi e questo si riferisce agli *artifizii*.

Io credo che i dubbii sollevati a tale riguardo, dipendano essenzialmente dall'aver voluto considerare il concetto degli *artifizii* in modo troppo astratto e generico.

Come osservava molto opportunamente l'onorevole Relatore della Commissione, quando in una legge penale il legislatore parla di *artifizii*, non si può e non si deve intendere se non di quegli *artifizii* che sono dolosi e fraudolenti. Noi facciamo un Codice, o Signori, perchè sia posto nelle mani di magistrati savii che lo debbono applicare, e dobbiamo quindi tenere per certo che questi magistrati conoscano i principii comuni e volgari del diritto penale. Fra questi è principale il principio che non havvi reato dove non vi ha dolo, dove non vi è il deliberato proposito di infrangere la legge, e di raggiungere quello scopo colpevole che la legge penale vieta.

Quando questo sia ritenuto, per costante la parola *artificii* adoperata nell'art. 318, quale altro senso potrà mai avere nella pratica, se non quello di designare i raggiri, le frodi, le macchinazioni che, senza assumere carattere di violenza e di minaccia, abbiano però il carattere egualmente biasimevole e punibile di imporre con modi illeciti e contrari alla morale e al diritto uno scopo ingiusto, quale sarebbe quello di diminuire o di alzare i salari, di far cessare o sospendere il lavoro?

Se si ritengono questi principii, se si fanno questi riflessi, io credo che ogni scrupolo dovrebbe svanire intorno all'ammissione della parola *artificii*: nè penso che potrebbe mai essere considerato un *artificio* biasimevole e riprovevole in un paese libero quello che accennava l'onorevole Pescatore, di adunanze, di riunioni pacifiche, tranquille, tenute anche da operai, all'oggetto di ottenere che i loro salari sieno più equamente regolati. Ci guardi Iddio dalla tirannia di voler vietare agli operai questo mezzo legittimo di far valere i giusti loro voti!

Questo non fu mai nel concetto di chi ha compilato quest'articolo, come non è caduto certamente nella mente degli onorevoli componenti l'egregia Commissione del Senato.

Possono benissimo gli operai, come possono i proprietari, usare del diritto di riunione, ed

usare di tutti i mezzi legittimi e giusti per far valere le loro ragioni, per persuadere, se sono gli operai, i loro padroni a volere aumentare i salari; se sono i padroni, per persuadere gli operai che si sono verificate delle circostanze per le quali i salari debbono essere diminuiti.

Ma, o Signori, questi mezzi non hanno che fare con gli *artificii* illeciti e fraudolenti, con i raggiri che noi intendiamo punire. Per conseguenza, con questa dichiarazione mi pare che ogni dubbio debba venir meno e debba cessare ogni inquietudine che mi sembrava trattenere qualcuno degli onorevoli Senatori, che presero parte a questa discussione, dall'approvare quest'articolo.

Noi siamo tutti d'accordo nel fine, vale a dire tutti vogliamo reprimere efficacemente gli scioperi cagionati con mezzi ingiusti, ch'io non esito a chiamare una grave e pericolosa piaga della moderna società. A ciò e a null'altro è diretto l'articolo che discutiamo.

Che se a qualcuno rimanesse ancora qualche dubbio o timore che la parola *artifizii* nella pratica non venisse da tutti intesa nel modo che è stato spiegato, non avrei nessuna difficoltà di accettare un'altra espressione che fosse più chiara; e se taluno preferisse la parola *inganni*, per esempio, non esiterei certo a sostituirla a quella di *artifizii*, perchè nella parola *inganni* sta sicuramente più manifesta l'idea di mezzi illeciti.

Faccio però osservare al Senato che dove si tratta delle truffe, di quel reato cioè che consiste essenzialmente negli *artifizii*, si adoperano appunto le parole di *artificii*, *raggiri* ed *inganni*; voi comprendete che gl'*inganni* in quella parte della legge penale sono considerati piuttosto come una specie di *artificio*, e che *gli artificii* sono considerati come il genere degli *inganni*.

Questa osservazione parmi che dovrebbe meglio persuadere coloro che si dimostrarono esitanti ad accettare anche la parola *artificii*; ma, ripeto, se sembrasse più sicura, più precisa la parola *inganni* od un'altra qualunque che avesse chiaramente in sè spiegato e scolpito il concetto di manovre illecite e riprovate, io non avrei difficoltà di accettarla.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto al mezzo della coalizione, o più italianamente del concerto, con cui singolarmente si suol commet-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

tere questo reato, è già stato dimostrato sufficientemente dall'onorevole Commissario Regio che il § 3 di quest'articolo contempla precisamente codesto mezzo come una circostanza aggravante del reato, sia che avvenga tra padroni, sia che avvenga tra operai. E che la disposizione comprenda ambedue queste categorie di persone, è dimostrato dal cenno che fa l'articolo del doppio scopo dell'aumento e della diminuzione dei salari, essendo evidente che agli operai soltanto si riferisce l'aumento, come ai soli padroni si applica la diminuzione.

Per quanto si voglia studiare di chiarire la locuzione di quest'articolo, non si arriverà mai ad usare un'espressione, la quale sia più lata, più comprensiva di quella da noi proposta: ed una delle qualità del nostro progetto di Codice è appunto quella di aver data una figura comprensiva e generica alle sue disposizioni, invece di usare la vecchia forma minuta e casuistica che s'incontra in altri Codici ed in altre leggi penali; metodo questo che è generalmente riprovato per i pericoli e per gli inconvenienti che suole recar seco nell'applicazione della legge ai molteplici casi occorrenti.

Io non posso quindi che raccomandare alla approvazione del Senato l'accettazione di quest'articolo nella sua sostanza, consentendo soltanto a qualche maggiore precisione nel dettato, se si reputa necessaria dopo le spiegazioni che vi abbiamo sottoposte.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO.** Dirò poche parole solamente sulla quistione se debba rimanere o non nell'articolo in esame la parola *artifici*: ed in questa parte entro precisamente nell'idea dell'onorevole Guardasigilli, anche perchè quando egli discorreva, io aveva innanzi a me l'articolo 450 che riguarda il reato di *truffa*.

L'animo mio non è tranquillo; io credo che possa essere pericoloso il mantenere così com'è scritta questa parola *artifici*, la quale pare anche a me bastantemente vaga ed astratta, perchè non è definita nella legge e si trova nel cennato articolo relativo alle truffe più specificata e più ristretta nel suo senso.

L'articolo 450 si esprime così:

« È colpevole di truffa chiunque adoperando artifici, raggiri od altri inganni atti a sorprendere l'altrui buona fede ecc. »

Quindi si potrebbe aggiungere queste ultime

parole, ovvero, se si crede, altre che raggiungano lo stesso scopo, poichè non pretendo improvvisare una parola qualunque, la quale spieghi la parola *artifici* nel senso dell'articolo del quale ho dato lettura. Epperò vorrei che la Commissione medesima se ne occupasse.

Niuno più di me ha quella grandissima stima che merita la Magistratura, ma non per questo si deve rimanere una parola nel Codice che possa dar luogo ad arbitrarie interpretazioni, tanto più che siamo tutti d'accordo nel ritenere che le riunioni, i concerti degli operai non costituiscono reato.

Quindi senza andar per le lunghe poichè lo stesso Guardasigilli conviene che si possa spiegar meglio il concetto del legislatore, ed anche perchè sia ben chiarito che la stessa disposizione abbia ad essere applicata tanto a' padroni che agli operai, io proporrei che l'articolo di cui si tratta sia rinviato alla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Attesa l'ora tarda e avuto riguardo alle osservazioni saggiamente fatte dall'onorevole Senatore De Filippo, io pregherei il Senato di rimandare a domani il seguito della discussione.

Così la Commissione e il Ministero avranno agio di esaminare di nuovo la questione, e di vedere se sia il caso di proporre una qualche modificazione o spiegazione intorno al punto che ha formato più speciale oggetto di controversia.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Io avrei a fare due proposte: domando mi sia riservata la parola per domani.

PRESIDENTE. Le sarà riservata la parola.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pel seguito della discussione del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

RETTIFICAZIONI.

Nel resoconto della tornata del 20 marzo, u. s., alla pag. 945, col. 1.^a linee 9, 10 e 11,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

alle parole: « questo progetto di legge (*Aumento della tassa di registro dovuta per le mutazioni immobiliari a titolo oneroso*) il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici; » vanno sostituite le seguenti: *il quale verrà stampato e demandato alla Commissione permanente di finanza.*

Alla pag. 964, col. 2.^a, linea 42 e seguenti, ove leggesi: « la parola *ridimazione* per la forma sia troppo generica ecc. », leggasi: « la parola *ridimazione* non sia italiana; ma non ammetto che possa essere surrogata della parola *forme*, ch'è troppo lata e generica, e non esprime quella formalità a cui si dà il nome di *ridimazione*, ecc., ecc.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

XL.

TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Comunicazione di un Decreto Reale — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Aggiunta proposta dal Relatore all'articolo 312 rimasto sospeso — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta proposta dal Relatore — Modificazione del numero 2 del § 1 e del § 3 dell'articolo 318 rimasto sospeso, concordata tra il Ministero e la Commissione, combattuta dal Senatore Tabarrini — Schiarimenti forniti dal Relatore — Considerazioni del Senatore Pescatore in appoggio della nuova redazione dell'articolo 318 — Riplica del Senatore Tabarrini e del Senatore Pescatore — Considerazioni del Commissario Regio, combattute dal Senatore Rossi A. — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Senatori Rossi A. e Tabarrini — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Modificazioni concordate fra la Commissione ed il Ministero all'articolo 319, § 1 — Approvazione del paragrafo — Parole del Commissario Regio e del Senatore De Filippo al § 2 e approvazione del paragrafo — Osservazioni del Senatore Pescatore al § 3, e considerazioni del Commissario Regio — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore all'articolo 321 — Dichiarazioni del Relatore e del Commissario Regio — Approvazione del nuovo articolo 322 della Commissione — Approvazione degli articoli 322 bis e 323 modificati dalla Commissione e dei successivi 324 e 325 — Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo 326 — Dichiarazioni del Commissario Regio e del Senatore De Filippo sul § 3 proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 327 — Osservazioni del Commissario Regio e del Relatore — Dichiarazioni del Senatore Maggiorani cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Osservazioni del Senatore Pescatore a sostegno del suo emendamento all'articolo 328 — Dichiarazioni del Relatore e del Commissario Regio e nuova redazione dell'articolo — Considerazioni del Senatore Pescatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Riserva del Commissario Regio — Proposta perchè il Titolo XI (articoli 329-362) venga discusso in Comitato segreto, approvata.*

La seduta è aperta ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, il Commissario Regio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato del seguente Decreto Reale:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33. Categoria 18 dello Statuto fondamentale del Regno, sulla proposta del nostro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno, Barbiano di Belgiojoso conte Carlo, membro dell'Istituto di scienze ed arti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Il nostro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

VITTORIO EMANUELE.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato sa che ieri la discussione è rimasta all'art. 318 e che il Senatore Pescatore aveva chiesto la parola sulla chiusura della discussione.

Do quindi la parola al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Credo sarà meglio che parli prima l'onor. Relatore.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ieri due articoli sono rimasti in sospenso, il primo dei quali è l'art. 312. Quest'articolo è così concepito :

« Se il colpevole di bancarotta è un pubblico mediatore, od agente di cambio, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado, e nel caso di bancarotta semplice vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

La ragione per cui è rimasta in sospenso la discussione sopra quest'articolo è, come certo ricorda il Senato, perchè non era ben chiarito il concetto, e non erano ben d'accordo i diversi oratori che hanno preso la parola sul carattere proprio dei pubblici mediatori, e quindi si è sentito il bisogno di studiare un poco più, ed esaminare più maturamente questa disposizione, al fine, principalmente, di riconoscere se i pubblici mediatori possono essere compresi nella definizione dei pubblici ufficiali contenuta nell'art. 171 del progetto del Codice penale.

La Commissione è venuta nel concetto che realmente i pubblici mediatori possono essere compresi nella classe dei pubblici ufficiali, e ciò per una ragione principalissima, cioè, che ai loro atti è attribuita per legge la pubblica fede come agli atti dei notai.

Dietro ciò, l'articolo è stato mantenuto, col-

l'aggiunta però delle seguenti parole : *oltre la incapacità e la decadenza stabilita dalla legge sull'esercizio della professione del pubblico mediatore.*

In questo modo stanno distinte nei loro effetti per una parte la sospensione dai pubblici uffici a cui è inerente quella dell'arte o professione, e per l'altra l'incapacità e la decadenza stabilita dalla legge di commercio.

Gli altri articoli su cui cadeva il dissenso, e che furono tenuti in sospenso, sono il 318 e 319.

Voci. All'art. 319 non ci siamo arrivati.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Allora si potrà votare prima l'art. 312.

PRESIDENTE. L'art. 312 coll'aggiunta combinata dalla Commissione suona così :

« Se il colpevole di bancarotta è un pubblico mediatore od agente di cambio le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado, e nel caso di bancarotta semplice vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, oltre l'incapacità e decadenza stabilita dalla legge sull'esercizio della professione di mediatore. »

Chi approva l'art. 312 con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La parola è all'onorevole Relatore sull'articolo 318 rimasto sospenso.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Come ricorda il Senato sull'art. 318 vi erano certe divergenze di opinione, perchè faceva senso a taluno degli onorevoli Senatori che hanno preso parte a questa discussione, la frase *Artificio* che è adoperata nel N. 2 del § 1.

Si è opposto e dalla Commissione e dal Ministero che la parola *artificio*, adoperata dal Codice penale, nella definizione di un reato naturalmente includeva il concetto del dolo e che, senza che fosse espressa questa condizione, era però da ritenersi gli artifizii per costituire il reato di sciopero dovessero essere dolosi, e che era poi necessario accennare, oltretutto le violenze e le minacce anche gli artifizii onde la figura del reato fosse completa, e perchè non accadesse che quando lo sciopero fosse provocato con arti fraudolente anzichè con atti aventi il carattere delle violenze o delle minacce, il fatto dovesse andare impunito come sarebbe avvenuto di certo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Conveniva pur anche ben chiarire con maggiore proprietà di dettato l'effetto immediato ed il fine ultimo delle minacce, delle violenze e degli artifizii che è quello di produrre una cessazione od una sospensione di lavoro allo effetto di ottenere un aumento o una diminuzione di salario. Con questo intendimento la Commissione ha portato dietro proposta dell'onorevole Guardasigilli alcune modificazioni alla prima redazione del testo.

L'articolo 318 rimane intatto nella prima parte del paragrafo primo e nel numero primo su cui non è caduta nessuna contestazione, e viene modificato il numero secondo innanzi tutto in questi termini:

« Chiunque con violenze, minacce o raggiri fraudolenti, abbia prodotto o mantenuto una cessazione o sospensione di lavoro nel fine d'imporre a danno di operai o di padroni o d'imprenditori, una diminuzione o un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli stabiliti. »

Con questa formula si è anche soddisfatto alla proposta dell'onorevole Senatore Pescatore cioè che fosse detto più chiaramente che il reato non è già diretto a punire soltanto gli scioperi provocati dagli operai, ma che è diretto eziandio alla repressione degli scioperi provocati dall'angherie e dalla mala fede dei padroni e degli imprenditori.

E voi ricordate che questo si era già ritenuto risultare dalla condizione posta nella definizione del reato, quello cioè, che debba produrre o aumento o diminuzione di salario; ad ogni modo si è creduto bene di mettere ancora più in chiaro questo concetto colla frase « di operai e di padroni una diminuzione ecc. » Conseguentemente poi il paragrafo 3 dello stesso articolo ha subito esso pure una notevole modificazione.

« Le pene, diceva questo § 3, stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi in seguito a concerto. A questa dizione si è fatta un'importante aggiunta, ed è:

« Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi in seguito a concerto, sia di operai a danno di padroni od imprenditori, sia di questi a danno di quelli. »

Queste dichiarazioni rimuovono la possibilità

di ogni dubbio sulla intelligenza di questo articolo, ripetendo che il disposto di quest'aggiunta riflette tanto il padrone quanto l'operaio, che tenti con violenze od altro di fuorviare il naturale andamento del lavoro nel commercio.

Depongo la proposta sul banco della Presidenza perchè possa esser messa ai voti.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Pescatore questa redazione?

Senatore PESCATORE. Accetto.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Confesso che non arrivo a comprendere bene, anche dopo le modificazioni introdotte nell'articolo, il caso nel quale può essere criminosa e per ciò punibile la diminuzione dei salari agli operai fatta dai padroni di officine. Intendo la coalizione degli operai per ottenere un aumento di salario o la diminuzione delle ore di lavoro: giacchè questi sono ordinariamente i motivi principali per cui si fanno gli scioperi. Intendo come per naturale reazione, i padroni tentino la loro difesa, e qualche volta si coalizzino per stabilire una certa misura nel salario. Ma queste coalizioni fatte d'ordinario fra pochi, non possono comprendere gli artifizii, le violenze, le minacce di cui parla l'articolo in esame. Sono accordi di volontà, per raggiungere un fine qualche volta anche ingiusto; ma non capisco come possano assumere una qualità criminosa.

Vi possono essere dei casi naturali nei quali i capi-fabbrica, e gli industriali sono obbligati alla diminuzione dei salari, cioè quando la industria loro non rende tanto, da consentire di pagare agli operai una certa misura di salario; vi possono essere poi delle diminuzioni di salario fatte in opposizione alle coalizioni degli operai per gli aumenti ottenuti con gli scioperi.

Nel primo caso io non so vedere nessuna criminalità, e non credo che vi sia legge che possa mutare le ragioni del tornaconto e imporre lo scapito; nel secondo caso, stento a comprendere, come si possa qualificare l'accordo come criminoso, quantunque possa ridondare a carico degli operai, mentre non ci saranno mai gli estremi della criminalità stabiliti dal Codice. Il mondo economico bisogna che sia condotto con criteri di una grande ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

monia, perchè è oramai dimostrato, che quello che profitta all'imprenditore profitta del pari all'operaio, la guerra degli uni contro gli altri, porta necessariamente le reazioni. Quando il padrone ha dovuto subire la legge dell'operaio, si trova spinto a imporgli alla sua volta la legge sua; per cui da un lato la coalizione degli operai per l'aumento del salario o per la diminuzione delle ore di lavoro, dall'altro la coalizione dei padroni per ottenere gli effetti opposti. Io non vorrei che con disposizioni di non sicuro significato si crescesse il turbamento anzichè diminuirlo, e che per moltiplicare le azioni, che possono cadere sotto la sanzione penale, si creassero nuove ragioni di disunione dove sarebbe necessaria la più grande armonia.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore TABARRINI. Io non oso fare proposte; chiedo soltanto spiegazioni; e prima di votare l'articolo, vorrei saperne l'estensione e la portata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola l'aveva chiesta l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È solamente per dare una spiegazione, perchè del resto lascio parlare l'onorevole Pescatore che è il più direttamente interessato giacchè si tratta di proposta sua.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Tabarrini ha fatto due ipotesi, ma ha dimenticato quella che forma appunto il soggetto delle disposizioni della legge; qui non si tratta di coalizione difensiva, per neutralizzare dirò così la coalizione degli operai, si tratta di proprietari i quali fanno coalizione per imporre indebitamente e con mezzi illeciti una diminuzione ai salari dei loro operai. Questa è l'ipotesi che ha dimenticato interamente l'onorevole Tabarrini.

Io lascio la parola volentieri all'onorevole Pescatore; ma intanto ho voluto fare questa dichiarazione per difendere le modificazioni introdotte all'articolo quantunque, come ho detto poc'anzi, questo concetto l'articolo già l'aveva insito nella sua prima redazione e fu osservato ieri opportunamente a più riprese, quando l'onorevole Vitelleschi aveva mosso qualche ec-

cezione e domandato qualche schiarimento sulla intelligenza dell'articolo medesimo.

Ripeto quindi: non si tratta qui della coalizione onesta o delle pretese che possono avere i proprietari di ottenere una diminuzione di salario dei loro operai, perchè essi possono regolare i contratti nel modo che credono più conveniente al loro interesse: e se offrono il lavoro agli operai hanno diritto anche di stabilirne le condizioni. Ma si tratta invece delle collisioni che siano fatte fra molti proprietari di stabilimenti commerciali o di opifici all'effetto di costringere indebitamente o con false notizie, o con raggiri fraudolenti o in qualsiasi altro modo subdolo gli operai a subire una diminuzione di salario e di imporre loro una sospensione di lavoro. Sono queste le arti che ha contemplato la legge perchè hanno l'impronta del dolo e possono perciò essere subbietto di sanzione penale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. In parte mi ha prevenuto l'onorevole Senatore Borsani.

Tuttavia, vedrò di ordinare e completare le idee. La prima questione che si doveva risolvere è questa: se gli operai, come gli esercenti industrie e commerci possono deliberare in comune. Gli operai per chiedere ai padroni un aumento di salario o una diminuzione di ore di lavoro, per chiedere ciò che conviene al loro interesse.

I padroni per deliberare sui mezzi di diminuire i salari o di aumentare le ore di lavoro, ciò che è dal canto loro l'interesse proprio, l'interesse del capitale, che è sempre opposto all'interesse del lavoro.

Ecco la prima questione a risolversi: la deliberazione in comune è lecita, o non è lecita; è punibile o non punibile?

La Commissione ha deciso, come ieri si proponeva, e come si ammetteva da tutte le parti, che le radunanze e le deliberazioni anche prese in comune, non sono illecite, sono cose lecite: è l'esercizio del diritto di riunione, di associazione e di libertà.

Ora risolvendo in questo senso questa prima questione, io domando all'onorevole Tabarrini, se egli per avventura credesse giusto risolvere così la questione nel senso di libertà per i soli padroni, oppure se non creda giusto ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

solverla egualmente con lo stesso principio e per gli operai e per i padroni; per gli esercenti qualunque arte, qualunque industria, qualunque commercio; mi pare che su questo primo punto non possa cadere dubbio nessuno. Eguaglianza per tutti, lo diceva ieri: *trous rutilusre fuat*.

Risolta così la prima questione fondamentale il legislatore penale deve procedere oltre.

In queste deliberazioni in comune e nelle azioni che ne susseguono (dico sempre deliberazioni in comune, perchè la parola *coalizione* già significa qualche cosa di sinistro) in queste deliberazioni in comune, in queste riunioni, in queste assemblee, con queste decisioni prese da tutti e nelle azioni che ne susseguono per l'attuazione delle deliberazioni prese, le cose non procedono sempre onestamente: vi si può immischiare la violenza, la minaccia. È cosa un poco difficile a definirsi, ma che nei casi pratici, ogni uomo sensato lo comprende facilmente, si può immischiare anche un tantino il raggirio fraudolento. Sono molte le figure dei raggiri fraudolenti, ed è impossibile comprenderli in una sola definizione, ma facilissimo, ripeto, a comprendersi nei casi pratici.

Dunque ciò posto il legislatore penale deve definire se voglia lasciare impunte non solamente le deliberazioni comuni che procedono onestamente, ma ancora quelle deliberazioni e quelle esecuzioni di queste stesse deliberazioni che sono accompagnate da violenze, da minacce e da raggiri fraudolenti.

Evidentemente allora la deliberazione in comune diventa appunto coalizione, in senso sinistro, in senso reo, e allora bisogna punirla.

Preso questa decisione di punire questa sorta di coalizioni, allora vogliamo noi punirle soltanto quando sono compiute dagli operai, oppure noi vogliamo punirle per tutti quanti gli esercenti, per i padroni del capitale?...

Era impossibile che la Commissione entrasse in questa decisione, e distinguesse gli uni dagli altri; nè vale il dire che i padroni si coalizzano soltanto in conseguenza della coalizione degli operai e per difendersi, imperocchè possono benissimo essere anche i primi a prendere la iniziativa; ed in ogni caso delitto per parte dei padroni, per gli esercenti industrie, ecc., ecc., non si verificherà mai, se non quando la deliberazione in comune di questa

gente assuma il carattere di vera coalizione criminale, vale a dire se non quando questa deliberazione sia stata accompagnata da violenze, da minacce, o da raggiri fraudolenti.

In sostanza tutto quello che la Commissione ha deciso è ottimo; essa, secondo me, ha deciso nè più nè meno di un principio sacrosanto, quando ha sanzionato che il solo concerto, quando procede onestamente, non è punibile; nè faccia difficoltà l'ultima clausola aggiunta dalla Commissione, che aumenta le pene di un grado quando i reati sopra specificati siano commessi in seguito ad un concerto; qui evidentemente il concerto si riferisce ai reati, quando cioè non solamente è avvenuta una deliberazione in comune, ma quando sono stati concertati i reati di violenza, di minaccia, di raggiri fraudolenti.

Io intendo così l'articolo della Commissione il quale mi pare suoni chiaramente in questo senso; e credo che l'onorevole Senatore Tabarrini, dopo queste spiegazioni, sarà persuaso che tutto si riduce a discernere l'onesto dal disonesto e ad adottare una medesima decisione senza differenza di sorta alcuna e per gli operai, e per i padroni, e per gli esercenti industrie o commercio; insomma l'eguaglianza assoluta per tutti.

Ecco perchè io ho accettato la proposta della Commissione.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Ringrazio l'onorevole Senatore Pescatore delle spiegazioni che ha voluto dare sulla questione che è stata argomento delle mie parole. A me preme dichiarare subito, che sono perfettamente concorde con lui nel desiderar perfetta uguaglianza di trattamento per gli operai e per i capi-fabbrica. Gli uni e gli altri devono avere libero il campo ad esercitare i loro diritti pel proprio interesse, entro i limiti del giusto e dell'onesto. In questi limiti possono riunirsi gli operai ed alla lor volta possono fare altrettanto i capo-fabbrica, per prendere le loro deliberazioni. Non ho mai inteso che s'abbiano a punire le coalizioni degli operai, e lasciar franche quelle dei capi-fabbrica.

Ma confesso che mi rimane sempre incerto il concetto che nelle coalizioni che possono formare i capi-fabbrica per stabilire una dimi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

nuzione dei salari, siano possibili le violenze, le minacce, i raggiri fraudolenti richiesti per stabilire la criminalità dell'atto e le penalità sancite dall'articolo ora in esame.

È appunto alla mancanza d'effetto possibile nelle disposizioni dell'articolo medesimo, che si riferivano le mie avvertenze. Io so bene, che i capi-fabbrica possono un bel giorno concertarsi e dire agli operai: « Noi chiudiamo le nostre fabbriche se non acconsentite di lavorare a tal prezzo. »

Ma in questo concerto si potranno trovare gli elementi del fatto criminoso colpito da quest'articolo? Questa perfetta corrispondenza di estremi che si stabilisce tra le coalizioni criminose dei capi-fabbrica e le coalizioni criminose degli operai, non può esistere in fatto, e la disposizione sarà illusoria ed inefficace. Perciò persisto a credere che la criminalità del caso delle coalizioni dei capi-fabbrica, bisogna configurarla in modo diverso, se si vuol darle una sanzione penale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Commissario Regio, desidera Ella parlare prima dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non importa; parlerò dopo.

Senatore PESCATORE. Le violenze e le minacce possono aver luogo tanto per parte degli operai quanto per parte dei padroni. Per parte di operai: essi non sono sempre concordi. Se la deliberazione è presa in perfetto ordine, alla unanimità, o maggioranza, o se la minoranza vi accede non vi ha delitto. Lo sa meglio di me l'onorevole Tabarrini come in pratica avvengano reati.

Si possono usare violenze e minacce prima per far concorrere gli operai; secondo per prendere le deliberazioni; poi per eseguirle.

E il legislatore mentre permette le riunioni pacifiche e le deliberazioni oneste, debbe prevedere il caso in cui, come diceva, la violenza, la forza e la minaccia, si sia mischiata, abbia cooperato illegittimamente al risultato, e allora vi è delitto. Ora non vede egli che lo stesso caso succede dal lato dei capi-fabbriche, dei padroni ed esercenti industrie e commercii? Può succedere che essi prendano una delibe-

razione in comune, pacifica, con mezzi onesti appunto per difendersi dalle soverchie pretese degli operai.

Ed ha ragione quando l'onorevole Tabarrini dice: gli operai non sono sempre concordi; e io dico che nello stesso modo in cui gli operai non sono sempre concordi, può avvenire anche nel ceto dei proprietari ed esercenti industrie e commercii; può avvenire, dico, che allora siano adoperati raggiri fraudolenti, violenze e minacce; e allora ecco lo stesso delitto dal lato dei proprietari.

Se si pretende che i casi di reato avvengono meno frequentemente dal lato dei proprietari, tanto meglio per loro; ma il legislatore deve essere giusto deve prevedere tutto il possibile; prevedere il delitto a carico degli operai, e prevederlo, essendo possibile, anche a carico dei padroni.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Poco mi rimane ad aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Pescatore.

L'onorevole Senatore Tabarrini crede che questo articolo non possa ricevere pratica applicazione per quanto riguarda i padroni, e perciò vorrebbe che si facesse di questi. Sono invece convinto potersi agevolmente verificare il caso che anche i padroni cagionino lo sciopero coi mezzi e nel fine ivi indicato, e questa possibilità basta perchè essi vi debbano pure essere contemplati.

Certo nulla vieta che i padroni, attese le mutate condizioni del mercato, per l'avvilimento dei prezzi delle merci, per vincere la concorrenza, per l'abbondante richiesta di lavoro, o per altre ragionevoli cause prendano accordo di diminuire i salari dei loro operai; ciò facendo, si valgono d'un loro diritto, e la legge non li colpisce come non incorrono in pena alcuna gli operai, i quali per giusti motivi e senza ricorrere ad alcun mezzo illecito, determinino concordemente di astenersi dal lavoro finchè la mercede non venga accresciuta.

Ma quando per promuovere questo accordo i padroni o gli operai usino la violenza, la minaccia, l'artificio, il raggio fraudolento, allora gli uni e gli altri sono colpevoli, perchè è illecito ed immorale il mezzo di cui si sono valse, ed è giusto che siano puniti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Si supponga che i capi-fabbrica non siano tutti d'accordo nel volere diminuito il salario, e che i promotori minaccino di collegarsi contro i dissenzienti, di troncargli ogni rapporto commerciale coi medesimi, di offenderne il credito, e peggio ancora facciano loro balenare il pericolo di gravi danni nelle proprietà o nelle persone, e riescano così nel loro intento, e mi si dica se siavi alcuno il quale voglia lasciare che questi fatti altamente lesivi della libertà e dei diritti altrui rimangano impuniti.

Nè soltanto le minacce e le violenze, ma anche i raggiri di cui fa pur menzione l'articolo, sono possibili fra i padroni, anzi come fra gli operai, così fra i capi-fabbrica il raggirio, l'artifizio doloso è il mezzo principale e più frequente a cui si ricorre per giungere al conseguimento dello scopo.

Si diffondono false notizie, si annunziano concorrenze, dazi imminenti, si fa credere a prossime diminuzioni di prezzi, si sparge la voce che altrove gli operai vengono pel ristagno degli affari in gran parte congedati, che le officine si chiudono, ed impauriti da queste menzogne i riluttanti obbediscono agli eccitamenti, e succede quindi l'accordo che determina la diminuzione del salario e lo sciopero.

Son forse questi fatti impossibili? E se possono avvenire, come pur troppo non tanto di rado avvengono, è egli giusto che la legge mentre tutela i padroni dalle esorbitanze degli operai, non abbia pure a proteggere questi e difenderli dagli illeciti e dolosi maneggi praticati a loro danno dai capitalisti solo perchè ciò sia per accadere raramente? Non credo che tale sia l'intendimento dell'onorevole Senatore Tabarrini, e confido perciò che queste brevi osservazioni bastino a persuaderlo della convenienza di accettare l'articolo quale dalla Commissione e dal Ministero è stato formulato.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Mi rincresce di essere venuto in questo punto in Senato e di non aver ancor preso cognizione esatta del modo in cui fu posta la questione; ciononostante mi sono immediatamente messo dalla parte dell'onorevole Tabarrini, quando l'ho udito dire che egli non sa trovare in qual caso pratico accada la

coalizione violenta di padroni per insevire contro i loro operai.

Non dobbiam farci un'idea troppo fiscale delle relazioni naturali fra capitale e mano d'opera; c'è un'armonia necessaria che li deve unire; e quando quest'armonia esiste, non può fare il capitale senza la mano d'opera e non può fare la mano d'opera senza il capitale.

Ora, io non comprendo come a questo capo intitolato: *dello sciopero*, s'introduca la coalizione di padroni col seguito di azioni punibili. Mi rincrescerebbe moltissimo se ci fosse questa definizione nel Codice penale perchè la mi parrebbe per lo meno una inutilità.

Senatore TROMBETTA. Esiste già nella legge attuale.

Senatore ROSSI A. Ma non troverete, io dubito, un caso pratico in cui la legge attuale abbia potuto mettersi in esecuzione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Io non so concepire una coalizione di capi-fabbrica i quali vengano al punto di usare violenze e minacce agli operai....

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non agli operai ma agli altri capi-fabbrica.

PRESIDENTE. Non interrompa.

Senatore ROSSI A.... Ma questa disposizione è fatta appunto per la tutela degli operai, e mi sembra che sia stato detto che se la legge deve tutelare i padroni, deve tutelare anche gli operai.

Del resto, io non sono uomo di legge, e per di più mi rincresce di essere giunto lì per lì impreparato a questa discussione, chè altrimenti avrei potuto meglio spiegare le mie idee. Per il momento non posso che associarmi alle parole dell'onorevole Senatore Tabarrini, che trovo in ogni punto giuste e pratiche.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non sono punto sorpreso che all'onorevole Senatore Rossi sembri molto difficile a verificarsi il caso, che contempla l'articolo in discussione, rispetto ai capi-fabbrica.

È tanta l'onestà del suo animo, tanta la sua delicatezza e filantropia ben nota nel dirigere i lavori delle rinomate fabbriche, a cui presiede, che io comprendo bene che molto difficilmente egli possa rendersi capace della po-

sibilità di questo reato. Ma a tutti coloro, i quali hanno pratica di legislazione penale, e dei reati che si commettono in questa materia, non riesce per nulla difficile ad intendere e persuadersi che questo reato è tanto possibile da parte degli operai, quanto è possibile da parte di coloro che agli operai presiedono, vale a dire da parte dei proprietari di manifatture od intraprenditori.

E la cosa è dalla nostra legislazione siffattamente ravvisata in questo senso, che nella parte che ora regola questo reato, il vigente Codice penale del 59 non esordisce dagli operai, ma dai capi-fabbrica e padroni.

Difatti, l'articolo 385 dell'attuale Codice penale, suona così :

Art. 385.

« Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate, od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estendibile ad un mese, e con multa da lire cento a lire tremila. »

Passa quindi il Codice penale a regolare l'altro caso del concerto, che con parola francese si dice *coalizione*, tra gli operai.

Vede dunque il Senato che praticamente il caso è considerato come possibile dalla legislazione che ci regge precisamente nei termini in cui il progetto lo configura. Né la nuova legislazione, che vogliamo sostituire, potrebbe sfuggire alla taccia di imperfezione, quando non si occupasse di questo caso.

Le spiegazioni date da coloro, che parlarono prima di me su questo argomento, dimostrarono chiaramente come possono i capi-fabbrica, i proprietari, gli intraprenditori abusare del loro diritto convertendolo in una specie di tirannia e di oppressione a danno degli operai o lavoratori. Ora la legge deve essere provvida egualmente e per una classe e per l'altra, come è stato detto molto egregiamente dall'onorevole Commissario che sostiene la parte del Governo. Ora io domando, come potremo lasciar fuori della sanzione penale il caso, in cui diversi esercenti un certo genere di industrie si unissero insieme per imporre a operai, i quali non possono trarre la loro sussistenza se

non dall'esercizio del proprio mestiere, condizioni dure, insopportabili, che li riducessero a disperata miseria?

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fortunatamente nei paesi liberi, oltre il Codice penale, esistono altri rimedi contro queste ingiuste e, diciamo pure, inique oppressioni. Io comprendo benissimo come l'opinione pubblica, manifestandosi pei diversi suoi organi, renda assai difficile che si osi da persone educate commettere questi reati; ma mi giova il ripetere che la difficoltà di commettere un reato non vuole mai essere confusa coll'impossibilità e quando questa non esiste, ciò basta perchè la legge se ne debba occupare, per quanto raro possa essere il reato.

Ora, nessuno vi sarà, il quale possa dire che il reato sia impossibile. Non lo ha detto il legislatore che ha preveduto e regolato questa materia assai complicata, la quale in altri paesi più manifatturieri ha dato luogo anche recentemente a leggi in senso diverso. Alcune di queste furono accusate di essere troppo benigne verso gli operai e dannose ai capi-fabbrica. Ciò avvenne a una recente legge fatta in Francia al tempo dell'Impero. Altre leggi sono state accusate di essere troppo dure verso gli operai e soverchiamente benigne verso i proprietari. Dunque se vogliamo essere giusti dobbiamo colpire egualmente e operaio e proprietario, allorchè entrambi abusando nello stesso modo e con gli stessi mezzi di minacce, violenze, raggiri fraudolenti, producono effetti identici gli uni a danno degli altri. In questo senso è scritto l'art. 318; ed io ho fiducia che, quando l'onorevole Tabarrini e l'onorevole Rossi fermeranno seriamente la loro attenzione sopra la disposizione che abbiamo proposta, si persuaderanno che essa è improntata ad equità e giustizia e merita la loro approvazione, come quella del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Dirò una sola parola per spiegare forse meglio il mio concetto.

È ben naturale che noi dobbiamo proclamare giustizia per tutti; ma le parti non sono eguali, non dirò nel diritto, ma nel modo.

Non affermeremo di certo che la legge debba intervenire per fissare i salari. E allorquando

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

il capo-fabbrica li voglia per violenza imporre, la punizione sua nel Codice penale troverà il suo posto egualmente senza bisogno di farlo qui per una legge espressa.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tabarrini. ~

Senatore TABARRINI. Mi permetto una breve avvertenza unicamente per chiarire il concetto dal quale mossero le mie parole.

Le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, contengono l'enunciazione di un principio santissimo, a cui nessuno può negare adesione: la protezione eguale dovuta dalla legge, tanto alla libertà dei capi-fabbrica quanto a quella degli operai; aggiungo anzi che se una protezione si deve concedere, dev'essere di più sicura efficacia appunto per la parte più debole. Ma nel mio concetto, nelle avvertenze che io mi sono permesso di fare a quest'articolo, era che questa protezione degli operai con questa sanzione penale sarebbe risultata inefficace, in quanto le condizioni che si esigevano per istabilire la criminalità delle coalizioni dei padroni non si sarebbero mai verificate, perchè la natura stessa del fatto non ne era capace.

L'onorevole Senatore Rossi giustamente diceva che la posizione di fatto degli operai da una parte e dei padroni dall'altra, nelle coalizioni, è naturalmente diversa; ed è appunto per questo che non credo che si possa fare una disposizione unica, la quale stabilisca per l'un caso e per l'altro i medesimi estremi.

Questo soltanto ho voluto dire; se poi si vuol mantenere l'articolo, per me affatto inefficace e pericoloso, io non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 318 come venne modificato dalla Commissione d'accordo col Ministero:

Art. 318.

« § 1. È punito con la detenzione da quattro mesi a due anni:

1. Chiunque per mezzo di violenze o minacce restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio.

2. Chiunque, con violenze, minacce o raggiri fraudolenti abbia prodotto o mantenuto una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di imporre a danno di operai o di padroni o d'imprenditori, una diminuzione od un au-

mento di salari ovvero patti diversi da quelli stabiliti.

» § 2. Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo sono puniti con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 3. Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi in seguito a concerto sia di operai a danno di padroni od intraprenditori, sia di questi a danno di quelli. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 319.

« § 1. Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a duemila lire, coloro che, diffondendo false notizie, o usando altri artifizii, hanno prodotto sul pubblico mercato, o nelle Borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di Borsa.

» § 2. La pena è aumentata di un grado se le false notizie e gli artifizii erano diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità.

» § 3. Se il reato è commesso da pubblici mediatori, o da agenti di cambio, le dette pene sono aumentate di un grado, e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo vi sono diverse proposte. La Commissione propone la seguente modificazione...

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È stato fatto un nuovo emendamento a quest'articolo, il quale corrisponde a quello già discusso ed approvato dell'art. 318. Il primo paragrafo sarebbe così concepito:

« Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di 500 ed estendibile a 2000 lire coloro che diffondendo false notizie o usando altri mezzi fraudolenti hanno prodotto, ecc. »

Il resto seguirebbe come nell'articolo.

PRESIDENTE. Ed il paragrafo secondo?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Resta qual è. La Commissione non ha introdotto che questo cambiamento.

PRESIDENTE. L'articolo adunque resterebbe redatto in questi termini:

« § 1. Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire, coloro che, diffondendo false notizie, o usando altri mezzi fraudolenti, hanno prodotto sul pubblico mercato, o nelle Borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di Borsa. »

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

Viene il paragrafo 2. In esso è detto:

« § 2. La pena è aumentata di un grado se le false notizie o gli artifizii erano diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità. »

La Commissione invece, dopo le parole: *se le false notizie o gli artifizii* vuole che si dica: *siano* invece di *erano*.

Il Senatore Tecchio invece non vuole né *erano*, né *siano*, vuole che si dica: *se le false notizie o gli artifizii hanno prodotto in danno del pubblico un aumento nel prezzo di sostanze alimentari di prima necessità*.

Che cosa dice la Commissione e il signor Ministro di queste varianti che si vorrebbero introdurre nel § 2?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. E quello dell'onorevole Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La modificazione proposta dall'onorevole Tecchio non è di sostanza; egli vorrebbe sostituire alle parole: *siano diretti a far aumentare*, le parole: *hanno prodotto un aumento*. Come vede il Senato, tra l'una e l'altra locuzione non vi ha differenza che di forma. Certo è necessario che l'aumento dei prezzi abbia avuto luogo, perchè senza di ciò non vi ha il reato, ma anche mantenendo la locuzione adottata dalla Commissione, non può nascere dubbio a questo riguardo.

Pare quindi che non occorra altra variazione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo essendovi un emendamento del Senatore Tecchio, io devo metterlo ai voti.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per una semplice avvertenza, ed è questa: se il Ministero e la Commissione credono che anche in questo § 2 si debba cangiare la parola *artifizii*, perchè essendosi alla detta parola sostituite quelle: *mezzi fraudolenti* nel § 1, mi pare sarebbe bene farlo anche nel secondo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È giusto.

PRESIDENTE. Prima di tutto metto ai voti l'emendamento Tecchio, il quale vuole sostituire le parole *hanno prodotto* a quelle *erano diretti*, usate nel progetto ministeriale.

Chi approva quest'emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 2. come è combinato adesso anche in seguito all'osservazione dell'onorevole De Filippo.

« § 2. La pena è aumentata di un grado se le false notizie o i mezzi fraudolenti siano diretti a fare aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità. »

(Approvato.)

Al paragrafo terzo l'onorevole Pescatore propone che si aggiunga: *o alla sospensione dalle loro funzioni*.

L'onorevole Pescatore insiste nella sua proposta?

Senatore PESCATORE. È sempre la stessa questione, se la funzione di pubblico mediatore sia un ufficio pubblico, se il mediatore abbia ad annoverarsi fra i pubblici ufficiali. Nell'esame di una proposta antecedente la Commissione ha ritenuto già che la funzione di pubblico mediatore è da considerarsi come pubblico ufficio perchè gli atti dei mediatori sono rivestiti dalla fede pubblica. Io quindi non rinuncio all'emendamento, anzi lo mantengo; ma ritenendo che il pubblico mediatore si deve sottintendere che sarà sospeso non solamente dai pubblici uffici in generale, ma anche dal suo proprio ufficio, con questa dichiarazione, alla quale credo, che né il Governo né la Commissione saranno contrari, dichiaro che la formola specifica della mia proposta diventa futile.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministro accettano la proposta dell'onorevole Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che la ritiene superflua appunto per le ragioni che egli annunciava, essere cioè il mediatore un pubblico ufficiale, perchè la sospensione dai pubblici uffici porta con sé la sospensione dall'ufficio di mediatore.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il § 3 come è nel testo ministeriale:

« § 3. Se il reato è commesso da pubblici mediatori, o da agenti di cambio, le dette pene sono aumentate di un grado, e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 319, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 320.

« Chiunque scientemente ed a danno altrui fa uso di pesi o di misure in qualunque modo alterati, è punito con la prigionia fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire, oltre la pena per la frode che fosse stata commessa. »

La Commissione redige diversamente questo articolo.

Il signor Ministro e il signor Commissario Regio accettano la redazione della Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo redatto dalla Commissione per metterlo ai voti:

Art. 320.

« Chiunque scientemente ed in danno altrui fa uso di pesi e di misure in qualunque modo alterati, quando il fatto non costituisca reato di truffa, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a cinquecento lire. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 321.

« § 1. Chiunque falsifica od altera sostanze alimentari, destinate ad essere poste in commercio, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa fino a due mila lire.

» § 2. Con le stesse pene è punito chi scien-

temente pone in commercio le sostanze falsificate od alterate. »

L'onorevole Pescatore propone un'aggiunta al § 1 di questo articolo: la mantiene?

Senatore PESCATORE. Io prego la Commissione a dichiarare se l'ha presa in esame, perchè se non l'ha presa in esame mi taccio, e se l'ha presa in esame e non credette di appropriarsela, è inteso che si considera come abbandonata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Siamo alla questione trattata già altra volta. Converrebbe che si fosse applicata principalmente la pena della sospensione dai pubblici uffici per introdurre la sospensione dalla professione. Se non che la sospensione dalla professione si applica come pena di polizia, che non può star unita con la pena correzionale.

Senatore PESCATORE. Si potrebbe applicare la sospensione dai pubblici uffici per arrivare alla sospensione dall'esercizio della professione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può che associarsi a quanto ha detto l'onorevole Relatore della Commissione.

Giusta le disposizioni generali adottate nel libro primo, la sospensione dall'esercizio di una professione od arte non può, trattandosi di delitti, essere disgiunta dalla sospensione dai pubblici uffici. Ora, attesa la natura del reato, per commettere il quale non è necessario esercitare un'arte ed ancor meno una professione, non sembra conveniente che si abbia ad infliggere la grave pena della sospensione dai pubblici uffici, col solo scopo di vietare l'esercizio d'un'arte a chi bene spesso non ne esercita alcuna.

Perciò il Governo concorre nel credere che non si debba accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Rileggo dunque il § 1. dell'articolo 321 per metterlo ai voti.

« § 1. Chiunque falsifica od altera sostanze alimentari, destinate ad essere poste in commercio, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa fino a due mila lire. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene è punito chi scien-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

temente pone in commercio le sostanze falsificate od alterate. »

Chi approva questo paragrafo secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi a prova l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

La Commissione propone un articolo nuovo che è il seguente:

Art. 322.

« Nei casi preveduti dall'articolo precedente, le sostanze falsificate od alterate, sono confiscate. »

Interrogo il signor Ministro se accetta questo articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questo nuovo articolo che non è altro che una semplice anteposizione del disposto di altro articolo.

PRESIDENTE. Lo rileggerò dunque per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si dà lettura dell'articolo 322 del progetto ministeriale che diventerà poi l'art. 323.

Art. 323.

« § 1. Chiunque inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, sulla qualità delle pietre preziose, o sulla natura, composizione, o provenienza di qualunque mercanzia o derrata, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. La pena è diminuita di un grado se la vendita non è avvenuta. »

La Commissione propone una diversa redazione del § 1. Ne do lettura.

« § 1. Chiunque inganna il compratore sul titolo della materia d'oro o d'argento, sulla qualità delle pietre preziose, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire. »

Il Ministero accetta la redazione della Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta; anzi, poiché ho la parola, dichiaro che accetta anche l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio che propone di aggiungere

la disgiuntiva o fra i vocaboli *argento e sulla*, e dire così: *d'argento o sulla qualità ecc.*

Senatore BORSANI, *Relatore*. La lettera o fu omessa per errore di stampa.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la soppressione del § 2 proposta dalla Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Qui verrebbe un'aggiunta che propone l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È già pregiudicata.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'art. 322 com'è stato proposto dalla Commissione. Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Art. 323.

« § 1. Nei casi preveduti negli articoli 321 e 322 le sostanze, merci o derrate in essi indicate sono confiscate.

» § 2. La sentenza di condanna può altresì ordinare che copia od estratto di essa sia affisso alla porta dello stabilimento e del domicilio del condannato, e nel comune dove il reato è stato commesso. »

La Commissione propone la soppressione di quest'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni l'articolo 323 di cui ho data lettura s'intenderà soppresso.

Art. 324.

« § 1. Chiunque, in danno altrui, contraffà i nomi, marchi e bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze d'animali, dei fabbricatori, speditori e imprenditori di commercio ed industrie, ed i disegni e modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa fino a quattromila lire.

» § 2. Il danneggiato può chiedere inoltre che la sentenza di condanna sia inserita, a spese del condannato, in un giornale da lui designato. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Art. 325.

« Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque introduce dall'estero per farne commercio od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie con nomi, marchi o bolli contraffatti. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

CAPO III.

Della impedita libertà degli incanti.

Art. 326.

« § 1. Chiunque impedisce o turba con violenze o minacce la libertà degli incanti o delle offerte; ovvero con danaro, doni, promesse, collusioni od altri artifizii, allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a cinquemila lire.

» § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, se il colpevole è un pubblico ufficiale preposto agli incanti, ed è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

A questo articolo la Commissione propone, prima di tutto una modificazione al § 1; chiede cioè che si dica:

« § 1. Chiunque con violenze, minacce, doni, promesse, collusioni od altri artifizii turba la libertà degli incanti o delle offerte o ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa fino a quattromila lire. »

Poscia vi è un'aggiunta dell'onorevole De Filippo, una proposta di soppressione dell'onorevole Tecchio, e un'aggiunta del Ministro Guardasigilli.

Domando prima di tutto se l'onorevole Ministro accetta la nuova relazione del § 1, proposta dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti prima questo paragrafo come lo ha redatto la Commissione che rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Do ora nuova lettura del paragrafo 2.

« § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, se il colpevole è un pubblico ufficiale

preposto agli incanti, ed è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone che, dopo le parole: *pubblico ufficiale*, si cancellino le parole: *preposto agli incanti*.

L'onorevole Ministro accetta la cancellazione di queste parole?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'emendamento, secondo cui la pena sarebbe aumentata solo perchè il colpevole riveste la qualità di pubblico ufficiale, sebbene non siasi valso della medesima per commettere il reato.

La legge deve punire senza dubbio con maggiore gravità chi, essendo chiamato dal proprio ufficio ad assicurare la libertà degli incanti, abusa dell'ufficio stesso per offenderla; ma non havvi ragione alcuna per cui quando il colpevole esercita funzioni ben diverse, e non può perciò dirsi che ne abbia abusato a pubblico danno, debba farsi luogo nell'applicazione della pena ad una disparità di trattamento tra lui ed un altro privato qualunque.

Crede quindi il Governo che si debbano mantenere le parole: *preposto agli incanti*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la cancellazione di queste parole *preposto agli incanti*.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il paragrafo secondo come è redatto nel testo e di cui ho data già lettura.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene adesso il nuovo § 2 proposto dall'onorevole Senatore De Filippo in questi termini:

« § 2. Sarà punito con multa fino a 4 mila lire l'offerente che per danaro o altro dono accettato o ricevuto siasi allontanato dall'incanto. »

Domando all'onor. Ministro se l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il desiderio dell'onorevole Senatore De Filippo è stato prevenuto dal Ministero il quale ha proposto a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

quest'articolo un emendamento informato allo stesso concetto.

Egli vuole giustamente che sia anche punito colui che per danaro od utili ricevuti si allontana dagli incanti, ed a ciò appunto mira l'emendamento del Ministero, che è così concepito:

« § 3. È punito come complice colui che riceve danaro, doni, promesse, od altro vantaggio per astenersi dal concorrere agli incanti. »

Spero quindi che l'onorevole Senatore De Filippo non vorrà insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Come vede l'onorevole Senatore De Filippo, l'aggiunta del § 3 proposta dal Ministro Guardasigilli contiene il suo medesimo concetto. Accetta ella questo paragrafo aggiunto?

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Avevo precisamente domandato la parola per dichiarare al Senato quello che già aveva dichiarato in seno della Commissione, ove fu tenuto discorso dell'emendamento da me proposto, e di quello proposto dal Ministro Guardasigilli. Ha detto benissimo l'onorevole Presidente che entrambi contengono il medesimo concetto, e vogliono raggiungere il medesimo scopo. E per conseguenza non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il § 3 proposto dal Ministro, che rileggo:

« § 3. È punito come complice colui che riceve danaro, doni, promesse od altro vantaggio per astenersi dal concorrere agli incanti. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 326, sorga.

(Approvato.)

TITOLO X.

DEI REATI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA.

Art. 327.

« § 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone contaminando, corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla

pubblica consumazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

» § 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali, e se ne è seguita la morte di taluno, con la reclusione da diciassette a venti anni. »

La Commissione propone che il § 1. di quest'articolo sia emendato così:

« § 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone scientemente contaminando, corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla pubblica salute, è punito con la reclusione fino a dieci anni.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Faccio osservare al Senato che in questo § 1. deve essere incorso un errore di stampa. In luogo di *cose destinate alla pubblica salute*, deve dirsi: *cose destinate alla pubblica consumazione.*

PRESIDENTE. A quest'articolo c'è un emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani che suona così:

Art. 327.

« Chiunque pone a pericolo l'altrui salute, e quella degli animali utili corrompendo od avvelenando scientemente le acque delle fonti, delle cisterne, dei pozzi o dei tonfani, è punito nel primo caso con la reclusione da 5 a 10 anni, e nel secondo da 10 a 15. »

Il Ministero e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore.* L'onorevole Senatore Maggiorani nel suo emendamento si era preoccupato degli animali utili.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Non è su quest'argomento che ha principalmente insistito l'onorevole Senatore Maggiorani; egli vuole prima di tutto che si tolga dall'articolo la parola *contaminando*, e, se ben ricordo, la Commissione ha dichiarato di aderire a questa proposta, come vi aderisce il Governo.

L'onorevole Maggiorani vuole inoltre che si distingua tra il caso in cui le acque siano solo state corrotte, e quello in cui il colpevole le abbia avvelenate, sostenendo che quest'ultimo fatto, essendo assai più grave, perchè rivela la determinazione di recar grave danno alla salute pubblica, debba essere più severamente punito.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Maggiorani aggiungeva a questa sua proposta anche quella che riflette gli animali utili; sulla qual parte dell'articolo, credo che l'onorevole Senatore Maggiorani sia venuto nel concetto della Commissione.

La Commissione nella conferenza tenuta con lui non ha potuto concorrere nelle sue idee, per la ragione che il danno degli animali utili è un'altra figura di reato che entra in un'altra categoria delle disposizioni del progetto del Codice, e quindi viene compreso precisamente nell'art. 471 che parla del reato di danneggiamento. Ivi è detto:

« Chiunque scientemente guasta, disperde, distrugge, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili ed immobili altrui, quando il fatto non costituisca reato più grave è punito, a querela di parte, ecc. »

E a questo proposito la Commissione osservò che in ogni caso sarebbe da vedere, quando verrà in discussione l'art. 471, se la dizione del medesimo, perchè risponda meglio al suo concetto, non meritasse qualche leggiera modificazione, ma che non occorra di occuparsene ora sotto questo titolo che ha per subbietto i reati contro la pubblica sanità. Del resto gli altri emendamenti proposti su questo articolo dall'onorevole Senatore Maggiorani sono stati accettati dalla Commissione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io posso abbandonare la parte della mia proposta in ordine agli animali utili, se essa è registrata in altra parte del Codice; ma quanto alla differenza fra il corrompere e l'avvelenare mi sembra che sia troppo grave per essere abbandonata. Altro è corrompere un'acqua, altro è avvelenarla; la si corrompe per esempio, gettandovi semplicemente una bestia morta.

Per avvelenarla si richiede ben altro, e gli effetti che conseguono all'uno o all'altro fatto sono o possono essere ben diversi. Si tratta di due diverse figure di reato, di due figure essenzialmente diverse e che è impossibile di non tenere distinte.

Quanto agli animali utili, se se ne parla in

altro luogo mi associo, ripeto, al progetto; ma quanto alla distinzione tra il corrompere un'acqua e l'avvelenarla credo mio dovere di insistervi. Per ciò che concerne la parola *contaminando* non può esservi dubbio che essa deva sopprimersi, perchè si può contaminare un'acqua gettandovi anche semplicemente delle foglie, ciò che produrrà nausea a chi la beva, ma non arrecherà danno di sorta.

Riassumendomi, dico: che volentieri ometto quella parte del mio emendamento che concerne gli animali utili; e che debbo insistere ed insisto sulla distinzione fra il corrompere e l'avvelenare.

Se si vuole rimandare all'esame della Commissione quest'articolo, io vi acconsento.

PRESIDENTE. Ella dunque, onorevole Maggiorani, vorrebbe che la pena per chi *avvelena* un'acqua fosse maggiore che per chi la *corrompe*?

Senatore MAGGIORANI. Il mio emendamento esprime e precisa il mio concetto. Esso è così concepito:

« Chiunque pone a pericolo l'altrui salute, e quella degli animali utili corrompendo od avvelenando scientemente le acque delle fonti, delle cisterne, dei pozzi o dei tonfani è punito nel primo caso colla reclusione da 5 a 10 anni, e nel secondo da 10 a 15. »

Senatore BORSANI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha adottato la diversità di pena proposta dall'onorevole Maggiorani per l'avvelenamento e la corruzione delle acque, perchè la latitudine che è lasciata nel progetto al magistrato di portare la reclusione da 5 a 10 anni, la crede sufficiente a commisurarla alla gravità del reato secondo che si tratterà piuttosto dell'avvelenamento che della corruzione.

Del resto, ha accondisceso a cancellare la parola *contaminando* la quale non esprime un fatto pericoloso alla vita od alla salute, e non ha rapporto col concetto del reato. Nel rimanente ha mantenuto il testo dell'articolo suo, che crede sia accettato anche dall'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani insiste nella sua proposta?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

Senatore MAGGIORANI. Io credo di essere nel vero, ma non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo come è stato modificato:

Art. 327.

« § 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone, scientemente corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito con la reclusione fino a dieci anni. »

Chi approva questo paragrafo primo, sorga.
(Approvato.)

« § 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali, e, se ne è seguita la morte di taluno, con la reclusione da diciassette a venti anni. »

L'onorevole signor Ministro vorrebbe modificata la redazione di questo secondo paragrafo in questo senso:

« Alle parole: *e se ne è seguita la morte di taluno con la reclusione da 17 a 20 anni*, si sostituiscano le seguenti: *e con la reclusione da 17 a 20 anni, se ne è derivata la morte.* »

Chi approva questo secondo paragrafo modificato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 328.

« § 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera, in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande, od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire.

» § 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate di un grado, se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e di due gradi, se è avvenuta la morte di taluno. »

A quest'articolo la Commissione propone un paragrafo terzo; vi è inoltre una proposta dell'onorevole Senatore Pescatore; più una citazione dell'art. 118 del Codice sanitario, già votato, citazione dell'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prendo la parola su quest'articolo perchè vi sono condotto dalla discussione testè avvenuta sull'articolo 321. Le sostanze alimentari si possono falsificare in due modi, e prima mescolando le sostanze con altre di valore inferiore ma non tali da nuocere alla salute dei consumatori. È il caso preveduto dall'articolo 321 già approvato dal Senato, nel quale articolo io aveva proposto che l'autore di tali falsificazioni non nocive alla salute dei consumatori, e solo dirette a cospirare un indebito lucro fosse sospeso dall'esercizio della sua professione. Mi si rispose che ben volentieri si sarebbe accordata questa sospensione; ma siccome per ottenere la sospensione correzionale dall'esercizio di una professione si dovrebbe infliggere prima la sospensione dai pubblici uffici, a cui in via correzionale è annessa la sospensione dall'esercizio di un'arte, mi si rispose, dico, che non sarebbe il caso di pronunciare una così grave pena quale è quella della sospensione dai pubblici uffici unicamente per arrivare alla sospensione dall'esercizio di una professione, trattandosi in sostanza di delitto non grave, cioè di una alterazione che non comprometterebbe la salute dei consumatori; ed io mi sono facilmente accomodato.

Ora viene la falsificazione delle sostanze alimentari dell'altra specie. Si tratta dell'abuso infame (mi si permetta la parola) di quegli esercenti che non esitano a falsificare le sostanze alimentari, oggetto del loro commercio, con tali altre sostanze, che sono nocive alla salute dei consumatori che compromettono la salute e la vita di un'intera popolazione.

Quindi non mi si negherà la necessità evidente, quando si scopre un così infame delitto, di sospendere l'esercente dall'esercizio anche della sua professione.

Veramente in questo caso si può dire che è sospeso da sé, perchè quando sia pubblicato dalla sentenza di condanna che questo esercente ha avvelenato la roba sua, è ben sperabile che i consumatori non accorreranno più al suo officio, alla sua bottega.

Ma non è egli evidentemente immorale permettere ancora cotesto esercizio e compromettere la vita di quei trascurati che non badano

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

a quello che avviene nel mondo, e vanno ancora a far incetta in quell'opificio, in quella bottega?

Mi si risponderà anche qui che per ottenere la sospensione dall'esercizio, bisogna infliggere in questo caso la sospensione dai pubblici uffici.

Io, nella discussione della prima parte del Codice penale, prevedendo appunto questi incontri, aveva suggerito di annoverare tra le pene correzionali anche la sospensione dall'esercizio di un'arte, o di una professione, da se sola, senza conmetterla alla sospensione dai pubblici uffici; allora mi si rispose che quando si tratta di un reato abbastanza grave, com'è l'abuso di una professione, che sia punibile con pena correzionale, noi lo puniremo sempre (si disse allora), colla sospensione dai pubblici uffici, estendendola sempre (quando si tratta di abuso di professione), alla sospensione dall'esercizio. Così fu votata la legge.

Ora, io domando l'applicazione di questo concetto.

Credo che la Commissione e il Ministero consentiranno. Se essi si oppongono, io, fedele al mio sistema, dichiaro fin d'ora che non insisterò.

Nell'emendamento stampato, del quale non so se la Commissione abbia fatto esame, io veramente, animato da un certo spirito di severità contro questi turpissimi e pericolosissimi delitti, proponevo l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Ora discenderei ben volentieri alla sospensione che può andare fino a cinque anni; e domando se, per raggiungere questo scopo, il Ministero e la Commissione consentono di pronunciare la sospensione generica dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha preso in esame la proposta dell'onorevole Pescatore; e non aveva altra obiezione a fargli se non quella appunto che non poteva seguirlo nella sua insistenza perchè fosse applicata al colpevole l'interdizione dall'esercizio dell'arte o professione. Ora che egli si mette nei termini della sospensione sola dall'arte o professione, la Commissione aderisce alla sua proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore proponeva coll'emendamento che fu consegnato alla stampa, di aggravare la pena corporale contro gli autori del reato di cui si tratta, di applicare cioè la stessa pena della reclusione che è comminata dall'articolo precedente; ed inoltre di aggiungere l'interdizione dall'esercizio del loro commercio. Il Governo crede che sia conveniente aderire almeno in parte a questo aggravamento.

Non occorre che io ripeta ciò che fu già detto più volte, non potersi applicare sola la pena dell'interdizione dall'esercizio di un'arte o professione; questa deve sempre essere congiunta alla interdizione dai pubblici uffici, che è pena criminale. Quindi nel presente articolo non si può parlare d'interdizione, salvochè si voglia aggravare la pena corporale sino al punto di applicare in ogni caso la reclusione, il che per verità mi parrebbe eccessivo. Sono invece d'avviso che sia il caso d'infliggere la pena della sospensione dai pubblici uffici e dall'esercizio dell'arte o professione ristrettivamente però alle persone menzionate nel paragrafo terzo proposto dalla Commissione, cioè ai farmacisti, droghieri e fabbricanti di prodotti chimici.

Propongo perciò che in fine del paragrafo terzo si aggiungano le seguenti parole: *e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione od arte.*

Per quanto riguarda la pena corporale, il Governo mentre ravvisa eccessivo l'aumento proposto dall'onorevole Pescatore, non disconosce potersi fare l'appunto di soverchia mitezza alle pene stabilite nel progetto, trattandosi di un reato che può avere funeste conseguenze, e che deve essere tanto più severamente punito, inquantochè viene purtroppo non raramente commesso.

Propongo impertanto che invece di dire nel primo paragrafo: *da 4 mesi a 2 anni, e con multa maggiore di lire 500 ed estendibile a 2 mila*; si dica: *con la prigionia da 4 mesi a 3 anni, e con multa maggiore di 500 ed estendibile a 4 mila lire.*

Col paragrafo secondo si dispone che la pena sia aumentata di un grado se dal fatto è derivata una lesione personale, e di due gradi se è avvenuta la morte di taluno.

Pare al Governo che l'aumento di un solo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

grado nel caso di una lesione personale, la quale potrebbe essere gravissima, e peggio ancora l'aumento di soli due gradi quando sia avvenuta la morte, sicchè possa avvenire che questo reato abbia costato la vita ad uno od anche a più persone, ed il reo venga punito con semplice pena correzionale, sia in verità troppa indulgenza; propongo perciò di formulare l'articolo come segue:

« Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo, aumentate da uno a due gradi, se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e da tre a quattro se è avvenuta la morte di taluno. »

Avrò l'onore di scriverlo e passarlo alla Presidenza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta ministeriale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Debbò dichiarare la mia gratitudine parziale (*illicità*) al Ministero perchè ha accettato una parte delle mie proposte.

Egli ha dunque condannati i farmacisti, i droghieri e i fabbricatori di prodotti chimici, ma ha salvato i venditori di tutte le altre sostanze alimentari che possono anche essere corrotte in modo da compromettere la salute di chi le adopera; specialmente poi si è voluto salvare (e di questo mi meraviglio davvero dell'egregio Commissario Regio che non credo abbia in odio il buon vino), si è voluto salvare coloro che esercitano il commercio dei vini, e che possono corromperlo in modo da danneggiare gravemente la salute di popolazioni intere.

Ma perchè quando si scopre un reato commesso da esercenti, come a cagion d'esempio i negozianti di vini, per i quali a me sembra ricorrono le medesime condizioni dei farmacisti e dei fabbricatori di prodotti chimici, non si trattano egualmente? Non è il caso di sospenderli anch'essi dall'esercizio della loro industria? La salute non è danneggiata da loro come dai droghieri? Perchè risparmiare questa gente, perfidissimi malfattori, che sotto specie di esercitare una professione, un commercio, fanno, direi, il mestiere di assalitori perpetui delle popolazioni che si affidano alla loro buona fede?

Quindi, se fosse permesso, io quasi rinnuo-

verei la preghiera al Ministro di fare un passo più avanti e comprenderli tutti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è che io spero di ottenere interamente la riconoscenza dell'onorevole Senatore Pescatore perchè non mi sento di fargli intera la concessione; ma intendo di dimostrare al Senato che il Governo non è meno sollecito dell'onorevole Pescatore per una giusta punizione di coloro, che sono specialmente contemplati nella prima parte di quest'articolo ed ai quali esso vorrebbe applicare la sospensione dai pubblici uffici. La ragione per cui il Governo non ha creduto di aderire in questa parte al voto dell'onorevole Senatore Pescatore è il principio della contraddizione:

« Per la contraddizione che nol consente »

direbbe il sommo poeta.

Come volete, o Signori, applicare la sospensione dai pubblici uffici, dove non vi ha esercente di ufficio nè pubblico nè privato, dove non si tratta che di umili esercenti il commercio? Per costoro, che sono d'ordinario gente di bassa rissma, basta l'applicazione delle pene contemplate nella prima parte dell'articolo. Vi par poco, o Signori, che a questi esercenti per aver commesso il reato, in verità gravissimo, di aver alterato o commestibili o bevande, si applichi una pena la quale può salire fino a tre anni di prigionia ed a 4.000 lire di multa? Voi comprendete che l'andare in un carcere a meditare per tre anni sopra questo reato e il dovere sborsare una somma che può salire fino a 4.000 lire, è penitenza tale che può trattenere anche il più ingordo speculatore da questo genere di reato.

Io prego l'onorevole Senatore Pescatore di volersi persuadere che il Governo sente al pari di lui la necessità di trattare severamente costoro; ma non crede di applicar loro una specie di pena, che non può essere ragionevolmente e giuridicamente applicata qual è la sospensione dai pubblici uffici, che sarebbe illusoria per l'esercizio di uffici di cui non sono capaci, e sarebbe eccessiva per la privazione anche temporaria del mestiere dal quale solo possono ritrarre la sussistenza propria e della famiglia.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo come è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

stato concordato fra la Commissione ed il Ministero, e che è così concepito :

Art. 328.

« § 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera, in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattromila lire. »

Chi approva questo paragrafo primo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo, aumentate da uno a due gradi se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e da tre a quattro se è avvenuta la morte di taluno. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Ora viene un paragrafo terzo, aggiunto dalla Commissione :

« § 3. Le pene stabilite nei paragrafi 1 e 2 sono aumentate di un grado, se il colpevole è un farmacista, o un droghiere, o un fabbricante di prodotti chimici. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo il paragrafo terzo del primitivo progetto, che poi diventerà il quarto :

« § 3. Le sostanze, merci o derrate alterate sono confiscate, anche quando non vi sia stata condanna od appartengano ad un terzo : e può anche esserne ordinata la distruzione. »

Chi approva questo paragrafo quarto, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Senatore EULA *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'approvazione degli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre al Senato nella discussione dell'articolo 328 testè votato, renderebbe necessaria un'aggiunta all'articolo medesimo, la quale eviti un'incongruenza a cui darebbe luogo l'adottato aggravamento della pena. Es-

sendosi stabilito che la pena della prigionia si estenda da quattro mesi a tre anni, o dovendosi questa aumentare da uno a due gradi se dal reato sia derivata una lesione personale, e da tre a quattro se siane derivata la morte, avverrà che in questi casi più gravi si potrà fare passaggio alla pena criminale della reclusione, ed anzi si dovrà, quando si tratti di morte. Ora, essendosi ravvisato conveniente di prescrivere che, se il reato è commesso da un farmacista, da un droghiere, o da un fabbricante di prodotti chimici, alla pena corporale vada congiunta la sospensione dai pubblici uffici e questa sia estesa all'esercizio della professione od arte, ragion vorrebbe che s'inserisca ivi un'altra disposizione, secondo cui passandosi alla pena della reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici che vi è inerente, si estenda pure all'esercizio anzidetto.

Siccome però non è questo il solo articolo del progetto, a cui occorra di aggiungere un capoverso in questo senso, così parmi che converrebbe provvedere per tutti i casi con una disposizione generale, la quale dovrebbe avere il suo posto negli articoli 21 e 22 ove è detto in che consistano le pene dell'interdizione e della sospensione dai pubblici uffici, e si è dichiarato che possono rispettivamente estendersi nei casi determinati dalla legge all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

A tal fine mi riservo di proporre un'aggiunta agli articoli stessi, mercè cui sia stabilito che quando l'interdizione dai pubblici uffici inerente a pene criminali deve per legge estendersi all'esercizio dell'arte o professione, se occorra per circostanze attenuanti discendere alla prigionia, a queste vada sempre congiunta la sospensione dai pubblici uffici estesa pure al detto esercizio; e viceversa se la pena ordinaria del reato sia la prigionia e la sospensione estesa all'esercizio dell'arte o professione, e da questa si debba ascendere alla reclusione, la interdizione che è a questo inerente, abbia pure ad estendersi al ripetuto esercizio.

Spero che il Senato vorrà far buon viso a questa proposta che mi riservo di rassegnare all'alta sua saviezza; quando però non stimasse di accettarla come disposizione generale, in allora richiamerò la sua attenzione sull'articolo 328, e proporrò l'aggiunta speciale sopracennata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1875

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole Commissario Regio si riserva di proporre un'aggiunta a quest'articolo quando non venissero accettate le sue aggiunte agli articoli 21 e 22; quindi per ora non occorre deliberazione.

In tal modo è esaurita la discussione del Titolo X.

È teste pervenuta al banco della Presidenza la seguente proposta:

« I sottoscritti chiedono che il titolo XI del Codice penale sia discusso in comitato segreto ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto. »

Lauzi — Mauri — Verga — Vitelleschi — Duca di Fiano — A. Rossi — Manzoni — Cosenz — Danzetta — Maggiorani.

Senatore PESCATORE. Prima di tutto bisogna vedere se a questo Titolo vi sono proposte od emendamenti: io ora non l'ho presente, ma se non ve ne sono, lo si potrebbe approvare in massa.

Senatore ECLA, *Commissario Regio*. Ce ne sono molti degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ci sono emendamenti del Ministro Guardasigilli, del Senatore Maggiorani e del Senatore Tecchio.

Interrogo ora il Senato se aderisce alla proposta sottoscritta dai diversi Senatori di cui ho declinato or ora i nomi, che il Titolo XI sia discusso in comitato segreto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che si astiene dal votare.

PRESIDENTE. Chi intende che il Titolo XI sia discusso in comitato segreto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siccome però sono già pressochè le ore 5 1/2 io proporrei, se non vi sono opposizioni, che la seduta venga rimandata a domani.

Non facendosi osservazioni la mia proposta s'intende approvata.

L'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 sarà la continuazione della discussione del Titolo XI del Codice penale in comitato segreto.

La seduta è levata (ore 5 1/2).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

XLI.

TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 329 combattuto dal Commissario Regio — Replica del Senatore Maggiorani — Considerazioni del Relatore, del Commissario Regio e del Ministro — Schiarimenti del Senatore Maggiorani cui risponde il Ministro — Appunti del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Vitelleschi e controreplica del Ministro — Approvazione dell'articolo 329 — Emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 330 — Considerazioni dei Senatori Pescatore e Maggiorani e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo in unione al § 2 proposto dalla Commissione e del successivo articolo 331 — Considerazioni e proposte del Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 332 — Osservazione del Senatore Pescatore cui risponde il Ministro — Nuova formula e approvazione dell'articolo 332 concordato del Ministro e della Commissione — Proposta d'aggiunta del Senatore Pontaleoni all'articolo 333 accettata — Approvazione dell'articolo modificato — Varianti proposte dal Senatore Tecchio all'articolo 334 respinte — Approvazione dell'articolo — Parole del Senatore De Filippo a sostegno delle modificazioni proposte all'articolo 335, cui risponde il Commissario Regio — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo alla Commissione, approvata — Dichiarazioni del Commissario Regio e del Senatore De Filippo — Osservazione del Senatore Pescatore — Approvazione dell'articolo 336 — Modificazione proposta dal Senatore Pescatore al § 2 dell'articolo 337, approvata — Approvazione dell'articolo modificato e del 338 — Mozione del Senatore Lauzi appoggiata dal Ministro, approvata — Emendamenti proposti dal Senatore Tecchio all'articolo 339, respinti — Approvazione dell'articolo — Emendamenti e varianti proposti dal Senatore Tecchio all'articolo 340, combattuti dal Relatore, respinti — Variante del Senatore Pescatore al § 2, accettata — Approvazione dell'articolo modificato — Reiezione degli emendamenti proposti dal Senatore Tecchio all'articolo 341 — Approvazione dell'articolo, e dei successivi 342, 343, 344 e del 345 coll'aggiunta del § 2 proposto dalla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di

legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato sa che si è deliberato di discutere segretamente il Titolo XI dello stesso Codice.

Interrogo il signor Relatore ed il Commissario Regio se si sono messi d'accordo sopra questo Titolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non essendo intervenuto nel suo seno alcun rappresentante del Governo, la Commissione non ha potuto prendere in proposito alcuna deliberazione.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Senatore CHIESI. Siccome si tratta di una seduta segreta, io credo che Commissione e Governo potranno intendersi oggi stesso qui in seduta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io credo che il signor Ministro fosse intervenuto nella Commissione. Ciò non essendo, si potrebbe mandare ad avvertirlo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Per dire la verità, il signor Ministro aveva detto che sarebbe intervenuto nella Commissione tra le 2 1/2 e le 3. Ora sono le 3 1/4; l'ora pertanto è passata.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io propongo che si vada avanti fino a che venga in campo qualche emendamento su cui non si possa deliberare senza la presenza del signor Ministro.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore, la quale consiste in ciò: che si proceda alla discussione del Titolo XI, salvo poi a sospendere la deliberazione sopra quegli emendamenti sui quali si desidera il parere del signor Ministro.

(*Entra nell'aula l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.*)

Essendo sopraggiunto il signor Ministro di Grazia e Giustizia, non è più il caso di mettere in deliberazione la proposta dell'onorevole Pescatore, e si può procedere senz'altro alla discussione degli articoli che compongono il Titolo XI.

Se ne dà lettura:

TITOLO XI.

DEI REATI CONTRO IL BUON COSTUME
E CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE

CAPO I.

Dello stupro violento e dell'oltraggio al pudore.

Art. 329.

« § 1. È colpevole di stupro violento chi con violenze o minacce costringe una persona dello stesso o dell'altro sesso a congiunzione carnale.

» § 2. Il colpevole di stupro violento è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. »

A questo articolo l'onorevole signor Ministro Guardasigilli comincia dal sostituire alle parole: *dello stesso o dell'altro sesso*, le seguenti: *dell'uno o dell'altro sesso*.

Viene dopo l'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, il quale non si riferisce soltanto a quest'art. 329, ma ben anche agli articoli 330 e 331.

Esso è così concepito:

« § 1. È reo di stupro qualificato chi con violenza, minacce, od insidie di qualsivoglia specie, conosce carnalmente una donna senza il suo assenso.

» § 2. Il reo di stupro qualificato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni; e la pena aumenta di un grado se la donna non aveva compiuti 15 anni. »

Accetta la Commissione questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta, perchè crede che nel modo in cui è concepito l'articolo 329 si provveda sufficientemente a tutelare la giustizia, tanto più che la latitudine della pena lascia al giudice il modo di applicarla alla diversa indole dei reati.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non lo accetta per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani insiste nella sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non saprei che aggiungere a quanto esposi negli emendamenti stampati. A me sembrava che fosse più conveniente di separare i due reati riuniti dal nuovo Codice in questo Capo, e la cui fusione apparisce già un po' difettosa in questo primo articolo, ove la definizione non comprende tutto il definito dacchè la natura di uno dei reati non si riferisce solo al sesso, ma al *luogo* ed ai modi. Mi pareva più espediente di trattare a parte i due reati, perchè mi appaiono di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

versi nella qualità e nella quantità, l'uno non costituendo che l'abuso di una tendenza, anzi di un bisogno naturale che talora diviene irresistibile, l'altro essendo un perversimento del senso che non ha scusa. Il secondo offende il senso morale in un modo e ad un grado diverso dal primo, e il vederli così affasciati fa cattiva impressione. Oltre a ciò, nell'ordine dell'economia sociale le conseguenze ne sono pure diverse. Mi appoggiavo anche all'autorità dei migliori Codici moderni, fra i quali il germanico che divide completamente l'atto carnale, compito su di una donna senza il di lei assenso, dagli atti contro natura. Il Codice sardo aveva fatto lo stesso, e lo stesso pure si fa in tutti i Trattati di medicina legale; tanto più che la commissione del reato contro natura è in condizione diversa dallo stupro naturale: imperocchè, per note ragioni anatomiche, nell'uomo adulto, sano e vigoroso la violenza fisica non può conseguire il pieno intento mentre lo può nella donna.

Finalmente parevami che questa miscela dei due reati turbasse alquanto l'armonia del capitolo, ove predomina la considerazione dello stupro naturale, sì che l'altro reato rimanga talora nell'oscurità.

Ma poichè la mia proposta non è stata accolta dall'onorevole Commissione e dall'onorevole Ministro, mi pare che sia uno sciupar tempo ad insistervi.

Dirò poi qualche cosa riguardo al comma sull'età.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Maggiorani vorrebbe anzitutto mutare la denominazione del reato, sostituire cioè la parola: *qualificato* alla parola: *violento*.

Il Governo crede che l'addiettivo *violento*, il quale è usato nel Codice vigente e nella maggior parte degli altri Codici, sia a preferirsi, perchè meglio esprime il concetto del legislatore ed il carattere del reato.

Egli osservò che in parecchi dei casi contemplati in questo Capo lo stupro non si commette colla violenza, ed in altri non potrebbe neppure commettersi con questo mezzo; fra

questi accenna lo stupro sopra altra persona del medesimo sesso.

Io mi limiterò ad osservargli su questo proposito che quando si parla di violenza, si accenna non solo alla fisica, ma ancora alla morale, ossia a quella che si pratica colle minacce delle quali si fa espressa menzione nell'articolo 329. E l'onorevole Senatore Maggiorani vorrà concedere che l'uomo il quale, pur potendo fisicamente impedire un'azione, la lascia compiere perchè atterrito da una minaccia, soffre in realtà la più grave e dolorosa delle violenze.

Che se nello stesso Capo e segnatamente nell'art. 330 si puniscono i stupri, per commettere i quali il reo non ha propriamente dovuto ricorrere a violenza nè fisica nè morale, è agevole l'osservare, che in simili casi non si dichiara altrimenti che lo stesso sia violento, ma lo si considera come tale; se la persona di cui si abusa, per tenera età, o per infermità di mente o di corpo non è in grado di conoscere la gravità dell'oltraggio e di resistervi, la violenza è presunta, perchè non vi ha capacità di consentire e si ritiene giustamente che se questa capacità fosse esistita, il reato non si sarebbe potuto commettere, che colla violenza.

L'onorevole Senatore Maggiorani ha detto che bene spesso lo stupro si commette anche colle insidie, e vorrebbe aggiungere queste parole nell'articolo 229; rispondo che delle insidie si fa pur cenno nel N. 2 del successivo art. 230, ove si parla in genere degli artifici adoperati dal reo, e siccome questi escludono il consenso della vittima, e fanno quindi presumere la violenza, così era naturale che si menzionassero nell'articolo dove si contempla lo stupro considerato come violento. Prego perciò il Senato di non voler accogliere il proposto emendamento.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Sulla denominazione di *qualificato* non ho insistito, e non insisto, quantunque mi sembrava più logica, e sia una espressione perfettamente legale, perchè in molti Codici si parla di stupro qualificato quando vi è una qualità che aggrava il reato.

Certamente non potrei chiamare violento uno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

stupro del tutore sulla pupilla, quando questa sia la prima ad innamorarsi e a mettere in opera i suoi vezzi, e quindi esista perfetto accordo fra loro e perfettissimo consenso da parte della donna. Qui non è violenza nè fisica, nè morale; vi è solo una *qualità* giuridica da parte dello stupratore, per cui la legge lo rende giustamente responsabile di una *impudicizia*, che in altra persona non costituirebbe un reato.

Nè mi appaga l'opporsi che lo stupro *qualificato* supporrebbe il *semplice*. Questo difatti era registrato nei Codici antecedenti: che se ora fortunatamente ne fu cancellato, il parlar solo di stupro *qualificato* servirebbe appunto a segnalare il progresso della legge penale.

Ma io non prolungherò ulteriormente una semplice questione di parole, e sono persuaso che il legislatore, ove il voglia, possa a suo libito accordare ad un epiteto, qual è, p. es., il *violento*, un significato più largo che non lo abbia nel comune linguaggio. Perciò non insisto sul *qualificato*; ma vorrei pregare l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Commissione a fare miglior viso alla proposta separazione dei due crimini per quelle ragioni che rammentai da principio, e contro le quali non ho udito risposte che dissipassero ogni mia dubbio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io osservo che quando l'onorevole Maggiorani voglia ben fissare l'elemento principale dello stupro, quale è considerato nel progetto, vedrà che tutti i suoi ragionamenti cadono.

La legge nel reato di stupro si occupa principalmente della libertà delle persone; ed è la libertà delle persone che è offesa da questa specie di reati. Vi è insita pure l'immoralità ma il carattere suo principale è l'offesa alla libertà.

Ammesso questo principio, è naturale che quante volte la persona o per l'età, o per le condizioni che sono accennate nell'articolo 330, non sia in istato nè di resistere, nè di comprendere l'importanza del fatto che si vuol consumare su di lei, il fatto stesso si consideri come una violenza. Ma poichè si desume da questo criterio il concetto del reato non ci può essere più distinzione da caso a caso. Che lo stupro sia commesso sopra la persona di un maschio, o che sia commesso sulla persona di una femmina, ha sempre la stessa natura.

Dov'è lo stupro semplice, dove il qualificato? Quando si verifica questa forma della violazione della libertà personale, che consiste appunto nella violenza usata per soddisfare la libidine, o nell'abuso della inesperienza della fanciulla, o del fanciullo, o della persona che si trova affetta da uno stato morboso naturale o artificiale; quando sono chiarite queste circostanze ci è l'atto dello stupro, e non ci è luogo a distinguere per ragione del sesso a cui appartiene la vittima; non ci è luogo a distinguere fra uno stupro qualificato, ed uno che non sia tale.

Lo stupro suppone necessariamente la violenza: se non c'è violenza, o materiale, o morale, non c'è stupro.

E si parificano alla violenza tutte quelle circostanze che possono tenerne luogo quanto agli effetti, vale a dire le circostanze che fanno conoscere che la persona, sulla quale fu consumato l'atto dello stupro, non era capace nè di discernerne l'importanza e le conseguenze, nè di evitarle, e l'anche conoscendole, non era capace di resistenza per infermità di corpo.

Ecco il vero concetto dello stupro; sempre collegato alla violenza; il che fa scomparire la figura dello stupro non qualificato.

Ciò dovrà persuadere anche l'onorevole Maggiorani che non regge neppure la sua ipotesi dell'insidia. Cos'è infatti questa insidia? È quella che è preveduta, come bene osservava l'onorevole Commissario Regio nel N. 2 dell'articolo 330, vale a dire quello artificio usato per mettere la vittima nella impossibilità di resistere, di cui ho parlato fin'ora io pure?

L'insidia si confonde in tal caso con la violenza. O forse suppone l'onorevole Maggiorani, ciò che può avvenire benissimo, che cioè taluno sorprenda una fanciulla o con promesse di matrimonio o con altre blandizie, e ne abusi? Ma in questa ipotesi l'insidia si identifica con la seduzione; e più non è il caso dello stupro punibile, perchè non vi ricorre la violenza nè l'attentato alla libertà; avendo la persona rimasta sedotta accondisceso all'azione dello stupro.

Il fatto potrà fornire argomento per un'azione di risarcimento di danni in sede civile, non essere materia di repressione penale.

Io quindi ripeto anche a nome della Commissione cui rappresento che persisto nel man-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

tenere il testo ministeriale e non accetto veruna modificazione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore mi ha prevenuto nella risposta che intendeva di fare all'onorevole **Maggiorani**, il quale persistendo nel sostenere che sia più esatto designare il reato col titolo di stupro qualificato, disse che con questa denominazione si indicano le circostanze aggravanti che accompagnano il reato medesimo.

Questa osservazione reggerebbe se lo stupro non accompagnato dalle circostanze menzionate nel Capo in discussione, se cioè anche lo stupro semplice fosse un reato; in allora si verificherebbe ciò che avviene per esempio nel furto, il quale è sempre un reato, e si distingue in semplice e qualificato, secondo che è, o non, accompagnato da circostanze aggravanti; ma non essendo la violenza una circostanza che aggravi lo stupro, e costituendo invece l'elemento essenziale del reato medesimo, sembrami evidente la maggiore esattezza del titolo adoperato nel progetto, di *stupro violento*.

Senatore **MAGGIORANI**. Domando la parola, se mi è permesso parlare la terza volta.

Io non aveva insistito sulla parola « qualificato »; ho insistito sulla separazione delle due specie di reato, ed a questo non rispose né l'uno né l'altro di questi Signori, né il Regio Commissario, né il Relatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io crederei che abbiano sufficientemente risposto all'onorevole **Maggiorani** tanto il Commissario Regio che il Relatore della Commissione; tuttavia, siccome egli crede che non sia ancora chiarito un punto della sua proposta, così, anche a questo riguardo, io mi farò a dare qualche spiegazione all'onorevole Senatore **Maggiorani**.

Per quali motivi desidera l'onorevole **Maggiorani** che si contemplino in due distinte disposizioni i due modi diversi, con cui il reato di stupro violento può essere commesso? Egli osserva, nella spiegazione stampata, aggiunta alla sua proposta, che fisicamente e moralmente sono diversi i due modi di commettere il reato secondo la diversità dei sessi che vi possono concorrere.

Sia pur vero ciò che sostiene l'onorevole

Senatore **Maggiorani**; ma è pur certissimo che il paragrafo primo di quest'art. 329, con una locuzione concisa, preferibile sempre in questa materia, contempla le diverse specie del reato di stupro, e le definisce in modo preciso.

Se vi è differenza di gravità tra le diverse specie, a che conseguenza essa ci deve condurre? A stabilire un diverso grado di pena che corrisponda al vario grado di gravità del reato.

Or bene, negli articoli successivi l'onorevole Senatore avrà osservato che si dispone appunto che si debba punire più gravemente quelle maniere di commettere il reato che l'onorevole **Maggiorani** riconosce più gravi, come ammettono concordemente tanto la Commissione che il Governo. Forse l'aggravamento che stabilisce l'articolo 332, e che consiste nel fare obbligo al Giudice di non applicare nei casi più gravi la pena ordinaria nel grado minimo, non è sufficiente; e io credo che essa possa essere aggravata più severamente; ma, su questo punto, potremo di leggieri intenderci, allorché tratteremo dell'art. 332.

Ammissa questa distinzione essenziale intorno alla punizione delle varie forme dello stesso reato, quale ragione rimane per allargare, direi, il discorso su questa materia, per moltiplicar gli articoli intorno al medesimo argomento, quando noi possiamo comprendere in una sola disposizione i modi diversi di consumazione del turpissimo reato?

Se in ogni materia legislativa la brevità è un bel pregio, lo è particolarmente in quella di che trattiamo, purché la brevità non pregiudichi l'esattezza. Ora, io credo che il modo con cui questa materia è formulata nel progetto, sia esatto e giusto; esatto quanto alla definizione del reato, giusto quanto alla misura della pena, dato l'aggravamento che ho acconsentito d'introdurre nell'art. 332.

Ma l'onorevole Senatore **Maggiorani** ci accusa quasi di commettere uno stupro di lingua per punire uno stupro carnale. Voi fate violenza, egli dice, al senso naturale della parola; voi chiamate violenza nella vostra definizione ciò che non è violenza. Io non sono giunto a intendere in che consista veramente questa violenza che egli crede che si faccia al senso naturale delle parole. Noi chiamiamo violento lo stupro, quando concorre la violenza, la quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

è in questo reato dai giuristi distinta in due specie, cioè in violenza reale ed in violenza presunta. È reale quando effettivamente essa è commessa con atti di violenza o con minacce, lo che dice l'articolo 329 parlando del fatto commesso *con violenze o minacce*. Ma vi sono casi in cui la legge non esige nè crede necessaria la prova per accertare che vi sia intervenuta violenza o minaccia. Nelle circostanze stesse del fatto la legge presume talvolta la violenza, presume la minaccia, perchè trova nella vittima la impossibilità del consentimento, e ciò appunto si verifica nei casi contemplati nell'articolo 330. Così allorché si tratta di una persona non ancora dodicenne la legge la ritiene impotente a resistere, e perciò la reputa sempre vittima coatta di chi in qualunque modo attentava turpemente alla sua persona. In altri termini, la legge in questi casi con grande ragione presume la violenza a danno di chi è incapace di qualunque consentimento come di qualunque difesa.

È questa violenza è con pari ragione presunta dal legislatore, quando il fatto sia commesso contro una persona infelicissima, la quale per malattia di mente o di corpo non essendo conscia di sè stessa, può andar soggetta passivamente a qualunque nefandità, e non si può supporre che abbia acconsentito come non ha potuto schermirsi. Infine il legislatore presume pure con giusta ragione che sia violento il fatto, quando si siano adoperati degli artifizii per ridurre la vittima all'impotenza di resistere, come se sia stata ubbriacata, se le sia stata data una bevanda qualunque la quale le abbia tolti i sensi, e quindi ogni potenza di sottrarsi all'attentato nefando.

Vede dunque l'onorevole Senatore Maggiorani che la legge nel definire questo reato rispetta il senso naturale delle parole, rispetta la logica dei fatti. Diciamo violento lo stupro quando abbiamo la violenza materiale o la violenza che per certe speciali ragioni è dal legislatore presunta.

Io non aggiungerò più nulla relativamente al mezzo dell'insidia, accennata dall'onorevole Maggiorani, che è un caso già contemplato espressamente dalla legge.

Egli ha recato l'esempio di una fanciulla d'11 anni che con blandizie sia stata stuprata. In questo caso, l'articolo 330 dispone che per

la tenera età dell'innocente vittima, si deve presumere essere stato violento lo stupro; il voto dell'onorevole Senatore è dunque pienamente soddisfatto dalla previdenza pietosa della legge.

L'onorevole Maggiorani ha osservato altresì che alcune disposizioni di questo Titolo non si trovano in perfetta armonia con la definizione dell'articolo 329. Egli non ha indicato nessuna di queste disposizioni dissonanti, a suo avviso; quando lo faccia, le esamineremo qui senza andar oltre, perchè ci riuscirebbe troppo doloroso di votare l'articolo 329 e di doverci poi pentire per rivelazioni postume di averlo approvato. Ma spero che l'onorevole Maggiorani in questa sua impresa non sia per riuscire. Ad ogni modo, se crede di indicare sino da ora qualche dissonanza, qualche incoerenza che potesse esistere fra il primo articolo di questo Capo e le disposizioni che succedono, intenderemo le sue spiegazioni, le esamineremo, e ove occorra, accetteremo quelle modificazioni, di cui egli fosse per dimostrarne la necessità.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che questa è la quarta volta che ella parla, e non posso darle la parola se non per una dichiarazione.

Senatore MAGGIORANI. Lo stesso signor Ministro mi ha invitato ad indicare i casi che ho accennati, di poca armonia nelle disposizioni di questo Capo del Titolo XI.

Il Codice aggrava la mano sullo stupro maschile all'art. 332, ma non fa motto della pederastia nel sesso diverso, che nello spirito della legge dovrebbe esser punita con maggior severità. Vegga l'onorevole signor Ministro che io aveva qualche motivo di asserire che non vi era completa armonia fra gli articoli di questo Capo.

E lo stupro femminile per *anum*?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Diremo contro natura, in un modo generico che abbraccia tutti i casi.

Senatore MAGGIORANI. Così nell'articolo 336 si dice:

« Il colpevole dello stupro violento o di violento oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e per l'oltraggio se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

Come quest'articolo può armonizzare coll'articolo 329 che è nei seguenti termini:

« § 1. È colpevole di stupro violento chi con violenze o minacce, costringe una persona dello stesso o dell'altro sesso a congiunzione carnale? »

È troppo evidente che la espiazione a cui si accenna in questo articolo non può estendersi a tutti i casi, ma ciò non toglie, per quel che a me ne apparisce, che questo distacco fra la definizione generale e le applicazioni non alteri alquanto nel capitolo in questione quella euritmia che pure risplende nelle altre parti del Codice.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io aveva preveduto che l'onorevole Maggiorani non sarebbe riuscito nella sua impresa; e che ben mi opponessi, credo non mi sarà difficile il dimostrarlo.

E in vero l'onorevole Senatore trova la prima incoerenza nell'articolo 332. A questo proposito mi pare sia già stato dichiarato che ad alcune meno caste espressioni ivi usate, il Governo intenderebbe sostituirne altre più esatte e più castigate che contemplino la più trista forma dello stupro nelle due specie, cioè lo stupro contro natura commesso tanto tra persone dello stesso sesso, quanto tra persone di sesso diverso.

Quanto poi all'articolo 336 che pure fu accusato d'incoerenza coll'art. 329, la risposta è ancora più facile. L'onorevole Senatore Maggiorani osserva che la disposizione per cui il matrimonio sana lo stupro, non si può naturalmente applicare al caso dello stupro avvenuto fra persone dello stesso sesso che pure è compreso nell'art. 329.

L'onorevole Senatore Maggiorani avrebbe ragione quando l'art. 336 dicesse che la sua disposizione si deve applicare a tutti i casi contemplati nell'art. 329; ma ciò non dice e non può dire quell'articolo.

Io ricorderò all'onorevole Senatore Maggiorani ciò che sogliono insegnare i giuristi, che nell'applicazione delle leggi bisogna *referre singula singulis*. Bisogna adunque riferire la disposizione dell'articolo 336 a quei casi in cui l'ipo-

tesi in esso espressa si può verificare: se il legislatore si preoccupa nell'articolo anzidetto del caso in cui tra lo stupratore e la vittima possa avvenire matrimonio, non si può certamente quell'art. riferire a un caso impossibile, cioè al caso in cui il matrimonio non possa avvenire. L'art. 336 ne' suoi termini è perfettamente esatto; esso riceve la sua applicazione in quei casi dell'art. 329, in cui tale applicazione è possibile, cioè quando un matrimonio può avere ed in realtà ebbe luogo.

Se l'onorevole Senatore Maggiorani non sa trovare altri appunti da muovere all'art. 329, mi permetta di dirgli che la sua accusa ne forma la chiara apologia.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io volevo richiamare l'attenzione del Senato sopra tutto l'insieme di questo Titolo, e particolarmente sopra certe forme con le quali i soggetti vi sono espressi, e la misura con la quale sono applicate le pene.

Io non intendo portare qui un giudizio sopra il linguaggio giuridico che vi è usato, ma nel fondo del linguaggio giuridico ci deve essere contenuta con fedeltà l'espressione del senso morale del soggetto che si tratta, altrimenti il linguaggio giuridico non avrebbe significazione.

Ora, il senso complessivo che emerge da tutto questo Titolo, e particolarmente da questo primo articolo, ha un che di cinico che parmi si dovrebbe eliminare dalla trattazione di materie così delicate.

So bene che il Codice penale non è un trattato di morale, almeno un trattato morale teoretico; deve però esserne l'applicazione e l'espressione pratica e, ad ogni modo, è pressochè la sola espressione giuridica che ne ha lo Stato.

Ora, la dicitura di questi articoli e la distribuzione delle pene fatta nei medesimi, non solo non mi sembrano esprimere il senso morale che deve esservi contenuto, ma eziandio lo offendono. Vi si trattano a pari condizioni due reati per se stessi diversissimi, ed è solamente a distinzione fra i due, nell'art. 332 una disposizione per la quale per il più grave di essi non può applicarsi il *minimum* della pena, lo che è appena una distinzione.

Io quindi domando agli onorevoli signori Commissario Regio e Relatore, se non ci sarebbe modo di dividere in due articoli i due

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

casi; cioè di lasciare l'articolo 329 per quello che si chiama più propriamente ed ordinariamente lo stupro, e ciò tanto più che mi pare che il contenuto dell'articolo 330 potrebbe facilmente introdursi nell'articolo 329, da che questo non è che il complemento di quello; e se invece nell'articolo 330 con quel linguaggio che sarà creduto conveniente da discreti e prudenti legislatori, non possa trattarsi il secondo caso ossia l'altro reato, il reato contro le leggi di natura nell'articolo susseguente.

Questo parmi sarebbe linguaggio più conveniente ed un giusto omaggio alla moralità; io non posso assuefarmi a questo linguaggio. Ho letto a più riprese quest'articolo, e confesso che mi fa un effetto al quale non mi posso abituare e suppongo che il medesimo effetto debba prodursi anche negli altri. Sulla questione delle pene, io non metterei una grandissima importanza; perchè diffatti questa specie di processi sono rarissimi e difficilmente giungono a dimostrazione; ma anche la questione delle pene ne ha una e gravissima come espressione di moralità, e trattate con pari misura come sono nei due casi, contribuiscono ad alterare il senso morale nel disposto di questo Capo primo. Sarebbe dunque a mio avviso desiderabile che in omaggio del senso morale si facesse una distinzione marcata fra i due delitti, negli articoli 329 e 330; una volta rettificati questi, sarebbe molto più facile di introdurre la stessa distinzione negli articoli 331 e 332.

Io non mi proverò adesso a formulare qui in una proposta gli articoli, ma mi permetto solo di dimandare alla Commissione ed al Governo, se questi miei pensieri hanno per essi un qualche valore, se intendono di farne oggetto di studio onde trovare una formola per la quale fosse modificata questa dicitura e si stabilisse nello stesso tempo una differenza di pena per queste due specie di reati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando si stava per aprire la seduta, io manifestai desiderio che si trovasse presente l'onorevole mio amico Senatore Vitelleschi, poichè, conoscendo le sue intenzioni, prevedeva che sarebbe intervenuto in questa discussione, ed avrebbe presentato al Senato il frutto delle sue osservazioni.

Mi spiace che egli sia giunto un poco tardi e non abbia potuto assistere alla prima parte della discussione in cui si trattarono già alcune delle questioni state da lui toccate. Così la prima questione, che riguarda la definizione contenuta nell'art. 329, è stata esaminata specialmente sulla proposta fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani. Si è parimente ragionato della misura della pena da applicarsi nei diversi casi contemplati nell'art. 329, e quanto alle pene, più specialmente designati nell'articolo 332.

Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Vitelleschi che la legge deve essere morale, non solamente nelle sue disposizioni, ma anche nel suo linguaggio. Ma penso che nel delicato argomento di cui ci occupiamo, il nostro progetto siasi perfettamente conformato a questo dovere ed abbia seguito tale un sistema da non potere essere appuntato per quanto riguarda la morale delle sue disposizioni e del suo dettato.

Ripugna al senso morale dell'onorevole Senatore Vitelleschi che due forme dello stesso reato, essenzialmente diverse, formino il soggetto di una sola disposizione. Ma io credo che la ripugnanza dell'onorevole Senatore non trovi qui alcuna ragione di applicazione.

Ciò che dimostra la misura ed estimazione morale di un reato nel concetto del legislatore è la misura della pena assai più che la sua definizione.

Quanto alla definizione parmi che l'art. 329 abbia il pregio di essere breve e compendioso in una materia della quale è bello il dire meno che sia possibile. Il discendere a spiegazioni, quando con una espressione generica si può soddisfare intiero il voto della legge, credo che sia un vizio anzichè un pregio e che sia contrario allo scopo che si propongono gli oppo-
nenti. Io non ignoro che le legislazioni che ci hanno preceduto, seguendo l'antico sistema di specificazione, hanno fatto argomento di numerose disposizioni quel turpe fatto, che noi crediamo di aver potuto abbastanza felicemente comprendere in una sola formola, quale è quella dell'articolo 329.

Ma mentre abbiamo definito il reato in tutte le sue maniere, con una formola sola, non abbiamo però sottoposto tutte le diverse specie a una sola pena. L'articolo 332 dimostra chiara-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

mente che si è tenuto conto nella misura delle pene, dei modi più o meno gravi, più o meno nefandi, con cui questo reato può essere perpetrato.

Convengo però con l'onorevole Senatore Vitelleschi che la differenza che nella misura della pena si è fatta nell'articolo 332, non è per avventura sufficiente; e il Ministero, come la Commissione, è disposto a segnare meglio questa differenza e a non limitarsi a fare obbligo al giudice, come io già diceva al Senato, di non applicare mai nel caso più grave il minimo della pena; ma è disposto ad aggiungere anche un più forte aggravamento della pena.

Io credo, che quando questa modificazione sia introdotta quanto alla pena, il voto dell'onorevole Senatore Vitelleschi si debba trovare completamente soddisfatto. Imperocchè, mi giova il ripetere, egli non si deve arrestare a una prima impressione del proprio sentimento nel giudicare la formola dell'articolo 329; ma deve esaminare analiticamente quella formola, e vedere se nei suoi termini vi abbia qualche cosa che possa offendere quel senso morale, di cui egli giustamente si mostrava zelante.

E siccome io penso che esaminando attentamente quella formola generica e concettosa, non vi troverà nulla che possa dar luogo a simile congettura; così mi giova sperare che vorrà accettarla come quella che certamente non è offensiva del senso morale, e per di più presenta la più conveniente soluzione di un nodo spinoso e delicato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Mi duole d'insistere ancora sopra questo soggetto, ma non potrei convenire con l'onorevole Ministro là dove egli dice che questi sono reati della stessa specie, sotto un certo punto di vista, cioè per le passioni dalle quali si producono sono reati della stessa specie, ma non per l'offesa che ne risulta. Non vi ha anzi per questa nulla di comune fra l'abuso di un sentimento naturale e legittimo per se stesso nella sua causa e nella sua origine, e un uso perverso in se stesso, contrario ad ogni dettame di legge e di natura. Sono questi due reati di natura perfettamente diversa. Ora, cosa risulta da questo Titolo? che essi sono paraggiati: e difatti esso contempla in ambedue

i casi: 1. l'età minore o certe condizioni speciali di sanità; 2. la violenza per se stessa. Ebbene, quale è il risultato di queste due disposizioni? Che quando non vi è violenza o particolari condizioni di sanità e di età questi atti non sono punibili egualmente, ma ciò non è assolutamente vero; in un caso essi non si puniscono per prudenza pratica del legislatore, perchè la legge non crede conveniente di entrare in certe materie, non perchè non avrebbe il diritto d'intervenire; nell'altro caso invece la legge penale non ha altrimenti diritto di mischiarsene più oltre che essa non fa. Voi mi direte che il risultato di fatto è lo stesso. Ma l'onorevole Ministro mi ha concesso che il linguaggio di un Codice è pure qualche cosa nel campo morale. Come altra obiezione a queste mie osservazioni si dice che più si particolarizza in questa materia, più si sminuzza, meno si ottiene lo scopo che si propone. Non parmi sia qui luogo a questo timore.

Non vedo che vi fosse questo pericolo quando, riducendo il primo articolo di questo Capo in modo che si occupi solamente dello stupro propriamente detto, si accennasse nel secondo esclusivamente all'altro caso. L'insieme della disposizione prenderebbe un altro carattere, locchè, completato dalla diversa distribuzione delle pene, toglierebbe quell'ambiguità, quella specie d'indifferenza che offende evidentemente, impressiona sfavorevolmente contro il disposto di questa legge.

Facciamo pure noi la parte più ristretta ai dettami teoretici della morale nel Codice penale, e lasciamo pure, in omaggio alla libertà, per quanto si vuole, da parte il terreno delle definizioni e dei principii, ma vi è un limite a tutto, perchè al di là della larghissima tolleranza sta il cinismo, che non è nell'animo dei legislatori, e non deve malgrado loro apparire nella legislazione. A questo grande interesse morale non deve fare ostacolo la difficoltà di trovare una formola.

Del resto, se l'onorevole Ministro e la Commissione non accettano di studiarla io non insisto, perchè non mi credo competente a dettare una formola giuridica in materia così spinosa. Ma desidero che il Senato rifletta, prima di votarla, se sia stata adottata questa da verun altro Codice, e se noi dobbiamo trovarci soddisfatti di produrla.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi duole troppo di aver inteso l'onorevole Vitelleschi ripetere che a lui sembra che l'art. 329 contenga un non so che di cinico. Comprenderà l'onorevole Vitelleschi che l'accusa è grave per la legge e pel legislatore. Io diceva che, anche nel suo linguaggio, la legge deve sempre essere morale; ora aggiungo che deve serbarsi pudica anche nelle materie impudiche; perchè egli è pregio e debito della legge il saper trattare un argomento qualunque con tutta quella maggiore castigatezza, che alla severa sua maestà si addice e che dalla sua lingua le sia consentita. Credo che in realtà il nostro progetto abbia studiosamente procurato di ottemperare a questo dovere nella laida materia che stiamo esaminando; e, se non m'inganno, parmi che vi sia riuscito almeno in modo migliore che non abbiano fatto le leggi precedenti. Non deve maravigliare l'onorevole Senatore Vitelleschi che la definizione di un reato comprenda nella sua sintesi tutte quante le specie dalla più grave alla più leggiera o meno grave. Questo egli può riscontrare non solamente nei reati contro la morale pubblica, ma in tutti i reati. Io accennerò due esempi fra i molti reati, l'omicidio ed il furto. La definizione dell'omicidio abbraccia e deve abbracciare nella generica sua sfera tutti i casi dell'uccisione dell'uomo, dal più grave, ossia dall'omicidio premeditato, accompagnato dalle maggiori atrocità, e quindi il più gravemente qualificato e punito, fino all'omicidio più leggiero, a quello commesso nell'impeto dell'ira in seguito ad una grave provocazione, il quale suol essere punito con semplici pene correzionali. Il legislatore che deve definire l'omicidio, lo definisce con una formola sola e sintetica che tutte abbraccia le diverse maniere colle quali può essere commesso, per quanto sotto l'aspetto morale esse siano tra di loro disparatissime. Lo stesso diciamo della definizione del furto; essa abbraccia ogni specie di questo reato o a cominciare da quello commesso con violenza a mano armata sulla pubblica via, con ogni genere di sevizie, fino al furticello di campagna. E si dirà per questo che la defi-

nizione sia meno conforme al senso morale, che essa confonda reati di troppo diversa gravità? Mi permetta l'onorevole Vitelleschi di dirgli che l'espressione, con cui ha voluto riprovare questa parte del progetto, non può assolutamente trovare qui giusta applicazione, perchè la definizione essendo fatta in modo compendioso e castigatissimo è più riguardosa e meno pericolosa: quando siffatta definizione cadesse sotto gli occhi di persona innocente, il pericolo che questa rimanesse offesa nella sua verecondia sarebbe molto minore che non nel caso in cui prevalesse il sistema accennato dall'onorevole Vitelleschi, il sistema cioè di specificare e spiegare le diverse forme nelle quali il turpe reato di stupro può essere commesso. Coloro che hanno la fortuna di non conoscere coteste turpitudini, leggendo la disposizione dell'art. 329, difficilmente ne potranno ritrarre un senso che appanni la loro innocenza.

Diversamente accadrebbe, io credo, quando si risolvesse di seguire il sistema degli antichi legislatori, al quale l'onorevole Vitelleschi vorrebbe che il Senato facesse ritorno. Si persuada l'onorevole Senatore che la divergenza essenziale tra il suo modo di sentire, e le proposte che discutiamo, trova la sua unica ragione nella misura della pena; perchè il senso morale in questa, come in ogni parte del diritto penale, rimane soddisfatto sol quando si faccia un'adeguata e giudiziosa distinzione di pene secondo le diverse specie di un reato, e nel caso nostro secondo le diverse forme dello stupro ancorchè tutte siano inchiusse in una sola definizione.

Io ben vorrei che queste considerazioni avessero virtù di persuadere l'onorevole Vitelleschi che, se prevalessero le sue idee, egli ci condurrebbe a fare cosa contraria piuttostochè favorevole al nobile suo proposito di tutelare quel sentimento di morale, che al pari di lui noi intendiamo di rispettare e soddisfare.

PRESIDENTE. L'onorevole Vitelleschi non avendo fatto alcuna proposta, leggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 329.

« § 1. È colpevole di stupro violento chi con violenze o minacce costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole di stupro violento è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 329, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 330.

« Lo stupro si considera violento, ed è punito con la pena stabilita nel precedente articolo, se nel momento del fatto la persona stuprata:

1. Non aveva ancora compiuti gli anni dodici;

2. Si trovava in istato di non poter resistere, sia per malattia di mente o di corpo, sia per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, sia per effetto di artifici adoperati per commettere lo stupro.

L'onorevole Maggiorani aveva proposto un emendamento anche a questo articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Non solamente l'ho proposto, ma parmi che fosse accettato anche dall'onorevole Commissione perchè la cosa è troppo chiara.

In seno alla medesima io attestai come nelle case di tolleranza a Palermo sia molto comune l'incontrarvi fanciulle di 11 e 12 anni, le quali hanno già venduto volontariamente il loro fiore a qualche ricco, sapendo bene di che trattavasi, e col progetto di far mercato anche in appresso del loro corpo.

Aggiungo ora che uno dei primi medici legisti del nostro tempo, l'illustre Casper nelle sue *Novelle medico-legali* assicura che anche Berlino e tutte le grandi città han la disgrazia di ricettar prostitute di 11 e 12 anni, e in quel dotto suo libro va considerando l'abiezione di molte madri della plebe che per estorcere denaro conducono le loro fanciulle all'ignominia, e suggeriscono loro le più spudorate querele da farsi al cospetto del giudice.

Da tali fatti è agevole il dedurre quali possano esser le conseguenze del presente articolo, in cui la età inferiore ai 12 anni compiuti è riguardata qual condizione sufficiente a

stabilire il reato di stupro violento. Certo che i dilettanti delle primizie in questo genere dovranno star molto in guardia, e converrà che vi stiano anche i frequentatori di luoghi ove fanciulle undicenni o dodicenni fan copia di loro stesse. Imperocchè la legge, ad imputare il crimine, non ricerca violenza di sorta, ma a questa equipara la condizione della età, in cui trova la presunzione di imperfetto sviluppo della intelligenza, in modo da non saper prevedere tutte le conseguenze di una data azione.

E pure è abbastanza noto come in Italia, ed in ispecie nella meridionale, lo svolgimento del corpo e della mente soglia esser precoce, in modo che le fanciulle vadano non di raro a marito il giorno dopo compiuto il dodicesimo anno, frequenti essendo i casi in cui si accorda la dispensa per tale anticipazione. Or se la legge civile mostra di credere che la donna a quella età sia già in possesso di intendimento e di libertà morali sufficienti a dare il suo assenso in un contratto che la vincola per tutta la vita, come poi avviene che la legge penale la presuma scarsa dell'uno e dell'altra nei fatti che cadono sotto il suo regno? Se si giudica che oggi la fanciulla abbia discernimento bastante per conoscere gli effetti del matrimonio, ove si fonda la presunzione che ieri essa ignorasse completamente le conseguenze di una illegittima congiunzione carnale? Adunque io torno a pregare Ministero e Commissione acciò vogliano accogliere la mia proposta, che la età fino alla quale lo stupro si potesse considerare come violento fosse quella di 10 anni invece dei 12.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Desidero soltanto osservare che nei casi accennati dall'onorevole Senatore Maggiorani, non si produce la querela di parte; tutto passa inosservato. Ma importa conservare il disposto della legge per la generalità dei casi che sono all'infuori della sfera da lui delineata. In questa generalità di casi la querela si produce, ed allora si procede.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Posso assicurare l'onorevole Senatore Pescatore sulla mia stessa esperienza, che la querela vien minacciata allo stupratore dalla madre della fanciulla stuprata per estorcere maggior somma di denaro, e la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

si dà ov'egli non acconsenta a sborsarla. In altri tempi questo si è fatto; e potrà continuarsi a fare all'ombra del presente articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare che la giurisprudenza riparerà a questo scorcio, perchè quando si dice che si procede dietro querela di parte, s'intende che sia querela innocente; ma se il più scellerato dei complici è il querelante medesimo, la querela non sarà ammessa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non so se m'inganni, ma mi pare di non vedere intiera coerenza tra la proposta prima dell'onorevole Senatore Maggiorani e quella che viene facendo a riguardo dell'art. 330. Egli troverebbe giusto il punire lo stupro anche commesso senza violenza, ma con insidia.

Non vede l'on. Senatore che, quando trattasi di persona la quale non ha ancora compiuti gli anni dodici, le insidie sono dall'art. 330 equiparate a violenza insita nella cosa stessa? Non vede egli che una persona, la quale non ha raggiunta ancora quest'età non potrà essere vittima di stupro, fuorché per mezzo di inganno e di insidia, che appunto perciò l'art. 330 dichiara sempre violento lo stupro di codesta vittima inconscia ed impotente? Non pare quindi all'onorevole Senatore Maggiorani che la legge entri precisamente nei suoi intendimenti, quando suppone la violenza a tutela delle persone che ancora non hanno compiuti gli anni dodici?

Io so che in qualche parte della Penisola nostra lo sviluppo fisico e intellettuale è precoce, e che ivi a dodici anni si può avere un grado di intelligenza che non si incontra alla stessa età nella massima parte d'Italia. Ma noi dobbiamo fare una legge che si attagli alla maggior parte del popolo al quale essa è destinata.

Io credo che, tenendo conto di questa considerazione, la misura dei dodici anni sia conveniente e corrispondente alla generalità dei casi. E quando si presentasse qualche caso in cui la legge riuscisse troppo dura, non mancherebbero certamente i mezzi per provvedervi. Oltre le attenuazioni di pena consentite ai giu-

dici, rimarrebbe pur sempre l'ultima tavola di salute, la sovrana clemenza, che verrebbe a mitigare l'applicazione della legge in quei casi in cui essa potesse riuscire meno giusta.

Pregherei quindi l'onorevole Maggiorani, in nome di quegli stessi principii che ha preso a sostenere, a non voler insistere nella proposta di attenuazione che vorrebbe si introducesse nell'art. 330.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAGGIORANI. Veramente non so vedere ove io sia caduto nella contraddizione di cui mi accusa l'onorevole signor Ministro. Ad ogni modo io lo prego di nuovo a voler considerare che quando parlo di congiunzioni carnali volontarie e vendute nella età di 11 anni o di 12 non ancora compiuti, io accenno a fatti di cui fui testimone io stesso come lo furono del pari quanti altri attesero allo studio e alla pratica medico-legale. E quando m'impensierisco delle conseguenze di una legge in forza della quale ogni stupro di fanciulla undicenne o dodicenne è riguardato come violento, e però riposto fra i reati severamente punibili, io non foggio teorie stravaganti o ipotesi inverosimili; ma parto egualmente dalla esperienza di madri sfacciate che, dopo aver prostituite le tenere giovanette, minacciarono gli autori della deflorazione consentita e pattuita, di intentar loro un'accusa, e gli hanno talora accusati, ove essi non abbiano soddisfatte le esorbitanti loro pretensioni. Si opporrà che i giudici sapranno nella fattispecie riconoscere la frode invereconda; ma intanto un cittadino tranquillo che non ha commesso un vero reato, perchè non ha leso alcun diritto, si troverà fra le torture di un'accusa criminale indebitamente intentatagli, ciò che ogni savia legge deve cercare di prevenire con ogni cura.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prendo ad esaminare la specie che presenta nei commenti alla sua proposta l'onorevole Senatore Maggiorani.

Egli suppone che una giovinetta non ancor dodicenne sia stata venduta dalla madre o da altra persona. Enunciare codesto fatto è un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

chiarire la giustezza di questo articolo. La legge insorge a tutela della vittima, tanto contro chi ha commesso lo stupro, quanto contro chi l'ha preparato con infame mercato.

La persona che ha venduta la fanciulla, non ancor dodicenne, è considerata dalla legge come complice, e tale che sovente senza di essa il reato non sarebbe nemmeno avvenuto. Quindi sarebbe punita al pari del reo principale.

Io non comprendo davvero come l'onorevole Senatore Maggiorani possa trarre da ciò argomento scusare lo stupratore. Se mi si dimostrasse che questa giovinetta indipendentemente dalle insidie, dalla subornazione di altra persona, liberamente e volontariamente si è data in braccio al vizio, comprenderei, anche non accettandolo, il ragionamento dell'onorevole Senatore. Ma quando mi si pone il caso della giovinetta trascinata all'infame sacrificio da persone capaci di così turpe mercimonio, io non comprendo davvero come se ne possa trarre argomento per attaccare la disposizione penale. Qui non si fa che moltiplicare i colpevoli che tutti sarebbero dall'articolo del progetto colpiti di giusta pena per avere o preparato o commesso lo stupro violento. Debbo quindi pregare il Senato a voler mantenere questa disposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani insiste sulla sua proposta relativa a questo articolo?

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo medesimo sì e come esso è concepito nel progetto e che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

A questo articolo vi è un 2 paragrafo aggiunto dalla Commissione.

Domando al signor Ministro se lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Ne do lettura e lo metto ai voti:

« § 2. Lo stupro si considera pure violento se è commesso dall'ascendente o dal tutore sul figlio, sulla figlia, o sui minori che non hanno compiuto i quindici anni. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 331.

« Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni pre-

vedute negli articoli 329 e 330, commette con persone dello stesso o dell'altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, ed è punito con la prigionia maggiore di tre anni. »

Qui l'onorevole signor Ministro propone nuovamente di sostituire alle parole: « dello stesso o dell'altro sesso » le parole: « dell'uno o dell'altro sesso. »

Anche l'onorevole Maggiorani propone a questo articolo un emendamento, così concepito:

« § 1. È reo di pederastia chi con violenza, minacce od insidie usa carnalmente con l'uno o con l'altro sesso per vie non naturali.

» § 2. La pena è quella dello stupro qualificato accresciuta di un grado. »

Domando all'onorevole Maggiorani se insiste nella sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo con la variante proposta dal Ministro e la pongo ai voti:

Art. 331.

« Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute negli articoli 329 e 330, commette con persone dell'uno o dell'altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, ed è punito con la prigionia maggiore di tre anni. »

(Approvato.)

Art. 332.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo del grado, se il reato è stato commesso a danno di persona che non aveva compiuto gli anni quindici, o in danno dell'ospite, ovvero da un maschio sopra altro maschio. »

A quest'articolo la Commissione propone la cancellazione delle parole: *ovvero da un maschio sopra altro maschio*, cui sostituisce le altre: *ovvero sopra un maschio*.

Accetta il Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Propongo un'altra variazione che probabilmente sarà accettata anche dalla Commissione: che cioè invece delle parole: *ovvero sopra un maschio*, proposte dalla Commissione, si dica: *contro natura*,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

espressione la quale abbraccia i due casi, nel mentre quella anteriormente proposta dal Ministero e quella della Commissione non ne abbracciano che uno, con questo di più che la nuova dizione sarebbe più riservata.

PRESIDENTE. Onorevole Maggiorani, ella propone a questo articolo due paragrafi invece di uno, così concepiti:

« § 1. Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute negli articoli 329 e 330, senza tentare o compiere stupro o pederastia, commette pure atti di manifesta impudicizia sull'uno o sull'altro sesso, è reo di oltraggio al pudore, ed è punito colla prigionia (?) maggiore di tre anni.

» § 2. Le pene comminate negli articoli precedenti sono aumentate di un grado se lo stupro, la pederastia, o l'oltraggio al pudore, si verificarono in persona di un ospite. »

Insiste nella sua proposta?

Senatore **MAGGIORANI.** Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 332.

Senatore **PESCATORE.** Mi pare che l'onorevole Ministro Guardasigilli, si fosse riservato di proporre a quest'articolo un aggravamento di pena.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'aggravamento che io proporrei consisterebbe nel sostituire alle parole: *non possono essere applicate nel minimo del grado*, le altre: *possono essere aumentate di un grado*.

Vedrà tuttavia la Commissione se sia conveniente di ammettere questo aumento di pena od altro che per avventura sembrasse più conforme alla intiera economia delle disposizioni di questo Capo.

Voce. Al di là dei 10 anni.

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima sentiamo che cosa dice la Commissione.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Pregherei l'onorevole signor Ministro Guardasigilli di riflettere che vi sono due figure, e che quell'aumento di pena che può convenire per il reato contro natura non sarebbe, forse, o almeno a me non sembra, così conveniente e giustificabile nell'altra ipotesi.

La Commissione però inclinerebbe ad accettarlo quando fosse facoltativo al giudice di applicare la detta pena.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima la chiese l'onorevole De Filippo, però mi pare che sarà meglio il parlare dopo che si saranno sentite le spiegazioni che sarà per dare in proposito il Relatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego di attendere un momento, che si combini una nuova redazione colla Commissione.

(*Il Commissario Regio si reca al banco della Commissione.*)

PRESIDENTE. Ecco la nuova formola che sarebbe stata combinata per l'articolo 332:

Art. 332.

« Sarà applicato il massimo della pena stabilita negli articoli precedenti, se il reato è stato commesso contro natura, e non potrà essere applicato il minimo se il reato è stato commesso a danno di persona che non abbia compiuto gli anni quattordici o in danno dell'ospite. »

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Si tratterebbe di cambiare il futuro nel presente, di dire cioè: *è applicato il massimo, e, non può essere applicato il minimo ecc.*

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 332 così modificato:

« È applicato il massimo della pena stabilita negli articoli precedenti se il reato è stato commesso contro natura, e non può essere applicato il minimo se il reato è stato commesso a danno di persona che non abbia compiuti i quattordici anni, o in danno dell'ospite. »

Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore **DE FILIPPO.** Io aveva domandata la parola allora che fu fatta la proposta dell'aumento di un grado, ma nel modo con cui è ora compilato l'articolo, io non ho più alcuna osservazione da fare.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo com'è stato redatto e di cui ho data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 333.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il reato è stato commesso:

1. In persona di un discendente o di un ascendente, anche adottivo, o di un fratello,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

o di una sorella, o di un affine in linea retta;

2. In persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione o custodia;

3. Da un ministro di un culto, mediante abuso del suo ministero;

4. Da una persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve, od un ospite della medesima. »

Quest'articolo è modificato dalla Commissione ai N. 1 e 4. I N. 2 e 3 si conservano; più si propongono due nuovi numeri, il 5 e il 6.

Interrogo il signor Ministro se accetta le modificazioni ed aggiunte della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Essendo io stato in seno alla Commissione, avevo proposto che si considerasse come motivo di aggravamento della pena nell'articolo 333, anche la circostanza che il reato abbia luogo o per parte del medico o per parte del chirurgo, mediante l'abuso della sua professione.

La professione medica per se stessa richiede immensa fiducia, e l'ottiene costantemente nelle famiglie. Occorre quindi che particolarmente si corrisponda a questa fiducia.

Per conseguenza io credo che un abuso commesso in questo caso dal medico o dal chirurgo col mezzo della professione, debba essere sottoposto a quell'aumento di pena cui si sottopone il ministro del culto e chiunque abusa dell'ospitalità.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io aveva già preparata un'aggiunta al numero 3, nel senso espresso dall'onorevole Senatore Pantaleoni, e mi proponeva di rassegnarla al Senato dopochè fossero votati i numeri precedenti; essa consiste nel far seguire alle parole: *ministro del culto, mediante abuso del suo ministero*, queste altre: *o di medico-chirurgo o di altro ufficiale di sanità con abuso della professione*.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò l'articolo con queste modificazioni per metterlo ai voti.

Art. 333.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il reato è stato commesso:

1. In persona di un discendente o di un ascendente, o di un figlio o padre adottivo, o di un fratello o di una sorella, o di un affine in linea retta;

2. In persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione o custodia;

3. Da un ministro di un culto, mediante abuso del suo ministero; o di un medico o chirurgo, o di altro ufficiale di sanità con abuso della professione;

4. Dal padrone sulla persona di servizio o sull'ospite;

5. Dalla persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve o sull'ospite della medesima;

6. Dall'ospite sopra una persona della famiglia da cui riceve l'ospitalità. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 334.

« Le pene stabilite nei reati preveduti nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se lo stupro violento o il violento oltraggio al pudore ha cagionato alla persona stuprata od oltraggiata un grave pregiudizio nella salute; e sono aumentate di due gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro o dell'oltraggio è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata. »

L'onorevole Senatore Tecchio emenda questo articolo nel senso di distinguere tre casi e fa tre distinti paragrafi.

Ne do lettura:

« § 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate:

1. Di tre gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro violento o dal violento oltraggio al pudore è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata;

2. Di due gradi, se è derivata al corpo od alla salute della persona stuprata od oltraggiata alcuno dei pregiudizi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372;

3. Di un grado, se al corpo o alla salute

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

della persona stuprata od oltraggiata è derivato un qualsiasi altro danno. »

La Commissione accetta queste modificazioni?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non le accetta.

PRESIDENTE. E il signor Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei la Commissione di esaminare se non sia il caso di accettare in parte l'emendamento, dando ai giudici la facoltà di aumentare maggiormente la pena quando è derivata la morte della persona oltraggiata.

Non credo che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio com'è concepito, perchè quando si parla delle conseguenze dello stupro, non conviene riferirsi alle lesioni personali indicate nell'articolo 372, le quali non sono di regola ordinaria l'effetto di questo reato, e parmi assai meglio il dire in genere: *gravare pregiudizio alla salute*, siccome leggesi nel progetto; ma opino ad un tempo che il restringere l'accrescimento della pena ordinaria a soli due gradi, quando il reato abbia cagionato la morte della vittima, sia una disposizione troppo mite e non corrispondente alla gravità del crimine. Veda la Commissione se non sarebbe il caso di disporre che questo aumento possa estendersi anche a tre gradi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io faccio una sola osservazione, ed è che la pena ordinaria dello stupro quando si trova il fatto nelle circostanze dell'art. 333, è di anni 13: il che posto, se noi, seguendo il pensiero dell'onorevole Senatore Tecchio, aggiungiamo 3 gradi, arriviamo al massimo della reclusione, che è poi la massima pena temporanea. Ed è grave assai se si pone mente che si tratta di omicidio oltre l'intenzione. Se poi l'omicidio fosse volontario, se vi concorresse la recidiva, dove andremmo noi?

Perciò la Commissione respinge l'emendamento che evidentemente è improntato ad un eccessivo rigore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la Commissione mantiene l'articolo, il Ministero non si scosta dal voto della Commissione.

PRESIDENTE. Intanto rileggerò, per porlo ai voti, l'articolo emendato secondo la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio:

Art. 334.

« § 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate:

1. Di tre gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro violento o dal violento oltraggio al pudore è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata;

2. Di due gradi, se è derivato al corpo od alla salute della persona stuprata od oltraggiata alcuno dei pregiudizi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 372;

3. Di un grado, se al corpo o alla salute della persona stuprata od oltraggiata è derivato un qualsiasi altro danno. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'articolo 334 come venne proposto dal Ministero.

Art. 334.

« Le pene stabilite pei reati preveduti nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se lo stupro violento o il violento oltraggio al pudore ha cagionato alla persona stuprata od oltraggiata un grave pregiudizio nella salute; e sono aumentate di due gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro o dell'oltraggio è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 335.

« § 1. Pei reati preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

» § 2. Non è necessaria la querela, quando i detti reati:

1. Hanno prodotto, secondo l'art. 334, la morte della persona stuprata od oltraggiata, o sono stati accompagnati da altri reati pei quali si deve procedere d'ufficio;

2. Sono stati commessi sulle persone indicate nel numero 1 dell'articolo 333;

3. Sono stati commessi in modo da eccitare pubblico scandalo. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Prima di tutto a quest'articolo l'onorevole Guardasigilli propone che il N. 2 del § 2 sia concepito nei termini seguenti.

« § 2. n. 2. Sono stati commessi sulle persone indicate nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 333. »

L'onorevole Senatore De Filippo propone ancora che al N. 2 del § 2 si aggiungano le seguenti parole: *o che siano stati commessi in persone che non abbiano nè tutori, nè curatori.*

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Il motivo dal quale sono stato spinto ad aggiungere al paragrafo 2 le parole: *o che siano stati commessi in persone che non abbiano nè tutori, nè curatori*, è facile a comprendersi. La mia proposta entra nell'ordine delle idee dell'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale col suo emendamento tende ad estendere il numero dei casi nei quali non è necessaria la querela per dar luogo ad un procedimento penale.

È giusto il principio a cui s'informa l'articolo 335, di non obbligare le persone che son soggiacite a questa specie di reati, di veder pubblico un fatto che esse nel loro interesse e per l'onore della propria famiglia, tengono piuttosto a mantener segreto, che a raggiungere la punizione del colpevole.

Ma bisognava pure trovare il modo perchè coloro i quali non sono nella possibilità, pure volendolo, di presentare una querela, possano ottenere che la giustizia abbia il suo corso, ed il misfatto punito.

Ora, ho preveduto il caso che vi siano delle persone, e pur troppo sventuratamente ve ne sono, le quali non abbiano nè tutori, nè curatori, come sarebbe una minore, che non avendo tutore nè curatore, non potrebbe produrre querela, onde essa resterebbe senza tutela, senza garanzia, senza difesa. Quindi io vorrei ovviare a questo grave inconveniente, dando facoltà all'autorità giudiziaria di procedere, ove ne sia il caso, senza bisogno della querela.

Spero che l'onorevole Ministro non incontri difficoltà ad accogliere la mia proposta, la quale, come ho già detto, e se non m'inganno, entra precisamente nell'ordine delle sue idee.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prima di tutto fo osservare essere occorso un errore

materiale nella stampa dell'emendamento dell'onorevole Ministro Guardasigilli; ove è detto: *sono stati commessi sulle persone indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 333*, devesi leggere: *sulle persone indicate nei numeri 1 e 2 o dalle persone indicate al N. 3 dell'art. 333*, giacchè in questo numero 3 si parla non delle persone che hanno sofferto, ma di quelle che hanno, abusando del loro ministero, commesso lo stupro.

In ordine all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Filippo, per verità, se la legge fosse osservata, il caso che egli prevede, non si dovrebbe mai verificare.

Il Codice civile non lascia in alcun caso senza tutela ed assistenza i minori, siano pure orfani ed affatto senza congiunti. Anche pei figli naturali la legge provveda stabilisce il modo con cui debbano esserne protette e difese le persone ed amministrati gli interessi; quindi non dovrebbe mai mancare chi abbia il diritto ed il dovere di porgere querela a loro nome. Siccome però non si può dissimulare che le disposizioni della legge per incuria o negligenza rimangono non raramente inosservate, e può quindi accadere che un minore sulla cui persona siasi consumato l'oltraggio manchi di fatto d'un legittimo rappresentante, sicchè il colpevole per questo difetto vada impunito, così non avrei difficoltà di acconsentire all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore, sostituendo per maggiore esattezza alla parola generica: *persone* l'indicazione specifica: *minori*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io farò poche osservazioni. Si possono sollevare due obiezioni alle proposte dell'onorevole Senatore De Filippo, e dell'onorevole Guardasigilli. Ed io specialmente attenendomi a quella dell'onorevole Senatore De Filippo, noto che il Pubblico Ministero avvertito dello stupro avvenuto (e naturalmente deve esserne stato avvertito se ha provocato d'ufficio l'azione penale), ed avvertito che l'autore dello stupro è il tutore, ha il modo di provvedere all'interesse del minore facendo le opportune istanze onde il medesimo sia rappresentato dal protutore o provveduto d'un curatore speciale, e conseguentemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

deliberato se si debba o no procedere contro l'autore dello stupro. Questo espediente parrebbe tanto più conveniente e preferibile a quello dell'esercizio dell'azione penale di ufficio in quanto che forse si potrebbe con l'intervento del protutore o del curatore nominato *ad hoc* trovar modo d'indurre il colpevole tutore ad un matrimonio e così comporre la cosa con una decorosa riparazione senza che avvenga uno scandalo a pregiudizio della minore.

A ogni modo debbo dichiarare a nome della Commissione che essa non intende nel momento di fare opposizione assoluta alle proposte dell'onorevole De Filippo e del Governo; e che desidererebbe solamente che le fosse rimandato l'articolo per esaminarlo col concorso anche dell'onorevole Guardasigilli e dell'onorevole Senatore De Filippo, e determinare più maturamente sulla quistione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo è ben lungi dall'opporci a che si prenda in più maturo esame la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo; dichiaro però fin d'ora per mio proprio conto che non crederei sufficientemente provveduto all'interesse del minore lasciando al Pubblico Ministero il compito di promuovere in simili casi la nomina del tutore od almeno di un curatore incaricato di questo speciale affare. Oltrecchè potrebbe talvolta accadere che, per mancanza di persone le quali abbiano a cuore questi infelici, venisse loro deputato un rappresentante e tuttavia la querela non avesse luogo, massime se il colpevole godesse di una qualche influenza. Osservo poi che per ottenere la nomina nelle forme regolari del tutore o del curatore, ci vuole del tempo, e che essendo per altra parte assai fuggitive le tracce di questo reato, si correrebbe il pericolo che venissero a mancare le prove, prima che il Pubblico Ministero abbia avuto facoltà di procedere. Ad ogni modo ripeto che aderisco di buon grado a che la proposta sia più maturamente esaminata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha mica inteso di risolvere la questione, anzi ha detto chiaramente che non intende respingere l'emendamento dell'onorevole De Filippo accettato dal signor Ministro; solamente ha espresso il desiderio di poterlo esaminare col concorso dello stesso Senatore De Filippo, del signor Ministro e dell'onorevole Commissario Regio. Se ha accennato ad alcune obiezioni che si potrebbero fare all'emendamento, è stato solo per dimostrare la opportunità della sua proposta, di sottoporre a maggiore studio la materia, ma non per risolvere addirittura la questione; chè anzi si è riservata di discuterla.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Filippo che l'ha chiesta prima.

Senatore DE FILIPPO. Io non ho difficoltà che si sospenda la discussione quest'articolo e che sia rinviato alla Commissione; nè aggiungerò parola in sostegno della mia proposta dopo la difesa che ne fece l'onorevole Commissario Regio. Dirò solamente che non ho neppure difficoltà che invece della parola *persona* si dica *minore*, giacchè trovo questa parola veramente più precisa e più chiara.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Succede un caso singolarissimo: tre oratori hanno parlato in senso differente e mi pare che hanno ragione tutti e tre, e spero che abbia ragione anche il quarto che sono io. (*Urriti*)

Ha ragione l'onorevole De Filippo, che prevede il caso in cui non ci sia chi possa presentare querela e vuole che sia preso un provvedimento speciale.

Ha ragione l'onorevole Borsani che dice: ma prima di compromettere l'onore della minore è meglio che sia nominato e intervenga il tutore, il quale per avventura potrebbe accomodare la cosa con un matrimonio, e mi pare che l'onorevole Borsani faccia un savio riflesso.

Ha ragione l'onorevole Commissario Regio che dice: ma se vogliamo procedere nella via regolare ci vuole del tempo, un procedimento abbastanza lungo, e il tutore potrebbe anche ricusare ed intanto scompaiono le tracce, e si possono perdere le prove dell'avvenuto stupro.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Il quarto, che sono io, propone di conciliare tutti questi interessi, nel modo seguente:

Questa è un'osservazione di cui terrà conto la Commissione quando si radunerà per esaminare questo punto: il Pubblico Ministero devè poter agire, ma prima di dar corso al processo deve, secondo me, promuovere la deputazione di un tutore speciale, *ad hoc*, con istanza al tribunale civile, e allora non c'è più nessuna procedura lunga: con decreto del presidente, *de plano*, che si fa in un'ora, si deputa un tutore *ad hoc* il quale si occupi di quest'affare, e accomodi la cosa. Se però non può, ponga querela e dia corso al processo.

PRESIDENTE. Essendovi accordo per il rinvio di quest'articolo alla Commissione, lo si lascia in sospeso, e si passa all'art. 336.

Art. 336.

« Il colpevole dello stupro violento o di violento oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e per l'oltraggio se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

A quest'articolo la Commissione propone l'aggiunta di un paragrafo 2, del seguente tenore:

« § 2. Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima. »

Interrogo l'onorevole Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 1.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo paragrafo 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2, aggiunto dalla Commissione.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo paragrafo 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 336.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 337.

« § 1. Chiunque senza violenza fa oltraggio

al pudore od al buon costume, commettendo atti impudici od osceni, in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.

» § 2. Negli altri casi il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi.

» § 3. Se il pubblico scandalo è stato eccitato per effetto d'incestuosa relazione tra ascendenti e discendenti, ovvero tra fratelli e sorelle consanguinei, germani od uterini, i colpevoli sono puniti con la prigionia maggiore di due anni, con la sospensione dai pubblici uffici, e per gli ascendenti anche con la perdita della patria potestà.

» § 4. Sono immuni dalla pena stabilita nel paragrafo precedente i discendenti minori di diciotto anni. »

PRESIDENTE. A questo articolo la Commissione propone che al § 3 dopo le parole: *ovvero tra fratelli e sorelle* si cancellino le parole: *consanguinei, germani od uterini*, e si sostituisca: *o tra affini in linea retta*.

Interrogo il signor Ministro se accetta questa modificazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto, con riserva di fare alcune osservazioni.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il § 2 dell'art. 337 comincia così: *Negli altri casi*, ecc. Io non comprendo bene quali siano questi altri casi. Non c'è violenza, non c'è pubblico scandalo, dove sono questi altri casi?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. C'è la querela.

Senatore PESCATORE. Se non c'è violenza, che querela vi può essere?

Senatore BORSANI, *Relatore*. È lo scandalo pubblico che si dà. Il carattere primo del reato è questo, e lo si punisce per lo scandalo pubblico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Forse si potrebbe togliere questa difficoltà, formulando in altro modo il paragrafo.

Avendo dovuto allontanarmi per conferire colla Commissione, non ho udito per intero le osservazioni testè svolte, dall'onorevole Senatore Pescatore; suppongo però che abbia interrogato il Governo e la Commissione sul significato delle parole con cui comincia il § 2

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

dell'articolo 337: *Negli altri casi.* Se egli ha fatta questa interrogazione, mi affretto a rispondergli che parlando nel primo paragrafo dell'oltraggio al pudore ed al buon costume commesso in modo da eccitare pubblico scandalo, mi sembra chiaro abbastanza che le dette parole significano contemplarsi nel paragrafo successivo l'oltraggio commesso senza pubblico scandalo; e siccome in questo caso il reato è senza dubbio meno grave, e non ha recato che un'offesa privata, così la pena è ivi diminuita, ed è disposto che non si procede se non a querela di parte.

Se ad ogni modo si crede che un dubbio possa nascere, non dissento che lo si eviti, incominciando il detto § 2 come segue:

« Se non vi è stato pubblico scandalo, il colpevole è punito, ecc. »

PRESIDENTE. Allora, quest'articolo è ancora modificato al § 2, oppure non vi è altra modificazione, salva quella della Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Ripeto che per togliere ogni incertezza sulla natura del reato previsto nel 2 paragrafo, il Governo aderisce che sia modificato adottando questa altra forma: *se non ci è stato scandalo pubblico, il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi.*

Voci dal banco della Commissione. Sì, sì.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Osservo del resto che i due primi paragrafi di questo articolo non sono che la riproduzione di quanto dispone il Codice penale del 1859 all'art. 420 che è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore ed il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

» Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito, ecc. »

PRESIDENTE. Darò lettura dei paragrafi dell'articolo per metterli ai voti.

Art. 337.

« § 1. Chiunque senza violenza fa oltraggio al pudore od al buon costume, commettendo atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni. »

Chi approva questo 1. paragrafo, sorga.

(Approvato.)

« § 2. Se non vi è stato pubblico scandalo, il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi. »

Chi approva il paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Proponerei al § 3. un'aggiunta di poche parole. Ivi si dispone che la pena dell'oltraggio al pudore debba essere sensibilmente aumentata, e vi sia aggiunta la sospensione dai pubblici uffici allorché il pubblico scandalo è stato eccitato da incestuose relazioni tra ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle; parmi conveniente estendere l'applicazione di questa più severa pena anche al caso in cui lo scandalo sia stato cagionato da atti di libidine contro natura; perciò propongo di modificare il principio di questo paragrafo come segue:

« Se il pubblico scandalo è stato eccitato per effetto di atti di libidine contro natura od incestuosa relazione ecc. »

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 3. così emendato:

« § 3. Se il pubblico scandalo è stato eccitato per effetto di atti di libidine contro natura od incestuosa relazione tra ascendenti e discendenti ovvero tra fratelli e sorelle consanguinei, germani od uterini, i colpevoli sono puniti con la prigionia maggiore di due anni, con la sospensione dai pubblici uffici, e per gli ascendenti anche con la perdita della patria potestà. »

Chi approva questo 3. paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 4. Sono immuni dalla pena stabilita nel paragrafo precedente i discendenti minori di diciotto anni. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 337, si alzi.

(Approvato.)

Art. 338.

« § 1. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi o canti osceni, o di oscene scritture o disegni, sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in ven-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

dità, è punito con la prigionia fino a tre mesi, e con multa fino a 500 lire.

» § 2. Quando l'offesa al pudore è commessa col mezzo della stampa, il colpevole è punito con la detenzione fino ad un anno, e con multa fino a mille lire. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Essendo io fra i dieci Senatori i quali avevano chiesto che il Titolo XI del Codice fosse discusso in Comitato segreto, mi credo in dovere di dichiarare che, essendo passata quella parte del Titolo che a me pareva la più scabra per una pubblica discussione, non reputo sia più il caso di Comitato segreto pel rimanente del Titolo XI: quindi per parte mia ritiro la domanda che avevo fatta, e credo sia del medesimo avviso anche un altro dei sottoscrittori, l'onorevole Senatore Verga.

PRESIDENTE. Io mi permetterò di rettificare una parola dell'onorevole Lauzi, ed è che noi non siamo in Comitato segreto, ma in seduta segreta. Ciò, per rettificare l'espressione.

Dunque l'onorevole Lauzi propone che a questo punto si dichiari che è libero l'accesso al pubblico nelle tribune. Acconsente il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Acconsente. Solo pregherei l'onorevole Senatore Lauzi ad avvertire se abbia tenuto conto che dopo il capo del ratto viene quello del lenocinio.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Prego il signor Presidente a scusarmi: se ho adoperato le parole *Comitato segreto* è perchè nella relativa dimanda ci siamo riferiti all'articolo 58 del Regolamento, che applica l'articolo 52 dello Statuto, e si serve precisamente della espressione di *Comitato segreto*.

Del resto se il Senato concede che si riprenda la seduta pubblica pel rimanente del Titolo, ci sarebbe da provvedere ad alcune esigenze del Regolamento che si trovano negli articoli 30 e 58.

Nell'articolo 30 è disposto che il Senato deliberi se si debbano fare i processi verbali, e nell'articolo 58, in cui si parla del *Comitato*

segreto, è detto che il Senato deliberi se debbano leggersi in pubblico le prese deliberazioni.

Ora, su questo proposito io fo presente al Senato, e credo non occorra dimostrazione, che, trattandosi di articoli di Codice, è impossibile che non vengano letti nella prima seduta pubblica che succederà alla seduta segreta.

Il processo verbale deve esser fatto.

Potrebbe nascere questione sulla pubblicazione dei rendiconti ufficiali.

Per parte mia, altro è il leggere certe cose, specialmente se lette, come d'ordinario avviene, da coloro che si occupano di queste materie, altro è il dirle in presenza del sesso debole, e forse anche di giovanetti. Per conseguenza non ci veggio pericolo nella pubblicazione; ci veggio anzi il vantaggio che i giureconsulti sogliono cavarne per la interpretazione delle leggi dal corso che ha avuto la discussione.

Così, poichè il Senato deve deliberare su questi due punti, io mi permetto di proporre che gli articoli del Codice oggi approvati siano letti in seduta pubblica, e che si dia pure luogo alla pubblicazione dei rendiconti ufficiali di questa seduta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso che unire la mia preghiera a quella fatta dall'onorevole Lauzi.

Credo che sarebbe un inconveniente deplorabile che i rendiconti delle sedute del Senato sulla discussione del Codice penale presentassero una lacuna intorno alla parte che ora è stata discussa in seduta segreta.

Ha detto molto saviamente l'onorevole Senatore Lauzi che altro è il parlare con quella libertà che esige la materia, ed anche dirò la necessità della discussione, altro è leggere discorsi, i quali certamente saranno con attenta accortezza riveduti dai loro autori.

E siccome io non so che sia mai avvenuto in altri paesi, che si sia lasciata una lacuna nei resoconti delle discussioni parlamentari, relativamente a questa parte del Codice, credo che non converrebbe certamente al Regno Italiano di introdurre pel primo questa novità. Quindi pregherei il Senato di voler accogliere la pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

posta dell'onorevole Lauzi, che cioè i rendiconti delle nostre discussioni sul Codice penale non siano interrotti in questa parte. Credo che ai riguardi dovuti alla pubblica moralità si sia già abbondantemente provveduto col tenere per precauzione in seduta segreta la discussione. Ora possiamo, senza pericolo, dare alla pubblicità la parte che le è dovuta.

PRESIDENTE. Metto ai voti del Senato se la discussione di questa parte del Codice e quindi il processo verbale della discussione che alla medesima si riferisce, debba far parte degli atti pubblici del Senato.

Chi approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Resta quindi stabilito che i processi verbali nonché i rendiconti ufficiali anche di questa parte della discussione verranno pubblicati e stampati come al solito.

Interrogo gli onorevoli Ministro e Commissario Regio se credono che ci possa essere inconveniente a discutere i capi successivi in seduta pubblica.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo non crede che ci sia inconveniente di sorta.

PRESIDENTE. Allora si aprano le tribune e si dia accesso al pubblico.

Siamo giunti al

CAPO II.

Del ratto.

Art. 339.

« Chiunque per fine di libidine od anche di matrimonio, sottrae o ritiene una persona che non abbia compiuto l'età di anni dodici, è colpevole di ratto, ed è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; e se ha fatto uso di violenze o di minacce, la pena non è mai applicata nel minimo. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone il seguente emendamento:

Art. 339.

« § 1. Chi per fine di libidine rapisce, sottrae o ritiene una persona di sesso diverso od anche di sesso eguale, che non abbia compiuta l'età di anni dodici, è colpevole di ratto, ecc., il resto identico.

» § 2. Se il reato di persona che non ha compiuto gli anni dodici è avvenuto per fine di matrimonio, sono applicabili le pene stabilite

nel paragrafo precedente, colla diminuzione di un grado. »

Il Ministero e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta quest'emendamento perchè la parola *rapisce* non aggiunge nulla all'articolo.

Lascio poi a parte che è frase affatto vuota di significato questa che vale come dire: è *colpevole di rapimento colui che rapisce*.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta l'emendamento del Senatore Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore ha dichiarato che la parola *rapisce* non aggiunge niente, ed io ne convengo perfettamente, perchè è detto tutto, quando si dice: *sottrae o ritiene*. Lo pregherei però di esaminare se, stando così le cose, non convenga togliere la detta parola anche dal successivo articolo 340, perchè l'aggiungerla in un luogo ed il farne senza in un altro potrebbe per avventura far nascere dubbiezze, ed è forse per evitarle che l'onorevole Senatore Tecchio ha presentato l'emendamento.

Quanto all'altra modificazione proposta dallo stesso Senatore, osservo che la parola: *persona* che si legge nell'articolo 339 del progetto, comprende tanto il maschio che la femmina, ed è perciò del tutto superflua l'aggiunta che egli suggerisce, delle parole: *di sesso diverso od anche di sesso eguale*.

Che poi con questo articolo siasi inteso di punire anche chi rapisce un ragazzo maschio, appare chiaro non solo dalla comune significazione del vocabolo: *persona*, ma anche dal confronto dello stesso articolo coi successivi, nei quali essendosi voluto esclusivamente contemplare il ratto di femmine, si è fatto uso della parola: *donna*.

Non credo quindi che sia il caso di accettare il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del Senatore Tecchio che consiste nell'aggiungere dopo le parole *od anche di matrimonio* la parola *rapisce*.

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Metto ai voti il secondo paragrafo dell'articolo proposto dall'onor. Senatore Tecchio in questi termini:

« § 2. Se il reato di persona che non ha compiuto gli anni dodici è avvenuto per fine di matrimonio, sono applicabili le pene stabilite nel paragrafo precedente, colla diminuzione di un grado. »

Chi approva quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo secondo il testo ministeriale testè letto.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 340.

« § 1. Chiunque, mediante violenze, minacce od artifici, e per fine di libidine rapisce, sottrae o ritiene una donna, è colpevole di ratto ed è punito:

1. Con la reclusione fino a sette anni, se la donna rapita aveva compiuto i dodici, e non ancora i quindici anni;

2. Con la prigionia maggiore di tre anni, se la donna rapita aveva compiuto gli anni quindici, ma era tuttora soggetta alla potestà patria od all'autorità tutoria;

3. Con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, se la donna rapita era maggiore di età ed emancipata.

» § 2. Se il ratto è stato commesso per fine di matrimonio nelle circostanze sovra indicate, alla pena della reclusione è surrogata quella della relegazione, e alla prigionia è surrogata la detenzione. »

PRESIDENTE. A questo articolo vi sono diversi emendamenti. Ve n'è uno dell'onorevole Senatore Tecchio il quale, mentre ammette il capoverso del paragrafo primo, modifica così i numeri 1 e 2:

« 1. Con la reclusione da cinque anni a sette se la persona rapita aveva compiuto i dodici anni, ma era tuttora soggetta alla potestà patria od all'autorità tutoria;

2. Con la prigionia di tre anni, estendibile a cinque se la persona rapita era maggiore di età ed emancipata. »

Prego prima di tutto la Commissione e il signor Ministro a dichiarare se accettano questo emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Quanto a voler comprendere in questa figura di reato il maschio maggiore di 12 anni non v'è ragione. Il ratto di un maschio quando sopra di lui non è stato consumato nessun atto di libidine è già sufficientemente punito per le disposizioni del Codice che riguardano gli attentati contro la libertà individuale, e specialmente il sequestro delle persone. Il ratto pregiudica l'avvenire della donna: non così dell'uomo; nè vi è ragione per confondere questo con quel reato.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta l'emendamento Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo e metto ai voti l'emendamento Tecchio:

« 1. Con la reclusione da cinque anni a sette se la persona rapita aveva compiuto i dodici anni, ma era tuttora soggetta alla potestà patria od all'autorità tutoria. »

Chi approva questo 1 numero, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

« 2. Con la prigionia di tre anni, estendibile a cinque se la persona rapita era maggiore di età ed emancipata. »

Chi approva questo secondo numero, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

La Commissione propone di sopprimere il N. 1 del § 1 di questo articolo.

Domando al Ministero se accetta questa soppressione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta. Sul N. 1 del § 1 del testo della Commissione vi è poi un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Sì, ma bisogna prima deliberare su quello della Commissione. Quello dell'onorevole Senatore Pescatore verrà dopo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Scusi signor Presidente è nel numero primo che verrebbe la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore è sul numero secondo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sul numero secondo della redazione ministeriale, ma

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

siccome questo numero dovrebbe essere soppresso così l'emendamento cade sul numero primo del testo della Commissione. Quindi parmi bisognerebbe occuparsene ora.

PRESIDENTE. Allora leggo la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore che vorrebbe sostituire alle parole: *ma era tutta rìa soggetta alla potestà patria ed all'autorità tutoria*, le parole: *se la donna rapita non era ancora maggiore di età, nè emancipata*.

Domando all'onorevole Ministro se accetta questa proposta, dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che accetta questa dizione tanto più che è la dizione che si è usata anche nel N. 3.

PRESIDENTE. Rileggo questo numero:

« 1. Con la prigionia maggiore di tre anni se la donna rapita aveva compiuto i 12 anni ma non era maggiore di età, nè emancipata. »

La Commissione accetta questa modificazione? Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Chi approva il N. 1 del § 1, dell'art. 340, ora letto, abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

Leggo il n. 3 del progetto ministeriale, che diventa 2.

« 2. Con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, se la donna rapita era maggiore di età od emancipata. »

Chi approva questo numero 2, voglia alzarsi. (Approvato.)

« § 2. Se il ratto è stato commesso per fine di matrimonio nelle circostanze sovra indicate, alla pena della reclusione è surrogata quella della relegazione, e alla prigionia è surrogata la detenzione. »

La Commissione modifica questo paragrafo 2, in questa guisa:

« § 2. Se il ratto è stato commesso per fine di matrimonio nelle circostanze sopra indicate, alla pena della prigionia è surrogata la detenzione. »

Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo avendo accettato quella precedente accetta anche questa che ne è la conseguenza.

PRESIDENTE. Chi approva questo paragrafo secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 340, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 341.

« Chiunque per fine di libidine od anche di matrimonio sottrae o ritiene, senza violenza, minaccia o artificio ed anche col consenso di lei, una donna che ha compiuto l'età di anni dodici, ma tuttora soggetta alla potestà patria o a tutela, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

Il Senatore Tecchio prima della parola *sottrae* mette la parola *rapisce*, e poi alla parola *donna* vorrebbe si sostituisca la parola *persona*.

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo emendato dall'onor. Tecchio.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo il testo dell'articolo ministeriale per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 342.

« Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, e possono essere convertite nel confino, se il colpevole, senza avere commesso alcun atto di libidine, ha rimessa volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro. »

(Approvato.)

Art. 343.

« Se il ratto è stato accompagnato o susseguito da stupro violento o da violento oltraggio al pudore, si applica la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado. »

(Approvato.)

Art. 344.

« Pel reato di ratto si procede solamente a querela di parte, eccettochè sia stato accom-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

pagnato da altri reati, pei quali si deve procedere d'ufficio. »

(Approvato.)

Art. 345.

« Il colpevole di ratto è esente da pena pel ratto, se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona rapita. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

A quest'articolo la Commissione propone un secondo paragrafo così concepito :

« § 2. Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima. »

Lo accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

(Approvato.)

Rileggo il paragrafo secondo.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva questo paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 345, voglia sorgere.

(Approvato.)

Domani seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

XLII.**TORNATA DEL 15 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Dichiarazione d'urgenza e rinvio della petizione N. 13 alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulle Società commerciali, chiesti dal Senatore Manzoni, ammessi — Omaggi — Relazione sui titoli di nomina a Senatore del Conte Carlo Barbiano di Belgiojoso, approvata — Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento del Senatore Conforti all'art. 346 — Reiezione dell'emendamento ed approvazione del § 1 dell'articolo — Proposte di modificazioni fatte dal Commissario Regio, accettate dalla Commissione — Approvazione dei §§ 2 e 3 modificati e dell'intero articolo, nonchè dei successivi articoli 347, 348, 349, 350, 351, 352 e 353 — Modificazione della Commissione al § 1 dell'art. 354 accettata dal Ministero, approvata — Approvazione del § 2 e dell'intero articolo, e del nuovo art. 355, proposto dalla Commissione, nonchè dell'art. 355 del progetto ministeriale — Soppressione dell'art. 356 proposto dalla Commissione, combattuta dal Commissario Regio — Domanda di rinvio dell'articolo, fatta dal Relatore — Osservazioni del Senatore Pescatore — Ammissione del rinvio dell'articolo alla Commissione — Modificazioni proposte dal Senatore Maggiorani all'art. 357 — Dichiarazioni del Relatore — Considerazioni e proposta del Senatore De Filippo, accettata dal Relatore, modificata dal Commissario Regio — Spiegazioni del Senatore Maggiorani, cui rispondono il Commissario Regio e il Senatore Pescatore — Approvazione dell'articolo in conformità della proposta del Senatore De Filippo, modificata dal Commissario Regio — Emendamenti della Commissione al § 3 dell'art. 358 e del Senatore Maggiorani allo stesso articolo — Proposte ed osservazioni del Commissario Regio — Dichiarazioni e considerazioni del Senatore Maggiorani, cui risponde il Commissario Regio — Osservazioni del Senatore De Filippo e spiegazioni del Commissario Regio — Approvazione dell'art. 358, modificato d'accordo tra il Ministro e la Commissione — Aggiunta della Commissione e del Senatore Pescatore all'art. 359, accettata dal Ministero — Approvazione dell'art. 359, modificato e dell'art. 360 — Emendamento della Commissione all'articolo 361, accettato dal Commissario Regio e nuova modificazione del Commissario Regio, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 361, emendato, e del successivo articolo 362 — Mozione di ordine del Senatore Pescatore non accolta dal Ministero — Approvazione degli articoli 363 e 364 — Emendamento del Senatore Conforti all'art. 365, non accettato dal Commissario Regio e dal Relatore, respinto — Approvazione dell'art. 365 — Emendamento della Commissione all'art. 366, accettato dal Ministero — Approvazione dell'articolo 366 — Emendamento del Senatore De Filippo al primo numero dell'art. 367, accettato dal Ministero — Emendamento del Senatore Tecchio allo stesso numero, non accettato dal Ministero, respinto — Approvazione del numero primo — Proposta di rinvio del numero secondo, del Senatore Maggiorani — Riserva del Ministro — Svolgimento degli emendamenti del Senatore Maggiorani, combattuti dal Relatore e dal Ministro — Replica del Senatore Maggiorani — Approvazione del § 2, del paragrafo 3 aggiunto dalla Commissione e del-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

L'intero art. 367 — Emendamenti all'art. 368 dei Senatori Tecchio e Pescatore, oppugnati dal Commissario Regio, respinti — Approvazione dell'art. 368, del 369 con un'aggiunta proposta dal Ministro, e dell'art. 370 — Emendamento proposto dal Senatore Maggiorani all'art. 371, combattuto dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo — Arretranza del Senatore Maggiorani all'art. 372 e rinvio dell'intero Capo II alla Commissione — Approvazione degli art. 377 e 378 per parti e per intero modificati d'accordo tra la Commissione e il Ministero, e del successivo art. 379.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli ed il Commissario Regio, Senatore Eula.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 12. Alessandro Radici di Gaudino (Provincia di Bergamo) nell'interesse della Ditta dello stesso nome e di altri consociati, fa istanza onde ottenere il rimborso di somministrazioni di panni-lani e danari, fatte ai diversi Governi di Lombardia dal 1812 a tutto il 1848.

(*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 13. Il Direttore della Reale Compagnia Italiana di assicurazioni generali sulla vita stabilita in Milano, sottopone al Senato alcune osservazioni sopra l'art. 74 del progetto di legge sulle Società commerciali con istanza che ne vengano analogamente modificate le disposizioni.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Pregherei il Senato a voler dichiarare l'urgenza per la petizione N. 13 e ad ordinarne il rinvio all'Ufficio Centrale incaricato di esaminare il progetto di legge sulle Società Commerciali.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta che fa il Senatore Manzoni. Se non vi è opposizione la intenderò approvata.

(Approvato.)

Il signor cav. Don Giacomo Bologne fa omaggio al Senato, dello *Statuto del 1393 della comunità di Schio*.

Il Senatore Monaco La Valletta domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia, che viene dal Senato accordato.

Relazione sui titoli del nuovo Senatore conte Carlo Barbiano di Belgiojoso.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Spinola per riferire sui titoli del nuovo Senatore, conte Carlo Barbiano di Belgiojoso.

Senatore SPINOLA legge:

Signori. — Con Reale Decreto del 18 marzo ultimo scorso veniva nominato Senatore il conte Carlo Barbiano di Belgiojoso, membro dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere, siccome compreso nella categoria 18 dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

Dall'esame dei titoli presentati dal nuovo nominato la Commissione ha rilevato che il medesimo trovasi investito della qualità di membro dell'accennato Istituto Lombardo fino dal 15 marzo 1868, epperò da più di sette anni giusta quanto prescrive la citata categoria dell'articolo 33 dello Statuto in base alla quale venne nominato.

Risulta del pari accertato da apposito documento che il conte Belgiojoso predetto è nato nell'anno 1815, ed ha perciò superato l'età richiesta dallo Statuto stesso.

In conseguenza la Commissione unanime per mezzo mio vi propone di voler pronunciare a norma del Regolamento l'ammissione del signor conte Carlo Barbiano di Belgiojoso alla dignità di Senatore del Regno.

Continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri ci siamo arrestati al Capo III. del Tit. XI.

Intraprendo la lettura degli articoli del medesimo per metterli in discussione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

CAPO III.

Del lenocinio.

Art. 346.

« § 1. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a duemila lire.

» § 2. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi se il reato è stato commesso:

1. in persona che non abbia compiuti gli anni quindici;

2. col mezzo d'insidie o d'inganno;

3. da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, da genitori adottivi o dal marito;

4. da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea;

5. da un ministro di un culto con abuso del suo ministero.

» § 3. Se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, la pena è diminuita di un grado. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Senatore Conforti, il quale vorrebbe che il primo paragrafo del medesimo fosse concepito in questi termini:

« § 1. Chiunque abitualmente od a fine di lucro per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione e chi induce alla prostituzione una persona che non abbia ancora compiuto gli anni ventuno ecc., *il resto identico; salvo il sopprimere l'ultimo alinea del progetto.* »

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano questa modificazione dell'onorevole Senatore Conforti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. E il signor Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non la accetta.

PRESIDENTE. Questo emendamento non è accettato né dalla Commissione né dal Ministero. Io debbo tuttavia metterlo ai voti.

Lo rileggo:

« § 1. Chiunque abitualmente od a fine di lucro per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione e chi induce alla prostituzione una persona che non abbia ancora compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da 4 mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire. »

Chi approva questo emendamento dell'onorevole Conforti, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 1 dell'articolo 346, secondo il progetto ministeriale.

« § 1. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo paragrafo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sull'articolo in genere; ma nulla osta che sia tosto votato il § 1, però è la mia osservazione non lo riguarda.

PRESIDENTE. Allora chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La Commissione ha proposto la soppressione del paragrafo terzo, il quale è così concepito:

« Se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, la pena è diminuita di un grado. »

Il motivo che l'ha determinata a fare questa proposta, è che la corruzione di persona minore, commessa per servire alla libidine propria s'identifica colla seduzione, e non può costituire il reato di lenocinio il quale ha per iscopo il soddisfacimento della libidine altrui.

Su questo punto il Governo è d'accordo con la Commissione; ma non può convenire con essa che si debba togliere il paragrafo terzo senza inserire in alcuna altra parte del Codice una disposizione diretta a reprimere il grave delitto ivi contemplato. Si vorrà dunque permettere che vada del tutto impunito il malva-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

gio il quale per saziare le impure sue voglie abbia guastato e corrotto un ragazzo? Se un figlio stato affidato alle cure di un maestro ritornerà in famiglia rovinato nel fisico e nel morale per opera di quel medesimo da cui doveva ricevere istruzione ed educazione, dovrà essere negato alla società il mezzo di severamente punire lo scellerato che abusò in modo sì indegno della propria qualità e della fiducia in lui riposta, solo perchè non fu un lenone?

Non credo che questo sia l'intendimento della Commissione, e nol sarà certo del Senato; eppure ciò avverrebbe, se si adottasse senz'altro la proposta di soppressione del paragrafo di cui si tratta. Affinchè ciò non avvenga, e per non incorrere nell'inesattezza del Titolo di questo Capo, che la Commissione ha giustamente avvertita, propongo che invece d'intitolarlo semplicemente: *Del lenocinio*, lo s'intitoli: *Del lenocinio e della corruzione*, e si mantenga nel capo medesimo la figura di un reato che è pure previsto dal Codice ora vigente del 1859, e di cui sgraziatamente abbiamo avuto non lontani scandalosissimi esempi.

Sperando che la Commissione ed il Senato trovino giusta ed accettabile questa mia proposta, mi permetto di aggiungerne una seconda. Se si lasciasse il § 3. all'attuale suo posto, nascerebbe il dubbio se l'aggravamento di pena prescritta dal § 2. abbia pure a ricevere applicazione nel caso in cui la corruzione sia seguita per soddisfare alla libidine propria, ovvero debba ravvisarsi limitato al caso previsto nel § 1. Per togliere affatto ogni incertezza su questo punto e perchè giustizia vuole che l'aumento di pena abbia luogo anche quando la corruzione è stata commessa per servire alla libidine propria se la persona corrotta era minore degli anni 15, o se furono usate insidie od inganni, ovvero il delinquente era nel novero delle persone menzionate nel detto 2. paragrafo, propongo che il medesimo si collochi in fine dell'articolo e diventi quindi il 3., antepoendogli quello che ora è l'ultimo e che diverrebbe così il 2.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Aderisce.

PRESIDENTE. Comincerò a mettere ai voti del Senato l'aggiunta delle parole *e della corruzione*, che si propone all'intitolazione del Capo.

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

Adesso invece di votare il paragrafo secondo, si voterà il terzo che deve prendere il posto del secondo.

« § 3. Se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, la pena è diminuita di un grado. »

Chi approva questo paragrafo terzo, che diventa secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti il § 2. che diventa 3.

« § 2. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi se il reato è stato commesso:

1. in persona che non abbia compiuti gli anni quindici;

2. col mezzo d'insidie o d'inganno;

3. da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, da genitori adottivi, o dal marito;

4. da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea;

5. da un ministro di un culto con abuso del suo ministero. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 347.

« Gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendente, il marito e il tutore, che con violenze o minacce costringono i discendenti, o la moglie od i minori sottoposti alla tutela a prostituirsi, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni; se hanno fatto uso soltanto di insidie o di inganno, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni. »

(Approvato.)

Art. 348.

« Per il lenocinio commesso dal marito si procede soltanto a querela della moglie; e se essa è minore, anche a querela di coloro che, se fosse nubile, avrebbero sopra di lei la potestà patria o tutoria. »

(Approvato.)

CAPO IV.

Dell'adulterio.

Art. 349.

« § 1. La moglie colpevole di adulterio è pu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

nita con la detenzione da quattro mesi a due anni; la pena è aumentata di un grado, se è fuggita col complice dalla casa coniugale.

» § 2. Con la stessa pena è punito il complice dell'adulterio. »

(Approvato.)

Art. 350.

« § 1. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è colpevole di adulterio, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con l'interdizione dell'autorità maritale.

» § 2. Con la stessa pena della detenzione diminuita di un grado è punita la concubina. »

(Approvato.)

Art. 351.

« Se il colpevole di adulterio era legalmente separato dall'altro coniuge, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi. »

(Approvato.)

Art. 352.

« § 1. L'azione penale per reato di adulterio non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto al complice ed alla concubina.

» § 2. La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto. »

(Approvato.)

Art. 353.

« § 1. L'azione penale si estingue, e cessano gli effetti del procedimento pel reato di adulterio:

1. quando la querela fu prodotta dal marito, se la moglie provi che egli stesso, durante il matrimonio e prima dell'apertura del dibattimento, ha commesso adulterio, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2. quando la querela fu prodotta dalla moglie, se il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto ha commesso adulterio;

3. se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualunque stato della causa.

» § 2. La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge, giova anche al complice ed

alla concubina; e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare gli effetti. »

(Approvato.)

CAPO V.

Della bigamia.

Art. 354.

« § 1. Chiunque, sapendo di essere legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è colpevole di bigamia, ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre; e se, mediante artifizii, induce in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio, è punito con la detenzione maggiore di tre anni. »

La Commissione modifica questo paragrafo nei termini che seguono:

Art. 354.

« § 1. Chiunque, sapendo di essere legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è colpevole di bigamia, ed è punito con la detenzione maggiore di tre anni; e se induce in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio, è punito con la relegazione estendibile a sette anni. »

Domando all'onorevole Ministro Guardasigilli se accetta questa modificazione proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo paragrafo 1 modificato dalla Commissione come l'ho letto.

Chi lo approva, voglia alzarzi.

(Approvato.)

« § 2. Con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, è punito anche colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona che sa essere legata da valido matrimonio. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 354, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si dà lettura dell'articolo aggiunto dalla Commissione, che prende il N. 355.

Art. 355.

« Chiunque induce una persona a contrarre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

matrimonio con altra persona che sa essere legata da valido matrimonio, è punito con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell'articolo precedente aggiuntavi la multa estendibile a lire duemila. »

Interrogo il signor Ministro se accetta questo articolo aggiunto dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 355 del progetto ministeriale, che nel coordinamento dell'intero progetto prenderà il N. 356.

Art. 355.

« L'uffiziale dello stato civile che scientemente concorre nel reato di bigamia celebrando il matrimonio, è punito con la detenzione maggiore di tre anni, e con la interdizione dai pubblici uffici. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A questo articolo propongo che alla parola *interdizione* sia sostituita quella di *sospensione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con questa sostituzione di parola, si alzi.

(Approvato.)

Art. 356.

« La prescrizione dell'azione penale pel reato di bigamia incomincia a decorrere dal giorno dello scioglimento dell'uno o dell'altro matrimonio. »

La Commissione propone che si sopprima questo articolo.

Domando se il Ministero accetta questa proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione nella dotta sua relazione, dopo avere accennato che nei Codici del Cantone svizzero di Zurigo e della Confederazione germanica havvi una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 356 del progetto, secondo cui la prescrizione dell'azione penale pel reato di bigamia incomincia soltanto a decorrere dal giorno dello scio-

glimento dell'uno o dell'altro matrimonio, ha detto non esservi ragione per cui in questa materia la legge debba allontanarsi dalle regole generali sulla prescrizione, ed ha perciò proposto la soppressione dell'articolo medesimo.

A me parrebbe invece che ragioni abbastanza gravi ci siano per far eccezione alle dette regole. Il reato di cui si tratta, non si commette quasi mai nel paese, perchè ivi nella massima parte dei casi sarebbe impossibile. È d'uopo che colui il quale vuole contrarre il secondo matrimonio, si rechi in lontana regione, dove non sia giunta la notizia essere egli ancora legato da un vincolo precedente; perciò, avvenendo d'ordinario che il primo coniuge non venga a conoscenza del reato se non dopo molto tempo dalla data in cui fu commesso, il disporre che la prescrizione non incominci a decorrere che dalla data medesima, cioè dalla celebrazione delle seconde nozze, equivale al concedere quasi sempre l'impunità al delinquente a cui basterà il ritardare per dieci anni il ritorno in patria, per essere salvo dall'azione della giustizia penale.

Nè si potrebbe opporre essere la bigamia un reato continuato, sicchè anche sopprimendo l'articolo 356, si debba tuttavia ritenere che la prescrizione non decorra se non dal giorno in cui uno dei due vincoli venne sciolto, imperocchè, se non mancarono interpreti e tribunali i quali adottarono questa sentenza, la maggioranza però degli scrittori e la giurisprudenza si è pronunciata in senso contrario; ed i cenni che si compiace di farmi in questo momento l'egregio Relatore, mi indicano essere lui pure, come il sono io, di quest'ultimo avviso, che, cioè, non si tratta punto di reato continuato.

Mentre sottopongo impertanto alla saviezza della Commissione la conseguenza che avrebbe la sua proposta, la prego di volerne fare oggetto di più maturo esame e vedere se non convenga ripararvi mantenendo il detto articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è d'avviso che l'articolo le sia rimandato, anche perchè crede che, ove sia mantenuta la di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

sposizione, si possa migliorarne il dettato, sembrando che la frase « scioglimento dell'uno o dell'altro matrimonio » non sia accettabile.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 356 del testo, ora divenuto 357, è rimandato alla Commissione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ha detto benissimo il Commissario Regio che se il reato di bigamia si potesse ritenere qual reato continuo, la difficoltà scomparirebbe, in quanto che il reato continuerebbe a commettersi tutti i giorni sino allo scioglimento di uno dei matrimoni, e la prescrizione nei reati continui non incomincia che dal giorno in cui il reato cessa di continuare. Così la difficoltà scomparirebbe di sua natura senza derogare alle regole generali sulla prescrizione.

Ma il Commissario Regio si è chiarito dubbioso nell'adottare questa ragione, per un cenno che fece la Commissione, non so dove, nel quale si affermò che la maggioranza degli scrittori in questa materia ritiene questo reato come istantaneo e non continuo, e anche in ciò la Commissione, in linea di fatto, ha ragione, ma io dico in via generale che l'apparire il reato continuo o istantaneo non suole essere cosa insita nella natura invariabile delle cose, ciò dipende nella più gran parte dei casi dal legislatore.

Per qual ragione gli scrittori commentando il testo dei Codici vi dichiarano che il reato di bigamia è istantaneo? Perché il legislatore punisce solo il fatto istantaneo di aver celebrato un secondo matrimonio; se invece avesse punito o volesse punire non solamente il fatto di celebrare il secondo matrimonio ma anche la perseveranza nel godimento del medesimo fatto (come a me parve sempre più giusto e più naturale quando considerai questa materia), ecco che il reato diventa subito continuo e la difficoltà è sciolta.

Così in tutte le altre figure di reati che partecipano della istantaneità o della continuità succede la medesima cosa, tutto dipende sempre dalla formola usata dal legislatore. Il sequestro di una persona è continuo o istantaneo? Si ritiene continuo, perché il legislatore punisce il sequestro, cioè il fatto perseverante di tenere in sequestro una persona, non puni-

sce solo il fatto di averla sequestrata, cioè rapita. Se avesse punito solo il fatto di aver sequestrato, anche il sequestro di una persona diventerebbe un reato istantaneo.

La conclusione di queste poche osservazioni è questa, che probabilmente il modo di sciogliere la presente difficoltà (essendo naturale la repugnanza di derogare alle leggi generali della prescrizione a proposito di un reato particolare), sarebbe quello di modificare la formola legislativa con cui si definisce il reato; e di renderlo un delitto continuo, punendo, non solo il fatto istantaneo della celebrazione di un secondo matrimonio, ma sì ancora il successivo godimento di esso. Queste osservazioni io sottopongo alla Commissione onde, se crede, voglia prenderle in esame, quando ritornerò alla discussione di questo punto.

PRESIDENTE. L'art. 356 essendo rimandato all'esame della Commissione, si passa all'articolo 357.

Art. 357.

« La donna che, con mezzi interni od esterni scientemente adoperati da lei, o da altri col suo consenso, si procura effettivamente l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni. »

A questo articolo il Senatore Maggiorani sopprime l'avverbio *effettivamente*, e trova che è troppo severa la pena per la donna.

Il Senatore Maggiorani desidera parlare in appoggio delle sue proposte?

Senatore MAGGIORANI. Io propongo di togliere dall'articolo l'avverbio *effettivamente* perchè, la frase *procurato aborto* vuol dire aborto con effetto, *aborto procurato* è il contrapposto, di aborto accidentale; sicchè deve essere stato seguito da effetto.

Questo avverbio non solamente è superfluo, ma vale ancora ad indurre in errore, giacchè può far credere che aborto procurato sia sinonimo di tentato.

Infatti, anche in altro articolo del Codice, nel 360, si dice: « Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia o della sorella ecc. » non è usato l'avverbio *effettivamente* e s'intende che l'aborto debba essere seguito, quindi come dissi, lo trovo superfluo, e potrebbe anche essere causa di errore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

Avevo poi anche proposto di mitigare la pena nella donna essendo noto come nella gestazione il sistema nervoso porgasi grandemente eccitabile, e come questo periodo fisiologico sia atto a provocare perturbazioni dell'animo più o meno gravi e durevoli, in ispecie se trattisi di gravidanza illegittima, come suole venire in causa di aborto procurato. Quindi una condizione attenuante.

Osserverò pure che anche le parole *mezzi interni od esterni* usate nell'articolo non mi paiono utili, poichè l'usare mezzi interni od esterni non ne cambia la qualità, purchè questi mezzi siano idonei a procurare l'aborto; che siano interni od esterni, questo non altera punto la natura del reato.

PRESIDENTE. Ella propone adunque che si sopprima la parola *effettivamente*.

Senatore MAGGIORANI. Io direi: « La donna che si procura l'aborto con mezzi idonei scientemente adoperati da lei, o da altri col suo consenso, è punita, ecc. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Insiste l'onorevole Senatore Maggiorani per i *mezzi idonei*?

Quanto alla parola *effettivamente* la Commissione non fa difficoltà a sopprimerla, ma quanto alla *idoneità dei mezzi* non mi pare conveniente l'enunciarla perchè questa è una condizione necessaria, essenziale di ogni reato e tale anzi che senza di essa non vi sarebbe reato; epperò l'uso di mezzi non idonei a produrre l'aborto non costituirebbe neppure il tentativo. La proposta aggiunta non varrebbe che a generare un concetto non giuridico, non esatto. Però a questa seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, la Commissione non può aderire.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Essendo io qui vicino all'onorevole Senatore Maggiorani, ho potuto meglio intendere il suo concetto, che a me pare non sia stato inteso dall'onorevole Relatore della Commissione.

L'onorevole Senatore Maggiorani trovò superfluo (parlo della seconda sua osservazione, perchè sulla prima è d'accordo con noi) trovò superfluo dire: « con mezzi interni od esterni » peroc-

chè si comprende che qualunque sia il mezzo, esterno o interno, una volta che l'aborto è procurato, il misfatto è commesso; quindi si potrebbe dire:

« La donna che con mezzi scientemente adoperati, da sè, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la relegazione da 5 a 7 anni. »

È chiaro che così formulato l'articolo, si raggiunge meglio l'intento, sopprimendo la parola *effettivamente*, e le altre *con mezzi interni ed esterni*; esso esprime perfettamente lo scopo che si deve raggiungere senza mettervi parole, le quali non solo son superflue, ma potrebbero ingenerare dubbio anzichè maggior chiarezza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole Senatore De Filippo delle spiegazioni datemi. Del resto io ho inteso di respingere la formula: *dei mezzi idonei*, e nulla più.

L'onorevole Senatore De Filippo converrà meco che questa formula non era accettabile. Ora però ridotta la proposta nei termini esposti dall'onorevole Senatore De Filippo non ho difficoltà ad accoglierla.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io aveva domandato la parola per fare le stesse osservazioni che il Senato ha ora udite dall'onorevole Senatore De Filippo. Riconoscendo io pure che le parole: *Con mezzi esterni od interni*, sono affatto superflue, propongo di formulare l'articolo come segue: *La donna che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei o da altri col suo consenso, si è procurato l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni*. Questa redazione soddisferà anche al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Maggiorani, a cui parve inutile l'avverbio: *effettivamente*, che si legge nel progetto. Mutando il tempo presente: *si procura*, nel passato: *si è procurato*, si può far senza dell'avverbio medesimo, perchè rimane abbastanza chiaro, non essere il reato consumato se non quando l'aborto è effettivamente avvenuto; che, se non ebbe luogo, resterà ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

esaminare se i mezzi praticati erano idonei a procurarlo, ed in caso affermativo vi sarà reato tentato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non insisterei sul vocabolo *idonei* ma domando il permesso di difenderlo dal lato scientifico. A determinare l'aborto possono adoperarsi dei mezzi insufficienti a conseguire l'intento, ovvero dei farmaci potenti a produrlo. Si dice perciò che i primi non sono mezzi idonei e che lo sono i secondi. E poichè non è raro che la donna abortisca fortuitamente, quantunque abbia usato in precedenza degli artifici diretti a tal fine, così il medico chiamato a giudicare sulla causalità del fatto trova l'occasione di apprezzare il grado di efficacia dei mezzi usati, e dichiara se essi fossero *idonei* a produrre l'aborto, ovvero non lo fossero, nel qual caso l'aborto si riguarda come fortuito...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore MAGGIORANI... Non si sa con certezza se l'aborto è stato procurato o fortuito se siano ignoti i mezzi di cui si è servita la donna. Può avvenire talora che il medico consultato in proposito a sviarne il sinistro progetto le somministri pillole inerti, poniamo di mollica di pane e pure la preoccupazione e l'eccitamento dell'animo concorrano a favorire l'aborto. Intanto il perito dichiara che esso fu accidentale perchè non furono adoperati mezzi *idonei*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione ha egregiamente dimostrato non occorrere punto che si faccia cenno nell'articolo dell'idoneità dei mezzi ed io non ho che a riferirmi alle di lui osservazioni. Si dice dall'onorevole Maggiorani poter accadere che una donna od altri si sforzi di procurare l'aborto, e che questo avvenga di fatto, ma non per effetto dei mezzi impiegati, si bene per causa naturale o fortuita. Ed in questo caso vorrete voi, diceva egli, ritenere che vi sia stato reato? No, rispondo io, non vi ha reato di sorta; ciò è chiaro ed evidente abbastanza, senz'chè occorra farne oggetto di una espressa dichiarazione nella legge. Se risulterà che taluno manifestò l'intenzione di far seguire l'aborto il quale è poscia avvenuto, primo ufficio del giudice dovrà essere quello di accertare quale ne sia stata la vera causa,

e quindi di vedere se la medesima debba ascrivere ai mezzi impiegati dall'agente; venendo col soccorso della scienza medica a constare che questi erano inefficaci allo scopo, la conseguenza sarà che egli può aver peccato dinanzi a Dio col formare un sinistro disegno, ma che non ha commesso un'azione punibile dalla legge umana, perchè il fatto fu indipendente dall'opera sua. Se l'aborto non seguì, non lo si potrà imputare neppure di tentativo, essendo ben noto in diritto che un atto non idoneo alla consumazione del reato, non si può ritenere quale un principio d'esecuzione, e non può perciò costituire un reato tentato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Commissario Regio mi ha prevenuto.

Diffatti se l'aborto è *fortuito* è chiaro che non è *procurato*, la fraseologia dei criminalisti contrappone l'uno all'altro.

Quando si è dimostrata l'insufficienza dei mezzi, non è un aborto procurato; è dimostrato che fu un aborto fortuito.

Per rendere, se fosse possibile, anche più chiara la cosa suppongo una donna superstiziosa, anzi superstiziosissima, la quale creda che si può procurare l'aborto recitando non so quali versi, coll'arte magica, adoperando certi riti occulti; ebbene, questi versi furono recitati con quel modo che l'arte magica prescrive, questi riti furono adoperati, avviene l'aborto, naturalmente in questo caso l'aborto è fortuito, perchè l'insufficienza dei versi, dei riti e dei mezzi superstiziosi adoperati è manifestissima a procurare l'aborto; ma crede ella che si possa trovare un giudice al mondo, che muova un processo alla donna per titolo di aborto tentato?

Dunque resta sempre aperta la questione sulla sufficienza e insufficienza dei mezzi; ma è questione generale; non accade farne menzione speciale; è la questione generale del tentativo del reato impossibile.

Sta secondo me benissimo quello che il Commissario Regio osservava, che questa menzione non solamente sarebbe inutile, ma sarebbe pericolosa, perchè, facendola qui, bisogna adoperarla in tutte le altre parti del Codice dovunque si tratta di mezzi per non incorrere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

nel sospetto, che: *inclusio unius sit exclusio alterius*.

L'idoneità è sempre presupposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Avevo chiesto la parola, ma avendomi il Commissario Regio prevenuto non voglio abusare della pazienza del Senato, giacché non farei che ripetere cose già da lui dette.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo in questi termini.

Art. 357.

« La donna che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei o da altri col suo consenso si è procurato l'aborto è punita con la relegazione da cinque a sette anni. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 358.

« § 1. Chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi interni od esterni per procurare l'aborto senza saputa o contro il consenso della donna, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è mancato o tentato, con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a tredici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da quattordici a sedici anni se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito.

» § 4. Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado. »

Al § 3. di quest'articolo la Commissione propone la cancellazione delle parole: *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*.

Invece l'onorevole Maggiorani propone che si dica: *o con mezzi più pericolosi di quelli, ecc.*, ed emenderebbe inoltre tutti quattro i paragrafi nel modo seguente:

« § 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna coll'assenso di essa è punito, ecc.

» § 2. Chi ha procurato l'aborto con mezzi idonei senza l'assenso e contro la volontà della donna, è punito, ecc.

» § 3. È reo di aborto tentato chi abbia scientemente adoperati mezzi capaci a produrlo, quantunque nella fatti-specie essi siano rimasti senza effetto. L'aborto tentato è punito ecc.

» § 4. Qualora dai mezzi... (come nel Codice, sostituendo in fine...) o con mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito. »

Interrogo prima il Ministro se accetta la cancellazione proposta dalla Commissione e poi il Ministro e la Commissione se accettano gli emendamenti dell'onorevole Maggiorani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Maggiorani riproduce qui il suo concetto dell'idoneità dei mezzi; quindi è inutile ripetere le ragioni già adotte, per le quali questo suo concetto non fu accolto. Quanto poi al sostituire nel § 3 alle parole: *mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*, le altre: *mezzi più pericolosi*, la Commissione dichiara che sta ferma nel suo emendamento di soppressione e quindi, come non accetta il testo del Ministro, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Maggiorani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Propongo anzitutto in conseguenza delle modificazioni adottate dal Senato...

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sono gli emendamenti del Senatore Maggiorani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sta bene; ma per non domandare un'altra volta la parola incomincio col proporre al Senato di volere in coerenza al voto emesso sull'articolo precedente togliere anche dall'articolo 358 l'avverbio *effettivamente* e sostituire alle parole *mezzi interni od esterni*, che ivi si leggono, le parole *mezzi diretti a procurare l'aborto*.

Venendo poi agli emendamenti dell'onorevole Maggiorani non occorre che io tedi il Senato con più ampie osservazioni per quanto riguarda l'idoneità dei mezzi: i principii del diritto penale che sono ben noti a tutti voi, mi dispensano dall'aggiungere parole su questo proposito, se non che l'onorevole reopinante ha insistito osservando esservi donne siffattamente conformate che i mezzi, anche più energici e di regola ordinaria efficaci a procurare l'aborto, non riuscirebbero mai allo scopo. In questi casi, egli ha detto, come farete voi a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

distinguere il reato semplicemente tentato dal mancato? Come potrete con certezza affermare che il colpevole abbia compiuto per parte sua tutti gli atti necessari per l'esecuzione, sicchè il reato non avvenuto per causa da lui indipendente abbia a dirsi mancato, ovvero che qualche atto ulteriore ancora gli rimanesse a compiere?

Quest'osservazione potrebbe forse avere un qualche valore se non in teoria, almeno in pratica, quando in materia di aborto la pena fosse diversa secondochè si trattasse di semplice tentativo o di reato mancato, ma così non è: si compiaccia l'onorevole Senatore Maggiorani di porre all'ultima parte dell'articolo 358, § 2, e vedrà che la pena è identica in entrambi i casi.

Non sarà perciò d'uopo indagare se l'agente abbia compiuto tutti gli atti che occorre per l'esecuzione, ma basterà stabilire che ha manifestato l'intenzione di delinquere con alcuno degli atti medesimi, già che l'esserne giunto al compimento non influisce punto sulla misura della pena; tant'è che la parola *mancato* si potrebbe togliere dal detto paragrafo senza alcun inconveniente.

In ordine al terzo emendamento che ha pure presentato lo stesso Senatore, io credo che, avendo la Commissione deliberato di togliere dal progetto le parole: *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*, egli non vorrà più insistervi.

Quando si disponesse che l'aborto procurato con mezzi diversi da quelli a cui la donna aveva acconsentito, dovesse considerarsi come procurato contro la di lei volontà, comprenderei perfettamente tutto il valore della distinzione che l'onorevole Maggiorani ha creduto di dover fare tra il caso in cui i mezzi usati fossero più pericolosi per la di lei vita, e quello invece in cui avesse ricorso ad altri più blandi e meno nocivi. Non esiterei anzi ad unirmi alla sua proposta di diminuire la pena in quest'ultimo caso.

Ma la Commissione è partita da un altro ordine d'idee. Essa ha ritenuto che il legislatore non debba preoccuparsi dei mezzi usati per ottenere lo scopo criminoso, e che solo abbiasi ad accertare se l'aborto fu procurato col consenso della donna, ovvero ottenuto senza saputa o contro la volontà di lei; quando essa abbia acconsentito al fine, i mezzi impiegati

per raggiungerlo non devono influire sulla misura della pena. In una parola, il dissenso per mezzi è insignificante contro il consenso pel fine.

Aderendo pienamente il Governo al voto espresso dalla Commissione, e non facendosi quindi più nell'articolo parola della natura dei mezzi usati, ho ragione di sperare che l'onorevole Maggiorani, il quale ha presentato il suo emendamento unicamente perchè ravvisò meno conforme a giustizia il ritenere come aborto procurato contro la volontà della donna, quello ottenuto con mezzi diversi da quelli a cui la medesima avesse consentito, sebbene l'agente per un riguardo alla di lei salute, ne abbia usati di meno pericolosi, non vorrà insistere nella sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Quanto all'ultimo mio emendamento una volta che si sopprimano le parole: « o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito » allora certamente esso diviene inutile, ma mi pare che era ragionevole di punire diversamente chi aveva sostituito un mezzo validissimo, mentre la donna consentiva solo a un mezzo più mite; ciò ripeto mi pareva ragionevole, ma poichè e il Governo e la Commissione sono d'accordo nel sopprimere questa distinzione riguardo ai mezzi, io non ho ragione d'insistere.

Insisto però sull'aborto *mancato* perchè tale forma è in contraddizione colla definizione che si è data dal Codice del reato mancato.

La definizione che se ne dà è che: *siansi usati tutti i mezzi necessari alla consumazione di esso*.

Ora i *mezzi necessari* per l'aborto non ci sono. Tutti convengono che di mezzi abortivi di effetto costante, rigorosamente parlando, non ve ne ha. Quindi l'espressione di *aborto mancato* è, secondo me, erronea. E poi io non intenderei come il reato mancato ed il tentato dovessero essere puniti nella stessa guisa in questo caso, mentre per gli altri casi gli articoli 70 e 71 li puniscono diversamente.

Dunque qui ci sono, mi pare due sconci: uno di considerare una figura di reato che non ci può essere perchè mancano i mezzi necessari perchè ci sia, poichè una donna può cadere dall'alto e fratturarsi le gambe senza abortire;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

anche i mezzi meccanici non sempre bastano, e quindi non saprei perchè si voglia introdurre quest'espressione in un Codice, la quale, scientificamente non conviene. L'altro che all'aborto tentato, ed all'aborto mancato si commina la stessa pena, mentre in genere gli art. 70 e 71 puniscono di pene diverse i reati tentati ed i reati mancati.

In conseguenza io insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Ella sopprimerebbe...

Senatore MAGGIORANI. Io sopprimerei la parola *mancato*.

PRESIDENTE. Onorevole Maggiorani, abbia la compiacenza di formulare la sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. L'ho già formulata.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha alcuna difficoltà, come ho già testè dichiarato, di acconsentire che sia tolta la parola *mancato*, e si dica semplicemente, e *se l'aborto è tentato*, perchè ciò non influisce sulla pena, e d'altronde la parola *tentato* è generica e comprende anche il reato mancato.

Ho udito suggerirsi da taluno un'altra locuzione, di dire cioè: e *se l'aborto non è avvenuto*: dichiaro che non vi aderirei così facilmente, perchè dicendosi soltanto che è punito con la prigione maggiore di tre anni chiunque usa di mezzi per procurare l'aborto, se questo non ebbe luogo, non si esprimerebbe abbastanza il concetto dell'idoneità dei mezzi medesimi per raggiungere il fine, ed il carattere che devono legalmente avere di veri atti d'esecuzione, laddove adottandosi la parola *tentato*, rimane ben fermo che non vi ha reato, se non vi fu un vero principio di esecuzione, il quale non esiste se gli atti erano semplicemente preparatorii, e se non erano idonei a conseguire il fine criminoso.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per dichiarare al Senato che io m'accosterei in certo modo alle idee della Commissione.

L'ipotesi della legge è duplice. Adoperandosi dei mezzi per procurare un aborto, riescono o non riescono cotesti mezzi; vale a dire, l'aborto avviene o non avviene. Se avviene, vi è la pena stabilita nell'articolo. Qual è la seconda

ipotesi? Che non avvenga. La legge giustamente vuol dare anche in questo caso una punizione a colui il quale ha tentato tutte le vie per procurare l'aborto ad una donna, ma ciò non ostante non è riuscito nel suo intento.

A questo fatto, a parer mio, non potete applicare la definizione del reato mancato o tentato, e tanto meno al reato esclusivamente tentato, siccome si sarebbe proposto cancellando la parola *mancato*.

Difatto, l'articolo 70 stabilisce gli estremi del reato tentato che consistono nel commettere un reato con atti di esecuzione, i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente.

Ora nel caso in esame il colpevole ha fatto tutto quello che poteva, ha usato tutti i mezzi possibili per procurare l'aborto, e non ci è riuscito. Si potrà egli dire che trattasi di un aborto tentato secondo la definizione data dalla legge al reato tentato? Se non si può dire, io crederei che fosse meglio di adottare l'espressione *se mai non è avvenuto*. Che se queste parole non sono accettate, potrebbe la Commissione sostituirci altre più acconcie ed opportune, rinviando l'articolo alla medesima, perchè ne riferisca al Senato.

Ad ogni modo, è superfluo aggiungere che i mezzi adoperati per procurare l'aborto debbono essere idonei allo scopo, che se altrimenti fosse, se, anche inscientemente, si fossero adoperati mezzi innocui, o del tutto inefficaci a commettere il reato, allora non vi è punto reato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore De Filippo che era appunto quegli da cui si suggeriva la formola: *se l'aborto non è avvenuto*, crede che essa basti ad esprimere il carattere del reato, non potendosi dubitare che per l'esistenza di questo sia necessario l'impiego di mezzi idonei a consumarlo. Convengo che non se ne deve dubitare, ma ripeto che quando mi dite semplicemente essere punito colui che usa mezzi per procurare l'aborto se questo non è avvenuto, non escludete che si possa far luogo a pena quando non si hanno atti veri d'esecuzione, ma semplici atti preparatorii, ovvero l'agente ha usato mezzi di tal natura che, comunque vi avesse persistito, non sarebbe mai riuscito a consumare il reato. Al contrario attenendoci all'espressione legale che ci som-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

ministrano le disposizioni del Codice sul tentativo di reato, esprimiamo in modo preciso ed esatto tutti i veri caratteri che deve avere l'azione per essere punibile.

Avvertirò inoltre che secondo lo stesso Codice ed i principi generali perchè si possa dare carico di reato tentato, è d'uopo che la consumazione non sia avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente; se questi si ravvede in tempo e volontariamente si astiene dal proseguire nell'opera sua, va esente da pena, tranne che gli atti già eseguiti costituiscano per sé stessi un altro reato; ora io dimando se questo concetto sia espresso quando si dica semplicemente: *se l'aborto non è avvenuto*, la risposta non può essere che negativa; quindi se avremo una donna la quale abbia incominciato a far uso di qualche mezzo per procurare l'aborto, e poi ravvedutasi in tempo abbiane desistito, e a questa desistenza debbasi attribuire se il fatto non è avvenuto, adottando la locuzione che l'onorevole De Filippo predilige, saremo forzati a concludere che la medesima dovrebbe essere egualmente punita; laddove se si dice che la prigionia si applica nel caso di reato tentato, si determinano in modo preciso i caratteri che deve avere l'azione perchè sia colpita dalla legge penale, e rimane ben chiaro che nel caso sopraccennato non si fa luogo a pena. Se l'onorevole proponente vorrà riflettere per poco a queste osservazioni, son sicuro che non persisterà nella sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Leggo il primo paragrafo dell'articolo 358, sopprimendo la parola *effettivamente*, secondo la proposta fatta dal Senatore Maggiorani, accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Art. 358.

« § 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a sette anni. »

Chi approva questo primo paragrafo dell'articolo 358, voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi interni od esterni per procurare l'aborto senza

saputa o contro il consenso della donna, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è tentato, con la prigionia maggiore di tre anni. »

Chi approva questo § 2, sorga.

(Approvato.)

« § 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a tredici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da quattordici a sedici anni se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito. »

A questo paragrafo la Commissione propone la soppressione delle seguenti ultime parole: *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva consentito.*

Il Ministero accetta la soppressione proposta dalla Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il § 3 colla soppressione delle parole sopra espresse.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 4. Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 358.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 359.

« § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti, che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi pei quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna, alla prigionia si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici da cinque a dieci anni.

« § 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita della donna messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto. »

A quest'articolo la Commissione modificerebbe il primo paragrafo in questo senso:

Art. 359.

« § 1. Le pene stabilite nei due articoli pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

cedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna alla prigionia, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici da cinque a dieci anni. »

L'onorevole Pescatore aggiungerebbe: *e dall'esercizio della loro professione.*

Interrogo il signor Ministro se accetta l'accennata modificazione e l'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Ministero accetta e teneva anzi già in pronto l'emendamento che intendeva rassegnare alla Presidenza in questo senso; esso consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole: *estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.*

Secondo che ho già avuto l'onore di osservare in casi analoghi, occorrerebbe pure disporre che, ove si applichi la pena criminale della reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici che vi è inerente, si estenda pure all'esercizio dell'arte o professione; siccome però ho preso riserva di proporre che vi si provveda con una disposizione generale da inserirsi negli articoli 21 e 22, così non occorre aggiungere altro in quello di cui ora si discute.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo colle modificazioni proposte.

Lo rileggo :

Art. 359.

« § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna alla prigionia, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici, da cinque a dieci anni, *estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.* »

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita

della donna messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 359, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 360.

« Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi; ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione. »

A quest'articolo la Commissione dopo le parole *o della moglie, della madre, della figlia,* aggiunge le parole: *anche adottiva.*

Domando al signor Ministro se accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 360, da mettersi ai voti, è così concepito :

Art. 360.

« Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia anche adottiva o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi; ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

CAPO VII.

Dei reati contro lo stato civile delle persone.

Art. 361.

« § 1. Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, nel fine di alterarne lo stato civile, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 2. Con la stessa pena diminuita da uno a due gradi è punito chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo; e se il colpevole è un a-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

scendente, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 3. Se la supposizione d'infante e avvenuta attribuendo l'infante supposto, nello scopo di favorirlo, a persona che non aveva discendenti legittimi, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di un anno. »

A questo articolo 361 la Commissione propone di sopprimere il § 3 e l'onorevole Senatore Pescatore propone emendamenti al § 2 e 3.

Leggo questi emendamenti dell'onorevole Senatore Pescatore.

« § 2. Colla stessa pena è punito l'ascendente, che depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli, o in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero lo presenta occultandone la legittimità, o dichiarandolo illegittimo. Qualunque altro colpevole di tali fatti è punito colla prigionia da tre a cinque anni.

» § 3. Colla pena della reclusione da cinque a sette anni è punito il colpevole della supposizione d'infante fatta col fine di alterare l'ordine della successione, benchè ne avvenga un miglioramento nella condizione sociale dell'infante. Se la supposizione ebbe luogo nel solo scopo di questo miglioramento in difetto di successibili già nati o sperati, il colpevole è punito colla prigionia maggiore di un anno. »

Interrogo il signor Ministro se accetta la soppressione del § 3 proposta dalla Commissione, e Ministero e Commissione se accettano gli emendamenti Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara di accettare la soppressione proposta dalla Commissione del § 3 di questo articolo, e non aderisce perciò all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, il quale mira in sostanza a mantenere il paragrafo medesimo.

Nel precedente § 2, dopo essersi detto che è punito colla pena stabilita dal § 1, diminuita da uno a due gradi, chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone o negandone la legittimità, si dispone che se il colpevole è un ascendente è punito colla reclusione da cinque a dieci anni; ora siccome questa è precisamente la pena che è portata dal § 1, così è più semplice e naturale il dire che rispetto all'ascen-

dente la pena non è diminuita; propongo perciò di finire il § 2 con queste parole: *La diminuzione della pena non ha luogo, se il colpevole è un ascendente.*

PRESIDENTE. Favorisca l'onorevole Commissario Regio di scrivere e mandare al banco della Presidenza la proposta del Ministero.

Accetta la Commissione questa proposta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Aderisce l'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore PESCATORE. Aderisco.

PRESIDENTE. Rileggo i paragrafi dei quali si compone questo articolo per metterli ai voti.

Art. 361.

« § 1. Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, nel fine di alterare lo stato civile, è punito con la reclusione da cinque a sette anni. »

Chi approva questo § 1., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2, modificato.

« § 2. Con la stessa pena diminuita da uno a due gradi è punito chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo; la diminuzione della pena non ha luogo se il colpevole è un ascendente. »

Chi approva questo § 2., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il terzo paragrafo è soppresso dalla Commissione consentente il Ministero, non occorre quindi metterlo ai voti.

Chi approva l'art. 361 nel suo complesso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 362.

« L'occultazione d'infante commessa nel fine di salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punita con la detenzione maggiore di un anno. »

La Commissione a quest'articolo dopo le parole *della figlia* propone di dire *anche adottiva*, e invece della pena del testo ministeriale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

fissata colla detenzione *maggior di un anno*, propone che si dica colla detenzione *estendibile a tre anni*.

Interrogo il signor Ministro se accetta l'aggiunta delle parole *anche adottivo*, come pure la surrogazione della detenzione *estendibile a tre anni*, a quella da lui proposta *maggior di un anno*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto tutte e due le proposte.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione che resta così concepito.

Art. 362.

« L'occultazione d'infante commessa nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione estendibile a tre anni. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Senatore PESCATORE. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io non proporrò, ma vorrei pregare il Ministro e la Commissione a consentire che la discussione (la quale certamente si continua per non perdere tempo) cominciasse oggi dal titolo, *dei reati contro la proprietà*.

In questa parte mi pare che la discussione procederà più liscia, più facile, senza troppi intoppi, perchè non si presenteranno gravi questioni.

Invece nel titolo che precede *dei reati contro le persone* vi hanno questioni troppo gravi.

La bontà di un Codice penale si misura principalmente dalla bontà della parte generale e di quella che concerne i reati contro le persone e contro la proprietà che sono di applicazione quotidiana.

Io deploro che la discussione dei reati contro le persone che, come ho detto, è controversia molto delicata, sia venuta oggi quasi all'improvviso.

Per conto mio, lo dico, non credevo che oggi giungessimo fin qui e vi siamo giunti perchè nella parte antecedente abbiamo la-

sciato in sospenso parecchi articoli che esaurirebbero tutta la seduta, se la Commissione potesse esaminarli e subito riferirne.

Essendo dunque conveniente che la discussione forse la più grave di tutto il Codice non s'intraprenda così all'improvviso e senza che tutti quelli che sono disposti a prendervi parte abbiano avuto il campo di rivedere la materia; e siccome per altra parte non si perderebbe tempo e la discussione continuerebbe, passando alla parte più facile, che è quella della proprietà, io, senza fare una proposta specifica per ragioni che è facile comprendere, mi limito a pregare il Ministro e la Commissione perchè veda se per avventura queste considerazioni che faccio, fossero sufficienti per sospendere oggi la discussione sui reati contro le persone passando a quella sulla proprietà. Se queste considerazioni non paiono sufficienti ad ottenere l'approvazione della mia proposta, dichiaro fin d'ora che non insisto sulla medesima.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi duole dover dichiarare che le osservazioni fatte dall'onorevole Pescatore non mi hanno persuaso della convenienza di sospendere la discussione del Titolo a cui siamo giunti per passare a discutere il Titolo successivo, invertendo così l'ordine naturale della discussione del Codice.

Oltre gli inconvenienti, che potrebbero derivare da qualche commessione che può esistere tra il Titolo che si sospenderebbe e il Titolo di cui s'intraprenderebbe la discussione, faccio osservare che è molto opportuno che s'intraprenda la discussione di un titolo, di cui non disconosco la gravità, verso la metà della nostra seduta, poichè il Senato si trova più frequente o meno infrequente in questo momento, mentre se si rimandasse la discussione al cominciare della seduta, si cadrebbe in quella parte delle nostre adunanze in cui suole ordinariamente il Senato essere meno numeroso.

Credo poi che l'onorevole Pescatore facesse prova di grande modestia, quando dichiarava di non essere egli in particolare pronto a prendere parte alla discussione dell'importante Titolo che vorrebbe sospenso. Io credo di appormi intieramente al vero, asserendo che ci possono essere altri Senatori pronti al pari di lui a questa discussione; ma chi lo sia più dell'onorevole Pescatore credo che non vi abbia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

Per conseguenza io pregherei il Senato di voler seguire l'ordine naturale della discussione, a meno che noi fossimo in grado di riprendere le parti, che abbiamo lasciata indietro.

Ma a questo riguardo io non mi dissimulo le difficoltà che noi incontreremo, imperocchè non è stato ancora possibile per diverse occupazioni da cui erano trattenuti quelli che fecero proposte sugli articoli che sono stati sospesi, di tenere una riunione e prendere quei concerti, di cui il Senato ha manifestato il desiderio.

Per conseguenza credo che noi faremmo opera né opportuna né utile, se volessimo rivolgere i nostri passi indietro.

Spero che verrà presto il momento, in cui il Senato potrà esser chiamato ad occuparsi di quelle parti che sono state lasciate in sospenso; ma frattanto prego l'onorevole Pescatore di voler consentire che non si muti punto l'ordine naturale della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha dichiarato che non insisteva.

Senatore PESCATORE. No, non insisto.

PRESIDENTE. Per conseguenza continuiamo la discussione.

TITOLO XII.

DEI REATI CONTRO LE PERSONE

CAPO I.

Dell'omicidio.

Art. 363.

« È colpevole di omicidio volontario colui che con la intenzione di uccidere cagiona con qualunque mezzo la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra. »

(Approvato.)

Art. 364.

« È parricidio l'omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei genitori naturali, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata. »

Il signor Ministro rettifica la redazione di questo articolo in questi termini:

Art. 364.

« È parricidio l'omicidio volontario commesso

sopra un ascendente legittimo o sopra i genitori naturali quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 365.

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha fermato, prima dell'azione, il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione. »

A quest'articolo è proposto un emendamento dall'onorevole Senatore Conforti così concepito:

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha fermato e freddamente maturato prima dell'azione il disegno di uccidere, ecc., *il resto identico all'articolo del progetto.* »

Accettano il Ministero e la Commissione quest'emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta. La parola *freddamente* sarebbe in questo caso pericolosa, chè ci sarebbe difficoltà in certi casi di poter determinare il momento in cui l'anima concitata dalla passione rientra in calma.

La Commissione crede che a sufficienza sia tutelata la sorte dei giudicabili con le parole: *fermato il disegno* che accennano ad una risoluzione matura, presa con ponderazione, e non ad un impeto istantaneo di affetti.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Conforti per metterlo ai voti:

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha fermato e freddamente maturato prima dell'azione il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona non determinata, e l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione. »

Chi approva quest'emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il testo ministeriale.

Chi lo approva, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 366.

« § 1. L'omicidio volontario è punito con la reclusione per anni venti. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

» § 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni:

1. Quando è commesso sopra il coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello o sulla sorella;

2. Quando è commesso in persona di un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia;

3. Quando è commesso per preparare, facilitare, o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato, o sopprimerne le tracce o le prove. »

L'onorevole Senatore Sineo propone di dire al § 1: *L'omicidio è punito coll'ergastolo*. L'onorevole Senatore Tecchio invece propone che si dica: *L'omicidio volontario è punito colla reclusione da 17 a 19 anni*.

La Commissione al N. 1 del § 2 propone la seguente redazione:

« 1. Quando è commesso sul coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello, o sulla sorella, o sul padre, o la madre, o il figlio adottivo, o sugli affini in linea retta. »

Interrogo il Ministero se accetta la proposta della Commissione, ed interrogo Ministero e Commissione se accettano le modificazioni proposte dai Senatori Tecchio e Sineo.

Voti Vi è pure un emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. È vero che io ho presentato un emendamento, a questo articolo; me ne rimetto però alla Commissione e al Ministero.

PRESIDENTE. L'emendamento Pescatore è così concepito:

« L'omicidio volontario, non premeditato, ma commesso senza circostanze attenuanti, sulla cui esistenza si dovrà proporre ai giurati un quesito speciale, è punito coll'ergastolo. »

Domando se questo è accettato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento proposto dalla Commis-

sione al N. 1 e la soppressione del N. 3, o meglio il trasporto della disposizione ivi contenuta nel successivo articolo 367 con cui viene inflitta una pena più severa.

In ordine all'emendamento dell'onorevole Pescatore, il Governo e la Commissione non omisero di prenderlo in esame, e si convinsero che non debba essere accettato.

Metto ai voti i 2 paragrafi dell'articolo 366 ossia l'intero testo dell'articolo.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 367.

« L'omicidio volontario è punito con l'ergastolo:

1. Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse;

2. Quando è commesso sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita. »

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale vorrebbe si dicesse:

« Anche dichiarate le circostanze attenuanti l'omicidio volontario sarà punito colla reclusione per anni venticinque, 1... 2... 3... 4... 5... (come ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 366, § 2, testo ministeriale, e ai numeri 1, 2 dell'articolo 367, id.) »

Poi vi è un'aggiunta della Commissione in questi termini:

« Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un giurato od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse. »

Vi è pure un emendamento dell'onorevole Tecchio così concepito:

« L'omicidio volontario è punito con la reclusione da venti a venticinque anni:

1. Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un membro di un corpo politico, o amministrativo, un giurato, od un agente della pubblica forza, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse. »

Vi è anche una proposta dell'onorevole De Filippo, che consiste nell'aggiungere alla fine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

del primo numero le parole « *attuali o cessate* ».
Più la Commissione aggiunge un numero 3.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Direi due parole sul mio emendamento che si riferisce al numero 1.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che accetta la modificazione proposta dalla Commissione ed accetta anche l'aggiunta delle parole « *attuali o cessate* » perchè esse vi sono anche nell'articolo 374, ed essendovi alla fine di quell'articolo vi devono essere per armonia anche in questo.

Senatore DE FILIPPO. Una volta che il Ministero accetta il mio emendamento non ho più nulla da dire.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola per dire alcune cose intorno al numero 2.

PRESIDENTE. In tal caso abbia la compiacenza di attendere che si esaurisca la discussione sul numero 1.

A questo numero 1 vi è poi l'emendamento Tecchio che ho letto più sopra.

Domando al Ministero e alla Commissione se accettano quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio.

Art. 367.

« L'omicidio volontario è punito con la reclusione da venti a venticinque anni:

1. Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un membro di un corpo politico, o amministrativo, un giurato od un agente della pubblica forza, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora rileggo e pongo ai voti il N. 1 dell'articolo 367 come viene proposto dal Ministero coll'aggiunta del Senatore De Filippo.

Art. 367.

« L'omicidio volontario è punito con l'ergastolo:

1. Quando è commesso sopra un pubblico

ufficiale, un giurato, od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, attuali o cessate. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ha la parola l'onorevole Maggiorani sul N. 2.

Senatore MAGGIORANI. In questo § 2. incorre la grande figura giuridica dell'infanticidio intorno alla quale si è tanto adoperata la medicina legale per studiarla nei molteplici suoi aspetti.

La formola con cui viene qui espresso l'infanticidio non è del tutto consentanea al concetto che appunto se ne forma questa scienza. Ma l'aula del Senato non ammettendo il dialogo, sarebbe poco adatta allo svolgimento delle idee riguardo a questo reato, perciò io pregherei l'onorevole signor Ministro e la rispettabile Commissione a volermi permettere di svolgere in seno alla Commissione stessa le modificazioni che mi sembrerebbero opportune a quest'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione e il Ministero accettano questo rinvio?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando l'onorevole Senatore Maggiorani volesse almeno dare un cenno delle variazioni che intenderebbe di proporre in questa parte dell'art. 367, il Ministero e la Commissione potrebbero meglio deliberare, se vi sia o meno opportunità di consentire al chiesto rinvio.

Senatore MAGGIORANI. Il reato d'infanticidio si può commettere anche sull'infante nascente, e questa circostanza è omessa nel paragrafo secondo. Quanto al nato, a me sembra che la antica espressione del *nato di fresco*, conservata anche dai più valorosi criminalisti dei nostri tempi, sia assai più significativa e lasci al criterio del giudice una maggior latitudine, e che possa adattarsi meglio ai tanti svariatisimi casi dell'infanticidio.

Circa al circoscriverla a cinque giorni, a me sembra che ciò possa dar luogo a seri inconvenienti; in conseguenza io toglierei le parole: *entro i primi cinque giorni dalla sua nascita*, e conserverei, ripeto, l'antica espressione: *nato di fresco*, aggiungendo la parola *nascente*, direi, cioè, nascente o nato di fresco, non ancora iscritto nei registri dello stato civile.

Vorrei poi fare anche qualche rimarco sulla pena, perchè veramente quella comminata da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

quest' articolo, mi sembra troppo grave per il delitto d'infanticidio.

Questo delitto non incute quell'orrore che ispira l'omicidio dell'adulto, nè richiede quella perversità, quella stessa ferocia d'animo; con un pannolino bagnato, posto sul viso di un infante, si commette un infanticidio.

L'allarme pubblico è minore in questo reato e minore anche la quantità del danno, attesi i molti pericoli che circondano la vita di un infante prima di farne un cittadino; sicchè mi pare che l'ergastolo sia pena troppo grave per chi commette un tale delitto.

Questi concetti, ripeto, potrei svolgere più circostanziatamente, nel seno della Commissione

Senatore BORSANI. *Relatore.* La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Maggiorani. Innanzi tutto quell'espressione *nato di fresco*, che egli vorrebbe far rivivere nel progetto del Codice attualmente in discussione, è stata ripudiata già anche dalle precedenti Commissioni, appunto perchè l'esperienza aveva dimostrato che era troppo vaga, e che lasciava il concetto dell'infanticidio troppo nell'incerto, onde sorgevano poi infinite difficoltà nell'applicazione della sanzione penale.

D'altra parte la definizione attuale contiene un concetto che molto importa di chiarire con due considerazioni:

La prima, che i cinque giorni destinati per la iscrizione della nascita nei registri dello stato civile, sono quelli che fissano la data in cui il neonato acquista la personalità civile.

La seconda, che soltanto in questi cinque giorni e prima che sia stata effettuata la iscrizione della nascita nei registri dello stato civile, l'uccisione del neonato assume il carattere dell'omicidio qualificato. Così la ragione dell'aggravamento della pena riesce evidente, perchè in quel frattempo non essendo constatata la nascita, è molto più facile il commettere impunemente il reato, e molto più facile l'occurtarlo dopo averlo consumato.

Queste sono le ragioni che dominano nel reato dell'infanticidio; queste sono le ragioni per cui è giustificabile l'aggravamento di pena a questa figura dell'uccisione di un essere umano.

L'emendamento dell'onorevole Senatore Mag-

giorani non presenta nessuno di questi vantaggi; invece ci riconduce a ritenere infanticidio l'uccisione di un bambino nato di fresco. È vaga troppo la formola e difficilissimo riesce il poter dire quando un bambino sia nato di fresco. Le questioni che si agitarono sempre dinanzi ai magistrati sull'applicazione appunto di questa formola fanno vedere quanto vantaggio offrono alla difesa purchè sieno abilmente proposte e come possano mettere in imbarazzo i giurati sulla pronunzia definitiva del verdetto.

È meglio dunque abbandonare questa vecchia locuzione ed attenersi a quella del progetto che ha un significato netto e chiaro, ed ha la base sua in un concetto veramente giuridico che è quello appunto che io accennava or ora; cioè di portare l'aggravamento della pena a quel tempo in cui il bambino non è ancora stato iscritto nei registri dello Stato, civile che ne provano l'esistenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani contenesse alcun che di nuovo, che non avesse formato già oggetto di studio e di meditazione, sia del Governo che della Commissione, io comprenderei allora l'utilità per lo meno di rinviare l'esame della sua proposta al Governo e alla Commissione.

Ma, come ha osservato l'onorevole Relatore della Commissione, il Senatore Maggiorani non fa che produrre un'idea notissima, che possiamo dire vecchia. Egli c'invita a lasciare il sentiero nuovo per ricalcare la strada antica.

Può ben andar sicuro l'onorevole Senatore Maggiorani che non si è abbandonato l'antico linguaggio per assumerne uno nuovo senza avere seriamente meditato sulla necessità e convenienza di accogliere l'innovazione.

È stato osservato opportunamente dall'onorevole Relatore della Commissione che le formule adoperate nelle leggi antiche, le quali si riferivano all'*infans recens natus*, al fanciullo nato di fresco, hanno dato luogo a un mondo di questioni molto complicate.

Ognuno comprende di leggieri che l'espressione *nato di recente* è un'espressione non as-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

solata, ma relativa. Quindi le diverse questioni sorte nel determinare quando si dovesse avere l'infante come nato di recente, quando avesse cessato di esser tale. Conveniva in una legge penale, il cui pregio principale deve essere la esattezza, cercare una formula che troncasse le questioni che si sono tanto vivamente agitate nella giurisprudenza criminale sull'infanticidio.

È sembrato al Governo e alla Commissione, e non solamente alla Commissione Senatoria ma a tutte le Commissioni che successivamente ebbero ad occuparsi della compilazione del progetto, che fosse più conveniente e sicura la formula, la quale fa dipendere la qualificazione dell'infante da due circostanze, le quali debbono concorrere entrambe, cioè che l'infante non sia ancora iscritto nel libro dello Stato civile, e che dal momento della sua nascita non siano passati 5 giorni.

Queste due condizioni ci assicurano che l'infante il quale si trovi nelle accennate circostanze merita quella speciale tutela e protezione di cui la legge penale circonda questi novelli ospiti nella vita umana sul limitare della vita, quando può questo dono, buono o cattivo che esso sia, esser loro rapito con tanta facilità. Per conseguenza, io pregherei l'onorevole Senatore Maggiorani a persuadersi che non è certamente per mancanza di buona volontà di occuparsi della sua proposta, che noi ci troviamo nella penosa condizione di non consentire a un nuovo esame, ma che lo facciamo unicamente perchè prevediamo che non avremo a far altro che a calcare una via che abbiamo più di una volta percorsa, essendo stato uno degli oggetti di studio singolare la definizione che riguarda l'infanticidio. Considerando la formola proposta dall'onorevole Maggiorani, nulla vi troviamo propriamente che possa persuadere che essa abbia a dar luogo a modificazioni nuove, a nuovi studi.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Maggiorani?

Senatore **MAGGIORANI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MAGGIORANI.** Ho dimandato la parola solo per respingere l'accusa di vietismo. Io sono lontano dal voler conservare le vecchie teorie, e seguo volentieri le vie del progresso, ovunque le sue dottrine mi sembrino ragionevoli, ed a questo proposito dirò, com'anche il Professore Carrara che rappresenta degna-

mente la nuova scuola della scienza criminale, sostenga tuttavia la convenienza del *recens natus*, e ne dimostri con esempi la importanza.

Niuno poi ha risposto alla circostanza del *nascente*. La esperienza insegna che si può uccidere un infante mentre nasce, quando non è ancora intieramente nato, e la medicina legale suggerisce i mezzi diagnostici a riconoscere questa origine. E perchè questa forma del reato non dev'essere considerata? E anche qui noterò che il Carrara, comunque progressista, nella sua definizione dell'infanticidio contempla la circostanza dell'uccisione dell'infante mentre ci nasce, e non è ancora intieramente venuto alla luce.

Ad ogni modo io non insisto; e quando non mi sia permesso di svolgere l'argomento nel seno della Commissione con ulteriori riflessioni, io abbandono la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il § 2 dell'articolo 367.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il nuovo numero 3 proposto dalla Commissione è così concepito:

« Quando è commesso per preparare, facilitare e consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce e le prove. »

Interrogo il signor Ministro se accetta questo paragrafo aggiunto dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il terzo paragrafo qui aggiunto non è che una riproduzione, come avrà avvertito l'onorevolissimo Presidente, di un paragrafo di un articolo precedente del progetto ministeriale, quindi io non posso fare a meno che accettarlo.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il n. 3, aggiunto dalla Commissione, e testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 367, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 368.

« È punito con la morte:

1. il parricidio;
2. l'omicidio premeditato;
3. l'omicidio commesso perchè servisse di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

mezzo al furto nell'atto in cui viene commesso o immediatamente dopo per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità al colpevole. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore aggiunge un numero quarto.

Non so se egli vi insista, e se la Commissione l'abbia tenuto presente.

Anche l'onorevole Tecchio ha proposto un emendamento che consiste nel surrogare la pena dell'*ergastolo* a quella della morte, ma essendo questo una conseguenza dell'emendamento proposto all'articolo 11 che non fu accettato dal Senato, non ha più ragione di esistere.

La Commissione si è essa occupata dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pescatore?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non se ne è occupata, ma....

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questo emendamento è pregiudicato dalla discussione che ebbe luogo in Senato sulla pena di morte.

In allora si ritenne per fermo e vi fu un accordo almeno implicito, che questa pena estrema non dovesse applicarsi che in soli quattro casi tra i quali non venne compreso l'omicidio volontario commesso nell'atto di resistenza alla forza pubblica sulla persona di un agente della medesima.

Ciò mi dispensa dall'aggiungere altre parole per dimostrare che il detto emendamento non deve essere accolto.

Art. 368.

« È punito con la morte :

1. Il parricidio ;
2. l'omicidio premeditato ;

3. l'omicidio commesso perchè servisse di mezzo al furto nell'atto, in cui viene commesso o immediatamente dopo per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità al colpevole. »

(Approvato.)

Art. 369.

« Se alla lesione fatta con l'intenzione di uccidere è susseguita la morte dell'offeso non per

solo effetto della lesione medesima, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, il colpevole è punito con le pene stabilite nei precedenti articoli diminuite di un grado. »

A quest'articolo l'onorevole Guardasigilli propone l'aggiunta del seguente :

« § 2. Chi con l'intenzione di cagionare una lesione personale cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione, ed è punito colle pene stabilite dagli articoli 366, 367 e 368, diminuite da uno a tre gradi ; e quando la morte sia avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, la pena è diminuita di un altro grado. »

Domando alla Commissione se accetta questa aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

Chi approva quest'articolo coll'aggiunta dell'onorevole Guardasigilli, voglia alzarsi.

(Ap; rovat.)

Art. 370.

« Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito con la relegazione da sette a dieci anni, se il suicidio è avvenuto ; e con la detenzione maggiore di tre anni, se è soltanto tentato o mancato. »

L'onorevole Sineo propone la soppressione di quest'articolo ; ma le soppressioni non mettendosi ai voti, pongo a partito l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

CAPO II.

Della lesione personale volontaria.

Art. 371.

« Chiunque volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona con qualche mezzo un danno al corpo od alla salute, od una perturbazione alla mente altrui, qualora non ne sia derivata la morte dell'offeso, è colpevole di lesione personale volontaria. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. La dizione di questo articolo *danno al corpo od alla salute* potrebbe essere modificata dicendo *danno alla sanità del corpo e della mente*. L'espressione *sanità* sta più in rapporto con la parola *insanabile*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

che ricorre nell'articolo successivo, che nol faccia la parola *salute*.

Del resto quando si fa danno al corpo considerato in massa, se ne viene a danneggiar la salute.

Mi pare adunque che dicendo *danno alla sanità del corpo e della mente* si avrebbe maggior semplicità di espressione.

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non credo che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Maggiorani. L'articolo contempla ogni danno al corpo, alla salute, o una perturbazione d'animo.

Questa definizione verrebbe profondamente alterata se si adottasse la di lui proposta secondo la quale vi ha lesione personale volontaria quando si nuoce alla sanità del corpo o della mente, perchè ne verrebbe di conseguenza, che una percossa la quale non cagionò malattia fisica o mentale, non costituisca reato. Chi dice che un atto reca danno alla sanità, afferma che cagiona una malattia, essendo questa la perdita o l'alterazione di quella. La maggior parte impertanto delle offese fisiche personali cesserebbero d'essere punibili. Una percossa, una via di fatto la quale non cagionò che un po' di dolore temporario, non abbia altro effetto che quello di far bruciare un poco la pelle, come si dice volgarmente, ovvero non cagioni neppure dolore di sorta, sarà tuttavia una lesione personale volontaria secondo la definizione che ne dà il progetto, cagionando pur sempre un danno comunque lieve al corpo, od almeno una perturbazione alla mente, perchè irrita, agita e commuove l'animo di chi la riceve; ma nol sarà più secondo l'emendamento Maggiorani, perchè non potrà dirsi che essa abbia nociuto alla sanità del corpo o della mente; quando impertanto si tratterà di applicare il numero 4 dell'art. 372, il quale contempla le lesioni meno gravi che sono, come ho detto, le più frequenti, e nessuno vorrà certo lasciare impuniti, dovendosi risalire alla definizione data dall'articolo precedente, se si riscontrerà che non vi fu malattia, che non ne ha cioè sofferto la sanità dell'offeso, sarà forza concludere non esservi luogo a pena.

Per questi riflessi il Governo non può accettare questo emendamento.

Metto dunque ai voti l'articolo 371.

Art. 371.

« Chiunque volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona con qualunque mezzo un danno al corpo od alla salute, od una perturbazione alla mente altrui, qualora non ne sia derivata la morte dell'offeso, è colpevole di lesione personale volontaria. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 372.

« Il colpevole di lesione personale volontaria, è punito :

1. Con la reclusione da cinque a dieci anni se la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo, certamente od anche probabilmente insanabile; o la perdita dell'uso di un senso, di un organo, della favella o della facoltà di generare; o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

2. Con la prigionia maggiore di due anni, se la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo, durata trenta o più giorni; od una incapacità per ugual tempo, di attendere alle ordinarie occupazioni; ovvero l'indebolimento permanente di un senso, o di un organo, od una permanente debilitazione di un senso, o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia;

3. Con la prigionia da quattro mesi a tre anni negli altri casi. »

A questo articolo ci troviamo in mezzo ad una selva di modificazioni e di emendamenti.

Comincia l'onorevole Ministro a modificare le diverse pene. Dove è detto è punito: 1. con la reclusione da 5 a 10 anni, il Ministro propone che si dica: con la relegazione da 5 a 10 anni. Al N. 2. vuole che si dica: con la detenzione maggiore di tre anni. Al N. 3. si dica: con la detenzione maggiore di un anno a tre anni. Di più al N. 4. aggiunto vuole che si dica: la detenzione da due mesi ad un anno.

La Commissione aggrava invece le pene. La prima che è data con la reclusione da 5 a 10 anni, la Commissione la porta da 7 a 16. Lo stesso fa nel numero successivo; e di più la Commissione aggiunge un N. 4.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

L'onorevole Senatore Pescatore dal suo canto modifica le pene nel N. 1. e 2.

L'onor. Tecchio infine propone che si dica:

Art. 372.

« Il colpevole di lesione volontaria è punito:

1. con la reclusione da 7 a 13 anni ecc.

2. con la reclusione da 5 a 10 anni ecc. *Il resto identico.* »

Domando prima di tutto se il Ministero accetta l'aumento di pena proposto dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'aumento di pena proposto al N. 1 e la distinzione che la Commissione ha saviamente ravvisato opportuno di fare tra i vari casi di lesioni personali contemplati nel numero 2 del progetto, mantenendo per alcuni più gravi la sanzione di una pena criminale, e scendendo per gli altri alla prigione.

Nel fare questa dichiarazione esprimo la speranza che la Commissione vorrà a sua volta accettare l'emendamento del signor Ministro Guardasigilli, la sostituzione cioè della relegazione e della detenzione alle pene della reclusione e della prigione. Avverto però sin d'ora che questa sostituzione, fondata sui principii seguiti costantemente nel progetto nell'applicazione di questi due ordini paralleli della scala penale, non dovrà essere estesa ai reati di lesioni personali, che rivelino maggiore malvagità nell'animo del reo: sul che mi riservo di fare le occorrenti proposte quando si passerà alla discussione degli articoli successivi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce alle parole dette dall'onorevole Commissario Regio, e a sua volta accetta l'emendamento dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Rispetto a questo articolo io prendo la libertà di domandare all'onorevole signor Ministro, e all'onorevole Commissione se gli avverbi *certamente* e *probabilmente* rappresentino lo stesso grado di verità, e se sopra un semplice giudizio di *probabilità* possa condannarsi un colpevole a cinque o dieci anni di reclusione, in specie quando il giudizio emana da un'arte in gran parte congetturale. Allorchè l'offesa abbia danneggiato profondamente e distrutta la grossa struttura di

una parte, tutti i periti saran d'accordo nel giudicarla *insanabile*: ma quando ciò non sia avvenuto, e il giudizio debba cadere sul disordine permanente della funzione di un membro o di un senso, allora le opinioni sulla insanabilità potranno essere tanto differenti ed incerte quanti saranno i periti chiamati a giudicarne. Fra i quali alcuni scorgeranno una semplice probabilità che la lesione rimanga insanabile, altri molta ed altri moltissima, e vi sarà anche chi avventuri il giudizio di insanabilità perpetua, appunto perchè in questo caso non vi è un solido fondamento a giudicare. Così un difetto di loquela cagionato da spavento che accompagna lesione personale non grave e che dura già da un anno potrà essere reputata da qualche perito probabilmente insanabile, e intanto abbiamo ultimamente veduto come col metodo Chervin si combattano e vincano nel corso di 20 giorni balbuzie originate da simigliante cagione e che persistevano da più anni.

Parmi adunque che in questo articolo dovrebbe essere escluso il *probabilmente* e parlar solo di lesioni *giudicate insanabili*, che saran quelle ove potrà dimostrarsi che la fabbrica fu profondamente guastata e distrutta.

E qui la insanabilità è certa ed assoluta. Sulla mera probabilità pronunziare una condanna a pena piuttosto grave, non mi pare giusto. Il danno dev'essere pienamente dimostrato.

Osservo pure che tanto in questo articolo come nel successivo, ci sono dei modi nella dizione che possono meritare qualche emendamento. Così mi parrebbe che bastasse il dire *perdita di un senso*, senza aggiungervi *l'uso*, e il far seguire alla parola *sensi* quella di *organi* farebbe credere che i sensi stessi non fossero degli organi, mentre intanto si tace dei membri che possono essere mutilati o storpiati. Così pure nell'articolo successivo si parla della sola *deturpazione della faccia* come se le cicatrici deformi e permanenti del collo e della parte superiore del petto nella donna non costituissero anch'esse delle vere deturpazioni.

In genere mi sembra che questi due articoli potrebbero essere rimaneggiati al fine di renderli più chiari e più completi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione domanderebbe che fosse rinviato l'articolo per esaminarlo.

PRESIDENTE. Dunque sarà sospeso l'articolo 372 e rinviato alla Commissione per nuovo esame.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

La discussione non è finita: anche sul N. 2 avrei qualche cosa da osservare.

PRESIDENTE. Onorevole Maggiorani, l'articolo è sospeso tutto intiero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Resta inteso che l'onorevole Maggiorani è pregato di intervenire nel seno della Commissione quando si prenderà in esame questo articolo al fine di svolgere le osservazioni da lui già fatte e aggiungere quelle che crederà opportuno di fare.

PRESIDENTE. Ora si passa alla lettura dell'articolo 373:

Art. 373.

« § 1. Se la lesione ha prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di quindici giorni, il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Se la lesione è stata cagionata con armi proprie, alla detenzione è sostituita la prigionia. »

La Commissione domanda la soppressione del § 2 di questo articolo. Chiedo all'onorevole Ministro Guardasigilli se accetta questa soppressione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Anche in questo articolo, sarebbe da notare che vi sono lesioni le quali tanto possono mettere in pericolo la vita quanto guarire in quindici giorni. Non può essere conveniente che per due casi tanto diversi si applichi la medesima pena di tre mesi di carcere.

Proporrei quindi che fosse rimandato alla Commissione anche quest'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Parmi che l'osservazione dell'onorevole Senatore Maggiorani meriti d'essere presa in serio esame. Il Codice penale ora vigente contempla espressamente le percosse e le ferite che portino seco il pericolo della vita, e le colpisce con pena sensibilmente più severa. Lo stesso parmi si debba pur fare nel progetto. Poichè importanto venne rinviato ad un nuovo esame della Commissione il precedente art. 372, sarà il caso di vedere se non sia conveniente comprendere le lesioni personali, che abbiano cagionato pericolo di vita, non dovendosene evidentemente far cenno nell'art. 373, il quale contempla le lesioni di minima gravità.

PRESIDENTE. Metto ai voti. . .

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho chiesta ancora la parola su questo articolo per dichiarare anzitutto che il Governo accetta la soppressione del § 2, giacchè pel caso ivi menzionato è provveduto col successivo art. 375, e poscia per proporre che si aggiungano all'articolo 373 poche parole, mercè cui vi siano comprese anche le lesioni che non abbiano cagionato affatto incapacità o malattia.

Ho già avuto l'onore di osservare al Senato, rispondendo al Senatore Maggiorani, che forse la maggior parte delle lesioni non nuociono alla sanità della mente o del corpo, sebbene arrechino un qualche danno o perturbazione. Ora, se queste non si contemplassero nell'art. 373, per determinarne la pena si dovrebbe applicare la disposizione generale contenuta nel § 3 dell'articolo precedente, e ne verrebbe così l'assurdo, che una lesione la quale abbia cagionato una malattia di quindici giorni, sarebbe punita con pochi giorni di detenzione, e per un'altra che non abbia cagionato malattia di sorta, si dovrebbe applicare la detenzione non minore di quattro mesi.

Per ovviare a questo sconcio, propongo che dopo le parole: *od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di 15 giorni*, si aggiungano queste altre: *o se non ha prodotto nè incapacità nè malattia, il colpevole è punito con la detenzione, ecc., ecc.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione m'incarica di esprimere il desiderio che anche questo articolo le sia rinviato, e così pare più conveniente le sia rinviato tutto il Capo II.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Un altro quesito che vorrei indirizzare al Commissario Regio relativamente all'importanza da questi articoli stabilita per questi reati.

Domando se oltre le pene che sono sancite con questi articoli, quelli che ne sono stati vittime, hanno diritto anche ad un risarcimento pecuniario per i danni che hanno potuto subire?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ogni condanna dà luogo a risarcimento di danni.

PRESIDENTE. Dunque si propone di rinviare non solo l'articolo 373, ma tutti gli articoli di questo capo alla Commissione, perciò passeremo al Capo III.

CAPO III.

Dell'omicidio e della lesione personale non imputabile o scusabile.

Art. 377.

« L'omicidio e la lesione personale non sono imputabili, quando sono commessi :

1. Nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altri, giusta il disposto dell'articolo 65, od anche del proprio o dell'altrui onore ;

2. Nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto violento, di devastazione o saccheggio ;

3. Nell'atto di respingere gli autori di scalamiento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione od alle loro dipendenze, qualora ciò avvenga di notte; o qualora, avvenendo di giorno, la casa od altro edificio di abitazione, o le loro dipendenze siano in luoghi isolati, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova ;

4. Per ordine della legge o della legittima autorità. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione al N. 1. propone la cancellazione delle parole: *giusta il disposto dell'articolo 65*; al N. 2. propone l'omissione delle parole: *di devastazione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Avendo il Senato deliberato di ripristinare l'art. 65 del quale la Commissione aveva chiesto la soppressione, la Commissione stessa non insiste nella modificazione proposta al N. 1 di questo articolo 377 e consente sia inserita in questo numero la citazione dell'art. 65.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti il N. 1 come è proposto dal Ministero.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'eccellentissimo signor Presidente avrà rilevato che alla congiuntiva e nel principio di quest'articolo e dell'art. successivo bisogna sostituire la disgiuntiva o.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 377, N. 1, del testo ministeriale colla rettifica testè accennata dall'onorevole Commissario Regio.

CAPO III.

Dell'omicidio e della lesione personale non imputabile o scusabile.

Art. 377.

« L'omicidio o la lesione personale non sono imputabili, quando sono commessi :

1. nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altri, giusta il disposto dell'art. 65, od anche del proprio o dell'altrui onore. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Al N. 2 dell'articolo la Commissione sostituisce il seguente :

« 2. Nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto violento o di saccheggio. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il N. 2 secondo il testo della Commissione testè letto :

(Approvato.)

« 3. Nell'atto di respingere gli autori di scalamiento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione od alle loro dipendenze,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

qualora ciò avvenga di notte; o qualora, avvenendo di giorno, la casa od altro edificio di abitazione, o le loro dipendenze siano in luoghi isolati, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova. »

(Approvato.)

Al N. 4 è sostituito dalla Commissione quanto segue :

« 4. Per disposizione della legge o per ordine della legittima autorità. »

Il Ministero accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il N. 4 della Commissione accettato dal Ministero.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Il paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione essendo ritirato, metto ai voti l'intero articolo 377.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 378.

« § 1. L'omicidio o la lesione personale sono scusabili, quando sono commessi :

1. nell'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui o alle altre persone che abbiano con esso i rapporti indicati nel paragrafo 2 N. 1 dell'articolo 366;

2. dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante adulterio;

3. dal genitore o dal fratello sulla persona della figlia, della sorella o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante illegittimo concubito;

4. per eccesso nella legittima difesa, o nell'uso legittimo della forza pubblica.

» § 2. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 del precedente paragrafo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, né ai mariti, genitori o fratelli che abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella. »

Al § 1 di quest'articolo N. 1 il Ministro Guardasigilli propone si sopprimano le parole *che abbiano con essi rapporti* e quindi si dica: *indicate* invece di *indicati*.

La Commissione dal canto suo, al N. 2 del § 1. propone la seguente dizione:

« 2. Dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio. »

L'onorevole Pescatore propone di cancellare nel N. 3 dello stesso § 1. le parole: *del fratello, della sorella*, non che le parole analoghe del § 2, e in fine di questo aggiungere le seguenti: *o che abbiano altrimenti conosciuto e posta in non cale la loro prava condotta*.

L'onorevole Senatore Miraglia modifica solo il N. 3 del § 1. in questo senso: *dal padre o dalla madre, dal fratello o dalla sorella, sulla persona*, ecc., il resto come nel testo.

Queste sono le modificazioni che si propongono all'articolo in discussione.

Cominciamo dunque dal N. 1: Lo Rileggo colla modificazione proposta dal Ministero.

Art. 378.

« § 1. L'omicidio o la lesione personale sono scusabili quando sono commessi :

1. nell'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui, o alle altre persone indicate nel § 2, N. 1 dell'art. 366. »

Chi approva questo primo numero, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Nel N. 2. si cancellerebbero le parole: *nella propria casa* secondo la proposta della Commissione.

Il Ministro acconsente a questa cancellazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Acconsente.

PRESIDENTE. Segue la modificazione dell'onorevole Miraglia al N. 3 del § 1. L'onorevole Miraglia propone che al N. 3. si dica: *dal padre o dalla madre, dal fratello o dalla sorella sulla persona*, ecc.

Accettano la Commissione ed il Ministero questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per quanto riguarda alle parole *padre o madre*, io credo che quando si dice *genitori* si comprenda l'uno e l'altro; in ordine al comprendere anche il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

caso senza dubbio rarissimo, in cui l'omicidio sia commesso dalla sorella sulla persona della sorella sorpresa in illegittimo concubito, o del complice, il Governo non si oppone alla proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore propone invece che siano cancellate le parole: *dal fratello, dalla sorella e le parole analoghe.*

Metto pertanto ai voti il N. 3 in questi termini:

« 3. Dal genitore, dal fratello o dalla sorella sulla persona della figlia, della sorella o del complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante illegittimo concubito. »

(Approvato.)

« 4. per eccesso nella legittima difesa, o nell'uso legittimo della forza pubblica. »

(Approvato.)

« § 2. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 del precedente paragrafo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, nè ai mariti, genitori o fratelli che abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella. »

A questo paragrafo l'onorevole Miraglia propone lo stesso emendamento già proposto nel numero 3 del § 1.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dacchè il Senato ha ammesso il mio emendamento al paragrafo precedente pare che debba anche aggiungere le parole: *o sorelle* in questo § 2, perchè c'è la stessa ragione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anzi è una necessità.

PRESIDENTE. Darò lettura del § 2 con questa modificazione per metterlo ai voti.

« § 2. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 del precedente paragrafo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, nè ai mariti, genitori, o fratelli o sorelle che abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella »

Chi approva questo paragrafo, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 378, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 379.

« È scusabile l'omicidio commesso sopra un infante per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia o della sorella. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 380.

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali sensibili sono diminuite da uno a tre gradi. Quando si tratti di parricidio la diminuzione non può eccedere due gradi.

» § 2. Nell'applicazione della pena non può essere ammessa per lo stesso reato più di una scusa. »

Anche a quest'articolo si fanno diverse modificazioni.

La Commissione fa cinque paragrafi di questi due. Il signor Ministro Guardasigilli al § 1 della Commissione aggiunge la citazione dell'art. 379. Il Senatore Miraglia modifica il testo della Commissione aggiungendo pure la citazione dell'art. 379 nel § 1 e cancellandone le ultime parole, non che sopprimendo i paragrafi 4 e 5.

Il Senatore Tecchio propone di sostituire alle parole del § 1 *nei casi preveduti dai numeri 1 e 3*, le seguenti: *nel caso preveduto dal N. 1*; e nel § 3 alle parole *nei casi preveduti dai numeri 2, 3 e 4*, vuole sostituire le seguenti: *nei casi preveduti dai numeri 2, 3 e 4*.

Domando al signor Ministro Guardasigilli se accetta la proposta della Commissione, ed al Ministero ed alla Commissione se accetta gli emendamenti dei Senatori Miraglia e Tecchio alla proposta da essa fatta.

Voci. A domani, a domani...

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la commissione è d'avviso che sia meglio... la discussione a domani.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

XLIII.**TORNATA DEL 16 APRILE 1875**

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Ripresa della discussione degli articoli da 372 a 376 rimasti sospesi — Comunicazioni del Senatore Borsani, Relatore, sull'articolo 372 modificato — Approvazione dell'articolo 372 — Reiezione di un emendamento proposto dal Senatore Tecchio — Approvazione degli articoli 373 e 374 modificati — Nuova redazione dell'articolo 375 proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministro, approvata — Approvazione dell'articolo 376 modificato — Nuova redazione dell'articolo 380, approvata — Approvazione dell'articolo 381 modificato — Approvazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 382 emendati dal Ministero e dalla Commissione e dell'articolo intero — Approvazione dell'articolo 383, modificato, e dell'articolo 384 — Emendamenti del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Tecchio all'articolo 385 — Dichiarazioni del Commissario Regio, ed approvazione dell'articolo col l'emendamento del Ministro — Proposta dell'onorevole Pescatore ed emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 386, non accettati dal Commissario Regio, e dal Relatore, ed approvazione dell'articolo per parti e per intero — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 387, accettato dal Ministero e dalla Commissione — Approvazione per parti e per intero dell'articolo emendato, e dell'articolo 388 successivo, conformemente ad una nuova redazione proposta dal Commissario Regio, nonché dell'articolo 389, secondo la redazione della Commissione, accettata dal Ministero — Approvazione dell'articolo 390, con una modificazione proposta dal Senatore Tecchio, e degli art. 391 e 392, modificati dalla Commissione — Emendamenti della Commissione e del Senatore Pescatore all'articolo 393 — Emendamento Pescatore è accettato dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo per parti e per intero, e del successivo articolo 394, nonché dell'articolo 395, modificato dalla Commissione — Discorsi dei Senatori Chiesi e Pantalconi sull'articolo 396 (primo del Capo VII del Titolo XII: Del Duello.)*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Regio Commissario; e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è stato ratificato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice penale.

Vi sono diversi articoli rimandati alla Commissione; interrogo il signor Relatore su quali di questi diversi articoli la Commissione si sia messa d'accordo col signor Ministro e con i proponenti degli emendamenti; e da che punto quindi dobbiamo riprendere la discussione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dal punto dove l'abbiamo sospesa ieri, cioè dall'art. 372. Su questo articolo però la Commissione non ha potuto mettersi d'accordo con l'onor. Senatore Maggiorani, perchè non è intervenuto alla riunione, e non si è quindi potuto discutere. Non pertanto debbo dichiarare che la Commissione ha preso in considerazione le sue proposte ed

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

è venuta, su questo articolo, ad una deliberazione.

PRESIDENTE. Non cominceremo adunque dall'art. 356 pure rimasto sospeso?

Senatore BORSANI, *Relatore*. No; si riprende la discussione dal punto dove fu ieri lasciata in sospeso.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se si potesse sospendere un altro giorno ne avrei piacere; oggi non ho potuto intervenire alla riunione perchè ho ricevuto il biglietto d'invito quando già avevo preso un altro impegno. Temo che discutendosi subito accadrà lo stesso di ieri. Per cui domanderò che la discussione di questo articolo fosse rimessa ad un altro giorno, altrimenti mi asterrò dal parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che il Relatore della Commissione può esporre al Senato la deliberazione che intorno a questo articolo è stata presa.

Essa corrisponde in parte alle proposte dell'onorevole Senatore Maggiorani; in altre parti non si è creduto di potere seguire il suo avviso. Il Senato udrà dall'onorevole Relatore della Commissione i motivi per cui la Commissione medesima ed il Ministero si son messi d'accordo in parte colle idee dell'onorevole Senatore Maggiorani ed in parte si sono scostati dalla sua opinione.

Io credo che dopo questa esposizione il Senato sarà in grado di prendere una deliberazione senza che occorra di esaminare nuovamente la medesima quistione, tanto più che vi sono alcuni punti sui quali nè la Commissione nè il Ministero non muterebbero il loro avviso; per cui sarebbe affatto inutile che si deliberasse un nuovo esame dell'articolo, sul quale, dico, l'onorevole Relatore della Commissione farà conoscere le deliberazioni che sono state prese.

PRESIDENTE. Da quale articolo si comincia?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Si comincia dall'art. 372 perchè fu votato il 371.

PRESIDENTE. Dunque lasciamo sempre in sospeso gli articoli 355 e 356.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il 355 è stato votato; non è sospeso che il 356 in ordine

al quale la Commissione non ha ancor deliberato.

PRESIDENTE. Allora cominceremo dall'articolo 372. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sull'art. 372 l'onorevole Senatore Maggiorani non aveva fatto proposte, egli aveva solamente eccepito sul N. 1. dove dice: *colla reclusione da 5 a 10 anni se la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo, certamente od anche probabilmente insanabile*. Egli dissentiva anche nel seguito dell'articolo, dove si dice: *la perdita dell'uso di un senso, di un organo, della facella, della facoltà di generare*, ed esprimeva il desiderio che fosse fatto cenno dei membri oltrechè degli organi e dei sensi; così almeno mi pare, giacchè esso non aveva formulato realmente una proposta. La Commissione e il Ministero d'accordo, sono venuti nella deliberazione di aderire in parte alla proposta dell'onorevole Maggiorani, dissentendo però sul punto principale della censura mossa ai due avverbi nella frase *certamente o probabilmente insanabile*: per la ragione che l'esperienza ci ha fatti avvertiti non avvenir mai che i medici vogliano dichiarare che una ferita o una malattia è assolutamente insanabile. Essi invece mantengono che per quanto sia grave il pericolo, per quanto sia molta la probabilità che il malato debba soccombere alla lesione da lui riportata, vi è pur sempre la possibilità di una soluzione favorevole della sua guarigione.

Mossa da queste considerazioni, la Commissione e l'onorevole Ministro hanno deliberato di mantenere la lezione di questa parte del testo quale è. E, per quanto riguarda l'enunciazione specifica delle diverse qualità delle lesioni, dove qui è detto: *la perdita dell'uso di un senso, di un organo della facella, della facoltà di generare*, ha giudicato che si possa fare ragione al desiderio dell'onorevole Maggiorani; quindi l'articolo verrebbe modificato in modo comprensivo anche dei principali membri del corpo umano, sull'esempio del vigente Codice italiano e di altri Codici stranieri, vale a dire: *la mano, il piede, e quindi, l'uso di un organo*.

Quindi l'articolo 372 verrebbe così concepito:

« Il colpevole di lesione personale volontaria è punito:

1. con la relegazione da 7 a 16 anni, se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso, della favella, della facoltà di generare, d'una mano, di un piede o dell'uso di un organo, o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto.

2. *Identico.*

3. Con la detenzione maggiore di due anni se la lesione ha prodotto il pericolo della vita, o una malattia di mente o di corpo durata trenta o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni.

4. Con la detenzione da quattro mesi a tre anni negli altri casi. »

PRESIDENTE. Favorisca scrivere il testo dell'articolo e mandarlo al banco della Presidenza.

Fo intanto presente al Senato che a quest'articolo il Senatore Tecchio propone un emendamento che suona così:

« Il colpevole di lesione volontaria è punito:

1. Con la reclusione da sette a tredici anni, ecc.

2. Con la reclusione da cinque a dieci anni, ecc., *il resto identico.* »

Lo metto ai voti; chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo il testo come fu concertato fra la Commissione ed il Ministero, tenuto conto delle osservazioni dell'onorevole Maggiorani:

Art. 372.

« Il colpevole di lesione personale volontaria è punito:

1. Con la relegazione da sette a sedici anni se la lesione ha una prodotto malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare o dell'uso di un organo; o se, commesso contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto. »

Chi approva questo numero 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Con la relegazione da cinque a dieci anni se la lesione ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo od

una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia. »

Chi approva questo numero 2, si alzi.

(Approvato.)

« 3. Con la detenzione maggiore di due anni se la lesione ha prodotto pericolo di vita od una malattia di mente o di corpo durata trenta o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni. »

Chi approva questo numero 3, si alzi.

(Approvato.)

« 4. Con la detenzione da quattro mesi a tre anni negli altri casi. »

Chi approva questo numero 4, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 372 come è stato riformato dalla Commissione d'accordo col Ministero, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 373.

« § 1. Se la lesione ha prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di quindici giorni, il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. »

» § 2. Se la lesione è stata cagionata con armi proprie, alla detenzione è sostituita la prigione. »

A questo articolo pare che non occorrono modificazioni meno che la soppressione del paragrafo 2 proposto dalla Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A quest'articolo 373, venne fatta la seguente modificazione: Dopo le parole: *non maggiore di quindici giorni* vennero aggiunte le seguenti: *o se non ha cagionato nè incapacità nè malattia, il colpevole ecc.*

Non essendo espressa questa condizione nell'articolo 373, ne veniva che, per punire questa figura di reato, bisognava ricorrere al num. 4 dell'articolo precedente, e quindi la pena che si sarebbe inflitta pel reato minimo sarebbe stata maggiore di quella che è assegnata nell'articolo 373, al reato più grave.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Vi è ancora un'altra aggiunta alla fine dell'articolo. Dopo le parole: *con multa sino a cinquecento lire*, vuolsi aggiungere il seguente inciso: *queste pene possono essere applicate separatamente*; si sopprime quindi il paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 373:

« 1. Se la lesione ha prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di quindici giorni, o se non ha cagionato nè incapacità nè malattia, il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. Queste pene possono essere applicate separatamente. »

Chi approva l'articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

All'articolo 374 la Commissione ha portato qualche modificazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. All'articolo 374 non vi è che l'aggiunta al N. 2. delle parole: *o ad un giurato* dinodochè suonerebbe così:

« 2. Quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica o ad un giurato, nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate; »

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha nulla da osservare a quest'articolo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Propongo che l'articolo sia così concepito:

Art. 374.

« Alle pene stabilite nei due articoli precedenti sono sostituite la reclusione o la prigionia aumentate di un grado:

1., quando ecc. »

Dopo ciò non ho altra osservazione a fare trannechè venga tolta dal N. 4 proposto dalla Commissione la parola: *personale*, che è inutile e non si riscontra nei tre numeri precedenti.

Dichiaro infine che il Governo aderisce alla soppressione del paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti questo articolo 374, colle modificazioni testè accennate dall'onorevole Commissario Regio.

Art. 374.

« Alle pene stabilite nei due articoli prece-

identi, sono sostituite la reclusione o la prigionia aumentate di un grado:

1. quando la lesione è cagionata alle persone indicate nell'articolo 364 e nel paragrafo 2 numero 1 dell'articolo 366; »

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica, o giurato nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate; »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Crederei più conveniente mettere la parola *giurato* prima di *agente della forza pubblica*.

PRESIDENTE. Rileggo e metto ai voti il N. 2, colla modificazione fatta dall'onorevole Commissario Regio.

« 2. quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, o giurato, od agente della forza pubblica, ecc. »

Chi approva questo N. 2, sorga.

(Approvato.)

« 3. quando la lesione è cagionata a un testimone o perito, per causa della testimonianza o perizia. »

(Approvato.)

« 4. Quando la lesione è cagionata con premeditazione. »

(Approvato.)

Il secondo paragrafo è soppresso.

Chi approva l'articolo 374, secondo la redazione testè letta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passerà ora alla discussione dell'articolo 375.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta la redazione di quest'articolo concordata colla Commissione e della quale si può subito dare lettura.

PRESIDENTE. Leggo adunque la redazione della Commissione.

Art. 375.

« Se la lesione personale volontaria è cagionata con armi proprie, le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo del grado, ed alle pene della relegazione e della detenzione sono sostituite quelle della reclusione e della prigionia. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Chi approva l'articolo 375, testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 376.

« Pei reati di lesione personale volontaria preveduti nel paragrafo 1 dell'articolo 373 si procede solamente a querela di parte. »

Su quest'articolo vi è semplicemente una modificazione che propone l'onor. Guardasigilli di cancellare cioè le parole: § 1. dell'articolo dicendo semplicemente: nell'articolo 373.

Prego l'onor. Relatore a dire come venne concertato quest'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'art. 376 venne concertato così:

« Pei reati di lesione personale volontaria, puniti con le pene stabilite dall'art. 373, si procede solamente a querela di parte. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 376 colle variazioni introdotte per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora, non ci è alcun altro articolo rimandato alla Commissione. Riprenderemo adunque la discussione al punto in cui l'abbiamo lasciata cioè all'articolo 380.

Ne do lettura:

Art. 380.

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili sono diminuite di uno a tre gradi. Quando si tratti di parricidio la diminuzione non può eccedere due gradi. »

Anche a quest'articolo 380 vi sono diverse modificazioni e aggiunte.

Comincia la Commissione a fare cinque paragrafi invece di due soli.

Io comincio a domandare all'onorevole Ministro se accetta la proposta della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In massima è accettata dal signor Ministro, solo che si è fatta qualche nuova modificazione, tenendo conto dell'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, per cui ora il paragrafo 1. sarebbe così concepito: *Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili, nei casi preveduti dai numeri 1 e 3 del § 1 dell'art. 378 e dell'articolo 379, sono diminuite da uno a cinque gradi*

e si applica la relegazione; si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.

Avverto poi che un errore materiale di stampa è incorso nel § 3. là dove si dice: *la pena dalla detenzione maggiore di quattro mesi, deve dire: maggiore di tre mesi.*

PRESIDENTE. L'errore di stampa è nel § 3.

Favorisca mandare al banco della Presidenza il § 1 dell'art. 380, emendato dalla Commissione.

Rileggo il primo paragrafo dell'art. 380 così emendato:

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili, nei casi preveduti dai numeri 1 e 3 del § 1 dell'art. 378 e dell'art. 379 sono diminuite da uno a cinque gradi, e si applica la relegazione; si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno. »

Chi approva questo paragrafo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Quando si tratti di parricidio, la diminuzione non può eccedere due gradi. »

(Approvato.)

« § 3. Nei casi preveduti dai numeri 2 e 4 del § 1 dell'art. 378, si applica la pena della detenzione maggiore di tre mesi. »

(Approvato.)

« § 4 (che sarebbe il secondo del testo). Nell'applicazione della pena non può essere ammessa per lo stesso reato più di una scusa. »

(Approvato.)

« § 5. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche alla scusante di che all'articolo 63, quando questa sia fondata sulla causa stessa di altre scusanti ammesse in favore dell'imputato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 381.

« Chiunque, con l'intenzione di cagionare una lesione personale, commette un reato che sorpassa la sua intenzione, è punito con la pena del reato più grave diminuita di un grado. »

Anche a quest'articolo vi è una modificazione proposta dalla Commissione ed accolta dal Ministero, il quale però ne modifica la redazione.

Vi è stato qualche accordo su questo articolo?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'articolo venne concordato ne' seguenti termini:

« Chiunque cagiona una lesione personale che ecceda nelle sue conseguenze la sua intenzione, incorre nella pena della lesione cagionata diminuita da uno a due gradi. »

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo così modificato, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 382.

« § 1. Colui che in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere o non accidentale, ovvero per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è colpevole di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

« § 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a cinquemila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone. »

Il primo paragrafo dell'articolo 382 della Commissione è concepito in questi termini:

« § 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è colpevole di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione di un anno ed estendibile a tre. »

La Commissione cancella dal testo ministeriale le parole: *che in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere e non accidentale, ovvero*; e dice invece: *Colui che per inavvertenza imprudenza ecc.*

Il signor Ministro accetta la cancellazione di queste parole?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero aderisce alla cancellazione di queste parole, perchè pei reati commessi in istato di ubbriachezza, è provveduto in altra parte del Codice.

PRESIDENTE. Vi sono poi le aggiunte dell'onorevole Ministro, il quale alla fine di questo paragrafo primo, dopo le parole: *la morte di taluno*, vorrebbe si dicesse: *è reo di omicidio*

colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un mese ed estendibile a tre anni.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora questo paragrafo rimane così modificato:

« § 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è reo di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un mese ed estendibile a tre anni. »

Chi approva questo paragrafo primo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a cinquemila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone. »

Il signor Ministro propone di aggiungere alla fine di questo paragrafo le parole: *od anche di una sola, oltre la lesione di più persone.*

Accetta la Commissione quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. E il signor Ministro accetta l'aumento della multa che la Commissione propone di portare da cinquemila a sei mila lire?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il signor Ministro ritenendo che l'articolo 382, § 2 del progetto il quale nel caso di un disastro non permette di aumentare la pena se non quando è avvenuta la morte di più persone sia troppo mite, ha proposto come si è testè riferito dall'eccellentissimo Presidente che per l'applicazione di questo paragrafo basti la morte di una sola persona, quando più altre ne abbiano riportate lesioni. Però si è in seguito avvertito che ove si parli delle lesioni in genere senza alcuna specificazione restrittiva, avverrebbe che anche una lesione lieve e di minima importanza potrebbe influire a determinare questo possibile aumento di pena; e siccome in un disastro, qual sarebbe, per esempio, la deviazione ed il rovesciamento di un convoglio ferroviario, è rarissimo che più persone non abbiano a soffrire almeno qualche contusione, così l'aggiunta di cui si tratta, eccederebbe lo scopo per cui fu proposta, siccome quella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

che verrebbe a ricevere una troppo larga applicazione.

Per ovviare a ciò, ho l'onore di proporre al Senato, a nome dello stesso signor Ministro, che l'aggiunta medesima sia modificata come segue:

« Od anche di una sola, se più altre persone abbiano riportato alcuna delle lesioni indicate nei tre primi numeri dell'art. 372. »

Il Senato ricorda che questo articolo, stato dalla Commissione modificato, contempla nei primi tre numeri le lesioni di maggiore gravità, le quali sono punite colla relegazione o colla detenzione maggiore di due anni; ora se avverrà che, oltre ad essersi deplorata la morte di una persona, più altre abbiano sofferto il danno di essere rimaste gravemente ferite, ben si potrà dire che si tratti di un vero disastro e sia perciò giusto accrescere la pena contro chi ebbe la colpa di cagionarlo.

Spero che la Commissione vorrà accettare questo emendamento al quale parmi facesse buon viso l'onorevole di lei Relatore allorché ebbi a tenergliene parola.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi duole che la Commissione sia in minoranza e che io non possa raccogliere i voti di tutti i membri. Ad ogni modo quelli presenti aderiscono alla proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Il § 1 è già stato votato; rileggo il § 2 per metterlo ai voti.

« § 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a 5 mila lire. » La Commissione vuole 6 mila lire; il Ministro accetta che la pena sia estesa a 6 mila lire?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta 6 mila lire per la maggior severità di questa multa.

PRESIDENTE. Il § 2 continuerebbe quindi così: « E vi è poi aggiunta la multa estendibile a 6 mila lire se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone, od anche di una sola, se più altre persone abbiano riportato alcuna delle lesioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo 372. »

Chi approva questo secondo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 382, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 383.

« § 1. Chiunque per le cause prevedute nell'articolo precedente cagiona ad altrui delle lesioni indicate negli articoli 372 e 373, è colpevole di lesione personale colposa, ed è punito con la detenzione estendibile ad un anno.

» § 2. La pena è aumentata di un grado se sono rimaste offese più persone. »

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia modifica i due paragrafi di questo articolo nei termini seguenti:

Art. 383.

« § 1. Chiunque per le cause prevedute nell'articolo precedente cagiona delle lesioni, è reo di lesione personale colposa, ed è punito colla detenzione estendibile ad un anno nel caso indicato nell'art. 372; e colla detenzione estendibile a tre mesi, a querela di parte, nel caso previsto nell'art. 373.

» § 2. La pena è aumentata da uno a due gradi, se sono rimaste offese più persone. »

La Commissione accetta questa nuova redazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Debbo informare il Senato che al primo paragrafo dell'articolo in discussione, l'onorevole Tecchio vorrebbe sostituire alle parole *delle lesioni*, le seguenti: *alcuna delle lesioni*.

Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione di redazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si potrebbe dire *cagiona una lesione*; in tal modo resta più semplice.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo secondo la nuova redazione dell'onorevole Ministro con questa modificazione.

Art. 383.

« § 1. Chiunque per le cause prevedute nell'articolo precedente cagiona una lesione è reo di lesione personale colposa, ed è punito colla detenzione estendibile ad un anno nel caso indicato nell'art. 372; e colla detenzione estendibile a tre mesi, a querela di parte, nel caso previsto nell'art. 373.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi se sono rimaste offese più persone. »

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 384.

« Colui che cagiona per errore la morte o la lesione d'una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del reato di omicidio o di lesione personale, le quali derivano dalla qualità della persona dell'ucciso o dell'offeso. »

(Approvato.)

CAPO IV.

Del concorso di più persone negli omicidi e nelle lesioni personali e della rissa.

Art. 385.

« Se più persone sono concorse nell'esecuzione di un reato di omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sé sole o nel loro complesso hanno cagionata la morte di una persona o alcuno degli effetti preveduti negli articoli 372 e 373, e non si conosca l'autore della lesione, o delle lesioni, da cui sono derivati la morte o gli altri effetti sovraindicati, sono tutte punite come complici e la pena può essere diminuita fino a tre gradi. »

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro propone che si omettano le parole finali di questo articolo: *e la pena può essere diminuita fino a tre gradi.*

Dal suo canto l'onorevole Senatore Tecchio modificerebbe le ultime due righe del presente articolo sostituendo alle parole: *sono tutte punite come complici e la pena può essere diminuita fino a tre gradi*, questa nuova redazione:

« Sono tutte considerate come complici e punite con le pene stabilite per gli autori dell'omicidio o delle lesioni volontarie, diminuite da uno a tre gradi. »

Domando alla Commissione ed al signor Ministro se accettano queste modificazioni parziali dell'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La soppressione delle ultime parole dell'art. 385 stata proposta dall'onorevole Guardasigilli ha già raggiunto lo scopo a cui mirò l'onorevole Senatore Tecchio nel proporre il suo emendamento. Questi ha avvertito che disponendo l'articolo doversi applicare contro le persone ivi indicate le pene stabilite per i complici, e potendosi queste diminuire fino a tre gradi, ne segue potersi in complesso far luogo a loro favore ad una diminuzione estesa fino a cinque gradi, tenuto conto di quella che è già portata dal § 2 dell'art. 77 relativo ai complici. Ora, se si adotta l'emendamento del signor Ministro, che consiste nel togliere le parole: *e la pena può essere diminuita fino a tre gradi*, ciò non potrà più avvenire.

I colpevoli saranno tutti ritenuti come complici, epperò puniti colle pene in cui sarebbe incorso l'autore del reato, diminuite da uno a due gradi a termini dell'art. 77 sopraccitato.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo così modificato:

Art. 385.

« Se più persone sono concorse nell'esecuzione di un reato di omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sé sole o nel loro complesso hanno cagionata la morte di una persona o alcuno degli effetti preveduti negli articoli 372 e 373, e non si conosca l'autore della lesione, o delle lesioni, da cui sono derivati la morte o gli altri effetti sovraindicati, sono tutte punite come complici. »

Dichiaro che l'onorevole Senatore Pescatore proponeva la soppressione di quest'articolo, ma siccome le soppressioni non si votano, metterò ai voti l'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per appagamento dell'onorevole Senatore Pescatore dirò che la Commissione si è occupata della sua proposta; ma siccome essa era la conseguenza dell'emendamento proposto dall'art. 75 il quale emendamento fu respinto, non occorre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

quindi più che il Senato tenga conto di essa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo come è stato letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 386.

« § 1. Quando in una rissa tra più persone o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato una lesione personale da cui è derivata la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale sono puniti, secondo i casi, con le pene dell'omicidio volontario, o dell'omicidio commesso oltre l'intenzione.

» § 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Qui occorre un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore così concepito.

Art. 386-387.

« Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso, od ha riportato una o più lesioni personali da cui è derivata la morte, se non si conoscono gli autori dell'uccisione, né delle lesioni, tutti coloro che furono presenti e presero parte alla rissa sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni. Sono puniti con le pene stabilite negli articoli 372, 373, diminuite da uno a due gradi, se dalla lesione o dalle lesioni, di cui sono incerti gli autori, sono soltanto derivate le conseguenze prevedute nei detti articoli. »

Domando alla Commissione se lo accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non ha creduto di aderirvi.

PRESIDENTE. Accetta il Ministero?

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Neppure.

PRESIDENTE. Debbo aggiungere che l'onorevole Senatore Tecchio propone sian sopresse al § 2 le parole: *non mortali*.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questo emendamento.

L'onorevole Senatore Tecchio, crede che le

parole: *non mortali*, che si leggono nel paragrafo secondo dell'art. 386, non siano necessarie.

Io non sono di quest'avviso. Il toglierle potrebbe condurre taluno ad interpretare l'articolo in senso affatto contrario all'intendimento del legislatore, nel senso cioè, che il paragrafo primo debba essere applicato nel caso in cui la morte sia stata prodotta da una sola lesione di natura mortale, ed il paragrafo secondo nel caso in cui sia stata cagionata dal complesso di più lesioni, anch'esse tutte mortali.

Ora, tale evidentemente non è, e non può essere il concetto dell'articolo. Chi cagiona una lesione mortale deve sempre esser punito come reo d'omicidio, senza distinguere se essa sia stata sola od accompagnata da altre parimenti di lor natura mortali; così vogliono giustizia e ragione. Quando invece avvenga che, sebbene nessuna delle lesioni riportate fosse di per sé mortale, tuttavia siane seguita la morte per il complesso delle medesime, allora, siccome nessuno dei feritori, fra i quali, per trattarsi di rissa, si ritiene che non vi fosse accordo, può dirsi reo di omicidio, si farà luogo all'applicazione del paragrafo secondo; è perciò necessario che le dette parole ivi rimangano.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il paragrafo 1. dell'articolo di cui ho data lettura. (*V. sopra*).

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 386, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 387.

« § 1. Quando, in una rissa tra più perso-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

ne, o in un fatto improvviso, taluno ha riportato una o più lesioni personali, ciascuno di coloro che vi hanno preso parte, è punito per la lesione che ha cagionata.

» § 2. Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate negli articoli 372 e 373, sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con le pene stabilite negli articoli medesimi, diminuite da uno a due gradi. »

Al § 1. di questo articolo l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe introdurre il seguente emendamento:

« Nel § 1, alle parole: *che vi hanno preso parte*, sostituire le seguenti: *che hanno preso parte alla rissa.* »

Senatore BORSARI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSARI, *Relatore*. L'onorevole Tecchio ha ragione, poichè nella dizione attuale non si capisce se la frase « *coloro i quali vi hanno preso parte* » si riferisca alla rissa o alle lesioni, e la Commissione accetta il suo emendamento perchè toglie ogni dubbio.

PRESIDENTE. Allora rileggerò, per metterlo ai voti, il § 1. dell'art. 387.

Art. 387.

« § 1. Quando, in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, taluno ha riportato una o più lesioni personali, ciascuno di coloro che hanno preso parte alla rissa è punito per la lesione che ha cagionata. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate negli articoli 372 e 373, sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con le pene stabilite negli articoli medesimi, diminuite da uno a due gradi. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 387, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 388.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti

non si applicano nel minimo del grado pel provocatore della rissa. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Le parole: *nel minimo del grado*, possono lasciar luogo ad incertezze nell'applicazione della pena. Avendo il giudice facoltà di spaziare per più gradi, potrebbe dubitare se il divieto d'applicare il minimo del grado si restringa al grado inferiore, ovvero si estenda anche ai superiori, quando creda di dovervi ascendere.

Si supponga che la pena da applicarsi si estenda da cinque a dieci anni di reclusione; essendo gli otto anni il minimo del secondo grado, non mancherebbe forse chi affermasse essere vietato al giudice di applicare la pena per tale durata, come non potrebbe applicarne cinque, che è il minimo del primo grado.

Per togliere inauptanto ogni dubbio, e per maggiore esattezza, propongo di modificare l'articolo nel modo seguente:

« Il provocatore della rissa non può essere punito col minimo delle pene stabilite negli articoli precedenti. »

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'articolo 388 così modificato:

Art. 388.

« Il provocatore della rissa non può essere punito col minimo delle pene stabilite negli articoli precedenti. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 389.

« Chiunque, fuori dei casi di omicidio mancato o tentato, in una rissa spara un'arma, senza cagionare alcuna lesione personale, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

A quest'articolo la Commissione propone che invece di dire: *in una rissa*, si dica: *essendo in rissa*, e propone inoltre che la pena, in luogo di essere: *maggiore di un anno ed estendibile a tre*, sia: *maggiore di tre mesi ed estendibile a due anni*.

Accetta il Ministero questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa modificazione; crede però che il dire: *in una rissa spara un'arma ecc.*,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

sia dizione migliore che dire: *essendo in rissa*, però su questo non si insiste.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 389 nel testo proposto dalla Commissione, accettato dal Governo.

Art. 389.

« Chiunque, fuori dei casi di omicidio mancato o tentato, essendo in rissa, spara un'arma, senza cagionare alcuna lesione personale, è punito con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile a due anni. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO V.

Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, e dei maltrattamenti in famiglia.

Art. 390.

« Chiunque, abusando abitualmente dei mezzi di correzione e di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di persone sottoposte alla sua autorità, o a lui affidate per ragione di educazione o d'istruzione, di cura o custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito con la detenzione fino ad un anno. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone che si cancelli l'avverbio *abitualmente*. La Commissione e il Ministero accettano?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo sopprimendo la parola *abitualmente* secondo la proposta del Senatore Tecchio, accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Art. 390.

« Chiunque, abusando dei mezzi di correzione e di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di persone sottoposte alla sua autorità, o a lui affidate per ragione di educazione o d'istruzione, di cura o custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito con la detenzione fino ad un anno. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 391.

« I maltrattamenti in famiglia commessi senza

scopo di correzione o di disciplina, sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni; e se sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, con la detenzione maggiore di due anni. »

La Commissione modifica quest'articolo nel modo seguente.

Art. 391.

« I maltrattamenti in famiglia senza scopo di correzione o di disciplina, sono puniti con la detenzione estendibile a due anni, e se sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, con la detenzione maggiore di due anni. »

Il Ministero accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 391, secondo il testo della Commissione, di cui ho data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 392.

« Non si procede pei reati preveduti nei due articoli precedenti se non ad istanza privata; per i minori la querela può essere proposta da tutti i congiunti. »

Anche a quest'articolo la Commissione propone la seguente modificazione.

« Se i reati preveduti nei due articoli precedenti sono commessi a danno di persone maggiori di età non si procede se non ad istanza privata. »

Accetta il signor Ministro questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque e metto ai voti l'articolo giusta il testo della Commissione.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

CAPO VI.

Dell'abbandono di un infante o di altra persona incapace di provvedere a se stessa.

Art. 393.

« § 1. Chiunque abbandona un infante minore di anni sette, ovvero una persona che aveva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

in custodia, o di cui doveva aver cura, od incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 2. Se l'abbandono avvenne in luogo solitario, la pena è aumentata da uno a due gradi. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione propone che invece di dire: *infante*, si dica: *fanciullo*, ed invece di dire: *minore di anni 7*, si dica *minore di anni 9*.

L'onorevole Pescatore poi, propone che invece di dire: *od incapace*, si dica: *ed incapace*.

Domando al signor Ministro se accetta queste modificazioni.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Tutta la questione relativa alla mia proposta di cambiare l'*od* in *ed* dipende dal sapere se uno degli estremi del reato sia il dovere di aver cura della persona, oppure se anche trattandosi di persona di cui si ha incontro casuale, il non prenderne cura, quando è incapace di provvedere a se stessa, debba esser punito colla prigionia.

A me pare che si debbano richiedere tutti e due i requisiti, che, cioè si abbia la cura di una persona e che inoltre si tratti di persona incapace di provvedere a se stessa.

PRESIDENTE. Domanderò di nuovo se la sostituzione della parola: *fanciullo*, alla parola: *infante* è accettata dal signor Ministro, e se egli accetta la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore, che vorrebbe in luogo di: *od incapace*, dire: *ed incapace*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara di accettare la modificazione proposta dalla Commissione.

Rispondo poi all'onorevole Senatore Pescatore che riconosco perfettamente che si dovrebbe sostituire alla disgiuntiva o la congiuntiva e, non potendosi dubitare che l'incapacità di provvedere a sè per malattia di mente o di corpo, è condizione essenziale del reato di abbandono, quando trattasi di persona che abbia compiuto i nove anni. Perciò, allo scopo di rendere più chiaro e preciso

questo primo paragrafo dell'art. 393, propongo di formularlo come segue:

« Chiunque abbandoni un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a se stessa, di cui aveva la custodia, o doveva aver cura, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estensibile a tre. »

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò questo paragrafo 1 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« § 2. Se l'abbandono avvenne in luogo solitario, la pena è aumentata da uno a due gradi. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 394.

« Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata una lesione personale, od un grave pregiudizio alla salute, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni; e se ne è derivata la morte, con la reclusione da cinque a dieci anni. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore dopo le parole: *se ne è derivata la morte*, propone di aggiungere le seguenti: *e si poteva facilmente prevedere*.

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta; e avendo conferito coll'onorevole Relatore della Commissione, ho saputo con piacere che non è neppure accettata dalla Commissione.

L'onorevole Pescatore propone di aggiungere le parole: *e si poteva facilmente prevedere*; domando anzitutto all'onorevole proponente: se non si poteva facilmente prevedere, qual pena sarà applicata? Si dovrà forse tenerne nessun conto ed infliggere la pena ordinaria dell'abbandono, come se nulla fosse avvenuto? Non credo che tale possa essere l'intenzione dell'onorevole Pescatore; quindi il suo emendamento è per lo meno incompleto.

Osservo inoltre che se egli reputa necessaria la facilità della previsione per far luogo all'aumento di pena, avrebbe dovuto proporre la stessa aggiunta anche pel caso di semplice

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

lesione personale, non essendovi ragione di distinguere.

Rispondo per ultimo, che deve bastare il solo fatto di essersi abbandonato un fanciullo od una persona incapace di provvedere a se stessa per rendere responsabile l'autore di questo reato del male che ne è derivato, perchè doveva e poteva prevederlo. Peggio per lui se commettendo quest'atto inumano non ha riflettuto alle conseguenze; prego perciò il Senato di non volere accogliere il detto emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore avendo precedentemente dichiarato che, quando i suoi emendamenti non sono tenuti in conto nè dal Ministero nè dalla Commissione egli non insiste, metto dunque ai voti l'art. 394 che rileggo.

(V. sopra.)

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 395.

« § 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da uno a due gradi se il reato è stato commesso dai genitori sui loro figli legittimi, o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati. »

» § 2. Quest'aumento non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora iscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio, o della madre, della figlia o della sorella; ed alle pene della reclusione e della prigionia, stabilite nei precedenti articoli, sono rispettivamente sostituite la relegazione e la detenzione per la stessa durata. »

Al § 1 di questo articolo la Commissione propone che dopo la parola *dichiarati* si aggiunga: *o dall'adottante sui figli adottivi*.

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta; ed accetta pure la soppressione proposta dalla Commissione delle parole *per la stessa durata* alla fine del § 2.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 395.

« § 1. Le pene stabilite nei precedenti arti-

coli sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso dai genitori sui loro figli legittimi, o sui figli naturali riconosciuti, o legalmente dichiarati o dall'adottante sui figli adottivi. »

(Approvato.)

« § 2. Quest'aumento non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora iscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio, o della madre, della figlia o della sorella; ed alle pene della reclusione e della prigionia stabilite nei precedenti articoli sono rispettivamente sostituite la relegazione o la detenzione. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VII.

Del duello.

Art. 396.

« § 1. Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con multa fino a cinquecento lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto. »

» § 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto. »

» § 3. Le pene sono aumentate di un grado, se fu espressa nella sfida o risulta dalla pattuita specie di duello la condizione che uno dei combattenti vi debba lasciar la vita. »

La parola è all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Incorreggibile avversario della pena di morte, chiedo il permesso al Senato di dire qualche parola contro il duello, che è un attentato contro la vita dei cittadini, la quale per me è sacra ed inviolabile.

In Italia è in gran voga il duello, e lo è tanto che gli si dà il nome di istituzione. Eppure, o Signori, se vi ha istituzione che sia contraria al sentimento nazionale, alla ragione, alla civiltà dei tempi, è il duello.

Il duello combattuto per privata cagione fu ignoto ai Greci e ai Latini, maestri di civiltà, ed è un malaugurato frutto straniero importato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

in Italia dalla invasione dei popoli nordici, frutto che ha messo radice in terra non sua.

Noi italiani siamo fieri ed orgogliosi della civiltà dei nostri tempi, la quale, ponendo in trono come regina la ragione, ha distrutto i barbari sistemi di altre età di tristi memorie, fondati sul predominio della forza e sulla prepotenza. E noi stessi con inqualificabile contraddizione manteniamo in osservanza e rendiamo omaggio ad una barbara istituzione, che è l'idolatria della forza, come quella che fa dipendere la decisione di una questione, che si chiama d'onore, dalla punta della spada, o dalla palla di una pistola.

Noi italiani mandiamo maledizioni ai *bravi* del medio-evo, dei quali ricordiamo con ribrezzo gesta inique e crudeli, e ci inchiniamo, non so se per viltà o per qual fato, ai bravi del nostro secolo, che elevando la vendetta a canone sociale, pretendono signoreggiare dispoticamente colla minaccia di un duello nelle eleganti conversazioni, nei caffè, nei teatri e perfino nelle tranquille adunanze destinate alle libere discussioni.

Voi, o Signori, conoscete la storia di questa istituzione, che per le sue vicende si distingue in diversi periodi.

Nel primo periodo fu non solo tollerata e permessa dalle leggi, ma perfino adottata come metodo di procedura nei giudizi civili e penali.

La luce della civiltà cristiana a misura che andava diradando le tenebre del medio-evo, fece a poco a poco cessare il favore di questa istituzione. In questo secondo periodo il duello scomparve dai Codici come metodo di procedura, e restò solamente tollerato come mezzo di definire privatamente le personali offese.

Succede un terzo periodo, nel quale i legislatori dei vari Stati dell'Europa fecero guerra accanita al duello con pene severissime e crudeli. Basti il dire che in Francia un Editto del 18 settembre 1634 puniva colla forza persino gli spettatori curiosi. I quali rigori, appunto perchè esagerati ed eccessivi, punto non valsero a porre argine al duello, il quale dai Codici nuovi che si andarono di mano in mano pubblicando, fu punito con pene più blande e più moderate.

Qual'è, o Signori, la condizione presente dell'Italia rispetto al duello? Bisogna parlar franco e schietto: è uno scandalo! Il

duello è punito come delitto nel Codice penale, ma delle disposizioni penali contro il duello possiamo ripetere il motto del poeta:

« Le leggi son, ma chi pon mano ad esse! »

La tolleranza è giunta a tale che i duellanti ed i loro complici, sicuri dell'impunità, si ridono delle pene inflitte dal Codice, mai o quasi mai applicate, le quali oramai non servono che come tema di discussione nelle esercitazioni scolastiche delle Università e dei congressi giuridici. Si sono visti in Italia alti funzionari ed uomini politici passare dal terreno del combattimento a discutere nelle aule parlamentari leggi e provvedimenti d'ordine pubblico e d'interesse generale.

Udite, o Signori, come si esprime l'illustre Carrara su questo proposito:

« Lo stato di fatto presente d'Italia ha reso ribelle il senso morale di tutti gli onesti contro l'attuale ordine legislativo che governa il duello.

« È un fatto che oggi in Italia quasi non passa giorno in cui non si combatta un duello: È un fatto che contro questi duelli notori, da tutti saputi e da tutti conosciuti in prevenzione e dopo, i pubblici ministeri non adoprano e neppure si attentano ad adoprare il loro diritto di accusa, perchè trattasi di gente alto locata. Così nella Capitale e in altre grandi città la legge contro i duelli non esiste. »

L'impunità di cui gode il duello, fa sì che i duelli sono frequentissimi; e l'onorevole Faubri in un suo libro scritto con molto brio, eleganza ed erudizione, intitolato: *La giurisprudenza del duello*, assicura aver potuto mettere in sodo che dal 1859 al 1866 in Italia si sarebbero verificati circa tremila duelli.

Che il duello sia contrario alla moralità, alla religione e alla civiltà, tutti sono d'accordo, e su questo punto non vi è dissenso fra gli uomini onesti e di buon senso.

Ma è delitto il duello? Deve essere punito dal Codice penale? In che consiste veramente la criminalità del duello?

Il Filangieri dà a questo quesito la seguente risposta: « Il ricorrere alla violenza, ossia alla forza privata, per vendicare un torto ricevuto, è la violazione di quella legge che ci obbliga a cercare nella forza pubblica la riparazione dei mali che ci vennero dalla privata violenza. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Ecco, o Signori, in che, secondo Filangieri, consiste l'essenza criminosa del duello. E dal concetto del Filangieri non è diversa l'opinione dell'illustre Carrara poc' anzi citato.

« Qual è (egli domanda) la grande ragione di punire il duello? È questo sommo principio sociale, che l'autorità difende i nostri diritti; perciò noi non dobbiamo difenderli di privata forza, ed invadiamo i diritti della società, se la privata forza all'autorità di lei vogliamo sostituire. »

Come vedete, o Signori, secondo il Carrara, l'essenza del delitto del duello sta nel sostituire la forza individuale alla forza pubblica, ed il giudizio delle armi al giudizio delle autorità costituite. E quindi, a mente del Carrara, il duello ha la sua essenza criminosa nel battersi, indipendentemente da qualunque sinistro risultato. I risultati più o meno gravi aumentano la gravità del delitto, ma essi non sono che circostanze, e la vera essenza criminosa del duello sta nel battersi. Il Carrara perciò taceva come erroneo il concetto di quei giureconsulti, i quali pensano che non sia delitto il battersi, ma che soltanto sia delitto lo uccidere o ferire in duello. Coerente il Carrara a questo precetto, pone il duello fra i delitti *contro la pubblica giustizia*.

Il prof. sscie Ellero, nel suo stupendo libro — *Del duello*, — nel farsi ad analizzare la vera essenza criminosa del duello, non si accorda interamente col concetto del Filangieri e del Carrara; e fa consistere la criminalità del duello nella sua capacità generica ad offendere le persone e ad offenderle irreparabilmente.

E questo pure, o Signori, si è il concetto di questo Codice che stiamo discutendo, il quale pone il duello sotto il titolo XII, che tratta appunto *dei reati contro le persone*.

Io credo, o Signori, e tengo per fermissimo, che il duello abbia un doppio titolo di criminalità, e che la sua essenza criminosa stia in una ragione composta del titolo indicato dal Carrara e dal Filangieri, e del titolo espresso dall'Ellero e adottato dal progetto del nuovo Codice. È evidente infatti che non si può escludere dal duello il titolo della capacità ad offendere le persone e ad offenderle irreparabilmente, perchè consiste in un combattimento fra due persone che mirano ad offendersi,

quando sono sul terreno, non a parole, ma con la spada o con la pistola. Ed è del pari evidente che il duello comprende altresì l'unico di sostituire la forza individuale alla forza pubblica, e il giudizio delle armi al giudizio delle autorità competenti. Secondo il mio concetto, che ho la presunzione di credere giusto, il duello non può non tenersi un delitto gravissimo, perchè abbraccia due titoli criminali; attenta cioè contro la vita sacra ed inviolabile delle persone, ed attenta altresì contro la pubblica giustizia. E questo mio concetto è avvalorato dall'autorità dell'illustre giureconsulto francese Dupin, il quale scrivendo del duello, non come procuratore generale della Cassazione in confronto alle disposizioni del Codice francese, ma come giureconsulto filosofo senza alcun riguardo alla legge positiva, così si esprime:

« Il duello non costituisce solamente un attacco o un delitto contro i privati, come un furto od un omicidio ordinario. È soprattutto un attentato alla tranquillità pubblica, un disprezzo della legge, una protesta contro l'organizzazione sociale. Col duello si getta negli animi l'idea che i cittadini possano fare appello alla forza, porre tutte le questioni sulla punta della spada, e sostituire la loro autorità individuale alla autorità della legge. »

Sono queste le parole dell'illustre Dupin.

Io ho espresso il mio concetto sull'essenza criminosa del duello, ma non faccio alcuna critica ed opposizione, perchè questo reato sia stato posto sotto il titolo che contempla i reati contro le persone; perchè realmente il duello è anche un attentato contro le persone. Al concetto da me espresso sul carattere e sulla essenza criminosa del duello non contraddice il concetto, onde fu ispirato il progetto del Codice. Imperocchè se per me il duello, come dissi, è un delitto doppio, un delitto cioè che si compone di due titoli o elementi criminali, uno più grave dell'altro, è pur sempre vero che nel duello campeggia sempre l'attentato contro la vita delle persone.

È appunto perchè il duello è un doppio delitto, ossia comprende due titoli criminali, l'uno contro la persona, l'altro contro l'autorità della legge, contro i poteri costituiti, contro l'organizzazione e l'ordine sociale ed altresì contro lo Statuto il quale proclama altamente che la giustizia emana dal Re ed è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

amministrata in suo nome dai Giudici ch'egli istituisc, io domando all'onorevole Ministro e all'onorevole Commissione, che vogliano aggravare la pena stabilita in questo progetto contro il duello.

Queste pene a me sembrano troppo miti e non proporzionate alla gravità del reato, che non è soltanto una macchia della società nostra, come lo chiama l'illustre nostro collega Ricotti nella sua storia della Monarchia Piemontese, ma è una piaga cancerosa, fatale alla tranquillità delle famiglie e all'ordine sociale.

I legislatori di un popolo che si vanta civile non devono chinare la fronte in faccia a pregiudizî popolari. È tempo che cessi la moda barbara, medioevale e antinazionale del duello. Importa che il legislatore, che difende la società con adeguate disposizioni contro il pugnale degli assassini, assicuri altresì l'autorità sociale, la tranquillità delle famiglie e la vita dei cittadini contro la prepotenza dei bravi del nostro secolo colla minaccia di pene efficaci.

È tanto più importa, o Signori, quanto che i duelli, lasciate che io parli franco, sono spesso usati come mezzo di turpi e abominevoli ricatti. E perchè non si creda che io lancia una temeraria accusa contro i duellisti, permettetemi che vi dia conto con brevi parole di due fatti raccontati dall'onorevole Fambri nel libro da me già citato — *La giurisprudenza del duello* —; e mi piace l'avvertire che l'autorità del Fambri non è sospetta, perchè egli stesso dichiara di essere contrario all'abolizione del duello. Questi fatti sono importanti e meritano tutta l'attenzione del Senato.

Il primo di questi fatti sarebbe successo in Italia. Un tale, che chiamerò X, del quale, com'è naturale, il Fambri tace il nome, abile spadaccino, che voleva essere sfidato da un suo amico, figlio di agiatissima famiglia, lo provocò un bel giorno per un futile motivo, mentre si stava tra loro giuocando. Il provocato, giovane d'onore, schiavo della moda, sfilò a duello il provocatore. Lo sfidato accetta subito e di buon grado la sfida, e, sicuro del fatto suo, sceglie la spada. Ma prima che seguisse il duello, costui che era un furfante, tuttochè fornito del diploma di giovane elegante, trovò modo, col mezzo di una signora di sua conoscenza, di avere un colloquio confidenziale colla madre dello sfidante, ricchissima signora,

che avrebbe dato tutto il suo patrimonio per risparmiare la vita del figlio.

Il Fambri tratteggia con colori vivissimi questo colloquio tra lo sfidato spadaccino e la madre del giovine sfidante; ma non è questo il luogo, nè il tempo di intrattenervi di tutti i particolari di un colloquio che fornirebbe materia interessantissima di una scena drammatica.

Vi dirò piuttosto il risultato di questo malaugurato colloquio che precedette il duello. Il risultato fu un turpissimo e schifosissimo ricatto.

Lo spadaccino X, per salvare tutte le apparenze e l'onore del figlio della signora, promise che si lascierebbe ferire, purchè essa gli pagasse venticinque mila franchi, dei quali due quinti subito e gli altri tre quinti dopo il duello.

Lascio immaginare a voi, o Signori, il ribrezzo onde fu compresa la povera signora a questa proposta; ma pure, pensando alla bravura di questo furfante e tremando per la vita del figlio, pel quale avrebbe dato la propria, nonchè tutto il suo patrimonio, ricca com'era, si rassegnò all'iniquo patto, e pagò immediatamente i due quinti della chiesta somma, dando la sua parola d'onore che dopo il duello avrebbe sborsato il rimanente a compimento delle lire venticinque mila.

Il duello ebbe luogo il giorno dopo. Lo sfidato a cui tardava esigere il resto della patteggiata somma, lasciò che il suo avversario gli facesse una leggiera ed insignificante scalfittura in un braccio, la quale gli servì come cambiale pagabile a vista per ritirare il residuo dell'iniquo suo credito. Credereste? Costui, briccone di professione, ebbe persino la sfacciataggine di farsi presentare come uomo nuovo, qualche settimana dopo, con tutte le regole della galanteria alla signora dal figlio stesso vincitore, ignaro dell'iniquo ricatto e superbo dell'onore di averlo ferito, sebbene leggermente, un rinomato spadaccino, col quale, com'è naturale, aveva fatto la pace.

Il Fambri, raccontato questo fatto, di cui assicura la verità, fa la seguente preziosissima riflessione, tanto più preziosa, quanto che viene da uno scrittore che, come già dissi, è antibolizionista del duello. Eccovi le sue parole:

« Il più grave si è che il fatto è vero non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

solo, ma ciò che più importa, ovvio e rinnovabile.

» Un briccone, il quale sia un forte duellatore, o ne abbia il grido, può senza troppo pensarci su pigliarlo a modello, e, colle varianti richieste dalle circostanze, ritentarlo. Non c'è un pericolo al mondo nel preparare un simile ricatto, non c'è pericolo al mondo nell'eseguirlo, nè dopo eseguito.

» L'autorità non se ne può immischiare; i ricattati sono più interessati a tacere che il ricattatore medesimo.

» Che diranno, (conclude il Fambri) gli abolizionisti di questo anti-abolizionista che li rende edotti di un tal fatto? »

Spero che a quest'interrogazione risponderà l'onorevole signor Ministro, aggravando le miti pene stabilite nel progetto contro il duello.

Se non abuso della pazienza del Senato, mi si permetta di raccontare brevemente l'altro fatto, accaduto questo in Francia, narrato col solito brio dallo stesso Fambri nel citato libro.

A un giovine Conte, persona di alto lignaggio e in gran credito presso la più scelta società, sorrideva il più lieto avvenire. Da una parte era fidanzato ad una damigella bellissima e ricchissima, di nobile famiglia, da lui amata e da essa riamata; e dall'altra aveva la promessa dal Governo di un posto di segretario d'ambasciata in una legazione desideratissima. Povero giovane! Non fu mai tanto sfortunato quanto allora che stava per toccare l'apice della sospirata felicità.

Un bel giorno, senza una ragione al mondo, fu prima urtato, indi sconciamente sviilaneggiato da un signore alla presenza di molti testimoni. Punto nel vivo, mandò il cartello di sfida al provocatore. Ebbe luogo il duello, e il Conte restò non leggermente ferito.

Passarono poche settimane dopo la guarigione; e una sera in una conversazione galante, mentre stava discorrendo, si senti gettare in faccia ad alta voce, con una subitezza inesplicabile che tutti sorprese, e con tuono insultante un *non è vero*.

Irritato di questo affronto scagliatogli in mezzo ad una brillante società, sfida il suo offensore; ed eccoti un secondo duello, nel quale il povero Conte ebbe il gomito destro solcato profondamente da una palla di pistola.

Mentre giaceva infermo in letto ed era vi-

sitato dagli amici e dai parenti, un giorno un tale, che era un falso amico, trovatolo solo, dopo un lungo preambolo e dopo di avere ottenuta da lui la parola d'onore che non avrebbe manifestato ad alcuno ciò che era per dirgli, gli dichiarò di avere forti motivi per credere che vi fosse una coalizione pagata contro di lui, la quale metteva capo ad una persona unica e pagante. Gli disse ancora di aver potuto sapere che il suo primo competitore di spada era stato ricompensato con due mila franchi, e il secondo competitore di pistola con altra somma più forte; e finì col cacciargli nell'animo il sospetto che, passato un po' di tempo, salterebbe fuori contro di lui a chiedere soddisfazione un marito che teneva in mano certe lettere compromettenti da lui scritte alla moglie, della quale era stato l'amante prima della contratta promessa di matrimonio colla signorina, alla quale era fidanzato.

Non è mestieri che io vi descriva la meraviglia, lo sbalordimento e l'agitazione del povero infermo, a tali misteriose dichiarazioni!

Il falso amico troncò la conversazione e la visita, lieto e contento di aver messo il fuoco nell'anima dell'ammalato. Questi pensando e ripensando ai misteri che gli erano stati svelati, a tutte le circostanze dei due precedenti duelli, ai grandi sforzi da lui fatti per vincere le difficoltà che gli contrastavano il posto di segretario nella ambita legazione, capi che a questo posto bisognava rinunciare per aver pace e salva la vita.

Fece chiamare l'amico o, dirò meglio, il falso amico, persuaso che egli fosse stato mandato a lui da chi voleva quel posto, e combinò con lui la rinunzia. Il posto fu non guari dopo dato ad un signore ammogliato, che partì subito per la sua destinazione, lasciando a casa la moglie bellissima, che non poté o non volle seguirlo per motivi di salute.

Anche dopo questo secondo racconto il Fambri fa queste preziosissime riflessioni:

« Cotesto mistero, religiosamente tenuto dal lato della parte danneggiata, prova una volta di più quanto impunemente possano effettuarsi col mezzo del duello le pressioni e i ricatti. Colui infatti che danneggia un altro frodandolo in un modo qualunque, corre il grave ed indeclinabile pericolo che costui propaghi la cosa, e con ciò ne provochi tutte le conse-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

guenze legali e sociali. Nei ricatti per terrore è l'opposto. In questi il ricattato ha quasi più interesse del ricattatore a mantenere il segreto.

« Questo fatto, come il precedente, (l'altro cioè, di cui prima aveva fatto parola) è non solo vero, ma ovvio, e possibilissimo a rinnovarsi non solo nelle proporzioni narrate, ma altresì in molte maggiori. Il dilemma del Conte X (allude il Fambri al primo racconto) era: *la borsa o la vita*: quello di quest'innominato era: *il posto o la vita*: un terzo potrebbe addirittura sopprimere un corno del dilemma, e volere la vita. Così un omicidio per mandato resta possibile, sicuro, e per giunta anche brillante. Un Montecristo, a cagion d'esempio, potrebbe, senza una difficoltà al mondo, con un po' di tatto e di pazienza bravamente sbarazzarsi di tre o quattro persone, sulle quali vollesse o trarre vendetta o sgombrarsi la via per disegni avvenire. »

Queste preziosissime osservazioni del Fambri, autorità, come dissi, non sospetta, devono a parer mio sgannare chiunque sia tenero dei duelli, e mostrano una volta di più quanto debba il legislatore essere severo contro il duello, il quale, oltre di essere un delitto doppiamente grave per le ragioni che ebbi l'onore di esporre, può essere anche facile mezzo di turpe e misterioso ricatto. Dal ladro e dall'assassino posso con mille precauzioni difendermi e salvarmi. Da uno spadaccino, che ricorra al duello prendendo a pretesto qualsiasi futile motivo, per attentare alla mia vita, o per vendetta, o per mandato, o per fine di lucro, non ho difesa, se non mi difende l'autorità della legge colla minaccia di pene severe ed efficaci. Sappiano almeno i bravi del secolo nostro che pagheranno care le loro sfide, che pagheranno cari i loro duelli!

Premesse queste osservazioni, mentre da una parte mi compiaccio grandemente e fo plauso con tutto l'animo all'onorevole Ministro e alla onorevole Commissione per avere nelle varie disposizioni che si contengono sotto il Capo *Del duello* adottato i principi e le riforme suggerite dalla scienza moderna, e sciolte le principali difficoltà che su questa materia erano il soggetto di grave disaccordo e di lunghe dispute fra i migliori giureconsulti e pubblicisti, mi permetto dichiarare dall'altra franca-

mente che non posso dare il mio assenso alla qualità e misura delle pene stabilite nel detto Capo, le quali, per essere troppo blande e miti, mi sembrano inefficaci.

Io perciò intendo di proporre un emendamento all'art. 396, che è il primo di questo Capo - *Del duello* -. Se il mio emendamento avrà la fortuna di essere accolto dall'onorevole Ministro e dalla Commissione, ed approvato dalla sapienza del Senato, mi farò allora a chiedere con coraggio e con fiducia che tutto il Capo sia rimandato alla Commissione, perchè d'accordo col signor Ministro voglia mettere in armonia col modificato articolo 396 le pene stabilite negli articoli successivi, dei quali adottato nella sostanza i principi. Se il mio emendamento farà naufragio, piegherò rassegnato il capo, e mi ritirerò dalla lizza, non però avvilito e confuso, ma pago e contento di avere potuto, davanti a questo augusto Consesso, pronunziare una parola di protesta contro i bravi dell'età moderna e contro un costume criminoso che sa del barbaro e del crudele, e che, a mio giudizio, è pel popolo italiano un'onta e una vergogna. (*Bene!*)

Mi si dirà che l'esperienza ha provato che la severità delle pene non ha giovato nè ad impedire i duelli, nè a scemarne il numero.

Ma io dimando ai miei oppositori: perchè il sistema di rigore non diede i buoni risultati a cui miravano i legislatori? Perchè il rigore delle pene fu spinto all'eccesso ed alla esagerazione, e persino alla crudeltà e alla ferocia. Vi ho già detto in sul principio del mio discorso che un'antica legge francese puniva della forca non solo i duellanti, ma persino gli spettatori curiosi. Appunto perchè la legge era feroce e crudele, non era eseguita, e i duelli rimanevano impuniti.

Io non vi domando, o Signori, pene crudeli e feroci; e senza parlare della pena di morte, intorno alla quale conoscete le mie incrollabili convinzioni, non vi chiedo neppure che vogliate perseguire il duello colla minaccia di pene criminali. Vi chiedo soltanto che la multa sia portata a più alta misura, e che alla multa sia aggiunta la pena della prigione.

L'articolo 396, che è il primo di questo Capo, considera come delitto perfetto e distinto dal duello, la sfida. E con questa disposizione, alla quale batto le mani, il pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

getto del nuovo Codice, attenendosi ai principi della scienza moderna, proclamati dall'illustre Carrara, risolve e definisce una delle più gravi questioni che si agitavano tra gli scrittori di Diritto penale.

Ma qual'è la pena inflitta a questo reato? Una semplice multa, che non può passare le 500 lire. La qual pena è aumentata di un solo grado, se la sfida fu accompagnata dalla condizione iniqua e crudele, che uno dei combattenti debba lasciare nel duello la vita. Chi non riconosce che la semplice multa è una pena leggera troppo e non punto temibile, e perciò inefficace? Ed è tanto più vana ed inefficace, quanto che le sfide ed i duelli sono il tristo vanto delle classi più agiate della società, per le quali è sacrificio di poco conto la perdita di un po' di danaro, compensata dalla voluttà di una premeditata vendetta e dall'ambito onore di una vittoria che dà credito e prestigio nelle società eleganti.

Ecco pertanto l'emendamento ch'io propongo al paragrafo 1 dell'articolo 396, che stiamo discutendo, rinnovando la riserva ch'io già feci riguardo agli articoli successivi:

« Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, ed inoltre con multa fino a lire mille. »

Vedete, o Signori, che il mio emendamento non potrebbe essere più moderato e discreto; e prego vivamente l'onorevole Ministro, la Commissione ed il Senato a volerlo accogliere con benigno favore nell'interesse dell'ordine pubblico, della pace delle famiglie e della libertà di ogni ordine di cittadini.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni, già iscritto per parlare su questo articolo.

Senatore PANTALEONI. Signori Senatori!

Voi avete inteso le belle ed eloquenti parole dell'onorevole Senatore Chiesi, ed io desidero ch'esse possano trovare un'eco in tutti gli animi generosi, ch'esse trovino un'eco nel paese, ch'esse trovino un'eco specialmente nell'animo della gioventù, in quelli che animati da maggiori passioni sono per necessità il più frequentemente gli autori del duello, onde ne avvenga di potere sopprimere la perpetrazione di questo reato.

Io non credo infatti che vi possano essere

due opinioni nè in quest'aula nè fuori, sul vantaggio che la società otterrebbe se ne avvenisse di potere prevenire, distruggere il bisogno, l'esistenza del duello. La vera quistione dunque pel legislatore si ridurrà sempre a questa: quali sono le leggi le più adatte per prevenire la perpetrazione del duello; quali sono quelle che riparano meglio ai danni che ne provengono alla società, alle persone.

L'onorevole Ministro e la Commissione nel disegno di quel capitolo del Codice penale hanno adottato un sistema. Il sistema loro è stato di accrescere la severità delle pene, di accrescerle in modo superiore di molto a tutte quelle che esistono in tutti i Codici civili, di accrescerla più del doppio o triplo forse di quelle contemplate nel Codice sardo che è il Codice vigente per tutta Italia, meno la Toscana. Posso dimostrarlo col raffronto dei singoli articoli se si crede che ne metta il conto. Nel resto lo stesso onor. Senatore Chiesi ha riconosciuto questo fatto, e ne ha anzi saputo grazia all'onorevole signor Ministro ed alla Commissione nostra.

Questa severità si manifesta specialmente in tre modi: si manifesta in primo con l'aggravamento della pena alla quale io appunto ora accennava; e vi citerò gli articoli onde non paia che io asserisca troppo leggermente le cose, come mi è sembrato accennasse a credere un onorevole membro della Commissione nel momento che io parlo. Vi si manifesta in secondo luogo stabilendo una pena eguale per i duellanti e per i secondi o padrini, pena che la Commissione vi propone diminuire di un grado solamente.

Terzo si manifesta la severità coll'introduzione di un ordine di pene che non era contemplato prima per questo reato; quello della sospensione dai pubblici uffici.

Non mi pare certo ben difficile il dimostrare la verità del mio asserto sulla relativa maggiore severità di queste pene, poichè basta mettere a raffronto le singole disposizioni del Codice vigente e del progetto dell'attuale. Così, per esempio, il primo articolo, il 396, che punisce la semplice sfida, non era contemplato nel Codice del 1859. L'art. 397 vi propone il minimo di quattro mesi di detenzione per andare fino all'anno, dove il Codice del 1859 (articolo 589, ultimo alinea) non puniva che con

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

un mese di carcere. Il minimo propostovi per l'uccisione in duello all'art. 398 è di cinque anni per andare fino ad otto, oltre all'applicazione di altre pene, mentre il Codice del 1859 (art. 589) stabiliva il minimo ad un anno di carcere. Così, in rapporto alle disposizioni dell'art. 599, il Codice attuale ha il minimo di mesi sei di carcere, estensibile a due anni, dove si propone ora il minimo di tre anni fino al massimo della categoria di quella pena, oltre alle altre pene.

Aveva io torto quando vi diceva che le pene sono meglio che del doppio e del triplo aumentate nell'attuale disegno di legge?

Ora io mi sono domandato, e ciascuno certo si domanderà: questo sistema diminuirà realmente il numero dei duelli od accrescerà il numero invece di quelli che resteranno impuniti? Io non ho che a riportarmi a quello che disse l'onorevole Chiesi sull'immunità di fatto attribuita in Italia a tutti i duelli. Si vedono pubblicati tutti i giorni, in tutti i diari scontri così detti di onore, e non vi ha di cambiato che la decenza di mettere ora le sole iniziali là dove si pubblicava prima il nome intero, il che non cambia certo in nulla al reato. Ed ora, come è che dinanzi a fatti così patenti, così scandalosi, tace la procura regia dappertutto, tacciono i tribunali, ed impunito passa il reato, immuni restano quelli che lo commettono? Gli è che i procuratori regi, zelanti del loro dovere, attaccati all'adempimento della legge, sono uomini pratici, e non si avventurano imprudentemente in procedure penali, nelle quali probabilmente fallirebbero nel loro scopo, perchè non troverebbero né nei testimoni, né nella pubblica opinione, e forse negli stessi giudici, alcun appoggio.

Ora io mi domando: Voi aggravate soverchiamente la pena, e credete voi conscienziosamente che la procura regia perseguiterà di più i delinquenti?

Credete voi che torrete lo scandalo della più patente, della più insultante impunità dinanzi una legge che avrà anzi dichiarato di tanto più grave il reato, di quanto più essa avrà appunto aggravato su quello la pena?

No, Signori, voi raddoppierete lo sprezzo della legge; voi introdurrete un arbitrio, una disuguaglianza nell'applicazione di questa, e questi sono mali gravissimi per il paese.

Io vi confesso che ho l'orrore di vedere che in Italia si accumulino leggi sopra leggi, o poi in pratica non se ne curi l'applicazione. Nulla vi ha di più demoralizzante pel popolo, nulla di più pericoloso per la pubblica autorità che lo sprezzo di quella.

Ma, Signori, prima di fare una legge assicuriamoci bene che siamo sicuri di ottenerne l'applicazione in tutta la sua estensione, in tutta la sua severità. E quello che havvi ancora di più lamentevole in questa inosservanza quasi generale della legge, gli è l'arbitrio, poichè si lascia in balia dei singoli procuratori regi di applicarle o no; nè dirò già che per capriccio, per malevolenza, si vogliano da loro applicare, ma per diversa disposizione dell'animo, per diverse condizioni della provincia, del paese; e da questa diversa misura procede poi quell'ineguaglianza nella distribuzione della legge, che è morte d'ogni vera idea di giustizia.

Quest'ineguaglianza dell'applicazione o quest'inosservanza della legge colpiscono il sentimento morale e feriscono la coscienza pubblica, e offendono i sentimenti di tutti i galantuomini.

Ma ammettiamo per un momento che i procuratori regi si mostrassero solerti ed inesorabili in qualunque caso di duelli; credete voi che essi troveranno nella coscienza pubblica, nelle testimonianze ed in tutti quelli amminicoli che sono indispensabili perchè un giudizio vada al suo termine, un vero aiuto; credete voi che invece non trovino tutte quelle difficoltà, quelle resistenze quelle opposizioni proprie del paese o dell'opinione, che in esso domina?

Non faccio questione di teoria, faccio questione di pratica.

Noa nego le dottrine criminali, non nego l'enormezza se volete di alcuni duelli, non nego l'assurdità dell'idea su cui esso si fonda.

Chiamatelo pur sacrilegio, chiamatelo pure con quale più acerbo nome volete; ma io vi prego e vi scongiuro: non facciamo delle leggi, le quali poi non siano alla circostanza applicate.

Ma supponiamo ora tutte le circostanze le più favorevoli al sistema proposto di una più grande severità; supponiamo che i duelli saranno tutti perseguitati, tutti sottoposti alla legge, tutti puniti. Credete voi che quando anche la legge ottenesse tutti questi frutti, essi sarebbero realmente poi benefici?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Pur troppo, onorevoli Senatori, i fatti mondiali si legano per necessità gli uni con gli altri, a modo che male appodi il tórne, il sopprimerne un solo, chè tutti gli altri se ne risentono. Quando trovate anco un disordine sociale andate più oltre nelle ricerche; e troverete che vi sono cause molto più profonde più recondite e più gravi, e che mal' avvenga di sopprimere il disordine se non distruggete quelle stesse cause; troverete che quel disordine è talora rimedio ad un male maggiore e che questo disordine si rende, non solo tollerabile, ma qualche volta anche necessario.

Prima dunque di proseguire qualunque fatto, qualunque disordine, qualunque anomalia, esaminate bene a fondo, onde appurarne le vere cause. È questo un fenomeno generale che si verifica sempre, trattisi della natura fisica, trattisi di fenomeni organici, trattisi di economia politica, di leggi, voi troverete, dico, sempre cause più intime che generano questi disordini, e bene spesso riuscendo ad evitare cotali disordini voi ne gittate de' più gravi nella società.

Nel fare adunque una legge vuolsi studiare soprattutto se questa, avviando ad un disordine, non ne ingeneri dei più gravi. La legislazione del duello offre in ciò una delle più grandi difficoltà che si affacciano al legislatore, ed è quella di fare una legge che possa applicarsi a reati della stessa natura, è vero, ma che pure sono uno dall'altro immensamente distanti per la loro qualità e per la loro gravità.

Osservate infatti di quante specie sono in pratica i duelli. Io ne distinguerei tre classi:

1. Vi sono dei duelli per cause futili, per puntigli, per questioni mesochinissime, ed è un'onta che di tali duelli possano verificarsi in un paese civile;

2. Vi hanno dei duelli che offrono i caratteri i più detestabili dell'assassinio e dell'omicidio, e, per darvene un'idea, non ho che a riportarmi ai casi narrati così bene dall'onorevole Senatore Chiesi, quando vi fece vedere lo spadaccino di professione, il quale, o con l'insulto o al giuoco od in altro modo, induce facilmente un inesperto al duello per farne una vittima, senza esporre se stesso. Qui non parlo dei casi di ricatti, di truffe ci-

tati dall'onorevole Chiesi, perchè non appartengono veramente al titolo del duello.

Ora, io vorrei che questa specie di duelli, se fosse possibile, venisse riguardata come omicidio comune, e si togliesse dal novero dei duelli e ad ogni modo se ne aggravassero le pene.

3. Ma havvi una terza classe di duelli che sono una vera mitigazione di un disordine sociale, disordine inevitabile ovunque esistono passioni umane, disordine che troverete mantenersi sempre, a meno che non riusciate a distruggere l'origine delle passioni umane, che val quanto dire, distruggere la stessa umana natura.

Permettetemi di esaminare taluno di questi duelli.

È una sventura che esista un pregiudizio, generalmente ammesso; ed è che lo schiaffo disonora chi lo riceve e non altrimenti chi lo applica.

Signori Senatori, non vi può essere un pregiudizio più miserabile; ma questo pregiudizio, vi domando io, mettetevi una mano sulla coscienza e ditemi, se veramente non esiste, e se può negarsi che l'uomo della società, il quale si ricevesse tranquillamente uno schiaffo, mal potrebbe o presentarsi od essere ricevuto negli usuali sociali convegni.

Se ne voleste una prova io vi citerei il fatto del generale in capo dell'esercito francese in Roma, il generale Goyon, il quale rispondeva in pubblica lettera ad una smentita datagli da monsignor De-Merode, ministro delle armi, che intendeva d'avergli amministrato *uno schiaffo morale*; tanto è radicata in tutti l'idea, tanto è sì forte, si generalmente ritenuta l'opinione che l'amministrare uno schiaffo sia l'applicare un'onta ad una persona.

Vi diceva l'onorevole Senatore Chiesi, che è la legge che vi deve la riparazione, e che l'individuo ribella alla società quando egli fa ricorso alla sua azione personale. Ebbene, o Signori, io mi rivolgo al Codice: quale riparazione vi dà la legge quando porterete in tribunale l'accusa di aver ricevuto uno schiaffo, in qual modo vi diminuirà il danno, il disonore ricevuto?

Per primo effetto l'accusa non fa che propagare al pubblico intiero l'ingiuria ricevuta e che sventuratamente si ritiene nella società come

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

un vostro disonore, mentre forse rimaneva occulto il fatto, o poco conosciuto.

Ma poi, vediamo quale riparazione offre la legge a questo raddoppiamento d'ingiuria. Il Codice attuale, in seguito ad un emendamento che ieri, all'articolo 373, introdusse il Commissario Regio, contempla questo caso, e punisce lo schiaffo con la detenzione, che può andare fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. Io vi domando, onorevoli Senatori, in che questa pena approdi all'onore della persona lesa.

Supponiamo che questi sia un militare, un ufficiale del regio esercito. Mi duole non veder presente il signor Ministro della Guerra, per domandargli se realmente un ufficiale possa rimanere nell'esercito, avendo ricevuto uno schiaffo, se non trovasse un mezzo di lavarsi da quest'onta.

Vi dirò che anche sotto il regime pontificio un membro della stessa guardia nobile di Sua Santità, il quale aveva ricevuto uno schiaffo, fu dimesso dal corpo, perchè lasciò correre inulto l'affronto; e voi sapete se il governo di Sua Santità poteva e doveva adottare altra massima all'infuori che quella del Vangelo, « di presentare la guancia sinistra a chi aveva percossa la destra: » e si che comminava le pene più gravi contro il duello, e lo puniva anche colla scomunica maggiore. Eppure, in via di fatto, in questo caso, anco il governo di Sua Santità non poté fare altrimenti, poichè infine un ufficiale, ancorchè non fosse tolto dall'esercito, sarebbe obbligato a dimettersi di necessità, giacchè nessun altro ufficiale vorrebbe più accostarsi a lui ed essergli famigliare.

Ora, Signori, qual rimedio arreca a questo danno il presente Codice? Quale riparazione dà la legge alla sanguinosa e duratura offesa?

Nessun rimedio.

Ebbene è un pregiudizio, un miserabile pregiudizio, se volete, ma esiste; ed è che col fare un duello l'uomo si lava di quel disonore, l'ingiuriato ricupera tutti quei vantaggi che nessuna forza di legge saprebbe ridonargli. Ebbene, volete distruggere il duello? Distruggete prima questo pregiudizio. Ma quando voi obbligate lo scagurato che ha ricevuto uno schiaffo sul viso, ad essere punito maggiormente, se domanda questa sola soddisfazione che lo possa ritornare all'onore della società,

voi non fate che portare un aggravamento di pena su questo povero disgraziato, il quale è stato offeso.

Io vi ho citati questi fatti, vi ho detto dell'ufficiale dell'esercito; ma un cittadino qualsiasi potrebbe forse presentarsi ad un collegio elettorale se egli avesse pacificamente ricevuto uno schiaffo? Io vi garantisco, che in qualsiasi collegio elettorale d'Italia non vi troverebbe cinque voti, e, se Deputato, non credete voi che esso sarebbe obbligato a dimettersi? Intanto ecco un uomo politico che si trova preclusa la sua carriera; e quale riparazione gli offrite voi?

Voi gli date per riparazione, che si pubblichi per tutto il mondo quel suo disonore, e in compenso che il suo avversario vada in prigione non so se per 15 giorni o per 3 mesi.

Il duello è un pregiudizio, Signori, è verissimo, un miserabile pregiudizio; per dimostrarvelo vi dirò la risposta che fece un americano chiamato a dare una soddisfazione col duello. Egli propose di far disegnare la sua persona sopra un muro, e che l'avversario avesse tirato sopra questo disegno, obbligandosi a fare le sue scuse se si fosse colpita la figura, o se no a non farne, giacchè si trattava di una domanda di scusa.

È un pregiudizio, ripeto, che il duello ripari all'ingiuria, ma finchè vi sarà, non potete altrimenti che rispettarlo.

Ho detto di uno schiaffo, ma vi sono dei reati che la legge stessa ha chiamati scusabili, e noi ne abbiamo or ora trattato il titolo nel capo dell'omicidio.

Vi hanno dei casi in cui la pace domestica è interamente distrutta dall'opera di un seduttore, e pur troppo non è raro il caso in cui un individuo, un povero padre di famiglia si trovi non solo nella condizione di essere ferito negli affetti i più teneri del cuore, ma colpito in tutto quello che vi ha di più sacro al mondo, nell'onore stesso, nell'onore della sua prole, nell'onore della sua famiglia. Ebbene, in un tale caso dove andrà egli per ottenere una riparazione?... Al Tribunale?

Ma Signori, egli disonora se stesso, disonora la sua famiglia rivelando atti e fatti che l'opinione pubblica gli mette a disonore. Voi parlate della riparazione che gli dà la legge. Ma quale riparazione gli può dare la legge in questo caso?... Nessuna.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Signori, finchè vi sarà questo pregiudizio, che cioè un uomo sia disonorato per un atto non perpetrato da lui, ma anzi per un'orrenda offesa da lui sostenuta, finchè l'opinione pubblica lo stigmatizzerà sino a che non domandi una soddisfazione al suo avversario, vi ripeto ancora una volta, voi non potrete punire questa azione perchè è la sola con la quale esso può menomare il danno e l'offesa.

È un pregiudizio, sì, ve lo ammetto, e non vi sarà un uomo ragionevole che dirà altrimenti; ma intanto questo pregiudizio esiste, ed il legislatore se non tenesse conto della realtà delle cose, se facesse delle leggi in aria senza adattarle all'uso pratico, alle circostanze, alle idee, ai pregiudizi stessi del paese nel quale la legge vige, io credo che male esso adempirebbe al suo compito.

Nè credete, Signori, che quando poi anche voi riusciste a sopprimere in tutti i casi il duello arrechereste un vantaggio alla società. Signori, voi avrete invece altri delitti e avrete dei delitti più infami, più atroci, più crudeli e che deformeranno il carattere morale della Nazione.

Si è detto, o Signori, che erano i barbari che avevano portato quest'uso, non perchè non esistesse sotto i Romani, sotto i Greci il duello, ma perchè non esisteva nella forma in cui ce l'hanno portata i barbari.

Gli è vero, o Signori, furono i barbari che lo recarono nell'Italia, nei paesi latini; furono essi che ve lo trapiantarono, ma che cosa abbiamo avuto noi invece del duello?

Signori, abbiamo avuto il coltello, abbiamo avuto il sicario, abbiamo avuto il veleno.

Vi pare, Signori, che sia stato questo un gran vantaggio?

Leggete quale giudizio facevano i barbari dei sentimenti della morale, del carattere delle popolazioni latine; leggete le famose parole di Liutprando, che ad insultare uno di loro bastava il dirlo Romano, tanto valendo un tal nome quanto lo esprimere tutto ciò che vi ha di più vile, di più infame, di più disonorevole. *Tanto dedegnamur (Romanos) ut inimicos nostros, comoti, nil aliud contumeliarum nisi ROMANE dicamus: hoc solo idest Romanorum nomine quidquid ignobilitatis, quidquid limiditatis, quidquid araritiæ, quidquid luxuriæ, quidquid*

mendacii, ino quidquid vitiorum est, comprehendentes.

E tutti questi vituperi si gettavano sul nome dei vinti perchè codardi nella vendetta, perchè adoprassero mezzi proditori, i sicari, il coltello, il veleno e non avessero almeno il coraggio di presentarsi franchi ad esporre la vita per mantenere l'opinione propria.

Voi dite, o Signori, che i barbari hanno fatto un appello alla forza; sono d'accordo con voi, nessuno può mettere il *faustrecht*, il diritto del pugno, il diritto della violenza, della prepotenza al luogo della ragione; ed io mi auguro che il giorno arrivi in che trionfo soli i principi della ragione.

Intanto la civiltà ha diminuito e diminuirà questo male; ma se voi credete che togliendo interamente il duello (e sia pure un pregiudizio) voi otterrete un guadagno, io vi dico, che invece voi tornerete a quello che è stato spregiato negli italiani, voi tornerete al sicario, voi tornerete al tradimento, agli attacchi proditori, all'uso del coltello, a meno che non possediate un mezzo per estinguere nella natura umana lo spirito di vendetta.

Io mi sono domandato più volte, quando mi si rimproverava da dei stranieri che si usasse in Italia il coltello, quale ne fosse la causa; e pur troppo ho trovato che esso non fa che surrogare il duello. Ecco il perchè in una parte d'Italia esiste sempre la vendetta, come nella Corsica ove si estende alle famiglie come un obbligo ereditario.

Ad onta di tutta la forza della Francia sono dovuti passare molti e molti lustri prima di poter riuscire a reprimere tal disordine.

Com'è che abbiamo adesso lo stesso risultato in Sicilia?

Ebbene, o Signori, il duello avrebbe impedito, ed ha impedito negli altri paesi, tali orrendi, tali vergognosi misfatti; ed il duello è minor male di quello che sia la vendetta esercitata in questo modo. E perchè?... perchè almeno si fa con una specie di garanzia, con dei padrini; e perchè non solo vi sono delle regole le quali limitano il male che non si può evitare, ma si può accettare o no la sfida, si può conciliare l'alterco, e poi si chiude il più spesso senza gravi risultati. È sempre una vendetta personale e non di famiglia, e si termina con la pace immediata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

E qui permettetemi di osservare che le Nazioni che avevano il duello sono state le Nazioni forti, le Nazioni grandi, le Nazioni conquistatrici; e che quelle del coltello, del veleno e del sicario sono state le conquistate, le Nazioni schiave. E ciò perché?... perché il duello si fonda sul sentimento della dignità, sul coraggio, sulle forti convinzioni, e la vendetta secreta che ne prende il posto include la prodizione, la viltà, la codardia.

Ricordatevi che se per molti secoli non abbiamo avuto il duello, dai barbari abbiamo però avuto la servitù, la schiavitù, la tirannide; e che se ora da pochi anni abbiamo avuto in gran voga il duello, sono i primi anni della nostra rigenerazione, sono i primi anni della nostra emancipazione, della nostra libertà.

Vi è una Nazione, o Signori, grande, prospera, libera, e voi lo sapete meglio di me, dove il duello non esiste, nell'Inghilterra. Perché storicamente non esista, questo non è né il momento né il luogo di dirlo.

Ma, esaminate, o Signori, in primo luogo qual'è l'opinione pubblica dell'Inghilterra.

In Inghilterra non esiste, come nei paesi latini, il pregiudizio che getta il disonore non sulla persona che riceve uno schiaffo, che riceve un insulto, ma lo porta chi ha fatto l'insulto: non è l'insultato ma è l'offensore il disonorato. In secondo luogo, o Signori, quale è la legge sulla diffamazione in Inghilterra, quale è la legge sulla stampa? E qui mi permetta l'onorevole Ministro che gli diriga una domanda; ed è se egli non pensa seriamente che il tempo sia venuto di levarci quell'assurdo, quell'immoralità, quella vergogna della nostra legge sulla stampa, quella del così detto uomo di paglia, quella di un estraneo, spesso d'un illetterato, d'un ignaro che s'incarica come il capro espiatore degli Ebrei, di tutti i peccati, di tutti gli errori, di tutti i delitti, non dirò degli scrittori, ma di certi miserabili che adottano la più bella delle istituzioni, la libertà della stampa, allo sfogo delle più basse, delle più vili, delle più codarde passioni, delle menzogne le più sfacciate, le più atroci, delle più nere calunnie, valendosene perfino al miserabile ed oneroso lucro de' ricatti.

In Inghilterra la legge ai nostri di ha abbandonato l'applicazione delle pene personali pei delitti di stampa; ma la maldicenza, ma la

calunnia espone ad ammende e multe tali che mette al coperto la fama e l'onore di tutti gli uomini onesti; perché, e credetelo Signori, l'ammenda dei danni può andare a più migliaia di lire sterline; a questo punto ci si pensa un poco prima di correre ad asserzioni malevoli. In Inghilterra una sola asserzione che colpisca o l'onore, o l'interesse di un individuo, può portare a tale rovina, che non v'è un solo giornale che osi mai esporvisi e inserire tali comunicazioni, a meno che non abbia documenti dei fatti asseriti.

Che ci sia una legge da noi la quale colpisca severamente colla multa, non colla pena personale le calunnie, che i giornali abbiano un gran deposito il quale serva a coprire le forti ammende, e vedrete, o Signori, diminuire i duelli, giacché non c'è dubbio, che la maggior parte traggono la loro origine negli abusi della stampa.

Ma in Inghilterra vi è un'altra cosa, la quale non credo che probabilmente possa introdursi da noi, o che almeno implicherebbe questione talmente grave, talmente seria, che passa i limiti della mia discussione; e questo è il divorzio.

Quando una moglie è infedele, e quando una moglie è stata sedotta da altri, havvi in prima secondo la legge inglese la rifazione dei danni che può colpire il seduttore; e la rifazione dei danni, non si valuta col danno materiale, si valuta col danno morale, col dolore del marito, il disonore della famiglia, ed è spesso calcolata a migliaia di lire sterline (*si ride*) e quindi non è così facile, Signori, che in Inghilterra succeda questo delitto, che è così frequente da noi, dove si porta in trionfo il perpetratore come un uomo di buona società, di buone fortune.

In secondo luogo, in Inghilterra in tali casi il divorzio rende libero il marito di una donna indegna, ed esso trova rimedio e riparazione in una nuova vita di famiglia.

Non credo che questa misura si possa proporre da noi, ma ciò ci dimostra la difficoltà che noi possiamo avere la stessa opinione che si ha in Inghilterra, ed io auguro e faccio plauso all'onorevole Chiesi se riuscirà con la sua eloquenza a creare una tale opinione; ma l'avervi citato queste particolarità vi faranno vedere come mal possiamo lusingarci di ottenere per ora in Italia la soppressione del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

duello nella vita sociale. Io mi auguro che possiamo a ciò ben presto arrivare senza portare a quei peggiori disordini che io vi ricordava, ed io plaudirò all'onorevole Senatore Chiesi se egli riuscirà con la sua eloquenza ad ottenere anco una minorazione di quel reato.

Dietro i principi e le osservazioni che ho fatto fin qui, io mi era permesso di fare degli emendamenti sui vari articoli che compongono questo titolo, e che da molto tempo stanno in mano del Relatore della Commissione.

Qual'è lo spirito di questi emendamenti?

Io vi ho detto, o Signori, che mi pare vi siano nel reato del duello degli estremi talmente distinti fra il carattere di un duello e l'altro che, volendo che la legge vi risponda, debba per necessità esservi una grande latitudine nell'applicazione della pena.

Sotto questo punto di vista io sarei pronto anche a triplicare se si vuole il massimo della pena, ben inteso però che si abbassi anche il minimo della pena, in modo che i duelli ai quali l'uomo è stato costretto da quella inesorabile necessità che io vi sviluppava, non siano esposti che ad una leggerissima applicazione di pena.

Un altro scopo al quale mirano i miei emendamenti è questo: non vi ha dubbio che se i padrini si prestassero come sarebbe il loro dovere, il dovere di uomini onesti, ad evitare per quanto è possibile che si perpetri un reato ed a porre tutta la loro influenza ad una conciliazione di pace, e ciò veramente, e seriamente, i duelli si ridurrebbero forse del 90 0/0. Mettere dunque l'interesse dei padrini nell'impedire i duelli è uno dei primi scopi che mi sono proposto nel compilare questi emendamenti.

L'idea, o Signori, non è solomia; è anco del Codice germanico. Il Codice germanico punisce il secondo, il portatore del cartello; ma lo esonera ogniqualvolta si sia seriamente adoperato alla pacificazione. Io anzi ho allargato il concetto, ho creduto di immaginare un miglior sistema e non ve ne parlo, perchè se gli emendamenti avranno la fortuna di essere presi in considerazione, ne terrò parola nella discussione degli articoli a cui si riferiscono.

Io ho avuto un terzo scopo altresì: togliere la sospensione dei pubblici uffici dalle pene stabilite contro i duellanti.

Io vi confesso, o Signori, che quando vedo, e l'onorevole Guardasigilli non può ignorarlo, quando vedo che un ex Presidente del Consiglio de' Ministri e capo dell'opposizione sfida un presidente che forse l'onorevole Vigliani conosce, e si battono insieme, non parmi possibile adottare la sospensione dagli uffici pubblici come pena. Fortunatamente allora non vi era il progetto di legge dell'onorevole Vigliani, altrimenti sarebbero stati essi condannati, solamente per essere scesi in campo, a 5 anni di sospensione dei diritti civili ed a non poter più esercitare per quell'epoca i diritti politici. Sua Maestà non avrebbe neppure potuto fare un nuovo Ministero, perchè il capo della opposizione e il capo del partito del Ministero sarebbero tutti e due stati colpiti dalla legge. Non so se l'onorevole Guardasigilli allora avrebbe messo in accusa il suo Presidente! (*ilarità*) Ma infine è un fatto questo di tal duello che si è verificato, credo, in Italia poi anche altre volte.

Osservo qui anche una cosa. Non sono criminalista naturalmente e mi correggeranno i Signori che sono versati più di me in questa materia; ma la interdizione dai pubblici uffici si è messa nelle pene criminali, non nelle correzionali; quindi mi pareva che questa interdizione porti anche con sé qualche cosa che in certo modo colpisca l'onore delle persone.

Ora, è certo che il duello non è un fatto disonorevole, e non credo che sia nè nelle idee del legislatore, nè in quelle dei componenti quest'assemblea, di volerlo dichiarare come un fatto disonorante: lo sarebbe solo in quei casi che così bene vi ha descritti l'onorevole Chiesi, e che io vorrei anzi fossero contemplati nell'ultimo articolo in cui si applica la pena del caso di omicidio.

Io proporro dunque che si tolga da tutti gli articoli la sospensione dai pubblici uffici.

Dopo queste osservazioni generali, quando si verrà alla discussione degli articoli mi permetterò allora di sostenere quei pochi emendamenti che io ho proposti: ma tacerò per il momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi ha presentato il suo emendamento; ed Ella, onorevole Senatore Pantaleoni, non legge i suoi?

Senatore PANTALEONI. Lo dirò, che io credeva che si rimandasse a domani il seguito della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

discussione. Ho già presentati i miei emendamenti alla Commissione, la quale li ha già forse da 15 giorni.

Io sopprimeva l'articolo, ma naturalmente va tutto d'accordo con il resto. Io sopprimeva l'articolo 396, e cambiava le forti pene che c'erano stabilite. L'articolo qui dice: « § 1. Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con multa. ecc. » Ma chi sfida, o Signori, è per lo più il disgraziato che è stato offeso! L'autore della guerra non è quegli che la muove, è quello che l'ha resa indispensabile.

Io comprendo che l'onorevole Guardasigilli dica che chiunque è causa di duello, chiunque ne è il provocatore sia colpito da pena maggiore, questo comprendo; ma che il povero offeso al quale la società non dà altra maniera di difendere il proprio onore, abbia da essere punito per averlo voluto difendere con questo solo mezzo, comunque possa trattarsi di un pregiudizio sociale, io, confesso, non lo

credo giusto, e per questo domandava la soppressione del N. 1 dell'art. 396 di questo Capo, e poneva il massimo della pena negli altri articoli per il provocatore. Naturalmente una volta soppressa la prima parte, viene di necessità la soppressione della seconda. Quanto alla terza relativa a quando si viene a duello all'ultimo sangue, io contemplo questo caso come omicidio, e allora con la disposizione relativa nell'art. 405. Ecco quale era la mia proposta.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 del seguito della discussione del Codice penale.

Senatore CHIESI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La seduta essendo levata, riserverò all'onorevole Chiesi la parola per la sua mozione d'ordine all'aprirsi della seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 6).

XLIV.**TORNATA DEL 17 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Seguìto della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Parole del Senatore Chiesi e del Relatore per mozioni d'ordine — Rinvio del Capo VII, Titolo XII, articoli 396 a 406 (Del Duello) alla Commissione — Proposta del Relatore per modificare la intitolazione del Capo VIII, approvata — Modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 407 — Dichiarazioni e considerazioni del Commissario Regio e proposta di nuova redazione dell'articolo, accettata dalla Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio non accettato dalla Commissione e dal Ministero, respinto — Osservazioni del Senatore Pescatore, cui risponde il Commissario Regio — Modificazione proposta dal Senatore Pescatore e suoi dubbi — Spiegazioni e proposte del Relatore — Approvazione degli articoli 407, 408, 409 e del 410, modificato, d'accordo tra il Commissario Regio e la Commissione — Emendamenti proposti all'articolo 411 — Rejezione dell'emendamento del Senatore Sineo e approvazione del paragrafo 1 — Considerazioni del Senatore Pescatore a sostegno della sua aggiunta al paragrafo 2, oppugnata dal Relatore e dal Commissario Regio — Dichiarazione del Senatore Pescatore sull'articolo 411, cui risponde il Commissario Regio — Emendamento del Senatore De Filippo, accettato dalla Commissione e dal Ministero — Approvazione dell'articolo 411, modificato, e dei successivi 412 e 413 — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 414 — Emendamenti della Commissione e del Senatore Tecchio al numero 1 del paragrafo 2, accettati dal Commissario Regio — Approvazione del numero 1, modificato, e del 2 e 3 — Approvazione dell'intero articolo 414 — Presentazione di tre progetti di legge — Considerazioni del Senatore Lauzi sull'articolo 415, cui risponde il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 415 — Considerazioni del Senatore Pescatore sull'articolo 416, cui risponde il Relatore — Arrevertenza del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 416, modificato — Proposta del Senatore Di Bagno all'articolo 417, combattuta dal Commissario Regio — Ritiro della proposta del Senatore Di Bagno — Approvazione dell'articolo 417 con un'aggiunta proposta dal Senatore Tecchio ed accettata dal Ministero e dalla Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 418, non accolto dal Ministero — Emendamento del Senatore Pescatore, accettato — Approvazione dell'articolo 418 e dei successivi dal 419 al 428 — Emendamento del Senatore Sineo all'articolo 429, non accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo 429 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 430, respinto — Approvazione dell'articolo 430, e del successivo 431 — Arrevertenza del Senatore Pescatore all'articolo 432, cui risponde il Commissario Regio — Approvazione degli articoli 432, 433, e 434 e degli articoli 435, 436, 437, 438 e 439, modificati — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 440, combattuto dal Commissario Regio — Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo — Rejezione dell'emendamento del Senatore Genuardi al paragrafo 3 — Approvazione del paragrafo 3 e dell'intero articolo e del 441 — Parole del Senatore Pescatore a sostegno del suo emendamento all'articolo 442, oppugnato dal Commissario Regio — Replica e variante proposta dal Senatore Pescatore, ammessa dal Commissario Regio — Nuovo emendamento proposto dal Senatore Pescatore, combattuto dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

Sono presenti l'onorevole Ministro Guardasigilli, e l'onorevole Senatore Eula, Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetta all'onorevole Senatore Chiesi per una mozione d'ordine.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando io pure la parola per una mozione d'ordine.

Senatore CHIESI. Pregherei l'onorevole Relatore di volermi permettere di parlare prima; ho poche parole da dire.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Parli pure.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi può parlare.

Senatore CHIESI. La mia mozione d'ordine accennata sul fine della seduta di ieri, ad altro non intendeva che a pregare la Commissione la quale aveva udito esporre i due sistemi, il mio e quello dell'onorevole Pantaleoni, di volere prendere oggi in considerazione i sistemi medesimi, ed occuparsi delle nostre proposte.

La Commissione ha con molta compiacenza e gentilezza interpretato il mio desiderio, ed invitò tanto me quanto l'onorevole Pantaleoni a conferire con essa e discutere. Io non ho ottenuto tutto quello che desiderava, ma qualche cosa l'ho pure ottenuto, e non ho motivi per non dichiararmi soddisfatto.

A questo mondo bisogna essere discreti; se non si può avere il tutto basta bene che si sia raggiunto lo scopo principale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Relatore, per una mozione d'ordine.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non entrero nel merito; voglio soltanto annunziare al Senato e alla Presidenza che la Commissione realmente, come ha indicato l'onor. Chiesi, si è unita a conferenza cogli onorevoli oratori

che hanno parlato ieri e con qualche altro Senatore; e sugli articoli dal 396 al 406 che trattano del duello si sono proposte alcune modificazioni al testo e adottate quelle che la Commissione e i proponenti hanno giudicato opportune per togliere le divergenze che si sono manifestate qui ieri molto risolutamente. L'opera però della Commissione e del Ministero non è ancora ultimata; per cui ad evitare una discussione inutile che potrebbe ripetersi in seguito, la Commissione proporrebbe che fosse sospesa la continuazione della discussione per riprenderla lunedì, dopo che le cose saranno composte, e che si progredisse intanto nell'esame di altre materie.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io mi riservo di parlare quando si riprenderà la discussione sul Capo VII del Titolo XII.

PRESIDENTE. Si passerà allora al capo VIII che è quello della diffamazione, del libello famoso, dell'ingiuria, dell'apertura di lettere e telegrammi e della rivelazione di segreti.

Si dà lettura dell'articolo 407.

Art. 407.

« § 1. Commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, si riunite che separate, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui, od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico.

» § 2. La diffamazione costituisce libello famoso, se è commessa in documento pubblico, o col mezzo della stampa, o con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Di questo capo la Commissione ha creduto bene farne due capi distinti. Prego l'onorevole signor Presidente a voler interrogare il Ministro Guardasigilli se accetta questa divisione.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa divisione fatta al capo VIII?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

PRESIDENTE. Allora prenderemo in esame il capo VIII secondo la proposta accettata dal signor Ministro.

La Commissione lo ha diviso in due parti. La prima sarebbe quella che tratta della diffamazione, del libello famoso e dell'ingiuria.

All'articolo 407 la Commissione propone un emendamento. Dopo la parola *separate*, la Commissione aggiunge: *in modo che se ne diffonda la notizia*.

Domando al signor Ministro se accetta questo emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Secondo il progetto del Ministero è colpevole di diffamazione chiunque comunicando con più persone, sia riunite che separate, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui, od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico.

La Commissione ha creduto che non debba bastare, per costituire questo reato, la semplice comunicazione con più persone, ma si richiama inoltre che le parole offensive passino effettivamente nel dominio del pubblico, ed ha perciò aggiunto le parole: *in modo che se ne diffonda la notizia*.

Il Governo accetta in parte questo emendamento; ammette cioè quest'aggiunta, con che sia limitata al caso in cui la comunicazione sia stata fatta con più persone separate. Può accadere che taluno in modo confidenziale narri fatti che offendano la riputazione altrui anche a più persone, le quali si astengano dal divulgarli. In allora vi sarà un peccato di mormorazione, ma non ci sono certamente i caratteri della diffamazione.

Lo stesso non può dirsi quando la comunicazione si faccia a più persone riunite. In tale caso sarebbe troppo il voler porre a carico del Pubblico Ministero il fornire la prova che se ne sia diffusa la notizia, dovendosi in questo caso la pubblicità ritenere come presunta. Chi ode narrare fatti in presenza di più individui, di regola non si crede obbligato a rispettare il segreto, come forse lo rispetterebbe se ignorasse che i fatti medesimi sono già conosciuti da altri, motivo per cui si può *a priori* ritenere come impossibile che i fatti non acquistino in breve il carattere della pubblicità.

Propongo impertanto che quest'articolo venga

redatto nella forma seguente: « Commette il reato di diffamazione chiunque comunicando con più persone riunite od anche separate ma in modo che se ne diffonda la notizia, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, ecc. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento del Commissario Regio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. A quest'articolo abbiamo anche un emendamento del Senatore Tecchio che consiste nel sostituire alle parole: *all'odio pubblico*, le seguenti: *all'odio comune*.

Accettano la Commissione e il Ministero quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta neppure, perchè la frase *odio pubblico* è consacrata dalla attuale legislazione ed indica meglio la condizione essenziale del reato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La frase: *in modo che se ne diffonda la notizia* mi pare alquanto indeterminata.

Difatti se comunico ad una persona anche sola, che il tale ha commesso un furto, senza imporle l'obbligo del segreto, io faccio questa comunicazione in modo che se ne può diffondere la notizia.

Se il Ministero attribuisce un tale significato a questa frase sarebbe bene specificarlo; se poi la intende in modo diverso, anche allora sarebbe meglio spiegarsi.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Veramente non toccherebbe al Governo lo spiegare una espressione che è stata proposta dalla Commissione; ad ogni modo dirò come l'ho intesa io. Le parole *in modo che se ne diffonda la notizia*, esprimono a mio avviso il concetto che non vi sia diffamazione quando, pel piccolo numero delle persone a cui i fatti furono narrati e per avere queste ritenuto che si trattasse di notizia loro esclusivamente partecipata in modo confidenziale, i fatti medesimi non vennero a conoscenza del pubblico. Non basterà quindi per imputare taluno di questo reato il provare che egli ne fece la narrazione a due o tre individui separati, ma si dovrà inoltre accertare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

che la notizia siasi effettivamente diffusa nel pubblico, o per opera dello stesso imputato per averla cioè egli stesso ripetuta a molte persone anche separate, o pel fatto di coloro che la riceveranno da lui. Colle dette parole si volle in sostanza chiarire che la pubblicità è il carattere essenziale di questo reato; essa è presunta quando la comunicazione ebbe luogo con più persone riunite; deve essere provata, se erano separate.

Senatore PESCATORE. Io accetto questo criterio, ma questo criterio riferendosi ad un fatto di avvenuta divulgazione, non sarebbe meglio dire: *ma in modo che se ne sia diffusa la notizia?* Allora il magistrato non ha che ad esaminare il fatto se la notizia siasi divulgata o non siasi divulgata. Ma qui nasce un'altra difficoltà che desidero sia appianata. Dal momento che si guarda unicamente al fatto, dell'essersi, oppure no, la diffamazione divulgata, che importa sapere, se la comunicazione primitiva sia stata fatta in presenza di una, di due, o di più persone?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ho domandato la parola soltanto per dire che lo scopo dell'articolo è che il discorso sia fatto separatamente a più persone, ma che sia fatto in modo che si possa diffondere, o colla probabilità, cioè, della diffusione che contempla l'articolo.

Ora, se si dovesse cambiare il dettato, preferirei che lo fosse nel senso che la notizia si possa diffondere, ma non in modo che sia diffusa effettivamente, altrimenti andremmo ad impegnare il pubblico ministero nella prova della effettiva e completa diffusione della notizia, difficilissima, e propria a sollevare infinite quistioni. Quello che si vuole evitare è che non si tenga per diffamazione una confidenza, una cosa detta in segretezza ad una persona, quando cioè le fosse stato espressamente raccomandato il silenzio. Questo è lo scopo che dobbiamo raggiungere, guardando al modo con cui è fatto il discorso, e all'effetto che deve produrre. Quindi io mantengo la locuzione proposta dall'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore accetta?

Senatore PESCATORE. Io non ho fatto alcuna proposta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell' articolo 407 modificato dal R. Commissario.

« § 1. Commette il reato di diffamazione chiunque comunicando con più persone riunite o anche separate, ma in modo che se ne possa diffondere la notizia, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico. »

Chi approva questo primo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« § 2. La diffamazione costituisce libello famoso, se è commessa in documento pubblico, o col mezzo della stampa, o con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati ed esposti al pubblico. »

Chi approva questo secondo paragrafo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 408.

« Commette il reato d'ingiuria chiunque in qualsiasi modo fa a taluno una contumelia che non abbia i caratteri della diffamazione o del libello famoso. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 409.

« § 1. Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire; e se il libello è diffuso col mezzo della stampa, la pena non può essere applicata nel minimo.

» § 3. Il colpevole d'ingiuria è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire.

A questo articolo la Commissione al paragrafo primo invece delle parole: *e con multa fino a mille lire*, propone che si dica: *e con multa fino a due mila lire*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

L'onorevole Senatore Tecchio desidera si aumentino tutte le pene pecuniarie e redige l'articolo 409 come segue:

« § 1. Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a lire quattromila.

» § 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a lire sei mila, e se il libello è diffuso col mezzo della stampa, la pena non può essere applicata nel minimo.

» § 3. Il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a mille lire. »

Domando al signor Ministro se accetta la variante proposta dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Chieggo ora se accetta gli emendamenti dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce a che il massimo della multa stabilita nel primo paragrafo dell'articolo 409 per la diffamazione venga, secondo la proposta della Commissione, portato a lire duemila; propone però ad un tempo che sia pure portato al doppio, cioè a lire quattromila, il massimo delle pene pecuniarie applicabile pel reato di libello famoso previsto nel successivo paragrafo, ritenendo che questo aumento sia consigliato e dall'equa proporzione, che si vuol serbare fra le pene rispettivamente stabilite per i mentovati due reati, e dalla convenienza di severamente reprimere la diffamazione commessa per iscritto, della quale sono ben sovente assai gravi e dolorose le conseguenze.

Dichiaro per ultimo che l'aumento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio mi pare eccessivo; quindi mentre si accetta l'articolo modificato dalla Commissione si propone di sostituire nel secondo paragrafo alle parole *due mila* le parole *quattro mila*.

PRESIDENTE. Accetta il Ministero l'altra proposta del Senatore Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1° per metterlo ai voti.

« Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a due mila lire. »

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a quattro mila lire; e se il libello è diffuso col mezzo della stampa la pena non può essere applicata nel minimo. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole d'ingiuria è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 410.

« Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione da parte dell'ingiuriato; e se le ingiurie sono state reciproche e immediate nel calore di un'altercazione il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse. »

La Commissione propone si dica: se vi è stata *provocazione verbale*, e la soppressione della parola: *immediate*. Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo mentre accetta di buon grado la proposta soppressione della parola: *immediate*, non può con eguale facilità aderire all'aggiunta dell'aggettivo: *verbale*, dopo la parola: *provocazione*.

Dal rapporto della Commissione ho appreso essersi ravvisato conveniente di aggiungere siffatta specificazione, perchè se la provocazione segue non con parole ma con vie di fatto, non vi ha punto reato d'ingiuria, e non è quindi il caso di annoverarla fra le circostanze che danno semplicemente luogo alla diminuzione di pena.

Osserverò anzitutto che non trovo nel progetto alcun articolo il quale stabilisca che la ingiuria provocata con vie di fatto sulla persona non sia punibile; se tale era quindi l'avviso della Commissione, ed io sono ben lontano dal contrastarlo, sarebbe stato opportuno farne oggetto di un'espressa disposizione.

Avverto in secondo luogo che, parlandosi unicamente della provocazione verbale, si escludono non solo le provocazioni con vie di fatto sulle persone, ma anche quelle che si commettono con scritti o con gesti, ovvero con

vie di fatto sulle cose. Ed in ordine a queste ultime domando all'onorevole Relatore, se, p. e., un individuo il quale camminando per via accompagnato da un cagnolino, lo veda maltrattato, o, peggio, ucciso, non avrebbe ragione d'invocare a sua difesa questo fatto barbaro e villano, come una grave provocazione, ove, per risentimento, non si fosse potuto astenere dal prorompere in ingiurie contro chi ne fu l'autore.

Eppure, stando l'articolo come venne modificato dalla Commissione, il Giudice non potrebbe tenerne alcun conto, nè diminuire la pena. Propongo impertanto che sia tolta dall'articolo la parola: *verbale*, la quale contro giustizia esclude ogni altra maniera di provocazione, e che all'articolo stesso sia aggiunta una disposizione la quale attui il concetto da cui è partita la Commissione, nel fare la detta proposta; stabilisca, cioè, non farsi luogo a pena se l'ingiuria fu provocata con vie di fatto sulla persona.

Dopo che avrò udite le osservazioni che sarà per fare il signor Relatore, vedrò se occorra di formulare un'analogha proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Commissario Regio non soddisferebbe ancora totalmente al concetto che ha avuto la Commissione.

La Commissione ha voluto anche escludere la provocazione col mezzo della stampa; e questa è la ragione per cui non potrebbe aderire a questa modificazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Allora mi permetta di osservare che se si vuol escludere la provocazione fatta col mezzo della stampa, bisognerebbe usare una locuzione che non sia troppo generica e vada assai più in là di quanto non sia stato intendimento della Commissione d'andare.

Converrebbe dire espressamente che la diminuzione di pena non ha luogo se la provocazione sia stata commessa colla stampa, in guisa che non rimanessero escluse le altre provocazioni cogli scritti, con gesti, o con vie di fatto sulle cose, di cui ho avuto testè l'onore di far cenno al Senato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Se il Ministero insiste si potrebbe rimandare l'articolo alla Commissione, affinchè veda se c'è modo di mettersi d'accordo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare che nel fondo si possa andare d'accordo purchè alle prime parole dell'articolo 410 si dica: « Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione altrimenti che col mezzo della stampa. » Aggiungendo poi l'ultimo inciso che propose il Regio Commissario, il quale dice che le vie di fatto escludono l'imputabilità dell'ingiuria verbale detta da chi le abbia patite contro l'offensore, mi pare che così il concetto del Ministero e della Commissione sarebbe affatto completato, e acconciamente espresso senza bisogno di alcun rinvio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Si potrebbe anche correggere in questi termini:

« Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado se vi è stata provocazione commessa altrimenti che col mezzo della stampa »; poi si potrebbe far seguire l'ultimo inciso che ha proposto il Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io proporrei che dopo le ultime parole dell'articolo si aggiungesse un inciso con cui si disponga non esservi reato d'ingiuria « se fu provocata con vie di fatto sulla persona. »

Metterò tosto in iscritto questo emendamento che farò passare alle Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 410 come è stato modificato:

Art. 410.

« Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione commessa altrimenti che col mezzo della stampa da parte dell'ingiuriato; e se le ingiurie sono state reciproche e immediate nel calore di un altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse.

Non vi è luogo a pena per le ingiurie provocate da vie di fatto sulla persona. »

Chi approva quest'articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 411.

« § 1. L'imputato di diffamazione, di libello famoso od ingiuria non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata.

» § 2. La prova della verità è però ammessa:

1. quando la persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall'ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza e i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui;

2. quando per i fatti imputati con la diffamazione, col libello famoso o con l'ingiuria, sia tuttora aperto o venga iniziato un procedimento penale contro la persona diffamata od ingiuriata;

3. quando il querelante abbia formalmente domandato che il giudizio di diffamazione, di libello famoso o d'ingiuria si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite;

4. quando la diffamazione, il libello famoso o l'ingiuria è fatta alla memoria di un defunto. »

A questo articolo l'onorevole Sineo propone di sopprimere le due ultime righe del N. 1 del paragrafo 2.

L'onorevole Pescatore al N. 2, del § 2, fa un'aggiunta in questi termini: dopo le parole *contro la persona diffamata od ingiuriata*, aggiunge il seguente inciso: *ovvero il procedimento penale già si sia terminato con una sentenza divenuta irrevocabile, che accerti i fatti imputati, sebbene la sentenza sia anteriore alla pretesa diffamazione.*

Gli onorevoli Tecchio e De Filippo propongono di sopprimere il N. 4 del § 2.

Prima di tutto interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano la cancellazione delle ultime due righe del N. 1 del § 2 proposta dall'onorevole Sineo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti questo emendamento dell'onor. Sineo.

Chi lo approva, voglia alzarsi

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 1 che rileggo:

« § 1. L'imputato di diffamazione, di libello

famoso od ingiuria non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« § 2. La prova della verità è però ammessa.

1. Quando la persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall'ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza, e i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui »

Chi approva questo primo numero del paragrafo secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Quando per i fatti imputati con la diffamazione, col libello famoso o con l'ingiuria, sia tuttora aperto o venga iniziato un procedimento penale contro la persona diffamata od ingiuriata. »

(Approvato.)

Viene ora un'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore, redatta in questi termini: « ovvero il procedimento penale già si sia terminato con una sentenza divenuta irrevocabile, che accerti i fatti imputati, sebbene la sentenza sia anteriore alla pretesa diffamazione. »

Domando all'onorevole signor Ministro ed alla Commissione se accettano l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*... e ne dirò le ragioni.

Senatore PESCATORE. Mi scusi, ma le ragioni le dirò piuttosto io. (*Ilarità*)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dica pure, dica pure.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Il testo ministeriale esclude l'azione penale, quando contro la persona che si dice diffamata, e per i fatti appunto che hanno dato luogo alla diffamazione, si apra o sia già aperto un procedimento penale. Allora prima di condannare il diffamatore si aspetta il termine del giudizio, e se il giudizio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

penale veramente accerta i fatti compresi nella così detta diffamazione non vi è più luogo a pena, giacchè dal risultato di un pubblico giudizio chiaro apparve che il preteso diffamatore aveva detto la verità.

Così porta il testo ministeriale. Ora a me pare che non solo se pende un procedimento penale, ma se è già pronunciata la sentenza che accerta gli stessi fatti, non debba più farsi luogo alla pena contro il preteso diffamatore, perchè risulta egualmente da una sentenza (come nel caso preveduto dal progetto ministeriale) che il così detto diffamatore non diffamò, ma ripeté un fatto già pubblicato da una solenne dichiarazione giudiziale: volete sospendere l'azione penale contro il diffamatore quando la verità dei fatti divulgati non è ancora accertata, e si crede solo possibile che nel pendente giudizio criminale sia per accertarsi; si aspetta l'esito di un giudizio pendente e vorrete concedere l'azione penale e punire il preteso diffamatore quando già esiste una sentenza che accerta la verità dei fatti?

Veniamo ad un caso pratico. Io dico: il tale è un ladro, ha commesso un furto. Io sono diffamatore e sono esposto all'azione penale. Ma il testo ministeriale dice: se contro quel tale che voi diffamate si apre od è pendente un giudizio criminale per furto, aspettiamo l'esito del giudizio per punirvi.

Se da questo giudizio penale emanerà una sentenza che dichiara che il tale da voi diffamato ha commesso un furto, sarete assolto.

Ora, nella specie del mio emendamento, questa sentenza che nel testo ministeriale si aspetta, è già emanata, dichiarando che il tale ha commesso un furto; e quindi io non faccio altro che dire quello che è già stabilito da una pubblica condanna. Posso io in questa circostanza essere condannato come diffamatore? Ecco la portata del mio emendamento. La mia autorità non val nulla, perciò mi permetto di dire che ho tolto di peso il mio emendamento dal Codice penale germanico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore, proponendo questo emendamento, a mio avviso, non si è fatto un esatto concetto del motivo per cui, quando si

diffama un pubblico ufficiale, viene il diffamatore ammesso a provare la verità dei fatti.

Egli ha detto . . .

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non si tratta di . . .

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pescatore di non interrompere l'oratore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi limiterò a parlare del pubblico ufficiale, ma dirò in genere anche del caso previsto al numero secondo.

Quando si tratta di diffamazione commessa a danno di un ufficiale pubblico, la ragione per cui l'imputato viene ammesso a provare la verità dei fatti, è evidente. In questo caso l'interesse della società altamente esige che sia fatta piena luce, e sia dileguato ogni sospetto contro l'onestà di chi serve alla cosa pubblica. Questo interesse predomina sulla immoralità dell'atto, perchè se importa che non vi siano diffamazioni, importa ancor più che i pubblici ufficiali siano uomini probi, ed il paese li ritenga come tali.

I cittadini denunziando al pubblico, segnatamente col mezzo della stampa, gl'impiegati disonesti, non fanno che esercitare un proprio diritto; quindi, se si riesce a provare la verità dei fatti ascritti ai medesimi, e se questi sono tali da determinare un procedimento penale o disciplinale, non può più essere il caso di punire chi, divulgandoli, ha reso un servizio allo Stato.

Quando poi trattasi di diffamazione commessa contro un'altra persona qualunque, e trovisi già in corso o venga tosto iniziato un processo penale contro la medesima, è evidente l'opportunità della disposizione che ammette l'autore del reato a fornire la prova della verità di quanto ha manifestato al pubblico.

Oltrechè manca la ragione di punire chi ha rivelato cose che devono poscia formare oggetto di un pubblico giudizio, non si può a meno di riconoscere che se i fatti sono di natura tale da aver indotto il pubblico ministero a promuovere l'esercizio dell'azione penale ed il diffamatore ammesso a provarli riesca nel suo intento, gioverà pure alla cosa pubblica; e sebbene l'atto di lui non cessi per questo d'essere biasimevole sotto l'aspetto morale, la società non ha più interesse di punirlo, perchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

ne fu posta in grado di scoprire e reprimere un altro, spesso ben più grave, reato.

La cosa è invece ben diversa quando i fatti avessero già dato luogo a condanna del diffamato. In allora chi fu condannato ed ha scontato la pena, ha diritto d'essere rispettato. Chi gli rinfaccia i fatti della vita anteriore, pei quali ha già saldato ogni debito verso la società, ed ha forse cancellati colle buona condotta posteriore dalla memoria dei suoi concittadini; non può essere che un tristo, contro cui il diffamato ha piena ragione d'invocare il rigore della legge.

Ed è perciò che il Governo non può accettare l'emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi spiace il dirlo, e forse errerò, ma questa volta è proprio il Commissario Regio che non si è fatto un esatto concetto (con buona venia lo dico) dell'art. 401.

Non mi pare esatto che la legge e la giustizia si valgano del ministero dei diffamatori per acquistare le prove, e pronunziare condanne, ammettendoli a provare la verità dei fatti da loro denunciati.

Questo concetto è perfettamente escluso dal § 1. dell'art. 411, il quale dice che: « L'imputato di diffamazione, di libello famoso od ingiuria non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata. »

La legge non si vale del diffamatore; al contrario la legge protesta: chi ha diffamato è punito; il ministero pubblico procederà se vuole e se lo crede opportuno, altrimenti non procederà: non si vuole punto saperne dell'aiuto che i diffamatori possano prestare all'azione della giustizia; anche nel caso di notorietà (che è tutto dire) la legge inesorabile punisce il diffamatore, indarno invocante la notorietà dei fatti da lui ricordati. Il § 2 sopra il quale mi pare che il Commissario Regio portasse la sua attenzione, confondendo due temi affatto diversi, contempla tutt'altra cosa.

Il § 2 di questo articolo tratta dei pubblici ufficiali diffamati; allora la legge ammette il diffamatore a dare la prova dei fatti che esso

ha obbiettato. E la ragione è ben conosciuta, perchè importa alla cosa pubblica, importa all'interesse della società che qualunque malversazione dei pubblici ufficiali venga in qualunque modo possibile portata a cognizione della giustizia. È il sindacato della nazione a carico dei suoi funzionari; e massime nei Governi liberi questo sindacato deve esercitarsi più liberamente. È lecito a me se conosco un delitto commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di denunciarlo; è lecito a me di denunciarlo colla stampa, in qualunque modo, dichiarandomi pronto di provarlo alla giustizia nel caso in cui quel pubblico ufficiale la neghi. Ma questa disposizione è perfettamente estranea alla nostra questione, perchè l'articolo, dopo aver fatta questa prima eccezione per ammettere il diffamatore alla prova in ordine ai pubblici ufficiali, passa nel N. 2 del § 2 ad un'altra questione; abbandona il tema dei pubblici ufficiali e torna ai privati; e ai privati soltanto, perchè dei pubblici ufficiali è già stato parlato prima, è già stato detto che a riguardo dei pubblici ufficiali è ammessa la prova. Nel N. 2 il legislatore risolve un'altra questione. La questione è questa:

La prova dei fatti di diffamazione è solamente ammessa contro i pubblici ufficiali, oppure è anche ammessa in riguardo dei privati, almeno in qualche caso? E la legge risolve questa questione indicando casi in cui anche a carico di privati è ammessa la prova. Ma quando dunque è ammessa la prova a carico dei privati? Quando indipendentemente dal fatto del diffamatore la società, il Pubblico Ministero per sé medesimo, di ufficio fu abbastanza istruito da altri mezzi di prova che acquistò indipendentemente, e già aperse un procedimento contro il diffamato: e l'azione di un procedimento penale intentato coll'aiuto del diffamatore, non ci entra.

La legge sdegna cotesto aiuto; si tratta di un'azione già aperta di un procedimento penale pendente, che vuol dire che il Pubblico Ministero ha già raccolto i suoi elementi e proceda indipendentemente da qualunque sospetto e disonesto aiuto.

Dunque la ragione di questa eccezione sta tutta in questo concetto; che il diffamatore deve essere punito (tranne che si tratti di pubblico ufficiale accusato), deve essere punito

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

senza che sia ammessa la di lui pretesa di provare in giudizio quello che ha denunciato; deve essere punito quantunque esso dica, non senza verità, che i fatti da lui imputati sono notorici: soltanto quando indipendentemente da lui il pubblico ministero già aveva aperto un procedimento da sé agendo di ufficio, e munito di tutte le prove da esso raccolte, per venire ad una dichiarazione solenne della verità dei fatti imputati, la legge dice: aspettiamo.

Aspettiamo l'esito del giudizio pendente; se l'esito dimostrerà la verità dei fatti, allora il diffamatore sarà assolto. Ora questa essendo l'economia della legge, mi parve, e mi pare ancora, che quando il detto imputato non solo probabilmente sarà, ma è già chiarito reo da una sentenza, la stessa ragione, e anche maggiore, più diretta, più manifesta, milita per assolvere il preteso diffamatore che non ha punto diffamato, ma ricordato un fatto storico, incontrastabile, pubblicato dalla stessa società a perpetuo ricordo. Il Regio Commissario oppone che chi ha già scontato la pena, e liquidato i conti colla giustizia, ha diritto di non essere più molestato. Io lascio andare che la pena può non essere ancora scontata, ovvero (essendosi evaso) può averla prescritta. Ma rispondo direttamente, che il condannato per furto, stupro, e simili, se ha già liquidato il conto colla giustizia, tiene sempre un conto aperto colla prudenza, e colla modestia appartenente alla sua condizione. E se avesse in qualunque tempo la sfacciataggine di presentarsi a pubbliche deputazioni, ovvero procedere burbanzosamente nelle sue relazioni sociali, ognuno avrebbe diritto di ricordargli la storia della condanna penale stategli inflitta: non gli dirà: sei un ladro, uno stupratore, potendo l'altro pretendere di essersi emendato (come volentieri la legge suppone), ma ricorderà a lui e all'uditorio la pura storia, lasciando ad ognuno, che apprezzi e giudichi come crede: e presentando copia della sentenza di condanna, vale a dire un documento destinato dalla legge stessa alla più assoluta pubblicità, chi oserebbe dire, che a questo modo si commetterebbe un reato di diffamazione? Sono queste proposizioni che nè il cielo, nè la terra permettono: *non di, non homines, non concessere columnas*. Il caso, che per pura malignità uno rinfacci all'altro tutti i giorni la patita condanna penale, non è caso pratico.

Ad ogni modo la pura storia, senza commenti, storia che la società stessa ha reso e voluto rendere pubblica colla solennità di una condanna penale, non sarà mai una diffamazione. Per questi casi immaginari di quotidiana molestia, fate una legge apposita, se vi piace; ma non cangiate natura ai fatti; non qualificate diffamazione un puro e preciso ricordo di una sentenza avvenuta, e che si conserva nei pubblici archivi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osserverò solamente che la distinzione sta in questo: altra cosa è quando il giudizio è ancora pendente, altra cosa, quando la sentenza è già stata pronunciata. Finchè il giudizio non è definitivamente ultimato i fatti sono discutibili, e nulla osta a che taluno possa rimproverare all'imputato i fatti che hanno dato luogo al processo e al giudizio pendente.

Allora si vede la ragione della disposizione del paragrafo secondo del nostro articolo; ma una volta pronunciata la condanna, il reo ha già aggiustato il suo conto colla giustizia, e nessuno ha il diritto di rivangare quei fatti per esporlo al disprezzo pubblico: egli deve subire la pena, ma da questo momento la legge mette un suggello al passato e non è lecito più il parlarne. Questa è la ragione per cui questo paragrafo del nostro articolo è stato modificato. La Commissione quindi non accetta l'emendamento dell'onor. Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Se il Ministero persiste a rigettare mio emendamento io non credo che nello stato attuale delle cose convenga prolungare la discussione, e piuttosto lo ritiro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore rispondendo alle osservazioni colle quali ho cercato di dimostrare che il suo emendamento non può essere accolto, ha detto che non ho bene afferrato il vero concetto dell'articolo in discussione.

Mi permetta il Senato che aggiunga ancora

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

poche parole su quest'argomento e poi giudicherà se il fattomi appunto sia fondato.

Non è vero, disse l'onorevole Pescatore, che la società voglia giovare del concorso dei diffamatori per iscoprire i reati, bastando a convincerci del contrario il primo paragrafo dello stesso articolo che pone per regola generale il divieto di provare la verità dei fatti attribuiti alla persona diffamata.

Questo divieto, egli soggiunse, cessa solo allorchè siavi già un processo pendente pei fatti medesimi, e se in questo caso la prova è ammessa, non havvi affatto alcuna ragione per cui non la si debba del pari ammettere quando è già emanata sentenza di condanna.

Questo modo di argomentare, mel perdoni l'onorevole preopinante, prova che se havvi chi non ha afferrato bene il concetto dell'articolo, egli è quel desso. Anzitutto noterò non essere vero che giusta il § 2 la prova della verità dei fatti sia ammessa solo quando il processo è già vertente, giacchè ivi dopo le parole: *sia tuttora aperto* si leggono queste altre: *o venga iniziato un procedimento*; dunque l'articolo contempla anche il caso in cui, dopo la diffamazione, il pubblico ministero stimò opportuno di promuovere l'esercizio dell'azione penale contro il diffamato, e se anche in questo caso ammette la detta prova, è forza convenire essere verissimo che la società si vale dell'opera del diffamatore, per quanto sia biasimevole ed immorale, per iscoprire e punire un colpevole, giacchè se la diffamazione non ci fosse stata il processo non si sarebbe aperto.

Che se il § 1. nega di regola generale all'autore del reato, ivi contemplato, la facoltà di provare che egli ha detto il vero, ciò si comprende facilmente, ove si rifletta che per costituire il reato di diffamazione non è necessario che i fatti siano tali da esporre la persona, a cui vennero attribuiti, ad un procedimento penale, ma basta che lo esponano all'odio ed al disprezzo pubblico; ora è evidente che se i fatti non forniscono materia per procedere, non poteva il legislatore ammettere la prova delle loro verità, siccome quella che non avrebbe condotto ad alcun utile risultato nell'interesse della giustizia; e perciò il non averla ammessa, lungi dal combattere, avvalorò quanto ho osservato in ordine ai motivi che dettarono

l'eccezione di cui nel paragrafo successivo. Del resto, quando pure i fatti siano tali da somministrare elementi per un processo, può facilmente accadere, ed avviene anzi quasi sempre che, o per non essere meritevole di alcuna fede il diffamatore, o per avere parlato in termini vaghi e generici, senza indicare alcuna precisa causa di scienza, ed infine perchè l'onestà del diffamato sia troppo solidamente stabilita, per distruggere di per sè sola, senza uopo di difesa tutte le armi della maldicenza, il pubblico ministero non creda di darvi retta e si astenga dall'iniziare una istruzione; ed in allora era ben naturale che non si permettesse al diffamatore di accrescere lo scandalo e di promuoverlo esso medesimo.

Ma se invece la natura delle imputazioni da lui divulgate, e le speciali circostanze del caso inducono il pubblico ministero a fare indagini giudiziarie, per riconoscere se l'imputato di diffamazione ha detto il vero, cessa la regola generale e subentra l'eccezione, secondo cui questi è ammesso a darne la prova; e se vi riesca, andrà esente da pena, perchè sarebbe strano, che dovesse andare punito chi ha fornito alla giustizia i mezzi per rinvenire la colpa e punire il colpevole, chi in sostanza ha detto in anticipazione ciò che ha poscia dovuto pubblicamente ripetersi nel giudizio penale.

Ed è ciò appunto che testè ha pure egregiamente dimostrato l'onorevole Relatore della Commissione, il quale bene avvertiva che non vi ha ragione d'infiggere pena per la diffamazione, allorchè i fatti divulgati devono ricevere una pubblicità ben maggiore dal processo e dalla condanna.

Ma la cosa è ben diversa, se la diffamazione si commetta dopo che il processo sia già stato condotto a termine, ed il Magistrato abbia già pronunciato la sentenza.

In questo caso, giova il ripeterlo, la diffamazione sta in tutto il suo odioso carattere, e non v'ha più ragione alcuna per cui, chi se ne è reso autore vada esente da pena. Se il diffamato si rese un giorno colpevole, fu già abbastanza punito e non può più esser lecito a chicchessia di fargli sentire più crudele il peso ed il dolore della sofferta condanna, ricordandogliela nuovamente. Esso ha espiato il suo fallo, la società non ha più nulla a chie-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

dergli, e finchè non ricada nella colpa, ha diritto all'altrui rispetto.

Scorgendo l'onorevole Pescatore la forza di queste osservazioni ha cercato un ripiego nel dire, potersi anche verificare il caso che il diffamato non abbia ancora scontata la pena inflittagli colla condanna, o che la pena medesima siasi prescritta.

E che per ciò? Se non l'ha ancora scontata, sarà ufficio e dovere del pubblico ministero di costringervelo, ma non è permesso ad altri di aggravarghela, gettando un'altra volta l'onta sul di lui capo. Se è già corsa la prescrizione, ciò basta perchè la pena debbasi considerare come estinta, ed il condannato abbia diritto di ritenersi nella stessa condizione in cui sarebbe se l'avesse espiata. Anche in questo caso egli ha pagato il suo debito verso la società, ed ha acquistato pieno il diritto di essere tutelato e difeso dal morso velenoso dei maldicenti.

Sotto qualunque aspetto importante si esaminino la cosa, uopo è concludere che l'emendamento dell'onorevole Pescatore non può essere accettato, senza sanzionare, contro la di lui intenzione, un'immoralità.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore avendo ritirata la sua aggiunta, metto ai voti il N. 3, del § 2. dell'articolo 411 che rileggo:

« 3. Quando il querelante abbia formalmente domandato che il giudizio di diffamazione, di libello famoso o d'ingiuria si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite; »

Chi approva questo N. 3., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ho già detto che dall'onor. De Filippo si propone la soppressione del N. 4 così concepito:

« 4. Quando la diffamazione, il libello famoso o l'ingiuria è fatta alla memoria di un defunto. »

L'onorevole Senatore De Filippo ha la parola per isvolgere la sua proposta.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Per maggiore brevità dichiaro che il Governo accetta la proposta dell'onorevole De Filippo.

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. Anche la Commissione.

Senatore **DE FILIPPO**. Se il Senato crede che io debba parlare, parlerò: ma se ritiene che

con l'accettazione del Ministero e della Commissione torni inutile intrattenerlo coll'esposizione dei motivi che mi determinarono a proporre il mio emendamento, mi asterrò dal farlo.

Ad ogni modo sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Parmi che coll'accettazione del Ministero e della Commissione, cessi il bisogno di ogni schiarimento in proposito.

Senatore **DE FILIPPO**. Allora rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti tutto l'articolo 411 meno il N. 4 del § 2. soppresso.

Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 412.

« Per le diffamazioni od ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe espresse o presentate all'autorità giudiziaria e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle leggi, ed una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, i giudici possono, pronunziando nel merito, ordinare la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture diffamatorie od ingiuriose. »

(Approvato.)

Art. 413.

« § 1. Alla condanna per diffamazione, libello famoso od ingiuria, è aggiunta la confisca e soppressione degli stampati, delle scritture, figure od immagini, con cui il reato è stato commesso; e qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

« § 2. La sentenza di condanna è pubblicata, a spese del condannato, per una o due volte, ad istanza del querelante, nei giornali dal medesimo indicati, in un numero non maggiore di tre. »

(Approvato.)

Art. 414.

« § 1. Per i reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte.

« § 2. Non è tuttavia necessaria la querela, e si procede d'ufficio:

1. Nei casi di offesa verso Corti, tribunali od altri corpi costituiti, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento;

2. Nei casi di diffamazione, libello famoso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

ed ingiuria contro un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza, per fatti relativi all'esercizio delle sue funzioni, che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinale contro di lui. »

PRESIDENTE. A quest'articolo sono proposte diverse modificazioni.

Comincerò dal mettere ai voti il primo paragrafo, sul quale non vi sono osservazioni di sorta.

Art. 414.

« § 1. Per i reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte. »

Chi approva questo primo paragrafo dell'articolo 414, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo il § 2.

(Vedi sopra.)

Il primo numero di questo § 2 viene modificato sia dalla Commissione, sia dall'onorevole Senatore Tecchio.

La Commissione, dopo le parole: *nei casi di offesa verso Corti, Tribunali, ecc.*, aggiunge le parole: *od altri Corpi dello Stato, o Consigli comunali o provinciali*, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento.

L'onor. Senatore Tecchio invece lo modificerebbe in questo senso:

« § 2. Non è tuttavia necessaria la querela, e si procede d'ufficio:

1. nei casi di offesa verso *Corpi politici, giudiziari o amministrativi*, se sia stato, ecc. »

Interrogo il signor Ministro se accetta l'uno o l'altro di questi emendamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio che consiste nel sostituire alle parole: *Corti, Tribunali ed altri Corpi dello Stato*, le parole: *Corpi politici, giudiziari o amministrativi*. L'accetta perchè la locuzione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio è identica a quella che è già stata usata nel progetto, e segnatamente nell'articolo 211, dove si parla appunto di Corpi politici, giudiziari od amministrativi.

Credo poi che la Commissione non avrà difficoltà di accettare a sua volta l'aggiunta fatta dal signor Ministro al N. 2 delle parole: *un giurato*, dopo le parole: *pubblico ufficiale*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Leggo il N. 1. del § 2.

« § 2. Non è tuttavia necessaria la querela, e si procede d'ufficio:

1. nei casi di offesa verso corpi politici, giudiziari o amministrativi, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento; »

Chi approva questo numero, così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 2. nei casi di diffamazione, libello famoso od ingiuria contro un pubblico ufficiale, un giurato od agente della pubblica forza, per fatti relativi all'esercizio delle sue funzioni, che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinale contro di lui. »

(Approvato.)

Il § 3 è così modificato dalla Commissione:

« § 3. Se la parte offesa muore prima d'aver fatta querela, o se i detti reati sono stati commessi contro un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi. »

Domando all'onorevole Ministro se accetta questa redazione della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministro accetta.

Però faccio osservare che si dovrebbe dire: *e se i detti reati*, e non *o se i detti reati*. Forse è un errore di stampa.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti questo §3, tenendo conto di quest'ultima osservazione del Regio Commissario.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, già votati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo relativo a modificazioni alle leggi esistenti pel reclutamento dell'esercito (*V. Atti del Senato, N. 26*); il secondo relativo a modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato (*V. Atti del Senato, N. 27*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del Ministro della Marina un progetto di legge concertato col Ministro della Giustizia, per la riforma del Codice per la marina mercantile. (V. *Atti del Senato*, N. 28.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione dell'art. 415.

Art. 415.

« L'azione penale per diffamazione e libello famoso si prescrive in un anno; e per ingiuria in sei mesi. »

Riguardo a questo articolo la Commissione propone che si dica che l'azione penale per ingiuria si prescrive in tre e non in sei mesi.

Accetta il Ministro questa riduzione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questo articolo?

Senatore LAUZI. Sì.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io desiderava fare osservare che a me pareva più giusto il termine di sei mesi come aveva proposto il Ministero per la prescrizione per l'ingiuria, che non quello dei tre mesi proposto dalla Commissione. Pel libello famoso il quale risulta da scritto o da stampa, vi ha la prescrizione d'un anno. Ora è molto facile che la diffamazione venga a cognizione della persona offesa quando si tratta di stampati che sono necessariamente pubblici; mentre l'ingiuria può essere stata commessa, e forse non essere a cognizione dell'offeso.

Laonde mi pare che il termine di tre mesi sia troppo breve, e preferirei il termine di sei mesi anche perchè trovo troppa distanza fra i due periodi della prescrizione.

Ad ogni modo è un'osservazione che faccio, non una proposta assoluta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho chiesta la parola solo per osservare all'onorevole Senatore Lauzi che l'ingiuria per libello famoso per mezzo della stampa non si prescrive entro un anno, bensì si prescrive in tre mesi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 415, così concepito:

Art. 415.

« L'azione penale per diffamazione o libello famoso, si prescrive in un anno; e per ingiuria in tre mesi. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo ora al

CAPO IX.

Dell'apertura di lettere e telegrammi e della rivelazione di segreti.

Art. 416.

« § 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente s'impadronisce di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con multa fino a mille lire; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

« § 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena. »

A quest'articolo vi è un emendamento del Senatore Tecchio, il quale vorrebbe che si aggiungessero in fine del paragrafo primo, le

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

seguenti parole: *e con multa estendibile a lire 2000* e che nel paragrafo 2 dopo le parole: *da 4 mesi ad un anno*, si aggiungessero le seguenti: *e con multa estendibile a lire 2000*.

Il Ministero e la Commissione accettano questo aumento di multa?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per parte del Governo non si avrebbe difficoltà di accettare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione non ha difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Vi è anche una soppressione proposta dall'onorevole signor Ministro, cioè quella delle parole, *e se, col palesarne il contenuto, ecc.* alla fine del 2 paragrafo. Ora si darà lettura, per metterlo ai voti, del paragrafo primo dell'articolo 416 coll'emendamento Tecchio.

Art. 416.

« § 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente s'impadronisca di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con multa fino a mille lire, e se col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa estendibile a lire 2000. »

Chi approva questo primo paragrafo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa estendibile a lire 2000; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena. »

L'onorevole Ministro Guardasigilli propone che si sopprimano le parole: *e se, col palesarne il contenuto, ecc.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nello stampare l'emendamento dell'onorevole Guardasigilli è incorso un errore.

Egli non ha inteso altrimenti di proporre

che siano sopprese le tre ultime linee del paragrafo secondo di quest'articolo 416; ma crede che sia solo conveniente il togliere le parole: *col palesarne il contenuto*, lasciando quelle che seguono sino al fine dell'articolo. Per cui converrà sopprimere l'*ecc.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta essa la modificazione proposta dal signor Ministro?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non crede di accettarla e manterrebbe quindi il suo testo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo che le parole: *col palesarne il contenuto*, debbano veramente essere annullate, perchè in qualunque modo siasi nociuto, colui che ha nociuto deve essere punito.

L'articolo contempla l'ipotesi generale, poi discende ad un caso speciale. L'ipotesi generale è di chi sopprime arbitrariamente lettere e pieghi che non gli sono diretti, e non li abbia aperti, li sopprime o li nasconde, oppure li abbrucia. Così, per questo solo fatto di aver soppresso lettere e pieghi, che non gli sono diretti, è punito come dice l'articolo. Ma, sopprimendo lettere e pieghi che non gli sono diretti, può essere che non abbia nociuto ad alcuno; che le lettere ed i pieghi non contenessero niente di essenziale, oppure che si sia rimediato con altre lettere, con altri pieghi. Ma se per caso hanno nociuto (ecco il caso speciale preveduto dall'articolo in aggiunta dell'ipotesi generale), se per caso ha nociuto, allora non si applica più il minimo della pena, e trovo giustissima questa cosa, ma che abbia nociuto in un modo o in un altro col fatto avvenuto della soppressione delle lettere e dei pieghi, mi pare la cosa sia indifferente.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pescatore dice egregiamente, ma la quistione è che queste parole: *col palesarne il contenuto*, sono state ammesse e votate nel paragrafo primo dell'articolo, quindi il fatto potrebbe essere pregiudicato se noi le togliessimo in questo secondo paragrafo. E per mantenere quell'uniformità che è pregio speciale delle leggi, e per non ingenerare confu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

sione, la Commissione è d'avviso che bisogna conservarle.

Senatore PESCATORE. Mi scusi, ma quello che riguarda il paragrafo primo è un altro caso. *Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi* dice l'articolo al paragrafo primo: è un altro caso, non ha soppresso le lettere, le ha aperte, ne ha preso cognizione, può palesarne il contenuto e può non palesarlo.

Il caso è differente. Non si può aver nociuto altrimenti che palesando il contenuto delle lettere che si sono indebitamente aperte ma che non si sono soppresse.

Ma, nel paragrafo secondo trattandosi della soppressione delle lettere, non si può specificare un solo dei modi da danneggiare. I modi sono due e si deve punire per il danno avvenuto in qualunque dei due modi siasi verificato, e quindi io insisto nella mia opinione, senza che per ciò vi sia nessuna incoerenza tra questo paragrafo e quello che è stato già votato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando perdono. Non è vero che in questo caso non si possa nuocere se non palesando il contenuto della lettera.

Uno può approfittare delle notizie che gli somministrò la lettera e non palesarne a nessuno il contenuto, e con queste notizie può benissimo nuocere alla persona a cui era diretta la lettera.

Per esempio, in commercio, il fatto di sopprimere una lettera può recare gravi danni, poichè il commerciante non avendo notizia dell'occasione di una buona operazione sopra un'altra piazza, a Genova, a Milano ecc. si asterrà dal farla e perderà così il lucro che avrebbe potuto ricavarne; e di questi abusi ne possono succedere moltissimi. Quindi anche colui che apre una lettera può nuocere altrui senza palesarne il contenuto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. A mio avviso, il signor Ministro aveva perfettamente ragione di limitare la sua proposta di soppressione delle parole: *col palesarne il contenuto*, al paragrafo secondo, e di non estenderla al

paragrafo primo, dove pur si leggono le parole medesime, perchè se in questo hanno motivo d'essere, in quello urtano colla figura del reato che vi si contempla.

Voglia l'onorevole Relatore della Commissione avvertire che nel paragrafo secondo, si prevede il fatto di chi sopprima una lettera od un piego, senza averli aperti. Ora, se non gli ha aperti, non si capisce come abbia potuto palesarne il contenuto ad altri. Nè mi si dica che dicendosi ivi: *ancorchè non l'abbia aperti*, non si escluda il caso dell'apertura, perchè mi è agevole il rispondere che se l'apertura ha avuto luogo, non si è commesso il reato previsto al paragrafo secondo, ma si quello indicato nel precedente, in cui si accenna appunto al fatto di chi apre *lettere o pieghi sigillati*, e lo si punisce colla stessa pena che è inflitta contro chi li sopprime senza leggerli.

Dunque sta vero che le ripetute parole non possono rimanere nel paragrafo secondo, perchè suppongono una circostanza che non può avvenire nel caso di semplice soppressione, la quale può bensì recar danno, ma unicamente perchè la lettera non ebbe il suo corso, e non già perchè siasene palesato il contenuto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il paragrafo secondo dell'art. 416, colla modificazione proposta dal signor Ministro:

« § 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa estendibile a lire due mila; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena. »

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 417.

« § 1. L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato il quale s'impadronisce di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ed esistenti negli uffici a cui appartiene, o a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa del destinatario, è punito con la deten-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

zione da quattro mesi a due anni e con la sospensione dai pubblici uffici.

» § 2. Con la stessa pena è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario. »

L'onorevole Senatore Tecchio al § 3 vorrebbe che si aggiungesse:

« Se i fatti indicati nei precedenti paragrafi hanno nociuto a taluno, alla detta pena si aggiunge la multa estendibile a lire due mila. »

L'onorevole Senatore Di Bagno ha la parola.

Senatore DI BAGNO. A mio subordinato modo di vedere sembrerebbero che in questo Capo vi fosse una lacuna.

Può darsi il caso che per nuocere ad un terzo un individuo si presenti all'ufficio telegrafico presentando un telegramma col nome di un'altra persona. Mi sembra che questo caso non sia qui contemplato, eppure potrebbe portare molto danno; specialmente in commercio uno che dà una notizia che non sussiste, per esempio, può arrecare un danno grandissimo.

Desidererei che questo caso fosse contemplato e che fosse inflitta una pena a chi si permette questo abuso; e mi pare che a questo articolo alle parole: *ed un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario*, si potrebbe aggiungere le seguenti: *ed anche chi si permettesse di usurpare il nome altrui, presentando un telegramma che non fosse della persona che figura che lo manda.*

PRESIDENTE. Si compiacca scrivere la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

L'onorevole Di Bagno proporrebbe che si aggiungesse al § 2 quanto segue: *ed anche chi si permettesse presentare per la trasmissione un telegramma usurpando il nome altrui.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Secondo la proposta dell'onorevole Senatore Di Bagno, si riferisce il reato al solo impiegato o a chiunque si presenta all'ufficio telegrafico?

PRESIDENTE. A colui che usurpa il nome altrui.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se ho bene inteso l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Di Bagno, egli desidererebbe che sia contemplato in questo capo anche il fatto di colui che assumendo il nome di un'altra per-

sona spedisca per lei un telegramma recando danno alla stessa od a terzi; caso questo che è pur troppo già avvenuto e ha dato luogo a procedimenti penali.

Prego l'onorevole Senatore di avvertire che un tale fatto non può trovare il suo posto in un Capo in cui si parla di apertura e di soppressione di lettere e di telegrammi o di rivelazioni di segreti, perchè ne sono ben diversi i caratteri. Chi spedisce un telegramma, sotto un falso nome, commette sempre senz'alcun dubbio una pessima azione nella stessa guisa che è pur vituperevole cosa lo scrivere lettere a nome di un terzo. Ma questo fatto non può dirsi di per sé un reato, ed allora soltanto ne acquista i caratteri, quando criminoso è lo scopo che si volle conseguire dall'agente; siccome poi questo fine può essere di vario genere, e vuol essere più o meno severamente punito secondo che più o meno grave è la natura e l'intensità del danno arrecato, così non è possibile nè conveniente il fare una figura di reato speciale, ed è meglio lasciare che il giudice fra le varie disposizioni del Codice che tutelano la pubblica fede, i diritti, l'onore e gli averi dei cittadini, applichi quella che precisamente contempla e reprime il reo proposito che abbia indotto lo scrittore del falso telegramma a delinquere. Nè avverrà, può esserne certo l'onorevole Senatore, che se questo fine criminoso ci è stato, il colpevole vada impunito. Le pene stabilite per la truffa, per la diffamazione, per l'ingiuria, o per altri reati, potranno nella varietà dei casi ricevere la loro applicazione. Ma, ripeto, non potrebbe ammettersi l'inserzione in questo capo di un articolo che contempli il fatto da lui accennato, perchè oltre al non avere di per sé solo, indipendentemente dal fine a cui sia stato diretto, il carattere di un delitto, non potrebbe mai essere annoverato nelle categorie di quelli che formano oggetto del capo medesimo.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BAGNO. In quanto alla collocazione della mia proposta, per me è affatto indifferente che venga fatta in questo o nel seguente articolo.

In quanto poi alla sicurezza che mi dà l'onorevole Commissario Regio, che nel Codice si troverà modo di applicare egualmente una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

pena che ovvii a questo inconveniente, o per mezzo di multe, o con altra sorta di provvedimenti, anche essa mi soddisfa egualmente.

PRESIDENTE. Ella dunque non insiste nella sua proposta.

Senatore DI BAGNO. Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque il § 1. di quest'articolo.

Art. 417.

« § 1. L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato il quale s'impadronisca di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ed esistenti negli uffici a cui appartiene, o a lui consegnati per ragioni del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa del destinatario, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario. »

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Intenderei proporre un emendamento al paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Il paragrafo secondo è già stato votato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Allora la prego di permettermi di proporre un'aggiunta al medesimo. Ivi si contempla soltanto il caso in cui l'impiegato delle poste e dei telegrafi sopprima una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario; ma siccome può avvenire che sia dall'impiegato soppresso un telegramma non statogli consegnato per la trasmissione, né ricevuto per la consegna al destinatario, così occorre che anche questo caso sia dal Codice preveduto, affinché non rimanga senza punizione. Intendo accennare alla soppressione fatta nell'ufficio di transito; l'impiegato il quale impedisca che il telegramma continui il suo corso, deve essere ritenuto colpe-

vole del reato di cui ci occupiamo, nella stessa guisa che il sarebbe se l'avesse soppresso prima della partenza o dopo l'arrivo.

Perchè anche questo, come ogni altro caso di soppressione, fosse preveduto dal paragrafo 2 dell'articolo 417, sarebbe bastato il togliere dal medesimo le ultime parole: *presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario*; siccome quelle che contengono una specificazione restrittiva ed inutile.

Ma poichè sono già state votate, senza che io l'abbia avvertito, spero che si vorrà ripararvi, aggiungendo in fine del paragrafo stesso queste altre: *o di cui abbia avuto cognizione nel transito*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bisognerebbe spiegare bene il concetto, perchè l'impiegato non prende cognizione del telegramma se non quando da un apparato lo si deve trasportare ad un altro apparato, cioè quando cambia il filo nel passaggio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Precisamente, dove cessa il filo. Si potrebbe anche dire: *conosciuto durante la trasmissione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Siccome la frase: *durante il passaggio* non è propria perchè quando cessa il filo il telegramma si ferma; così sta bene invece il dire: *o conosciuto durante la trasmissione*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Ministero al § 2, già votato: *o conosciuto durante la trasmissione*.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta di un terzo paragrafo, proposta dall'onorevole Senatore Tecchio in questi termini:

« § 3. Se i fatti indicati nei precedenti paragrafi hanno nociuto a taluno, alla detta pena si aggiunge la multa estendibile a lire due mila. »

Interrogo la Commissione ed il Ministro se accettano questo paragrafo terzo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per la stessa ragione per cui fu ammessa l'aggiunta all'articolo precedente, il Governo accetta pure questo nuovo paragrafo.

PRESIDENTE. Allora rileggerò il paragrafo 3

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

aggiunto dall'onorevole Tecchio per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 418.

« § 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con multa estendibile a due mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno.

» § 2. Se la rivelazione del segreto costituisce libello famoso, diffamazione od ingiuria, il colpevole è punito con le pene stabilite per questi reati aumentate di un grado.

» § 3. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con le pene stabilite nell'art. 194. »

A questo articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone di sostituire nel paragrafo primo alle parole: *fino ad un anno* quelle: *non minore di un anno*.

Interrogo la Commissione ed il Ministero se accettano questa sostituzione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non crede di potere accettare perchè la pena sarebbe eccessiva. Si andrebbe fino a dieci anni.

Il Governo giudica che dicendosi: *sospensione fino ad un anno* sia sufficiente.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Per essere coerenti a quanto si è già risoluto nei precedenti articoli, ed approfittando appunto della forma dettata dal Senatore Tecchio, io crederei che si potrebbe provvedere al caso così: invece delle parole *e con la sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno*, direi: *ed in caso di danno effettivamente recato la pena della sospensione dai pubblici uffici non sarà minore di un anno*, e ciò perchè il duplice caso del danno possibile e del danno avvenuto è stato sempre considerato e distinto negli articoli precedenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. E il massimo?

PRESIDENTE. Che ne dice l'onorevole signor Ministro, della proposta Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io proporrei che dopo le parole *con multa estendibile a 2000 lire*, si aggiungesse: *e se ci è stato danno, la sospensione è maggiore di uno ed estendibile a tre anni*.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni rileggerò il primo paragrafo dell'art. 418 con la fattavi modificazione per metterlo ai voti.

Art. 418.

« § 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con multa estendibile a duemila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se la rivelazione del segreto costituisce libello famoso, diffamazione od ingiuria, il colpevole è punito con le pene stabilite per questi reati aumentate di un grado. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con le pene stabilite nell'art. 194. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

TITOLO XIII.

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ.

CAPITOLO I.

Del furto.

Art. 419.

« È colpevole di furto chiunque per fine di lucro s'impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale appartiene. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

Art. 420.

« Il furto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o della eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole. »

(Approvato.)

Art. 421.

« § 1. Il furto è qualificato pel valore della cosa rubata, quando questo eccede lire mille. »

» § 2. Il valore della cosa rubata è quello che essa aveva nel momento del furto, senza riguardo al profitto che ne ha tratto il colpevole; e viene determinato, quando non si possa altrimenti, dal prudente arbitrio del giudice. »

(Approvato.)

Art. 422.

« Il furto è qualificato per la persona :

1. se è commesso da un domestico, mediante abuso della facilità derivante dal servizio, a danno del padrone o di altri, nella casa o fuori, sia che il colpevole abbia tolto la cosa dal luogo dove si trovava, sia che l'abbia ricevuta dallo stesso padrone o da altri per causa relativa al servizio;

2. se è commesso dal padrone o dalle persone della sua famiglia sulle cose che il domestico ha o ha casa di lui;

3. se è commesso da chi riceve ospitalità o dalle persone della sua famiglia nella casa in cui gli è prestata; o viceversa da chi presta l'ospitalità o dalle persone della sua famiglia nella casa in cui è prestata, a danno di chi la riceve o delle persone della famiglia di lui;

4. se è commesso da chi dà alloggio, dall'oste, o dall'intraprenditore di trasporti, o dai loro dipendenti, sulle cose che l'albergato, l'avventore o il viaggiatore hanno recate con sé, o viceversa, se è commesso dall'albergato, dall'avventore o dal viaggiatore, sulle cose esistenti nell'albergo, locanda, o casa dove riceve l'alloggio, nell'osteria o nei veicoli;

5. se è commesso da un convittore nella casa di convitto, o da uno scolaro, da un allievo, da un servo di campagna, da un operaio o da un impiegato nei luoghi in cui hanno libero accesso per ragione di studio, di professione, arte od impiego; o se è commesso

a loro danno da chi per tal ragione li riceve nei detti luoghi. »

PRESIDENTE. A quest'articolo non si propone altra modificazione, salvo che al N. 1 la Commissione sopprime le parole: *sia che il colpevole abbia tolto la cosa dal luogo dove si trovava, sia che l'abbia ricevuta dallo stesso padrone o da altri per causa relativa al servizio.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo accetta questa soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo, colla soppressione fatta dalla Commissione ed accettata dall'onorevole Ministro.

Lo rileggo.

(V. sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 423.

« § 1. È domestico colui che, nel tempo in cui commette il furto, presta servizio retribuito in denaro, in vitto od in altro modo nella casa del padrone, ancorchè non abiti con lui. »

» § 2. Presta ospitalità chi somministra gratuitamente ad una persona nella propria casa vitto, alloggio, o ricovero, o l'uno e l'altro insieme. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 424.

« § 1. Il furto è qualificato pel tempo:

1. se il ladro lo ha commesso valendosi della facilità derivante da un incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato;

2. se il reato è commesso di notte in un edificio di abitazione, o nelle dipendenze di esso, da persona non convivente col derubato.

» § 2. È edificio di abitazione ogni fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia, abitato o destinato all'abitazione.

» § 3. Sono dipendenze di edificio d'abitazione tutti i locali che fanno parte del fabbricato, sebbene non abbiano diretta comunicazione tra loro; come pure le stalle, i fienili, i granai, i magazzini, le corti, i cortili e simili, che sono compresi nello stesso recinto, ancorchè non sia chiuso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

» § 4. Sono equiparate agli edifizii di abitazione le navi ancorate nei porti e nei litorali.

» § 5. È notte il tempo che decorre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 425.

« Il furto è qualificato pel mezzo :

1. se è commesso mediante rottura, chiave falsa o scalamiento ;

2. se è commesso con violazione di sigilli appositi per uno scio, o preveduto dalla legge da un pubblico ufficiale, o per ordine di un'autorità competente ;

3. se commesso da persona mascherata od altrimenti travisata ;

4. se il ladro, per commettere il furto, ha preso il titolo o la divisa di un ufficiale pubblico o di un agente della pubblica forza. »

(Approvato.)

Art. 426.

« § 1. Avvi rottura quando il ladro, per commettere il furto, o per trasportare la cosa rubata ha demolito, rotto, scomposto, distrutto, divelto o scassinato, con qualsiasi mezzo, muri, pareti, steccati, od altri ripari di solida materia, tetti, solai, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiaverci, armadi, forzieri, veicoli, casse od altri serrami o mobili chiusi, benchè la rottura non ne sia seguita sul luogo del furto.

» § 2. È chiave falsa qualunque strumento adoperato ad aprire una serratura, e qualunque chiave contraffatta o non destinata ad aprire quella serratura, ed anche la chiave vera perduta dal padrone, o a lui sottratta o indebitamente avuta o ritenuta.

» § 3. Avvi scalamiento quando il ladro, per commettere il furto o per trasportare la cosa rubata è salito, disceso od entrato in qualunque edificio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, o dell'aiuto di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore a due metri.

» § 4. È equiparato allo scalamiento l'ingresso per vie sotterranee, non destinate al transito delle persone. »

(Approvato.)

Art. 427.

« È qualificato per la qualità della cosa rubata :

1. Il furto di cose che appartengono allo Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità ;

2. Il furto di ancore, catene, anelli od altri oggetti destinati nei porti all'assicurazione delle navi ; e quello dei fanali nei fari, dei parapetti sui ponti e sulle strade ; ed in generale delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni ;

3. Il furto di cose esclusivamente destinate al culto, quando sia commesso in luoghi riservati all'esercizio di esso, od in quelli che vi sono ammessi e destinati a custodirle. »

(Approvato.)

Art. 428.

« Il furto è qualificato per il luogo, se è commesso :

1. In luogo riservato al culto sopra cose non destinate esclusivamente al culto ;

2. Sopra bestiame al pascolo o nell'aperta campagna, o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata ;

3. Sopra attrezzi, merci od oggetti che, servendo ai bisogni dell'agricoltura o di qualsiasi azienda, industria o commercio, o di servizi o lavori pubblici, rimangono per la loro destinazione esposti alla pubblica fede ;

4. Su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie ;

5. Sopra legne nelle tagliate dei boschi, sopra piante nei vivai, pesci nelle peschiere, ed api negli alveari ;

6. Sopra effetti o denari dei viaggiatori nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni delle ferrovie o di altre imprese di pubblici trasporti ;

7. In cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso ai cadaveri ;

8. In uffici, archivi o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite ;

9. Nelle sale d'udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia. »

(Approvato.)

Art. 429.

« Il furto è qualificato pel numero dei ladri

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

quando è commesso da tre o più persone riunite a fine di rubare. »

Su questo articolo l'onorevole Sineo proporrebbe la soppressione delle parole: *tre o*, dicendo: *commesso da più persone*.

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque prima di tutto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo proposto dal Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 430.

« § 1. Il furto qualificato è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 2. Concorrendo insieme in un furto più circostanze costituenti una medesima qualificazione, la detta pena non può essere applicata nel minimo.

» § 3. Concorrendo insieme in un furto due qualificazioni diverse, il colpevole è punito con la prigionia per cinque anni.

» § 4. Concorrendo insieme in un furto più di due qualificazioni, il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni.

» § 5. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena è diminuita da uno a due gradi. »

L'onorevole Tecchio propone emendamenti al primo e al terzo paragrafo di quest'articolo.

Al primo vorrebbe si dicesse:

« Il furto qualificato è punito con la reclusione da tre a cinque anni. »

E che si dicesse al terzo:

« Concorrendo insieme in un furto due qualificazioni diverse, il colpevole è punito con la reclusione maggiore di cinque anni. »

Interrogo la Commissione se accetta questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non li accetta.

Osservo che non è più proponibile questo aumento di pena.

Si dovrebbe cambiare tutta la scala penale; e poi facendo scendere la reclusione fino a 3 anni bisognerebbe anche cambiare tutto il Codice perchè ribassato il minimo della reclusione che ora è stabilito a 5 anni verrebbe alterata tutta l'economia della applicazione delle pene ai singoli reati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale, di cui ho data lettura.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 431.

« § 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualificazione, è furto semplice, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

» § 2. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena stabilita nel presente articolo è diminuita di uno a due gradi. »

La Commissione a quest'articolo propone, al § 2, che invece di dire: *la pena stabilita nel presente articolo è diminuita di uno a due gradi*, si dicesse: *la pena stabilita nel precedente articolo è diminuita di un grado*.

Domando all'onorevole Ministro, se accetta questa variante.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Pieggerò l'art. 431 così modificato per metterlo ai voti.

Art. 431.

« § 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualificazione è furto semplice, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

» § 2. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena stabilita nel precedente articolo è diminuita d'un grado. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 432.

« § 1. Non ha luogo azione penale per i furti preveduti nel presente Capo, quando sono commessi:

1. tra coniugi non legalmente separati;
2. tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

3. tra fratelli, e sorelle ed affini in secondo grado conviventi in famiglia.

» § 2. Se i furti sono avvenuti tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado, non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado.

» § 3. La disposizione di questo articolo non giova a coloro che, senza avere le qualità personali ivi indicate, cooperano al furto. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Domanderei una spiegazione sulla parola *cooperare*.

La parola *cooperare* ha due sensi, si può cooperare come coautore, e si può cooperare come complice, e quando si è complici solamente per consigli od istruzioni, senza avere menomamente preso parte al fatto, propriamente non si è *cooperato*.

Vorrei che il testo della legge comprendesse l'uno e l'altro caso.

Vedrà il Ministero se sia il caso di chiarirne il concetto con qualche altra parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore domanda schiarimenti sopra la parola *cooperare*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo crede che questa parola non possa dar luogo a dubbio di sorta. Quando si dice in genere: *cooperare al reato*, si comprendono tanto gli autori, quanto i complici; perchè questi ultimi fossero esclusi, si dovrebbe aggiungere la parola: *immediatamente*, usata dall'articolo 75 per indicare gli autori.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è dello stesso avviso.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Art. 434.

« § 1. Alle pene stabilite nel presente Capo può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia.

» § 2. La sottoposizione alla vigilanza spe-

ciale della polizia deve sempre essere aggiunta per un tempo non minore di un anno, se si tratta di furto qualificato, o se il colpevole è recidivo. »

(Approvato.)

CAPO II.

*Del furto violento,
dell'estorsione e del ricatto.*

Art. 435.

« Il furto è violento:

1. Quando con violenza o con minacce di gravi danni soprastanti alla persona od agli averi, il ladro ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del reato, a consegnare la cosa, od a soffrire che egli se ne impossessi;

2. Quando il ladro, nell'atto del furto o immediatamente dopo, fa uso contro le persone depredate od accorse sul luogo del reato, delle violenze o delle minacce prevedute nel numero 1, per consumare il furto o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato. »

Nel N. 1. di quest'articolo l'onorevole Guardasigilli propone che si sostituiscano le parole *imminenti* alla parola *soprastanti*.

Nel N. 2 propone che si sostituisca la parola *derubate* alla parola *depredate*.

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 436.

« § 1. Il furto violento è punito:

1. con l'ergastolo, se è stato commesso con omicidio volontario mancato o tentato, o con omicidio oltre l'intenzione;

2. con la reclusione da diciassette a venti anni, se è stato commesso con lesioni personali della specie indicata nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372;

3. con la reclusione da quattordici a sedici anni se è stato commesso con minacce nella vita a mano armata, ovvero da più persone di cui anche una sola fosse palesemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

armata; o se fu commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle qualificazioni prevedute negli articoli 421 a 429;

4. con la reclusione da otto a tredici anni, in tutti gli altri casi.

» § 2. Le pene stabilite nei numeri 3 e 4 del paragrafo 1 sono diminuite di un grado, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta. »

(Approvato.)

Art. 437.

« È colpevole di estorsione:

1. chiunque con violenza o con minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sé o di un terzo, un documento che costituisca diritti, obbligazione o liberazione;

2. chiunque incutendo timore di gravi danni alla persona od agli averi, anche con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, ovvero simulando l'ordine di un'autorità, od abusando della divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza, costringe taluno a mandare, depositare, o mettere in qualunque modo a disposizione del colpevole danaro o roba. »

A questo articolo vi sono due proposte di modificazioni: la Commissione propone che alle parole: *abusando della divisa*, vengano sostituite le seguenti: *vestendo la divisa*.

L'onorevole Tecchio vorrebbe si dicesse: *vestendo abusivamente la divisa*.

Interrogò l'onorevole Ministro e la Commissione se accettano queste varianti.

Senatore EMILIA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'articolo, qual è stato emendato dalla Commissione, la sostituzione cioè delle parole: *vestendo la divisa*, alle parole: *abusando della divisa*; dessa ha creduto che sia più proprio ed esatto l'usare in quest'articolo il verbo *vestire*, anziché quello d'*abusare*, il quale suppone la facoltà dell'uso; ed io concorro pienamente nel di lei avviso. Basta il fatto che il malfattore vestisse nell'atto la divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza, senz'altro che sia d'uopo distinguere se egli avesse diritto di portare la divisa medesima, o la vestisse abusivamente, perchè tanto in un caso quanto nell'altro essa

ha pur sempre prodotto l'effetto di cagionare quella morale coazione, che è l'elemento del crimine d'estorsione.

Poichè accetto la locuzione proposta dalla Commissione, non ho d'uopo d'aggiungere che non aderisco all'emendamento dell'onorevole Tecchio, il quale vorrebbe aggiungere alla parola *vestendo* l'avverbio: *abusivamente*.

Lo stesso Senatore propone inoltre, che si contempli espressamente il caso in cui l'estorsione si commette incutendo timori di gravi danni all'onore.

Il Governo ritiene che quando è detto: *gravi danni alla persona*, si comprendono i danni minacciati non solo al corpo, ma eziandio all'onore, che è parte essenziale della persona medesima; e che ciò sia, il prova questo stesso progetto, il quale, come in genere tutti gli altri Codici, comprende le diffamazioni e le ingiurie che offendono essenzialmente l'onore, fra i reati contro le persone.

Quindi non occorre fare una tale aggiunta, e basta il dire: *alla persona ed agli averi*, perchè sia accennato tutto ciò che l'uomo ha di più caro: il suo corpo, la sua fama, le sue sostanze.

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti l'emendamento Tecchio.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 1 dell'articolo 437, così concepito:

« È colpevole di estorsione:

1. chiunque con violenza o con minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sé o di un terzo, un documento che costituisca diritti, obbligazione o liberazione; »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti il N. 2, secondo il testo della Commissione, accettato dal Ministero che suona così:

« 2. Chiunque incutendo timore di gravi danni alla persona od agli averi, anche con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, ovvero simulando l'ordine d'un'autorità, o vestendo la divisa d'un pubblico ufficiale, o d'un agente della pubblica forza, costringe taluno a mandare, depositare, o mettere in qualun-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

que modo a disposizione del colpevole, danaro o roba. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 437, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 438.

« § 1. Il colpevole della estorsione preveduta nel numero 1 dell'articolo 437 è punito secondo le distinzioni e le norme, e con le pene stabilite pel furto violento nell'articolo 436.

» § 2. Il colpevole della estorsione preveduta nel numero 2 dell'articolo 437 è punito con la reclusione estendibile a tredici anni; e se il danno è inferiore a lire venticinque con la prigionia maggiore di due anni. »

La Commissione al paragrafo secondo di questo articolo propone che invece delle parole: *se il danno è inferiore a lire venticinque*, vengano surrogate le seguenti: *se il danno è inferiore a lire cinquanta*.

L'onorevole Ministro accetta questo emendamento proposto dalla Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò per metterlo ai voti, l'articolo che ho testè letto con la sostituzione della cifra di *lire cinquanta*, a quella di *venticinque* portata dal testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 439.

« È colpevole di ricatto chiunque sequestra una persona per ottenere da lei o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento. »

(Approvato.)

Art. 440.

« § 1. Il colpevole di ricatto è punito:

1. con la reclusione da venti a venticinque anni, se per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie o dei maltrattamenti usati, è derivata la morte della persona sequestrata;

2. con la reclusione da diciassette a venti anni, se per effetto dei mezzi indicati al N. 1 sono derivate alla persona sequestrata lesioni

personali della specie indicata nei numeri 1 e 2 dell'art. 372;

3. con la reclusione fino a sedici anni in tutti gli altri casi.

» § 2. Qualora nell'occasione del ricatto sia intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata, anche prima che fosse chiesto il prezzo della liberazione, per vendetta di non aver ottenuto o potuto ottenere l'intento, il colpevole è punito con l'ergastolo.

» § 3. Coloro che, non essendo concorsi nell'esecuzione del sequestro di che all'art. 439, portano scientemente i messaggi scritti o verbali, o le corrispondenze per l'effettuazione del ricatto, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, sono puniti con la pena della prigionia maggiore di tre anni. »

A quest'articolo propone un emendamento l'onor. Senatore Pescatore così concepito:

« Il colpevole di ricatto appartenente a bande dedite a questa sorta di crimini, se in occasione di esso ricatto sia intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata e il colpevole sia o debba essere considerato autore dell'omicidio a norma dell'art. 75 è punito come reo di omicidio premeditato.

» È punito coll'ergastolo se, ecc. (come al N. 1 dell'art. 440).

» È punito colla reclusione da venti a venticinque anni se per effetto del sequestro, ecc. (come al N. 2 dell'art. 440.) »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Quanto a questa mia proposta dichiaro che se la Commissione e il Ministero non l'accettano, io non insisto.

PRESIDENTE. Domando al Ministero ed alla Commissione se l'accettano.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo ha preso in esame, come tutti gli altri, anche quest'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore, ma non crede di poterlo accettare. Desso consiste in sostanza nel disporre che sia punito con la pena capitale, come se fosse reo di omicidio premeditato, chi abbia commesso anche un semplice omicidio volontario, se questo è avvenuto sulla persona sequestrata per opera di un malfattore apparte-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

nente a bande dedite a questa sorta di crimini.

Il Governo, nella solenne discussione che ha avuto luogo in quest'Aula sulla pena di morte, ha già esplicitamente manifestato le sue idee su questo proposito.

L'onorevole Senatore Trombetta con eloquenti parole lamentava sin d'allora, pur propugnando l'abolizione dell'estremo supplizio, che l'omicidio commesso nell'atto del ricatto non fosse colpito dalla più severa delle pene. E l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia gli rispondeva: o l'omicidio è, come avviene quasi sempre in simili casi, accompagnato dalla circostanza aggravante della premeditazione, e dovrà essere senz'alcun dubbio punito di morte, perchè sarà contemplato dall'art. 368; o non è premeditato, ed in allora trattandosi di reato intrinsecamente meno grave, non è giusto applicare la stessa pena.

Ho detto che l'omicidio commesso nell'occasione del ricatto è quasi sempre premeditato, ed aggiungerò che sarà facilissimo al Pubblico Ministero il darle la prova.

Imperocchè, avvenendo d'ordinario che il colpevole ponga per condizione della vita e della libertà della persona sequestrata la consegna di una determinata somma di denaro, egli è chiaro che se, non effettuandosi la consegna medesima, commetterà l'omicidio, non si potrà mai dubitare della premeditazione.

Nè si può opporre che il malfattore, quando esprimeva l'intenzione d'uccidere, non avesse ancora fermato nell'animo suo il nefando disegno in modo assoluto, perchè il porlo in atto doveva dipendere dall'effetto che avrebbe prodotto la manifestazione del medesimo, essendo agevole l'avvertire che, a termini dell'art. 365, l'omicidio è premeditato anche quando l'esecuzione del disegno di togliere la vita deve dipendere da qualche circostanza o condizione.

Se si avverte, del resto, che l'omicidio volontario commesso nell'occasione del ricatto viene punito coll'ergastolo, mentre la pena ordinaria per un tale reato è quella della reclusione per anni venti, si riconoscerà che il progetto tiene pure il debito conto della grave circostanza ond'è in tal caso accompagnato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo primo che rileggo:

« § 1. Il colpevole di ricatto è punito:

1. con la reclusione da venti a venticinque anni, se per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie o dei maltrattamenti usati, è derivata la morte della persona sequestrata; »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 2. con la reclusione da diciassette a venti anni, se per effetto dei mezzi indicati al numero 1 sono derivate alla persona sequestrata lesioni personali della specie indicata nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372; »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È per una semplice rettificazione. Qui nel N. 2, invece di dire *numeri 1 e 2*, deve dirsi: *numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 372*, perchè quest'articolo fu diviso in tre numeri.

PRESIDENTE. Chi approva il N. 2, con questa modificazione, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 3. con la reclusione fino a sedici anni in tutti gli altri casi. »

Chi approva questo terzo numero, sorga.

(Approvato.)

Al paragrafo 2 la Commissione propone la cancellazione delle parole: *per vendetta o non avere ottenuta o potuto ottenere l'intento*

Domando al Ministro se accetta questa cancellazione di parole.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta

PRESIDENTE. Chi approva questo § 2 così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

La Commissione ha parimente proposta una modificazione al § 3.

Il Ministero l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta

PRESIDENTE. Allora leggerò il testo della Commissione.

« § 3. Coloro che portano scientemente messaggi scritti o verbali, o le corrispondenze per l'esecuzione del ricatto, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni. »

L'onorevole Senatore Genuardi propone che questo paragrafo terzo sia soppresso, perchè è d'avviso che, mantenendosi, porterebbe pe

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

conseguenza inevitabile la morte sicura del sequestrato.

Il Governo e la Commissione accettano questa soppressione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questa soppressione, e non ammette che l'articolo com'è formulato nel progetto, debba avere per conseguenza inevitabile la morte del sequestrato.

Per ammettere ciò, converrebbe credere che l'autorità avvertita dal portatore del messaggio sia per procedere a casaccio, e senza usare tutte le cautele consigliate dalla prudenza e dal pericolo che corre la persona sequestrata. Ora basti a combattere quest'erronea supposizione l'invocare l'esperienza. Quando l'autorità venne posta in tempo sull'avviso, ed ha quindi potuto immediatamente disporre di tutti i mezzi più energici per impedire la consumazione del misfatto, è riuscita a salvare quasi sempre la vita e bene spesso anche le sostanze dell'infelice caduto in potere dei malfattori, i quali vedendo imminente il loro arresto, raro è che siansi determinati ad aggiungere al crimine del ricatto anche quello dell'omicidio. D'altronde, se l'azione immediata della pubblica forza potesse far correre pericolo alla vittima, certo l'Autorità si guarderebbe bene dall'ordinaria visibilmente e dal far conoscere che sia stata avvertita; ma non per questo gioverà meno alla persona sequestrata; imperocchè sapendo il luogo dove si trovino i malandrini e il giorno in cui, dopo ricevuta la consegna del denaro, avranno rilasciato in libertà la persona sequestrata, potrà dare tutte le necessarie disposizioni acciocchè siano circondati e sorpresi, prima che abbiano avuto il tempo di porsi in salvo e portar via il denaro depredata.

Credo poi tanto più necessaria la disposizione penale contenuta in quest'articolo contro i portatori de' messaggi che non ne danno avviso all'Autorità pubblica, in quantochè il silenzio delle famiglie interessate ed anzi lo studio che esse pongono per impedire che l'Autorità medesima sia informata dei ricatti commessi a loro danno, è una delle cause principali per le quali questi misfatti in alcune provincie avvengono di frequente senza che la forza pub-

blica sia in grado d'impedirli, perchè non sono conosciuti se non quando ogni sforzo per riavere il denaro consegnato è ormai riuscito inutile.

PRESIDENTE. Non ponendosi ai voti la soppressione, metto ai voti il § 3 come l'ho già letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 440, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 441.

« Alle pene stabilite pel furto violento, per la estorsione e pel ricatto è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, da tre a cinque anni. »

La Commissione modifica il testo ministeriale sostituendo alle parole: *da tre a cinque anni*, le seguenti: *per tempo maggiore di tre anni*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa modificazione che del resto non altera punto il disposto dell'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'articolo 441 nel testo proposto dalla Commissione che suona così:

Art. 441.

« Alle pene stabilite pel furto violento, per la estorsione e pel ricatto, è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia per tempo maggiore di tre anni. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO III.

Dell'usurpazione.

Art. 442.

« È colpevole di usurpazione:

1. Chiunque occupa l'altrui proprietà immobiliare senza il consenso del proprietario, o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto;

2. Chiunque senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private. »

A questo articolo propone un emendamento. l'onorevole Senatore Pescatore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Quest'articolo 442, dice al N. 1:

« È colpevole di usurpazione:

1. chiunque occupa l'altrui proprietà immobiliare senza il consenso del proprietario, o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto; »

Se si trattasse di possesso, ammetto il delitto; ma siccome taluno può essere al possesso dell'altrui proprietà immobiliare, costui, continuando nella sua occupazione, non può essere reo. A meno che l'occupazione non succeda con altri fatti penali uniti come sarebbe appunto *rimovendone od alterandone i termini*; allora può verificarsi il reato di usurpazione, altrimenti persistendo nel possesso, occupando l'altrui proprietà immobiliare, perchè si è già posseduta per un tempo tale per cui il possesso diventa mantenibile, questo mi pare che non possa dirsi reato. Appunto per questa ragione io proponevo si dicesse:

« È colpevole di usurpazione chiunque occupa l'altrui proprietà immobiliare rimovendone od alterandone i termini, od altri segni permanenti, che ne facessero le veci per appropriarselo in tutto o in parte, o per trarne profitto. »

Mantenendo il testo ministeriale è facile che si confondano questioni civili con questioni penali, uno si crede in diritto perchè occupa già un fondo che dice suo e che possiede. Nascerà una lite civile, ma non deve nascere in questo caso il procedimento penale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'emendamento.

Secondo l'onorevole Senatore Pescatore non vi è reato di usurpazione della proprietà altrui se non quando se ne rimuovono od alterano i termini.

Parmi che questo sia il concetto che ha espresso colla sua proposta e col ragionamento onde ha cercato di sostenerla.

Ora a me sembra che sia in errore. Taluno può rendersi colpevole di questo reato, usurpare cioè la proprietà altrui senza toccare i termini.

Può anch'essere che di termini non ce ne sia affatto, ed in tal caso si vorrà forse sostenere che la proprietà, i cui confini non appaiono visibilmente segnati, non possa essere usurpata?

La rimozione e l'alienazione di questi segni divisorii è senza dubbio il mezzo con cui si può con facilità maggiore commettere il reato, perchè si riesce in tal guisa ad occupare la proprietà altrui in modo quasi clandestino, senz'altro, cioè, la parte lesa, alla quale passò inavvertito lo spostamento del termine, si accorta dell'usurpazione.

Ed è perciò che, secondo l'articolo qual è formulato nel progetto, il fatto solo che siansi rimossi od alterati i termini, basta a costituire il reato, senz'altro di provare che sia seguita l'effettiva occupazione di una porzione del podere contiguo, dovendosi questa ritenere come implicita conseguenza del fatto medesimo.

Ciò però non toglie che quando si occupa lo stabile altrui senza il consenso del proprietario e senza ricorrere al mezzo sopraccennato, vi sia pure il reato. Quindi l'emendamento dell'onorevole Pescatore secondo cui l'usurpazione non si può commettere senza rimuovere od alterare i termini, non può accogliersi, essendo evidentemente assai più giusto e ragionevole il progetto che mirando a tutelare la proprietà contempla e punisce per se solo il fatto dell'arbitraria occupazione, e non fa dipendere l'esistenza del reato dall'essersi o non praticato il mezzo col quale d'ordinario lo si commette.

Ha soggiunto l'onorevole preopinante poter accadere che un individuo si trovi nel possesso di un fondo e voglia mantenersi, non ostante il contrasto altrui, e non essere giusto che in questo caso egli vada soggetto a pena.

Ma io lo prego di riflettere che il verbo *occupare*, usato nel progetto, ha un significato ben diverso dal verbo *mantenere*. L'occupante non mantiene il proprio possesso, ma turba quello che era anteriormente tenuto da altri; quindi se avvenga il caso da lui indicato, non si potrà mai dire che vi siano gli estremi del reato, e se vi sarà un colpevole, sarà quegli che ha contrastato al possessore il diritto di continuare a possedere, non mai questi che ha rifiutato di cedere alle di lui pretese fino a contraria decisione del Giudice.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

Il Senato forse ricorderà, che, discutendosi gli articoli relativi all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'onorevole Pescatore oppose anche in quel giorno argomenti di analoga natura, e, come allora le osservazioni con cui ebbi a rispondergli, ottennero favorevole accoglimento; così spero che anche oggi, senz'altro mi tocchi di diffondermi ulteriormente, vorrete accettare l'articolo qual è nel progetto.

L'onorevole Pescatore infine propone di aggiungere le parole: *od altri segni permanenti*. Non credo che sia il caso d'accogliere l'emendamento neppure in questa parte. Il vocabolo: *termini* è abbastanza generico perchè sia indicato qualunque segno che, secondo le consuetudini locali, è destinato ad indicare i confini. Non occorre perciò aggiungere altre parole le quali avrebbero per unico effetto il sollevare dubbiezze e questioni.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il mio emendamento non sarebbe nato, se il progetto ministeriale invece di dire: *senza il consenso del proprietario, o ne rimuove od altera i termini*, avesse scritto: *senza il consenso del possessore*.

Ammetto che quando ci è un possessore, chiunque usurpi questo possesso si rende colpevole di un reato; ma invece dice senza il consenso del proprietario. È vero che la parola *occupa* può significare un'entrata in possesso che non si ha prima; ma supponiamo un fondo di incerto possedimento, succedono mille casi in cui non è determinata la persona del possessore; per esempio un bosco in cui succedono solo dei tagli ogni nove anni, a periodi lunghissimi; è incerto chi veramente possiede questo fondo, dunque quando il possessore non è conosciuto, quando non è evidente che è posseduto da un proprietario, chiunque occupa questo fondo perchè pretende di averne almeno virtualmente il possesso, pretende di essere stato l'ultimo a tagliare il bosco ceduo per esempio, non commette un atto delittuoso di usurpazione. Io mi contento che alla parola *proprietario*, si sostituisca la parola *possessore*, e allora io abbandono l'altro emendamento.

In quanto poi alla questione dei termini non credo veramente che il Ministero abbia ragione di respingere le parole da me aggiunte, imperocchè, quantunque i *segni permanenti* ten-

gano nelle questioni civili luogo dei *termini*, sono però cosa diversa, e sappiamo che la legge penale non si estende per interpretazione.

Qualche volta un fosso, un segno di minore importanza tiene luogo del termine. Non è nemmeno prudenza attenersi a questi segni perchè cambiano facilmente. I termini invece si sa cosa sono, perchè hanno i loro segni particolari, hanno una destinazione artificiale precisa. Quando uno spingendo l'aratro più in là viene ad annullare un fosso che divide le due proprietà, può essere accusato di aver rimosso il termine? Forse non ne ebbe neppure il pensiero; ad ogni modo sono cose diverse e quindi deve il Codice distinguerle.

Io credo che si debbano prevedere tutte o due i casi. Se il Ministero crede di restringere il reato al caso in cui succederà una rimozione di termini propriamente detti, presi nel loro proprio significato, conosciuto tecnico, allora il mio emendamento non sta, non come inutile, ma perchè si estende troppo; io penso di determinare per bene il concetto che si vuole esprimere, e il caso vero del reato che si vuole creare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo acconsente che si sostituisca la parola *possessore* alla parola *proprietario*, perchè corrisponde perfettamente al concetto che aveva nel formulare l'articolo. Sotto il nome di *proprietario* s'intendeva d'accennare a colui che avendo diritto di possedere ha pur quello di impedire l'altrui occupazione; ma poichè si è avvertito che usandosi la detta parola, potrebbero nascere dubbii, così si accetta di buon grado la proposta sostituzione.

Ripeto poi che non si può aderire all'aggiunta delle parole: *od altri segni permanenti*. O questi, secondo la consuetudine locale, sono ritenuti e rispettati come segni di confine, ed allora sono veri termini e non è d'uopo d'altra più generica denominazione; o trattasi invece di segni i quali servano bensì al proprietario d'indicazione sul punto fino al quale si estende il suo possesso, qual sarebbe un fosso, una siepe e simili, ma che non hanno rispetto ai proprietari confinanti il vero carattere di termini collocati d'accordo espresso o tacito

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

per accertare il confine, ed allora la rimozione dei medesimi potrà rendere, chi l'ha praticata, colpevole di un altro reato, ma non basta a costituire quello d'usurpazione.

E qui prego l'onorevole Pescatore di voler ben riflettere alla grande differenza che vi ha tra il fatto della rimozione di un vero termine divisorio, e quello del togliere od alterare un altro segno visibile, che non abbia propriamente un tale carattere.

Quando si tratti di termini i quali consistono d'ordinario in pietre aventi segni caratteristici i quali secondo la consuetudine del luogo indicano lo scopo vero per cui furono collocate tra i due poderi, il rimuoverle dal loro posto è per se solo un grave danno pel vicino, perchè è per lo meno un principio di spoglio di una parte del suo fondo; e questo fatto vuol essere tanto più severamente represso, in quante che l'alterazione, come ho già notato precedentemente, può agevolmente essere praticata senza che il proprietario confinante se ne accorga, per trattarsi di pietre bene spesso intieramente nascoste sotto terra, ed in ogni caso di facile spostamento senza lasciare tracce del luogo primitivo. Nessuna meraviglia impertanto se le leggi furono sempre severe contro atti di tal genere, i quali, se mai vi potesse essere furto di cosa stabile, ne avrebbero il carattere, perchè sono in realtà uno spoglio clandestino della proprietà. Ma quando si tratti invece di altri segni non aventi il mentovato carattere, la rimozione loro, oltrechè non gioverebbe ad appoggiare, rispetto al vicino, la pretesa di estendere il confine fino ai medesimi, non può quasi mai aver luogo senza che il proprietario che si vuol danneggiare, l'avverta e provveda alla tutela de' suoi diritti. Prego in conseguenza l'onorevole Pescatore di non voler insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste sul suo emendamento?

Senatore PESCATORE. Ne propongo un altro. Sta bene che sotto il nome *termini* non s'intendano solamente le pietre che si sogliono usare per distinguere le proprietà confluenti, ma però che non s'intendano nemmeno per termini tutti i segni accidentali che possono distinguere le due proprietà. Invece si vogliono comprendere, sotto il nome di termini, tutti quei segni che abbiano ricevuto da chi

li pose, questa destinazione, o per la volontà dei proprietari o per l'usanza del luogo.

Credo d'aver afferrato bene il concetto dell'onorevole Commissario Regio. Dunque per termini nè s'intendono le sole pietre che si usano a questo scopo, nè qualunque segno che accidentalmente distingue i due fondi, ma che non sia destinato a questo ufficio.

Io dunque prego il Ministro di vedere se il concetto, che sostanzialmente è comune e si identifica in quello espresso dall'onor. Commissario Regio, non sarebbe, per avventura meglio espresso, dicendo: *o ne altera i confini per appropriarsela in parte o per trarne profitto.*

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io vorrei potere accettare questo mezzo di transazione, ma nol credo conveniente. Il termine non è il confine, ne è bensì l'indicazione; non si può quindi confondere una parola con l'altra. Alterare il confine, propriamente parlando, significa mutare l'estensione del fondo, restringere od allargare il proprio possesso.

• Preso in questo senso che è il vero suo proprio, l'alterare il confine altro non è che occupare una porzione del fondo altrui, commettere cioè quell'atto che è preveduto dalla prima parte dell'articolo 442, ove è detto che è colpevole del reato di usurpazione chi occupa l'altrui proprietà. Tanto varrebbe quindi cancellare ogni altra parola successiva.

Io ho già osservato, e mi è forza ripetere, essere necessario che la legge non s'arresti a questo visibile e quasi sempre violento mezzo d'usurpare i beni immobili; è d'uopo proteggere la proprietà anche dalle usurpazioni clandestine che sono di fatto le più frequenti e le più pericolose; da quelle cioè che si commettono col rimuovere ed alterare i segni convenzionali del confine.

Poniamo il caso che taluno dolosamente e per aprirsi la via ad un'occupazione cui intende effettuare in tempo più lontano, rimuova il termine divisorio, ma intanto continui a possedere entro il limite vero della sua proprietà; se si adotta la proposta dell'onorevole Pescatore, questi non sarà imputabile di alcun delitto, sebbene la di lui azione sia rea ed atta a produrre in seguito grave danno al possessore del fondo attiguo, giacchè i confini non si sarebbero punto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

alterati; laddove, secondo il progetto, ciò basterà per costituire il reato, essendovi stata alterazione di termini; il che è perfettamente conforme a giustizia, perchè l'occupazione del fondo altrui, se non è ancora avvenuta in atto, è già seguita in potenza, essendosi tolto al vicino il mezzo d'impedirla in seguito, e di giustificare la estensione del proprio possesso, quando gli venisse contrastata.

Rinnovo perciò all'onorevole Pescatore la preghiera di non persistere nella sua proposta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Accetto la parola *termini* per terminare la questione. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 412 modificato:

Art. 412.

« È colpevole di usurpazione:

1. chiunque occupa l'altrui proprietà immobile senza il consenso del possessore, o ne

rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto;

2. chiunque senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Stante l'ora tarda, la seduta è levata.

Ordine del giorno per lunedì.

Al loco: riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. modificazione alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito;

2. modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.

Alle due: seduta pubblica pel seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

XLV.**TORNATA DEL 19 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Proposta del Senatore Chiesi di rinvio della petizione alla Commissione incaricata di esaminare il progetto per modificazioni alla legge di reclutamento, approvata — Giuramento del Senatore conte C. Barbiano di Belgioioso — Presentazione di un progetto di legge — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Rettificazione e proposta aggiuntiva del Commissario Regio all'articolo 380, approvata — Variante del Senatore Pescatore all'articolo 443, respinta — Approvazione dell'articolo e del successivo articolo 444 — Proposta del Relatore di trasposizione del § 2 dell'articolo 445 — Controproposta del Commissario Regio di sospensione di questo paragrafo, accolta dal Relatore, approvata — Approvazione del § 1 e rinvio del § 2 dell'articolo 445 — Approvazione degli articoli 446, 447, 448 modificato e 449 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 450 accettato in parte dal Commissario Regio — Approvazione degli articoli 450, 451, 452, 453, 454 modificato dal Ministro, 455, e del 456 modificato al § 2 — Approvazione dell'articolo 457 e del 458 modificato al numero 1 del § 1 — Approvazione dell'articolo 459 — Emendamento del Senatore Pescatore al § 1 dell'articolo 460 non accettato nè dalla Commissione nè dal Relatore — Approvazione dell'articolo 460, 461 modificato e del 462 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 463, non accettato nè dalla Commissione nè dal Commissario Regio, respinto — Emendamento del Commissario Regio al § 3 dello stesso articolo — Approvazione dell'articolo 463 e del successivo 464 — Emendamento del Senatore Tecchio al § 1 dell'articolo 465, accettato — Proposta suppressiva della Commissione del paragrafo primo di quest'articolo, combattuta dal Commissario Regio — Ritiro della proposta della Commissione — Emendamento del Senatore Pescatore, non accettato dal Commissario Regio, respinto — Approvazione degli articoli 465 e 466 — Aggiunta all'art. 467 del Senatore Pescatore, non accettato dal Commissario Regio — Proposta di un paragrafo terzo del Commissario Regio, accettata dalla Commissione — Reiezione dell'emendamento Tecchio — Approvazione dell'articolo 467, dei successivi 468 e 469, colla reiezione degli emendamenti del Senatore Pescatore, e del 170 — Dichiarazione del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 471, testo della Commissione — Emendamento della Commissione al numero 1 dell'art. 472, accettato dal Commissario Regio — Approvazione degli articoli 472, 473 e del 474 emendato — Emendamento del Senatore Giovanola all'articolo 475, accettato dal Commissario Regio ed aggiunta proposta dallo stesso Commissario Regio — Domanda di schiarimenti del Senatore Menabrea sul numero 1 dell'art. 475, forniti dal Commissario Regio e dal Relatore — Replica del Senatore Menabrea e proposta sospensiva dell'articolo — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Nuova proposta del Senatore Menabrea, accolta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo 475 — Nuova redazione del paragrafo 1 dell'articolo 476, proposta dalla Commissione, modificata dal Commissario Regio, approvata — Emendamento del Senatore Tecchio, respinto — Approvazione del paragrafo 2 e dell'intero articolo, nonchè del successivo articolo 477 — Variante e proposta*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

soppressiva del Senatore Tecchio all'articolo 478, accettate in parte dal Commissario Regio e proposta di un'aggiunta all'articolo 473 — Modificazione proposta dal Relatore — Approvazione dell'aggiunta all'articolo 473 — Reiezione dell'emendamento Tecchio — Approvazione dell'articolo 478 modificato — Presentazione di un progetto di legge — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 479, non accettato dal Commissario Regio, ritirato dal proponente — Approvazione dell'articolo e dei successivi 480, 481 e 482 — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 483, non accettato — Approvazione dell'articolo e dei successivi 484, modificato al § 1 e 3 dalla Commissione, 485, 486, 487, 488 e 489 — Emendamento della Commissione al § 1 dell'articolo 490, accettato in parte dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato e dell'articolo 491 — Proposte dei Senatori Sineo e Pescatore all'articolo 492 — Dichiarazioni del Commissario Regio e proposta d'aggiunta — Approvazione dell'articolo emendato — Proposte dei Senatori Sineo e Tecchio all'articolo 493 — Dichiarazione del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato e dei successivi 494 e 495 — Modificazione dell'articolo 496, proposte dalla Commissione, accettata dal Ministero — Emendamento Sineo, non accettato dal Commissario Regio — Approvazione degli articoli 496 e 497 — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 498, accettati in parte dal Commissario Regio — Approvazione per parti e per intero dell'articolo modificato.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e l'onorevole Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizione.

N. 14. « Il Cardinale Patriarca di Venezia sottopone al Senato alcune considerazioni sopra il disposto dell'art. 11 del progetto di legge testè approvato dalla Camera elettiva intorno al reclutamento dell'esercito, facendo istanza perchè quell'articolo non venga dal Senato accolto. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome questa mattina gli Uffici si sono riuniti e la maggior parte di essi, per quello che mi consta, hanno proceduto alla nomina dei membri della Commissione per esaminare il progetto di legge cui si riferisce la petizione, di cui fu testè comunicato un sunto al Senato, così farei domanda che questa petizione venisse immediatamente rimessa alla Commissione che esaminerà questo progetto di legge perchè la tenga in quella considerazione che sarà del caso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni circa

al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Chiesi, la sua proposta si intenderà ammessa.

In una delle precedenti tornate del Senato sono stati verificati i titoli di alcuni nuovi Senatori e riconosciuti validi quelli del Senatore Barbiano di Belgioioso conte Carlo. Trovandosi egli nelle sale del Senato, prego gli onorevoli Senatori Belgioioso e Beretta a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il nuovo Senatore conte Barbiano di Belgioioso è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore conte Carlo Barbiano di Belgioioso del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato votato dall'altro ramo del Parlamento, sulla tassa di entrata nei musei, monumenti e luoghi di scavi di antichità (V. *Atti del Senato* N. 29).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice penale. Il Senato ricorda che siamo rimasti all'articolo 443, dal quale cominceremo oggi la discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Senato ricorda che l'articolo 380 il quale contempla gli omicidi e le lesioni scusabili è stato emendato con l'aggiunta al paragrafo primo delle parole: *e si applica la relegazione: si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.*

In questo emendamento è occorsa una inesattezza ossia un'omissione a cui si può riparare con un'altra breve aggiunta. Siccome il paragrafo primo non contempla soltanto gli omicidi ma anche le lesioni personali di qualunque natura, la maggior parte delle quali sono punite con la semplice detenzione che può anche essere di pochi mesi, il dire in quest'articolo indistintamente che si applica la relegazione o la detenzione maggiore di un anno, condurrebbe all'assurda conseguenza che le lesioni personali scusabili sarebbero il più delle volte punite con pena maggiore di quella che toccherebbe al colpevole, se non potesse invocare a sua difesa alcuna ragione di scusa. Per togliere questa inesattezza propongo di aggiungere altre tre parole, di dire cioè: *Per gli omicidi si applica la relegazione e si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.*

PRESIDENTE. Consente la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sì, la Commissione consente.

PRESIDENTE. Il § 1 di quest'articolo 380 fu votato in questi termini:

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, del paragrafo 1 dell'art. 378, sono diminuite da uno a cinque gradi. Ora, dopo queste parole *da uno a cinque gradi*, si propone di aggiungere un punto e quindi le parole: *Per gli omicidi si applica la relega-*

zione, e si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.

Rileggo quindi l'articolo con la proposta aggiunta.

Art. 380.

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili nei casi preveduti dai numeri primo e terzo del paragrafo 1 dell'articolo 378 e dall'art. 379 sono diminuite da uno a cinque gradi. Per gli omicidi si applica la relegazione, e si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.

» § 2. Quando si tratti di parricidio la diminuzione non può eccedere due gradi.

» § 3. Nei casi preveduti nei numeri 2 e 4 del paragrafo primo dell'articolo 378 si applica la pena della detenzione maggiore di tre mesi.

» § 4. Nell'applicazione della pena non può essere ammessa per lo stesso reato più d'una scusa.

» § 5. La disposizione del paragrafo precedente si applica alla scusante di che all'articolo 63 quando questa sia fondata sulla causa stessa di altre scusanti ammesse in favore dell'imputato. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora riprendiamo la continuazione della discussione interrotta all'articolo 443.

Art. 443.

« § 1. Il colpevole di usurpazione è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a due mila lire.

» § 2. Se il reato è stato commesso con violenze o minacce contro le persone o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di mille lire ed estendibile a quattromila, oltre le pene per gli omicidi e le lesioni personali secondo le norme stabilite pel concorso di più reati e di più pene. »

A quest'articolo non si fa altra osservazione salvochè l'onorevole Pescatore propone di sopprimere le tre ultime righe del § 2, dicendo invece:

« Se sono intervenuti omicidi o lesioni per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

sonali, si applica il massimo della pena stabilita pel reato più grave. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta questo emendamento, perchè non vede ragione di derogare dalle norme generali sul concorso dei reati.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo è perfettamente d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Pescatore.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti il testo Ministeriale dell'articolo 443.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 444.

« Con le pene stabilite nel precedente articolo è punito chiunque turba con violenza il pacifico possesso dell'altrui proprietà immobile quando il fatto non costituisca il reato preveduto dall'articolo 200. »

L'onorevole Senatore Pescatore proporrebbe la soppressione di quest'articolo, ma siccome le soppressioni non si votano, così pongo ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

CAPO VI.

Dell'abuso di confidenza.

Art. 445.

« § 1. È colpevole di abuso di confidenza, chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato. »

» § 2. Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro ordinato dal giudice, e lasciate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A quest'articolo

proporrei la soppressione di un paragrafo e l'aggiunta di un paragrafo all'articolo 203.

Il paragrafo 2 di quest'articolo 445 dice:

« Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro ordinato dal giudice e lasciate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate. »

Qui siamo nel titolo dei reati contro la proprietà; ma il debitore pignorato non è privato della proprietà delle cose pignorate; infatti è qualificato debitore proprietario: la proprietà è solo messa sotto le mani della giustizia per l'interesse dei creditori. Quindi non è questo il luogo dove possa aver posto questa disposizione; essa deve essere portata appunto come seconda parte dell'articolo 203 dove si tratta della violazione dei sigilli e delle sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito, essendo pareggiato al pubblico depositario anche il custode di cose pignorate. Qui si è trattato il debitore proprietario come se fosse un ladro o almeno come se fosse colpevole di un reato affine al reato di furto, quale sarebbe appunto l'abuso di confidenza; e questo non è né esatto né conveniente.

C'è poi un'altra considerazione che credo necessario esporre al Senato. Si può dare il fatto di un debitore proprietario il quale non essendo custode delle cose pignorate le sottragga.

Questo ancora non sarebbe il reato di abuso di confidenza, ma un reato il quale deve essere pure preveduto.

Mettendo tutte queste cose nell'articolo 203 mi pare che si armonizzerebbero meglio le disposizioni del Codice, e si avrebbe il vantaggio di una maggiore chiarezza e di una maggiore esattezza.

PRESIDENTE. La prego a formulare per iscritto la sua proposta.

Interrogo intanto il signor Commissario Regio se aderisce alla proposta del Relatore della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Credo giuste le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore; però non mi sembra conveniente di prendere immediatamente una deliberazione in proposito, imperocchè non si tratta soltanto di trasportare altrove il paragrafo 2., ma di redigerlo in termini diversi e più ampi, sicchè comprenda anche il caso in cui il proprietario delle cose pignorate o sequestrate non sia stato nominato egli stesso custode, ma l'ufficiale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

precedente le abbia affidate alla custodia di un terzo. In tutti i casi vi sarebbe un reato contro l'amministrazione pubblica e non già un semplice abuso di confidenza. Per evitare quindi le inesattezze che accompagnano quasi sempre una redazione improvvisa in questa delicata materia, propongo di sospendere la votazione sul paragrafo 2. di quest'articolo e di rinviarlo alla Commissione acciocchè formoli un altro articolo da inserirsi nel titolo 5. dopo l'art. 203.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell'art. 445 per metterlo ai voti.

Art. 445.

« § 1. È colpevole di abuso di confidenza, chiunque si appropri, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato. »

Chi approva questo paragrafo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il § 2 essendo sospeso, si passa all'articolo 446.

Art. 446.

« § 1. Il colpevole di abuso di confidenza è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Se il valore della cosa supera lire mille, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a mille lire.

» § 3. Se il valore della cosa non supera lire cinquanta, è punito con la prigionia fino a tre mesi. »

(Approvato.)

Art. 447.

« § 1. Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito, a querela di parte, colui che abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o di farne un uso determinato, vi ha scritto o fatto scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato.

» § 2. Se il foglio firmato non era stato af-

fidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso. »

(Approvato.)

Art. 448.

« § 1. L'abuso di confidenza è punito con la prigionia maggiore di tre anni e con multa fino a duemila lire, e si procede d'ufficio, quando è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio:

1. da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

2. da chi fa il commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

3. da chi esercita una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati, operai od allievi operai dipendenti dai medesimi;

4. dai depositari di deposito necessario;

5. da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblici ufficiali, quando il fatto non costituisca peculato secondo l'articolo 175;

6. da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

7. da domestici, operai e servi di campagna, quando il fatto non costituisca furto qualificato per la persona.

» § 2. La prigionia non può essere applicata nel minimo, e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa supera lire mille. »

A quest'articolo non si fa altra osservazione salvo che, al N. 7 del § 1, la Commissione propone che sieno cancellate le seguenti parole: *da domestici, operai e servi di campagna.*

Domando al signor Ministro se accetta questa proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Accetto perchè la soppressione di queste parole è una conseguenza della soppressione delle ultime quattro linee dell'art. 422.

PRESIDENTE. Metto ai voti dunque l'articolo colla soppressione delle parole proposte dalla Commissione.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 449.

« § 1. Se nei reati di abuso di confidenza il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

danno non supera lire cinquanta, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi.

» § 2. La quantità del danno è determinata con la norma stabilita nel paragrafo 2 dell'articolo 421.

» § 3. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 432 e 433.»

A quest'articolo, l'onorevole Senatore Tecchio al § 1 dove si dice: le pene stabilite nei precedenti articoli sono punite, ecc. vuole che si dica nel precedente articolo.

Domando alla Commissione se accetta questa variante.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Nell'art. 446 § 3 è realmente detto quello che si dice in quest'art. 449 che cioè, se il danno è inferiore a lire 50 è punito colla prigionia fino a tre mesi, e questa è già una diminuzione stabilita dalla legge. Ora come mai per la stessa circostanza della tenuità del danno si potrebbe stabilirne una seconda in quest'articolo?

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo con questa variante. Invece di dire: *nei precedenti articoli*, si dica: *nel precedente articolo*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo conveniente di accettare la surrogazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio a quest'articolo 449.

In quest'articolo si contemplano circostanze che possono ricevere egualmente applicazione nei casi degli articoli 447 e 448; quindi credo più esatta la locuzione usata nel progetto ministeriale che è stata accettata dalla Commissione, nè saprei davvero per le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Tecchio, consentire alla restrizione da lui proposta.

Sentirò tuttavia che cosa sia per osservare la Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È la stessa causa. Se il danno non supera le lire 50, dice l'arti-

colo 446, è punito colla prigionia fino a tre mesi; e qui poi per la stessa circostanza si dice: *Se il danno è inferiore a lire 50* e si stabilisce ancora una diminuzione di pena.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi pare conveniente adottare l'emendamento di cui si tratta, perchè se si sostituiscono alle parole: *nei precedenti articoli*, le parole: *nel precedente articolo*, non si potrebbe più fare, a rigore di termini, la diminuzione di pena quando si trattasse del reato previsto dall'art. 447. Né può dirsi che per questo provveda il § 3 dell'art. 446, imperocchè ivi si parla del valore della cosa affidata o consegnata, laddove nella figura di reato contemplata nell'art. 447 non si affidò cosa di sorta, ma si recò un danno col creare un'obbligazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io avrei inclinato anche a lasciare quella locuzione perchè non ci fosse due volte la diminuzione di pena per la stessa causa. Ma io non mi azzardava a proporre la soppressione di una parte di un articolo che è già stato approvato.

Del resto se l'onorevole Guardasigilli crede che si possa ritornare sull'articolo 446 io non faccio opposizione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo vorrebbe mantenere la dizione *nei precedenti articoli*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Chi approva l'articolo del testo ministeriale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 450.

« È colpevole di truffa chiunque, adoperando artifici, raggiri od altri inganni atti a sorprendere l'altrui buona fede, induce qualcuno in errore, e procura così a sé o ad altri un giusto profitto con altrui danno. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Alle parole: *atti a sorprendere*, sostituire queste altre: *per sorprendere od abusare*.

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano quest'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio nella parte in cui si propone di aggiungere la parola: *abusare*; non lo accetta in quanto si suggerisce la soppressione della parola: *atti*, ritenendo che sia assolutamente necessaria.

Elemento essenziale della truffa è che gli artifici ed i raggiri abbiano attitudine, siano cioè idonei ad ingannare la buona fede di una persona anche mediocrementemente avveduta. Se tali non sono, se taluno per eccessiva ed inconsulta dabbenaggine presta piena fede a qualunque ciancia di chi vuol carpirgli il denaro, se il mezzo usato a tal fine era di tal natura da non potere ingannare chi fosse per poco capace di amministrare il fatto proprio, non può dirsi che vi sia stata una vera truffa.

La detta parola è poi tanto più necessaria, inquantochè se si trattasse di reato non consumato, la legge non porgerebbe più alcun criterio per giudicare se vi sia stato almeno il tentativo.

Quando si è tentato, ma non si è riuscito a carpire, per conoscere se vi sia stata truffa tentata, occorre d'esaminare se gli artifici usati fossero atti ad ingannare, e se non sia appunto per la loro inettitudine che non si è raggiunto l'intento, nel qual caso non vi sarebbe reato. Opino impertanto che la parola: *atti*, la quale si trova anche nel Codice ora vigente, debba essere mantenuta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domanderei all'onorevole Commissario Regio se non crede che sia sufficiente la parola *abusare* senza il *sorprendere*.

PRESIDENTE. Secondo la Commissione l'articolo sarebbe modificato così:

« È colpevole di truffa chiunque adoperando artifici, raggiri od altri inganni atti ad abusare dell'altrui buona fede, induce qualcuno in errore e procura così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. »

Accetta il Governo questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi. (Approvato.)

Art. 451.

« § 1. Il colpevole di truffa è punito, a quella di parte, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre e con multa fino a due mila lire.

» § 2. La prigionia è maggiore di tre anni, e la multa maggiore di mille ed estendibile a tre mila lire, e si procede d'ufficio:

1. se il danno recato con la truffa eccede lire due mila;

2. se la truffa è commessa da avvocati, procuratori ed amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

3. se la truffa è commessa a danno di una amministrazione pubblica, o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

4. se la truffa è commessa con abuso, contraffazione o simulazione di bolli o sigilli di un'autorità estera, o di marchi o contrassegni di negozi o case di commercio esistenti o fittizie, per ingannare taluno sulla provenienza, natura o qualità di una merce; o trasportando sopra materie o merci diverse, marchi e bolli genuini della pubblica amministrazione, applicati legittimamente ad altre materie o merci;

5. se la truffa è commessa per far esonerare o surrogare taluno nel servizio militare. »

A quest'articolo non vi è che una modificazione della Commissione al § 2. Per essa si direbbe: « la multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire » invece di *tre mila lire*.

Metto ai voti l'articolo per paragrafi.

Do lettura del § 1.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do ora lettura del § 2 modificato dalla Commissione.

« § 2. La prigionia è maggiore di tre anni, e la multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire, e si procede d'ufficio, ecc. »
come nel testo ministeriale.

Accetta il Governo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

Chi approva questo secondo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 452.

« È colpevole di truffa, ed è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente anche colui che, col fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora però il fatto non costituisca il reato preveduto nell'art. 464. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 453.

« § 1. È punito con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell'art. 451, chiunque abusando in proprio, od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di taluno, che egli sa essere minore, interdetto od inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento atto a produrre in danno di lui un'obbligazione o liberazione, od altro effetto di diritto.

» § 2. Se il danno supera lire duemila, il colpevole è punito con le pene stabilite nel paragrafo 2 del detto art. 451. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 454.

« È punito come colpevole di truffa con le pene stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 451 chiunque, per mestiere ed a fine di lucro, col rappresentare fatti falsi o dare notizie insussistenti, induce nazionali ad emigrare. »

Quest'articolo è modificato dal signor Ministro Guardasigilli in questi termini:

Art. 454.

« È reputato colpevole di truffa e punito colle pene stabilite nel § 2 dell'articolo 451 chiunque per mestiere ed a fine di lucro induce italiani ad emigrare, ingannandoli col rappresentare fatti falsi o col dar notizie insussistenti. »

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI *Relatore*. Accetta.

Chi approva l'art. 454, modificato dal signor Ministro, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 455.

« § 1. Se nei reati di truffa preveduti nel presente capo il danno non supera lire cinquanta, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi.

» § 2. La quantità del danno è determinata con la norma indicata nel paragrafo 2 dell'articolo 421.

» § 3. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 432 e 433.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VI.

Dell'appropriazione indebita.

Art. 456.

« È colpevole di appropriazione indebita:

1. chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria scientemente senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2. chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito. »

Comincio dal mettere ai voti il N. 1 di quest'articolo:

Art. 456.

« È colpevole di appropriazione indebita:

1. Chiunque trovate cose da altri smarrite, se le appropria scientemente senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate. »

Chi approva questo numero primo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo. »

A questo numero l'onorevole Tecchio laddove è detto *la parte* vorrebbe sostituire queste parole: *in tutto o in parte la quota.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa proposta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

PRESIDENTE. E la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione a dir vero non ne vedrebbe l'utilità.Senatore EULA, *Commissario Regio*. Parmi che la locuzione proposta dall'onorevole Tecchio sia più esatta. Quando si dice: *la parte dovuta al proprietario*, non si accenna che al caso in cui lo scopritore del tesoro siasi appropriata tutta intiera la porzione che non gli spetta; laddove l'onorevole Tecchio vuol contemplare anche il caso in cui sia seguita l'appropriazione di una sola porzione della quota dovuta al detto proprietario. Credo quindi che si possa accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il N. 2 con questa modificazione proposta dall'onorevole Tecchio.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 3. Chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 457.

« § 1. Il colpevole d'appropriazione indebita è punito, a querela di parte con la prigionia fino ad un anno e con multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Se il danno non supera lire cinquanta la pena stabilita nel precedente paragrafo è diminuita di uno a due gradi.

» § 3. La quantità del danno è determinata con la norma stabilita nel paragrafo 2 dell'articolo 421.

» § 4. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 432 e 433. »

(Approvato.)

CAPO VII.

Della ricettazione.

Art. 458.

« § 1. Chiunque scientemente e fuori dei casi che costituiscono complicità, acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde, danaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ne ignori la specie e le circostanze, o si

intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è colpevole di ricettazione, ed è punito:

1. Con la prigionia maggiore di tre anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione;

2. Negli altri casi, con la prigionia fino a due anni, purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge per l'autore del reato da cui le cose provengono.

» § 2. Per determinare le pene dei ricettatori con la norma del paragrafo precedente non si tiene conto delle circostanze personali, per le quali si toglie, si aggrava o si diminuisce la pena agli autori o complici del reato da cui provengono le cose ricettate. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io proporrei che si riempisse una lacuna che è cosa di poco momento; ma che mi pare lasci imperfetta la disposizione dell'articolo.

Al numero uno è detto: « Colla prigionia maggiore di tre anni se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione. »

Bisognerebbe aggiungere fra la *morte* e la *reclusione* la pena dell'*ergastolo*; altrimenti la ricettazione di cosa proveniente da un furto per esempio, con omicidio volontario non sarebbe preveduta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 con quest'aggiunta.

§ 1. Chiunque scientemente e fuori dei casi che costituiscono complicità, acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde danaro, o cose provenienti da un reato, ancorchè ne ignori la specie e le circostanze, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è colpevole di ricettazione, ed è punito:

1. con la prigionia maggiore di tre anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione:

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura del paragrafo secondo o lo metto ai voti.

(Vedi sopra)

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Ora metto ai voti l'intero articolo 458.
(Approvato.)

Art. 459.

« Se il colpevole è ricettatore abituale, o persona che s'intromette abitualmente nella ricettazione, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate da uno a due gradi e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza della polizia. »

(Approvato.)

CAPO VIII.

*Dell'incendio, dell'inondazione
e della sommersione.*

Art. 460.

« § 1. È colpevole d'incendio ed è punito con la reclusione da undici a sedici anni, chiunque volontariamente ha appiccato il fuoco ad un edificio altrui abitato o destinato all'abitazione, o all'esercizio di un culto, od a pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo; ad uffici pubblici, archivi di pubbliche amministrazioni, biblioteche e pubbliche collezioni di oggetti di scienze, lettere od arti; a stabilimenti di beneficenza: a stazioni di ferrovie, cantieri od arsenali; ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive; ovvero alle rispettive dipendenze.

» § 2. Con la stessa pena è punito il colpevole d'incendio di navi da guerra o da trasporti militari anche quando non contengano persone; ovvero di altre navi, chiatte, molini, bagni ed altri edifici e stabilimenti natanti, o veicoli di ferrovie quando contengano cose della specie indicata nel paragrafo 1, o persone.

» § 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono edifici abitati o destinati all'abitazione e rispettive dipendenze, quelli indicati nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 424. »

A quest'articolo non c'è altra osservazione, salvo che l'onorevole Pescatore, al primo paragrafo, ove si dice: *è colpevole d'incendio ed è punito con la reclusione da undici a sedici anni*, propone si dica: *è punito con la reclusione da otto a sedici anni*.

Interrogo il signor Relatore e il signor Ministro se accettano questa variante.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io credo che non sia accettabile; e la ragione per cui non è

accettabile è che l'onorevole Pescatore si fonda sul bisogno di riformare più presto l'art. 461, che l'art. 460; e sull'art. 461 ci potrebbe esser luogo a fare una riforma, ma una riforma che non porterebbe di conseguenza necessaria quella dell'articolo precedente.

Egli vorrebbe che nell'art. 461 la pena, invece di essere da otto a dieci anni, fosse da cinque a sette. Io credo che vi sieno dei casi in cui la pena dell'art. 461 riesce veramente troppo grave. Così, per esempio, quando si tratta dell'incendio di capanne, di luoghi rustici di campagna, per i quali non vale la pena di condannare con tanto rigore. Ma per riparare a questo basterebbe il far discendere la pena fino a cinque anni, lasciando però il *maximum*, com'è fissato, a dieci, perchè se vi sono figure di reati lievi, vi sono anche casi gravi, come sono quelli d'incendi di officine industriali, come gl'incendi di ammassi di raccolto di prodotti del suolo, che possono meritare la guarentigia di una pena anche estendibile fino a dieci anni di reclusione.

Quindi mi riservo di accettare la riforma dell'articolo 461, ma intanto respingo quella del 460.

PRESIDENTE. Ed il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore.

Il reato di cui si tratta nell'articolo 460 è gravissimo, e non è conveniente lasciare al Giudice la facoltà di discendere alla pena di otto anni. D'altronde se si tratterà d'incendio di poca importanza, se il danno prodotto sarà stato lieve, vi provvede l'articolo 462 il quale autorizza la diminuzione della pena da uno a due gradi, quando il danno derivato o che poteva derivare, non ecceda le lire cinquecento, ed anche di tre gradi verificandosi il caso previsto dal § 2.

Convengo invece nella proposta dell'onorevole Pescatore, relativa all'art. 461; questa contempla anche gl'incendi di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo e raccolti in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Per verità, allorchè si tratta di questi oggetti, l'incendio d'ordinario non ha il carattere di molta gravità, ed il punirlo colla reclusione non minore di otto anni sarebbe in più casi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

ritenuto come un eccessivo rigore, il quale non di rado conduce all'impunità del colpevole. Sono perciò d'avviso che non si debba nell'articolo 461 stabilire alcun minimo, e si lasci quindi al giudice la facoltà di scendere a cinque anni di reclusione. Non taccio che anche quest'ultima pena sarebbe talvolta troppo grave in proporzione del reato; siccome però l'articolo 462 dà facoltà di diminuirlo ancora notevolmente nel caso in cui il danno sia tenue, così non occorre nell'art. 461 altra modificazione.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Pescatore non essendo accettato, s'intende abbandonato.

Metto quindi ai voti il primo paragrafo dell'art. 460.

Art. 460.

« § 1. È colpevole d'incendio ed è punito con la reclusione da undici a sedici anni, chiunque volontariamente ha appiccato il fuoco ad un edificio altrui abitato o destinato all'abitazione, o all'esercizio di un culto, od a pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo; ad uffici pubblici, archivi di pubbliche amministrazioni, biblioteche e pubbliche collezioni d'oggetti di scienze, lettere od arti; a stabilimenti di beneficenza; a stazioni di ferrovie, cantieri od arsenali; ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive; ovvero alle rispettive dipendenze. »

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito il colpevole di incendio di navi da guerra o da trasporti militari anche quando non contengano persone; ovvero di altre navi, chiatte, molini, bagni ed altri edifici e stabilimenti natanti, o veicoli di ferrovie quando contengano cose della specie indicata nel paragrafo 1, o persone. »

(Approvato.)

« § 3. Per gli effetti del paragrafo 1 sono edifici abitati o destinati all'abitazione e rispettive dipendenze, quelli indicati nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 424. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 460.

(Approvato.)

Art. 461.

« E punito con la reclusione da otto a dieci anni il colpevole di incendio:

1. di edifici altrui non abitati né destinati all'abitazione, o destinati a pubbliche riunioni, ma fuori del tempo di esse;

2. di navi non menzionate nel precedente articolo, od in costruzione, di opifici industriali, di ponti di uso pubblico, o di depositi di merci;

3. di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili;

4. di boschi, o selve, vigne, oliveti od altre piantate d'alberi o d'arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo;

5. di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo, raccolti in qualunque stato diverso da quelli indicati nel precedente articolo. »

A quest'articolo, Ministero e Commissione propongono d'accordo una modificazione. In vece di dire: *è punito con la reclusione da otto a dieci anni, ecc.* si direbbe: *è punito con la reclusione estensibile a dieci anni il colpevole, ecc.*

Metto ai voti l'articolo modificandone il principio nei detti termini:

Art. 461.

« E punito con la reclusione estensibile a dieci anni il colpevole di incendio:

1. di edifici altrui non abitati né destinati all'abitazione, o destinati a pubbliche riunioni, ma fuori del tempo di esse;

2. di navi non menzionate nel precedente articolo, od in costruzione, di opifici industriali, di ponti di uso pubblico, o di depositi di merci;

3. di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili;

4. di boschi, o selve, vigne, oliveti od altre piantate d'alberi o d'arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo;

5. di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo, raccolti in qualunque luogo diverso da quelli indicati nel precedente articolo. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 462.

§ 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a tre gradi, se il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

danno derivato, o che poteva derivare dall'incendio, non ecceda lire cinquecento.

§ 2. Se il colpevole mosso da pentimento, si è adoprato all'estinzione dell'incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono diminuite da due a tre gradi. »

Al paragrafo primo di quest'articolo l'onorevole Senatore Pescatore vorrebbe aggiungere: *nè per le circostanze del fatto o nell'intenzione dell'agente creare pericolo alle persone.*

Interrogo la Commissione ed il signor Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Ministero non accetta.

Senatore BORSANI *Relatore.* E la Commissione neppure.

Metto dunque ai voti l'articolo del testo ministeriale.

Art. 462.

« § 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, se il danno derivato, o che poteva derivare dall'incendio, non eccede lire cinquecento. »

Chi approva questo primo paragrafo, sorga. (Approvato.)

Metto ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore, che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvata.)

« § 2. Se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoprato all'estinzione dell'incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono diminuite da due a tre gradi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 462, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 463.

« § 1. Se l'incendio è stato appiccato in occasione di resistenza o violenza pubblica, di devastazione o di saccheggio, il colpevole è punito con la reclusione da diciassette a venti anni.

» § 2. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito:

1. Con la pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta;

2. Con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile.

» § 3. Se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona, od alcuna delle lesioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 372, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono aumentate di un grado. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio proporrebbe due modificazioni, cioè:

Nel N. 2. del § 2 alle parole: *era prevedibile*, sostituire le parole: *era facilmente prevedibile*.

Nel § 3 alle parole: *non prevedibile*, sostituire le parole: *non facilmente prevedibile*.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione non accetta quest'aggiunta perchè sarebbe un germe di quistioni che recherebbero imbarazzo nell'applicazione della pena.

L'onorevole Senatore Tecchio ha fatto questa proposta perchè ha trovato l'avverbio *facilmente* usato nel successivo articolo 464; avverbio però che non è stato usato nell'art. 467 sebbene contenga disposizioni correlative a quelle dell'articolo 463.

Tutto ciò per altro dimostra una cosa sola, che, cioè vi è una menda da correggere nell'articolo 464 ed io mi riservo di proporre che anche nell'articolo 464 sia soppresso il medesimo avverbio *facilmente*.

Io quindi propongo che si voti l'articolo come fu letto or ora.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Governo non accetta l'aggiunta dell'avverbio *facilmente*. O si poteva o non si poteva prevedere: ecco ciò che deve esaminare il giudice; l'aggiungere inoltre che la previsione, dovesse essere facile, parole queste assai elastiche, non può che far sorgere difficoltà e confondere la mente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

dei giurati. Per questa medesima ragione dichiaro fin d'ora d'accettare la soppressione che l'onorevole Relatore si è riservato di proporre, dello stesso avverbio nell'art. 464.

Propongo poi per debito d'esattezza che nel § 3 dell'art. 463 si richiami anche il N. 3 dell'art. 372 stato modificato dal Senato, e si dica quindi nei N. 1, 2 e 3 dell'art. 372.

PRESIDENTE. Metto prima ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Tecchio che consiste nell'aggiunta dell'avverbio *facilmente* alla parola *prevedibile*.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo il § 1. dell'art. 463.

« § 1. Se l'incendio è stato appiccato in occasione di resistenza o violenza pubblica, di devastazione o di saccheggio, il colpevole è punito con la reclusione da diciassette a venti anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito:

1. con la pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta.

2. con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile. »

Chi approva questo paragrafo 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 3. Se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona, od alcuna delle lesioni indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 372, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono aumentate di un grado. »

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 464.

« È colpevole d'incendio ed è punito secondo le norme e con le pene stabilite nel presente capo anche colui che appicca il fuoco ad edifici o cose di sua proprietà della specie indicata negli articoli 460 e 461, se con l'incendio

ha danneggiato od espòsto a pericolo di danno edifici o cose altrui della specie medesima, o persone, ed egli abbia potuto facilmente prevederlo. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ho chiesta la parola solamente per dire che coerentemente alla riserva che feci, propongo la soppressione dell'avverbio *facilmente*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 464 colla soppressione della parola *facilmente*, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 465.

« § 1. Si considera incendio anche la esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperata nello scopo di distruggere gli edifici o le cose indicate negli articoli precedenti.

» § 2. Il reato d'incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole vuole incendiare, o ad altro oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato. »

L'onorevole Tecchio propone nel primo paragrafo la sostituzione alla parola *adoperata* di quella *prodotta*.

La Commissione poi propone la soppressione dell'intero paragrafo 1.

Domando al signor Ministro se accetta questa soppressione proposta dalla Commissione e la sostituzione della parola proposta dall'onorevole Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dichiaro prima di tutto che il Governo non accetta la sostituzione proposta dall'onorevole Tecchio della parola: *prodotta* alla parola: *adoperata* che si legge nel progetto, e che sembra a me più propria ed esatta; quando si dice che l'esplosione è stata adoperata, si accenna precisamente all'azione del colpevole in quanto ha collocato la mina nel luogo in cui si proponeva di recare il danno, e l'ha ivi fatta esplodere; laddove la parola: *prodotta* si riferisce al fatto materiale dell'esplosione cagionato dalla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

forza che si è sviluppata in seguito all'accensione della polvere.

Se non ch'è l'onorevole Commissione ha proposto la soppressione di questo 1° paragrafo, e nell'accurata e splendida sua relazione l'onorevole Senatore Borsani ne ha addotto la seguente ragione: Non è il caso e non è necessario di parificare all'incendio l'esplosione di mine o torpedini, un fatto cioè che ha un diverso carattere, perchè o dal medesimo sono avvenuti omicidii o lesioni personali, e si potranno contro il colpevole applicare le relative sanzioni penali che si leggono nel titolo dei reati contro le persone, ovvero l'esplosione ha cagionato solo danno alle proprietà, e si applicheranno le pene stabilite nel capo del danneggiamento.

Ammetto che qui non trattisi propriamente d'incendio, ed infatti nel paragrafo, che si propone di sopprimere, non è già detto che anche l'esplosione sia un incendio, ma che la si considera come tale, ed io credo che il Governo abbia avuto ragione di considerarla come incendio e di applicarvi le stesse pene, perchè identico ne è l'effetto, che è quello di rovinare e distruggere.

Il § 2 di questo medesimo articolo dispone che l'incendio si reputa consumato dal momento in cui il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole voleva incendiare. Ora io dimando che differenza vi sia in sostanza in ordine agli effetti tra il fatto di essersi appiccato il fuoco con un zolfanello ad una casa, e quello di averci fatto esplodere una mina? Se differenza vi ha, è che nel 2° caso il reato è assai più grave e terribile.

E se per far ritenere l'incendio consumato basta nel 1° caso che il fuoco si sia appreso alla casa medesima, quantunque siasi tosto spento, non dovremo dire che incendio vi sia pure stato quando si è esplosa una mina, una torpedine, od altra macchina il cui effetto non è solo quello di rovinare, ma anche di accendere, siccome appunto si è detto in questo paragrafo, il quale menziona in genere le materie infiammabili?

Per altra parte prego la Commissione ed il Senato di por mente alle gravi ed assolutamente inammissibili conseguenze che nascerrebbero dalla proposta soppressione.

Se si applicano le pene stabilite pei reati con-

tro le persone, che cosa avverrà? Avverrà che quando si fa esplodere una mina col disegno formato prima dell'azione di uccidere le persone che abitano nella casa, si dovrà applicare la pena dell'omicidio premeditato, cioè la morte. Quindi mentre si è in questo progetto tenuto fermo il sistema di restringere l'applicazione della pena estrema ai soli veri omicidi, cioè ai casi nei quali la morte della persona è stata l'effetto dell'azione diretta del colpevole, e mentre perciò nel caso in cui la morte avvenne per incendio, o per inondazione, ovvero per sommersione di navi, cagionati allo scopo di produrre la morte, si applica la pena dell'ergastolo, da cui non si potrebbe ascendere alla pena superiore neppure quando vi fosse stata la premeditazione, che in questa specie di reati vi è quasi sempre, pel solo reato di esplosione di mine si farebbe un'eccezione considerandolo come un vero omicidio.

Se non havvi, come parmi evidente, ragione di distinguere, si adotti per tutti i reati contemplati in questo capo un principio identico, e se si vuole che quando i medesimi hanno cagionato morte o ferite debbano applicarsi gli articoli relativi agli omicidi ed alle lesioni personali, si disponga altrettanto per l'incendio, per l'inondazione e la sommersione; se si crede invece che non si debbano confondere fatti di genere diverso, si mantenga anche il paragrafo relativo alle esplosioni.

Ma v'ha di più: si supponga che l'esplosione delle mine non abbia, per buona e rara ventura, cagionato che semplici lesioni personali punibili colla detenzione? Parrà egli al Senato sufficientemente punito in questo caso con una sì lieve pena l'autore di questo fatto sempre gravissimo per la commozione ed il turbamento che arreca, e pel pericolo che vi è inerente?

Peggio ancora: supponiamo che nessuna persona sia rimasta lesa, ed il danno si riduca alla distruzione della casa; ed anche in allora parrà alla Commissione sufficiente la pena della detenzione e della multa che è inflitta dall'articolo 471 pel reato di danneggiamento?

Io sono convinto che riflettendo a queste conseguenze la Commissione non vorrà insistere nella sua proposta, perchè tale non ha potuto essere il suo intendimento nel farla. E lo spero tanto più, in quanto ch'è una disposizione analoga a quella di cui si tratta, trovasi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

in tutti i Codici delle nazioni civili, e le varie altre Commissioni le quali ebbero l'incarico di esaminare i precedenti progetti di Codice penale, furono tutte concordi nell'ammetterla.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aveva soppresso questo paragrafo perchè non lo riteneva necessario, e credeva che le conseguenze penali che doveva produrre le avrebbe egualmente prodotte, ma appunto perchè la Commissione non aveva altra ragione per sopprimere questo paragrafo, ora non crede più d'insistere in tale soppressione.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Relatore e all'onor. Ministro se venne tenuto conto dello emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'emendamento dell'onorevole Pescatore, consiste in sostanza nel restringere l'applicazione del paragrafo primo che la Commissione vuole sopprimere, al caso in cui l'esplosione delle mine o di altre macchine siasi adoperata nello scopo d'incendiare, e nel disporre che quando il fuoco non si sia appreso contro la volontà dell'agente, il reato si debba considerare come tentato o mancato secondo le circostanze. Ora io osservo essere perfettamente inutile indagare qual sia stato lo scopo del reo, quando esso è abbastanza chiarito dal fatto; chi fa esplodere una mina in una casa vuole evidentemente cagionare gli effetti che queste macchine producono, cioè rovinare e distruggere la casa stessa, e siccome trattandosi di materie infiammabili ne è pure ordinaria conseguenza l'incendio, così vuole anche questo mezzo di distruzione.

Mi basta poi avvertire che, secondo questo emendamento, potrebbe avvenire l'intera distruzione della casa per la sola forza dell'esplosione, e tuttavia il reato non si ravviserebbe consumato, solo perchè il fuoco non si è appreso ai ruderi che rimanevano ancora in piedi, sicchè il colpevole non dovrebbe rispondere che di un semplice tentativo, per dimostrare come una siffatta proposta sia del tutto inammissibile.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni,

rileggo il primo paragrafo di quest'articolo, per metterlo ai voti.

« § 1. Si considera incendio anche l'esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperata nello scopo di distruggere gli edifici o le cose indicate negli articoli precedenti. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'emendamento proposto dal Senatore Pescatore, non essendo stato accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione, s'intenderà abbandonato e non lo metto quindi ai voti.

« § 2. Il reato d'incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole vuole incendiare, o ad altro oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 465, sorga.

(Approvato.)

Art. 466.

« § 1. È colpevole di incendio colposo chiunque per inavvertenza, imprudenza o negligenza od in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere e non accidentale; o per imperizia della propria arte o professione; o per inosservanza di regolamenti o discipline, ha cagionato un incendio, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire.

« § 2. Se dall'incendio è derivata la morte od una lesione personale di taluno, si applicano al colpevole anche le pene stabilite per l'omicidio o le lesioni personali colpose secondo le norme del concorso di più reati e di più pene. »

(Approvato.)

Art. 467.

« § 1. Chiunque volontariamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

1. con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha cagionato l'inondazione per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2. con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dall'inondazione è derivata la morte prevedibile di una persona;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

3. con la reclusione da undici a sedici anni, se dall'inondazione è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni personali indicate nel numero 1 dell'articolo 372;

4. con la reclusione da cinque a dieci anni in tutti gli altri casi.

» § 2. La pena stabilita nel numero 4 è diminuita di un grado, se il danno derivato o che poteva derivare dal reato non eccede lire cinquecento.

La Commissione propone di sopprimere il N. 1 del § 1 di quest'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione rinunzia alla soppressione di questo numero 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore fa la proposta al § 2 di aggiungere in fine le stesse parole con cui si chiude l'art. 462. cioè: *nè per le circostanze del fatto o nell'intenzione dell'agente creava pericolo alle persone.*

L'onorevole Senatore Tecchio propone si sostituiscano nel N. 1 del § 1 alle parole: *per produrre la morte di una persona*, queste altre: *nello scopo di uccidere una persona.*

E nei numeri 2 e 3 dello stesso paragrafo alla parola: *prevedibile* sostituirebbe le parole: *facilmente prevedibile.*

Interrogo la Commissione e l'onorevole signor Ministro se accettano queste varianti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione preferisce l'espressione del progetto, perchè la parola *uccidere* ha un significato più determinato e speciale, e rende chiaro il concetto dell'azione immediata del togliere ad altrui la vita. Invece nella ipotesi del nostro articolo, si produce la morte, ma non si uccide.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per le ragioni accennate dall'onorevole Relatore il Governo non accetta questo emendamento.

Giacchè ho la parola, dichiaro pure in questa occasione che non accetto l'altra parte dell'emendamento dell'onorevole Tecchio il quale vorrebbe aggiungere alla parola *prevedibile* l'avverbi: *facilmente*, sul che mi riferisco a quanto ho già osservato sopra analoga proposta fatta dallo stesso Senatore in ordine all'art. 463.

PRESIDENTE. E l'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non si oppone all'aggiunta proposta a

quest'articolo dell'onorevole Pescatore; egli vorrebbe che fosse esteso al reato d'inondazione ciò che è disposto in fine dell'art. 462, ove è detto che se il colpevole, mosso da pentimento si è adoprato all'estinzione dell'incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono diminuite da due a tre gradi.

Sebbene per verità sia assai difficile, quando si è cagionata una inondazione, di impedirne i disastrosi effetti e restringerne i danni, ad ogni modo essendo pur sempre possibile, pare che vi sia anche in questo caso ragione di tener conto del pentimento del colpevole e degli sforzi da lui usati per diminuire il danno, quando siano stati efficaci.

Come nell'incendio, così anche nell'inondazione, se, chi l'ha cagionata, scorgendola assumere proporzioni maggiori di quelle che avea forse in animo di produrre, ed atterrito dall'enormità del suo misfatto, si darà immediatamente a tutt'opera per ripararvi, potrà giovare assai più che non varrebbero i più tardi soccorsi degli altri, sicchè anche il pubblico interesse richiede che, nell'applicazione della pena, si abbia riguardo al suo pronto ravvedimento.

Perciò aderisco a che si faccia all'art. 467 l'aggiunta del seguente inciso:

« La disposizione del § 2 dell'art. 462 si applica pure a quest'articolo. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In questo senso la Commissione accetterebbe, ma mi pare che l'onorevole Senatore Pescatore volesse introdurre in quest'art. 467 l'aggiunta che avea proposta nell'art. 462.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore a quest'articolo vorrebbe aggiungere le parole: *nè per le circostanze del fatto o nell'intenzione dell'agente creava pericolo alle persone.*

È questo che l'onor. Senatore Pescatore vorrebbe aggiungere.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avendo l'onorevole Pescatore fatta la sua proposta in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

questi termini: *Aggiungere infine le stesse parole come all'articolo 462*, senza dare maggiori spiegazioni, è per verità incerto a quali parole abbia inteso accennare, se cioè a quelle che si leggono nel paragrafo secondo del progetto, secondochè a me era sembrato, ovvero a quelle che egli avea proposto d'inserire nel detto articolo.

Duolmi ch'egli non si trovi oggi presente per dare le occorrenti spiegazioni; ma poichè trattasi di semplice aggiunta la quale si è sempre in tempo a fare, quando al Senato piacesse di adottarla, opinerei che si possa differire a deliberare sopra di essa, e passare intanto ai voti sull'articolo 467 com'è redatto nel progetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi pare che ciò sarebbe inutile. O l'aggiunta è informata al concetto espresso dall'onorevole Commissario Regio, e non vi è bisogno di sospensione; o non è tale, ed in questo caso non sarebbe nè dal Governo, nè dalla Commissione accettata. Mi pare quindi che sarebbe opportuno mettere addirittura ai voti l'articolo, coll'aggiunta accennata dall'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. Al N. 1 l'onorevole Senatore Tecchio propone che alle parole: *per produrre la morte di una persona*, si sostituiscano le parole: *nello scopo di uccidere una persona*.

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

L'onorevole Tecchio propone, al N. 2 dello stesso § 1, che alla parola *prevedibile*, siano sostituite le parole: *facilmente prevedibile*.

Chi approva quest'altra modificazione, abbia la bontà di alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il N. 1. secondo il testo ministeriale di cui ho già data lettura.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Rileggo il n. 2 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Il N. 3 sarebbe conforme al testo già letto, con quest'aggiunta: « La disposizione del § 2 dell'art. 462 si applica a questo reato. »

Chi approva il n. 3 con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

Metto ai voti l'intero articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 468.

« Con le pene e secondo le distinzioni stabilite nel precedente articolo è punito chiunque volontariamente cagiona la sommersione di navi o edifizii natanti di qualsiasi genere. »

Qui l'onorevole Pescatore propone l'aggiunta del seguente capoverso:

« Se la sommersione doveva necessariamente cagionare la morte di qualche persona, e se si verifica la condizione, di che nel N. 1, § 1 dell'art. 467, si applica la pena dell'omicidio volontario premeditato; se questa sola condizione non si verifica per essere la sommersione avvenuta per baratteria o per fine di lucro, il reato è punito colla reclusione per anni 20. »

Interrogo il Ministero e la Commissione se l'accettano.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione neppure.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 468 come è nel testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 469.

« § 1. Chiunque deliberatamente accendendo fuochi sopra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare; o distruggendo, rimuovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali; o adottando altri idonei artifizii fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la prigionia per cinque anni. »

» § 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivato un naufragio, il colpevole è punito con la reclusione fino a quindici anni; e se ne è derivata la morte di taluno, con la reclusione per venti anni. »

Anche a quest'articolo l'onorevole Pescatore proporrebbe di aggiungere questo capoverso al § 1.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

« Se alcuno dei fatti di che nel presente paragrafo si è adoperato col proposito di far sorgere il pericolo di naufragio è punito colla reclusione da otto a sedici anni, e colla reclusione per venti anni se ne è derivato un naufragio con la morte di persone. » E, adottando questo emendamento, in fine del § 1 converrebbe emendare così: « È punito con la prigione da tre a cinque anni. »

Interroga la Commissione ed il Commissario Regio se accettano quest'aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nemmeno il Governo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 469 sì e come è stato letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 470.

« Se i fatti preveduti negli articoli 467, 468 e 469 sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell'art. 466 si applicano le disposizioni e le pene ivi stabilite. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CAPITOLO IX.

Del danneggiamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per risparmiare tempo al Senato, dichiaro che il Governo accetta per l'articolo 471 il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque se non si fanno osservazioni, leggerò l'articolo 471 proposto dalla Commissione per metterlo ai voti.

Art. 471.

« § 1. Chiunque guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito a querela di parte:

1. con la detenzione fino a tre mesi, se il danno non eccede lire mille;

2. con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile ad un anno, se il danno eccede lire mille, ma non lire cinquemila;

3. con la detenzione maggiore di un anno se il danno eccede lire cinquemila.

» § 2. In tutti i casi alla pena della detenzione è aggiunta una multa pari al danno, purchè non ecceda il massimo legale di questa pena. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 472.

« La pena restrittiva della libertà personale stabilita nel precedente articolo è aumentata di un grado, ed alla detenzione è sostituita la prigione, se il danneggiamento è commesso:

1. per vendetta contro testimoni, o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali, per causa delle loro funzioni attuali o cessate;

2. con violenze alle persone, che non costituiscono reato più grave, o con rottura, chiave falsa o scalamiento, nei termini dell'articolo 426;

3. sopra edifici o cose appartenenti allo Stato, alla provincia o al comune e destinate ad uso pubblico;

4. sopra edifici destinati all'esercizio di un culto, od ai cimiteri o dipendenze dei medesimi;

5. sopra monumenti pubblici, o case, o edifici spettanti a stabilimenti di beneficenza o di credito;

6. a cantieri od arsenali;

7. ad argini, dighe, od altre cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortunii;

8. a canali, chiaviche ed altre opere destinate all'irrigazione. »

A questo articolo la Commissione proporrebbe una modificazione al numero 1, aggiungendo dopo: *pubblici ufficiali*, le parole: *o giurati*.

Interrogo il signor Ministro se l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta la modificazione della Commissione e ne propone ad un tempo un'altra.

Coll'articolo 472 si dispone, che verificandosi le circostanze aggravanti ivi menzionate, la pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'articolo precedente pel reato di danneg-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

giamento sia aumentata di un grado. L'onorevole Senatore Pescatore ha proposto che quest'aumento si possa estendere fino a tre gradi.

Non andrèi tanto in là, ma credo che non si debba limitarlo invariabilmente ad un solo grado. Ed infatti, se si pon mente ai vari casi indicati nello stesso articolo, si scorge di leggieri che sono ben diversi fra loro per intrinseca gravità.

Al N. 1, per esempio, si contempla il danno recato per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, ovvero contro pubblici ufficiali o giurati per causa delle loro funzioni; ora, a mio avviso, il reato commesso per questa causa è assai più grave e deve essere più severamente punito, che non quello accennato al N. 3, in cui la circostanza aggravante consiste soltanto nell'essersi danneggiato un edificio appartenente allo Stato, alla provincia od al Comune; quindi l'aumento di un grado che sarebbe sufficiente in quest'ultimo, non sarebbe forse nel primo.

Affinchè impertanto il Giudice possa tener più giusto conto della varia gravità delle singole circostanze ed applicare la pena nelle debite proporzioni, propongo di lasciargli maggiore latitudine, disponendo che la pena sia aumentata da uno a due gradi.

Senatore BORGAM, *Relatore*. La Commissione dichiara di accettare questa modificazione proposta dal Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo modificato, per metterlo ai voti:

Art. 472.

« La pena restrittiva della libertà personale stabilita nel precedente articolo è aumentata da uno a tre gradi, ed alla detenzione è sostituita la prigionia, se il danneggiamento è commesso:

1. Per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali o giurati, per causa delle loro funzioni attuali o cessate;

2. Con violenze alle persone, che non costituiscono reato più grave, o con rottura, chiave falsa o scalamiento, nei termini dell'articolo 426;

3. Sopra edifici o cose appartenenti allo

Stato, alla provincia o al comune e destinate ad uso pubblico;

4. Sopra edifici destinati all'esercizio di un culto, od ai cimiteri o dipendenze dei medesimi;

5. Sopra monumenti pubblici, o case, o edifici spettanti a stabilimenti di beneficenza o di credito;

6. A cantieri od arsenali;

7. Ad argini, dighe, od altre cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni;

8. A canali, chiaviche ed altre opere destinate all'irrigazione.

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 473.

« È colpevole di danneggiamento anche colui che arrecò danno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, ed è punito con le pene e secondo le norme stabilite negli articoli 471 e 472. »

(Approvato.)

Art. 474.

« Chiunque scientemente danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni. »

La Commissione propone di togliere da quest'articolo l'avverbio *scientemente*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto la proposta di togliere l'avverbio non solo in questo, ma eziandio nell'articolo successivo.

PRESIDENTE. L'articolo dunque sarebbe così redatto:

Art. 474.

« Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 475.

« Chiunque scientemente danneggia una strada

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

1. con la pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2. con la pena della reclusione per venti anni se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;

3. con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nel N. 1 dell'art. 372;

4. con la reclusione da cinque a dieci anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione, od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un grave pregiudizio agli interessi dello Stato;

5. con la prigionia maggiore di tre anni negli altri casi. »

A questo articolo, oltre la proposta della Commissione accettata dal Ministero di sopprimere l'avverbio *scientemente*, vi ha un emendamento dell'onor. Senatore Tecchio, il quale vorrebbe che nei numeri 2 e 3 alla parola *prevedibile* precedesse l'avverbio *facilmente*, che il Senato ha già rigettato riguardo ad altri articoli del Codice.

Poi vi è l'onor. Senatore Giovanola, il quale propone che al N. 4 si sopprimano le parole: *agli interessi dello Stato*, e si dica solo: *o se dal fatto è derivato un grave pregiudizio*.

Dunque rimanendo intesi sulla cancellazione della parola *scientemente*, interrogo il Ministero e la Commissione se accettano la cancellazione delle parole: *interessi dello Stato*, proposta dall'onor. Senatore Giovanola, e l'aggiunta della parola *facilmente* proposta dall'onor. Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Giovanola con cui si propone la soppressione delle parole: *agli interessi dello Stato*. Egli osserva poter facilmente accadere che taluno arrechi un grave danno al pubblico col di-

struggere un manufatto su di una linea ferroviaria e col cagionare una lunga interruzione dell'esercizio, senza che il patrimonio dello Stato ne soffra direttamente alcun pregiudizio, perchè la ferrovia ed il manufatto appartengono ad una impresa o società privata; ed essendovi anche in questo caso uguale ragione d'inflettere la pena indicata nel numero 4 di quest'articolo, suggerisce la ragione di togliere le dette parole che di troppo ne restringono l'applicazione.

A mia volta propongo un emendamento allo stesso numero. Ivi è detto che si applica la reclusione fino a dieci anni quando dal fatto è derivato un pregiudizio *grave*. Ognuno ben vede come questo aggettivo sia molto elastico e possa dar luogo in pratica a variabili interpretazioni. Quand'è che il danno incomincia ad essere grave, e quando è lieve? Non somministrando la legge alcuna norma precisa, tutto dipenderà dall'apprezzamento e dall'arbitrio dei giurati? Ciò non parmi conveniente, ed affinchè in questa parte si mantenga nel Codice quella precisione che formerà uno dei precipui suoi pregi, propongo che sia indicata la cifra, raggiunta la quale il pregiudizio recato debba ritenersi grave.

Ed a questo riguardo parmi che si possa adottare quella che secondo l'art. 471 dà luogo all'applicazione della più severa fra le pene ivi indicate, la somma cioè di lire cinquemila.

Propongo impertanto che l'ultima parte di questo N. 4 sia formulata come segue: *o se dal fatto è derivato un pregiudizio che ecceda la somma indicata nel § 1, N. 3, dell'art. 471*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Al numero 5 vi è un altro emendamento dell'onorevole Tecchio il quale vorrebbe sostituire al testo ministeriale il seguente: *con la reclusione da tre a cinque anni negli altri casi*.

Domando alla Commissione e al signor Ministro se accettano questa sostituzione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questo emendamento non può essere accettato, anzi non deve neppure essere posto ai voti, perchè già pregiudicato dalle deliberazioni prese dal Senato in ordine alla misura ed alla graduazione delle pene. L'art. 30 del progetto dispone che la pena della reclusione non può essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

minore in durata degli anni cinque; non può quindi esser accolta una proposta che la farebbe discendere a tre anni.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io prego l'onorevole Commissario Regio di volermi dare qualche spiegazione sul numero uno, dell'articolo in discussione.

Mi pare che questo articolo, come è redatto, non si concili con i noti precedenti, in cui si è stabilita la pena di morte per l'omicidio premeditato.

Ora, mi pare che in quest'articolo è punito con la pena dell'ergastolo il colpevole che danneggia le strade ferrate coll'intenzione di uccidere, e quando taluno sia rimasto estinto; ma questo, a me sembra, sia precisamente il caso di omicidio premeditato, e forse anche dei più gravi, per le conseguenze che possono derivarne.

Non mi pare adunque che vi sia molta coerenza tra questa disposizione e l'altra più generale, in cui si dice di applicare la pena di morte per l'omicidio premeditato.

Forse io non avrò ben inteso il significato di quest'articolo. Ad ogni modo, prego l'onorevole Commissario Regio di darmi qualche schiarimento in proposito.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Menabrea ha avvertito che quest'articolo non sarebbe coerente ad altri anteriori nei quali si è inflitta la pena di morte allorchè il reato è stato commesso col disegno formato, prima dell'azione, di uccidere una persona. Mi è d'uopo dichiarare all'onorevole Senatore che ciò non è esatto; allorchè si parlò dell'incendio, della inondazione e della sommersione di navi, si è bensì contemplato il caso in cui questi reati siano stati commessi collo scopo di produrre la morte, ma si è sempre inflitta la pena dell'ergastolo senza distinguere se lo scopo fosse o non premeditato.

Quindi la disposizione contenuta nell'articolo 473 è perfettamente analoga a quanto si prescrive negli articoli ai quali accennò l'onorevole Senatore Menabrea.

Sono ben lungi dal contendere che qui si tratti di un reato gravissimo, ma nego che si possa legalmente qualificare quale un vero omicidio.

L'onorevole Relatore della Commissione esprimendo in questa stessa tornata il suo avviso su di un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, ha implicitamente indicato la vera differenza che esiste tra questi reati che cagionano la morte, e l'omicidio. Nell'art. 467 relativo all'inondazione è detto che si applica l'ergastolo, quando il colpevole ha commesso il reato per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta; l'onorevole Senatore Tecchio proponeva di dire in vece: *nello scopo di uccidere una persona*, ma l'onorevole Relatore avvertiva che la parola *uccidere* non si deve usare in tale caso. E questa sua osservazione era giustissima, perchè l'autore dell'inondazione che ha avuto un esito triste, non si può propriamente dire che abbia ucciso, non essendo la morte seguita per azione diretta del colpevole, ma si per effetto immediato del crimine da lui commesso, consistente nel fatto dell'inondazione.

Avvi reato di omicidio, quando il reo col ferro, collo sparo di un'arma da fuoco, col veleno o con altro mezzo diretto sulla persona di un altro uomo, gli toglie la vita coll'intenzione di ucciderlo. Quando invece egli aveva bensì il perverso disegno di produrre la morte, ma anzichè attentare in modo diretto alla di lui persona, è ricorso ad un altro reato il quale poteva, in dipendenza di circostanze del tutto accidentali, avere o non per effetto di far perire una persona, in allora avrà senza dubbio commesso un crimine atrocissimo, ma si tratterà sempre di incendio, di esplosione di mine, di danneggiamento o d'altro reato, non mai di vero omicidio.

So pertanto si vuole che anche trattandosi dei reati previsti nei capitoli 8 e 9 di questo titolo, allorchè hanno prodotto la morte di una persona, e l'intenzione dell'agente era quella di conseguire un tale scopo, si debba applicare la pena capitale, occorre dirlo espressamente in tutti gli articoli relativi.

Se non lo si dice, il magistrato non applicherà mai che la pena dell'ergastolo, tuttochè il disegno fosse premeditato, perchè non vi potrà legalmente ravvisare i caratteri dell'omicidio. Poichè però ciò non si è fatto pei crimini sopraccennati e non si è voluto estendere l'applicazione della pena di morte oltre i quattro casi contemplati negli articoli 117 e 368,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

parmi che anche in quello su cui ora discutiamo, si debba seguire la stessa via, infliggendo senza distinzione la pena perpetua dell'ergastolo.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Permetta; domanderei la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola per una spiegazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Desideravo dare una spiegazione all'onorevole Senatore Menabrea senza punto contraddire alle cose dette dall'onorevole signor Commissario Regio.

Non è esatto ciò che osservò l'onorevole Senatore Menabrea che quest'articolo contempli precisamente un omicidio premeditato. Quest'articolo contempla il fatto di un guasto alla ferrovia che produce la morte di un uomo; ma può avvenire benissimo, che il danneggiamento sia stato effettuato allo scopo di produrre la morte di una persona e con tutto ciò l'agente non l'abbia premeditata. Vediamolo con un esempio.

Taluno si trova per caso ad una stazione ferroviaria, e vede che sta per partire un suo nemico contro cui ha dei rancori antichi.

Preso da un impeto d'ira improvvisa, esce dallo scalo ferroviario, si porta a poca distanza e mette un impedimento sulla linea su cui sa che necessariamente deve passare quel convoglio, o vi apre un binario, cosicchè quando il convoglio passa succede un disastro e vi muore realmente la persona designata.

In questo caso è evidente che il colpevole avrebbe volontariamente prodotta la morte del suo nemico; ma non ci sarebbe la premeditazione.

Quindi l'articolo concepito come è, se punisce di ergastolo l'autore di un danno ferroviario che ha cagionato deliberatamente la morte di una persona, non si può dire che egli escluda l'applicazione della pena capitale per colui che l'avesse premeditata.

Questo articolo stabilisce la pena per il fatto normale, l'omicidio volontario. Che se poi vi si aggiungesse la premeditazione, non sarebbe da mettere in dubbio che il giudice applicherebbe la pena capitale al complice.

Queste poche osservazioni spero che basteranno per dissipare le apprensioni dell'onorevole Menabrea.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Io vorrei che la questione fosse bene chiarita dall'onorevole Commissario Regio.

L'onorevole Commissario Regio non considera come omicidio premeditato che quello che è perpetrato dall'individuo che ferisce direttamente la sua vittima con un'arma che desso maneggia di propria mano, come sarebbe un pugnale, uno schioppo. Io veramente non capirei quelle differenze che si mettono tra l'uccisione diretta e la indiretta quando vi è uguale premeditazione. In tutti due i casi vi ha una vittima, e che sia morta in un modo o nell'altro, è sempre morta per effetto di reato premeditato.

Prendo un caso pratico.

Tutti sanno che vi sono delle ferrovie che attraversano dei canali di navigazione, e sopra questi canali di navigazione vi sono dei ponti giranti i quali si aprono quando la nave deve passare, e si chiudono quando il convoglio sta per transitarvi.

Ora, può accadere, come è accaduto tante volte, che un individuo il quale vuol commettere un delitto essendo egli preposto alla custodia di quel tal ponte, nel momento in cui deve passare il convoglio, invece di chiudere il ponte, lo apre; per cui, per fare una vittima, non si limita a farla sulla persona che vuole uccidere, ma compromette la vita di tutte le persone che sono nel convoglio.

Ora vi domando, o Signori in questa circostanza, quantunque non vi sia stato un colpo di pugnale o di schioppo, l'individuo che ha perpetrato quel crimine ed ha fatto molte vittime per essere maggiormente sicuro di uccidere quella contro la quale egli vuole esercitare la sua vendetta, quell'individuo, dico, non è egli assai più colpevole che se avesse ucciso direttamente la persona a cui aveva in mira di produrre la morte?

Secondo l'interpretazione data dal signor Commissario Regio all'articolo 475 l'individuo il quale avrebbe commesso quell'orrendo delitto, che ho accennato ora, non sarebbe condannato all'ergastolo, mentre l'altro, meno colpevole, sarebbe condannato a morte.

Ora, quest'interpretazione non la potrei accettare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

È vero che la Commissione ha dato un'altra interpretazione a quest'articolo; ma credo necessario che si sappia bene qual sia l'intenzione del Governo e del Senato nell'interpretare quest'articolo.

Io pregherei di redigerlo in modo da togliere ogni dubbio a questo riguardo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ho domandato la parola, per insistere sulle osservazioni da me testè fatte.

L'ipotesi dell'onorevole Senatore Menabrea si può applicare tanto all'omicidio volontario quanto all'omicidio premeditato.

Se si tratta di omicidio premeditato, capisce bene l'onor. Senatore Menabrea che la pena ordinaria essendo la capitale, non vi si può fare aumento, perchè la pena non ne è suscettiva. Se invece si tratta di omicidio volontario, la pena ordinaria sarebbe il massimo della reclusione, vale a dire 20 anni, e poichè col nostro articolo vi si applica l'ergastolo, che è pena di molto superiore alla reclusione, perchè perpetua e sottoposta ad un regime assai più rigoroso e duro, vi è l'aggravamento o assai sensibile.

Ecco le spiegazioni che ho creduto di dover dare all'onorevole Menabrea e che spero basteranno a calmare le sue apprensioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni rileggerò l'art. 475 modificato per metterlo ai voti.

Art. 475.

« Chiunque danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa è punito:

1. Con la pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2. Con la pena della reclusione per venti anni se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;

3. Con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di

una persona od una delle lesioni indicate nel numero 1 dell'articolo 372;

4. Con la reclusione da cinque a dieci anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione, od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un pregiudizio che ecceda la somma indicata nel paragrafo 1, numero 3 dell'art. 471.

5. Con la prigionia maggiore di tre anni negli altri casi. »

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi scusi il Senato se insisto, ma veramente non sono persuaso delle risposte fattemi, tanto più che avendo interpellato in proposito alcuni degli onorevoli miei Colleghi li trovai del mio avviso; per cui se il Ministero e la Commissione non credono di potermi dare oggi una risposta adeguata al caso accennato, io crederei che sarebbe meglio di rimandare questo articolo alla Commissione, affinchè si possa con un'altra redazione prevedere il caso da me accennato, e che pur troppo è già accaduto più di una volta nella lamentevole storia dei disastri ferroviari.

Per cui io domando se in questi casi non si tratti di omicidio premeditato. Questa mi pare semplicemente l'interpretazione che il buon senso deve dare alla legge e perciò io crederei che la redazione di quest'articolo meriterebbe per lo meno di essere maggiormente chiarita.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Molto delicata e grave è sicuramente la difficoltà, che ha mossa l'onor. Senatore e mio egregio amico Generale Menabrea; ma egli non può non avvertire che il Senato, come è stato osservato, ha votato già altri due articoli, in cui sono scritte due disposizioni perfettamente corrispondenti a quella che ora si trova in discussione.

Così nell'articolo 463, parlandosi del reato d'incendio, al paragrafo 2 si legge:

« Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito colla pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Una disposizione consimile si trova nell'articolo 467 relativamente al reato d'inondazione o di sommersione. Ivi è disposto:

« Chiunque volontariamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha cagionato l'inondazione per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta. »

Ora, nella figura del reato del danneggiamento si riproduce la stessa disposizione, perchè si tratta di un reato analogo, che può produrre precisamente le stesse conseguenze e nello stesso modo. L'onorevole Menabrea, che lasciò passare senza fare veruna osservazione questi due articoli, comprenderà benissimo, come la quistione si possa ora considerare tardiva e in qualche modo pregiudicata.

Non dirò tuttavia che sia irremissibilmente pregiudicata, perchè quando il Senato volesse aggiungere una disposizione nuova, la quale riguardasse quell'ipotesi, nei tre casi da me accennati, io crederei che sarebbe ancora in piena facoltà di farlo.

Non voglio nemmeno tacere, che lasciando i menzionati tre articoli così come sono scritti, i Magistrati non passerebbero dalla pena dell'ergastolo alla pena capitale, nemmeno quando il reato avvenisse in seguito a premeditazione, e quantunque la premeditazione si potesse chiaramente dimostrare.

È principio generale di diritto penale che non si ammette l'interpretazione estensiva. Questo principio sarebbe più severamente e religiosamente osservato, quando si trattasse di passare dalla pena dell'ergastolo alla pena capitale.

Vi ricorderete inoltre come nella prima parte del progetto sia scritta una disposizione, colla quale è vietato in modo assoluto il passaggio dalla pena dell'ergastolo alla pena di morte.

Quindi io non esito ad affermare che, quando questi articoli siano conservati nel modo in cui ora sono concepiti, i Magistrati non applicherebbero in alcun caso per i reati di cui ragioniamo la pena capitale.

Io credo però che abbiano non lieve valore le considerazioni che vi sono state esposte dall'onorevole Commissario Regio.

Havvi certo una grande differenza nel grado di perversità tra colui, il quale medita la distruzione della sua vittima e l'eseguisce direttamente con mezzi truci e sanguinosi, e colui, il

quale prepara soltanto una situazione di cose nella quale la sua vittima può incontrare la morte.

Io non negherò che le conseguenze di un incendio, di una inondazione o di un danneggiamento, quale è quello di che trattano gli articoli che ho accennato, siano in fatto molto più gravi ed estese che non sarebbero quelle della semplice uccisione premeditata di un individuo. Ma quando si tratta di applicare la pena di morte, non ci dobbiamo tanto preoccupare della vastità delle conseguenze che dal fatto criminoso possono derivare, quanto della malvagità, della perversità, della ferocia, della corruzione dell'individuo che commette il fatto.

Ora io non esito a dichiarare che ritengo come molto più malvagio, più feroce e più perverso colui che è capace di meditare nel silenzio, nel segreto l'uccisione di un individuo, di proseguire lentamente l'esecuzione del suo pravo disegno, e di condurlo poi crudelmente con azione diretta sulla vittima alla consumazione, che non colui, il quale, come si diceva, prepara bensì una tremenda catastrofe, come può esser quella di una inondazione, di un incendio ed anche di un danneggiamento ad una strada ferata. Poichè costui, che nel momento in cui meditava il misfatto intendeva, e dobbiamo supporre che ciò sia provato, far cadere nel pericolo di morte un suo nemico, nell'intervallo che passa tra il disegno suo e quello in cui la catastrofe scoppierà, può avere concepito un pensiero di pentimento o di rimorso, ed essero stato anche disposto ad impedirlo, quando gli fosse stato possibile: lo che voi non potete mai immaginare quanto a colui, il quale premedita e direttamente eseguisce il suo feroce disegno con la uccisione immediata della sua vittima.

Se queste osservazioni non valgono a persuadere l'onorevole Senatore Menabrea, che si abbia a fare distinzione, quanto alla pena, tra l'omicidio premeditato e direttamente eseguito, e l'omicidio che per premeditazione avviene negli accidenti terribili di cui trattano gli articoli che esaminiamo, egli potrebbe presentare al Senato una proposta di applicazione della pena capitale a questi casi, quando sia provata la premeditazione; o il Ministero e la Commissione se ne occuperanno.

Io non saprei dare schiarimenti e spiegazioni

più franche e più larghe all'onorevole Senatore Menabrea per corrispondere al desiderio che egli ha manifestato.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Non vi ha dubbio che il signor Ministro con l'abituale sua chiarezza ed abilità ha risposto alle obiezioni che io ho fatte rispetto all'interpretazione dell'art. 475: ma però, quantunque egli mantenga l'articolo qual è, e mantenga la interpretazione che è stata data dal signor Commissario Regio, e dal signor Relatore della Commissione; tuttavia io veggio ch'egli non ricusa riconoscere di qualche importanza ciò che io ho accennato, specialmente nel caso da me preso per esempio, delle strade ferrate, caso nel quale la premeditazione è manifesta, e può produrre la morte non di un solo individuo, ma d'un gran numero di persone riunite in un convoglio; egli m'invita quindi a proporre un articolo da aggiungere agli altri a seconda delle mie idee, cioè che preveda i casi di premeditazione e sia applicabile, non soltanto all'art. 475, ma anche agli altri articoli relativi all'incendio, ed alle inondazioni.

Dal momento che l'onorevole Ministro crede che la quistione meriti qualche considerazione, invece di compilare l'articolo io medesimo che non sono giureconsulto, pregherei la Commissione, e l'onorevole Commissario Regio di volersi occupare di quest'argomento, la qual cosa possono fare senza difficoltà, poichè le disposizioni che ne risulterebbero, sarebbero indipendenti dagli articoli già votati.

Io spero che vorranno accettare questa mia preghiera e vedere nella loro sapienza se sia il caso di mantenere la legge qual è, o se convenga di definire, con nuovo articolo, che cosa si intenda per *premeditazione*, e se debbasi anche avervi riguardo nei casi da me accennati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho difficoltà di accondiscendere al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Menabrea, pregando la Commissione di volersi occupare della quistione che egli ha sollevata, e vedere quale soluzione meglio convenga di darle, cioè: se convenga di applicare la pena capitale anche

nei tre casi di morte avvenuta in seguito a premeditazione nell'incendio, nell'inondazione, e nel danneggiamento.

Ciò non impedisce però che noi proseguiamo nella discussione di quest'articolo e dei successivi; imperocchè, come io diceva, quest'articolo, come i precedenti già votati, staranno interi anche ammettendo un altro articolo il quale dichiara che in tutti questi casi (quando si seguisse l'ordine delle idee dell'onorevole Senatore Menabrea), verificandosi la premeditazione, sarà applicata la pena che si applica all'omicidio premeditato.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo e lo metto ai voti:

Art. 475.

« Chiunque danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti, od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

1. colla pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;
2. con la pena della reclusione per vent'anni se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;
3. con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nel numero 1 dell'art. 372;
4. con la reclusione da cinque a dieci anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione, od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un grave pregiudizio agli interessi dello Stato;
5. con la prigionia maggiore di tre anni negli altri casi. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 476.

« § 1. Chiunque lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

di un danno, è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 2. Se dai fatti menzionati nel paragrafo 1 è effettivamente derivato un danno si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell'articolo precedente. »

Il § 1 di questo articolo è modificato dalla Commissione e dall'onorevole Senatore Tecchio. La Commissione lo modifica nelle ultime parole. Dove si legge: *è punito con la prigionia maggiore di tre anni*, vorrebbe che si dicesse: *maggior di un anno ed estendibile a tre*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo prega la Commissione di voler riflettere se non sia il caso di togliere le parole *ed è estendibile a tre*. Il reato previsto dall'art. 476, sebbene non abbia recato alcun danno materiale alle persone, tuttavia non cessa d'essere assai grave per la malvagia intenzione che rivela nel colpevole, e per la possibilità di funestissime conseguenze. Questo articolo contempla il caso « di colui che ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale, ha fatto sorgere il pericolo di un danno. »

Ora, attesa la gravità di questo pericolo, il Governo crede che il voler limitare la prigionia a tre anni sia eccessiva indulgenza; prego perciò la Commissione di aderire a che siano tolte le mentovate parole, e lasciare così al magistrato la facoltà di estendere, secondo le circostanze, la pena anche a cinque anni di prigionia.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora rimane il testo ministeriale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Scusi, eccellenza: Non già il testo ministeriale che è ancor più severo, perchè fissa il minimo maggiore di tre anni, ma rimane il testo della Commissione, tolte soltanto le parole: *ed è estendibile a tre*.

PRESIDENTE. Vi è pure l'emendamento del Senatore Tecchio il quale vorrebbe sostituire alle parole: *è punito con la prigionia maggiore di*

un anno ed estendibile a tre, le altre; *è punito colla reclusione da tre a cinque anni*.

Accettano la Commissione ed il Ministero questa variazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, perchè è dipendente dal suo sistema di voler fare discendere la reclusione fino a tre anni: sistema già contraddetto dal voto con cui il Senato ha approvata la scala penale.

Ma a parte questa considerazione, è evidente che il rigore della pena criminale sarebbe in questo caso eccessivo.

Qui non si tratta di un reato, ma di un fatto che costituisce un pericolo e nulla più, non ricorrendovi l'elemento del danno. Ed è solamente la gravità del pericolo che ha persuaso l'onorevole Guardasigilli a mettere questa contravvenzione (che si può dir tale assolutamente) nel capitolo dei delitti di danneggiamento.

Del resto, è facile poi il vedere che è una contravvenzione la quale può discendere a minime proporzioni, in quanto che la sanzione penale può anche colpire il monello che lancia una pietra nel convoglio con pericolo di produrre una contusione sulla persona di un passeggero o di fare uno sfregio nella vernice della vettura. E non è a queste azioni che conviene la durezza di una pena criminale.

Mi pare dunque che l'emendamento dell'onorevole Tecchio non si debba prendere in considerazione.

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Tecchio non si può mettere ai voti perchè vi fu già messo altra volta, essendo conseguenza di un sistema che non è stato accolto dal Senato.

Pongo ai voti l'articolo come venne combinato fra Ministero e Commissione.

Art. 476.

« § 1. Chiunque lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver de-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

teriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, è punito con la prigionia maggiore di un anno. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Se dai fatti menzionati nel paragrafo 1 è effettivamente derivato un danno, si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell'articolo precedente. »

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 476, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 477.

« Se i fatti preveduti negli articoli 475 e 476, sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell'articolo 466, si applicano le disposizioni e le pene in esso stabilite; ma la pena è aumentata di un grado, se il colpevole era addetto al servizio delle strade ferrate o dei telegrafi danneggiati. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

478.

§ 1. Se i danni preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, in occasione di pubblica violenza o di pubblica resistenza, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate da uno a due gradi.

» § 2. In questi casi e in quelli preveduti negli articoli 472, 474, 475 e 476 si procede d'ufficio. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone la soppressione del § 2, e al § 1 la sostituzione delle parole: *di tre o più persone*, in luogo di quelle: *di dieci o più persone* che si leggono nel testo ministeriale.

Il Governo e la Commissione accettano queste modificazioni?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio in ordine al numero delle persone richiesto per far luogo al-

l'aumento di pena stabilito nell'articolo 478. So bastasse la riunione di tre persone, la legge in molti casi peccherebbe di eccessiva severità, giacchè non si riscontrerebbero nel fatto quei gravi caratteri che si vollero contemplare in un articolo il quale si occupa del saccheggio, della devastazione e della pubblica violenza o resistenza.

Credo invece che si possa ammettere l'emendamento dello stesso onorevole Senatore nella parte in cui propone di collocare la disgiuntiva o prima delle parole: *in occasione di pubblica violenza*; e credo parimenti che si possa accettare la di lui proposta di sopprimere il secondo paragrafo. Ivi è detto che nei casi preveduti da questo articolo e dagli articoli 472, 474, 475 e 476 si procede d'ufficio.

Questa disposizione può far nascere dubbi, perchè contraria al sistema tenuto in tutto il progetto.

Il Senato ha votato non pochi articoli in cui è detto che non si può procedere se non a querela di parte, ma non si è mai ritenuto necessario in alcun caso di dichiarare espressamente che si potesse procedere d'ufficio, a meno che si trattasse di fare un'eccezione alla regola precedentemente stabilita, secondo cui un determinato reato dovesse ritenersi di azione privata.

Il silenzio della legge basta ad indicare essere il reato d'azione pubblica. Ora, il dire in questo paragrafo che « nei casi ivi menzionati si procede d'ufficio » può far dubitare che i reati previsti in altri articoli del Codice, dove non si legge questa espressa dichiarazione, non possano essere puniti che a querela di parte, massime se siano di poca gravità.

È quindi mestieri togliere questa pericolosa aggiunta all'articolo 478, e mantenendoci fedeli al sistema finora seguito, indicare invece i reati pei quali non si può procedere che sull'istanza della parte lesa.

Disponendo questo paragrafo che si proceda d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 472, 474, 475 e 476, sarebbero d'azione privata i reati indicati negli altri articoli 471 e 473. Per quanto riguarda il primo, ivi è già detto che il fatto è punito a querela di parte; dunque non occorre altro, essendo già inteso che non si può procedere d'ufficio. Rimane l'art. 473.

Quest'articolo contempla il caso che il danno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

recato al fondo altrui avvenga pel fatto d'es-servisi introdotti od abbandonati animali, e dispone che si applichino le pene stabilite dall'articolo 471, e che queste siano aumentate a termini del 472, se concorrano le circostanze aggravanti in quest'ultimo accennate. Ciò posto, se si ritiene che concorrendo le dette circostanze, il reato di danneggiamento debba essere d'azione pubblica, non si può stabilire per regola che il reato previsto dall'art. 473 sia sempre d'azione privata, ma è d'uopo distinguere: o sono applicabili le pene stabilite dall'art. 471, e non si procede che a querela di parte; o si applicano quelle indicate nel successivo, e si procede d'ufficio.

Egli è per questa considerazione che propongo di aggiungere all'art. 473 il seguente inciso: *Quando si applicano le pene dell'art. 471 non si procede che a querela di parte.* Rimarrà quindi fermo che in tutti gli altri casi, dove ciò non è detto, si procede d'ufficio, senza necessità di aggiungere la disposizione contenuta nel 2° paragrafo dell'art. 478, che dovrebbe essere soppresso.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Poichè l'onorevole Commissario Regio si accinge a scrivere il suo emendamento, lo prego di aggiungere un'altra modificazione. Dove dice (nel § 1 dell'art. 478): *in occasione di pubblica violenza, o di pubblica resistenza*, metterò invece: *in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità.* Così la locuzione di questo articolo sarà coerente alla rettificata denominazione dei reati.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere la sua aggiunta e farmela tenere.

Comincerò dall'aggiunta proposta dal Regio Commissario all'articolo 473.

« Quando si applica la pena dell'art. 471 non si procede che a querela di parte. »

Chi accetta quest'aggiunta, si alzi.

(Approvata.)

Veniamo all'articolo 478.

Metto ai voti prima di tutto l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio; dove si dice: *o in riunione di dieci o più persone*, vorrebbe che si dicesse: *o in riunione di tre o più persone.*

Chi approva quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggerò dunque il paragrafo 1 del testo ministeriale.

Art. 478.

« § 1. Se i danni preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate da uno a due gradi. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima delle parole *in occasione* bisogna mettere la disgiuntiva *o*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con questa variante, voglia sorgere.

(Approvato.)

Se non si fanno opposizioni il § 2 rimane soppresso.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome dell'onore mio collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per oggetto la proroga dei termini accordati con la legge 18 agosto 1870 alle Deputazioni provinciali di Sardegna per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni (V. *Atti del Senato*, N. 30).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si continua la discussione del Codice penale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Siamo alla

PARTE SECONDA.

Polizia punitiva

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE

Disposizioni generali.

Art. 479.

« Le contravvenzioni sono punite, ancorchè non si provi nel colpevole l'animo di violare la legge, salvo che sia dalla legge altrimenti disposto. »

L'onorevole Pescatore invece delle parole: *di violare la legge*, vorrebbe si dicesse: *di recare un danno, o di creare un pericolo*; il resto come nel testo ministeriale.

Hanno tenuto conto di questa modificazione il Governo e la Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questo emendamento dell'onorevole Pescatore. Egli vorrebbe sostituire alle parole: *di violare la legge*, le parole: *di recare un danno o di creare un pericolo*.

Osservo anzitutto che quando si delinque col l'animo di recare un danno, non si commette una semplice contravvenzione, ma si un crimine od un delitto. Nella contravvenzione non si suppone che l'agente abbia avuto intenzione di offendere i diritti altrui; il fatto, come mi occorre già altre volte di notare, che costituisce questo genere di reati, non è per la sua intrinseca natura un reato; diviene tale unicamente perchè la legge lo vieta affine di evitare i pericoli che esso crea, o di giovare all'interesse ed ai comodi dei cittadini.

Quindi non è esatto il dire che le contravvenzioni sono punite, ancorchè non si provi nel colpevole l'animo di recare un danno, giacchè questa locuzione indurrebbe a credere che quest'intenzione rea si ritenga come implicita, il che non è. Siccome poi non tutti gli articoli sulle contravvenzioni hanno per iscopo di evitare un pericolo, essendovene parecchi i quali contemplano fatti per nulla pericolosi nè all'ordine pubblico, nè alla morale, nè alla

sicurezza dei cittadini, qual è, a ragion di esempio, la contravvenzione relativa al porto illecito di decorazioni, così non è neppure esatta e comprensiva di tutte le specie di simili reati la dizione suggerita dall'onorevole Senatore.

Vuolsi impertanto ravvisare, sotto ogni rapporto, preferibile l'articolo qual è formulato nel progetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore insiste? Senatore PESCATORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo ministeriale.

Chi approva l'articolo 479 come è stato letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 480.

« La legge determina i casi, nei quali alle pene per le contravvenzioni può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia, la quale può estendersi da un mese ad un anno, ed è regolata dalla legge di pubblica sicurezza. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

A quest'articolo l'onorevole Senatore Sineo propone un'aggiunta in questi termini; « Alle pene delle contravvenzioni può essere aggiunta quella della confisca delle cose che formano il soggetto della contravvenzione. »

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta, perchè ne risulterebbe che la confisca abbia a ritenersi annoverata fra le pene, il che non è vero, e perchè in ordine alla medesima provvede il successivo art. 481.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del Senatore Sineo.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

Art. 481.

« Cadono in confisca le cose che formano il soggetto della contravvenzione e qualunque stromento che abbia servito a commetterla. Può il giudice escludere dalla confisca le cose di cui non è vietato l'uso, il porto o la ritenzione. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Il Ministro Guardasigilli modifica l'articolo in questi termini....

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avverto ad ogni buon fine che il Ministero non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo come è stato letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 482.

« Le contravvenzioni non sono punite che quando sono consumate. »

(Approvato.)

Art. 483.

« § 1. È recidivo colui che, entro un anno dal giorno in cui ha scontata la pena di una contravvenzione, o da quello in cui la pena è rimasta estinta, commette una nuova contravvenzione della medesima specie.

» § 2. Il recidivo è punito con la pena ordinaria, ma questa non può essere applicata nel minimo del grado.

» § 3. La presente disposizione non si applica ai casi in cui la legge ha diversamente stabilito. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore propone che dove è detto: *contravvenzione della medesima specie*, si dica: *contravvenzione punita con pena eguale o più grave*.

Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha creduto che sia il caso di accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo secondo il testo ministeriale che ho già letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 484.

« § 1. I genitori, tutori, maestri e padroni sono corresponsabili, pel risarcimento dei danni e per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni commesse dai rispettivi loro figli minori, alunni e domestici, se non hanno usata la necessaria sorveglianza per impedirle.

» § 2. I padroni, i mandanti e i preponenti che, dovendo compiere personalmente un incarico, lo hanno affidato a domestici, mandatari e preposti, sono corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni che questi hanno commesse per occasione dell'incarico medesimo.

» § 3. Le dette persone sono pure corresponsabili pel risarcimento dei danni e per gli effetti delle pene pecuniarie, quando, nell'esecuzione di un incarico qualsiasi, si sono servite di persone non aventi le qualità necessarie, o da loro conosciute come inabili ad eseguirlo. »

La Commissione modifica questo articolo ai paragrafi 1 e 3. Accetta il Ministero l'articolo come venne modificato?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Rilleggo adunque l'articolo modificato dalla Commissione per metterlo ai voti.

Art. 484.

« § 1. I genitori tutori, maestri e padroni, oltre il risarcimento dei danni, a cui sono obbligati a termini del Codice civile, sono pure corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni commesse dai rispettivi loro figli minori, alunni e domestici, se non hanno usata la necessaria sorveglianza per impedirle. »

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. I padroni, i mandanti e i preponenti che, dovendo compiere personalmente un incarico, lo hanno affidato a domestici, mandatari e preposti, sono corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni che questi hanno commesse per occasione dell'incarico medesimo. »

(Approvato.)

« § 3. Le dette persone sono pure corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, quando, nell'esecuzione di un incarico qualsiasi, si sono servite di persone non aventi le qualità necessarie, o da loro conosciute come inabili ad eseguirlo. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 484, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 485.

« Qualora la contravvenzione consista in un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui il medesimo è cessato e il giudice può sempre farlo cessare a spese del contravventore. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Si passa ora al

TITOLO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

CAPO I.

Del rifiuto di obbedienza all'autorità.

Art. 486.

« § 1. *Commette contravvenzione:*

1. chiunque non obbedisce all'intimazione legalmente fatta dall'autorità competente di separarsi da una riunione od assembramento;

2. chiunque non obbedisce all'ordine, dato per iscritto dall'autorità competente per ragioni d'ordine pubblico o di giustizia, di rimanere, di non passare o di non fermarsi in un dato luogo.

» § 2. Il colpevole è punito, nel caso indicato nel numero 1, con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre mesi; e nel caso indicato nel numero 2, con l'arresto fino ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)

Art. 487.

« § 1. Chiunque, nell'occasione di tumulti, resistenze, furti, incendi, naufragi, inondazioni, rovine od altre calamità, o quando taluno è colto in reato flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità od atti giudiziari, rifiuta, senza giusta causa, di prestare l'aiuto o il servizio o di dare le informazioni ed indicazioni che gli sono state richieste da un pubblico ufficiale, è punito, quando il fatto non costituisca un reato, con l'ammenda fino a duecento lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito chiunque, nelle circostanze prevedute nel paragrafo 1, disapprova pubblicamente gli atti dei pubblici ufficiali o l'operato di coloro che li aiutano nel loro ufficio, ovvero eccita altri a disobbedirli. »

(Approvato.)

Art. 488.

« Chiunque rifiuta di indicare od indica falsamente ad un pubblico ufficiale o ad un agente

della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni, il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, od altri rapporti personali, è punito con l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

CAPO II.

Delle omesse notificazioni.

Art. 489.

« § 1. Chiunque, trovato un infante minore d'anni sette od altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sé stessa, che conosce essere abbandonati, o smarriti, ometta di darne immediatamente avviso ad un pubblico ufficiale, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito chi omette di denunciare immediatamente ad un pubblico ufficiale il ritrovamento di un cadavere o di un corpo umano che sembri inanimato, o di una persona ferita, od altrimenti in pericolo. »
(Approvato.)

CAPO III.

Dell'usurpazione di titoli e di onori.

Art. 490.

« § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme, o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arroga gradi accademici, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e se il colpevole commette la stessa contravvenzione entro un anno dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena anteriore, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

» § 2. Il giudice può ordinare altresì che la sentenza sia pubblicata in un giornale da lui designato, a spese del condannato. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. A questo articolo 490 la Commissione ha proposto delle modificazioni.

Interrogo il signor Ministro se le accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

aderisce all'aggiunta della parola: *onorificenze*.

Non può egualmente aderire alla proposta soppressione delle parole: *ed è rimasta estinta*, almeno finchè l'onorevole Relatore siasi compiaciuto d'indicarne i motivi, che non ho trovato nella sua Relazione.

Il precedente art. 483, ove si parla in genere della recidività, dispone essere recidivo colui che commette una nuova contravvenzione della medesima specie entro l'anno, dal giorno in cui ha scontata la pena, o da quello in cui è rimasta estinta. Ora, io non saprei comprendere il perchè, quando si tratta di recidività nella contravvenzione prevista dall'art. 490, la Commissione non parlò più che dell'espiazione della pena. E se questa non fu scontata, perchè il condannato ha ottenuto grazia, o si è compiuta a suo favore la prescrizione, da qual giorno incomincerà a decorrere l'anno? Forse dalla data del reato? Non posso credere che questo sia stato l'intendimento della Commissione; ritengo invece sia occorsa un'omissione materiale nella stampa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce a mantenere quelle parole.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo del testo ministeriale coll'aggiunta della parola *onorificenze*.

Art. 490.

« § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme, o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e se il colpevole commette la stessa contravvenzione entro un anno dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena anteriore, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

Chi approva questo § 1, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Il giudice può ordinare altresì che la sentenza sia pubblicata in un giornale da lui designato, a spese del condannato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

CAPO IV.

Del guasto di avvisi.

Art. 491.

« Chiunque, nel tempo che decorre dal sorgere del sole ad un'ora di notte, distacca, lacerava o guasta le leggi, le sentenze, o le notificazioni, gli ordini o gli avvisi fatti affiggere pubblicamente dall'autorità, o dai privati col permesso della medesima, è punito con l'arresto fino a quindici giorni; e se ha agito per dispregio verso le leggi o l'autorità, con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

(Approvato.)

CAPO V.

Delle pubblicazioni illecite.

Art. 492.

« § 1. Chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza avere precedentemente notificato all'autorità locale di pubblica sicurezza il luogo del suo esercizio ed il nome del proprietario o rappresentante dello stabilimento, è punito con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda maggiore di cento lire, senza pregiudizio di quanto è disposto dalla legge sulla stampa.

» § 2. Se le dette arti sono esercitate in modo clandestino, il colpevole è punito con l'arresto da quattro a sei mesi, e con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire, oltre la confisca dei torchi, caratteri e strumenti dell'officina.

» § 3. È punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire ed estendibile a cento colui che tiene clandestinamente torchi, caratteri o strumenti di tipografia, litografia, calcografia o d'altra arte di riproduzione con segni figurativi. »

L'onorevole Pescatore propone che siano cancellate le parole: *con l'arresto da otto giorni a tre mesi*; di modo che il § 1. dell'articolo resterebbe solo *coll'ammenda maggiore di cento lire*.

L'onorevole Sineo propone la soppressione del § 3. di quest'articolo.

Interrogo il Ministero e la Commissione se accettano l'emendamento dell'onorevole Pescatore e la soppressione dell'onorevole Sineo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta la soppressione proposta dall'onorevole Sineo il quale d'altronde non ne ha indicato i motivi e non trovasi presente nell'aula. Il volere che rimanga impunita la ritenzione clandestina dei torchi, caratteri o strumenti menzionati nel paragrafo terzo equivale al lasciare libero a chicchessia di esercitare l'arte tipografica e le altre affini clandestinamente. Ciò non è affatto ammissibile. Accetto invece l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore.

Il paragrafo primo punisce con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con ammenda maggiore di cento lire l'esercizio pubblico dell'arte tipografica, litografica od altra simile.

È parso al proponente che l'infliggere l'arresto da otto giorni a tre mesi per questo reato sia troppa severità, ed io concorro nella sua opinione. Allorchè le dette arti si esercitano pubblicamente, come è detto in questo paragrafo, il fatto è poco grave.

Ciò che si fa in pubblico, non può non essere a cognizione dell'autorità di pubblica sicurezza e non si può quindi credere che siasi ommesso di dargliene espressa notificazione coll'animo di sottrarsi alla vigilanza delle leggi che frenano gli eccessi della stampa. Perciò l'ammenda maggiore di cento lire è pena sufficiente per questo reato, nè è duopo aggiungergli la pena corporale. Acconsento quindi che siano tolte le parole: *con l'arresto da otto giorni a tre mesi*.

Se mi è sembrato troppo grave il punire anche con pena corporale la contravvenzione prevista nel paragrafo primo, ritengo al contrario che pecchi per eccessiva mitezza il paragrafo terzo, il quale punisce colla sola ammenda la ritenzione clandestina degli istrumenti necessari per l'esercizio delle arti sopraccennate.

Ho già detto che questo fatto porta seco la presunzione dell'esercizio clandestino, epperò mentre ammetto che si debba stabilire una pena minore di quella indicata nel paragrafo primo relativo al caso in cui siasi ottenuta la prova dell'esercizio medesimo, non posso ammettere che la diminuzione sia tale da restringere la pena alla sola ammenda.

Propongo pertanto che il paragrafo incominci come segue: « è punito con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda maggiore di 50 lire ecc. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato e lo metto ai voti.

Art. 492.

« § 1. Chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza avere precedentemente notificato all'autorità locale di pubblica sicurezza il luogo del suo esercizio ed il nome del proprietario o rappresentante dello stabilimento, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, senza pregiudizio di quanto è disposto dalla legge sulla stampa.

» § 2. Se le dette arti sono esercitate in modo clandestino, il colpevole è punito con l'arresto da quattro a sei mesi, e con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire, oltre la confisca dei torchi, caratteri e strumenti dell'officina.

» § 3. È punito con l'arresto da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire ed estendibile a cento, colui che tiene clandestinamente torchi, caratteri o strumenti di tipografia, litografia, calcografia o d'altra arte di riproduzione con segni figurativi. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 493.

« § 1. Chiunque smercia o diffonde col mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo atti di procedura, o relazioni di dibattimenti o di parte di essi, prima che la sentenza relativa sia stata letta in pubblica udienza, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Con le stesse pene è punito chiunque, nei modi indicati nel § 1, smercia o diffonde in qualsiasi modo, anche dopo la pubblicazione della sentenza:

1. atti di procedura o relazioni di dibattimenti per reati di diffamazione, libello famoso od ingiuria, nei casi in cui non è stata ammessa la prova dei fatti;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

2. relazioni di dibattimenti che hanno avuto luogo a porte chiuse;

3. atti di procedura che non siano stati letti all'udienza. »

A questo articolo l'onor. Senatore Sineo propone la soppressione del § 1.

L'onor. Senatore Tecchio propone che sempre, quando occorre in quest'articolo la parola *procedura*, si aggiunga la parola *penale*.

Interrogo il Governo e la Commissione se accettano questi emendamenti.

Senatore EOLA, *Commissario Regio*. Non capisco come si sia potuto chiedere la soppressione di quest'articolo il quale non è che la riproduzione di un articolo della legge recentemente votata dal Parlamento sui giurati, del quale tutti hanno riconosciuto la massima utilità nell'interesse della giustizia penale; è quindi superfluo che dichiarai di non accettare questo emendamento dell'onor. Sineo.

Accetto invece quello dell'onorevole Tecchio, il quale propone di aggiungere la parola: *penale*, dopo la parola: *procedura*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione accetta solo quest'aggiunta del Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 493 coll'aggiunta proposta del Senatore Tecchio ed accettata dalla Commissione e dal Ministero.

Art. 493.

« § 1. Chiunque smercia o diffonde col mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo atti di procedura penale, o relazioni di dibattimenti o di parte di essi, prima che la sentenza relativa sia stata letta in pubblica udienza, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese, e con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva questo § 1. si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene è punito chiunque, nei modi indicati nel paragrafo 1, smercia o diffonde in qualsiasi modo, anche dopo la pubblicazione della sentenza:

1. atti di procedura penale o relazioni di dibattimenti per reati di diffamazione, libello famoso od ingiuria, nei casi in cui non è stata ammessa la prova dei fatti;

2. relazioni di dibattimenti che hanno avuto luogo a porte chiuse;

3. atti di procedura penale che non siano stati letti all'udienza. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 494.

« Chiunque, fuori dei casi preveduti nel precedente articolo, smercia sulle piazze o vie pubbliche stampati contenenti atti di procedura, relazioni di dibattimenti o sentenze, senza una speciale autorizzazione del pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria davanti la quale il processo ebbe luogo, è punito con l'ammenda e con l'arresto fino a quindici giorni. »

L'onorevole Senatore Sineo propone la soppressione di quest'articolo e l'onorevole Senatore Tecchio propone l'aggiunta della parola *penale*; siccome quest'aggiunta è già stata accettata, interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano la soppressione dell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero non accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta neppure la Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 494 testè letto, coll'aggiunta della parola *penale* dopo *procedura*.

Chi vuole approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Art. 495.

« § 1. Nessuno stampato, disegno o manoscritto può essere affisso ed esposto nelle piazze, vie od altri luoghi pubblici, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, e il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire.

» § 2. Il precedente paragrafo non si applica agli scritti e stampati relativi ad affari commerciali, a vendite o locazioni. »

Anche quest'articolo l'onorevole Senatore Sineo vorrebbe venisse soppresso.

Il Ministero accetta? accetta la Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non accetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 495 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 496.

« Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni, dopo che l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese o con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

La Commissione in quest'articolo dove è detto: *o con l'ammenda* vuole si dica: *e con l'ammenda*, cioè sostituirebbe la particella *e* alla disgiuntiva *o*.

L'onorevole Senatore Sineo proporrebbe la seguente redazione:

« Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni entro 4 giorni da quello in cui l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, o dopo che fu pronunciata l'accusa contro gli autori, od editori, è punito, ecc. » *come nel progetto.*

L'onorevole Senatore Tecchio domanda delle spiegazioni:

« Qual è l'autorità (dic'egli) che qui si chiama *competente* ad ordinare il sequestro degli stampati, disegni, ecc. ?

» S'intende quella sola autorità a cui fu consegnata la prima copia, o unico esemplare, giusta gli articoli 7, 42, 51, 52 dell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848? — In tale ipotesi: quando l'autorità *locale* non procede al sequestro, lo smercio e la diffusione si potrebbero far *impunemente* in ogni altro territorio giurisdizionale, e ad onta del sequestro che *quivi* fosse stato ordinato dalle autorità rispettive.

» È necessaria nell'articolo 496 una dichiarazione. »

Interrogo il signor Ministro se aderisce all'emendamento proposto dal Senatore Sineo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Sineo, e sono certo che non sarà neppure accettato dal Senato.

L'art. 496 punisce chi smercia o diffonde stampati o disegni dopo che l'autorità competente ne ha ordinato il sequestro. Ora, l'onorevole Sineo non si oppone a questo divieto,

ma lo restringe agli stampati smerciati o diffusi entro quattro giorni da quello in cui è emanato l'ordine del sequestro.

Esporre questo emendamento val quanto il combatterlo. Certo, egli ha suggerito questa restrizione nell'intendimento di eccitare il Pubblico Ministero e l'autorità giudiziaria a non ritardare il corso del giudizio, ed a far succedere colla massima sollecitudine ai primi atti dell'istruzione la sentenza. Ma, può forse venire in mente ad alcuno che bastino a ciò soli quattro giorni? Mi fa meraviglia che l'onorevole Senatore Sineo, il quale ben conosce le nostre leggi sulla procedura generale in materia di stampa, abbia potuto fare una proposta di questa natura.

Vero è che desso non ammette più lo smercio dopo che fu pronunciata la sentenza d'accusa. Ma siccome questa non emana se non in seguito a regolare istruzione, così il Senatore Sineo deve avere ritenuto possibile che, in quattro giorni, il Giudice istruttore compia il suo ufficio, che il Procuratore del Re dia le sue conclusioni, emani ordinanza di trasmissione alla Procura generale, si riferisca la causa alla sezione d'accusa, e questa pronunci sentenza.

In verità, ciò non mi sembra serio, e duolmi che l'onorevole proponente non sia presente per dare spiegazioni le quali probabilmente consisterebbero nel dire, che è occorso nella stampa del suo emendamento un errore di cifra.

L'onorevole Senatore Tecchio non propone alcun emendamento a quest'articolo, ma si limita a fare un'osservazione. Egli domanda: qual è, l'autorità competente a cui ivi si accenna? E tosto soggiunge che se è quella, a cui si deve, giusta la legge sulla stampa, consegnare la prima copia dello stampato, ne verrà, che ove l'autorità locale non proceda al sequestro, lo smercio e la diffusione si potrebbe fare impunemente in ogni altro territorio giurisdizionale ad onta del sequestro che quivi fosse ordinato dalle autorità rispettive. Rispondo: appunto perchè, quando si parla dell'autorità competente, vuolsi evidentemente intendere accennata l'autorità giudiziaria la quale è la sola che giusta le leggi vigenti abbia facoltà di emanare un simile provvedimento, ne segue che l'esistenza della contravvenzione non può in guisa alcuna dipendere dal fatto materiale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

che siasi effettivamente proceduto al sequestro nel luogo dove l'ordine è emanato; questo è esecutorio non solo in tutti i luoghi del territorio giurisdizionale, ma in tutto il Regno; e dovunque sia giunta la notizia dell'ordine di sequestro e questa siasi fatta conoscere dall'autorità incaricata di eseguirlo, ivi lo smercio non si può più fare impunemente.

Osservo per ultimo che si è ravvisato più conveniente non nominare l'autorità da cui deve emanare l'ordine di sequestro, cioè il Giudice istruttore od il Pubblico Ministero, perchè le leggi di procedura possono mutare ed attribuire ad altri queste facoltà, il che avvenendo l'articolo dovrebbe pure essere modificato; laddove dicendosi in genere: *autorità competente*, s'intenderà sempre indicata quella che la legge vigente sulla materia designa come tale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti:

Art. 496.

« Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni, dopo che l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese e con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.
(Approvato.)

Art. 497.

« Chiunque riproduce col mezzo della stampa scritti, stampati o disegni per i quali fosse già stata pronunziata condanna dall'autorità competente divenuta irrevocabile, è punito, per questo solo fatto, con l'arresto da otto giorni ad un mese. »

Avendo dato il Governo la spiegazione sulle parole: *autorità competente*, ho letto l'articolo con questa variante e lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 498.

« § 1. Chiunque nel rendere conto per mezzo della stampa di dibattimenti penali in qualsiasi grado di giurisdizione, pubblica il nome dei giurati o le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici è punito con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito chiunque pubblica col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, senza averne ottenuto dai rispettivi corpi la facoltà. »

Nel § 1 l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe si dicesse:

« § 1. Chiunque nel rendere conto per mezzo della stampa di dibattimenti penali in qualsiasi grado di giurisdizione, pubblica il nome dei giurati o le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici, è punito con l'ammenda di cento lire e con l'arresto fino a quindici giorni. »

E si dicesse al § 2:

« § 2. Chiunque pubblica col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, senza averne ottenuto dai relativi Corpi la facoltà, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese e con l'ammenda da lire 101 a 200. »

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano tanto la soppressione della parola *maggior* e l'aggiunta e con l'arresto fino a quindici giorni al § 1, quanto l'emendamento al § 2.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Tecchio ha osservato che il pubblicare col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, oltrechè irreverentissimo pel Parlamento, può in molti casi essere causa di scandali e di gravi pericoli. Ha perciò proposto che la contravvenzione prevista dal § 2 dell'articolo 498 sia punita, non solo coll'ammenda, ma oziandio coll'arresto da otto giorni ad un mese.

Egli ha pure ritenuto che questa pena corporale debba anch'essere applicata per la contravvenzione di cui al § 1, relativo ai dibattimenti penali, restringendola però a quindici giorni.

A me sembra che si possa accettare in parte l'emendamento disponendo che la pena dell'arresto possa essere applicata in amendue i casi quando il magistrato ravvisi il reato abbastanza grave da richiedere una più severa punizione. Propongo quindi di modificare l'ultima parte

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

del primo paragrafo formolandola come segue :
« è punito con l'arresto fino a 15 giorni, e con l'ammenda maggiore di 100 lire. »

« Queste pene si possono applicare separatamente. »

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di trasmettere al banco della Presidenza la sua proposta ?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La scrivo subito e la rimetto al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo, come è stato modificato :

Art. 498.

« § 1. Chiunque nel rendere conto per mezzo della stampa di dibattimenti penali in qualsiasi grado di giurisdizione, pubblica il nome dei giurati o le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici è punito con l'arresto fino a quindici giorni, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» Queste pene si possono applicare separatamente. »

Chi approva questo paragrafo primo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene è punito chiunque pubblica col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, senza averne ottenuto dai rispettivi corpi la facoltà. »

Chi approva questo paragrafo secondo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 498, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica, alle ore due, per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

XLVI.**TORNATA DEL 20 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento soppresso del Senatore Sineo all'art. 499, non accettato dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo — Proposta di soppressione dell'art. 500 fatta dal Relatore d'accordo col Ministero — Considerazioni e proposte del Senatore Menabrea, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Nuova redazione dell'articolo non accettato dalla Commissione — Ritiro del nuovo articolo e dichiarazione del Ministro e del Senatore Menabrea — Approvazione dell'art. 501, modificato dal Ministro, e dei successivi art. 502, 503, 504, 505 e 506 — Approvazione dell'art. 507, modificato — Nuovo art. 508 proposto dal Senatore Tecchio, respinto dal Relatore e dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo giusta il testo ministeriale, e dei successivi art. 509, 510 e del 511, coll'emendamento proposto dal Senatore Pescatore, 512, 513, 514, 515 e 516 — Schiarimenti chiesti dal Senatore Gallotti sull'art. 517 e del successivo, forniti dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 517 e 518 — Approvazione del § 1 del 519, del § 2 modificato, del § 3 e dell'intero articolo, e del 520 — Proposta del Commissario Regio di un'aggiunta di un § 4 all'art. 519, approvata — Approvazione dell'art. 521, del 522, coll'emendamento proposto dal Senatore Giannola e con l'aggiunta proposta dal Commissario Regio e dei successivi 523, 524, 525, 526, 527, 528 e del 529, cogli emendamenti proposti al § 2 dal Senatore Tecchio, del 530 e 531 — Aggiunta proposta dal Senatore Maggiorani al N. 3 dell'art. 532, combattuta dal Commissario Regio, ed emendamento da questo proposto al detto N. 3: accettato — Approvazione dell'art. 532, emendato, per parti e per intero — Variante proposta dal Senatore Maggiorani al § 2 dell'art. 533, combattuta dal Relatore, e dal Commissario Regio — Replica del Senatore Maggiorani — Approvazione del § 1, emendato, del § 2 e 3 e dell'intero articolo 533 — Variante proposta all'intestazione del Capo 11 del Senatore Maggiorani, approvata — Emendamenti proposti dai Senatori Sineo e Pescatore sull'art. 534, respinti — Emendamento proposto dal Senatore Maggiorani, al § 2 dell'art. 534 combattuto dal Guardasigilli — Approvazione dell'art. 534, modificato — Proposta del Senatore Tecchio all'art. 535, respinta — Emendamento proposto dal Senatore Pescatore, appoggiato dal Senatore Maggiorani, accettato dal Commissario Regio, combattuto dal Relatore — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Emendamenti proposti dal Senatore Maggiorani, all'art. 536, combattuti dal Commissario Regio e dal Senatore Miraglia — Approvazione dell'art. 536 — Modificazione proposta dal Senatore Maggiorani all'art. 537, accettata dal Relatore, combattuta dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 537 — Emendamenti dei Senatori Maggiorani e Tecchio, all'art. 538 oppugnati dal Commissario Regio, respinti — Approvazione dell'art. 538, e del 539, modificati giusta gli emendamenti proposti dal Senatore Tecchio e dal Regio Commissario — Proposta del Senatore Maggiorani di soppressione del § 2 dell'art. 540, oppugnata dal Relatore, e dal Ministro — Approvazione del § 1 dell'art. 540 e del 2 modificato dal Ministro di Grazia e Giustizia e del 541 — Osservazioni sull'art. 542 del Senatore Maggiorani cui rispondono il Relatore e il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo e dei successivi 543 e 544.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio, e più tardi intervengono, il Ministro dell'Interno ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale.

CAPO VI.

Delle contravvenzioni in materia di professioni, licenze, passaporti ed alloggi.

Art. 499.

« § 1. È vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere, o professione ambulante o da piazza, compresi quelli di venditori di stampati o disegni, di barcaiolo, cocchiere, facchino, o servitore, a chi non sia munito di apposita licenza rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

» § 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita con l'ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

A questo articolo l'onorevole Sineo propone che sieno soppresse le parole *di venditori di stampati*.

Il Ministro e la Commissione accettano?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo qual è proposto dal Ministero e di cui ho dato lettura.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 500.

« § 1. Chiunque, nell'esercizio di mestieri o professioni ambulanti, si fa accompagnare od aiutare da minori di diciotto anni, che non

siano suoi figli, senza averne ottenuto dai genitori o tutori il consenso scritto munito del visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a quindici giorni, e con l'ammenda da sessanta a cento lire.

» § 2. L'autorità di pubblica sicurezza, appena informata della contravvenzione al presente articolo, ordina che il minore sia immediatamente consegnato alla sua famiglia. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'art. 500 comprende materia che forma già presentemente argomento di una legge speciale, di una legge recentemente votata dal Parlamento e che è da poco tempo in attività. L'art. 500 non sarebbe anche molto in armonia colle disposizioni di quella legge, nè si potrebbe in esso introdurre tutta la materia minuta e dettagliata di quella legge speciale.

Tutte quelle disposizioni necessariamente non devono formare argomento di disposizioni del Codice, ma devono rimanere disposizioni della legge speciale. La Commissione quindi crede conveniente di sopprimere l'art. 500 del progetto di Codice, perchè, quand'anche lo si mettesse in armonia con la legge, sarebbe una disposizione oziosa.

Questa materia può cambiare secondo il variare delle circostanze sociali. Oggi può essere necessario un rigore che non lo sarà più domani. Oggi può esser necessaria una precauzione che non sarà più necessaria domani; e domani può sorgere il bisogno di altre precauzioni e di altre disposizioni diverse da quelle che vi sono oggi. È una legge che necessariamente è soggetta a molta mutabilità. Per togliere l'antinomia fra il Codice e la legge speciale, per togliere poi una ripetizione di disposizioni che sarebbe oziosa e che da un giorno all'altro, quand'anche non lo fosse presentemente, potrebbe trovarsi in urto colla legge speciale per modificazioni che nella medesima venissero introdotte, la Commissione ha proposto e il Ministero ha accettato che l'art. 500 sia soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Menabrea ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Senatore MENABREA. Io mi proponeva di sottoporre al Senato la medesima osservazione che fu fatta dal signor Relatore della Commissione; imperocchè io non vedeva che l'articolo 500 che si riferisce all'esercizio di mestieri o professioni ambulanti fosse perfettamente d'accordo con la legge votata l'anno scorso, nell'altra sessione del Parlamento, relativamente alle professioni girovaghe. In conseguenza io sono lieto che tanto il Ministero come la Commissione abbiano pensato a ritirare questo articolo. Però io crederei che fosse opportuno che anche nel Codice penale ci fosse un articolo, il quale specificasse che vi è una legge speciale per i casi che dovrebbero essere contemplati nell'art. 500 e nei relativi, affinchè si sappia che quell'argomento non è dimenticato, e che se fu oggetto di una legge speciale si è appunto per le circostanze accennate dall'onorevole Relatore.

Vi è anche un'altra sorta di delitti, che forse sarebbe bene di enunciare nella presente legge se non per farne oggetto di disposizioni, pure per mostrare che il Governo se ne preoccupa, ed è quella dell'impiego abusivo dei fanciulli e delle donne nelle industrie.

Io so che abbiamo molti fabbricanti o industriali che onorano il paese sia pel loro ingegno sia anche per l'umanità colla quale dirigono le loro fabbriche ed officine; ma non è men vero che c'è abuso dell'impiego dei fanciulli in alcune industrie. Citerò l'industria dello zolfo in Sicilia, nella quale si fa abuso dell'impiego di ragazzi in tenera età, ed io credo che questa circostanza sia una delle cause che influiscono sulla moralità di quel paese.

Per conseguenza vedrei con molto piacere se il Ministero volesse dichiarare che ha portato la sua attenzione sopra quell'importante argomento, e se il Governo ha intenzione anche di proporre qualche disposizione che porti rimedio al male lamentato.

Come ho detto, non credo che delle disposizioni a questo riguardo possano fare oggetto esplicito del Codice penale, ma tuttavia credo sarebbe conveniente che si sappia che il Governo si preoccupa di questi argomenti, e che a tal fine in questa legge generale vi fosse un cenno il quale rammenti esservi leggi speciali che concernono gli argomenti medesimi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sopra due oggetti è stata chiamata l'attenzione del Senato dall'onor. Senatore Menabrea.

Uno riguarda l'impiego di fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe, argomento di cui specialmente si occupa l'art. 500. L'altro concerne l'impiego di donne e giovanetti nelle miniere, nelle usine, nelle manifatture in generale.

Quanto all'impiego dei fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe, il Ministero e la Commissione hanno la fortuna di trovarsi interamente d'accordo nel concetto coll'onorevole Senatore Menabrea.

Noi tutti intendiamo di mantenere in pieno vigore quella legge recentissima che è stata, a grande onore d'Italia, promulgata sopra quest'importante soggetto.

Una dolorosa piaga, che faceva disonore all'Italia e che era generalmente deplorata, sarà per scomparire dal nostro paese e dagli altri dove si era estesa, mercè la recente legge italiana che vieta l'immorale e inumano impiego di fanciulli in professioni girovaghe, e trovò un gran favore nel paese e all'estero; e tutto fa sperare che troverà pure molti imitatori e cooperatori per la sua esecuzione.

Ma l'onor. Senatore Menabrea, mentre accoglie l'idea di mantenere in pieno vigore la legge che è stata recentemente approvata dal Parlamento e sancita dal Re, desidererebbe che almeno una traccia esistesse, una formola generale s'inserisse nel progetto di Codice penale, la quale consacrasse quel principio che è sviluppato nelle disposizioni della legge speciale.

Io non nasconderei all'onor. Senatore Menabrea ed al Senato che questa fu pure l'intenzione che a prima giunta si è presentata ed arrideva alla mia mente. La manifestai alla Commissione, ma, dopo una discussione attenta ed accurata, è sembrato che quando il Codice non faccia altro che rimettersi ad altra legge, venga a mancare una ragione sufficiente per inserire una disposizione qualunque nel Codice stesso. Io però non credo che sarebbe cosa sconveniente l'inserire una disposizione che facesse richiamo a una legge speciale e sancisse in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

tanto il principio generale, che vieta l'impiego dei fanciulli minori di diciotto anni nell'esercizio di professioni girovaghe.

Quando la Commissione non vedesse difficoltà di ritornare a questa idea che, come accennava, non mi sembra presenti alcun inconveniente, si potrebbe nell'art. 500 inserire la disposizione che dichiarasse che l'impiego dei minori di diciotto anni in professioni girovaghe è vietato e punito in conformità della relativa legge speciale.

Una disposizione di questo tenore, mentre appagherebbe il voto dell'onorevole Menabrea, farebbe conoscere a tutti che questo oggetto è degno anche dell'attenzione della legislazione penale generale; e intanto non è dalla medesima regolato in modo speciale in quanto ha formato l'oggetto di una legge recente, la quale non è sembrato che dovesse essere in alcuna parte modificata, nè si è creduto conveniente di riprodurre nel Codice sia per la sua lunghezza, sia per la ragione opportunamente accennata dall'onorevole Relatore della Commissione, cioè che in questa materia il mutar del tempo può condurre mutazioni nei particolari della legislazione. Questo parmi che possa bastare in ordine al primo oggetto su cui l'onorevole Senatore Menabrea ha trattenuto il Senato.

Vengo al secondo oggetto, che riguarda il lavoro delle donne e dei fanciulli nelle miniere, nelle usine, nelle officine e in generale nelle manifatture di tal genere.

Debbo a questo riguardo accennare al Senato, che è pendente nell'altro ramo del Parlamento un progetto presentato dal mio onorevole collega Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che riguarda le servitù di passaggio e i consorzi che si stabiliscono per l'esercizio delle miniere; quel progetto contiene eziandio disposizioni particolari sopra l'argomento di cui si preoccupa l'onorevole Senatore Menabrea.

Parmi quindi, che non occorra che noi ce ne diamo pensiero in questo momento. Allorché quel progetto di legge verrà avanti al Senato, vedrà l'onorevole Menabrea ed il Senato se le disposizioni proposte, che avessero ottenuto dall'altro ramo del Parlamento l'approvazione, siano sufficienti, o se per avventura esigessero qualche maggiore svolgimento. Ma non mi pare che convenga collocare nel Co-

dice alcuna disposizione sopra questo particolare oggetto, in quanto che non trovo che negli altri Codici penali si siano inserite disposizioni analoghe, le quali sono anche di una natura speciale e molto dipendenti dalle condizioni di luogo. La materia che riguarda le manifatture e le usine può essere infatti diversamente regolata nelle diverse parti del Regno secondo i diversi bisogni e le diverse abitudini e condizioni locali.

Aggiungerò di più, che queste disposizioni hanno un'attinenza così stretta con la legislazione speciale sopra le miniere e manifatture, che mi pare difficile e non guari conforme ai principj d'ordine il distaccare una parte di tale legislazione per trasportarla nel Codice penale.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Menabrea a non volere insistere perchè nel Codice penale si trattasse di quest'ultimo argomento; e sentirò, quanto al primo oggetto, ciò che la Commissione diviserà intorno alla proposta, che intenderei sottoporre al suo esame in questi termini:

« L'impiego di minori di 18 anni nell'esercizio e nell'impiego di professioni girovaghe è vietato, ed è punito a norma delle relative leggi speciali. »

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ringrazio l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi, le quali sono per me perfettamente soddisfacenti e vedrò con piacere che la Commissione voglia accogliere l'articolo proposto dal Ministero in surrogazione all'articolo 500.

In quanto alle osservazioni fatte intorno ai fanciulli e donne impiegate nelle miniere, ed opifici in generale, capisco che questo argomento non appartiene al Codice penale; però sono lieto di avere rammentato la questione al Senato e fatto sì che si facessero delle dichiarazioni che spero gioveranno ad accelerare la discussione di una legge speciale in favore dei fanciulli e delle donne che più specialmente abbisognano di una protezione legale.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dichiarare se è d'accordo con le ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro.

Senatore BORSANI, Relatore. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione aveva già inteso la proposta dell'onorevole signor Ministro nelle adunanze a cui egli intervenne, la quale era identica a quella che ha formulato ora e che ha deposto al banco della Presidenza.

La Commissione però persiste nel non vedere, nè la necessità, nè tampoco la convenienza di questa dichiarazione.

Non è necessaria, e non fa d'uopo che io lo dica all'onorevole Guardasigilli: il silenzio del legislatore non cambia per nulla le cose.

Quando esiste una legge speciale e il nuovo Codice non contraddica alcuna disposizione della medesima, è naturale che la legge speciale abbia a conservare il suo pieno vigore.

Non è conveniente, perchè non è nelle regole ordinarie della codificazione che si faccia una disposizione solamente per rimandare una materia alle disposizioni di una legge speciale.

Queste due ragioni basterebbero per determinare la Commissione a non accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro; ma la Commissione teme anche che una dichiarazione di questo genere possa essere un cattivo esempio nella legislazione perchè non siamo avvezzi a vederne di simili.

In quanti casi non potrà avvenire che il silenzio della legge sia poi interpretato in modo che direi quasi infrani le disposizioni della legge speciale? Si direbbe infatti che quando il Codice ha voluto che le disposizioni speciali in una data materia mantenessero il loro vigore, lo ha dichiarato espressamente, e se ne inferirebbe che in tutti i casi in cui ha serbato il silenzio ha con ciò dato segno di volere infermare l'autorità della legge speciale.

Per tutte queste ragioni la Commissione persiste nel suo proposito; dichiaro però all'onorevole Menabrea di non fare opposizione al suo concetto, anzi io sono pienamente d'accordo con lui, ma credo che non si guadagni nulla colla dichiarazione che si vorrebbe introdurre nel Codice, e che anzi la dichiarazione stessa sia pericolosa per le ragioni che or ora ho indicate, e contraria ai fini che egli si propone.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando l'onorevole

revole Menabrea non insiste nel desiderio che ha manifestato, io non presenterei la mia proposta che come argomento di studio. Non avrei nessuna ragione speciale di mostrarmi più tenero di questa proposta, di quello che non se ne mostri lo stesso onorevole Menabrea.

Non ammetto però che manchino esempi di richiami a speciali leggi o regolamenti nei Codici di ogni maniera, e penali, e civili, e commerciali, e misti. È questa invece una forma di disposizione che si incontra, non di rado, nei diversi Codici. Come è ufficio generale di questi il provvedere a quelle materie che sono di un interesse più generale e che esigono disposizioni uniformi, ogni volta che occorre di dettare disposizioni sopra una materia attinente a un argomento che forma pure oggetto di leggi speciali e non si crede conveniente di inserire nel Codice medesimo le norme speciali, sogliono i legislatori riferirsi alle leggi speciali che le sanciscono.

Io credo che percorrendo lo stesso nostro Codice penale, ora vigente, se ne troverebbe più di un esempio. Non parlo poi dell'attuale Codice di commercio che contiene diversi richiami di questo genere.

Per conseguenza io non veggo, lo ripeto, la necessità di inserire nel Codice penale una disposizione su quest'oggetto regolato da recente legge speciale, e in questo sono pienamente d'accordo colla Commissione. Ma se la Commissione volesse portare la discussione sul terreno della semplice convenienza, io credo che questa non ne soffrirebbe nessuna offesa; anzi si renderebbe omaggio ad un grande principio, il quale, anche ripetuto, farà più largo onore al nostro legislatore. Si ricorderebbe nella legislazione penale (la quale suole essere più conosciuta che le leggi speciali) a tutta la Nazione, a tutti coloro che prendono cognizione delle nostre leggi, che questo divieto esiste in modo generale e che il suo sviluppo poi è rimandato ad una legge speciale.

Sarebbe il ricordo opportuno di una legge la quale, come dissi, ha fatto grande onore al nostro paese; sarebbe un ricordo che ne mancherebbe sempre viva la memoria, e che richiamerebbe l'osservanza, io credo, con molta utilità e convenienza.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Senatore MENABREA. Non ho preso la parola dopo l'onorevole Relatore, perchè io era persuaso che la tesi da me già sostenuta sarebbe difesa assai meglio dall'onorevole Ministro di quello che possa fare io.

Parmi che il Ministro abbia espresso molto chiaramente la convenienza che traccie delle disposizioni della legge speciale contro la tratta dei fanciulli rimangano nel nostro Codice.

Adesso poi, che sia opportuno collocare il richiamo di quella legge nell'art. 500, ovvero nelle disposizioni generali, lascio alla Commissione il giudicare; pure io sono del parere dell'onorevole Ministro, che, se l'articolo non è indispensabile, farebbe sicuramente buona figura sia per l'importanza dell'argomento, sia perchè si farebbe cenno di una disposizione legale la quale altamente onora il paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro non insistendo, resta inteso che l'art. 500 è soppresso. Passiamo all'

Art. 501.

« I venditori o distributori di giornali o stampati i quali annunzino o gridino per le vie notizie vere o supposte, che siano tali da turbare l'ordine o la tranquillità pubblica, sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni. »

A quest'articolo l'onorevole Ministro Guardasigilli propone si sopprimano le parole: *vere o supposte*, e si aggiunga al fine dell'articolo quanto segue:

« Se le notizie sono false o supposte, la pena si può estendere ad un mese. »

La Commissione accetta la proposta del signor Ministro Guardasigilli?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colle modificazioni proposte dal Ministro Guardasigilli per metterlo ai voti:

« I venditori o distributori di giornali o stampati, i quali annunzino o gridino per le vie notizie che siano tali da turbare l'ordine o la tranquillità pubblica, sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni.

Se le notizie sono false o supposte, la pena si può estendere ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 502.

« § 1. Chiunque vende, distribuisce od espone in luogo pubblico stampati o disegni prima che siano decorse due ore dal deposito fattone all'autorità competente in conformità della legge sulla stampa, è punito con l'arresto da otto a quindici giorni, ferma però la facoltà della libera spedizione o distribuzione dei giornali od altri scritti periodici dal momento del detto deposito.

» § 2. Gli stampati o disegni sono confiscati. »

(Approvato.)

Art. 503.

« § 1. Chiunque, senza la licenza della competente autorità, o violando le condizioni generali o speciali stabilite nella licenza medesima, esercita il traffico di caffettiere, oste, bettoliere o venditore al minuto di vino, birra o liquori di qualsiasi specie, o tiene pubbliche sale di bigliardo, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire.

» § 2. Se il colpevole esercita i suddetti traffici dopo che la licenza gli è stata negata o tolta, è punito con l'arresto fino a quindici giorni.

» § 3. In caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute in questo articolo, il colpevole è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi. »

(Approvato.)

Art. 504.

« Gli esercenti menzionati nel paragrafo precedente che tengono aperti i luoghi del loro traffico fuori delle ore stabilite dall'autorità competente, sono puniti con l'ammenda fino a cinquanta lire, e in caso di recidiva anche con l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

Art. 505.

« Chiunque, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, esercita per mercede l'industria di dare alloggio, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire; e se la licenza gli è stata negata o tolta, con l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Art. 506.

« § 1. Ogni alloggiatore autorizzato deve notificare all'autorità politica l'arrivo e la partenza dell'alloggiato, avanti il mezzodì del giorno successivo nelle forme stabilite dai regolamenti. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, si aggiunge alla detta ammenda la sospensione della licenza da uno a tre mesi.

» § 2. L'alloggiatore che non tiene un registro cronologico delle persone alloggiate, o che lo tiene in una forma diversa da quella stabilita dai regolamenti, è punito con l'ammenda fino a cento lire.

» § 3. Con la stessa pena è punito l'alloggiatore che non presenta ad ogni richiesta il registro indicato nel precedente paragrafo al visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

Art. 507.

« § 1. Chiunque prendendo alloggio presso chi esercita l'industria, di che nell'articolo 506, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

A quest'articolo si propongono due modificazioni dall'onorevole Senatore Tecchio. La prima riguarda il paragrafo primo, ed è concepita nei seguenti termini:

« Chiunque prendendo alloggio presso chi esercita l'industria di che nell'articolo 506, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito con l'arresto fino a quindici giorni, e con l'ammenda maggiore di cento lire. »

La seconda modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio, riflette il paragrafo secondo dell'articolo, ed è la seguente:

« § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a sei. »

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano questi due emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In massima la Commissione aderisce a quest'aumento di pena. Sentiremo cosa dice l'onorevole signor Guardasigilli.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Propongo una via di mezzo tra la severità dell'emendamento e la mitezza del progetto.

Occorre distinguere tra il caso, in cui chi prendendo alloggio assume un falso nome e cognome, non è una persona notata di cattivi precedenti, e quello che è previsto dal paragrafo secondo in cui il colpevole è un ozioso, un vagabondo, uno che sia già stato condannato per reati contro la proprietà, o si trovi sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

In questo secondo caso concorro nell'avviso dell'onorevole Senatore Tecchio; la contravvenzione non può che essere indizio di cattivi propositi, e l'interesse della sicurezza pubblica esige che si lasci la facoltà al magistrato di estendere la pena dell'arresto, secondo le circostanze, anche al massimo; propongo perciò di togliere dal paragrafo secondo le parole: *ed estendibile a tre*, il che basta perchè rimanga inteso potersi andare fino a sei.

Se si tratta invece del caso generale previsto dal paragrafo primo, ammetto essere conveniente di non limitare in modo assoluto la pena ad una semplice ammenda.

Di regola chi mentisce il proprio nome non può a meno di far sospettare sul proprio conto, e la falsità è un tale reato da richiedere di preferenza la sanzione di una pena corporale.

Non si può però dissimulare che il prescrivere sempre e senza alcuna eccezione, pecca forse di eccessivo rigore.

Può agevolmente accadere che taluno assuma un nome supposto, non perchè tenti di sottrarsi con questo mezzo alla vigilanza dell'autorità, od abbia in animo di commettere qualche mala azione, ma per ragioni affatto private, perchè motivi intimi di famiglia, od il desiderio di sfuggire a private molestie e fors'anco a pericoli lo inducano a celare il nome vero. Quando ciò avvenga, una semplice pena pecuniaria è sufficiente.

È pertanto mio avviso che l'emendamento dell'onorevole Tecchio debba essere in questa parte modificato nel senso che l'applicazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

delle pene dell'arresto e dell'ammenda non sia cumulativa, ma che le due pene s'infliggano separatamente.

Quindi, il paragrafo primo dovrebbe finire con queste parole: *è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda maggiore di cento lire.*

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non sembra all'onor. Commissario Regio, che sarebbe un po' troppo l'estendere anche ai vagabondi la pena fino a 6 mesi?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non estendo che il massimo nel paragrafo 2. Dove dice: *con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre*, direi: *ed estendibile a sei.*

Non si estende che il massimo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 507 così emendato:

Art. 507.

« § 1. Chiunque, prendendo alloggio presso chi esercita l'industria, di che nell'articolo 506, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva questo paragrafo voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a sei. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si possono omettere le parole: *ed estendibile a sei.*

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni rileggo il paragrafo 2, con questo emendamento, per metterlo ai voti:

« § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese. »

Chi approva questo secondo paragrafo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 507, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 508.

« § 1. L'alloggiatore che scientemente registra e notifica l'alloggiato con falso nome o cognome o con false qualità, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi; in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, si aggiunge la sospensione della licenza maggiore di quindici giorni. »

La Commissione e il signor Ministro sanno che l'onor. Senatore Tecchio propone a questo articolo degli emendamenti; non so se li accettano.

Gli emendamenti che propone l'onorevole Tecchio sono così concepiti:

« § 1. L'alloggiatore che scientemente registra e notifica l'alloggiato con falso nome o cognome o con false qualità, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

» § 2. L'arresto è estendibile a sei mesi, se l'alloggiatore *scientemente* registra con falso nome o con false qualità un ozioso ammonito o vagabondo, che fu già condannato per reati contro la proprietà, o che è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

» § 3. Alle pene stabilite nei precedenti paragrafi si aggiunge la sospensione della licenza maggiore di quindici giorni. La sospensione ha luogo, ecc., *il resto identico al § 2 del progetto.* »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi duole che l'onorevole Senatore Tecchio non sia presente perchè avrei bisogno di uno schiarimento.

« L'arresto, egli dice, è estendibile a 6 mesi, se l'alloggiatore *scientemente* registra con falso nome, o con false qualità un ozioso ammonito o vagabondo. »

Questo avverbio *scientemente* o si riferisce al falso nome o alle false qualità, e allora la figura del reato è identica a quella del § 1 e non è più giustificabile l'aumento della pena; o l'avverbio *scientemente* si deve riferire all'ozioso ammonito e vagabondo, e allora converrebbe cambiare la locuzione perchè non è ben chiara. Oltrechè sarebbe una scienza ben difficile a provarsi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

In questo dubbio quindi la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta l'emendamento dell'onorevole Tecchio. Forse il proponente non ha avvertito che questo articolo contempla i semplici alloggiatori, e che, ove si tratti di esercenti uno stabilimento di albergo o locanda, in ordine ai quali importa che la legge sia più severa in questa materia, perchè maggiore e più frequente è il pericolo, provvede l'art. 306. giusta il quale questo reato assume il carattere di delitto contro la fede pubblica, ed è punito con la prigionia fino a tre mesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 508 com'è nel testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 509.

« Il pubblico ufficiale che rilascia un passaporto, foglio di via o di soggiorno o licenza a persona a lui sconosciuta, senza che due testimoni a lui noti ne attestino il nome, il cognome e la qualità, è punito con l'ammonda maggiore di cento lire. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VII.

Delle contraffazioni in materia di monete e di carte equivalenti a moneta.

Art. 510.

« Chiunque, ricevute in buona fede monete o carte equivalenti a moneta, le riconosca contraffatte od alterate, deve consegnarle entro due giorni all'autorità di pubblica sicurezza, indicandone la provenienza. Il contravventore è punito con un'ammonda uguale al doppio del valore che le dette monete rappre-

sentano purchè non sia inferiore al minimo nè maggiore del massimo stabilito nell'articolo 37. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 511.

« Chiunque ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nel regno, o carte nazionali legittime aventi corso forzoso come monete, è punito con l'ammonda fino a cinquanta lire. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore propone un emendamento in questi termini: « Chiunque ricusa di ricevere monete legittime o carte nazionali aventi corso forzoso o legale come monete, ecc. »

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano quest'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce all'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore: se si parlasse delle sole carte nazionali che hanno corso forzoso, non vi sarebbero comprese quelle che hanno corso semplicemente legale.

Ha corso forzoso quel titolo che nessuno può rifiutare, e che non è convertibile in moneta. Ha corso legale quello che non può neppure essere rifiutato, ma è convertibile, cioè viene a presentazione cambiato in moneta od in altro biglietto avente corso forzoso.

È perciò necessario che in quest'articolo 511 si contemplino entrambe le specie, e si dica, come ha opportunamente proposto l'onorevole Pescatore: *carte nazionali legittime aventi corso forzoso o legale, come monete ecc.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questo emendamento.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

CAPO VIII.

Dei pubblici spettacoli e divertimenti.

Art. 512.

« § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualunque rappresentazione o spettacolo, sia a pagamento, sia gratuita-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

mente, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

» § 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo è punito, per ogni rappresentazione o spettacolo, con l'ammenda.

» § 3. All'ammenda è sostituito l'arresto fino ad un mese, se lo spettacolo o la rappresentazione sono stati dati contro il divieto dell'autorità. »

(Approvato.)

Art. 513.

« Sono eccettuate dal disposto del precedente articolo le rappresentazioni date a scopo di istruzione o di divertimento, nei collegi, nelle scuole o nelle accademie, quand'anche vi siano ammesse persone estranee. »

(Approvato.)

Art. 514.

« § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste di ballo, sia a pagamento, sia gratuitamente, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

» § 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, e se l'autorità aveva vietata la festa, con la stessa pena maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

(Approvato.)

Art. 515.

« § 1. È vietato portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, fuori dei tempi e senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

» § 2. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, con l'arresto fino ad un mese. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 516.

« Salvo il disposto degli articoli 525, 526 e 527 chiunque, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, apre al pubblico locali per qualsiasi giuoco, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

(Approvato.)

TITOLO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SICUREZZA GENERALE.

CAPITOLO I.

Dell'oziosità e del vagabondaggio.

Art. 517.

« § 1. Gli oziosi atti al lavoro e privi di mezzi di sussistenza che, persistendo nell'ozio, contravvengono all'ammonezione loro fatta, in conformità della legge di pubblica sicurezza, di darsi ad uno stabile lavoro e di esercitare una professione, un'arte od un mestiere, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi.

» § 2. Il condannato per oziosità che, nel termine di due anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi.

» § 3. Per l'applicazione dei due precedenti paragrafi, l'efficacia dell'ammonezione dura due anni dalla data di essa; ma questo termine ricomincia dal giorno in cui l'ozioso ammonito ha scontata la pena a lui inflitta per oziosità nel termine medesimo, o dal giorno in cui questa è rimasta estinta. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Mi perdonino se io prendo la parola su questo argomento.

Io credo che noi abbiamo il diritto di punire l'ozioso che si rifiuta di lavorare, quando gli si offre il mezzo di lavorare.

Ora supponiamo che per la invenzione di una nuova macchina in un opificio si diminuisca il numero de' suoi lavoranti; alcuni di questi rimarranno per conseguenza senza lavoro; e sino a che non trovino modo di collocarsi in altro stabilimento rimarranno necessariamente disoccupati. Or bene, c'è forse ragione sufficiente per condannare costoro alla prigionia?

Mi pare che questa sia un'obbiezione che potrebbe farsi a quest'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gallotti non fa proposta alcuna?

Senatore GALLOTTI. No signore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Basta il ritenere che l'ozio è un reato volontario perchè sia certo non poter esserac imputato se non chi lo commette volontariamente, cioè chi potendo non vuol lavorare.

Quegli invece che abbia dimostrata buona volontà di darsi al lavoro, sebbene non sia riuscito per cause da lui indipendenti a trovarne, non potrà mai, se ne assicuri l'onorevole Senatore Gallotti, essere condannato come ozioso.

Prima che si faccia luogo all'ammonizione e poscia alla condanna, il giudice deve accertare non solo il fatto materiale che l'individuo denunciato non abbia lavorato, ma inoltre se l'ozio sia a lui imputabile. Quindi se l'ozioso giustificherà o di non essere fisicamente atto a lavorare o di non avere trovato il modo d'impiegare l'opera sua, sebbene non abbia risparmiato cure ed indagini per riuscirvi, otterrà senz'alcun dubbio l'assolutoria, perchè l'impossibilità esclude la colpa, e non si puniscono che i colpevoli.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Preso atto di questa dichiarazione, che è imputato siccome ozioso colui il quale, potendo, non vuole lavorare, io voto di buon grado quest'articolo, e ringrazio l'onorevole Commissario Regio dei dati schiarimenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 517 che rileggo.

(V. *Sopra.*)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 518.

« § 1. L'ozioso che non ha compiuto gli anni sedici, non è soggetto a pena: ma il giudice ordina che egli sia consegnato ai genitori o tutori, e fa ai medesimi l'ingiunzione di provvedere alla sua educazione e d'invigilare alla sua condotta, sotto pena, in caso d'inosservanza, di un'ammenda fino a cinquanta lire. »

» § 2. Qualora il minore persista nell'oziosità, o sia privo di genitori o tutori, o questi siano nell'impossibilità di eseguire la detta ingiunzione, il giudice provvede acciocchè il mi-

nore sia collocato in uno stabilimento di educazione o di lavoro, od in una colonia agricola, per rimanervi fino ai diciotto anni al più, ed impararvi una professione, un'arte od un mestiere. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 519.

« § 1. Sono vagabondi coloro che, senza avere mezzi di sussistenza nè esercitare un mestiere, un'arte od una professione sufficiente per sé a procurarli, non tengono domicilio certo e vagano da un luogo all'altro.

» § 2. I vagabondi sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre.

» § 3. Il condannato per vagabondaggio che nel termine di due anni dal giorno in cui fu scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi. »

Metto ai voti il § 1.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Il § 2 è così modificato dal Ministero:

« I vagabondi che contravvengono all'ammonizione loro fatta di darsi a vita stabile, sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

Metto ai voti il § 2.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Propongo di aggiungere nel § 2 di quest'articolo relativo ai vagabondi le parole che si leggono nell'articolo 517 in ordine agli oziosi: *che contravvengono all'ammonizione loro fatta in conformità della legge di pubblica sicurezza.*

Non taccio che il vigente Codice del 1859 distingue tra gli oziosi ed i vagabondi; contro i primi non si può pronunciare condanna se non abbiano contravvenuto ad una precedente ammonizione; i secondi invece possono essere condannati anche in difetto d'alcuna ammonizione.

Questa distinzione non venne ripetuta nella legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, la quale prescrive l'ammonizione tanto per gli uni quanto per gli altri e non autorizza l'ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

resto e l'applicazione delle pene, se non nel caso in cui sia rimasta inefficace.

Non mancarono tribunali i quali decisero che anche dopo la pubblicazione della legge di pubblica sicurezza si possa far luogo a condanna del vagabondo sebbene non sia ancora stato ammonito perchè non iscorsero nella medesima un'esplicita deroga alle disposizioni del Codice, sicchè in proposito non è ancora ben ferma la giurisprudenza.

Non sembrandomi che sianvi ragioni sufficienti per distinguere tra gli oziosi ed i vagabondi, ravviso conveniente che si faccia cessare ogni dubbio in proposito mediante l'aggiunta delle parole sopraccennate.

PRESIDENTE. Rileggo il secondo paragrafo così modificato:

« I vagabondi, che contravvengono all'ammonizione loro fatta in conformità della legge di pubblica sicurezza sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Il condannato per vagabondaggio che nel termine di due anni dal giorno in cui fu scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 519, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 520.

« § 1. Alle pene inflitte agli oziosi e vagabondi si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

» § 2. Se il colpevole è uno straniero, alla pena stabilita nell'articolo precedente è aggiunta l'espulsione dal regno. »

(Approvato.)

Senatore EOLA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EOLA, *Commissario Regio.* L'articolo 519 è stato già votato e non dovrei tornarci sopra. Tuttavia prego il Senato di permettermi che chiami ancora per poco la sua attenzione sul medesimo affinché veda se non sia il caso, come a me sembra, di aggiungervi un quarto paragrafo. Il § 3 dell'art. 517 dispone come se-

gue: « L'efficacia dell'ammonizione dura due anni dalla data di essa; ma questo termine ricomincia dal giorno in cui l'ozioso ammonito ha scontata la pena a lui inflitta per oziosità nel termine medesimo, o dal giorno in cui questa è rimasta estinta. » Ora essendosi coll'adozione del precedente mio emendamento prescritto che anche i vagabondi debbano essere ammoniti, occorre che la detta disposizione con cui si scioglie una grave questione sollevatasi in giurisprudenza sulla durata degli effetti dell'ammonizione, sia pure richiamata nell'art. 519 relativo ai vagabondi.

Inoltre non saprei vedere ragione alcuna per cui il disposto dell'art. 518, il quale contiene speciali ed utili provvedimenti in ordine agli oziosi che non hanno ancora compiuto gli anni sedici, non debba pure applicarsi ai ragazzi vagabondi.

Sono pur troppo frequenti i casi d'arresto di fanciulli i quali hanno abbandonato il loro domicilio d'origine e vanno in giro senz'alcuna apparente occupazione. Costoro i quali vivono d'accattonaggio e di piccoli furti finiscono d'ordinario per divenire grandi malfattori, ed è perciò d'uopo che la legge provveda anche per loro, a termini del citato articolo 518 il quale ne prescrive la consegna ai genitori o tutori con ingiunzione di vegliare alla loro educazione, ovvero il ricovero in un apposito stabilimento. Propongo in conseguenza di aggiungere all'articolo 519 un 4. paragrafo così concepito: « Sono applicabili ai vagabondi le disposizioni degli articoli 517 § 3 e 518. »

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti questo § 4 aggiunto all'art. 519:

« Sono applicabili ai vagabondi le disposizioni degli art. 517, § 3 e 518.

Chi approva questo § 4 aggiunto all'art. 519, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 520 è stato già votato dal Senato.

Art. 521.

« § 1. È punito con l'arresto fino ad un mese chiunque, non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti speciali, viene colto a mendicare.

» § 2. La stessa pena si applica a coloro che, sebbene autorizzati, sono colti a mendicare armati, o riuniti in numero maggiore di due, o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

dopo un'ora di notte, o che si introducono nell'interno delle abitazioni comunque ne trovino aperta la porta, o che nell'atto di mendicare usano modi violenti o vessatorii, o presentano certificati di fisiche imperfezioni o di sofferte calamità, falsi in se stessi o rilasciati per altre persone, o fingono infermità o calamità, o eccitano il ribrezzo o la commiserazione, mostrando piaghe, mutilazioni o deformità, o tengono seco uno o più bambini che loro non appartengono.

» § 3. Se nelle condizioni indicate nel paragrafo precedente viene colto un mendicante non autorizzato, la pena contro di esso è aumentata di un grado. »

(Approvato.)

Art. 522.

« I genitori, tutori ed altri aventi obbligo od incarico di educare, curare o custodire fanciulli, i quali li costringono a mendicare o li prestano ad altri, perchè se ne valgano nel mendicare, sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

A quest'articolo il Ministro Guardasigilli sostituisce al verbo *costringono* il verbo *lasciuna*. Ed il Senatore Giovanola modifica l'articolo nel modo seguente:

Art. 522.

« Chiunque avendo fanciulli nella propria dipendenza, li mandi a mendicare, o li presti ad altri perchè se ne valga nel mendicare, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estensibile a tre. »

Interrogo la Commissione se accetta l'emendamento proposto dal Senatore Giovanola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento de l'onorevole Senatore Giovanola perchè realmente la frase: *nella propria dipendenza* da lui usata è più larga e più comprensiva di quella del testo ministeriale, e la maggiore larghezza e comprensività è anche conveniente, perchè vi sono veramente degli abusi in questa materia; nè è raro che persone ricevano al loro servizio dei fanciulli, ed invece di adoperarli nel servizio domestico od in qualunque altra faccenda, se ne servano per un'ignobile speculazione, mandandoli a mendicare.

Questa specie di reato, non essendo compreso

nell'articolo come venne proposto, si riempirebbe questa lacuna coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giovanola.

Per queste ragioni la Commissione aderisce alla proposta del Senatore Giovanola.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo mentre accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giovanola, propone una breve aggiunta a quest'articolo. Ivi si parla di fanciulli mandati a mendicare, ma non si determina l'età, raggiunta la quale il mendicante cessò di essere considerato come un fanciullo e non si possa quindi più far luogo a questa disposizione.

Importando che in una legge penale tutto sia ben determinato e preciso, sicchè i giudici non abbiano mai ad essere incerti nella di lei applicazione, e questa sia uniforme in tutto il Regno, propongo che s'indichi l'età d'anni sedici menzionata nel precedente articolo 518, il quale provvede per ragazzi oziosi e vagabondi. Se la Commissione ed il Senato concorrono in questo avviso, occorrerebbe aggiungere dopo la parola: *fanciulli*, queste altre: *minori di anni sedici*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa variante?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Forse, trattandosi di mendicità ci si potrebbe attenere ad un'età minore dei 16 anni, per esempio, ai 12.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pare al Governo che se la legge ritiene all'art. 518 che un minore d'anni sedici non sia imputabile del reato d'ozio e vagabondaggio, ed abbisogni ancora di essere istruito ed educato dai genitori, si possa convenientemente fissare la stessa età nell'articolo di cui ora si tratta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione faceva un'osservazione e non altro. Questa è una specie di corruzione che si esercita, però io non intendo di fare eccezioni.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non insisterò sull'età precisa da fissarsi, e se si vuole, si scenda anche ad un'età minore; ma osservo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

che anche un fanciullo di 15 anni può essere guasto e corrotto nel modo previsto da questo articolo. A questa età egli è pur sempre costretto a subire la violenza fisica o morale delle persone da cui dipende, senza avere forza di opporvisi e neppure il discernimento sufficiente per conoscere i mali a cui va incontro. Pregherei perciò la Commissione di accettare la mia proposta.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione non intende di fare opposizione, ha soltanto sottoposto alcune osservazioni sulla proposta fatta dal Governo. Ora per altro, dietro le spiegazioni testè date dal Regio Commissario e considerato che nel nostro articolo sono compresi i padri, i tutori e i curatori, i quali hanno responsabilità più grave ed una maggiore autorità di quella dei padroni, essa non dissente a che l'età dei minori a cui la sanzione è riferibile sia estesa ai 16 anni.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 522 modificato, per metterlo ai voti.

« Chiunque avendo fanciulli minori di 16 anni nella propria dipendenza, li mandi a mendicare, o li presti ad altri perchè se ne valga nel mendicare, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 523.

« Alla pena dell'arresto stabilita nei due articoli precedenti può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e allo straniero si applica il disposto del paragrafo secondo dell'art. 520. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 524.

« § 1. Chiunque promuove o raccoglie sottoscrizioni od oblazioni con lo scopo di risarcire la perdita di una cauzione o di pagare una pena pecuniaria od una indennizzazione, dipendenti da condanna penale, è punito con l'arresto fino ad un mese, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Il prodotto delle oblazioni viene confiscato. »

Chi approva quest'articolo sorga.
(Approvato.)

CAPO III.

Dei giochi d'azzardo.

Art. 525.

« § 1. Chiunque, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, tien giochi d'azzardo, e chiunque lo coadiuva, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire e con l'arresto per un mese, salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie.

» § 2. Se il condannato, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la medesima contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 3. Chiunque prende parte ai giochi d'azzardo menzionati nel paragrafo 1 è punito con l'ammenda fino a cento lire e nel caso di recidiva con l'arresto fino ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)

Art. 526.

« § 1. Se il colpevole della contravvenzione preveduta nel paragrafo 1 dell'articolo 525, tiene abitualmente giochi d'azzardo o coadiuva abitualmente chi li tiene, la pena ivi stabilita è aumentata di uno a due gradi; e se concorrono le circostanze prevedute nel paragrafo 2 dello stesso articolo, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Se il contravventore è un esercente di locande, osterie, caffè, e simili negozi, ed ivi abbia tenuto il gioco, o vi abbia coadiuvato, alle pene stabilite nell'art. 525 e nel paragrafo 1 del presente articolo, si aggiunge la sospensione dall'esercizio.

» § 3. Alle pene stabilite nel paragrafo precedente può essere aggiunta la vigilanza speciale della polizia. »

(Approvato.)

Art. 527.

« Le pene rispettivamente stabilite nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 525 e nell'articolo 526, si applicano anche a coloro che prestano o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

concedono la propria casa, bottega o locanda, per tenervi giuochi d'azzardo; ed è aggiunta la sospensione dall'esercizio della bottega o locanda. »

(Approvato.)

Art. 528.

« In tutti i casi preveduti nel presente capo si aggiunge sempre la confisca del danaro che si trovi esposto al giuoco, e degli arnesi od oggetti impiegati o destinati al medesimo. »

(Approvato.)

Art. 529.

« § 1. Si considerano giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipende unicamente dalla sorte.

» § 2. Per le contravvenzioni prevedute nel presente capo si considerano aperte al pubblico le case private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona, per l'oggetto del giuoco. »

A quest'articolo l'onorevole Tecchio propone un emendamento al § 1. ed uno al § 2. Nel § 1 alle parole: *unicamente dalla sorte*, sostituirebbe le parole: *principalmente dalla mera sorte*.

Nel § 2, alle parole: *case private*, sostituirebbe: *case pubbliche o private*; ed alle parole: *ad ogni persona*, sostituirebbe le seguenti: *alle persone*.

Interrogo il Ministro e la Commissione se accettano.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osservo che la ragione adottata dall'onorevole Tecchio a sostegno del suo emendamento, è quella che lo condanna.

Egli afferma che nessun giuoco dipende unicamente dalla sorte; ed io affermerò contro il suo emendamento, che non c'è nessun giuoco che in molte parti non dipenda dalla sorte. Certo che potrà contribuirvi l'accorgimento del giuocatore, ma la sorte conviene che sempre la ci entri; e se così è che in ogni giuoco vi debba aver parte la sorte, ne viene la conseguenza naturalissima che, giusta il concetto dell'onorevole Tecchio, tutti i giuochi dovrebbero essere proibiti.

Questa parte quindi dell'emendamento non

sarebbe, a mio avviso ed a quello della Commissione, accettabile.

Quanto poi all'altra parte dell'emendamento relativo alle *cose pubbliche e private*, la Commissione crede che meriti considerazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo, per le ragioni svolte dall'onorevole Relatore della Commissione, non accetta l'emendamento al § 1, imperocchè avrebbe per effetto di rendere vietata la massima parte dei giuochi.

Accetta poi l'emendamento relativo all'aggiunta della parola: *pubbliche*, nel § 2.

Crede infine che si debba pure accogliere l'ultima parte della proposta dello stesso Senatore, la sostituzione, cioè, delle parole: *alle persone*, alle parole: *ad ogni persona*. Ed invero, quest'ultima locuzione è troppo ampia e potrebbe essere d'ostacolo all'applicazione della pena forse nella maggior parte dei casi. Sono molti i ritrovi di giuochi ai quali non tutte le classi sociali possono avere accesso. Una casa in cui siano ammesse le sole persone di condizione civile, o quelle esercenti determinate professioni, ovvero i soli industriali, i commercianti, non potrebbe dirsi aperta indistintamente ad ogni persona, perchè tutti gli estranei alle classi sopraindicate non vi potrebbero entrare; eppure, chi potrebbe muover dubbio che non vi sia ragione di applicare, anche in tal caso, la disposizione di cui si tratta? È quindi assai meglio e più esatto il dire semplicemente: *alle persone*, non rimanendo con siffatta locuzione escluse se non quelle case il cui accesso è aperto soltanto ad individui determinati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 1, del progetto ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2 emendato dall'onorevole Tecchio, consenzienti la Commissione e il Ministero, e così concepito:

« § 2. Per le contravvenzioni prevedute nel presente capo si considerano aperte al pubblico le case pubbliche o private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, senza prezzo, si dia accesso indistintamente alle persone, per l'oggetto del giuoco. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 529, voglia sorgere.

(Approvato.)

CAP. IV.

Delle associazioni e delle pubbliche adunanze.

Art. 530.

« § 1. Ogni associazione costituita nello Stato, per qualunque scopo anche temporaneo, deve essere notificata all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui risiede, da chi ne assume la rappresentanza o la direzione.

» § 2. La notificazione dee farsi prima di ogni convocazione ed entro otto giorni da quello in cui l'associazione è stata costituita; e ne indica lo scopo, il luogo ed il tempo delle adunanze.

» § 3. Le contravvenzioni al disposto del presente articolo sono punite con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

Art. 531.

« § 1. Chiunque intende di promuovere riunioni o adunanze di più persone, da tenersi in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, deve darne notizia all'autorità di pubblica sicurezza almeno ventiquattro ore prima, indicando il luogo e l'ora in cui si terrà l'adunanza, sotto pena dell'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Il promotore che tenga l'adunanza in contravvenzione delle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

» § 3. Nessuno può intervenire armato alle adunanze indicate nel paragrafo 1, benché autorizzato a portar armi, e il contravventore è punito con l'arresto fino a quindici giorni; e se trattasi di adunanze tenute nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

» § 4. Oltre i casi preveduti dalle leggi o salvo il disposto dell'art. 486, le adunanze non notificate o tenute in contravvenzione al paragrafo 2 di quest'articolo, possono essere sciolte dall'autorità di pubblica sicurezza, osservate le formalità stabilite dalle leggi o dai regolamenti speciali. »

(Approvato.)

TITOLO III.

BELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA

CAP. I.

*Dell'esercizio illecito e del rifiuto
di atti salutari.*

Art. 532.

« § 1. Sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire:

1. coloro che non autorizzati nei modi prescritti dalle leggi, esercitano la medicina, la chirurgia, la farmacia, l'ostetricia o la veterinaria;

2. i medici e i chirurghi che tengono farmacie nel luogo dove essi esercitano la professione;

3. coloro che, anche senza tenere aperta farmacia, vendono o distribuiscono abitualmente medicinali.

» § 2. Se il condannato per la contravvenzione preveduta nel numero 1, nel termine di cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata od è rimasta estinta, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nella discussione del Codice sanitario fu notato che in alcuni piccoli paesi ove manca la farmacia e dove molti non hanno i mezzi per mandare alla prossima, si permette al medico di avere un piccolo deposito dei medicamenti di prima necessità e di distribuirli all'uopo. Se la legge vuol vietare anche questo, può farlo: ma è un fatto che nel Codice sanitario fu messo un inciso e fu detto: *salvo casi di urgenza*. Però proporrei al paragrafo terzo di dire: *coloro che anche senza tener aperta la farmacia tengono e distribuiscono medicinali, salvo i casi di assoluta necessità*, come avviene nei luoghi dove non vi è farmacia, e dove il mandare alla più vicina esige spesa che non tutti possono sopportare, e perdita di tempo che può riuscire fatale al malato che versa in pericolo.

Proporrei quindi a tale paragrafo l'aggiunta delle parole: *salvo i casi di assoluta necessità*.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione e il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

signor Ministro se accettano l'aggiunta proposta al paragrafo terzo dell'articolo, dall'onorevole Maggiorani, colle parole: *salvo i casi di assoluta necessità*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'acettare l'emendamento dell'onorevole signor Senatore Maggiorani, secondo cui, il divieto di vendere o distribuire abitualmente medicinali, dovrebbe cessare quando la vendita o la distribuzione sia giustificata dal bisogno, equivarrebbe al concedere in molti casi l'impunità. Nei piccoli paesi, nelle campagne, dove non havvi che una farmacia, e questa talvolta è lontana dal malato, sarà facile il dimostrare essere necessario che anche il droghiere od altri negozianti possano distribuire per ogni caso d'urgenza, medicine, e poco per volta si finirebbe per vendersene in ogni bottega con gravissimo danno per la salute pubblica. Del resto, se si crede che possano occorrere casi, e vi abbiano luoghi nei quali sia indispensabile che oltre ai farmacisti, o mancanti, o lontani, venga pure ad altri concesso di vendere medicinali, vi si può agevolmente provvedere aggiungendo nel § 1, N. 3 dell'art. 532, le parole: *e senza legittima autorizzazione*. Se ve ne sarà il bisogno, se ne domanderà il permesso, ed ove lo si conceda, non ci sarà più reato.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di trasmettere al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Subito.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Faccio notare che io ho inteso parlare non di qualunque persona in genere, ma dei soli medici che d'accordo col Sindaco tengono e distribuiscono medicinali.

Il vocabolo *coloro* di cui si vorrebbe servire l'onor. Commissario Regio sarebbe troppo generico, comprenderebbe tutti, non i soli medici.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non ho inteso di parlare, nè il numero 3 parla dei medici, ai quali è relativo il numero 2 che vieta loro di tenere farmacia nel luogo dove esercitano la professione, e se ne capisce facilmente

il motivo senza che occorra accennarlo. Ho detto che se vi sarà necessità in alcune circostanze eccezionali di permettere a negozianti non farmacisti di vendere medicinali, l'autorità competente potrà concederne l'autorizzazione, e così sarà provveduto al bisogno senza dare luogo ad una contravvenzione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 532 per metterlo ai voti.

Art. 532.

» § 1. Sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire:

1. coloro che, non autorizzati nei modi prescritti dalle leggi, esercitano la medicina, la chirurgia, la farmacia, l'ostetricia o la veterinaria.

Chi approva questo N. 1 del § 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. I medici e i chirurghi che tengono farmacie nel luogo dove essi esercitano la professione. »

(Approvato.)

« 3. Coloro che, anche senza tenere aperta farmacia, e senza una legittima autorizzazione vendono o distribuiscono abitualmente medicinali. »

(Approvato.)

« § 2. Se il condannato per la contravvenzione preveduta nel numero 1, nel termine di cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata od è rimasta estinta, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 533.

« § 1. Coloro che, essendo autorizzati legittimamente ad esercitare alcuna delle arti salutari, indicate nell'articolo precedente, rifiutano senza legittima causa di prestarne il soccorso, domandato in caso di urgenza, sono puniti con l'ammenda estendibile a cento lire.

» § 2. Se il contravventore è un ufficiale di sanità stipendiato dal governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e qualora abbia commesso il rifiuto od abbandonato il suo posto in tempo di ma-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

lattia epidemica o contagiosa, è punito con lo arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e con la sospensione dall'ufficio.

» § 3. L'uffiziale di sanità stipendiato dal Governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento che, fuori dei casi preveduti nel paragrafo precedente, abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con l'amenda maggiore di cinquanta lire. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Vi sono alcuni autorizzati legittimamente ad esercitare ma che non esercitano. Essi hanno la laurea, ma, o perchè sono abbastanza provveduti di beni di fortuna, o perchè gli scogli che s'incontrano nell'esercizio dell'arte gli abbiano spaventati, vi rinunziarono. Credo che questi dovrebbero essere dispensati dalla osservanza del presente articolo di legge, e quindi proporrei che invece di dire: « coloro che essendo autorizzati legittimamente ad esercitare » si dicesse: « gli esercenti qualsiasi ramo dell'arte salutare. »

È vero che si aggiunge *senza legittima causa*, ma questa clausola potrebbe dar luogo a dubbiezza, e perciò preferirei la sostituzione di *esercenti ad autorizzati*.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere l'emendamento e mandarlo al banco della Presidenza.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei l'onorevole Senatore Maggiorani di esaminare se non sarebbe raggiunto il suo scopo, se invece di dire: « coloro che essendo autorizzati legittimamente ad esercitare » si dicesse: « coloro che esercitano alcuna delle arti salutari » mi pare che con ciò si raggiungerebbe lo scopo a cui mira l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Commissario Regio. Al paragrafo 2 poi si parla di chi abbia abbandonato il suo posto in caso di malattia epidemica o contagiosa e che per ciò sia punito con arresto maggiore d'un mese ed estendibile a tre. Questo mi par troppo.

Epidemica per i medici è qualunque malattia che assalga molti individui ad un tempo; la

più leggiera malattia, la terzana più benigna, un *grippe* si leggiero da lasciarci attendere alle ordinarie occupazioni costituiscono pure una epidemia se parecchi ne siano colti contemporaneamente.

In simiglianti circostanze ove la salute pubblica non inspira fondati timori obbligare i medici di rimanere scrupolosamente al loro posto con una minaccia così dura, pare troppo severo.

D'altra parte col dire: *epidemica o contagiosa*, si involge qualche oscurità, perchè ci sono dei contagi che non tendono a farsi epidemici, e che non hanno bisogno di pronto soccorso.

Per queste ragioni io proporrei che in questo articolo si punisse colui che *in tempo di grave epidemia* abbia commesso il rifiuto, od abbandonato il suo posto, ecc.: vorrei insomma che si trattasse di epidemia grave, come sarebbe quella di febbre tifoidea, di tifo, di colera, ecc., che esigono la sorveglianza non interrotta del medico. Per epidemie di benigna indole sarebbe soverchio rigore il non permettere che il medico si assenti per un giorno o due al fine, per esempio, di visitare in vicino paese un congiunto che versasse in pericolo della vita, multando il trasgressore con pene non lievi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io temo che se si dicesse: *epidemia grave*, si darebbe luogo ad un'infinità di questioni. . . .

Senatore MAGGIORANI (*interrompendo*). È cosa facile per i medici giudicare della gravità. Della *gravità* non saranno chiamati a giudicare i medici, ma i magistrati, i quali devono applicare la legge.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei l'onorevole Senatore Maggiorani di volere esaminare la prima parte del paragrafo secondo, a cui forse non ha fatto sufficiente attenzione.

Qui non vengono contemplati tutti in genere i medici e chirurghi, ma soltanto quelli che sono stipendiati dal Governo, dalla provincia, o dal comune. Ora, l'ufficiale sanitario che riceve uno stipendio per assistere gl' infermi di un determinato luogo, ha l'obbligo di compiere il proprio dovere, e se rifiuta le sue cure, od abbandona il posto in caso di malattia epidemica o contagiosa, commette una grave

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

manca, ed è giusto che sia severamente punito.

Ammetto che il sottoporre a pena il medico non stendiato, che si allontana dal luogo dove è solito esercitare il suo pietoso ministero, sarebbe una troppo dura e non giusta disposizione, per quanto sia biasimevole la condotta del vigliacco, il quale per timore si allontana da coloro che sono soliti ricorrere alla di lui cura, allora appunto che ne hanno maggiore bisogno. Ma quando egli è pagato per esercitarvi la medicina, e viola gli obblighi impostigli con un'espressa o tacita convenzione; in allora è vana ogni scusa; desso è un colpevole e l'interesse pubblico, nonché la moralità, esigono una severa punizione corporale, congiunta colla sospensione da un ufficio, che ha dimostrato di essere indegno di esercitare.

Nè si può ragionevolmente distinguere tra le epidemie di maggiore o minore gravità: si trattasse pur anco di semplici febbri terzane; siccome non cessano per questo gli ammalati di aver bisogno del medico, così sta fermo in lui il dovere di non abbandonarli. Anzi, quanto è minore il pericolo che può correre la sua vita, rimanendo al suo posto, tanto ne è maggiore la colpa, ove se ne allontani.

Chi ha mai dubitato che gli ufficiali pubblici, gl'impiegati del Governo, si rendano gravemente colpevoli lasciando la residenza in tempo d'epidemia? Ora, perchè non si dovrà dire altrettanto del medico che, essendo pure stipendiato, tradisca vilmente la fiducia che si era in lui riposta? Non dubito perciò che l'articolo sarà dal Senato approvato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Prego l'onorevole Senatore Maggiorani a riflettere che il progetto del Codice presentemente in discussione ha mitigato di molto una disposizione del Codice sanitario, che è già stata approvata dal Senato.

L'art. 46 del Codice sanitario, se non l'avesse presente l'onorevole Senatore Maggiorani, glielo ricorderò leggendolo. Esso dice:

« Nel tempo di epidemia, i medici e i chirurghi esercenti i quali, senza legittima causa, abbandonano il posto e ricusano il servizio

dell'arte loro, sono puniti con multa da lire 50 a lire 500. »

Dunque vede l'onorevole Senatore Maggiorani che non solamente gli stipendiati, secondo il Codice sanitario, ma tutti gli esercenti di medicina o chirurgia in tempo di epidemia, senza distinguere la gravità o no della stessa, se abbandonano il loro posto o ricusano il loro ministero, sono colpiti da sanzione penale.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Conosco il progetto di un Codice sanitario, alla cui discussione presi anch'io la mia parte, ma ciò non toglie che io non vegga in quest'articolo una esorbitanza, e che non abbia perciò a temere lo spreto della legge, che torna sempre a danno della medesima.

Ripeto, sembrami una esorbitanza il pretendere che, quando nel luogo ove esercita il medico non regna una malattia di pericolo e non ve ne ha alcun caso in corso, egli non possa lasciare il suo posto per uno o due giorni, se una urgente necessità ve lo costringe. Le relazioni fra medico e comune sono regolate da patti e da consuetudini che non impongono un sì duro vincolo del non potersi allontanare per brevissimo intervallo di tempo dalla sua residenza, a meno che le condizioni della salute pubblica nol richiedano espressamente. Perciò desiderava che si parlasse di *epidemia grave*.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani non fa nessuna proposta relativamente al § 2.

Senatore MAGGIORANI. La proposta io l'aveva bell'e fatta, direi cioè: *in caso di grave epidemia*, invece di dire semplicemente: *di malattia epidemico-contagiosa*. Però non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo primo di quest'articolo emendato dall'onorevole Senatore Maggiorani, coll'adesione del Ministero.

Art. 533.

« § 1. Coloro che, *esercitando* alcuna delle arti salutari, indicate nell'articolo precedente, rifiutano senza legittima causa di prestarne il soccorso, domandato in caso di urgenza, sono puniti con l'ammenda estendibile a cento lire. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

« § 2. Se il contravventore è un ufficiale di sanità stipendiato dal governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e qualora abbia commesso il rifiuto od abbandonato il suo posto in tempo di malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e con la sospensione dall'ufficio. »

(Approvato.)

« § 3. L'ufficiale di sanità stipendiato dal governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento che, fuori dei casi preveduti nel paragrafo precedente, abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 533, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CAPO II.

Della violazione dei provvedimenti diretti ad impedire la diffusione delle malattie contagiose.

Art. 534.

« § 1. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto maggiore di un mese.

« § 2. Le dette pene sono diminuite di un grado se trattasi di malattia epidemica o contagiosa nel bestiame. »

A quest'articolo fanno appunti tanto l'onorevole Senatore Sineo, quanto l'onorevole Senatore Pescatore.

L'onorevole Senatore Pescatore in ispecie proporrebbe un'aggiunta così concepita:

« Se la contravvenzione è commessa per fine di lucro, il contravventore è punito col massimo dell'ammenda, e coll'arresto maggiore di tre mesi. »

Domando alla Commissione e al signor Ministro se accettano l'aggiunta e se agli appunti hanno risposta da fare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta né l'una cosa né l'altra.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E neppure il Governo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nel Titolo del Capo secondo, si dice: *Della violazione dei provvedimenti diretti ad impedire la diffusione delle malattie contagiose*, non delle epidemiche. Poi l'articolo dice....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ha ragione....

Senatore MAGGIORANI. Poi l'articolo dice: *impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa*. Oltre a ciò che l'articolo comprende più del Titolo, domanderei quel che possa il medico ad impedire l'invasione di una epidemia atmosferica, o la diffusione di un contagio fisso. Parmi che sarebbe più proprio il parlare di malattia epidemico-contagiosa. Al § 1. e al § 2 direi: *epizootie*, che sarebbe un termine più tecnico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. In seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Maggiorani propongo che per maggiore esattezza nel titolo di questo capo si aggiunga, dopo la parola *malattie*, la parola *epidemiche*, delle quali si fa cenno nel capo stesso, non meno che delle contagiose.

Credo poi che sia conveniente indicare tanto le une, quanto le altre. Profano come sono all'arte salutare, non mi permetterò certo di combattere coll'onorevole preopinante su questo terreno che è tanto a lui familiare. Solo osservo aver sempre udito esservi malattie che sono non propriamente contagiose, ma epidemiche.

Abbiamo, per esempio, tutti assistito alla questione agitatasi fra i medici, e, ch'io mi sappia, non ancora definitivamente risolta, se il *cholera* sia contagioso, ovvero semplicemente epidemico.

Ciò posto, io non vedo perchè il legislatore debba tacere dei morbi epidemici, e limitarsi a parlare dei contagiosi, correndo il pericolo che, venendosi adenuziare la contravvenzione prevista nell'articolo 534, l'imputato col soccorso che forse non gli mancherebbe degli stessi medici, si sottragga alla pena di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

mostrando che non si trattava di malattia contagiosa.

Del resto voglia l'onorevole Maggiorani avvertire che un Codice non è un trattato della scienza e non ha lo scopo di risolvere l'eterne quistioni mediche; in esso vuolsi usare il linguaggio comune ed il più che sia possibile comprensivo di tutti i casi che si ha in animo di prevedere. Se non vi saranno malattie esclusivamente epidemiche, se dicendo: *contagiose* è detto tutto, non ci sarà alcun male, e la scienza non ci avrà perduto nulla. Il male ci sarebbe solo allora quando, per voler essere troppo sottili e ristretti, si lasciasse una scappatoia ai delinquenti e si ponesse a repentaglio la salute pubblica lasciando senza pena i fatti assai gravi e pericolosi contemplati in questo articolo.

Poichè ho la parola, per servire meglio all'esattezza e proprietà del linguaggio, propongo che nel paragrafo secondo invece delle parole: *se trattasi di malattia epidemica o contagiosa nel bestiame*, si dica: *se trattasi di epizootia*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io voleva solo far osservare che il dire *epidemico* o *contagioso* pare che indichi un contrapposto, mentre il fatto sta così: Vi sono morbi epidemici che hanno origine da un contagio, il quale, comunicandosi dall'uno all'altro, induce la malattia popolare; tale è il colera. Vi sono epidemie senza ombra di contagio, come sono quelle delle febbri intermittenti; e vi sono anche contagi che non generano vere epidemie, nello stretto senso della parola, com'è il morbo venereo. Nella circostanza, a cui accenna la presente legge, l'espressione più propria sembrami quella di malattia epidemico-contagiosa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo che per l'articolo 531, che stiamo discutendo, occorra punto di entrare nella spinosa questione delle malattie epidemiche o contagiose. A noi basta di osservare che l'articolo contempla colui, che contravviene agli ordini dati dall'autorità delegata a conservare la pubblica igiene, per impedire la diffusione di una ma-

lattia eredita epidemica o contagiosa. Ed io sottopongo al Senato ed all'onorevole Senatore Maggiorani questo ragionamento: L'autorità che presiede all'igiene, darà un ordine; quest'ordine lo abbia dato bene o lo abbia dato male, lo abbia dato per una malattia epidemica o per una malattia contagiosa, o per malattie che non abbiano né l'uno né l'altro carattere, ogni cittadino deve osservarlo, perchè proveniente dall'autorità autorizzata ad emanarlo. Né occorre discutere, se vi siano malattie epidemiche e contagiose, o contagiose soltanto, ma non epidemiche, o viceversa; questi sono ragionamenti per noi oziosi nella legge penale. Basta ritenere, che l'autorità di pubblica igiene suole emanare ordini per impedire la diffusione delle malattie le quali si propagano più facilmente nelle popolazioni, senza che occorra determinarne la causa. Per conseguenza, senza nessun pericolo o timore di fare ingiuria alla scienza medica, l'articolo può essere votato. Quando l'autorità che presiede alla pubblica igiene, non crederà di emanare un ordine, perchè non ravvisa il male epidemico o contagioso, non lo emanerà, e l'articolo non potrà aver applicazione. Ma quando l'ordine sia emanato, lo ripeto, per una malattia qualunque, è giusto che sia punito colui che vi contravviene, senza che sia permesso ai contravventori di andar ricercando, se l'ordine è dato bene o male.

Mi pare che queste osservazioni siano tali da dover persuadere anche l'onorevole Maggiorani che, senza far nessuna offesa a quella scienza, che egli così nobilmente e così dottamente professa, si possa approvare l'articolo da lui oppugnato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Il signor Ministro ha perfettamente ragione. Io volevo solamente curare la proprietà dei vocaboli. Questo lo si può fare anche nel Codice. Del resto, non voglio mettere il più piccolo impedimento all'esercizio dell'autorità.

PRESIDENTE. Ritenuto che nell'intestazione di questo Capo si deva dire: *malattie epidemiche e contagiose*, rileggo l'Articolo 534 per metterlo ai voti.

« § 1. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

contagiosa, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto maggiore di un mese. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Le dette pene sono diminuite di un grado, se trattasi di epizoozia. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora il

CAPO III.

Dei medicinali guasti e delle rettoraglie.

Art. 535.

« § 1. I farmacisti, i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi, sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta lire; e in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, all'ammenda si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione.

» § 2. Con le stesse pene sono puniti i farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle mediche ordinazioni.

« § 3. I medicinali indicati nel paragrafo 1 sono confiscati. »

A questo articolo cade una censura che si fa dall'onorevole Pescatore circa la mitezza della pena che s'infligge ai farmacisti che vendono medicinali guasti.

L'onorevole Tecchio poi vorrebbe che al paragrafo primo alle parole: *o nocivi* si sostituissero le seguenti: *imperfetti o guasti*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Credo anch'io che quel *nocivi* si potrebbe omettere, perchè noi non possiamo occuparci dell'effetto dei rimedi usati, ma c'incombe solo il dovere di vegliare sulla loro qualità.

Il rimedio infatti potrebbe recar danno perchè inopportuno piuttosto che per le cattive sue condizioni, e sarebbe pericoloso l'entrare in simil questione.

Sembrami pure che quell'epiteto d'*imperfetti* non faccia al caso. E perciò mi limiterei a scrivere *medicinali di cattiva qualità*; espressione che dice tutto.

Così pure scriverei vendono o spacciano invece di *ritengono*. Il farmacista non è obbligato, e quando pure lo fosse, non avrebbe il tempo di rovistare ogni giorno tutta l'officina, e può a sua insaputa e senza alcuna sua colpa andargli in polvere per farlo una droga medicinale o fermentargli uno sciroppo, e ciò in brevissimo tempo. La colpa sta nel mettere in uso spacciandolo il rimedio così alterato, e qui solo dee cadere la sanzione penale, perchè qui solo vi è la consapevolezza del fatto con la sequela del danno a chi l'usa.

Ho fatto più volte la visita delle farmacie, e ho dovuto persuadermi che questa scusa adottata dal farmacista nella cui officina trovavasi qualche medicamento alterato, era giusta ed ammissibile.

Io proporrei dunque che si dicesse: *i farmacisti che spacciano medicinali di cattiva qualità*: tale è il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa nuova modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha nessuna difficoltà di acconsentire che invece di dire: *guasti, imperfetti o nocivi*, si dica: *di cattiva qualità*. Questa denominazione, a mio avviso, è abbastanza ampia e generica da comprendere non solo i medicinali nocivi perchè guasti, ma anche quelli che non possono servire allo scopo per cui il medico li ha ordinati, perchè di qualità non buona.

Non aderisce poi alla pur fatta proposta di contemplare soltanto i farmacisti che spacciano medicinali cattivi, sicchè non basti a renderli colpevoli la semplice ritenzione.

Se per stabilire la contravvenzione fosse rigorosamente necessario provare lo spaccio effettivo, sarebbero ben rari i casi nei quali si riuscirebbe a punire i colpevoli; si dovrebbe provare non solo la vendita, ma ancora l'identità del medicinale venduto, procedendone al sequestro spesso impossibile, perchè quando si tratterà di procedervi, l'infermo l'avrà già consumato.

Quando un farmacista tiene in bottega rimedi guasti od imperfetti, evvi urgentissima presunzione che ne abbia fatto vendita, perchè la ritenzione serve a quest'unico uso.

Se non vuole essere punito li tolga dalla bottega e li distrugga. Confido perciò che la parola: *ritengono*, sarà mantenuta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio osservare al Senato che il progetto del Codice penale, si è tenuto in armonia col Codice sanitario e già si vuole che ce ne discostiamo prima ancora che questo sia stato tradotto in legge.

Se il Senato vuole rispettare le sue deliberazioni sul Codice sanitario, mantenga la disposizione che vi corrisponde esattamente nell'articolo che stiamo discutendo nel Codice penale.

Permettete che io vi legga il testo del Codice sanitario.

« I farmacisti i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti o nocivi sono puniti coll'ammenda. »

Dunque i medicinali che danno luogo all'applicazione della sanzione penale, sono i medicinali imperfetti, guasti o nocivi. Non so perchè dovremmo ora cambiare la locuzione; non dirò che la locuzione dell'onorevole Maggiorani non sia egualmente esatta, ma non mi pare che l'equipollenza sia ragione sufficiente perchè il Senato si scosti da una deliberazione anteriore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se ho bene inteso, il progetto di Codice sanitario non fa cenno dei medicinali imperfetti, limitandosi a contemplare i *guasti o nocivi*.

Credo che assai opportunamente il presente progetto abbia riparato ad una tale omissione, perchè non basta vietare la ritenzione di un medicinale guasto o nocivo, ma è pur d'uopo punire chi non li tiene di buona qualità. Sentiamo tuttodì muovere lagnanze che i rimedi spediti da alcune farmacie, o non producono effetto di sorta, o non giovano se non sono presi in dosi doppie o triple di quelle che sarebbero sufficienti, se spediti da farmacisti più conscienciosi ed onesti. Ora questi medicinali, di qualità inferiore non si potrebbero ritenere come tali propriamente non sono.

Ma siccome è pur sempre grave il danno che arreca il loro spaccio alla salute dei cittadini, ai quali un rimedio inefficace può essere causa di morte, così vi si è provveduto, aggiungendo il vocabolo *imperfetti*. Ripeto però che non ho difficoltà di aderire a che si adotti a indicazione generica suggerita dall'onore-

vole Senatore Maggiorani, che si sostituisca cioè alle parole usate nel progetto, quest'altre: *medicinali di cattiva qualità*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non farò ulteriori osservazioni, ma, mi pare che, per cambiare il dettato del progetto del Codice ci vorrebbero dei motivi. Io convengo che l'aggettivo *imperfetti* possa bastare per indicare i medicinali di cui è proibita la ritenzione ai farmacisti, dall'art. 535 del Codice, ma, prima di sopprimere gli altri due attributi, vorrei esservi indotto da ragioni plausibili.

Io conservo la locuzione che già il Senato ha approvata col suo voto nel Codice sanitario.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se la Commissione insiste nel suo proposito, il Governo non ha ragione alcuna di opporvisi; giacchè la Commissione non fa che appoggiare il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Maggiorani il quale consiste nel dire, *medicinali di cattiva qualità*, invece di *medicinali imperfetti, guasti o nocivi*.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il testo ministeriale di questo articolo, paragrafo per paragrafo.

« § 1. I farmacisti, i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti o nocivi, sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta lire; e in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, all'ammenda si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione. »

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene sono puniti i farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle medicine ordinazioni. »

(Approvato.)

« § 3. I medicinali indicati nel paragrafo 1 sono confiscati. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 535, sorga.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Art. 536.

« Chiunque scientemente vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che siano guaste o corrotte, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi, oltre la confisca delle dette materie. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se la legge fosse sempre interpretata nel suo spirito, credo che quest'articolo basterebbe all'uopo; ma siccome frequentemente si ricorre a sottigliezze nella sua interpretazione, così a me pare, che la presente legge non basti a tutelare la salute pubblica per ogni verso.

Ed infatti un *padrone*, il quale ha il patto coi suoi coloni, o coi suoi operai di distribuir loro il pane di gran turco, rigorosamente parlando non vende e non ritiene per vendere il ridetto pane, ma dopo aver fatto macinare il cereale al suo molino, e panificarne la farina dalla gente di servizio, ne distribuisce il pane ai ridetti contadini. Intanto questa farina di *mais* era ammassata, sobbollita, profondamente alterata dalla erittogama e perciò assai dannoso riesce l'uso del pane con essa confezionato. Il fatto è gravissimo. Per tale uso si getta nel corpo di tanti villici il seme della pellagra, una delle malattie più tremende, una delle piaghe più deplorabili della Lombardia, e dite pure anche del Piemonte, dell'Emilia e della Toscana. Si tratta di disertar le famiglie, e privare l'agricoltura di tante braccia, popolando ospedali e manicomii di cronici e di mentecatti.

In vista di tanto male io credo espediente di sollevare il dubbio se le parole della legge siano sufficienti a colpire il trasgressore e in questa incertezza propongo che si scriva: chiunque vende o ritiene per vendere o semplicemente *distribuisce* materie ecc.

Ed io che pur non mi sento natura inquisitoria, allorchè considero il danno gravissimo che procede da questa dispensa saputa e voluta di un cibo così nocivo, trovo anche lieve la pena comminata in questo articolo, ma su ciò mi rimetto al giudizio del Ministero e della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio riflettere che nella pena, oltre l'ammenda, vi è l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

Senatore MAGGIORANI. Quando penso a quella miseranda iliade di mali che svolgesi dall'uso ripetuto del pane fatto con la farina del *mais* ammassato e ribollito, confesso che mi par poco anche questa pena, ma su ciò non insisto.

PRESIDENTE. L'onor. Maggiorani non fa alcuna proposta?

Senatore MAGGIORANI. L'ho fatta; è questa di aggiungere la parola *distribuisce* e dire: *chiunque vende o ritiene per vendere o distribuisce materie destinate al cibo od alla bevanda dell'uomo, che sieno guaste o corrotte è punito con l'ammenda ecc.*

PRESIDENTE. Domando al Ministero ed alla Commissione se accettano questa proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può accettare questa proposta perchè si andrebbe troppo oltre.

L'articolo contempla unicamente la vendita delle materie destinate al cibo od alla bevanda dell'uomo, che siano guaste e corrotte, e se parla anche della loro ritenzione, non altrimenti la punisce se non in quanto sono ritenute per vendere. E esso quindi non si occupa, e non doveva occuparsi che dei venditori.

L'onorevole Maggiorani vorrebbe estendere la stessa pena contro chiunque ritenga o distribuisca le materie medesime. Ora, ognuno ben vede che, ammessa una tale estensione, la legge assumerebbe un carattere talmente inquisitorio, da divenire incompensabile. L'autorità avrebbe diritto di investigare l'interno delle famiglie e di procedere al sequestro ed alla confisca dei cibi destinati al mantenimento delle medesime. Si punirebbe il padre di famiglia che tenesse in casa e distribuisse alla moglie ed ai figli, o desse in elemosina al povero pane di non buona qualità. Ciò è assolutamente inammissibile. Si dice esservi in alcune provincie, padroni avari e crudeli, che ai loro dipendenti distribuiscono, alimenti guasti, con grave pregiudizio alla loro salute. Noi nego, e lo deploro; ma, ripeto che la legge non può estendersi al punto da colpire anche questi fatti. Essa deve restringere la sua azione alla vendita, e punire coloro i quali, tenendo aperto un negozio pubblico, sono per ciò solo soggetti alla vigilanza dell'autorità, la quale ha diritto e dovere di vegliare perchè i cittadini che ripongono fede nella loro onestà e sono costretti a provvedersi presso dei mede-

simi delle cose necessarie alla vita, non siano ingannati.

Quando si tratta invece dei privati, questa ragione cessa; i loro servi ed operai, se sono male alimentati, si rivolgano ad altri padroni più onesti, o si facciano pagare in denaro; ma non possono pretendere che la legge venga in loro soccorso in siffatta materia d'ordine del tutto interno e privato.

Osservo per ultimo che le parole: *vende o ritiene per vendere*, che si leggono nell'art. 536, sono desunte alla lettera dal progetto di legge sanitaria, ch'è già stato votato dal Senato, dopo lunga e dotta discussione. Confido perciò che saranno mantenute nel Codice ora sottoposto alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Regio Commissario avendo di già risposto all'onorevole Maggiorani, io non avrei altro da aggiungere. Mi piace soltanto di ricordare che la quistione ora sollevata fu ampiamente discussa quando il Senato ebbe ad esaminare il progetto del Codice sanitario, ed in quella discussione fece con frutto sentire la sua autorevole voce l'onorevole Senatore Maggiorani.

Sin d'allora si osservò che nell'interesse della pubblica salute bisognava stabilire una pena pecuniaria contro coloro che vogliono far mercato di cibi o bevande guaste o corrotte, ed il progetto del Codice attuale aggiunge alla pena pecuniaria anche quella dell'arresto; ond'è che, se una pena pecuniaria e corporale è richiesta per frenare la cupidigia degli speculatori, non sarebbe cosa né conveniente né giusta elevare a reato il semplice fatto della ritenzione di cibi o bevande guaste, che bene spesso si somministrano ai miseri, ai quali manca il pane quotidiano.

Quando il fine di un'azione non è il guadagno in pregiudizio altrui, la legge non ha alcuna ragione a punire i detentori di cibi guasti che si possono somministrare senz'alcun fine di lucro.

Prego adunque il Senato di votare l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani fa una proposta esplicita che io debba sottoporre al voto del Senato?

Senatore MAGGIORANI. Non ho inteso di fare che semplici osservazioni.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo secondo il testo ministeriale.

Art. 536.

« Chiunque scientemente vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che siano guaste o corrotte, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi, oltre la confisca delle dette materie. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 537.

« Chiunque vende o altrimenti mette in commercio la carne di una bestia morta naturalmente o uccisa per vecchiezza o malattia, se prima non sia stata visitata e dichiarata innocua dall'uffiziale sanitario a ciò destinato dall'autorità, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se non vado errato questo articolo ha il difetto di essere un po' vessatorio, come quello che obbliga il proprietario, il quale ha avuta la disgrazia di perdere un animale di morte naturale, a darne avviso all'autorità locale e implorarne la visita se pur vuol trarne qualche profitto colla vendita della carne. È chiaro che il legislatore ha qui contrapposto la morte *naturale* a quella per *malattia*, e che perciò alla prima categoria va riferita anche l'*accidentale*, quale avviene per esempio in seguito di causa traumatica. In questo caso se il danneggiato profitta di quella carne per la sua famiglia e ne fa parte ai vicini vendendone loro una parte, non potrebbe risultarne alcun nocumento, e da vero non par necessario di obbligarlo ad intraprendere un viaggio, ed aspettar chi sa quanto innanzi che giunga il visitatore il quale dichiarare, forse troppo tardi, la innocuità del cibo. Il bue è caduto in un precipizio, il cavallo è saltato giù per un dirupo, l'agnello è stato scornato da un toro ed ucciso; se poi insorgesse contestazione sulla causa della morte, non sarebbe facile il giudizio; con qual fine adunque impedire al

danneggiato di profittarne, e infastidirlo con formalità superflue, dispendiose e che potrebbero riuscire inutili, compendosi allorché l'animale è già putrefatto?

Assai diverso è il caso di morte per *malattia* o della uccisione per eguale circostanza. Qui la salute pubblica è in pericolo. Il proprietario non poteva ignorare lo stato morboso dell'animale, e se consapevole di questo antecedente dispensasse le carni dell'animale ai vicini senza esserci autorizzato dal perito, sarebbe al certo responsabile dei danni che ne potessero derivare.

Si aggiunga che il presente articolo non concorda coll'altro dello stesso Codice, cioè col 554, nel quale si considera la possibilità di destinare subito l'animale morto ad uso profittevole. Eccone il testo:

« Le bestie morte naturalmente, od uccise per vecchiezza o malattia, o appartenenti ad una specie nella quale domina una malattia contagiosa, qualora non possano essere destinate subito ad un uso profittevole, che ne distrugga l'organismo, debbono essere sotterrate secondo le norme stabilite dai regolamenti locali. »

Propongo adunque che si faccia eccezione per le morti in causa traumatica, permettendo al danneggiato di profittarne senza bisogno di darne avviso, purché abbia sempre in pronto le prove del fatto per ogni caso di contestazione.

E dato poi che si volesse conservare l'articolo com'è formulato riguardo alla causa di morte, domanderei se sia giusto di punire colla stessa pena chi, senza darne avviso, ha spacciato carne sicuramente innocente di un bove o di un cavallo balzati da una rupe, e l'altro che consapevole della malattia, non solo la occultava, ma espone a pericolo l'altrui salute vendendone la carne?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io credo meritevole di considerazione l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani, non fosse altro perchè il linguaggio del Codice penale sarebbe più in armonia con quello del Codice sanitario. Ivi infatti si usa la frase: *carne di animali morti di malattia*. Né vedo difficoltà a

che, anche in quest'articolo 537, alle parole: *di una bestia morta naturalmente*, che ora vi si leggono, siano sostituite le altre, *di una bestia morta per malattia*. Io però non insisto, né faccio proposta.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per parte mia esito assai ad accettare questa modificazione, e spero che il Senato vorrà concorrere nel mio avviso. L'articolo del regolamento sanitario che è stato citato non ha che fare coll'articolo di cui ora ci occupiamo.

Esso indica in genere quali carni debbano essere ritenute insalubri, ed evidentemente non doveva parlare che di quelle degli animali che sono morti per malattia. Ma l'art. 537 di questo progetto non dichiara altrimenti che la carne di una bestia morta naturalmente od uccisa per vecchiezza debba essere senz'altro ritenuta come insalubre; esso dispone che non possa essere messa in commercio se prima non venga visitata e dichiarata innocua dall'ufficiale sanitario.

Si vuole in sostanza accertare se sia vero che la causa della morte sia stata naturale, o che la bestia sia stata uccisa soltanto perchè vecchia; o se al contrario, anche insciente il proprietario, non fosse affetta da qualche male che ne renda nociva la carne. E niuno vorrà contendere l'utilità ed anzi la necessità di questa cautela nell'interesse della pubblica igiene.

Né ammetto che siffatta disposizione possa dar luogo ad inconvenienti; basti il dire che essa è già attualmente osservata dappertutto senza ostacoli, perchè non si debba avere alcun timore in proposito.

Nei piccoli paesi, o Signori, mancherà forse il medico, ma non manca mai il veterinario. I nostri contadini, conviene dirlo, pur troppo hanno maggior cura degli animali destinati alla coltura della terra, che di se medesimi e delle loro famiglie; sicchè quando in una casa di campagna cadono contemporaneamente malati un uomo ed un bue, si corre più sollecitamente dal maniscalco che dal medico.

Non vi è quindi affatto alcun pericolo che la carne abbia a rimanere invenduta e si guasti per difetto di un ufficiale sanitario, che la esamini. Tutti in genere i Municipi ne hanno uno destinato a simile ufficio; forse in alcuni luoghi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

esso non sarà punto di un regolare diploma, ma avendo pure sempre una qualche intelligenza in questa materia, non sarà mai inutile il suo intervento.

L'onor. Maggioreani ha soggiunto: Quando si ha la certezza che l'animale non è morto di malattia; quando è perito, per esempio, per causa esterna, per una caduta, a che prescrivere la visita sanitaria? Risponde che se si fanno di queste eccezioni si aprirà l'adito alla violazione della legge. Il proprietario il quale teme che gli sia vietato di vendere la carne dell'animale estinto, potrà facilmente simulare un'altra causa accidentale e volentieri della morte, e recare impunemente grave danno alla salute dei consumatori. Chi assicura del resto che la causa medesima non abbia prima della morte fatto nascere una malattia? La rottura, per esempio, di un membro, produce la febbre, l'infiammazione, e se l'animale non venga tosto ucciso, nasce anche la cancrena nella parte offesa. Perciò anche in questi casi è utile richiedere la dichiarazione dell'ufficiale sanitario.

Non è infine vero che vi sia alcuna contraddizione tra questo e l'articolo 554, il quale prescrive che le bestie morte naturalmente od uccise per vecchiezza o malattia, debbano essere sotterrate, qualora non possano essere destinate subito ad uso profittevole. Il dire che questa destinazione debba aver luogo senza indugio, punto non esclude che sia preceduta dalla visita dell'ufficiale sanitario, se si voglia porre in commercio la carne. Se fosse così, converrebbe dire che anche la carne di un animale morto di malattia non debba essere visitata, giacchè l'art. 554 accenna pure a tale causa di morte, e certo l'onor. Maggioreani non vuole andare tant'oltre.

Insisto quindi perchè si approvi l'articolo com'è formulato.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Maggioreani nella sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo e lo metto ai voti.

Art. 537.

« Chiunque vende o altrimenti mette in commercio la carne di una bestia morta naturalmente o uccisa per vecchiezza o malattia, se prima non sia stata visitata e dichiarata inno-

cua dall'ufficiale sanitario a ciò destinato dall'autorità, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 538.

« Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ricordiamoci che il *corrompe* l'abbiamo messo fra i reati; qui sta bene il *contamina*: corrompere vuol dire mettervi entro animali morti, ecc. e questo l'abbiamo già contemplato fra i reati e non può stare fra le contravvenzioni.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Progo l'onorevole Senatore Maggioreani a riflettere che l'art. 327 contempla il caso di chi pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo le acque, che sono destinate alla pubblica consumazione; laddove nell'art. 538 ora in discussione si parla in genere della corruzione delle acque, a qualunque uso siano destinate.

Nel primo caso, trattandosi di danno alla salute dei cittadini, il reato venne qualificato un delitto; nel secondo, è una semplice contravvenzione.

Allorchè si discuteva il detto art. 327 il Governo ha aderito a che fosse tolta la parola: *contaminando* e ritenne sufficiente il dire: *corrompendo*.

Per la stessa ragione parmi che nell'articolo 538 basti il dire: *chiunque corrompe l'acqua di fonti, ecc.*

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio a quest'articolo propone il seguente emendamento:

Art. 538.

« Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili re-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

ciipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'arresto da tre a sei mesi, e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Interrogo la Commissione e il Governo se accettano l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Osservo al Senato che l'onorevole Senatore Tecchio ha dichiarato che la sua proposta di aggravamento della pena fu determinata dal riflesso che questa contravvenzione può recare grave danno alla salute pubblica; egli non ha però avvertito che, quando si tratti di acque destinate alla pubblica consumazione, vi provvede l'articolo 327, e che nell'art. 538 si contempla la corruzione di quelle che servono ad altri usi. Perciò il Governo, ritenendo che in questo caso, in cui non v'ha il mentovato pericolo, sia bastevole l'ammenda, non accetta il di lui emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta neppure la Commissione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento dell'onor. Tecchio che rileggo:

Art. 538.

« Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'arresto da tre a sei mesi, e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Metterò dunque ai voti l'art. 538 del testo ministeriale, modificato dal R. Commissario.

Lo rileggo:

Art. 538.

« Chianque corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 539.

« È vietata la macinazione del gesso o di altre sostanze nocive nei molini destinati a macinare generi alimentari; il contravventore è

punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

L'onorevole Tecchio propone si dica: *il contravventore è punito coll'arresto da 7 a 15 giorni, e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questo emendamento perchè realmente trattasi di una contravvenzione assai grave.

La macinazione del gesso o di altre sostanze nocive nei molini destinati a macinare generi alimentari può recare funeste conseguenze; credo quindi io pure che non sia sufficiente la ammenda e propongo che si dica:

« Il contravventore è punito con l'arresto fino a 15 giorni e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo così emendato:

Art. 539.

« È vietata la macinazione del gesso o di altre sostanze nocive nei molini destinati a macinare generi alimentari; il contravventore è punito con l'arresto fino a 15 giorni e con l'ammenda maggiore di 50 lire. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

CAPO IV.

Dei veleni.

Art. 540.

« § 1. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, fabbrica, vende o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da uno a tre mesi.

» § 2. Sono venefiche le sostanze che per loro natura, alterazione o composizione sono atte a produrre ancorchè lentamente la morte. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io proporrei di sopprimere il N. 2. per tre ragioni. La prima, che non è necessaria la definizione del veleno; tutti sanno che cosa s'intenda con questa parola;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

come il Codice non ha definito il contagio, e l'epidemia, così non ha bisogno di dichiarare che cosa sia veleno.

In secondo luogo, perchè la definizione attuale si scosta troppo da quella data dal Codice sanitario votato in quest'aula.

In terzo luogo perchè, mi si permetta la parola, questa del Codice penale è decisamente difettosa.

Infatti ci si parla di *alterazione*; mentre non v'è alcuna sostanza che diventi veleno per semplice alterazione; è la natura della sostanza che la costituisce venefica; l'alterazione potrà renderla nociva, ma non può acquistarle ed imprimerle il carattere di veleno; si dice anche *lentamente*, col quale avverbio si avrebbe il sembiante di riprodurre l'antico errore dei veleni lenti e del lento avvelenamento.

Ripeto che io sarei d'avviso di sopprimere la definizione del veleno, ma se il Ministero e la Commissione intendono conservarla, sarebbe conveniente di riprodurre quella del Codice sanitario, o meglio anche di attenersi alla più semplice che è quella di sostanze capaci di produrre la morte o danneggiare gravemente la salute. Ad ogni modo dichiaro che non potrei accettare la definizione dell'art. 540.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Pare a me che non si possa prescindere dalla definizione delle sostanze venefiche, altrimenti si susciteranno sempre questioni sulle quali il giudice non avrà norma. Nè mi smuove la difficoltà di definire materia controversa nella dottrina, perchè il Codice non deve dare una definizione scientifica, bastando che chiarisca che cosa intende di significare colla parola *veleno*, cosicchè, occorrendo che si debba dal giudice applicare una sanzione penale ad un caso, p. e., di supposto avvelenamento, non sia dubbio se le sostanze usate siano velenose secondo il significato che attribuisce la legge alla parola. La definizione formolata nel progetto del Codice è così semplice che sfugge al dominio della scienza e non mi pare che possa incontrare difficoltà in pratica.

Difatti, l'articolo dice in ultimo che sono venefiche sostanze quelle che sono atte a produrre ancorchè lentamente la morte. Del resto, io ho detto che la definizione è necessaria, ma

non voglio ergermi a giudice della esattezza della medesima, perchè io sono profano alla scienza medica. Se l'onorevole Maggiorani ne ha una migliore e che non comprometta l'applicazione pratica della sanzione penale io son pronto ad accoglierla.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se qui si trattasse di scrivere una definizione scientifica dei veleni, io sarei d'accordo coll'onor. Maggiorani per dare il bando alla definizione che è inserita nell'articolo in esame. Ma prego l'onorevole Maggiorani a considerare, che non si tratta punto di questo. Si tratta invece di spiegare che cosa intende la legge per materie venefiche rispetto all'applicazione di quest'articolo. E l'articolo dichiara che ritiene venefiche tutte le sostanze le quali o per loro natura, o per circostanze accidentali, quali sarebbero l'alterazione o la composizione, sono divenute atte a nuocere alla vita umana in modo da produrre, ancorchè lentamente, la morte.

L'onor. Maggiorani mi fa dei segni di diniego, e vorrebbe forse contestare che possano esistere materie che, non velenose per natura, diventino tali per alterazione o composizione.

Quando l'onor. Maggiorani asserisca che è impossibile che una materia, la quale di sua natura non è velenosa, diventi nociva all'esistenza umana per una circostanza accidentale, come sarebbe per alterazione o composizione, allora anche legalmente non si potrebbe fare una definizione, quale è fatta nel progetto, poichè non si scrivono nelle leggi disposizioni d'impossibile applicazione nel fatto.

Ma veramente di questo io non mi posso persuadere riflettendo che questa definizione non è inventata da noi, ma esiste già in altre leggi, in altri Codici.

Il progetto del Codice sanitario non ha dato una definizione la quale ci possa servire di guida; esso si limita a definire il veleno scientificamente, ciò che è naturale, perchè si tratta di una legge esclusivamente sanitaria.

Ma noi, lo ripeto, non ci occupiamo di dare una definizione scientifica, ossia secondo la scienza medica; bensì ci limitiamo a dare una definizione, la quale sia in relazione coll'effetto nocivo delle sostanze, anche non venefiche

poiché quanto alla legge penale non si ricerca altro se non che l'effetto, che si abbia cioè una materia, la quale abbia prodotto nocimento alla vita umana.

Per queste ragioni io credo che la definizione scritta nel § 2 di questo articolo debba rimanere, a meno che si provi che realmente non possa mai accadere che una sostanza non velenosa di sua natura, possa per circostanze sopravvenute divenire nociva all'umana esistenza, guastandosi o corrompendosi, la qual cosa a me sembra che non possa essere né affermata né dimostrata.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io prego il signor Ministro di riflettere che ad ogni categoria di potenze nocive è stato attribuito un dato nome e non altro secondo il suo caratteristico modo di agire. Che una sostanza, corrompendosi, possa riuscire nociva, l'abbiamo detto anche nel Codice; ma che, le carni, il pesce, gli erbaggi col fermentare e putrefarsi si convertano in veleni è proposizione che non può ammettersi e in medicina sarebbe una specie di eresia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Noi non parliamo di medicina.

Senatore MAGGIORANI. Non si potrebbe però dire, e non potreste punire come avvelenatore chi vendesse pesci putrefatti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il veneficio è tal reato che non ha che fare con la parte che tratta delle semplici contravvenzioni, le quali riguardano azioni che non sono intrinsecamente malvagie, non costituiscono un vero reato, ma per una ragione di pubblico interesse, per prevenire i reati, si puniscono sebbene qualche volta siano azioni innocenti. Non è il *malum quia malum*, ma il *malum quia prohibitum*.

Qui non si tratta di avvelenatori; ne siamo molto lontani; si tratta di punire coloro che vendono o in qualunque siasi modo distribuiscono delle sostanze, le quali nel fatto possono nuocere all'esistenza umana. Si è adottata la espressione di veleni per abbracciare tutte le materie nocive, espressione che scientificamente può non essere esatta, ma che legalmente pa-

rifica a veleno tutto ciò che può produrre un'effetto nocivo. Se si vuole essere più strettamente esatti, invece di dire: sono venefiche, si potrebbe dire: sono riputate venefiche per l'applicazione di alcune disposizioni di questo Capo, ecc. In questo modo anche il timore di fare offesa alla scienza medica sarebbe dileguato.

Io prego l'onorabile Senatore Maggiorani di persuadersi che qui non parliamo di avvelenatori, che siamo molto lontani da ciò che non parliamo in materia di un'azione la quale intrinsecamente o necessariamente sia illecita.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni rileggo l'articolo per l'articolo ai voti.

Art. 540.

« § 1. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, fabbrica, vende o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da uno a tre mesi. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Proponerei venisse modificato il § 2 in questo modo:

« § 2. Per l'applicazione delle disposizioni di questo Capo sono riputate venefiche, » ecc.

PRESIDENTE. Rileggo il § 2. modificato e lo metto ai voti.

« § 2. Per l'applicazione delle disposizioni di questo Capo sono riputate venefiche le sostanze che per loro natura, alterazione o composizione sono atte a produrre, ancorché lentamente la morte. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 540, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 541.

« I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici, autorizzati a ritenere veleni, e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, sono puniti con l'ammenda maggiore di cento lire: »

1. Se non tengono i veleni sotto chiave, e quando si tratti di quantità eccedente lo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

mercio giornaliero, in una stanza a parte, chiusa a chiave;

2. Se non tengano i veleni in recipienti formati e coperti di solida materia;

3. Se sopra i recipienti non è scritta, a caratteri chiaramente visibili, la parola *veleno*;

4. Se per preparare o vendere i veleni non adoperano bilance, pesi e strumenti destinati esclusivamente a quest'uso. »

(Approvato.)

Art. 512.

« § 1. I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici non possono spacciare veleni che a persone loro cognite, le quali ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione; e i contravventori sono puniti con l'ammenda maggiore di cento lire e con l'arresto fino ad un mese.

» § 2. In ogni caso però debbono notare in un registro speciale, da presentarsi alla autorità ad ogni sua richiesta, la qualità e quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, e il nome, cognome, domicilio arte o professione dell'acquirente; questa annotazione deve essere sottoscritta dal venditore. La contravvenzione al disposto del presente paragrafo è punita con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estensibile a cento lire.

» § 3. Se la persona che chiede il veleno per bisogno della sua arte o professione, è incognita, non può esserle consegnato, qualora non sia munita di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza il quale esprima il nome, il cognome, il domicilio, l'arte o la professione del richiedente; e la contravvenzione al disposto del presente paragrafo è punita con l'ammenda stabilita nel paragrafo precedente e con l'arresto fino ad un mese. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. I farmacisti non possono spacciare veleni che alle persone che conoscono.

Ma se, nello spedire ricette che comprendono spesso volte sostanze venefiche, essi non possono prendere cognizione di tutti i clienti, si dovrebbe per altro esiger per legge che, appostaci la data della spedizione, la ricetta rimanesse presso il farmacista, il quale sarebbe unicamente autorizzato a rilasciarne una copia

senza firma del medico. Questa precauzione servirebbe ad impedire che la stessa ricetta fosse spedita in più farmacie al tristo fine di raccoglierne una dose sufficiente a commettere un veneficio.

Credo difficile l'ottenere che i droghieri non vendano sostanze venefiche che a persone coguite, a meno che non fossero obbligati per legge di cedere le ridette sostanze ai soli farmacisti, e a coloro che conducono notoriamente industrie ove sono adoperati veleni.

Quanto ai fabbricanti, essi li mettono direttamente in commercio, e parmi assai difficile di poterli rendere responsabili del movimento commerciale a cui andranno soggetti i loro prodotti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio osservare all'onor. Senatore Maggiorani che, se verrà darsi la pena di leggere l'art. 511, vedrà che il suo voto è già soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani fa qualche proposta, o fa solamente osservazioni?

Senatore MAGGIORANI. Innanzi di far proposte, amerei di conoscere le disposizioni del Ministero e della Commissione su tal proposito. Intanto vorrei notare quanto sarebbe conveniente che ai droghieri si proibisse di vendere sostanze venefiche al minuto, ciò che talora è stato sorgente di disgrazie.

Il droghiere dovrebbe essere obbligato a spacciare i veleni all'ingrosso, e in vasi interi, tali e quali gli vengono dal commercio.

Giacchè ho la parola, vorrei parlare anche dei mercanti di colori.

Fra noi vi han bottegai che spacciano unicamente colori, fra i quali, siccome è noto, ve ne sono dei venefici. Per incuria di questi colorari sono stati deplorati infortuni, e non son decorsi molti giorni da che si verificò un avvelenamento fortuito, per colore rameico, venduto dal coloraro e adoperato da un cuoco al fine di abbellire un piatto dolce.

Il Codice penale non ne parla, come non fa motto dei semplicisti, che vendono senza le debite riserve, la belladonna, lo stramonio, la digitale, che sono erbe pericolose. Per fortuna, in questi particolari entrò il Codice sanitario, che ha pure le sue sanzioni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Perciò non faccio che queste osservazioni.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Maggiorani non fa alcuna proposta?

Senatore MAGGIORANI. Prima di farla, ripeto, vorrei sentire il parere del Ministro e della Commissione, perchè altrimenti sarebbe tempo perduto.

Senatore BORSANI, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, Relatore. L'articolo 544 fa un'eccezione per i farmacisti che sono autorizzati a vender veleni al minuto; gli altri che vendono all'ingrosso devono conoscere la persona a cui vendono e quindi uniformarsi alla legge.

Del resto, la disposizione dell'articolo 544 mi sembra che sia provvida, senza inceppare il commercio. Essa concilia le esigenze dell'industria coi riguardi dovuti alla salute pubblica, distinguendo diverse qualità di venditori: il farmacista, il fabbricante, il droghiere; il farmacista quando ha la ricetta è garantito a sufficienza dal medico che rimane personalmente responsabile dell'uso del veleno. È una concessione questa a beneficio degli infermi. Per contro, il fabbricante, il droghiere, non devono vendere se non a persone cognite. E ognuno ben vede che se non si assoda la responsabilità personale del commerciante non si avrà mai tutelata la salute pubblica.

Senatore EULA, Commissario Regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, Commissario Regio. Non posso che riferirmi a quanto è stato detto dall'onorevole Relatore, ritenendo io pure che non occorra di modificare l'articolo in questione.

Il fabbricante di prodotti chimici, il farmacista o il droghiere, o vende a persona che conosce e allora egli non ha altro obbligo all'infuori di quello indicato al § 2, deve, cioè, notare il nome di questa persona nel registro speciale; o la persona non è da lui conosciuta e deve eseguirsi quanto è prescritto dal § 3, il quale dice:

« Se la persona che chiede il veleno per bisogno della sua arte o professione, è incognita, non può esserle consegnato, qualora non sia munita di un attestato dell'autorità di

pubblica sicurezza, il quale esprima il nome, il cognome, il domicilio, l'arte o la professione del richiedente, ecc. »

E ciò è naturale: non deve esser lecito di vendere al primo venuto un veleno di cui questi potrebbe fare un uso criminoso.

Sembrami poi che, quando si è parlato dei farmacisti, droghieri e dei fabbricanti di prodotti chimici, siasi detto abbastanza per comprendere tutti coloro i quali attendono allo spaccio dei veleni.

Che se l'onorevole Maggiorani crede che vi siano altri negozianti i quali ne facciano pure la vendita, si compiaccia di formulare una proposta di aggiunta, ed il Governo l'accetterà volentieri, perchè è suo intendimento di comprenderli tutti. Si è parlato dei così detti *colorari*, di quelli, cioè, che vendono colori fabbricati con materie velenose. Questi non sono propriamente venditori di veleni; in ogni caso possono ritenersi compresi nel nome generico: *droghieri*, che nel comune linguaggio ha un ampio significato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho parlato dei colori i quali non sono venduti dai fabbricanti di prodotti chimici, e che pur troppo più di una volta han dato luogo a disgrazie. Ai droghieri si potrebbero far succedere i colorari che han qui botteghe separate da quelle dei droghieri. I colorari non sono fabbricanti di prodotti chimici, ma manipolatori e venditori di colori, fra i quali, come si disse, ve ne ha dei venefici.

Ai colorari si potrebbero aggiungere gli erbaioli o semplicisti che ritengono o vendono erbe venefiche; se pure non vogliasi restar contenti a quel che ha disposto il progetto di Codice sanitario.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta nessuna esplicita proposta, metto ai voti l'articolo 542 secondo il testo ministeriale.

Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 543.

« § 1. In tutti i casi preveduti nel precedente articolo può essere aggiunta alle pene ivi sta-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

bilita la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

» § 2. Questa sospensione deve sempre essere aggiunta se il colpevole è recidivo. »

(Approvato.)

Art. 544.

« La disposizione dell'art. 542 non è appli-

cabile quando i farmacisti spediscono ricette di medici o di chirurghi a loro noti. »

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

XLVII.**TORNATA DEL 21 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Omaggi — Sento di petizioni — Congedo — Seguilo della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Approvazione degli articoli da 545 a 555 — Articolo aggiuntivo del Senatore Angioletti, combattuto dal Commissario Regio — Replica del Senatore Angioletti — Parole del Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo aggiuntivo del Senatore Angioletti e degli articoli 556, 557, 558 e 559 — Nuova redazione del Senatore Tecchio all'articolo 560, accettata dal Ministero, e dalla Commissione, approvata — Approvazione dell'articolo 561 — Modificazione del Senatore Tecchio all'articolo 562, accettata dal Ministro e dalla Commissione, approvata — Approvazione dell'articolo modificato — Approvazione dell'articolo 563 e dei successivi articoli, 564, modificato dal Ministro, 565 e 566 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 567, non accettato dal Commissario Regio, nè della Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo — Spiegazione chiesta dal Senatore Gallotti all'articolo 568, fornita dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione degli articoli 569, 570, 571 e 572 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 573, non accettato dal Commissario Regio, respinto — Approvazione dell'articolo e dei successivi 574, 575 e 576 — Aggiunta del Senatore Tecchio all'articolo 577, accettata dal Commissario Regio e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo, coll'aggiunta, e degli articoli 578, 579, 580 e 581 — Modificazione proposta dalla Commissione e trasposizione di parole proposta dal Senatore Tecchio, accettata dal Commissario Regio — Aggiunta proposta allo stesso articolo del Regio Commissario, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo modificato, del successivo 582, modificato, e con aggiunta del Commissario Regio, e dei 583, 584, 585 e 586 — Accettazione delle modificazioni proposte all'articolo 587 del Ministro, con variante del Relatore — Modificazione al § 3 proposta dal Senatore Tanari — Approvazione del N. 1 del primo paragrafo — Reiezione dell'emendamento proposto dal Senatore De Vincenzi al N. 2 — Approvazione del N. 2, del 3 modificato, e del 4 — Approvazione del § 2 — Parole del Commissario Regio in appoggio dell'emendamento proposto dal Senatore Tanari al § 3 — Osservazioni del Relatore e del Senatore Errante, ai quali risponde il Regio Commissario — Dichiarazione del Senatore Borgatti — Replica del Senatore Errante — Osservazioni del Senatore Miraglia — Parole del Senatore Tanari a sostegno della modificazione da lui proposta, oppugnata dal Senatore Miraglia — Arretranza del Senatore Borgatti — Approvazione del § 3 — Proposte del Ministro di rinvio dell'aggiunta del Senatore Tanari al § 3 alla Commissione, e del Senatore Gioranola dell'articolo 588, approvate — Dichiarazione del Senatore Lanpertico — Proposta della Presidenza di rinvio della discussione del Codice penale a venerdì 23 corrente, approvata.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli, il Senatore Eula, Commissario Regio, il Ministro

dell'Interno e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI dà let-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

tura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Direttore Generale della Banca Nazionale, di 10 esemplari del *Rendiconto delle operazioni della Banca, durante l'anno 1874*;

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia, di 225 esemplari di un opuscolo sulla *Questione dei porti-franchi*;

Il Regio Provveditore Centrale per l'istruzione primaria popolare, della *Relazione sulla distribuzione dei sussidi nel 1874*;

L'avvocato Francesco Mancardi, dei suoi *Cenni storici sull'Amministrazione del Debito Pubblico*;

Il Sindaco di San Ginesio, di un *Indirizzo di ringraziamento al professore Tommaso Erskine Holland*, pel suo discorso in lode di Alberico Gentili;

La ditta editrice, in Milano, F. Marini, della *Vita di Michelangelo Buonarroti*, tradotta dal tedesco da Augusto di Cassila;

Il signor A. Falangola, della sua *Appendice alla Carta itineraria d'Italia*;

Il dottor M. Carcani, di un suo opuscolo, intitolato : *Il Terere e le sue inondazioni*;

I Prefetti di Bologna e di Torino, degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1874*.

La Reale Accademia Palermitana di Scienze, Lettere ed Arti, degli *Atti di quella Reale Accademia*.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizioni :

N. 15. Il Presidente del Congresso pedagogico tenutosi in Bologna nel settembre del 1874, sottopone al Senato alcune deliberazioni prese dal Congresso medesimo nell'interesse dell'incremento della pubblica istruzione, con istanza che siano dal Senato prese in opportuna considerazione.

16. Il Presidente della Banca agricola, industriale, popolare di Piacenza fa adesione e si associa alla petizione presentata dal Comitato per il progresso degli studi economici di Padova, N. 11.

Il Senatore Casati domanda un mese di congedo per motivi di famiglia, che viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ci siamo arrestati al Capo V. della *inumazione dei cadaveri*.

Si dà lettura dell'art. 545.

Art. 545.

« § 1. Prima che siano decorse ventiquattrore nei casi ordinari, e quarantotto in caso di morte improvvisa o violenta, è vietato, sotto pena di un'ammenda maggiore di cinquanta lire, e dell'arresto fino a tre mesi, di disseccare o seppellire un cadavere umano, o di chiuderlo nel feretro.

» § 2. Il tempo, di che nel paragrafo precedente, decorre dall'ora in cui l'uffiziale sanitario municipale abbia accertata e dichiarata la morte.

» § 3. Quando il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può essere disseccato o seppellito con licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, anche prima che sia rispettivamente decorso il detto tempo. »

Chi approva quest'articolo 545, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 546.

« § 1. Chiunque seppellisce o fa seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero del comune in cui avvenne la morte, salvo le eccezioni permesse dai regolamenti, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire.

» § 2. Sono a carico del contravventore le spese necessarie per rimuovere il cadavere dal luogo in cui fu illegalmente seppellito. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 547.

« § 1. I cadaveri debbono essere trasportati in cassa chiusa: e non possono essere esposti nè in chiesa, nè in qualsiasi luogo pubblico.

» § 2. La contravvenzione al disposto del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

paragrafo precedente è punita con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 548.

« È vietato di trasportare i cadaveri in ore diverse da quelle stabilite dall'autorità competente, e il contravventore è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 549.

« Le disposizioni del presente capo non si applicano quando l'autorità competente, per le ragioni di sanità pubblica di che nell'articolo 534 abbia diversamente stabilito; e i contravventori alle prescrizioni da essa emanate sono puniti con le pene indicate nell'articolo medesimo. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VI.

Delle esalazioni nocive.

A questa intestazione del Capo VI, l'onorevole Senatore Tecchio propone un'aggiunta. Egli vorrebbe si dicesse: *Delle esalazioni fetide o nocive.*

Interrogo la Commissione e il Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta. Esso ritiene che se le esalazioni sono fetide sono anche nocive.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione è dello stesso avviso; per conseguenza non accetta la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 550 modifica la redazione del paragrafo 1. nel seguente modo:

« § 1. È vietato di stabilire fabbriche dichiarate insalubri, pericolose od incommode dall'autorità competente; il contravventore è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva il paragrafo 1 così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il contravventore che abbia agito non ostante il divieto dell'autorità, è punito con l'arresto da sedici giorni a un mese. »

Chi approva questo paragrafo 2, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 550, si alzi.

(Approvato.)

Art. 551.

« È vietato di macerare, senza licenza dell'autorità competente, canapa o altre piante tessili in acque non correnti; e il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 552.

« § 1. È vietato di formare o lasciare ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie di facile fermentazione o putrefazione nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre o di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili e in qualsivoglia locale o dipendenza di casa abitata, donde le esalazioni possano recare pregiudizio all'altrui salute.

» § 2. Chiunque contravviene al divieto di che nel paragrafo precedente, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, ed è obbligato alla rimozione delle materie a proprie spese. »

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 553.

« La vuotatura dei cessi, delle fogne o dei canali o fossi da scolo non può farsi nelle città, nelle terre e in altri luoghi abitati, se non con l'uso dei mezzi e nelle ore stabilite dall'autorità per impedire le esalazioni nocive; e il contravventore è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 554.

« § 1. Le bestie morte naturalmente, od ucise per vecchiezza o malattie o appartenenti ad una specie nella quale domina una malattia contagiosa, qualora non possano essere desti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

nate subito ad un uso profittevole, che ne distrugga l'organismo, debbono essere sotterrate secondo le norme stabilite dai regolamenti locali.

» § 2. Dove manchino i regolamenti, il sotterramento deve farsi:

1. prima che la bestia morta incominci a putrefarsi;

2. alla distanza almeno di duecento metri dall'abitato e di cento dalle pubbliche strade;

3. e in una fossa profonda due metri.

» § 3. Chiunque contravviene alle disposizioni dei precedenti paragrafi è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.

» § 4. Con la stessa pena è punito chiunque dissotterra per qualsiasi scopo una bestia morta.»

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

CAPO VII.

Disposizione generale.

Art. 555.

« Ogni contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulla pubblica sanità, per la quale non fosse stabilita una pena speciale, è punita con l'ammenda. »

(Approvato.)

Il Senatore Angioletti propone un articolo aggiuntivo (555 bis) concepito in questi termini:

« Chiunque proferisce in pubblico bestemmie accompagnate da parole sconce o tali da vilipendere la divinità, e da recare oltraggio alla pubblica morale, è punito coll'arresto fino ad un mese. »

Interrogo il Governo e la Commissione se accettano quest'aggiunta

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo desidererebbe sapere le ragioni a cui l'onorevole proponente appoggia quest'aggiunta.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. La ragione che mi spinse a presentare quest'articolo aggiuntivo fu il desiderio vivissimo che io ho di veder combattuta e repressa la riprovevole abitudine della bestemmia e del turpiloquio, radicata specialmente

in alcune provincie del nostro paese, ed in porzioni e sotto forme tali da far arrossire anche chi abbia orecchi non molto delicatamente temprati. E mi conforta a farlo il pensiero che la mancanza di quest'articolo potesse essere un'omissione, un vuoto che si dovesse riempire. E mi conferma in quest'idea il vedere che il progetto di Codice contempla il caso di coloro che mostrano in pubblico *nudità irriverende*, che si bagnano all'aperto in acque esposte al pubblico, che si mostrano in pubblico ubriachi, e finalmente coloro che usano cattivi trattamenti contro le bestie.

A me parve allora che come cosa non lecita e punibile, dovesse anche considerarsi la bestemmia proferita in pubblico, specialmente quando è rivestita delle forme più ingiuriose per la divinità, le più scandalose per la pubblica morale, le più ributtanti per la civiltà e per l'educazione anche la più volgare.

Però questa titubanza, che ho interpretato come contrarietà, dimostrata dalla Commissione e anche, se non erro, dall'onorevole Commissario Regio, mi avverte che probabilmente questi Signori avranno le loro ragioni per combattere la mia proposta.

In questo stato di cose io dovrei unire questo mio emendamento a tutti gli altri, coi quali si sta compiendo questa grande ecatombe, ritirandolo. Ma oramai l'ho fatto, e, qualunque possa essere l'avviso della Commissione e dell'onorevole Commissario Regio, voglio appellarmene al Senato, e, secondando anche il desiderio del Commissario Regio, esprimere il mio modo di vedere nella maniera la più breve che sarà possibile.

È inutile, che io dica, o Signori, ciò, che molti di voi, e forse ognuno di voi avrà già notato, è inutile che io dica, che questo deplorevole vizio, oltre ad allignare negli uomini adulti, è stato da essi inoculato anche nei bambini; i quali sanno proferire schifose parole, orribili bestemmie prima, quasi direi, di aver imparato a dire babbo e mamma. Ed alle parole disgraziatamente corrispondono i fatti, tanto che, bisogna pur confessarlo, in alcune città del nostro bel paese il livello dell'educazione, della parte morale appariscente è assai al disotto di quello degli altri paesi d'Europa. In questo stato di cose mi sono domandato: è o non è un male che questa parte di popolo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

si abbandoni senza alcun ritegno a codeste dimostrazioni di scostumatezza che ne deturpano l'indole, che ne guastano i costumi che la rendono, dirò la parola, spregevole agli occhi del mondo civile?

Spero che tutti gli onorevoli miei Colleghi vorranno convenire con me che questo è un male; come vorrei sperare anche che nessuno vorrà dirmi che questo male non sia tale da doversi combattere con un articolo del Codice, ma che sia meglio lasciarne la cura al tempo, all'educazione che dovrà venire, all'istruzione che appianerà la via per poter giungere ad eliminare questo brutto vezzo.

Teorie che lasciano il tempo che trovano e che in pratica non hanno valore. Appoggiandoci esclusivamente ad esse senza introdurre nel Codice qualche cosa che miri a reprimere questa brutta abitudine, io credo che noi tutti abbiamo tempo di morire dieci volte prima che un miglioramento si verifichi. Nè capisco qual cosa siavi, che si opponga all'attuazione della mia proposta.

Se il turpiloquio, se le parole oscene, se le bestemmie sono cose che offendono la civiltà, perchè non devono essere represses?

Io non parlo delle offese portate all'una o all'altra religione, il qual tema è già stato trattato nella discussione di articoli precedenti del Codice. Per il che spero che non mi vorrete dire che nel nostro paese ora abbiamo adottato la formula: « Libera Chiesa in libero Stato. » Noi lasciando che in ogni religione sia libero l'esercizio del culto, non dobbiamo occuparci di chi offende, di chi vilipende Dio?

Dio, io non lo intendo come un monopolio di noi cattolici; io lo intendo come un obiettivo cui mirano tutte le religioni; Dio io lo intendo come il faro della civiltà, della morale di tutti i popoli dell'universo; ed è sotto questo solo punto di vista che noi dobbiamo volerlo rispettato, anche per la ragione di essere rispettati noi stessi.

E noi rispettati spesso non lo siamo.

Io vi assicuro che non è raro il caso in cui dobbiamo sottostare col viso rosso alla critica degli stranieri, i quali, fermandosi in Italia ed imparando la nostra lingua, si accorgono subito che le parole più ripetute sono appunto quelle che non dovrebbero mai essere pronunziate.

Io posso attestarlo, perchè io stesso ho avuto occasione di sentirmi fare osservazioni di quel genere, senza sapere quale ragione addurre per iscusare questo brutto vizio. Infatti questa turpitudine negli altri paesi non si riscontra.

Saremo dunque noi soli che dovremo perpetuarne la vergogna?

Io non so, o, per meglio dire, non sapeva se nei codici delle altre nazioni esistesse un articolo che punisse la bestemmia; ma l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, or sono alcuni giorni, ce ne lesse uno del Codice germanico, se ben mi ricordo, Codice che lo stesso onorevole Ministro apprezza molto, nel quale la bestemmia è punita come un delitto. Io sapeva che nei codici dei cessati governi italiani la bestemmia era pure considerata come un reato; e posso assicurarvi, o Signori, che non se ne sentivano tante quante se ne sentono ora. Posso assicurarvi anzi che prima di darsi allo sfogo villano, gli uomini i più villani si guardavano intorno per vedere se ci fosse un carabiniere che sentisse.

Ora invece avviene precisamente il rovescio. Sicura del fatto suo, questa gentaglia, pare che lo faccia apposta. Aspetta che il carabiniere ci sia, ed è allora che getta fuori dalla bocca tutto quello che ci può uscire di peggio. E fa male il vedere il carabiniere, che tra il popolo rappresenta tutto quello che ci può essere di più rispettabile, fa male il vederlo assistere a quelle scene, e non solamente essere impotente a frenarle, ma dovere con la sua presenza quasi approvarle.

Nè credo che alla attuazione di questa misura potrebbe essere di ostacolo la difficoltà di farla osservare, come mi pare di aver sentito dire, perchè quest'abuso ha preso proporzioni estesissime. Questa teoria mi farebbe paura perchè se si dovesse rinunciare ad affrontare il male e cercare di punirlo quando è grave, i falsari, i ladri e simili saprebbero bene come fare per ottenere il libero esercizio della loro professione; basterebbe che rubassero molto.

Del male grave quando è riconosciuto tale, credo che la legge si debba occupare e punirlo con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, basterebbe che il turpiloquio fosse proibito, perchè molti si decidessero ad astenersene; basterebbe qualche arresto, qualche punizione, perchè molti si ricacciassero in gola le male

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

parole. L'esempio del passato, di cui io sono stato testimone, mostra la giustizia delle mie osservazioni, e in fatto quando era proibito, moltissimi se ne astenevano.

Il male si è moltiplicato quando si sono accorti che la legge repressiva non c'era più, o non c'era chi la facesse osservare.

Io non dico che anche l'educazione ed una maggiore istruzione non possano portare buoni frutti, ma vogliono essere coadiuvate dalla repressione. Rinunciando a questo sistema combinato non riusciremo mai a cancellare dalle abitudini di una parte del popolo italiano quella da me indicata la quale è molto incivile e vergognosa; noi daremo al mondo lo spettacolo abbastanza strano, di volerlo conservare come una specialità nostra.

Detto questo, io prego l'onorevole Commissione e l'onorevole Guardasigilli di voler vedere se l'articolo presentato da me dovesse essere modificato o corretto.

Io non tengo molto al modo col quale è redatto, ma terrei a che fosse preso da loro in considerazione.

Ad ogni modo, qualunque sia per essere la risposta dell'onorevole Commissione, e dell'onorevole Guardasigilli, io prego l'onorevole Presidente a voler sottoporre la mia proposta al giudizio del Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo desidera non meno che l'onorevole Senatore Angioletti, che cessi nel nostro paese il deplorabile vizio della bestemmia che, massime in alcune provincie, è divenuto tanto frequente da muovere a ribrezzo ogni persona educata e da attirarci addosso il biasimo degli stranieri. Tuttavia dopo avere oggi insieme colla Commissione, preso in attento esame la di lui proposta, si è convinto non essere conveniente di inserire nel Codice una speciale disposizione che contempra e punisca gli oltraggi alla divinità ed alla pubblica morale dall'egregio preopinante con parole giustamente severe lamentati.

Se si tratta di contumelie proferite pubblicamente contro il culto con animo di deriderlo ed oltraggiarlo, sicchè ne rimanga offeso il

sentimento religioso di chi le ascolta, vi provvede già a sufficienza l'articolo 153.

Se poi si tratta di parole sconcie che rechino offese al pudore, l'onorevole Senatore le troverà punite dall'articolo 338, il quale, infligge la pena della prigionia e della multa pei pubblici discorsi o canti osceni, i disegni e le scritture oscene divulgate sotto qualunque forma.

Ben vede impertanto che il progetto non è muto in questa materia e che tanto la religione, quanto la morale, avranno nel nuovo Codice una efficace tutela.

Ma converrà egli andare più oltre e punire anche le bestemmie proferite inavvertitamente e per viziosa abitudine?

Non sono di quest'avviso. Nol sono, perchè non può ritenersi quale una vera offesa, e punirsi come tale, una parola proferita senza animo di offendere; e perchè qualunque disposizione della legge riuscirebbe senz'alcun dubbio vana ed inefficace.

Valga ad insegnarcelo la grande maestra dell'umanità, l'esperienza. Nelle provincie toscane è da lungo tempo in vigore un Codice più severo di qualunque altro fra i vigenti contro la bestemmia.

Or bene, non v'ha forse altra provincia in Italia dove si bestemmi tanto come in Toscana. È impossibile far due passi per una città qualunque di quella bella regione senza che giungano da ogni lato all'orecchio le parole più irriverenti e più oltraggiose alla divinità che si possano immaginare; sicchè non si esiterebbe a credere cancellato affatto dall'animo delle classi inferiori di quelle popolazioni ogni sentimento di religione, se non si sapesse che esse parlano in siffatta guisa per mala abitudine e senza punto badare a quel che dicono.

Nè si opponga che in Toscana la legge penale sulla bestemmia sia sempre stata lettera morta nel Codice, nè vi sia stato chi vi abbia posto mano. Sotto il precedente Governo frequenti erano i processi e le condanne, ma queste a nulla giovarono; il vizio si mantenne, se pure non crebbe.

Ha detto l'onor. Senatore che attualmente non vi ha più alcun ritegno, che si bestemmia anche in viso ai carabinieri, quasi per deridersene. Se ciò è vero, i carabinieri hanno torto, giacchè avrebbero il dovere di denunciare i colpevoli; e certo i magistrati non man-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

cherebbero di applicare contro di loro la pena severa stabilita dal Codice toscano, che è colà ancora in vigore.

Per eccitare il Governo ad inserire nel Codice l'articolo da lui proposto, lo stesso proponente ha citato il Codice germanico, il quale conterrebbe una disposizione analoga.

È verissimo che nel Codice della Germania del Nord vi ha un articolo che punisce la bestemmia contro Dio, e l'onor. Ministro Guardasigilli ebbe già a farne cenno al Senato quando si discuteva il titolo sui reati contro il libero esercizio dei culti.

Ma s'ingannerebbe a partito l'onor. Senatore Angioletti, se credesse che quell'articolo sia applicabile e si applichi contro chi bestemmia per semplice abitudine.

La parola *bestemmia*, usata nel ripetuto Codice, altro non è che la contumelia che si legge nell'art. 153 del nostro progetto, e vuol essere intesa nello stesso senso, cioè di oltraggio scientemente recato alla divinità: tant'è che viene punita, non come una semplice contravvenzione, ma come un delitto, siccome noi puniamo l'offesa al sentimento religioso.

Ripeto del resto che il voler andare più oltre è far opera inutile, e nulla vi ha di più dannoso che il far leggi destinate a rimanere ineseguite.

Converrebbe, per dare esecuzione a questa legge, procedere ad una vera razzia sulle infime classi, ed al dimani si sarebbe di nuovo da capo.

I carabinieri arresterebbero i bestemmiatori, e forse coloro medesimi che approverebbero l'arresto, manifesterebbero, senz'accorgersene, la propria approvazione per quell'atto di rigore con una bestemmia, la quale sarebbe probabilmente ripetuta dall'arrestato nell'atto di difendersi dinanzi ai giudici. È d'uopo impertanto persuadersene: contro questa deplorabile abitudine non possono giovare che l'istruzione e l'educazione; nulla può la legge penale. Il Governo non accetta quindi il proposto emendamento.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Sento il bisogno di fare osservare al Senato due cose dette or ora dall'onorevole Commissario Regio, e che, per la verità mi hanno fatto impressione.

La confessione che la legge in Toscana esiste e che i carabinieri continuamente in tutte le ore del giorno e in tutti i giorni dell'anno sentono bestemmie tali, come non è possibile architettarle nè crearle di peggio e non arrestano alcuno, mi ha meravigliato, e la rimetto al signor Ministro dell'Interno, come cosa che lo riguarda.

Io credo che se in un paese organizzato, come grazie a Dio è il nostro, e in mezzo ad una popolazione molto governabile come è quella di Firenze, i carabinieri e le autorità di pubblica sicurezza, si prendessero la cura di dare un esempio solo, credo che se ne otterrebbero eccellenti frutti.

Mi dispiace che l'onorevole Commissario Regio abbia fatto cotesta confessione; e dico la verità, se fossi al posto del Ministro dell'Interno vorrei fare qualche cosa, vorrei almeno richiamare l'attenzione dei miei dipendenti su codesti fatti. Io confesso che sino a questo punto ho creduto che l'articolo di cui si tratta fosse abrogato anche in Toscana.

Dichiaro ancora che mi ha colpito di meraviglia, e non avrei voluto sentirlo dire in quest'aula, dall'onorevole Commissario Regio, che la legge debba tanto guardare all'intenzione di chi commette un atto illecito. Le intenzioni, ho sempre sentito a dire, che saranno punite o premiate dal nostro Signore in cielo, ma in terra noi dobbiamo voler puniti gli atti. L'intenzione potrà portare la differenza di un grado di pena, ma l'atto quando è stato commesso, dev'essere punito con e senza l'intenzione.

Quando un uomo uccide un altr' uomo, se l'avrà ucciso con premeditazione, sarà punito più gravemente; se l'uccide senza premeditazione, sarà punito meno gravemente, ma dovrà esser punito. Io ripeto, che di questa teoria dell'intenzione, sostenuta oggi dall'onorevole Commissario Regio, io non mi sono potuto rendere ragione.

Ho voluto richiamare l'attenzione del Senato sopra questi due punti; del resto, mi rimetto alla sua decisione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore vuol la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non credo di prendere la parola, dopo le cose dette dall'onorevole Commissario Regio, alle quali la Commissione aderisce pienamente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Dichiaro quindi, senza più, che anche la Commissione respinge l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Angioletti.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho domandato la parola perchè mi occorre di respingere un'accusa che vien fatta al Ministro dell'Interno dal Senatore Angioletti.

Io sono stato in Toscana anche quando gli ordinamenti vigenti non erano applicati.

Io fui Prefetto in Firenze quando vigevano ancora in parte le leggi del Granducato. Ebbene, posso assicurare l'onorevole Senatore Angioletti che la bestemmia era tanto abituale allora quanto lo è adesso....

Una voce. Anzi più.

MINISTRO DELL'INTERNO.... ed erano perfettamente inefficaci come lo sono ora le sanzioni penali che si vorrebbero adesso introdurre nel Codice penale. Non vi è che un solo mezzo efficace, e questo è quello della diffusione dell'istruzione, e della educazione popolare la quale, anche in Toscana, è molto al disotto della fama di civiltà che per altri titoli si è meritamente acquistata quella parte d'Italia.

L'articolo del Codice toscano l'ho qui presente; esso dice: « La bestemmia proferita con animo deliberato si punisce col carcere da uno a cinque anni. La bestemmia proferita per malvagia abitudine o per impeto di collera può incorrere nella medesima pena da uno a sei mesi. »

Ora io credo di conoscere abbastanza la città di Firenze per poter assicurare il Senato che non è metonimamente per animo deliberato di bestemmiare che colà si fa uso tanto abitualmente di parole turpissime, ma per una deplorevole abitudine contratta sino da bambini. Non per questo si è mancato, e si manca di tradurre davanti ai magistrati i bestemmiatori; ma nella maggior parte dei casi in cui i bestemmiatori sono stati tradotti davanti i magistrati, vennero prosciolti dall'accusa. Io credo che anche estendendo a tutta Italia la sanzione penale proposta, ciò non farebbe che, dove vi è l'abitudine, si bestemmiasse di meno. La sola educazione, e l'istruzione popolare potranno, ripeto, scemare quella pessima abitudine.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dal Senatore Angioletti.

Art. 555 bis.

« Chiunque proferisce in pubblico bestemmie accompagnate da parole sconce o tali da vilipendere la divinità, e da recare oltraggio alla pubblica morale, è punito coll'arresto fino ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

TITOLO IV.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA MORALE.

Art. 556.

« Chiunque mostra in pubblico nudità invereconde, è punito con l'arresto fino ad un mese. »

(Approvato.)

Art. 557.

« Chiunque si bagna all'aperto in acque esposte al pubblico, fuori dei luoghi e dei tempi stabiliti dall'autorità, è punito con l'arresto fino a quindici giorni. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone di sopprimere quest'articolo; ma siccome le proposte di soppressione non si votano, metto ai voti l'articolo come fu proposto dal Ministero.

Chi l'approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 558.

« § 1. Chiunque viene colto in istato di ubbriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, può essere immediatamente tradotto e trattenuto negli uffici di pubblica sicurezza finchè l'ubbriachezza non sia cessata; e se questa non è accidentale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni.

» § 2. Con la stessa pena è punito chiunque abbia cagionata l'ubbriachezza altrui eccitandolo col mezzo di scommesse od altrimenti, ovvero con inganno.

» § 3. Se il colpevole è recidivo, ovvero è solito ad ubbriacarsi, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi. »

L'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe del § 2 fare un articolo distinto e separato.

Domando all'onorevole signor Ministro e alla Commissione se accettano questa proposta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Faccio osservare che l'onorevole Senatore Tecchio aveva proposto questa divisione, pel caso che si fosse adottata la soppressione dell'articolo 557 testè votato.

Ora la questione è pregiudicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 558 come è stato letto.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 559.

« Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, incrudelisce o senza necessità usa maltrattamenti contro animali, o li costringe a fatiche eccessive, è punito con l'ammenda fino a cento lire. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone che dopo le parole *a fatiche* si aggiunga: *manifestamente*.

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta perchè quando si dice: *fatiche eccessive*, deve intendersi che siano manifestamente tali; l'aggiungere quest'avverbio è inutile e pericoloso.

PRESIDENTE. Perdoni. L'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe dopo le parole *a fatiche*, aggiungere: *manifestamente*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se l'eccesso della fatica imposta all'animale non è manifesto, il giudice non può condannare. Non è perciò il caso di fare la proposta aggiunta la quale potrebbe forse essere interpretata in senso restrittivo, si da ritenere che non vi sia reato se non quando trattisi di sevizie affatto straordinarie. È d'uopo lasciarne l'apprezzamento ai magistrati.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione respinge l'aggiunta dell'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con l'aggiunta, dell'avverbio *manifestamente*, proposta dall'onorevole Senatore Tecchio.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo, secondo il testo ministeriale per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo al

TITOLO V.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA QUIETE.

Art. 560.

« Durante la notte e le altre ore stabilite dalla autorità, è vietato disturbare la quiete degli abitanti con clamori, canti, schiamazzi e suoni di campane o di altri strumenti; ed i contravventori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe che si mettesse per prima pena l'ammenda sino a lire cinquanta; e nel caso di recidiva, si aggiungesse l'arresto fino a quindici giorni.

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano questi emendamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Tecchio, crede e con ragione, a mio avviso, che il punire sempre con la pena dell'arresto fino a 15 giorni, chiunque disturba la quiete degli abitanti con canti, schiamazzi, suoni ed altri rumori, sia troppa severità.

Chi non ha mai precedentemente commesso altri simili reati, e forse avrà contravvenuto senza punto riflettere al disturbo che cagionava, è abbastanza punito con una semplice ammenda. Propongo pertanto che l'ultima parte di quest'articolo sia modificato come segue: *ed i contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquanta, nel caso di recidiva si aggiunge l'arresto sino a quindici giorni*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti, così emendato:

Art. 560.

« Durante la notte e le altre ore stabilite dalla autorità, è vietato disturbare la quiete degli abitanti con clamori, canti, schiamazzi e suoni di campane o di altri strumenti; ed i contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire cinquanta; nel caso di recidiva si aggiunge l'arresto fino a quindici giorni. »

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 561.

« Chiunque esercita professioni o mestieri rumorosi od altrimenti molesti senza osservare le cautele e le condizioni stabilite dai regolamenti, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, e nel caso di recidiva, si può aggiungere l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

Art. 562.

« Chiunque, simulando disastri o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi od altri strumenti rumorosi o di qualunque mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico, richiama un concorso di gente, o mette in moto l'autorità o la forza pubblica, è punito con l'arresto fino ad un mese. »

L'onorevole Tecchio propone che alle parole: *fino ad un mese*, si sostituiscano le seguenti: *fino a tre mesi*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Lo accetta anche la Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Siamo al

TITOLO VI.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SICUREZZA DELLA VITA E DELLA INTEGRITÀ PERSONALE ALTRUI.

Art. 563.

« Commettono contravvenzione:

1. coloro che avendo lasciati materiali, legnami, botti, o mercanzie, o fatto o intrapreso scavi o fabbriche, ponti od armature di fabbriche, in luogo di pubblico passaggio, omettono di collocare i necessari segnali, ripari e fanali, ancorchè esista l'ordinaria illuminazione pubblica;

2. coloro che, senza averne legittimo incarico, spengono i fanali della pubblica illuminazione o quelli menzionati nel numero 1;

3. coloro che in luoghi abitati esplodono armi da sparo, mortaletti e simili, o lanciano pietre od altri corpi solidi;

4. coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia;

5. coloro che lasciano liberi o non custodiscono a norma dei regolamenti, animali pericolosi o feroci loro appartenenti, o affidati alla loro custodia; o che omettono di custodire e denunciare all'autorità casi che diano segni di idrofobia, a loro appartenenti od affidati;

6. coloro che, sia per il modo di attaccare animali ai carichi, o di formare, condurre, guidare i carichi stessi, sia col corso veloce di carri, vetture od altri veicoli, o di animali, espongono a pericolo l'altrui sicurezza personale;

7. coloro che, senza esserne capaci, dirigono cavalli od altri animali, sieno o no attaccati a carri o vetture, o li affidano a persone inesperte;

8. coloro che lasciano senza custodia in luoghi aperti, cavalli od altri animali attaccati a carri o vetture, o sciolti, e coloro che, pur essendo sui carri, o sulle vetture, non dirigono gli animali, o sono colti addormentati; o non lasciano aperto e sicuro il passaggio agli altri veicoli ed alle persone che si trovano sulla strada;

9. coloro che lungo le ferrovie, non osservando le prescrizioni emanate dall'autorità o dall'impresa, mettono in pericolo le persone o i convogli, salvo il disposto delle leggi speciali;

10. coloro che espongono od appendono a finestre o balconi cose non assicurate, che cadendo possono ledere, od anche semplicemente lordare le persone;

11. coloro che, con grida o colpi di frusta, aizzano o spaventano animali;

12. e in generale coloro che con fatti di qualsiasi natura hanno fatto sorgere il pericolo di danni personali, che potevano facilmente essere preveduti. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 564.

« 1. Le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente sono punite con l'ammenda e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

con l'arresto; le quali pene possono essere applicate anche separatamente. Nei casi preveduti nei numeri 6, 7 e 8, se il colpevole è cochiere o conduttore si aggiunge la sospensione dall'esercizio del suo mestiere.

» § 2. Qualora le contravvenzioni prevedute nei numeri 1, 8 e 10 siano state commesse in una locanda, il locandiere che, conoscendole o potendole prevedere, non le abbia impedito o fatte cessare, o non abbia usata sufficiente diligenza per impedirle o farle cessare, è punito con le pene stabilite per i contravventori. »

L'onor. Ministro di Grazia e Giustizia emenda il § 1 di questo articolo, aggiunge un § 2, e mantiene il § 2 del primo progetto, che così diventerebbe il 3.

Do lettura all'articolo, come è proposto dall'onorevole Guardasigilli.

« § 1. Le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente sono punite con l'ammenda e con l'arresto: queste pene possono essere applicate anche separatamente. La pena dell'arresto non può eccedere un mese, eccettochè nei casi indicati nei numeri 5 e 9.

» § 2. Il colpevole delle contravvenzioni prevedute nei numeri 6, 7 e 8, se è cochiere o conduttore, va pure soggetto alla sospensione dall'esercizio del suo mestiere.

« § 3. Qualora le contravvenzioni prevedute nei numeri 1, 8 e 10 siano state commesse in una locanda, il locandiere che, conoscendole o potendole prevedere, non le abbia impedito o fatte cessare, o non abbia usata sufficiente diligenza per impedirle o farle cessare, è punito con le pene stabilite per i contravventori. »

Chi approva l'articolo così emendato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 565.

« Chiunque adopera una caldaia, per macchine a vapore si fisse che mobili, nuove o ristaurate, prima che siano stati fatti gli esperimenti o sia stata data la licenza a tale effetto richiesti da leggi e regolamenti speciali o senza l'osservanza dei modi e delle cautele dai medesimi prescritte, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

Art. 566.

« § 1. Chiunque essendo obbligato alla con-

servazione od al ristauo di un edificio che, a giudizio dei periti delegati dall'autorità municipale, minaccia rovina, o in qualsiasi altra maniera è pericoloso per l'altrui sicurezza, non provvede a far cessare il pericolo, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire.

» § 2. Chiunque nei casi preveduti dal paragrafo precedente, ha trascurato, malgrado la intimazione fattagli dall'autorità medesima, di riparare o demolire l'edificio, è punito con la ammenda maggiore di cento lire; e, ove la rovina sia accaduta, con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

» § 3. L'autorità giudiziaria può ordinare che le riparazioni siano eseguite a spese del contravventore ed a cura dell'autorità municipale. »

(Approvato.)

Art. 567.

« § 1. Se è rovinato un edificio, e la rovina è avvenuta per colpa, negligenza od imperizia dell'architetto, ingegnere, o capomastro, direttore o costruttore, questi sono puniti con l'ammenda maggiore di cento lire, e con la sospensione dall'esercizio della professione.

» § 2. La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o d'armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche e simili. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone che in fine del § 1 di quest'articolo si aggiungano le parole: *salve le disposizioni degli articoli 382 e 383 di questo Codice.*

Prego la Commissione e il signor Ministro di dire, se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Governo non l'accetta, perchè la ritiene del tutto superflua. L'art. 567 contempla il solo fatto della rovina di un edificio, senza che sia avvenuto danno alle persone; è bene inteso che, se ne saranno rimaste morte o ferite persone, non si tratterà più di semplice contravvenzione, ma si dei delitti di omicidio o di lesione personale colposa previsti dai sopracitati articoli, perchè ne sarà stata causa l'imperizia o la negligenza dell'ingegnere, architetto o costruttore.

Osservo poi che il fare questo richiamo è non solo inutile, ma anche pericoloso, perchè indurrebbe forse taluno a credere che altre di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

sposizioni del Codice, le quali non pregiudichino all'applicazione dei detti articoli, solo perchè siasi ommesso di dichiararne salvo il disposto, debbano essere interpretate come derogative ai medesimi nei casi speciali da esse contemplati.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Metto prima ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio il quale vorrebbe che alla fine del § 1, dell'articolo 567 cioè dopo le parole: *dall'esercizio della professione* si aggiungessero le parole: *salvo le disposizioni degli articoli 382 e 383 di questo Codice*.

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 567 nel testo ministeriale.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 568.

« Chiunque, sebbene autorizzato a portare armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non le sappiano usare, o le abbandona in luoghi in cui i fanciulli possano prenderle, o le porta cariche nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Io domando: tutto questo articolo significa che debba essere punito colui che consegna ad altri queste armi, e, come pare nelle ultime linee, intende punire anche chi avendone il permesso porta le armi cariche per proprio conto? In questo secondo caso che cosa avverrebbe?

Avverrebbe che sarebbe punito colui che avendo ottenuto il permesso di portare il revolver, dovendo andare, poniamo, da Roma in una campagna vicina, non potrebbe portarlo in carrozza se è carico. Allora varrebbe meglio proibirne l'uso; allora sarebbe colpa anche tenere, come quasi tutti fanno, nella propria camera da letto un revolver per difesa propria; allora sarebbe colpa anche il difendersi con le armi acconsentite dalla legge; e questa è la ragione per la quale io ho fatta questa domanda.

PRESIDENTE. Domanda una spiegazione l'onorevole Gallotti?

Senatore GALLOTTI. Domando una spiegazione per sapere se tale disposizione si intenda per coloro che, avendone il permesso, tengono quest'arma e la portano carica nell'interno dei luoghi abitati e nelle vetture, perchè l'ultima parte dell'articolo dice: *o le porta cariche nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non avvi dubbio che l'articolo 568 comprende anche coloro che hanno la licenza di portare armi. Esso è diretto a prevenire il grave pericolo a cui dà luogo il portare armi cariche nelle vetture, o nell'interno dei luoghi abitati. Il colpo può partire accidentalmente, e ferire od uccidere i compagni di viaggio nella stessa vettura, o le persone che si trovino per via od alle finestre del paese.

E questo pericolo non cessa sicuramente, solo perchè chi ha l'arma carica indosso abbia il permesso di portarla. Egli ha d'altronde facile il mezzo di evitare la contravvenzione, scaricando l'arma, e attendendo a ricaricarla, sceso che sia dalla vettura od uscito dall'abitato, dove non può certamente occorrergli di farne uso.

Non parmi per conseguenza che si possa accettare il proposto emendamento.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Permetta il Senato che io dica che se si approva l'articolo significa che è proibito a tutti di tenere nella propria casa il revolver. Io vorrei che si fosse severi nello accordare la licenza di tenere armi; ma, lo ripeto, credo che vietare a chi ha il debito permesso di portar armi cariche nei luoghi abitati, è lo stesso che vietargli di difendere la propria vita, la propria borsa. A che gioverebbe la licenza del porto d'armi? Pensiamo alle conseguenze di questo articolo.

Ecco perchè io domandava che venga soppresso l'ultimo periodo dell'articolo.

PRESIDENTE. La spiegazione, onorevole Gallotti, l'ha avuta; fa ora una proposta speciale?

Senatore GALLOTTI. La dichiarazione dell'onorevole Commissario Regio non avendomi soddisfatto, propongo che si sopprimano nell'articolo le parole: *o le porta cariche nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed all'onorevole Ministro, se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe un emendamento. Accconsentirebbe a restringere questa sanzione al porto del fucile, perchè veramente, anche il cacciatore, quando ha terminata la sua caccia, non ha bisogno alcuno di rientrare nell'abitato con il fucile carico. Ma se uno tiene il permesso del porto della pistola, è chiaro che questo permesso lo ha sollecitato ed ottenuto per usare dell'arma a propria difesa; ma se quando esce di casa, è obbligato a scaricare la pistola, egli non sa più che farsi della licenza, che ha ottenuta.

Or dunque, qualora la proibizione venga ristretta al solo fucile, mi pare che l'onorevole preopinante debba essere soddisfatto.

Dichiaro questo in nome della Commissione: non so se il Governo lo accetti.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua proposta. Ma desidererei aggiungere un'altra cosa. Io vorrei che colui che porta il revolver abbia l'obbligo di metterlo al sicuro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo si è concertato colla Commissione ed accetta. Si potrebbe anche specificatamente indicare che parlando di vetture, non s'intende di comprendervi che le pubbliche, dove viaggiandosi in compagnia d'altre persone si verifica realmente il pericolo che si vuol prevenire. Quando taluno viaggia nella propria vettura privata, non ha vi ragione di vietargli di portare il fucile carico, purchè non lo porti e non lo tenga nell'interno dell'abitato.

L'articolo potrebbe dunque essere nell'ultima parte concepito come segue: *o porta fucili carichi nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture pubbliche, è punito coll'ammenda fino a 50 lire.*

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo, secondo la redazione così concertata:

Art. 568.

« Chiunque, sebbene autorizzato a portare armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non

le sappiano usare, o le abbandona in luoghi in cui i fanciulli possano prenderle, o porta fucili carichi nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture pubbliche è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo al

TITOLO VII.

DELLE CONTRAVVENZIONI
CONTRO LA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA.

CAPO I.

Delle deturpazioni, dei guasti e degl'ingombri.

Art. 569.

« § 1. Chiunque guasta, imbratta o deturpa pubblici monumenti od edifici, pubblici passeggi o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre o d'altri luoghi abitati, porte di città, barriere o lampioni, è punito, quando il fatto non costituisca reato di danneggiamento, con l'arresto fino a tre mesi.

» § 2. Chiunque guasta, imbratta o deturpa edifici privati di qualunque maniera, è punito, quando il fatto non costituisca reato di danneggiamento, con l'ammenda fino a cento lire. »

(Approvato.)

Art. 570.

« Chiunque ingombra od occupa il suolo pubblico o l'aria pubblica, senza la licenza della competente autorità, è punito, se il fatto non è preveduto da leggi speciali o da regolamenti locali, con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, uno per l'approvazione della convenzione postale internazionale di Berna del 9 ottobre 1874 (*V. Atti*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

del Senato, N. 31) e l'altro per l'approvazione del trattato fra la Francia e l'Italia, inteso a determinare la frontiera nell'interno della galleria delle Alpi al Cenisio (V. *Atti del Senato*, N. 32.)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice penale.

Siamo all'art. 571, di cui si dà lettura:

Art. 571.

« La disposizione dell'articolo precedente è applicabile altresì:

1. alle nuove costruzioni o alle semplici riparazioni di porte lungo le strade nazionali, provinciali e comunali, eseguite in modo che producano ingombro anche momentaneo;

2. all'apposizione di ferriate o di persiane sporgenti e non elevate dal suolo almeno due metri, a finestre che corrispondono sopra alcuno dei luoghi menzionati nel precedente numero 1. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone due emendamenti, cioè, al N. 1 di sopprimere le parole *di porte*, e al N. 2 di mettere una virgola dopo la parola *sporgenti*.

Accetano l'onorevole Ministro e la Commissione accetta questi emendamenti dell'onorevole Tecchio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione li accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Li accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo emendato:

Art. 571.

« La disposizione dell'articolo precedente è applicabile altresì:

1. Alle nuove costruzioni o alle semplici riparazioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali, eseguite in modo che producano ingombro anche momentaneo;

2. All'apposizione di ferriate o di persiane sporgenti e non elevate dal suolo almeno due metri, a finestre che corrispondono sopra alcuno dei luoghi menzionati nel precedente numero 1. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 572.

« Chiunque, in seguito all'intimazione dell'autorità competente, non taglia dai propri alberi i rami sporgenti sulla pubblica via, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, qualora il fatto non sia preveduto da leggi speciali o da regolamenti locali. »

(Approvato.)

CAPO II.

Delle contravvenzioni ai procedimenti per prevenire i furti e scoprirli.

Art. 573.

« § 1. I gioiellieri, gli orefici, gli argentieri e tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose, gli stagnai, i calderai, i rigattieri, i ferravecchi ed altri commercianti di simil genere, sono obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro di tutti gli oggetti del loro commercio, che comprano o ricevono in pegno o in pagamento, in permuta o per vendere, sul quale debbono notare la quantità, la forma e i connotati dei medesimi ed il nome, il cognome, la condizione e il domicilio o la dimora di coloro da cui li hanno avuti.

» § 2. Il registro deve essere presentato all'autorità entro il giorno successivo all'acquisto ed anche a qualunque richiesta.

» § 3. Chiunque contravviene ad alcuno degli obblighi stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire; alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e la sospensione dall'esercizio della professione. »

A quest'articolo vi è un emendamento del Senatore Tecchio al § 2 del seguente tenore:

« § 2. Il registro deve essere presentato all'autorità entro il giorno successivo all'acquisto ed anche prima, a qualunque richiesta. »

Interrogo la Commissione e il Ministero se accettano questo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'emendamento, il quale, anzicchè spiegar meglio, restringe la disposizione dell'articolo 573.

Se si dice che il registro dev'essere presentato il giorno successivo all'acquisto ed anche prima, a qualunque richiesta, sembra che la richiesta possa bensì aver luogo anche prima che siano scorse le ventiquattr'ore dall'acquisto medesimo, ma che il negoziante non sia tenuto a presentarlo quando nulla abbia comprato.

Ora, tale certamente non è il concetto dell'articolo; il registro dev'essere presentato all'autorità, semprechè questa stimi opportuno di esaminarlo, sebbene dalla data dell'ultima presentazione nessun'altra compra sia seguita; il che è detto in modo più esatto e chiaro colla locuzione usata nel progetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione si associa all'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio.

« § 2. Il registro deve essere presentato all'autorità entro il giorno successivo all'acquisto ed anche prima, a qualunque richiesta. »

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggerò l'articolo 573, secondo il testo ministeriale

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 574.

« Dalla disposizione dell'articolo precedente sono eccettuati gli oggetti che le persone ivi menzionate comprano dai fondachieri o dai fabbricanti o all'asta pubblica. »

(Approvato.)

Art. 575.

« Agli obblighi e alle pene, di che nell'articolo 573, sono pure soggetti gli esercenti di caffè, i locandieri, gli osti, i bettoglieri, gli stallieri o loro dipendenti, per tutte quelle cose che fossero loro date in pagamento, pegno o deposito da persone non conosciute nel luogo, o che essi conoscono per oziosi ammoniti, vagabondi, sottoposti alla vigilanza speciale della

polizia, o già condannati per reati contro la proprietà. »

(Approvato.)

Art. 576.

« § 1. Le persone indicate nei precedenti articoli non possono, senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, variare od alterare lo stato delle cose ricevute o venderle se non otto giorni dopo che ne hanno notificato l'acquisto o la consegna nei modi stabiliti negli articoli medesimi.

« § 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto fino a tre mesi; il quale può essere esteso fino a sei mesi, quando nel registro sia stato falsamente indicato o mutato il giorno della consegna. »

(Approvato.)

Art. 577.

« Chiunque, avendo in buona fede ricevuto danaro o comperato cose provenienti da reato, venga a conoscere la loro illecita provenienza, deve denunciarle entro ventiquattr'ore ad un ufficiale di polizia giudiziaria, od agente di pubblica sicurezza del luogo; e, in caso di contravvenzione è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

L'onorevole Senatore Tecchio fa la proposta di aggiungere in fine dell'articolo le parole: *alla quale può anch'essere aggiunto l'arresto sino a quindici giorni.*

Domando alla Commissione e all'onor. Ministero se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta quest'aggiunta, perocchè si tratta di una contravvenzione che si commetterà tanto più frequentemente, in quanto che il denunciare questi acquisti può far correre al compratore il pericolo d'andare perdente della cosa e del prezzo ad un tempo, quando si riconosca che essa era di sinistra provenienza.

È perciò necessario aggravare alquanto la pena, se si vuole che il timore di essa vinca quello del danno a cui può dar luogo la denuncia.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo coll'aggiunta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

proposta dal Senatore Tecchio per metterlo ai voti.

Art. 577.

« Chiunque, avendo in buona fede ricevuto danaro o comperato cose provenienti da reato, venga a conoscere la loro illecita provenienza, deve denunziarle entro ventiquattre ore ad un ufficiale di polizia giudiziaria, od agente di pubblica sicurezza del luogo: e, in caso di contravvenzione, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, alla quale può anche essere aggiunto l'arresto fino a 15 giorni. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 578.

« § 1. È vietato ai fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici di vendere o consegnare a chiechessia grimaldelli, o di fabbricare per chiechessia, fuorchè pel proprietario del luogo o dell'oggetto a cui sono destinate, o pel suo rappresentante, da loro conosciuto, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o altri stampi o modelli.

« § 2. Chiunque contravviene al divieto contenuto nel paragrafo precedente, è punito con l'arresto maggiore di un mese. »

(Approvato.)

Art. 579.

« § 1. I fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici, prima di aprire, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, debbano assicurarsi che il richiedente sia il proprietario od il suo rappresentante.

« § 2. Chiunque contravviene all'obbligo di che nel paragrafo precedente, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

(Approvato.)

Art. 580.

« § 1. Chiunque è sorpreso avendo addosso chiavi false, alterate o contraffatte, grimaldelli, lime sorde, od altri strumenti atti ad aprire od a sforzare porte o serrature, od oggetti qualsiasi di travestimento, se non dimostra la legittima causa del possesso, è punito con l'arresto maggiore di un mese.

« § 2. Si applica l'arresto maggiore di tre mesi se il fatto è avvenuto di notte; ovvero

se il detentore degli oggetti suindicati è un mendicante, un ozioso ammonito, un vagabondo o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o un condannato per reato contro la proprietà.

« § 3. Gli oggetti sono sempre confiscati. »
(Approvato.)

Art. 581.

« § 1. I mendicanti, gli oziosi ammoniti, i vagabondi e coloro che sono sottoposti alla vigilanza speciale della polizia, che siano colti con travestimento, od in possesso di danaro, valori od oggetti non confacenti alla loro condizione, e di cui non sappiano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con l'arresto fino ad un mese.

« § 2. Gli oggetti sono confiscati. »
(Approvato.)

Art. 582.

« § 1. Il detentore di grano o di altri cereali, o di foglia di gelsi, o di olive, uva, castagne, ghiande, o legna, o di altri prodotti del suolo, in tal quantità ed in tali circostanze di luogo, di tempo e di persona, che ne rendano sospetta la provenienza, se non possiede o non lavora, a colonia parziaria o come affittuario, terre seminate, o boschive, o coltivate a gelsi, ulivi, viti o castagni, e se non giustifica il legittimo possesso dei prodotti medesimi, è punito con l'arresto fino ad un mese.

« § 2. I prodotti sono confiscati. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'articolo 582, come il Senato ha udito, è una lunga numerazione di prodotti del suolo; così il grano, gli altri cereali, la foglia di gelsi e di olive, uva; castagne, ghiande o legna; nomenclatura che mi pare affatto inutile, perchè quando è detto: *dei prodotti del suolo*, è detto tutto.

Io quindi, per semplificare l'articolo e per non dar luogo ai dubbi, che le lacune inevitabili anche nelle esuberanti nomenclature, potrebbero far nascere rispetto ai prodotti non specificati, proporrei che si dicesse semplicemente: *il detentore di prodotti del suolo di qualunque specie, ecc.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro di Grazia e Giustizia, questa redazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta. Accetta pure l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio il quale non consiste che in una semplice trasposizione di parole.

Ravviso poi conveniente di fare a quest'articolo l'aggiunta di poche parole le quali impediranno che molti ritentori sospetti vadano impuniti. Secondo quest'articolo, non si applica la pena quando il ritentore possiede, o lavora a colonia parziaria o come affittuario, terre seminate, boschive, od altrimenti coltivate. Quindi qualunque individuo possenga un tratto di terreno fruttifero, per quanto si voglia tenue, andrà sempre esente da punizione, sebbene i frutti rinvenuti nella di lui casa eccedano di assai la quantità che lo stabile da lui posseduto sia atto a produrre.

Ora, gli è ciò appunto che accade bene spesso nelle campagne.

Questi ladri di prodotti del suolo posseggono d'ordinario un piccolo fondo, che hanno l'abilità di rendere tanto fertile da ricavarne il decuplo od il centuplo di frutti che non produrrebbe se fosse posseduto da un uomo onesto. Ad ogni sospetto che si elevi sulla legittimità della provenienza di quei prodotti, risponde il loro campicello. E se verrà adottato l'articolo come è concepito, il quale non dispone punto che la quantità dei prodotti debba corrispondere all'estensione delle terre, i detti individui che sono il flagello dei loro vicini, avranno sempre il mezzo di andare esenti da pena.

Credo perciò che convenga specificare che le terre siano *atte a procurare i prodotti ritenuti*.

Mereè quest'aggiunta se, p. es., si troveranno in casa di un individuo mille litri di grano, e si riconoscerà che dalle sue terre non ha potuto raccoglierne che cento, e non giustificherà il legittimo possesso della differenza, sarà ritenuto colpevole e punito.

PRESIDENTE. Non comprendo come questo possa stare coll'emendamento della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Questa è la seconda parte.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si potrebbe dire: *terre seminate, boschive o altre atte a procurare i prodotti ritenuti ecc.*

PRESIDENTE. La prego di scrivere l'emendamento e mandarlo al banco della Presidenza.

(*Il Senatore Eula, Commissario Regio, scrive e manda alla Presidenza il suo emendamento.*)

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come viene emendato dall'onor. Commissario Regio per metterlo ai voti.

Art. 582.

« Il detentore di prodotti del suolo di qualunque specie in tal quantità ed in tali circostanze di luogo, di tempo e di persona, che ne rendano sospetta la provenienza, è punito con l'arresto fino ad un mese, se non possiede, o non lavora a colonia parziaria, o come affittuario, terre seminate, o boschive od altre atte a procurare i prodotti ritenuti, e se non giustifica il legittimo possesso dei prodotti medesimi. »

Chi l'approva l'articolo così modificato, si alzi.
(Approvato.)

Art. 583.

« § 1. Chiunque tiene bachi da seta o bestiame non essendo possessore o colono di terre idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario o socio d'industria di un possessore delle medesime, e non può giustificare il legittimo acquisto dell'alimento somministrato, è punito con l'arresto fino ad un mese, ed è obbligato ad alienare o ridurre i bachi od il bestiame nel tempo stabilito dalla sentenza.

» § 2. Se il condannato non obbedisce nel suddetto termine alla fattagli ingiunzione, vi provvede l'autorità giudiziaria con l'alienazione al pubblico incanto. »

(Approvato.)

Art. 584.

« Chiunque, senza essersi prima procurato notizia della legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito oggetti, che, per la loro qualità, o per la qualità della persona che li offre, o per il prezzo richiesto od accettato, appaiono provenienti da un reato, è punito con l'ammenda fino a cento lire, e se il contravventore è una delle persone indicate nell'articolo 573 paragrafo 1, anche con l'arresto fino ad un mese. »

(Approvato.)

CAPO III.

Dei danneggiamenti e pericoli dell'altrui proprietà.

Art. 585.

« Chiunque, tenendo fornaci, macchine a vapore od altre officine od industrie, o accendendo, per qualsiasi motivo, fuochi in luoghi abitati o presso magazzini o depositi di materie combustibili od infiammabili, fa sorgere un pericolo d'incendio, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

Art. 586.

« § 1. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, o negligenza, per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro qualunque, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.

» § 2. In caso di recidiva, se il colpevole esercita un'arte o professione, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della medesima. »

(Approvato.)

Art. 587.

« § 1. Commettono contravvenzione :

1. coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini o nei recinti altrui, o contro porte, finestre o muri delle altrui case o ricoveri ;

2. coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro consimile riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via ;

3. coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui, non ancora spogliati affatto della raccolta ;

4. coloro che, corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami, hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui, o li hanno in qualunque modo resi inservibili.

» § 2. Il contravventore è punito con l'ammenda, e in caso di recidiva con l'arresto fino ad un mese.

» § 3. Per le contravvenzioni indicate nel

presente articolo, si procede soltanto a querela della parte offesa. »

A questo articolo sono stati proposti diversi emendamenti.

Comincerò col dar contezza al Senato delle modificazioni introdotte nel medesimo dall'onorevole Guardasigilli.

Egli propone che l'articolo sia modificato come segue:

« § 1, N. 2. Coloro che entrano nell'altrui fondo contro il divieto di chi vi ha diritto, ovvero senza licenza del medesimo, se il fondo è chiuso da muro, fossa od altro simile riparo, tranne il caso che per forza maggiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via.

» N. 3 e 4. *Come nel progetto.*

» § 2. Il contravventore è punito coll'ammenda, e nel caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi: se la contravvenzione è commessa da persona munita di sacco, carretto od altro arnese simile, oppure da più di cinque persone riunite, la pena è dell'arresto non minore di un mese.

» § 3. *Come nel progetto.* »

Il Senatore De Vincenzi propone la seguente modificazione.

« Al 3 comma, dopo le parole: « Coloro che, senza licenza di chi vi ha dritto, entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fosso o da altro riparo.... » aggiungere le seguenti: *e di cui sia vietato l'accesso per disposizione del possessore pubblicamente manifestata.* »

Darò ora lettura di un emendamento del Senatore Tanari.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione crede che l'emendamento letto dall'onorevole Presidente e proposto dall'onorevole Guardasigilli soddisfi già in parte alle esigenze dell'onorevole Tanari. Aggiungo però che per maggior precisione del dettato, la Commissione e il Ministero hanno concertato d'introdurre alcune altre lievi modificazioni a questi emendamenti dello stesso Guardasigilli.

E così al § 1 N. 2 dove dice: *coloro che senza licenza di chi vi ha diritto entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro consimile riparo,* levrebbe la parola *consimile*, e direbbe semplicemente: *o da*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

altro riparo, perchè veramente quella frase *consimile riparo* non si affa bene, specialmente alla fossa; d'altra parte, darebbe luogo a molte questioni la difficoltà di ben determinare se il riparo sia consimile alla siepe e alla fossa, o se ne diversifichi e in che modo.

Per togliere dunque tutte le questioni a questo proposito accettando propongo l'emendamento del Guardasigilli, che dove si legge presentemente *altro consimile riparo*, si scriva semplicemente *altro riparo*.

Al N. 3 poi dello stesso § 1 si sopprimerebbero le parole: *non ancora spogliati affatto della raccolta*.

E per verità comprenderà facilmente il Senato che dicendo: *commettono contravvenzione* coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui *non ancora spogliati affatto della raccolta*, si darebbe luogo a credere che quando i terreni sieno spogliati del tutto della raccolta sia lecito l'andare a spigolare nel fondo chiuso altrui senza la licenza del proprietario, lo che non è, e non può essere nel concetto del progetto di legge.

Queste sono le modificazioni che sono state introdotte nell'emendamento dell'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Sono dunque aggiunte agli emendamenti dell'onorevole Guardasigilli?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sono state concertate con lui.

PRESIDENTE. E quanto agli emendamenti del Senatore Tanari, cosa dice? Ha risposto in parte; e sull'altra parte?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione attenderà di sentire se l'onorevole Tanari insiste o no, o se modifica le sue proposte.

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TANARI. Secondo le dichiarazioni dell'onorevole Relatore della Commissione il Senato avrà perfettamente compreso che sopra alcuni punti siamo d'accordo, e per questi ringrazio la benevolenza che mi è stata usata tanto dalla Commissione come dall'onorevole Guardasigilli.

Sopra un punto però essenzialissimo non potremmo intenderci, ed è sul cancellare, come io desideravo che fosse fatto, il § 3 il quale mi pare tolga all'articolo tutta la sua efficacia,

tutta la sua utilità pratica. A me sembra veramente che se non si rendono di pubblica azione le disposizioni di quest'articolo, lo si priva della massima parte della sua utilità, in quanto che è troppo difficile che i proprietari vogliano e possano concorrere all'esecuzione di esse disposizioni con la loro azione privata.

Su questo punto, dico, non fui fortunato di ottenere la concordanza colla Commissione e col Ministro.

Io non insisterò certamente sulla mia esigenza, in quanto che ho veduto, che il Senato difficilmente accorda il suo voto a proposte le quali appunto non sono accettate dal Ministero e dalla Commissione. Però parendomi che realmente, nel modo come l'articolo è concepito, difficilmente nel fatto esso avrà quell'efficacia che tutti dobbiamo desiderare quando votiamo un articolo di legge, così io mi permetterei di proporre, anche facendo assegnamento sopra talune idee espresse ieri nella Commissione e sulle benevoli disposizioni che vi notai, una modificazione al § 3 in questo senso:

« Nel caso che il contravventore sia colto ed arrestato in reato flagrante il procedimento non può essere proseguito senza l'assenso della parte offesa. »

PRESIDENTE. Adunque l'onorevole Senatore Tanari propone che al paragrafo 3 si dica: « Nel caso che il contravventore sia colto ed arrestato in flagrante, il procedimento non può essere proseguito senza l'assenso della parte offesa. »

Quando saremo giunti al paragrafo 3 domanderò al Senato se appoggia o no questa proposta.

Prego l'onorevole Relatore della Commissione di avere la compiacenza di farmi conoscere quali sono le parole che propone di aggiungere al nuovo testo del Ministero.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Le mando scritte al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione procedendo per ordine:

Art. 587.

« § 1. Commettono contravvenzione:

1. coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini o nei recinti altrui, o contro porte, finestre o muri delle altrui case o ricoveri; »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Chi approva questo n. 1 del § primo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via; »

(Approvato.)

Si propone dal Senatore De Vincenzi che si aggiungano a questo numero 2 le parole: *e di cui sia vietato l'accesso per disposizione del possessore pubblicamente manifestata.*

Accetta il Ministero quest'emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta non credendo che sia necessaria quest'aggiunta, bastando il dire che non si può entrar senza licenza, perchè a maggior ragione debba ritenersi punito l'accesso quando vi sia un espresso divieto, comunque manifestato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Vincenzi.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo il numero 2:

« 2. Coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via; »

(Approvato.)

« 3. Coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui; »

(Approvato.)

« 4. Coloro che, corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami, hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui, o li hanno in qualunque modo resi inservibili. »

(Approvato.)

« § 2. Il contravventore è punito con l'amenda, e in caso di recidiva con l'arresto fino ad un mese. »

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TANARI. Nella Commissione si rimase d'accordo che dal signor Ministro Guardasigilli sarebbe stato proposto alla sanzione del Senato un emendamento al paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Qui havvi un emendamento del signor Ministro il quale ha modificato il paragrafo secondo in questo senso:

« § 2. Il contravventore è punito con l'amenda, e nel caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi: se la contravvenzione è commessa da persona munita di sacco, carretto od altro arnese simile, oppure da più di cinque persone riunite, la pena e dell'arresto non minore di un mese. »

• Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Al paragrafo terzo vi è l'emendamento del Senatore Tanari, inviato or ora alla Presidenza, che è in questi termini:

« Nel caso che il contravventore sia colto od arrestato in reato flagrante il procedimento non può esser proseguito senza l'assenso della parte offesa. »

Chi appoggia questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Domando al Signor Ministro e alla Commissione se accettano.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero comprende tutta la gravità dei motivi che hanno indotto l'onorevole Senatore Tanari a presentare il suo emendamento, e crede che possa, almeno in parte, meritare dal Senato favorevole accoglimento.

Il § 3 dell'art. 587 dispone che, pei reati ivi preveduti, non si può procedere che sulla querela della parte offesa.

Certo, ogni difficoltà verrebbe tolta e sarebbe largamente soddisfatto il voto dell'onorevole Senatore, se questa disposizione si cancellasse, e così i reati medesimi fossero annoverati fra quelli pei quali si può procedere d'ufficio.

Su questo punto però il Governo non potrebbe aderire. I fatti di cui si tratta non sono di tale gravità ed importanza da richiedere che si promuova l'esercizio dell'azione penale anche senza l'istanza della parte offesa, massime se si riflette che la contravvenzione, su cui ha in particolar modo l'onorevole Tanari insistito, non esiste se non quando l'entrata nel fondo altrui ha avuto luogo senza licenza del proprietario.

Come potrà il Ministero Pubblico procedere d'ufficio, se mancando la querela del danneg-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

giato, egli ignora se siasi spigolato nei suoi fondi contro la di lui volontà e non gli consta per conseguenza se siasi commesso un reato?

L'essere però la contravvenzione di azione privata a mio avviso, non dovrebbe formare assoluto ostacolo a che, quando il proprietario ha mosso lagnanza all'autorità od agli agenti della forza pubblica per i danni che si commettono nei suoi fondi, e se ha richiesto la tutela e la vigilanza, si autorizzino dalla legge gli agenti medesimi a procedere all'arresto dei contravventori che vengano colti in flagrante reato.

Nè può opporsi l'osservazione che trattasi di reato punibile, semprechè non siavi recidività, colla semplice ammenda. Su questo punto il Codice di procedura penale non distingue fra crimini, delitti o contravvenzioni. Un individuo colto in flagrante reato, qualunque ne sia la natura e comunque la pena applicabile sia soltanto pecuniaria, può essere arrestato.

La difficoltà sta piuttosto in ciò che qui trattasi di reato di azione privata. Se non si può far luogo a giudizio che sull'istanza della parte offesa, come può in difetto di querela procedersi all'arresto, mentre non si sa ancora se l'istruzione potrà essere proseguita, e se l'arrestato si abbia realmente a ritenere quale un contravventore?

L'emendamento proposto dal Senatore Tanari tenderebbe a superare questa difficoltà, e come ho detto, il Governo non sarebbe alieno dall'accettarne la sostanza.

Quando un individuo si è lagnato che i suoi beni sono danneggiati, che forme d'individui vi entrano prepotentemente prima ancora che ne sia tolto il grano mietuto, ed hanno così facile occasione e mezzo di appropriarsi quello già raccolto in covoni, in allora parmi che nell'interesse della proprietà fondiaria la cui efficace tutela è di pubblico interesse, si debbano autorizzare gli agenti della forza pubblica a procedere all'arresto dei contravventori, potendosi ritenere le istanze fatte dalla parte lesa agli agenti medesimi, come equivalenti a querela.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In questa materia la Commissione si è trovata divisa in parità di numero.

Una parte della Commissione dissente dall'emendamento del Senatore Tanari, perchè ri-

tiene per questi reati che non possono essere puniti con tre mesi di prigionia, non vi sia luogo a procedere all'arresto dei prevenuti.

L'altra parte ritiene col Ministero che quando si tratta di prevenuti i quali siano non solamente nel tempo che la legge comprende nel concetto della flagranza di reato, ma colti nell'atto della esecuzione del reato, quest'arresto possa aver luogo a termini dell'articolo 65 del Codice di procedura penale, che ha per iscopo di prevenire il compimento o le conseguenze immediate del reato.

In questo stato di cose la Commissione non può che rimettersi al giudizio del Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Desidero di aggiungere una semplice osservazione.

Avverto che il Senato ha adottato il paragrafo 2, quale fu emendato dal Ministero, e quindi anche in questo caso la pena va fino a tre mesi.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Vi sono taluni casi in cui il reato di cui si tratta non è passibile d'arresto, ma solamente dell'ammenda. L'arresto s'infligge soltanto in caso di recidiva; e veramente ciò che ha dato origine a questa disputa è stata la disposizione del paragrafo terzo, così concepito:

« § 3. Coloro che senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui non ancora spogliati affatto dalla raccolta, ecc. »

Ora, per questi reati non si può andare mai fino all'arresto; e come volete dar facoltà agli agenti della forza pubblica di procedere all'arresto preventivo, quando il reato constatato non è passibile di questa pena?

Si è detto che, in caso di recidiva s'infligge l'arresto; ma tutto ciò suppone un giudizio, chè i recidivi non hanno scritto in fronte di esser tali.

Voi intanto date facoltà agli agenti della forza pubblica dell'arresto preventivo per tutti, siano o no recidivi. Ma vi ha di più, nell'articolo voi supponete il reato nei casi solamente in cui non vi sia il permesso di chi vi ha diritto. Ora, l'agente della forza pubblica non sa nulla di tutto questo (chè i permessi non si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

danno sempre per iscritto, e per lo più sono verbali) arresta un individuo e lo conduce in prigione; ma ciò contraddice al sistema stesso che è stabilito dal paragrafo terzo, il quale sancisce, che quando vi è il permesso, non vi è contravvenzione. Supponete la possibilità del permesso, e lasciate facoltà all'agente della forza pubblica di arrestare l'individuo, e permettete quest'arresto anche quando il reato è punibile solamente con l'ammenda; tutto ciò sarebbe eccessivo.

Questi sono i motivi per cui una parte della Commissione non ha creduto di concorrere nell'avviso espresso dall'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'articolo che è stato citato dall'onorevole signor Relatore della Commissione ed a cui io pure avea già fatto cenno, risponde alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Errante.

Il Codice di procedura penale permette l'arresto in flagrante reato senza distinguere se questo sia punibile con pene restrittive della libertà personale, ovvero con pena pecuniaria; su di ciò non è possibile il dubbio. Ed è pur chiara la ragione di quest'ampia disposizione; allorchè un individuo è sorpreso mentre sta commettendo un reato, dovranno forse gli agenti della forza pubblica assistervi impassibili e lasciare che il colpevole lo consumi?

Una voce. Si fa il verbale...

Senatore EULA, *Commissario Regio*... Se le guardie chiamate sul luogo dalle lagnanze del proprietario non avessero diritto di arrestare i contravventori, il loro intervento sarebbe quasi sempre del tutto inefficace. Faranno bensì risultare del fatto per processo verbale, denuncieranno i colpevoli, ma intanto costoro continueranno a spigolare e a danneggiare il fondo, nè il giudizio successivo varrà a risarcirne il proprietario. L'arresto impertanto in simili casi è autorizzato come un mezzo necessario per impedire la consumazione del reato.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Siccome ho udito che uno degli onorevoli membri della Commissione parlò in di lei nome, così io sono in debito di dichiarare, quello che prima di me ha già dichiarato l'onorevole Relatore; e cioè, che la

Commissione prima di tutto non conta in questo momento che cinque membri, laonde non sarebbe neppure in maggioranza: d'altra parte essa è divisa di opinioni in questa questione.

Io appartengo a quella parte dei commissari presenti che aderiscono al voto del Ministero. Avendo anch'io qualche piccola proprietà nel luogo stesso dove l'amico mio, onorevole Senatore Tanari, ha la fortuna di possedere una grande proprietà, sono in grado d'assicurare il Senato, di mia scienza, che il provvedimento proposto è veramente necessario.

Sa ognuno di noi che la proprietà, minacciata oggi non tanto da strane dottrine, quanto da tendenze ed abitudini pericolose, merita la sollecitudine del legislatore. D'altronde i proprietari sono i più gravati; sono quelli a cui si ricorre più facilmente nei bisogni dello Stato: ed a me pare che l'emendamento del Senatore Tanari, saviamente appoggiato dal Ministro, meriti di essere accolto, o nella forma stessa, o in quell'altra migliore, che potrà essere suggerita alla sapienza del Senato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Ha giustamente detto l'onorevole Senatore Borgatti, che la Commissione è scissa; non anch'io ho parlato a nome di tutti, ma della maggioranza della Commissione.

Dubito molto che, trattandosi di reato punibile con l'ammenda, ci possa essere un arresto preventivo. Ma in questo modo si è detto, si lascia commettere il reato? Niente affatto. La forza pubblica impedisce il reato da una parte, dall'altra stende il verbale, e dopo si farà il giudizio.

Questo, credo che sarebbe il modo più sicuro, più corretto e legale di agire in questa materia.

Ma si mette innanzi l'interesse della proprietà.

Si dice, i proprietari sono molto gravati, e debbono essere garantiti e difesi.

Sta tutto bene, ma bisogna sapere che in taluni paesi vi è l'abitudine secolare di spigolare, rastrellare e raspolare, ed è l'unico dritto che i proprietari consentino a' proletarii, sia pure che si voglia riguardare una tale consuetudine, come una contravvenzione al diritto di proprietà; ma qualunque legge che voi facciate non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

potrete mai estirpare queste abitudini che rimontano sino ai tempi patriarcali: il raccogliere le spighe che rimangono in un campo, che furono abbandonate dal proprietario, che verrebbero distrutte dalla pioggia e dal sole, non è stato mai creduto un reato, e per quest'uso non fu mai la società in pericolo. Ad ogni modo, è forse prudente consiglio che ciascuno nel proprio fondo dia o non dia facoltà di spigolare ecc., se non darà il permesso il proprietario potrà dire all'agente della forza pubblica tutte le volte che trova qualcuno a spigolare ecc.; fate un processo verbale, desidero che costui sia punito.

Se si tratta di furto, la legge lo punisce altrimenti; ma occupiamoci solamente di ciò che dispone il N. 3 di quest'articolo 587 che si riduce a spigolare, rastrellare o raspolare nei terreni altrui. Vi sembrano tali cose, atte a compromettere gl'interessi dei proprietari, e che una tale contravvenzione debba essere repressa così severamente?

A me sembra di no. Che cosa direste se vedeste prendere 8 o 10 di questi contadini, uomini, donne e fanciulli, e portarli in prigione a guisa di malfattori, per sapere poi, se il proprietario farà la querela, senza la quale non si potrà né procedere né condannare? Il proprietario dirà: io non intendo di muovere querela: e intanto questi poveri contadini saranno stati vari giorni in arresto, in omaggio d'un supposto dritto di proprietà offesa.

Ma al dritto di proprietà si potrebbe opporre, con più ragione, quello della libertà personale, più sacro d'ogni altro, in un popolo libero.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io mi associo alla opinione manifestata dall'onorevole Senatore Errante. Metto da parte la quistione se si possa procedere all'arresto in flagranza di un reato punibile colla semplice ammenda, e non credo che si troverà agente della forza pubblica che procederà all'arresto del contravventore, il quale, ammessa anche la dichiarazione di colpeabilità, deve pagare il reato con una semplice pena pecuniaria. A me consta che gli agenti della forza pubblica quando sorprendono in flagrante contravvenzione un individuo per un reato punibile con pena di polizia ed anche con

l'arresto, che è pena di polizia, si limitano a far verbale della seguita contravvenzione. Per me sarebbe arbitrario un arresto per una semplice contravvenzione massime quando non esiste reato che a querela di parte. Ma ripeto, checchè ne sia di questa quistione, non posso persuadermi della teorica che si mette in campo dall'onorevole Senatore Tanari, che cioè si debba elevare a reato di azione pubblica l'ingresso nel fondo altrui per solo oggetto di spigolare, quando vi è dissenso del proprietario.

Il dissenso del proprietario gli dà diritto a muovere querela, e secondo i casi particolari il giudice esaminerà se la spigolatura deriva da una consuetudine, o pure dall'arbitrio del proietario; ma senza la querela, come si potrebbe stabilire *a priori* il dissenso del proprietario? E gli agenti della forza pubblica nella stagione dei raccolti dei cereali si schiereranno d'intorno ai campi per trarre in prigione le turbe che pacificamente penetrano nelle terre nel fine di raccogliere gli avanzi del grano lasciato in abbandono sulla nuda terra dopo che il grano è stato mietuto e già riposto nelle aje?

E sono colpevoli queste turbe di donne, di fanciulli e di uomini non adatti al lavoro, che col frutto della spigolatura trovano provvidenzialmente per qualche mese di che sfamarsi? Mancherebbe quest'altra sorgente di reati di azione pubblica per popolare le prigioni di uomini sventurati, i quali altra colpa non hanno che quella di essere proletari! Se i socialisti dei quali giustamente si preoccupa l'onorevole Senatore Tanari, fossero dell'audacia delle turbe che penetrano nei campi per spigolare, si potrebbe sopprimere il Ministero dell'Interno.

Ed un'altra considerazione non deve sfuggire alla saviezza del Senato. L'esercizio della facoltà di spigolare nei campi è antico quanto è antica la Dea Cerere, e specialmente, dopo il regime feudale, il diritto di pascere, di far legna e di spigolare divenne una necessità.

Si può togliere all'uomo la vita, ma se lo lasciate vivere, egli per naturale istinto ha diritto ai mezzi di conservazione della propria vita. Ed è un mezzo di conservazione il diritto dei poveri di spigolare nei campi, poichè la spigolatura non pregiudica i diritti sacri dei proprietari.

Se voi togliete *a priori* il diritto di spigolare, si creerà una sorgente di odî tra il pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

letario ed il proprietario; e, nella supposizione di ovviare ad un male, ne creerete tanti da turbare la pace pubblica.

Perlocchè io sto fermo al progetto ministeriale che richiede la querela della parte per darsi luogo all'azione penale, poichè sonovi dei casi speciali nei quali il proprietario può aver giuste ragioni di doglianze; ma il proprietario che non ha il coraggio di querelare per un fatto che per se stesso non turba l'ordine sociale, non avrà certamente di che dolersi.

Il pubblico ministero non deve intervenire per spiare i passi di sventurati i quali levano la loro voce al cielo per un abbondante raccolto, ed aspettano come la manna degli ebrei quel giorno fortunato in cui possono pacificamente e col sudore della loro fronte raccogliere i miseri avanzi di quella derrata che marcirebbe senza alcun profitto del proprietario. Ma, ripeto, se qualche proprietario si creda lesa, muova una querela, ecciti lo zelo del pubblico ministero, e la magistratura gli farà giustizia. (*Segni d'approvazione*)

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tanari.

Senatore TANARI. Io non entrerò punto in questa discussione che è tutta legale; io non ho fatto studi legali, e lascio alle persone competenti di dibattersi sopra questo terreno. Io faccio una sola osservazione, e cioè, che ho già posto in disparte la mia prima pretesa, che si facessero di azione pubblica queste contravvenzioni.

Quindi a me pare che su questo punto non si dovrebbe più parlare; avendo io per il primo abbandonato la mia tesi.

In quanto alle considerazioni che sono state fatte io mi permetto alcuni annotamenti.

Qual è il mio criterio principale? È questo: che se noi conserviamo quale è stato proposto nell'articolo del progetto il paragrafo 3, cioè se imponiamo come condizione *sine qua non*, che il proprietario sporga querela perchè abbia luogo un processo ed un'applicazione della pena, questo non avverrà e non può avvenire quand'anche il proprietario sia nella buona disposizione di fare atto di coraggio civile. E dico atto di coraggio civile, perchè realmente c'è coraggio a dar querela per un

danno che non si saprebbe mai ben precisare, contro gente che dopo la querela potrebbe danneggiarvi assai gravemente.

In quanto alla violenza, dirò che violenza almeno morale vi è sempre più o meno, e in alcune provincie soprattutto, dove le disposizioni un po' socialistiche di certe classi costituiscono già un pericolo per la proprietà, massime quando queste disposizioni si manifestano con atti assai gravi per se stessi, come per esempio coll'agglomerazione di centinaia di persone, (anche non campagnole) che vanno ad invadere i campi nella stagione della spigolatura. E che cosa può fare il proprietario in queste contingenze? Che potrebbe fare contro questa gente se anche avesse guardiani? Non può far nulla.

E questo avverrebbe sostanzialmente, cizandio nel caso di un solo spigolatore isolato o di uno che isolatamente fosse entrato nel fondo. Se il proprietario lo fermasse a rischio, bene inteso, di provocare un conflitto personale, e poi, preso il nome e gli altri connotati dell'individuo, sporgesse querela al pretore; questo chiama quel tale e gli contesta che è stato il tal giorno nel tale fondo, e quegli nega. Come proverà il proprietario che veramente quel desso era entrato a spigolare nel suo campo?

Bisognerebbe dunque che il proprietario camminasse sempre pei suoi possessi con 2 testimoni per il caso di incontrare qualcheduno in flagrante, a fine di potergli poi dare una querela utile.

Ci sono mille ragioni per dimostrare che l'esigenza del § 3 è soverchia, in quantochè non si possono nel fatto assodare quelle condizioni che sono necessarie a rendere la querela utile di effetti punitivi.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore TANARI. In quanto poi al dire che questa materia non è grave, che realmente la proprietà è poco lesa; io credo che sia lesa moltissimo e specialmente in talune località e in un senso d'interesse generale. Dico d'interesse generale, perchè un proprietario il quale sa d'essere quotidianamente soggetto alle intraprese di gente che si crede padrona di entrare nel fondo altrui e di prendere quello che capita alle mani, evidentemente si trattiene da una quantità di anticipazioni, di spese, di progressi nella sua industria agraria, con mas-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

simo svantaggio della società, più ancora che proprio.

Il proprietario, alla peggio, può talmente ordinare la sua azienda campestre, da tener conto delle imperfezioni dell'ambiente sociale in cui si trova posto, come tien conto della tempesta, degli uragani e delle accidentalità delle stagioni, e stabilire una tale organizzazione agraria, che gli assicuri ad ogni modo un reddito conveniente.

Ma chi scapita di certo è la società (massime se si tratta di società assai progredita) la quale ha bisogno che i possessi sieno al sommo produttivi e perfezionati pel maggior vantaggio sociale.

Io ho creduto di sottoporre queste osservazioni al Senato, perchè voglia tenerle presenti nella decisione che sarà per prendere sulla mia mozione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Mi duole di dover ritornare su questo argomento, ma poichè la cosa è assai grave, mi permetta il Senato che io aggiunga qualche altra osservazione.

L'onorevole Senatore Tanari si preoccupa, e giustamente, del danno che si arreca alla proprietà da uomini vagabondi ed audaci, i quali entrano nei campi sotto il pretesto di spigolare ma col proposito di danneggiarli ed anche di appropriarsi dei covoni. Ma in questo caso cangia la figura del reato, il quale non sarebbe una contravvenzione, ma un delitto.

Per vero, come ognuno ben ricorda, il Senato ha già votato il caso del *danneggiamento* sotto il titolo dei reati contro la proprietà, e nell'articolo 471 si è sancita la pena correzionale, contro coloro che in qualunque modo deteriorano gl'immobili altrui. E pure in questo reato è necessaria la querela della parte per darsi luogo all'azione penale. Se dunque un proprietario a cui è stato danneggiato un fondo deve avvanzar querela per aprirsi il procedimento penale contro il colpevole, con quanta logica poi e giustizia si vorrebbe elevato a reato di azione pubblica l'ingresso nell'altrui fondo pel solo fine di spigolare?

Nè dicasi dall'onorevole Tanari che bene spesso questi uomini audaci riuniti in comitiva entrando con violenza nei fondi e incutono timore agli stessi guardiani dei campi. Impe-

rocchè, quando concorrono gli elementi della violenza si rientra in un'altra figura di reato, che, compromettendo la pubblica sicurezza, è di azione pubblica.

Nè tema lo stesso onorevole Tanari dell'appropriazione dei covoni, perciocchè questo fatto costituisce per se stesso un furto qualificato, bastantemente punito dal Codice.

Perlochè non si deve confondere la spigolatura senza il consenso del proprietario del fondo, col danneggiamento della proprietà o col furto dei cereali, essendo reati, per la natura stessa delle cose, essenzialmente diversi.

Insomma, la spigolatura pacificamente esercitata, e secondo le consuetudini locali, viene considerata dalle masse come un benefico provvedimento di diritto divino, e creato pei poveri proletarii. Le consuetudini debbono essere rispettate, perchè sono potenti più che la legge, e non vorrei che pel timore esagerato di una lesione del diritto di proprietà si compromettesse la pubblica pace. Vietate la spigolatura negli Abruzzi, nelle Puglie, nella Basilicata e nelle altre provincie, e ne vedrete le funeste conseguenze. I proletarii saranno irreconciliabili coi proprietari, e non saprei se con questo provvedimento avrà a guadagnarvi la pubblica tranquillità bastantemente turbata in alcune provincie del Regno. Reprimete severamente i reati, mantenga il Governo a freno gli oziosi, vagabondi e gli audaci, ma si rispetti la sventura.

Senatore **BORGATTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BORGATTI.** Non dirò che due parole.

L'onorevole Senatore Miraglia, tratto dalla sua naturale facondia, mi pare che sia uscito dai termini della questione, siccome venne posta fin da principio, e con molta precisione, dall'onor. Senatore Tanari, sia in seno della Commissione, sia in quest'Aula.

L'onorevole Miraglia ha parlato di povere donne, di vecchi cadenti, di fanciulli pezzenti ed affamati, che entrano nell'altrui campo per raccogliere le spighe abbandonate.

Ma, come comprenderà il Senato, io non posso restare sotto il peso di cotesto quadro patetico e compassionevole.

Se non si trattasse che di povera gente, che va a raccogliere le spighe abbandonate, non sarei io certo colui che dissentirebbe dalle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

nobili e caritatevoli inclinazioni dell'onorevole Miraglia.

Ma, nel caso accennato dal Senatore Tanari, si tratta di turbe di oziosi e malviventi, che penetrano, spesso con violenze e minacce, nell'altrui campo, e profittano della spigolatura o di altra consimile usanza campestre, per offendere e danneggiare in più modi l'altrui proprietà; senza che i coloni, e tanto meno i padroni stessi, trovino onde difendersi e aver soccorso dall'autorità pubblica per evitare quei danni, che, spesso, una volta avvenuti, non sono più riparabili.

E ben disse l'onorevole proponente che talune volte avviene che i proprietari, non trovando protezione né nelle leggi, né nella pubblica autorità, si appigliano al partito di abbandonare la migliore coltivazione, la coltivazione del grano, della canape, e simili, lasciando i terreni a prati ed a pascoli; locchè, se torna utile ai proprietari, non è certo utile all'interesse generale del paese.

A me pare pertanto che il Senato debba almeno riconoscere che la questione è grave ed importante. Se non siamo in grado di deciderla in questo momento, la si riservi ad un'altra seduta.

Della questione legale, come la chiama l'onorevole proponente, non mi occuperò, perchè ne ha già discusso quanto può bastare l'onorevole Commissario Rezio. Mi basta sul fatto assicurare l'illustre Senatore Miraglia che egli è uscito dai termini della questione, perchè non si tratta di povera gente che entra nel campo altrui per raccogliere spighe od altri frutti e prodotti campestri, che diversamente andrebbero dispersi; si tratta invece di masse o d'individui mantenizionati, che non si tengono obbligati al rispetto della proprietà altrui, e contro i quali l'esperienza ha dimostrato che né il pubblico ministero, né la forza pubblica valgono a difendere sufficientemente i proprietari.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni rileggo il paragrafo 3, secondo il testo ministeriale.

« § 3. Per le contravvenzioni indicate nel presente articolo si procede soltanto a querela della parte offesa. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Senatore Tanari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La gravità della questione sollevata dall'onorevole Tanari parmi che risulti dal dissenso che si è manifestato nel seno della Commissione, e tra la Commissione medesima e il Governo, malgrado che sino a questo punto, e siamo la Dio mercé verso il termine, Ministero e Commissione abbiano sempre proceduto di pieno accordo. Io penso che la divergenza possa per avventura dipendere, più dalla formola che è stata presentata, che non dalla sostanza stessa della questione.

Ho inteso fare osservazioni, la quali mi hanno veramente persuaso che gli opponeati alla proposta dell'onorevole Tanari, mirano a certe difficoltà le quali non mi sembra che sorgano propriamente dal concetto della proposta medesima.

Ho inteso parlare di miseri e di sciagurati, ma veramente, come ha già osservato l'onorevole Borgatti, qui non è punto questione di questa infelice classe di persone; qui si tratta invece di tutelare la proprietà fondiaria, la quale pur troppo, lo sappiamo tutti, si trova in molte parti del Regno e quasi generalmente esposta a continui attacchi, a continui pericoli.

Non vi è dubbio che la disposizione, la quale facesse dipendere ogni procedimento dalla querela del proprietario e dalla querela data dopo che il fatto è stato consumato, riuscirebbe in moltissimi casi e quasi costantemente inefficace. Non è che manchi ai proprietari il coraggio di portare le loro querele all'autorità giudiziaria, ma manca ai proprietari la persuasione di riuscire nel loro intento. E la mancanza di questa persuasione, o Signori, dipende da ciò, che una volta che i contravventori di cui tratta l'articolo 587 che discutiamo, hanno invasa la proprietà senza la licenza del padrone, spesso anzi contro il divieto espresso, dopo che hanno compiuto quell'atto dalla legge condannato, colla massima difficoltà il proprietario può trovare i mezzi di prova legale.

Che ne avviene allora? Il povero proprietario si trova nella condizione di dovere, con suo dolore, sopportare il danno e la contrav-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

venzione che a suo pregiudizio sono stati commessi.

Nè dobbiamo credere che la proposta dell'onorevole Senatore Tanari spingerebbe il Ministero Pubblico o le altre autorità ad una sorveglianza continua e difficile della proprietà fondiaria. Questo mi è sembrato che supponesse l'onorevole Senatore Miraglia, ma io credo che, precisamente facendo quest'osservazione, l'onorevole Senatore Miraglia mostrasse di non aver bene afferrato l'intenzione dell'onorevole proponente. Questo è un affare che è rimesso tutto nelle mani delle guardie di sicurezza pubblica, delle guardie campestri e dei R. carabinieri.

Importa che questi vigili custodi della proprietà non abbiano le mani legate dalla legge, importa che sieno posti in condizione da poter impedire che si compiano queste contravvenzioni, che sono certamente una piaga e una desolazione della proprietà.

Quando adunque si riesca a concepire la formola della proposta del Senatore Tanari in modo che essa porga il mezzo alle autorità e soprattutto alla forza armata di accorrere al bisogno, di secondare le richieste che vennero fatte dai proprietari, di portarsi sopra quei luoghi dove più frequentemente si commettono queste trasgressioni e impedirle o almeno fornire all'autorità giudiziaria i mezzi di reprimere i contravventori, io credo che allora la proposta non incontrerebbe più oppositori, soprattutto in quegli onorevoli Magistrati che hanno preso parte a questa discussione.

Io inclinerei quindi a pregare il Senato di volere rimettere l'esame della proposta ad ulteriore studio della Commissione, poichè in questo momento essa non si trova in numero legale, e quindi non è in condizione di potere deliberare con quell'ampiezza di consiglio che la cosa richiede.

Stimo di tutta convenienza che in una questione di tale natura, la quale, ripeto, parmi dipendere più dalla forma che dalla sostanza della disposizione, la Commissione sia di nuovo chiamata ad esaminarla unitamente al Ministero e porto fiducia che, quando la questione sia sottoposta ad un nuovo esame, e la formola, soprattutto, che è stata proposta, venga attentamente esaminata, si possa riuscire ad un con-

veniente ed accettabile componimento per tutte le parti.

Raccomanderei quindi al Senato ed alla Commissione l'accettazione del rinvio dell'articolo, perchè esso venga sottoposto ad un nuovo ed accurato esame.

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TANARI. Ho domandato la parola unicamente per ringraziare l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle idee manifestate al Senato con tanta eloquenza, che rispondono esattamente al mio pensiero, e per dichiarare che io non insisto punto sopra la formola da me proposta. La formola che il Ministero e la Commissione crederanno di concordare, purchè risponda veramente a quel concetto che l'onorevole signor Ministro ha tanto bene espresso, sarà per me accolta sempre con soddisfazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta il rinvio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rimane adunque inteso che l'aggiunta al paragrafo terzo dell'articolo 587, proposta dal Senatore Tanari, sarà rimandata a nuovo esame della Commissione.

Passiamo ora alla

Disposizione generale.

Art. 588.

« Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale od a provvedimenti fatti da qualunque autorità nei limiti della sua competenza, sono punite con le pene di polizia, nella misura determinata nei detti regolamenti o provvedimenti speciali. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. La formola dell'art. 588 parte dal supposto che tutti i regolamenti di polizia municipale e gli altri analoghi provvedimenti fatti dall'autorità comunale ed anche provinciale portino l'indicazione della misura delle pene di polizia da applicarsi ai contravventori dei regolamenti medesimi.

Questo in fatto non è.

La mia esperienza di molti anni nei quali feci parte della deputazione provinciale, mi ha dimostrato che moltissimi regolamenti di polizia municipale non portano che una indicazione

generica, cioè che i contravventori saranno puniti colle pene di polizia, sancite dal Codice penale, senza che vi sia aggiunta alcuna specificazione circa la quantità e la qualità della pena comminata alle singole trasgressioni. Se ora si votasse l'articolo come è stato proposto, ne verrebbe che il giudice si troverebbe nella incertezza, non sapendo in che misura applicare la pena che il Codice vorrebbe si applicasse nella misura determinata dai regolamenti; mentre i regolamenti non contengono la supposta determinazione.

Io ne ho parlato testè privatamente col l'onorevole Commissario Regio, il quale convenne meco che quest'articolo merita di andare soggetto ad un maggiore esame, per cui preghe- rei il Senato affinché voglia trasmettere anche quest'articolo alla Commissione per vedere di studiarlo e redigerlo meglio, ponendolo d'ac- cordo con le disposizioni della legge comunale e dei regolamenti già approvati dal Governo.

Io quindi concludo domandando il rinvio dell'articolo alla Commissione per ulteriore esame.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero non dissente dall'accettare il rinvio proposto dal l'onorevole Senatore Giovanola; e giacchè vi sono altri articoli che occorre esaminare, si aggiungerà ad essi anche questo.

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto, dovremmo tornare indietro, essendo stati rimandati vari articoli alla Commissione per ulteriore esame; ma siccome la Commissione non ha ancora avuto tempo di concertare e proporre nuove redazioni, e alcuni articoli le sono stati rinviati oggi stesso, crederei opportuno di fare domani vacanza, affinché la Commissione avesse il tempo di studiare e proporre la redazione degli articoli ad essa rimandati.

Per queste ragioni, e perchè non abbiamo in pronto altri progetti di legge, ripeto la propo- sta di fare domani vacanza e che dopo domani si riprenda la discussione del Codice penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io avrei prefe- rito che la Commissione avesse potuto radu- narsi prima della seduta di domani, perchè questa avesse poi luogo: ciò si sarebbe potuto conseguire tenendo una seduta questa sera, op- pure domani prima della seduta pubblica, per esempio, a mezzogiorno; e se la Commissione fosse disposta ad accettare una riunione all'ora preindicata, io mi porrei a sua disposizione. Ove però la Commissione non fosse di questo avviso non mi opporrei all'espedito proposto dall'onorevole nostro Presidente.

Senatore BORSANI, Relatore. Domando la pa- parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, Relatore. La proposta del- l'onorevole signor Ministro era già stata ven- tilata in seno alla Commissione, ma siccome alcuni membri della medesima hanno altre oc- cupazioni, e il lavoro è molto, non è sperabile nè possibile averlo pronto per domani all'ora della seduta, per cui si perderebbe una giornata inutilmente; mentre questo tempo che rimane libero potrà essere utilizzato dalla Commissione in guisa che, dopo la giornata di domani, si possa riprendere e continuare la discussione senz'altre interruzioni.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Lampertico ha la pa- parola.

Senatore LAMPERTICO. Per quel conto che il Senato stimasse di tenerne, credo mio dovere di assicurare che la Relazione sul progetto di legge che riguarda le Società e le Associazioni commerciali fu già fin da ieri consegnata alla tipografia e potrà essere distribuita domani.

PRESIDENTE. Siccome però il Regolamento del Senato prescrive, che le Relazioni devono es- sere distribuite almeno 48 ore prima che si apra la discussione, domani non potrebbe met- tersi all'ordine del giorno.

Si terrà quindi seduta pubblica venerdì pros- simo alle ore 2 pel seguito della discussione del Codice penale e degli altri progetti di legge che saranno all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XLVIII.**TORNATA DEL 23 APRILE 1875**

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Comunicazione della nuova redazione degli articoli rimasti sospesi — Approvazione del N. 2, modificato, del § 1 dell'articolo 21 e dei successivi numeri e paragrafi di quest'articolo, nonchè dell'intero articolo 21 — Approvazione dei primi tre paragrafi dell'articolo 22, del § 4 aggiunto e dell'intero articolo — Approvazione di un'aggiunta all'articolo 105 — Proposta del Senatore De Filippo all'art. 236 nuovamente redatto — Proposta del Senatore Errante — Considerazioni del Senatore Pescatore — Repliche dei Senatori Errante, De Filippo e Pescatore — Considerazioni del Senatore Miraglia — Proposta soppressiva del Senatore Pica oppugnata dal Senatore Pescatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale, che è approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 17. Due Canonici e due Curati d'Ivrea domandano al Senato di respingere l'art. 11 del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito.

18. Il Vescovo di Padova (*Petizione identica alla precedente*).

19. Il Vescovo di Pavia (*Petizione identica alla precedente*).

Domandano un congedo i Senatori Antonini e Di Giovanni di un mese e Sanseverino di 20 giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale.

Il Senato sa che ieri non ha avuto luogo la seduta per dar tempo alla Commissione del Codice penale di esaminare e modificare gli articoli che le erano stati rimandati.

Erano rimasti in sospenso i N. 2 e 3, § 1, dell'art. 21, l'art. 22, l'art. 105, § 1, l'art. 236, gli articoli 239, 264, 265, 266, 335, 356, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 445, 587, 588.

Ora, la Commissione dopo essersi messa d'accordo con i proponenti i vari emendamenti, fa alcune proposte concrete che ha rassegnate al Senato, e che io sottoporro alle sue deliberazioni, secondo l'ordine in cui rimasero in sospenso.

Prima di tutto, dell'articolo 21 il Senato ha già votato il paragrafo primo, N. 1, così concepito:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Art. 21.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato. »

Al N. 2 dell'istesso paragrafo primo, rimasto sospeso, venne adottato, giusta la deliberazione precedente, di surrogare alla soppressione delle parole: *e del beneficio ecclesiastico*, proposte dalla Commissione, un apposito articolo da inserirsi nella legge approvativa del nuovo Codice penale.

Questo apposito articolo viene ora presentato nei seguenti termini:

« L'interdizione dai pubblici uffici stabilita dal nuovo Codice produrrà anche la perdita del beneficio ecclesiastico sino a che rimarranno in vigore le formalità dell'*exequatur* e del *placet* conservate dall'art. 16 della legge 13 maggio 1871, N. 214. »

Mi riservo di mettere ai voti questo articolo quando voteremo la legge approvativa del Codice, nella quale questa disposizione deve essere inserita: per cui ora io metto ai voti il N. 2 del § 1, formulato dalla Commissione nei termini seguenti:

« N. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una Provincia o da un Comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora veniamo al N. 3, ch'era rimasto sospeso. La Commissione lo mantiene come nel testo ministeriale: ne do lettura:

« N. 3. Dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere. »

Chi approva questo numero 3, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

I numeri 4, 5 e 6 del § 1 furono già votati nella prima discussione, e così pure un § 2 aggiunto dal Ministro Guardasigilli, nonché il § 2 del testo ministeriale, divenuto § 3. Ora la Commissione propone ancora a quest'articolo l'aggiunta di un § 4 così concepito:

« § 4. Quando dalla reclusione a cui sia annessa la interdizione dai pubblici uffici estesa all'esercizio dell'arte o professione del condannato, si discende per qualunque motivo alla prigionia, è congiunta a questa la sospensione dai pubblici uffici estesa anche all'esercizio dell'arte o professione. »

Chi approva questo paragrafo aggiunto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rileggerò tutto l'articolo, come è stato approvato nelle sue parti dal Senato;

Art. 21.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato;

2. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia o da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del Comune;

3. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere;

4. delle pensioni, e di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate nei precedenti numeri 2 e 3;

5. dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili;

6. della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

» § 2, aggiunto. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

» § 3 (già 2. del testo ministeriale). Il condannato che contravviene all'interdizione è punito con la pena della prigionia da quattro mesi a due anni; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata.

» § 4, aggiunto. Quando dalla reclusione a cui sia annessa la interdizione dai pubblici uffici estesa all'esercizio dell'arte o professione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

del condannato, si discende per qualunque motivo alla prigionia, è congiunta a questa la sospensione dai pubblici uffici, estesa anche all'esercizio dell'arte o professione. »

Chi approva l'intero articolo 21, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 22.

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici consiste nella incapacità del condannato di esercitare od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente.

» § 2. La legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

» § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione, è punito con la pena della detenzione estensibile ad un anno, ferma stando la durata della sospensione.

» § 4, aggiunto dalla Commissione. L'estensione della sospensione dai pubblici uffici all'esercizio dell'arte o professione del condannato si applica all'interdizione dai pubblici uffici, ognora che dalla pena della prigionia alla quale la detta sospensione sia congiunta, si ascende alla reclusione. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Proponerei per maggior chiarezza, che questo § 4 aggiunto dalla Commissione fosse concepito così:

« Quando dalla prigionia a cui sia annessa la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio dell'arte o professione del condannato, si ascende, per qualunque motivo, alla reclusione, l'interdizione a questa inerente è pure estesa all'esercizio dell'arte o professione. »

PRESIDENTE. Chi approva questo § 4 aggiunto così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 22, voglia sorgere.

(Approvato.)

Compiuta così la votazione degli articoli 21 e 22, procederemo alla discussione degli altri

rimasti sospesi, e così dell'art. 105. Ecco l'articolo proposto della Commissione:

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purché questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata, ed anche la sospensione dai pubblici uffici se vi è espressamente contemplata. Non fa mai cessare la interdizione dai pubblici uffici. »

L'articolo 105 è già stato votato ed approvato dal Senato; perciò io non metto ai voti che le sole parole aggiunte: *ed anche la sospensione dai pubblici uffici se vi è espressamente contemplata.*

Chi approva quest'aggiunta all'art. 105, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Fra gli articoli rinviati alla Commissione v'è pure il 236.

Leggo la nuova redazione proposta dalla Commissione, così formulata.

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. »

L'altro inciso di questo paragrafo sarebbe soppresso. Metto ai voti.....

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. La gravità ed importanza della questione di cui si tratta, forse m'imporrebbe l'obbligo di sostenere la mia proposta con un lungo discorso, ma io non voglio allontanarmi dal sistema adottato finora in tutti gli emendamenti che ebbi l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato, limitandomi allo svolgimento di essi a poche considerazioni espresse in brevi parole.

Io propongo la soppressione dell'articolo 236, in quanto che io credo che la prestazione del giuramento in materia civile, deferito o riferito da una delle parti, non contenga gli elementi costitutivi di un reato. È questo un fatto immorale ed io lo intendo benissimo; ma il Senato sa che non tutti i fatti immorali sono o possono essere colpiti da sanzione penale. Voi, certo, non punite un atto di ingratitudine;

voi non punite l'individuo il quale essendosi fatto sposare da una donna avanti la Chiesa, l'abbandona crudelmente, e ne sposa un'altra avanti allo Stato civile.

Qual fatto più immorale di questo?

Ma, ripeto, la legge non può, non deve punire tutti i fatti immorali, perchè l'immoralità del fatto, presa per se sola, non sempre contiene in sé gli elementi necessari perchè possa esser soggetta ad una sanzione penale.

Mi permetta il Senato che io legga poche parole che nel suo aureo libro scriveva Pellegrino Rossi. Egli diceva: « Quando si tratta di azione penale, la Società non deve intervenire se non quando si fa un atto immorale, che lede i dritti della società o dell'individuo, e che la società e l'individuo non abbiano altri mezzi per garantirsi, meno la sanzione penale. »

Ora, io domando, dal danno che nasce dallo spergiuro del suo avversario, può colui che ha deferito il giuramento non altrimenti garantirsi se non per effetto di una sanzione penale?

È facile il rispondere: non deferite il giuramento e allora non avrete quel danno.

Se voi lo deferite, se voi avete questo bisogno di venire a chiedere la mia affermazione giurata per ottenere un vostro preteso credito, bisogna che voi accettate quello che io vi dico. Che cosa facciamo noi due parti in un giudizio civile, quando voi domandate se io sia vostro debitore e io vi rispondo che non lo sono? Noi facciamo una transazione sulla quale la sentenza del Magistrato mette una pietra sepolcrale.

Taluno stima di essere creditore di un altro per una somma per la quale il Codice civile non ammette la prova testimoniale: egli non ha alcun documento, non ha alcun titolo per dimostrare il suo preteso credito; epperò gli sarebbe legalmente chiusa ogni via per sperimentare la sua azione. Viene per suo ultimo sussidio la legge, e gli permette di deferire il giuramento al suo avversario. Questi giura di non essere debitore; e tutto è finito. Di che vi dolete? Qual dritto avevate voi d'interrogarmi su questo punto, ed avere una mia risposta qualunque?

Se vi avvalete dunque di una facoltà eccezionale che vi accorda la legge, dovete stare a quello che vi dico: noi facciamo, lo ripeto, una transazione, sulla quale non è più possi-

bile di ritornare; avviene fra noi un contratto giudiziale, voi domandando ed io rispondendo, voi affidando interamente a me la risoluzione della questione, ed io risolvendola negativamente; salvo a render conto alla giustizia divina se io abbia detto il falso.

Ed aggiungo, che il danno che da questo fatto può risentire un individuo, rigorosamente parlando, non nasce dalla prestazione del giuramento, ma nasce da colui che ha deferito il giuramento.

E difatti l'egregio scrittore Zaccharia, trattando questa questione, diceva: « Che il giuramento dato in materia civile, non è in se stesso una causa di pregiudizio, perchè anche quando fosse certo che la dimanda di colui il quale ha deferito il giuramento era fondata, il danno che a lui ha cagionato il rigettamento di essa, è piuttosto il risultato di essersi deferito il giuramento, anzi che la prestazione di esso. »

Il ragionamento dell'eminente giureconsulto è giusto ed evidente, poichè se voi non aveste deferito il giuramento, certamente non vi sareste trovato nella necessità di sentir affermare vera una cosa che voi dite essere falsa, ma che deve però per entrambe le parti essere tenuta per vera irrevocabilmente.

Signori, io non ho dimenticato la discussione che ebbe luogo in quest'aula nel 1865. Allora il Senato, dopo lunghi dibattimenti, ritenne, contrariamente al voto manifestato dall'altro ramo del Parlamento, che il giuramento falso in materia civile dovesse essere soggetto a sanzione penale; ma non ho neppure dimenticato, che quando alle provincie meridionali fu esteso il Codice penale del 1859, fu creata una Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte, incaricata di esaminare se quel Codice dovesse essere esteso con qualche modificazione; e questa Commissione non accettò l'articolo che trovavasi nel Codice del 1859, il quale punisce lo spergiuro in materia civile, tanto più che nel Codice penale delle due Sicilie non esisteva. Io non dirò i motivi, i quali d'altronde sono abbastanza esposti nella Relazione del Ministro Guardasigilli, onde fu spinta quella Commissione nel non accettare l'articolo di cui si tratta; dirò solamente che a questi motivi ebbe ad informarsi il legislatore, sanzionando l'art. 1370 nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Codice civile, che attualmente impera in tutto il Regno: ivi sta detto:

« Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità. »

È questo il principio attualmente consacrato nelle nostre leggi civili.

Prevedo agevolmente quello che mi risponderà l'onorevole Guardasigilli; egli, o il Regio Commissario, dirà che la Commissione speciale incaricata dei lavori di coordinamento delle disposizioni del Codice civile, nell'accettare il detto art. 1370, lasciò intatta ed impregiudicata la questione rispetto al Codice penale.

Ed io ho tenuto conto di questa riserva della Commissione; ed è perciò che non ho proposto la questione pregiudiziale sull'articolo in discussione. Ma, comunque sia, egli è evidente, è indubitato che, se voi votate l'art. 236, create un'aperta contraddizione tra quest'articolo e quello del codice civile; l'uno che vi ammette a provare la falsità del giuramento decisorio l'altro che recisamente lo nega.

Ma, si dirà, sono due Codici diversi, sono materie diverse; l'uno parla di prova testimoniale in materia civile, l'altro parla di prova testimoniale in materia penale. Sia pure, ma la conseguenza torna sempre la stessa, e la contraddizione non sparisce affatto, perocchè il Codice civile vieta che si ritorni più sopra un fatto che ebbe il suo pieno ed intero compimento colla prestazione del giuramento; ed il Codice penale aprirebbe l'adito ad un giudizio che avrebbe per conseguenza di ritornarvi sopra non solo, ma di annullare il giudicato, e dichiarar debitore colui che assolutamente non potea più essere dichiarato tale.

In seguito accadde che, per l'unificazione del Codice penale, fu creata una Commissione, composta di eminenti Magistrati e di giureconsulti i più riputati d'Italia, la quale ampiamente e dottamente discusse questo progetto, che ha formato l'oggetto delle nostre attuali discussioni. In questo progetto di Codice non era elevato a reato il giuramento prestato da una parte e deferito dall'altra in materia civile. Ma, nominata poscia una Commissione ristretta per esaminare le osservazioni che tante Corti di appello aveano fatto sul detto progetto, questa credette di introdurre l'articolo 236 che dalla precedente Commissione

era stato unanimemente eliminato. Ora, io mi permetterò di leggere le parole che accompagnarono il voto di quest'ultima Commissione, e della quale faceva parte l'onorevole Senatore Borsani della Commissione.

Ecco come quella ristretta Commissione, della quale, ripeto, faceva parte l'onorevole Senatore Borsani, si spiega sul punto della questione di diritto. Dopo essersi dimostrato che il giuramento decisorio non potea essere ammesso fra i modi della prova giudiziale, è detto così:

« È diritto infatti dei litiganti quello di proporre a loro arbitrio le azioni e le questioni, sulle quali deve versare il giudizio del magistrato; ma il giuramento decisorio è proprio uno di quei modi, per cui le parti mettono un fatto fuori di questione, o per dire più esattamente sottraggono una questione di fatto al dominio del giudice. La legge ha dichiarato indiscutibile il giuramento appunto perchè non è una prova: che se fosse tale, dovrebbe necessariamente essere abbandonato agli apprezzamenti del giudice, come atto discutibile.

» La fisionomia della transazione pertanto campeggia e rimane nettamente delineata nell'atto del giuramento decisorio, perchè presuppone delazione accettazione o riferimento: che sono simboli di consenso, e che danno perfezione al contratto.

» Ora, ammettendo puramente questi principi, la sanzione penale contro lo spergiuro non potrebbe trovare un fondamento di ragione, se non nel caso di giuramento suppletivo deferito d'ufficio dal giudice, non nel caso di giuramento decisorio. Infatti, il dolo in questa materia non assume il carattere di reato, se non quando costituisca un attentato contro la pubblica amministrazione; al quale effetto due condizioni si richieggono: l'obbligo di rivelare il vero alla giustizia, e l'offesa all'ordine sociale, nascente dal fatto di colui che, chiamato dal magistrato a testimoniare dinanzi a lui, ne turba i giudizi con la menzogna. Questi criteri sono comuni anche alla falsa testimonianza, alla falsa perizia, al falso giuramento suppletivo, a tutti, per dir breve, gli atti aventi il carattere speciale della prova giudiziale; ma non al falso giuramento decisorio; avvegnacchè questo, come già si avvertiva, ben lungi dal costituire la prova giudiziale, la esclude, sottraendo la contestazione al dominio del giudice. E a que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

sto punto non rimarrebbe nel falso giuramento decisorio che la turpitudine; da cui però la legge non potrebbe ricavare un titolo di sanzione penale, senza invadere il campo della morale e della religione. »

Si può ragionare meglio di quello che ha ragionato la Commissione?

Io ho voluto leggere questo brano perchè non avrei saputo meglio e con maggiore efficacia sostenere il mio assunto.

Parrebbe che dopo questo ragionamento dovesse la Commissione essere del medesimo avviso di quella che l'aveva preceduta; ma non fu così: essa andò in contraria sentenza, che credette giustificare per due motivi: primamente, perchè continuando il giuramento ad essere adoperato come un pegno di rettitudine della pubblica amministrazione, è giusto che la legge tenga alta e nobiliti la stima di quell'atto solenne. Secondo, perchè non sottoponendo lo spergiuro civile a una sanzione penale, si andava incontro ad una contraddizione con l'articolo 24 della legge sulla stampa, articolo che è stato trasfuso nel Codice penale e che il Senato ha già votato, col quale articolo è punito chi impugna la santità del giuramento.

Signori, se questa è la ragione dalla quale fu mossa la Commissione ultima per mettersi in opposizione con la sua primogenita, è facile dimostrare in due parole quanto abbia avuto torto.

Essa non ha riflettuto abbastanza che il caso di cui si tratta non è mica il caso contemplato dall'articolo 24 della legge sulla stampa riprodotto nel nostro Codice con l'articolo 254. Sono due casi perfettamente diversi. Nell'articolo 254, che è stato già votato dal Senato, si contempla il caso del giuramento obbligatorio, del giuramento che ogni cittadino, assunto a pubblico ufficio, è obbligato dalla legge a prestare, come il prefetto, il magistrato, il Deputato, il Senatore. Io non so se sia conforme alla civiltà dei tempi, alla libertà individuale, al progresso della legislazione il mantenere ancora in vita quest'atto interno, questa formola sacramentale per dar pegno dei propri doveri: ed in quanto a me, io desidererei che quest'obbligo scomparisse dalle nostre leggi. Ma dirò anch'io, come ha detto la citata Commissione, finchè il giuramento continuerà ad essere adoperato come un pegno

di rettitudine della pubblica amministrazione, sia pur punito colui che lo viola.

Ma noi versiamo in tutt'altra materia.

È duopo forse ch'io mi ripeta? Il caso nostro è tutt'altro. È un litigante che per un estremo rifugio che gli concede la legge, confidando pienamente nel suo avversario, gli chiede di rispondere con giuramento se mai gli debba una somma di danaro, una cosa qualunque, che egli pretende da lui. Ammettendo che questi, negando il suo debito, abbia affermato un fatto falso; lo chiamerete immorale, ed avrete ragione; ma siete voi che vi siete affidati a lui, ed avete confidato nella sua risposta, la quale, secondo sanziona il Codice civile nell'art. 1365, decide totalmente la controversia.

Che se, malgrado tutti gli argomenti da me esposti, il Senato creda che abbia a punirsi il falso giuramento decisorio, potrei anche ammetterlo, ma a questa indispensabile condizione, che resti intatto ed irrevocato il giudicato civile.

Signori, tutti sanno che nel primo Codice penale pubblicato in Francia nel 1791 non esisteva la sanzione penale di cui si tratta. Solamente quando esso venne modificato con l'altro Codice promulgato nel 1808 fu introdotta la disposizione presso a poco simile a quella intorno alla quale discutiamo.

Però non tardò guari che tutti si preoccuparono delle dolorose conseguenze di siffatta disposizione, e segnatamente la magistratura, la quale con la sua giurisprudenza cercò di mitigarne gli effetti; e fu unanime il concetto, nel ritenere l'irrevocabilità del giudicato civile, adonta che un giudicato penale dichiarasse falso il giuramento decisorio, e condannasse ad una pena l'individuo che l'aveva prestato. A sostegno del mio assunto mi permetta il Senato che io legga un brano della celebre opera del Dalloz, il quale in poche parole giustifica irrepugnabilmente la sua opinione, condivisa da quasi tutti i giureconsulti della Francia.

« Il giuramento decisorio, egli dice, costituisce una specie di transazione, *jusjurandum speciem transactionis continet* (L. 2, D., *De jurej.*) poichè una delle parti rende il suo avversario giudice sovrano nella sua propria causa. Giurate che non mi doveti nulla, ed io desisto dalla mia domanda; ma se voi non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

osate giurare, ciò significa che la mia domanda è giusta. Vi ha dunque una specie di transazione sottoposta ad una condizione: o la prestazione del giuramento o il rifiuto terminano definitivamente la controversia. Il giuramento ha questo di particolare, che esso è più potente ed ha un carattere più forte di una sentenza resa in Tribunale o in Corte di appello. La prima può essere riformata, la seconda può essere annullata; ma quando si è prestato il giuramento, tutto è finito fra le parti. Ecco perchè si chiama decisorio. La legge romana ha detto: *maximum remedium expediendarum litium, in usum venit juris jurandi religio.*

E mi permetta il Senato che io aggiunga ancora un'altra giustissima osservazione del Zaccharia. Egli dice:

« D'altronde la sola prova della falsità del giuramento non basta per provare la giustizia della domanda di colui che l'ha deferito; ma sarebbe d'uopo per riconoscere l'esistenza di un pregiudizio cagionato dal falso giuramento, rinnovare la discussione originaria; ed ogni nuova discussione riguardo a ciò, trovasi irrevocabilmente chiusa mercè la transazione intervenuta fra le parti. »

Anche la Commissione e il signor Ministro si preoccuparono delle conseguenze alle quali avrebbe potuto dar luogo questa disposizione contenuta nell'art. 236, e non volendo accettare la giurisprudenza francese, han creduto di modificare l'articolo nel modo che fu presentato stamani al Senato, e letto dal nostro Presidente.

Ritenendo i primi tre paragrafi, han riformato il quarto, e vi hanno aggiunto un quinto paragrafo. Il § 4 è così concepito:

« L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non è fondata sopra un documento che costituisca almeno un principio di prova per iscritto. »

E questa prima parte io potrei anche accettarla, purchè mi resti irrevocabile il giudicato civile.

Quel che respingo, e anticipatamente lo dichiaro, è il § 5 aggiunto, nel quale è detto:

« La condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisce in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la revocazione della sentenza pronunciata dal giu-

dice civile sulla base del giuramento dichiarato falso. »

Mi perdoni la Commissione, mi perdoni l'onorevole Guardasigilli, pel quale ho moltissimo rispetto, ma pare a me che in questo modo, con questa disposizione, si snaturi il concetto al quale s'informa la nostra legislazione in fatto di revocazione di sentenze civili.

Io non mi diffonderò su questo punto, perchè so che uno dei miei colleghi prenderà la parola per combatterlo.

La revocazione della sentenza può aver luogo, quando si trovi e si presenti un documento preesistente al giudicato, che non si credeva di possedere, o che si era smarrito, documento che per se solo, se si fosse tenuto presente dai primi giudici, avrebbe dato luogo ad un giudicato diverso da quello che era stato pronunziato.

Ma il nostro caso è diverso; l'attore non ha presentato alcun documento che non rammentava di avere, o che avesse smarrito. Egli presenta un documento nuovo, una sentenza che è il risultato del giudizio penale, stabilito sopra una prova testimoniale, che non è ammessa nel giudizio civile. Ed aggiungo che voi col vostro articolo aumenterete enormemente i giudizi penali, poichè, non c'illudiamo, nessun preteso creditore avanzerà una querela per ottenere la soddisfazione di veder condannato uno spergiuro; poichè, in quanto a questo non gli ne importa punto; ma il suo intento è solamente quello di crearsi un titolo che non aveva, e che forse non aveva mai avuto.

E mi rammento, ed ho finito, che il Senato quando discusse questa questione nel 1865, pure ammettendo la punizione del falso giuramento decisorio, proponeva quest'aggiunta all'articolo:

« La prova testimoniale però della falsità non sarà ammessa se non quando vi ha un principio di prova per iscritto, ed inoltre quando si tratta di giuramento decisorio (che è il caso nostro), colui che lo avrà deferito o riferito, non avrà mai diritto ad indennità in seguito alla sentenza che dichiara la falsità, salvo che egli provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere, o non sapeva se esistesse o no il titolo o documento per comprovare l'obbligo o il fatto dedotto a giuramento. »

Adunque il Senato allora proponeva che aprisse l'adito ad un giudizio penale, non un semplice principio di prova per iscritto, come vuole ora la Commissione (che può essere surto anche dopo il giudicato civile), ma un documento il quale comprovasse l'obbligo e il fatto dedotto a giuramento.

Io credo di essermi dilungato più di quello che davvero non fosse nella mia intenzione, siccome aveva dichiarato sin da principio, e ne chieggo scusa al Senato. Onde mi riassumo, e propongo innanzi tutto al Senato la modificazione del paragrafo primo dell'articolo, nel senso che sia limitata la sanzione penale solamente al falso giuramento deferito di ufficio in un giudizio civile.

Subordinatamente, ove la mia proposta non venga accolta, mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere la sua proposta, e di mandarla al banco della Presidenza.

Senatore **ERRANTE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE.** Io non dirò di esser breve, ma spero esserlo di fatto.

Più volte ha osservato l'onor. Guardasigilli, che tra la Commissione ed il Ministero c'è stata quasi sempre perfetta concordia. Questa concordia è derivata talvolta da reciproche concessioni. Però, suole avvenire, che trattandosi di quistioni di principii vi sia un qualche dissenso, e questo è uno dei pochi, ed è stato inconciliabile.

In quanto a me non divido interamente l'opinione del preopinante, anzi sono d'avviso che l'azione penale sia ammissibile. Vi è stato un giuramento falso, in conseguenza, vi è stato un delitto, e noi che facciamo un Codice penale dobbiamo provvedere alle penalità per tutti i delitti.

Qui mi permetto di fare una semplice osservazione ed è questa: che trattandosi di una discussione del Codice penale, le quistioni potrebbero essere due; l'una, se l'azione penale sia ammissibile anche pel giuramento decisivo; l'altra, se vi sia luogo ad azione pei danni ed interessi.

La revocazione di una sentenza mi parrebbe piuttosto materia di diritto civile, da essere

contemplata o nel Codice o nella procedura civile.

Sull'ammissibilità dell'azione penale, lo ho già detto, credo che essendovi un reato si debba punire come tutti gli altri reati. Ma ritengo che non sia ammissibile l'azione dei danni ed interessi; dirò poi per quali motivi reputo che non sia ammissibile il giudizio di revocazione.

L'art. 1370 del Codice civile è così concepito:

« Se fu prestato il giuramento deferito o riferito non si ammette l'altra parte a provarne la falsità. »

Quali furono gli intendimenti del Governo risulta dalla relazione da esso fatta sul giuramento decisivo.

La relazione è breve e posso leggerla:

« Prestato il giuramento dalla parte cui fu deferito o riferito, sorse la questione se l'altra parte possa essere ammessa a provarne la falsità, o prevalersi della falsità che venisse stabilita in un giudizio penale.

» La dottrina distingue tra il giuramento decisivo deferito dall'una all'altra parte, e quello deferito d'ufficio dal giudice.

» Il giuramento decisivo involve una transazione fra le parti, la quale diviene efficace colla prestazione del medesimo. Già le istituzioni di Giustiniano, proclamavano: *Non illud queritur an pecunia debeatur sed an iuraverit.* La condizione pertanto cui viene dalle parti sottoposta la transazione non è, se il giuramento prestato sia conforme alla verità; giacché occorrerebbe discutere nuovamente sopra tale punto, e il giuramento non sarebbe più decisivo della questione; ma la condizione è soltanto se il giuramento siasi prestato nella conformità in cui fu deferito.

» La parte non può quindi essere ammessa a provarne la falsità. I Codici francesi e i Codici italiani sanzionarono tutti siffatte regole.

» Se non che, il Codice sardo e l'estense aggiunsero, che, ove la falsità sia provata per sentenza penale, gli effetti civili del giuramento continueranno, ma sarà salvo alla parte danneggiata il risarcimento dei danni che possono competere in forza di tale sentenza.

» Parve, che stando alle regole del diritto per cui compete un'azione civile in risarcimento dei danni a chiunque fu leso da un reato, si dovesse quella accordare a chi fu leso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

da un giuramento falso. Sembrò inoltre essere immorale che il condannato per giuramento falso possa arricchirsi ritenendo il male acquistato col reato medesimo. Ma la contraddizione esiste invece nel sistema opposto. La legge comincia dal dichiarare che la parte che ha deferito o riferito il giuramento non è ammessa a provarne la falsità. Si ritiene adunque che il giuramento è vero ed irrevocabile quanto alla parte.

Ammette questo principio il Codice sardo ed estense anche nel caso in cui la falsità del giuramento sia stabilita da condanna penale, dichiarando che gli effetti civili del giuramento continueranno, salvo il risarcimento dei danni. Ma come si può logicamente conciliare il risarcimento dei danni con gli effetti civili del giuramento? Col risarcimento, se la parte non ottiene la cosa stessa di cui fu privata col giuramento, consegue l'equivalente. Si potrà discutere se il giuramento falso debba considerarsi quale reato e su di ciò discuteremo e lo dichiareremo reato e punirsi con azione promossa dal Pubblico Ministero: ma se per la legge civile il giuramento costituisce una verità legale rispetto alle parti, niuna di esse può parlare di danni derivanti dalla falsità del giuramento.

L'azione in fatti che il privato aggiunge a quella penale è essenzialmente civile: ma secondo i principi generali ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni, con azione civile in un giudizio penale, quegli che potrebbe domandarlo altresì coll'azione ordinaria in giudizio civile. Non concedendo pertanto alle parti il risarcimento in conseguenza di giudizio penale, si viene anche qui ad applicare la regola. La disposizione anormale dei Codici sardo ed estense non fu accettata nel progetto.

La cosa sta diversamente nel giuramento deferito d'ufficio.

Ha detto questo il governo allorchè presentava l'articolo 1370 che fu approvato. La dottrina insegna dunque, che la parte, che ha rinunciato all'azione civile non abbia diritto a quella dei danni ed interessi, equivalenti all'azione civile.

Si aggiunga a ciò, che il legislatore che compì l'articolo 1370 ha stabilito le stesse norme; ora che noi ci troviamo nella discussione del Codice penale vorremmo adottare una

massima interamente contraria, e distruggere l'articolo 1370? Noi noi dobbiamo fare, perchè si tratta di Codice penale, e conviene limitarci alle questioni risultanti dall'azione penale, cioè a quella dei danni ed interessi; noi non lo possiamo fare, senza contraddire apertamente a quanto è stato stabilito dal Codice civile.

Ma che furono soltanto gli autori del progetto del Codice civile che concorsero in questa opinione? Niente affatto, o Signori. L'onorevole De Filippo vi ha dimostrato quale è la dottrina francese ed io potrò aggiungere agli esempi ed alle dottrine citate da lui, quella del sommo Marcadè che stabilisce come principio inconcusso che possa il Pubblico Ministero *nel solo* interesse della Società offesa perseguire lo spergiuro.

In questo stato di cose, o Signori, noi dobbiamo ridurre ai suoi veri termini la questione ed è questa:

Si consente da me che rimanga l'azione penale per lo spergiuro. Essa non è ammissibile se non è fondata sopra un documento che costituisca un mezzo di prova per iscritto. Non è ammessa la parte civile nel giudizio penale quando si tratta di giuramento decisorio.

Non darei luogo dopo la condanna penale ad un'azione di risarcimento per danni ed interessi.

Toglierei quella parte dell'articolo, che dopo la condanna penale, apre l'adito al giudizio di revocazione, perchè si oppone a tutti i principi che furono stabiliti e sanzionati nel Codice civile.

Tali sono le mie idee, il Senato deciderà col suo senno abituale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi duole di non esser stato presente al discorso dell'onorevole De Filippo, il quale, secondo ciò che mi si dice, sostiene doversi abolire ogni azione penale contro lo spergiuro.

Io credo, o Signori, che lo spergiuro sia un delitto gravissimo che nessuna legislazione assennata possa lasciare impunito, imperocchè lo spergiuro è il più grave misfatto che si possa compiere contro l'ordine morale universale, che è la base di ogni civile società. Lo spergiuro, o Signori, è un ateo pratico. L'ateismo per allucinazione è tollerato facilmente da tutto

il mondo: esso è un errore, un'allucinazione dell'intelligenza, e gli errori dell'intelligenza sono talvolta contraddetti nell'uomo stesso, e corretti da lui, anche senza avvertirlo, colla intuizione della coscienza, e colla volontaria pratica dei suoi dettami morali.

Si dice che il famoso autore del *Système de la nature* fosse il più perfetto galantuomo, fosse un uomo probissimo e onestissimo, non già per interesse ben inteso, ma per sentimento di virtù. Costui negò teoricamente l'esistenza di Dio, ma praticamente la riconobbe. Praticamente coll'intuizione della sua coscienza e coll'osservanza dei precetti di essa disdisse l'errore che pubblicava nel suo libro, e tutti i dotti sono d'accordo nel rispettare in quell'uomo, l'uomo di coscienza e credente colla pratica del fatto nell'esistenza di Dio. Ma lo spergiuro, o Signori, la nega praticamente: se vi credesse non commetterebbe un tanto crimine, e la nega coll'intelligenza e nella coscienza, vale a dire, in modo assoluto. L'umanità intera inorridisce in faccia a cotesta lequizia, l'ordine morale è sconvolto, la società vi deve una riparazione.

Infatti, tutte le legislazioni penali concordano in questo senso: lo stesso diritto romano condannava lo spergiuro quantunque in sul principio estasse.

Le legislazioni posteriori poi tutte si raccolsero in questo sentimento, che lo spergiuro dovesse essere punito, e punito talvolta anche gravissimamente. I Codici moderni in maggioranza lo puniscono; come dunque in faccia a questa coscienza universale il nostro Codice potrebbe allontanarsi da un tale sentimento e prendere un'altra via?

Aggiungasi che in questa grave offesa dell'ordine morale universale, in questa grave offesa alla coscienza pubblica, nello spergiuro in materia civile, che l'onorevole Senato e De Filippo pareva considerare come una specialità da trattarsi meno severamente, si giura il falso per commettere un latrocinio, vi è dunque doppia offesa all'ordine morale e offesa al diritto di proprietà.

Lo spergiuro è l'abominazione del mondo, è l'abominazione di qualunque società in mezzo alla quale faccia la sua apparizione. Vuol dunque essere punito come perturbatore della coscienza pubblica e come ladro. Vi è un solo caso in cui i poeti interpreti del sentimento

comune ammettono che lo spergiuro debba andare impunito. Ovidio diceva: *Falsum jurare juellis — di quoque concedunt*; e Tibullo: *Perjuria ridet amantem Jupiter, et ventos irrita ferre jubet*; e Orazio parlando a Barine le diceva: *tu quanto più spergiuri, tanto più mi diventi bella*:

Tu, simul obligasti
Perfidum votis caput, emitescis
Pulchrior multo, juvenumque prodis
Publica cura.

Se l'onorevole Senatore De Filippo vuole limitare la sua tesi a questi spergiuri, troverà facile assenso nell'uno e nell'altro sesso. (*Harità*)

Più grave, secondo me, e forse più difficile è combattere la tesi sostenuta dall'onorevole Senatore Errante, il quale, se ho bene inteso l'ultima parte del suo discorso, giacchè ebbi la sfortuna di perdere la prima parte, sosterebbe che anche condannato lo spergiuro e punito, restino fermi gli effetti della sentenza civile.

Non so se abbia citato nella prima parte del suo discorso, la dottrina e la giurisprudenza francese che su questo punto è unanime.

Senatore ERRANTE. Sì.

Senatore PESCATORE. Io sostengo fermamente la tesi contraria, e credo di potere indicare l'origine e la ragione dell'essere della dottrina e della giurisprudenza che ho citato.

Esamino la questione col triplice criterio, popolare, scientifico, storico. Sotto nome di criterio popolare intendo il senso morale comune.

I.

Carico di milioni, e di debiti di coscienza, che nelle ore estreme talvolta si risveglia, un già fortunato del mondo chiama un suo amico, e gli parla così: « Ti scrissi mio erede nel testamento pubblico, ma non sei che esecutore delle mie segrete volontà, che confido a te: distribuirai l'eredità ai tali e tali, con altrettanti atti di donazione, sotto deduzione del cinque per cento, che ti dono veramente. Ecco qua una convenzione secreta in questo senso, che ti prego di sottoscrivere, e che resterà presso di me. »

L'amico sottoscrive. — Il testatore ritira la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

scrittura, la affida ad un altro amico con ordine di palesarla in caso di tradimento per parte dell'esecutore; rivela le dette disposizioni ai veri eredi, e muore. — Ma gli amici del testatore si concertano e tradiscono entrambi: l'esecutore nega il fedecommesso; la scrittura non emerge: il possessore dell'eredità presta negativamente il giuramento decisorio, che i veri eredi in disperazione di causa gli deferiscono, e fanno ammettere dal giudice, trattandosi di eredità mobiliare sebbene ricchissima, e un giudicato definitivo dichiara il possessore, in base al prestato giuramento, proprietario assoluto della disputata successione. Quand'ecco, come suole avvenire fra i ladroni, scoppia la discordia tra i due traditori; il detentore della scrittura, prova evidente dell'avvenuto spergiuro, la manda al pubblico ministero: infine il possessore dell'eredità, conquistata con falso giuramento e con latrocinio, è condannato criminalmente, denunciato alla società come un infame, degradato e punito. In questo stato di cose si domanda, se il ladrone spergiuro continuerà a possedere e godere l'eredità sotto l'egida delle leggi. — Ebbene proponete la domanda a una persona sensata del popolo: dapprima non capirà la questione; poi quando l'avrete ben bene spiegata, vi riderà sul muso, e se sapesse il latino, e il famoso testo: *Domitius Labeo*, vi risponderebbe con quelle stesse parole: « aut non intelligo quid sit id, de quo me consulueris, aut valde stulta est consultatio tua » (1); come infatti può darsi che la stessa legge condanni e punisca il ladrone, e gli mantenga la sostanza acquistata col latrocinio? — È mezzanotte: due persone, conversando amichevolmente, mentre tornano alle case loro, odono il fragore di precipitose ruote, e il calpestio di volanti corsieri; si traggono in disparte accosto al muro, e tosto vedono passare un aureo cocchio, lunge agitando il quieto aere notturno, e le tenebre — con fiaccole superbe intorno aprendo — siccome allor che il sicalo terreno — dall'uno all'altro mar rimbombasse — Pluto col carro, a cui splendeano innanzi le tede delle furie angui-crinite (2). Chi è costui? domanda l'uno dei nostri pedestri: è un maledetto, risponde l'altro, che guadagnò milioni con un

falso giuramento; lo spergiuro fu scoperto e provato; la giustizia umana lo condannò, lo infamò, lo punì; uscito dal carcere, ora si gode il frutto del suo delitto, perchè il giuramento prestato in causa civile gli era stato deferito come *decisorio*; e in questi casi le nostre leggi dichiarano che, nonostante la condanna criminale, rimangono fermi gli effetti della sentenza civile. — Dici davvero? Insensati! legge immorale! esclama il buono interlocutore; è dunque lecito, ai nostri giorni, insultare con tali enormezze la coscienza pubblica?

Due altri camminano per una via campestre. « Vedi là quel castello? È stato fabbricato cinquant'anni fa, con ricchezze spergiurate, dichiarate tali dalla condanna criminale dello spergiuro: esso però le ritenne pel favor della legge, e dalla prigione passò a quel superbo castello, che i suoi mandatari costrussero colla fortuna spergiurata, intanto che egli scontava la pena! Trascorsero già cinquanta e più anni, come ti dissi; ma la tradizione si conserva nella memoria del popolo; non passa alcuno di qua, senza additare quel monumento di perpetua infamia. »

II.

Criterio scientifico:

L'autorità giudiziaria delle umane società proclama due sorta di verità: le une sono *relative*, le altre *assolute*. Le sentenze che emanano in cause civili non proclamano che verità *relative*. Lo stesso titolo dichiarato valido per sentenza intervenuta tra due persone, può essere dichiarato nullo tra due altre, ed *ambe* le sentenze producono il loro effetto per coloro tra i quali furono pronunziate; *pro veritate habentur relativamente a costoro*, nulla togliendo, che *inter alios* la stessa cosa sia dichiarata insussistente e non vera « *res inter alios iudicata aliis neque nocet, neque prodest.* »

Ma le condanne criminali proclamano verità *assolute*, sussistenti in faccia alla società intera, valevoli *adversus omnes* perpetue, indiscutibili; e come mai si potrebbe mandare un condannato al patibolo, all'ergastolo, alla reclusione, ad una pena pubblica, in forza di una verità semplicemente *relativa*, vacillante, che ad un tempo sia e non sia, e che possa in altro giudizio essere contraddetta e dileguarsi?

(1) L. 27 qui testamenta facere.

(2) Parini: Il giorno.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Come mai ammettere che il giustiziato oggi possa domani, nel giudizio civile per le indennità, essere dichiarato innocente? La condanna criminale proclama un vero assoluto: dichiarato in giudizio criminale il delitto (il delitto di spergiuro), diventa vero a perpetuità, per tutti i rispetti, e in riguardo a tutti, i quali vi abbiano un interesse qualunque favorevole o contrario, che il giuramento prestato è falso. Ora una verità assoluta è per natura incompatibile con qualunque affermazione contraria, anche solo relativa (colla quale, ad esempio, siasi altra volta tenuto per vero il giuramento prestato), e dileguandosi l'affermazione relativa, come se mai non fosse avvenuta, scompare anche la sentenza civile, che ne era la espressione.

III.

Criterio storico :

Il diritto romano (il quale nelle cose criminali non fu mai detto un modello di legislazione) non c'illumina gran fatto nella questione di cui si tratta. Il diritto romano puniva criminalmente (almeno in via straordinaria), lo spergiuro, — quando ad una falsa dichiarazione contrattuale (stellionato), si fosse aggiunto nello stesso contratto, un falso giuramento, — quando confermata una promessa contrattuale (una transazione), con giuramento promissorio, si fosse in seguito violato, — quando infine si scoprisse una falsa testimonianza giurata (1) : **ma** contro un falso giuramento prestato in causa civile, da una delle parti a suo proprio favore, a delazione dell'altra parte, o del giudice, la legge romana non apprestava veruna azione penale, nè ordinaria, nè straordinaria. « Qui tamen pro se juravit (dice un frammento di quella legislazione), si postea perjurus apprehendatur, non punitur, quum Deus, in quem deliquit pro ultione sufficiat » (V. Supplem. ex Scholiis Bas. ad l. 13 cod. de testibus-Edizioni recentissime di Lipsia vol. 2) : al quale frammento risponde il testo secondo nel titolo : *De rebus creditis et iurajurando*, così espresso : « jurisjurandi contempta religio satis Deum ultorem habet » e nemmeno si puniva per offesa

(1) L. 41, Cod. de Transact. — L. ult. Dig. Stellionatus. — L. 13, Cod. de testibus.

maestà del principe, il cui nome lo spergiuro avesse per avventura temerariamente invocato, perocchè il citato testo soggiunge : « periculum autem corporis, aut majestatis crimen, secundum constituta divorum parentum meorum, etsi per principis veneratimem quodam calore fuerit perjeratum, inferri non placet ». Quantunque poi un altro Imperatore abbia rescritto, che non fossero questi temerari da lasciarsi andare altrimenti, che con una severa lezione : « fugigatus dimittitur » gridando il banditore « impara, o temerario, a non insultare coi tuoi giuramenti il nome del principe » (l. 13, in fine de jurejurando); sicchè i falsi giuramenti decisori, prestati in causa civile, appariscono in diritto romano irretrattabili in via assoluta per l'evidente ragione, che non si dava contro tali spergiuri un vero e proprio giudizio criminale. E quando le fonti presuppongono provato lo spergiuro per dichiarare, che ciò non ostante non vengono meno gli effetti civili del giuramento, bisogna intenderle del ritrovamento di prove manifeste, non di processo e condanne penali. « Quod si deferente me juraveris, e absolutus (sis) : postea perjurium fuerit adprobatum : Labeo ait, de dolo actionem in eum dandam. Pomponius autem, per jurisjurandum transactum videri : quam sententiam et Marc. cellus probat : stari enim religioni debet (l. 21, dig. de jurejurando). « Se in ipotesi il riguardo religioso già fosse scomparso in faccia ad una condanna pubblica criminale dello spergiuro, come si potrebbe ancora pretendere che : « stari religioni debet? » Quando pertanto i compilatori Giustinianeï, staccando quattro parole da un libro di Paolo, soggiungono : « Nam sufficit perjuri poena » (l. 22, cod. tit. cit.) o intesero alludere alla vendetta divina, siccome interpreta Pothier, ad *pandectas*, (hoc tit. de jurejurando), oppure accennarono con parole antiche un concetto moderno (dico moderno per i tempi Giustinianeï), introdotto già sin d'allora dal cristianesimo, e dalla prevalenza dei suoi canoni.

IV.

Torno a ripetere, che il diritto romano non illumina gran fatto la nostra questione. Le costituzioni posteriori dei principi, e gli statuti delle città e degli stati moderni in gran mag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

gioranza introdussero poi formalmente o svilupparono regolarmente l'azione penale e i giudizi criminali contro il delitto di falso giuramento: ma la spiccata formola del diritto romano enunciativa della irretrattabilità assoluta degli effetti civili del giuramento decisivo prestato valse ad intorbidare la questione, generando dissidenze, a cui recenna anche Toullier (du serment, nota 3 al num. 389). Incredibile a dirsi! Compiuta la codificazione francese, che ammise l'azione penale contro lo spergiuro, la dottrina pressoché unanime tenne, che rimangono fermi gli effetti civili del giuramento decisivo prestato e della relativa sentenza ad onta della condanna penale!! Come si spiega lo strano fenomeno? Facilissimamente: sol che si risalga ad una questione superiore e più generale: la dottrina francese, massime nel suo esordio, teme, che anche le sentenze profferite in giudizi criminali non proclamino che verità *relative*, applicando anche ad esse il principio « res inter alios » per modo che niuna influenza dovessero esercitare sulle questioni civili, salvo che le parti fossero intervenute nel giudizio criminale; cosa questa certamente interdetta a quella delle parti, che deferendo un giuramento decisivo rinunciò effettivamente ad ogni azione civile. Non intervenendo la vittima dello spergiuro, e non potendo intervenire nel giudizio criminale, la proclamazione giudiziale dello spergiuro non aveva in quel sistema, altro valore, che quello d'una verità *relative*: non incompatibile colla verità contraria, parimente *relative*, proclamata nel giudizio civile. Ascoltiamo il Marcadé, il più esatto di tutti. Parlando del giuramento decisivo prestato in causa civile, e dichiarato falso in giudizio criminale senza possibile intervento della parte civile, aggiunge quanto segue: « il pourra être faux en lui même, et être démenti tel par le ministère public, qui tirera les conséquences de sa fausseté; mais il restera vrai pour vous (Marcadé all'art. 1363 del cod. civ. fr.) » La dottrina, che le verità proclamate dalle sentenze criminali, sono verità *assolute*, sostenuta in origine dal solo Merlin, trionfò in seguito, ed ora costituisce una delle più cospicue formole della legislazione criminale italiana (1). Riformato il principio, resta anche mutata la conseguenza.

(1) Cod. proc. pen. art. 6, 569.

V.

Il genere — prove giudiziarie — si distingue nelle seguenti specie: « prova scritta — prova testimoniale — presunzioni — confessione giudiziale e stragiudiziale — giuramento decisivo o suppletivo. » Che il giuramento non sia altro che un mezzo di prova lo dichiara anche l'articolo 1373 del Codice civile. Il documento pubblico notarile fa prova irrecusabile per sua propria virtù: l'affermazione, *anche giurata*, della parte a favore di se medesima, per sua propria virtù non proverebbe nulla, ma acquista forza dalla convenzione inclusa nella delazione del giuramento decisivo, colla quale il deferente consente in anticipazione di ritenere l'atto di giuramento negativo del suo avversario, qual documento probante, decisivo, irrefutabile, rinunciando ad ogni ulteriore indagine giudiziale. Così la convenzione inclusa nella delazione del giuramento decisivo pareggia e non innalza sopra a un documento pubblico perentoriamente probante, il giuramento decisivo prestato in causa civile. Poiché adunque fra le cause di revocazione in via straordinaria dei giudicati civili la legge di procedura annovera le sentenze profferite in giudizio criminale, dichiaranti falso il documento, in base al quale il giudicato civile siasi pronunciato, sarebbe illogico non applicare lo stesso principio al giuramento falso (1). Anche la contrarietà dei giudicati è causa di revocazione, e il più recente distrugge l'antecedente (2). Nei procedimenti civili la contrarietà non emerge, se i due giudicati (verità *relative*) non emanano *inter eundem personas*, ma se il più recente dei giudicati emana in giudizio criminale, essendo verità *assolute*, ed essendo nella persona del Ministero Pubblico, rappresentante la società rappresentati tutti gli interessati, la condizione dell'identità delle persone è sempre virtualmente adempiuta.

VI.

Il giuramento deferito d'ufficio, qual mezzo suppletivo di prova, non offre nemmeno le medesime difficoltà. Esso si impugna liberamente senza contrasto in prima istanza, prima della

(1) Cod. proc. civ. art. 494.

(2) Cit. art.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

sentenza, e successivamente in giudizio di appello con tutte le prove, che la natura della controversia ammette. Trattandosi di sentenze passate in cosa giudicata, se la parte succumbente veniva in cognizione di nuovi documenti provanti la falsità del giuramento suppletivo prestato dall'avversaria, gli si concedeva dalla legge romana l'azione straordinaria di revocazione civile (*ei permissibatur ex integro causam agere*) (1). Il qual sistema dovette continuarsi in tutte le posteriori legislazioni di procedura civile, che riconoscessero come causa legittima di revisione la produzione di carte nuovamente trovate. A più forte ragione dovette ammettersi la parte civile, vittima del giuramento suppletivo, a profittare del giudizio criminale intentato dal Pubblico Ministero. La stessa dottrina francese è unanime su questo punto (Daloz Rep. V. obligations tit. 1, cap. 5, n. 5377).

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Non mi occuperò della prima parte del discorso dell'onorevole Senatore Pescatore, perchè non mi riguarda. Siamo concordi nell'ammettere l'azione penale. Egli stesso però osservava, essere cosa più difficile il poter rispondere alla mia proposta, la quale si limitava a dover cancellare quella disposizione che s'intromette nel Codice penale, la revocazione cioè, che è propria dei giudizi civili. Per sostenere la sua tesi egli se ne appella a tre criteri: al criterio popolare, al criterio storico e al criterio scientifico.

In quanto al criterio popolare lo stesso Senatore Pescatore diceva che il popolo non intende queste materie, e io non chiederei la soluzione dell'arduo problema da chi non s'intende della materia. Questo primo criterio mettiamolo dunque da parte e discutiamo sugli altri due, che sono il criterio storico e il criterio scientifico.

Cominceremo dal criterio storico.

La legislazione romana, e l'onorevole Senatore Pescatore lo sa al pari o meglio di me, stabilì questo principio generale, che nel giuramento decisorio: *Non illud queritur an pecunia debeatur, set an juraverit*.

La teoria era questa, che per i giudizi civili restava irrevocabile la sentenza tale e quale era stata pronunciata senza rimedio di sorta;

(1) L. 31 dig. de-jurejurando.

si potrebbe dire: L'hai voluta, sul capo ti sta!

In quanto poi al criterio filosofico, invece di cercare l'origine, le cagioni metafisiche e le differenze che possono esservi tra il giudizio penale e il giudizio civile, fissiamoci un poco sul criterio, sullo scopo che si prefisse il legislatore allorché ammise il giuramento decisorio.

Il giuramento decisorio è un atto legislativo che ha qualche cosa direi quasi di violento; perchè è ammesso anche quando non vi è alcuna prova, e contro la propria volontà.

Salta in mente a chiunque, senza che abbia nessun principio di prova, di chiamarmi in giudizio e dirmi: giurate, perchè la legge ammette questo mezzo di prova.

Nessuno può rifiutarsi a giurare; e in ciò la mia coscienza, la mia libertà comincia ad essere turbata ed offesa: potrei rispondere non voglio giurare, e ciò, per dignità personale, o per sentimento filosofico o religioso; ma se non giuro, la legge mi ha condannato, si ritiene che la domanda del mio avversario per la mia sola astensione era fondata in dritto ed in fatto.

È il legislatore che ha inventato questo metodo, spiccio e marziale: se questo metodo sia buono o cattivo non lo so, ma è un metodo che esiste da lungo tempo, ed è stato anche adottato dai moderni legislatori.

Però, vi si è sempre aggiunto un correttivo, poco più poco meno compreso in questi termini: Se fu prestato il giuramento deferito o referito non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

Non saprei come mai la sentenza penale si possa mettere in aperta contraddizione colla sentenza civile!

Nè perchè vi sia una sentenza di condanna in linea penale, potete agire coll'azione diretta in via civile; ma bisogna col vostro sistema, infirmare la sentenza civile, per mezzo del giudizio di revocazione e forse avverrà che facendo quest'altro giudizio conseguirete un bel nulla! che sebbene il giuramento che vi fu deferito sia stato falso, pure non vi sono prove sufficienti, innanzi al Giudice civile, per ottenere la revocazione, provando il buon dritto dell'attore; e così si comincerà di nuovo il corso del litigio, malgrado il giuramento decisorio, che nulla decide.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

Ma la dottrina è contraria a ciò, lo consentiva l'onorevole Pescatore, e potrebbe bastare. Io non lessi qui le dottrine degli scrittori francesi; per taluni l'aveva già fatto l'onorevole De Filippo, e non intendo abusare della pazienza del Senato: risulta però in modo ineluttabile, che una volta stabilito il principio che nel giudizio civile non è ammissibile l'azione di falsità, ne deriva, che non è ammissibile la rivocazione della sentenza. Abbiamo dunque la giurisprudenza romana, la dottrina francese ed il Codice nostro, tutti concordi in ciò, ed io vi lessi un momento fa tutto ciò che fu detto in quell'occasione dal Governo, il quale dichiarò che la sentenza civile rimaneva irretrattabile...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore ERRANTE... Fin dal principio io feci osservare che questa questione non si dovrebbe più fare, che non è ora il momento di trattare di ciò, e l'unica questione che si poteva fare era, se, fosse o pur no ammissibile l'azione penale, e come conseguenza di essa quella dei danni ed interessi.

Si è detto che l'azione penale è ammissibile, e qui sono stati tutti d'accordo i componenti la Commissione. Ma perchè contraddire tutto ciò che è stabilito nel Codice civile? La legge, ci si risponde, non dovrebbe proteggere coloro i quali giurano il falso. Nulla di tutto questo; l'azione penale si deve ammettere, essa garantisce abbastanza la società dal delitto.

Ma come volete far risorgere il giudizio civile, se il legislatore ne ha sancito la irrevocabilità e l'ha fin anco sottratta dall'azione di falsità?

La disposizione che vorreste ammettere per la prima volta nel Codice penale, è disdetta dalla Legislazione romana, dalla dottrina professata dai giuriconsulti francesi, dalla disposizione testuale dell'art. 1370 del Codice civile; se non volete tener conto di tutto ciò, padronissimi, ma non sempre le novità riescono savie ed opportune.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Per verità potrei dispensarmi di rispondere all'onorevole Pescatore dopo tutto quello che ha detto il Senatore Errante, il quale, secondo me, ha combattuto trionfalmente gli argomenti messi in campo dall'onorevole Pescatore; il quale citando Orazio, Tibullo

e Properzio sarà riuscito a destare l'ilarità del Senato, ma non a confutare il mio ragionamento fondato sopra i più elementari principi di diritto.

L'onorevole Pescatore ha stigmatizzato in genere lo spergiuro, ed in un modo talmente violento, da ritenere per ateo colui il quale abbia pronunciato il giuramento falso.

Ma lasciamo le generalità e le declamazioni, e poniamo la questione nei suoi veri termini. Il Codice civile distingue due specie di giuramento: il giuramento decisorio, e il giuramento deferito d'ufficio, che suole chiamarsi anche suppletorio. Per quest'ultimo anch'io ammetto l'azione penale, ma l'escludo per il giuramento decisorio, per tutte le ragioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Forse l'assenza dell'onorevole Pescatore dall'aula quando io parlava, ha dovuto, nè so perchè, fargli credere che io avessi sostenuta una tesi che è ben lontana da me le mille miglia.

Il mio avversario non trovando molto appoggio nei principi di diritto, è venuto a mettere innanzi delle ipotesi, de' casi strani, e direi quasi impossibili, accompagnandoli con la declamazione di versi rimbombanti e sonori, per commuovere l'animo vostro contro la mia proposta. Ma, Dio buono, io potrei rispondergli opponendogli altri casi.

Dirò anch'io, in prosa e non in versi, un caso simile a quelli da lui citati che due individui camminando per il Corso, incontrano un cocchio nel quale è assiso un ricco signore. L'uno dei due dimanda all'altro: chi è quel signore? E l'altro risponde: è un ladro che si è arricchito in questo modo. Volendo diventar ricco ad un tratto, chiamò in giudizio un tale pretendendo da lui una grossa somma di danaro, affermando avergliela prestata, ed averne smarrito il titolo. Quel tale nega il preteso debito perchè effettivamente non aveva mai nulla avuto dal suo preteso creditore. Questi gli deferisce il giuramento decisorio; quegli agevolmente e con sicura coscienza lo presta; e crede naturalmente che sia un affar finito. Niente affatto. Il preteso creditore trovò una lettera di quel tale, la quale accennava per combinazione al fatto deciso, e riuscì a farla passare per un principio di prova per iscritto (cosa facilissima, poichè tutti sappiamo quello che diceva un Diplomatico Francese: « datemi due linee

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

scritte da un individuo, ed io troverò materia per farlo impiccare). » La presentò in giudizio, accompagnata da una nota di testimoni da lui corrotti; onde ottenne una sentenza penale che dichiarò falso il giuramento prestato. Con l'appoggio di questa sentenza, fu revocato il giudicato civile e condannato il preteso debitore alla grossa somma dimandata, che gli permette ora di andare in carrozza a spese e danno di quel tale, che per sopra mercato fu condannato come spregiuro alla pena di prigionia.

Veda dunque, onorevole Pescatore, che se entriamo nella *casistica*, ognuno può far delle ipotesi a modo suo ed aver ragione; ma le disposizioni legislative van sanzionate su' principi di diritto, e quando ci fermiamo esclusivamente a questi me lo conceda l'onorevole Pescatore, la ragione è più dalla parte mia che dalla sua.

Il falso giuramento decisivo è un peccato, ma non è un delitto; è un fatto immorale, ma, come tanti altri fatti immorali, è sottratto al dominio della giustizia umana.

L'onorevole Pescatore ha voluto dichiarare un argomento da una distinzione che egli ha fatto fra il giudicato civile e il giudicato penale; sostenendo che il primo sia una verità relativa, ed il secondo una verità assoluta; che perciò il primo possa scindersi, e non così il secondo.

Io non posso ammettere questa distinzione; ed ho sempre sentito adire che: *res judicata* — senza alcuna distinzione — *pro veritate habetur*. Quindi non vi ha nulla di assoluto nel giudicato, sia in materia civile che in materia penale. Tanto questo è vero che nel Codice di procedura penale vi è un capitolo che tratta appunto della *revisione delle sentenze penali*.

E poi, la sentenza che si pronunzia dal Magistrato, in seguito del giuramento decisivo, è più che un giudicato. Vi è un giudice sovrano, come diceva il Daloz; e quest'è la parte medesima che deturisce il giuramento, la quale pronunzia la sua sentenza. Il pretore, il tribunale, la Corte, non vi prendono alcuna parte; non fanno, non possono fare che mettere, lasciati a dire, la sabbia sulla transazione delle parti, la quale appunto per questo è definitiva ed irrevocabile. Non è un pronunciato del magistrato che possa essere riformato o annullato dalle Corti superiori, ma è un fatto delle parti, un contratto giudiziale, sul quale non si può più ri-

venire senza ledere i principi più elementari del diritto.

Io non voglio annoiare il Senato, prolungandomi in questa discussione, perciocchè ho detto, come meglio ho potuto, tutto quel che doveva, e lascio giudice il Senato medesimo delle idee da me esposte.

PRESIDENTE. Se io non ho male inteso l'onorevole De Filippo propone la soppressione dell'articolo.

Se fa altra proposta si compiaccia mandarla al banco della Presidenza.

Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore. Senatore ERRANTE. L'onorevole Senatore Errante invocata quando si discusse al titolo *del giuramento del Codice civile*; quasi ch'è allora la questione di che ora si tratta, fosse già stata risolta. Posso errare in fatto, ma io ritengo, che in quella occasione la questione fu trattata e lasciata appositamente indecisa.

Torno a dire, posso errare, ma io ritengo che si lasciò indecisa, e si volle differire appunto alla discussione futura di un Codice penale comune, e si disse che allora la questione avrebbe ricevuto una soluzione. Ed è questa riserva che ora appunto si tratta di adempiere nell'uno o nell'altro senso.

Contro la mia opinione adunque s'invocano i principi. Ma di grazia, quali principi? I principi del diritto romano: *Ubi solum quaeritur, an juratum sit*. E altrove: *Transactum videtur*. Ma dirò alla mia volta: l'onorevole Senatore Errante sa al pari di me, e meglio di me, in che senso il diritto romano profferisce cotesto parole. Or se penale savano come antitesi a ciò che si deve ritenere nel giuramento suppletivo.

È troppo nota la legge 31 *De iure jurando* dove si fa appunto il confronto tra il giuramento decisivo ed il giuramento suppletivo, cioè quel giuramento che il giudice d'ufficio deturisce alle parti nelle cause dubbiose. Allora dice il giuramento, secondo le costituzioni di principi, se si tratta solo di giuramento suppletivo già prestato, e seguito da un giudicato conforme si fa luogo ad un nuovo giudizio civile che noi chiameremo di revocazione, un giudizio straordinario, sempre quando la parte che rimase soccombente in seguito a giuramento suppletivo defetto del giudice, trova nuove carte, *non obstantibus solis usum*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

sit, dicendo che di questi soli documenti esso intende far uso contro il giuramento prestato, così quantunque il giuramento falso fosse già seguito da una sentenza, si concedeva nella stessa via civile un'azione per rescindere la sentenza medesima. All'incontro di ciò, continua il giuriconsulto, che avviene quando il giuramento fosse decisorio, cioè deferito dall'una all'altra parte, perchè allora *transactum videtur*, non si fa più luogo ad alcuna azione civile.

Ora dunque, come si può allegare la dottrina del diritto romano contro la opinione nella quale si sostiene che quando il giuramento è dichiarato falso in giudizio criminale appositamente istituito a nome della società, per via di azione pubblica, debba ancora sussistere la sentenza civile? Dal diritto romano non si può dedur nulla perchè quest'azione formale, solenne, pubblica contro colui che aveva giurato *pro se*, non era ammessa, almeno ai tempi della classica giurisprudenza romana; forse venne ammessa posteriormente per influenza del cristianesimo.

Dunque non è vero che nel diritto romano si sia deciso che il giudizio criminale non ha influenza in questa materia; non è vero perchè non c'era giudizio criminale.

L'onorevole Senatore De Filippo in sostanza colla sua argomentazione viene a scalzare l'autorità delle sentenze criminali, e questo ci chiama conforme ai più elementari principii di diritto. A me ciò parrebbe cosa contrariissima ai principii di ogni buona legislazione. Un povero diavolo che non è debitore, chiamato a giurare (dice l'onorevole De Filippo), giura, non è debitore e giura che non è debitore. Si trova un pezzo di carta qualunque, e poi dieci falsi testimoni, e lo si fa condannare come spergiuro, e lo si obbliga a pagare ciò che non deve. Ma le sentenze profferite in giudizi criminali si possono esse trattare con tanta disinvoltura? Non vi è niente d'impossibile in questo mondo ma per principio assoluto di legislazione civile e criminale, si deve ritenere che la sentenza che dichiara un delitto e che manda un uomo al patibolo, è una verità assoluta.

Ora, se è una verità assoluta, quello che è dichiarato in giudizio criminale è anche incompatibile con qualunque affermazione in contrario; quello che ottiene il possesso di un'eredità in forza di giuramento prestato in giudizio civile

quando è condannato come spergiuro, come potrebbe ritenere legittimamente il possesso dell'eredità se non per questo che tra lui ed il suo avversario il giuramento prestato è vero? Non si può ritenere il possesso della fortuna così guadagnata con un latrocinio senza affermare vero questo giuramento almeno nei rapporti civili, sebbene dichiarato falso nei rapporti criminali. Marcadé fortunatamente spiega apertamente la teoria a cui si appoggia.

Marcadé presuppone la teoria che è sostenuta dall'onorevole De Filippo: Tutto è relativo, sia la sentenza del giudizio criminale, sia quella del giudizio civile, uno è condannato come spergiuro per opinione, ma che sia poi spergiuro o non lo sia questo può in se stesso restare dubbioso: è spergiuro in carcere, fuori di carcere non è più spergiuro, e continua a godere l'eredità che ha usurpato.

Questo principio era sostenibile in Francia ai tempi di Marcadé, perchè allora sfortunatamente trionfava quest'erronea opinione della relatività anche delle sentenze criminali; opinione, che di poi fu ripudiata, e condannata dalla legislazione italiana; ma come dico, quest'opinione fu poi bandita dalle stesse ultime dottrine francesi, e poi tutti sanno che la legislazione italiana l'ha formalmente ripudiata.

Il nostro Codice di procedura penale all'articolo 6 dichiara, che quando interviene una sentenza in giudizio criminale che dichiara non essere avvenuto il fatto criminale, quantunque non ci fosse nessuna parte civile in giudizio, indarno la parte lesa vorrebbe risuscitare la questione in giudizio civile per dimostrare essere avvenuto crimine, e chiedere almeno il risarcimento dei danni. La verità proclamata nel giudizio criminale è assoluta per tutti, e tutti quanti i cittadini sono rappresentati nel giudizio criminale dal Pubblico Ministero.

L'altro articolo del Codice di procedura penale, il 569, dichiara nell'ipotesi inversa, ma sempre secondo gli stessi principii, che quando uno è condannato in giudizio criminale, deve colla stessa sentenza esser dichiarato tenuto ai danni verso tutti gli interessati sieno o non sieno intervenuti in giudizio, perchè quantunque non intervenuti fanno parte del giudizio e sono rappresentati dal Pubblico Ministero: e indarno il condannato richiesto del risarcimento dei danni vorrebbe ancor sostenere in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

via civile che non è avvenuto il fatto. Invano il condannato si farebbe a dire così: « Se il Pubblico Ministero ottenne la condanna, io subirò la pena: ma questa è l'unica conseguenza che si debba trarre dalla condanna; conseguenze civili non ne derivano in assenza della parte lesa. »

Questo linguaggio non è ammesso, sempre in virtù dello stesso principio che la sentenza criminale è una verità incontrastabile, indiscutibile per tutta la società, vale per tutti e contro tutti: di modo che lo stesso Marcadé se fosse possibile richiamarlo a vita e stesse qui fra noi, cesserebbe di sostenere la sua dottrina; egli stesso direbbe: i miei principii non reggono più, quando scriveva io il Commentario del Codice civile trionfava la dottrina contraria.

Io poi non aveva fatto uno studio particolare della dottrina criminale, tutti gridavano a squarcia gola che la sentenza dei giudizi criminali non influivano sui giudizi civili; che dopo un giudizio criminale si poteva liberamente introdurre un giudizio civile in cui si sostenesse per gli effetti civili precisamente il contrario.

Io adunque trassi dietro senz'altro esame a questa dottrina prevalente e la applicai alla mia questione. E ritenuto precisamente cotesto sistema, egli poté dire quelle parole che ho riferito: il giuramento è falso pel Pubblico Ministero, *mais il est vrai pour vous*. Ma torno a dire, se stesse qui fra noi ora ritratterebbe la sua opinione.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole di essere arrivato troppo tardi, perchè trattenuto altrove per ragioni di ufficio, cosicchè non ho potuto sentire gli onorevoli Senatori che hanno trattato dottamente una questione della più alta importanza. Ma, da quanto ho inteso, parmi che si sono manifestate tre opinioni, cioè a dire, quella dell'onorevole De Filippo, che non ammette l'azione penale dello spergiuro, quella dell'onorevole Pescatore che, riconoscendo il reato di spergiuro, ne deduce la conseguenza di doversi rinvocare la sentenza civile basata sul falso giuramento, e quella finalmente dell'onorevole Errante, che vuole conservati gli

effetti del giudicato civile, non ostante il giudicato penale dello spergiuro.

Nel conflitto di queste opinioni volendo io manifestare la mia, debbo preliminarmente far conoscere al Senato che nel seno della Commissione fu discusso a fondo l'art. 236 del progetto ministeriale, il quale eleva a reato lo spergiuro, e contemporaneamente stabilisce di dover rimanere fermi gli effetti del giudizio civile, nonostante la dichiarazione di reità dello spergiuro.

Non parve alla Commissione di dovere adottare questo progetto che dà luogo al grave inconveniente, bastantemente deplorato nella pratica, che la parte sfornita di prova scritta nel giudizio civile avendo deferito il giuramento all'avversario, abbia a procurarsi indirettamente la prova testimoniale con la querela di spergiuro; ond'è che son grato agli onorevoli miei colleghi della Commissione che furono unanimi nell'adottare la mia proposta, di non esser ammissibile l'azione penale per lo spergiuro, se non all'appoggio di un documento scritto decisivo; e, come conseguenza di questa proposta, feci adottare l'opinione di doversi sopprimere l'ultimo paragrafo dello stesso articolo 236, che conservava al giudicato civile i suoi effetti, malgrado la dichiarata colpevolezza dello spergiuro.

Sicchè nel mio sistema, prevalso nel seno della Commissione, non si può aprir l'adito all'azione penale se non all'appoggio di un documento scritto decisivo, e dopo la sentenza penale che punisce il colpevole di spergiuro non può reggere la sentenza civile fondata sul falso giuramento. Non ho potuto dopo l'ultima riunione della Commissione ottenere che si conservasse il principio adottato nel controprogetto di essere indispensabile un documento scritto decisivo per l'ammissibilità dell'azione penale, ed ho dovuto adattarmi alla modificazione proposta dall'onorevole Ministro Guardasigilli, di essere sufficiente un principio di prova per iscritto per l'ammissibilità dell'azione penale.

Sarebbe forse desiderabile che non si conoscesse il reato di spergiuro, e che si lasciasse all'abominio del genere umano colui che avesse mentito nel giudizio civile, e tradita la fiducia dell'avversario che gli avea deferito il giuramento. Una funesta esperienza ha dimostrato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

che bene spesso debitori impudenti, dopo di aver deferito il giuramento al creditore, lo querelano di spergiuro, cosicchè si adoperano testimoni spergiuri nella speranza di raggiungere uno spergiuro. Dirò ancor di più: molti contravventori alle leggi di registro non volendo presentare in giudizio civile documenti non registrati in tempo utile, onde non pagare la multa, deferiscono il giuramento, e poscia presentano questi documenti nel giudizio penale come prova dello spergiuro; cosicchè si dà lo scandalo di vedere in giudizio colpevoli contro colpevoli.

Me se deplerevoli sono questi casi particolari, il legislatore non deve tollerare che lo spergiuro rimanga impunito, e non bisogna avvezzare gli uomini alle immoralità. E se gli ultimi Codici dei paesi civili di Europa hanno mantenuto fermo il principio di dover punire lo spergiuro, vorremmo noi tenere in poco conto il sentimento universale degli uomini che vuole represso un delitto pregiudizievole alla santità dei giudizi ed alla pubblica morale?

Sicchè non potrei io associarmi all'opinione manifestata dall'onorevole Senatore De Filippo.

E debbo anche distaccarmi dall'onorevole Senatore Errante, il quale per altro mi è stato fedele alleato nel seno della Commissione nel propugnare emendamenti ai diversi articoli del Codice penale. E poichè egli ha citato leggi romane e la dottrina del Marcadè, mi permetta il Senato che io faccia un rapido cenno della discussione avvenuta in Francia in una materia sì spinosa.

Non entrero nelle erudite ricerche sulla intelligenza delle leggi romane in materia di spergiuro e sugli effetti civili di esso. Molte cose potrei contraporre a quelle dottamente esposte dall'onorevole Senatore Errante, dovendosi le leggi romane da lui invocate coordinare al sistema politico e religioso di quel popolo legislatore; ma una scientifica disquisizione non sarebbe forse opportuna in un corpo legislativo, e massime ora che i nostri lavori sono al loro termine. Sia pur vero che col deferito giuramento, atto puramente volontario, si è transatta la lite; sia pur vero che dopo prestato il giuramento non si deve fare dal giudice altra ricerca, se non quella *an juratum sit*; ma è pur vero che il giuramento si è deferito sotto la tacita condizione che colui

il quale deve prestarlo, non inganni il giudice nel nome temuto del Santissimo Iddio. Ora se vien meno questa tacita condizione, è un assurdo il pensare che lo spergiuro dovesse raccogliere il frutto del suo delitto.

E con la medesima brevità risponderò all'onorevole Errante sullo stato della legislazione della dottrina francese in materia di spergiuro. Egli è vero che pel Codice civile francese chi ha deferito o riferito il giuramento non può esser ammesso a provarne la falsità, *nec perjurii praetextu retractari potest*, ma pubblicato posteriormente il Codice penale si volle punire colui al quale essendosi deferito o riferito il giuramento in materia civile, ha fatto un falso giuramento. E quali furono i motivi che consigliarono il legislatore francese ad elevare a reato lo spergiuro?

I processi verbali pubblicati dal barone Locré fan fede che non s'intese con la disposizione del Codice penale di dare agli uomini la cura di vendicare Iddio; ma che lo spergiuro contiene un delitto verso la società, perchè lede i suoi interessi coll'esempio d'immoralità e di perversità che dà.

Elevato adunque a reato lo spergiuro, la dottrina francese ha dato luogo a gravi questioni per mettere in armonia il Codice civile col Codice penale. E Joullier fu uno dei primi a sostenere, che se il Pubblico Ministero giungesse a procurarsi la prova della falsità del giuramento ed a far condannare lo spergiuro, colui che avea deferito il giuramento non potrebbe mai far valere la sua dimanda o eccezione, per la ragione che l'accettazione della offerta del giuramento decisivo avea formato una transazione irrevocabile.

Entrato in carriera, il signor Duranton sostenne che sebbene non si potesse in via civile trarre argomento dalla falsità del giuramento, il danneggiato aggiungendo la sua azione nel giudizio penale a quella del Pubblico Ministero deve essere indennizzato da colui che ha commesso il delitto di spergiuro. Ma Marcadè fece una severa censura della dottrina di Duranton, poichè, egli diceva: se chi avea deferito il giuramento potesse ottenere come parte civile l'indennizzo dei danni, verrebbe a ottenere per via indiretta la prova della falsità del giuramento e le conseguenze

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

della dichiarata falsità contro il divieto della legge nel suo interesse particolare.

Questo è lo stato della giurisprudenza francese. Or che ci rimane a fare in una materia di tanta importanza? Se volete ritenere che lo spergiuro costituisce un reato, bisogna esser logici e dedurne tutte le conseguenze giuridiche di un fatto delittuoso.

Il titolo che ha servito di base al giudicato civile è dichiarato falso, e bisogna quindi accordare il diritto alla *rivocazione*. *Ex falsis tabulis vel instrumentis iudicatum, rescinditur*, dicevano quei giureconsulti romani opportunamente citati dall'onorevole Senatore Errante. La religione del giudice è stata sorpresa quando la sentenza è fondata su di un falso documento, ed il giuramento è un documento come ogni altro genere di prova; basta dire che del giuramento si parla nel Codice civile sotto il titolo *delle prove*. Il delitto non ha mai generato il diritto, e mi sembra cosa assurda che raccogliesse il frutto del delitto il colpevole di spergiuro. Caduto il titolo che ha servito di base al giudicato si deve per la forza delle cose, rescindere il giudicato medesimo.

Nè si turbi l'onorevole Senatore Errante, pensando che la rivocazione del giudicato civile toglierebbe alla parte ogni mezzo legale per provare il suo credito indipendentemente dal suo giuramento falso. Inapperciocchè è fondamentale nella dottrina la distinzione tra il *rescindente* di ritrattazione ed il *rescissorio*. Il *rescindente* ha per oggetto di rivocare la sentenza basata su documento falso; ma nel giudizio del *rescissorio* si possono presentare altri documenti e prove da ottenere un giudicato consimile a quello che si è rescisso. Insomma, ammettendosi la rivocazione del giudicato civile fondato su di un documento falso, si rende omaggio alla morale ed alla giustizia; con un genere di procedura tutta di ordine pubblico, la parte si presenta confidente al giudice, la cui religione è stata sorpresa da un uomo di mala fede che è stato condannato, ed il giudice, pronunciando la rivocazione, punisce anche nella borsa colui che per un sordido interesse aveva spergiurato.

Signori Senatori, la discussione su questo argomento si è bastantemente prolungata, ed io non voglio annoiarvi. Votando il progetto nel modo concordato tra la Commissione ed il Mi-

nistero, voi non permetterete che venga contaminato il tempio della giustizia da spergiuri audaci, ed avvezzerete gli uomini ad essere morali. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pica.

Senatore PICA. Educato alla scuola della legislazione napoletana, la quale, severissima in materia dei reati contro la religione, pure non ammetteva che si potesse elevare a reato lo spergiuro in materia civile, non vi faccia meraviglia, o Signori, se malgrado le dotte argomentazioni dell'onorevole Senatore Pescatore e dell'onorevole Miraglia, io sostengo che quest'articolo debba essere cancellato dal Codice. E, permettetemi di aggiungere, che le discussioni le quali si fanno nelle aule parlamentari intorno alle dottrine strettamente giuridiche, alle dottrine che s'insegnano dalle cattedre e si sostengono nel foro, sono spesse volte inopportune e fanno perdere il vero punto di vista della questione.

Di che si tratta ora nel Senato? Di creare un nuovo reato.

Bisogna dunque vedere se il fatto al quale si vuole attribuire la qualifica di reato, e che si vuol colpire con una pena, possa per tale qualificarsi.

È inutile parlare dell'immoralità dello spergiuro. Tutti ne convengono, tutti l'accettano e lo proclamano altamente.

Ma ciò non basta per poterne fare un reato. Non tutte le cose immorali, non tutte le cose irreligiose, non tutte le cose empie possono dalla Società essere punite. Perché la Società punisca qualche fatto umano, bisogna che vi si riscontri un pericolo per tutti gli altri individui che possano esser colpiti da fatti identici.

Bisogna che ci sia allarme pubblico, allarme nella sociale convivenza, perchè un fatto umano possa definirsi reato. Quando non vi è allarme pubblico, quando il fatto non minaccia l'universale, ma si limita a danneggiare soltanto coloro che volontariamente l'hanno consentito ed accettato, non vi può essere reato, non vi può essere luogo a pena.

Distinguiamo dunque nel falso giuramento prestato in materia civile i due elementi, che vi si incontrano: — il primo è l'immoralità di chiamare il nome santo di Dio in testimonianza di una menzogna. Ciò è indubitatamente un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

fatto immorale ed irreligioso, ma non per questo può essere punito come reato contro la religione, poichè siffatta specie di reati li avete banditi dal progetto del Codice attuale, lasciando alla Divinità il punir coloro i quali sene rendono colpevoli, e solo incriminando quelle manifestazioni irreligiose che offendono il libero esercizio dei varii culti; sarebbe una contraddizione ora sancire la punizione d'una menzogna sol perchè resa più solenne col chiamare Iddio in testimone. Escluso questo primo elemento che altro rimane per qualificare e punire come reato lo spergiuro in materie civili? Rimane il danno particolare, il latrocinio che si è commesso a pregiudizio di chi imprudentemente ha deferito il giuramento. Ho dato ad un amico mille lire, non ne ho ritirato garanzia alcuna egli nega il debito, ed io gli deferisco il giuramento decisorio. Costui spergiura e dice che non ha ricevuto le lire mille.

Poniamo da banda l'empietà di congiungere alla negazione della verità il nome di Dio, avvegnachè ho già detto che se è cosa immoralissima non è però ragione sufficiente per creare un reato singolare contro la religione. Torniamo all'elemento del danno privato e disaminiamo pacatamente in quali circostanze esso si produce. Affidando una somma, un deposito, un mio diritto qualsiasi ad un'individuo senza procacciarmene una pruova scritta ho commessa una grave imprudenza, poichè se il suo valore eccede la somma per la quale la legge ammette la prova testimoniale, io dovevo sapere anticipatamente che, se la mia fiducia era tradita, se il mutuo il deposito, la convenzione verbale mi si negava, io non avrei potuto far valere il mio diritto innanzi al magistrato ed ottenere da esso una condanna. Se io quindi son deluso nella mia fiducia, mi rimane un solo estremo rimedio: tento risvegliare la coscienza già cauteriata del mio debitore o obbligato, che ha già negata la esistenza del debito o della obbligazione, sfidandolo a confermare la sua negazione col giuramento, e gli dico: — Io starò a quello che tu dirai; se confesserai il debito, il giudice ti condannerà a pagare, se lo negherai, io non ti molesterò più, non potrò più chiederti nulla. Colui al quale il giuramento è deferito ha, a sua volta, il diritto di riferirmelo e di dirmi: Giura tu quale è vera fra le due opposte nostre affermazioni.

Ora in amendue questi casi vi è sempre un contratto fra chi riferisce o riferisce un giuramento, e chi accetta di prestarlo; vi è un consenso dato liberamente da due persone capaci di contrattare e libere di disporre de'loro diritti, per cui l'affermazione di una di esse è riconosciuta anticipatamente come verità indiscutibile e che tale perciò sarà proclamata dal Magistrato solo che la senta profferita nelle forme legali. Ora, o Signori, quando due persone hanno acconsentito sopra la esistenza o inesistenza di un fatto, a che parlerà di latrocinio e di furto?

Colui che volontariamente se ne rimette ad un altro su la verità d'un fatto dal quale deriva un diritto od un'obbligazione, è nella stessa giuridica condizione di colui che permetta a taluno di togliergli l'orologio di tasca e di porlo nelle sue; certamente nè l'uno nè l'altro dopo aver consentito ha più diritto di agire pel furto.

Io non so comprendere come pel solo danno volontariamente sofferto si possa agire in linea penale, e come una negazione di un diritto, sol perchè accompagnata da giuramento possa elevarsi a reato; ma allora chiunque in giudizio nega un debito, se mai se ne prova l'esistenza, dovete punirlo solo perchè ci sarà di più il nome di Dio messo in mezzo? Ma il fatto immorale esiste sempre, dunque bisogna che estendiate la pena ad ogni caso. Il giudice dirà quindi in ogni causa civile a chiunque abbia negato un debito ingiustamente: voi volevate rubare, siete un malfattore, io vi condanno non solo a pagare, ma anco ad una pena. Vedete, o Signori, che se ci poniamo in questa via, noi trasformeremo il Codice penale in un libro di morale, o in una regola per monaci. Le leggi penali si scrivono pei colpevoli e le pene si applicano pei fatti delittuosi.

Ma, o Signori, vi è qualche cosa di più. La società è forse allarmata per uno spergiuro in materia civile? Oibò! Ciascuno di noi è libero di ricorrere o di non ricorrere a questo mezzo del giuramento. Libero, Signori, mi perdoni l'onorando Senatore Pescatore, perchè ciascuno se diffida del suo amico che gli chiede un prestito od altra cosa è libero di domandargli un chirografo, e se avendo fiducia in lui non glielo ha domandato e questo amico gli nega il debito, deve imputare a se medesimo di non aversene procacciata una garanzia e di non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

rimanergli che invitare il debitore di malafede a giurare.

Ho udito spesse volte ripetere: « Sono contento di perdere il mio denaro, ma voglio almeno che il debitore vada all'inferno. » Questo è tutto quello che si spera attualmente deferendo al giuramento: mercè il progetto del Codice vi è una speranza ben diversa, quella cioè di far risorgere in un tempo più o meno lontano quella dimanda che col giuramento decisorio doveva reputarsi per sempre finita e transatta.

Per me, o Signori, lo confesso, tra chi deferisce un giuramento decisorio e consente a rispettare anticipatamente l'affermazione del suo avversario, e che si rechi innanzi ad un notaio, e mentre nulla riceve pur nondimeno si dichiara debitore d'una somma confessando di averla avuta, non vi è differenza alcuna. Come, dopo questa solenne confessione, ancorchè menzognera, ma volontariamente e solennemente consegnata in un atto autentico, non si potrebbe mai risalire, nè accusare di furto chi volesse profittarne, abbenchè la cosa non sarebbe certamente morale, così, a me sembra, che colui il quale, deferendosi all'affermazione o negazione giurata dal suo avversario, ha rinunciato ad ogni altro mezzo di prova, e dichiarato solennemente, innanzi al Magistrato, ch'esso pienamente consente acchè omologhi quel che sarà giurato, senz'altro indagare se non *quid juratum sit*, non possa mai, anco in giudizio penale, revocare quel consenso, e col mezzo di prove raccolte in altra forma contender la verità del giuramento decisorio a sua istanza prestato nè direttamente o indirettamente annullarne le conseguenze e gli effetti.

Voterò quindi contro il proposto articolo, che introduce una legislazione nuova nella maggior parte d'Italia, crea un nuovo reato, contrasta le disposizioni consacrate nel Codice civile, e del giuramento decisorio in materia civile che è ora l'ultima ed estrema conclusione di domande sfornite di altre prove, farebbe il germe di nuovi giudizi spesso pericolosi, perchè fondati su testimonianze orali.

PRESIDENTE. Spetterebbe la parola all'onorevole Senatore Pescatore, mi corre però l'obbligo di avvertirlo che è la terza volta ch'egli la prende.

Senatore PESCATORE. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Allora le do la parola per un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Tutto il discorso dell'onorevole Senatore Pica si rivolgeva come sopra un cardine su questo tema: che chi soffre danno per causa dello spergiuro in materia civile lo soffre volontariamente: se ne rimise al giuramento, poteva non rimettersi.

Dunque dallo spergiuro non nasce allarme per la società dal momento che ciascuno è libero di rimettersi o non rimettersi all'avversario.

Ognuno può dire in suo cuore: io non sarò sì pazzo da riferirmi al giuramento dell'avversario, colui se ne è riferito ed ha sofferto danno. Nessuno è allarmato perchè in ogni caso si chiederà il suo consenso. Ora lui non darà mai il suo consenso per soffrire un danno.

Mi pare che tutto il ragionamento dell'onorevole Senatore Pica si riduca a questo concetto. E mi fece tanta sensazione questo suo ragionamento che io mi permisi non di interromperlo, ma di contrapporre sommessamente che non ci è libertà quando si deferisce il giuramento; al che l'onorevole Pica ripiccava di rimando *ad hominem*. Se tutte le verità che interessano l'ordine civile sociale avessero a loro conforto, quando sono diniegate dagli avversari interessati, la prova per documento o, quanto meno, la legge ammettesse la prova per testimoni, e questa fosse sempre in pronto, stia certo l'onorevole Senatore Pica che non si deferirebbe il giuramento in materia civile. Eppure l'uso del giuramento in materia civile è grandissimo; ed i giureconsulti romani (che mi permetto ancora una volta di citare in Senato, quantunque più di frequente si citino nel foro e dalle cattedre) osservano che si faceva un grande uso del giuramento e che il pretore romano era stato costretto a introdurlo dalla necessità, dai bisogni della pratica civile, perchè spesse volte manca la prova ed il diritto è conculcato, se non si può tentare almeno quest'estremo rimedio del giuramento.

Tutti i diritti non nascono da convenzioni. Io posso essere vittima di un fatto illecito sebbene non punito dalla legge penale, oppure il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

mio diritto può esser nato da un fatto a cui io non ho partecipato.

E poi, anche nei contratti, si vuol forse mettere questo principio che nessuno ha da far fondamento sulla buona fede, e che tutto debba essere ordinato sull'apice del diritto? Impossibile.

L'ordine civile, il movimento degli affari e della vita comune, è pregiudicato, se ammettiamo questo principio: la buona fede è uno dei precipui fondamenti della società civile.

Si può forse farmi una colpa per essermi fidato di un traditore? Lo credevo un galantuomo, il più perfetto galantuomo del mondo, gli do un deposito in contante, e poi mi tradisce. Sono parecchie mila lire che mi ruba quel maledetto e non posso nemmeno deferirgli il giuramento, fare un tentativo, fare un ultimo appello alla sua coscienza. Dunque non è vero che la delazione del giuramento sia un fatto volontario, è un fatto imposto, forzato dalla mancanza di prova, è un fatto reso necessario a sostegno della buona fede nella società e quindi come vuole l'onorevole Senatore Pica che lo spergiuro non produca l'allarme? Produce un allarme universale, pensando ognuno, che per mille combinazioni potrebbe trovarsi nel medesimo caso. Il mondo dirà spaventato, non ci è più buona fede. Per uno scudo bisogna fare una scrittura, per tutti i fatti a cui io non partecipo, a chi più mi dirigo?

Tutto è fondato sulla buona fede, e se la buona fede manca, se gli spergiuri sono considerati come una cosa da nulla dalla legge sociale, allora è finito. E non è questo un allarme sociale? E poi l'allarme bisogna anche interpretarlo, in un senso più largo, nel senso cioè dell'allarme morale.

Non è forse punito dal Codice penale lo scandalo? Ci sono certi fatti scandalosi che sono puniti severamente, eppure non ci è danno materiale. Allora è la perturbazione della coscienza morale che è protetta dalla legge penale.

Or dunque concorrono non due soli titoli, come dissi poco fa, ne concorrono tre.

Lo spergiuro produce un allarme nell'ordine civile, produce una perturbazione nella coscienza morale delle popolazioni, e poi contiene un reato contro il diritto di proprietà.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda la seduta è sciolta.

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Tassa d'entrata nei Musei e luoghi di scavi nel Regno.

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle deputazioni provinciali, per la vendita dei terreni già adempribili appartenenti ai Comuni.

Convenzione postale internazionale, firmata a Berna, il 9 ottobre 1874.

Approvazione della Convenzione del 10 dicembre 1874, con la Francia, per la determinazione della frontiera nel tunnel del Cenisio.

Alle due, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Codice penale (*seguito*);

Disposizioni sulle Società e sulle Associazioni commerciali;

Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

La seduta è sciolta (5 34).



XLIX.**TORNATA DEL 24 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Discorso del Commissario Regio in risposta agli oppugnatori del nuovo articolo 236 (dello spergiuro) concordato tra la Commissione e il Governo — Replica dei Senatori Errante e de Filippo a sostegno delle loro proposte — Osservazioni del Senatore Pescatore — Emendamento del Senatore De Filippo, non approvato — Approvazione del paragrafo 1, come fu concordato tra la Commissione e il Governo, dei paragrafi 2, 3 e 4, concordati come sopra — Aggiunta del Senatore Errante, respinta — Approvazione del paragrafo aggiunto e dell'intero articolo 236 e del nuovo articolo 239 — Emendamenti del Senatore Trombetta agli articoli 264 e 265, combattuti dal Relatore e dal Regio Commissario — Replica del Senatore Trombetta — Considerazioni del Senatore Borgatti — Reiezione degli emendamenti Trombetta ed approvazione degli articoli e dei successivi 266, 268, 269 e 270; nonché degli articoli 335 e 356 — Osservazioni del Senatore Mauri all'art. 396 — Dichiarazioni del Senatore Chiesi — Osservazioni del Senatore Gallotti — Proposta d'emendamento del Senatore Pantaleoni oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Pantaleoni — Approvazione dell'articolo 396.

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli ed il Commissario Regio, Senatore Eula, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato: il Senatore Ponzi di due suoi opuscoli intitolati, l'uno: *Storia dei vulcani laziali*, l'altro: *Storia naturale del Terere*.

Seguilo della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice penale.

Ieri il Senato intese diversi oratori che parlarono sulle modificazioni proposte all'articolo 236 al quale siamo rimasti. La parola oggi spetta per primo all'onorevole Commissario Regio.

Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il brillante e dotto discorso pronunciato ieri dall'onorevole Pescatore, mi ha reso lievissimo il carico di prendere la parola a nome del Governo per difendere l'art. 236. Potrei anche dispensarmene affatto imperocchè è impossibile aggiungere alcunchè di nuovo agli argomenti da lui egregiamente svolti, i quali, nel perdono gli onorevoli oratori che hanno preso la parola in senso contrario, rimangono tuttora inconfutati.

Ma poichè non mi è permesso di tacere in una sì grave ed importante questione, procurerò di sbrigarmene in poche parole, e non

metterò certo a troppo dura prova la vostra pazienza.

Avvertirò anzitutto che, fra quanti hanno parlato su questo articolo, nessuno ha sostenuto che non si debba procedere allorchando si tratta di giuramento deferito d'ufficio. Dunque, per essere coerenti a se medesimi, gli oratori avversari non avrebbero dovuto proporre, come taluno ha già fatto, la soppressione di questo articolo, giacchè almeno per la detta specie di giuramento non deferito dalla parte, sarebbe d'uopo mantenerlo.

Ma è poi vero, che la natura, e il carattere del giuramento decisivo ripugnino a che si possa procedere contro chi ha giurato il falso? L'onorevole De Filippo ha ricordato opportunamente una discussione, che ha già avuto luogo in quest'aula fin dal 1865, e nel ringraziarlo di questo ricordo soggiungerò che il Senato ha risolto in quell'anno la questione di cui ora nuovamente si tratta, in modo conforme a tutti i principi morali e giuridici. Mi sia lecito riferirvi le parole colle quali l'Ufficio Centrale esprimeva il suo voto che fu poi a gran maggioranza dall'Assemblea adottato:

« La pubblica moralità si ribella all'idea che colui che per un sordido interesse si è reso spergiuro ed ha danneggiato talvolta sino alla rovina il suo avversario vada immune da pena. »

Dopo queste parole, a cui faceste eco col vostro voto, debbo ritenere la causa come ormai giudicata.

Se la coscienza pubblica si ribella all'idea che lo spergiurare non sia un reato, farebbe gran torto al Senato, chi tenesse che un principio di tal fatta possa essere da voi sanzionato.

L'onorevole De Filippo diceva: ammetto che lo spergiuro sia un atto immorale, un peccato dinanzi a Dio, ma nego che sia un reato. E, per dimostrarvelo, citava l'illustre Pellegrino Rossi, secondo il quale il peccato diventa un'azione punibile dalla legge umana, allora soltanto che lede i diritti della società, ovvero i diritti del cittadino.

Accetto pienamente questa dottrina, e siccome nulla è più facile che il dimostrare essere il giuramento falso, in materia civile, un atto in sommo grado lesivo dei diritti della società e dei privati cittadini ad un tempo, così confido che lo stesso onorevole preopinante, me-

glio riflettendoci, non tarderà ad assentire alla mia opinione.

Ed invero, com'è possibile dubitare che lo spergiuro offenda i diritti della società, quando è evidente che essa ha la sua base più salda sulla santità del giuramento, e che da questo attinge la principale sua forza?

Incinciando dal Principe che, salendo al trono, giura solennemente lo Statuto, da voi, Signori, che, nel primo porre il piede in questo recinto, avete giurato d'esercitare le vostre funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria, e scendendo fino ai più umili funzionari, tutti ripetono dal giuramento il titolo principale alla pubblica fiducia.

Ed il marchio d'ignominia che il pubblico imprime inesorabilmente sulla fronte di coloro che vengono meno alla fede giurata, il titolo, che più non li lascia, di fedifraghi e traditori, non è forse la più chiara prova che tutto il corpo sociale si sente profondamente vulnerato quando s'infrange questo vincolo religioso, che è il perno della pubblica fede, la guarentigia più sicura dell'autenticità di ogni atto pubblico e privato?

Ben con ragione impertanto la seconda Commissione, incaricata di compilare il progetto di Codice penale, su questo proposito così si esprimeva:

« Tutta la sicurezza del diritto nelle società civili è fondata sulla verità presunta del giuramento. »

Non è quindi a far meraviglia se dapprima la legge sulla stampa e poscia l'art. 254 del progetto che avete già votato, puniscono chi si attenti d'impugnare la santità del giuramento e collocano questo delitto accanto a quelli che offendono l'invulnerabilità del diritto di proprietà ed il rispetto dovuto alle leggi. Approvando il detto articolo, avete annoverato i reati che vi si contemplano fra quelli che turbano la pubblica tranquillità; come si potrà dunque non dichiarare che colui il quale va ancora più oltre e tradisce di fatto la fede giurata, non rechi alla società una gravissima offesa?

Crederei poi di abusare del tempo vostro prezioso, se mi soffermassi a dimostrare che lo spergiuro, mercè cui un malvagio riesce a spogliare il litigante avversario dei suoi averi, ed a sciogliersi dalle contratte obbligazioni,

leda pure i diritti del privato cittadino. Porre una tale questione, è risolverla.

Se non che, l'onorevole De Filippo insisteva dicendo che colui si affida intieramente al suo avversario, e rinunzia ad ogni altro mezzo di prova, e quindi anche al diritto d'impugnare la verità di ciò che si è giurato.

Risponderò dapprima che, appunto per essersi la parte da cui viene deferito il giuramento, affidata alla coscienza dell'avversario, essa ha diritto di esigere che questi giurando renda omaggio alla verità, essendo questa la condizione implicita della rinunzia da esso fatta ad ogni altro genere di prova; che, inoltre, la fiducia riposta nella lealtà ed onestà di un individuo, non assolve mai questo dal dovere di non tradirla, e che d'altronde, se il privato rinunzia alla facoltà d'impugnare il giuramento, non deve e non può la società rinunziare al diritto ed obbligo che essa ha di punire gli spergiuri. Osservo poi che il detto argomento provando troppo, prova nulla.

Il giuramento decisorio è uno dei vari mezzi di prova ammessi dalla legge a tutela dei privati diritti.

Chi ricorre ad uno qualunque di questi mezzi affida la propria causa all'esito del medesimo. La parte che si offre di provare l'obbligazione col mezzo di testimoni, si affida alla coscienza delle persone di cui chiede l'esame; se fa istanza per una perizia, pone tutta la sua fiducia nella coscienza del perito. Ora, se l'affidarsi all'onestà e coscienza altrui, trae seco la rinunzia al diritto di fare richiamo contro chi ne ha abusato mentendo la verità, cancelliamo dal Codice penale non solo l'articolo che punisce lo spergiuro, ma anche quelli, che pure avete già votato, contro i testimoni e periti falsi in materia civile. Si è detto che quando si deferisce il giuramento decisorio si rende colui che deve giurare giudice in causa propria, motivo per cui, dopo essersi giurato, non si possa più far luogo ad alcun richiamo, e che l'ammettere la querela contro lo spergiuro, gli è aprire la via alla violazione del contratto giudiziale seguito fra le parti.

Questi argomenti lungi dal combattere il mio assunto, lo appoggiano. Ammetto che abbia avuto luogo fra le parti un giudiziale quasi contratto, ma domando all'onorevole De Filippo, se non voglia ammettermi alla sua volta che

tutti i contratti anche i più solenni si rescindono col dolo, e se ciò non può essermi negato, chiedo il perchè si voglia contendere il diritto di invocare la rescissione di quello di cui si tratta, provando che il contraente da cui fu prestato il giuramento, è dolosamente venuto meno alla condizione implicita del contratto medesimo, di dire la verità.

E se gli stessi magistrati rispondono a termini delle nostre leggi del dolo di cui siansi resi colpevoli nell'esercizio delle loro funzioni, con qual logica si vorrà esimerne da ogni responsabilità lo spergiuro, adducendo per motivo che sia stato costituito giudice in causa propria?

Ma si obietta che quando trattasi di giuramento il divieto di querelarsi per falsità è espresso nella legge, e si è invocato l'articolo 1370 del Codice civile.

È però ben facile il rispondere che questa disposizione vuol essere intesa ristrettivamente al giudizio civile; e basta per esserne convinti, consultare i verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione chiamata ad esaminare il progetto dello stesso Codice.

L'articolo era stato dal Ministero così formulato: *Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità nel giudizio civile.* Queste ultime parole, colle quali si esprimeva chiaramente il concetto che un simile divieto non potesse estendersi al giudizio penale contro lo spergiuro, incontrarono opposizioni presso alcuni dei Commissari delle provincie meridionali, ove il Codice penale non punisce i colpevoli di falso giuramento in materia civile, giacchè vi scorsero un'implicita ricognizione del principio che lo spergiuro debba ritenersi quale un reato, e possa quindi essere in giudizio penale provato.

Di fronte a questa opposizione si convenne di togliere le dette parole: *nel giudizio civile*, con espressa dichiarazione che nulla dovesse intendersi pregiudicato sopra tale punto, di cui si rinviò la risoluzione al tempo in cui si sarebbe discusso il nuovo Codice penale. Dunque si cessi dall'invocare il citato articolo a conforto della tesi avversaria, essendo ben evidente che col medesimo altro non si volle disporre se non che non sia più lecito, dopo che si è giurato, di provare nella causa civile la falsità del giuramento

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

La legge disponendo in siffatta guisa ha reso omaggio alla santità del giuramento, perchè l'ammettere altre prove, era porre *a priori* in dubbio la verità del medesimo, e distruggere per conseguenza tutta l'importanza di quest'atto su cui, come ho già avvertito, riposa la base precipua della civile società.

Ma dal divieto di fornire le dette prove nella civile controversia, al negare la facoltà di stabilire il reato di spergiuro in giudizio penale, ci corre un abisso; le ragioni che militano in un caso cessano affatto nell'altro.

L'onorevole Senatore De Filippo, sentendo tutta la forza dell'argomento che egli prevedeva si sarebbe tratto dalle leggi che condannano chi impugna la falsità del giuramento, si è sforzato di combatterlo in anticipazione, osservando che ivi si parla soltanto del giuramento obbligatorio, di quello cioè che è imposto ai funzionari pubblici, ed a chi è chiamato a fare testimonianza in giudizio.

Potrei rispondere che la legge non ha distinto, e non è perciò lecito neppure a lui di distinguere fra le varie specie di giuramento; ma non ne ho bisogno, e voglio di buon grado ammettere che non vi sia reato, se non trattisi di giuramento obbligatorio, sicchè non si possa procedere quando taluno abbia giurato senza esservi stato costretto, nè tampoco richiesto. Ma versiamo noi forse in quest'ultimo caso?

La legge dando il diritto alla parte di deferire il giuramento, non impone essa all'avversario l'obbligo di prestarlo o di riferirlo?

Se dunque anche questo è un giuramento obbligatorio nel più stretto senso della parola, ho ragione di rivolgere contro il preopinante quell'arma medesima di cui si è valso per difendere un'opinione che ha contro di sé il pubblico senso morale e le legislazioni di tutte le nazioni civili d'Europa, nessuna delle quali, se pure si eccettua il Codice napoletano, ha mai esitato ad annoverare lo spergiuro fra i reati.

Se, come parmi di aver dimostrato, il giuramento falso in materia civile ha tutti i caratteri di un reato contro l'ordine morale, contro la pubblica tranquillità, e ad un tempo contro i privati, e se è perciò giusto e necessario che la legge ne punisca il colpevole, la condanna penale dovrà essa rimanere senz'alcun effetto legale in ordine alla causa civile nella

quale si è giurato il falso? Gli è questo il secondo punto di questione sul quale ha principalmente insistito l'onor. De Filippo, a cui fece eco l'onor. Senatore Errante.

Ben lungi dal convenire coll'onor. Senatore Pescatore il quale disse che questa seconda questione presenta maggiori difficoltà, dichiaro francamente che non mi par possibile nè ragionevole un dubbio qualunque in proposito.

Comprendo che si dubiti se il giuramento falso costituisca un reato, ma non capisco affatto come dopo ammessa l'affermativa, possa esservi chi affermi dovere la sentenza di condanna penale rimanere senz'alcun effetto civile.

Se non si procede, non essendovi la certezza dello spergiuro, la coscienza pubblica, per quanto gravi ed insistenti siano le accuse, potrà pur sempre invocare a proprio conforto la presunzione della verità; ma se invece si ammette che si possa istruire un giudizio penale contro chi ha giurato, il voler sostenere che anche dopo emanata la sentenza, la quale dichiarandolo reo di avere spogliato l'altro litigante del suo patrimonio, col chiamare Dio in testimonio della menzogna, lo abbia condannato alla prigionia od alla sospensione dai pubblici uffici, debba, ciò nonostante, continuare nel tranquillo possesso dei beni acquistati col falso, in verità, lo ripeto, la è cosa che non arrivo a comprendere. Sarebbe questa tale un'offesa ad ogni principio di moralità o di giustizia, che non parmi possibile di vederla sanzionata dal Codice di una nazione civile.

L'onorevole Senatore Errante combattendo l'aggiunta proposta dal Governo all'articolo 236 colla quale si disporrebbe che la condanna penale valga di titolo per ottenere la revocazione della sentenza civile pronunciata sulla base del giuramento dichiarato falso, ha detto non essere il caso di occuparsi di ciò nel Codice penale; si taccia affatto su questo punto e si lasci alle leggi sulla procedura civile il provvedervi.

Ma sa egli l'onorevole Errante qual sarebbe la conseguenza del silenzio? Sarebbe questa: che a termini dell'articolo 50 già votato dal Senato, il quale attribuisce ad ogni sentenza penale l'effetto d'imporre al condannato l'obbligo di risarcire il danno recato alla parte offesa, il colpevole di spergiuro sarebbe tenuto ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

indennizzare il querelante d'ogni pregiudizio da questi sofferto a causa del falso giuramento; avverrebbe insomma ciò che accade sotto la legislazione attuale, la quale tace affatto su questo proposito appunto come vorrebbe l'egregio preopinante. Se è questo il suo desiderio, in allora non ho d'uopo d'osservargli che egli verrebbe a concedere alla sentenza penale effetti civili ancora più ampi e vantaggiosi alla parte lesa, che non gliene attribuisca il progetto; non si darebbe luogo alla restituzione della cosa passata in possesso di chi ha spergiurato, ma si avrebbe l'*id quod interest*, il che in molti casi sarebbe ancor meglio.

Questo sistema, mi occorre già di farne cenno, fin dai primi giorni in cui la presente questione venne innanzi al Senato, il Governo non è disposto ad ammetterlo, perchè avrebbe soventi effetti contrari a giustizia.

Non è sempre vero che la parte a cui la sentenza civile fu contraria in seguito al giuramento falso, l'avrebbe ottenuta favorevole se non si fosse ricorso a questo mezzo di prova, massime se si trattò di giuramento deferito non da lei, ma d'ufficio dal giudice. Chi assicura che se si proseguisse la lite civile e le parti ricorressero rispettivamente a mezzi diversi, non si venisse a riconoscere il buon diritto di chi ha giurato, sicchè non si dovesse pronunciare un'altra sentenza egualmente a lui favorevole?

In tutti questi casi egli è chiaro che l'obligare senz'altro chi fu dichiarato reo di spergiuro a risarcire il danno, sarebbe ingiusto. Laddove, se il Senato accetterà la proposta del Governo, ciò non potrà mai avvenire.

La condanna penale non producendo altro effetto rispetto alla parte lesa, tranne quello di fornirle un mezzo per ottenere la revocazione della sentenza emanata sulla base del giuramento, nulla pregiudica in via civile e si limita a restituire le parti nello stato in cui si trovavano prima che fosse commesso il reato.

Gli onorevoli Senatori De Filippo ed Errante osservarono non potersi in guisa alcuna ammettere che una sentenza civile divenuta ormai irrevocabile, abbia a rinvocarsi in dipendenza di un giudizio penale.

La cosa giudicata deve sempre essere irrettrabile e l'ammettere il contrario è agli oc-

chi loro un'inconcepibile stranezza, starei per dire, un assurdo.

Se così è, essi dovrebbero affrettarsi a proporre e sarebbe debito del Senato il votare la cancellazione di parecchi articoli del Codice di procedura civile, i quali ammettono precisamente l'annullamento delle sentenze civili passate in giudicato.

Non vi parlerò dei casi in cui si fa luogo all'opposizione del terzo, e mi limiterò ad accennare l'art. 494 dello stesso Codice, ove si parla della revocazione.

Udite, o Signori, che cosa dispone quest'articolo al N. 2.

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio in grado d'appello possono essere revocate sull'istanza della parte se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza. »

Ammettono gli onorevoli preopinanti questa disposizione? Se sì, non vedo davvero il perchè si mostrino tanto avversi all'articolo 236 del progetto, il quale non è in sostanza che la fedele e materiale applicazione della medesima. Che cosa fa la sentenza penale di condanna contro il colpevole di spergiuro? Dichiarare falso il documento, cioè il verbale di giuramento sopra cui sia fondata la sentenza civile. Ora se la dichiarazione di falsità è secondo il citato articolo 494 un mezzo di revocazione, torno a ripeterlo, non capisco come si opponga tanta difficoltà ad accettare il progetto, il quale non fa che attribuire alla sentenza penale l'effetto che il detto Codice ammette per regola generale in casi siffattamente identici che a taluno potrebbe per fino sembrare superflua l'aggiunta che si propone all'art. 236, siccome quella che non è se non la ripetizione di quanto già dispone il Codice di procedura civile.

Si è parlato della dottrina francese e si è detto che tutti gli scrittori di quella nazione sono concordi nel ritenere che gli effetti della sentenza civile rimangono fermi anche dopo la condanna dello spergiuro.

L'ammetto di buon grado, ma osservo che ciò è avvenuto perchè il Codice francese tace su questo punto. Nel silenzio della legge non è a meravigliarsi che la questione sia sorta e gl'interpreti l'abbiano risolta nel senso sopraccenato. Ma perchè nel Codice penale di Francia esista una lacuna, è forse permesso di trarre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

la conseguenza che non sia conveniente provvedervi nel nostro ed ovviare così ad ogni questione su tale punto? E dovendovisi provvedere, non è egli più giusto e morale risolvere la questione in senso diverso con una disposizione espressa? Per riuscire al proprio assunto l'onorevole Senatore Errante non doveva contentarsi di citare la dottrina francese; di valersi cioè di un argomento, il quale allora soltanto avrebbe avuto un qualche valore, quando gli fosse toccato di patrocinare le sue tesi davanti a magistrati chiamati a decidere nel silenzio della legge, ma dinanzi a legislatori eragli mestieri di dimostrare essere conveniente ed opportuno che il Codice italiano, colmando la lacuna francese, stabilisca in termini espressi la massima che gli scrittori hanno dovuto adottare per difetto della legge.

Ma questa dimostrazione egli non l'ha data, e, mi permetta di dirglielo, non sarà mai in grado di darla. Si esaminino attentamente le opere della dottrina francese su questo punto e si vedrà di leggieri che i più celebri fra i giureconsulti vennero nella conclusione accennata dall'onorevole Errante dopo molte oscillazioni ed a gran malincuore.

Essi non si decisero ad adottare la detta opinione, se non perchè non avendo rinvenuto nella loro legislazione alcun mezzo di rescindere il giudicato civile, parve loro inevitabile ritenere che debba mantenersi fermo, anche dopo accertata la falsità della base su cui è emanato. Ma, se invece di consultare gli scrittori francesi di fronte alla legge *condita*, voi li interrogaste se sia loro avviso che la legge debba rimanere quale si trova, se anziché nel foro, la questione fosse sollevata nell'assemblea legislativa, credete voi che la immensa maggioranza non sorgerebbe ad appoggiare col suo voto una disposizione analoga a quella che vi proponiamo? Credo che non ci sarebbe forse un solo giureconsulto il quale non sentisse viva ripugnanza, ad associarsi alla teoria che si difende in quest'aula contro il progetto del Governo.

E vi si associerebbero ancor più difficilmente quando ponessero mente alle giustissime osservazioni fatte ieri dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale vi ha dimostrato come si erra a partito, quando si ritiene che la verità della

cosa giudicata, sia soltanto relativa anche in materia penale.

Che sia tale in materia civile nessun dubita; una seria controversia può essere decisa in un senso, quando litigo con Cajo, ed in un altro quando contendo con Sempronio, e le due sentenze possono essere entrambe giuste, perchè il variare delle persone, muta i rapporti e le condizioni giuridiche dei litiganti. Ma ciò che è vero relativamente in sede civile, lo è assolutamente in sede penale.

Un individuo dichiarato ladro con sentenza penale divenuta irrevocabile, deve essere ritenuto come tale rispetto a tutti, e la sentenza che lo ha condannato lo obbliga a risarcire il danno cagionato col furto non solo a chi siasi reso querelante o parte civile nel giudizio, ma a tutti coloro che ne furono derubati sebbene abbiano taciuto.

La sentenza è per tutti un titolo onde ottenere il detto risarcimento, senz'altro che il condannato possa mai opporre ad alcuno che essa sia: *res inter alios acta*.

Ammesso questo principio incontrastabile, cade per necessaria conseguenza l'unico fondamento su cui poggia l'opinione avversaria. Non è più lecito il dire che il giuramento possa senza contraddizione essere dichiarato falso dal giudice penale, e continuare ad essere ritenuto per vero dal civile, perchè trattisi di giudizi diversi. La sentenza penale proclamando una verità assoluta, deve distruggere gli effetti della civile che ha detto il contrario, perchè all'assoluto deve cedere il relativo, essendo fra di loro inconciliabili.

L'onorevole De Filippo osservava pure che quando si deferisce un giuramento decisorio, ha luogo una transazione fra le parti la quale è il vero fondamento della sentenza civile; ne deduceva quindi che essa debba essere mantenuta ferma anche dopo la condanna penale, al che mi è assai facile rispondere citandogli l'articolo 1773 del Codice civile che ammette l'azione di nullità contro una transazione nel caso di dolo, e che vi sia stato dolo nel fatto di chi giurò il falso, lo ha detto il giudice penale.

Egli diceva inoltre: ammetto che quando si tratta di una falsità preesistente alla sentenza civile, si possa far luogo a revocazione; l'articolo 404, num. 2, del Codice di procedura civile contempla questo caso, e sta bene; ma non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

ammetterò mai la revocazione per un fatto posteriore alla sentenza medesima, cioè in forza di condanna successivamente emanata contro lo spergiuro.

Intendiamoci bene nei termini: la falsità del giuramento è forse nata colla sentenza di condanna dello spergiuro? Tutt'altro; i giudicati non cercano i fatti, ma li dichiarano; il falso è preesistito alla sentenza civile, ed ha avuto origine fin dal momento in cui si è giurato, nella stessa guisa che un documento prodotto in causa, e dichiarato poscia falso, era già tale quando la produzione è seguita.

Dunque l'onorevole De Filippo, per essere coerente a se medesimo, dovrebbe pur ravvisare un fatto posteriore nella sentenza penale che, dopo la civile, dichiara la falsità del documento sopra cui questa si è fondata, e chiedere perciò la cancellazione del detto art. 494 N. 4, il quale, contro la di lui teoria ammette la revocazione per falso pronunciato successivamente alla sentenza. Se quest'articolo rimane, ragione e logica esigono che venga pure esteso al caso perfettamente analogo su cui si discute.

L'onorevole Senatore Errante ha per ultimo fatto le meraviglie che, dopo essersi costretta la parte a prestare giuramento nel giudizio civile, dopo aver dato il diritto all'attore il quale era affatto sfornito di prove, d'imporre quasi violentemente (questa è, se ben ricordo, l'espressione da lui usata), al convenuto l'obbligo di somministrare egli stesso la prova di non dover nulla, si voglia ancora chiedergli conto della verità delle sue risposte giurate, e porgere all'avversario il mezzo di ottenere per altra via l'accoglimento della sua dimanda.

Quest'argomento se avesse un qualche peso, ci porterebbe più oltre di quanto lo stesso onor. Senatore abbia dichiarato di voler andare; vale a dire condurrebbe a negare l'esercizio dell'azione penale per lo spergiuro. Il di lui sistema prova quindi un po' troppo.

Ad ogni modo rispondo che le sue meraviglie non hanno affatto ragione di essere, e che parmi strano il parlare in quest'affare di violenze. Come! Un individuo che non può o non vuole per risparmio di spese e di tempo, ricorrere ad altre prove, non potrà valersi di quella che è la più naturale, e che meno d'ogni altra deve tornare sgradita al suo avversario, non potrà

affidarsi per intero alle di lui lealtà ed interrogarlo se sia vero che desso gli sia debitore, invitandolo a rispondere con giuramento, senza usare quasi una violenza al buon diritto dell'avversario?

Ed havvi chi trova pressochè esorbitante la legge civile che glielo permette, sicchè non si possa senza un manifesto eccesso andare più oltre? In verità nol comprendo.

Sarà, se si vuole, un'istanza che non piacerà a chi, pur essendo debitore, non voglia pagare; ma per chi tale non è, pel convenuto il quale, giurando di nulla dovere, sa di rendere omaggio alla verità, non vedo punto che siavi ragione di lagnarsi della legge che ve l'obbliga.

Quindi, ridotto ai veri suoi termini, l'argomento opposto dall'onorevole preopinante consiste nel dire, che la legge deve proteggere i debitori di mala fede non obbligandoli a giurare, ovvero non preoccupandosi se giurando abbiano detto il vero, o mentito.

Se tale debba essere l'ufficio della legge, il dica chi ha fior di senno.

Non aggiungerò altro, o Signori, sperando di aver a sufficienza dimostrato che la giustizia e la pubblica coscienza protestano contro il sistema propugnato dagli avversari. L'onorevole Senatore Pescatore vi ha con vivi colori esposto le conseguenze a cui ci condurrebbe il concedere l'impunità a chi ha spogliato altrui con un falso giuramento, e peggio ancora il mantenere lo spoglio, dopo essersi proclamata la falsità; ed io spero che il quadro che egli vi ha dipinto, non sarà mai una realtà nel nostro paese. Ma voi non sanzionerete mai il principio che sia lecito in alcun caso al malvagio di trarre vantaggio dalla propria turpitudine.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. L'onorevole Commissario Regio dava fine alla prima parte del suo discorso con queste considerazioni:

« Basta osservare che tutti i legislatori hanno ammesso di potersi procedere in via penale pel falso giuramento decisorio, per dedurne la conseguenza che l'azione penale sia ammissibile presso di noi. »

Io avrei desiderato, per ciò che riguarda la mia tesi, che egli avesse conchiuso nel medesimo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

modo, dicendomi: Tutti gli altri legislatori hanno ammesso di potersi agire in via civile dopo il giudizio penale, ed in conseguenza di ciò insisto nella mia proposta. Però, nel caso attuale, il fatto è tutto contrario; e se ha valore il primo argomento, che se tutti i legislatori hanno ammesso di potersi agire in via penale, noi dobbiamo ammettere l'azione penale, (ed è quest'argomento che ha influito grandemente nell'animo mio perchè consentissi a ciò) per la stessa ragione, non avendo alcun legislatore, consentita mai la revocazione del giudizio civile, si dovrebbe desistere da questa nuova e singolare pretesa.

L'onorevole Commissario Regio dice: *la dottrina francese* nega l'azione dei danni ed interessi, e non consente la revocazione della sentenza civile, perchè manca su ciò una disposizione legislativa. Tutto ciò è detto a meraviglia; se ci fosse una legge, i giureconsulti ed i magistrati francesi dovrebbero applicarla. Ma pel Codice francese si agisce in via penale pel giuramento decisorio, e si nega l'azione civile, per la ragione gravissima che i giureconsulti hanno sempre insegnato, e i legislatori sempre saputo, che l'indole ingenua del giuramento decisorio non consente che la sentenza che da esso unicamente deriva venga mai revocata, perchè questa è la condizione indispensabile e inerente alla sua ammissione, *condictio sine qua non!*

Permettetemi, o Signori, che io qui brevemente esponga, la dottrina d'un uomo autorevolissimo quanto altri mai, su tal questione: è la teoria professata dal dottissimo Lochè, il quale, dopo aver detto che il giuramento decisorio è una convenzione fra chi lo presta, e colui che lo deferisce, aggiunge: « Il giuramento decisorio è stato ammesso perchè fondato sopra il principio di morale e di equità consacrato dalla legge romana, che novera fra le azioni più disoneste il rifiuto del giuramento, giacchè questo rifiuto è considerato come una confessione: *manifeste turpitudinis et confessionis est, nolle jurare nec juramentum referre. Leg. 38 ff. de jure jur.* »

Indi soggiunge: « Il giuramento deferito da una parte all'altra è decisorio; è questa la condizione sotto la quale la legge dà il diritto di esigerlo, e per questo, dall'esercizio di un tal diritto risulta il consenso, alla condizione,

che tanto chi ha deferito il giuramento, che chi lo ha riferito, non è più ammesso, dopo che lo ha prestato, a provarne la falsità.

» Sono questi i motivi che hanno fatto dare al giuramento decisorio, rispettivamente a chi lo ha deferito, o riferito, e riguardo ai loro eredi e aventi causa, tutta la forza di una presunzione *juris et de jure*, contro la quale nessuna prova, nemmeno quella di nuovi documenti trovati è ammissibile: *Adversus exceptionem juris jurandi replicatio doli mali non debet dari cum praetor id agere debet, ne de jure jurando quaeratur. L. 15 ff. de Exc.* »

Ecco adunque dimostrato a luce di meriggio, che il giuramento decisorio è un'invenzione legislativa, ma un'invenzione condizionata, e con condizione espressa dal legislatore stesso, cioè, che il giudizio civile rimanga irretrattabile, senza di che il legislatore non l'avrebbe permesso. Diceva l'onorevole Commissario Regio, il Senatore Errante mi parlava di violenza morale. Ma di che violenza si tratta? O le parole non hanno un senso, o io non comprendo gl'intendimenti suoi. Le parole hanno un senso tutte le volte che si vogliono intendere nel modo come sono profferite; ed io ho detto nè più, nè meno che questo: ho detto, che nessuno avrebbe il diritto di venire ad interrogarmi e ad obbligarmi a prestare un giuramento. E tanto ciò è vero, che il legislatore non vuole che ci sia necessariamente il giuramento; ma se non presto il giuramento, la mia causa è perduta.

L'articolo 1367 è così concepito:

« Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe nella domanda e nell'eccezione, e parimenti soccombe l'avversario se ricusa di prestare il giuramento che gli è riferito. »

La violenza morale sta dunque in questo, che, se io per sentimento religioso, dato il caso che fossi un quacquero, o per teoria filosofica abborrente, per qualsiasi motivo, dalla prestazione del giuramento, vorrò soddisfare ai miei scrupoli di coscienza, potrò farlo; ma ad un patto solo, di perdere cioè la lite; chè la mia stessa coscienza non mi consentirebbe di riferire ad altri quel giuramento, che io non oso o non intendo prestare. È una condizione un po' dura, a cui mi astringe il legislatore, che

mi usa in questo caso, come ho già detto, una violenza morale. E valga il vero, volete sperimentare i vostri diritti? Presentate le prove. Non le avete? Lasciatemi in pace: la vostra domanda non può essere ammessa. Ma io ho un mezzo, mi si risponde, ed è quello che mi offre la legge, vi fo prestare giuramento, e se vi rifiutate vi farò condannare a pagarmi sin anco le spese.

Ed è pur troppo vero: però, in questo caso, il legislatore viene in mio soccorso e, per lasciarmi tranquillo una volta, aggiunge nell'art. 1370: « Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità. »

« Ho dunque subita la violenza od il capriccio altrui, ho soddisfatto al desiderio di chi, senza alcun principio di prova, mi ha costretto a giurare; ma, ora, tutto è finito; il legislatore lo ha detto, non avrò più molestia di sorta. »

Il giuramento decisorio è in fondo una convenzione fatta fra le parti, e con le convenzioni prescritte dal legislatore non bisogna rimontare più in là.

La teoria, che il giuramento decisorio non ammette l'azione di falsità in materia civile è logica e, direi quasi, sacramentale. Chi deferisce il giuramento fa due cose in una volta. Da una parte mette nell'obbligo il suo contraddittore di accettare o di rifiutare il giuramento per ottenere quel che desidera; dall'altra può molestarlo in un giudizio penale; perchè, se ritiene un documento che non si è voluto registrare, si presenta in giudizio penale per ottenere non solo la condanna di chi ha giurato, ma quella dei danni ed interessi; e potrebbe, secondo voi, far anche risorgere il giudizio civile, già definito da un giuramento decisorio che, per questa guisa, non è più decisorio, ma veramente decisorio!

Se nel Codice civile si è consacrata la massima, che non sia ammessa l'azione di falsità contro chi ha prestato il giuramento deferito o riferito e, come conseguenza ineluttabile di ciò, la stabilità inconcussa del giudizio civile; come potete stabilire principi diversi non solo, ma diametralmente opposti?

Citatemmi un solo legislatore che l'abbia fatto, ed io sarò con voi. Se mi dite: è una nuova

teoria: risponderò, che sarà buona, secondo voi, secondo me, pessima.

L'onorevole Commissario Regio non ha trovate buone le ragioni che ebbi l'onore di esporvi ieri, ed io le sue. È stato, e sarà sempre così in tutte le questioni giuridiche, scientifiche o morali; sono ottime e convincentissime tutte le ragioni e gli argomenti che vanno a seconda dei nostri intendimenti; tutto quello che si dice dal vostro avversario che riguarda sotto altro aspetto la questione, non è logico, non è plausibile; è, in termini più volgari, « un errore! »

Si dice, non ci sarebbe bisogno di questa nuova disposizione, il Codice di procedura civile ha già previsto il caso, allorchè ammise fra i rimedi straordinari quello della revocazione delle sentenze.

No, signori, io dico che non l'ha previsto, e tanto è vero, che qui non si tratta di una vera sentenza, ma di una semplice convenzione. La sentenza va soggetta a giudizio di revocazione; perchè ci possono essere documenti da una parte e dall'altra, scoperti dopo, atti a far modificare il giudizio dei magistrati per rettificare un errore da essi incorso.

Ma nel caso del giuramento decisorio, il magistrato è interamente passivo, egli non apprezza nulla, non valuta nulla, secondo fu detto stupendamente dai legislatori di Roma: *Non illud queritur an pecunia debeatur, sed an juraverit*. Ed è contro questa massima, che tutti i vostri sforzi si rompono, perchè essa è logica; e contro la logica nulla vale, nemmeno la dottrina e la eloquenza per quanto splendida sia.

Tutto l'ufficio del magistrato si riduce a quello dei giudici nelle Corti di assise, che applicano tassativamente le disposizioni della legge. Il convenuto nel giudizio ha giurato di non essere debitore, è dunque assolto; non ha giurato e paghi.

E che ci sia bisogno di una nuova disposizione di legge lo dimostra il fatto vostro stesso, che ci presentate un progetto, il cui posto sarebbe nel Codice civile, perchè ne sentite la necessità.

Sia pure quel che voi dite, che la procedura civile provvede a ciò; ma le disposizioni che sono nel Codice di procedura civile, sono veramente adatte al caso?

Vediamo quali sono i casi che si prevedono, e se veramente sarebbero applicabili al caso nostro.

Ecco l'articolo 494.

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello, possono essere revocate sull'istanza della parte. »

I requisiti che si vogliono coll'articolo 494 sono: « che le sentenze siano pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie e in grado di appello. » Si vuole applicare ciò al giuramento decisorio?

Si va innanzi al giudice, al tribunale civile; si deferisce il giuramento; ecco tutto.

Non si è dunque nemmeno nei termini stessi prescritti per la revocazione, la quale suppone che le sentenze siano pronunciate in contraddittorio in grado di appello, o che siano scaduti i termini stabiliti per l'opposizione e per l'appello.

Ci si oppone: se dopo la sentenza, si sia recuperato un documento decisivo, il quale non si sia potuto produrre prima per fatto della parte contraria, si dà luogo al giudizio di revocazione.

Il documento nuovo è il giuramento.

Ma prestato il giuramento decisorio anche in prima istanza, il giudizio è finito, non si dà luogo nè ad opposizione, nè ad appello, e per conseguenza non sarebbe nemmeno ammissibile il rimedio straordinario della revocazione, concesso soltanto allorchè tutti gli altri mezzi ordinarii siano stati esauriti.

Quando si è detto che il giuramento è un documento si è messa innanzi un'ipotesi non vera. Volete paragonare il giuramento decisorio, che ha natura *sui generis*, ai semplici documenti? Non è questa la teoria del Codice civile; e domanderei al Commissario Regio: c'è stato fin'ora un giudizio civile di revocazione dopo una sentenza penale? Credo che no; e sostengo di no.

Cosa hanno fatto i legislatori che ci precedettero in Italia? Si è detto, che il Codice delle Due Sicilie negava l'azione di falsità tanto in materia civile, che, in materia penale.

Cosa sanciva il Codice Estense? Cosa prescriveva il Codice degli Stati Sardi? Ecco le disposizioni de' due Codici che sono conformi:

« Quando si sia prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità. Qualora però la falsità ne

fosse provata per sentenza criminale *gli effetti civili del giuramento decisorio, continueranno.* »

Vedete dunque che i legislatori non hanno dimenticato le conseguenze dei giudizi civili, ma hanno detto, che queste conseguenze, che ritengono illesi gli effetti civili, sono connaturati al giuramento decisorio.

Allora nacque la questione in Francia ed anche negli Stati Sardi, sulle conseguenze della condanna penale, e si disse: l'azione penale sia pure ammissibile, anzi è già stata ammessa; ma essa non produce l'azione dei danni ed interessi, perchè così si verrebbe a contraddire indirettamente la massima stabilita già nel Codice civile, che il giudizio civile debba rimanere irretrattabile, perchè il giuramento decisorio lo ha reso definitivo.

In questo senso abbiamo la dottrina del sommo Marcadè, di quel Marcadè, che si è fatto ieri dall'onorevole Pescatore ritrattare qui in Senato, ma che, per quanto io mi si sappia, morì impenitente.

Ecco il motivo per cui i giureconsulti francesi non ammettono nemmeno l'azione dei danni ed interessi.

In quanto al giudizio civile deve restare intangibile senza potersi in verun modo inguare nè direttamente, nè indirettamente.

Ci siano intesi!

Questi sono i principi che finora hanno governato la legislazione antica e moderna.

A parer mio, la verità dei giudicati, siano essi penali o civili non è mai verità assoluta; ma, *pro veritate habetur*, che se si ammette nei giudizi civili l'azione di revocazione, nei giudizi penali vi è pure quella della riabilitazione, che suppongono entrambe un giudizio erroneo, nè dagli uomini, esseri contingenti, possono mai derivare verità assolute ed eterne. Il giudizio civile, fra le parti, ha lo stesso valore, che il giudizio penale dinanzi alla società offesa. Comunque sia, è un principio nuovo che si vuol stabilire, è una nuova via che si vuol aprire, ve'remo poi se il giuramento decisorio starà bene con queste norme; perchè, col giuramento decisorio dopo decisa la lite, l'altra parte potrebbe, secondo voi, sottomettere chi presta giuramento, non solo al giudizio penale, ma ad altro giudizio civile, i cui effetti saranno incerti, perchè malgrado la condanna di falsità, ottenuta per un principio di prova scritta, potrebbe darsi il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL '24 APRILE 1875

caso, che quel principio di prova non sia sufficiente, come lo era stato il giuramento decisorio, per dar causa vinta a sua volta alla parte attrice in giudizio civile.

Or, tutti questi mezzi, credete a me, non sono punto spicciativi nè adatti a decidere la questione, e finchè non mi sarà dimostrato, che siete nel vero, io riterrò che se vogliamo seguire i principi stabiliti dai legislatori romani e moderni, le conseguenze dell'irrevocabilità delle sentenze in materia civile debba essere sacra ed inviolabile.

Si dice, che vi è la morale di mezzo. Ma dal momento che si è creato questo mezzo di prova anormale, e non ne trovate altro da potervi sostituire, bisogna ritenerlo qual è per indole propria. Colla vostra proposta distruggete l'unico mezzo col quale si può ottenere senz'altra prova la dimostrazione di un diritto.

Io credo, che il giuramento decisorio debba restare, e che dobbiamo soltanto limitarci alle conseguenze imprevedibili che derivano da esso, e per questo, o Signori, ho proposto l'emendamento concepito in questo senso: che, pur restando il giuramento decisorio, non vi sia luogo ad azione di danni ed interessi dopo una condanna penale, ed ho chiesto, che si cancelli l'ultima parte dell'articolo in controversia, con cui si vorrebbe far rivivere il giudizio civile, morto e sepolto per sempre per volontà espressa del legislatore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Dopo le ragioni, che a me paiono inoppugnabili, esposte dall'onorevole Senatore Errante, rispetto alla seconda parte della questione, io, per verità, non saprei nulla aggiungere, anzi temerei di diminuire piuttosto la forza e l'efficacia della sua argomentazione. Quindi mi limiterò a dire due parole, per rispondere ad alcune considerazioni del Regio Commissario, le quali riguardano particolarmente la prima parte della mia proposta.

L'onorevole Commissario Regio, non di rado, in questa lunga discussione, per combattere il suo avversario, si è servito delle di lui armi e con l'ingegno che lo distingue, gliel'ha rivolte contro. Questo è un mezzo come un altro di combattimento; ma non sempre riesce.

Ora egli, riferendo il brano dell'opera di Pel-

legrino Rossi, da me citato nella tornata di ieri a sostegno del mio assunto, ha creduto ricavarne un argomento a suo favore, per ritenere che il falso giuramento decisorio abbia i caratteri necessari per costituire un reato; ma sventuratamente ha dimenticato l'ultima parte del brano da me letto al Senato.

L'illustre Rossi non si limita a dichiarare che bisogna, perchè un reato esista, che il fatto commesso contenga un'offesa alla pubblica amministrazione ed un pregiudizio al diritto delle parti, ma soggiunge che tali diritti non possano altrimenti essere garantiti, se non in forza di una sanzione penale.

Ora io domando all'onorevole Commissario Regio: vi è bisogno di una sanzione penale per garantire di un possibile danno, colui il quale deferisce un giuramento? Certamente che no; non deferite il giuramento e non avrete il danno. Ma si dice: quegli non ha altri mezzi, ha perduto il suo titolo di credito, si è affidato alla buona fede di colui a cui diede il suo denaro; questi l'ha ingannato, l'ha tradito; dovrà dunque godere impunemente il prezzo dell'inganno? Deploro anch'io questo fatto, e lo chiamo immorale; ma è forse qualche cosa di meno immorale il fatto, al quale ieri io accennava, di una povera donna, la quale sposa un individuo dinnanzi alla chiesa, e poco dopo costui ne sposa un'altra avanti lo Stato civile, abbandonando la prima nel disonore e nella vergogna? Ebbene, questo brutto fatto non è punito dalla legge; e perchè? perchè non è mestieri di una sanzione penale per garantire in questo caso i diritti della donna, la quale volontariamente si fece trarre in inganno, ed ebbe piena fiducia nell'uomo da cui fu poscia miseramente tradita.

Ma guardiamo la questione sotto un altro aspetto: può accadere questo caso, che un individuo chiamato da un preteso creditore a dichiarare con giuramento se mai abbia da lui ricevuto una data somma, sia da tal dubbio compreso, e per uno scrupolo religioso, si rifiuti di rispondere. Il suo rifiuto costituisce il giudicato a favore dell'attore; ed egli è obbligato a pagare ciò che non ha mai ricevuto. Avviene che poscia costui trovi una carta da poter costituire un principio di prova per iscritto, e per mezzo di testimoni dimostrare che egli non era debitore. A che pro? Il giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

dicato è irrevocabile; a lui è chiusa ogni via, ogni porta, perchè egli non può accusare il preteso suo creditore di avere violata la legge.

Signori, tutta la difficoltà della risoluzione della presente quistione sta in ciò, che non si vuol fare una distinzione che la legge medesima fa tra il giuramento deferito di ufficio e il giuramento decisorio.

L'art. 1363 del Codice civile definisce il giuramento decisorio così:

« Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della controversia, » è perciò che lo chiamò decisorio. Dunque, dal giuramento decisorio dipende la decisione della controversia; ed una volta prestato, bisogna accettarne tutte le conseguenze, quali esse sieno: non ci potete tornare più sopra.

L'altra specie di giuramento è quella che dal giudice viene deferito d'ufficio e che al pari di qualunque altro giuramento si presta nella prova testimoniale o penale.

In questo secondo caso capisco anch'io, e sono d'accordo coll'onor. signor Commissario Regio, che esso possa annoverarsi fra i mezzi di prova perocchè questo giuramento è sottoposto allo esame, al criterio del magistrato, il quale lo valuta con tutte le altre prove, e decide; onde è comunemente chiamato *suppletivo*.

Non è così quando si tratta del giuramento decisorio; il magistrato non può decidere diversamente da quello che ha dichiarato in giudizio la parte che ha giurato; il magistrato è del tutto estraneo alla transazione fra le parti, e non fa altro con la sua sentenza che darle l'impronta della legalità, affinchè essa abbia tutti gli effetti giuridici.

Io pregherei l'onor. signor Commissario Regio, il quale ha letto una parte del ragionamento della Commissione di revisione del progetto del codice relativamente a questa quistione, di rammentarsi quello che disse quando escluse con argomenti irrepugnabili il concetto che il giuramento decisorio entri nel novero delle prove.

Io non rileggerò quello che ho già letto ieri, ma ripeterò, che quando ci faremo un giusto criterio delle due specie di giuramento, quando non confondiamo due fatti diversi, che vogliono esser tenuti distinti e separati, noi troveremo

giusta la disposizione del Codice penale contenuta nell'art. 254, e ammetteremo l'applicazione di essa, e quindi riterremo la penalità pel giuramento deferito di ufficio, e lasceremo che la giustizia divina si riservi di punire colui che ha prestato in un giudizio civile un falso giuramento decisorio.

Non mi resta oramai ad aggiungere che una sola cosa diretta a rendere più esatta un'affermazione dell'onorevole Commissario Regio. Egli ha detto che tutti i Codici penali delle nazioni civili sanzionano la disposizione che io combatto.

Questo non è esatto: io m'arresto all'Italia. Ebbene, lo stesso Guardasigilli ha dichiarato nella sua relazione, che solamente il Codice Toscano e il Codice Sardo puniscono il falso giuramento decisorio.

Quindi non è solo il Codice napoletano che non lo punisca, ma non lo punisce neppure il Codice siciliano, il Codice austriaco, il Codice parmense, ossia la maggioranza dei Codici penali italiani sostengono la mia opinione e non la sua. Senza dire, come ha giustamente osservato l'onorevole Senatore Errante, se il Codice di qualche nazione straniera ne porti le dolorose conseguenze sino al punto dove arriva l'art. 236. Per esempio, in Francia, come si è detto e ripetuto, si punisce lo spergiuro in materia civile, ma rimane intatto il precedente giudicato.

Adunque, in conseguenza di quanto ho avuto l'onore di esporre al Senato, la mia proposta si limita alla punizione del giuramento falso quando è deferito d'ufficio...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO... Desidero anch'io che in questo caso intervenga l'azione del Codice penale; riserbando, ove il Senato accolga questa mia proposta, al giudizio della Commissione e del Ministero, di vedere in qual posto possa essere collocata la corrispondente disposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Dopo il discorso eloquente dell'onor. Commissario Regio, ogni altro discorso in favore della medesima tesi potrà parere superfluo, quindi mi permetto solo di fare alcune osservazioni dirette a ristabilire alcuni fatti che mi parvero inesatti in questa discussione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Si disse che il legislatore francese non si sia preoccupato della questione attuale che ci tiene occupati.

È un'inesattezza di fatto questa.

Andate a leggere il discorso pronunciato dall'oratore del Governo francese al Corpo legislativo nella formazione del Codice penale, appunto in occasione del crimine del *giuramento falso*, e là vedrete che l'oratore del Governo si preoccupò anche della questione civile e dell'influenza che il giudizio criminale potesse esercitare sulle *ragioni della parte lesa* dello spergiuro.

L'oratore del Governo osservò che la parte lesa avendo rinunciato a ogni azione civile non potesse nemmeno costituirsi parte civile in un giudizio *penale*.

E l'onorevole Errante, a cui indirizzo queste osservazioni, vorrà compiacersi di riflettere che questo dettato dell'oratore del Governo francese al Corpo legislativo è precisamente quello che si adotta nella proposta che noi facciamo, perchè, ammessa l'azione penale contro lo spergiuro, come l'ammise anche il legislatore francese, noi aggiungiamo che la parte civile tuttavia non potrà intervenire nel giudizio criminale; potrebbe intervenire se avesse un'azione civile. Ma non l'ha più l'azione civile, avendovi rinunciato; fino a che il Pubblico Ministero non sarà riuscito nel giudizio criminale ad ottenere una sentenza di condanna dichiarante lo spergiuro, la parte lesa manca assolutamente di ogni diritto, di ogni qualsiasi azione.

È vero che gli autori francesi impadronitisi di questa dichiarazione dell'oratore del Governo, fatta al Corpo legislativo, ne dedussero una falsa conseguenza: da ciò, che la parte lesa non può intervenire ad aiutare l'azione pubblica, ne dedussero che, anche caduto il giuramento, senza l'aiuto di lei, dovesse sussistere ancora la sentenza civile fondata sul giuramento; dove non ci è azione della parte lesa, ivi non ci è risarcimento di danni, ed escluso questo, resta escluso tutto per la parte privata. Questo è il ragionamento cavillatorio, che da una proposizione evidentemente vera trasse una conseguenza manifestamente falsa, che travio la dottrina francese. Io avrò ben rinunciato al diritto che ho d'intervenire nel giudizio criminale contro il notaio, accusato di falso; ma

ad ogni modo dichiarato falso il documento, cadrà la sentenza civile fondata sopra di esso; non aiuto a che si produca l'effetto, ma se si produce senza il mio aiuto, mi giova.

Questa è la prima osservazione che intendeva sottoporre al Senato. Ne propongo un'altra per esaminare più da vicino quale sia la convenzione che interviene quando si deferisce il giuramento da una parte all'altra.

Gli onorevoli avversari dicono: « la convenzione è assoluta, sarà decisa la lite senza eccezione, si rinuncia ad ogni e qualunque ragione. »

Ebbene, ciò che essi presumono, io lo voglio, per ipotesi, pattuito espressamente.

Supponiamo che nel deferire il giuramento si pattuisca tra le parti, che il giuramento valga anche nel caso in cui fosse uno spergiuro, anche nel caso in cui, colla prestazione del giuramento, si commetta un delitto. Sarebbe valida la convenzione? Ecco la mia domanda. Nessuno ardirebbe dirlo, perchè è troppo noto che il patto *ne dolus futurus praestetur* è nullo perchè *bonis moribus contrarium*; sta la convenzione che, prestandosi il giuramento, si crederà al giuramento prestato, vi si crederà perentoriamente così che non si farà nessun'altra indagine, e si rinuncia ad ogni altr'azione per farne delle ulteriori; ma ciò avviene perchè si presume che sia giurata la verità.

Ma quando le parti prevedessero un caso ulteriore, e dicessero: ancorchè tu fosti dichiarato spergiuro, e sia constatato il tuo delitto, noi conveniamo sin d'ora che non avrò ragione alcuna; rinuncio sin d'ora per allora ad ogni risarcimento; questo patto non vale, è il patto *ne delictum praestetur*, condannato dalla legge morale, e come ripugnante alla legge morale, da tutte le legislazioni.

Nella legge romana leggiamo, che c'è una transazione, c'è una transazione nella delazione del giuramento; tutto vero questo. Ma che questa convenzione si estenda allo spergiuro, come suppongono i contraddittori, non è possibile, essendo appunto la legge romana che condanna il patto, *ne dolus praestetur*.

L'onorevole Errante diceva: « Quando interviene la delazione del giuramento, e che il giuramento si presta, c'è più che una sen-

tenza. Vi è una convenzione. Il Giudice non è più che un semplice spettatore.

E in relazione a questa osservazione dell'onorevole Errante parmi sia quella dell'onorevole De Filippo: Il giuramento, diceva egli, non è una prova, è qualche cosa sui *generis*; ma non è una prova. E citava perfino articoli del Codice civile. Io noterò qui una circostanza storica, sul modo di procedere in giudizio civile. L'onorevole Errante sa che nel rito romano, erano due i giudici anche nella materia civile che davano sentenze. I giudici giurati civili che dichiaravano il fatto, ed il pretore che applicava la dichiarazione dei giurati e dava un decreto; si chiamava decreto ma era una vera sentenza. Sicuramente quando il fatto era constatato o dalla confessione della parte o da un giuramento decisorio prestato, non occorreva più una dichiarazione dei giurati civili: *pro judicato habetur*; vuol dire che ogni altra indagine dei giurati civili è messa in disparte, ma una sentenza interviene ancora, un decreto del pretore, che al fatto accertato applica la legge.

Ristabiliti così i fatti storici, si vede bene che anche presso i romani il giuramento era quello che è presso di noi: era un modo di procurare un documento probante e perentorio, e nulla più, e non può essere altro che questo, il modo cioè di dare all'affermazione giusta della parte per se medesima, mediante il preventivo consenso della parte contraria, il modo, dico, di darle vigore di una prova perentoria, in base alla quale il giudice proferece la sua sentenza. E mi spiace che l'onorevole De Filippo abbia negato questo carattere di prova al giuramento decisorio, specialmente nel sistema del nostro Codice civile. Tutto il Codice civile, nella parte relativa alle prove, protesta contro questa sua asserzione. La divisione stessa del titolo è concepita in questo modo, che rappresenta il genere (prova giudiziaria) diviso in più specie.

Quali sono le specie a cui corrispondono altrettante sezioni nel medesimo Codice? 1. Le prove scritte; 2. le prove testimoniali; 3. le presunzioni; 4. la confessione delle parti in giudizio; 5. il giuramento. Così questo è riferito fra le prove, è una specie del genere, prove giudiziarie.

Il giuramento poi (continua il Codice civile),

è *decisorio* o *suppletivo*. Dunque anche il *decisorio* è una prova. Eppoi non si consulti soltanto l'articolo 1463, ma si vada fino all'articolo 1473, e là si vedrà che la legge dice testualmente che il giuramento *fa prova*; là il legislatore risolve la questione contro quali persone il giuramento decisorio prestato faccia *prova*. Nel caso, ad esempio, di due debitori solidari quando ad uno soltanto sia stato deferito il giuramento, decide la questione e si serve di questa formola, il giuramento decisorio prestato fa prova contro ecc. ecc.

Dunque il giuramento è una prova, ed è impossibile immaginarsi, che così non sia. È una prova scritta, un documento probante, perentorio e definitivo ne' giudizi civili; ha tutte le qualità che appartengono a' documenti pubblici né più né meno; inoppugnabili nel giudizio civile, si possono dichiarar falsi nel criminale e allora cade anche la sentenza civile.

Per me credo che si possa por termine a questa discussione. Almeno per parte mia non ho più niente da dire.

PRESIDENTE. Rileggo la nuova formola proposta dalla Commissione per l'art. 236.

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. »

L'onorevole De Filippo propone un emendamento a questo primo paragrafo nei termini seguenti:

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso deferito d'ufficio in un giudizio civile. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Senatore De Filippo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole De Filippo che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Torno a leggere e metto ai voti il testo proposto dalla Commissione.

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole di spergiuro è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre e con la sospensione dai pubblici uffici, e dalla facoltà di essere assunto testimone o perito. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole è immune da pena, se ha ritrattato il falso giuramento prima della definizione della controversia. »

(Approvato.)

« § 4. L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non è fondata sopra un documento che costituisca almeno un principio di prova per iscritto.

Non è ammessa la parte civile nel giudizio penale quando si tratti di giuramento deciso.

(Approvato.)

Chi verrebbe un'aggiunta dell'onorevole Senatore Errante, così concepita:

« Nè si dà luogo, dopo la condanna penale, all'azione di risarcimento per danni ed interessi. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvato.)

Leggo il § 5 aggiunto dalla Commissione:

« § 5. La condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisce in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la revocazione della sentenza pronunciata dal giudice civile sulla base del giuramento dichiarato falso. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 236.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 239.

« § 1. È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro uffiziale di sanità, che, avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette o ritarda oltre ventiquattr'ore di riferirne all'autorità giudiziaria o

di pubblica sicurezza, eccettochè il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale.

» § 2. Il colpevole di omesso referto è punito con multa fino a mille lire; e se l'omissione di referto costituisce favoreggiamento di reati o di delinquenti, il colpevole è punito con la pena stabilita dall'art. 238, e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni, la quale si estende all'esercizio della professione. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 264.

« Chiunque fabbrica, introduce nello Stato vende od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione armi vietate, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire, salvo che si tratti delle armi da sparo di corta misura menzionate nel numero 2 dell'articolo precedente e siasi ottenuta speciale licenza dall'autorità competente. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Onorevoli Signori, il contrasto è abbastanza sconcertante.

Dal campo della scienza, dove pugnarono valorosamente i più strenui gladiatori legali, si deve ora passare di un tratto sopra un terreno arido, secco, spinoso, quale è quello delle armi; ma anche le armi costituiscono una parte abbastanza importante del progetto di Codice, perchè si debba procedere intorno ad esse a qualche discussione; ed io sarò il primo ad affrontarla.

Io appartengo alla minoranza della Commissione, la quale ha la sventura di sostenere contro l'onorevole Ministro l'articolo ministeriale.

Io dirò poche parole, e se le mie osservazioni non varranno ad appoggiare la mia proposta, varranno quantomeno a giustificare il mio voto, che è negativo.

Le armi da fuoco, la cui canna sia inferiore a 160 millimetri, è reputata arma insidiosa.

Quest'articolo, onorevoli Signori, è stato votato. Ora, la licenza di portare armi insidiose ha per me qualche cosa di anormale, di disdicevole, di grave.

Io vorrei che l'onorevole Guardasigilli, il quale nel seno della Commissione finì per arrendersi alle proposte degli onorevoli Senatori

Sineo e Pantalconi, avesse nella mia esperienza un po' di quella fiducia che io ho sempre avuta illimitata nella sua sapienza, e nella sua profonda erudizione.

Io ho veduto uomini di una reputazione illibata, ai quali l'autorità politica concederebbe la facoltà di andare armati sino ai denti, svelarsi tutto ad un tratto ipocriti scellerati, e commettere le più inique azioni di sangue.

Chi potrà mai, se non la mano di Dio, tracciare una sicura linea di demarcazione fra gli onesti ed i tristi?

D'altronde poi i reati d'impeto, i ferimenti, gli stessi omicidij si commettono egualmente purtroppo anche da uomini onesti, da uomini incapaci di un'azione vituperevole ed abietta; e noi vorremo offrire loro l'occasione di commettere un reato di sangue, quando nel calore di una rissa, trasportati dall'impeto dell'ira, cercano macchinamente un'arma, per iscagliarsi contro il loro avversario?

Onorevoli Signori, le occasioni hanno pur troppo una gran parte nella storia degli umani misfatti.

Gli onorevoli Senatori proponenti hanno osservato, che con questa disposizione proibitiva si disarmano gli onesti contro la possibile aggressione dei tristi.

È questo il solito ritornello che sorge sempre in tema di disposizioni proibitive di armi; e oh! quante volte mi è risuonato all'orecchio nell'altro ramo del Parlamento nella discussione della legge di pubblica sicurezza; ma quest'osservazione allora è caduta sotto un coro di clamorosi dissensi. Dovrà essa trovare, onorevoli Signori, una migliore accoglienza in quest'aula?

Si è detto di più: l'onorevole Senatore Sineo, che mi duole di non vedere al suo posto da parecchi giorni, ha detto niente meno che, dappoichè il Governo è impotente a proteggere la vita degli onesti cittadini, non deve togliere loro la facoltà di difendersi da se stessi in qualunque modo.

Onorevoli Signori, seguendo questo principio, non so davvero dove potremo arrestarci.

Un Codice che ammetta l'impotenza governativa a tutelare la pubblica sicurezza non è un Codice degno di portare la firma di un insigne Guardasigilli qual è l'onorevole Senatore Vigliani; non è un Codice degno di un paese

che ha il diritto di essere annoverato fra i paesi più civili di Europa.

Ammessa la impotenza governativa a tutelare la pubblica sicurezza, bisogna subire tutte le conseguenze di questa confessione; noi ci troveremo trasportati sopra un pericoloso declivio, che ci condurrebbe gradatamente a giustificare le private vendette, in quanto che non sempre l'autorità politica può scoprire i delinquenti, non sempre l'autorità giudiziaria può condannare i colpevoli.

La distinzione, stata saviamente introdotta fra le armi vietate e le armi non vietate, fra le insidiose e le non insidiose, ha innalzato, a parer mio, una barriera fra l'una e l'altra infrazione; e lo accumunarne la licenza è, secondo me, un disconoscere, un rinnegare il sistema a cui trovasi informato l'intero progetto di Codice.

Ma, si dice: vi hanno certi casi in cui non si può assolutamente vietare ad un onesto cittadino di andare armato di qualunque arme; e l'onorevole Senatore Pantalconi, il quale ha sempre una parola in favore degli uomini della scienza, ha citato l'esempio di un medico, di un chirurgo, di un ostetrico, i quali chiamati in fretta a visitare un infermo, un ferito, una partoriente, devono percorrere nel cuor della notte un lungo tratto di cammino per vie segregate, isolate, deserte o boschive.

È questo un argomento di effetto, ma di pura apparenza, non è un argomento serio. Qualche millimetro di più nella dimensione della pistola non può accrescere il peso dell'uomo della scienza, il cui carico ordinariamente consiste nei ferri della sua professione. Giova inoltre avvertire, che mentre il Codice ora vigente ritiene arma insidiosa la pistola la cui canna sia inferiore a 171 millimetri, il progetto in discussione ridasse il carattere insidioso a 159 millimetri: si guadagnano 12 millimetri nella minore estensione; ed una pistola che non ecceda i 160 millimetri non può essere un mobile che arrechi molestia, od incomodo a chi la porta.

Del resto, non bisogna dimenticare la storia legislativa delle disposizioni relative alle armi insidiose, che ogni ben ordinato Governo deve interdire; perchè, persuadiamoci pure, la libertà delle armi non si accorda colle libere istituzioni; la libertà in fatto d'armi si accorda

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

ben più col dispotismo, colla tirannia, coll'Anarchia collo sgoverno. Or bene, il Codice del 1859 puniva il porto delle armi insidiose col carcere estendibile a tre mesi, ovvero colla multa estendibile a 500 lire; puniva poi la ritenzione delle armi istesso col carcere estendibile ad un mese, oppure con la multa estendibile a lire 300.

Sopravvenne intanto la legge di sicurezza pubblica; della quale posso dire qualche cosa in quanto che ho fatto parte della Commissione nell'altro ramo del Parlamento congiuntamente agli onorevoli Senatori De Filippo e Verga; fui anzi onorato della carica di Relatore per la parte delle armi, incarico che mi ha obbligato a qualche particolare studio sulla materia; ebbene mi sono sempre più convinto dell'importanza di questo divieto, e della necessità di garantirlo con una inesorabile repressione.

Il Governo allora chiedeva, anche per le armi, misure temporanee, eccezionali; ma la Commissione della Camera, poi la Camera stessa, e successivamente il Senato, sul riflesso che il pericolo sociale per il porto delle armi insidiose è pericolo permanente, continuo, non temporaneo, ritennero miglior consiglio di provvedere alla sicurezza pubblica con disposizioni stabili, e si surrogarono ai relativi articoli del Codice penale, altri articoli con penalità più severe. Epperò, soppressa la facoltà... (parlo sempre della legge di sicurezza pubblica, e prego l'onorevole signor Ministro di volermi prestare benevola attenzione, perchè queste osservazioni sono abbastanza importanti)...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Stia certo, onorevole Senatore, che l'ascolto.

Senatore TROMBETTA. soppressa la facoltà di applicare alternativamente la pena del carcere e della multa per il porto e per la ritenzione delle armi insidiose, si stabilì per ambedue i reati la sola pena del carcere; vale a dire da tre mesi ad un anno per il porto, e da sei giorni a sei mesi per la ritenzione; tanto si era lungi dall'autorizzare le licenze. Anzi, a proposito di queste licenze, mi ricordo che nella discussione di quella legge, essendosi fatta la medesima proposta, che viene ora presentata dagli onorevoli Senatori Tecchio, Sineo e Pantaleoni, sorse a combatterla vivamente, in appoggio del Ministero e della Commissione, un Deputato della parte sinistra della Camera: il

quale pronunziò ad un dipresso queste parole: Ma come! voi volete concedere la facoltà di portare armi insidiose? Ma io non capisco come un cittadino, perchè un delegato di pubblica sicurezza lo ritiene per onesto, possa portare in tasca un piccolissimo revolver a sei colpi, mentre un altro cittadino che sarà onesto al pari di lui, ma che come tale non è riputato dal delegato di pubblica sicurezza, non possa portare quell'arme. E questa discussione ebbe luogo nella seduta del 23 giugno 1871; seduta memoranda, perchè durò dalle 9 del mattino, fino alle 7 di sera.

Mi ricordo di più, che avendo un Deputato delle provincie meridionali, invocato a sostegno della proposta medesima le licenze che erano in uso in quelle provincie, sorse a combatterla, con qualche vivacità e colla consueta sua eloquenza, il Senatore De Filippo, allora Deputato, il quale mostrò stupore, che quel suo concittadino avesse dissepellite quelle così poco edificanti licenze. Ben si sa, egli soggiungeva, a chi, e perchè veniva concessa in quei tempi, la licenza di portare armi insidiose. Ma la Dio mercè non ci troviamo più in quelle sfavorevoli condizioni, in quelle condizioni di ben triste memoria. Io ho ricordato questo brano di discussione parlamentare unicamente per dimostrare al Senato, che con la proposta degli onorevoli Sineo e Pantaleoni, stata fatalmente accettata dall'onorevole Ministro Guardasigilli, noi non solamente disfacciamo ciò che abbiamo fatto con la legge di sicurezza pubblica, ma andiamo più in là; noi veniamo a debilitare quelle stesse disposizioni che si è creduto allora necessario di rinforzare....

Senatore BELLA, *Commissario Regio*. Permetta...

Senatore TROMBETTA. Onorevole signor Commissario Regio, mi scusi, parlerà poi... quasi che le condizioni della sicurezza pubblica siano in oggi così rassicuranti, così rosce da dovere spezzare o rallentare quei vincoli che furono stabiliti da un Codice, stato promulgato in tempi normali.

Ma poichè il Governo, con mia sorpresa, è propenso a fare qualche concessione sull'argomento delle armi insidiose, anch'io, sebbene a malincuore, mi rassegnò a proporre una transazione.

Io proporrei di ritornare preferibilmente al sistema adottato dal Codice del 1859, risa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

bilendo l'alternativa fra la pena corporale e la pena pecuniaria, fra la detenzione e la multa. Per tal guisa l'uomo onesto, (se pure tale si può dire chi infrange scientemente la legge) il quale sia stato sorpreso con armi insidiose, e sarà provato che egli le portava per propria difesa, non per offendere, andrà soggetto alla sola pena pecuniaria.

Mi pare poi, che poco opportunamente il progetto di Codice siasi discostato dal Codice penale del 1859, e dalle modificazioni state introdotte colla legge di sicurezza pubblica a riguardo della distribuzione di questi divieti in tema di armi insidiose.

Pare a me, che i portatori non debbano andare confusi in una stessa disposizione coi fabbricatori e con chi le introduce nello Stato o le espone in vendita. Per costoro non potrei assentire alla suddetta alternativa fra la detenzione e la multa, manterrei bensì la penalità del progetto; vi aggiungerei soltanto, quanto ai fabbricatori, la facoltà della fabbricazione mediante licenza governativa; facoltà che fu pure ammessa dalla legge di sicurezza pubblica.

Secondo la mia proposta l'art. 261 sarebbe così concepito:

« Chiunque introduce nello Stato, vende, ed espone in vendita armi vietate, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a lire mille. »

Affine poi di non isconvolgere il numero progressivo degli articoli, io proporrei, che nel successivo articolo 265, dopo la disposizione relativa al divieto del porto di armi insidiose, s'introducesse un capoverso il quale colpisse la ritenzione.

Se male non mi appoggio quest'ordine delle disposizioni sarebbe anche più logico, perchè dividerebbe le armi vietate, dalle armi non vietate.

Io formolerei quindi nei seguenti termini l'art. 265.

« Chiunque porta armi vietate fuori della propria abitazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, o con multa fino a lire mille.

» La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita con la de-

tenzione estendibile a tre mesi o con multa fino a lire cinquecento. »

Prima di trasmettere questa mia proposta al banco della Presidenza, farò un ultimo riflesso che mi balza ora alla mente.

Dappoichè per il porto delle armi non vietate occorre egualmente una licenza governativa a termini del progetto in discussione, quale sarà il grado di moralità che si richiederà per la licenza delle armi insidiose, quale per la licenza delle armi non insidiose?

Si dovrà probabilmente tenere in tutti gli uffici di sicurezza pubblica una specie d'idrometro, o di termometro; a tanti gradi di onestà *licenza del porto di armi vietate*, un poco più sotto: *licenza del porto di armi non vietate*. Oh! si persuada, onorevole Ministro Guardasigilli; la licenza delle armi insidiose, oltre ad essere un pericolo per la sicurezza pubblica, male si accorda coll'insieme del progetto di Codice; questo progetto è troppo armonico per poter accogliere una smentita.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dico pochissime parole.

Le proposizioni dell'onorevole Trombetta mi pare che vadano troppo in là, e fino ad alterare il significato delle disposizioni del progetto dell'onorevole Ministro...

Senatore TROMBETTA. Alterare?

Senatore BORSANI, *Relatore*... L'articolo proposto dall'onorevole Ministro non tende punto ad offrire ai tristi la possibilità di offendere altri, tende anzi allo scopo diametralmente opposto, offre, cioè, la possibilità agli uomini onesti di difendersi dalle insidie dei tristi...

Senatore TROMBETTA. A questo ho risposto.

Senatore FORTAZI, *Relatore*... Mi lasci parlare. Quando la legge dice, che le armi vietate, vale a dire le armi da sparo di certa misura, potranno essere portate soltanto da coloro che ne hanno ottenuta licenza dall'autorità, dice già chiaramente, che queste persone devono essere riconosciute oneste, riconosciute tali che il permettersi loro il porto delle armi non cifra nessun pericolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Se noi leviamo questa disposizione, che cosa accadrà? Gli uomini onesti staranno alle prescrizioni della legge, non i tristi; e gli onesti si troveranno sulla pubblica via spogliati del danaro, dell'orologio e fors'anche offesi nella persona, e non avranno mezzi da difendersi. Questa è la conclusione a cui si andrebbe accettando il sistema dell'onorevole Trombetta. Per questi motivi io credo che non sia accettabile la sua proposta.

E non mi pare che rimedi punto agli inconvenienti da me accennati lo spediente da lui ideato di tornare all'alternativa che faceva il Codice penale vigente di applicare piuttosto la multa, che la pena del carcere o della prigionia, che adesso è sostituita a quella del carcere; perchè quello che interessa, è di non lasciare l'uomo onesto a mani vuote, ma se gli proibite di portare anche con permesso dell'autorità le armi, a che gioverà che egli abbia una pena pecuniaria, anzichè una pena corporale? Volete costringerlo a contravvenire alla legge, ad esporsi a pagare delle multe per essere in istato di difendersi? Questo non è, nè può essere negli intendimenti della legge.

Prego quindi il Senato di voler respingere la proposta dell'onorevole Trombetta e mantenere quella fatta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. La parola è al signor Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole Senatore Trombetta ha fatto carico agli onorevoli Pantaleoni e Sineo di aver presentato l'emendamento ch'egli ha con tanto vigore combattuto.

Credo mio debito di rivendicarne la priorità, ricordandogli che la proposta venne fatta da me, nell'occasione che ebbi ad esprimere il mio avviso su di un più largo emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

L'onorevole Relatore della Commissione, interrogato dal signor Presidente, se vi aderisse, chiese tempo per conferire coi colleghi, la maggioranza dei quali si compiacque poscia accettare la proposta medesima, che venne pure favorevolmente accolta dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli. Sono quindi ben lieto di poter oggi prendere la difesa di questa mia convinzione personale, coll'esplicito assenso del Governo e della Commissione.

L'onorevole Senatore Trombetta ha creduto

di scorgervi un grave pericolo per la sicurezza pubblica; se si autorizzeranno i cittadini a portare armi insidiose, saranno, diceva egli, assai più frequenti i reati di sangue, non essendovi alcuna sicurezza che i portatori se ne valgano a tristo scopo.

Mi è d'uopo rispondergli che la sua opposizione non è che un atto di sfiducia verso il Governo. Allorquando si dice che il porto delle armi di cui si tratta, può essere autorizzato con speciale licenza in iscritto dall'autorità competente, parmi che si porga alla società una sufficiente guarentigia, che non si concederà mai questo permesso a chi sia per abusarne, salvo che si ritenga, come sembra abbia ritenuto l'onorevole proponente, che l'autorità medesima abbia a procedere senza cautele di sorta, accogliendo indistintamente le domande di porto d'armi da chiunque vengano.

Ora io credo che il Senato non vorrà fare al Governo ed agli ufficiali pubblici che ne dipendono, il torto di crederli tanto imprudenti in una sì delicata materia.

Ma egli ha insistito osservando che l'autorità non avrà mezzi bastevoli per assicurarsi della moralità dei petenti, nè norme sicure per distinguere coloro i quali sebbene non abbiano mai colla loro condotta dato luogo a lagnanze, abbiano tuttora tale carattere da far temere che in qualche circostanza siano per servirsi dell'arma, non a difesa della propria vita ma ad offesa dell'altra, da quegli altri a cui si possa affatto senza pericolo permettere questo mezzo di tutela; ed ha poi fatto le meraviglie che si voglia introdurre nella legge una disposizione secondo cui diventi lecito il portare armi che la legge stessa dichiara insidiose.

Rispondo che queste osservazioni avrebbero senza dubbio molto valore se la mia proposta si estendesse a tutte le armi di cui si fa cenno nell'art. 263; ora, ciò non è; allorchè si tratta di stili, di pugnali, di armi chiuse in bastoni o mazze, e peggio ancora di bombe o macchine esplodenti, sono lontanissimo dall'ammettere che possa mai esserne autorizzato il porto, siccome quelle che sono principalmente destinate all'offesa, e delle quali perciò non si provvedono che gl'individui aventi prave intenzioni.

Io ho parlato delle sole pistole di corta misura, e sostengo che queste non sono le armi di cui si valgono d'ordinario i malfattori ai

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

quali è duopo compiere nel silenzio i reati di sangue per isperarne l'impunità, e che giovano principalmente agli uomini onesti, il negarli ai quali equivale all'esporsi inermi alle aggressioni dei tristi.

Osservo poi che l'essersi dall'art. 263 annoverate anche le pistole corte fra quelle atte ad uso insidioso, non può essere ragionevolmente d'ostacolo a che si autorizzi a portarle chi pei suoi precedenti non può dare luogo a sospetto che abbia ad abusare di questa attitudine.

Si è parlato della legge votata dal Parlamento, pochi anni sono, sul porto d'armi. Or bene, la mia proposta avrà il merito di togliere una singolare contraddizione che esiste nella medesima. Ivi, mentre si vieta rigorosamente a chicchessia il porto delle pistole corte, se ne permette poi la fabbricazione. Ma perchè si fabbricano dunque, se a nessuno è lecito portarle?

Avendo avuto l'onore di fare quest'osservazione al Senatore Trombetta, mi fu risposto essere la fabbricazione permessa perchè se ne valgono le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri.

Senatore TROMBETTA. Non ho detto questo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avrò inteso male; mi pareva però che tale fosse stata la di lui risposta che probabilmente venne intesa anche da altri, avendogli io rivolta la domanda nel seno della Commissione.

Checchè ne sia, è impossibile negare che la detta contraddizione esista, perchè il proibire a tutti il porto delle pistole corte ed il permettere di fabbricarle non può concepirsi senza supporre che il legislatore fosse poco persuaso dell'efficacia del divieto, ed anzichè obbligare i contravventori di provvedersi d'armi vietate all'estero abbia voluto accordare il mezzo di averle dall'industria nazionale, la quale supposizione, se sia ammissibile, lascio all'onorevole Trombetta di esaminarlo.

Poichè ho parlato delle guardie di pubblica sicurezza e dei carabinieri, avvertirò che almeno a riguardo di questi agenti della forza la mia proposta dovrebbe essere accettata, imperocchè se il divieto continua ad essere assoluto, il Ministero dell'Interno non potrà mai concedere ai medesimi il permesso d'armarsi di pistole corte le quali pur sono loro assolutamente necessarie pel servizio di sicurezza

pubblica, e quando lo concedesse, violerebbe la legge, e non esimerebbe gli agenti dalla pena, ove venissero denunciati all'autorità giudiziaria, ed il porto fosse accertato.

L'onorevole Senatore Trombetta ha fatto vedere al Senato qual sia la lunghezza di una pistola di misura legale cioè di 160 millimetri, ed ha detto che chiunque può portarle indosso senza disagio; ma io lo prego di avvertire che quando l'art. 263 parla di lunghezza, accenna alla sola canna misurata internamente; la misura all'esterno e vi aggiunga il calcio, e poi mi saprà dire se gli sembrerà ancor tale da poter essere portata nelle tasche dell'abito, senzachè l'individuo che la porta faccia conoscerlo ad ognuno che cammina armato.

Osservo poi non potersi menomamente dubitare che l'autorità amministrativa procederà assai a rilento nell'accordare siffatte autorizzazioni, ed essere d'altronde a lei facilissimo di assicurarsi, tenuto conto dei precedenti, della condizione e della residenza del ricorrente, che la dimanda sia determinata realmente dal bisogno di provvedere alla propria sicurezza, e non si corra affatto alcun pericolo nell'accogliarla.

Laddove, il mantenere la proibizione assoluta e rigorosa per tutti, avrà per effetto di disarmare, come ho già detto, gli onesti a tutto vantaggio dei malandrini, i quali non si curano punto dei vostri divieti.

Aggiungo inoltre che il permettere ai buoni cittadini di portar pistole corte a propria difesa, lungi dall'accrescere, diminuirà il numero dei reati, giacchè quando i malfattori sapranno che gli uomini cui vorrebbero aggredire hanno i mezzi di difendersi, si determineranno assai più difficilmente a consumare l'aggressione, conoscendo che non sarà per loro senza pericolo. Quindi il permesso, di cui parliamo, è un ottimo mezzo di prevenzione dei delitti.

Gli è su queste considerazioni che ho creduto di compiere un dovere, rassegnando al Senato la detta proposta restrittiva del troppo largo e pericoloso emendamento presentato dall'onorevole Senatore Tecchio.

Signori! io fo appello alla buona fede di quanti mi ascoltano: havvi almeno fra voi chi possa dire, in coscienza, di non avere portato mai in sua vita, nè ritenute in casa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

propria (chè anche la semplice ritenzione in casa è un reato) pistole di corta misura? Per parte mia dichiaro di non poter dare, senza offesa alla verità, una simile assicurazione.

Dunque, perchè fare una legge che abbiamo la certezza di vedere costantemente violata anche dagli onesti? Nulla, voi lo sapete, pregiudica cotanto all'autorità delle leggi ed al rispetto ad esse dovuto quanto la loro abituale inosservanza.

Permettetemi adunque di sperare che, inserendo nel Codice la disposizione che propongo mi porrete in condizione di poter dire che non ho trasgredito mai alcuno dei suoi articoli.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Nè l'eloquente Commissario Regio, nè il dotto Relatore della Commissione hanno risposto al mio primo argomento, che è il più essenziale. Chi può tracciare una sicura linea di demarcazione fra gli onesti ed i tristi? A questo non fu risposto; dirò meglio, mi fu risposto coll'appuntarmi di sfiducia verso il Governo, al quale spetta di rilasciare le licenze.

Se la fiducia nel Governo deve essere portata al punto di dover supporre negli uffiziali governativi un pregio, esclusivo della divinità, qual è quello di leggere nel cuore degli uomini, io questa fiducia non l'ho assolutamente.

Ho detto, che nei reati d'impeto gli uomini onesti possono diventare tutto ad un tratto colpevoli come i tristi, e qualunque indagine della polizia diretta a conoscere gli arcani del cuore umano, sarà sempre inutile. In sostanza, io mantengo tutte le mie obiezioni e non voglio più tediare il Senato: farò solamente una osservazione: dal momento che il Governo non ha proposta alcuna variazione all'articolo che qualifica come insidiosa l'arma da fuoco, la cui canna sia inferiore a 160 millimetri, l'ha implicitamente esclusa dalla facoltà della licenza, poichè il porto delle armi insidiose non si può, non si deve assolutamente permettere.

Se poi ho fatta un'eccezione per la fabbricazione, ho voluto alludere al caso in cui un abile armaiuolo riceve incarico da uno Stato estero di fabbricare armi, le quali possano rientrare nella proibizione del patrio Codice penale. Ciò attiene alla libertà del commercio,

ed è anche previsto dal Codice ora in vigore; ma non credo di essermi contraddetto, giacchè non ho fatta alcuna allusione alla necessità od alla opportunità di armare di armi insidiose gli agenti della pubblica sicurezza.

Qualunque sia la sorte della mia proposta, non la ritiro. Fossi anche solo a votarla, non vi posso rinunciare, perchè non ho mai rinunciato ai dettami della mia coscienza.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io appartengo alla maggioranza della Commissione che in questa questione, sollevata dall'onorevole Senatore Trombetta, ha votato per l'emendamento in discussione.

Potrei dire anzi che è la Commissione intera, meno l'onorevole Trombetta.

Dirò due parole soltanto per motivare il mio voto.

La prima condizione di una buona legge è di essere di facile esecuzione.

Il Senato dalle stringenti argomentazioni dell'onorevole Commissario Regio avrà compreso come sarebbe difficile di eseguire la legge, nel caso di cui si discute, quando venisse accolta la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta.

E in questa materia io posso anche parlare per mia esperienza, imperocchè appartengo a provincie, dove in passato si ebbe più che altrove a sottostare spesso allo stato d'assedio. Tutte le armi di ogni misura, e da taglio e da fuoco, erano proibite con pene severissime, e colla fucilazione perfino. Or bene, coloro che sono delle stesse provincie potranno meco far fede se non erano allora più che mai frequenti i reati di sangue: ed è facile capirne la ragione. I malfattori ed i tristi avevano un vantaggio, che mancava agli onesti. Quelli erano certi di trovare inermi gli onesti, e dentro e fuori di casa; e potevano liberamente aggredirli e spogliarli.

Si è detto: ma come faranno le autorità, nel concedere le licenze, aver modo di distinguere coloro che le dimandano per difesa, da coloro che invece le dimandano col proposito occulto di offendere?

Oh!, Signori, i malfattori e i tristi, che hanno già contratta l'abitudine di non rispettare la legge e di vivere in frode di essa, non si presentano all'autorità per chiedere il permesso di

portare le armi. D'altronde io non posso *a priori* pronunciare il giudizio che le autorità non facciano il loro dovere, nè vogliano diligentemente assumere informazioni in ogni caso di dubbia onoratezza.

Ma dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Commissario Regio, io spero, senz'altro, che il Senato approverà l'emendamento del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione, anzi dalla Commissione intera, meno uno, l'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Più d'uno poichè, un altro membro della Commissione aderisce alla mia proposta (*accenna il Senatore Errante*).

Senatore BORGATTI. Ebbene, allora dirò della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore, Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi ha preceduto l'onorevole Senatore Borgatti, e non voglio abusare della bontà del Senato.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'emendamento dell'onorevole Trombetta.

« Chiunque introduce nello Stato, vende, od espone in vendita armi vietate, e chiunque ne fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo è punito con la detenzione da 4 mesi a 2 anni, e con multa sino a mille lire. »

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'articolo come venne proposto dal Governo.

Art. 264.

« Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, vende, od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione armi vietate, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire, salvo che si tratti delle armi da sparo di corta misura menzionate nel numero 2 dell'articolo precedente e siasi ottenuta speciale licenza dall'autorità competente. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 265.

« § 1. Chiunque senza licenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione

porta armi proprie non vietate, è punito con la detenzione fino a tre mesi; se l'arma è un fucile da caccia, portato per uso di caccia, è punito con multa fino a cinquecento lire.

» § 1. Per gli effetti di che al paragrafo precedente sono parificati alle armi proprie i coltelli accuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare la cui lama eccede in lunghezza dieci centimetri. »

A questo articolo vi è un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Trombetta, di cui do lettura.

« Chiunque porta armi vietate fuori della propria abitazione è punito con la detenzione da 4 mesi ad un anno e con multa estendibile a lire 1000.

» La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita con la detenzione estendibile a tre mesi, e con multa sino a lire 500. »

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Ora lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo della Commissione e lo metto ai voti.

(V. *sopra*.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 266.

« Chiunque ritiene in casa od in altro luogo armi vietate, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a cinquecento lire, salvo che per le armi da sparo di corta misura siasi ottenuta la licenza, di cui nell'articolo 264. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 268.

« Le pene stabilite negli articoli 264 e 265 sono aumentate di un grado, se le armi sono state portate di notte o in occasione di feste, solennità o spettacoli, o in tempo di tumulto. »

(Approvato.)

Art. 269.

« Le pene stabilite nel presente capo sono aumentate di un grado, e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

se il colpevole è ozioso, vagabondo, o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o se fu condannato a pene criminali o correzionali per reato di violenza o resistenza alla pubblica autorità o di oltraggio contro i pubblici uffiziali od agenti della pubblica forza o per reato contro le persone o le proprietà. »

(Approvato.)

Art. 270.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche quando il colpevole possiede o porri singole parti di armi, o armi smontate, qualora risulti che possono essere facilmente ricomposte o montate. »

(Approvato.)

Si passa ora all'art. 335.

Art. 335.

» § 1. Per i reati preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

» § 2. Non è necessaria la querela, quando i detti reati:

1. hanno prodotto, secondo l'art. 331, la morte della persona stuprata od oltraggiata, o sono stati accompagnati da altri reati per quali si deve procedere d'ufficio;

2. sono stati commessi sulle persone indicate ai numeri 1 e 2, dell'art. 333, o sopra un minore non provvisto di tutore, né di curatore.

3. Sono stati commessi dalle persone indicate nel numero 3 dell'art. 333.

4. Sono stati commessi in modo da eccitare pubblico scandalo. »

(Approvato.)

Art. 336.

« Il colpevole della stupro violento o di violento oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e per l'oltraggio se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

(Approvato.)

Si passa ora al

CAPO VII.

Del duello.

Art. 396.

« § 1. Chiunque sfida taluno a duello, è punito con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto: se fu provocato, la pena è diminuita di un grado.

» § 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se ha provocato il duello. »

Senatore EOLA, *Commissario Regio*. Domando la parola per una modificazione di dicitura, per togliere cioè una cacofonia che si verifica nella dizione di quest'articolo. Sulla fine del paragrafo secondo, v'è due volte a brevissimo intervallo la parola *duello*; quindi invece di dire *se ha provocato il duello*, sarà meglio dire: *se lo ha provocato*.

PRESIDENTE. Il paragrafo secondo dunque è così concepito:

« Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se lo ha provocato. »

La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Nella discussione generale intanto al capo del Codice penale che tratta del duello non hanno parlato che due oratori i quali hanno però esposto gli argomenti più solidi e più stringenti che si potessero addurre nella materia. Tuttavia io spero che il Senato vorrà accogliere con paziente indulgenza alcune altre osservazioni che in proposito ho in animo anch'io di sottoporgli.

Nei *Promessi Sposi*, in quel libro in cui i concetti più profondi e più acuti sono espressi nella forma più schietta e più popolare, il Manzoni, introdotto il suo padre Cristoforo alla mensa di Don Rodrigo, intanto che vi si disputava intorno ad una sfida, gli fa dire:

« Il mio debole parere sarebbe, che non vi fossero né provocatori, né bastonati, né sfide. »

Le parole del capitanuccio fecero trasecolare i commensali di Don Rodrigo, i quali, soggiunge il Manzoni, vi contrapposero degli argomenti « desunti da quella sapienza così antica e sempre nuova. » in cui hanno fondamento le opinioni comunemente ricevute.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Quella sapienza ha pur troppo il sopravvento anche oggidì; è essa che ammette ed assolve il duello, pur qualificandolo un pregiudizio, una reliquia di barbarie, una negazione della giustizia e della legge; è essa che accoglie la massima volgare, essere il duello necessario a difesa di quella cosa preziosissima che è l'onore; è ad essa che il mio dotto amico l'onorevole Senatore Pantaleoni ha fatto sacrificio di una parte dei suoi convincimenti, scusando sotto qualche aspetto il duello dichiarato pure da lui assurdo, ingiusto, immorale, e riconoscendovi una dolorosa necessità nelle condizioni presenti delle opinioni e dei costumi. Pur troppo è un fatto innegabile che il duello generalmente riprovato in teoria, ha una pratica estesa a tutto il mondo civile e somministra una delle prove più luminose che la logica non tiene il governo del mondo e che l'uomo è pur sempre quel misto di grandezza e di miseria, di coerenza e di contraddizione, a cui incontra spesso di dover ripetere il famoso adagio: *Video meliora proboque, deteriora sequor.*

Però anche su questo particolare i più sani concetti della morale e del diritto hanno da qualche tempo ottenuto qualche vittoria sulle opinioni volgari e sul costume.

Un libro come *Essai sur le duel* che si pubblicava nel 1836 dal conte Châteauevillard con l'animo, come egli diceva, di rendere un gran servizio all'umanità, in cui sono registrate e commentate tutte le regole e le pratiche del duello e con grande apparato di erudizione vi vengono approvate, giustificate, lodate, a questi giorni non è più possibile. Del pari nessun uomo di toga oserebbe oggidì sostenere, come fece un avvocato della Corte di Cassazione di Parigi nel 1837, il signor Nougaret de Fayet, che il duello contribuisce a mantenere il sentimento della dignità personale, e che i Francesi vanno ad esso debitori di quella squisita gentilezza ed amenità di costumi che li rende invidiabili alle altre nazioni.

Invece da un quarto di secolo a questa parte si sono moltiplicate in ogni civile contrada le associazioni contro il duello, e si sono stabilite quelle giurie di onore, che hanno tanto contribuito a scempare il numero di cotesti cruenti conflitti, che movono da cagioni le più

volte futili e sono nelle loro conseguenze sovente così luttuosi.

Coloro stessi poi che nei loro scritti, come il brioso ed arguto Fambri, sostengono potersi il duello mantenere, lo considerano come un ripiego per non aver di peggio, e fanno voti che i progressi della ragione pubblica ne portino man mano l'abolizione totale.

In siffatta condizione di cose quale può essere il compito della legge? Non è bisogno di dire che la legge la quale deve informarsi alle norme più esatte e più alte, anzi all'ideale stesso del vero e del giusto, non ha da seguire la corrente delle opinioni e delle usanze volgari, ed invece ha il debito di mettervi argine e freno. Ma la legge deve pur tener riguardo di quelle molteplici circostanze per le quali può accadere che i suoi precetti e le sue sanzioni rimangano efficaci, per guisa che non riescano ad altro che a creare quel massimo de' guai che è il disprezzo della legge medesima.

È notissimo, e fu opportunamente ricordato dall'onorevole amico mio Senatore Chiesi, che leggi severissime vennero promulgate contro il duello in diversi tempi e paesi, ma esse, appunto perchè troppo severe e non punto coerenti al costume, rimasero vuote di ogni durevole effetto. Non c'è forse materia come questa del duello, in cui si verifichi l'esattezza di quella sentenza di Orazio: *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?*

Del pari rimasero inefficaci gli anatemi contro il duello fulminati dalla Chiesa cattolica, sebbene fossero convalidati dall'autorità delle dottrine evangeliche circa il perdono delle ingiurie, e circa il rispetto in cui deve essere tenuto quel dono preziosissimo di Dio che è la vita dell'uomo.

Intorno a che non è forse fuori di luogo l'osservare che sino a quando ebbe seguito il potere temporale ecclesiastico, l'autorità di quelle sante dottrine evangeliche doveva apparire contraddetta dal fatto, che i papi, e quanti erano dignitari ecclesiastici investiti di temporale dominio, non si mostravano punto propensi a perdonare quelle ingiurie che li ferivano nella loro qualità di principi, e punto non dubitavano di mettere a sbaraglio le vite umane in quelle guerre che combattevano a tutela dei loro pretesi principeschi diritti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Checchè di ciò sia, è fuori di dubbio che i provvedimenti legislativi, anche più rigidi, non ebbero virtù da indurre alcuna notevole mutamento nell'opinione pubblica e nel costume circa il duello.

Ciò non ha potuto in addietro, e non può di presente accadere, se non in conseguenza di una riforma che segua nell'apprezzamento di quel complesso d'idee e di sentimenti a cui si dà il nome di onore, e singolarmente del riguardo in che si ha da tenere la vita dell'uomo. Questo è che sino dal 1843 veniva dichiarato dal professore Carlo Ravizza, di Milano, in un suo mirabile libro sul suicidio, sul sacrificio della vita e sul duello; libro che fa rimpiangere l'immaturo perdita di quell'egregio giovane che io contai fra i miei più cari amici, e che prometteva all'Italia uno scrittore e un cittadino di preclaro esempio.

Ma intanto rimane fermo che in quest'argomento non si può prescindere dal tener conto dello stato attuale delle opinioni e dei costumi, non nell'intendimento di andarvi a seconda e di venire per ciò a molli e timidi componimenti coi dettami del diritto, della morale e della legge, ma in quello di preparare e mandar ad effetto nel modo più facile e spontaneo quella riforma di esse opinioni e di essi costumi, che è nel desiderio e nell'aspettazione di tutti. In tal concetto io ho trovato quanto giuste, altrettanto piene di senso pratico le osservazioni esposte nella Relazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli e in quella della Commissione, e mi sono persuaso che la via da loro seguita è quella che può incamminare alla riforma desiderata.

Certamente in faccia alla logica rigorosa l'unico partito da adottare in proposito sarebbe quello a cui si era appigliata la Corte di Cassazione di Parigi sulla proposta del suo Procuratore generale Dupin con i suoi decreti del 23 giugno e 11 agosto 1837, assoggettando il duello alle generali disposizioni del Codice penale, che concernono l'omicidio, il ferimento e gli autori e i complici di questi reati.

Ma chi sarebbe per consigliare un tal partito, il quale avrebbe, senza più, per effetto, di far mandare i presunti autori assoluti dai giurati nel maggior numero dei casi?

Del resto, quel partito fu presto disdetto anche in Francia, ed è disforme dalle disposi-

zioni adottate nella materia nei Codici penali più recenti, le quali su per giù concordano con quelle introdotte nel capo del nuovo Codice penale di cui si discute.

Intorno ad esse io non posso entrare nell'avviso del mio onorevole amico Senatore Chiesi, il quale desidererebbe renderle più severe. Il forte sentimento ond'egli è tratto a tanto e così giusto abominio del duello, dovrebbe persuaderlo che ciò che più importa, si è che esso sia represso efficacemente, e che a raggiungere un tal fine non potrebbero giovare sanzioni troppo severe, le quali non sarebbero accette in buon grado, a cagione delle opinioni e delle costumanze correnti, nè incontrerebbero l'annuenza dei giurati che, come è naturale, dalle opinioni e dalle costumanze correnti pigliano indirizzo.

Del pari non posso consentire al mio onorevole amico Pantaleoni che vorrebbe le dette sanzioni veder mitigate, ed a cui singolarmente non va a versi quella che infligge ai duellanti ed ai complici loro la sospensione dall'esercizio dei diritti civili. A me pare esser conveniente che la legge si mostri severa rispetto al duello, ad attestare il giudizio che ne fa e ad indurre il concetto che se lo distingue dall'omicidio e dal ferimento, vi è spinta unicamente dal riguardo ad una condizione di opinioni ed usanze contro cui per ora non le è dato di reagire così gagliardamente da produrvi un mutamento efficace e duraturo.

E parmi ancora che la sanzione di cui parlò l'onorevole Senatore Pantaleoni sia di quelle che devono tenersi più acconcie al caso, badando a ciò ch'egli stesso opportunamente rivelava circa il ceto a cui appartengono per consueto i duellanti che è quello delle persone agiate e colte. Ebbene, a me pare che la sospensione dell'esercizio dei diritti civili e quindi dai pubblici uffici per tal fatta di persone debbe riuscire una punizione assai grave e tale da renderle meno proclivi a lasciarsi trascinare in balia di quelle passioni impetuose e sbrigliate, onde, e non già dalla difesa dell'onore, hanno per solito origine i duelli. Una tale disposizione ha riscontro con altra disposizione delle leggi penali di qualcheuno fra gli Stati Uniti dell'America settentrionale, la quale stabilisce che i duellanti ed i loro complici, dovendosi considerare come alienati di mente,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

siano privati dell'amministrazione dei loro beni e ridotti alla condizione di pupilli. Intorno a che viene in taglio l'accennare, che assai gioverebbe a sradicare le opinioni e le costumanze correnti intorno al duello se si togliesse a gettare sovra di esse il ridicolo, nulla essendo più forte di quest'arma, massime sulla così detta società elegante e sui giovani che danno il maggior contingente di battaglieri in duello. Quindi è da augurare che sorga un commediografo, o un poeta che abbia la meravigliosa vena comica del Goldoni e l'acume della celia del Giusti, il quale si assuma il carico di mettere in deriso quelli che l'onorevole Senatore Chiesi ha chiamato con espressione molto severa, ma giusta, i bravi della società moderna.

Ma a ciò non si estende il mandato della legge penale che debbe intendere a reprimere i reati coi mezzi di sua competenza, procacciando sopra tutto che siano atti a raggiungere con sicurezza gli effetti desiderati. I tali mi sembrano le disposizioni comprese nel capo del Codice posto in discussione; e perciò io mi dichiaro disposto a votare tutti i proposti articoli con quegli emendamenti che l'onorevole Ministro e la Commissione fossero per darvi, purchè non ne venga un aumento nè di severità, nè di mitezza.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione. Le mie idee contro il duello le ho già espresse, e sarei indiscreto, ed importuno, se volessi tediare il Senato ripetendole.

Io, pur adottando i principii, ai quali è informato il capo — *Del duello* — nel progetto ministeriale, avevo proposto un sistema, non di eccessivo rigore, ma di maggiore severità. A me sembrano troppo miti e blande le pene stabilite contro un reato che è gravissimo, pel doppio titolo che ebbe l'onore di indicare nella seduta, in cui si trattò in genere di questo delitto, e cominciai col dimandare che nell'articolo 396 al § 1 la multa fosse portata da lire cinquecento a lire mille, e che alla pena della multa fosse aggiunto qualche mese di prigionia. Il signor Ministro e l'onorevole Commissione di pieno accordo mi hanno fatto la sola concessione dell'aumento della multa sino a lire mille, rigettando la pena della prigionia. E sebbene io

debba esser loro grato di questa piccola concessione, non posso esserne pienamente pago, tanto più che in alcuni dei casi contemplati nei successivi articoli hanno d'alquanto diminuite le pene da prima stabilite nel progetto.

Mi preme però dichiarare francamente che accetto di buon grado la modificazione fatta al § 1 dell'art. 396, col diminuire di un grado la pena inflitta allo sfidante, se fu provocato. Fu questo uno degli argomenti messi in campo contro di me dall'onorevole Senatore Pantaleoni, il quale nel suo eloquente discorso mise in rilievo, citando anche diversi esempi, che nel più dei casi il maggior colpevole nelle sfide non è lo sfidante, ma sì bene il provocatore. Sul punto della provocazione sono d'accordo coll'onorevole Pantaleoni, e ammetto con lui che il provocatore deve essere severamente punito e assai più dello sfidatore che fu provocato. Nella precedente discussione che si fece su questo Capo io parlai in genere del duello, esaminandone la sua essenza criminosa, e, senza entrare nei particolari dei singoli articoli, proposi per le pene un sistema di maggior rigore. L'argomento della provocazione è contemplato nell'articolo 400 del progetto, e quando fosse giunto il momento della discussione di quest'articolo, si persuada l'onorevole Pantaleoni che contro i provocatori avrei espresse idee non diverse dalle sue.

Non solo adunque accetto, ma fo plauso alla diminuzione fatta nel paragrafo primo dell'articolo 396 alla pena di chi sfida a duello, se fu provocato. Questa diminuzione è conforme ai principii della scienza moderna, e mi piace di leggere su questo punto alcune poche parole dell'illustre professore Carrara: « *La differenziale accettata da certe legislazioni tra sfidatore e sfidato non mi par buona, perchè non risponde in modo assoluto alla giustizia distributiva, trovandosi spesso minore colpevolezza nello sfidatore che non nello sfidato; e preferisco la formola che la maggiore imputazione attribuisce al provocatore, e la minore al provocato a duello.* »

Ma se sul punto della provocazione convengo coll'onorevole Pantaleoni, non posso egualmente acconciarmi alle idee da lui espresse intorno alla indeclinabile necessità di battersi imposta, com'egli diceva, ai militari dalle stesse Circolari del Ministro della Guerra regolatrice

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

della disciplina, necessità a cui i militari devono anche loro malgrado rassegnarsi, se a loro cale dell'onore, e se vogliono conservare il posto che occupano nell'esercito.

Non posso ammettere questa pretesa necessità pei militari. È questo un argomento delicatissimo, e molto più per me che, mentre parlo, mi veggio a fronte tre prodi Generali dell'Esercito italiano, che forse su questo punto dividono l'opinione dell'onorevole Pantaleoni.

Tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge; e se il duello è di sua natura e per sua essenza un disordine sociale e un grave reato, lo è per tutti i cittadini, vestano o no la divisa militare. Se la disciplina dell'esercito permette o tollera il duello, se le circolari ministeriali lo autorizzano e quasi lo impongono, come asseriva l'onorevole Pantaleoni, questi sono deplorabili abusi che non potranno mai legittimare un atto incivile, immorale e criminoso. La vita del soldato è consacrata alla difesa della patria e dell'onore nazionale; e il Ministro della Guerra deve per primo dare il buon esempio all'esercito, e conformare la disciplina militare e le circolari e i regolamenti, onde è diretta la condotta e il contegno da tenersi dai soldati e dagli uffiziali, non alla moda e ai falsi pregiudizi popolari, ma alle norme del giusto, del vero, della morale e alla sacra autorità della legge.

E posto che, per confutare gli argomenti da me addotti, piacque all'onorevole Pantaleoni invocare l'autorità del Ministero della Guerra, è citare l'esempio dei militari, ai quali in molti casi il duello è imposto, com'egli asseriva, come una necessità insuperabile, dalle stesse regole della loro rigorosa disciplina, permetta il Senato che io mi faccia forte dell'autorevole giudizio di un illustre e valoroso generale, il barone Perrone di San Martino, di gloriosa e venerata memoria, il quale nel 1849 lasciò la vita sul campo dell'onore nella fatale battaglia di Novara, combattendo con indomabile coraggio per la libertà e indipendenza della patria.

Egli, uno dei martiri condannati a morte nella memoranda epoca del 1821, era esule in Francia, e nella terra dell'esilio scrisse in lingua francese un pregiatissimo opuscolo, che menò gran rumore, contro il duello, pubblicato a Parigi coi tipi *Fournier*, e che fu da lui stesso presentato in forma di petizione alla

Camera dei Deputati per provocare una legge. Mi limiterò a leggere, se il Senato nel consente, un brevissimo brano di quello stupendo opuscolo, riportato nella bella biografia che di lui scrisse nel 1850 un distintissimo Uffiziale delle truppe lombarde nelle due campagne 1848-1849. E per non offendere colla mia cattiva pronunzia le delicate orecchie di quanti qui soggono maestri dell'idioma francese, lo tradurrò in italiano.

Eccolo:

« Il rispetto che si ha pel vero coraggio, l'apparenza di quello che esiste nel duello, potrebbe solo indurvi ad accarezzare questo pregiudizio: ma il coraggio brutale di esporre inutilmente la sua vita, non è una qualità, e meno ancora una virtù; è un dono che la natura accorda all'uomo come alla bestia feroce. Il delitto ha il suo coraggio come la virtù; i Fieschi e i Bailly lo possiedono egualmente, e presso un popolo civile il coraggio non è stimabile e pregevole se non in quanto ha uno scopo nazionale od utile; ma il coraggio della passione, quello della suscettibilità, quello che non serve che a vendicare le offese personali, e che non mira che a toglier di vita i cittadini, non è certo di natura da essere incoraggiato dalla legislazione, che deve al contrario stigmatizzarlo con tutte le sue forze.

» Il coraggio del duello, che si può senza timore qualificare disprezzabile, fu quello dei favoriti di Enrico III, come è ancora ai nostri giorni quello di tutti i libertini e di tutte le persone rotte al vizio.

» Sì, questo coraggio è disprezzabile, perché s'associa il più delle volte coi vizi i più ributtanti, colla vigliaccheria morale, ed anche colla vigliaccheria militare, perché l'esperienza prova che in generale i più gran duellisti sono i più cattivi soldati dell'esercito. »

Questi sono i concetti che con forte eloquenza esponeva nell'encomiato opuscolo l'illustre generale Perrone di S. Martino, il cui nome è un titolo di onore e di gloria per l'esercito e per l'Italia; ed io vorrei che agli stessi nobili sentimenti il Ministero della Guerra informasse le circolari e i regolamenti, che devono servire di norma al contegno e alla condotta del soldato italiano!

Signori Senatori, io proponeva contro il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

duello, che, volere e non volere, è un reato assai grave, un sistema penale alquanto più rigoroso di quello che fu concordato tra la Commissione e l'onorevole Ministro. La fortuna non arrise alla mia proposta, salvo la piccola concessione, di cui feci cenno; e l'accordo tra la Commissione e l'onorevole Ministro, avvalorato nella presente tornata dall'onorevole ed elegante parola dell'onorevole Senatore Mauri, non mi lascia alcuna speranza di vittoria. Mi ritiro perciò dalla lotta e abbasso le armi, rinunciando a qualsiasi proposta di emendamenti.

Sì, o Signori, abbasso le armi, ma porto con me la convinzione che le pene, con soverchia mitezza stabilite dall'onorevole Ministro e dalla Commissione contro il duello, non saranno temute e riusciranno perciò inefficaci. Abbasso le armi; ma almeno mi sia permesso di protestare ancora una volta contro un reato, che è una reliquia dell'antica barbarie settentrionale, ed ha la sua radice nell'egoismo, nella vanità, nell'istinto e nel diletto selvaggio della vendetta; contro un reato, che inaugura e consacra il regno della prepotenza e della forza, ed è per l'Italia, fiera e superba dell'eminente posto che occupa fra le nazioni civili, una macchia ed una vergogna.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Signori Senatori, l'ora è tarda e forse i miei colleghi vorranno prorogare questa discussione a lunedì, altrimenti io ardisco pregarli che, sebbene debbano essere stanchi della lunga precedente discussione, pure mi accordino la loro attenzione.

Sono stati sempre tanto cortesi con me, e spero che anche questa volta non verranno negarmi la loro indulgenza.

Molte voci. Parli subito, parli oggi.

Senatore GALLOTTI. Mi perdoni il mio amico Senatore Chiesi se io parlerò in un senso opposto al suo. Ma per giovarmi di un modo francese metterò molta acqua nel mio vino, parlerò, lo spero, in modo che anche coloro i quali ora tengono una opinione diversa dalla mia, forse potranno persuadersi dei miei poveri argomenti, o almeno li compatiranno.

Io non vengo, o Signori, a far l'elogio del duello. Anzi aveva deliberato non prendere parte a questa discussione; e ritardai la mia venuta in Roma per aspettare che la legge sul

duello fosse stata discussa; e senza le belle parole pronunziate dall'onorevole Senatore Pantaleoni a questo riguardo, così sarebbe accaduto.

Ora, che io mi trovo in Roma e che ho l'onore di sedere in Senato, tengo a mio debito di pagare il tributo del mio povero ingegno, e di un poco di pratica che sventuratamente ho in questa materia.

Io credo, o Signori, che chi vuol fare una savia legge sul duello deve avere per primo scopo quello di farne diminuire, per quanto è possibile, il numero; per secondo scopo, quello di renderli, per quanto è possibile, meno cruenti meno dannosi. Tenendo questa massima, primamente parlerò della pena che dovrebbe essere inflitta a chi si batte in duello, poi dirò della pena per le ferite o la morte accaduta in duello, e finalmente dirò dei padrini o testimoni.

Prometto che sarò molto breve.

Signori, se colui che si batte in duello fosse certo di dover soffrire anche la pena di un mese di prigionia, dei duelli che accadono, ne appello a tutti coloro che se ne intendono, non ne accadrebbe nemmeno la metà.

Quando la legge è mite si applica facilmente, mentre, quando la legge punisce talune colpe con pene più severe di quello che la pubblica opinione crede dovrebbero essere punite, i giudici che hanno cuore, cercano sempre di trovar ragione per non punire; i testimoni, dirò l'universale degli uomini, cercano di eludere la legge.

E se colui che provoca fosse più severamente punito di colui che provocato sfida, questa legge potrebbe migliorare i costumi, perchè punirebbe il vero reo.

Per la qual cosa io proporrei che la pena per chi si batte in duello fosse da un mese a sei di prigionia, e che, come dissi, venisse molto più severamente punito chi offese che chi disfidava per vendicarsi della sofferta ingiuria.

Citerò ad esempio un fatto narratomi.

Un onorato ufficiale che aveva versato il suo sangue nell'ultima certamente non ingloriosa guerra nostra, indossava la divisa militare allorchando venne ingiustamente offeso da un borghese, e sapete cosa gli rispose? Sono armato e ti sfido. Egli sapeva, Signori, che l'arma che cingeva doveva servire solo per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

difendere la patria e per difendere il Re e non per servirsene contro un uomo inerme.

Signori, secondo la vostra legge, questa legge che l'onorevole Senatore Chiesi chiama *mité*, se costui si fosse battuto in duello, sarebbe stato condannato non so a quale multa, ed a perdere il suo ufficio civile.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. No, no, i pubblici uffici.

Senatore GALLOTTI. Quanti militari, quanti Ministri che fortunatamente giovano, e fanno onore all'Italia, con questa legge, se fosse stata prima emanata e messa in atto, non potrebbero più giovare e servire la nostra terra natale, l'Italia!

Dopo aver detto brevemente che pena io crederei si dovesse infliggere a coloro che si battono in duello, dirò della pena colla quale io credo debba essere punito chi ferisce o uccide in duello. Io credo debba essere punito come chi uccide o ferisce in rissa o forse a difesa. Il duello, pare a me, non dee esserne ragione di scusa, nè ragione di aggravio di pena.

So che il mio amico, Senatore Chiesi, ha una opinione diversa, e vorrebbe fulminare il duello con pene severe. Ma io ardisco rammentargli che mal punisce chi punisce nell'ira; che quando la pena è troppo severa non è messa in atto, e come poc' anzi disse il Senatore Mauri, discredita il Governo e gli toglie forza.

Non è sempre la legge quella che dà norma alla pubblica opinione. Anzi, quando la sanzione morale non dà forza alla sanzione legittima, questa perde di vigore e le sue leggi difficilmente, o durevolmente sono messe in atto. Come tutti sanno in Francia fu emanata una legge che condannava a morte chi si batteva in duello e molti giovani si duellarono solo per far vedere che non temevano quella pena.

Un'altra volta fu detto: *quanto a coloro che commettano la viltà di farsi accompagnare da padrini...* e queste parole bastarono perchè allora cessasse l'uso dei padrini. Il Governo francese allora dichiarò vile chiunque si battesse in duello.

Ma queste parole non ebbero effetto. La pubblica opinione non li credeva vili.

L'uso di battersi in duello cesserà quando verrà condannato dalla pubblica opinione, e quando gli uomini crederanno che costituiti in

civile comunanza hanno affidato alle leggi il diritto di vendicare le offese che ricevono. Ma sino a che sarà creduto vile chi non vendica col duello talune offese, gli uomini si batteranno anche certi di subire la pena.

Vengo ora alla terza parte del mio discorso, cioè dei secondi e testimoni.

Ardisco affermare che il duello secondo i diversi usi, le diverse costumanze, i diversi pregiudizi in taluni Stati può chiamarsi un avanzo di barbarie, in altri, mi permetto pure di dirlo, talvolta può essere incipienza di civiltà.

In taluni Stati di America, Signori, dove quello che si crede offeso o ha in odio un altro, lo sfida; ma sapete voi come lo sfida? lo sfida al fucile, non ci possono essere testimoni; allora ognuno dei due nemici cerca di conoscere le amicizie, le aderenze, gli usi del suo nemico per ucciderlo con un colpo di fucile.

Ora, o Signori, domando: se in quelle regioni ci fossero degli uomini che avessero la fortuna per la loro intemerata condotta di potere imporre la loro opinione agli altri; se in quelle regioni cercassero di persuadere i loro conterranei che questo modo di esercitar vendetta per duello è il più disumano di tutti, e cercassero almeno di indurli piuttosto a battersi come suole farsi in Europa, cioè col luogo, l'ora e le armi assegnate, e dippiù alla presenza di quattro padrini, i quali impedissero qualunque sopruso, che se un dei due combattenti cade o è ferito, impedissero all'altro di continuare a combattere, io domando, questo mutamento nel modo di esercitare vendetta, sarebbe, ovvero non sarebbe una prova di incipiente civiltà? E che direi di talune altre contrade dove si esercitano vendette in modo ben più feroce che per mezzo dei duelli?

Io credo che l'intervento dei secondi nei duelli giovi invece di nuocere, e quindi che non si debba far cosa alcuna per abolirne l'uso. Credo solo che debbono essere puniti se permettono duelli alla pistola con armi di precisione, anche con pistole rigate, ovvero ad una distanza minore di sedici metri.

Punendo chi si batte in duello colle pene che dissi, considerando la ferita e l'omicidio in duello come fatto in rissa o a difesa, non punendo i testimoni noi potremo rendere l'uso dei duelli più raro, i duelli meno cruenti.

Facciamo una legge con questi principii,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

Signori, e ardisco dire (e forse non è troppo l'ardire) potremo essere di modello agli altri paesi.

Chi ricordasse tutte le leggi fatte per i duelli dai popoli più inciviliti, tesserebbe la storia degli errori degli uomini. Queste leggi sono state insufficienti o dannose.

Ultimamente una signora russa mi diceva che suo fratello era stato gravissimamente ferito, e la sua ferita era peggiorata perchè in Russia il chirurgo è punito come colui che si batte, in conseguenza i duelli accadono senza chirurgo.

Ecco come spesso si nuoce, credendo di giovare.

Non dirò altro, o Signori, perchè come il disse l'autore della scienza della ricchezza, so che un libro, che un discorso è valutato non solo per quello che l'autore ha detto, ma anche per quello che ha taciuto. (*Bravissimo, bene.*)

PRESIDENTE. Non fa nessuna proposta?

Senatore GALLOTTI. Farò rimettere la mia proposta al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Onorevoli Senatori. Non è mia intenzione di entrare per nessun modo nella discussione generale; e solamente mi incombe l'obbligo di ringraziare l'onorevole amico Senatore Mauri e l'onorevole Senatore Gallotti dei termini benigni e cortesi, che hanno voluto usare a mio riguardo. Ringrazio ugualmente l'onorevole Senatore Chiesi, il quale, anche avversando le mie idee lo ha fatto con tanta gentilezza; e sono certo che se le abitudini ed i modi che si praticano in questa assemblea si potessero introdurre col tempo nella vita usuale, una legge sul duello sarebbe certo inutile. Tutti in quest'Aula siamo ugualmente di accordo nel desiderare che il duello...

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di non allontanarsi, altrimenti non potremmo finire questa discussione.

Senatore PANTALEONI... Tutti siamo ugualmente d'accordo nel desiderare che il duello possa essere soppresso, solamente differiamo nei modi e nei mezzi che stimiamo a ciò i più accorti; ed è su questo che vertono tutte le discussioni nostre. Gli è così che io mi trovo obbligato di muovere una qualche osservazione

all'onorevole signor Ministro relativamente al primo articolo sul duello, l'articolo 396.

In esso a seconda del sistema seguito dall'onorevole Ministro ed adottato dai membri della Commissione, la sfida è stata considerata come un iniziato reato e quindi punita. Essi però sanno troppo bene che con ciò ogniquale volta si punisce il conato di delitto, vi è in certo modo un incoraggiamento al compimento del delitto stesso, a meno che non vi sia una qualche riserva in esonerazione di coloro che se ne ritraggono in tempo.

Il Codice germanico, che è l'ultimo e che è forse il più sapiente che io mi conosca su questa materia, ha adottato circa il duello quello stesso principio a che si sono informati l'onorevole Guardasigilli e la Commissione, vale a dire che la semplice sfida è proibita e punita ed è punito anche il portatore del cartello.

Ma se il Codice germanico punisce la sfida, esso si affretta a condonare ogni pena se i sfidanti si ritraggono dal procedere più oltre. Per ciò vi è un art. 204 così concepito: « Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo incominciamento. »

Io aveva intenzione di proporre quest'articolo come emendamento o aggiunta dopo l'art. 396; ma lo rende impossibile il dettato in che quest'articolo è stato concepito, giacchè dicendosi « chiunque sfida taluno a duello è punito con multa fino a mille lire ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello NON SIA AVVENUTO » e di nuovo anche al § 2 « ANCORCHÈ IL DUELLO NON SIA AVVENUTO » viene esclusa la possibilità di proporre un tale emendamento. Io non faccio proposta alcuna perchè io non approvo l'articolo, ma solo sottopongo questa mia osservazione al signor Ministro e all'onorevole Commissione, affinchè vedano se non fosse il caso di giovarsene per il miglioramento dell'articolo che da loro stessi emana.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Governo dichiara di non potere accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ma ancora non si sa nemmeno se esiste!

Senatore PANTALEONI. Infatti io non ho fatto alcuno emendamento, o proposta. Io ho letto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

solamente ciò che il Codice germanico propone, e che è poi il riscontro di tutto quello che è stato adottato in tutti gli altri casi analoghi nel Codice nostro. Infatti, in tutto il Codice la pena stabilita per l'iniziato reato se il delinquente si è trattenuto a tempo, se il delitto non è stato compiuto, o compiuto è stato riparato come nello *stupro* se lo si ha corretto col matrimonio, è stata tolta, e la penalità condonata.

Io quindi richiedeva solamente che in modo analogo quando lo sfidante e lo sfidato non scendessero poi sul terreno la pena dovesse cessare, come è nel Codice germanico.

Ho detto però che non ne faceva neppure la proposta, giacchè mi pareva che trattandosi di un miglioramento del sistema istesso del Ministero e della Commissione toccasse loro il proporlo, ma se non lo vogliono, se loro non giova il farlo, io non ne faccio questione. Io ho loro soltanto letto un articolo: se non lo credono vantaggioso, l'abbandonino.

L'articolo era ben questo:

« Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione; come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo cominciamento. »

E questo è naturale, perocchè è più facile trovarsi spinti al reato quando si sa che già la multa o qualunque altra punizione si sia vi cadrà addosso ad ogni modo, ed ancorchè non si prosegua nell'iniziato reato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fecò una semplicissima osservazione all'onorevole Pantaleoni per dimostrare come non possa il Governo aderire alla sua proposta, la quale io non credo che corrisponda interamente alla disposizione del Codice germanico, che mi duole di non aver portato oggi con me al Senato.

Senatore PANTALEONI. Se desidera vederle ho qui copiate le disposizioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole Pantaleoni rifletterà che gli atti della sfida e dell'accettazione non possono essere puniti in nessun sistema quando avviene il duello, imperocchè in questo caso il fatto del duello assorbe il fatto della sfida e dell'accettazione,

si persuadera che quella figura di reato non può essere ammessa accanto ad una disposizione che punisce il duello se non appunto per il caso in cui il duello non si sia verificato. Se il duello avviene, la legge non si occupa più del fatto della sfida e dell'accettazione di essa perchè, lo ripeto, esso rimane assorbito dal reato più grave, il duello. E in vero il fatto del duello tra chi può avvenire? Tra colui che sfida e quello che è sfidato ossia l'accettante della sfida.

Io intendo bene il sistema che non fa un reato della sfida e dell'accettazione e fa solo un reato del duello o almeno del fatto di portarsi sul terreno per combattere; ma non intendo un sistema che faccia della sfida e dell'accettazione un reato e dichiarare ad un tempo che questo reato scompare ogni volta che tra i duellanti sia avvenuto un componimento e non abbia avuto luogo il duello. Se ciò si ammettesse, tanto varrebbe cancellare l'articolo che mai non troverebbe applicazione.

Questa ragione a me pare chiara e semplicissima, per cui non è possibile accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola per una spiegazione.

Senatore PANTALEONI. L'articolo che ho letto è proprio copiato dal Codice germanico che presi in biblioteca. Del resto ognuno sa, che quando il duello si compie, la pena speciale per la sfida sparisce e si compenetra in quella del compiuto reato.

Quello che il Codice germanico contempla è il caso in cui le parti *spontaneamente rinuncino al duello*. In questo caso non scontano la pena della sfida e ciò è fatto per incoraggiarle a rinunciare al duello, onde sottrarsi con ciò dalla pena che loro sarebbe inflitta.

Ma dirà il signor Ministro: allora a che caso si applica la legge? Non al caso del compiuto reato perchè la pena si compenetra con quella maggiore del reato, non al caso della semplice sfida perchè se questa resta sola senz'altro la pena si condona.

Rispondo. La legge si applica precisamente in tutti quei casi in cui non si sono gli sfidanti ritirati *spontaneamente*. Supponga che uno dei duellanti sia morto, supponga che uno solo si sia ritirato, supponga che solamente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

forza maggiore abbia impedito lo scontro al quale non abbiano frattanto i duellanti rinunciato; allora l'autorità pubblica procede ed è per questo caso che rimarrebbe ferma la comminazione della pena.

Il Ministro comprende troppo bene, che il dichiarare reato la semplice sfida è fatto per autorizzare l'intervento dell'autorità anco in questo stadio del reato ed evitare il duello, e non per smania di applicare penalità.

Io ho letto l'articolo del Codice, non ho fatto proposizione, mi rimetto al Senato e non ho più altro da dire.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ho domandato la parola per appoggiare appunto quello che disse l'onorevole proponente, cioè che debba essere punito solo il duello quando accade, e non vorrei che fosse punita l'intenzione perchè spero che quando si punisce solo il duello e non la sfida, più facilmente si accomodano le questioni; quindi vorrei che fosse soppresso questo articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io voglio osservare che l'art. 1 ha uno scopo che deve essere rilevato dal Senato.

Perchè e di che hanno conteso fra loro nella prima seduta, in cui si parlò del duello, gli onorevoli Senatori Chiesi e Pantaleoni? Fra le altre cose, per questa in particolare, che cioè sosteneva l'onorevole Chiesi essere necessaria l'affermazione della specialità del reato del duello; ed è questo il pensiero prevalente nel progetto. Il fatto del duello deve essere qualificato reato indipendentemente dagli atti di violenza che ne costituiscono la esecuzione. Quindi non è necessario che i duellanti scendano sul terreno perchè il fatto sia punito, basta la sfida, la conclusione cioè del combattimento, anche la proposta sola del duello. Se ammettiamo invece che sia nei caratteri del reato che i duellanti scendano sul terreno e vengano all'atto del combattimento, il duello non è più un reato speciale e diventa una forma ed una circostanza attenuante della violenza personale.

La sanzione penale contro la sfida è l'affermazione della specialità del reato; ed io la reputo necessaria, perchè ciò che turba l'ordine giuridico sociale è l'istituto del duello indipendentemente dalle conseguenze della violenza personale.

Ecco la ragione per cui io mantengo questa disposizione dell'art. 396 del progetto. Ora, se noi dovessimo punire il fatto della sfida a duello allora solamente che i duellanti vanno sul luogo del combattimento, diceva egregiamente l'onorevole signor Ministro Guardasigilli, questa disposizione dell'art. 396 non sarà applicata mai; perchè, o si scenderà sul terreno, ed allora non sarà più il caso di occuparsi della sfida a duello; vi sarà un fatto più grave: il principio dell'azione del combattimento, che assorbirà la sfida e cadrà sotto la sanzione dell'art. 397; o non si scenderà sul terreno, ed allora avremo di fronte l'indulgenza dell'onorevole Senatore Pantaleoni. Ad ogni modo dunque la prima sanzione di quest'articolo 396 sarebbe oziosa nel Codice.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni metterò ai voti l'articolo 396.

Senatore CHIESI. Domanderei la votazione per divisione.

PRESIDENTE. La votazione per divisione è di diritto.

Dunque rileggo e metto ai voti il § 1:

« § 1. Chiunque sfida taluno a duello, è punito con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; se fu provocato, la pena è diminuita di un grado. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se lo ha provocato. »

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'articolo intero, voglia sorgere.

(Approvato.)

Lunedì si continuerà la discussione degli altri articoli rinviati alla Commissione, poi si proseguirà l'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).

L.

TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati intorno alla legge sull'istituzione delle Casse di Risparmio postali — Mozione del Senatore Chiesi, combattuta dal Senatore Pantaleoni — Ritiro della mozione Chiesi — Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamenti dei Senatori Gallotti e Pantaleoni all'articolo 397, combattuti dal Relatore — Proposta aggiuntiva del Commissario Regio — Parole per fatto personale del Senatore Pescatore — Considerazioni dei Senatori Gallotti e Pantaleoni — Rejezione dell'emendamento del Senatore Gallotti e approvazione dell'articolo — Osservazioni e proposta del Senatore Pantaleoni all'articolo 398, cui risponde il Commissario Regio — Replica del Senatore Pantaleoni — Considerazioni del Senatore Sineo — Rejezione dell'emendamento Pantaleoni — Approvazione dell'articolo e del successivo art. 399 — Appunti del Senatore Sineo all'art. 400, cui risponde il Commissario Regio — Considerazioni del Senatore Angioletti, cui risponde il Relatore — Osservazioni del Senatore Sineo, cui risponde il Commissario Regio — Proposta d'emendamento del Senatore Angioletti, e ritiro dell'emendamento del Senatore Pantaleoni — Rejezione dell'emendamento del Senatore Angioletti — Approvazione dell'articolo — Modificazione all'art. 401, proposta dal Ministero — Proposta d'emendamento del Senatore Gallotti, combattuta dal Commissario Regio — Replica del Senatore Gallotti — Osservazioni del Relatore — Ritiro dell'emendamento del Senatore Gallotti — Approvazione degli articoli 401, 402 e 403 — Proposta del Senatore Gallotti di soppressione dell'art. 404 — Approvazione dell'articolo — Modificazioni proposte dal Commissario Regio e dal Relatore all'art. 405 — Dichiarazione del Relatore e domanda di votazione per divisione — Risposta del Commissario Regio — Replica del Relatore — Approvazione dell'articolo per parte e per intero, dell'articolo 406 modificato, e dell'articolo 406 bis — Approvazione dell'articolo 415 con modificazioni proposte dal Commissario Regio — Dichiarazione del Relatore intorno all'articolo 475 già votato — Osservazione del Senatore Sineo sull'articolo 587, cui rispondono il Relatore e il Commissario Regio — Replica del Senatore Sineo e controreplica del Commissario Regio — Dichiarazione del Senatore Bergatti — Approvazione dell'articolo 587 — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione dell'articolo 588, ultimo del Codice.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Commissario Regio ed i Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 20. Il Vescovo di Chioggia domanda al Senato di respingere l'art. 11 del progetto di legge sul Reclutamento dell'esercito.

21. Angelo Fioruzzi, di Piacenza, capitano

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

in riforma, fa istanza perchè, in considerazione dei servizi resi da lui e dai membri della sua famiglia alla causa italiana, gli sia accordato dal Governo un congruo compenso.

PRESIDENTE. Dalla presidenza della Camera dei Deputati e pervenuta alla presidenza del Senato la seguente comunicazione:

Roma, 21 aprile 1875.

Nella tornata d'oggi la Camera ha discusso ed approvato il progetto di legge d'iniziativa parlamentare concernente la istituzione delle Casse di risparmio postali.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmetterlo a S. E. il Presidente del Senato del Regno onde si compiaccia porlo all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente
G. BIANCHERI.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Questo progetto di legge è stato sottoposto altra volta all'esame del Senato, il quale nominò allora una Commissione composta degli onorevoli Senatori Tabarrini, De Filippo, Cossilia, Forcili e Beretta, pel relativo studio.

L'incarico di Relatore della Commissione venne affidato all'onorevole Senatore Tabarrini, il quale ne presentò la Relazione, ed anzi, ne era già stata cominciata in Senato la discussione generale, che fu poi rimandata non saprei per quale motivo.

Ora, mi parrebbe conveniente che questo progetto di legge fosse nuovamente trasmesso alla Commissione medesima che già altra volta ebbe ad esaminarlo, senza passare per la trafilla degli Uffici, ed in questo senso ne farei al Senato la proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, che cioè questo progetto di legge sulle casse postali sia rinviato allo studio della Commissione che già fu altra volta incaricata di esaminarlo. Interrogo il Senato se intende aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Vorrei veramente potere aderire alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, ma faccio osservare che il progetto in discorso è in gran parte nuovo e talmente modificato e diverso dall'altro che fu già esaminato dal Senato, che forse crederei più vantaggioso se tutti lo studiassimo antecedentemente negli Uffici prima di venirne alla discussione.

Mi pare anche che i membri della Commissione che fu nominata l'altra volta dal Senato non si trovino tutti attualmente presenti, e quindi ci sarebbe forse una maggiore difficoltà a riunire quella Commissione, che ad eleggere cinque nuovi Commissari presi da quelli presenti.

Non è questa che una semplice osservazione che volentieri sottopongo tanto all'onor. Senatore Chiesi, quanto agli altri onorevoli membri del Senato.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Sebbene gli onorevoli membri dell'antica Commissione sieno presenti, eccetto uno solo che sta anch'esso per arrivare, come me lo annunzia una sua lettera testè ricevuta, pure, avendo riguardo alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pantaleoni, io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei rimanenti articoli del Codice penale che sono rimasti in sospenso nella seduta dell'altro ieri.

Ci siamo arrestati all'art. 397 che la Commissione modifica nel seguente modo:

Art. 397.

« Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a tre mesi, con multa fino a quattro mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. A me pare giustissimo che il duello sia punito, ma vorrei primieramente che la pena fosse proporzionata alla colpa, e quindi il giudice potesse sentenziarla senza rimarco. Perciò propongo che la pena della detenzione sia estensibile, che fosse annullata la punizione delle 4000 lire, e la sospensione dai pubblici uffici sino a 5 anni.

Signori, la multa di 4000, di 3000 o di 5 mila lire sente di aristocrazia di ricchezza.

Questa multa per taluni è dannosissima, per altri di pochissima importanza.

Rammentiamoci che quando in Grecia fu messa non so qual pena a chi dava schiaffi, un uomo ricco prese a diletto il percorrere le vie, dispensandone a suo talento.

L'altra pena, o Signori, della sospensione dai pubblici uffici è di una severità straordinaria, io vorrei che i miei onorevoli colleghi pensassero a questo, cioè, che ministri, ufficiali e molti uomini che molto giovarono, e giovano alla patria, non lo avrebbero potuto per 5 anni, se questa legge fosse stata messa in vigore molti anni innanzi.

Io vorrei che la punizione fosse estesa fino a 6 mesi, perchè il provocatore potesse essere più severamente punito del provocato, ma senza eccedere i limiti del giusto. Ecco perchè faccio una nuova redazione di quest'articolo che mando al banco della Presidenza che sarebbe così redatto.

« Lo sfidante e lo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estensibile a 6 mesi. »

La sola pena della detenzione, vorrei, o Signori, e la vorrei estensibile sino a 6 mesi, acciocchè il provocatore potesse essere severamente punito, ma non punito con pena che ecceda la colpa; e perciò insisto nella proposta da me fatta.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Senatore Gallotti vorrebbe sopprimere le parole: *con multa fino a quattro mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino a 5 anni*, e aumentare la detenzione fino a 6 mesi.

Leggerò a suo tempo il di lui emendamento.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Onorevoli colleghi: nelle poche e disadorne parole che ebbi l'onore di pronunziare innanzi a voi nella discussione generale di questo capitolo, io vi diceva che il mio animo e la mia coscienza si rifiutavano ad accettare la penalità della sospensione dai pubblici uffici come aggiunta all'altre penalità nel reato del duello. Vi diceva allora che io avrei sviluppato i motivi e le ragioni di questa mia persuasione allorchè saremmo venuti alla discussione degli articoli. M'incombe ora l'obbligo di adempiere a quest'impegno, tanto più che l'onorevole amico Senatore Mauri, che mi duole di non vedere in questo momento nell'Aula, ha aderito all'idea che la sospensione dai pubblici uffici possa essere un'acconcia disposizione contro questo reato.

Tutti voi, o Signori, sapete cosa valesse un di il *civis romanus sum*. In quei tempi, che furono i più gloriosi per questa terra, fu questa la più grande gloria dei nostri padri, e la più grande forse che sia stata tramandata all'Italia. Ora la libertà del cittadino, era diritto così santo a Roma, che si sacrava alla nemesis generale quale Magistrato osasse infrangerlo, e fosse pure il dittatore, il quale, scaduto dall'ufficio, doveva risponderne alla legge; e gli onorevoli della Commissione certo mi insegneranno che non poteva essere sospeso da qualsiasi autorità, e noi troviamo persino che quando Cicerone, nello stretto della cospirazione di Catilina, ne trascurò per i complici di quella il rispetto, abbenchè io creda che contro le pretese dell'illustre signor Mommsen fosse egli nel suo pieno diritto, ne scontò peraltro la pena coll'esilio; e permettetemi aggiungere che questo stesso esilio lasciava intatta la pienezza dei diritti del *civis romanus*.

Mi risuonano ancora all'orecchio gli applausi immensi e fragorosi che echeggiarono nell'Aula del Parlamento inglese, quando Palmerston proclamava solennemente ch'egli null'altro augurava pel cittadino del suo paese se non che da per tutto potesse come l'antico romano gridare: *civis romanus sum*.

Da ciò vedete, o Signori, se l'interdizione dai pubblici uffici, la sospensione in minor grado, siano pene immensamente gravi; e se non sarebbe in colpa il legislatore che ne facesse troppo leggermente gettito.

La confisca dei beni è sparita da ogni Co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

dice civile. Io oserei dire, che per ciò che riguarda la *persona*, intendiamoci bene, la *sola persona* del cittadino, che la interdizione dai pubblici uffici è pena ancor più grave della stessa confisca dei beni e delle proprietà, giacchè questa gli toglie tutto ciò che possiede di più prezioso, come cittadino, al mondo, ed anche l'onore. Pregherei il Senato a voler rileggere l'articolo 21, e vedere quanto grave sia questa pena, e quindi quanto dobbiamo andare a rilento nell'applicazione di essa.

Un uomo ha reso immensi servigi al paese, un militare, coperto di ferite, ha pensione, ha onori, ha dignità, e tutto sparisce dinanzi ad un delitto che lo infami, e questo sta bene, nè su ciò vi ha osservazione. Ma in questo caso, o Signori, tutte queste virtù, tutti questi servigi sparirebbero si eclisserebbero dinanzi ad un solo errore, all'errore di aver ceduto ad una esagerata idea, ad un sentimento troppo delicato, e sia anco colpevole, dell'onore.

Vorrei farvi osservare per un momento che nell'articolo 397, dove si è proclamata la penalità della sospensione dai pubblici uffici sino a cinque anni, si contempla il caso in cui non sia occorsa alcuna lesione personale, e quindi non si tratta neppure di reato compiuto, ma soltanto di reato mancato. Parmi dunque che la pena certamente sia eccessiva, e che, come tutte le pene eccessive, non corrisponda troppo bene nè all'idea del reato, nè allo scopo che la legge si propone.

Lo so che in quest'Aula si è citato uno dei nomi più illustri fra i criminalisti italiani per sostenere che nel duello vi erano due delitti, cioè, un delitto di lesione al rispetto che si deve alla società, alla dottrina della collettività, ed il delitto dell'offesa personale. Io vi confesso, Signori (e in questo caso faccio la parte dell'ignorantello), che non comprendo in alcun modo questa dottrina. Io non vedo come un uomo che scenda colla spada a vendicare un'ingiuria, differisca da quello il quale, sia in una rissa, sia per vendicare un'offesa si serva del coltello, del veleno, del bastone o delle pugna; e come voi non avete contemplato questa dottrina per quest'ultimi delitti, non comprendo bene come si debba calcolare solo per il primo caso ossia in quello del duello.

Diro di più ed è che anzi l'offesa, l'ingiuria ricevuta è stata considerata nel Codice in quei casi come un titolo ad una diminuzione di pena, come una circostanza attenuante del commesso reato quando si tratti di punire lesioni personali inflitte col coltello od altr'arme, mentre pel duello questa circostanza formerebbe per sé sola un reato. Ma io non voglio lottare con tanti scienziati e vi domanderò solo, se realmente crediate che la pena della sospensione dai pubblici uffici, risponda a questo errore del duellante, perchè infine non sosterrete certo che il duellante, il quale scende sul terreno, ci sia sceso precisamente coll'idea di offendere la società, impugnare i suoi diritti e che abbia pensato molto alla teoria dell'individualità od ai diritti della collettività umana. Io credo che il duellante invece sia sceso al terreno per un esagerato principio dell'onore, e se volete anche per una colpevole esagerazione del principio dell'onore, ma certo non si è molto preoccupato nè delle sottili teorie criminali, nè dell'importanza dei diritti della collettività, o di quelli invece dell'individualità.

Ma, esciamo, o Signori, da questo labirinto di sottigliezze. Credete realmente che sia giusto, che sia equo, che sia corrispondente logicamente alla natura del delitto il sospendere l'uso dei diritti pubblici ad un uomo, il quale, spinto da un sentimento, e sia anche colpevole ed esagerato sentimento d'onore, si è solamente presentato ad un duello, reato al quale non lo induce certo alcuna bassa idea, reato al quale non si attacca il concetto d'infamia, ed anzi si applica generalmente un concetto di onore?

Ma voi mi direte (e questa è stata l'idea dell'onorevole Senatore Mauri): trattasi di chi sente molto il punto d'onore.

Applichiamo dunque loro una pena che li colpisca nell'onore, e questo sarà il migliore preservativo per impedire la perpetuazione del duello.

Io comprendo questo raziocinio e la forza che se ne può trarre. Ma, badate, o Signori, che qui voi spingete tropp'oltre le vostre pretese. Pur troppo si verificherà quel che il Senatore Gallotti vi faceva osservare l'altro giorno: finchè in Francia nella legge si chiamarono *codardi* i padrini, non si trovò più un padrino per il duello; ma quando si vollero dalla legge chiamati co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

dardi i duellanti, questi scesero egualmente al duello, e il duello seguì ad essere in uso, perchè evidentemente la disposizione di legge non corrispondeva al fatto, non rispondeva alla verità delle cose.

Ora, io vi domando, se in questo caso credete veramente che corrisponda al fatto, che una pena la quale, nel Codice, non si applica che ai crimini, e non si associa che alle pene criminali per delitti infamanti, sia pure una pena che possa applicarsi ad un delitto che certamente (ingranditene quanto ne volete la importanza) niuno, vorrà mai riguardare come infamante!!!

Ed ora vi domando se potete credere che l'opinione pubblica vi terrà dietro in questo ordine d'idee? Eh! Signori, se l'opinione pubblica riguardasse come infamante il duello, già il duello non esisterebbe più; e sventuratamente il duello esiste perchè vi è ancora questa opinione, questo pregiudizio nella società che esso restauri in parecchie circostanze l'onore alle persone, che sia un mezzo di riparazione all'onore stesso, altrimenti certo non vi sarebbe un solo individuo che scendesse sul campo del duello.

L'opinione dunque, posso dire, e credo con tutta coscienza, e che non troverò contraddizione in quest'aula, l'opinione pubblica, dico, non riguarda certamente il duello come un atto che leda l'onore; dirci quasi che il legislatore e l'onorevole Commissione professano la stessa opinione.

Infatti, quando vedo tutta l'industria, tutta l'abilità che si è messa nel titolo del duello, nell'applicazione della pena ad esso per evitare l'intervento dei giurati, io comprendo perfettamente che anch'essi partecipano a quest'idea. E qui, o Signori, io vi dirò che non ho nessuna tenerezza per i giurati, anzi se volete ne ho una grandissima, perchè li manderei tutti a casa, senza dar loro mai l'incarico di venire ad occuparsi di giudizi. Ma vi confesso però che se vi ha un titolo solo al mondo, in cui il giurato è da preferirsi al tribunale è precisamente quando si tratta di questioni d'onore. Quando si tratta di applicazione di penalità che possono ledere l'onore, di reati relativi all'opinione pubblica, io vi confesso che questo, a parer mio, è il solo caso, in che il giudizio per giurati possa corrispondere al sentimento

del pubblico e che dovrebbe preferirsi. Perchè infine, intendiamoci bene, l'onore non è sempre la virtù, non è sempre la ragione, perchè se fosse la ragione, se fosse la virtù, l'idea d'onore non sarebbe attaccata al duello ed a tanti altri atti che la società considera come onorevoli, mentre la ragione non li ritiene sempre per molto plausibili.

Devesi dunque aver riguardo all'opinione pubblica quando si vuole applicar pene lesive dell'onore de' cittadini o ritenuti per tali: devesi aver ricorso al verdetto del giurato quando si tratta dell'applicazione di questa pena.

Ora, osservo precisamente che in questi articoli 397, 398 e successivi, resta esclusa l'azione dei giurati, e si attribuisce il giudizio al tribunale: quel tribunale che forse è il meno capace di applicare tale penalità.

Non crediate, o Signori, che queste siano sottigliezze. Se voi applicate una pena che attacchi l'onore, e che non sia favorita dall'opinione pubblica, voi otterrete un risultato precisamente opposto a quello che vi proponete.

Permettetemi di ricordarvi qualche esempio, permettetemi di ricordarvi che la croce era il simbolo dell'infamia, la croce ora è invece il simbolo dell'onore; e tutti voi sapete bene il perchè. Perchè si attribuiva allo schiavo la penalità della croce, ed una volta che la schiavitù fu stigmatizzata dall'opinione pubblica, una volta che essa venne riconosciuta come ingiusta, come inumana, come indegna, scomparve con l'abolizione della schiavitù l'infamia che si attaccava, che si attribuiva alla croce, e questa è divenuta il simbolo dell'onore, dal giorno che all'Uomo che fu detto il Giusto per eccellenza la legge applicò quella pena.

Ma lasciamo adesso, o Signori, queste discussioni generali, dottrinali, teoriche. L'indole mia propria mi porta a studiare la questione dal lato pratico, e consentitemi che al saggio della pratica io consideri questa disposizione di legge.

Voi ammettete la sospensione dai pubblici uffici. Ora, una delle prime condizioni, la prima anzi dell'articolo dell'interdizione dai pubblici uffici è la sospensione dall'esercizio elettorale, da ogni altro diritto politico e dalle qualità di membro del Parlamento e della giuria.

Quanto alla sospensione dalla qualità di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

giurato, credo che molti ve ne sarebbero anzi obbligati.

Quanto alla sospensione però dei diritti di Deputato al Parlamento, la cosa mi pare ben seria è grave. La interdizione dai pubblici uffici è contemplata nello Statuto, ed è contemplato quindi il caso che un membro del Parlamento colpito dalla interdizione o da altra causa cessi dal suo mandato. L'articolo 44 dello Statuto dice: *se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione*; e questo lo comprendete troppo bene, perchè non vi deve essere una parte d'Italia che non sia rappresentata.

Se ora, o Signori, voi suspendete un Deputato dall'esercizio dei suoi diritti, voi non potete applicargli l'articolo 44; voi non potete convocare il collegio.

Questo caso della sospensione non è compreso nello Statuto. Volete che questo membro del Parlamento sia tolto fuori dell'aula, come la pecora segnata dal campo ebraico finchè non sia risanato; e che debba cessare per un mese, per due mesi, per un anno dal diritto di votare le leggi, oppure lo dichiarerete compreso nel titolo 44? Ma allora non si corrisponde più alla verità delle cose, nè alle parole della legge.

È questa una difficoltà che vi sottopongo, Signori, come difficoltà pratica. So che l'abilità dei legali cercherà di trovarne la soluzione, ma se non m'inganno, mi pare che l'obbiezione sia importante, e che convenga tenerne molto conto.

Ma vi è anche qualche cosa in pratica di più difficile e più grave.

Se voi comminate pel duello la pena della sospensione dai pubblici uffici, e che dessa cada per cinque anni sopra un membro del Parlamento, questi sarà secondo voi escluso dal Parlamento medesimo; ma egli si presenterà nuovamente al collegio elettorale come candidato, ed io non pongo dubbio che su 100 casi che si verificassero (spero che non si verificheranno mai) 99 sarebbero rieletti a Deputati; e perchè?... perchè l'opinione pubblica non approva la vostra penalità.

Cosa farete in tali circostanze? Qualcheduno mi ha fatto osservare che mi si potrebbe in

risposta domandare: che cosa fareste se un galotto fosse mandato in Parlamento?

Io rispondo che quest'ipotesi è impossibile, che il vostro caso non è reale, e perchè? Perchè se una persona infame fosse mandata al Parlamento, voi vedreste che tutti i membri di essa sorgerebbero in massa per opporvi, voi vedreste che sebbene vi fosse un collegio cotanto sventurato in educazione pubblica da mandarvi un uomo colpito d'infamia al Parlamento, si solleverebbero senza differenza di partito da tutti i lati, tutti gli uomini onesti, ed il Governo sarebbe certamente appoggiato come lo è stato in Inghilterra quando fu mandato da Tipperary un uomo che era stato colpito dalla legge criminale del paese. Ma non è ciò vero, o Signori, nella questione nostra, in quella che io sostengo. Qui l'opinione pubblica non riguarda infame la perpetrazione del duello, e quando gli avrete applicata una pena infamante, vi rimanderanno probabilmente il colpito come una protesta contro la vostra legge, e potrebbe essere che nelle elezioni generali ne mandassero molti.

Espostovi il pericolo, Signori, so bene, quello che si deve fare al caso. La legge deve mai sempre trionfare. *Perat mundus et fiat justitia*. Ma, Signori, potete voi, mettendovi una mano sulla coscienza, dire che ciò facendo, faceste nel caso la giustizia? Ciò che si chiede si è che la legge sia accettata per universale sentimento di giustizia e che l'opinione pubblica la consideri per tale. Gli è perciò che il legislatore che fa la legge deve ognora considerare e considerar bene prima di lanciarsi in queste avventure, se veramente la giustizia, se l'opinione pubblica di ciò che è giusto ed onesto lo conforta, od almeno lo appoggia in quella disposizione. Perchè sapete voi chi è in fin dei conti che fa le spese di queste lotte? Sono le istituzioni e la libertà.

Noi ci siamo finora distinti in tutta Europa per la temperanza, per la grande moderazione, per il senno che ha sempre accompagnato tutto quello che è stato fatto finora in Italia, tutte le risoluzioni, tutte le leggi nostre. L'onorevole Guardasigilli è stato esso stesso ognora un modello per la grande temperanza, pel senno, per la moderazione che pose in tutte le sue disposizioni, ed io lo scongiuro a non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

velere allontanarsi dalla sua via adottando una misura ingiusta, illogica, eccessiva.

Io so che anche in questo non differisco poi tanto dalla Commissione, nè dall'onorevole Ministro. L'onorevole Commissione e l'onorevole Ministro infatti convengono almeno che questa pena debba essere riservata ai soli casi di provocazione ed al solo provocatore. Vi confesso però, Signori, che nel modo con cui fu formulato l'articolo, ciò non apparisce neppure; ed è perciò che io domanderei, che si togliesse da esso la sospensione dai pubblici uffici fino a 5 anni, e che la questione fosse riservata interamente per l'art. 400, ove si parla di provocatori e provocato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che io dia prima lettura dell'emendamento che propone l'onorevole Gallotti:

« Lo sfidante e lo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segna alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a sei mesi. »

Domando prima di tutto se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è all'onorevole Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Come ha udito il Senato, l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Gallotti, ed appoggiato caldamente dall'onorevole Senatore Pantaleoni, si risolve poi alla esclusione, alla soppressione della sospensione dai pubblici uffici.

L'onorevole Senatore Gallotti vorrebbe togliere anche la pena della multa che riguarda come aristocratica ed inefficace per tutti quelli i quali, non è dubbio, che in materia di duello costituiscono il numero dei più, e sono i facoltosi o e loro almeno che hanno i mezzi di far fronte al pagamento delle lire 4000 a cui può ascendere la multa senza rovinar sé e la famiglia; mentre sarebbe una vera sciagura se cadesse sopra un duellante ristretto di mezzi che, vivendo della propria industria, non può avere cumulatissimi risparmi sufficienti per far fronte a imprevedute calamità.

Io credo che questo ragionamento sia uno di quelli che provano troppo, perchè la stessa

argomentazione si può fare, non solamente a proposito del duello, ma per tutti i reati a cui la legge applica la multa. Qualunque sia infatti il reato, potete farvi l'ipotesi che la multa sia applicata ad un ricco, o che sia applicata ad un povero padre di famiglia che vive della sola sua industria e che non ha modo di farvi fronte; e sempre vedrete che la multa riesce gravissima per quest'ultimo, ed insufficiente e senz'effetto per riguardo alla persona agiata.

Quanto alla sospensione dai pubblici uffici io confesso che troverei molto fondata l'opposizione se non si fosse provveduto col restringerla al solo duellante che sia provocatore.

In un reato come il duello, la sospensione dai pubblici uffici per quello che fu provocato sarebbe una enormezza; ma il provocatore, colui cioè che con modi incivili (perchè senza modi incivili non si viene a questi estremi) dà causa al duello; merita di essere attaccato qualche po' nel morale, nel sentimento dell'onore, nel sentimento del decoro personale, e a questo effetto la sospensione dai pubblici uffici riesce molto opportuna.

L'onorevole Pantaleoni sembra dubitare che sia abbastanza chiarito che la pena deve essere circoscritta, nella sua applicazione, al solo provocatore, ma mi pare che se esso voglia leggere attentamente l'emendamento proposto all'articolo 400, che si dovrà discutere fra breve, non potrà più avere alcun dubbio.

L'articolo 397 si riferisce allo sfidante e allo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento e stabilisce la pena normale, ma l'articolo 400 è sollecito di soggiungere: « Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene della detenzione e della multa stabilita nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. »

Come ben vede l'onorevole Pantaleoni, qui non è fatta più menzione della sospensione dai pubblici uffici, non è dubbio dunque che per il duellante che sia stato provocato a duello, la pena della sospensione dai pubblici uffici non trova applicazione.

Se non che l'onorevole Pantaleoni è entrato in un campo più largo di apprezzazioni, tornando a ciò che egli aveva già esposto bellamente e largamente nella discussione generale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Egli non sa vedere, dice, come il duello sia un reato che abbia un doppio carattere, che rechi cioè un'offesa alla società e un'offesa ai privati cittadini. Per provarlo con alquanto più di evidenza, egli fa un paragone tra il duello e la rissa, ma mi pare che per poco che si voglia por mente a questa argomentazione, si vede che il paragone non regge.

La rissa è un fatto improvviso, un fatto in cui la passione ha più parte della ragione; il duello al contrario è un fatto meditato, un fatto preordinato con maturo consiglio, è poi un fatto regolato dalle consuetudini per modo che quasi lo si eleva sino al grado d'un istituto.

In questo modo comprendete, o Signori, la maggiore gravità del fatto e la maggior responsabilità dello sfidatore e la diversità che corre tra il medesimo ed il corrissante; il quale il più delle volte, in un momento d'improvvisa concitazione ha insultato, ha aggredito, ha ferito senza sapere quasi quello che si facesse, acciecato com'era dalla passione e dall'ira. Il duellante ha potuto provocare in un momento d'impeto, ma prima di venire sul terreno, ha avuto campo di meditare, ha avuto campo di chiedere o di offrire una onorevole riparazione, ha avuto campo infine, di frenare l'impeto della passione, e venire ad un componimento. La qual cosa è sempre facile d'ottenere, qualora si voglia temperare il sentimento dell'orgoglio ed ascoltare la voce della ragione. La insistenza nel passo falso della provocazione è la ragione che giustifica la pena che si vuole applicare della sospensione dai pubblici uffici.

L'onorevole Senatore Pantaleoni è andato più in là; cioè, considerando l'indole di questa pena ha voluto prendere a considerarla nei diversi effetti che produce sulle diverse classi delle persone: ed ha trovato che sarebbe un fatto molto grave la sospensione dai pubblici uffici quando dovesse cadere sopra un membro del Parlamento.

Ancora su questo particolare risponderò all'onorevole Senatore Pantaleoni che l'argomento suo in questo caso prova troppo; i membri del Parlamento si possono trovare non solamente per il duello, ma per molti altri fatti esposti a subire la sospensione dai pubblici uffici; noi dunque dovremmo fare un'eccezione in favore di tutti i membri del Parlamento perchè non abbiano mai ad incontrare

l'incapacità dell'esercizio dei pubblici uffici, e più specialmente del loro mandato politico. Ma questo privilegio non è compatibile colle idee del giorno. Or dunque se i membri del Parlamento si possono trovare esposti alla sospensione dai pubblici uffici per un altro reato qualunque, non vedo inconveniente che vi siano soggetti anche pel reato del duello.

D'altra parte non dubiti l'onorevole Senatore Pantaleoni che il Deputato, incappando in questa spiacevole contingenza, subito troverebbe lo scudo dietro il quale andarsi a riparare, e sarebbe il Parlamento stesso, il quale ritarderebbe il giudizio non accordando addirittura l'autorizzazione a procedere contro il duellante, perchè probabilmente non vedrebbe nel fatto tanta gravità per cui s'avesse a spondere la cooperazione del Deputato ai lavori del Parlamento per metterlo in balia della giustizia. Il Parlamento saviamente avviserebbe che in questo caso si dovesse soprassedere ad accordare il permesso di procedere giudizialmente fin quando fosse al suo fine la sessione, o forse anche non lo accorderebbe, lasciando che, terminata la legislatura, il Deputato rimanesse spoglio del suo carattere e più non fosse protetto dalla garanzia politica contro l'azione della giustizia.

Per tutte queste ragioni io credo che non sia il caso di fare cambiamenti, ma invece si debbano mantenere tutte le disposizioni dell'articolo 397 come si trovano scritte nel progetto ministeriale e negli emendamenti proposti di concerto colla Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione mi ha prevenuto nella maggior parte delle osservazioni che intendevo rassegnare al Senato, quindi mi rimane poco da aggiungere.

L'onorevole Senatore Gallotti si è lagnato che l'art. 397 punisca colla multa e colla sospensione dai pubblici uffici lo sfidante e lo sfidato, i quali si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi.

Egli dice che basta la pena della detenzione di cui ammetterebbe però l'estensione fino a sei mesi. Su quest'ultimo punto osservo che, se ben ricordo, lo stesso preopinante allorchè, nell'ultima tornata, parlò in genere del reato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

di duello, disse che la pena corporale non dovrebbe mai eccedere i mesi sei.

Ora, non so capire come avvenga che pel semplice far uso delle armi, senz'altro siano avvenute lesioni di sorta, proponga la pena della detenzione estesa fino alla menovata durata. Converrebbe dire che voglia infliggere sempre una pena identica, sia quando il reato fu incruento, sia che abbia cagionato ferite od anche omicidio. Se tale non è il suo intendimento, in allora pel reato previsto dall'articolo 397 dovrebbe contentarsi della durata di tre mesi indicata nel progetto, seppure non sarebbe il caso di ridurla anche a meno per serbare una giusta proporzione tra questo e gli articoli successivi.

Per quanto riguarda la multa, l'onorevole Senatore Gallotti ha osservato che non crede conveniente di applicare per questo reato una pena che disse aristocratica, una pena che non è uguale per tutti, e che sarà gravissima per quelli i quali non si trovino in agiata condizione, trattandosi dell'elevata cifra di lire quattromila.

Rispondo anzitutto che la questione è già stata pregiudicata colla votazione dell'articolo 396 con cui è inflitta la pena pecuniaria sino a lire mille per la semplice sfida; perciò la massima da lui sostenuta in senso contrario alla applicazione della multa per questa specie di reati, venne già implicitamente respinta.

Avverto poi che la somma di lire quattromila è il massimo della pena applicabile, la quale può essere ristretta anche a sole lire 201, e che viene quindi lasciata ai giudici molta latitudine in guisa da poter tenere esatto conto della varia gravità dei casi, siccome pure della precedente condotta dei duellanti, e se si vuole, anche della loro condizione finanziaria.

D'altronde il suo argomento fondato, su che la pena pecuniaria non sia eguale per tutti, argomento che fu già altra volta invocato dall'onor. Senatore Pescatore, allorchè si trattava di stabilire le regole generali per l'applicazione della medesima, prova troppo, imperocchè, se reggesse, converrebbe toglierla affatto dal Codice, anzichè limitarne l'esclusione al solo reato di duello.

Ben lungi poi dal convenire nell'opinione dell'onor. Gallotti, io sono convinto che se havvi un reato per cui si debba ravvisare opportuna la pena della multa, gli è quello di cui

ora discutiamo, perchè le persone che se ne rendono colpevoli sono ordinariamente di condizione civile ed agiata.

Che cosa direbbe il paese, quando vedesse che per gli altri delitti comuni i quali si commettono il più sovente dalle classi inferiori e sprovviste di mezzi di fortuna, voi applicate con mano talvolta assai larga la detta pena, senza preoccuparvi della loro possibilità di pagare, e poi quando si tratta di un reato che si commette quasi sempre da individui a cui tali mezzi non mancano, sono nati di questi scrupoli, e ci siamo astenuti dal colpirli nella borsa? Dirà che si sono usati due pesi e due misure, che la legge non è eguale per tutti, e non avrà torto. Prego impertanto il Senato di voler mantenere anche in quest'articolo e nei successivi la mentovata pena la quale è più di ogni altra efficace e corrispondente alla natura del reato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per quanto riguarda la sospensione dai pubblici uffici, l'onorevole Relatore ha già avvertito che questa pena, secondo gli emendamenti introdotti dalla Commissione d'accordo col governo, a questo Capo, non si applica che contro il provocatore al duello. E quando diciamo *provocatore*, non intendiamo altrimenti accennare allo sfidante, il quale bene spesso è il provocato. Provoca a duello chi ha dato luogo alla causa prima del reato, senza distinguere se abbia inoltre sfidato, ovvero accettata la sfida intimatagli dall'avversario. Che la pena della sospensione dai pubblici uffici non si applichi contro chi risulti essere stato provocato, lo si è detto nell'articolo 400 il quale dispone, essere il medesimo punibile colle pene della detenzione e della multa, stabilite nei tre precedenti articoli, diminuite di un grado, la quale diminuzione si estende a due gradi, quando il provocato non ha sfidato a duello; siccome però sembrò a taluno che, pel modo con cui venne formulato il detto articolo, possa nascere dubbio sul punto se si debba a queste pene anche aggiungere la sospensione, che cioè, l'essersi taciuto di questa, induca a credere non già che non debba essere applicata, ma che si applichi senza diminuzione di gradi, così per togliere, ogni equivoco, propongo di fare allo stesso ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

articolo 400 la seguente aggiunta che ho già rassegnata alla Presidenza :

« Contro chi è stato provocato a duello, ancorchè sia lo sfidante non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici. »

Venendo con quest'aggiunta indubbiamente ristretta l'applicazione della sospensione dai pubblici uffici al solo provocatore, cioè a quel tristo, il quale fu la causa vera del reato, che dopo avere offeso altrui, ha amato meglio battersi, ferire e fors'anco uccidere l'offeso, anzichè fare ammenda della propria colpa, pare a me che nessuno di quanti vogliono efficacemente prevenire il male, e far cessare questa usanza barbara ed indegna d'una nazione civile, ravviserà eccessiva la detta pena.

Trattasi, o Signori, di un reato che si commette per un così detto punto d'onore; quindi la pena più propria ed adatta che si possa applicare si è quella che colpisce il duellante precisamente là dove ha mancato; la sospensione dai pubblici uffici diventa in questo caso la pena del *taglione*. Uno stolto pregiudizio ha trattenuto il colpevole dal far le scuse delle offese recate all'avversario, egli ha creduto che facendolo avrebbe fatto torto al suo onore, ebbene punitelo nell'onore, rendetelo incapace di esercitare per un tempo più o meno lungo gli uffici a cui può essere ammesso l'ultimo dei cittadini, privatelo dei diritti che sono il comune patrimonio degli uomini liberi, e la pena sarà efficacissima.

Allorchè si saprà che la stolta tema di compromettere il proprio onore, facendo ciò da cui un uomo onesto che abbia offeso non deve mai rifuggire, condurrà il duellante provocatore alla perdita temporaria di ciò che v'è di più onorevole e caro per un cittadino; oh, credetelo, si andrà assai a rilento a commettere il reato.

Si è parlato nel corso di questa discussione dei duelli commessi da alti funzionari dello Stato e da membri del Parlamento, e si volle da taluno citare questo fatto deplorabile a fine di persuadere il Senato che non si debbano infliggere pene troppo gravi e meno ancora quella della sospensione dai pubblici uffici. A me sembra che esso dimostri invece il contrario, la necessità cioè di stabilire pene di tal natura che impediscano il rinnovarsi di un tanto scandalo. Certo per costoro la pena della sospensione

dai pubblici uffici riuscirà molto grave e sensibile, ma sarà ad un tempo giusta e proporzionata al delitto che, commesso dai medesimi; ha senza dubbio carattere di maggiore gravità; e le nostre popolazioni, al cui senso morale non può non recare offesa il tristo esempio da essi dato, plaudiranno alla legge che li colpisce privandoli della carica o del mandato ond'erano onorati.

L'onorevole Senatore Pautaleoni volendo anche egli dimostrare come non sia conveniente infliggere la sospensione dai pubblici uffici pel reato di duello, ha chiesto che cosa avverrebbe se ne venisse colpito un Deputato al Parlamento; si dovrà egli dichiarare vacante il Collegio, sebbene trattisi soltanto d'incapacità temporaria, ovvero rimarrà il Collegio per tutta la durata della medesima senza rappresentante? E che si farà se gli elettori lo rimanderanno al Parlamento? Non sarà questo uno sfregio alla legge cui è bene evitare?

La risposta non può essere difficile. Prima di tutto prego l'interpellante di avvertire che se queste fossero difficoltà serie dovrebbero indurci a disporre nel Codice, che la pena della sospensione non debba mai essere applicata contro i Deputati per nessun reato, a stabilire cioè uno strano privilegio che essi sarebbero i primi a respingere.

Osservo poi che questa pena, rendendo il condannato incapace del suo ufficio, si dovrà senz'alcun dubbio proceder alla sua surrogazione. Che se gli elettori lo rieleggeranno, peggio per loro; la nomina sarà annullata e dovranno riunirsi un'altra volta, siccome avverrebbe se fosse loro piaciuto di eleggere un condannato per reato politico o comune, come è avvenuto in tempo non lontano, non certo in Italia, ma in altre regioni d'Europa. In questi casi la rielezione recherà offesa e sfregio, non alla legge, ma agli elettori medesimi.

Lo stesso Senatore ha pur fatto cenno dell'opinione pubblica, ed ha detto che essa non è avversa ai duellanti. Ma io gli dimando come si possa conciliare questa sua asserzione coll'unanime sentimento di riprovazione onde vediamo da tutti indistintamente accolto il reato di duello e coll'universale desiderio che si provveda per la guarigione di questa dolorosa piaga; se il fatto è da tutti riprovato, com'è possibile ammettere che il pubblico guardi

con occhio benigno i colpevoli? Finchè egli si limiterà a dire che il duellante non è segnato di nota disonorante come il ladro ed il truffatore, sarò facilmente con lui; se aggiungerà che il provocato il più delle volte, se non è assolto dall'opinione pubblica, è però compatito, lo ammetterò eziandio di buon grado. Ma che colui il quale espone a grave cimento la vita propria e l'altrui o per futili pretesti, o peggio ancora in dipendenza di atti d'offesa e di provocazione da lui medesimo commessi, abbia a sè favorevole l'opinione dei suoi concittadini, e non siano questi per riconoscere giusta e salutare la legge che lo punisce, lo nego ricisamente.

Spero impertanto che anche questi articoli del progetto riceveranno l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha chiesto la parola per un fatto personale; lo prego però di attenervisi strettamente.

Senatore **PESCATORE.** Prima di parlare, enuncierò il fatto personale.

Il Regio Commissario, che mi onora della sua amicizia, e mi gratifica sempre della sua benevolenza, ha rammentata la proposizione da me sostenuta in Senato, nella discussione della prima parte del Codice penale; la ha rammentata benevolmente sì, ma non credo con perfetta esattezza.

Domandai la parola per un fatto personale, cioè la facoltà di parlare brevissimamente per stabilire i termini della mia proposizione, tanto più che questa (mi si permetta il dirlo), ha per sè l'avvenire, quando il sentimento di giustizia sia un po' più progredito di quello che lo sia presentemente.

Non fu adottata, perchè era una novità, ed io stesso annisi allora che le proposizioni nuove difficilmente possono d'un tratto essere tradotte in legge; bisogna che prima entrino nella coscienza pubblica.

Ma se quella proposizione fosse stata adottata, non avremmo ora la proposizione dell'onorevole Senatore Gallotti, e non avremmo avuto la risposta, secondo me non molto concludente, dell'onorevole Relatore della Commissione. Qual'era la mia proposizione? Era questa: che la multa così ristretta fra due limiti poco distanti, è una pena disugualissima, perchè la medesima somma o somma poco diversa, in-

flitta per un dato delitto, produce effetti diversissimi, secondo le varie facoltà, secondo gli averi del delinquente.

Quello che dice nel caso attuale l'onorevole Gallotti, il quale si spaventa vedendo comminata la multa sino a lire quattromila contro i duellanti, io l'aveva preveduto per l'universalità dei reati, nella discussione della parte generale del Codice penale, ed aveva, secondo me, indicato un mezzo pratico e adattatissimo per graduare le multe, in modo che corrispondessero sempre all'entità della fortuna del delinquente.

L'onor. Borsani ha detto con molta verità e con molta ingenuità: l'argomento dell'onor. Gallotti prova troppo, perchè prova che la pena della multa applicata senza relazione agli averi del delinquente, è ingiusta non solamente in questo caso, ma in tutte le altre applicazioni a qual si sia delitto, chè il delitto è sempre uno, e il delinquente può essere ricco e può essere povero.

Queste spiegazioni valgano a far vedere che quando si disse dal signor Commissario Regio che la proposizione dell'onor. Gallotti era simile all'altra che io aveva fatta, può essere questo ricordo esatto sotto un certo rapporto, ma non è esatto sotto un altro aspetto. Del resto io non poteva permettere che la mia proposizione fosse messa così a fascio con un'altra, che può essere combattuta per altre ragioni, quando, ripeto, sono fermamente convinto che quella proposizione, la quale presentemente forse non poteva essere adottata, è una proposizione di alta giustizia che ha per sè l'avvenire.

PRESIDENTE. Ha finito, onor. Pescatore?

Senatore **PESCATORE.** Ho finito.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Gallotti.

Senatore **GALLOTTI.** Signori: io avrei potuto quasi domandare la parola per fatto personale, ma non lo fo mai se non quando son certo di avere diritto di domandarla per fatto personale.

L'onorevole Relatore ha detto che chi prova troppo, non prova niente. Io ardisco rispondergli che chi risponde ad un argomento dicendo solo, chi prova troppo, non prova niente, non dà, secondo me, una molto vigorosa risposta.

L'onorevole Commissario Regio mi ha accu-

sato di avere voluto io prendere la difesa dei ricchi, degli aristocratici, quando ho parlato contro la multa.

Questo pensiero non mi è neppure passato per la mente. Forse mi sono malamente espresso. Io volevo difendere la causa di chi possiede poco, di coloro per i quali anche mille franchi sono una grave spesa. Coloro che più mi si pararono alla mente erano gli ufficiali che vivono di piccolo soldo. Colla vostra multa li rovinarete. E se vi aggiungete l'interdizione dagli uffici pubblici condannate uomini onestissimi a vera povertà.

E perchè? Perchè, un pregiudizio, un errore generale ha avuto per loro maggior forza che la legge, perchè hanno temuto il disprezzo dei loro amici. Potete condannare questo disprezzo con qualunque pena. Non farete mutare alle pene la pubblica opinione anche erronea, la mutano solo gli uomini quando si avveggonno di avere errato.

Quanto all'interdizione dagli uffici pubblici, io lascio interamente trattare questo argomento dall'eloquente preopinante, e se avessi saputo che avrebbe egli parlato di tale questione io non l'avrei trattata.

Signori! L'offesa si giudica diversamente, secondo l'opinione, secondo la sensibilità di coloro che si credono offesi. La maggior ragione, o Signori, che si adduce a difesa di questo articolo è che il punito severamente è il solo provocatore.

Ma è facile il conoscere se vi è stata vera provocazione, vera offesa? L'uomo geloso crede un'offesa uno sguardo, una parola detta alla sua donna; molti altri non se ne offendono. Per taluni è offesa una parola impertinente, una maldicenza, un urtone, altri non se ne offende.

Come un giudice potrà sempre facilmente decidere se vi è stata vera provocazione, e chi può dirsi il vero provocatore? E voi intanto lo volete sempre punire colla prigionia, colla multa e coll'interdizione dai pubblici uffici.

Il signor Commissario Regio dice che la detenzione estendibile sino a sei mesi sia una pena troppo severa. Io credo che sia troppo severa la sua, che a tre mesi di prigionia aggiunge la multa e la interdizione dai pubblici uffici.

Io volevo la sola detenzione, ma estendibile a sei mesi, perchè così il giudice potesse ben

misurare la provocazione, ed infliggervi la pena. E così proponendo, sperava rendere più miti, più indulgenti gli animi e del Governo e della Commissione. Pare che non sono riuscito. Io credo (le opinioni sono libere come l'aria) io credo che potremmo fare una legge che fosse modello agli altri paesi. Il mondo incivilito diventa una sola famiglia e quello che fa un paese, spesso, se è ben fatto, è imitato da altri, quindi io volevo, o Signori, che potessimo fare una legge che rendesse più raro il duello, e meno oruento.

Per fare la prima cosa, io volevo una pena unica che potesse essere mite, ma che si potesse estendere. Ecco perchè insisto nella mia proposta che potrà essere accettata o riusata, ma io avrò così adempiuto ai doveri della mia coscienza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Relatore della Commissione ha replicato, certo con tutta ragione, sopra un punto che non era quello però che io aveva sviluppato. Egli vi ha detto, parlando del caso di rissa: nella rissa vi è l'ira, e vi sono circostanze che non si possono applicare all'abuso premeditato del duello; ma quando io parlai delle mancanze di sommissione all'autorità della Società non ho citato solo quel caso, ho citato tutti gli altri casi di lesione personale che sono il frutto di vendetta e compiuti con premeditazione, ma sempre per conseguenza di offese ricevute. Allora la legge accenna alle offese ricevute come una delle circostanze attenuanti della penalità del reato. Ora, se adottassimo la teoria che si è sviluppata sulla dottrina del duello dovrebbero essere le offese, una circostanza aggravante, giacchè il feritore il quale si è portato a questo estremo in conseguenza di un'offesa avrebbe anch'esso mancato al rispetto che si deve all'autorità sociale. Ma non è di questo che mi preoccupa, nè in questo insisterò come non vi aveva insistito prima. Io aveva solo accennato quel caso perchè mi pareva non fosse troppo d'accordo colla curiosa dottrina che si voleva stabilire per considerare il duello come il risultato non di un solo, ma di due reati. Ma poichè si tratta di dottrina criminale cedo volentieri il campo, perchè mi ritengo troppo inferiore sotto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

*tutti i rapporti per poterne discutere in quest'aula.

Vengo piuttosto a parlare della questione dell'interdizione e della sospensione dai pubblici uffici che è l'interessante, e sulla quale io mi sono fermato, e che costituisce l'emendamento da me proposto.

Dopo la dichiarazione esplicita del Relatore e del Commissario Regio, io debbo ritenere che per tutti i casi questa penalità non è inflitta nè comminata che pel provocatore. Il provocato è assolutamente immune da questa pena.

Io ringrazio l'onorevole Relatore e il Commissario Regio di questa dichiarazione, ma nel tempo stesso osservo che qui trattasi di discutere e votare l'art. 397 e che l'eccezione restrittiva della penalità al solo provocatore è nell'art. 400. Io ben capisco che secondo tutte le probabilità l'art. 400 verrà accettato, ma se venisse rifiutato io vedrei mancare una condizione senza della quale io in coscienza non potrei votare l'art. 397, perchè ammette in massima e per tutti la penalità che io rigetto. Arroge a ciò che a quell'articolo anch'io mi permetterò di fare alcune osservazioni nelle quali in gran parte fui prevenuto dal Senatore Gallotti.

Certo in questo principio di escludere almeno il provocato dalla pena di cui trattasi, io non differisco dall'opinione dell'onorevole Ministro che ha proposto l'attuale progetto di Codice, nè dalla Commissione che lo ha così sapientemente discusso e migliorato, ma confesso che avrei voluto almeno una migliore redazione di questo articolo che a dir vero non mi sembra conforme a quella logica che domina in questo Codice.

Infatti se realmente si vuole che la sospensione dai pubblici uffici non debba colpire che il provocatore, perchè non dirlo tassativamente all'art. 400 invece di attribuirlo a tutti i delinquenti negli articoli 397 e 399, e poi eccettuarne nel 400 il provocato?

Parmi però che venendo alla questione pratica ed alle mie obiezioni l'onorevole Commissario Regio abbia saltato a piedi pari il fosso.

Infatti, parlando della sospensione dai pubblici uffici in che potrebbe incorrere un Deputato, l'onorevole Commissario Regio dice: si

chiamerà il collegio per nominare un nuovo membro.

Confesso che mi pare egli faccia un nuovo articolo di Statuto, perchè l'art. 44 parla del Deputato che cessa dalle sue funzioni per qualunque motivo.

La perdita dei diritti civili per interdizione costituisce uno di tali motivi, ma la sospensione dagli uffici pubblici che potrebbe essere di pochi giorni, di un mese; *fa cessare il Deputato dalle sue funzioni?*

La difficoltà, io credo che sia alquanto più grave di quello che parrebbe all'onorevole signor Commissario Regio.

Ma quando poi mi si dice voi troverete le stesse difficoltà che troverebbe se vi eleggessero un galeotto, io rispondo che non si troverà mai in Italia nessun collegio elettorale il quale vi mandi al Parlamento un uomo macchiato di delitto infamante, macchiato di un crimine. Il caso è impossibile, perchè se si trovasse anco un collegio per fare tale nomina non si troverebbe in regime di libertà un solo Deputato che ammettesse l'eletto a sedere in Parlamento, perchè la libertà non può essere che il frutto della virtù, della probità, dell'onore; e quando una nazione scendesse così basso da volere nel suo seno anche uomini macchiati di delitti infamanti, sarebbe una nazione miserabile, una nazione perduta, la quale non meriterebbe tutt'al più che il dispotismo, e potrebbe ringraziare il cielo se anche avesse un dispotismo interno, e non piuttosto un dispotismo straniero.

Se io scendo a rendere omaggio al pregiudizio del duello scusandolo in alcuni casi, lo faccio perchè il duello in tali casi viene da un alto sentimento di onore, da un sentimento nobile, da un sentimento sia pure esagerato, sia pure colpevole, ma infine sentimento di onore e non da un sentimento basso, e mi troverete sempre inesorabile quando si tratterà di tradimento, si tratterà di delitto proditorio, di abbassamento del sentimento morale, perchè le nazioni periscono e la libertà muore, ove non è grandezza morale, nobiltà di sensi, coraggio civile. Eccovi perchè io parlo forse con un po' di calore in sostegno di alcuni casi di duello. Lo so bene che la società lo disapprova nella massima parte, ma non posso convenire col l'onorevole signor Commissario Regio quando

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

mi dice che l'opinione pubblica condanna egualmente tutti i duelli. No, non è esatto.

Pur troppo vi ha taluni casi nei quali la società, non solo non condanna, ma vi impone il duello, e son quelli nei quali essa non vi dà altra riparazione che il duello stesso; ed è per questi che io ho domandato non l'immunità ma l'indulgenza.

Dopo ciò non tedierò più a lungo il Senato in questa discussione che mi pare sia stata bastantemente dibattuta in quest'aula per non doverla protrarre maggiormente.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal Senatore Gallotti è già stato appoggiato. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pantaleoni non consisterebbe in sostanza che in una soppressione di parole; nel togliere cioè dal testo ministeriale le parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.*

L'emendamento dell'onorevole Senatore Gallotti essendo più ampio deve essere posto in votazione per il primo.

Lo rileggo:

Art. 397.

« Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a sei mesi. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo come fu formulato dalla Commissione.

Lo rileggo:

Art. 397.

« Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a tre mesi, con multa fino a quattro mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 398.

« Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è

punito con la detenzione per cinque anni estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni. »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Bisogna che io sia coerente a tutto quello che ho detto tanto nella discussione generale, quanto in quelle poche parole colle quali ho trattenuto in questo momento il Senato.

Vi sono duelli gravissimi, feroci, esecranda, i quali non trovano forse nella legge una punizione sufficiente. Ve ne hanno però alcuni che io chiamerei scusabili, poichè la legge stessa si è servita di questa espressione, quando parlando dell'omicidio, ne ha ammessi degli scusabili. È per questi che io domando una diminuzione della pena. So bene che nell'art. 400 il provocato ottiene questa diminuzione; ma io trovo che nel nostro Codice attuale il caso d'omicidio in duello era punito col carcere non minore di un anno, mentre qui il minimo della pena è di cinque anni. E qui permettetemi di osservare una cosa curiosa che trovo in tutti i Codici, e che mi ha convinto della realtà di quelle idee che ho avuto l'onore di esporvi.

In ogni Codice che ho esaminato, ho trovato quasi sempre che non vi è che uno dei termini per definire l'estremo della pena; manca però sempre l'altro estremo delle penalità. La maggior parte di essi vi dice che si applica la pena non minore di un anno, il Codice germanico vi dice non minore di due anni di fortezza, e lascia tutto il resto all'arbitrio del tribunale che deve giudicare della intensità e della gravità del reato.

Perchè questo? Perchè precisamente avviene quello che io ho accennato nella discussione generale, che pur troppo i duelli hanno una tale diversità di gravezza che vanno dal *minimum* al *maximum* della scala delle penalità e quindi io aveva domandato che vi fosse una diminuzione grande nel *minimum*, estendendo il *maximum* fino dove lo si voglia, perchè non intendo in alcun modo di oppormi a che siano puniti i reati quando realmente questi presentano una gravezza dinanzi alla società, ma non posso, nè voi certo potete tollerare che dei reati scusabili siano puniti con non proporzionata gravità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Vi è solamente un Codice in cui ho trovato che questi due termini sono compresi, ed è il Codice del Cantone di Vaud. Sapete, o Signori, a quanto va la differenza? da mesi 10 a 15 anni nel caso di morte.

E perchè?

Perchè si comprende, Signori, che è impossibile che nella legge non siavi una grande distanza, un gran margine nella pena.

Perchè si danno cinque anni a chi realmente non commette un grave reato, mentre si punisce con 8 anni soli quello che ne commette uno gravissimo?

Vi è poca distanza. Io quindi avrei voluto che si diminuisse il *minimum*, e si aumentasse il *maximum*, onde non si fosse indulgenti con questi reati.

Nel nostro progetto l'onorevole Guardasigilli che lo propone o la Commissione hanno lasciato i due termini, i quali sono molto vicini da 5 a 8 anni, e quindi non trovo, secondo me, tutta quella distanza che vi dovrebbe essere.

Permettetemi un esempio:

Fra gli omicidi scusabili vi è per esempio quello di un marito, che trova la moglie in braccio a un seduttore, di un fratello che trova la sorella in braccio ad un amante.

Qual è la pena se uno di costoro ucciderà il seduttore? Se non mi sbaglio sarebbe il *minimum* di 3 mesi, e siccome si tratta di andare dinnanzi ai giurati, potranno essere sicuri che i tre mesi non si passeranno.

Ditemi quanti ne avrebbe qui? E sia pure che voi facciate una diminuzione di un grado, come dispone l'articolo 400 se sarà accettato!

Avrà credo tre anni, quattro anni anzi mi pare. Ora, mi sembra che questo volesse dire: se vi trovate in questo caso, ammazzate il seduttore e non andate a domandargli una soddisfazione...

Vedo l'onorevole Commissario Regio che mi fa segno di sì...

Senatore EULA, *Commissario Regio*... Dico che è meglio; è minor male.

Senatore PANTALEONI... Ah! bene, non sarebbe certo più la teoria di Fra Cristoforo, ma sì vero la teoria di Alessandro Dumas che diceva: *tuez-le*. In vero parmi che sarebbe un'avviso ben poco morale al pubblico sul modo di condursi in tali emergenti.

Badate, io ho citato il caso di un fratello ed una sorella perchè in tali casi il seduttore promette probabilmente il matrimonio per riparare al disonore.

Ora, fidandosi di questo, il fratello non ne trae quella vendetta che avrebbe creduto. Ma il seduttore, che non è niente di buono in nessun caso, e che nell'ipotesi mia sarebbe ancora peggiore, manca alla sua promessa. Che cosa avrebbe a fare il fratello?

Voi dite: « lo porti innanzi ai tribunali » vale a dire che il fratello metta in pubblico la vergogna della sorella. È questa la riparazione che voi gli promettete?

È evidente che in società si prende un'altra soddisfazione: il duello. Ebbene, per la stessa ragione, per la stessa causa per cui il citato fratello avrebbe avuto tre mesi soli di carcere, se avesse ucciso il seduttore qualche tempo prima, voi gli date in caso di morte per duello quattro anni di carcere, perchè si batte, o per lo meno tre anni; giacchè mi pare che il terzo grado sia di tre anni. Gli è per ciò che io propongo che il minimo della pena si restringa ad un'anno ed un mese.

PRESIDENTE. Si dia la pena di scrivere il suo emendamento, e mandarlo al banco della Presidenza.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor *Commissario Regio* ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandato la parola perchè sia chiarito con una breve spiegazione e non faccia trista impressione sull'animo vostro il cenno affermativo con cui ho risposto all'onorevole Senatore Pantaleoni, allorchè interrogava se sia preferibile, se si abbia come minor male, che un marito gravemente offeso nell'onore coniugale uccida in flagrante il violatore del talamo, anzichè togliergli la vita in duello. Certo sarebbe assai meglio che non versasse il di lui sangue nè prima nè dopo, e lasciasse alla società il carico di punire lui e l'adultera, ma fra i due mali, ripeto a parole ciò che ho già risposto col gesto, preferisco come minore l'omicidio in flagrante. In quel caso il reato è per me il sommo grado scusabile; l'impeto dell'ira destata dall'atrocissimo oltraggio non ha potuto non essere vivissimo, ed io non avrei esitato a pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

porre che fosse permesso al magistrato di scendere ad una pena anche minore di quella stabilita nel progetto, che in alcuni casi sarebbe fors'anco troppo severa, se non avessi la certezza che vi provvederanno nella loro giustizia i giurati, valendosi della facoltà di ammettere le circostanze attenuanti.

Ma quando vedo al contrario il marito oltraggiato soffocare in quel primo impeto la propria collera, sfidare l'offensore al duello, attendere più ore e prepararsi freddamente ad ucciderlo, dico che costui è assai più colpevole del primo, ed è quindi ben giusto che sia più severamente punito.

Avverto del resto che il marito che abbia ucciso in duello il complice dell'adulterio non sarebbe mai punito con cinque anni di detenzione. Essendo egli il provocato, la pena deve essere diminuita di uno o due gradi a termini dell'art. 400, e siccome verrebbero pure senza dubbio ammesse a di lui favore le circostanze attenuanti, così dovendo aver luogo la diminuzione di un altro grado, si scenderebbe ad una durata assai inferiore a quella stabilita nell'art. 398.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Commissario Regio, di due esempi ha scelto quel che gli quadrava meglio, nè posso lagnarmene. Io insisteva precisamente sull'altro: quello d'un fratello che sorprese il seduttore con la sorella, e gli ho detto le ragioni del perchè il fratello non si sia prevalso di quell'articolo che rendea il suo omicidio *scusabile*. Egli quindi, in seguito si troverà a fronte di un uomo che ha commessa una seconda offesa, quasi più grave, perchè si troverà dinanzi ad un uomo il quale non solamente l'aveva ingiuriato nell'onore della sorella e nell'affetto, si troverà dinanzi ad un uomo che con un tradimento mancava a delle sacre promesse di riparazione e matrimonio.

Quanto al resto, l'onorevole Commissario Regio mi dice che ho fatto male i calcoli. Però l'art. 380 dice: « Nei casi preveduti dai numeri 2 e 4 del paragrafo primo dell'art. 378, si applica la pena della detenzione maggiore di quattro mesi » i quali poi per emendamento furono ridotti a tre soli. Ed io ho accennato che andando davanti ai giurati, si ha la grande probabilità di avere il minimo.

Si noti che anche qui, nell'articolo 398, io prendo il minimo, ed il minimo qui non è più di tre o quattro mesi, ma sale fino a cinque anni.

Ecco dove io non trovo che vi sia proporzione. Del resto, lascio giudice il Senato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi rincresce che, d'accordo coll'onorevole Pantaleoni in altre cose, non lo sono in questa, e quindi non l'avrei potuto sostenere. Non solo io voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Pantaleoni, ma non posso trattenermi dal manifestare la mia convinzione che la pena, limitata in qualunque caso ad otto anni di detenzione, ai miei occhi è troppo lieve.

Io vedo con rincrescimento che mancano nell'Aula molti degli egregi oratori che hanno parlato contro la pena di morte. Io credo che sarebbero tutti del mio avviso: che se si contrasta alla società il diritto di uccidere per mano del boia, come potete concedere ad un semplice cittadino il diritto di ucciderne un altro, qualunque sia la provocazione, e il motivo che abbia cagionato il duello?

Per me il duello spinto sino all'omicidio è la cosa la più immorale, la più iniqua, la più turpe che si possa concepire. C'è provocazione, c'è insulto che possa dare il diritto di uccidere il nostro simile? Voi che pei crimini più atroci non credete si debba andare fino al punto d'infiggere la pena di morte (ed in questo ho consentito anche la maggioranza del Senato che ha voluto fosse ancora scritta nel Codice la pena di morte, ma tuttavia ha fatto tanto che per me equivale quasi ad una soppressione): ebbene dunque, voi tutti che non cedete alla società di usare seriamente di questo estremo rimedio, lo date a qualunque pazzo che facilmente viene irritato da cagioni qualche volta assai futili! Lo date a qualunque scellerato che sappia valersene per fini i più vergognosi!

Eh, capisco benissimo le considerazioni che hanno indotto a non essere troppo severi nell'altra parte, quando cioè una sfida rimane incruenta, o va a finire in una non mortale ferita; ma quando dal duello nasce la morte, per me è un reato dei più gravi, e vedrei con molto rincrescimento che il Senato conside-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

rasse questo come un delitto di non alta gravità.

È vero che nella opinione pubblica il duello non ha perfettamente il carattere che ha davanti alla retta ragione: è verissimo; ma fu riconosciuto nella discussione del Senato, che questo è un deplorabile pregiudizio. Ed un pregiudizio qualche volta bisogna tollerarlo, approvarlo non mai. Ora, il portarsi sino al punto d'infliggere una pena leggiera ad un delitto così grave, soltanto per rendere omaggio ad un pregiudizio, a me non pare cosa savia.

Spetta al legislatore, al Parlamento, e specialmente a questo Consesso in cui si raccolgono le intelligenze più mature dello Stato, di combattere, di sradicare il pregiudizio. E se non lo si vuole urtare di fronte troppo radicalmente, almeno evitare che si mostri una troppa debolezza per un sì orribile delitto. Sì, per me è un orribile delitto. È vero che qualche volta un individuo può avere delle scuse che tolgano ciò che ha di più odioso il duello, almeno nell'intendimento del duellante, ma questo dipende dalle circostanze.

La legge non può determinare queste infinite differenze tra i motivi che conducono al duello; e per questo se io dovessi far la legge non vorrei che il duello fosse nominato nel Codice penale. Per me il duello è sempre un tentativo di omicidio, e le lesioni che da esso provengono sono tutte contemplate negli altri capi dei reati contro le persone.

Una voce. È troppo tardi.

Senatore SINEO. Non ammetto la giustizia di questa interruzione, sarebbe troppo tardi per fare proposte; ma io non intendo di farne; soltanto manifestò il mio sentimento per l'influenza che può avere sullo scioglimento della quistione che ora si dibatte.

Anche nel punto in cui siamo, trattandosi della pena che si debba infliggere a chi si rende omicida per effetto del duello, io credo che il più savio partito sarebbe di annoverarlo tra i crimini, lasciando bensì un margine grandissimo alle Corti di Assisie nel valutare le circostanze attenuanti.

Se l'uccisore, p. e., fosse un provocatore di mestiere, di quelli che fanno delle sfide l'istrumento della loro fortuna, i giurati, con tutta ragione sarebbero severi contro questi cattivi originali che tuttavia non mancano qualche

volta nella società. Sarebbero indulgenti, e larghi nell'ammettere le circostanze attenuanti a favore di persona onorata che avesse dovuto, ben suo malgrado, accettare una sfida.

Ma che, in massima generale, qualunque sia stata la cagione che abbia indotto un duellante a provocare a duello o ad accettarlo, non sia mai punito l'omicidio oltre la pena di otto anni di detenzione, a me pare che sia questo un omaggio inopportuno reso ad un deplorabile pregiudizio.

PRESIDENTE. L'art. 308 è concepito in questi termini:

Art. 308.

« Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con la detenzione per cinque anni estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni. »

L'onorevole Pantalconi propone invece che si dica: *È punito con la detenzione da un anno e due mesi estendibile ad otto anni.*

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'emendamento proposto.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo.

Senatore SINEO. Domando la parola per fare una proposta come corollario...

PRESIDENTE. Mi lasci prima mettere ai voti l'articolo e poi proporrà il suo corollario.

Senatore SINEO. Faccio una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. In tal caso non si tratta di un corollario. Ha la parola per proporre un emendamento.

Senatore SINEO. Faccio una proposta di emendamento e mi astengo dallo svilupparla, e per non far perdere tempo al Senato, e perchè è un corollario del mio discorso precedente.

Propongo semplicemente che si dica: « è punito con la detenzione non minore di cinque anni » e lascierei all'arbitrio del Giudice l'estenderla al di là di quel termine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E il massimo?

Senatore SINEO. Ben lungi di acquietarmi a questo massimo, vorrei lasciare al giudice la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

facoltà di infliggere pene ben maggiori. Ma non intendo di eccitare discussioni inutili, so benissimo che se il Ministero e la Commissione non accettano, è poco probabile che ora si voglia introdurre una variazione così radicale. Io sarei d'avviso, nel caso di uccisione, di applicare le pene criminali, e pregherei l'onorevole Commissario Regio a dire se accetta questa mia idea.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Attesa la natura del reato, io credo che non fosse il caso di applicare pene criminali, e quindi non accetto.

PRESIDENTE. La Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 398 del testo ministeriale.

Art. 398.

« Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con la detenzione per cinque anni estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 399.

« § 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale è punito: »

1. Nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372 con la detenzione maggiore di tre anni, e con multa maggiore di quattromila ed estensibile a seimila lire;

2. Nei casi indicati nel numero 3 dell'articolo 372 con la detenzione maggiore di un anno ed estensibile a tre, e con multa maggiore di duemila ed estensibile a sei mila lire;

3. Nei casi indicati nel numero 4 dell'articolo 372 con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa maggiore di mille ed estensibile a quattromila lire;

4. Nel caso indicato dall'art. 373 con la detenzione estensibile ad un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estensibile a quattro mila lire.

» § 2. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici maggiore di tre anni ed estensibile a sette. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 400.

« Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene di detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. Se il provocato non ha sfidato a duello, la diminuzione è di due gradi. »

A quest'articolo l'onorevole Commissario Regio propone quest'aggiunta:

« Contro chi è stato provocato al duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici. »

Senatore SINEO. Mi pare che in quest'articolo si dà un senso che non è generalmente ricevuto, alla parola *provocatore* e si introduce in un modo che darà luogo a molti dubbi nell'applicazione.

Comunemente mi pare che sotto il nome di provocatore s'intenda lo sfidante...

Alcune voci. No, no.

Senatore SINEO. Il Commissario Regio ha dichiarato che diverso è il senso attribuito a questa parola nel progetto. Ma a me ciò non pare opportuno. Si vuole dunque lasciare che lo sfidante sia pareggiato allo sfidato; si vuole per contro che il giudice debba investigare le cause che hanno preceduto il duello, e cercare quale sia il provocatore per punirlo maggiormente. Ebbene, quest'investigazione, come dicevo, è molto difficile ed incongrua, perchè bisogna che il giudice si faccia apprezzatore di circostanze che sfuggono ad un apprezzamento giudiziale, bisogna che si faccia apprezzatore di pregiudizi. Ora come volete che il giudice, il quale deve essere uomo savio e deve abborrire il duello, contro il quale si scagliarono le parole meritamente sdegnose pronunziate in quest'aula, come volete voi, dico, che il giudice si renda egli apprezzatore delle cause che hanno spinto al duello? Non è materia che possa essere di competenza dell'ordine giudiziario.

Se si vuole rispettare l'influenza dei pregiudizi, lo sfidato merita più di ogni altro compassione, tanto più quando si tratta di quei cittadini onorevolissimi messi in tali condizioni per cui sono presi fra due fuochi; se non accettano la sfida sono pregiudicati nella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

loro posizione sociale, se l'accettano sono sotto il peso di una sanzione penale.

Non mi tratterò a lungo per isvolgere questo pensiero, che mi pare molto semplice, e conchiudo dicendo che nell'articolo 400, invece della parola *provocatore*, io direi *sfidante*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Sineo ha dimostrato, e ciò gli torna ad onore, di avere poca pratica dei duelli. Egli crede che lo sfidato meriti speciali riguardi, e propone che la pena sia diminuita a favore non del provocato, ma di chi ha accettato la sfida. Il mio avviso, e credo che tale sia pure quello del Senato, è direttamente contrario al suo. Ordinariamente lo sfidato è il provocatore.

Avviene raramente che la persona da cui è partita l'offesa, vi abbia aggiunta la sfida al duello. Essa ha già ottenuto il suo scopo quando ha ingiuriato, percosso od in altro modo oltraggiato l'avversario, e non ha nella maggior parte dei casi neppure il pretesto di andare più oltre.

Lo fa poi tanto meno, in quanto che ben sa che, attendendo di ricevere la sfida, ha il vantaggio della scelta delle armi.

Si commetterebbe perciò un grande errore, quando si confondesse la sfida colla provocazione. La sfida non si concepisce senza un'offesa precedente che l'abbia determinata, e questa offesa il più delle volte costituisce la provocazione. Dico: *il più delle volte*, perchè potrebbe anche non esserlo, siccome avverrebbe se un individuo dopo avere egli pel primo lanciato l'ingiuria, vedendosi rispondere con altra ingiuria, replicasse colla sfida.

Ma, ripeto, di regola ordinaria lo sfidante non è il provocatore.

L'onorevole Sineo ha poi ravvisato sconveniente l'obbligare il Magistrato a fare in ogni caso minute indagini per riconoscere da quale lato sia partita la provocazione.

Lo prego anzitutto di notare che il progetto non dispone altrimenti che la pena sia aumentata pel provocatore, sicchè debbasi in ogni caso, per l'applicazione della legge, indagare chi dei due duellanti abbia ad essere ritenuto come tale.

Esso prescrive invece che sia diminuita a

favore di colui che risulti essere stato provocato; spetterà dunque a chi voglia avere il favore della diminuzione, il giustificare d'essersi trovato in questo caso, adducendo i fatti nei quali sia consistita la provocazione. Se di essa non risulti, il giudice dovrà applicare la pena ordinaria per amendue i duellanti senza distinzione; il che si verificherebbe senza dubbio quando il duello fosse seguito per un futile motivo, ovvero quando l'offensore avesse fatto le scuse sufficienti; e ciò non ostante l'offeso avesse persistito nel volersi battere.

I Magistrati insomma faranno nei giudizi per duello ciò che hanno fatto sempre nell'accertamento dei reati di omicidio o di lesioni personali scusabili, perchè commessi nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione. Non vi è quindi affatto alcunchè di nuovo in questa disposizione.

Si è poi soggiunto che la legge, prescindendo d'indagare se il duello sia stato determinato da un motivo ragionevole, sembri quasi legittimare il reato. Rispondo che ciò avverrebbe certamente, se quando vi è stata provocazione, dichiarasse il provocato esente da pena, ma considerandosi questa circostanza, non propriamente come un motivo ragionevole, ma come una causa di scusa, in verità non vedo come l'onorevole Senatore Sineo abbia potuto dedurne la detta conseguenza. Tanto varrebbe il dire che la legge legittima gli omicidi e le ferite, allorchè, adducendosi per iscusazione, prescrive che, accertata la sussistenza, la pena sia diminuita.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Mi rimetto alle parole dell'onorevole Commissario Regio.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Io sono d'accordo perfettamente col Governo e con la Commissione che in questo capo del duello hanno cercato di aggravare la mano sui provocatori, isolandoli, quasi direi, onde rendere il duello, se pure sarà possibile, odioso agli occhi del pubblico, ma vorrei che ad già fatto si aggiungesse ancora qualche cosa. Mi spiego.

In quest'articolo 400 mi pare di leggere che il provocato, qualora, dopo essere stato condotto, trascinato sul terreno, avesse la fortuna

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

di non lasciarsi uccidere, ma uccidesse il suo provocatore sarebbe punito con quella pena che è già stata stabilita dal precedente articolo 398, diminuita di un grado.

Io non sono abbastanza sicuro di avere indovinato il senso di questa gradazione delle pene, ma se non m'inganno toccherebbe al provocato una pena molto grave.

Ci sono dei casi in cui il provocato si batte al duello perchè non ha potuto assolutamente farne a meno; ci sono dei casi in cui l'opinione pubblica, se il provocato è arrivato ad uccidere il suo avversario, è in lotta a dimostrare la sua soddisfazione per l'accaduto.

Porterò un esempio.

Dirò del caso in cui un Italiano si trova in un luogo dove siano stranieri, i quali parlando fra loro, anche, se vogliamo, senza conoscerlo, diranno male del nostro paese, imprecheranno all'Italia, al Governo, al Re, a tutto ciò che noi abbiamo di più caro e di più sacro; questo italiano buono, prudente, avversario del duello, quanto lo può desiderare l'onorevole Senatore Chiesi, farà osservare a cotesto provocatore la sua nazionalità, dirà: Vi prego di non maltrattare il mio paese, perchè io sono Italiano e mi dispiace di sentirne dir male. Cotesto provocatore persisterà nella sua provocazione, e l'Italiano che non troverà altro modo di farsi intendere, lo sfiderà, e se lo ucciderà, sarà punito con tre o quattro anni di carcere. Non so se dico bene, perchè, ripeto, non intendo molto queste gradazioni; ma insomma sarà punito colla diminuzione di un grado perchè è lui che ha sfidato, quantunque sia stato costretto a sfidare.

Io pregherei l'onor. Guardasigilli a prendere in considerazione questo caso, perchè è grave; è una questione di dignità nazionale. Io non so se renda bene la mia idea, ma è in una circostanza in cui il duello dovrebbe essere estremamente sensibile, che il povero provocato sarà punito molto gravemente.

Vi è poi un altro caso in cui è assai difficile trovare il provocatore; quello in cui una signora dica delle parole insolenti ed offensive ad un uomo.

Se questa signora ha un marito, un gerente responsabile (*il marito*), si verrà ad un duello. Io credo che i giudici saranno in questo caso molto imbrogliati nel saper chi è stato il pro-

vocatore perchè la persona che ha provocato sparisce dalla scena, ed è nell'interesse dei due duellanti, tanto del primo quanto del marito di non palesare chi è stato il provocatore. Or bene, supponiamo che in questo duello succeda la morte di uno dei duellanti, a chi volete applicare una pena tanto severa, se nessuno dei due è stato il provocatore?

Io prego l'onorevole Commissario Regio e la Commissione di volersi mettere d'accordo e cercare di correggere quest'articolo in modo che la pena per il provocato risulti diminuita di più di un grado.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non mi dilungherò punto; ho solo chiesto la parola per fare un'osservazione all'onorevole proponente.

L'onorevole Angioletti ha calcolato male nella diminuzione della pena; egli ha dimenticato una cosa; vale a dire le circostanze attenuanti. Quando il giudice è disceso uno o due gradi secondo le diverse ipotesi fatte dall'onorevole Senatore Angioletti, ha ancora la facoltà di discendere di un altro grado in contemplazione delle circostanze attenuanti. Ciò posto è evidente che nel caso in cui sia lo sfidatore quello che ha ucciso, la diminuzione delle circostanze attenuanti potrà estendersi a due gradi; e se sia lo sfidato potrà estendersi a tre gradi.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sineo.

Senatore SINEO. Quantunque l'onorevole Angioletti abbia avuto uno scopo diverso dal mio, le sue parole tuttavia vennero a conferma di ciò che io diceva intorno alle difficoltà in cui si trova un Giudice togato, sapiente, superiore ai volgari pregiudizi, di fare questo apprezzamento, di decidere quale sia il provocatore. Come, dunque, una minima ingiuria, una parola che a taluno sembrerà ingiuria all'altro no, basterà? si lascia un arbitrio in una materia, nella quale il giudice deve essere poco pratico? Io capirei se si fosse portato alla categoria dei crimini questo reato, se fosse di giurisdizione dei giurati, capirei, che questi siano i rappresentanti di quel pregiudizio che regna nel paese; ne sarebbero proprio i giudici naturali; capirei che si lasci al loro apprezzamento, ciò che nell'opinione che corre in quel luogo od in quel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

momento è considerato come provocazione; ma che si dia questo ai giudici togati a me ripugna altamente, e non posso votare un articolo di questa specie.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Dopo rigettati gli emendamenti che avevo fatti, debbo accettare l'articolo qual è proposto dal Governo e dalla Commissione. Solamente vorrei farvi una piccola aggiunta, che sottopongo all'onorevole Guardasigilli, sperando che voglia fargli buon viso più di quel che ha fatto agli altri emendamenti miei. È cosa giustissima che sia punito il provocatore. Ma io credo che quando uno ha la sventura di aver torto, ha pure il dovere di dare tutte le riparazioni possibili. Ora, se il provocatore s'inducesse a dare tutte le soddisfazioni che fossero del caso, io domando che non sia più considerato come provocatore.

Ecco l'emendamento che forse spiegherà meglio il mio concetto:

« Non è considerato come provocatore colui che, essendo stato l'offensore, ha prima del duello offerte tutte le soddisfazioni compatibili con la natura dell'offesa. »

So bene che spesso delle riparazioni non se ne possono dare sufficientemente; ma quando vengono date per quanto è possibile, credo che le pene comminate dall'art. 400 non debbano più essere applicate.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prego l'onorevole Pantaleoni di ritenere che il suo emendamento è perfettamente inutile. Quando il provocatore fa scuse corrispondenti alla gravità dell'offesa, non c'è più provocazione. Non ci sarà mai magistrato che dichiari provocato il duellante il quale abbia ricevuto le scuse della persona che l'ha offesa.

In ordine all'osservazione dell'onorevole Angioletti sono con dispiacere costretto a dirgli che il Governo non può aderirvi. Egli ha accennato al caso di un individuo che siasi battuto per avere udito parlare della propria nazione da uno straniero. Ammetto che in questo caso si possa ritenere la provocazione come gravissima, ma parmi che debba bastare la diminuzione di pena portata dall'art. 400: se si ammetteranno a di lui favore le circostanze at-

tenuanti, ed il cittadino abbia sfidato lo straniero, la pena sarà diminuita di due gradi; lo sarà di tre se abbiane accettato la sfida.

L'onorevole Senatore ha detto che in siffatto caso il duello era inevitabile; il cittadino di fronte alla grave offesa recata alla sua patria, era nella necessità di sfidare lo straniero, e se l'ha ucciso, il punito colla pena stabilita dall'articolo 398 diminuita soltanto di uno o due gradi, è troppa severità.

Non ammetto la necessità accennata dal preopinante.

Il provocato non ha dunque altro mezzo per respingere l'ingiuria che la sfida al duello? Mi pare che si potrebbe rispondere degnamente o con parole, o se si vuole anche con vie di fatto, (*Hariti*) senza necessità di venire all'uso delle armi.

Allorchè è stato spento un uomo il reato è sempre grave, per quanto grandi abbiano potuto essere i suoi torti; ed una legge la quale punisce l'uccisore con pochi anni di detenzione, ben lungi dall'essere eccessivamente severa, può sembrare a taluni, come parve all'onorevole Senatore Sineo, troppo mite.

Perciò il Governo non accetta il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore Angioletti a trasmettere il suo emendamento scritto al al banco della Presidenza.

Senatore ANGIOLETTI. È quasi eguale all'articolo del progetto: non sono che due parole...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Dopo le spiegazioni che mi ha favorite l'onor. Commissario Regio ritiro il mio emendamento, giacchè ho ottenuto lo scopo.

PRESIDENTE. Prima di tutto interrogo l'onor. Senatore Sineo se insiste nel chiedere che invece di *duellante*, si dica: *lo sfidato*.

Senatore SINEO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Senatore Angioletti è in questi termini:

Art. 400.

« Il duellante che risulti essere stato provocato a duello è punito colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di due gradi. Se il provocato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

non ha sfidato a duello, la diminuzione è di tre gradi.»

Il Ministero ha già dichiarato che non accetta questo emendamento.

Interrogo dunque il Senato se l'emendamento del Senatore Angioletti è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 400 e l'aggiunta proposta al medesimo.

Art. 400.

« Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. Se il provocato non ha sfidato a duello, la diminuzione è di due gradi.»

Ecco l'aggiunta :

« Contro chi è stato provocato a duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici.»

Chi approva l'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 401.

« § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, con multa fino a mille lire; e se è avvenuto, con le pene stabilite pei duellanti.

» § 2. Se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena.»

Il Governo modificherebbe in questi termini il § 2 di questo articolo:

« § 2. Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.»

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Questa è forse l'ultima volta che prendo la parola su questo progetto di legge.

Io vorrei che si facesse in modo che nessuno avesse ripugnanza a far da testimone o da padrino in un duello.

Ma che cosa sono i testimoni? I testimoni sono coloro che assegnano il giorno, l'ora e le armi pel duello; sono quelli che devono essere presenti, impedire che, accadano soprusi.

La missione dei secondi è missione umanitaria.

Impedite che si possa far da secondo, e che ne avverrà?

Quando, o Signori, in Napoli fu severamente proibito il duello, sapete che cosa avvenne? Avvenne che pochi giorni dopo che fu proibito, un duca ed un altro gentiluomo si scontrarono soli, e lo scontro fu assai più sanguinolento di quello che sarebbe stato se si fossero battuti in duello, se fossero stati presenti i secondi.

In Prussia, o Signori, è punito anche il chirurgo, che assiste al duello e molte ferite diventano più gravi per ciò. Io quindi credo che solo i secondi debbano essere puniti, e della pena maggiore, quando mancano al debito loro. Un padrino che ammettesse un sopruso, che permettesse il combattimento ad una distanza minore di 16 metri, con arma da fuoco, che permettesse che il duello seguisse con pistole di precisione; ed aggiungerei anche i secondi i quali permettessero che uno dei due tirasse più da vicino di 16 metri, eludendo la legge. Mi spiace parlare di queste cose, ma vi sono costretto.

Signori, in Germania il duello alla pistola si fa con la barriera, cioè, si deve mettere la barriera a dieci metri e poi si mettono i duellanti lontano l'uno dall'altro a molto più del doppio di dieci metri. Ognuno dei due ha diritto di tirare quando che vuole, ma dopo di avere sparato deve mettersi alla barriera e così il duello diventa più sanguinolento e si può eludere la legge. In Francia i duellanti alla pistola spesso si mettono a una gran distanza; ma quello che ha sparato il colpo può riceverne uno alla distanza di un metro.

Ecco le cose che i secondi debbono proibire e che se non impediscono debbono essere puniti.

Io vorrei che non fossero puniti i secondi meno che nel caso in cui manchino al debito loro.

Io proporrei di dire: « i padrini, i testimoni sono puniti con la stessa pena del provocatore al duello se non impediscono soprusi, se il duello accade con pistole dette di precisione, ovvero permettono ai duellanti di sparare ad una distanza minore di 16 metri.»

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Questo riguarda l'articolo 402: l'onorevole Gallotti ha anticipato nella sua argomentazione.

L'articolo che discutiamo non riguarda i padrini, ma le persone che portano il cartello di sfida; dei padrini o secondi parla il successivo articolo 403; noi dunque non siamo ancora nella materia di cui si è occupato l'onorevole Gallotti, il quale non ha prestato attenzione alla lettura dell'articolo messo in discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sebbene, come ha già osservato l'onorevole Relatore, non si tratti ora che dei portatori del cartello di sfida, tuttavia, siccome anche per questi vi è una disposizione analoga a quella dei padrini, così credo che si possa senz'altro fare una breve risposta a quanto ha accennato l'onorevole Gallotti.

Le sue osservazioni avrebbero qualche valore, anzi molto valore, se l'art. 401 del progetto non fosse stato emendato; dapprima vi era detto che se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento sono esenti da pena, ed un'identica disposizione si leggeva nell'articolo 402 relativo ai padrini o secondi.

Si è riflettuto che il riuscire ad impedire il duello non dipende sempre dalla buona volontà dei padrini, e che non debba farsi carico ai medesimi se, dopo avere fatto quanto era in loro potere per evitare il combattimento, non avendo potuto raggiungere il lodevole intento, non hanno ricusato di compiere tale ufficio, acciocchè il fatto non assumesse il carattere assai più grave di cui all'art. 405.

Egli è perciò che alle parole: *e se hanno impedito il combattimento*, si possono sostituire in favore dei padrini queste altre: *e se si sono adoperati per impedire il combattimento*. La quale sostituzione venne pur fatta in ordine ai portatori della sfida, i quali, di regola ordinaria sono gli stessi che intervengono poscia al combattimento come padrini.

Dopo ciò, mi sembra che l'onorevole Senatore Gallotti debba dichiararsi soddisfatto, ritenendo che non si farà mai luogo a pena né contro gli uni, né contro gli altri, quando abbiano fatto uffici per impedire il reato, sebbene i loro sforzi siano rimasti senza risultato.

Giacchè ho la parola aggiungerò ancora una breve risposta ad altra osservazione fatta dallo stesso preopinante.

Egli ha detto che il punire i padrini sia una contraddizione all'art. 405, il quale infligge pene più gravi se il combattimento non ha avuto luogo in loro presenza. Potrei limitarmi a rispondere che quest'osservazione poteva avere una parvenza di fondamento, prima che l'art. 402 fosse emendato, quando cioè si disponeva che fossero sempre puniti nel caso di duello non impedito; ma non ha più ragione ora che si dichiara essere puniti quelli soltanto che mancano al principale loro dovere di tentare almeno d'impedirlo.

Ma a parte ciò, egli è chiaro che l'art. 405 altro non fa che indicare quali sono i veri caratteri che distinguono il reato di duello dai reati comuni d'omicidio e di lesione personale.

La legge dichiara che allora soltanto vi ha duello e si fa luogo alle disposizioni penali specialmente stabilite in questo caso per un tale delitto, quando il combattimento è seguito in presenza di padrini, perchè allora soltanto si ha la certezza che l'omicidio e la lesione siano stati commessi senza soperchieria o tradimento e con quella lealtà cavalleresca (per usare la comune espressione popolare) che deve sempre accompagnare questa tenzone.

Si ha perciò torto quando si vuol ravvisare nella detta disposizione un eccitamento ai padrini di intervenire al duello, mentre altro non si fa che dichiarare quali siano le condizioni senza il concorso delle quali non vi ha duello, ma un'altro reato comune.

Avverto infine l'onor. Senatore Gallotti che se si compiacerà di leggere tutto l'art. 405 vedrà che nell'ultimo numero si dispone precisamente secondo il desiderio da lui espresso e come prescrive pure la legge germanica, che nel duello a pistola i duellanti devono essere tratti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, ed in ogni caso a distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Sono i secondi, e non già i domestici di piazza, quelli che portano il cartello di sfida, ed ecco perchè io aveva chiesto la parola su quest'articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Dappoichè ho la parola, dirò che ringrazio l'onorevole Commissario Regio, il quale pare abbia creduto che non ho in tutto errato quando ho chiesto la parola per l'articolo riguardante la sfida. Dichiaro che io credo che se i secondi fossero puniti solo nel caso che io preveda, ogni dubbio svanirebbe, si toglierebbe ogni pericolo di trarre in errore i Magistrati.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Le armi di precisione sono escluse.

Senatore GALLOTTI. Se, in uno dei due casi, di caduta o di ferita, il secondo non si mette in mezzo per impedire il duello, è reo?

PRESIDENTE. Insiste dunque l'onorevole Gallotti nel suo emendamento?

Senatore GALLOTTI. Insisto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non intendo fare che una semplice osservazione, che cioè il sistema proposto dall'onorevole Senatore Gallotti ci condurrebbe a questo: che i padrini non avrebbero più eccitamento ad adoperarsi per comporre le differenze ed impedire che si venga al combattimento. Se i padrini fossero esenti da pena tanto nel caso in cui si adoperano per impedire il duello, quanto nel caso in cui nulla fanno per impedirlo; essi non si curerebbero punto di tentare di evitarlo, ed in luogo di comporre le differenze, fisserebbero le condizioni del combattimento ed andrebbero oltre. Col sistema invece del progetto, il padrino è punito, sebbene con una pena molto minore di quella dell'autore e del portatore della sfida e dei combattenti, anche quando ha contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, se non si è adoperato per impedirlo; e va esente da pena allora solamente che consti dell'opera sua per impedire lo scontro. In questo modo è evidente che il preordinamento delle pene diventa uno stimolo al padrino, onde concorra ad ottenere che il duello non abbia luogo. Questo mutamento della legge è quello che io tengo a raccomandare al Senato, e domando che sia conservato. Se lo toglieremo, i padrini non faranno mai più il loro ufficio, che è quello appunto del paciere fra i due contendenti.

Questa è la ragione per cui la Commissione insiste nel testo del progetto come è stato ultimamente emendato d'accordo col Ministero,

e lo raccomanda in questi termini all'approvazione del Senato.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Dopo queste spiegazioni ritiro il mio emendamento.

Voci. Bene, bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 401 secondo l'ultima redazione.

Art. 401.

« § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, con multa fino a duemila lire, e se è avvenuto, con le pene stabilite per duellanti dimiuite da uno a due gradi.

» § 2. Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 402.

« § 1. I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoli 397, 398 e 399 dimiuite da uno a due gradi.

» § 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene dimiuite da due a tre gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 403.

« § 1. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per avere ricusato il duello, o divulga colla stampa, o con scritti, o con parole, il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Chiunque dimostrando o minacciando disprezzo eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite per portatori della sfida. »

(Approvato.)

Art. 404.

« Le disposizioni del presente capo si ap-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

plicano anche quando il duello avvenga in paese straniero, fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida sia stata fatta nel regno, indipendentemente dalle condizioni stabilite per i reati commessi in territorio estero. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Dirò poche parole nello stesso senso di quelle dette dall'onorevole Senatore Angioletti.

Signori, quest'articolo è proprio ingiusto.

Mille circostanze possono avvenire, o Signori, mille occasioni, che è forse più prudente il tacere, per le quali un Italiano o deve sfidare oppure deve venire a vie di fatto.

Signori, io fo reclamo alla nostra dignità.

Almeno in faccia allo straniero mostriamoci cavalieri. Non mettiamo un nostro concittadino nel triste obbligo di venire a vie di fatto con uno straniero in casa nostra.

Questa legge, o Signori, può portare delle terribili conseguenze, poichè essa non punisce lo straniero che si batte con l'Italiano, ma punisce solo l'Italiano che si batte con lo straniero. Se l'Italiano ferisce lo straniero è punito, se lo straniero uccide l'Italiano non è punito.

Signori, nel nome della nostra dignità domando sia soppresso quest'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 404 del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 405.

« § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 398 e 399, sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1. se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi;

2. se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

3. se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

4. se nella scelta delle armi o nel combat-

timento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

5. se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

6. se nel duello a pistola, i duellanti non sono trattiene dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

» § 2. Nei casi preveduti nel precedente articolo, i portatori della sfida, e i padrini o secondi, sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

» § 3. Le circostanze indicate nel numero 5 del paragrafo 1, sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini, o secondi, che ne ha avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento.

» § 4. Le pene indicate in quest'articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici, pure stabilite dagli articoli precedenti, aumentate di un grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anzitutto devo notare un errore di stampa occorso nel paragrafo secondo. Dove è scritto: *nei casi preveduti nel precedente articolo* vuolsi leggere: *nel precedente paragrafo*.

Propongo poi un'aggiunta al paragrafo quarto che è così concepita:

« Le pene indicate in questo articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici pure stabilite dagli articoli precedenti, aumentate di un grado. »

Secondo questo dettato le pene della multa e della sospensione non sarebbero applicate che quando la pena corporale sia la prigionia o la detenzione. Ora si comprende che quando

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

venisse applicata la grave pena della reclusione, a cui è inerente la interdizione dai pubblici uffici, non si possa più parlare di sospensione, e sarebbe di troppo la multa; ma ove si infliggesse invece la relegazione, parmi che si dovrebbe pure aggiungerci le dette due pene, ed evitare così lo sconcio che un condannato a semplice pena correzionale, sia inoltre sospeso dai pubblici uffici e multato, mentre il condannato alla più grave pena della relegazione ne andrebbe esente. Opino importante che sia il caso di aggiungere dopo le parole: *sono puniti*, le parole: *con la relegazione*.

Finalmente propongo la soppressione della parola affatto inutile: *pure*, che si legge nello stesso paragrafo.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osserverò all'onorevole signor Commissario che bisognerebbe forse aggiungere un'altra parola. Se si mette la pena della relegazione, che è pena criminale, invece di dire *sospensione dai pubblici uffici*, bisognerà dire: *la sospensione e l'interdizione dai pubblici uffici*, secondo i casi, perchè la pena correzionale non può essere unita alla pena criminale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nel fare la proposta a cui l'onorevole Relatore non crede di poter aderire, non ho certo ommesso di riflettere che sarebbe questo l'unico articolo del progetto con cui si aggiunga la pena della sospensione dai pubblici uffici alla relegazione, essendosi finora mantenuto sempre fermo il sistema che, ad eccezione delle multe, non si unisce mai ad una pena criminale una pena correzionale, sicchè per mantenere un'assoluta uniformità si dovrebbe scegliere una di queste due vie: o prescrivere che i combattenti, i portatori della sfida, od i padrini, quando vengono condannati alla relegazione siano interdetti dai pubblici uffici, ovvero a questa pena non aggiungerne alcuna altra fuori della multa.

Dopo averci a lungo pensato, mi sono convinto che non sia conveniente adottare nè l'uno nè l'altro di questi partiti, e che la via di mezzo si presenti anche questa volta come la migliore e la più conforme a giustizia.

Privare in perpetuo i colpevoli di questo reato dell'esercizio dei pubblici uffici, sebbene sia

loro inflitta la sola relegazione, mi è sembrato un rigore eccessivo.

Il non far luogo invece neppure ad una privazione temporaria, quando vi è condanna a pena criminale, mentre la sospensione verrebbe applicata contro il condannato alla semplice detenzione, mi parve un'anomalia troppo evidente perchè potessi indurmi ad adottarla.

Per altra parte ho considerato che trattasi di un sistema seguito bensì in fatto, ma non prescritto da alcuna disposizione del progetto, e che trattandosi di un reato di natura e carattere del tutto speciale, nella stessa guisa che si è pure ammessa un'altra eccezione alla regola generale estendendo la pena della detenzione per l'omicidio commesso in duello ad otto anni, cioè a tre anni oltre il massimo, ben si potesse fare anche questa di unire la sospensione alla relegazione, il che, come ho detto, non è vietato da alcun altro articolo precedentemente approvato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non intendo di impegnare una seria discussione. Ricordo al signor Commissario Regio che si è discusso nella Commissione (e alcuni membri della Commissione qui presenti lo sanno) se si dovesse alla relegazione aggiungere la sospensione dai pubblici uffici, e all'unanimità si è deciso che non si poteva perchè non si debbono mai congiungere colle pene correzionali le pene criminali; perchè la sospensione e l'interdizione sono due pene che hanno la stessa indole, e tra l'una e l'altra non corre che la diversità del più e del meno; perchè queste due pene portano con sé la presunzione della degradazione morale del condannato, e la relegazione è pure riservata ai reati che nulla hanno di degradante.

Ora io comprendo che alla relegazione non si aggiunga nè la sospensione nè l'interdizione dai pubblici uffici: ma alla peggio, se si vuole una delle due, si aggiunga l'interdizione che è pena criminale, e non la sospensione che è pena correzionale. Del resto anche questo non mi va, e trovo che la sospensione dai pubblici uffici non si affa all'ipotesi dell'art. 405 che non è notisi, l'ipotesi del duello, ma l'ipotesi del combattimento irregolare che costituisce un reato comune di omicidio o di feri-

mento. Infatti nel sistema del Commissario Regio si va incontro a questa contraddizione. Il ferimento volontario ed il ferimento in duello irregolare sono parificati; ma intanto colui che provoca, aggredisce brutalmente e ferisce di coltello, è punito di sola relegazione; e colui che ferisce in duello irregolare (che è poi il meno colpevole) è punito di relegazione con l'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 105 colle ultime modificazioni.

Art. 405.

« § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 398 e 399 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1. se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi;

2. se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

3. se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

4. se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

5. se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

6. se nel duello a pistola, i duellanti non sono trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

» § 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

» § 3. Le circostanze indicate nel numero 5 del paragrafo 1, sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini, o secondi, che ne ha avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento. »

« § 4. Le pene indicate in questo paragrafo non possono essere minori di quelle stabilite

negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la relegazione e con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti, aumentate di un grado. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io domando la votazione per divisione dell'ultimo paragrafo, per che la Commissione sta ferma nel non ammettere l'ultimo emendamento proposto dal Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando che cosa propone la Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Niente: di lasciare come è l'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ed allora si lascerà che un individuo condannato a cinque anni di detenzione sia sospeso dai pubblici uffici; ed un individuo condannato a 5 anni di relegazione non lo sia?

Senatore BORSANI, *Relatore*. C'è la pena che è più grave.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La differenza tra la gravità rispettiva di queste due pene corporali non mi sembra tale da autorizzare questa disparità di trattamento, ed ammettere che mentre tutti i colpevoli di duello, anche quando non è avvenuta alcuna ferita, sono, attesa la natura speciale del reato, puniti colla sospensione dai pubblici uffici, coloro soltanto che essendo riconosciuti maggiormente colpevoli, vengono condannati alla relegazione, debbano andare immuni affatto dalle dette pene. Non so quindi decidermi ad abbandonare la mia proposta la quale, giova il ripeterlo, non è bensì conforme al sistema che di fatto abbiamo seguito sinora, ma non è in urto con alcun altro articolo del progetto. Il Senato deciderà.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio riflettere ancora una volta che è così vero che nel sistema del Codice è molto chiaramente espresso che la pena correzionale non può essere mai congiunta alla pena criminale, che volendosi ammettere per qualche caso speciale che si abbia a congiungere la pena della multa alle pene criminali, il progetto ha reputato necessario di dichiararlo espressamente. C'è una espressa disposizione nel progetto del Codice che è già stato approvato, e che ammette l'applicazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

cazione della multa anche congiuntamente alla pena criminale; ma nulla di simile fu fatto nè per la sospensione dai pubblici uffici, nè per qualsiasi altra pena correzionale. Non so quindi perchè in questo caso si voglia introdurre nel progetto una smentita così grave come questa che romperebbe tutta l'armonia del Codice.

In nome della Commissione dichiaro che essa persiste nell'opporci a questo emendamento.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione non si può rifiutare.

Rileggo i tre primi paragrafi dell'articolo 405 per metterli ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi li approva, voglia alzarsi.

(Approvati.)

Metto ai voti il paragrafo 4.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 405.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 406.

« Qualora i duellanti, od uno di essi sieno estranei alla controversia che ha cagionato il duello e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 397, 398 e 399 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'art. 205, N. 3. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io proporrei di sostituire alle parole *alla controversia* le parole *al fatto*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

« Qualora i duellanti od uno di essi siano estranei al fatto che ha cagionato il duello, e si battono invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 397, 398 e 399 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'art. 205, N. 3. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 406 bis (aggiunto).

« Chiunque col mezzo della provocazione o della sfida a duello, o col farne minaccia, ha carpito danaro od altro vantaggio, è punito colla pena stabilita dall'art. 438, § 2, per la estorsione. »

(Approvato.)

Quello che riguardava il duello è esaurito, ed ora siamo all'

Art. 415.

« § 2. *Soppresso e surrogato dal seguente articolo da collocarsi dopo l'art. 203.*

« Chiunque sottrae o converte in profitto di sé o di un terzo, cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziario e rimesse alla sua custodia, è punito colla prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa fino a lire mille.

« Se il valore della cosa supera le lire mille, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire.

« Se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, anche quando non ne sia il custode giudiziario, è punito colle dette pene diminuite di un grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche in quest'articolo è occorso un errore. Nel 2 capoverso ove è scritto: *con la prigionia maggiore di un anno*, vuolsi leggere: *con la prigionia maggiore di due anni*.

Basta avvertire che lasciandosi l'articolo com'è non vi sarebbe alcuna differenza nella durata della pena corporale tra il caso in cui il valore delle cose sottratte sia inferiore alle lire mille, e quello in cui ecceda la detta somma, ed il porre in confronto la pena medesima con quelle stabilite pel semplice reato di abuso di confidenza, il quale è reato meno grave della sottrazione delle cose oppignorate o sequestrate, poichè questa, oltre al contenere l'abuso medesimo, reca offesa alla pubblica amministrazione, per riconoscere necessaria la summentovata correzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questi tre paragrafi dell'art. 415.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Chi approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 587.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Vi era una proposta rimasta pendente dell'onorevole Senatore Menabrea.

PRESIDENTE. È nella legge approvativa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Perdoni, è una proposta ad un articolo del Codice e precisamente l'art. 475 al N. 1 dove è detto: *con la pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con intenzione di uccidere una persona*. È nato il dubbio all'onorevole Menabrea se quest'articolo escludesse l'applicazione dell'omicidio premeditato, quando fosse avvenuto propriamente con la premeditazione. Egli avrebbe voluto che ne fosse fatta una espressa dichiarazione per mezzo di una aggiunta all'articolo. La Commissione però non ha potuto accogliere la proposta dell'onorevole Menabrea, non perchè dissenta dal suo concetto, ma perchè reputa perfettamente inutile il dichiararlo; e siccome non si è fatta una simile dichiarazione nei molti altri casi in cui l'omicidio si complica con altro reato, come per esempio avviene pel ricatto, così il farne in questo luogo espressa menzione, produrrebbe il non buono effetto di sollevare il dubbio relativamente a tutte le altre figure di reato in cui non se n'è fatto cenno.

Quindi la Commissione dichiara che con questo articolo non ha punto derogato dalle regole generali sulle pene, dell'omicidio, e che quindi è perfettamente inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Menabrea, e prega il Senato a non volerla prendere in considerazione. Ho creduto di doverne riferire perchè resti memoria della intelligenza che la Commissione dà all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Questa è una dichiarazione della quale si terrà conto, ma non occorre procedere a votazione.

Passiamo ora all'

Art. 587.

« § 1. Commettono contravvenzione:

1. coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini o nei recinti altrui,

o contro porte, finestre o muri delle altrui case o ricoveri;

2. coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiusi da muro, siepe o fossa, o da altro consimile riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via.

» § 2. Per le contravvenzioni indicate nel presente articolo si procede soltanto a querela della parte offesa.

» Non è necessaria la querela, quando dall'atto di accertamento della contravvenzione risulta che il contravventore è stato colto in reato flagrante dagli agenti della forza pubblica in seguito a richiesta o mandato della parte offesa. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Al paragrafo 2, anche d'accordo colla Commissione, dovrebbe sostituirsi l'emendamento del Ministro Guardasigilli il quale è così concepito:

« § 2. Il contravventore è punito coll'amenda, e nel caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi; se la contravvenzione è commessa da persona munita di sacco, carretto od altro arnese simile, oppure da più di cinque persone riunite, la pena è dell'arresto non minore di un mese. »

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Commissario Regio che quest'aggiunta risulta essere già stata votata.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io pregherei l'onorevole Commissario Regio e la Commissione, di esaminare se in certi casi non resti troppo tenue l'applicazione dell'articolo 587, secondo la generalità dei termini che sono usati in quest'articolo:

« § 1. Commettono contravvenzione:

1. Coloro che lanciano pietre od altri corpi... »

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Senatore Sineo, che questa parte dell'articolo 587 è stato già votato.

Senatore SINEO. Le mie osservazioni non sono tuttavia inopportune, perchè quello che io voglio dire si riferisce al paragrafo terzo, il quale non è ancora votato.

Il § 3, dice:

« Per le contravvenzioni indicate nel pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

sente articolo si procede soltanto a querela della parte offesa. »

E questa è una massima generale, che per i reati minori si aspetta la querela della parte offesa; mi pare peraltro che il N. 1 del paragrafo primo di quest'articolo contempia un caso che è grave.

Se si gettano pietre in un giardino in cui vi può essere gente, con probabilità di ferire ed anche di uccidere qualcheduno, chi si espone volontariamente in questa guisa a ferire od uccidere è colpevole, e non poco colpevole.

Ecco l'aspetto sotto il quale prego il Senato di considerare la cosa.

Non parlo della pena, perchè questa è votata; parlo dell'attenuazione grandissima, che non possa il colpevole essere punito che sulla querela della parte.

Già, se uccide, non sarà certamente querelato per parte dell'ucciso, e non sempre l'ucciso lascerà persone interessate a querelarsi, ed anche nel caso che ferisca soltanto, io credo che non debba aspettarsi la querela, perchè questo è un reato contro l'ordine pubblico.

Sottopongo queste considerazioni all'onorevole signor Commissario Regio ed alla Commissione.

Mi fa lo stesso senso il numero 4: « Coloro che corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui. »

Qui sicuramente le conseguenze non sono così gravi come quelle che possono accadere nei casi contemplati nel numero 1: tuttavia è anche un grave caso quello di chi, corrompendo le acque, distrugge il bestiame di un proprietario rurale.

Questo reato turba evidentemente l'ordine pubblico; ed il richiedere la querela del proprietario non mi pare in armonia colle altre disposizioni del Codice, le quali non esigono la querela anche in delitti che non hanno quella gravità.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Siccome io non devo fare che una dichiarazione, lascio la parola all'onorevole Relatore della Commissione e al signor Commissario Regio; prego però l'onorevolissimo signor Presidente di riservarmela.

PRESIDENTE. Allora dà la parola all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, Relatore. Mi permetto di fare una osservazione.

Bisogna distinguere questi due casi, che non hanno nulla a che fare l'uno coll'altro: il fatto dannoso, ed il pericolo.

L'onorevole Sineo assumendo di dimostrare l'inadeguatezza della sanzione dell'articolo 587 alla gravità dei reati, non ha tenuto conto di questa distinzione, ed ha fatta una ipotesi che non risponde alla figura del reato che stiamo discutendo. E esso ha supposto che taluno lanci una pietra nel giardino, o nel recinto altrui, e colpisca una persona cagionandole la morte, od anche altre minori offese: in tal caso, ha detto, la pena mitissima dell'ammenda non è proporzionata alla importanza dell'azione.

Ma l'onorevole Sineo, supponendo che la pietra abbia colpito una persona, si è apposto alla circostanza appunto che esclude l'applicabilità della sanzione del nostro articolo. Il fatto in questo caso secondo che produce la morte, o un danno alla persona dell'offeso, assume il carattere dell'omicidio involontario o colposo, ovvero della lesione personale involontaria o colposa, e vi provvedono altre sanzioni del Codice.

Ha ragione dunque l'onorevole Sineo che alla ipotesi da lui fatta, mal provvederebbe la mite sanzione dell'art. 587; ma non ha egualmente ragione, supponendo che il fatto immaginato cada sotto questa sanzione.

L'art. 587 prevede e punisce il fatto della contravvenzione, il fatto cioè che costituisce un pericolo ma che non ha avuto un esito dannoso. Il che posto, stiamo nei veri termini dell'ipotesi della contravvenzione. Se avverrà che un monello getti de'sassi o delle immondezze nel giardino o nel recinto altrui senza offesa di persona, crede l'onorevole Sineo che non sarà sufficientemente provveduto alla repressione di questo fatto con l'ammenda che può estendersi fino a duecento lire, e in caso di recidiva, con l'arresto fino ad un mese?

Quanto poi alla querela della parte, appunto perchè si tratta di un reato che ferisce solamente l'interesse del proprietario della casa in cui sono state lanciate le pietre o gettate le immondezze o contaminate le acque; e poichè il proprietario è la sola persona interessata ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

ottenere la ristorazione del danno, e il fatto non turba momentaneamente l'ordine pubblico parmi che l'aver vincolato l'esercizio dell'azione penale alla condizione della querela della parte non sia niente fuori di luogo.

La querela della parte sarebbe una condizione troppo grave, se fosse imposta all'esercizio dell'azione penale quando appunto ne seguisse il reato colposo: ma siccome il reato colposo è escluso dall'ipotesi stessa della contravvenzione che consiste puramente e semplicemente nel fatto di avere contaminata l'acqua di una fonte o gettato un sasso in giardino, o nel cortile di una casa, non mi vien dubbio sulla convenienza di lasciare che il proprietario veda e giudichi se gli convenga o no di domandare una riparazione in via penale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non ripeterò ciò che ha detto egregiamente l'onorevole Relatore della Commissione, ma aggiungerò questa semplicissima osservazione, la quale se l'onorevole Senatore Sineo vorrà porvi mente, gli dimostrerà come non si possa affatto accettare la sua proposta.

Si supponga che l'individuo il quale ha lanciato pietre nel recinto di un giardino, abbia ferito alcuna delle persone che vi si trovavano e la lesione cagionata sia guarita in giorni quindici. Di qual reato si sarebbe costui reso colpevole? Certo, non di semplice contravvenzione, ma del delitto previsto dall'art. 373. Or bene, in questo caso, in cui si sarebbe commesso un reato più grave, a termini dell'articolo 376 non si potrebbe procedere che a querela di parte, laddove se venisse ammesso lo emendamento dell'onorevole Senatore, quando nessuna ferita sia avvenuta, e si tratti del semplice pericolo, si procederebbe d'ufficio. Spero importante che egli non vorrà insistervi.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Le osservazioni degli onorevoli Relatore e Commissario Regio non mi appagano pienamente neanche in ciò che concerne il numero 1. Persisto nell'opinione che sia un delitto di qualche gravità e meritevole di riparazione nell'interesse pubblico, quello di chi si espone, con somma impru-

denza, ad uccidere il suo simile; tuttavia non insisto su questo punto. Ho soltanto sottoposte le mie osservazioni alla saviezza di quei Signori, ai quali lascio tutta la responsabilità della loro rispettabile opinione. Ma circa il num. 4, nessuno ha risposto categoricamente. Se si tratta di un furto, lo punite anche severamente senza aspettare la querela. L'effetto del furto è quello di privare il proprietario della roba sua, il quale può riuscire talvolta a recuperarla, mentre se il bestiame è morto, non lo si ricupera più certo. Nella vita rurale questo è un fatto gravissimo, che perturba certamente l'ordine pubblico. Mi pare dunque che il dire che ci vuole qui la querela della parte, sia precisamente mettersi in opposizione contro il sistema generale del Codice, il quale vuole che si proceda d'ufficio, quando si tratta di delitti che perturbano in qualche modo l'ordine pubblico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prego l'onorevole Sineo a riflettere che in questo paragrafo si parla bensì della morte cagionata agli animali altrui col corrompere le acque ecc., ma si ritiene esclusa la volontà di produrre un tale effetto.

Se questa volontà vi fosse stata, non si tratterebbe più di semplice contravvenzione, ma del reato di danneggiamento preveduto dall'art. 471, il quale così dispone: « Chiunque scientemente guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo deteriora beni mobili od immobili, ecc. »

In questo caso perciò il colpevole sarebbe punito con le pene della detenzione e della multa proporzionata alla gravità del danno recato.

Allorché invece la corruzione è stata praticata senza il doloso proposito di recar la morte degli animali, quando mancano cioè gli elementi del delitto, e non vi ha più che una semplice contravvenzione, l'ammenda ostensibile a lire duecento sembra una pena sufficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 587....

Senatore BORGATTI. Avevo domandato la parola.

PRESIDENTE. Scusi: il Senatore Borgatti ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Senatore BORGATTI. L'amico mio, onorevole Senatore Tanari, che ha dovuto allontanarsi momentaneamente dal Senato, m'incaricò di dichiarare a nome suo, che nella seconda parte dell'articolo che stiamo per votare, è pienamente soddisfatto a ciò che egli ebbe l'onore di proporre al Senato, e ne ringrazia il Ministro e la Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 587.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 588.

« Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale od a provvedimenti fatti da qualunque autorità nei limiti della sua competenza, sono punite con le pene di polizia, nella misura che sarà determinata nei detti regolamenti o provvedimenti speciali, purchè non si ecceda la durata di giorni quindici se si tratta degli arresti, di un mese se si tratta della sospensione, né la somma di lire cento se si tratta dell'ammonda.

» Le pene di polizia stabilite nei regolamenti o provvedimenti speciali anteriori al presente Codice, continuano ad essere regolate dalle leggi penali in vigore. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto anche col mio collega il Ministro delle Finanze, due progetti di legge già votati dalla Camera dei Deputati nelle sedute del 17 e 24 corrente mese.

Il primo concerne l'approvazione di una convenzione per la cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di S. Martino della Scala presso Palermo (*Vedi Atti del Senato, N. 31.*)

E l'altro concerne le disposizioni preservative dalla *doryophora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativa dalla *phylloxera* (*Vedi Atti del Senato N. 35.*)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Domani seduta pubblica alle 2 per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

LI.

TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Annuncio d'interpellanza al Ministro delle Finanze dal Senatore Rossi A. — Dichiarazione del Ministro Guardasigilli — Seguilo della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Nuova redazione del § 2 dell'articolo 21 — Discussione della legge approvativa del Codice — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Proposta del Senatore Sineo all'articolo 4, combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Sineo e ritiro della sua proposta — Approvazione degli articoli 4 e 5 e di un articolo aggiuntivo in sostituzione alle parole soppresse nel numero 2 del § 1 dell'articolo 21 — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 6, non accettati dal Relatore — Aggiunta spiegativa del Senatore Tecchio allo stesso articolo, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Relatore, approvata — Approvazione dei successivi articoli sino all'ultimo inclusivo modificato — Considerazioni e proposta del Ministro — Parole del Senatore Lampertico cui risponde il Ministro — Dichiarazione del Relatore — Approvazione della proposta ministeriale — Discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali — Comunicazione di alcune petizioni sopra questo progetto di legge, fatta dal Senatore Lampertico, Relatore — Comunicazione del Presidente — Dichiarazione del Ministro e del Relatore — Discorsi dei Senatori Rossi A. e Pescatore.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti gli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, e il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il Senatore Cittadella scusa con lettera la sua assenza del Senato per motivi di famiglia.

Il signor Senatore Rossi A. ha fatto pervenire alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il Senatore Alessandro Rossi desidera muovere interpellanza al Ministro delle Finanze sulle condizioni giuridiche ed economiche degli impiegati dello Stato. »

Non essendo presente il Ministro delle Finanze, prego uno dei suoi colleghi qui presenti a volermelo informare, affinchè si compiacca fissare il giorno in cui possa aver luogo l'interpellanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che il mio Collega, Ministro delle Finanze abbia già ricevuto qualche comunicazione ufficiosa dall'onorevole Senatore Rossi intorno alla sua intenzione di muovere quest'interpellanza. So che il Ministro delle Finanze è disposto a rispondere, quando che sia, al desiderio dell'onorevole Senatore Rossi.

Io mi farò tuttavia un dovere d'informarlo affinchè sia fissato il giorno dell'interpellanza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale. Rimarrebbero ancora a discutere gli articoli della legge, colla quale è approvato il Codice medesimo, nonché un articolo che era stato rimandato.

Il Senato ricorda che, quando si è preso nuovamente in esame l'art. 21 del progetto ministeriale, il N. 2 del § 1 di detto articolo, era stato modificato dalla Commissione in questo senso :

« 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico. »

Nella nuova formula proposta per questo articolo 21 Ministero e Commissione hanno modificato questo N. 2 del § 1 in questi termini : *Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti od approvati dal Governo*, sopprimendosi le parole : *e del beneficio ecclesiastico*, che erano nel testo della Commissione, la quale, a queste parole sopprese, ha surrogato il seguente articolo da inserirsi nella legge di approvazione del Codice penale :

« L'interdizione dai pubblici uffici stabilita dal nuovo Codice produrrà anche la perdita del beneficio ecclesiastico, sino a che rimarranno in vigore le formalità dell'*exequatur* e del *placet* conservate dall'art. 6 della legge 13 maggio 1871, N. 214. »

A suo tempo pregherò Ministero e Commissione di dirmi in qual punto, fra gli articoli della legge approvativa del Codice penale questo articolo, surrogato a quelle parole sopprese, dovrà essere intercalato.

Fatta questa dichiarazione, procederemo alla discussione della legge approvativa del Codice.

Art. 1.

« Il Codice penale pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato, e andrà in esecuzione tre mesi dopo la pubblicazione della legge medesima. »

Chi approva quest' articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Un esemplare di detto Codice, stampato nella tipografia reale, firmato dal Re e contrassegnato dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Entro un mese della pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del Codice verrà trasmesso a ciascun Comune del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Le pene perpetue pronunziate a forma delle leggi anteriori con sentenza divenuta irrevocabile al giorno dell'attuazione del Codice per reati che esso punisce con pena temporanea, sono commutate, anche d'ufficio, nelle pene stabilite dal Codice medesimo. Tale commutazione, ritenuti i fatti stabiliti nella sentenza, sarà ordinata dalla sezione degli appelli correctionali in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, salvo il ricorso per cassazione.

» In tutti gli altri casi di pene più miti stabilite dal nuovo Codice non si fa luogo a domanda di diminuzione delle pene inflitte se non in via di grazia. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Il Senato ricorda la discussione che ha avuto luogo, sulla proposta dell'onorevole Senatore De Falco, che mi rincresce di non vedere oggi al suo posto, circa all'articolo 2 del progetto di Codice penale.

L'onorevole nostro collega proponeva che fosse inserita nel Codice la disposizione per cui nessuno potesse andar soggetto, dopo la promulgazione del Codice medesimo, ad una pena superiore a quella che il Codice infligge. Egli, con questo, non domandava che l'applicazione completa del principio generale riconosciuto nell'articolo 2.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

L'articolo 2 evidentemente è dettato da questo sentimento: che avvi incongruità nel sottoporre un cittadino ad una pena di cui la legge attuale lo dichiara non meritevole. Che la legge nuova tolga assolutamente la pena, oppure la diminuisca soltanto, il principio è lo stesso; è un principio incontrastabile che debbe sempre avere una compiuta e leale applicazione.

Di fatto, ricordo perfettamente che l'onorevole Commissario Regio non ha creduto d'impugnare la generalità del principio.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Sineo di osservare che il Senato ha già deliberato sulla proposta dell'onorevole Senatore De Falco, quindi ella non potrebbe riproporre...

Senatore SINEO. Domando perdono, signor Presidente; vedrà che non ripropongo la proposta dell'onorevole Senatore De Falco; io non invoco che il principio stesso che ispirava la proposta dell'onorevole De Falco, e che ispira tutto l'articolo secondo.

L'onorevole Commissario Regio opponeva soltanto una difficoltà pratica; ebbene, togliamo questa difficoltà, dando al Ministero stesso l'incarico di liberare il condannato dalla pena maggiore, a cui sottostarebbe ingiustamente, dopo che la legge respinse quelle pene troppo aspre, che stavano scritte nella legge antica. Veda l'onorevole Commissario Regio se non si potrebbe ciò fare col sopprimere le parole: *perpetua e temporaria*, nell'articolo quarto, e dire in termini generali, che: « le pene pronunziate a norma delle leggi anteriori, con sentenza divenuta irrevocabile al giorno dell'attuazione del Codice, per reati che esso punisce con pena minore, sono commutate anche d'ufficio nelle pene stabilite dal Codice medesimo. Tale commutazione, ritenuti i fatti stabiliti nella sentenza, sarà ordinata con Decreto Reale. »

Contro gli errori che si potessero commettere nel Decreto Reale, chi se ne credesse gravato può inoltrare ricorso alle Corti d'Appello e di Cassazione, com'è indicato nel capoverso dell'art. 4, e con questo la giustizia è soddisfatta.

Credete pure, signori Senatori, che grandi enormità si verificherebbero se non adottaste qualche temperamento di questo genere.

Citerò, ad esempio, le disposizioni contenute sotto il titolo della corruzione.

Secondo l'attuale Codice penale: que'l'impie-

gato, quel pubblico ufficiale, che, senza recare nessun danno né al suo ufficio, né al Governo, né al comune, né ai privati, riceve un premio qualunque per l'opera sua, è in stato di corruzione; questo è mantenuto nel progetto; ma la differenza della pena è immensa. Supponiamo che un impiegato abbia ricevuto 10 mila lire per una operazione per la quale non doveva ricever nulla; ma non ha commesso nessuna ingiustizia, non ha violato i suoi doveri; soltanto ha ricevuto un premio che non doveva ricevere. La legge attuale lo punisce con una multa triplice della somma che ha ricevuta; se ha ricevute 10,000 lire deve pagare a titolo di multa 30,000 lire. Questo sarebbe, nella maggior parte dei casi, la rovina di un povero impiegato, il quale avrà avuto torto, lo riconosco, ma vi sono dei torti che voi punite con pene molto minori e che, ai miei occhi, sono molto maggiori.

L'onorevole Guardasigilli, proponendo il Codice attuale (che il Senato ha in gran parte accettato, e l'ha accettato in questa parte a cui io alludo), ha riconosciuto che la pena è eccessiva, come lo è certamente. Rovinare un impiegato soltanto per questo fallo, quando havvi assoluta impunità in molti casi analoghi ed assai più gravi, è cosa ingiusta ed inumana.

Il premio, che il povero impiegato ha accettato con troppa leggerezza, sarà stato probabilmente consumato in breve tempo, giacché non è facile che gl'impiegati tesaurizzino. Giunto il giorno fatale del castigo, egli ha dovuto o sborsare una somma triplice di quella che aveva ricevuta e consumata, o scontare il fallo con lunga prigionia. Secondo l'ipotesi cui ho poc'anzi accennato, il triplice della somma ricevuta corrisponde nella maggior parte dei casi al valore del patrimonio di un impiegato. Volete che sia messo nell'ultima miseria? Volete mantenere in di lui odio una multa esorbitante, che equivale ad una confisca? La confisca che è ripudiata da tutte le nazioni civili, e che avete pur respinta nell'attuale progetto, la volete mantenere soltanto a carico di quel disgraziato, solo perchè il premio gli fu dato qualche mese prima dell'attuazione del nuovo Codice? La pena inflitta dal Codice attuale è incontrastabilmente eccessiva; è evidentemente ingiusta, se foste convinti; e avete, senza esitazione, accettata la proposta del Guardasigilli,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

derogando alla legge vigente, sostituendo una pena grandemente minore. Potete soffrire che l'ingiustizia sussista, quando la legge l'avrà proclamata, quando avrà riconosciuto che quella pena non era che una iniquità spogliatrice intollerabile?

PRESIDENTE. Se l'onorevole Senatore Sineo fa una proposta, si compiaccia di scriverla e trasmetterla al banco della Presidenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Poche parole mi basteranno per dimostrare al Senato che la proposta, che sta scrivendo l'onorevole Senatore Sineo, non può meritarsi un'accoglienza migliore di quella che è toccata alla proposta del Senatore De Falco.

Se la proposta De Falco nei fasti legislativi trova qualche precedente, se nella dottrina trova più di uno scrittore che l'ha sostenuta, io mi penso che la proposta che sta per fare l'onorevole Sineo, non trovi nessun appoggio, né legislativo, né dottrinale, né può trovarlo, imperocchè la sua proposta condurrebbe niente meno che alla confusione dei poteri. Secondo la proposta dell'onorevole Sineo si chiamerebbe il potere esecutivo a pronunciare una specie di sentenze di revisione sotto la forma di un Decreto Reale. Mi pare che l'enunciare questo concetto debba bastare a persuadere l'onorevole Sineo per primo e quindi il Senato dell'ammissibilità della disposizione ch'egli vorrebbe introdurre in questa legge.

Il potere esecutivo potrà benissimo intervenire in questa materia, ma in quella sola forma che è proposta nel progetto di legge, vale a dire nella forma del diritto di grazia. Noi abbiamo distinto due grandi categorie: l'una riguarda le condanne perpetue; l'altra le condanne temporarie, che sono state pronunziate sotto la legislazione penale in vigore, prima della pubblicazione del nuovo Codice.

Quanto alle condanne perpetue, che sono molto più severe per la loro gravità, molto minori per il numero, abbiamo creduto che si possa chiamare l'autorità giudiziaria stessa ad esaminare il fatto a fronte della sentenza e a surrogare la pena temporanea che sarebbe stabilita dalla legge nuova alla pena perpetua che è stabilita dalla legge penale ora vigente, e che do-

vette essere prima del nuovo Codice applicata dai magistrati. Fino a questo punto si può andare senza turbare l'andamento della giustizia, senza imporre pesi che non possono essere praticamente sopportati. Ma quanto alle molte altre e più lievi condanne che riguardano le pene temporanee, questo modo di procedere, come è già stato dimostrato al Senato, e il Senato l'ha riconosciuto, non potrebbe essere adottato senza una grande confusione, senza un grande perturbamento.

Non si creda poi che sia tanto chiaro e incontestabile il diritto che coloro i quali hanno sofferto una condanna passata in giudicato prima, abbiano ad esigere che la loro condanna sia riveduta e temperata secondo la legge nuova.

Io non starò a fare innanzi al Senato una discussione sopra questa questione, la quale ha molti contraddittori, e può essere lungamente e in vario senso discussa. Mi basta il richiamare la deliberazione del Senato, la quale ha giustamente creduto che non conveniva di sottoporre a nuovo esame questa congerie di condanne penali precedenti il nuovo Codice.

Ma si dovranno lasciare queste condanne senza alcun rimedio?

Noi non l'abbiamo creduto e abbiamo proposto un rimedio, il quale praticamente è di facile esecuzione ed è poi giuridicamente il più acconcio a provvedere alle esigenze della giustizia penale. Noi vi proponiamo, o Signori, di richiamare nell'articolo della legge, che ora sta in discussione, l'applicazione del diritto di grazia.

Questo mezzo avrà il vantaggio di poter applicare molto più giustamente il principio, che servirebbe di fondamento alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Sineo; imperocchè non sarebbe giusto che in tutti i casi si faccia la modificazione della pena, potendo benissimo avvenire che, secondo le circostanze, si ravvisasse giusta ed adeguata la pena stata pronunziata. In questo caso non vi sarà nulla a fare, la prerogativa sovrana non verrà esercitata. Che se dall'esame delle circostanze del fatto sopra una domanda di grazia verrà a risultare che veramente la pena pronunziata fosse eccessiva di fronte alla legge nuova più mite, che una modificazione sia conforme agli interessi della giustizia, in questo caso inter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

verrà il potere esecutivo; ma non vi interverrà come un potere giudicante, vi interverrà esercitando quella sola prerogativa, che costituzionalmente è attribuita all'esercizio delle sue funzioni, la benefica prerogativa della grazia.

Io credo che l'onorevole Senatore Sineo, se ben riflette, si può tener pago del mezzo, che viene proposto nel progetto di legge, poichè egli comprenderà molto facilmente che quel Decreto Reale, che egli vorrebbe intervenire in tutti i casi nella via irregolare di revisione della condanna già pronunciata, interverrà nella via regolare di grazia in tutti quei casi che saranno realmente meritevoli di temperamento o di mitigazione.

Ognuno ben sa che l'esercizio del diritto di grazia si fa con una larghezza più che sufficiente a provvedere a tutti gli interessi dell'umanità ed a contemperare chè questa è la sua naturale funzione, le esigenze della giustizia con quelle dell'equità. Nel caso, per esempio, che veniva accennato dall'onorevole Sineo, quando le circostanze che egli esponeva al Senato con molta commozione, sussistano in realtà e si presentino alla Maestà del Re, io credo che molto probabilmente interverrà quel rimedio della grazia, che viene da noi proposta nel progetto di Codice; per lo che io prego l'onorevole Senatore Sineo di voler ritirare la sua proposta, od altrimenti prego il Senato di volerla respingere.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo insiste nella sua proposta?

Senatore SINEO. Io non recedo ancora dalla proposta, perchè non vorrei che si credesse che io non mi possa difendere contro l'accusa d'incostituzionalità datami dall'onorevole Ministro.

Egli ha supposto che io volessi attribuire al Re delle funzioni giudiziarie. Ha supposto che si trattasse di fare, con Decreto Reale, una revisione delle sentenze pronunciate prima dell'attuazione del nuovo Codice.

Mi perdoni l'onorevole signor Ministro, non è questa la questione; non si tratta di richiamare ad esame il merito della sentenza nè in diritto, nè in fatto. Non si tratta di ricominciare nè il procedimento, nè il dibattimento, nè di cercare se la sentenza fosse giusta o no. Si tratta unicamente di vedere in qual modo, sino a qual punto si possa eseguire sotto il

Codice nuovo una sentenza proferita sotto il Codice antico. Non si tratta che di porre in esecuzione la legge nuova, cosa che appartiene incontrastabilmente al potere esecutivo.

Ma dappoichè l'onorevole Guardasigilli riconosce la giustizia del principio che invoco, e solo trova più comodo di dare all'intervento del potere esecutivo la forma di grazia, e questa grazia egli è dispostissimo a concedere qualunque volta il principio da me invocato lo domanderà, non insisto più sulla mia proposta, e mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

« Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo Codice sono, nella loro esecuzione, commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondono; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del Codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del Codice medesimo. »

Nessuno chiedendo la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che sia giunto il momento in cui converrebbe tener calcolo di quell'articolo, che è già stato votato dal Senato e che riguarda la perdita del beneficio ecclesiastico in conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici. Opportunamente l'onorevole Presidente avvertiva che il Senato sarebbe chiamato a stabilire la sede di quell'articolo nella discussione di questa legge. Io pregherei quindi il Senato di voler collocare tale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

articolo già da esso votato, dopo l'articolo 5 in questo momento approvato.

PRESIDENTE. Dunque dopo l'art. 5 si collocherà il seguente:

« L'interdizione dai pubblici uffici stabilita dal nuovo Codice produrrà anche la perdita del beneficio ecclesiastico sino a che rinaranno in vigore le formalità dell'*requisitum* e del *placet* conservate dall'art. 6 della legge 13 maggio 1871, N. 214. »

Avverto che qui è incorso un errore di stampa: invece che *dall'art. 6*, deve dirsi: *dall'art. 16* della legge, ecc.

Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice.

► Il governo del re è autorizzato dal giorno dell'approvazione del Codice a far procedere nelle forme volute dalle leggi alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno sino al loro compimento.

► La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'Interno. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone 2 modificazioni.

Nel 1 comma alle parole: *in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice*, vorrebbe sostituire le seguenti: *in quei modi più conformi alle disposizioni del Codice che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.*

Nel 3 comma alle parole: *bilancio annuale del Ministero dell'Interno*, l'onorevole Tecchio propone vengano sostituite le seguenti: *bilancio annuale del Ministero di Grazia e Giustizia.*

Interrogo il Ministero e la Commissione se accettano questa proposta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta questa ultima proposta; essa è già venuta in discussione e non è stata accettata, e quindi è inutile il ritornarci sopra.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono parimente dell'avviso della Commissione che gli stabilimenti penali trovandosi ora sotto la dipendenza del Ministro dell'Interno e non sotto quella del Ministro di Grazia e Giustizia, non è in questo stato di cose, ammissibile la proposta dell'onorevole Tecchio.

Vi è però un'altra di lui proposta che parmi meritare considerazione ed è questa:

« Nel 1 comma alle parole: *in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice*, sostituire le seguenti: *in quei modi più conformi alle disposizioni del Codice che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.* »

In verità io non avrei alcuna difficoltà di accettare questa proposta, che trovo ragionevole e conveniente, se la Commissione non ha per avventura qualche motivo di dissenso, lo che non parmi verosimile. Solamente per maggior esattezza di linguaggio proporrei che invece di dire: *in quei modi più conformi alle disposizioni del Codice che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato*, si dicesse: *nei modi più conformi alle disposizioni, ecc.*

Questa proposta dell'onorevole Tecchio corrisponde a ciò che anche senza di essa il Governo farebbe: poiché in questo argomento non metterebbe il Ministero di giovare dei lumi e della esperienza del suo legittimo consultore prima di dare le sue disposizioni.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare questa variante, perché crede che, come appunto accennava l'onorevole signor Guardasigilli, essa sia già nel concetto dell'articolo, il quale sarà così più chiaramente espresso.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti il primo inciso dell'art. 6 coll'emendamento dell'onorevole Tecchio stato accettato dall'onorevole Guardasigilli.

L'articolo suonerebbe così:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Art. 6.

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Chi approva questa primo comma dell'art. 6 così modificato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Do ora lettura della seconda parte, ch'è così concepita:

« Il Governo del Re è autorizzato dal giorno dell'approvazione del Codice a far procedere nelle forme volute dalle leggi alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno sino al loro compimento.

» La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'Interno. »

Chi approva questa seconda parte dell'art. 6, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 7.

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali ora vigenti nel Regno e tutte le altre leggi penali nelle materie che sono prevedute nel Codice medesimo in quanto siano ad esso contrarie.

» Per le altre materie non comprese nel nuovo Codice nulla è innovato alle speciali disposizioni penali che sono in vigore. »

L'onorevole Guardasigilli propone una nuova redazione di quest'articolo in questi termini:

Art. 7.

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali ora vigenti nel Regno.

» Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie. »

Anche la Commissione proponeva una modificazione all'articolo primitivo del Ministero, non so se vi insista o se accetti la nuova redazione.

Senatore BORSARI, Relatore. La Commissione

non ha difficoltà di accettare la nuova redazione del signor Ministro, e si contenterebbe dell'aggiunta di una sola parola. Dopo le parole *sono abrogati i Codici penali*, vorrebbe che si aggiungesse l'aggettivo *comuni*, per togliere il dubbio che non si intendessero per caso abrogati anche i Codici militari.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto questa aggiunta, la quale mi pare opportuna per escludere assolutamente il dubbio che nulla si intenda innovare quanto alle leggi speciali penali, come sarebbero i Codici militari.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo in questi termini:

Art. 7.

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali comuni ora vigenti nel Regno.

» Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie. »

Capoverso aggiunto.

« Il Governo è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del nuovo Codice penale. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Proponerei che invece di *esecuzione* si dicesse *attuazione*.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni si dirà: *per l'attuazione del nuovo Codice penale*.

Chi approva questo 7° ed ultimo articolo così modificato, e di cui ho già dato lettura, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Giunta felicemente al suo termine la lunga, grave e savia discussione che dappiù di due mesi occupa il Senato, io sento il bisogno di rallegrarmi vivamente con quest'illustre assemblea del grande servizio che essa ha reso al paese aiutando il Governo a compiere la difficile opera dell'unificazione del diritto penale.

Io penso che il Senato possa con giusto orgoglio dire a se stesso ed alla nazione: *exegi monumentum*. Molto importante, o Signori, è l'opera alla quale voi siete riusciti, con sa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

pienza e assiduità mirabile, a dar compimento.

Raro esempio di un Codice discusso e votato articolo per articolo davanti ad un corpo legislativo è quello che voi avete dato in quest'occasione. A voi l'Italia dovrà l'immenso beneficio di un nuovo diritto penale conforme ai progressi della scienza criminale e della civiltà ed alle gloriose sue tradizioni.

Ricevete dunque, o Signori, le mie vive congratulazioni, alle quali sono profondamente persuaso che faranno eco il plauso e le benedizioni del paese.

I meriti ed i servigi delle assemblee legislative, o Signori, si misurano ed apprezzano dai popoli in proporzione dei frutti o dei vantaggi che se ne raccolgono. Ora nessun vantaggio, io penso, nessun frutto più grande si potrebbe sperare per un popolo, di quello che gli deriverebbe da una saggia riforma e dall'unificazione del suo diritto penale.

Se non che, in ogni opera umana, o Signori, e soprattutto in quelle che sono di lunga lena, avviene facilmente che occorranò imperfezioni, inesattezze o mende. Questo ha potuto accadere con qualche facilità nella lunga discussione che noi abbiamo percorso. Io credo quindi di adempiere un altro dovere, pregando il Senato di volere in questa occasione fare uso di una facoltà che molto saviamente gli è riservata dall'articolo 67 del suo regolamento, dove così è disposto che:

« Quando una proposta, comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato, dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione, cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. »

Come io vi accennava, ha potuto certamente accadere nel corso della lunga discussione che ebbe luogo sopra il progetto di Codice penale, che qualche inesattezza, qualche imperfezione, o disarmonia, nel dettato singolarmente, sia sfuggita; quindi la necessità di procedere ad una revisione generale del progetto prima che venga sottoposto alla definitiva vostra votazione.

« Vi prego quindi, o Signori, di voler deferire

alla vostra Commissione, che ha tanto saggiamente adempiuto il suo mandato, quest'ultima parte della grande opera che state per compiere. Sono certo che la Commissione accetterà volenterosa tale incarico, e lo adempirà con quella savia diligenza, con cui ha adempiuto tutte le altre parti del suo nobile e rilevante mandato. Come essa ha iniziato sapientemente questo lavoro, così saprà dargli l'ultima mano di perfezionamento. Allorchè la revisione sarà compiuta, la Commissione vi renderà conto dell'opera sua, dei risultati dell'esame a cui avrà proceduto, ed allora Voi, o Signori, sarete chiamati a dare l'ultimo suggello al vostro importante lavoro, votando il progetto di Codice penale che avete con tanta saggezza discusso, e che anziosa tutta Italia aspetta.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Estraneo a questa discussione del Codice penale, non sono estraneo ad un sentimento, cui partecipare dobbiamo noi tutti, che cioè le felicitazioni che oggi il Ministro Guardasigilli rivolge al Senato, debbano pure dal Senato essere a lui contraccambiate. Se le discussioni sul Codice penale approdarono a buon fine, certo deesi in gran parte alla scienza ed alla alacrità che il Ministro Guardasigilli ha dedicato efficacemente a questa riforma legislativa.

Quanto alla proposta fatta dal Ministro Guardasigilli che il Codice penale sia rimesso alla Commissione per valersi appunto di quella facoltà che providamente alla Commissione è riservata in un'occasione come questa, nessuno potrà averne, io penso, difficoltà.

Una frase del discorso del Ministro Guardasigilli non deesi lasciar cadere. Egli disse: *exegi monumentum*: non credo di essere indiscreto se fo voti perchè questa espressione non sia troppo vera, cioè che il Codice penale, il quale faticosamente è stato deliberato da questo Consesso, non debba restare solamente come un monumento degli studi del Senato. Confido, e il Senato certamente confida, che il Ministro trovi modo, perchè quest'opera legislativa sia portata a compimento e in tempo non lungo diventi legge dello Stato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Debbo esprimere anzitutto la mia riconoscenza all'onorevole Senatore Lampertico per la gentilezza, che ha

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

avuta di attribuirmi qualche parte nell'opera che è stata condotta a termine dal Senato; dichiarando però per debito di giustizia di essere stato grandemente aiutato dall'egregio Commissario Regio del quale Voi avete potuto ammirare il distinto valore.

Mi è poi grato di assicurare quest'onorevole Assemblea che sarà mia premura di promuovere il corso ulteriore di questo progetto col più vivo impegno, onde giunga a soddisfare pienamente il desiderio della nazione, che è quello di vedere una volta unificato il suo diritto penale, come sono già unificate tutte le altre parti meno importanti del diritto.

I nobili esempi, o Signori, accendono i nobili animi ad imitarli e seguirli; ed il vostro che è degno di tanta lode non rimarrà infondo. Io sono persuaso che esso desterà una nobile emulazione anche nell'altro ramo del Parlamento, talchè il voto nostro, che è quello della intiera nazione, non tarderà ad essere soddisfatto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ringrazia innanzi tutto l'onorevole signor Ministro delle cortesie parole che ha voluto pronunziare al suo indirizzo, e ringrazia anche il Senato della benigna accoglienza che ha fatto, non solo al progetto del Ministero, ma anche alle proposte della Commissione che vi portavano in qualche parte emendamento.

La Commissione riceverà, con riconoscenza e ricorderà con orgoglio il mandato che l'onorevole Guardasigilli ha sollecitato dal Senato di rivedere questo lavoro che sarà sicuramente un monumento degno dell'Assemblea che vi ha posto il suggello della sua sapienza.

E se il divisamento dell'onorevole Guardasigilli sarà accolto da Voi, onorevoli colleghi, la Commissione risponderà più degnamente che potrà al vostro appello ed alla vostra fiducia, non risparmiando tempo, nè studio, perchè l'opera sia condotta a quel miglioramento anche di forme che è il fine che si propone il signor Ministro con la sua proposta al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro ha proposto che sia riveduto il Codice ed ordinato prima di sottoporlo al voto segreto del Senato, e che ne sia affidato l'incarico alla Commissione.

La Commissione, per mezzo del suo Relatore dichiara di accettare questo mandato, quindi io metto ai voti la proposta del signor Ministro.

Chi approva che la Commissione riveda ed ordini il nuovo Codice penale si e come fu dal Senato approvato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge relativo alle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alle società ed associazioni commerciali.

Ha la parola il Relatore della Commissione, l'onorevole Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori. Dalla reale Compagnia italiana generale di assicurazioni sulla vita in Milano, venne presentata al Senato una petizione con cui domanda che siano modificate le disposizioni del progetto di legge concernenti l'ispezione del libro delle azioni e del libro delle adunanze, concessa dal progetto di legge, non che ai soci, ai creditori e ai contraenti; quelle concernenti la responsabilità degli amministratori; la pubblicazione del bilancio secondo un modulo che sarà prescritto con Decreto Reale. In particolare prega che sia modificata la disposizione per cui le società nazionali ed estere di assicurazione sulla vita e società amministratrici di Tontine devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico vincolate presso la Cassa di depositi e prestiti i tre quarti delle somme pagate di assicurazioni e dei frutti delle cartelle medesime.

Il vostro Ufficio Centrale ha modificato le disposizioni concernenti la ispezione del libro delle azioni e delle adunanze, limitandola ai soci; tenendo fermo le altre disposizioni, non è alieno dal prendere in esame quelle proposte concrete che in corso di discussione fossero presentate quanto all'impiego in rendita pubblica presso la Cassa di depositi e prestiti di tre quarti della somma delle assicurazioni, dei frutti e delle cartelle.

Del resto, il vostro Ufficio Centrale avverte il Senato, e la stessa Compagnia di assicurazione riconosce, che il progetto di legge in ogni caso non sarebbe in ciò applicabile alle associazioni già esistenti.

Inoltre dal Comitato di Padova dell'associa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

zione per il progresso degli studi economici venne pure presentata al Senato una petizione a cui ha fatto adesione la Banca popolare agricola industriale di Piacenza.

Questa petizione prende in esame il progetto di legge particolarmente in relazione alle Società cooperative. Il vostro Ufficio Centrale accolse alcune delle proposte della petizione, particolarmente quella concernente il deposito che devono fare gli amministratori, e quelle concernenti la responsabilità degli amministratori pei fatti a cui sono estranei. Spera poi di avere ottemperato, non che al voto del Comitato di Padova per la associazione degli studi economici, alle necessità delle società cooperative in Italia, con una disposizione la quale si è introdotta nelle disposizioni finali e che spera possa anche ritenersi siccome concordata coi signori Ministri.

Del resto il vostro Ufficio Centrale si riserva di giustificare tutte queste sue deliberazioni, se ve ne sia d'uopo, agli articoli corrispondenti.

PRESIDENTE. Il nostro Regolamento prescriverebbe che prima di aprire la discussione generale si desse lettura di tutti i singoli articoli del progetto di legge che è in discussione; siccome però essi sono molti, spero che il Senato, secondo i suoi precedenti, vorrà dispensare dalla lettura dei medesimi.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Prima di aprire la discussione generale interrogo i signori Ministri se accettano che la discussione si apra sul progetto della Commissione o se si deve aprire sul progetto ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. I Ministri proponenti non credono che la discussione debba aprirsi altrimenti che sul progetto del Governo. Non è già che non vi sia disposizione, da nostra parte, ad accettare buon numero delle proposte dell'Ufficio Centrale; ma siccome le basi principali del progetto rimangono ferme, ed alcune proposte vanno, per nostro avviso, soggette a discussione, così preghiamo il Senato a volere aprire la discussione sul progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che il primo iscritto per parlare nella discussione generale è l'onorevole Senatore Cacace, il quale vorrebbe proporre una mozione sospensiva. Esso scrive da Napoli:

« Sono infermo ed impedito di recarmi al Senato; domando sia trascritta nel resoconto la mia proposta sospensiva. »

Siccome il Senato sa, non si può trascrivere sul resoconto nessuna proposta sospensiva; quindi mi basta aver accennato che l'onorevole Cacace era iscritto per la proposta sospensiva, ma che, essendo egli assente perchè malato, tale proposta non può venire posta in votazione.

Senatore LAMPERTICO, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, Relatore. L'Ufficio Centrale, in seguito alla dichiarazione del Ministero si riserva di riproporre come emendamenti quelle proposte che aveva già formolate di contro al progetto di legge.

PRESIDENTE. Il primo iscritto, dopo il Senatore Cacace, è l'onorevole Senatore Rossi Alessandro, al quale do la parola.

Senatore ROSSI A. La legge che audiamo a discutere, signori Senatori, risponde a un desiderio generale, e si avvantaggia di tali prerogative di opportunità e di progresso che una voce si poco autorevole qual'è la mia non saprebbe aggiungerne alcuna.

Se io mi allontano un istante dal banco dell'Ufficio Centrale per rendere in pubblico a questa legge il mio modesto suffragio, gli è per parlare dei fatti, gli è perchè io vengo, per così dire, dal campo, e mi giova darvene sincere notizie, — ben fortunato se, accogliendone benevolmente la esposizione, ne trarrete argomento a confortare della vostra sapienza lo spirito liberale che informa tutta la legge.

Nella magistratura, dalle cattedre, nel foro elette intelligenze dedicarono alla medesima lunghi studi; — le Camere di Commercio le più giudiziose osservazioni dell'esperienza vi aggiunsero, ritraendo le impressioni delle varie provincie del Regno; la stampa ne svolse parecchi punti controversi; l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vi elaborò una dottissima Memoria, e finalmente l'o-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

norevole Ministro Guardasigilli venne a porgerci un progetto di legge che s'impronta del pari alla teoria ed alla pratica.

L'Ufficio Centrale approvò le idee degli onorevoli Ministri e spera di non averne oltrepassati gl'intendimenti.

È un titolo importantissimo del nostro Codice di Commercio. Udi da taluno muovere appunto perchè non piuttosto all'intero Codice si mettesse mano; — tanto più che una benemerita Commissione ne ha già bell'e preparato lo scherna di riforma. Io lodo il Ministero del partito che ha preferito. Tutti conosciamo le difficoltà e le lungaggini che avrebbero trascinate le discussioni di un migliaio d'articoli, nelle nostre condizioni parlamentari.

Ma vi ha di più opportuno ancor questo, che ai tempi che corrono tutto si modifica e trasforma dinanzi a noi, nei commerci in ispecie, per lo sviluppo delle comunicazioni e degli scambi, pel movimento delle materie e delle idee. Si direbbe che ogni giorno smuove una pietra degli edifici legislativi, come avviene dei mezzi di difesa e di offesa in guerra. Laonde, ove si tratti di diritto commerciale, io non mi figuro più un legislatore in sedia curule, ma cose uom che cammina, un piede appoggiato sul passato, l'altro che si spinge nell'avvenire; tanto non si fa mai tesoro che basti di esperienza e di esempi.

Ma nell'argomento nostro i fatti aveano già eloquentemente parlato. Conveniva ormai togliere gli equivoci, distruggere i pregiudizi, illuminare le menti; era urgente il riempere nel codice di commercio quelle lacune che un grande progresso legislativo-economico-sociale avea reso intollerabili.

Fortuna invero pel nostro giovane Regno, che la legge possa secondare, seguire il costume; per parecchie leggi si è dovuto coordinare alla meglio le parti al tutto, per altre darsi un regime d'imitazione. Invero cosmopolita è il progresso, e simbolo di amistà internazionali è l'Italia; torna necessario studiare all'estero quel tanto (ed è ancor molto) che a casa nostra ancor non possiamo, a misura che le tendenze e gli usi si vengano fondendo e armonizzando, negli interessi materiali, delle varie nostre provincie fisicamente disgregate da secoli, ed ora profondamente unite nel concetto politico nazionale.

Senonchè avvi progresso e regresso, che talvolta sull'istesso tracciato si trovano; ed ogni popolo ha la sua indole particolare, qualità e difetti particolari. Noi, fra le altre cose pecciamo di impazienza. Nella maggior parte delle azioni ci reggiamo meglio di un istintivo senso morale che di un'autorità non peranco confortata da tradizioni. E tuttavia vogliamo crescer presto, crescere d'un tratto; invidiamo i provetti, pur sapendo quant'è lento il cammino delle nazioni.

Questa impazienza non l'ebbe però il Ministero (e lo dico a sua lode), presentandoci ora una legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

Ancora pochi mesi addietro la nostra mente sarebbe stata meno indipendente. Eravamo nel buio; una crisi quasi europea si è vista ascendere, farsi minacciosa, e discendere, non senza influenza nel nostro movimento economico.

Alcuni Stati che avevano messo mano allora in questa legislazione, si fermarono a mezzo cammino per tema di reazione.

Adesso il temporale non romoreggia più che da lontano; e il Senato può ormai con mente serena inaugurare quell'indirizzo sano e largo che richiede lo spirito di associazione, questo portato naturale della società moderna, mettendolo in armonia colla legislazione liberale che ne governa nelle comunicazioni e negli scambi internazionali.

Lo spirito di associazione, bene concepito ed inteso, è gradino anch'esso di civiltà, livellatore di condizioni, istromento anch'esso di unificazione. È anima del commercio e della marina, causa ed effetto del credito, reagente contro le crisi economiche e finanziarie di cui non si può più ormai contrastare fra nazioni civili la solidarietà internazionale. È fattore tecnico nella divisione e nel perfezionamento del lavoro, e quindi fattore economico dei salari e dei consumatori; e mentre ci concilia il rispetto dei popoli vicini, diventa mezzo potente di prosperità nazionale.

Queste verità si presentavano dagli Italiani.

Infatti, o signori Senatori, dacchè rimasero soddisfatte le nostre aspirazioni politiche, e si calmarono le emozioni de' grandi fatti storici, onde fummo testimoni e parte, si videro da un lato destarsi le attitudini produttive e commerciali legateci in tradizione dagli ante-

nati, dall'altro venire a galla i risparmi, che prima s'erano ritirati, impauriti dalla presenza dello straniero o dai pericoli della stessa rivoluzione, e diffondersi uno spontaneo sentimento d'armonia nazionale nel campo degl'interessi. Era la vita della natura che ripigliava rigoglio dopo l'aragano; era la coscienza che Iddio ci aveva largito un patrimonio fisico, il migliore del mondo — era un onesto sentimento di sicurezza — un'era di pace che si inaugurava. Si volle dar mano alla seconda Italia, l'Italia economica.

Se non che il Governo procedeva con eccessiva prudenza. Il Governo vedeva assai bene che in coteste associazioni la fiducia degl'individui non potea scompagnarsi dalla fiducia pubblica, la fortuna privata non avere una grande influenza su quella dello Stato. Ma esagerandosi l'idea autoritaria si credeva chiamato ad intervenire, per ufficio di paterna tutela, prima col sistema del sindacato, poi con quello della ispezione e coll'autorizzazione sempre di leggi speciali in contraddizione collo spirito dei tempi nuovi. Cotest preoccupazioni del Governo si appalesarono ben presto per vacue inutilità, per inceppanti molestie, che riuscivano ad effetti contrari appunto nella pubblica morale che si voleva proteggere.

Il Ministero attuale se n'è convinto. L'onorevole Ministro Guardasigilli, l'onorevole Ministro del Commercio, hanno compreso che non vi ha ente al mondo che si lasci imprigionare meno del capitale.

Il capitale imprigionato fugge ed emigra.

Tutelato contro natura, anche simulatamente, cade in mano dei furbi.

Libero, diventa gigante.

E il Ministero Minghetti che, anche in mezzo al corso forzoso, si è provato a preparare la libertà delle Banche, porta ora al Senato l'emancipazione del capitale in omaggio ai nostri principi liberali, ad eccitamento dell'iniziativa dei cittadini, e colla fiducia, che vedrete, o signori Senatori, più avanti essere giustificata dai fatti, nello svolgimento del progresso economico-morale del paese.

Io confido che l'emancipazione sia cordiale, sincera, senz'ombra di regresso. E come nella famiglia lo scioglimento della patria potestà si usa celebrare con solenni cerimonie, permettetemi, onorevoli Colleghi, che io vi tracci di

volo la biografia di queste minorenni, che sono le Società e le Associazioni commerciali nel Regno. Io spero che non le troverete indegne del vostro verdetto.

Troppo divagò, anche pogli accennati contrasti, la pubblica opinione. V'erbero giornali autorevoli che gridarono perfino al feudalismo industriale, un feudalismo che finirebbe per imporsi allo stesso Governo. Vedete che larghezza d'idee! Ed erano gli stessi che sostenevano a spada tratta il monopolio della Banca Nazionale! A cotesti si poteva rispondere: v'inchinate, amici, dinanzi alla benefica fatalità del progresso scientifico economico-morale? Via! rendete omaggio anche al progresso tecnologico e fate opera di buoni cittadini indirizzandolo piuttosto in aiuto del principale.

Altri si facevano l'eco di appassionati interessi; le critiche della prima pagina gridavano contro i pomposi annunci della quarta pagina, nell'una i milioni perduti, nell'altra i milioni annunciati. Noi stessi abbiamo poi la triste abitudine di renderci scarsa giustizia, onde di frequente ci conforta il giudizio più imparziale e benevolo che dei fatti nostri portano gli stranieri.

Questi fatti d'altronde che datano dall'epoca storica del 1870 sono abbastanza recenti e conosciuti. Genova, come sempre, sorse la prima. Entro pochi mesi fondava 30 Banche per 240 milioni nominali. La seguivano Milano, Torino, Roma ed altre città principali. Sorsero fondazioni di credito, di commercio, d'industria, di costruzioni, di navigazione. Era una estrinsecazione generale, e in quelle novissime prove il filo elettrico accoglieva del pari le idee luminose e le combinazioni artefatte, i profondi propositi e le adesioni entusiastiche, e quasi che il paese più non bastasse, si valicavano le Alpi e il mare; capitali italiani si offrivano in Gallizia, in Turchia e in Germania.

Qualché maligno spirito ha potuto insinuare che si fosse accesa una certa reazione, una specie di volontà d'affrontare una legislazione che non avea creduto dovere affermare né negare la libertà delle Banche.

Ma nei fatti ci avevano favoriti due o tre anni di copiosi raccolti. La guerra franco-prussiana ci avea creato per pochi mesi de' lucri eccezionali di transito, che i meno attenti nostri statisti per breve momento scambiarono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

per cresciuta esportazione; effettivamente anche il lavoro nazionale si accrebbe di alcuni spacci sconosciuti in addietro. Per ultimo l'esempio dei Tedeschi esercitava in Italia una specie di seduzione; l'Austria-Ungheria per guadagni reali di esportazione, specialmente agricola, la Germania per quei pericolosi miliardi che parevano non dovere più trovar fondo, si esageravano le associazioni. In breve, la fine dell'anno 1872 non era più, anche da noi, il solo movimento riflessivo di ben concepite imprese; avea cominciato a infiltrarsi insieme la febbre di subiti guadagni; non si guardava più in là di una stagione nella mente di parecchi fra i promotori dell'ultim'ora, ed insieme al quieto ed onesto collocamento del risparmio accumulato, s'intrometteva in parte il capitale in formazione, il capitale militante, a sviare il proprio naturale indirizzo e a turbare le relazioni esistenti. Stimo io! Il mercante genovese di carbone o di ferro che in pochi mesi ebbe guadagni del 100 0/0, doveva vedere con occhio compassionevole il paziente industriale che sulle rive delle nostre correnti andava a fondare l'opificio. Il mercante non si fermava a chiedersi quale sarebbe il valore del futuro tessuto; gli bastava indovinare il valore che la fede pubblica accorderebbe lì per lì al fabbricante sulle azioni che in nome suo si sarebbero emesse.

Fortunatamente non ci ha malanno quaggiù che non contenga qualche germe di bene, non fosse altro, di esperienza. Apparirono in tale guisa in piena luce le cause che avrebbero compromesso il presente e le lezioni che conveniva trarne per l'avvenire.

Ed ecco l'enumerazione dei guai di quel tempo in alcune di codeste associazioni:

1. il numero delle associazioni non era tanto eccessivo per l'estensione del Regno quanto era rapido, affrettato, simultaneo, non equamente ripartito;

2. vi era difficoltà ad avere direttori abili, istruiti, che avessero qualità tecniche e talvolta anche morali;

3. i Consigli di amministrazione erano per così dire improvvisati, perchè era impossibile trovare lì per lì tanti individui che potessero fungervi degnamente, fondatori che avessero gli stessi interessi della fondazione; era difficile sfuggir nomi di pura apparenza, od evitare

Consigli composti di gente lontana dalla sede, e quindi di non facile convocazione;

4. gli statuti in generale erano poco pratici; non vi erano programmi precisi, nè erano mantenuti; pareva che tutti dovessero far tutto;

5. per impazienza di lucri immediati si preferivano operazioni effimere alle operazioni sicure, positive, ma a lungo corso;

6. ci fu abuso d'importazione quasi che il consumo d'Italia si fosse raddoppiato, e questo influi sull'incremento dell'aggio nella valuta per i rimborsi necessari all'estero;

7. finalmente gli inevitabili giuochi di Borsa.

E che cosa faceva il Governo?

Il Governo andava riconoscendo di più in più che gli si era tolta ogni briglia di mano, che la tutela non aveva fatto ufficio buono; andava coprendo la *Gazzetta Ufficiale* di Decreti reali d'autorizzazione, facendo mostra di alcune parole riformate e tirando innanzi.

Meglio assai funzionavano le casse del fisco per le tasse di registro, di ricchezza mobile, di circolazione e via dicendo.

Intanto la reazione non si fece attendere, e ad affrettarla sopravvenne la crisi economico-annunaria del 1873, che fu tremenda in Germania e nell'Austro-Ungheria. Ben presto se ne risenti anche l'Italia, e, in quelle condizioni, quanto era debole, artificiale doveva infrangersi.

Genova, la più animosa, ne fu più particolarmente vittima. Non doveano partire da essa però gli esempi più rumorosi dei disinganni. Né le cadute furono molte; nulla che rassomigli, anche da lontano, ai famosi Krach di Vienna e di Berlino. Si ebbe il tempo e la virtù di operare alcune liquidazioni, alcune riduzioni; laonde furono pochi i fallimenti, rarissimo poi l'intervento del Procuratore del Re. D'altra parte convien considerare che molta somma de' capitali annunziati non s'era ancora versata. Genova ne fu salva con un centinaio di milioni, per lo più iti all'estero, e meno si è perduto altrove.

Nè questo avvenne d'un tratto, e neanche avvenne imprevisto. Il commercio regolare soffrì, è vero, una crisi, per così dire, normale, proveniente da uno scarso raccolto, e perciò dal diminuito consumo, ma le Banche non ci ebbero che una minima influenza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Convien sapere una volta per tutte che il commercio serio da noi non si divaga nella stampa; e certe statistiche, che di quando in quando si leggono sui giornali, si stendono secondo spira il vento. Convien saper discernere gli effimeri valori in tutti questi listini di Borsa, le effimere perdite, gli effimeri guadagni; spazzare il campo dai moralisti di professione, dai moderni piagnoni, dal panico degl'ignoranti, dai terrorismo di Governo, se pure ci fu. Oh, finalmente avvenne in qualche consorzio, in pubblico, quello che avviene tuttoggiorno nei Banchi e nei negozi privati, nella lotta eterna fra il bene ed il male, la verità e l'errore, la scienza e l'ignoranza, la moralità ed il vizio.

Dalle quali considerazioni io deduco che il paese nel campo economico è più saldo, nel campo morale più sano che non si vuol far credere comunemente, che forse non crediamo comunemente noi stessi. Secondo me, non solo è da perdonare quanto di travolto si è riscontrato in questo movimento economico, non solo è da lodarsi questa spontanea e quasi repentina estrinsecazione di forze, perché fenomeno di salute, di vita, ma conviene anche vedere se delle parziali catastrofi fosse il mondo degli affari interamente colpevole.

Riportiamoci al periodo 1866-70. Allora come adesso pesava il corso forzoso, anzi più duro era e più dannoso perchè s'erano i vecchi interessi spostati ed i nuovi non ancora adagiati; il commercio e le industrie si sentivano isolati perchè il credito estero s'era inaridito, il conto corrente sospeso. Così ripiegati d'un tratto in loro stessi, costretti a contare sulle loro forze, quali aiuti trovavano nel paese i commercianti e gl'industriali? Si trovarono a fronte della Banca Nazionale, istituto più che altro governativo; Banco di Stato con emissione privilegiata. Migrata da Torino a Firenze, essa aveva coperto il Regno di sue succursali. Caduti un dopo l'altro gl'istituti locali, la Banca doveva essere di sua natura assorbente, ostile a quei pochi che rimanevano in piedi, benchè benemeriti nella lor cerchia ristretta. Era forte del privilegio, arbitra del credito per quanto lo Stato le lasciava di disponibile per le anticipazioni e gli sconti ai privati.

Intanto il mercato nazionale dopo l'acquisto della Venezia, di più in più si andava fondendo. Quanto esisteva di attività industriale si ren-

dea noto di regione in regione; fino a un certo punto il corso forzoso diceasi favorire le piccole industrie nazionali.

Ma per fondare l'Italia nuova mancavano le molle principali, il credito, lo sconto, l'anticipazione; ogni sorgente era inaridita, ogni iniziativa si spuntava per insufficienza di mezzi. Gli stessi statuti della Banca Nazionale a tanto patrio scopo non si prestavano; lo Stato la aveva irretita per conto suo; ad ogni bilancio, gran parte delle discussioni al Parlamento trattavano delle relazioni sue colla Banca Nazionale.

E non è a dire che i direttori, o meglio l'illustre suo capo e nostro collega fossero lieti di tanta protezione, non desiderassero scuoterla davvero, ed allcarsi al movimento e ai desideri del paese.

Nella riforma degli statuti progettata nel 1869, gli azionisti aveano destinato un decimo del capitale sociale per la fondazione d'istituti di sconto e di deposito. Ma era nella natura delle cose che non si potesse, per le relazioni obbligate verso lo Stato. L'altro ieri io leggeva le discussioni che ebbero luogo in Senato nel gennaio 1866 all'occasione del progetto di legge sul passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca. Quanto liberali e sapienti fossero quelle orazioni dell'onorevole nostro Presidente, per primo, e dei Senatori Di Revel, Poggi, Gallina, Cacace e Siotto-Pintor si è visto ben presto. Pare che il Senato fosse presago di quanto doveva avvepire sei mesi dopo, e vi fu chi disse che la Banca minacciava divenire il grande elettore del Governo.

Erano infatti a quel tempo due correnti di idee. Gli uni dicevano che debole troppo era l'edificio finanziario e immaturo il reddito delle imposte; e quindi si rendea indispensabile allo Stato una Banca potente, anche pel servizio della rendita pubblica e dei pagamenti all'estero. I più illustri difensori dei principi dicevano doversi cedere all'impero dei fatti; doversi concentrare la Banca, come si era concentrato lo Stato; lo stesso monopolio essere favorevole all'unità d'Italia.

Gli altri volevano che, aboliti diversi privilegi, tanto più si dovesse togliere quello del credito. Dicevano non occorrere tutele che, fomentando l'ignoranza e l'accidia di molti, favorivano la scaltrezza di pochi; non si esagera-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

vano i terrori dell'emissione abusiva, impedivano la fusione della Banca Toscana, chiesta dagli altri in nome della libertà, proteggevano il Banco di Napoli. Lasciate libero il credito! dicevano. Gli altri rispondevano che al credito mancavano gli affari, che non si doveva essere nemici della grandezza, accusando la Banca, e che, non trovandosi al timone dello Stato, era ben agevole il perdersi in discussioni teoriche.

A sinistra, nell'altro ramo del Parlamento, si credette accomodare la lite coll'inchiesta parlamentare del corso forzoso, nella quale ogni opinione con rara equità era rappresentata, a cominciare dall'onorevole Sella, dal compianto Cordova, dallo scienziato Messedaglia, da quell'occhio di lince che è l'onorevole Seismit-Doda, dal dotto economista che è l'onorevole Relatore di questa legge, e da due industriali, uno dei quali ha l'onore di parlarvi. Girammo le diverse città d'Italia, ne scrutammo le viscere economiche, e ne uscì una Relazione del nostro onorevole collega Lampertico, alla quale tutti lavorammo, e che è e sarà sempre consultata da chi voglia conoscere le origini e lo svolgimento del credito nell'Italia nuova, e le sue condizioni rimpetto al corso forzoso.

L'aspettativa del paese non era mediocre, ma i tempi erano ancora immaturi; gli autoritari si schermivano sempre dietro alle necessità finanziarie, perdemmo la lancia spezzata del Cordova, e chi lo direbbe? Tanto lavoro, la Relazione dell'inchiesta parlamentare non si è potuta nemmeno discutere, e il più semplice degli ordini del giorno ci pose la pietra: *lapidem cum custodibus*.

Ma la situazione non si faceva migliore, le cose rimanevano come prima, il credito non germogliava, il monopolio s'era fatto gigante. I provvedimenti presi sulla limitazione della circolazione, sulla emissione, non erano che la cura dei fenomeni — e intanto il debito dello Stato colla Banca appariva ascendere al miliardo.

Che faceva il paese? Il paese rimediava col suo buon senso, come fanno sempre gl'Inglese, al difetto della legislazione fin che ha potuto; si veniva giovando delle Banche popolari, anche a costo di tormentarne gli statuti; occorreva alle casse di risparmio; tentava il credito agrario, il credito fondiario.

Ma gli ricorrevano alla mente le tradizioni

liberali italiane; si ricordava che il concetto delle Banche era stato creato in Italia, e non trovando modo di uscirne perdette pazienza: chè quanto è artefatto non dura; gl'interessi compressi ruppero il freno: *Resurrexit!*

Fu, ne convengo, risurrezione un po' disordinata; ma mettiamoci la mano al cuore, facciamo un po' di parte all'indole nazionale, richiamiamo a memoria quanto incoraggiamento si è dato in Parlamento, dalle cattedre, dai Congressi, dalle Esposizioni, allo spirito di associazione, come quello che doveva redimerci dal servaggio economico, e diventare elemento indispensabile di prosperità. Non moviamo dunque rimprovero per quanto d'immaturato, di affrettato, d'inconsulto, di malsano anche, si è visto in questo movimento. V'ebbero slanci generosi insieme, e patriottici intendimenti e utilissimi fini. E quanto è vitale, che è certo il più, rimarrà, e si propagherà a distendere la vita nuova in ogni parte, anche meno preparata, del Regno.

Intanto si rileva dal Bollettino Ufficiale che per merito e cura dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, si è cominciato a pubblicare, come a tutto il 1874 esistono di società commerciali, autorizzate nel Regno, N. 748, di cui cessate nel 1874 N. 56. Non essendosi tenuto conto delle cessazioni degli anni precedenti si desume tuttavia il cospicuo numero di oltre 600 società commerciali esistenti. Formano 15 categorie diverse, e alla fine dell'anno 1872 sopra 2 miliardi e 78 milioni nominali si erano versati 1 miliardo 436 milioni. Alla fine del 1873 altri 278 milioni si sottoscrissero, e il totale versato approssima oggi 1 miliardo 600 milioni ripartiti nel modo seguente:

Nelle Banche di emissione	milioni	282
» » di credito ordinario	300	circa
» » » fondiario	17	
» » » agrario	12	
» » » popolari	24	

Quindi dopo una somma di 600 milioni ed oltre affidati al credito, rimane quasi un miliardo affidato alle industrie. A questo miliardo aggiungete un altro miliardo di risparmio nazionale accumulato che sono i depositi affidati alle Banche di credito e alle Casse di risparmio. Notate che le anticipazioni e gli sconti vanno a 815 milioni, a mezzo miliardo i conti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

correnti, ed a 126 milioni le cartelle del credito fondiario. E il 1874 fu anno di crisi, di scarsi raccolti, di accresciuta importazione, di non felice esito per le sete. Malgrado tutto ciò, i fatti narrati ci provano che l'Italia economica si muove, e che un lievito potente di associazione si manifesta di più in più nelle nostre città.

A queste cifre corrispondono le fondazioni industriali per associazione, nelle arti tessili, nelle cartiere, nella navigazione e in diversi altri rami dell'attività nazionale, il cui sviluppo, si può dire, è alle prime prove. Già i bollettini esteri, le riviste industriali parlano del nostro movimento; se ne occupano gli interessati alla rinnovazione dei nostri trattati di commercio internazionali.

Dalle nostre statistiche non si può rilevare il profitto dei noli marittimi, il denaro dei forestieri, il risparmio degli emigranti, i lucri del transito; tutto questo insieme, per poco non raggiunge il mezzo miliardo.

E v'hanno ancora risparmi inoperosi, e ricchezze nascoste, che gli stessi fatti narrati in parte manifestarono, e che attendono la sanzione delle prime prove dell'associazione e il suo svolgimento normale; attendono anche l'esito della legge che stiamo per discutere.

Imperocchè quanto si è fatto non basta.

L'industria della terra è assai più indietro dell'industria delle arti. Non bastano per questa *magna parens* il sole e la pioggia, nè anche la scienza sola basta; occorre il denaro, occorrono le macchine, occorre il lavoro. Le sete non si sanno svolgere dappertutto come in Lombardia e nel Piemonte; il riso non si sa brillare, ed è dall'Olanda, ove si brillano meglio che da noi, che escono a farci scontro i risi chinesi; il vino non si sa fabbricare in ogni provincia come si sa fabbricare in Francia; dove mancano le strade; dove stanno inoperose le miniere; dove le nostre forze motrici scendono vergini al mare.

Quanto si è fatto non basta a un popolo moderno di 26 milioni d'abitanti.

In molte provincie lo spirito d'associazione non è ancora penetrato od è penetrato male. In molte provincie il lavoro langue e son le provincie più belle! Certo siamo grati agli stranieri che vengono a visitare il bel paese che « Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe »;

ma non vogliamo essere un popolo di albergatori o di spedizionieri.

Se non che, o signori Senatori, l'azione isolata dell'individuo diventa impotente dinanzi agli stromenti ed ai mezzi della civiltà moderna, nel tempo istesso che quegli stromenti e quei mezzi inanimati hanno d'uopo dell'intelligenza che li fecondi e vivifichi.

Io non penso come coloro che distinguono le associazioni in due gruppi, in uno dei quali rispondano le persone, nell'altro il capitale. Più che teorica, la distinzione è meccanica. È illogico, irrazionale, oltremodo dannoso, il supporre cotesto isolamento del capitale, ora che le società anonime vanno a prendere da noi (per circostanze che il Senato chiaramente immagina e ch'io smetto di più oltre svolgere per non abusare dell'attenzione sua) la forma si può dire esclusiva del nostro movimento economico, abbandonando le forme dell'accomandita. Tutte indistintamente le società anonime hanno bisogno di un nome; intorno a un nome si aggruppano. Ne abbiamo esempi infiniti, positivi e negativi, anche in Italia; ma, per citarvi un nome, credete voi che sia diversa cosa il denaro che amministra il signor Krupp da quello che maneggia ogni altro fonditore di cannoni? O che i suoi dodici mila operai abbiano braccia e mente privilegiate?

Così dite delle associazioni nel credito e nella finanza; ma nella industria è il principale. Non abbonda ancora il capitale in Italia; ma rarissime sono in Italia e dovunque le menti superiori; e più grandi sono i mezzi del consorzio, più si rende indispensabile nell'individuo l'accoppiamento delle scienze esatte, dell'arte tecnica, del senso politico-morale, di quella grande abilità infine che è l'onestà.

Perciò da questa opportunissima legge, onorevoli Senatori, vedete insieme alla personalità giuridica trasparire ad ogni piè sospinto la personalità morale. Ciochè dev'essere supremo fine del legislatore, e sarà, non ne dubito, il criterio principale delle nostre discussioni. Bene definita, bene messa in evidenza la responsabilità personale, circondiamola di quel rispetto che merita. Rendiamo aspro il cammino ai furbi ed ai tristi, ma non seminiamo di triboli e spine quello degli onesti.

Invero una legge di emancipazione non può

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

essero la legge dei sospetti; e non è certo il Senato che intenda essere liberale a metà.

Immensa è la distanza che corre fra la responsabilità effettiva e la responsabilità morale. La prima può tendere agli agguati alla legge, può uccidervi a freddo; non manca all'uopo nè di patrocinatori, nè di passaporti. La seconda esprime veramente l'estensione della mente e del cuore di un individuo. Arbitra inopera nel mondo civile, e, perchè è uno spirito, sovrasta alla legge scritta. Se la legge le porge un manto regale rimane regina, ma se si attenuasse a coprirla di ceneci, è spirito che si dilagua e muove ad altre regioni più pure.

Questo è il vero concetto dell'ente stabile, obbligato, che delle società anonime in Italia, come esistono, si propagano e tendono a stabilirsi, rimane sempre prima guarentigia e forza essenziale. Quanto al capitale, mobile, irrequieto, mutabile e perfino giocabile, io mi preoccupo mediocrementemente delle teorie degli economisti, e guardo il mio tempo e il mio paese.

Quindi pel piccolo azionista, ne pedagoghi, nè poeti; pel grande azionista, nè tirannie, nè ingiustizie.

Che direste, o Signori, di un capitano che per attendere con ogni precauzione al varco il nemico, chiuda l'accesso anche all'alleato, mentre il nemico poi lo girasse di fianco?

Una legge che si facesse ingiusta pel grande azionista, allo scopo di conservare anzi aumentare la tutela antica pel piccolo azionista, la chiami chi vuole democratica, io la chiamerò illiberale.

V'hanno degli ignoranti e vi hanno dei furbi, ma la Dio mercè non è così la grande maggioranza della nazione.

Il Senato e gli onorevoli Ministri hanno anche essi come me altro e ben migliore concetto dei propri concittadini.

Una legge, che venisse a turbare il senso morale della responsabilità e ad esagerare o a diminuire i diritti del capitale, nuocerebbe allo sviluppo dell'associazione e ne depraverebbe lo spirito.

Definisca quindi la legge, metta in evidenza la responsabilità, ma non turbi, non tormenti d'altra parte il capitale. Lasciamo gli idilli di moda sul piccolo azionista, non comprendendosi perchè il piccolo non debba avere, se è certo, gli stessi interessi del grande azionista.

Io non frequento le Borse, ma da dilettante visitai con amici talvolta qualche Borsa italiana, ed altre per curiosità ne vidi all'estero. Le Borse italiane e le loro scommesse (che altro non sono i giochi di Borsa) mi paiono presso a poco anche tuttora come le descrive il venerando nostro collega Gino Capponi nella sua Storia di Firenze.

Invece mi trovai un giorno alla Borsa d'una grande capitale d'Europa, e ho dovuto fuggirne dopo pochi minuti, perchè parevami di essere entrato in un pandemonio, in una bisca.

In quel luogo, se avesse potuto applicarsi il famoso emendamento del Senatore Angioletti, vi accerto io che avrebbe operato a dovere. (*Ironia*). Ebbene, sapete chi erano a quella Borsa i piccoli azionisti che compravano e vendevano come all'incanto? Erano cocchieri di piazza, e cuochi, e discoli figli di famiglia, e commessi di studio (la cui fedeltà si misurava dai corsi) e aggiatori di taverna.

Oh, come facciamo bene ad uscire talvolta d'Italia! ne torniamo più modesti, ma anche più miti e più giusti.

Ma torno a riva anch'io, onorevoli Colleghi, per non abusare della vostra pazienza; benchè io creda che l'esposizione dei fatti economici di cui vi ho discorso abbia lasciato una buona impressione nell'animo vostro, come di una giustizia resa al paese, come un conforto per l'avvenire e come un raggio di luce che illumini le nostre discussioni.

Io vi ho detta la verità, vi ho parlato con profonda convinzione, anche di esperienza. Mi rimane una certa trepidanza, ma ai miei Colleghi mi affido interamente.

L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e il Consiglio di Stato che conta molti dei suoi rispettabili membri nel Senato, non possono avere dimenticate le impressioni di alcuni fatti, certo non lodevoli, che ho narrato, ma che sarebbe ingiusto il non soggiungere che formarono l'eccezione e non la regola.

Essi hanno forse tuttora fra le mani alcune liquidazioni, alcune riduzioni richieste da società esistenti, dove nella maggior parte dei casi, anzi nella quasi totalità, l'onestà dei gerenti non è compromessa nè sospettata; parecchie anzi delle medesime danno l'indizio di risavimento più che d'imbarazzi finanziari.

Molto minori, anzi minimi sono i casi che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

oltrepassarono le soglie della giustizia, e qui pure dell'alta giustizia siedono i degni magistrati; e numerosa in Senato è la schiera di giureconsulti illustri.

Ora, se per ipotesi io dovessi qui rappresentare, delle 600 società commerciali d'Italia, le 550 e più, che camminarono vegete, prospere, oneste, accreditate pria, durante e dopo la crisi, e delle quali i miei onorevoli colleghi non hanno sfogliato le pagine, ed io, rispetto ad essi colleghi, mi trovassi, oltrechè spoglio d'autorità personale, come sono, anche solo o quasi solo... io penso che sarà una fortuna, perchè avrò confidate le mie ragioni a colleghi italiani di cuore ed a perfetti gentiluomini.

V'immaginate facilmente che se io desidero che sieno rispettate e libere le associazioni, come non posso volerle diversamente nè i Ministri, nè il Senato, gli è perchè io desidero che si sviluppino di meglio in meglio, gli è perchè mi preme che gl'Italiani, come un giorno nella guerra allo straniero, si associno oggi concordi e sicuri nell'amore al lavoro nazionale.

Laboremus! è il grido che un romano imperatore pronunziò in queste istesse mura di Roma, sedici secoli addietro; e parve il grido di pentimento del paganesimo che tramontava. Ma non era che l'eco della buona novella portata dal cristianesimo nascente, che creò le lettere di emancipazione, e le patenti di nobiltà al lavoro, quelle patenti cui devo io pure l'onore di sedere fra sì illustri cittadini.

Aiutiamo dunque il capitale, per poco impaurito e ritratto, e facciamo sì che ammaestrato ora dall'esperienza, e avvertito da più sapiente e liberale legislazione, prosegua a fecondare il lavoro, di cui è fonte necessaria e nutrimento. Avremo così continuata l'opera nei tempi nuovi in aumento della potenza e prosperità della patria.

(*Vivi e generali segni d'approvazione; molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. La parola al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signori Senatori! Avete udito il nobile discorso dell'onorevole Senatore A. Rossi, pieno di considerazioni elevate di cui può essere capace solo una persona versata nelle dottrine e nella pratica dell'argomento di cui si tratta, quale si è certamente

l'onorevole Senatore. Io, certo, non potrò seguirlo in questa via e dovrò attenermi al precepto che dice: *scripta manent*. Non posso tuttavia astenermi di fare qualche rilievo sulle tendenze generali del discorso che abbiamo udito; imperocchè mi pare che sotto modeste e semplici apparenze esso tenda in sostanza a propugnare una libertà pressochè assoluta delle grandi compagnie.

Egli dipinse in primo luogo con colori assai vivi l'anarchia a cui non è gran tempo si erano dati in braccio presso di noi non pochi istituti finanziari; rammentò anche la crisi tremenda quasi Europea, diss'egli, di cui non è ancora cessato il rimbombo. Dopo ciò, fece lunghe considerazioni per scagionare il paese, dell'avvenimento di tali disastri se non in tutto almeno in parte.

Io partecipo a questo sentimento. Io ne sono almeno in parte persuaso e per le ragioni che addusse, ed anche per ragione dell'autorità dell'oratore che professa tali opinioni. Io non credo però che trattandosi di formare una legge la quale ha per scopo di stabilire guarentigie idonee ad antivenire il rinnovamento di tali disastri possa convenire al legislatore quello che l'onorevole Alessandro Rossi pareva suggerire, di dimenticare l'avvenuto: noi crederemo che il paese non sia tanto colpevole, crederemo col Senatore Alessandro Rossi che in mezzo a tanto male prevalse ancora il bene come ha dimostrato appellandosi anche in ultimo alla testimonianza dei Consiglieri di Stato e dei Magistrati; ma non dimenticheremo che il male fu grave, e gli abusi furono orribili e spaventosi e che la moralità non fece sicuramente in alcune parti del Regno bella mostra di sé: non dimenticheremo che furono i fatti che ebbero luogo presso di noi, simili a quelli che ebbero luogo presso altre nazioni, che suggerirono l'idea di dare una costituzione sociale alle compagnie anonime e costituzione abbastanza efficace con guarentigie abbastanza valide, perchè, senza pregiudizio di quella libertà che si deve lasciare all'industria ed al Commercio ed all'esercizio del credito siano però le medesime compagnie tenute nella via della sincerità.

L'onorevole Senatore Alessandro Rossi ci fece una pittura che credo verissima dei bisogni del paese, onde ne deduceva un altro bisogno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

del diffondersi le associazioni delle persone e del capitale, per dedurne una terza conclusione che non si debbano mettere inciampi alla libera diffusione delle società e massime delle grandi compagnie.

Da queste considerazioni mi parve che trasparisse il concetto di lasciare che nelle grandi compagnie si organizzino una specie di potere dittatoriale quale sorge necessariamente da una libertà pressochè assoluta; e questo suo concetto mi sembrò che lo esprimesse abbastanza chiaramente con parecchie sentenze, quando diceva per esempio: « nelle grandi compagnie un nome si deve avere e ciò basta » tutto il mondo si aggruppa intorno ad un nome e la cosa sociale prospera; quando ci diceva di non seminare la via di triboli, che non si deve fare una legge di sospetti, che proclamando la libertà, si deve darle un manto regale, non coprirla di cenci; che pei piccoli azionisti non bisognano nè pedagoghi nè poeti, e pei grandi azionisti nè tirannie nè ingiustizie; che finalmente bisogna lasciare aperta la porta perchè volendo chiudere l'accesso al nemico non si chiuda per avventura anche all'alleato; che non si deve turbare il senso morale della responsabilità.

Mi pare che con tutte queste belle parole egli richiamasse in sostanza nel senso suo il più assoluto, l'antico principio: *laissez faire, laissez passer*.

Mi duole di non potere assecondare cotesto concetto, perchè se prevalesse si potrebbe quasi rinunciare al concetto da cui muove la legge che cade in discussione, il concetto, dico, di dare una costituzione alle società per azioni.

Io credo che bisogna entrare in qualche maggior particolare, ed esaminare un po' più da vicino la questione che presenta la legge attuale per vedere sino a che punto l'antico principio « *Laissez faire, laissez passer* » si debba ancora applicare, e se questo principio non debba essere non dirò *modificato*, ma almeno interpretato e chiarito.

In questo compito, o Signori, io comincio per eliminare dalla discussione generale le società che direi di ordine privato, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice. Sono cose private perchè gli interessati non molto numerosi, conoscono e sorvegliano e possono certamente conoscere e sorvegliare

personalmente tutti gli affari anche i più minimi che appartengono ad esse. Sono cose, ripeto, d'ordine privato; ma le grandi compagnie anonime, quelle compagnie che raccolgono con pubbliche sottoscrizioni immensi capitali e li concentrano in vaste imprese, queste compagnie hanno una natura ben diversa e richiamano tutta l'attenzione, tutta la sollecitudine del legislatore.

Non voglio caratterizzare altrimenti la natura di queste compagnie che colle parole pronunziate nella discussione dell'analogo legge Belga da uno che mi pare fosse il primo, il più lucido, il più sapiente oratore che abbia preso parte a quella discussione, e che fu anche il relatore della legge.

Che cosa sono, diceva egli (mentre ragionava dei principi fondamentali della legge) che cosa sono le società anonime? Sono a guisa di stati soggetti a frequenti e numerosi abusi contro i quali è potente rimedio quello che riesce così bene alle nazioni civili, cioè il Governo per mezzo dei governati in un regime di larga pubblicità.

Trattandosi di un principio fondamentale, permettetemi che io legga il testo proprio dell'oratore nella sua lingua:

« Elles sont des petits états financiers, soumis à fréquents et nombreux abus, contre les-quels le remède puissant est celui, qui réussit mieux aux nations, le gouvernement par les gouvernés, dans un régime de large publicité. »

Mi pare adunque che nella legislazione delle grandi compagnie anonime sono a considerarsi due elementi; non solamente l'elemento commerciale industriale, che chiamerei l'elemento specifico, del quale soltanto si occupa l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, ma un altro elemento comune, quell'elemento comune alle teorie generali di qualunque buon governo sociale, imperocchè, ripeto, queste grandi compagnie sono a guisa di Stati: e dico subito che se per la popolazione degli azionisti non ci vogliono nè pedagoghi, nè poeti, ci vogliono però guarentigie costituzionali efficaci, quali l'opinione generale ritiene necessarie in qualunque buon governo sociale. E a quelli che comandano, e a quelli che governano, certamente non è da infliggersi nè tirannia, nè ingiustizia, ma è da contrapporsi un sindacato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

efficace; siccome vediamo ancora, ripeto, nel sistema che riesce così bene a tutte le Nazioni, nel sistema in cui il Governo è sindacato dagli stessi governanti in un regime di larga pubblicità. Anzi io o Signori, credo necessaria, nel governo delle compagnie industriali e commerciali, una specie di dittatura, un potere dittatoriale, e non ammetto, anzi credo ipocrita la definizione che le leggi sogliono dare ai reggitori di queste compagnie, qualificandoli semplici mandatarii, temporanei, revocabili, amministratori precarii, e simili. No, sono qualchecosa di più, io li paragonerò piuttosto ad imperatori sorti dal suffragio universale, imperatori, che non è così facile né cambiare, né licenziare. E così appunto deve essere, deve andare la cosa per la parte tecnica, per la parte industriale, per lo esercizio professionale della industria e del commercio, che è l'oggetto della società per l'attuazione di tutto ciò che si attiene all'impresa, essi devono essere dittatori, devono essere investiti di un potere che vinca tutti gli ostacoli, senza di ciò nessuna grande compagnia potrà prosperare: ma fatta questa concessione, io mi permetto di soggiungere che vi è un altro elemento a considerare: libertà assoluta nell'indirizzo delle vostre operazioni industriali, ma necessità in ogni caso di tenersi nelle vie della sincerità.

Io prego l'onorevole Senatore Alessandro Rossi di riflettere, che queste sono due cose distinte: Impero assoluto per l'esercizio dell'industria e commercio; guarentigie per la sincerità della gestione sociale.

E qui io debbo ricordare in due parole la storia delle vicende che percorse la legislazione economica.

Un secolo fa ancora tutta l'attività umana (lasciamo andare la politica che era la più ristretta), ma tutta l'attività umana, civile ed economica era vincolata ad una regolamentazione universale. Vennero gli economisti che proclamarono le leggi naturali economiche, e la libertà assoluta, col famoso principio: *laissez faire, laissez passer*. La loro scuola trionfò ed invase anche la legislazione, la quale si trova ancora in gran parte sotto l'impero di quel principio. Cosa avvenne mercè la libertà assoluta? Lo accennò oggi stesso l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, abusi d'ogni

sorta, malversazioni, agiotaggi, disastri, crisi, ecc. Le menti umane si scuotono, ognuno si domanda, non c'è nulla da fare attorno a quel principio, e al modo della sua applicazione? Questo è certo; una nuova scuola comincia ad apparire, la quale forse non ha ancora definito bene i suoi criteri: alcuni dicono, bisogna tornare indietro, e molti si accostano a quest'avviso.

Ma di quanto tornare indietro? Gli uni vorrebbero di più, e gli altri di meno, e ad ogni disposizione della legge, che abbia l'aria di reagire contro il principio suddetto si oppongono sempre per timore che si torni indietro troppo.

Altri poi, o Signori, e tra questi cotali sono io medesimo, con criterio forse più chiaro, pensano, che non è punto da modificarsi, nell'applicazione legislativa, il principio degli economisti, *laissez faire, laissez passer*, ma si debba soltanto esprimere una condizione che doveva tacitamente sottointendersi: passate pure liberamente, ma passate per le vie della sincerità. Qualunque sia la ragione commerciale, o industriale a cui aspirate, a cui volete indirizzarvi, fate bene attenzione che vi è aperta la via della sincerità; questa non manca mai; e una via che si riconosce al solo vederla, è una via diritta. Non è possibile concepire uno scopo qualunque, onesto, industriale o commerciale, a cui una via sincera non conduca. Accanto a questa via ci sono le vie oblique le quali poi spesso non giungono nemmeno sino allo scopo. A metà cammino finiscono all'orlo di un precipizio, e coloro che reclamano la libertà di scegliere, e scelgono questa via, forse formarono già il proposito di condurre dietro di sé quella gente per cui l'onorevole Senatore Alessandro Rossi non voleva né pedagoghi, né poeti, e giunti a quel punto gettarla nel precipizio, e tornare essi indietro carichi di bottino.

Adunque torno a dire, che non modifico il concetto *laissez faire, laissez passer*. Desidero che il legislatore lasci fare o lasci passare e mi opporrò instancabilmente a qualunque disposizione legislativa che voglia impedire che si faccia liberamente e che si passi liberamente.

La sola condizione sulla quale io insisterò con tutte le mie forze è che si adottino tutte

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

quelle disposizioni le quali costringano lo speculatore, l'industriale o il commerciante di passare per la via della sincerità, per la via retta, persuaso qual sono che a questo modo non si pone impedimento alcuno alla libertà onesta della industria e del commercio.

Con questi criteri io mi accingo all'esame della legge di cui abbiamo intrapreso la discussione.

Premetto che la legislazione sulle società private in nome collettivo e in accomandita semplice è legislazione antica, ormai tutta concordata: la giurisprudenza la sviluppò, la svolse in tutte le sue applicazioni, e le nuove leggi alla loro volta spogliano la giurisprudenza e dei suoi dettati arricchiscono se ne lesime.

Occorrono certamente ancora molte questioni: possono occorrere molte varianti, ed io stesso me ne riservo una buona parte, che proporrò nella discussione degli articoli. Ma ripeto che il sistema della legislazione in se stessa è concordato, e non può dar luogo a serie controversie.

La legislazione sulle compagnie anonime, sulle grandi società per azioni è una legislazione recente. Antichissime sono queste società, e molte leggi che le riguardano sono anche antiche; ma considerate queste società come istituti pubblici e tuttarie svincolati da ogni tutela governativa, la legislazione è recentissima, per la ragione che è anche recente lo svincolo.

La Francia dopo alcune oscillazioni in sensi contrari riuscì alla legge del 1867: la Germania al Codice di commercio del 1870, il Belgio alla sua recentissima legge del 1873. Ora qual'è il carattere di quella legislazione che comincia soltanto adesso? Lo si può indovinare a priori, secondo me, se per altro il mio giudizio non sarà per avventura tacciato di temerità. Chi sono i consultati, chi sono gli ascoltati nella prima formazione di una legislazione che riguarda un istituto così complicato, quali sono le compagnie commerciali di questa specie?

Necessariamente sono i direttori delle società di questa natura che già sussistono, i grossi azionisti loro fautori e cooperatori, tutti insomma coloro che versano nella pratica e nel maneggio di cotesti istituti.

Costoro ispirano, e per verità, hanno tutto il diritto di ispirare la legislazione delle so-

cietà anonime al loro nascere. Ora costoro ispirano certamente le loro opinioni, e le loro opinioni sono quali le ricevono, le traggono dalla pratica, e la pratica informa le loro menti a questo concetto, che le grandi compagnie non possono procedere bene nel loro ufficio, salvo che i loro direttori siano investiti di un potere dittatoriale, epperò la impronta della dittatura nel governo di questi istituti deve necessariamente apparire nella legislazione che in sulle prime si va formando per essi; e qui non distinguo la legislazione della Francia, del Belgio e della Germania e la nostra; sono tutte dello stesso carattere. Avverto il fenomeno e lo spiego. Non già che io creda che in questo stadio si possa fare opposizione a cotesto carattere, no, ma bisogna avvertirlo, bisogna, dove sia possibile, opporre qualche tutela, qualche ritegno.

Intanto è d'uopo fare una nuova esperienza; e sono persuaso che dopo una nuova esperienza qualche registro di questo organismo dovrà ancora essere cambiato.

Esamino dunque, entrando in qualche particolare la legge cadente in discussione.

La prima osservazione che mi occorre è questa:

Tante essendo le diversità delle compagnie anonime riguardo al capitale di cui dispongono, dalle cento mila lire sino a cento milioni e più, come va che si propone per tutto quante una costituzione sola? Non è egli come dire che la costituzione degli Stati Uniti di America è precisamente quella che deve darsi alla repubblica di San Marino? O viceversa che la costituzione della repubblica di San Marino può benissimo convenire alla confederazione repubblicana degli Stati Uniti d'America? Oppure che la costituzione del più piccolo cantone della Svizzera potrebbe applicarsi all'impero germanico? Tant'è che esaminando ad uno ad uno gli articoli principali di questa legge in ordine alle società anonime, ad ogni passo lo attento lettore si fa cotesta domanda: di che società si tratta? È una società con un capitale di 100 mila lire, oppure di 100 milioni? L'attento lettore capisce o intravede che secondo l'una o l'altra ipotesi la disposizione di che si tratta può andare bene o può andare male.

Lascio in disparte questa prima osservazione; e poichè lo scopo generale delle compagnie,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

di questa forma di società è certamente quello di raccogliere una grande mole di capitale per impiegarlo in vastissime imprese, mi permetterò di esaminare la legge sempre nel supposto che si tratti di grandissime, di vastissime compagnie.

Prima di progredire più oltre, debbo ripartire un'ommissione. Doveva dichiarare, intraprendendo l'esame della legge, se io prendo di mira il progetto della Commissione anziché il progetto del Ministero; imperocchè sopra non pochi punti attinenti alla questione economica l'uno differisce dall'altro.

Dichiaro che dopo attento esame il progetto del Ministero, massime nella parte contestata, è quello, secondo me, che è più fedele al principio dominatore della legge che è quello di non restringere la libertà, ma di istituire efficaci guarentigie per mantenere la sincerità della gestione sociale. Io quindi dichiaro sin d'ora che, se il Ministero non rinuncia al suo progetto nelle parti che gli vennero contestate dalla Commissione, io mi propongo di appor- tare il debole tributo delle mie forze in appoggio della difesa che i signori Ministri senza l'aiuto di alcuno sapranno fare delle loro proposte; e fermo in questo proposito dichiaro ancora sin d'ora che non intendo di turbare la discussione della legge con altre proposte attinenti alle società per azioni.

Però la discussione generale è un campo libero, nella discussione generale è permesso di avanzare anche qualche teorica, ed io mi prevalgo di questo permesso col duplice scopo ben dichiarato che cioè trattandosi di legislazione recente, la quale dopo una prima esperienza forse reclamerà qualche riforma, le idee che si mettono in giro per tempo potrebbero per avventura in un tempo non lontano recare qualche frutto.

L'altro scopo è più pratico. L'altro scopo che mi propongo enunciando, nel corso di questa discussione generale, qualche idea teorica, è più pratico; perchè se io dimostro che il progetto del Ministero, quantunque abbia creato con qualche sollecitudine le guarentigie idonee a mantenere la sincerità della gestione sociale, tuttavia non ci dà il necessario; è ben chiaro, o Signori, che almeno quello che ci dà lo dobbiamo tenere prezioso, lo dobbiamo tenere con

tutta la forza, e non permettere che nessuno ne strappi un dramma.

Torno dunque all'esame della legge.

Chi ben la considera vedrà che nella costituzione delle compagnie anonime, il principio e la fine di ogni cosa sociale è l'assemblea. L'assemblea è la sovrana, i direttori non sono che poveri mandatari, in tutto dipendono dall'assemblea, l'assemblea è la gran padrona, tutto comincia nell'assemblea e tutto nell'assemblea finisce.

Ora, come si compone l'assemblea? La legge lo dice: la riunione di tutti gli azionisti fossero due, tre, quattro mila, e più, tutti insieme compongono l'assemblea: ora questo dal punto di vista della mia teoria della quale parlavo un momento fa, è un errore. È un errore, non sotto l'aspetto commerciale (che il sistema commerciale riesce al sistema del capitale); nel sistema commerciale l'assemblea è il capitale sociale, e non già tutto intero, ma solamente una parte, ad esempio, la metà; e nel progetto della Commissione si discende sino al terzo, di modo che la metà del terzo, cioè il sesto del capitale sociale, costituisce la maggioranza e dispone di tutto, prendendo qualunque decisione.

Tutto ciò nell'altro sistema a cui già accennava, nella teoria di un buon governo sociale, è un errore. Imperocchè quelle due o tre migliaia di azionisti sono la popolazione da governare: ora nel sistema generale di governo per mezzo dei governati che, come disse l'oratore Belga, riesce così bene a tutte le nazioni civili; la popolazione da governarsi non costituisce per se stessa l'assemblea: la popolazione elegge nella categoria degli eleggibili i suoi rappresentanti, i quali rappresentanti investiti della fiducia universale votano non più per capitali ma per capi: costituiscono e assiduamente esercitano un valido sindacato, a riscontro del potere esecutivo della società, vale a dire, dei direttori: sono essi rappresentanti che devono istituire una Commissione permanente presso il potere esecutivo, la quale debba vedere tutti gli affari della gestione, e debba a brevi periodi riferirne all'assemblea. Ma quel dichiarare che si fa che la riunione di tutti gli azionisti è l'assemblea, questo, lo ripeto, dal punto di vista teorico mio, è un errore che vizia tutta la costituzione sociale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

Sentite, o Signori, quello che dice un altro fra i più distinti oratori belgici, in occasione della discussione che ho già accennata.

Egli ha detto così:

(Traduco e poi reciterò le stesse sue parole):

« Non esiste sotto la volta del cielo una razza più pecorile che la razza degli azionisti di compagnie anonime.

La più parte d'essi non hanno nessuna cognizione di affari finanziari e non se ne occupa, nè si pone ad esaminare i documenti che sono loro trasmessi se non per cercarvi la cifra del dividendo e l'annuncio del luogo e del giorno in cui potranno toccare la loro parte. »

« Il n'existe pas une race plus moutonnière sous la calotte des cieux, la plus part d'entre eux ne connaissent rien aux affaires financières; ils ne s'en occupent pas, ils n'examinent les pièces qui leur sont soumises, que pour y chercher le chiffre du dividende à partager, et l'annonce du lieu et du jour où ils pourront toucher leur part. »

Resta adunque accertato questo fatto, che la plebe degli azionisti non interviene alle assemblee (almeno per la maggior parte) non perchè veramente sia una razza pecorile, si perchè a chi ben esamina il piccolo azionista, che si vuol lasciare senza poeti e senza pedagoghi, non ha nessun interesse a muoversi e dal fondo di una provincia mettersi in lungo cammino, spendere per dimorare nella sede della compagnia, per intervenire all'assemblea senza avere cognizioni, e certo colla coscienza di sentirsi una molecola in mezzo a una bafèra; sì, il piccolo azionista non è che una molecola; se interviene all'assemblea e quando anche avesse cognizioni e sapesse qualche cosa di buono, sarebbe come un grano di polvere facilmente disperso dai venti che soffiano dai dominatori delle assemblee generali. Dunque non intervengono. Ma se non intervengono, essi sono però una buona e docile riserva a disposizione di quelli stessi che dominano le assemblee.

Questa plebe non è molto dissimile dall'antica plebe romana, che costituiva la clientela dei patrizi. È facile a comprenderlo. Essi dipendono da una richiesta, da una preghiera di coloro che tutto possono ciò che vogliono nel maneggio sociale.

Si capisce che quando occorre ai grandi di

pigliare una deliberazione nell'assemblea generale, la turba dei piccoli azionisti, che tutto hanno a sperare dai grandi, nulla da se stessi, invitati a prestare le loro azioni, si fanno un dovere di mandarle a coloro che gliele richiedono.

È in questo senso ch'io dico che non intervenendo alle assemblee, costituiscono però una buona riserva a favore dei dominatori.

Ma in fondo, dunque, quest'assemblea che cos'è? Quest'assemblea è il capitale sociale; le persone scompaiono; e l'onorevole Senatore Alessandro Rossi, il quale diceva che non ama molto il sistema di voler ridurre le società per azioni al concetto del capitale, facendo scomparire le persone, egli però accetta sicuramente questo sistema di comporre l'assemblea personificandola in un capitale. L'assemblea è il capitale, il capitale è il solo che parla, e parla con una voce grossa quanto è grosso lui; se è un terzo del capitale sociale, parla con una voce che vale il terzo. Il possessore non è che il domestico del capitale, l'organo del capitale, e parla per il capitale, ma la voce appartiene non alla persona, che allora avrebbe un solo voto, una voce personale, ma appartiene al capitale, valevole e possente in proporzione della massa, che parla per organo del suo possessore.

Ebbene io domando: si vuole che l'assemblea sia costituita da tutto il capitale sociale, cioè, che intervengano azionisti o portatori delle azioni proprie o anche delle azioni altrui, ma tanti insomma, che rappresentino il capitale intero della società?

È il progetto del Ministero esige la metà del capitale sociale; la Commissione più indulgente si contenta del terzo. Dove è il terzo del capitale, ivi è assemblea legittima; e io deduco che se il terzo è l'assemblea, la metà del terzo vale a dire il sesto del capitale sociale costituisce la maggioranza dell'assemblea.

Ora io, Signori, vorrei essere, un poco più pratico, di quello che sono, ma valendomi delle cognizioni generalissime che si attingono necessariamente nella pratica della vita civile generale, dico, non essere molto difficile che dato un bisogno i grossi azionisti, disciplinandosi in un solo intento riescano ad ammassare il sesto del capitale, lo che vuol dire che l'assemblea cade tutta quanta in loro potere; e se essi non giungono a riunire il sesto del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

capitale sociale; oh! certamente lo potranno fare con quest'altri tre mezzi. Prima cioè, adoperando la riserva della plebe degli azionisti, a cui ho già accennato; secondo, col mezzo della disciplina; ognuno, per poco che sia pratico della faccenda delle deliberazioni nelle assemblee, sa che un nucleo potente, quantunque non costituisca per se solo la maggioranza, la vince in ogni questione, perchè attrae a sé gli isolati, gli incerti, le molecole e forma finalmente con questo aiuto accidentale, ma sempre sicuro, la maggioranza. Ora poi, quando fallisca questo mezzo, ve n'è un terzo infallibile. Se le apparenze non assicurano il risultato, i grossi azionisti non hanno che a fare una cosa sola; ed è di lasciar fallire la prima convocazione (astendosi) per difetto di numero sufficiente: nella seconda convocazione non esistono più condizioni: in qualunque numero l'assemblea è legittima, ed allora essi colla potenza loro relativamente maggiore avranno sempre la certezza di vincere.

Così, a me pare, che quest'assemblea la quale è il principio e la fine di ogni cosa sociale cade in potere dei direttori fiancheggiati, s'intende, dai principali azionisti, da tutti i loro aderenti, di modo che io temo molto che l'assemblea che la legge istituisce a questo modo, fornisca seria ed efficace guarentigia della sincerità della gestione sociale.

Ma qui sento il vento di un'obbiezione che muove dai contraddittori; mi si dice: tu sei un pessimista, tu parti dall'ipotesi che la gestione non sia sincera, che i direttori siano immorali, che aspirino a indirizzare le operazioni della società verso l'agiotaggio, che vogliano per avventura violare i patti della società, prendere per se medesimi i migliori affari della società, e lasciare a carico della società i peggiori, e fors'anche i passivi.

Rispondo, e rispondo con tutta franchezza. Quando stiamo organizzando un sistema di guarentigie, certamente dobbiamo partire dall'ipotesi, che coloro, che sono il soggetto di queste guarentigie, non sieno sinceri; imperocchè assicuratemi la rettitudine e la sincerità, e allora non c'è più bisogno di guarentigie. Mi ricordo di aver letto nel libro di Stuart Mill, *Sulle Costituzioni dei popoli liberi*, una magnifica descrizione di un Re assoluto, che ha tutte le buone qualità che si

possono immaginare per condurre a bene un Governo; ed ivi è detto: datemi questo Re, e io rinunzio ad ogni ricerca sulle costituzioni sociali. La bontà assoluta del direttore, del Re, del Monarca, dell'Imperatore delle grandi compagnie commerciali, è la miglior costituzione del mondo.

Le costituzioni si fanno dunque guardando l'ipotesi contraria, che ci sia, poco o molto, da correggere nelle azioni, nella condotta di colui rispetto al quale si organizzano le guarentigie.

Noterò che nel sistema della legge, e massime nel progetto della Commissione, anzi credo solamente nel progetto della Commissione, persino i cambiamenti dei patti sociali, che è pure cosa gravissima, sono in balia dei dominatori dell'assemblea, imperocchè egli è ben vero che certe condizioni speciali si richiedono, quando si tratta di cambiare i patti sociali, nella costituzione dell'assemblea. Ma queste si osservano solo per la prima o per la seconda convocazione; alla terza convocazione tutte le condizioni spariscono e resta la libertà sola e assoluta di coloro che v'intervengono, e questi diventano onnipotenti anche per cambiare l'oggetto e la forma della società. E le assemblee, o Signori, non esistevano forse anche per il passato? Ebbene non abbiamo veduto, io vi domando, essere padroni del campo e fare tutto quel che con si vivi colori ci ha dipinto oggi lo stesso Senatore Alessandro Rossi? Che opposizione efficace fecero le assemblee? Nessuna.

Ma, mi si dirà, oggi viene in campo un'altra categoria di persone. I sindaci, che nel sistema del progetto sono altra cosa che gl'ispettori e i censori antichi. Che siano ben formulate le funzioni di sorveglianza dei sindaci di cui si parla nel progetto, non lo nego, ma resta a vedere se saranno ben esercitate.

I sindaci sono dapprima nominati nella prima assemblea: se erro domando di essere corretto. Suppongo che in generale la prima assemblea, nel primo calore della impresa a cui tutti sottoscrissero volenterosi, sia, come a dire, nella luna di miele, ed abbia tutta la condiscendenza di una sposa; epperò accetterà, credo, con tutta facilità quei sindaci che le sono presentati dai promotori col contratto e con i direttori dell'impresa.

I sindaci poi che sono retribuiti, e debbono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1875

esserlo largamente, altrimenti sono comparse oziose, naturalmente desiderano di prepararsi la conferma, perocchè non durano in ufficio che un anno o due: e per prepararsi la conferma ognuno sa che non bisogna usare troppo rigore, perchè nella successiva assemblea la conferma non verrà, se eccedono troppo nel rigore della sorveglianza, inquantochè le assemblee future saranno in potere dei gestori della società.

E perciò in complesso io temo che tra questi sindaci ed i gerenti della società si stabilisca *circum circiter*, quella concordia che noi sogliamo vedere tra il Ministero e le Commissioni parlamentari, quando cioè nel seno delle Commissioni non si annidano ambiziosi, i quali cercano di supplantare gli stessi Ministri. Perlocchè anche la sorveglianza di questi Sindaci, a dire il vero, a me non ispira troppa fiducia.

Nè basta, o Signori, considerare i sindaci nelle loro relazioni con i direttori delle società; è cosa curiosa il considerarli anche nelle relazioni cogli azionisti, quali sono stabilite massime nel progetto della Commissione. Credete voi che un buon numero di soci azionisti, avendo inteso da qualche voce, che rivelò i segreti della gestione, che i direttori violano i patti sociali, danno un indirizzo di agionaggio alle operazioni della società, malversano, forse prendono i migliori affari per sè, ecc., quando si presentano ai sindaci, che pur sono i loro rappresentanti, e chiedono umilmente che verifichino, che diano loro spiegazioni, ecc., credete voi che questo buon numero di soci azionisti abbiano potenza di aprire la bocca ai sindaci, ed ottenere almeno una risposta? Signori no; i sindaci sono espressamente autorizzati dal progetto di non tener conto alcuno del reclamo degli azionisti, anche riuniti in buon numero, di non rispondere, di non riferirne all'assemblea. Il sindaco, che si vede comparire davanti un buon numero di azionisti, domanda loro: quanti siete? Siamo tanti azionisti, quanti ce ne vogliono a rappresentare il quinto del capitale sociale. Il sindaco sorride e dice loro: non bastate; andatevene. Ho detto un momento fa, che il sesto del capitale sociale basta a costituire una maggioranza nelle assemblee.

Indovinate, mo', qual numero si richiede per aprire la bocca ad un sindaco? Ve lo dice il progetto della Commissione: tanti azionisti

quanti rappresentino il quarto del capitale sociale (mentre il sesto basta a costituire la maggioranza!). Se non c'è questo numero, il sindaco non parla.

Mi si risponde, o si può rispondere: Vadano al tribunale di commercio coloro che non trovano ascolto presso i sindaci. Il tribunale di commercio si contenta che si richiamino presso di lui tanti azionisti quanti bastino a formare il quinto del capitale sociale. È qualche cosa, ma il tribunale li ascolta egli sempre, quando muovono richiamo presso di lui? No, o Signori, bisogna che veda se vi è una prova od un principio di prova delle irregolarità che lamentano i soci per tenerne conto; la quale prova deve risultare dall'esame dei libri, ed il tribunale, quando venga a verificarsi grave sospetto delle irregolarità, debbe vedere ancora se per caso non sia prossima la riunione dell'assemblea, ed in questo caso risponde: Aspettate la riunione; sono passati otto mesi, non ne restano che quattro; andrete alla prossima assemblea cogli altri azionisti; non posso tener conto del vostro reclamo. Se la riunione è lontana, ed il tribunale vede chiari indizi di malversazione, delega commissari per esaminare i libri, e risultando dall'esame dei libri verificati i lamenti, che cosa fa il tribunale?

Se è prossima la riunione dell'assemblea rimette a lei la questione, se non è prossima (vedete che grazia) è autorizzato a convocarla più presto, ma poi tutto cade ancora nell'assemblea, e se l'assemblea sarà in potere dei dominatori della società, si vede bene che ricade nel nulla il reclamo dei soci.

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Senatore Pescatore d'interromperlo.

Se mai il suo discorso deve ancora durare per qualche tempo, lo pregherei a volerlo continuare domani, perchè stante la sua importanza è bene che tutti lo ascoltino.

Senatore PESCATORE. Siccome il mio discorso dovrebbe durare ancora un certo tempo, per svolgere ancora importanti materie, profitto dell'offerta dell'onorevole signor Presidente.

PRESIDENTE. Domani alle ore 2 si terrà seduta pubblica.

L'ordine del giorno sarà:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

LII.

TORNATA DEL 28 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Petizioni* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali* — *Seguito del discorso del Senatore Pescatore* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Riassunto del Relatore, Senatore Lampertico* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro di Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Corsi di Bosnasco domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 22. Il Vescovo della Diocesi di Parma fa istanza perchè dal Senato venga respinto l'articolo 11 del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito.

23. L'Arcivescovo della Diocesi di Torino (*Identica alla precedente*).

24. L'Arcivescovo della Diocesi di Milano (*Identica alla precedente*).

PRESIDENTE. Queste petizioni verranno rimesse alla Commissione nominata per l'esame del progetto di legge intorno al reclutamento dell'esercito.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore per proseguire il suo discorso.

Senatore PESCATORE. Le cose che ieri ebbi l'onore di esporre al Senato si riassumono in questo concetto: Due sono le forme possibili di costituzione sociale da darsi alle compagnie anonime; una è la forma strettamente commerciale, e l'altra è la forma comune.

La forma commerciale proclama la massa degli azionisti come assemblea dirigente, ma in effetto facilmente avviene che l'assemblea dirigente non sia altro che quella parte del capitale sociale il quale appartiene ai dominatori della compagnia medesima, e quindi scompaiono, può facilmente avvenire che scompaiano, le più efficaci guarentigie della sincerità della gestione sociale: indi i disastri.

La forma comune è la forma di qualunque buon governo sociale. Quella forma che, come diceva l'oratore Belga più volte da me citato, riesce così bene alle nazioni, vale a dire, il Governo per mezzo dei governati, in un regime di larga pubblicità. Secondo questa forma

comune, la gran massa degli azionisti sarebbe come la popolazione. Essa elegge i suoi rappresentanti nella categoria degli eleggibili: eleggibili non possono essere altri che quelli che mostrano d'interessarsi stabilmente all'impresa, oggetto della compagnia, e mostrano d'interessarsi stabilmente quando sono possessori di una sufficiente quantità di titoli nominativi.

I rappresentanti eletti sono l'assemblea: investiti della fiducia universale votano non più per capitali ma per capi. Il potere esecutivo della compagnia è nel direttore e nei suoi assistenti.

L'assemblea sta di fronte al potere esecutivo. Essa nomina una Commissione permanente presso il potere esecutivo; la Commissione permanente sa tutto e vede tutto, deve sapere e vedere tutto quello che si fa dal potere esecutivo, ed è, per altra parte, in relazione coll'assemblea, non di anno in anno, ma a brevi intervalli.

Certamente avvengono affari in cui è d'uopo mantenere il segreto; ma allora si adopra il metodo conosciuto. L'assemblea nomina una Commissione speciale di pochi di sua particolare fiducia; la quale prende cognizione dell'affare, e quindi se sul suo onore afferma in faccia all'assemblea che non ci è irregolarità, ma che non si può palesare l'affare, non si palesa.

Se mi si dice che questa forma comune non è applicabile a tutte le compagnie anonime, non è applicabile alle piccole compagnie, io risponderei che ciò ha un solo significato. Significa che non una sola costituzione si può applicare a tutte quante le compagnie anonime grandi e piccole; significherebbe che qui bisogna fare una distinzione tra grandi e piccole società per azioni, e governare le une e le altre con diversa costituzione. Ma esponendo questi concetti, io già lo dissi, e lo ripeto, che lo faccio unicamente per dilucidare la questione, non perchè io creda che si possa ora minimamente attentare al sistema della legge in discussione. Io stesso già dissi che la legislazione sulle compagnie anonime, considerate quali istituti d'ordine pubblico, eppure svincolati da ogni tutela governativa, è una legislazione nascente, perchè è anche recente lo svincolo.

Citai la Francia, la Germania, il Belgio, e

lasciai da parte l'Inglese, perchè l'Inglese ad ogni sua costituzione aggiunge sempre un potente elemento, che noi, latini, non abbiamo, voglio dire il carattere anglo-sassone. E dissi che in sul primo nascere della legislazione, nella costituzione delle compagnie per azioni, la fatalità stessa delle cose portò questo risultato, che debba anzitutto prevalere legislativamente la forma costituzionale strettamente commerciale.

Prevalse nella legge francese, nella belga e credo anche nella germanica, questo sistema, e quindi non mi passò nemmeno per la mente di muovere un rimprovero al Ministero, per avere anch'egli accettato, per così dire, il dono della fatalità.

Per altra parte io lo lodo, perchè egli vide i pericoli di questa forma; e per ovviarvi in prevenzione egli ben seppe circondare la legge di parecchi saggi temperamenti; ed è a sostegno di questi temperamenti che fu rivolto tutto il mio discorso; la conclusione netta dei miei ragionamenti è questa: si risolve in pregare il Ministero ad essere costante e fermo nel difendere tutte le sue proposte che si riferiscono alla costituzione delle società anonime, e che sono tutte dirette a mantenere qualche garanzia efficace della gestione.

La legge francese del 1867 ha fissato un limite minimo al valore nominale delle azioni, acciocchè abbassando oltre la convenienza il minimo delle azioni, non riescisse troppo comodo di diffonderle nelle campagne, presso la moltitudine dei piccoli proprietari e degli operai, tutta gente inconsapevole della natura delle Compagnie anonime, dei pericoli che vi si corrono e delle speranze che vi si possono fondare, acciocchè, ripeto, non fosse troppo comodo carpire sottoscrizioni a questa povera gente.

La legge che discutiamo ommette questa prescrizione; forse che si teme di rendere troppo difficile il compito dei promotori delle società per azioni? Sarebbe veramente non conoscere la natura dell'uomo; quella natura, che descrisse con tanta finezza di analisi (così in questa, come in tutte le altre parti dell'economia politica) l'immortale autore del libro: *La richesse des Nations*.

L'uomo per sua natura invariabile ha sempre una somma fiducia nella propria fortuna. Le

società per azioni fecero delle grandi cose nel mondo economico, crearono delle grandi fortune per i loro capi, e produssero delle grandi rovine.

Ebbene l'uomo guarda con indifferenza le grandi rovine, come le morti dei lontani e dei vicini; come se fossero cose che non lo riguardano; ma invece è abbagliato dalle grandi cose e dalle grandi fortune: *Caesarem vehis, quid times?*

E tutti gli speculatori si grandi che piccoli procedono baldanzosamente a guisa di altrettanti Cesari; sicchè una compagnia anonima che si propone una grande impresa, non appena si mostra con qualche probabilità di successo, è certa di raccogliere una grandissima quantità di azioni e di ammassare tutti quei capitali che vuole.

Aggiungasi il potente impulso degli aggiuntori, i quali entrano in codeste società non già per restarvi, ma per escirne subito; essi attraversano queste società, e le attraversano di volo a caccia di un premio sopra le azioni, che consentono di prendere momentaneamente; sicchè anche mettendo qualche cautela in ordine al minimo del valore nominale delle azioni non c'era nulla da temere.

Ora lascio questo argomento, e mi rivolgo ben volentieri ad una parte del progetto bene altrimenti lodevole, voglio dire la procedura e le cautele numerose e saggie che il progetto impose ai promotori nella ricerca delle sottoscrizioni e per tutti i preliminari che precedono la costituzione delle società per azioni.

Sarebbe inutile e vana cosa ricordare le disposizioni che introduce il progetto per antivenire e riparare a quei notori ed enormi abusi che in questa parte per il passato si commisero dai promotori. Mi fermo a considerare la sanzione che il progetto introdusse per assicurare l'osservanza di queste prescrizioni e di queste cautele. La sanzione è questa: che sottoscritto il capitale intiero, già versatane una parte, stipulato il contratto preparato dai promotori, discusso nella prima assemblea generale degli azionisti, prima di convalidarlo e prima di ordinarne la registrazione e la pubblicazione, il tribunale di commercio debba esaminare, non già la natura della impresa, della speculazione, nè le speranze e i pericoli, e nulla di ciò che si riferisca al commercio;

ma esaminarlo soltanto in rapporto alle prescrizioni della legge; mettersi da una parte il contratto e gli annessi documenti, dall'altra la legge, e vedere punto per punto, articolo per articolo, se la legge sia stata osservata. Io deploro che questa parte del progetto sia stata rigettata dalla Commissione.

Io non posso credere che l'Ufficio Centrale abbia in questo argomento voluto disconoscere l'uso generale della giurisdizione volontaria nel sistema giudiziario, di quella giurisdizione in virtù della quale negli affari, nella pratica della vita civile, sempre quando occorra una causa privilegiata degna di una tutela speciale, i tribunali sono chiamati a prenderne cognizione *inter volentes* e decretare ciò che credono più utile e più conveniente alla medesima causa privilegiata, senza riguardo che forse in avvenire lo stesso tribunale sia poi chiamato a prendere novellamente cognizione di tutto o parte del medesimo affare in via di giurisdizione contenziosa *inter nolentes*, tra i litiganti.

La giurisdizione volontaria, quale ho accennata, data da oltre due mila anni, a cominciare dalla giurisprudenza romana; e traversò i secoli e fu approvata da tutti gli scrittori di diritto, e si introdusse in tutti i codici, senza che si sia mai mosso contro la medesima, contro il suo esercizio, verun reclamo. Non credo adunque che l'Ufficio Centrale sia stato mosso da spirito di opposizione contro l'esercizio giudiziario della giurisdizione volontaria.

Più probabilmente l'Ufficio Centrale intese di fuggire le ombre: dal momento che si è abolito l'intervento e l'autorizzazione governativa delle compagnie per azioni, forse volle l'Ufficio Centrale fuggire qualunque ombra, qualunque apparenza di ulteriore intervento dell'autorità, epperò ha escluso anche l'intervento del tribunale. Qui, Signori, mi pare il caso di ripetere con il poeta:

In vitium ducit culpae fuga, si caret arte.

Il principio di abolire l'autorizzazione governativa è ammesso oramai come non più contrastabile, ma la deliberazione dell'Ufficio Centrale mi pare un'esagerazione troppo forte di questo principio.

Tra l'atto del Governo, il quale prima ancora che si raccolgano le sottoscrizioni vuole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

vedere il programma dell'impresa, gli statuti, vuole esaminare sotto ogni rapporto, e specialmente sotto il rapporto commerciale ed industriale, se il progetto presenti buona probabilità di successo, se non si nascondano frodi a danno dei futuri azionisti e dei terzi; tra quest'atto, dico, e l'intervento semplicissimo di un tribunale il quale lascia e deve lasciare in disparte tutte queste disquisizioni, e non fa altro più che vedere se sia stata osservata la legge, la differenza è troppo manifesta è troppo palpabile, perchè non si possa trarre un'illazione dall'abolizione dell'una all'abolizione dell'altra.

E non vi pare, o Signori, una contraddizione questa, che nell'atto medesimo che si emancipa la Nazione, nell'atto medesimo che il Governo le dice: finora ti tenni sotto la mia tutela, ora ti credo abbastanza avveduta, capace di governare i tuoi interessi, ti sciolgo e ti dichiaro libera — te stessa, sopra te coronò e mitriò, — nell'atto stesso che si emancipa la nazione, si abbia da credere la nazione stessa tanto bambina, da non capire la differenza tra l'autorizzazione preventiva che apprezza l'indole dell'impresa e l'intervento del tribunale, che dichiara osservata la legge? Non si contraddice il legislatore se nel medesimo tempo proclama la nazione maggiorenne, e bambina?

Ma notate, o Signori, un'altra differenza, ben più importante, ben più radicale che questa.

Perchè mai l'autorizzazione preventiva riusciva pericolosa e nociva? Perchè interveniva da principio, prima che il capitale dell'impresa fosse sottoscritto, per modo che i promotori con alla mano l'autorizzazione del Governo il quale appariva avere esaminato punto per punto; del Governo che appariva aver preso cognizione dell'impresa sotto i rapporti commerciali, l'aveva giudicata utile, profittevole, naturalmente lusingavano tutti i capitalisti piccoli e grandi e ottenevano facilmente numerose sottoscrizioni, allettavano i sottoscrittori ingannati dall'autorità del Governo, il quale, in fondo forse non aveva esaminato nulla o ben poco.

Ma nel sistema del progetto, quando il tribunale è chiamato ad esaminare se la legge sia stata osservata, il capitale, o Signori, è già sottoscritto per intero e in parte già versato, e l'atto costitutivo della società è già stipulato notarilmente: ora, come si può ancora

adoperare l'intervento del tribunale all'uso di ingannare i sottoscritti?

Forse si è temuto (è una congettura sui motivi che hanno potuto indurre l'Ufficio Centrale) forse, dico, si è temuto che i promotori nel loro programma annunziassero anticipatamente il futuro intervento dell'autorità (che così chiamerebbero essi quella del tribunale), ed affidassero i sottoscrittori che non debbano avere nessuna paura, dicendo, che la società non potrà essere costituita se non quando sarà approvata dall'autorità! Ecco l'abuso che i promotori, capaci di molte cose potrebbero fare anche di questo intervento.

Ma, o Signori, prevenire anche cotesto pericolo si appartiene al regolamento. Il regolamento deve prevenire anche questo, e dovrà non solamente proibire cotesta, ma imporre una dichiarazione contraria, una dichiarazione che debba introdursi in qualunque programma di questa natura; e la dichiarazione fornita dallo stesso regolamento dovrà essere questa, che la società anche costituita non sarà mai in vigore se non precede l'esame del tribunale, però col formale diffidamento che quest'esame del tribunale non ha nulla di comune coll'autorizzazione governativa, non si estende a ciò che può interessare gli azionisti, diffidando, che l'unico scopo è di vedere se sia stata osservata la legge. Allora con questa dichiarazione imposta dal regolamento a tutti i programmi di promotori di società per azioni, domando io come i promotori potrebbero ancora abusare di questa disposizione di legge?

Per me veggio in questa disposizione legislativa un solo risultato utilissimo agli azionisti medesimi, in quanto che accresce il credito della società. È forse poca cosa il sapersi da tutti che la società costituita di *motu proprio* da promotori è dagli azionisti e per lo meno consentanea a tutte le prescrizioni della legge? A questa sanzione così semplice e naturale, qual altra cautela si può sostituire?

La responsabilità del notaio; ma il notaio non è forse responsabile di tutti i suoi atti? Vorreste per avventura imporre al notaio la responsabilità di tutte le spaventose conseguenze che potrebbero derivare dall'annullamento di una grande compagnia anonima, dopo che avrebbe avuto forse già una lunga esecuzione?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

Qual è quel notaio che possa sopportare una tanta responsabilità? E poi qual compenso darete al notaio per sì inaudita responsabilità, se per avventura si trova un notaio che acconsenta di assumerla? Mi pare evidente che la responsabilità del notaio in quest'argomento non è che una vana apparenza. Piuttosto bisognerebbe introdurre un sistema di penalità. Non volete che il tribunale esamini preventivamente se è stata osservata la legge? Allora, articolo per articolo di legge, che può essere violato dai promotori con biechi disegni quali si manifestarono in passato, stabilite una pena da infliggersi ai trasgressori: stabilite che pubblicato l'atto costitutivo di società, ne sia sospesa ancora per breve tempo l'esecuzione, sia trasmesso l'atto al Pubblico Ministero perchè esamini lui se furono commesse violazioni della legge, e riscontrando le trasgressioni, promova subito le azioni penali, le quali avranno anche sull'atto costitutivo della società conseguenze provvisorie e definitive.

Finora non tenni ragionamento che della società per azioni, delle società di ordine pubblico che sono, ripeto, a guisa di stati, ed esposi le mie idee teoriche sul modo di governarle, a confermare almeno i saggi temperamenti proposti dal Ministero per ovviare i pericoli della forma commerciale che si è introdotta nella legge.

Dissi che l'altra parte della legge la quale regola le società private, le società in nome collettivo in accomandita semplice presentano molte e notevoli questioni, ma che sono da riservarsi alla discussione degli articoli: e sto fermo in questo proposito: credo però di dovere sino da ora indicare quattro punti dei più cospicui, perchè nella discussione parlamentare le proposte meno felici sono quelle che vengono improvvisate, siccome quelle che ispirano a primo tratto un sentimento di repulsione. Procedo dunque brevemente a coteste indicazioni.

Prima di tutto io procurerò di mettere in chiara luce il vero carattere della personalità giuridica di cui sono rivestite le società commerciali; e cercherò se lo stesso carattere di personalità giuridica si debba estendere talvolta alle società civili.

Veggio che nel progetto ministeriale a questo proposito si disse una cosa sola: che la forma

delle società anonime si può anche adottare nella costituzione delle società civili. Veggio che l'Ufficio Centrale fece un passo più innanzi, e disse che, purchè si adoperi la forma commerciale, le società civili produrranno certi effetti contemplati nella presente legge.

Il Relatore spiegò che fra gli altri effetti uno dovrà anche essere questo: che le società civili, tutte le società civili, pur di essere rivestite della forma commerciale, saranno enti giuridici per se sussistenti, distinti dalle persone dei soci.

Comprendo che la formola dell'Ufficio Centrale contiene una parte di vero; ad ogni modo non credo che tanta sia la potenza della sola forma che possa mutare l'essere delle cose. Io mi studierò di mettere in luce quale è l'elemento più essenziale che debba imprimere alla società civile il carattere di ente giuridico; il quale elemento verificandosi poco importerà che tutte le forme commerciali siano state adoperate.

E il carattere di ente giuridico, come tutti sanno, non è un vano nome, i terzi vi hanno un grande interesse, l'equità e la giustizia esse pure; imperocchè, avvenendo un fallimento, è noto che tutti coloro che contrattarono colla società sono preferiti a tutti i creditori dei singoli soci nel patrimonio della società. Ed è questo un grande risultato, che importa assicurarsi anche per le società civili, nei casi, che, come mi riservo di svolgere, l'istituto principale della sua impresa, sebbene d'indole civile, metta necessariamente la società in relazione abituale coi terzi. Questo è il primo punto, che ho creduto di dover indicare per chiamare sul medesimo per tempo l'attenzione del Ministero e dell'Ufficio Centrale. Il secondo punto, che mi pare altresì di una qualche importanza è quello che concerne le nullità; nullità di forme, nullità per difetto di pubblicazione.

Io credo, o Signori, contrariamente al parere della Commissione, che anche per difetto di forma non sia da pronunciarsi la nullità rimpetto ai terzi; ed anche tra i soci io credo doversi distinguere tra tempo e tempo.

Può essersi costituita una società in nome collettivo notoriamente senza le debite forme legali, e queste società per essersi lungamente

esercitate possono aver creati mutui rapporti anche tra i soci di guadagni e di perdite.

Ora, questi fatti non possono essere annullati, sono fatti compiuti. Come si dividono i benefici e le perdite? Per i fatti compiuti è troppo naturale dividerli secondo il regolamento convenuto.

Dobbiamo noi abbandonare le regole convenute solo perchè non furono convenute nelle forme legali, e andar cercando, non so dove, i principi vaghi, indeterminati, dell'equità, della ragione, dell'arbitrio giudiziario, un altro modo insomma di liquidare gli interessi dei soci? La dottrina e la giurisprudenza credo che prevalgano in questo senso; di mantenere gli accordi, comunque si provino, per la liquidazione degli interessi sociali emergenti dai fatti compiuti.

La nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo della società non sarà opponibile ai terzi, i quali se hanno contrattato colla società, notoriamente esistente, pretenderanno giustamente che i reciproci rapporti giuridici siano regolati tra la società e loro medesimi in relazione ai principi generali regolatori della società, non in relazione di una clausola occulta di un atto costitutivo sociale che non fu pubblicato. Ma che il difetto di pubblicazione debba produrre la nullità anche dirimpetto ai soci tra di loro, davvero non mi pare ragionevole. Hanno forse bisogno i soci per conoscere la società che hanno stabilito tra loro che sia la medesima pubblicata?

Io intendo bene che anche ai soci importa non rimanere in una società che è imperfetta riguardo ai terzi; e quindi io credo che egual diritto ai soci stessi non possa essere denegato. Ma questo diritto va anch'esso modificato.

Quando si tratti di socio a cui non incombe per la natura della società e per le stipulazioni avvenute, il carico di procedere agli atti dispendiosi della pubblicazione, abbia costui il diritto d'intimare, coloro cui spetti, di curare la pubblicazione fra breve termine; altrimenti, ciò non facendosi, abbia il diritto di chiedere la nullità della società per l'avvenire, vale a dire la dissoluzione della medesima.

Tali sono i concetti che, sperando anche nell'aiuto del Ministero, io procurerò di difendere a suo tempo, se pure ne sarà di bisogno, per-

chè credo che anche in questa parte, possano i Ministri fare da sé.

Il terzo punto, o Signori, è d'importanza maggiore. Si tratta delle società estere che fondano stabilimenti secondari nel territorio nostro.

Molti si fanno questo concetto. Le società estere stabilite nel territorio estero sono persone. Ora, secondo il liberalissimo nostro Codice, tutti gli stranieri sono ammessi a godere dei diritti civili nel nostro Stato. Dunque le società estere, come persone morali, hanno diritto di fondare stabilimenti secondari nel territorio nostro; e questi stabilimenti e queste società rimangono straniere come la società madre: solo per eccezione e per ragione di interesse pubblico, si imporrà qualche obbligo a queste società figlie per assoggettarle, sopra certi punti, ai prescritti della legge nazionale.

Signori, io non posso ammettere quest'opinione: se la comunicazione dei diritti civili si fa oramai tra stranieri e stranieri, egli è che i diritti civili, spogliata l'antica forma, sono oramai divenuti tutti diritti naturali, sono diritti nascenti dalla proprietà e dalle convenzioni.

Le leggi relative alle persone non si comunicano, perchè gli stranieri anzi le rifiuterebbero.

Ora i diritti naturali che si comunicano tra gente e gente, come tali sono soltanto quelli che appartengono a persone naturali, e si comunicano tra gente e gente perchè sono diritti delle genti. Ma le persone fittizie, le personalità giuridiche impresse alle società commerciali sono pure creazioni della legge; ed io credo che la personalità giuridica per sé non ecceda mai, non oltrepassi mai i confini di quel territorio, la legislazione del quale la ebbe a creare. Forse dirò con questo che le società straniere non possano fondare sedi secondarie nel territorio nostro?

Ma no, ma sono gli stranieri, essi medesimi come singoli individui che vengono a fondare uno stabilimento sociale, un'agenzia nel territorio nostro, e lo Stato nostro lo deve ricevere. Ma che fa lo Stato nostro? Imprime egli a questo stabilimento la qualità di persona giuridica, ed imprimendo la qualità di persona giuridica, esso la sottopone per conseguenza alla propria

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

legislazione sopra tutti i punti. E ciò succede senza nessun pregiudizio dei rapporti interni tra questo stabilimento secondario e la società madre stabilita all'estero, se non che in faccia ai terzi, in faccia alle leggi nazionali, lo stabilimento, che nei rapporti interni dipende da una società madre estera, lo stabilimento è persona giuridica nata nel territorio nostro, soggetto a tutte le nostre leggi; vi è soggetto innanzi tutto prima come persona giuridica, e quindi la conseguenza che deve innanzi tutto obbedire alle leggi nazionali che ordinano la pubblicazione dell'atto costitutivo di tutti gli atti che la costituiscono e che possono interessare i terzi.

Vi è soggetto in riguardo alla persona del suo amministratore al quale si impone la responsabilità che la legge impone a tutti gli amministratori delle società nazionali. Vi è soggetto per tutte quante le operazioni e contratti che il medesimo stabilimento secondario abbia a fare con i connazionali nostri, e questi atti e queste operazioni saranno regolate dalle leggi nostre, così per la forma come per gli effetti. E come no, quando vi sono operazioni intervenute tra una persona creata giuridicamente dalle nostre leggi e i nostri connazionali? vi è soggetto per la competenza dei tribunali; qualunque controversia nasca, da atti e da operazioni, avvenute tra questo stabilimento, nel territorio nostro con i nostri nazionali, queste controversie appartengono naturalmente alla competenza dei tribunali nazionali. Vi è soggetto anche riguardo al patrimonio particolare che può avere questo stabilimento secondario. Poniamo in fatto che avvenga un fallimento, non è forse vero che i nostri connazionali che contrattarono con lo stabilimento medesimo e che sono creditori devono avere la prelazione sopra ogni concorrente? Non è egli vero che non si dovrebbe permettere che la società avocasse questo patrimonio e lasciasse a bocca asciutta i nazionali creditori? Che se è evidente la soggezione giuridica delle agenzie di società estere alle nostre leggi di diritto privato, chi può dubitare che non debbano essere sottoposte a tutte le leggi di diritto pubblico? Per esempio, al pagamento della tassa personale mobiliare? Non sarà autorizzato l'agente delle tasse a considerare questi stabilimenti comunque secondari, come stabili-

menti principali, per le operazioni che fanno e per i guadagni che percepiscono, producendoli nel territorio nostro, e imporre loro la tassa di ricchezza mobile corrispondente?

Io dubito sempre delle mie opinioni, e dubito anche di questa; desidero che l'Ufficio Centrale e il Ministero prendano questo punto in attenta considerazione e facciano in modo che nella discussione degli articoli si dia alla medesima una soluzione giusta e giuridica.

Celebri questioni, o Signori, già furono decise coi principj che ho accennato.

E il Ministero delle Finanze credo bene che le conosca, se pure non le conoscono tutti i Ministri.

Finalmente indicherò un quarto punto, quello che riguarda la destituzione (nella società in accomandita per azioni) del socio con responsabilità illimitata per decisione dell'assemblea degli azionisti. Ciò propone il progetto del Ministero, e ciò nega che possa permettersi, il contrapposto progetto della Commissione. Io credo che la proposta del Ministero contiene una verità, e che solamente l'estrinsecazione di questa verità sia notevolmente modificabile: Il Ministero dirà che poca o nessuna differenza passa nelle società per azioni, sia che la società abbia un direttore nominato da lei, sia che sia retta da un socio gerente con responsabilità illimitata.

Si, il socio, nelle società in accomandita per azioni, il socio gerente responsabile si assomiglia ad un direttore delle società anonime; ma, come fu con molta perspicacia e verità avvertito da sommi scrittori, si assomiglia come un re costituzionale, si può assomigliare ad un presidente di repubblica.

Il direttore di una compagnia anonima nominato dalla compagnia stessa è il presidente di una repubblica; ma il socio gerente e responsabile con responsabilità illimitata è un re costituzionale; egli è il padrone primitivo dell'impresa, e ritenendo la responsabilità illimitata ritiene anche la padronanza dell'impresa nei limiti della costituzione sociale.

Nelle società in accomandita per azioni il contratto è duplice a vece che nelle società anonime il contratto è semplice.

Nelle società anonime vi è un solo contratto stipulato tra gli azionisti che si legano in società e che eleggono un Presidente, un ammi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

nistratore. Ma nelle società in accomandita per azioni vi è un contratto tra gli azionisti che si legano in società, ed inoltre vi è un contratto tra gli azionisti e il gerente responsabile con responsabilità illimitata, padrone primitivo dell'impresa.

Non dubito sulle conseguenze giuridiche di questo stato di cose. A mio avviso sono queste: che deve essere lecito agli azionisti, quando il gerente responsabile minaccia di distruggere il loro capitale che è capitale [di gran lunga prevalente, di sciogliersi, di deliberare lo scioglimento del contratto, e quando siano unanimi in queste deliberazioni nulla toglie che esse, escluso il gerente, si convertano in società anonima pura. Ma se non sono unanimi, mi pare impossibile che gli azionisti dissenzienti siano obbligati a stare nella società; imperocchè secondo i principi ben noti di tutte le società, escluso un socio amministratore e massime responsabile illimitatamente, ognuno può dire: Io mi legai in società per la fiducia che avevo in quel socio, mancando questo, manca il motivo principale del mio contratto, e io debbo essere sciolto dal mio impegno.

Dunque io credo che esiste un'idea vera nel progetto ministeriale. Che sia vero che gli azionisti debbono avere il diritto di sciogliersi, e se i soci sono unanimi possano convertirsi in società anonima; e anche può darsi che trovino un socio responsabile con responsabilità illimitata, e allora riterranno anche la forma di società in accomandita, se però i soci siano anche unanimi nell'accettare questo nuovo padrone, questo nuovo re costituzionale.

Altrimenti nelle circostanze divisate nel progetto del Ministero, a mio avviso, non può farsi che lo scioglimento del contratto tra il socio responsabile e gli azionisti, e anche nei rapporti tra gli azionisti e la compagnia.

Ora, signori Senatori, rivolgendomi indietro a considerare la grandezza dell'argomento, e la tenuità relativa delle mie considerazioni, io vi confesso che mi assale un nuovo timore, e sono lì per imitare il poeta Venosino il quale talvolta moveva aspro rimprovero alla sua musa quando tentava cose maggiori di sé; dicendole: «dove ti avanzi, o audace musa, restati, e cessa di rimpicciolire le cose grandi col tenue tuo metro.» Io forse dovrei muovere lo stesso rimprovero alla mia musa pedestre:

Quo, musa, tendis? desine, pervicax,
Magna modis tenuare parvis.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro d'Istruzione Pubblica, ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che venne ieri approvato dalla Camera dei Deputati, per la spesa straordinaria generale *pei lavori di ristaurazione del palazzo ducale di Venezia* (V. *Atti del Senato*, N. 36).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori! Il Senatore Rossi ed il Senatore Pescatore hanno fatto un commento del presente progetto di legge. Il Senatore Rossi ne ha fatto un commento estetico ed il Senatore Pescatore ne ha fatto un commento critico. Come spesso avviene, questi commenti, anzichè contraddirsi, vengono sotto un certo riguardo a completarsi. Come Relatore, ho però l'obbligo di porre in evidenza le idee somme della legge, mentre qualche volta l'attenzione che merita il commento può distrarre dal testo, e tanto più quanto più sono valenti i commentatori.

D'altra parte a questa mansiono più umile, più modesta, io mi conduco molto volentieri, perchè quell'autorità che io non potrei avere da me stesso, posso invece desumerla dalla legge la quale è oggi dinanzi al Senato.

Devo dunque domandarmi se questa legge sia necessaria, se sia opportuna. Rimetterò molte delle questioni, le quali si sono toccate, alla discussione degli articoli, ma non posso abbandonare quanto concerne l'insieme della legge, i principi da cui è diretta, i sentimenti, dirò così, da cui è animata.

Come ciascuno sa, oggi è veramente singolare la condizione dello Stato verso le società

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

anonime. Il Codice di commercio richiede per esse un decreto di costituzione; non è veramente un decreto che crea i diritti, poiché i diritti sono scritti nella legge; ma il decreto ha un valore giuridico in questo senso che, senza di esso non possono aver efficacia i diritti dalla legge sanciti. Ma dopo che il Codice di commercio si è occupato della costituzione della società, non si occupa punto né poco dell'andamento di essa, e lascia tutto in balia a' provvedimenti non più giuridici, ma amministrativi ed economici. Che doveva seguirne?

Ne è seguito che si sono veduti sotto l'impero dello stesso Codice provvedimenti ora severi, ora larghi, e tuttavia sempre considerati del pari come legali.

Si cominciò coi Decreti del 1865 e 1866, coi quali si stabilì un'ispezione sopra le società commerciali, affidandola ad uffici governativi, e si costituì un censore centrale. Poi si venne al Decreto del 1869, informato a principii assolutamente diversi.

Per i Decreti del 1865 e del 1866 l'ispezione esercitavasi dal Governo in nome dell'autorità pubblica, e come un dovere del Governo stesso. Gli ispettori nominati dal Governo avevano il diritto di verificare le casse, di assistere alle assemblee, di esercitare in ogni modo il sindacato; non avevano altro limite che quello di ottenere il fine della loro ispezione.

Secondo invece il Decreto del 1869, prima di tutto, nelle ispezioni si è data una prevalenza alla rappresentanza elettiva; poi non trattasi più di una vigilanza ordinaria ed assidua, ma eccezionale, straordinaria. Non è più un dovere che si esercita ex-officio dalla pubblica autorità, ma soltanto dietro domanda degli interessati; né più su tutto l'andamento della società, ma solamente in certi casi specificati, e non più con unico limite, quello di raggiungere il proprio intento, ma bensì con quel limite che si è imposto il Governo stesso quasi in diffidenza di se medesimo.

Ora, siffatta condizione di cose anche giuridicamente rendeva necessarissimo il presente progetto di legge, perchè si ha un bel dire che tutti questi Decreti non si occupano delle società se non nel riguardo amministrativo ed economico; ciascuno può vedere come vengono anche a toccare le stesse relazioni giuridiche.

E in fatti quante volte nel corso di questi

anni non sarebbe stato necessario che il Governo invece di una posizione equivoca, dinanzi a quei fatti straordinari che si sono compiuti, avesse una norma non contraddittoria, ma coerente, una guida non incerta, ma sicura!

Rammenterò il discorso del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1873 al Consiglio dell'Industria, l'onorevole Castagnola.

Dal 1870 le società per azioni, nazionali ed estere, operanti nel Regno si erano accresciute da 417 a 703; il capitale nominale da un miliardo e mezzo si era accresciuto a due miliardi e più di 700 milio i.

Dunque in così breve volger di tempo vi era un aumento di 286 società; e di oltre un miliardo e 100 milioni nel capitale nominale.

Da questo fatto il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio era messo in una viva inquietudine domandandosi egli con ansietà quanto vi fosse in tutto ciò di vero e reale aumento della pubblica prosperità e del movimento degli affari; quanto invece vi fosse di artificio e d'illusione pericolosa.

Con tutto questo che cosa poteva fare il Governo? Il Governo il quale era stato esso che aveva provocato di volta in volta un Decreto Reale per la costituzione di queste società, costituite che fossero, non poteva più dirne nulla. Avrebbe appena potuto dirne qualche cosa se fosse provocata una ispezione, ma qualche volta invece dell'interesse di provocare quest'ispezione, havvi l'interesse che le cose restino non conosciute.

Il Governo quindi aveva troppi poteri in mano per non essere chiamato in colpa di tutto quello che succedeva di sinistro, ma ne aveva troppo pochi per ripararvi efficacemente. Si è appunto per questa condizione di cose che l'Ufficio Centrale dovette fare plauso al Governo di aver finalmente presentato questo progetto di legge. Certo non viene esso troppo presto: esso viene piuttosto troppo tardi.

Voi sapete, o Signori, da quanti studi è stato preparato, sia per conto delle Camere di commercio, sia per conto della magistratura e dell'università degli studi, sia da parte degli stessi signori Ministri, non solo attuali ma anche dei loro antecessori. Vorrebbe forse rimettere questo progetto di legge ad un Codice di commercio perchè sia messo in correlazione

con tutte l'altre parti del Codice? Ciò capirei per il Codice penale dove tutte le gradazioni della pena devono non solo risponderci, ma corrispondersi; ma trattandosi di un'istituzione come quella delle società commerciali che si definisce e si completa in se stessa, non so vedere alcuna ragione di rimetterlo alla discussione di un Codice.

Nemmeno se ci fosse davanti tutto un Codice, saremmo allora contenti, perchè nemmeno un intero Codice comprende in se tutta la legislazione commerciale, cosicchè non potrebbe mai venire a capo. E se ciò è male per ogni legge, è molto più male per una legge commerciale, perchè la legge commerciale deve conformarsi ai progressi dei tempi: che se si aspettasse a farla quando si fosse escogitata perfetta, allora non sarebbe nemmeno più applicabile, dacchè intanto sarebbero passate le circostanze per cui si era architettata. Completando una certa citazione di un poeta latino che è stata fatta più volte nella discussione del Codice penale, perchè una legge come la commerciale diventi antiquata non occorre un innumerabile serie di anni: provvedere a tempo d'uopo è, perchè presto succedesi *fuga temporum*.

Queste considerazioni persuadevano il Senato che non c'è ostacolo per procedere alla deliberazione di un progetto delle società commerciali e che d'altronde il provvedervi è di necessità e d'urgenza. Esempi non ci mancano di legislazioni straniere, i quali ci affidano: nel Belgio venne bensì presentato il Codice di commercio, ma il titolo delle società commerciali, il Ministro si riservò di proporlo poi da se, perchè avesse il corso più rapido, rimettendolo poi a prendere il posto nel Codice, quando il Codice si fosse deliberato.

Così in Francia si sono fatte le leggi del 1856, del 1863 e del 1867 sulle società commerciali indipendentemente dal Codice; così in Germania, dopo che era già fatto il Codice germanico, nel 1870 si è fatta la *Novelle* che regola le società per azioni; così anche in Austria si è messa in discussione separatamente una legge sulle società commerciali.

Ed ora io entro nell'esame dei principii generali così del progetto di legge, come delle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

L'onorevole Pescatore sul finire del suo di-

scorso ha accennato quattro punti su cui si è riservato di svolgere più ampiamente le sue considerazioni nella discussione degli articoli.

Questi quattro punti sono la personalità giuridica come egli disse, che l'Ufficio Centrale vorrebbe attribuire alle società civili: le nullità che l'Ufficio Centrale propone quando vi sia la mancanza dell'atto scritto o dell'atto pubblico; la facoltà nelle società in accomandita per azioni di licenziare l'amministratore: infine le società estere.

L'onorevole Pescatore da quel perfetto gentiluomo ch'è, ci ha detto in qualche modo quei punti in cui poi si troverà in divergenza con l'Ufficio Centrale nel corso della discussione, ma per riserbare un poco di dolce, nel fondo del suo discorso ha riservato un punto in cui gli accadde fortunatamente di essere d'accordo coll'Ufficio Centrale, e non già questa volta col Ministero.

Prima che io termini il mio dire cercherò di sciogliere questa coalizione che in tutto il suo discorso ha tentato l'onorevole Senatore Pescatore col Ministero per combattere il povero Ufficio Centrale.

Per ora, quanto alla obiezioni sollevate alla facoltà di licenziare l'accomandatario nelle società in accomandita per azioni, prendo atto di gran cuore di questo unico punto in cui ha fatto almeno in qualche riguardo buon viso alle proposte dell'Ufficio Centrale.

Quanto agli altri tre punti che egli riserva alla discussione degli articoli, li riservo io pure; ma siccome a me piacciono le posizioni nette, perchè non siavi nessun equivoco, stabilisco fin d'ora il modo di vedere dell'Ufficio Centrale su ciascuno di essi. Se adesso non giustifico il modo di vedere dell'Ufficio Centrale, lo giustificherò nella discussione degli articoli; ma urgemmi togliere di mezzo qualunque dubbio, qualunque ambiguità.

L'onorevole Pescatore intanto suppone che da noi si voglia attribuire alle società civili personalità giuridica.

Perdoni, ma questo non è: ne discuteremo a suo tempo, ma si sappia fin d'ora che questo non è nell'intenzione dell'Ufficio Centrale. Coll'articolo che abbiamo proposto per le società civili ci siamo preoccupati soprattutto di una necessità giuridica e di una necessità econo-

mica. È una necessità giuridica il togliere di mezzo quelle controversie le quali sono vivissime nella giurisprudenza, se l'indole di una società si determini dall'oggetto, che questa società si propone o dalle forme, e se anche solo da alcuna, oppure da tutte le forme proprie d'una certa specie di società. È necessità economica il rendere possibile alle società civili quelle forme con cui sia dato ad esse di raccogliere i mezzi necessari per raggiungere il proprio scopo, e senza cui molte volte non lo potrebbero. Perciò noi intendiamo che alle società civili esplicitamente concedansi le forme delle società commerciali, e ammettiamo che dall'assumerle le società civili acquistino in contrastabilmente l'unità che non è contrastata in una società commerciale; ma ciò non vuol dire che nè le une, nè le altre si qualifichino persona.

Quale strana fortuna non ha subito la nozione della personalità giuridica! Da principio intendevasi in un senso troppo ristretto, tanto che non si riconoscevano come persone giuridiche se non le università di persone, ossia le corporazioni, i corpi, ma non si riconoscevano come tali le università di beni, le fondazioni. Poi non solo si estese la idea della persona giuridica alle fondazioni, ma dovunque siavi un'interesse comune. Non si domandava nemmeno se fosse interesse sociale; bastava, perchè si considerasse come persona giuridica, che fosse anche solo una semplice comunione. Quando si abbia in comune un fondo, quando in comune si faccia valere un'azione, quando sotto un qualsiasi riguardo quelli che possiedono, o esercitano, un diritto *unius loco habentur*, subito vi si applicava la nozione di persona giuridica!

Ora invece la scienza stabilisce una chiara distinzione fra la persona giuridica, e interessi semplicemente collettivi, sociali, comuni, ma pur sempre spettanti a singole persone.

Come può confondersi, poniamo, una società ed una corporazione?

Nella società come nella corporazione avvi si l'unità, ma nella corporazione il diritto non è di nessuno di quelli che pel momento la amministrano o ne godono: il diritto è della corporazione in sé e per sé; nella società quell'interesse collettivo ed unico si risolve infine nell'interesse proprio, particolare dei soci.

Nemmeno il volere unanime di chi amministra la corporazione o vi appartiene, può disporre: la sorte della società è interamente in mano dei soci.

Sciolta la corporazione, il patrimonio non va a chi ne faceva parte, ma è un bene vacante: quando una società si scioglie, il patrimonio si divide fra soci.

Dunque, intendiamoci bene: nelle società commerciali noi riconosciamo un ente collettivo, che rappresenta l'interesse sociale, l'interesse di tutti insieme, e si aggiunge, se vuolsi, agli interessi individuali, ma non riconosciamo punto una persona giuridica.

Quando non avvi che una società, i diritti e gli obblighi dei soci sono vivi più che mai: quando v'è una persona giuridica, l'interesse che essa rappresenta, non è uno soltanto nella forma, è unico nel fatto, è esclusivo della persona giuridica stessa, della corporazione cioè o della fondazione: d'un'istituzione insomma, e non di persone.

Quanto al secondo punto toccato dall'onorevole Senatore Pescatore, che di solito ci rimprovera di troppa indulgenza, questa volta ci rimprovera di troppo rigore.

Quella disposizione l'abbiamo introdotta come necessaria, perchè se approvansi le disposizioni proposte nel progetto di legge, importa che queste disposizioni sieno eseguite.

Ora, non pareva a noi, nè alla magistratura, sufficientemente chiaro nel progetto del Ministero, se l'atto scritto e rispettivamente pubblico venga richiesto come prova o come condizione essenziale per la validità del contratto.

E quanto alle pubblicazioni, vi è bensì un articolo nel progetto del Ministero, il quale stabilisce che se non vennero eseguite non vi è azione contro i terzi; tuttavia con ciò non ci pareva bastantemente rassicurata questa, la quale è la condizione principalissima su cui si fonda la legge.

Quanto alle società estere, ci troviamo davanti a due considerazioni che tutti vorremo rispettare.

La prima si è, che devesi mettere in correlazione la legge con le convenzioni che per le società si hanno con altri Stati. La seconda sta nella necessaria prudenza, perchè i capitali stranieri non sieno distolti dal venire impiegati in Italia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

Su questi punti, come dissi, non ho voluto che stabilire nettamente il modo di pensare dell'Ufficio Centrale; mi riservo poi di giustificare queste opinioni quando verranno gli articoli corrispondenti.

Ora lascerò un poco in pace l'onorevole Senatore Pescatore: poichè prima di venire a quella che constitui la maggiore delle sue accuse da lui rivolte all'Ufficio Centrale, io devo giustificare il medesimo di una grave omissione, la quale ho ragione di credere sia consentita anche dal Ministero.

Il togliere dal progetto di legge tutto quello che concerne le società cooperative non si può farlo in silenzio: troppi interessi vi si collegano, perchè le ragioni che ci determinano, non debbano essere esposte in tutta la loro schiettezza.

Queste ragioni quindi per cui l'Ufficio Centrale non credette di seguire il Ministero nel suo pur nobile intendimento di dare propria forma giuridica a queste nuove istituzioni, risulteranno da una brevissima esposizione che io tenterò di fare delle società cooperative come sono oggi in Italia.

Di società cooperative di produzione in Italia, non ve ne ha che pochissimi esempi. Per lo più, sono società miste di cooperazione e di mutuo soccorso, oppure, non vi si distinguono bene i caratteri propri di una vera cooperazione, da quelli di una ordinaria impresa industriale. Agli scrittori che qualificano d'illusione ogni società cooperativa e particolarmente quelle di produzione, potrebbero opporsi dei fatti di felice riuscita, e che hanno anche assunto notevolissime proporzioni, e conseguita la riprova del tempo. Ma è pur vero che questa non è la forma di cooperazione che ancora in Italia abbia acquistato una certa importanza.

Società cooperative di consumo, alla fine del 1873, l'Italia ne aveva sedici sotto forma di società anonima: con un capitale d'oltre trecento mila lire, di cui cento mila quella di Bologna. Ma anche solo se si prende a caso un qualche dato comparativo, ci accorgiamo che in Italia non si ha nemmeno l'idea dell'incremento che in queste società di consumo si è verificato altrove. In Germania si sono persino riunite in federazione, non solo come quella di Stuttgart, che si propone di promuoverle e di introdurvi miglioramenti; ma come quella

di Mannheim, che in una grande consociazione collega le varie società cooperative, per provvedere in comune le derrate, che poi vanno distribuite a ciascuna di esse. Basti dire, che oltre il giornale di Schutze Delisseh per tutte le società cooperative, ve ne ha uno speciale per quelle sole di consumo. In Italia si sistemarono come vere società di spaccio, a guisa dei magazzini cooperativi inglesi: comprano, cioè esse medesime per vendere ai soci le derrate, non già come altre società in Germania che limitansi a farsi intermediarie, a concludere cioè una specie di abbonamento presso gli spacci particolari, assicurando a questi la clientela dei loro soci. Le azioni delle società cooperative nostre sono nominative; quelle sole di Siena al portatore, ma in mano della società di mutuo soccorso, che ha fornito i primi fondi d'impianto; da lire 5, come a Vicenza, si va sino a lire 250, come a Siena: per lo più l'azione è di venti lire. Diverso è il modo con cui si ripartono gli utili, per lo più fra i soci, i compratori anche estranei, e chi presta l'opera sua. Qualche volta si assegnano in parte a scopo di beneficenza. Ora si distribuiscono gli utili solo quando siasi formato un fondo di riserva: ora vengono distribuendosi in proporzione dell'aumento nel fondo di riserva medesimo. Come potrebbero adattarsi le proposte disposizioni a questa forma di cooperazione, che viene via via esplicandosi così variamente?

Importanza cospicua hanno assunto in Italia le società cooperative di credito: le Banche mutue popolari.

Nella situazione del 31 gennaio, pubblicata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il capitale ne è di ben 36,700,000 lire di cui effettivamente versato L. 34,200,000.

Or bene, le disposizioni le quali erano proposte nel progetto di legge sopra le società cooperative non sarebbero state applicabili alle banche popolari senza gravissimo perturbamento di tali istituzioni che pur hanno portato tanti benefici. Dal Comitato di Padova dell'associazione per il progresso degli studii economici, è quindi venuta la petizione la quale efficacemente dimostrava la necessità di non applicare quelle norme alle Banche popolari come sono oggidì in Italia. Se i soci potessero escire quando loro pare e piace, se le loro azioni non fossero mai cedibili neanche col con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1875

senso del Consiglio d'amministrazione, se fossero proibite certe operazioni che inammissibili in un'altra società costituiscono invece la ragione di essere di un'istituzione fondata sulla cooperazione mutua, è facile accorgersi a quali conseguenze andrebbe incontro. D'altronde l'idea che appariva nel progetto di legge del Ministero, l'Ufficio Centrale non poteva accoglierla. È tanto difficile stabilire bene i veri criterii della cooperazione! Il Ministero colse un criterio di già accolto per verità dalla legge francese e belga; il criterio cioè che il capitale nelle società cooperative si forma successivamente, mentre invece nelle altre società deve essere formato fin dal bel principio. Però è chiaro che questo modo di formazione del capitale sociale non può dare esso solo il carattere di una società di cooperazione, potendo essere anche indipendente dalla cooperazione e dal fine che questa si propone.

La cooperazione distingueasi essenzialmente dalle altre società che sono contemplate in questo progetto di legge, perchè nelle altre società vi ha da una parte chi fornisce il capitale, dall'altra chi fornisce il lavoro, da una parte il mercatante, dall'altra il compratore, mentre invece l'essenza della cooperazione sta in questo, che ivi quelle relazioni che fuori di essa sono rappresentate da interessi diversi, e distinti, si accomunano e non più formano che un interesse solo.

Abbiamo quindi invitato il Ministero a coltivare il nobile proposito che già aveva preso, di dar norma a queste istituzioni, ma darla con apposita legge ed intanto abbiamo nelle disposizioni finali introdotto una disposizione diretta a preservare queste benefiche istituzioni da un perturbamento fatale per tanti e cospicui interessi, che ci sono impegnati.

Ed ora, adempiuto un ufficio che verso queste istituzioni parevami doverosissimo, m'accingo al tema principalissimo del discorso dell'onorevole Senatore Pescatore.

A me non dispiace che ieri si sia presentato per parte dei due Senatori che hanno preso la parola, in tutta la sua evidenza il contrasto tra l'onesta fierezza che dà la ricchezza acquistata con laboriosità, con ingegno, con onestà; la tranquillità, la sicurezza che essa ispira; la civiltà che crea intorno di sé, la potenza che essa accumula; e dall'altra parte le rapide fortune, le

quali subitamente compariscono, ed ancor più rapidamente scompaiono; che si lanciano ad un'altezza incredibile perchè la caduta sia formidabile e immensa; che infine hanno innanzi a sé oggi l'opulenza, domani la miseria: oggi l'ebbrezza, domani la disperazione, l'infinito, il nulla.

Un poeta francese ritraeva sulla scena queste terribili catastrofi, e l'imperatore sentiva il dovere di felicitarsi con lui.

Non si fa mai troppo per mettere sott'occhio il precipizio che una sfrenata speculazione ci apre dinanzi, ma con tutto ciò il legislatore non deve abbandonarsi in balia della vertigine.

Parve all'Ufficio Centrale che il progetto del Governo si risentisse forse delle preoccupazioni di quei fatti che si sono verificati pur troppo anche in Italia, gli parve oltretutto che la legge debba sollevarsi dal subito terrore e sbigottimento di un'ora, per poter dominare più sicura e più tranquilla l'avvenire.

Le industrie anche costituite sotto forma di società anonime faranno sparire le industrie personali? Accresceranno la separazione del lavoro e del capitale e faranno sparire un ordine di cittadini medio?

L'onorevole Pescatore ha qualificato la società anonima come una società diversa dalle altre società commerciali; queste al tutto private, quella pressochè foggiate come gli Stati. Or bene; d'uopo è fare una distinzione.

Siccome i Governi qualche volta per necessità di finanze hanno abbandonato funzioni proprie dell'autorità pubblica alla industria privata, naturalmente in questo campo che non era il proprio delle società anonime cioè di impresa privata, ma più veramente proprio dell'autorità pubblica, certo si manifestarono gravissimi inconvenienti che non dipendono già tanto dalla forma di società anonime, quanto piuttosto dall'aver esse in mano un servizio pubblico, ed in fatto essendo servizio di sua natura pubblico dovrebbe anche essere esercitato non per mira di speculazione ed interesse particolare, ma per pubblica utilità, ma essendo in mano di una società privata, naturalmente essa lo esercita secondo il proprio interesse.

Lasciamo ora di parlare di questi inconvenienti che si verificano, quando alle società anonime si affidano interessi d'ordine generale economico; parliamo degli inconvenienti che si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

possano verificare nelle società anonime quando si tratta d'interessi economici non dello Stato, ma della Nazione, e per quanto cospicui siano, pur sempre particolari.

Non mancano scrittori che nei disordini verificatisi nelle società anonime avrebbero quasi detto che ne fosse finito il tempo. È però manifesto che la società anonima conserva un grande posto anche nell'economia odierna, e sarà sempre la forma maggiormente indicata per quelle imprese, per cui importa, non solo disporre di un grande capitale, ma di preservarlo dai rovesci particolari dei singoli socii, lasciandolo solo esposto a quelli propri della impresa; sarà sempre indicata per quelle imprese che si prolungano per un certo tempo e quindi devono essere sottratte dalle vicissitudini che dipendono dal troppo rapido scomparire della vita umana.

L'onorevole Pescatore, o Signori, oggi per incidenza nel suo discorso toccò di una disposizione che vi è nella legge francese, ed anche nella legge germanica del 1870, e che non è stata seguita dalla legge belga, per cui si limita l'azione ad un determinato ammontare. Ma se ben si consideri questa disposizione, non si darà torto, nè al Ministero di non averla prodotta, nè alla legge belga che non ha imitato nemmeno essa l'esempio della legge germanica e della legge francese.

Che scopo ha? Uno scopo santissimo per sé, di far sì di tentare che i piccoli capitali che debbono essere portati alle Casse di risparmio non vengano travolti nelle speculazioni delle società anonime.

Ma chiunque vede quanto sia facile eludere questa precauzione dalla legge, quando si osservi che anche quelle leggi che hanno posto un limite alle azioni, lo hanno posto molto basso. Ci troviamo di fronte ad un dilemma. O si stabilisce troppo alto, e allora difficoltà la formazione delle società anonime, o troppo basso, e allora non si raggiunge l'intento che da questo limite si attendeva.

Ed ora mi proverò di sciogliere la coalizione, per verità formidabile, tra il Ministero e l'onorevole Senatore Pescatore.

Chi ha sentito il discorso dell'onorevole Senatore Pescatore, potrebbe supporre che vi sia un sistema del Ministero ed uno opposto dell'Ufficio Centrale, l'uno di fronte all'altro. L'o-

norevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dal cenno che fa col capo, pare ch'egli stesso ne sia persuaso.

Ma quali sistemi dunque possono seguirsi dallo Stato verso le Società? Storicamente vien prima quello dell'autorizzazione preventiva. Esso s'intendeva in un tempo in cui occorreva il decreto per costituire non tanto la Società, quanto per attribuirle privilegi od attribuzioni proprie dell'autorità pubblica. Quando non siavi di mezzo questa ragione, il sistema dell'autorizzazione sarà sempre o inefficace o eccessivo. Inefficace, se ci limitiamo soltanto a quel decreto di costituzione della Società, oppure ad una blanda vigilanza; eccessivo, se invece vogliamo proprio spingere l'azione del Governo, non già ad una semplice ispezione, ma quasi sino all'ingerenza negli affari sociali. Si è per questi motivi che tale sistema viene oggi abbandonato generalmente.

Nel Codice germanico, si era riservata ai governi la facoltà di stabilire le necessità del decreto di autorizzazione, per le società anonime.

I soli Deputati di Amburgo si erano opposti dacchè ad Amburgo, ove le società non ne avevano bisogno, non si erano verificati gli inconvenienti altrove verificatisi in paesi nei quali le società non potevano sorgere se non sotto l'egida di esso.

La Novella del maggio 1870 ha poi tolto addirittura la necessità dell'autorizzazione.

Uno intanto dei sistemi che possono adottarsi per regolare le relazioni dello Stato verso le Società, non lo vuole il Governo, non lo vuole l'Ufficio Centrale. Dunque sin qui siamo d'accordo.

Un altro sistema si è quello di libertà assoluta propugnatosi particolarmente nella discussione della legge francese del 1867.

In vero è il sistema il più comodo del mondo, perchè renderebbe inutile non solo la nostra legge od un Codice commerciale qualunque, ma si può dire qualunque Codice.

L'autorità dello Stato troverebbesi ridotta a riconoscere le convenzioni, non addosserebbe allo Stato altro obbligo che quello di dare efficacia giuridica a quanto i contraenti avessero stabilito.

Non so dove su questa via si potrebbe fer-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

marsi; andrebbe fino al punto di riconoscere la società leonina?

Anche questo sistema di libertà assoluta non lo vuole il Governo, non lo vuole l'Ufficio Centrale.

Avvi infine il sistema in cui lo Stato non abdica, ma sostituisce all'azione del Governo la Legge, all'arbitrio dell'amministrazione le norme proprie dell'affare, quali derivano dalla sua stessa natura, anzi dall'essenza; devono quindi prendersi in esame le condizioni di fatto, gli elementi etici, gli elementi economici, e poi deesi desumerne la forma giuridica.

È questo il sistema che vuole il Ministero, ed è questo il sistema che vuole l'Ufficio Centrale. Dunque fin qui siamo d'accordo.

Dove comincia la divergenza?

La divergenza comincia sopra alcune disposizioni particolari del progetto. Non metterò adesso in campo gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, i quali si riferiscono ad un ordine di idee diverso da quello su cui ha chiamata l'attenzione del Senato, particolarmente l'onorevole Senatore Pescatore, e per i quali spero che non ci sarà gran cagione di dissenso. Mi limito solamente a quei punti su cui realmente vi è cagione di dissenso tra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale, dissenso che in ogni modo non pregiudica l'accordo fondamentale sul progetto, né toglie che se l'accordo non vi è su qualche disposizione, non vi sia poi su quasi tutto il progetto.

Ora, io non scendo a considerare articolo per articolo tutte quante le disposizioni alle quali accennava l'onorevole Senatore Pescatore. Su questo ritorneremo in campo nella discussione degli articoli; accennerò solo i principi i quali hanno diretto le modificazioni che l'Ufficio Centrale ha creduto di fare nel progetto del Ministero.

Prima di tutto, dacché si vuole sostituire la Legge al Governo, poichè l'azione dello Stato si vuole esercitare colle norme scritte nella legge, e non già coll'arbitrio anche onesto ed illuminato della pubblica amministrazione, cerchiamo di non compromettere in veruna maniera questo, che è il principio fondamentale della legge. Poi, se è vero che nelle società anonime tutta la potenza è riposta nel capitale, studiamoci di proporzionare la rappresentanza,

ed i poteri al capitale, appunto perchè vi sia quella sincerità che tutti vogliono, e che è la migliore delle mallevèrie.

Infine, quando la legge riuscirebbe inefficace a dare una responsabilità giuridica, non si mantengano disposizioni che, inefficaci quanto alla responsabilità giuridica, non serviranno che ad attenuare il sentimento della responsabilità morale.

Questi sono i principi che hanno guidato l'Ufficio Centrale, non in contraddizione coll'opera del Governo, ma anzi in relazione coi suoi intendimenti.

Quanto alla necessità di far sì che l'autorizzazione governativa non s'insinuï di nuovo, avremmo sostituito al tribunale il notaio nell'esame dell'atto costitutivo.

L'onorevole Senatore Pescatore è andato in cerca della probabile ragione, che ci ha indotti a tale sostituzione; e confida che non dipenda dalle teorie che possiamo avere intorno alla giurisdizione volontaria. Ma le ragioni vere noi non le abbiamo lasciate nel mistero: e nella relazione abbiamo detto che se non si vuole che il Governo possa esser chiamato in colpa dei disastri che avvengono, bisogna evitare tutto quello che può far credere che in qualche modo esso si faccia mallevadore della costituzione della società.

È vero che qui si tratta dell'autorità giudiziaria, e non dell'autorità amministrativa; di una semplice verifica se siano sì o no adempiute quelle date disposizioni, e non già di una vera ingerenza: di un'incombenza di diritto privato; piuttosto che di una mansione amministrativa. Tutto questo è vero; ma quando il tribunale, in camera di consiglio, con solennità deve verificare se sono adempiute tutte le disposizioni della legge; quando questa società viene iscritta nel registro delle azioni per ordine del tribunale, e senza quest'ordine non può esservi iscritta, non si avrà buon diritto di credere che l'autorità del Governo per qualche cosa ci entra? Abbiamo un bel dire noi che ciò non è, e che l'autorità giudiziaria non fa se non riscontrare se vi siano quelle indicazioni le quali vogliamo che siano portate alla notizia di tutti e riconoscere se siasi fatto o no il deposito.

Nel sentimento pubblico non sorgerà invece necessariamente l'idea che dal Governo dipenda la costituzione stessa della società?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

L'onorevole Senatore Pescatore osservò che l'intervento del tribunale viene dopo le sottoscrizioni, mentre l'autorizzazione amministrativa viene prima; quindi egli argomenta che essendo già sottoscritto il capitale non si può dire che i soci sottoscrivano, perchè già ci fosse un affidamento dell'autorità pubblica. Ma quando si sa che le pubblicazioni sono necessarie, perchè la società acquisti la sua piena efficacia giuridica, poco importa, che quando i soci sottoscrivessero, ancora l'autorità del tribunale non fosse intervenuta, perchè già sapevano, che interverrebbe poi, e che senza di essa non se ne farebbe nulla.

Lo stesso onorevole Pescatore non accontentandosi, siccome sembra, di quanto dispone il progetto di legge, ci mette in avvertenza, che non è senza pericolo la via in cui ci invita ad entrare. Fatto un passo sopra questa via, converrà poi inoltrarsi, perchè il terreno non ci manchi sotto i piedi: noi però giudichiamo meglio di non fare nemmeno il primo passo. Tanto più oggi, dacchè togliamo del tutto ogni menomo vestigio d'ispezione sull'andamento delle società, ci è d'uopo mantenere estranea la pubblica autorità alla sua formazione.

Noi poscia fummo censurati dall'onorevole Pescatore per le prevalenze che diamo nelle società anonime al capitale. Non siamo noi che la diamo: essa non è niente più di quella che gli spetta. Ce diamo possibile di attenuarla? Otterremo tutto il rovescio: oltre a quella potenza che gli spetta legittimamente, vi daremo quel tanto di più, che viene dall'esercizio subdolo di essa. Perfino nei corpi rappresentativi locali, uno scrittore liberale, come Stuart Mill, si acconcia alla pluralità del voto, perchè in qualche modo si proporzioni all'importanza degli interessi che rappresenta, quindi, in una società di commercio, società privata ed essenzialmente determinata dall'interesse, evidentemente ciò è richiesto della giustizia. Quando ciò si difficoltà, si studierebbe di conseguirla coi sotterfugi, e sotto una maschera, l'infuenza, che non si può esercitare scopertamente e al cospetto di tutti. L'esperienza lo prova, nè so con quanto vantaggio della pubblica moralità.

Altre disposizioni infine abbiamo modificato, non già perchè non sieno conformi ai doveri

di rettitudine, ma perchè efficacemente non si possono ridurre a formula legislativa. Sarebbe una vera disperazione per l'Ufficio Centrale, se come accadde nel Belgio per l'articolo di legge concernente certe incompatibilità, siffatte disposizioni fossero rinviate all'esame dell'Ufficio Centrale non so quante volte. Ciò prova la massima difficoltà di segnare con una legge quel limite su cui però non s'inganna l'uomo onesto, nè la coscienza pubblica. Quando invece vi sarete appagati di certe clausole, che vi assicurino di una regolarità esteriore, salva questa, vi sembrerà salva ogni cosa, mentre con ciò non saranno menomamente impediti quei tanti artifici con cui si può rifarsi della severità della legge.

Circa alle idee generali della legge mi pare di aver già detto abbastanza. Certamente io ebbi sventura di venir dopo che si era splendidamente tracciato il campo su cui il progetto di legge si disegna, dal mio amico Senatore Rossi, e dopo che tale, cui senza ostentazione e senza vana modestia, io sono lieto di riconoscere come profondo maestro nelle scienze giuridiche, l'onorevole Pescatore avea fatto sì scrupoloso esame della legge. Ma, non da me stesso io ritraggo autorità: la ritraggo dalla legge che vi sta dinanzi.

Noi, con essa, non ci ripromettiamo d'impedire per l'avvenire quei mali che nel passato si sono verificati. Sarebbe vana illusione.

Noi bensì ci studiamo, prima di tutto, di evitare ogni anche più innocente connivenza che possa creare un inganno nella pubblica opinione, e quando il male non si eviti, ci studiamo che il colpevole ne abbia a rispondere.

Non sono soltanto dei nostri giorni le grandi catastrofi commerciali.

Chi non ha letto nelle storie italiane il fallimento di quelle compagnie fiorentine che nel secolo XIV aveano in mano una gran parte del traffico di quei tempi? Per la mancata fede del Re d'Inghilterra ruinarono, e con esse caddero in povertà quelli che aveano a esse affidato i loro capitali; e di rimbalzo si trovò scossa la fede in tutte le contrattazioni. Era pur quella un'accomandata così grandiosa, che ancora apparisce tale, anco al confronto delle speculazioni odierne!

Non diremo noi che la legge nulla possa, se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

non le corrisponde il costume: la legge concorre essa medesima a formarlo.

L'opera del legislatore però ha certi limiti, non è d'uopo dissimularlo. E non vorrei che con la tendenza che si è manifestata nel discorso particolarmente dell'onorevole Senatore Pescatore, si andasse incontro ad un grave pericolo.

D'Aguesseau, quell'illibato giureconsulto, allorchè presagiva già le rovine che dalle speculazioni di Law che disponeva con esse non solo di tutte le ricchezze esistenti, ma persino immaginarie, scrisse il suo celebre libro sul commercio delle azioni, e lo scrisse sotto l'impressione della burrasca, sotto il terrore delle calamità le quali si andavano ad aggravare sulla Francia. Fino a che il D'Aguesseau metteva in avvertenza la nazione dei pericoli che soprastavano, adempiva un alto dovere; ma quando concludeva che il commercio stesso delle azioni dovesse interdirsi, non s'accorgeva che, per risanare le forze economiche, non era un bel modo lo spegnerle.

Non così il Troplong. Allorchè leggeva la dissertazione alla Accademia delle scienze morali e politiche, che poi divenne la prefazione del suo celebre commentario del titolo delle società commerciali e società civili, egli aveva davanti a sè un progetto presentatosi alla Camera dei Deputati, improntato di diffidenza e rigore. Troplong inculcava con persuasione profonda, che ben si badasse di non sostituire l'allarme alla calma del legislatore.

Quando avremo pensato una legge che ci si presenti come perfetta, sarà tanto perfetta, che in realtà sarà inapplicabile.

Noi, col proposito di allontanare gli amministratori disonesti, avremo invece costretto gli onesti a cedere loro il campo: dacchè sono essi soli che possono promettere tutto, perchè già sanno che nulla manterranno.

La Francia nel 1856 dominata dallo sgomento di speculazioni, in cui la frode e la credulità si aveano dato la mano, avea fatto una legge, che poi nel 1863 e quindi nel 1867 dovette rifare, perchè non tanto avea provveduto a migliorare le società, quanto invece le avea impedito di sorgere.

In Austria, non appena venne deliberata dalla Camera dei Deputati una legge, che pur si era vivamente invocata, si lamentò quella stessa

severità, per cui prima si insisteva presso il legislatore che non fosse mai troppa.

Signori! Nel pensiero fondamentale della legge siamo concordi; studiamo nelle disposizioni particolari di essa mantenersi in quei limiti in cui la legge possa ripromettersi la sua efficacia.

Per conseguire quello che la legge non può, non compromettiamo quello ch'essa può e deve adempiere.

Un tempo era proibita dalle leggi ogni speculazione anche onesta. Si passò a qualificare poi per legittima qualsiasi speculazione.

Nelle forme straordinarie che la speculazione ai nostri tempi assunse per le comunicazioni mondiali, per i progressi delle industrie, per gli stessi artifici della civiltà, sarebbe arduo il determinare norme precise, assolute, che separino la speculazione onesta, laboriosa e benefica della cupidigia frodolenta, e dal giuoco avventato ed ozioso. Dovrà intanto il legislatore starsene inerte?

Quel limite, che egli non può determinare nelle sue formole, si determinerà nel sentimento pubblico.

Il legislatore però deve far sì, che sia portato per quanto è possibile a cognizione di tutti ogni elemento su cui si può fondare il giudizio.

Siate liberi, egli dice, ma siate responsabili.

In queste due parole: libertà e responsabilità si compendia la legge che raccomandiamo all'approvazione del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'ora tarda in cui ci è dato di prendere la parola, noi siamo lieti, che il nostro compito sia reso facile e spedito dagli egregi oratori, che hanno richiamato l'attenzione del Senato all'esame generale del progetto.

La concordia, che può dirsi intiera ed unanime, con la quale i principi generali del progetto ebbero la ventura di essere accolti, in primo luogo dall'Ufficio Centrale, e poi dagli egregi Senatori Alessandro Rossi e Pescatore, potrebbe quasi dispensarci dallo spendere altre parole nella discussione generale.

Il nostro progetto nelle sue basi fondamentali, meglio che da noi si potesse, è stato pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

pugnato e difeso da coloro che hanno parlato finora.

Volendo tuttavia dimostrare il conto singolare in cui teniamo le considerazioni, che sono state svolte dagli egregi oratori che ci precedettero, e temendo di mancare altrimenti al dover nostro, vi domandiamo la permissione di sottoporre al vostro senno poche considerazioni.

Il bisogno di riformare, non solamente la parte della legislazione commerciale che riguarda le Società, ma l'intera legislazione relativa al diritto commerciale, è da qualche tempo riconosciuto in Italia, e, prima che in questo recinto, fu proclamato nel paese, per giudizio concorde dei commercianti e dei giuristi.

Fra tutti i Codici che nacquero nel 1865, quando la legislazione italiana veniva felicemente unificata, il Codice di commercio fu il meno fortunato, e bisogna pur dire, che forse più degli altri esso risentì gli effetti della brevità del tempo, e della fretta con cui dovette essere compilato e promulgato.

Al vivo desiderio della Nazione di vedere unificata la sua legislazione, si dovette sacrificare la somma convenienza, ed anzi il dovere, per cui nello studio di ogni Codice (sia pure semplice, come si ritiene in generale il Codice di commercio) dee porsi la massima attenzione e la più profonda ponderazione. Per procedere speditamente non si poté far così bene come sarebbe stato desiderabile, e questo difetto di origine produsse la conseguenza, che pochi anni erano appena trascorsi dalla pubblicazione di quel Codice, che già si manifestava nel paese il vivo desiderio di veder migliorata, almeno in qualche parte, la nuova legislazione commerciale.

I desiderii del commercio e dei giuristi si volgevano più specialmente a tre parti del giure commerciale, a quelle che riguardano le Società commerciali, cioè la materia di cui ora ci occupiamo, e che al contratto di commissione e di trasporto, e alla lettera di cambio si riferiscono.

Alcuni avrebbero pure desiderato, che si fosse posta mano pronta a riformare anche quella parte che riguarda i fallimenti; senonchè in questa il bisogno di miglioramenti è forse meno urgente, perchè il confronto della teoria e della

pratica delle diverse legislazioni europee intorno a questa materia, ci dimostra che il sistema seguito dal nostro Codice è quello, che regola più compiutamente e con migliori garanzie quei dolorosi naufragi, che si chiamano i fallimenti.

Preoccupandosi però del voto generalmente manifestato, il Governo ha creduto opportuno d'instituire una Commissione di commercianti e di giureconsulti col mandato generale di far gli studi occorrenti a preparare la desiderata riforma legislativa.

Il progetto preliminare, con molta diligenza, con lunghi studi e con larga dottrina dall'egregia Commissione composto e presentato al Governo, venne pubblicato, e furono invitate tutte le persone che si credevano le più competenti, a dare un giudizio sulla grave materia. La magistratura, le Camere di commercio, le università del Regno sono state sentite sul progetto di Codice di commercio, e quando si ebbero questi giudizi, quando si conobbero le osservazioni di tutti questi Corpi, il Governo fu in grado di por mano alla riforma della parte della legislazione commerciale che riguarda le società commerciali, per la quale, come osservai, è sembrata maggiore l'urgenza.

Le condizioni del commercio infatti, e il peso di una responsabilità che il Governo è obbligato di sostenere colla coscienza di non potervi convenientemente provvedere, consigliano ad affrettare la revisione di questa parte del nostro diritto commerciale. Nè poteva essere trattenuto il Governo dalla considerazione, che le società commerciali costituiscono un titolo del Codice di commercio, imperciocchè indipendentemente dal quesito, se il diritto commerciale si possa veramente annoverare fra le materie giuridiche che meglio si adattano alla codificazione, la somma convenienza di provvedere senza indugio e con legge speciale alla legislazione delle società commerciali parve sostenuta da altri assai gravi motivi.

Voi sapete, Signori, come non siano mancati uomini dottissimi, che hanno negato che la codificazione sia forma opportuna per qualunque parte del giure. Sono note le due scuole che divisero per qualche tempo i cultori del diritto sopra questa gravissima questione; ma egli è certo, che se il dubbio ha un fondamento, ciò si verifica specialmente per quelle parti della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

legislazione, le quali per la loro natura vadano soggette a facili e frequenti mutazioni. Ora, il diritto commerciale si può al tempo nostro annoverare fra le discipline che pel movimento delle idee, per il progresso della civiltà, per lo svolgersi di una grande quantità d'interessi, richiedono frequenti modificazioni, ampliamenti e variazioni; sicchè io sono veramente dubbioso, lo dichiaro francamente, sono molto dubbioso, se la codificazione convenga alla materia commerciale. Ammettendo però che questa forma debbasi mantenere, poichè l'abbiamo adottata, nulla ci vieta, che, seguendo i passi che ci sono additati da altri paesi posti in eguale condizione, anche noi sottoponiamo a riforme particolari qualche parte di quel Codice, riservandoci poi, quando avremo riveduto le parti diverse, di raccoglierle in un solo corpo, a cui daremo il titolo di Codice. Così nacquero i Codici in quella Francia, che dette per la prima l'esempio della codificazione generale. Colà, voi lo sapete, i Codici si sono costituiti con diverse leggi, mano mano approvate dai poteri legislativi e poi riunite in un solo corpo.

Queste considerazioni di ordine e di merito non hanno dunque trattenuto il Governo, e spero che non tratterranno il Senato dal fare una legge speciale sulle società di commercio. Nel progetto che vi abbiamo presentato troverete invero alcune disposizioni che rigorosamente non possono dirsi d'indole commerciale, quali sarebbero quelle, che sono scritte nel capitolo della legge, che riguarda le sanzioni penali reputate necessarie ad assicurare l'adempimento della legge sulle società; ma quando la legge che ora stiamo esaminando, avrà ottenuto la sanzione dei supremi poteri, e sarà venuto il giorno in cui essa dovrà essere inserita nel Codice, non sarà difficile di dare a quella parte che sarebbe estranea al diritto commerciale, un altro più congruo collocamento.

Basi fondamentali del nostro progetto, o Signori, sono la libertà, la pubblicità, e una larga responsabilità.

Una libertà sfrenata e illimitata condurrebbe al disordine e alla rovina; ma la libertà che proponiamo dev'essere governata dalla legge e circondata da tali guarentigie le quali ne impediscano l'abuso senza nuocere allo svolgimento dello spirito di associazione.

Ogni libertà nelle società civili non si può

intendere che in questo senso, che cioè essa attribuisca il potere di fare tutto il bene, e non mai la facoltà di trasmodare e di fare il male.

Le guarentigie dalle quali noi abbiamo creduto, che la libertà nelle società di commercio dovesse essere circondata, consistono essenzialmente nella pubblicità data a tutti gli atti che riguardano la vita delle società, dalla loro creazione al loro scioglimento, dalla nascita, alla morte; e nella responsabilità bene ordinata e assicurata di tutti coloro che le amministrano. Una terza guarentigia consiste finalmente nella facoltà da concedersi, con tutti i mezzi necessari forniti a tutti gl'interessati di sorvegliare gli atti della società che tratta i loro interessi, e di curare la difesa dei loro diritti.

Noi abbiamo creduto, che, con un sistema così congegnato, la libertà potesse essere con tutta sicurezza accordata alle società commerciali; nè siamo i primi ad entrare in questa via, nella quale ci troviamo fortunatamente confortati da una esperienza ormai non breve, fatta in altri paesi molto avanzati nella vita commerciale. Crediamo quindi, che con maggior franchezza e sicurezza si possa entrare e andare innanzi in questo cammino, a cui ci conforta l'unanime consenso degli egregi oratori, che hanno parlato finora in quest'Assemblea.

L'onorevole Senatore Alessandro Rossi mi è sembrato desideroso di una libertà anche più larga, di quella che verrebbe concessa dal progetto. Io non ho bene inteso però quali siano le parti, nelle quali egli vorrebbe maggiormente allargato il principio di libertà, ma egli avrà occasione di meglio svolgere i suoi concetti nella discussione degli articoli, e vedremo allora, se la libertà colla quale noi intendiamo d'inaugurare e sancire la riforma del diritto commerciale sulle società potesse per avventura non corrispondere abbastanza ai nostri intendimenti, e qualora ci accorgessimo del bisogno di maggiori larghezze, non avremo difficoltà di seguire l'onorevole Senatore Alessandro Rossi per quella via, che egli sembrava additarci in termini generali.

Noi siamo profondamente persuasi, che il sistema, a cui è informato il nostro progetto possa riparare agli inconvenienti dolorosi, che si ebbero a deplorare per effetto del pericoloso sistema da cui intendiamo di uscire: il vizio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

capitale di questo sistema, che si può dire di tutela governativa, sta nel difetto dei mezzi necessari ad assicurarne l'efficacia. Le società commerciali quando assumono la forma, che l'onor. Pescatore diceva di *interesse pubblico*, quando cioè si costituiscono per azioni, non possono, secondo la legge attuale, nascere senza ricevere il battesimo dal Governo, perchè la legge richiede un'autorizzazione che consacri l'esistenza della società. Da quest'atto del Governo si credette derivare ad esso l'obbligo di vegliare sopra l'andamento della società che ne risulta. Derivò certamente una fiducia e, diciamo pure, una soverchia confidenza di coloro che affidano il loro capitale a questa società e che, sperando tutto dalla tutela governativa, non temono perciò di correre alcun pericolo, alcun rischio dipendente dal fatto degli uomini e si lusingano di esser quasi protetti perfino da quei danni che derivano dalla sventura e dai fortuiti eventi.

Ma la cosa non è così, Signori; il Governo si trova nell'impotenza di esercitare efficacemente la tutela che assume. Dopo abolito il sindacato, di cui vi ha narrato la storia il valente Relatore dell'Ufficio Centrale, il Governo fu ridotto ad intervenire a tutela dei soci minacciati allora soltanto che vi è chiamato dall'istanza di un certo numero di interessati, numero che si raccoglie difficilmente; e per conseguenza il Governo è quasi sempre condannato a penosa inoperosità. Ma intanto l'intervento del Governo nel dar vita alla società dà una falsa fidanza agli interessati, ai quali si direbbe che il Decreto Reale che autorizza la società, produce l'effetto del soporifero e del narcotico, perchè si immaginano di essere dispensati dal curare i loro interessi, solo perchè suppongono che la tutela governativa li copra.

Voi comprendete di leggieri, Signori, come questo sistema delineato così a larghi tratti si dimostri pieno di pericoli e di inconvenienti. Non è quindi necessario per noi lo spendere maggiori parole per dimostrarvi, come conviene al Governo non meno che a tutti gli interessati nelle società commerciali, che si ponga fine a questo stato di cose, e si adotti un sistema, il quale offra delle reali ed effettive guarentigie, sciogliendo il Governo da una ingerenza non solo priva di utile scopo, ma sorgente di gravi danni.

Queste guarentigie noi crediamo che si trovino nel nostro progetto. Non entreremo ad esaminarne le diverse parti speciali che hanno formato argomento di diverse osservazioni mosse dagli onorevoli Senatori che hanno preso parte alla discussione generale; a noi non pare che sia questo il momento di farlo; l'ora tarda del resto, che m'incalza, non mi permetterebbe nemmeno di entrare adesso in questo pelago troppo vasto che non potrei in breve ora percorrere.

Prometto però agli onorevoli Senatori che presentarono delle osservazioni e al Senato, che quando verrà il momento della discussione degli articoli, ai quali le osservazioni si riferiscono, il Governo darà risposta alle loro osservazioni e dichiarerà quali sono le idee che intende di accogliere, quali sono quelle che non può accettare.

Il Ministero non aspira a coalizioni, perchè non le ama e non ne abbisogna, ma sarà lieto di accogliere dei generosi alleati; e sicuramente non può che tenersi molto fortunato di averne trovato uno poderoso in quell'egregio e dotto magistrato, che è il Senatore Pescatore. Io penso però che le divergenze che esistono tra il progetto del Ministero e gli emendamenti dall'Ufficio Centrale proposti, non siano tali da turbare la nostra armonia, giacchè, se ben si esaminano le proposte dell'Ufficio Centrale, esse cadono in gran parte più sulla forma che sulla sostanza delle disposizioni del progetto: sulle basi generali e dirò pure sopra tutti i principi più importanti è perfetto l'accordo.

Quanto alla forma, già ve lo dichiariamo, noi saremo molto facili a stendere amica la mano ai membri dell'Ufficio Centrale. Quanto alle questioni di sostanza, ve ne hanno alcune di qualche entità. Tale è quella, per esempio, che concerne il modo della rappresentanza dei soci azionisti nelle assemblee generali; tale è quella che riguarda il modo di verificare l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, acciocchè una società possa cominciare ad operare; tale è anche quella che riguarda la revocazione dell'amministratore nelle società in accomandita per azioni. Altre sono state toccate in prevenzione dall'onorevole Pescatore, il quale, colla cortesia dei cavalieri antichi, ha voluto mettere gli avversari in avvertenza del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

campo aperto in cui egli si propone di combattere.

Senza abusare maggiormente della sofferenza del Senato, io mi limito adunque alle poche considerazioni, che ho avuto l'onore di presentare, le quali penso che possono essere sufficienti a dimostrare il carattere generale del progetto di legge, che stiamo per discutere nelle sue parti; e ripeto che il Governo si riserva di fare più ampiamente conoscere a suo tempo il proprio modo di vedere sopra le diverse questioni gravi e importantissime in questa discussione generale che si presentano in questo argomento, che già furono sflorate, e che saranno largamente e dottamente, come

suol fare il Senato, trattate nella parte speciale della discussione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale.

Chi è d'avviso che debba essere chiusa, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è chiusa.

L'ordine del giorno della seduta di domani che si terrà alle ore 2, porterà il seguito della discussione della presente legge sulle società a associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

LIII.

TORNATA DEL 29 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali — Dichiarazione del Senatore Lampertico, Relatore, e modificazioni proposte dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ai diversi numeri dell'art. 1. — Dichiarazioni e considerazioni del Relatore in merito a queste proposte — Replica del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e sua proposta di variante al N. 2, oppugnata dal Relatore — Spiegazioni chieste dal Senatore Borgatti sull'art. 1, fornite dal Relatore e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Replica del Senatore Borgatti — Osservazioni del Senatore Pescatore, al quale risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti e Pescatore — Variante proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia al N. 2, approvata — Osservazione del Senatore Pescatore al primo paragrafo dell'articolo — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Modificazione proposta dal Senatore Pescatore al N. 3, combattuta dal Relatore — Approvazione dell'art. 1, modificato — Variante al primo alinea dell'art. 2, proposta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Emendamento del Senatore Miraglia al secondo capoverso, oppugnato dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Miraglia — Considerazioni del Relatore, del Senatore Pescatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei due primi comma dell'articolo coll'emendamento del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Reiezione dell'emendamento Miraglia — Approvazione del terzo comma e dell'intero articolo — Parole del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e del Relatore, e rinvio dell'art. 3 — Approvazione dell'art. 4 — Soppressione dell'art. 5 proposta dalla Commissione, non accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Spiegazioni del Relatore e sua proposta, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Miraglia — Arcerlenze del Senatore Sineo, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Miraglia e del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento proposto dal Senatore Beretta, appoggiato dal Senatore Cabella, combattuto dal Relatore — Replica del Senatore Beretta, cui risponde il Senatore Corsi T. — Domanda del Senatore Sineo, cui risponde il Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà

quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 25. Il vescovo di Como con alcuni ecclesiastici della medesima diocesi fanno istanza al Senato affinché venga respinto l'articolo 11 del progetto di legge sul reclutamento.

26. Il vescovo di Lodi (*identica alla precedente*).

27. Parecchi abitanti della diocesi di Lodi (*identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme*).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

28. Alcuni abitanti della città di Como (*identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme*).

29. Alcuni abitanti della parrocchia di San Bartolommeo di Como (*identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme*).

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

Ieri fu chiusa la discussione generale: oggi passeremo alla discussione e votazione degli articoli.

Si dà lettura del primo articolo:

CAPO I.

Delle società commerciali.

SEZIONE I.

Delle società commerciali in generale.

Art. 1.

« Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale propongo invece dell'art. 1 del progetto del Ministero, l'art. 1 che leggesi nel progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Ministero può accettare l'art. 1, quale è proposto dall'Ufficio Centrale; salvo alcune variazioni da introdurre al paragrafo 2, ed al 3, sulle quali credo facilissimo l'accordo, ed una variazione al paragrafo 4, sulla quale l'accordo temo sarà alquanto più difficile.

PRESIDENTE. Ammette il signor Ministro la soppressione del N. 5 dell'art. 2 in cui è detto che « *La società cooperativa, nella quale il capitale è formato coll'emissione di azioni di numero variabile e non trasmissibili e gli obblighi della Società sono garantiti soltanto dal capitale medesimo?* »

Faccio osservare che se il signor Ministro ammette la soppressione di questo numero, sarà necessario modificare anche nel progetto dell'Uf-

ficio Centrale l'articolo secondo, che è identico a quello del progetto del Ministero, in cui si parla nuovamente di società cooperativa, e bisognerà per conseguenza mettere in armonia tra di loro i due articoli suddetti in modo che non si faccia in essi più menzione della società cooperativa.

Per ora domando al signor Ministro se accetta la soppressione del N. 5 dell'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. È necessario su questo punto dare qualche spiegazione.

Se si trattasse di una vera soppressione del paragrafo che riguarda le società cooperative, il Ministero non potrebbe acconsentire. Ma che non si tratti di vera soppressione, sibbene di un trasporto, lo ha ieri dimostrato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando piuttosto che muovere rimprovero al Ministero di essersi occupato delle società cooperative in questo progetto di legge, gliene faceva anzi lode.

Se non che egli credeva che non tutte le forme e le condizioni proposte dal Governo, per queste specie di società, corrispondessero alla loro natura, al loro modo di essere, e alle necessità in cui si trovano in Italia.

Al Ministero piacque di sentire quella dichiarazione dalla bocca dell'onorevole Relatore; imperocchè delle società cooperative era impossibile non tener conto in questa legge sulle società commerciali, così per le ragioni dette da lui con tanta competenza e dottrina, come per una che egli non disse, ma che certamente egli conosce, ed è questa: che le società le quali si chiamano cooperative o popolari, presso di noi hanno più che altrove il carattere di società commerciali. E tali non esito a dirle, sebbene abbiano certi loro caratteri particolari, imperocchè nessuna di esse, che io sappia, s'interdice il commercio; anzi credo di non esagerare dicendo che, tutto lo esercitano, e se, per esempio, si volesse restringere le prerogative o la denominazione di cooperative a quelle sole società che sono fondate sulla mutualità esclusivamente, forse di società cooperative non ne resterebbe una in Italia.

Dunque, premessa la dichiarazione, che non s'intenda abbandonarne il concetto, ma rimandare i provvedimenti relativi alle società coope-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

rative in altro luogo di questo progetto, il Ministero accetta la soppressione di questo N. 5 dell'art. 2.

Anzi, anticipandone la discussione, dichiaro che sull'articolo complessivo, che l'Ufficio Centrale propone di sostituire a tutti quelli coi quali il Ministero credeva opportuno di regolare la vita delle società cooperative, il Ministero stesso avrà qualche variante e qualche aggiunta da proporre.

E qui per non ridomandar la parola troppo presto, dovrei dichiarare gl'intendimenti del Ministero rispetto agli altri paragrafi dell'articolo primo proposto dall'Ufficio Centrale. Noi vorremmo, mercè d'una semplice variante, eliminare la necessità di spiegare il concetto del legislatore mediante una parola messa fra parentesi. Il Ministero non ignora che qualche legislazione straniera usa questo metodo; ma non è bello, ripugna alla nostra indole, e sarebbe una novità non desiderabile nella nostra legislazione. Definendo le varie forme di società, l'Ufficio Centrale scrisse nel paragrafo 2: « la società in *accomandita semplice* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata di uno o più soci solidari (accomandatari). » Con qualche variante proporrei di sostituire: *la società in accomandita semplice nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari*. Nel seguito poi del paragrafo che dice: « ed alla responsabilità di uno o più soci limitata ad una quota determinata (accomandanti) leverei quell'accomandanti in quel luogo e proporrei di dire: e della responsabilità di uno o più soci accomandanti, limitata ad una quota determinata.

Così nel § 3 credo in verità che non sia alcuna differenza fra il concetto dell'Ufficio Centrale e il concetto del Ministero, ma solo che vi sia una involontaria omissione nel testo proposto dall'Ufficio Centrale. Dice il testo:

« La società in *accomandita per azioni* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata degli accomandatari e dal capitale degli accomandanti formatosi per azione. »

Dopo l'attributo *illimitato* aggiunto per significare e determinare la responsabilità, pregherei l'Ufficio Centrale di aggiungere la pa-

rola *solidaria* degli accomandatari.... Sono lieto di vedere un segno d'assenso, da parte dell'onor. Relatore.

Viene il paragrafo, nel quale temo, come accennai, non sia egualmente facile l'accordo.

Il Ministero dopo lunga e matura ponderazione non crede di potere accettare la novità che propone l'Ufficio Centrale, vale a dire, introdurre una forma di società anonima nella quale il capitale non sia diviso per azioni, le quali debbano avere tutte lo stesso tipo e valore, ma propone di dividerlo per quote.

Queste quote pare al Ministero, che altererebbero il concetto delle società anonime, e le investirebbero di un carattere più proprio delle società in accomandita. Nelle società in accomandita s'intende bene che vi sia la varietà delle quote; ma non lo si intende nelle società anonime. Nè per questo modo si viene a recare qualche impedimento alla formazione di queste società, a seconda del libero volere ed a seconda della convenienza e dei reciproci interessi; perchè quando il capitale sociale delle anonime società lo avete diviso in azioni ciasceduno ne piglia quel numero, che stima conveniente e corrispondente alle proprie forze ed ai propri interessi.

Ho esaminato tutte le moderne leggi sulle società anonime e non mi è stato dato di ritrovarne alcuna, in cui questa forma delle quote invece delle azioni sia stata introdotta. Può darsi che io non le abbia esaminate tutte; ma le principali e più recenti non mi danno esempio di queste società anonime il cui capitale sia diviso in quote.

Non mi pare che la Relazione dell'Ufficio Centrale raccomandi questa novità ad un concetto fondamentale ed essenziale, quindi io sarei molto lieto che desso rinunciasse a questa parte della sua proposta: che se per mala ventura credesse di persistere nella sua idea, dovrei avvertirlo che ci saranno, non vorrei esagerare il numero, una trentina di articoli di questo progetto che vanno modificati, poichè l'Ufficio Centrale di questa aggiunta della quota, la quale con una apparenza molto leggera e molto tenue crea una nuova forma di società anonima, ha poi tenuto conto solamente in un articolo o due. Ma essendo che tutta l'economia, tutta l'orditura del progetto sia fondata sul concetto che l'anonima abbia il suo

capitale diviso in azioni, e tutto ciò che riguarda la forma e i diritti e i doveri sia minutamente coordinato a questo; se, ripeto, per mala ventura l'Ufficio Centrale non acconsentisse ad abbandonare quella *quota*, e non si contentasse della sola parola *azione* che ha così chiaro e preciso significato nel linguaggio comune, bisognerebbe innanzi tutto che esso s'incaricasse di riformare in molte parti il progetto di legge che stiamo discutendo.

Se l'Ufficio Centrale acconsente nelle varianti che ho accennate e nella proposta della soppressione, non vi sarebbe più luogo a discutere intorno a questo primo articolo; ma se invece persiste nella integrità della sua proposta, allora bisognerà discuterla, per vedere da qual parte penderà il senno del Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessunissima difficoltà di accettare intanto la modificazione che il Ministero introduce nel N. 2 dell'articolo.

Spiegherò perchè si è detto così dall'Ufficio Centrale.

Ci pareva che non fosse molto opportuno di porre la solidarietà in un luogo dove si parla anche di un solo socio. È vero però che già s'intende da sé che la solidarietà non può riferirsi se non a quei casi in cui si tratta di più soci; pure, siccome è questione di stile, non essendoci poi d'altronde nessuna ragione giuridica che vi osti, posso senza più rimettermi all'onore del Ministro d'Agricoltura e Commercio, pel quale l'ufficio di Ministro non fa dimenticare quello di scrittore.

Quanto al N. 4 dell'art. 1, sono in obbligo di manifestare al Senato le ragioni per cui si è introdotta quell'aggiunta. Quell'aggiunta si è introdotta perchè avendo noi stabilito la definizione delle varie specie di società secondo la diversa responsabilità che ne consegue, si volle eliminare tutti quei caratteri di secondo ordine che possono turbare in qualche modo il criterio fondamentale.

Essenzialmente la società anonima si distingue dalle altre, perchè in essa gli obblighi sociali vi sono garantiti solo da un determinato capitale.

La divisione del capitale in azioni è una co-

modità, ma non è caratteristica delle società anonime, perchè intanto è comune anche alle accomandite per azioni, e perfino a società civili.

È poi indispensabile che, quando si limita la responsabilità ad un certo capitale, questo capitale sia diviso in azioni?

Questa divisione è causa bensì di speciali disposizioni e cautele, ma intrinsecamente non ha un carattere di necessità.

Vuolsi dire che, rispondendo nella società anonima il capitale, ciò non avvenga, se quel tanto, che si conferisce, non si incorpora in una azione, indipendente affatto da una persona determinata?

Ciò non è vero fino almeno che l'azione sia pagata, perchè chi prende l'azione ha pure l'obbligo di pagarla; non è nemmeno vero per le azioni nominative.

Vuolsi dire, che la trasferibilità dell'azione si è la principale ragione delle particolari cautele per le società anonime? Poco male, se queste cautele stanno anche quando quel tanto, per cui ci siamo obbligati, non s'immedesima in un'azione; e d'altronde sia pure che ci obblighiamo fino ad una determinata quota, e non vi diamo subito la forma di azione; ciò può farsi però quando meglio piace.

Nella discussione della legge francese del 1867, si è sollevata la questione, ma non si è risolta.

Noi abbiamo preferito di affrontarla addirittura, e ci pareva che fosse ammissibile anche una società limitata a un certo capitale sebbene non diviso in azioni.

Però l'Ufficio Centrale, nella considerazione sopraddetta che non basterebbe introdurre accanto all'azione, come uno dei modi di costituzione del capitale, la quota, ma sarebbero anche d'uopo speciali disposizioni adatte in tale supposizione, stima sufficiente che si sia chiarita la cosa, sebbene non già nel senso che aveva proposto, e acconsente a lasciare come unico modo di costituzione del capitale nella società anonima, l'azione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio innanzi tutto, anche personalmente, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, della

sua condiscendenza, nell'esprimere la quale egli ha mostrato tanta cortesia nella sostanza e nei modi; ma a rischio di essere accusato di avere ombra di questa parola *quota*, io pregherei l'onorevole Relatore di vedere se non possa eliminarsi anche dal paragrafo 2 dell'articolo, dove la parola *quota* è usata in un senso diverso da quello che avrebbe avuto al paragrafo 4. Invece di dire *quota*, si dica p. e., *somma*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui non potrei accettare l'osservazione dell'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio. Fino a che si tratta dell'accomandita per azioni, e della società anonima dove alla *quota* fa riscontro l'azione, una volta che non si ammette che l'azione, è d'uopo abbandonare anche l'espressione di quota.

Ma, quando si tratta dell'accomandita semplice, quest'equivoco non può nascere: e siccome la parola *quota* sta nelle consuetudini non solo giuridiche ma anche commerciali, mi parrebbe che non ci fosse veruna necessità di toglierla.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni ed essendosi perciò messo d'accordo l'Ufficio Centrale coll'onorevole signor Ministro, leggo l'articolo primo dell'Ufficio Centrale (bene inteso colle modificazioni concertate) per metterlo ai voti.

Art. 1.

« Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e distinguonsi nelle seguenti:

1. la società in *nome collettivo* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2. la società in *accomandita semplice*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari, e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una quota determinata;

3. la società in *accomandita per azioni*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria

degli accomandatari e dal capitale degli accomandanti formatosi per azioni;

4. la società *anonima*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua azione. »

È aperta la discussione sopra questo primo articolo.

L'onorevole Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi permetta il Senato di rivolgere una preghiera agli onorevoli signori Ministri e all'Ufficio Centrale.

L'art. 1 che è stato letto or ora dall'onorevole Presidente, stabilisce che: « sono commerciali quelle società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio. »

Io non credo che in quest'articolo nè in questa legge siano contemplate le Casse di risparmio; credo anzi che non possa neppure sorgere il dubbio.

Le Casse di risparmio, sebbene siano state dichiarate società anonime, tuttavia non hanno veramente per oggetto il commercio, nel senso giuridicamente proprio di questa parola; il commercio cioè speculativo, e lucrativo per i singoli azionisti o fondatori, per gli amministratori, per gestori o gerenti. Destinate esse principalmente a promuovere il risparmio nelle classi povere e nelle meno agiate, lo scopo loro potrebbe quasi dirsi piuttosto morale che commerciale. In altri termini: le Casse di risparmio sono società commerciali *sui generis*; come ebbe a qualificarle la Cassazione di Torino.

E cotale specialità calza principalmente alle Casse di risparmio delle Romagne, che sono quelle che io più particolarmente conosco. Ed oggi stesso ho ricevuto una lettera da un nostro esimio collega, l'onorevole Senatore Bevilacqua, molto benemerito di questi istituti, il quale così si esprime:

« Voi ben conoscete ed apprezzate queste nostre Casse di risparmio, che hanno una natura propria, distinta da altre, e meritano di essere con ogni amore e cura, per pubblico vantaggio, mantenute e favorite. »

Concludo confermando che credo che non possa sorgere dubbio che coteste società commerciali *sui generis* non sono comprese nell'articolo ora in discussione, nè contemplate in alcun'altra disposizione di questa legge.

Tuttavia, io sarei grato agli onorevoli signori Ministri ed agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, se volessero compiacersi di esprimere in proposito il loro autorevole avviso.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto alle Casse di risparmio, il Regolamento per la legge delle Opere pie del 1862, poneva sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno ed assoggettava alla legge delle Opere pie, quelle fra le Casse di risparmio che sono mantenute da opere pie, allo scopo di beneficenza. In seguito, con decreto del 1872, si sono coi Monti frumentari poste nella dipendenza del Ministero dell'Interno. Poscia assoggettavansi rispettivamente all'uno o all'altro, colle norme indicate nel detto Regolamento. Più tardi, le Casse di risparmio passarono tutte al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Questa vicenda amministrativa corrisponde ad un fatto economico, di cui tutti quanti siamo testimoni, cioè, che istituzioni, sorte esclusivamente con intento di beneficenza, via via si andarono trasformando, anche per mancanza di altri istituti, ed assumendo qualche volta un carattere diverso da quello che avevano nel principio.

La cosa presentò molti dubbi pratici, e lo stesso Consiglio di Stato ebbe ad occuparsene; ma però mentre il Consiglio di Stato, con un suo parere dell'anno 1869, avvertiva questa trasformazione, contemporaneamente notava d'altronde l'incertezza che lascia in proposito la legislazione, la quale non ha tenuto dietro a tutte queste trasformazioni. Comunque perciò concludesse che le Casse di risparmio non mantenevano più il loro carattere ed il loro ufficio primitivo, notava, particolarmente per le Casse di risparmio della Lombardia e della Venezia, la necessità che non si qualificassero come istituti di credito, senza prima aver preso i provvedimenti indicati dalla condizione delle cose.

Fatto sta che una risposta assoluta, e categorica è difficile a darsi in proposito; prima di tutto perchè appunto per queste trasformazioni economiche a cui abbiamo assistito nei nostri giorni sonovi tante istituzioni le quali partecipano insieme al carattere di istituti di

beneficenza e di istituti di credito, e non si saprebbe tante volte vedere quale sia il prevalente; d'altra parte perchè l'applicazione della legge d'uopo è lasciarla alla giurisprudenza.

Hannovi Casse di risparmio le quali si costituiscono come società anonime. Lo dichiarano esse medesime, senza però dichiarare se intendono di essere società anonime commerciali o no; quindi secondo il nostro sistema e secondo il sistema del Governo che ammetterebbe la forma anonima anche per le società civili, per questo solo non diventano società commerciali.

Altre dichiarano di essere società anonime non solo, ma ancora di considerarsi soggette al diritto civile e commerciale. Non dipende però dalla volontà l'assoggettarsi ad un diritto od all'altro. Converrebbe pur sempre ricercare l'indole vera.

Altre invece si formano sotto l'egida del Comune, ed altre come annesse ai Monti di Pietà.

In tanta varietà mi perdonerà l'onor. Senatore Borgatti, se non posso dare una risposta precisa.

Ma pure la necessaria prudenza non mi vieta di avvertire, come nessun pregiudizio debba venire alle Casse di risparmio dalla presente legge.

Essa non fa che stabilire ancora meglio di prima, quando siavi società di commercio. Se dunque una Cassa di risparmio, anche costituita da una società, non era qualificata società commerciale finora, non sarà considerata tale per causa della presente legge.

Il fatto, che le azioni non producano lucro, e che il lucro non vada ripartito fra soci, ma a beneficio della Cassa medesima, parmi decisivo.

Ricordo qualche scrittore, che pure avverte i caratteri commerciali i quali possono riscontrarsi in una Cassa di risparmio; tuttavia osserva, come il trovarsi affidata l'amministrazione alla autorità pubblica, ovvero a rappresentanza elettiva, fa scomparire il carattere di un'impresa dinanzi a quello di *istituto*.

Mi sembra che queste considerazioni possano soddisfare l'onor. Senatore Borgatti, il quale d'altronde mi dispenserà da una risposta unica per istituzioni così varie.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Dopo la così lucida e compiuta risposta data dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale al Senatore Borgatti, sarebbe quasi inutile che io aggiungessi qualche parola; se non fosse che l'onorevole Borgatti nel fare le sue considerazioni aveva mostrato il desiderio di avere una risposta non solo dall'onorevole Relatore, ma anche da uno dei Ministri, ed il Ministero non può non aderire e soddisfare a questo desiderio.

Il Ministero partecipa alla sollecitudine che ha significato l'onorevole Borgatti verso le Casse di risparmio, ed in specie verso quelle Casse di risparmio, ch'egli come io meglio conosciamo, vale a dire quelle delle Romagne, le quali nella loro doppia funzione, di ricevere i depositi e di fare imprestiti, sono quelle che hanno meglio conservato il loro carattere, e che soddisfanno meglio alla promessa che sta inclusa nel loro titolo.

Se il carattere generale delle Casse di risparmio in Italia fosse eguale a quello delle Casse delle provincie romagnole, il rispondere e provvedere intorno ad esse sarebbe facile, poichè le romagnole hanno tutte la stessa origine; dal più al meno corrispondono tutte allo stesso tipo. Ma l'onorevole Relatore, con molta dottrina, ha spiegato quale differenza non solo di forma, ma sostanziale e di mezzi, e di amministrazione e di fini passi fra queste istituzioni che con unico nome attuano intendimenti diversi.

Ora, io non ho alcuna difficoltà di dichiarare a nome del Governo, che la legge che stiamo discutendo alle Casse di risparmio non può, nè deve recare alcun pregiudizio.

Aggiungerò altresì che il Ministero si preoccupa della necessità di studiare una legge, la quale sia così larga da permettere a questi Istituti di vivere sotto l'ombra sua, senza averne inceppata la vita e alterate le funzioni. Ma non è facile fare questa legge.

In Piemonte fu fatta una volta una legge, e benchè colà le Casse corrispondessero presso a poco tutte allo stesso tipo, quella legge per certe necessità che sono superiori alla volontà del legislatore, è poco o punto osservata, dimo-

dochè si verifica la sentenza del giureconsulto che: *per desuetudinem leges abrogantur*.

Furono raccolte tutte le notizie che era necessario ed utile avere intorno alle Casse di risparmio, e non le finanziarie ed economiche soltanto, ma eziandio le statutarie onde poter elaborare una legge, dentro cui sia permesso a ciascuna di esse vivere e prosperare.

Gli studi del Ministero non tarderanno ad essere pubblicati e comunicati al Parlamento.

Intanto però, ad evitare qualunque pericolo, ci riserviamo di vedere se in fine di questo progetto di legge fra le disposizioni transitorie convenga mettere un articolo che riguardi le Casse di risparmio, articolo che allontani tutti quei dubbi e pericoli a cui accennava l'onorevole Senatore Borgatti, seguendo l'autorità di un nostro Collega così benemerito di queste istituzioni, voglio dire l'onorevole Senatore Bevilacqua.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. La risposta che mi ha data gentilmente, prima dell'onorevole signor Ministro, l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, non è in relazione alla mia domanda; e comprenderà il Senato che anch'io debbo sapere che qui noi non sosteniamo l'ufficio di giudici, tenuti ad interpretare la legge secondo i singoli casi speciali e pratici, onde dev'essere applicata. Qui noi sosteniamo l'ufficio di legislatori, e siamo tenuti soltanto a sapere e conoscere con precisione quali siano gli oggetti a cui in genere una data legge si riferisce. So anch'io che le Casse di risparmio hanno subito successivamente diverse trasformazioni; so che non sono identiche nella loro attuale costituzione giuridica; e quelle delle Romagne, che più particolarmente conosco e che meglio di me conosce il signor Ministro Finali, si distinguono alquanto dalle altre. Ma nondimeno dev'essere lecito di chiedere se cotesti enti, sebbene non conformi tra loro ma pur sempre distinti dalle società commerciali comuni, sieno o no compresi nella legge ora in discussione. E poichè l'onorevole signor Ministro del Commercio mi ha esattamente compreso, prendo atto delle sue chiare e precise dichiarazioni, e ne lo ringrazio.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Credo che la domanda

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

molto opportuna mossa dall'onorevole Senatore Borgatti e la risposta in primo luogo data dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e quella che aggiunse l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, lasciano per avventura luogo ad un'osservazione che non sarà inutile.

Credo che la vera risposta alla domanda dell'onorevole Senatore Borgatti spetti alla giurisprudenza di darla, fintantochè il Ministero studierà la sua legge e la proporrà; che risolva ogni difficoltà che possa correre sopra di ciò, io per ora mantengo gravissimi dubbi.

Le Casse di risparmio non sono istituti semplici, sono istituti misti e possono avere un duplice fine: fine di beneficenza, e fine di lucro.

Prima di tutto è manifesto che le Casse di risparmio, ricevendo depositi e dovendo pagare un interesse ai depositanti, naturalmente non devono, non possono tenere ozioso il capitale che ricevono in deposito; lo devono impiegare; ma vi è modo e modo. Datemi una Cassa di risparmio veramente ed unicamente o principalmente intenta al fine di beneficenza; mostratemi che, e secondo i suoi statuti e secondo le pratiche che segue generalmente, questa Cassa di risparmio non fa lucro da distribuire agli azionisti, o non intende nemmeno di farlo, intende solo d'impiegare, invece dei poveri depositanti, esser per tutti e pagare ad essi gli interessi, e allora vi dirò: questo è un istituto di beneficenza, non ha fine di lucro e quindi non è una società commerciale; e state sicuri che in casi consimili la giurisprudenza vi darà sempre la stessa risposta.

Ma invece datemi un'altra Cassa di risparmio, la quale faccia un altro ufficio, e nell'indole dei suoi statuti abbia precisamente l'intento di fare quest'altro ufficio commerciale, di raccogliere bensì tutti i capitali che depositano i poveri, ma di raccogliergli come li raccoglierebbero anche i ricchi, ammassando cioè una numerosa mole di capitali in modo che abbia lucri considerevoli da distribuire agli azionisti; fate che dal complesso delle circostanze risulti che questa Cassa di risparmio, originata per avventura da un fine di beneficenza, nel seguito si trasformò e vide che colla beneficenza si poteva benissimo anche esercitare il commercio. Ebbene, o Signori, volete che io vi dica la risposta che darà la giurisprudenza in tutti questi casi? Il principio della giurispru-

denza è consacrato da molti precedenti anche in materie consimili. Quando si tratta di istituti misti si considera ciò che prevale; non si arresterà la giurisprudenza alla considerazione dei piccoli vantaggi che per avventura possa la società distribuire, giacchè non si possono così bene misurare gli impieghi cogli interessi che si debbono pagare, che qualche volta non sopravvanzi un po' di utile alla società, nel medesimo modo che tal'altra volta dovrà sopperire del proprio per pagare gli interessi.

Non baderà la giurisprudenza a queste minime differenze, ma vedrà in fatto quale è l'elemento che prevale. Tanto è certo che un istituto di pura beneficenza non può essere commerciale, quanto è certo che un istituto il quale procede con intenti e con risultati di lucro è una società commerciale, quanto infine è certo che, risultando un miscuglio, una mistura di beneficenza e di lucro, la giurisprudenza non potrà mai seguire altro criterio che quello di far prevalere ciò che è prevalente, dichiarando in questo senso commerciale o non commerciale la società.

Ora, da quello che ho inteso risultandomi che le Casse di risparmio delle Romagne hanno prevalente questo fine di beneficenza, per me credo che le Casse di risparmio delle Romagne non saranno mai dichiarate società commerciali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero ha dato due risposte all'eccitamento fatto dall'onorevole Senatore Borgatti. Ha detto da prima l'onorevole mio collega dell'Agricoltura e Commercio, che il Governo si preoccupa della grave materia che riguarda le Casse di risparmio, e sta studiando un progetto di legge che vi provveda. Ha detto in secondo luogo, che si esaminerà pure con diligenza, se nella parte della legge che riguarda le disposizioni transitorie, non sia per avventura conveniente di inserire intanto una disposizione, la quale per lo meno abbia l'effetto di escludere affatto quei dubbi dei quali l'onorevole Senatore Borgatti si mostra preoccupato.

Di questa duplice risposta si dichiarò soddisfatto l'onorevole Senatore Borgatti, ma non parmi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

che egualmente si sia appagato l'onorevole Senatore Pescatore. Per avviso dell'onorevole Senatore Pescatore sarebbe disperata impresa il tentare di fare una legge sulle casse di risparmio. Dell'altro rimedio che riguarderebbe una disposizione da inserirsi nella legge allo scopo di riservare intatta ed impregiudicata la presente condizione giuridica delle casse di risparmio, non si è occupato l'onorevole Senatore Pescatore; credendo però egli che sia impresa non solamente ardua, ma impossibile, il dettare una legge sull'argomento, è probabile che egli non creda nemmeno così facile il concepire una disposizione, che provveda allo scopo, che l'onorevole mio collega accennò di proporsi.

Mi permetto di far osservare all'onorevole Senatore Pescatore, che se è buono il confidare, nella giurisprudenza dei magistrati, è pure dovere del legislatore il segnare ai magistrati le norme sicure che devono seguire.

Talvolta la giurisprudenza, supplendo alla mancanza di qualche legge previene l'opera del legislatore additandogli la via per la quale egli possa compiere il suo ufficio. Tal'altra volta il Magistrato segue il legislatore, e interpretando la legge, come è ufficio suo principale, ne riempie le lacune e la rende meglio adatta ed acconcia allo scopo. Io non credo, che, per quanto riguarda le casse di risparmio, noi ci dobbiamo abbandonare in tutto alla giurisprudenza, sebbene, come piace all'onorevole Senatore Pescatore, fosse *ardua opera* il dettare una buona legge, una legge compiuta sopra le casse di risparmio, delle quali si tratta.

Ammettendo tutta la difficoltà, io non credo che sia questo un problema insolubile. Credo anzi che questa materia, quando sia bene studiata, può formare opportuno oggetto di una buona legge. Né vale l'opporre, che le casse di risparmio non hanno una figura sola, che le casse di risparmio si presentano sotto figure molteplici, hanno un carattere vario e spesso misto; noi concediamo pur tutto questo all'onorevole Senatore Pescatore, ma ad un tempo vorremmo ch'egli concedesse a noi, che il legislatore, tenuto il debito conto di queste sue savie avvertenze, potrà adattare la sua legge ai varii caratteri, che le casse di risparmio possono nella pratica assumere, e queste

forme non sono poi tanto complicate, quanto può a prima vista apparire.

Io credo invece, che queste forme delle quali si tratta sieno state abbastanza determinate dallo stesso signor Senatore Pescatore; cosicchè giova sperare che il Governo possa fra non molto venire innanzi al Parlamento con un progetto di legge, il quale segni la via che dovrà poi seguire il Magistrato. Questo mi pare un sistema molto più prudente di quello, col quale vorrebbe abbandonare alla giurisprudenza la soluzione di tutte le difficoltà.

Che cosa avviene ora, o Signori, in difetto di una legge? Il Magistrato è costretto a cercare in ogni singolo caso quale sia l'elemento predominante nell'ordinamento di ciascun istituto, e secondo i risultamenti di quest'indagine, nè facile, nè d'esito sicuro, deve dare poi mano alla legge commerciale, o alla legge civile, per cercare in esse quelle disposizioni che meglio si acconciano a ciascheduna specie.

Ebbene, invece di lasciare il Magistrato troppo libero forse in queste indagini, invece di lasciar luogo all'incertezza ed all'arbitrio, non sarà egli più prudente consiglio, che intervenga la legge e compia l'ufficio suo per quanto è possibile?

Io lo credo, o Signori, e credo altresì (mi perdoni l'onorevole Pescatore), che il Governo potrà fare assai più di quello che egli spera. Ma sopra questo punto riserbiamo il giudizio a quel tempo nel quale il progetto di legge sarà presentato, e frattanto io penso, e lo dichiaro fin d'ora, che sia prudente e necessario il dichiarare quali siano, in riguardo alle casse di risparmio, i nostri intendimenti, se, cioè, le vogliamo regolate da questa legge, se intendiamo che non lo siano, o se debbano essere in parte od in tutto regolate con norme diverse da quelle di questo progetto di legge.

Questo dovere ci sovrasta, e noi faremo d'ademperlo, perchè non vogliamo lasciare il pubblico esposto a gravi pericoli ed a considerevoli danni.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Domando scusa al Senato se alle cose dette aggiungo qualche altra osservazione.

Avendo io avuto l'onore di sollevare questa discussione sulle Casse di risparmio, è natu-

rale e doveroso che molto m'importi che non resti equivoco alcuno sulle cose dette da me, ed esattamente comprese tanto dal signor Ministro Finali, quanto dall'onorevole Guardasigilli, il quale ha veramente posta la questione nei termini più esatti e precisi, rispondendo mirabilmente all'intendimento mio.

L'onorevole Senatore Pescatore, se ho ben compreso, ha detto che le Casse di risparmio delle Romagne sono istituti di beneficenza. Me lo perdoni il chiarissimo collega, io non mi sono espresso in questo modo, o almeno non ho voluto così esprimermi. Ammettendo che anche le Casse di risparmio delle Romagne prendessero in origine forma e carattere giuridico di enti esclusivamente rivolti alla beneficenza, successivamente esse presero forma e carattere di società commerciali, ma di società commerciali *sui generis*, distinte giuridicamente dalle società commerciali comuni, le quali hanno uno scopo speculativo e lucrativo, come dissi, in vantaggio dei singoli azionisti o fondatori, degli amministratori, dei gestori o gerenti. E dissi ancora che la Cassazione di Torino aveva deciso che le Casse di risparmio non cadevano sotto la categoria delle Opere Pie, ma dovevano risguardarsi siccome enti speciali *sui generis*.

Del resto, ripeto, quello che a me più importava si era di sapere ciò che si debba intendere delle Casse di risparmio per la legge che stiamo discutendo. Sebbene sia evidente che nè in questa nè in altra legge si potrebbero contemplare le Casse di risparmio secondo tutte le diverse modalità loro, è pure evidente che o in questa o in altra legge debbono essere con precisione indicati i criteri giuridici, per quali s'intendano o comprese od escluse in genere le Casse di risparmio dalle società commerciali comuni.

Dichiaro di nuovo, che prento atto delle dichiarazioni e promesse dei signori Ministri, e ne li ringrazio.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che io veramente non credo mai che una legge sia impossibile; anzi mi credo in debito di aggiungere che se questa legge è possibile, certamente gli onor. signori Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agri-

coltura e Commercio, sono quelli che la possono presentare ottima, eccellente.

PRESIDENTE. Domando al Senato se crede che la discussione su quest'articolo debba essere chiusa.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo dunque l'art. 1:

« Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e distinguonsi nelle seguenti:

1. La società in *nome collettivo* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2. La Società in *accomandita semplice*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari, e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una quota determinata;

3. La società in *accomandita per azioni*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria degli accomandatari e del capitale degli accomandanti formatosi per azioni;

4. La società *anonima*, nonchè gli obblighi della società sono garantiti soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota od azione. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'Ufficio Centrale a dichiarare esplicitamente, se mantiene la parola *quota*, perchè in questo caso io sarei obbligato a fare qualche altra dichiarazione al Senato. Io prego l'Ufficio Centrale a non insistere e ad acconsentire che invece di *quota*, si dica: *somma determinata*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Per dire il vero pare all'Ufficio Centrale che l'espressione di *quota* possa stare benissimo, come dicevasi un tempo: porzione, partecipazione. Però l'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad ammettere che invece si dica *somma determinata*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sineo.

Senatore SINEO. Dal momento che l'Ufficio Centrale accetta questa modificazione, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Rileggo il numero 2 con questa variante.

(V. sopra.)

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma in grazia su che?

Senatore PESCATORE. Sull'articolo primo, cioè sulle parole di detto articolo *uno o più atti di commercio*.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Credo che la definizione data in quest'articolo dove dice: *sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio*, sia troppo assoluta. Un atto di commercio può essere secondo questa definizione oggetto di una società commerciale; nessuno dirà che potesse essere oggetto di una società per azioni un atto solo di commercio; intendiamoci dunque che si vuol dire così: che una società in nome collettivo ed in accomandita semplice può avere per oggetto un solo atto di commercio.

Ora io osservo che un solo atto di commercio può essere di due specie: o è destinato a svolgersi in altri atti di commercio, in una serie indefinita di atti di commercio; oppure è un atto di commercio istantaneo che dura per pochi giorni. Esempio della prima specie sarebbe questo: che due o più subappaltatori assumessero il carico, da un appaltatore generale di una ferrovia, di costruire un tronco speciale di questa ferrovia, e prendessero questo subappalto in società. Non c'è dubbio che la società è commerciale, quantunque la costruzione del tronco di ferrovia debba avere un termine più o meno lontano.

Ed essa dovrebbe pur avere la sua ragione sociale, ed essere costituita per scrittura privata e registrata.

E perchè, o Signori? Perchè questo atto di commercio (la formazione di un tronco di ferrovia) si deve svolgere in una serie successiva di altri atti di commercio; più o meno lunga, essa porta nel suo seno un esercizio del commercio.

Ma se portiamo la nostra attenzione all'atto istantaneo di commercio, la cosa diventa im-

possibile. Poniamo un esempio: Arriva in porto una partita di caffè. Uno si presenta per comprarlo; il padrone risponde: no, non mi fornite sufficienti garanzie. Allora si cerca un socio, e si presentano tutti e due, in faccia al padrone del carico si obbligano tutti e due solidariamente comprando la partita coll'intelligenza fra loro che appena comprata se la divideranno, e tutto è finito. Che cosa è, o Signori, questo contratto? Non è una società in nome collettivo, e non può esserlo. In dieci giorni tutto è terminato. Volete voi che costoro facciano una scrittura, che facciano anche registrare la società nel tribunale di commercio e che facciano la pubblicazione? È impossibile, ciò non risponde alla natura dell'atto e, propriamente parlando, questa non è una società, è un'associazione istantanea, la quale si dà nella pratica, negli usi del commercio e non può essere ommissa dalla legge. La legge belga tenne conto di queste forme e quindi distinse le associazioni momentanee e le associazioni in partecipazione.

Ritenuto il caso che facevo: se uno dei due si presenta solo dal padrone del carico, e se è accettato come unico compratore; dato che questo compratore occultamente si sia associato un terzo, allora avremo un'associazione in partecipazione.

Questo secondo che aiuta, che paga la sua parte del capitale, e che è inteso che dividerà il risultato del contratto, non è conosciuto dal venditore; e quindi abbiamo una vera associazione in partecipazione, quella che trova la sua definizione nel progetto. Ma se, come supposi, si presentano tutti e due al terzo, se tutti e due si obbligano solidariamente, non ci sono gli elementi dell'associazione in partecipazione, giacchè non si ha uno solo, dei due, obbligato, ma tutti e due sono obbligati.

Ora io domando, dove è contemplata questa figura di associazione nel progetto di cui si tratta? In nessun luogo. Non intendo muovere una difficoltà, creare imbarazzi, nè proporre una formula; niente affatto: io mi limito a pregare il Ministero e l'Ufficio Centrale, di prender nota di questa osservazione, la quale potrà trovare la sua soluzione precisamente all'articolo 1 del Capo 2 del progetto, dove si tratta delle associazioni in partecipazione, nel quale Capo probabilmente bisognerà introdurre una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

definizione qualunque, che comprenda anche quelle associazioni che la legge belga qualifica associazioni momentanee.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero, per quanto lo riguarda, non ha difficoltà, di tener conto dell'osservazione che è stata saggiamente fatta dall'onorevole Pescatore, la quale, se non fosse altro, ha il pregio dell'autorità della persona che la fece.

Credo però, che nel momento in cui l'onorevole Pescatore proponeva la difficoltà, quasi ne additasse la soluzione, accennando l'analogia che corre fra il contratto da lui indicato e l'associazione in partecipazione.

Ad ogni modo basta osservare per ora, che quando non si tratti di società commerciali, le quali assumano una fra le forme indicate nell'articolo 1, che in questo momento è sottoposto alle deliberazioni del Senato, come accadrebbe precisamente nel caso accennato dall'onorevole Pescatore, allora l'articolo 1 non può applicarsi, perchè non si tratta di veruna di quelle società propriamente commerciali, che nell'articolo medesimo sono enumerate, spiegate e definite.

Vedremo tuttavia, quando saremo giunti alla parte che tratta delle associazioni in partecipazione, se qualche nuova disposizione, o qualche aggiunta parziale sia da introdursi per soddisfare alle sagge osservazioni dell'onorevole Pescatore.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Siccome l'onorevole Pescatore a quest'articolo primo non ha fatto proposte, così credo inopportuno aggiungere altre osservazioni a quanto ha detto il signor Ministro, riservandomi di esporre le idee dell'Ufficio Centrale quando verrà in discussione la proposta dell'onorevole Pescatore in relazione alle associazioni in partecipazione.

PRESIDENTE. Credo che il Senato non vorrà che si dia nuovamente lettura dell'articolo 1. Lo metto adunque ai voti.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Il N. 3 dell'articolo 1, è così espresso:

« La società in accomandita per azioni, nella quale gli obblighi della società sono garantiti

dalla responsabilità illimitata e solidaria degli accomandatari e dal capitale degli accomandanti formatosi per azioni. »

Crederei che quelle parole degli accomandanti potrebbero essere soppresse, imperocchè nella società bisogna sempre distinguere ciò che è stato conferito nella società e che costituisce il patrimonio sociale sopra il quale i creditori sono preferiti a tutti, anche ai creditori personali dei soci. Ora, questo capitale, nella società per azioni, è formato non solamente di quello che apportano gli accomandanti, ma eziandio di ciò che consentono di conferire i soci accomandatari e che egualmente si trasforma in azioni.

Questo capitale è il pegno speciale ed esclusivo dei creditori sociali.

Non bisogna lasciar sussistere nella definizione della legge nessuna parola la quale indichi che il privilegio dei creditori sociali è ristretto solamente a ciò che abbiano conferito gli accomandanti. Il privilegio dei creditori sociali abbraccia tutto ciò che è stato conferito nella società. Né vale il dire che in ogni caso i soci si rivolgeranno a titolo di responsabilità illimitata e solidaria sul patrimonio dei gerenti, imperocchè allora incontrano il concorso dei creditori personali dei gerenti medesimi, e non hanno più sul patrimonio di essi gerenti quel diritto esclusivo che hanno sul patrimonio della società.

Quindi io credo che Ministero e Ufficio Centrale crederanno bene di sopprimere le parole: *degli accomandanti*, poichè si esprime meglio il concetto con dire: *e del capitale formatosi per azioni*.

Senatore **LAMPERTICO, Rel.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale non accoglie la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore, in quanto che se l'accomandante prende azioni vuol dire che ha doppia qualità; resta responsabile solidariamente ed illimitatamente in quanto è accomandatario; quando poi prende un'azione non concorre che fino all'ammontare dell'azione stessa, come un altro accomandante. Pregherei quindi di lasciare l'articolo come si trova.

Senatore **PESCATORE.** Questa spiegazione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi basta perchè toglie ogni dubbio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'art. 1 che è stato già letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

» La società anonima e la società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della loro impresa. Questa denominazione o designazione deve essere differente da quella di ogni altra società.

» Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io aveva già formulato una riforma al secondo comma di questo secondo articolo, che l'Ufficio Centrale manteneva nella identica forma e colle identiche parole del progetto ministeriale; io aveva formulato in modo da mettere il secondo articolo della legge in armonia col primo, il quale tace delle società cooperative, argomento trasportato in fine del progetto.

PRESIDENTE. Leggo adunque la modificazione dell'onorevole Ministro. Al secondo comma dell'articolo il signor Ministro, invece di dire: *la società anonima e la società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate, ecc.*, propone che si dica: *la società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una designazione particolare, o con la designazione oggetto della sua impresa.* La società anzidetta...

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Permetta, onor. sig. Presidente; il terzo comma vuole essere letto in plurale: *Le società anzidette costituiscono rispetto ai terzi, ecc.* Occorre il plurale, perchè si riferisce anche alle società in nome collettivo ed in accomandita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **MIRAGLIA.** Ho taciuto nel corso della discussione generale, perchè il cammino che dobbiamo percorrere è lungo e faticoso, e non dobbiamo con dissertazioni mettere ostacolo alla disamina di quegli articoli che meritano una particolare considerazione. Imperciocchè il progetto di legge è stato elaborato con la massima cura, e l'Ufficio Centrale non ha risparmiato studi per migliorarlo con opportuni emendamenti. Sui punti adunque nei quali evvi discordanza tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale dobbiamo noi intrattenerci. E poichè non pare che il Ministero sia disposto ad accettare gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, avea ragione ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli di esprimere il suo compiacimento per aver trovato nell'onorevole Senatore Pescatore, propugnatore del progetto ministeriale, un potente alleato. Che si: le alleanze coi potenti sono ambite e coltivate. Ma io sarò sostenitore degli emendamenti dell'Ufficio Centrale, il quale se non respinge la mia alleanza per la squisita cortesia dei membri che lo compongono, non potendo io per la tenuità delle mie forze essergli di valido appoggio, pure potrò accennare a qualche osservazione non all'intutto dispregevole. Ed il mio dire nella discussione di questa legge sarà breve, anche a costo di essere oscuro, poichè la sola brevità non ci farà divergere dal cammino che dobbiamo percorrere.

Entrando adunque in materia, a me non pare esatta la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, nel quale è detto che le società commerciali costituiscono *enti collettivi*, e che sono distinte dalle persone dei soci soltanto rispetto ai terzi. E desidererei che si sostituissero alle parole *enti collettivi* quelle di *persone giuridiche*.

Come l'uomo persona è capace di diritti, così ogni aggregato sociale in cui si svolge l'umana attività, non come colleganza d'individui è riguardato, ma si rappresenta nel tutto insieme come persona individua, e sorge l'idea collettiva di famiglia, stirpe, Municipio, Stato, Istituti. Ma al diritto privato importa solo di quelle persone giuridiche che sono idonee ad aver patrimonio, e quindi un aggregato di persone che in virtù di una finzione prende figura di un subbietto individuale di diritto, ed

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

esiste astrattamente nell'idea collettiva, prende il nome di *persona giuridica*.

Costituita una tale persona giuridica, essa è per principio generale affatto indipendente da ciascuna delle singole persone che la compongono; epperò debbesi far perfetta distinzione tra i diritti e gli obblighi della società, e quelli di ciascun socio. Per conseguenza i soci stessi potendo entrare in rapporti giuridici colla società medesima, essi sono riguardati perfettamente come terze persone.

Perlocchè a me pare di doversi sostituire alle parole *enti collettivi* le altre di *persone giuridiche*, e sopprimere le altre parole: *rispetto ai terzi*.

La personalità della società se è distinta da quella dei soci, costoro possono entrare in rapporti giuridici colla società, e conseguentemente anche in faccia ai soci la società ha una personalità distinta. — Ed avendo nelle mani la elaborata Memoria dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio intorno alla legislazione delle società commerciali, rilevo che nell'articolo secondo del suo progetto si trova scritta la seguente disposizione: *le società anzidette costituiscono enti giuridici, distinti dalle persone dei soci*. Perchè si sono aggiunte poi nel progetto in discussione le parole: *rispetto ai terzi*? La relazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli non dice cosa alcuna su questa variante.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha detto che ha sul suo banco i testi delle ultime leggi pubblicate in Francia, nel Belgio e nella Germania sulle società commerciali, ed io prego lui e l'onorevole suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia di riscontrare l'art. 2 della legge belga 18 maggio 1873, nel quale è detto che la società costituisce una individualità giuridica distinta da quella dei soci, ma non aggiunge le parole *rispetto ai terzi*. Ond'è che io non ho il merito di dire cose nuove, ma di riportarle ai veri principi; e soltanto alla parola *individualità*, adoperata nel testo della legge belga, a me piace di sostituire quella di *persona* per adattarmi al vero linguaggio giuridico sulla personalità dell'uomo individuo e dell'ente collettivo idouco di patri-

Dopo queste brevi considerazioni mi permetto di trasmettere al banco dell'Ufficio Cen-

trale il seguente emendamento all'ultimo capoverso dell'art. 2: *le società anzidette costituiscono persone giuridiche distinte da quelle dei soci*.

PRESIDENTE. Quest'emendamento verrebbe fatto all'ultimo comma dell'art. 2. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono dolente di non poter accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Miraglia. Evocando le memorie del testamento vecchio, egli vorrebbe anteporle al testamento nuovo. Noi siamo uomini del testamento nuovo e ripudiamo il testamento vecchio.

L'onorevole collega del Commercio nel primo suo testamento aveva inserito l'articolo di cui ha dato lettura l'onorevole Senatore Miraglia; ma quando si venne ad esaminare il progetto e si sottopose ad una più diligente vagliatura si riconobbe che conveniva meglio tenersi alla locuzione che fu adottata. Si ritenne che la legge dovesse tutt'al più attribuire alla società la qualifica di ente collettivo e non dovesse parlare nè di persone, nè di personalità civile. Io credo che sarebbe grave errore, anzi un evidente pericolo il voler parlare in quest'articolo di persona e di personalità giuridica.

La persona e la personalità giuridica sono due cose ben distinte, l'una dall'altra. Questa considerazione dovrebbe in ogni caso persuadere l'onorevole Senatore Miraglia della necessità che nella sua proposta alla parola *personalità giuridica*, sia sostituita una formula più esatta che parlasse di persona civile. Anche nel suo concetto le società potranno bene diventare *persone* giuridiche, ma non diventeranno mai *personalità*, perchè l'idea di personalità non può esser idea di persona; e la personalità deriva bensì dalla persona, ma non è la persona.

Mi pare però che non sarebbe conveniente parlare nè di persona, nè di personalità civile, ed è cosa facilissima il dimostrarlo. Vi prego, Signori, di volgere l'attenzione ad un brano della relazione, nella quale l'onorevole Relatore ha avuto cura di spiegare molto chiaramente, a mio modo di vedere e con molta esat-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

tezza la differenza che passa fra l'ente collettivo e la persona giuridica.

La persona giuridica è una creazione della legge, la quale astraendo dalle persone naturali, attribuisce a un ente o corpo che essa crea tutti i diritti, o almeno una gran parte dei diritti che sono proprii delle persone naturali.

Così la persona giuridica diventa essa stessa investita di tutti quei diritti che la legge civile le attribuisce indipendentemente dalle persone, le quali sono chiamate a fruire del suo patrimonio. Se viene a mancare la persona giuridica, i suoi eredi non sono mica le persone che godono il suo patrimonio; il suo erede è lo Stato, perchè la persona creata dalla legge cessa di esistere e non ha erede. Ciò non potrà mai essere dell'ente sociale.

Invece l'ente collettivo non ha diritti suoi propri, ma è investito dei diritti dei soci a cui non cessano di appartenere.

So benissimo che nei libri del diritto romano sta scritto a proposito delle università e dei collegi, che i soci possono raccogliere il patrimonio della società disciolta od estinta, ma quello è un principio...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... un principio che è più proprio delle società di cui qui ragioniamo, che non dell'ente morale, della persona giuridica in senso proprio e moderno.

Quando si discusse il Codice civile, la questione grave e delicata si è ripresentata. Nel primo progetto del Codice civile all'art. 2 fra le persone morali erano state annoverate le società di commercio.

Ebbene, la Commissione Senatoria che ebbe in prima ad occuparsi del Codice, e la Commissione di coordinamento in seguito, riconobbero che non era conveniente, che non era esatto l'annoverare le società commerciali fra le persone morali.

Si osservò, che le società commerciali non hanno il vero carattere che deve avere la fittizia persona dell'ente giuridico, inquanto che non hanno causa perpetua e il patrimonio delle società commerciali è un patrimonio che appartiene sempre ai soci per indiviso, e l'ente che noi diciamo collettivo non fa che rappresentare ed esercitare i diritti di tutti i soci. L'ente collettivo rappresenta in giudizio la so-

cietà, la rappresenta nei contratti, nei negozi, ma non ha diritti propri e non assorbe quelli degli associati, come avviene nell'ente o corpo morale.

E siccome nell'articolo che discutiamo noi non abbiamo in mira che una cosa, ed è quella di presentare relativamente ai terzi questa figura delle società, questa figura collettiva, la quale rappresenta nel trattare coi terzi tutti i soci insieme raccolti; crediamo che la locuzione di ente collettivo sia la più esatta, e certo la più corrispondente allo scopo che ci proponiamo.

Noi non intendiamo di creare una persona morale, di creare una manomorta per così dire, noi intendiamo unicamente di stabilire nella legge che tutti i soci insieme uniti compongono e formano un ente collettivo, il quale, verso i terzi, agisce, rappresenta, ed assume obbligazioni per tutti i soci collettivamente considerati ossia per la società. Non possiamo quindi a meno di respingere la locuzione che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Miraglia, ed anzi preghiamo l'onorevole Senatore a rifletterci bene, poichè speriamo ch'egli stesso si persuaderà, che almeno la sua proposta non corrisponde al concetto vero che noi intendiamo di esprimere nell'articolo che discutiamo.

Senatore MIRAGLIA. Ho prestato la dovuta attenzione al discorso dell'onorevole Ministro Guardasigilli, ma sto fermo nell'opinione da me manifestata, che è frutto di lunghi studi sulla materia. Potrei forse fare delle considerazioni storiche sullo stato delle persone giuridiche nel diritto romano, ma dopo quello che hanno scritto Savigny ed altri scrittori in una materia di tanta importanza, non si può aggiungere altro. Dirò soltanto che il carattere essenziale della persona giuridica o morale è di figurare una individualità giuridica nello Stato, e questa persona morale può aver la sua vita o dalla legge, quando più persone si collegano per uno scopo lecito, o dal Governo che crea un istituto.

Quando dunque una persona morale ha vita per opera del Governo, a chi concede la vita è data facoltà di toglierla ed il patrimonio si devolve al fisco. Da ciò nasce che, sopprese le corporazioni ecclesiastiche, i beni si sono incamerati allo Stato, e le corporazioni ecclesiastiche che erano enti collettivi, prendevano

il nome di persone giuridiche perchè idonee ad aver patrimonio. Ma quando un'università è privata, e tal è una società di commercio, deve prendere il nome di persona giuridica, nome di cui non può esser privata, solo perchè i beni, nel caso di scioglimento, non si raccolgono dal fisco, ma dai membri che la componevano. Imperocchè quella è persona giuridica nella quale sono riconosciuti i seguenti diritti; cioè proprietà, diritti reali e personali, obbligazioni, eredità; e se nella università pubblica, e nella università particolare si riconoscono indistintamente questi diritti, io domando all'onorevole Ministro, per quai ragione, riconoscendo nell'università pubblica la persona giuridica, vuole sconoscerla poi nella università particolare. Non intendo dir altro, ed io persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **LAMPERTICO.** *Relat.* Nulla può essere meglio gradito all'Ufficio Centrale, come il sentire che le conclusioni a cui egli è venuto in alcuni punti importanti della legge, avranno per sè l'onorevole parola del Senatore Miraglia; e all'Ufficio Centrale spiace moltissimo di non poter contraccambiare in qualche modo fin d'ora a questa concordanza di sentimenti e di opinioni, e ciò in gran parte per le ragioni che ieri ho detto al Senato nella discussione generale e che ora non ripeterò di certo.

Solamente cercherò di esporre quanto più brevemente e chiaramente possibile (e ciò devo all'importanza della cosa, ed anche in particolar modo al grande rispetto per il Senatore Miraglia) le ragioni, per cui mi pare che sarebbe improvvido abbandonare quella locuzione che già era nel Codice di commercio vigente, e che ora viene proposta dal Governo e dall'Ufficio Centrale.

Ieri appunto ho accennato quale strana vicenda ci sia stata nella dottrina e nella legislazione intorno alla nozione della persona giuridica, ed ho esposto la distinzione che a me pare vera tra la persona giuridica e la società.

Certo v'hanno scrittori, lo stesso Troplong che persino nella *società privata* dei romani, solo perchè vi si contrappone un interesse sociale all'interesse dei soci singoli, vi attribuiscono il carattere di personalità. Eppure questo carattere di personalità, per quanto pure la *pri-*

rata società abbia talora il nome di persona, non sa in essa riscontrarlo. Non saprei riscontrarlo persino nella stessa *societas eccligalium* che era investita di poteri pubblici, perchè anche per essa contemplasi il suo scioglimento quando veniva a morire colui per merito del quale la società si era costituita oppure che aveva una parte principalissima nell'azienda sociale.

Ora tutto questo è perfettamente incompatibile colla vera idea della persona giuridica: dacchè la vera persona giuridica non muore perchè muoia il suo amministratore o chi più ne è benemerito.

Talvolta distinguesi la persona giuridica propria e la impropria: e impropria chiamasi appunto quella cotale personalità che vuolsi riscontrare in una società.

Parmi però assai meglio l'evitare gli equivoci, e poichè *società* e *persona* hanno caratteri essenzialmente diversi, giova anche il contraddistinguerli con diversa denominazione.

Tanto la società come la persona giuridica figura davanti ai terzi nella sua *unità* ma in modo affatto diverso.

L'unità, che la società assume, non è che di *forma*: in fatto, *materialmente* essa non assorbe in sè i diritti dei singoli soci, non toglie che gli interessi dei soci rimangano distinti.

L'unità invece, che si presenta nella persona giuridica, è non solo vera nella *forma*, ma vera nel fatto, *materialmente vera*, effettivamente, cioè, e per ogni riguardo di diritto.

In una *universitas bonorum*, una fondazione, un istituto qualunque di beneficenza, già mi accade avvertirlo, nemmeno tutti quelli che la amministrano ovvero ne fruiscono possono far cosa alcuna, che tolga alla fondazione il suo essere proprio ed indipendente dalla volontà, dalla vita di ciascun di loro. Così nella *universitas personarum*, nella corporazione: per quanto vi si succedano le persone che ne fanno parte, essa continua perennemente la stessa sempre: non ha da esse la vita: si è dessa che loro partecipa i benefici della vita sua propria.

Tutt'altro avviene nella società: essa è costituita dai soci e per loro vantaggio: essa non rappresenta un interesse di cui nel corso del tempo fruira chiunque si trovi in certe condizioni, ma bensì un interesse di quelle deter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

minate persone che si sono riunite in società, e di chi ha causa da loro.

Il patrimonio di una società, che si scioglie, viene diviso fra i soci: quello d'una persona giuridica, che non ha più ragione di essere, considerasi come bene vacante.

L'onorevole Miraglia si è riferito alle legislazioni recenti.

Eppure il Codice germanico, per timore che la società si considerasse come persona giuridica, si spinse tant'oltre che non volle nemmeno qualificarla come ente collettivo.

Ciò invero cade (mi si conceda la parola) in una certa *unilateralità*, in un modo cioè di vedere le cose, esclusivo, e sotto un aspetto solo.

La collettività è così insita alla società, che poi il Codice germanico ha pur dovuto dare disposizioni le quali sarebbero incompatibili se non vi fossero che interessi dei singoli, e accanto agli interessi dei singoli non vi fosse un interesse collettivo, l'interesse sociale.

Se ciò non fosse, come potrebbero distinguersi i creditori del socio, e quelli della società?

Si badi che appunto per la mancanza di questa nozione di un ente collettivo, si arrivò in qualche Stato a volere che le azioni verso una società si promovessero verso ciascuno dei soci!

Ma se il legislatore germanico non volle esprimere rettamente questa unità sociale, non fu già perchè la disconoscesse: bensì perchè questa formale unità non si confondesse colla vera personalità giuridica.

Ciò non è. Lo Stracca qualifica benissimo la società commerciale *corpus mysticum ex pluribus nominibus conflatum*. Il *corpus mysticum* significa l'unità sociale, ma poichè si soggiunge ch'esso risulta *ex pluribus nominibus*, si mette in rilievo che non vi ha persona giuridica; la quale non risulta da alcuna consociazione, ed è una in se medesima.

Nella nostra legislazione la società sorge per libera volontà dei soci, ma non può costituirsi una persona giuridica se non per un fatto della pubblica autorità che la riconosca, e ne attribuisca il carattere ad uno scopo determinato, il quale si incorpora in un determinato patrimonio.

Nè anco per questo sarebbe opportuno intro-

durre una nozione, che qui si intenderebbe solo nel senso di unità sociale, d'interesse comune, ma sempre spettante a persone particolari, mentre invece, in altri riguardi, *persona* s'intende una fondazione, una corporazione, un'istituzione, insomma, che sta da sé.

Quanto poi all'altra proposta dell'onorevole Senatore Miraglia di determinare che l'unità collettiva si stabilisce non solamente verso i terzi ma anche verso i soci, essa cade da sé, dacchè non si riconosce la persona giuridica, ma solo un ente collettivo. Quando si riconosce una persona giuridica nella società, siccome essa sta da sé, il socio diventerebbe verso di essa come un estraneo qualunque. Quando invece la società non è che la consociazione di certe persone, queste hanno bensì un interesse loro proprio e particolare di fronte alla società, ma ne fanno parte pur sempre, e non trovansi verso la società nella condizione di un estraneo. La relazione giuridica quindi non è la stessa, nè può ricevere la stessa espressione.

Per queste ragioni quindi, sabbene mi spiaccia e quasi dubiti di me stesso quando mi oppongo ad un'opinione dell'onorevole Miraglia, propongo che si mantenga la qualificazione di *ente collettivo*, che è la stessa del Codice di commercio, la quale ormai è ricevuta, ed esprime la unità sociale, ma tuttavia non dà luogo agli equivoci cui aprirebbe l'adito la qualificazione di persona giuridica.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io credo, o Signori, che il Ministero e l'Ufficio Centrale siano in gran parte nel vero. Essi hanno dimostrato come le società commerciali non possano qualificarsi come persone giuridiche, o in altri termini come corpi morali.

Per avventura non hanno indicato abbastanza chiaramente in quale significato le società commerciali siano, se non persone giuridiche, enti collettivi rispetto ai terzi.

Si tratta di definire chiaramente questo punto. Le società commerciali sono forse per avventura una sola astrazione che designi una amministrazione, una contabilità separata dalla contabilità, dall'amministrazione del patrimonio dei singoli soci? In questo caso qualunque comunione sarebbe un ente collettivo.

Un padre di famiglia lascia più figli ed un'e-

redità, ed ordina che per cinque anni debbano stare in comunione.

È evidente che questa comunione è un ente collettivo perchè costituisce una contabilità ed un' amministrazione separata dalle sostanze che ciascuno dei figli per avventura possa avere in proprio.

Non credo che in questo solo significato le società commerciali abbiano a qualificarsi enti collettivi. Questa definizione applicata alle società commerciali ha un significato più sostanziale e pratico rispetto ai terzi.

Pigliando quindi tutto l'argomento da capo dico: prima di tutto le società commerciali non sono corpi morali. Corpo morale, persona giuridica è quella solo che rappresenta un interesse perpetuo e pubblico.

Il *Comune*, ecco il tipo del corpo morale, e precisamente quel tipo che prende il Savigny, citato molto opportunamente dall'onorevole Senatore Miraglia, là dove spiega il preciso significato giuridico delle *corporazioni*. Il Comune rappresenta un interesse pubblico e perpetuo. Il Comune ha un patrimonio, ma è destinato a chi? È forse destinato alla sola generazione presente? No. Il Comune, come qualunque corpo morale, rappresenta la generazione vivente, e tutte le generazioni avvenire di coloro che dovranno partecipare successivamente all'interesse medesimo...

Prendiamo un istituto perpetuo di beneficenza e troveremo la stessa cosa. Rappresenta forse la congregazione di carità solamente l'interesse dei poveri attualmente appartenenti a quel luogo? No. Rappresenta tutte le generazioni dei poveri avvenire, ed ecco il perchè la legge si trovò nella necessità di *personificare* questo interesse perpetuo e pubblico, di dargli la veste di una persona giuridica, capace, non solo di possedere, ma anche di acquistare; ed ecco il perchè, come notava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, anche tutti i soci, tutti gli utenti presenti, anche tutti i poveri dipendenti da una congregazione di carità, anche tutti gli abitanti di un Comune dipendenti da un Comune non potrebbero appropriarsi il patrimonio del corpo morale; di questo patrimonio essi hanno l'uso mentre vivono, e non hanno la proprietà, perchè questo patrimonio spetta a tutte le generazioni avvenire, spetta,

in altri termini, al Comune che rappresenta tutte le future generazioni.

Questo è il significato giuridico preciso del corpo morale, il quale esige per suo substrato un interesse perpetuo. Ora le società commerciali rappresentano forse un interesse pubblico, ed un interesse perpetuo? No; rappresentano l'interesse privato e temporaneo dei soci, di persone determinate. Le società commerciali, come qualunque altra società, considerate nel rapporto dei soci non sono altro che una comunione.

Quando due o più persone conferiscono in una società ciascuna la loro quota, che cosa fanno, qual fenomeno giuridico succede? Una semplice trasformazione. Io che consento ad entrare in una società conferisco un fondo, e un altro socio conferisce un altro fondo, un terzo socio un altro; insomma che cosa succede? Succede che le proprietà singole di coloro che le conferiscono sono trasformate in un diritto di comproprietà, come disse l'onorevole signor Ministro Guardasigilli, in un diritto di comproprietà *pro indiviso*.

Terminata la società, divideremo la massa, di modo che il patrimonio di qualunque società privata appartiene ai singoli soci. In questo senso abbiamo una denominazione generale astratta; la società è padrona di quel patrimonio, vale a dire i singoli soci indivisi sono compadroni di quel patrimonio. Fin qui non v'è nemmeno l'ombra di persona giuridica. E infatti la prova più evidente che la società privata non è persona distinta dai singoli soci è questa.

Io domanderò all'onorevole Senatore Miraglia se egli crede per avventura che un testatore qualunque possa istituire erede una società commerciale. Egli mi risponderà di sì, ed io rispondo di no. Se un testatore istituisce erede una società commerciale, per benigna interpretazione si può intendere che il testatore abbia significato colla denominazione generale di società i singoli soci che la compongono, ed i singoli soci saranno dunque eredi del patrimonio lasciato dal testatore.

Questa, lo comprendo, è questione d'interpretazione. Ma supponga un po' l'onorevole Senatore Miraglia, che i soci sieno personalmente incapaci di succedere; supponga una società di due o tre persone, che, per non essere an-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

cora abolita ad esempio la legge ubena, e per essersi aperta la successione in quel tal territorio in cui sia ancora in vigore questa legge che respinge gli stranieri, che siano come stranieri incapaci di raccogliere l'eredità, crede l'onorevole Miraglia che la società, come persona distinta, come persona capace di acquistare (essendo i singoli soci incapaci) possa succedere? Oh! questa volta mi risponderà sicuramente di no.

Senatore MIRAGLIA. Rispondo di sì.

Senatore PESCATORE. Come, di sì? Vuole dunque che i soci incapaci acquistino l'eredità nel nome della società, che ad essi soli con tutto il suo patrimonio appartiene?

Suppongo ancora che la società sia composta di due persone: un ex-tutore che non ha reso ancora il conto della gestione e che non può ricevere l'eredità dal testatore; e l'altro, scrittore dello stesso testamento che non può ricevere parimenti dallo stesso testamento né eredità, né legato. Dico che in questo caso, data l'incapacità personale dei soci che compongono la società, la istituzione di eredi sarebbe nulla per la manifesta contraddizione in che altrimenti cadrebbe la legge.

Queste considerazioni tenderebbero a dimostrare che il definire un ente collettivo, distinto dalle persone dei soci, la società commerciale, non sia che una vana parola. Ebbene, no. E qui vengo al punto essenziale.

Se la società commerciale è ente collettivo, idoneo a possedere, come diceva con molta esattezza lo stesso Senatore Miraglia, possiede il patrimonio come suo proprio, e, durante la società, i singoli soci non hanno nessun diritto sul patrimonio di lei.

Ma questo a rispetto di chi? A rispetto dei soli terzi; onde avviene questo fenomeno giuridico che i soci sono comproprietari e non sono comproprietari nel medesimo tempo: sono comproprietari nei rapporti interni, nei rapporti fra loro, per qualunque altro rapporto che non riguarda i creditori sociali; ma, se consideriamo la cosa in riguardo ai creditori sociali, no; i soci non sono più comproprietari; la società, per finzione della legge e della consuetudine antica commerciale che introdusse questa disposizione, la società è padrona; e qual'è l'effetto di questa finzione? È questo che si verifica tutti i giorni: la società falli-

sce; il patrimonio sociale appena appena basta per soddisfare i creditori, oppure essi rimangono ancora perdenti di qualche cosa; si vende il patrimonio: allora su questo patrimonio concorrono i creditori sociali, ma vorrebbero concorrere anche i creditori personali dei singoli soci; ci sono i creditori sociali, cioè quelli che hanno contrattato con la società, e ci possono essere un'infinità di creditori personali dei singoli soci, che non contrattarono con la società, ed anche questi vorrebbero concorrere.

Venduto il patrimonio sociale, gli uni e gli altri domandano di essere collocati, i creditori sociali, e i creditori personali, allegandosi appunto dai personali che i soci erano comproprietari, e quindi essi concorrono su ciò che era la proprietà dei loro debitori.

Ma i creditori sociali, per effetto dell'antichissima consuetudine commerciale che io ho ricordato, rispondono ai creditori personali: andatevene; la nostra debitrice è la società, e la società è la sola padrona del patrimonio sociale rispetto ai terzi; noi dunque abbiamo il diritto esclusivo di essere collocati sul prezzo ricavato dalla vendita del patrimonio della nostra debitrice; e voi chiedete di essere soddisfatti su di un patrimonio che non appartiene al vostro debitore.

Ecco, Signori, l'effetto pratico di questa finzione; è una finzione che opera unicamente per rispetto ai terzi e non altrimenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo il dotto discorso dell'onorevole Pescatore io credo conveniente di fare qualche considerazione.

Sono lieto di trovarmi d'accordo con lui intorno a molti punti, ma io non potrei accettare senza beneficio dell'inventario tutte le sue conclusioni.

Io non sarei intieramente tranquillo sopra la questione che egli sollevò. Egli si è trovato in disaccordo coll'onorevole Miraglia sulla questione, se convenga di mantenere nell'articolo che discutiamo, come più propria, l'espressione di ente collettivo, o di ammettere la locuzione di ente morale desiderata dall'onorevole Miraglia. Intorno a ciò io dichiaro di non poter sottoscrivere a tutte le premesse da cui fu

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

dedotta la conclusione esposta dall'onorevole Pescatore.

Aggiungerò poi ancora qualche osservazione per tentare, se è possibile, di persuadere l'onorevole Miraglia, che la sua proposta ci condurrebbe per una via meno buona.

Egli ha creduto di potersi appoggiare alla legislazione ed alla dottrina: mi perdoni, se gli dico, che né l'una né l'altra vengono in suo appoggio. E senza andare fuori di casa nostra contentiamoci di cercare le autorità e gli esempi nostrani.

Ebbene, esaminando le nostre leggi, noi troveremo che i Codici stanno tutti in favore della proposta del Ministero accettata dall'Ufficio Centrale. La questione si è presentata già in materia perfettamente analoga, allorché fu portato in Senato il progetto di legge sopra i consorzi d'irrigazione. Ricorderà l'onorevole Miraglia, che nella Camera dei Deputati era stata inserita l'espressione di *ente giuridico*, espressione che non era poi nemmeno ben netta e ben definita nella nostra legislazione.

Ma il Senato, esaminando quel progetto di legge, trovò conveniente di sostituire all'espressione di *ente giuridico* precisamente l'espressione di *ente collettivo*, che ora viene proposta nel nostro progetto.

Questa sostituzione è stata fatta appunto per quelle ragioni, che sono state da me semplicemente accennate, (perché io non sono uso di svolgere largamente i principi generali, e quando parlo davanti al Senato mi contento di accennarli).

Quelle ragioni sono state però largamente svolte e dall'onorevole Relatore, e poi dal dotto Magistrato e Professore Pescatore. In quella circostanza si avvertiva, che si andava molto al di là dello scopo, creando dei corpi morali, delle persone giuridiche nei consorzi d'irrigazione, mentre bastava dichiararli enti collettivi, e si invocavano allora le leggi commerciali, precisamente perché nel nostro Codice di commercio abbiamo già consacrata l'espressione di ente collettivo, la quale io non so davvero che in pratica abbia mai dato luogo a dubbi, abbia mai creato nessun inconveniente, sia mai stata trovata inesatta da alcun Magistrato. Per conseguenza io non saprei perché dovremmo dipartirci dai precedenti che sono già stabiliti

in questa materia. Ma dobbiamo pur anche tener conto delle definizioni della persona e del corpo morale che abbiamo nel diritto civile. Il Codice civile nell'articolo 2, che ho già ricordato, dice che il corpo morale è quello che è riconosciuto legalmente dall'autorità pubblica. Dunque, per creare un corpo morale, per creare una persona giuridica nel senso indicato dall'onorevole Miraglia, si richiede un atto dell'autorità pubblica, e siccome quando si discuteva il Codice civile, le società per azioni non si potevano costituire senza un Decreto reale, era per questo motivo sorto allora il dubbio, che quelle società potessero per avventura essere annoverate fra i corpi morali, perché venivano dall'autorità pubblica riconosciute e costituite. Ma ora, che entriamo in un sistema, nel quale per semplice atto privato si costituiscono le società, come mai potremo noi ammettere che quest'atto privato venga a costituire una persona giuridica, un corpo morale, che non può altrimenti trarre la sua vita se non dall'autorità pubblica? Le persone naturali si procreano naturalmente, le persone artificiali non nascono che per un artificio, che sta nelle mani del potere sociale, né mai potrebbe essere rimesso e lasciato nelle mani dei privati.

Mi sembra che queste ragioni debbano persuadere, che non è necessario per lo meno di andare fin dove ci vorrebbe condurre l'onorevole Miraglia. Né cerchi egli appoggio ed aiuto in quella legislazione del Belgio, che esso ha invocato; imperocché tengo sott'occhio il testo della legge belga sulle società commerciali, ed ivi leggo che: *chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés*: ma un'individualità giuridica distinta da quella dei soci è un'espressione molto diversa da quella che è proposta dall'onorevole Miraglia. Questa espressione indica soltanto, che si ha nell'unione dei soci un ente distinto dalle persone dei soci, che cioè vi ha l'unità collettiva.

La collettività dei soci in faccia alla legge acquista un'esistenza che è distinta da quella dei soci, ma non è un'esistenza perfetta che corrisponda a quella dei corpi morali, dei comuni, delle provincie e di altri corpi che hanno un'esistenza perfetta e affatto diversa da quella delle persone che li compongono.

La dottrina ammette nelle società l'ente col-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

lettivo che le rappresenta, non l'ente giuridico che assorbirebbe i diritti dei soci.

Pregherai quindi l'onorevole Miraglia di non voler insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Metterò dunque prima ai voti i due primi comma dell'articolo secondo del Ministero, e poi l'emendamento del Senatore Miraglia riguardante l'ultimo comma di detto articolo.

Art. 2.

« La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

• La società anonima e la società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della loro impresa. Questa denominazione o designazione deve essere differente da quella di ogni altra società. »

Chi approva l'articolo fino a questo punto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia che riguarda il terzo comma dell'articolo e che è del seguente tenore:

« Le società anzidette costituiscono una personalità giuridica distinta dalle persone dei soci. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'ultimo comma secondo il testo ministeriale:

« Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci. »

Chi approva questo terzo comma, si alzi.

(Approvato.)

Rileggo l'intero articolo 2 come venne modificato, per metterlo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

« I diritti e i doveri dei soci cominciano dalla data del contratto scritto, qualora esso non istabilisca un altro termine, e salve le prescrizioni relative alle società per azioni. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'Ufficio Centrale all'articolo 3 del progetto ne contrappone un altro, che però non ne è una variante: nell'art. 3 dell'Ufficio Centrale è riprodotto invece con varianti l'art. 177 del progetto ministeriale riguardante le società civili.

In sostanza, quanto all'art. 3 del progetto ministeriale, la Commissione ne proporrebbe la soppressione; e siccome la ragione della soppressione di questo articolo non è fondata sopra dissenso alcuno rispetto all'articolo stesso, ma è fondata in ciò che sulla materia provvede abbastanza l'art. 1707 del Codice civile, il Ministero non ha difficoltà di accettarla.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto all'articolo 3 il quale era stato ed è proposto dall'Ufficio Centrale concernente le società civili e che è l'articolo stesso proposto dal Ministero nelle disposizioni finali, modificato, l'Ufficio Centrale si riserva di riproporlo come emendamento all'articolo del Ministero quando saremo appunto all'esame dell'articolo corrispondente nelle disposizioni finali, salvo allora il determinare quale sarà il posto più opportuno per questa disposizione nel progetto di legge.

Quanto poi all'art. 3 del progetto del Ministero, per le ragioni addotte nella *Relazione*, l'Ufficio Centrale ha creduto di sopprimerlo, e gode che la sua proposta sia accolta dal signor Ministro.

Colgo quest'occasione per dichiarare da quali intendimenti siano state mosse altre consimili modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale. A noi è parso che, quando un articolo di questo progetto di legge dice nè più, nè meno di quello che già sta scritto nel Codice civile, il dirlo qui non solo non giovasse, ma fosse anche nocivo perchè il mettere quella e non altra disposizione poteva far credere che desse non fossero applicabili.

Proponiamo pertanto la soppressione dell'articolo 3.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Mi è grato di aver udito dall'on. Relatore dell'Ufficio Centrale che l'Ufficio stesso propone di rimandare ad altro luogo e ad altra occasione la discussione della materia che si vuol regolare con quest'articolo; tanto più che il Ministero aveva qualche osservazione da fare intorno ad esso, il quale può riuscire veramente opportuno e concreto, solamente quando si siano approvate le parti della legge che devono precederlo.

Giacchè ho la parola, dirò ancora che, quanto alla soppressione di disposizioni del progetto ministeriale motivata da quelle ragioni che ha tanto giustamente indicate l'onorevole Relatore, il Ministero acconsente a quelle soppressioni ogniqualvolta trovi veramente la superfluità delle disposizioni; le quali spesse volte potrebbero essere non una semplice superfluità, ma un'occasione di dubbio.

All'incontro, se v'ha qualche articolo che, malgrado la sua concordanza co' principi del Codice civile, ci sembri possa riuscire di qualche utilità, allora lo manteniamo; come avverrà fra poco all'articolo 5, di cui l'Ufficio Centrale chiede la soppressione, ma che il Ministero vorrebbe invece fosse mantenuto, per le ragioni che fra poco saranno dette.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'art. 3 si riterrà soppresso.

Leggo l'art. 4.

Art. 4.

« Il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutti gli obblighi contratti dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

» Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi. »

È aperta la discussione sopra questo articolo. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 5.

« L'associato e il cessionario del socio non

hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota d'interesse ad essi attribuita. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha già accennato che il Governo è disposto ad accettare tutte le soppressioni che crede giustificate dall'essere le proposte non necessarie, se non intieramente superflue; ma ogni volta che noi crediamo che le disposizioni inserite nel progetto possono avere un'utilità qualunque, ancorchè corrispondano a qualche altra disposizione del diritto civile, allora ci crediamo in dovere di mantenere la nostra proposta per l'utilità sulla quale essa è fondata.

Questo ci sembra accadere nell'art. 5, che diverrà il quarto, di cui la Commissione ha pure proposto la soppressione.

Evidentemente la Commissione fu guidata dalla supposizione, che questo articolo non sia necessario, in quanto che si trova nell'art. 1725 del Codice civile una disposizione, che in qualche modo vi corrisponde. La disposizione del Codice civile è così concepita:

« Art. 1725. Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne avesse l'amministrazione. »

Questa disposizione non è che una riproduzione in termini più larghi della brevissima regola del diritto romano, la quale diceva, *socii mei socius, socius meus non est*. In altri termini, il socio del socio non fa parte della società.

Ma se questo concetto si trovasse sufficientemente espresso nell'articolo del Codice civile, anche nei rapporti commerciali, non si avrebbe bisogno di riprodurlo nel Codice di commercio. Crediamo però che l'articolo da noi proposto dica qualche cosa di più, esprima in modo più esplicito i rapporti che passano tra questo socio del socio e la società, imperocchè noi vi proponiamo di sancire il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

seguinte articolo, nel quale noterete che noi nominiamo anche il cessionario del socio:

Art. 5.

« L'associato e il cessionario del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota d'interesse ad esso attribuita. »

Io intendo benissimo, che per via di ragionamento questa disposizione si può derivare da quella del Codice civile, ma non è men vero che riesce opportuno dichiararlo in modo esplicito, e tanto più conviene mantenere questa disposizione, in quanto ch'è non fu considerata superflua nemmeno nel Codice di commercio che ora è vigente. Ed invero nell'articolo 111 del Codice di commercio voi trovate una disposizione simile a quella che proponiamo di conservare.

Ora, se sparisse da questa legge l'articolo 5, si potrebbe per avventura credere, che essendosi soppresso un articolo che si trova nel titolo delle società commerciali del Codice di commercio, si sia inteso introdurre una qualche innovazione. E siccome questo non è il concetto nostro, nè il concetto dell'Ufficio Centrale, così pregherei l'Ufficio stesso di voler conservare questo articolo.

Sarà forse una soverchia precauzione, ma le precauzioni nelle materie legislative, quando possono evitare qualche dubbio o qualche incertezza, sono degne sempre del legislatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A dir vero, s'intendeva dall'Ufficio Centrale sopprimere questo articolo, perchè ci pareva superfluo, ed inoltre non felicemente redatto. Ciò aveva osservato anche la Magistratura. Non era del tutto chiaro, che s'intendesse l'associato del socio: non era nemmeno chiaro, perchè si dicesse piuttosto associato che socio. Quando vogliasi mantenere l'articolo, parrebboni che fosse meglio attenersi alle espressioni classiche della giurisprudenza romana, almeno se non offende letterariamente il parlare di un socio del socio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo non ha difficoltà di accettare la mutazione di dettato proposta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

L'egregio mio collega del Commercio, di cui il Relatore ha già riconosciuto il buon gusto in fatto di lingua, trova che la mutazione sarebbe acconcia. Io farei solamente preghiera che si volessero usare le parole *il socio del socio*, in luogo di *associato del socio*, e ciò per evitare ogni incertezza.

Senatore EULA. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io mi era proposto di sostenere la soppressione di questo articolo conformemente all'opinione manifestata dall'Ufficio Centrale. Ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale ha opportunamente ricordato l'articolo 111 del Codice di commercio, pare che tutti siamo d'accordo nella intelligenza dell'articolo 5, che non è una sterile ripetizione dell'articolo 1725 del Codice civile.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Eula.

Senatore EULA. Siccome non mi suona bene all'orecchio l'espressione *socio del socio*, sebbene tolta dal diritto romano, io proporrei anche per togliere le difficoltà esposte dall'onorevole Relatore, che si dicesse: « *Il cessionario e l'associato del socio.* »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Mi rincresce che l'Ufficio Centrale abbia abbandonata la sua proposta di soppressione. Non mi pare sufficientemente giustificato l'intento del Ministero di vietare ai soci in modo assoluto di cedere efficacemente, in tutto od in parte, le loro quote sociali.

Io credo che quando i soci, nella creazione della società, vogliono impedire che si possano cedere le quote, hanno ragione di farlo; ma questo deve risultare dall'atto costitutivo della società. Se trovano che è loro più comodo di riservarsi il diritto di cedere, perchè glielo vietate? In queste cose il vero progresso è la massima libertà. Secondo il vostro progetto, la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

libertà dei contraenti sarebbe troppo limitata senza giusto motivo. Secondo la legge attuale il socio del socio non è considerato come socio, tuttavolta che ciò non sia concesso dall'atto costitutivo della società. Voi volete andare più in là, sino al punto di proibire che si possa inserire questa facoltà nell'atto costitutivo. Ma a me sembra che non vi sia motivo sufficiente per mettere questo limite alla libertà di contrattazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che il discorso dell'onorevole Senatore Sineo avrà pienamente convinto tutti i membri dell'Ufficio Centrale della necessità di spiegarsi chiaramente sul punto che si discute, e di mantenere a tale scopo l'articolo come era stato proposto. L'onorevole Senatore Sineo invoca la libertà, vorrebbe che in nome di essa si lasciasse pienamente libera facoltà ai membri di una società d'introdurre in essa nuovi soci in loro vece anche cedendo ad altri la loro qualità di soci; ma io prego l'onorevole Senatore Sineo di voler riflettere che nel contratto di società domina la confidenza e la fiducia, *socii jure fratrum habentur*; i soci si scelgono fra quelle persone che ispirano mutua fiducia e fra cui dirò anche regna o può regnare una certa benevolenza. Come può dunque essere permesso a qualunque fra i soci di mutare le condizioni del rapporto sociale, di togliersi da una società ed introdurre a piacimento altri individui ignoti e che probabilmente non saranno graditi agli altri soci? Questa considerazione dettava alla sapienza romana il ricordato principio: *socii mei socius, socius meus non est*. Ciò che vale per il socio vale anche per il cessionario, perchè la stessa ragione deve produrre le stesse conseguenze. Le persone dei soci non possono essere mutate senza l'accettazione di tutti i membri della società.

Ma l'onorevole Senatore Sineo colla sua osservazione ci ha fatti avvertiti, che quando si togliesse questa disposizione, può esservi pericolo che il silenzio della legge venga inteso nel senso che abbiasi voluto lasciare ai soci la libertà di sostituirsi altre persone o di cedere ad altri la diretta loro partecipazione alla società.

Questa dichiarazione abbastanza chiara ed esplicita dee persuader tutti coloro che non abbracciano l'opinione dell'onorevole Senatore Sineo, come non l'abbracciamo noi nè l'Ufficio Centrale, a riconoscere non più la sola opportunità, ma la necessità di mantenere questa disposizione e di accogliere come utile non solo, ma altresì come indispensabile, la disposizione che vi abbiamo proposta.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A me pare che sia tanto conforme a libertà il permettere che si ceda quella porzione di interesse che si ha in una società, come il non imporre poi agli altri compagni un socio il quale possa essere loro incomodo.

Ciò tanto più, per quel carattere di fraternità, di reciproca confidenza, di fiducia personale, che domina in una società. Sta bene, che la quota si possa cedere, ma se con essa si cede la porzione, che ci spetta, non si cede però con essa la qualità di socio. L'Ufficio Centrale pensava superfluo il riprodurre questa disposizione, perchè già sostanzialmente è la stessa del Codice civile.

Tuttavia, in seguito alla fatta considerazione, che viene ad esplicazione di essa, e che trovandosi già nel Codice di commercio, il toglierla potrebbe far credere che ciò accadesse, non già perchè si creda superflua, ma perchè si fosse voluto attenuarne la portata, l'Ufficio Centrale non insiste nel chiedere che sia tolta. Bensì proponiamo che la si modifichi così:

« Il socio del socio e il cessionario del socio, non hanno alcun rapporto giuridico colla società, ecc. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io avrei desiderato che l'onorevole Ministro Guardasigilli avesse dichiarato se nella soppressione di alcune parole di questo articolo, desidera che sieno soppresse anche le ultime: *in ragione della quota d'interessi ad essa attribuita*. Se queste ultime parole non si leggono nell'articolo 111 del Codice di commercio, corrispondono però all'articolo 1725 del Codice civile.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

PRESIDENTE. Fa ella una proposta specifica?

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la soppressione di queste parole.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ha riparato ad una ommissione. Qui mi trovo d'accordo col l'Ufficio Centrale, ma l'aggiunta di cui si tratta, non è del Ministero; essa fu proposta dalla prima Commissione che compilò il progetto preliminare di Codice di commercio, della quale era uno dei membri più autorevoli l'onore. Senatore Corsi. Io credo che assai opportunamente sia stata fatta quest'aggiunta, la quale è in piena armonia coi principi generali che si trovano sanciti nel Codice civile.

Ciò venne già osservato dall'onorevole Relatore, e perciò prego l'onorevole Senatore Miraglia di voler fermare la sua attenzione sull'articolo 1725 del Codice civile, e sono certo ch'egli scorderà quell'aggiunta non ad altro essere diretta, che a mettere in questa materia il diritto commerciale in pieno accordo col diritto civile laddove evvi identità di ragione.

Senatore **BERETTA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BERETTA.** Ho chiesto la parola per proporre un lieve emendamento.

Secondo quest'articolo pare che il cessionario non possa mai in nessun caso aver rapporto giuridico colla società, e quindi non essere mai considerato come un altro socio.

Con questo mezzo pare a me che si renda assai difficile che un socio, massime nelle società in accomandita, possa trovare un cessionario della sua quota, mentre sarebbe invece nell'interesse generale della società che questo potesse avvenire.

Si disse: ma i soci vengono accettati per la fiducia del loro nome; mi pare peraltro che si possa a questo rispondere, prescrivendo che debba essere il cessionario riconosciuto dalla società, e che quando il cessionario è riconosciuto debba diventare un vero socio effettivo.

Proporrei quindi che si dicesse: « Il socio del socio ed il suo cessionario non riconosciuto dalla società, non avrà, » ecc. Il resto come nel testo.

Senatore **CABELLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA.** Io veramente credevo che si fosse accettata la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale, ma poichè non è accettata, fo osservare che approvandosi qui l'articolo, esso non sarebbe al suo posto. Sarebbe piuttosto il caso di pensarvi allorchè si parlerà delle disposizioni speciali alle società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Io prego gli onorevoli Senatori Beretta e Cabella a non insistere nelle loro proposte.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Beretta, certamente non v'ha dubbio, che quando il cessionario venga riconosciuto dalla società abbia con essa rapporto giuridico, ma il dirlo è superfluo, appunto come cosa che non può sollevare difficoltà.

Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cabella che qui non è il posto di un articolo come questo, io lo pregherei di desisterne in questo senso, che l'articolo parla di quota d'interesse e non di azione, quindi evidentemente si riferisce a quelle società in cui ha luogo la quota, la partecipazione e non l'azione, che s'intendè da sè, che possa di mano in mano liberissimamente e, senza bisogno del riconoscimento della società stessa, trasferirsi. Specialmente dopo che si è eliminata dalla nozione delle società anonime la quota, mi pare tolto ogni equivoco che l'articolo possa intendersi applicabile ad una società anonima.

Limitandomi alle modificazioni che parmi già consentite dal signor Ministro, a nome dell'Ufficio Centrale prego il Senatore Beretta di lasciare l'articolo come è, e il Senatore Cabella di lasciarlo dove sta.

Senatore **BERETTA.** Ritegno le dichiarazioni che fa l'Ufficio Centrale che si possa essere certi che il cessionario, una volta che è riconosciuto, è considerato come vero socio, io abbandonerei il mio emendamento.

Ma domando, o me ne appello al Senato, se quest'articolo non lo possa mettere in dubbio, dicendo *il cessionario del socio non ha alcun rapporto giuridico colla società?* Se, per esempio, nell'atto costitutivo della società sono nominati quattro o cinque individui, nessun

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

altro fuori di quei quattro o cinque potrà mai essere considerato vero socio di quella società, ma sarà sempre un semplice cessionario del socio.

Secondo quest'articolo il cessionario non avendo alcun rapporto giuridico colla società, mi appello al giudizio dei legali che in tanta copia sono nel seno del Senato, se si possa ritenere che quando il cessionario è riconosciuto dalla società, sarà considerato come vero socio.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Per tranquillizzare l'onorevole Beretta credo opportuno di fargli avvertire due cose: in primo luogo che questa sostituzione non sarebbe possibile in molti casi senza che veramente vi fosse il consenso dei soci. Per esempio, nelle società collettive potrebbe egli essere permesso, quando io mi associo con uno nel quale ho fiducia e che ha certi capitali, ch'egli mi venisse a dire un giorno: sappiate che io ho ceduto la mia quota d'interessi a Tizio, e questo Tizio non avesse più nè la mia fiducia nè i capitali che aveva il socio precedente? Questo non sarebbe certamente ammissibile.

Seconda osservazione: se questo potesse avvenire pel consenso dei soci, la società sarebbe mutata di fronte ai terzi, avrebbe subita una modificazione sostanziale; ne verrebbe perciò la necessità di fare perfino una nuova pubblicazione per avvertire il pubblico che non è più Tizio il mio socio, ma che è Caio, una persona diversa. Lo stesso si dica degli accomandatari delle società in accomandita. Non può essere permesso di variare la società col sostituire un'altra persona nella quale, l'altro accomandatario ed il pubblico non possano avere la stessa fiducia; nè avere essa gli stessi capitali che aveva il socio precedente.

Vede dunque l'onorevole Senatore Beretta da questi esempi che, senza il consenso degli altri soci, non sarebbe mai possibile di fare la cessione. Quando poi questo consenso vi è, egli è chiaro che nella maggior parte dei casi si fa quasi una società nuova, si fa una variazione sostanziale agli accordi che si erano stabiliti per la prima costituzione della società, e che quindi nella cessione dei diritti sociali, il consenso dei soci è necessario, ed avrebbe l'effetto che hanno le modificazioni consentite da

tutti i soci, di variare cioè sostanzialmente la società, che sarebbe quanto dire, fare una società nuova. Egli può star quindi tranquillo che quando vi sia il consenso di tutti i soci, il cessionario di un socio può essere perfettamente accolto nella società, salvo però lo adempimento delle forme che sarebbero indispensabili per la trasformazione che il di lui intervento portasse nella costituzione originaria della società.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Sono perfettamente di accordo con l'onorevole Senatore Corsi e non faccio ulteriori osservazioni.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. L'onorevole Relatore non ha trattata la questione sotto il punto di vista da me accennato.

Io non ho preso a sostenere che, in qualunque caso, il cessionario dal socio debba sempre essere considerato come socio. Opino soltanto che questa materia debba essere retta essenzialmente dai patti sociali. Da questi debbe dipendere l'impedire che possa essere imposto ad una società un membro attivo che non sia gradito dagli altri soci. Ma questo, che nelle Società collettive sarebbe un grandissimo inconveniente, lo è molto meno nelle società in accomandita.

Nelle società in accomandita ogni socio accomandante non ha altro obbligo che di rappresentare un dato capitale, versato il quale, non gli si può più chiedere nulla, nè egli può prendere una ingerenza incomoda agli altri soci.

Ora, bisogna vedere se, quando si costituisce una società in accomandita semplice (e domando l'attenzione dell'Ufficio Centrale specialmente su questo) dovete andare fino al punto di proibire, di rendere nullo un atto costitutivo di società in accomandita, solo perchè i soci si sono riservati il diritto di cedere la loro quota?

Se volete che, quando non c'è patto, si supponga il divieto, non ci sarà gran male, perchè chi non vuole il divieto lo può impedire col patto espresso. Ma il vietare che si costituisca una società in accomandita semplice

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

colla facoltà ai singoli accomandanti di cedere le loro quote, mi pare non ragionevole.

PRESIDENTE. Ella non fa una proposta specifica?

Senatore SINEO. È una semplice osservazione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Rispondo alla domanda che mi fa l'onorevole Senatore Sineo quanto alle società in accomandita.

L'accomandita semplice oggi costituisce essa medesima una società, e soci sono gli accomandanti.

Sta quindi anche per l'accomandita la considerazione generale che abbiamo fatto prima, cioè: libertà piena di cedere la quota, ma non libertà di trasferire il diritto di socio. Tra gli accomandanti e gli accomandatari vi sono sempre dei rapporti reciproci; e dacchè questi rapporti ci sono, non può all'accomandatario essere indifferente che come accomandante sia socio uno piuttosto che un altro. Quindi anche per l'accomandita vale la teoria che ho cercato d'esprimere prima e che si ispira dal sentimento stesso da cui è animato l'onorevole Senatore Sineo, la libertà; libertà nel socio di cedere la quota, perchè ciò non fa male ad alcuno, libertà negli altri di non accettare un socio nuovo, che loro può anche non piacere.

Quindi io insisterei per mantenere l'articolo come fu modificato d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osser-

vazioni rileggerò l'articolo 5 come venne modificato per metterlo ai voti.

Art. 5.

« Il socio del socio e il cessionario del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota d'interesse ad essi attribuita. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

Al tocco: Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Istituzione delle Casse di risparmio postali;
Disposizioni preservativo dalla *Doryphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativo dalla *Philoxera*;

Cessione di beni alla Provincia di Palermo a titolo di dotazione della Colonia agricola di San Martino della Scala presso Palermo.

Alle due: Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Disposizioni sulle Società e sulle Associazioni commerciali;
2. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

LIV.

TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali* — *Dichiarazione del Relatore all'articolo 6 e proposta della Commissione accettata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio* — *Considerazioni dei Senatori Cabella, Miraglia e Pescatore* — *Nuove osservazioni del Senatore Cabella cui risponde il Senatore Pescatore* — *Spiegazioni e riserva del Relatore* — *Emendamento del Senatore Cabella combattuto dal Ministro* — *Ritiro dell'emendamento* — *Parole del Senatore Pescatore per l'ordine della discussione* — *Dichiarazioni del Ministro e del Relatore* — *Variante proposta del Senatore Beretta* — *Approvazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, modificato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro* — *Acertenza e proposta del Senatore Cabella all'articolo 8* — *Osservazioni dei Senatori Miraglia e Pescatore, del Relatore, del Ministro e del Senatore Sineo* — *Rejezione dell'emendamento del Senatore Cabella* — *Approvazione dell'articolo 8* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Domanda d'urgenza del Senatore Sineo, non approvata* — *Nuova redazione dell'articolo 9 sostenuta dal Relatore, oppugnata dal Ministro, appoggiata dal Senatore Miraglia* — *Proposta del Senatore Pescatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, non accettata dal Relatore* — *Appunti del Senatore Sineo* — *Nuova redazione dell'articolo proposta dal Senatore Eula* — *Rejezione della proposta del Senatore Pescatore e accettazione del Ministro della nuova redazione* — *Appunto del Senatore Beretta, cui risponde il Senatore Eula* — *Replica del Senatore Beretta* — *Acertenza del Senatore Astengo* — *Approvazione dell'articolo 9 proposto dal Senatore Eula* — *Proposta del Senatore Miraglia di soppressione o di modificazione all'articolo 10* — *Approvazione dell'articolo modificato giusta la proposta del Senatore Miraglia* — *Aggiunta all'articolo 11 proposta dal Relatore* — *Osservazioni ed emendamento proposto dal Senatore Miraglia* — *Osservazioni del Senatore Pescatore* — *Domanda di rinvio dell'emendamento Miraglia, fatta dal Ministro, consentita dal proponente* — *Sospensione dell'articolo 11* — *Approvazione dell'articolo 12* — *Modificazioni dell'Ufficio Centrale all'articolo 13* — *Considerazioni e variante proposta dal Senatore Sineo* — *Dichiarazioni del Ministro e considerazioni del Senatore Pescatore* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 3 10.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura

del processo verbale della tornata precedente, il quale viene dal Senato approvato.

Atti diversi.

Il Senatore conte Luigi Belgioloso, per motivi di famiglia, domanda un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Ieri fu votato l'articolo 5, perciò la discussione incomincerà oggi dall'articolo 6, di cui si darà lettura.

Art. 6.

« Il socio, che ha conferito nella società uno o più crediti, non è liberato fino a che la società non ne abbia ottenuto il pagamento.

» Se questo non si ottiene con la escussione del debitore, o il socio non la permette, egli risponde dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso coll'interesse legale dal giorno della scadenza del credito conferito, e salvo il risarcimento dei danni. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetterebbe l'articolo così come viene proposto dal Governo, se si acconsentisse di togliere la seconda clausola del secondo capoverso, che si riferisce ad un caso che l'Ufficio Centrale non sa comprendere, come cioè il socio non permetta l'escussione del debitore.

Quando sia stato conferito un credito, ciò implica con sé che si sia anche dato il diritto di procedere alla escussione di questo credito. Quindi io pregherei il signor Ministro di dichiarare se acconsente di togliere quella clausola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio l'Ufficio Centrale della dichiarazione che ha fatto e acconsento alla soppressione della clausola: *o il socio non la permette*, perchè in verità non è necessaria, e perchè in un modo molto imperfetto esprimeva il concetto che ebbe il Governo nel proporla. Il quale concetto non era per certo quello di subordinare alla volontà del socio la escussione del debitore; si voleva dire un'altra cosa, ma siccome è inutile il dirla, accetto la soppressione della clausola.

Senatore **MIRAGLIA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA**. Prima di parlare, deside-

rei di conoscere in quali termini si vuole formulare l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone di togliere le parole: *o il socio non la permette*.

Senatore **CABELLA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA**. L'Ufficio Centrale abbandona il suo emendamento, l'importanza del quale sta in queste parole:

« Se nulla fu convenuto sulla garanzia del credito o crediti conferiti nella società. »

Io credo che questa clausola dovrebbe essere conservata. Occorre sovente che una società già costituita, fondendosi con un'altra trasferisce alla nuova società l'intero suo attivo e passivo. Nell'attivo sono compresi i crediti, i quali sono allora dai nuovi contraenti stimati per il prezzo che sembra meritare la probabilità dell'esazione e la solvibilità dei debitori. Occorre pure sovente che un negoziante, volendo estendere il suo commercio, trova persone che volentieri si associano a lui. Ed egli cede allora alla società l'attivo del suo commercio, comprendendovi necessariamente i suoi crediti, i quali anche in questo caso sono stimati di buon accordo da ambe le parti.

In questi casi, se noi stabiliamo come regola generale inesorabile, che il socio il quale ha conferito nella società uno o più crediti non possa essere liberato fino a che la società non ne ha avuto l'integrale pagamento, senza nemmeno permettere alcuna speciale convenzione sulla garanzia dei crediti ceduti, il socio sarebbe obbligato a garantire alla società la riscossione integrale di tutti quanti i crediti compresi nell'attivo ceduto, senza che potesse con alcun patto speciale modificare questa obbligazione; la quale pure non è nel concetto dei contraenti, quando accettano come capitale sociale per una determinata somma l'attivo del commercio che si cede alla nuova società. Non sarebbe permessa nemmeno l'estimazione volontaria fatta dalle parti per comune accordo del prezzo dei crediti ceduti secondo la maggiore o minore solvibilità dei debitori. Non sarebbe lecito in una parola cedere alla nuova società per una somma determinata i crediti componenti l'attivo. Io credo che questa libertà di apprezzamento possa essere lasciata alle parti, perchè non ne danno alla società, e non ne è per nulla pre-

giudicato l'interesse dei terzi. Prego quindi l'Ufficio Centrale di voler riflettere alle conseguenze che possono derivare dall'abbandono del suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale al capoverso dell'art. 6 è opportuno nella parte in cui non si permette al socio che ha conferito nella società un credito, d'impedire che la escussione del debitore ceduto abbia luogo. Sarebbe per vero cosa esorbitante che dipendesse dalla volontà del socio cedente che la società non potesse agire contro il debitore ceduto. Ma non parmi che l'Ufficio Centrale abbia ragione nell'aver inserito la clausola che ai soci fosse permesso di convenire contro la garanzia del credito conferito, perciocchè, se nelle convenzioni in genere il cedente è obbligato a garantire la esistenza del credito ceduto, senza rispondere della solvibilità del debitore, non può nelle società pattuirsi che il socio cedente non risponde della solvibilità del debitore, poichè se fosse permessa questa convenzione si troverebbe socio chi ha conferito una cosa che non entra nel patrimonio della società per insolvibilità del debitore ceduto. Non si può esser socio se non si conferisce una quota, e mancata questa quota deve il socio supplirvi per quell'eguaglianza di diritti e di obbligazioni che deve esistere tra i contraenti. Ecco perchè a me pare di doversi sopprimere nel capoverso dell'art. 6 le parole proposte dall'Ufficio Centrale: *nulla fu convenuto sulla garanzia del credito, crediti conferiti nella società*; e conseguentemente il capoverso medesimo si deve leggere così: « se nella escussione del debitore non conseguasi il pagamento ecc., il rimanente come nel testo. » Emi piace che il Ministero e l'Ufficio Centrale concordino nel doversi adottare la proposta modificazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io difendo la medesima tesi che ha così bene esposta l'onorevole Senatore Miraglia.

Qual è la tesi proposta dal Ministero e accettata dalla Commissione? È questa: Che il socio che conferisce una sua quota nella so-

cietà, un credito, deve garantire la riscossione effettiva di questo credito non solamente la esistenza indiretta di questo credito non solamente la solvibilità presente del debitore, ma in modo assoluto la solvibilità presente e futura.

Questo certamente non è conforme al principio generale che concerne la cessione dei crediti. Sappiamo che in generale basta al creditore di garantire l'esistenza giuridica del credito; per obbligarlo a garantire anche la solvibilità del debitore ci vuole un'espressa pattuizione speciale.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia ha, secondo me, luminosamente dimostrato che questo principio generale concernente le cessioni dei crediti non è applicabile a quella cessione che si fa da socio a socio a titolo di conferimento della propria quota. Questo, dico, lo ha dimostrato l'onorevole Miraglia considerando i rapporti speciali fra i soci. Comincierebbe ben male quella società che iniziasse le sue operazioni con un giuoco; imperocchè quando una società accetta un credito qualunque nominale come un sacco di ossa per concedendo a chi cede il credito senza garanzia una determinata quota sociale, che altro fa se non un'operazione di giuoco? Le società si compungono per avere un fondo effettivo, non per contrarre operazioni di giuoco. Considerando poi le cose anche rispetto ai terzi è evidente che ammettere la cessione di un credito come quota sociale senza che ne sia guarentita la riscossione effettiva, sarebbe cosa sommamente pericolosa, sarebbe il modo di accampare, di vantare un grosso capitale sociale in faccia al pubblico commerciale che avrà fiducia in questo capitale il quale venga poi a risolversi in un bel nulla.

Credo necessario però risolvere le obiezioni.

L'onorevole Senatore Cabella, da quell'uomo esperto qual'è in ogni materia, ed in ispecie nelle materie commerciali, ci fece presente un caso che accade non infrequentemente, vale a dire di due società che si fondono insieme, una società si fonde coll'altra, e trasferisce alla società che rimane come principale (se la fusione non è ugualmente principale da una parte e dall'altra) tutto l'attivo e il passivo; credete voi che questa società che cede ad un'altra, con cui si fonde, tutto il suo attivo e passivo, guarentisca sino all'ultimo soldo l'esi-

gibilità di dritto e di fatto di tutti quanti i suoi crediti?

Questa, o Signori, è un'altra questione; noi parliamo dell'inizio delle società commerciali, come si formano, come si conferiscono le quote e le garanzie che ogni conferente deve prestare; il caso della fusione di società per cui avviene che una società succeda all'altra *per universalitatem*, è un caso speciale che trova il suo regolamento in un luogo speciale, che è il paragrafo terzo della sezione quinta, e quando saremo arrivati a quel punto credo che l'onorevole Cabella potrà proporre le disposizioni particolari che crederà più opportune acciò che, fermo il principio generale che si stabilisce in quest'articolo sull'obbligo di garantire la quota sociale iniziale, formata con un credito, si adotti un temperamento appropriato alle successioni universali reciproche, quali avvengono nelle fusioni di società.

Non saprei ora dire quale sarà questo temperamento, e meglio di me lo saprà suggerire l'onorevole Senatore Cabella; ma credo fermamente che questo principio generalissimo sancito nell'articolo che discutiamo debba essere posto fuori di questione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Sono savissime le osservazioni fatte dagli onorevoli Senatore Miraglia, e Pescatore, ma esse provano che io non ho saputo ben esprimere un elemento essenziale della mia proposta, ed è questo: che nella cessione dei crediti che si fa dal socio, quando li conferisce nella società, egli deve sempre garantire la quota che intende conferire al capitale sociale, vale a dire la somma per cui egli cede i crediti alla società.

Se il socio conferisce per la somma di 20 mila lire, così valutata d'accordo, un credito di lire cinquantamila, intendo perfettamente che il socio deve garantire alla società la riscossione delle lire 20 mila, per la quale ha conferito il credito di somma maggiore; perchè le lire 20 mila sono la quota di capitale che egli è obbligato di conferire alla società. Ciò è voluto dalla essenza stessa del contratto di società, tanto nei rapporti dei soci che devono dare effettivamente alla società le somme che si obbligarono di conferire, quanto nell'inte-

resse dei terzi ai quali il patrimonio della società serve di garanzia.

Ma, oltre questi limiti, non mi pare che possa essere spinta l'obbligazione del socio. Quando egli garantisce la riscossione del credito ceduto fino a concorrenza della somma per cui lo ha conferito nella società, adempie sufficientemente ai suoi obblighi. Sarebbe ingiusto obbligarlo a garantire la riscossione integrale; e sarebbe improvvido proibire perfino una espressa stipulazione colla quale i soci pattuissero positivamente che la garanzia del socio cedente fosse limitata alla somma per cui il credito ceduto fu valutato nel contratto di società.

Ecco perchè io vorrei conservata la clausola che la Commissione aveva aggiunta al progetto ministeriale, e colla quale sarebbe provveduto convenientemente ai casi che io ho indicati in principio; quando, cioè, un socio o una società che si fonda in un'altra, apporta il suo attivo, e perciò i suoi crediti, come capitale d'una società nuova.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Cabella a voler formulare la sua proposta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Senatore Cabella propone questo esempio: un socio conferisce un credito o una quantità di crediti per lire 50 mila; ma consente che sieno estimate in una somma minore, ad esempio lire 20 mila, e garantisce l'effettiva riscossione della somma estimata; si riscuoterà il valore estimato, oppure pagherà lui.

Io credo che codesto sistema vada incontro ad un manifesto inconveniente. Sono ceduti crediti di lire 50 mila: sono garantiti unicamente per lire 20 mila. Se le 20 mila lire non si esigono pagherà lui.

Ma domando io al Senatore Cabella: e se si esigono tutte le 50 mila lire, sarà questo un profitto gratuito della società? Impossibile, che il conferimento *effettivo* sia di 50 mila, e la quota attribuita al socio solo di ventimila.

Se la società ha eventualmente questo profitto di potere esigere l'intera somma dei crediti, come può valutarsi la quota sociale del conferente in una somma minore invariabile? Non credo che questa difficoltà si possa sciogliere.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Vedo però qual'è il fondo dell'idea dell'onorevole Senatore Cabella, ed è un'idea vera. Se vuol formulare questo principio, per me lo crederei accettabile; ma è un po' complicato.

Il socio cede un credito o una quantità di crediti per la somma nominale di 100 mila lire, e non garantisce l'esigibilità del totale: ma l'esito dimostrerà sino a qual somma si possono esigere; quale sarà il prodotto della riscossione effettiva?

Si dica allora che nulla costringe il socio a garantire anche la riscossione totale; ma che ad ogni modo la quota sociale sarà sempre determinata dalla somma effettivamente riscossa, e così non c'è più nessuno inconveniente. Se il socio non garantisce espressamente, o perchè non si sente in condizioni avuto riguardo alla sua facoltà patrimoniale, o avuto riguardo alla natura dei crediti; deve consentire per lo meno che la determinazione della sua quota sociale dipenda dall'esito. Vuol dire che per il momento conferisce un valore indeterminato, e non è per il momento determinata la somma della sua quota sociale. Quando si sarà proceduto alla riscossione del credito conferito, il prodotto effettivo che si ricaverà determinerà la sua quota sociale.

Queste formole, mi permetta l'onorevole Relatore della Commissione furono discusse privatamente, ma, siccome portavano ad una certa complicazione, si era finito per concludere che era meglio accettare la formola del Ministero.

Se il socio non vuol garantire, non parli del credito, conferisca una somma e si riservi esso stesso la riscossione dei crediti per quella somma che crede che sarà sicuramente prodotta dall'effettiva riscossione. Non c'è obbligo di garantire, ma non c'è nemmeno l'obbligo di conferire crediti alla società; faccia egli il suo conto di quale somma può ricavare dalla riscossione dei suoi crediti; per esempio, saranno 20 mila lire, ebbene conferisca 20 mila lire con una mora e mediante interessi, e tutto è finito.

Dunque l'idea che sta nel fondo dell'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella è una idea vera, giusta; la formola riesce un po' complicata, e la formola del Ministero ben maneggiata relativa al socio conferente viene a produrre il medesimo risultato. Io quindi cre-

derei che l'onorevole Senatore Cabella potrebbe abbandonare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui si vuole stabilire un principio diverso nel diritto commerciale da quello che è nel diritto civile. Nel diritto civile bisogna che sia convenuto espressamente l'obbligo nel cedente di rispondere anche per la solvenza. Qui, invece, non occorre stabilirlo espressamente; esso s'intende da sé.

Si era introdotta dall'Ufficio Centrale la facoltà di convenire anche diversamente, ma ciò peraltro solo in relazione a quei rapporti giuridici di cui qui si tratta, in relazione quindi ad una società che si costituisce, non già di due società che si fondono in una.

Or bene, pel caso che due società si fondano in una, la proposta dell'onorevole Senatore Cabella farà tema di esame da parte dell'Ufficio Centrale, ma a luogo opportuno. Pel caso invece di cui qui si tratta si riconobbe dall'Ufficio Centrale, che volendosi introdurre questa facoltà, perchè non si converta in una vera frode, sarebbe stato dopo completare la disposizione con altre. Ciò non sarebbe stato agevole, e d'altronde non sarebbe stato senza inconvenienti quando la norma, che si stabilisce, non fosse bene determinata.

Perciò l'Ufficio Centrale stima meglio di mantenere il principio che, in una società commerciale, chi conferisce un credito debba e sempre rispondere anche per la solvenza del debitore.

Teme il Senatore Cabella, che essendo il credito superiore alla quota che si vuole conferire, l'obbligo della garanzia si estenda al credito per intero. Ciò però non è; poichè l'obbligo della garanzia per la solvenza non va oltre a quel tanto, che rappresenta la quota sociale.

Perciò, riservandoci il provvedere per la fusione di due società, per la costituzione di una società, mantengo la disposizione come viene proposta.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Cabella nel suo emendamento?

Senatore CABELLA. Se me lo permette l'onorevole Presidente, leggerei la formola fin da ora, salvo a discuterla, quando venga il momento opportuno.

« Il socio che ha conferito nella società uno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

o più crediti, non è liberato fino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma per cui il credito o crediti furono conferiti. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Fra le riserve dell'onorevole Cabella, e le riserve prima accennate dall'onorevole Relatore parmi interceda grande ed essenziale differenza.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale riconosceva che vi era del fondato, del pratico, del vero in una parte delle prime osservazioni fatte dall'onorevole Cabella, relative al caso della fusione di società, in cui possa avvenire, in cui anzi di solito avviene, che si metta in comunione tutto l'attivo ed il passivo: in questo caso la rigorosa e letterale applicazione di questo articolo sesto, non potrebbe farsi senza inconvenienti, anzi sarebbe impossibile. L'onorevole Relatore pertanto proponeva, che della conseguenza del conferimento di un attivo e passivo sociale, considerato quale materia speciale al caso della fusione della società, si trattasse allora quando verrà in discussione quell'argomento, e si faccia a tal fine una riserva.

Pareva che l'onorevole Cabella volesse annuire a questa proposta; ma questo non è, imperocchè, egli con la proposta che ha letto dà un carattere generale a questa riserva. Non la limita al solo caso della fusione; anzi, se io non piglio errore, vuole, non l'alinea dell'articolo 6, ma il preambolo dell'articolo stesso mutare; e così andrebbe incontro a mille inconvenienti da evitare, dei quali particolarmente parlavano l'onorevole Miraglia prima, e poi l'onorevole Pescatore.

Io, in verità, non avevo mai pensato che l'Ufficio Centrale nel proporre quell'aggiunta all'alinea dell'articolo 6, che io sono lieto di aver veduta abbandonare, avesse creduto di portare una sostanziale alterazione alle premesse di quell'articolo: se si intendesse, che la proposta dell'Ufficio Centrale volesse anche significare che uno potesse promettere 50 e garantire 20, vi sarebbe una specie di mistificazione.

L'Ufficio Centrale certamente non ha mai creduto potersi ammettere che la promessa di 50 potesse esser garantita per una somma

minore, e credo che esso abbia abbandonato la sua proposta, anche pel timore che potesse dar luogo ad equivoco.

Io faccio plauso alle osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli Senatori Miraglia e Pescatore; dirò anzi che, udendo le parole dell'onorevole Cabella, mi sono ricordato una parte della tesi sostenuta dall'onorevole Senatore Pescatore nella discussione generale. Egli più volte invocava la sincerità che deve presiedere ed investire tutta questa materia delle società commerciali; se noi adottassimo l'emendamento dell'onorevole Cabella, o lo seguissimo nella sua riserva, mancheremmo sin dal primo momento contro il precetto inculcato dall'onorevole Pescatore, cominciando dallo ammettere nelle società commerciali una parvenza diversa dalla realtà. Persuaso della necessità sviluppata così eloquentemente dall'onorevole Pescatore, cioè, che gli atti generali e singoli della società siano sinceri, credo ben proprio il caso di ripetere il verso del poeta:

Sincerum est nisi vas, quodeumque infundis acescit.

Quindi io, ad evitare quegli inconvenienti che sarebbe impossibile, come egregiamente accennava l'onorevole Relatore, di allontanare malgrado i più accurati provvedimenti che si volessero introdurre in questa legge, pregherei il Senato di respingere l'emendamento o l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Cabella; meglio anzi pregherei lo stesso onorevole Senatore Cabella a non voler insistere in quella sua proposta, e a volersi contentare di aderire alla riserva che fece l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. M'incresce prendere la parola per la terza volta; ma vi sono costretto per spiegar bene il mio concetto.

La differenza tra la mia proposta e quella del progetto ministeriale è questa sola: che secondo il progetto il socio dovrebbe garantire la esazione della totalità del credito ceduto: secondo me invece non dovrebbe garantire se non la somma per cui fu conferito alla società. Così per esempio se il socio ha conferito un credito di lire 50 mila, ma valutato nell'atto sociale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

soltanto lire 20 mila, il socio non dovrebbe garantire se non l'esazione delle lire 20 mila per cui lo ha conferito. Questo è il vero concetto della mia proposta, consentaneo ai principi che reggono tanto la cessione dei crediti, quanto il contratto di società. Ora, sembra che l'onorevole Ministro abbia inteso a rovescio la mia proposta, credendo che io volessi permettere un patto per cui fosse lecito al socio guarentire soltanto una parte del credito ceduto.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore CABELLA.... No: io non ho detto questo. Ho detto anzi il contrario, proponendo che il socio dovesse bensì garantire la riscossione del credito ceduto, ma solamente fino a concorrenza della somma per cui fu conferito in società. Se questa riscuoterà l'intero credito, sarà un guadagno per essa, di cui profitterà anche il socio cedente: se non lo riscuoterà intero, basterà però, per liberare il socio cedente, ch'essa riscuota la somma per cui fu conferito; sia perchè essa consegue con ciò la quota di capitale promessa dal socio; sia perchè questo, che ha in sostanza venduto un credito alla società, non può essere obbligato a guarentire se non che il prezzo per cui lo ha ceduto.

Ripeto del resto che io non insisto perchè sia messo in votazione il mio emendamento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole signor Ministro, l'onorevole Pescatore ha domandato la parola per una mozione d'ordine, per cui, secondo il nostro Regolamento, devo dargliela prima.

L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare per la sua mozione.

Senatore PESCATORE. Se ho bene inteso l'onorevole Senatore Cabella leggendo la formola del suo emendamento ha dichiarato che consente a differire la discussione e la votazione del suo emendamento al titolo che concerne la fusione delle società. Vuol dire adunque che su questo articolo non vi è nessuna opposizione e che lo stesso Senatore Cabella ne consente la votazione.

La discussione poi se la formola del proponente si convenga o non si convenga, si farà a suo tempo e luogo.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io aveva chiesto la parola solamente per dire che, limitato l'intendimento della proposta dell'onorevole Senatore Cabella a quei termini che egli ha or ora indicato, riuscirebbe superflua; perchè l'alea dell'articolo 6 parla dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso.

Non altro voleva dire.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io voleva semplicemente avvertire, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella, o vuol dire quello che è detto già nel secondo capo, e allora è superfluo, o vuol dire qualche cosa di più e non lo accettiamo per le ragioni che sono già state dette.

Per cui mantengo in nome dell'Ufficio Centrale la redazione così come è stata concordata.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella ha detto di non insistere nella sua proposta, per cui metto ai voti l'articolo del testo ministeriale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho domandato la parola per proporre una modificazione alla dizione di quest'articolo.

Poichè si è convenuto di omettere nel secondo capoverso di quest'articolo le parole *o il socio non lo permette* e potendo quindi nascere equivoco ed intendersi che la parola *egli* si riferisca a *debitore*, mentre invece si riferisce al *socio*, mi pare indispensabile che invece di *egli* si dica *il socio medesimo*.

PRESIDENTE. Accettano l'Ufficio Centrale ed il Ministero questa variante proposta dal Senatore Beretta?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale l'accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. E anch'io l'accetto.

PRESIDENTE. Leggo quindi e metto ai voti l'articolo 6 colle modificazioni accennate e concordate.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Art. 6.

« Il socio, che ha conferito nella società uno o più crediti, non è liberato fino a che la società non ne abbia ottenuto il pagamento.

» Se questo non si ottiene colla escussione del debitore, il socio medesimo risponde dell'ammontare dei crediti ceduti fino alla concorrenza del capitale promesso, coll'interesse legale dal giorno della scadenza del credito conferito, e salvo il risarcimento dei danni. »

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 7.

« Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno del contratto, secondo le liste di Borsa o le mercuriali, e, in difetto, secondo il giudizio di periti. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In quest'articolo 7, di cui il Senato ha inteso la lettura, il Ministero proponeva, che in mancanza di convenzioni fra i contraenti sul valore della cosa conferita, s'intendesse, convenuto il valore corrente nel giorno del contratto; ma è più giusto, che sia invece quello del giorno della consegna. Quindi io accetto la proposta fatta dall'Ufficio Centrale molto opportunamente; e alle parole *nel giorno del contratto* dovrebbe sostituirsi *nel giorno convenuto per la consegna*.

Se non che (e qui forse l'onorevole Relatore mi farà un'osservazione del genere di quella che mi fece ieri) siccome prima di questa parola *convenuto*, riferibile a giorno, vi è un'altra parola *convenuto* riferibile a valore, così desidererei che si ponesse *un fissato, o stabilito* in luogo del secondo *convenuto*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è lieto di vedere accolta la sua proposta e non ha alcuna difficoltà di accettare quella fatta dall'onorevole signor Ministro, di sostituire cioè alle parole *nel giorno convenuto* queste altre *nel giorno stabilito*.

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo per metterlo ai voti, colle modificazioni accettate:

Art. 7.

« Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, si intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna secondo le liste di Borsa o le mercuriali, e, in difetto, secondo il giudizio di periti. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 8.

« In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Proporrei la seguente modificazione dell'articolo 8: che invece della clausola: *in mancanza di stipulazione contraria*, si dicesse: *salvo il caso in cui ne sia stato soltanto conferito l'uso*.

La mia proposta è suggerita dalle seguenti considerazioni. Deve bensì esser libero ad un socio di conferire l'uso soltanto di una cosa, anziché la proprietà della medesima; come accade quando un socio, oltre la sua quota di capitale, conferisce alla società anche l'uso di una casa per i di lei uffici e magazzini. Ma fuori di questo caso, le cose che si conferiscono alla società devono sempre diventar proprietà della medesima; e non dev'essere lecita una stipulazione contraria.

Secondo l'articolo proposto, sembrerebbe che si potesse conferire *una cosa* in società senza che questa ne divenisse proprietaria, ove ciò fosse espressamente stipulato. No: io non ammetto che ciò possa farsi. Quando si vuole conferire soltanto l'uso della cosa, ciò deve dirsi espressamente....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore CABELLA.... Io proporrei perciò la seguente redazione dell'articolo:

Le cose conferite divengono proprietà della società, salvo il caso in cui ne sia stato soltanto conferito l'uso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

PRESIDENTE. Abbia, onor. Cabella, la compiacenza di scrivere il suo emendamento e di trasmetterlo al banco della Presidenza.

Senatore **MIRAGLIA.** Sono savie le osservazioni dell'onorevole Senatore Cabella, ma lo prego a riflettere che la disposizione contenuta nell'articolo 8 corrisponde perfettamente alle idee da lui con molta dottrina sviluppate. La regola è, che le cose conferite divengono proprietà della società, ma si può stipulare il contrario. Ora, se nell'esempio allegato dall'onorevole Cabella uno dei soci conferisce ad una società anche l'uso di uno stabilimento destinato ad officio, la stipulazione in questo caso non fa conferire lo stabilimento alla società, poichè il conferimento del semplice uso esclude il trapasso della proprietà nella società, dovendo l'uso cessare all'epoca in cui finisce la società.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pescatore.

Senatore **PESCATORE.** Siamo sinceri: quest'articolo ha un significato particolare che non mi sembra essere stato rilevato esattamente dall'onorevole Senatore Cabella, e nemmeno dall'onorevole Senatore Miraglia.

Chi mai ha dubitato che quando un socio conferisce nella società la proprietà di una cosa, la società ne diventi proprietaria? Chi mai ha dubitato che quando un socio conferisce nella società l'uso di una cosa, la società non faccia che acquistare il diritto d'uso? Ma in mezzo a questi due generi di casi in cui la verità e il patto e i diritti che la società acquista sono evidentissimi e indubitabili, vi è un'altra categoria di casi, nei quali si dubita se il socio abbia conferito una cosa, per esempio, unicamente perchè servisse all'esercizio dell'industria sociale o se ne abbia trasferita la proprietà intiera.

Sono così svariato le formole dei contratti, e spesso così inesatte e imperfette, che è sempre desiderabile avere un criterio per risolvere i dubbi che possono nascere e non abbandonare le definizioni delle cause all'arbitrio giudiziario.

Ora, o Signori, l'articolo di che si tratta mi pare che consideri precisamente il caso di dubbio. Si è detto chiaramente che è conferita la proprietà? Essa è della società.

Si è detto chiaramente che è conferito l'usufrutto? L'usufrutto soltanto è della società, ma

quando si dubita, non ci sono che queste due vie; o si dice che secondo il diritto comune, il giudice esaminerà tutte le clausole, il complesso delle circostanze, il fine presunto dei contraenti e deciderà se sia stata conferita la proprietà o soltanto l'uso dando sempre la prevalenza agli argomenti che gli paiono prevalenti, ovvero la legge interviene essa stessa per il giudice, imponendo a questi una presunzione, *juris* o *juris et de jure*: ed è questo secondo metodo, che nel caso presente si adotterebbe, dicendosi al giudice; ogni interpretazione conghietturale è vietata; o il contratto dichiara espressamente, che è conferito l'uso o l'usufrutto soltanto, oppure, in difetto di espressa dichiarazione, tu riterrai senz'altro che fu conferita la proprietà.

Tale è dunque lo scopo del nostro articolo: prestabilire una presunzione legale, operativa per sè, quando non si faccia nel contratto un'espressa dichiarazione in contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale si è occupato in relazione a questo articolo, anche del confronto con altre legislazioni che hanno voluto entrare nella via di certe distinzioni.

La legislazione germanica, per esempio, comincia dal distinguere le cose consumabili, e non consumabili, e determina che le cose consumabili, divengono proprietà della società, le cose invece non consumabili solo quando ne è fatta una stima; non soltanto per determinare il modo con cui vengano distribuiti gli utili, ma propriamente per determinare che s'intende conferire il valore, piuttosto che la cosa. Poi la stessa legislazione stabilisce la presunzione, che nel caso di dubbio, s'intenda trasferita la proprietà quando ci sia la cosa accettata e ricevuta nell'inventario colle firme anche di tutti i sottoscrittori. Parve all'Ufficio Centrale di non doversi seguire l'esempio di tutte quelle distinzioni, le quali già o risultano dall'indole della cosa in sè, o dalla convenzione.

Bensi si scorge quanto si vada a rilento nel presumere che vi sia trasferimento di proprietà, e non a torto.

Noi quindi abbiamo bensì formulato una norma sicura per la giurisprudenza pel caso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

che non siavi una convenzione che determini se passi la proprietà o il godimento: anzi non ci limitiamo soltanto ad una presunzione, ma la stabiliamo *juris et de jure*.

Però in compenso manteniamo larga quanto mai può darsi la libertà di pattuire diversamente, e sembraci di non poter accettare la proposta dell'onorevole Senatore Cabella, perchè la legge, come viene da noi proposta, mantiene la libertà della convenzione in modo più largo.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho chiesto la parola per dire che il pensiero del Ministero concorda perfettamente con quello dell'Ufficio Centrale, per le ragioni che ha egregiamente svolte l'onorevole Relatore.

Debbo solamente aggiungere che nella consultazione larga che si è fatta intorno a questo progetto di legge, si è avuta diversità di opinioni nelle relazioni della magistratura; perchè alcune Corti (sono poche) hanno detto che meglio conveniva per regola escludere il passaggio delle proprietà; altre proponevano che addirittura le cose conferite divenissero proprietà sociale; altre che si presumessero soltanto divenute, però con una notevole varietà d'avvisi sulla natura e sui termini di questa presunzione: ammettendo non altro che la presunzione, si andrebbe in un viluppo di difficoltà inestricabili. All'incontro nessuna delle Camere di commercio ha messo in dubbio l'opportunità, l'utilità e la convenienza di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Appunto quella differenza nell'esprimere il pensiero da attribuirsi alla legge, fra i diversi consessi che si sono consultati, mi pare che debba mettere in avvertenza l'Ufficio Centrale circa certe conseguenze che possono venire, specialmente dopo la dichiarazione così esplicita, precisata dall'onor. Pescatore. Si vuole che si presuma che la proprietà passi alla società.

Voci. No, diviene proprietà.

Senatore SINEO. Bene; è ancora più chiaro ed esplicito, si dichiara dalla legge esservi trasmissione di proprietà. Giacchè abbiamo la fortuna di non aver presente nell'Aula l'onorevole

Ministro delle Finanze, io domando che il Senato e l'Ufficio Centrale pensino un poco ai contribuenti.

Si pensi al caso in cui si conferisca qualche stabile di gran valore in una società che forse dovrà durare uno o due anni. Ecco che non mancherà di sorgere il ricevitore del Registro. Dopo che la legge dice che havvi trasmissione di proprietà, il ricevitore dirà certamente; pagate il diritto di trasmissione di proprietà. Temo che questo possa nuocere alla libertà delle contrattazioni, e sia per produrre sorprese troppo penose per i contribuenti.

Io sottopongo questa mia apprensione all'Ufficio Centrale, che sicuramente non può a meno di desiderare di favorire la finanza, e questo desiderio l'abbiamo tutti; ma, con un poco di moderazione, senza incagli al movimento commerciale, e senza sorprese ai contribuenti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ma che cosa possono fare di più l'Ufficio Centrale ed il Governo che lasciare alle parti di provvedere come meglio credono ai propri interessi? Certo che il primo quesito che si fa da ogni contraente si è quello relativo alle tasse, e non isfuggirà ai contraenti che se non metteranno condizioni chiare ed esplicite, saranno soggetti a pagare la tassa pel trasferimento di proprietà.

Parmi pienamente ottemperato all'intendimento dell'onorevole Sineo col mantenere nel modo più largo possibile la facoltà ai contraenti di stabilire la convenzione che più loro giovi; e stia sicuro l'onorevole Sineo che alla tassa ci penseranno, e troveranno il modo di non pagarla, almeno quando non deve essere pagata.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Cabella:

« Le cose conferite divengono proprietà della società, salvo il caso che ne sia soltanto conferito l'uso. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Metto ai voti l'articolo ministeriale che rileggo:

Art. 8.

« In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società. »

Chi approva questo articolo, si alzi.
(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento; uno riguarda la costruzione di strade nelle provincie che più ne difettano, (*Vedi Atti del Senato N. 28*); l'altro riguarda alcune spese straordinarie a compimento di alcune opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa (*Vedi Atti del Senato N. 39*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Chieggo al Senato che questi due progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la domanda dell'onorevole Sineo; perciò chi ammette l'urgenza dei due progetti stati or ora presentati, è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova l'urgenza non è ammessa.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione della legge.

Siamo all'art. 9 di cui do lettura:

Art. 9.

« Il socio che non conferisce la quota promessa nel termine stabilito, è obbligato al ri-

sarcimento dei danni derivanti dalla mora, tanto se la quota consisteva in denaro, quanto se consisteva in altre cose, salvo in entrambi i casi, riguardo alle società per azioni, il disposto dell'art. 109. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone come emendamento all'articolo 9. l'articolo 8. del suo progetto, e questo perchè pare all'Ufficio Centrale che nella redazione da lui proposta si metta maggiormente in correlazione le disposizioni del progetto di legge con quelle del Codice civile, e nel medesimo tempo si stabiliscano bene le differenze di questa disposizione da quelle che sono contenute nel Codice.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Desidererei grandemente di non occupare parte alcuna del tempo prezioso del Senato nella discussione intorno a quest'articolo, perchè sostanzialmente non vi è alcuna differenza fra il concetto del Governo e quello dell'Ufficio Centrale; se non che pare a noi che la formola adottata dal Governo sia più corretta e più esatta.

Anzitutto sembra inutile o inesatto l'invocare l'art. 1710 del Codice civile; è inutile, se vogliamo riferirsi soltanto al caso del socio che ritarda a consegnare la quota conferita, perchè quando si sia espressamente qui definito, che si ha in mira appunto il caso di ritardo nel pagamento della quota promessa, è inutile citare l'art. 1710, il quale riguarda il caso di non conferimento, e il non conferimento è una tardanza assoluta.

Senatore MIRACLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma può osservarsi che l'art. 1710: on riguarda il solo caso di non conferimento della quota promessa; ed io risponderò che questa è ragione di più per non citare quell'articolo. L'art. 1710, dopo aver toccato il caso nel quale il socio non conferisce o tarda a conferire la quota promessa nella società, e dopo avere determinate le conseguenze di questa sua omissione, parla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

delle conseguenze passive al socio, il quale abbia ritirato delle somme dalla cassa sociale. Evidentemente non si vuole alludere con quest'articolo 8 dell'Ufficio Centrale ad un caso analogo a quello dell'alinea dell'art. 1710 del Codice civile; quindi la citazione dell'art. 1710 se per una parte è inutile, perchè si è già definito il caso di cui si tratta, dall'altra parte è incongrua, perchè l'art. 1710 non riguarda il solo caso a cui manifestamente vuole alludere l'Ufficio.

Ma vi è di più un'altra considerazione che io sottopongo al senno del Senato.

Il Ministero, come fa anche l'Ufficio Centrale, contemplava il caso in cui si dovesse conferire nella società una somma in danaro, ma insieme anche il caso in cui si dovessero conferire altre cose; e l'articolo diceva che tanto nell'una specie che nell'altra, il socio moroso dovesse pagare i danni, fra i quali, pare a me, siano naturalmente compresi anche gli interessi, allorchè si tratta di danaro. Ora, l'Ufficio Centrale usa un'altra formola e dice: « il socio che tarda a consegnare la quota conferita, tanto se la quota consisteva in denaro, come se consisteva in altre cose, è tenuto al pagamento dell'interesse corrente; » ma siccome quest'obbligo di pagamento dell'interesse tien dietro a cose che non sono danaro, relativamente alle quali non può parlarsi di pagamento d'interessi, sarebbe improprio l'usare questa locuzione, ed inoltre ancorchè si tratti di danaro a me pare impropria la locuzione di interesse *corrente*; imperocchè l'interesse corrente non significa cosa certa e determinata, perchè muta non solamente in ragione di luogo e di tempo, ma muta anche in ragione delle persone. L'interesse corrente per esempio di un milione di lire che piglia a mutuo un grande industriale sarà del 4, del 5 0/0, mentre l'interesse di una somma minore che prende ad prestito un altro, il cui credito personale sia minore, è molto più alto perchè l'alea del credito entra come elemento principale nella determinazione dell'interesse.

Riassumendo, parmi che il richiamo dell'articolo 1710 sia superfluo, e imperfetto; parmi che la parola interesse non si confaccia a tutte le cose che si nominano in quest'articolo; e che la sua qualità di *corrente* non significhi cosa abbastanza determinata.

Pregherei quindi l'Ufficio Centrale a non in-

sistere nell'emendamento, ed a non fare opposizione a che sia votato l'articolo quale fu proposto dal Ministero; salvo a fare questione sopra argomento in cui le divergenze siano veramente gravi, e meritino quindi la pena di occuparsene.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole di dover dissentire dall'opinione manifestata dall'onorevole Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio e per me è evidente che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è consentaneo ai principi stabiliti dal Codice civile, e ne estende opportunamente le disposizioni al socio che tarda a consegnare la quota che non consisteva in danaro, ma in altre cose. Spiego il mio pensiero.

Secondo il testo ministeriale, il socio che non conferisce la quota promessa nel termine stabilito, è obbligato al risarcimento dei danni derivanti dalla mora, tanto se la quota consisteva in danaro, quanto se consisteva in altre cose. Secondo questa disposizione adunque è necessaria la mora per rendere responsabile il socio del risarcimento dei danni, quando non ha versato nel termine stabilito la sua quota che consisteva in danaro, mentre per l'articolo 1710 del Codice civile gli interessi decorrono *ipso jure* e senza bisogno di costituzione in mora, dal dì in cui l'obbligo è scaduto; ed inoltre si può dar luogo contro di lui al risarcimento dei danni.

Or non è tollerabile che in materia commerciale si costituisca un sistema più favorevole al socio inadempiente. Sotto questo punto di veduta dunque bisogna ritornare ai principi del Codice civile.

Per quel che riguarda poi il socio che tarda a consegnare la quota conferita, che non consisteva in danaro, ma in altre cose, non provvedendo l'articolo 1710 del Codice civile, ben a ragione l'Ufficio Centrale rende responsabile il socio del risarcimento dei danni, ancorchè il socio inadempiente non sia costituito in mora. L'interesse del commercio richiede questo provvedimento.

Queste brevi osservazioni mi animano a pregare il Senato di votare l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola per una mozione d'ordine.

• SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Senatore PESCATORE. Io credo di rendere un servizio, con la mia mozione d'ordine, al Ministero, e per conseguenza alla Commissione e anche al Senato.

In verità, le questioni combattute sono tanto tenui e così facili a risolversi, con l'accordo tra il Ministero e l'Ufficio Centrale, che io, nella mia qualità di oratore di alleato, non crederei veramente di dover imboccare la bellica tromba per chiamare due eserciti a battaglia. Insomma, di che si tratta? Un socio ha promesso di conferire una somma; non la conferisce, che cosa dovrà? gli interessi prima di tutto; lo dice l'articolo del Codice civile, nessuno lo disconosce, solo si vuole che cada sotto il titolo di danno. Nella discussione privata colla Commissione sarà facile chiarire che gli interessi sono dovuti senza obbligo di provare un danno effettivo; dunque paga l'interesse corrente. Ma a sua volta il Ministro ha ragione di chiedere: Che cosa è l'interesse corrente? Nell'articolo precedente si è detto *l'interesse legale*; seguitiamo a dire così. Resta il caso che il socio abbia promesso di conferire non una somma, ma un corpo determinato, il quale di sua natura non produce interessi.

Qui veramente vi sarebbe una questione di concetto; intanto tutti concordano circa l'obbligo di risarcire il danno, se danno avvenne; la questione, se debba anche l'interesse legale, è così piccola e di facile risoluzione, che davvero non parmi che porti il pregio di batteggiare ulteriormente.

La mia mozione d'ordine è che sia rinviato quest'articolo al buon accordo fra il Ministro e l'Ufficio Centrale; così andremo avanti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. All'Ufficio Centrale sembra non ci sia una ragione per il Ministero d'insistere ancora nella sua redazione. Quali sono le differenze?...

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... In primo luogo, secondo il progetto del Ministero, ci vuole la citazione in mora, e noi non la vogliamo; secondo il progetto del Ministero è stabilito l'interesse legale, e noi vogliamo qualche cosa di più, vogliamo l'interesse corrente: s'intende, nel luogo della consegna. Infine l'articolo

coordina le varie disposizioni. In fatto l'articolo 1710 del Codice civile in relazione alle società non parla che del ritardo nel consegnare la quota conferita in danaro, e in tal caso parla di risarcimento e d'interesse, conveniva quindi provvedere in relazione alle società anche nel caso di ritardo del conferimento della quote non consistente in danaro. Nel Codice civile ciò viene regolato dalle disposizioni comuni all'inadempimento di un'obbligazione, ma non specialmente per la società.

Il signor Ministro ci rimprovera, che noi parliamo d'interesse anche quando si tratta di quote non consistenti in danaro, nel qual caso si compenetra interesse e danno.

Ciò tuttavia è minor male, che non dimenticare l'interesse, dove in realtà ha luogo, come fa il progetto del Ministero che parla di solo risarcimento anche in questo caso, mentre in esso ha luogo in modo distinto e risarcimento e interesse.

Sembrami, che per fare cammino si potrebbe senz'altro risolvere la cosa, dacchè da queste dichiarazioni risulta, se non m'inganno, che la proposta dell'Ufficio Centrale è più completa.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sinco.

Senatore SINEO. Quan'anche accettasse il Ministero, non potrebbe accettare il Senato, un articolo in cui si parla d'interessi, quando si tratta di valori non monetari. In diritto non conosciamo altro interesse che quello che si riferisce al danaro. Darebbe luogo a difficoltà quest'articolo che costituisce un'anomalia nel linguaggio legale. Per eseguirlo bisognerebbe fare una perizia sul valore di un tal oggetto, di una casa, per esempio, per sapere qual interesse spetti al capitale che essa rappresenta. Ma non può essere nell'intendimento dell'Ufficio Centrale di condurci a questa conseguenza che sarebbe imbarazzante per i soci. È ben più naturale di usare il linguaggio ordinario, di chiamare interesse il frutto del danaro e chiamare danno quel pregiudizio che diversamente si risente.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Proporrei di concepire l'articolo in questo modo: « Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento dell'interesse al corso di commercio, se la quota

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

consisteva in denaro, salvo, riguardo alla società per azioni, il disposto dell'articolo 96. »

Adottandosi questa forma, rimane certo che il pagamento degli interessi non è prescritto se non quando la quota conferita consisteva in denaro, e che in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni, se la società ne ha sofferto. Parmi che anche l'onorevole Sineo dovrebbe esserne soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore insiste perchè sia messa ai voti la sua mozione d'ordine, che in sostanza consiste nel rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Chi approva questa mozione d'ordine, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Favorisca, onorevole Senatore Eula, di far pervenire al banco della Presidenza la sua proposta.

Leggo la proposta dell'onorevole Senatore Eula, che suppongo consentita dai suoi colleghi dell'Ufficio Centrale, cosicchè è inutile domandare se è appoggiata.

« Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento dell'interesse al corso di commercio, se la quota consiste in danaro e salvo riguardo alle società per azioni il disposto dell'articolo 96. »

Il signor Ministro accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono lieto di poter dichiarare che accetto quest'emendamento; così è soddisfatto anche il desiderio dell'onorevole Senatore Pescatore nel proporre la sua mozione, che era quello che si effettuasse un accordo fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, accordo che si è ottenuto più presto che non si pensava.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io sarei alquanto incerto nel votare le parole: *interesse al corso di commercio*. Io domando: dove si andrebbe a prendere il criterio per determinare quest'interesse? Occorrerebbe sempre un giudizio per determinarlo.

Voci. Al corso di commercio.

Senatore BERETTA. Ma in queste parole non c'è niente di definito. Mi pare che si dovrebbe dire *interesse legale*. Si toglierebbero tutte le difficoltà; diversamente, ad ogni caso i giudici do-

vranno determinare quale sia l'interesse di commercio.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. L'interesse al corso di commercio è del 6 0/0, e quello legale è del 5 0/0. L'Ufficio Centrale crede che in questo caso si debba regolare l'interesse al corso di commercio, non a quello legale, perchè si tratta di società commerciale, che, ricevendo la quota in denaro, l'avrebbe impiegata in affari del suo commercio, dai quali si presume che si estragga un lucro maggiore dell'interesse legale.

Non parmi conveniente specificare espressamente nel Codice il saggio del 6 per cento, perchè potrebbe variare in progresso di tempo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io rispetto l'opinione dell'onorevole preopinante, ma con queste parole: *a corso di commercio*, mi pare che la legge non determini nulla.

Ciascuno comprende che oggi l'interesse corrente può essere in una località 6 per cento, ed in altri luoghi in una misura diversa, l'onde credo che vi sarà sempre la necessità di determinarlo di volta in volta, e di fare una procedura.

Se invece si dirà: *interesse legale*, chi vorrà un altro interesse lo stabilirà nel patto fondamentale della società, ed ordinariamente sarà in tutte le società si stabilisce la misura dell'interesse sulle quote che si devono versare; ma non vedo dove si appoggi quest'idea d'interesse corrente od a corso di commercio.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Ho chiesto la parola per dichiarare che le parole: *a corso di commercio*, possono generare un equivoco; parmi bisognerebbe dire: *a corso legale di commercio*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa dizione: *corso legale di commercio*?

Senatore EULA. L'accetta; così resterebbe tolto ogni dubbio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò l'articolo così emendato e lo metterò ai voti:

Art. 9.

« Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento dell'interesse al corso le-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

gale di commercio, se la quota consiste in denari e salvo, riguardo alle società per azioni, il disposto dell'art. 96. »

Chi accetta quest' articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 10.

« Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà, colpa o negligenza, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore MIRACLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se si dovesse fare un discorso scientifico sulla teoria della colpa, non basterebbero due tornate, tanta è la copia degli argomenti che meriterebbero di essere svolti per dimostrare che non v'ha in materia di *colpa* un diritto commerciale distinto dal diritto civile. Ma avendo io l'onore di parlare innanzi a giureconsulti di chiaro nome, e fermo nel mio proposito di essere sempre breve nelle discussioni, dimostrerò in poche parole che la disposizione di questo articolo stabilisce, contro tutte le tradizioni giuridiche, che nelle società commerciali la colpa del socio dev'essere considerata in un modo diverso dalla colpa del socio nelle società civili. Se il Ministero e l'Ufficio Centrale non avessero inteso di stabilire questa distinzione, l'articolo in discussione avrebbe dovuto dall'Ufficio Centrale sopprimersi, perchè costituirebbe una inutile ripetizione dell'articolo 1714 del Codice civile.

E che a questa distinzione miri l'articolo 10 del progetto si rileva dall'elegante Memoria dell'onorevole Ministro del Commercio, essendo scritto nella pagina 27 che la Camera di commercio genovese crede inutile questo articolo, che non farebbe altro che ripetere una disposizione del Codice civile. Ma l'onorevole Ministro risponde a questa obbiezione nei seguenti termini:

« Non nego che l'articolo 1714 del Codice civile dia in sostanza la medesima disposizione; ma siccome l'articolo proposto non limita, come il Codice civile, la responsabilità del socio al caso generico della colpa, ma parla di *dolo, abuso di facoltà, colpa o negligenza*, così non mi dispiace che sia mantenuto. »

La *negligenza* adunque è considerata come diversa dalla *colpa*, e si è aggiunta al corrispondente articolo 1714 del Codice civile per stabilire in principio che nelle società commerciali non solo la *colpa*, ma anche la *negligenza* è causa di responsabilità del socio; o che in altri termini, il socio di una società commerciale deve rispondere altresì della colpa *lievissima*.

Non penetrerò nelle erudite ricerche che hanno esercitato le penne dei più colti scrittori, se il socio è responsabile delle colpe lievissime che egli commette nella sua amministrazione. Dirò soltanto che Toullier è stato il primo a portare la fiaccola della critica sulla teoria relativa alla responsabilità delle colpe, dimostrando che la divisione tripartita della colpa in grave, lieve, e lievissima non è esatta; e di già nel Consiglio di Stato di Francia allorchè fu discusso l'articolo 1850 del Codice civile uniforme all'articolo 1714 del Codice civile italiano, si ritenne che si era ammessa la responsabilità del socio derivante da colpa, evitandosi in tutti i titoli del Codice la triplice distinzione della colpa, lasciandosi alla prudenza dei Tribunali la facoltà di determinare ciò che costituisce la colpa, o ciò che assolve chi ne è imputato. Da ciò nasce che l'articolo 1224 del Codice civile sotto il titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere stabilisce la regola che la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento delle obbligazioni, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti, o d'ambidue, è sempre quella di un buon padre di famiglia; e conseguentemente a questo principio generale, nei titoli successivi relativi ai contratti in particolare si adopera la parola *colpa* per indicare la responsabilità della parte inadempiente, e si è evitato di aggiungere alla colpa anche la *negligenza*.

Sicchè non veggio la ragione per la quale si sarebbe scritto l'articolo 10 del progetto, se alla colpa del socio nella società commerciale non si volesse dare una estensione maggiore della colpa, di cui è parola nell'articolo 1714 del Codice civile, scritto per le società civili. Il socio è obbligato alla diligenza del buon padre di famiglia, e nell'amministrazione degli affari sociali deve avere quella cura soltanto che egli usa per i suoi propri affari.

Non sono mancati degli scrittori, i quali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

hanno sostenuto che in materia commerciale è indispensabile maggior rigore che nel diritto civile, cosicchè se il diritto civile non imputa al socio che la colpa leggiera, l'interesse del commercio richiede la responsabilità della colpa leggerissima.

Ma non pensavano così i fondatori della scienza commerciale italiana, e quando il commercio era fiorente in Genova, in Venezia ed in altre città della penisola si riteneva che da un commerciante si possa pretendere una saviezza e diligenza maggiore di quella degli altri uomini. Basta leggere le decisioni dell'antica Rota di Genova, e dello Stracca opportunamente citato ieri dall'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, per rimaner convinti che i principii ammessi dal diritto civile sulla colpa fanno legge per le convenzioni commerciali; e sia detto a gloria della patria nostra che il presidente Troplong altri argomenti non oppone agli scrittori che hanno professato una dottrina contraria, che l'autorità dello Stracca, per dedurne che si deve all'illustre scrittore italiano, uno dei più savî fondatori della giurisprudenza commerciale, la teorica che in materia di colpa non v'ha un dritto commerciale distinto dal dritto civile.

Dopo questi riflessi si dovrebbe, a mio debole modo di vedere, sopprimere l'articolo 10 del progetto, avendo provveduto l'art. 1714 del Codice civile alla responsabilità derivanti dalla colpa del socio. Ma siccome quell'articolo vieta al socio di compensare i danni cagionati alla società per sua colpa con gli utili procacciati con la sua industria in altri affari, mentre l'art. 10 del progetto non ammette tali compensazioni per qualunque vantaggio avesse il socio colpevole procurato alla società, così a me basta che l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Ministro acconsentano a sopprimere le parole *o negligenza*. Così modificato l'articolo, resta fermo il principio che non v'ha in materia di colpa un dritto commerciale distinto dal dritto civile.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dopo le sagge ed eloquenti considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia, l'Ufficio Centrale si limita semplicemente a proporre di mantenere l'art. 10, togliendo la parola: *negligenza*.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se

accetta la cancellazione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Vi acconsento, perchè intendo, che quella *negligenza*, della quale per qualunque fatto uno possa essere ragionevolmente responsabile, secondo la definizione del diritto romano, sia compresa nella parola colpa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 10 modificato nei seguenti termini:

Art. 10.

« Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà o colpa, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 11.

« I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valore i loro diritti, che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Su quest'articolo l'Ufficio Centrale avrebbe concordato col l'onorevole Senatore Pescatore un'aggiunta, che spero possa essere accettata dal Governo e dal Senato.

La disposizione contenuta in quest'articolo non è in fin dei conti che quella dell'articolo 110 del Codice di commercio; ma espressa in questo modo così assoluto e deciso, può forse dar luogo ad un dubbio che non lasci in vigore la prescrizione del Codice civile, che certo tutti quanti si sarebbe d'accordo a voler mantenuta in tutta la sua efficacia, anche pel caso di cui si tratta: la disposizione cioè dell'articolo 1235 del Codice, concernente tutti quegli atti i quali sono fatti in frode dei creditori. La espressione è larga, e comprende anche il caso che in frode dei creditori sia fatta una società. Ma poichè l'articolo 11 non vi si riferisce, per evitare ogni dubbio, proporrebbe, d'accordo coll'onorevole Pescatore, quest'aggiunta: « Questa disposizione non pregiudica l'applicazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

dell'articolo 1235 del Codice civile; salvo sempre il diritto che i terzi avessero acquistato sul patrimonio sociale. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Lampertico di trasmettere l'aggiunta al banco della Presidenza.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi dispiace non potermi accordare su questo proposito con l'Ufficio Centrale.

In questa legge vogliamo introdurre disposizioni generali a tutte le società, mentre la Francia ed il Belgio ci han dato l'esempio di non introdurre nella legge sulle società di commercio disposizioni generali, che dipendono dai principi generali del diritto e dalle disposizioni del Codice. Bisogna dunque essere cauti nello introdurre in questa legge disposizioni generali che possano venire in conflitto con le disposizioni generali del Codice.

Ora è a sapersi che l'articolo 11 del progetto è uniforme all'articolo 86 del progetto del nuovo Codice di commercio, e su quest'articolo fece considerazioni di grave momento la Camera di commercio di Torino.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA. Osservò questa Camera di commercio che non bisogna aprire la porta alla frode, offrendo ad una persona oberata di debiti il mezzo di eludere i creditori, contraendo con altri una società di lunga durata. E su queste osservazioni l'onorevole Ministro Finelli con l'articolo 11 del suo primitivo progetto, accordava azione ai creditori particolari del socio, per crediti anteriori al contratto di società, di far valere le loro ragioni sul patrimonio sociale, per la quota spettante al socio debitore. Ma nell'ultima relazione ministeriale non si accenna ad alcuna ragione, per cui i due Ministri proponenti abbiano mutato parere.

In quanto a me farei una distinzione fra le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, e quella per azioni. Per le due prime non ammetterei l'esercizio dell'azione creditoria sul patrimonio della società, anche per i debiti particolari del socio anteriori all'atto di società, perchè finchè dura la società non possono essere distratti i fondi sociali per cause dipendenti dai fatti personali dei soci; e d'altronde il patrimonio appartenendo all'ente col-

lettivo, i creditori particolari del socio altra garanzia non trovano durante la società che sugli utili spettanti al socio debitore.

Ma nelle società per azioni non veggo alcuna ragione per cui il creditore particolare del socio non potesse sequestrare e far vendere le azioni che per loro natura sono commerciabili. E non vorrei che si creasse una insequestrabilità di cose che sono in commercio, e l'alienazione delle quali non turberebbe i rapporti della società. Quindi propongo il seguente emendamento all'art. 11.

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, non possono ecc., come nel testo. »

Non potrei poi adottare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, ed intesa a richiamare la disposizione dell'articolo 1235, che accorda ai creditori l'azione d'impugnare gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. Imperciocchè se la frode si è commessa dal solo debitore che entra in società con altri, è evidente che l'ente collettivo della società non può sentirne alcun pregiudizio. Che se poi tutti i soci si sono messi d'accordo per frodare i loro particolari creditori, in questo caso è evidente che la frode di tutti gli associati rende intrinsecamente nulla ed improduttiva di effetti questa società nell'interesse dei rispettivi creditori dei soci. Ma è pure da considerarsi che per effetto dell'atto costitutivo della società regolarmente pubblicato possono sorgere interessi di terzi di buona fede, massime quando i creditori particolari dei soci ritardano ad impugnare l'atto costitutivo della società. Ond'è che venendo in conflitto gli interessi dei creditori della società con quelli dei soci, sarebbe cosa pericolosa introdurre nel progetto attuale una disposizione per risolvere quistioni che dipendono dai principi generali del Codice.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Miraglia a voler scrivere e mandare alla Presidenza il suo emendamento.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'eloquenza torrenziale dell'onorevole Senatore Miraglia, lo confesso, mi ha per lungo tratto travolto nelle sue acque ed a mala pena ho potuto riguadagnare la riva

ove mi trovo nel caso di colui che *si volge all'acqua perigliosa e guata*. Però recuperando poco a poco i sensi, vedrò se mi riesce, di semplificare la cosa.

Prima di tutto stabiliamo i termini ed i principi del diritto generale. Il debitore oberato di debiti non è interdetto. Ritiene la facoltà di contrarre altri debiti, di disporre delle cose sue ma la legge ha introdotto un rimedio contro la frode. Se il debitore è in buona fede, se non misurando le sue facoltà, continua a contrarre debiti, oppure aliena cose del suo patrimonio, e se ciò riesce in pregiudizio dei creditori, non per questo sono nulli i debiti, non per questo sono nulle le alienazioni: è proprietario, ha trattato in buona fede, e basta.

Ma se il proprietario considerando lo stato suo, considerando che i debiti sorpassano l'attivo, considerando esser venuto il momento di salvare qualche tavola nel naufragio, vende il suo patrimonio, lo riduce in danaro, e lo mette in salvo in danno dei creditori, che hanno perduto così il pegno sopra il quale esercitare la loro azione, allora interviene la legge, e si rivolge ai terzi e dice loro: voi siete complici della frode, restituite quei beni. L'alienazione è nulla. Se i terzi possono rispondere e dire: noi non siamo complici della frode, noi non conoscevamo lo stato di colui che ci ha venduto parte o tutti i suoi beni, abbiamo comprato in buona fede, allora la legge li assolve e i creditori sono pregiudicati.

Se però risulta che il debitore ha concertato la frode, che l'ha concertata con i compratori e che tutti si accordarono in questo intento, che il patrimonio, pegno dei creditori, fosse ridotto in danaro, che si salva a pregiudizio dei creditori ed a beneficio del debitore fraudolento, allora il Senatore Miraglia m'insegna che per legge antichissima queste alienazioni sono nulle: il patrimonio del debitore fraudolento è reintegrato, ed è reintegrato a beneficio dei creditori.

Ciò posto io ho osservato che l'articolo 29 del progetto faceva già un'applicazione di questo principio.

L'art. 29 del progetto contempla il caso in cui dovendosi risolvere una società per il decorso del termine, i soci fanno un nuovo contratto e la prolungano. In questo caso l'articolo 29 concede ai creditori il diritto di op-

porsi. (È un provvedimento speciale, ma richiama i principi che ho detto).

Osservata dunque la disposizione dell'articolo 29, io sull'articolo 11 di che ora si tratta, feci all'Ufficio Centrale un'osservazione che fu accolta. L'osservazione è questa: l'articolo 11 stabilirebbe in modo assoluto che, contratta una società, i creditori particolari dei soci sono affatto esclusi.

Io dissi che è troppo assoluta la forma. Bisogna eccettuare il caso della frode combinata tra uno dei soci e gli altri soci. Può persino essere una società simulata. Una persona è oberata di debiti; i creditori insorgono per far subastare la poca sua sostanza, per cui non gli resterebbe più nulla. Che fa egli? S'intende con altri, contrae una società in cui il debitore oberato conferisce tutto il suo patrimonio di cui ancora dispone, ed i creditori restano con la bocca asciutta. Questo è rubare, questo è un vero furto.

La legge generale cosa dice ai creditori? Se voi provate la frode per parte di colui che non avendo più nulla, pretende di contrarre una società e conferire il suo patrimonio nella società, se voi provate che gli altri soci sono complici di questa frode, allora il creditore chiede ed ottiene dalla Giustizia che sia reintegrato il patrimonio del debitore fraudolento, tolte alla società le cose in quella conferite, e restituite ai creditori perchè colla vendita delle medesime riabbiano il fatto loro.

L'applicazione della legge generale per questo caso era evidente, doveva essere rilevata, nessuno dubita e può dubitarne. Vi era però un'eccezione da introdurre, suggerita molto opportunamente dall'onorevole Senatore Corsi, il quale disse: potrebbe avvenire che la società avesse già incominciato le sue operazioni, le avesse già protratte per lungo tempo, può avvenire che i creditori frodati ritardino di molto le loro azioni, ed allora i terzi che hanno contrattato colla società, che si sono affidati al patrimonio pubblicato dalla società medesima, dovranno restare vittima del ritardo dei creditori avvertiti dalla pubblicazione della società? Abbiamo riconosciuto d'accordo che i diritti che i terzi possono già avere acquistato sul patrimonio sociale, appunto per l'indebito ritardo dei creditori frodati, debbono rimanere salvi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

Ragione di più per ammettere il richiamo che ho detto, perchè se non si dice niente, sicuramente la giurisprudenza può andare in diverse sentenze anche a pregiudizio dei creditori sociali: noi proponiamo una formola che previene le contestazioni e previene in giusta misura i diritti dei creditori fraudati, e dei terzi che contrattarono colla società.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Ma nel medesimo tempo l'aggiunta accettata dall'Ufficio Centrale, introduce un onesto temperamento, quasi dicendo ai creditori: fate presto le cose che vi spettano, se lasciate che la società progredisca contraendo impegni coi terzi, questi impegni non possono essere pregiudicati dall'azione dei creditori.

Dopo ciò io sono persuaso che vorrà mantenere la sua proposta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onor. Senatore Pescatore ha espresso la situazione in cui si è trovato l'animo suo dopo aver sentito l'eloquente discorso dell'onorevole Miraglia; lascio considerare come mi trovo io dopo aver udito anche il suo non meno eloquente e dotto. In questa materia così grave, così complicata come sono i Codici, è pericoloso troppo il risolvere d'improvviso intorno all'adottare o al non adottare un emendamento.

La proposta dell'onor. Pescatore, come quella dell'onor. Miraglia, non possono non esser raccomandate a buone ragioni, se non in modo assoluto, almeno in modo relativo; perchè le proposte che vengono da pari loro non possono essere che meritevoli di molta considerazione. Quindi io pregherei che fosse concesso a me e al mio collega il tempo di studiare queste proposte nella loro essenza e nelle loro attinenze, per poter quindi dichiarare quali sono le intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. In seguito alla proposta fatta dall'onor. Ministro, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Per norma dei signori Ministri rileggerò la proposta di emendamento dell'onorevole Miraglia:

« Questa disposizione non pregiudica l'ap-

plicazione dell'art. 1235 del Codice civile, salvo sempre il diritto che i terzi avessero acquistato sul patrimonio sociale. »

L'aggiunta poi che la Commissione proporrebbe di fare è questa:

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nelle società in accomandita, non possono, » ecc., come nel testo.

Comunicherò queste due proposte agli onorevoli signori Ministri, e poichè ritengo che il Senato acconsenta alla sospensione dell'articolo 11, passeremo alla discussione dell'articolo 12, ch'è così concepito:

Art. 12.

« Non sono soci per verun effetto delle operazioni sociali i dipendenti della società, ai quali, per remunerazione totale o parziale dell'opera loro, sia concessa una partecipazione negli utili. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 13.

« Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili, derivanti da atti intrapresi per conto di una società dal suo rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio o risiede l'agenzia, a cui il rappresentante suddetto è proposto. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui cade l'emendamento di cui già ho dato ragione anche nella relazione, e che si riferisce non solamente a quest'articolo, ma a molti altri seguenti, cosicchè il modo con cui la cosa sarà risolta, in relazione a quest'articolo, dovrà tenersi dinanzi per risolverla analogamente ogni volta che occorra.

L'Ufficio Centrale stimerebbe più esatto di sostituire ad *agenzie* la *rappresentanza*, perchè il semplice agente procura bensì gli affari, ma non li conchiude.

Forse non avrà difficoltà il Governo di accettare un'altra modificazione che ora propongo a nome dell'Ufficio. Poiché quest'articolo viene prima delle disposizioni, le quali si riferiscono alle società estere, potrebbe dubitarsi che alle società estere non fosse applicabile.

Ora invece è evidente quanto sia importante che sia applicata anche in relazione alle società estere, epperò converrebbe di completare l'articolo, riferendosi appunto alle società così estere come nazionali. Gioverebbe poi aggiungere che l'azione possa essere diretta contro il rappresentante.

Riepilogo le tre modificazioni proposte. La prima di sostituire *rapresentanza ad agenzia*; la seconda di esplicitamente dire: *società nazionali ed estere*; la terza di aggiungere che l'azione possa essere diretta contro il rappresentante.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io sono perfettamente d'accordo coll'Ufficio Centrale nel concetto che l'ha mosso, ma non mi pare bastantemente felice l'espressione di cui si valse. *Possono proporsi le azioni*, dice l'Ufficio Centrale, *dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo, dove si esercita il commercio o risiede il rappresentante*. Ora, nella proprietà dei termini, le parole *ove risiede il rappresentante* danno quest'idea, che cioè si possa sempre proporre l'azione là dove il rappresentante si trova nel momento in cui l'azione si muove.

Questo è il senso naturale della parola usata; ma probabilmente non sarà il concetto dell'Ufficio Centrale. Io contratto oggi col rappresentante di una società in Roma; domani questo rappresentante si trova a Napoli; va in Sicilia. Acquisterò per questo il diritto di muovere la mia azione in Napoli od in Palermo?

Forse, senza parlare della residenza del rappresentante, inviterei l'Ufficio Centrale ad esaminare se non corrisponderebbe al suo pensiero, il mettere al posto delle parole: *risiede il rappresentante*, queste altre: *dove gli atti furono intrapresi*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Tre proposte ha fatto l'onorevole signor Rela-

tore dell'Ufficio Centrale, una delle quali era già scritta nella sua elaborata relazione, due le ha fatte a voce. Sopra due è facile intendersi, sopra una forse lo è meno.

Egli ha detto che sarebbe opportuno esprimere in quest'articolo che la disposizione riguardi anche le società estere. Ma siccome nell'articolo che segue il 14. tanto nella forma che più piace al Ministero, che in quella che più piace all'Ufficio Centrale, c'è una clausola, che dice: «le società estere devono considerarsi sottoposte a tutte le disposizioni di questa legge» mi pare non necessario, non dirò inutile parlarne qui. Non mi sembra ben fatto parlare ad alcun effetto prima di dichiarare in qual modo debbono le società estere essere riconosciute, a quali condizioni, a quali responsabilità siano sottoposte. D'altra parte tacerne in quest'articolo non nuoce, poiché anche al fine desiderato dall'Ufficio Centrale, o provvede già l'articolo seguente o vi si potrà provvedere.

In quanto a definire che l'azione personale e l'azione reale si possono esercitare dagli aventi diritto non soltanto verso la società o verso la proprietà sociale, ma anche verso il suo rappresentante, noi non abbiamo alcuna difficoltà di accettare la proposta; anzi mi permetta l'Ufficio Centrale di dire che sono assai lieto di vederlo entrare in quel concetto più rigoroso che ebbe il Governo nel formulare il suo progetto; quello cioè di cercare non illusorie responsabilità, e quanta maggior garanzia sia possibile.

Resta il terzo punto; cioè se meglio convenga parlare di agenzia o rappresentanza.

Veramente a noi pare che la differenza fra l'agenzia e la rappresentanza sia meno importante, quando si riferisca ad una società nazionale: questa si trova sempre nel Regno, e si trovano le persone verso le quali rivolgersi; ma altrimenti è per le società estere.

Pertanto in quest'articolo, riferibile soltanto alle società nazionali, possiamo accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, che in fine dell'articolo parla della residenza del rappresentante, o messo il riferimento all'agenzia cui è proposta: ben inteso però che dall'aver ammesso qui la soppressione della parola *agenzia*, non si possa cavarne un argomento pregiudiziale contro di noi che siamo risoluti a mantenere nell'articolo 14 la parola *agenzia*, op-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1875

ponendoci alla sostituzione della parola *rap-presentanza*, all'effetto di determinare certe conseguenze giuridiche.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io vedo, o Signori, che qui succede un equivoco. Cosa dice, di cosa tratta l'art. 13? Tratta di una società la quale ha la sede principale in un luogo ed ha sedi succursali in un altro. Ciò posto, nasceva il dubbio, se per i contratti avvenuti nel distretto della sede succursale i creditori dovessero far citare la società nel circondario dove ha sede lo stabilimento principale, oppure non avessero diritto di citare questa anche nel circondario dove esiste la sede succursale che ha contratto. Molto opportunamente l'articolo 13 stabilisce che è in facoltà dell'attore di scegliere il tribunale del circondario dove esiste la sede principale o quello dove esiste la sede succursale che ha contratto. Ecco ciò che stabilisce l'articolo 13. Il dubbio nasce perchè sin qui non si è trattato delle società estere. Vediamo questo caso. Lo stabilimento principale di una società estera è in territorio straniero. Si noti bene. Questa società estera, che ha lo stabilimento principale in territorio straniero apre una succursale nel territorio italiano. Si domanda se il creditore in dipendenza di contratto avvenuto con questa succursale potrà scegliere il tribunale nazionale del circondario in cui ha sede la succursale. Ecco la questione.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio disse, questa questione è già risolta nell'ultimo paragrafo dell'art. 14, e non occorre più parlarne.

Ecco secondo me l'equivoco, che succede: l'ultimo capoverso dell'art. 14 tratta delle società contratte bensì da stranieri, ma che hanno il loro stabilimento principale, l'oggetto principale della loro impresa qui, e allora vedo bene che sono pareggiate alle società nazionali, epperò quand'anche abbiano qui lo stabilimento principale, là la succursale, si applicherebbe senza dubbio l'art. 13, che darebbe facoltà al creditore di citarle qua o là.

Ma l'ipotesi che ha bisogno di risoluzione è tutt'altra, come già dissi: si tratta di società commerciale che ha la sua sede, l'oggetto principale della sua impresa all'estero, e ritiene solo una succursale nel territorio nostro;

si tratta di dichiarare che anche in questo caso, il creditore italiano che ha contratto colla succursale, può citare la società estera al tribunale del luogo in cui siede la succursale.

Che si debba la questione risolvere così, non v'è dubbio, anche ritenuto il disposto generale del Codice di procedura civile, a termini del quale, quando si tratta di stranieri, basta che il fatto, onde nasce l'obbligazione sia seguito nel territorio italiano, per radicare la competenza dei nostri tribunali.

La soluzione della questione non ammette dubbio; ma è opportuno risolverla appunto per la posizione degli articoli 13 e 14. L'articolo 13 parla solo delle società nazionali, perchè delle estere se ne tratta solo nell'articolo successivo. Parrebbe dunque che lo stesso principio non si voglia applicare alle società estere. E quindi prego l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, affinchè, fatto questo riflesso, vegga che è proprio opportuno l'aggiungere la disposizione accettata dall'Ufficio Centrale, che non è poi così facile ad accettare dai suoi contraddittori gli emendamenti.

Debbo poi avvertire che quando si vuol aggiungere che il creditore può dirigere la sua azione contro il rappresentante della succursale, non si vuol mica dire che possa tener responsabile questo stesso rappresentante; no. Si vuol dire che il creditore può intimar l'atto di citazione a questo rappresentante della società chiamato in causa, il qual rappresentante s'intende chiamato qual procuratore della società intera, salvo agli amministratori principali di intervenire in giudizio. Non è che un'agevolezza di procedura. E quindi mi rafferma nella speranza che codeste piccole aggiunte, che non hanno che il merito di sciogliere un dubbio, forse lieve, verranno accettate dal Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto al *rap-presentante*, poichè qui l'onorevole Ministro ha dichiarato che lo accetta, senza pregiudicare le questioni che verranno poi, non è più d'uopo di farne parola.

Quanto all'aggiungere che l'azione può essere diretta contro il rappresentante, il Mini-

stro pure l'accetta, e qui pure dunque siamo d'accordo.

L'onorevole Ministro ammette pure, che la disposizione di questo articolo si applichi alle società estere, non meno che alle nazionali; ma poichè delle società estere si parla nell'articolo seguente, pensa che non sia da parlarne qui per incidenza.

Avverto il signor Ministro, che ora l'articolo seguente, come lo propone il Governo, assoggetta bensì a tutte le disposizioni della legge le società anche costituite all'estero, che abbiano nel Regno la sede o l'oggetto principale del commercio.

Ma la disposizione di questo articolo deve essere applicata non già a queste sole fra le società estere, ma a tutte, cosicchè, se non si dichiara qui, converrà dichiararlo nell'articolo seguente.

All'Ufficio Centrale pareva che qui si potesse fare più semplicemente: basterebbe infatti indicare che le società a cui la disposizione si applica, sono le estere non meno che le nazionali; nell'articolo seguente invece converrà introdurre una disposizione apposita. In ogni modo non ne facciamo questione purchè ci sia.

L'Ufficio Centrale non può poi accettare l'emendamento che avrebbe proposto l'onorevole Sineo, perchè non sa formarsene un'idea chiara. Egli vorrebbe che invece di dire: *dove risiede il rappresentante* si dicesse: *dove gli atti si sono intrapresi*.

Questo suppone che il rappresentante se ne vada; ma allora non c'è altro rimedio; che i creditori sieno lesti, sieno sollecitati nel far valere i loro diritti prima che ciò si verifichi.

Quindi, secondo tutte queste dichiarazioni, l'articolo quale lo proponeva l'Ufficio Centrale sarebbe in questi termini:

Art. 13.

« Le azioni personali e l'azione reale sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di una società dal suo rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio o risiede il rappresentante ed essere dirette contro quest'ultimo. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 13 secondo la nuova redazione.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane:

1. Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle Società ed Associazioni commerciali.

2. Discussione del progetto di legge per aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

La seduta è sciolta (ore 6).

LV.

TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge concernente le società ed associazioni commerciali — Modificazione proposta dall'Ufficio Centrale al primo comma dell'art. 14, oppugnata in parte dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Considerazioni del Senatore Corsi T. a cui risponde il Senatore Pescatore — Proposta aggiuntiva del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Miraglia a favore della modificazione proposta dall'Ufficio Centrale — Repliche del Senatore Corsi T., del Ministro e del Senatore Beretta — Considerazioni del Relatore, del Senatore Pescatore e del Ministro — Dichiarazione del Senatore Beretta — Reiezione della proposta aggiuntiva del Senatore Beretta — Approvazione del primo alinea dell'articolo modificato dall'Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Beretta — Approvazione del secondo, terzo e quarto alinea — Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore al 5. alinea non accettata dal Relatore — Osservazioni del Ministro a sostegno del testo ministeriale, e del Relatore a sostegno di quello dell'Ufficio Centrale — Replica del Ministro — Nuove considerazioni dei Senatori Pescatore e Corsi T. — Osservazioni del Senatore Astengo — Proposta di rinvio del Senatore Pescatore approvata — Emendamento proposto dal Senatore Pescatore, rinviato alla Commissione — Mozione del Relatore — Istanza del Senatore Pescatore — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 15 — Considerazioni dei Senatori Corsi T. e Miraglia, e proposta di emendamento accettata dal Ministero e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 15 per parti e per intero.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 30. Il Vescovo di Genova fa istanza perchè dal Senato venga respinto l'art. 11 del progetto di legge sul reclutamento.

31. Parecchi abitanti di Somma provincia di Milano fanno identica istanza.

Il Senatore Cutinelli domanda, per motivi di

famiglia, il congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali rimasta all'art. 14, del quale do lettura:

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'articolo 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria od un'agenzia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

» Le persone, che dirigono od amministrano tali sedi secondarie od agenzie, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

» Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'art. 2, esse devono adempiere le formalità prescritte per le società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime.

» L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali.

» Il presente articolo non è applicabile alle società aventi nel regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa, le quali sono considerate come società nazionali, e vanno soggette a tutte le disposizioni della presente legge, quantunque il loro atto costitutivo sia stato stipulato all'estero. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone come emendamento al primo alinea di sostituire la parola *rappresentanza* alla parola *agenzia*, e aggiunge alla fine dello stesso alinea le parole: *e devono dichiarare le persone che dirigono od amministrano tali sedi o altrimenti rappresentano la società nello Stato*.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro, se accetta questa modificazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io sarei lieto di potere annuire intieramente all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; ma se mi è dato accettare l'aggiunta (anzi ringrazio l'onorevole Relatore di averla proposta), non potrei egualmente acconsentire alla sostituzione della parola *rappresentanza* a quella di *agenzia*.

Non si tratta di una questione di parole; se così fosse, non varrebbe la pena di discutere, ma è, secondo il Ministero, questione veramente sostanziale.

Ieri, trattandosi dell'articolo antecedente e

riguardo ad analoga proposta di sostituzione fatta dall'Ufficio Centrale, dichiarai che il Ministero non dissentiva, perchè la disposizione era applicabile soltanto alle società nazionali. Rispetto a queste società che hanno sede nel Regno, si parli di agenzie o di rappresentanze, non si può andare incontro ad alcuno di quegli inconvenienti, a cui il Ministero crede si possa dar adito, usando la parola *rappresentanza* invece di *agenzia*, in questo articolo che riguarda le società straniere.

Mi permetta il Senato di ricordare, che in materia non identica, ma che ha molta relazione con quella che stiamo trattando, fu dibattuto nell'altro ramo del Parlamento, se in una disposizione di legge, dovesse adoperarsi la parola *rappresentanza* o *agenzia*, quella di *rappresentante* o quella di *agente*. Ciò accadde relativamente alle società di assicurazione, e la questione fu fatta particolarmente in relazione alle leggi d'imposta, ma non senza riguardo altresì agli interessi economici nazionali. Si diceva, e nell'altro ramo del Parlamento fu ammesso, che quando si fosse dichiarato che a certi obblighi, a certe condizioni fossero sottoposte soltanto le rappresentanze o i rappresentanti delle società estere, poteva troppo facilmente avvenire che questi rappresentanti o rappresentanze, non si trovassero mai; mentre non sarebbero per contrario mancate le persone incaricate degli affari di quella società, sebbene non investite di formale rappresentanza.

Nè mi si dica, che in questo progetto del Ministero si voglia sottoporre alle formalità stabilite da questa legge le società tutte che mandano agenti in Italia; e che con ciò si vada all'assurdo, all'impossibile.

Egli è innegabile, che sotto il nome d'agente sta anche il commesso viaggiatore, che viene come incaricato passeggero di una società, e nel paese nostro per essa fa degli affari. Ora, gli avversari alla proposta ministeriale obiettano: volete che questo agente, per potere operare, debba adempiere alle formalità prescritte dalla nostra legge? Io rispondo di no.

Nè il Ministero va nel suo progetto a quelle estremità; il commesso viaggiatore che viene in Italia per conto d'una società, non obbliga questa alla pubblicazione e al deposito del suo atto costitutivo o ad altro.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Diffatti l'articolo dichiara che le società costituite all'estero sono soggette alle formalità di cui si tratta, se *stabiliscono* nel Regno una sede secondaria od agenzia; e dacchè si dice *stabilire* è esclusa ogni idea, che si voglia applicare questa legge a relazioni transitorie e passeggere.

Quando una società estera abbia in Italia persona stabilitavi apposta per trattare e concludere i suoi affari, allora soltanto essa deve andar soggetta alle prescrizioni della legge. Poco importa che lo stabilimento sociale abbia o no titolo di rappresentanza; neppure è essenziale che la persona ad esso preposta abbia un mandato regolare; basta che il fatto sia.

Se si scrive nell'articolo *rappresentanza* invece di *agenzia*, *rappresentante* invece di *agente*, avverrà che il rappresentante spesso non ci sarà; ond'è che alla sanzione della legge sarà solamente soggetto chi vuole, mentre era concetto del Governo, e a questo concetto partecipa di certo anche l'Ufficio Centrale, che quantunque volte una società estera con un istituto permanentemente esercita la sua azione in Italia, debba essere soggetta alle prescrizioni di questa legge, per quello che riguarda il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo.

Queste sono sommariamente le ragioni per le quali io, d'accordo col mio collega, Ministro Guardasigilli, domando al Senato che gli piaccia di respingere la parola *rappresentanza* che l'Ufficio Centrale vorrebbe introdurre in questo paragrafo.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Io credo che non sarà difficile intendersi coll'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio se definiamo bene la parola e ci facciamo un'idea chiara di quello che rispettivamente si desidera.

La parola *rappresentante* messa dall'Ufficio Centrale in quest'articolo non è stata posta a caso. Oggi il commercio nella sua varia trasformazione ha subito anche questa, che mentre gli scambi internazionali si facevano per lo passato principalmente per mezzo di quelli che si chiamavano commissionari, vale a dire negozianti locali incaricati di comprare e di vendere, oggi la facilità di trasmettere ordini per le sollecite comunicazioni, ha persuaso molti

industrianti esteri della maggior loro convenienza di avere un rappresentante proprio nel paese; di qui è venuta l'istituzione nuova nel commercio del rappresentante che forse 50 anni fa non era conosciuta.

Le società estere dunque e anche i fabbricanti esteri hanno un loro speciale rappresentante nello Stato il quale ha la facoltà di combinare, di concludere, e di eseguire i contratti nell'interesse della casa mittente. Questo è il vero rappresentante. Le case estere hanno anche qualche volta degli agenti, ma l'agente, per il significato legale che si è dato a queste diverse persone non hanno la facoltà di concludere i contratti, ma unicamente riferiscono le offerte ricevute alla casa mittente la quale stringe ed eseguisce direttamente il contratto. Di qui la diversità sostanziale fra il rappresentante e l'agente; il primo rappresenta a tutti gli effetti, la casa che lo ha incaricato, l'agente non è altro che un incaricato di cercare gli affari, e quando li ha trovati di comunicarli alla casa la quale li stabilisce direttamente colla persona che è stata indicata dal suo agente.

Ora, questa diversità sostanziale che intercede fra queste due persone di commercio porta la necessità nella disposizione di cui ci occupiamo che se la società ha nello Stato un suo rappresentante, vale a dire un incaricato per conto suo di stipulare e concludere definitivamente i contratti, è interessante che si conosca la sua istituzione, che sia pubblicato il suo atto di fondazione affinché il pubblico possa conoscere quali sono le forze della casa che gli ha data questa facoltà; ma se invece di un rappresentante vi è un semplice agente il quale non ha altro incarico che quello di cercare di combinare il contratto come farebbe un sensale fra due negozianti che stanno nello stesso paese, in questo caso non vi è nessuna necessità di sapere come la società si è costituita, quali sieno le sue forze e tutte quelle specialità...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore CORSI T.... Alle quali si richiede la pubblicazione nell'articolo in discorso. In questo caso il terzo contraente contrae colla società estera come vi contrarrebbe se l'agente non esistesse. Una società di strade ferrate sa che a Londra vi è una determinata fabbrica,

per esempio di locomotive, può scrivere direttamente alla fabbrica e contrattare. In questo caso nessuno dice che si debba sapere nel regno quali sieno le forze di questa casa, chi sieno i suoi amministratori. Se invece di ricercare la casa estera direttamente, essa gli è indicata da un agente, questa non è circostanza valevole perchè si debba sottoporre la casa estera alle pubblicazioni che si prescrivono per le società.

Ecco perchè l'Ufficio Centrale ha tolta la parola *agente* ed ha sostituita quella di *rappresentante*.

Il signor Ministro fa due osservazioni. Dice in primo luogo che in un'altra legge di tasse, si è adoperata la parola *agente* per togliere ogni equivoco. Ma io mi permetto osservare che il caso è molto diverso. In materia di tasse, si potrà colpire anco l'agente perchè il tassabile non sfugga alle giuste richieste del fisco. L'agente in sostanza cumula una quantità di affari per case estere; col di lui mezzo la casa estera viene a fare dei lucri nello Stato, e può essere che apparisca giusto (né io ora intendo esaminare e decidere la questione sotto questo rapporto) che l'agente debba subire di essere regolarmente tassato, per la società alla pari dei nazionali. Ma quando si tratta di determinare se la società debba pubblicare tutti i suoi atti per essere conosciuta dai terzi, la cosa cambia assolutamente. Allora bisogna distinguere: se la società viene a concludere gli affari nello Stato, è interessante che gli statisti conoscano le sue forze, o il modo col quale si è organizzata.

In questo caso il terzo contraente deve poter prendere le informazioni necessarie, e averne il mezzo; ma non si può esigere che debba trovare ove prendere informazioni chi contrae legalmente all'estero, e trovare le indicazioni alla cancelleria del tribunale di commercio.

Il signor Ministro osservava ancora che qualche volta si può confondere questa parola di *agente* con quella di *rappresentante*, e può accadere che un semplice agente sia rappresentante e che il rappresentante qualificato con questa parola cerchi di sfuggire all'azione della legge prendendo un nome diverso; ma in questo caso questi sarà passibile delle conseguenze.

La legge non può contemplare che un caso

ed è questo. Qualunque rappresentante di società estere, si chiami con questa parola o si chiami con quella di agente, se ha la facoltà di concludere i contratti, si deve sottoporre alle formalità che porta la legge; se non ha questa facoltà di concludere i contratti qualunque sia il suo nome, esso è esonerato da queste formalità. Quindi mi pare che anche questa circostanza non ci autorizzi ad adoperare una parola che porterebbe un onere indebito sopra una persona commerciale, che non può essere sottoposta all'onere medesimo, perchè lo Stato non ha il diritto d'imporre a questa persona le formalità le quali sono richieste solo per coloro che vengono effettivamente a porre una sede o in modo diverso a concludere dei contratti nello Stato.

Mi pare che queste osservazioni dovrebbero persuadere l'onorevole signor Ministro a non adottare nell'articolo una parola la quale non avrebbe una giustificazione legale perchè andrebbe a colpire degl'individui i quali, per quanto restino nello Stato temporariamente o stabilmente, non possono essere sottoposti agli obblighi ai quali si vorrebbero sottoporre.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Ora che l'onorevole Senatore Corsi ha spiegato con tanta chiarezza lo scopo dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, mi pare che emerge molto chiara, assai più limpida la ragione che assiste il progetto del Ministero.

L'onorevole Senatore Corsi ha avvertito che per consuetudine introdotta da qualche tempo nel commercio internazionale si distingue tra agente o direttore di agenzie da una parte e il rappresentante dall'altra. Il rappresentante di una società straniera è quello che ha per missione non solamente di propagare nello Stato le operazioni della società straniera promuovendone gli interessi, cercando compratori ecc. ma inoltre ha la facoltà di stipulare il contratto senza averne ricevuto l'autorizzazione della società madre. Se all'opposto, quando sono trovati i compratori, le persone che stipulerebbero un contratto qualunque, quando i contratti stessi sono preparati, si deve poi aspettare un mandato speciale per concludere, allora si ha nello Stato una semplice agenzia, non una rappresentanza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Ciò posto, l'Ufficio Centrale pretende che alla semplice agenzia non si debba imporre l'obbligo di pubblicare i contratti.

Per me, mi perdoni l'Ufficio Centrale, io trovo affatto insussistente la proposizione, e dal lato dell'interesse nazionale, e dal lato del diritto. Che l'agente della società madre sedente in territorio straniero abbia la facoltà di stipulare definitivamente, oppure, intesi i contratti coi nazionali, debba poi chiedere il mandato alla società madre per stipularli, oppure abbia anche a rimandare i nazionali a stipularli direttamente colla società madre, credo che per noi questa circostanza sia indifferente.

L'interesse dei nazionali è uno solo, quello di trovare un'agenzia della società straniera stabilita qua per potervi far capo; stabilita qua l'agenzia della società straniera si trattano i contratti coll'agenzia, e si concludono; e per trattare e concludere non hanno forse i nazionali bisogno di conoscere la costituzione della società straniera, e di avere sott'occhio i suoi statuti? Altrimenti sarebbero ingannati.

Che poi l'agente abbia la facoltà di stipulare i contratti, oppure debba aspettare il mandato, ovvero anche debba rimandare il nazionale a stipulare direttamente colla società madre (il che mi pare non possa accadere di frequente) che importa ciò? L'affare è concluso, e se i nazionali sono ingannati, saranno ingannati anche nella stipulazione definitiva.

Dunque evidentemente, a mio avviso, il legislatore italiano non può tener conto di questa differenza che riguarda solo i rapporti interni tra l'agenzia e la società madre; è un rapporto interno, è una differenza nella maggiore o minore larghezza del mandato; la società straniera madre dia il mandato al suo agente di cercare i contratti di prepararli o concluderli, oppure dia il mandato più ristretto di cercare o preparare i contratti, d'intenderli, ma poi prima di stipulare, di chiedere un'istruzione speciale alla società madre, questo ripeto non riguarda che gli interessi ed i rapporti interni tra la società estera e l'agenzia; ma non riguarda punto il legislatore italiano che deve procurare tutte le guarentigie perchè gli italiani non siano tratti in errore, e non riguarda pure i connazionali nostri, i quali trattando coll'agenzia, che fu istituita appositamente per questo e concludendo i suoi affari

coll'agenzia hanno bisogno evidentemente di aver sott'occhio tutti gli elementi che possono interessare il loro contratto.

Dunque dal lato dell'interesse mi pare che non ci sia dubbio. Dal lato del diritto poi io non so comprendere come il legislatore italiano si possa credere vincolato. C'è o non c'è quest'agenzia, uno stabilimento permanente creato nello Stato?

Questo stabilimento che cos'è in sostanza?

È una società stabilita nel territorio. In fatti che importa ai legislatori italiani che gli stranieri i quali hanno creato uno stabilimento commerciale qua siano anche associati nel loro paese? Tra lo stabilimento commerciale creato qua e la società stabilita nel loro paese, vi è un rapporto interno. Ma questo non si riflette nè punto nè poco. Sono stranieri che, per una ragione qualunque, anche perchè sono già associati nella loro patria, hanno creato uno stabilimento commerciale destinato ad operare nel nostro Stato.

Ma, che cosa è, o Signori, questo stabilimento? È un ente morale che si crea dalla legge nostra. E qui, ripeto, ciò che in altra occasione ho detto, che la qualità di ente morale o collettivo (chiamatelo come volete) non può emergere che dalla legge. Ma queste qualità di enti morali sono dalla legge create in doppio modo. O sono create volta per volta quando un particolare fa una fondazione qualunque avente per oggetto il bene pubblico, ma che non entra in nessuna delle categorie create dalla legge; e quindi domanda un decreto reale che eriga la sua fondazione in ente morale. Oppure, Signori, c'è un altro modo di creare enti morali. Si creano questi enti morali con una legge generale: e quando mai, per esempio, si è udito che per erigere (quando era lecito), per fondare benefici ecclesiastici si richiedesse, volta per volta, un decreto del potere esecutivo? Anche presentemente ognuno può fondare una parrocchia.

Ebbene, si fonda la parrocchia, si conferisce la dote, si ottiene l'autorizzazione del vescovo: la parrocchia esiste ed è ente morale, e non interviene punto nessun decreto reale, molto meno una legge. Quando era lecito fondare benefici ecclesiastici semplici e cappellanie emergevano tutti i giorni degli enti morali, enti propriamente capaci di pos-

sedere e di acquistare; ripeto, interveniva forse una legge, un decreto reale? No, ma pure erano enti morali creati dalla legge, perchè la legge, con una disposizione generale, aveva dichiarato, semprechè intervenivano le tali e tali condizioni, che l'ente morale s'intendeva creato.

Or bene, ciò che dico delle altre fondazioni si verifica in fatto di società commerciali. Sono enti morali che possiedono effettivamente, e che possiedono in maniera che, come diceva altra volta, verificandosi un fallimento il loro patrimonio spetta proprio alla società, e spetta talmente alla società, che i creditori di essa escludono tutti i creditori particolari dei soci: che se i soci fossero comproprietarii, i creditori loro particolari avrebbero diritto di concorrere per contributo con i creditori della società.

Dunque le società commerciali sono enti morali creati dalla legge civile; e come mai può una società estera estendere la sua qualità di ente morale fuori del territorio? È impossibile, torno a dire, che se gli stranieri come individui associati nel loro paese, oppure no (ciò non importa), vengono in Italia e vi creano qui un loro stabilimento sociale primario o secondario (a noi non fa), ne hanno tutto il diritto, ma lo stabilimento loro è un ente morale commerciale, creato qui, nato qui, ed eretto in ente morale dalla nostra legge.

Ora, qualunque società, grande o piccola che sia, creata da Italiani nel nostro territorio, è vero sì o no che ha l'obbligo di pubblicare i suoi statuti? Come dunque potremo noi ammettere una differenza, per piccola che essa sia, la quale potesse dar migliori condizioni agli stranieri che agli Italiani? Ciò non è assolutamente inopportuno.

Aggiungo un'ultima considerazione, e questa di diritto pubblico.

Domanderò, se costituita da stranieri una agenzia, una sede, sia pure secondaria, del loro commercio nel nostro territorio, se questa sede non sia soggetta a tutti quanti i tributi che il legislatore ha imposto alle società nazionali?

Nessuno potrà sostenere che gli stranieri siano autorizzati a stabilire, a creare uno stabilimento di commercio senza pagare quelle

tasse che gli Italiani pagano per lo esercizio di un commercio simile.

Come dunque vogliamo noi sostenere che questi stabilimenti non sono soggetti in tutto e per tutto alle leggi nazionali? Che non vi siano soggette in ragione delle operazioni che fanno, in ragione della loro situazione, in ragione della qualità che loro imprime la nostra legge?

Se si ammettesse la differenza che vorrebbe introdurre l'Ufficio Centrale per organo dell'onor. Senatore Corsi, di distinguere cioè, tra agenzie e rappresentanze, dimodochè le agenzie non siano da considerarsi e non si abbia da impor loro l'obbligo di pubblicare gli statuti per il supposto, che il legislatore italiano non abbia alcuna presa, alcuna autorità sulle semplici agenzie straniere, esse non pagheranno nemmeno la tassa di ricchezza mobile, che pur lo Stato non avrebbe autorità, la facoltà d'imporre a loro (se manca di autorità anche per imporre a loro il men grave obbligo di pubblicare il contratto sociale), e ne verrebbe l'assurdo che gli stranieri potranno, per mezzo delle loro agenzie che saranno vere sedi commerciali, far concorrenza in tutti i generi di commercio agli Italiani, i quali devono pagare la tassa di ricchezza mobile, tassa gravissima, e con questo privilegio fare anche dei pingui profitti.

Io credo quindi che questa teoria dell'Ufficio Centrale non sia ammissibile.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. I discorsi pronunziati dall'onor. signor Ministro, dal Relatore e dall'onorevole Senatore Pescatore, mi pare abbiano dimostrato che hanno una grande importanza siano le agenzie, siano le rappresentanze che vengano stabilite da società commerciali estere nel nostro paese. Mi pare quindi che si potrebbero conciliare le divergenti opinioni dell'onor. signor Ministro e dell'Ufficio Centrale, se si aggiungesse alle parole *sede o agenzia* anche quella di *rappresentanza*.

Ritengo che in questo modo sarebbe provveduto all'interesse dei nazionali, verso qualunque società che stabilisca, sotto una forma o un'altra, un centro d'affari, e ciò tanto più perchè non è precisato molto bene dalla legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

che cosa sia un'agenzia e una rappresentanza, ed io ritengo che più o meno perfettamente rappresenti la società anche l'agenzia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se le osservazioni dell'onorevole Senatore Corsi hanno trasfuso nell'animo dell'onorevole Pescatore il convincimento che bisogna seguire il progetto ministeriale onde raggiungere il fine di salvare i diritti dei terzi, a me hanno prodotto le considerazioni dell'onorevole Pescatore il convincimento che abbia ragione l'onorevole Senatore Corsi.

Per vero si sconosce la natura dell'agenzia quando si vuol sostenere che una società estera che stabilisce nel Regno un'agenzia debba depositare e pubblicare il contratto costitutivo della società.

Un'agenzia, benchè permanente, procura ma non conchiude affari; ed è troppo noto che l'intermediario non obbliga alcuna delle parti, e non contrae obbligo alcuno. Come dunque si vorrebbe sottoporre a responsabilità personale il preposto ad un'agenzia per non aver pubblicato l'atto costitutivo della società estera?

Nè dicasi dall'onorevole Senatore Pescatore che l'*istitutore* obbliga la società, perciocchè quando il preposto ad un'agenzia è *istitutore*, ha il mandato tacito di conchiudere affari, e quindi essendo in questo caso il rappresentante della società estera, deve pubblicare l'atto costitutivo di quella società sotto pena della responsabilità personale. Dunque è indispensabile la rappresentanza perchè l'atto costitutivo della società estera debba essere pubblicato; e ben a ragione l'Ufficio Centrale non vuole la pubblicazione quando una società estera abbia nel Regno una semplice agenzia, ma soltanto quando vi abbia una rappresentanza.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io sono abituato ad ammirare il perspicace ingegno del Senatore Pescatore, ma non posso dissimularvi, come io dubiti seriamente che in questa materia egli sia preoccupato da un'idea continua, la quale turba certamente la sua mente di legislatore, e che dimentichi un principio di dritto commerciale, o meglio un'esigenza commerciale.

Il fatto che turba molto la mente dell'onore-

vole Pescatore è quello della diffidenza, è quello di vedere per tutto le frodi, di cercare sempre di ripararle. Ora, il legislatore deve certamente provvedere a ciò, deve procurare che gli affari camminino sulla via retta, ma non deve partire dal concetto che in questo mondo, ci si stia tutti per ingannarci l'un l'altro.

Quindi bisogna lasciare un po' di campo alla buona fede, e non supporre sempre che i casi di frode nascano così di frequente.

Il Senatore Pescatore poi dimentica una necessità del commercio; anzi tre necessità che ha il commercio, e sa l'onorevole Senatore Pescatore quali sono queste tre necessità: libertà, libertà, libertà.

Se si vuole con delle sottigliezze cercare regole per inceppare da tutte le parti le operazioni commerciali, si soffoca il commercio; a forza di proteggerne la buona fede, si finisce per non avere più commercio. Ora, l'onorevole Pescatore dice che bisogna sottoporre alla formalità della pubblicazione anche le agenzie, perchè anche le agenzie vengano qui a fare affari, essere di interesse generale che si conosca la natura delle società che sono da esse agenzie rappresentate.

Che vi possa essere in largo senso un interesse a conoscere la natura di tutte le estere società, certamente nessuno vorrà impugnarlo. Di qualunque società, di qualunque casa estera che viene nel nostro Stato a contrattare se vi fosse pure un mezzo per conoscere strettamente la fortuna, la potenza, il modo col quale si è costituita, questo in largo senso sarebbe un vantaggio; ma se in ogni operazione commerciale ch'è si contrae con case estere nello Stato, dovessero farsi queste indagini, il commercio certamente non camminerebbe.

Ora, vi ha interesse assoluto, diretto, che quando vi sono delle agenzie, si conoscano queste particolarità per proteggere l'interesse generale? Sostengo che questo interesse non vi è, e ne porgo qualche esempio.

Se si prescrivesse che ogni casa estera, la quale voglia fare operazioni nel nostro Stato, debba rendere conto in modo pubblico del fatto suo prima di poter contrattare, quale ne sarà la conseguenza?

Per esempio, oggi è ovvio in commercio che alcune case di Parigi o di Londra, o di altra piazza qualunque acquistano titoli o fondi

pubblici, e queste case hanno un sensale determinato: codesto è il loro agente: ora questo mezzano che sta alla Borsa, e che con essere prescelto diventa l'agente di queste case estere, sarà responsabile e tenuto a pubblicare tutti gli statuti (se i di lui committenti sono società), che hanno dato via alle medesime, e se non si pubblica, questo mezzano, sarà egli personalmente responsabile di tutte le operazioni che ha posto in essere, mentre è un fatto costante, che egli quando fa l'operazione dice ai terzi: « Compro p. e., per la società del *Crédit Mobilier* di Parigi, scrivete e ditegli che ho combinato di comprare, poniamo, un milione di rendita italiana al prezzo di. scrivo anch'io, fate direttamente la consegna dei titoli e ritirate il prezzo. » Un mezzano che agisce in questo modo deve pubblicare gli statuti di questa società, e se non li pubblica, come vuole la legge, è egli responsabile personalmente del contratto che ha posto in essere?

Certamente no.

Ma dirà l'onorevole Senatore Pescatore; è utilissimo che si sappia come è costituita questa società del *Credito Mobiliare* di Parigi, che si conoscano gli statuti suoi. Ed io rispondo che no. In tesi generale è utilissimo, ma sarebbe strano, che pel fatto di mandare a comprare o vendere della rendita pubblica in Italia o dei titoli industriali, la società committente dovesse pubblicare i suoi statuti.

Dunque l'interesse in largo senso preso non può ricevere applicazioni nella disposizione in esame perchè si andrebbe ad incagliare se non ad uccidere il commercio; l'interesse strettamente preso non esiste, perchè tutti i nazionali i quali vogliono o consentono di fare dei contratti con una casa all'estero devono informarsi delle condizioni delle case con le quali contrattano, e sarebbe strano ripeto che tutte le osservazioni che si fanno all'estero dovessero essere soggette alla condizione di dover far conoscere per mezzo di atti pubblici e per disposizione di legge come esista la casa stipulante, quale è l'estensione delle sue forze, quali i modi delle sue operazioni.

Ma dice l'onorevole Senatore Pescatore: non è egli poi vero che lo Stato non abbia diritto di imporre anche agli agenti di pubblicare gli statuti delle società che rappresentano, trovo anzi che lo Stato ha pieno diritto di farlo.

Ora, io mi permetto di dubitare anche su questo diritto; e prego l'onorevole Senatore Pescatore ad avvertire al mio semplice ragionamento.

La legge nazionale quando impera sugli esteri? Quando gli esteri vengono nello Stato. Certamente la legge nazionale non può imporre prescrizioni a chi sta a Parigi o a Londra, ma se il Francese e l'Inglese vengono ad esercitare il commercio nello Stato, allora, ed allora soltanto, vanno soggetti all'impero della legge nazionale.

Ora, finchè una società estera vive come ente collettivo esistente all'estero, non è soggetta alla legge nazionale; ma quando questo ente collettivo straniero viene nello Stato, lo Stato ha diritto di sottoporlo a certe regole; se ci viene con una sede, la legge prescrive quello che deve fare, se viene con una rappresentanza, vale a dire con un suo mandatario investito della facoltà di concludere contratti nello stesso modo col quale sarebbero conclusi dalla sede e dalla casa principale, nello Stato, va benissimo che la legge possa prescrivere delle regole, perchè in questi casi entra nello Stato l'ente collettivo con la sua personalità; ma se si vale unicamente di agenti, e se questi agenti non hanno la facoltà di concludere ed eseguire contratti, è venuto l'ente collettivo nello Stato, ha potere la legge d'imporre su questo agente, d'imporgli prescrizioni, come lo potrebbe sul l'ente collettivo se si fosse trasportato nello Stato con una sede e una rappresentanza?

Io non lo credo momentaneamente; l'ente collettivo non ci è nello Stato, e quindi la legge non lo può raggiungere. È in questo senso che io credo che lo Stato non abbia facoltà di imporre ai semplici agenti la pubblicazione dello statuto della società che esso rappresenta. Ripeto, potrei citare moltissimi casi dai quali l'onorevole Senatore Pescatore dovrebbe persuadersi che questa pubblicazione è impossibile; egli dovrebbe persuadersi che col principio che egli vuole attuato, non solamente gli agenti che hanno l'incarico permanente di fare affari, ma anche il commesso viaggiatore che attraversa il paese e va nelle diverse piazze a vedere se può smerciare le merci della sua casa dovrebbe pubblicare gli statuti e farlo dovunque passa.

E perchè? Perchè, dice l'onorevole Pescatore, i terzi devono sapere con chi contrattano

per cui dovrebbero anche questi commessi pubblicare lo Statuto, sotto la pena della responsabilità, perchè la legge lo prescrive sotto pena di rimanere responsabili delle contrattazioni che fanno.

Io spero che queste poche considerazioni varranno a persuadere il Senato ed il signor Ministro che la parola da noi adoperata è la parola più adatta per designare la distinzione fra la vera rappresentanza e l'agente.

E tale distinzione è, non solamente nella mente dei componenti l'Ufficio Centrale, ma è già passata nella giurisprudenza degli scrittori e dei tribunali.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

Senatore CORSI... Perchè vi sono dei trattatisti i quali fanno precisamente questa distinzione e fra gli altri citerò il Rivièrè, perchè, quanto alle decisioni, la distinzione è stabilita dalla Corte di Cassazione di Firenze, la quale ha recentemente detto che il rappresentante è quello che veramente conchiude i contratti e rappresenta in tutto la società che lo ha incaricato; mentre l'agente non ha altro incarico tranne quello che ha un mezzano comune, cioè di avvicinare i consensi tra un nazionale ad un estero.

Venuto a queste conclusioni intenderà facilmente l'onorevole Senatore Beretta che il suo emendamento non può essere accolto, perchè l'Ufficio Centrale tiene a mantenere la distinzione fra questi due enti commerciali, a non confondere cioè l'agente con la rappresentanza. Se si mettesse la parola *agenzia* accanto a quella di *rappresentanza*, accadrebbe l'inconveniente che ho cercato dimostrare doverci evitare colle osservazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Corsi per indurre più facilmente il Senato in opinione contraria alla tesi sostenuta dal Ministero, mi permetta dirlo, ne ha allargato la significazione ed ha esagerato le conseguenze giuridiche della parola *agenzia*: senza tener conto che il Ministero ha cercato di evitare quelle estreme conseguenze....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.... aggiungendo che l'agenzia deve essere stabilmente fondata nel Regno.

Il Ministero nel suo primo progetto aveva trascurato questa qualità essenziale di *stabile* che si deve ricercare nell'agenzia; e questa disposizione lo riconosco, avrebbe dato luogo alle incongruenze accennate dall'onorevole Senatore Corsi, il quale si è fermato specialmente all'operazione di Borsa che un agente di cambio può fare per conto di una casa estera. Ma dopo più matura riflessione il Ministero stesso tornò appunto alla formula la quale era stata proposta dalla Commissione che preparò il progetto di Codice commerciale; vale a dire di sottoporre le società estere alle formalità, di cui parla l'articolo, solo quando le loro agenzie abbiano il carattere di stabilità.

Questa discussione non si prolungherebbe tanto, se fosse meglio determinato e più certo il significato relativo delle parole *rappresentanza* ed *agenzia*.

L'onorevole Senatore Corsi ha citata la giurisprudenza di una Corte ed anche la dottrina svolta da Rivièrè. Ma nè una sentenza, nè un libro bastano a determinare il valore giuridico ed economico di una parola. Difatti che cosa è un agente? Che cosa è un rappresentante? Come si distingue l'uno dall'altro?

Io non so se l'Ufficio Centrale sia rimasto contento dell'appoggio che gli ha dato l'onorevole Senatore Miraglia; imperocchè questi ha detto che, legittimamente alla condizione indicata in quest'articolo, è sottoposto, come l'istitore, chi fa affari. Ora, colui che fa affari è appunto l'agente.

Senatore CORSI T. L'agente non è istitore.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma che cosa è? Certamente è preposto dalla società a' suoi affari.

Può essere stata diversa la tesi e la conclusione dell'onorevole Senatore Miraglia; ma mi si permetta di dire che, non sarebbero a fare le meraviglie, com'è avvenuto ad altri due onorevoli preopinanti prima di lui, che i considerando fossero usati da altri a sostegno di tesi diversa dalla sua.

Per facilitare un accordo, se sia possibile, vediamo che cosa si vuole.

In questo progetto si domanda a coloro che costituiscono una società nel paese, che pubblicino lo statuto fondamentale in prima, e tutti quegli atti che è d'interesse pubblico siano conosciuti, a norma e tutela specialmente dei terzi che vogliono trattare colla società. Ora, se queste pubblicazioni si richiegono non solo da quelli che vengono dall'estero a stabilire nel regno una società, ma dagli stessi cittadini che stabiliscono società nazionali, di cui è tanto più facile conoscere le condizioni; si deve forse permettere ad una società estera che resti nascosta nella nube che circonda le cose lontane, e darle facilità ad inganni, resi agevoli anche dai titoli pomposi sovente adottati da coloro che vogliono acquistare credito e fiducia immeritata?

Io credo che se prevalesse la proposta di ammettere la parola *rappresentanti* o *rappresentanza*, la quale ha significato più ristretto, invece della parola *agente* od *agenzia* che ha un significato più largo e più generale, sarebbesi rinunciato nel maggior numero dei casi a quelle guarentigie che importa offrire ai nostri concittadini nelle loro relazioni colle società estere. Guardiamo difatto come procedano le cose in Italia e in che modo le società estere più comunemente esercitano la loro azione. In Italia poche società estere hanno sedi secondarie: ma la forma più comune colla quale operano è l'agenzia. Percorrete tutte le città di commercio, e specialmente le città marittime, troverete a decine, per non dire a centinaia, le agenzie delle società estere di trasporti e di assicurazione.

E avvertite, o Signori, che alcune di queste società toccano non solo agli interessi economici del nostro paese, ma involgono relazioni d'ordine sociale e dirò anche morale; col titolo di agenzie, per società di trasporto, alcune sono vere agenzie d'emigrazione. La maggior parte di esse, per sfuggire le sanzioni delle nostre leggi, sia di polizia, sia di tasse, od altre, rilasciano documenti provvisori, da cambiare con titoli definitivi fatti all'estero; non è già che il contratto non sia stato concluso in Italia con tutti i suoi estremi, e col pagamento di serie, di c. parr., e c.; ma è solamente per la forma, che desso si stipula o si finge di stipularlo all'estero.

Ora vogliamo forse che nel nostro paese gli

stranieri debbano trovarsi in condizione migliore dei nazionali? Vogliamo veramente che le società alle quali ho accennato, possano agire senza far conoscere l'essere loro, soltanto perchè non danno a chi fa gli affari per esse (per usare la frase dell'onorevole Miraglia) il titolo di rappresentante?

Io veramente non lo credo; ed è perciò che rinnovo al Senato la preghiera che gli piaccia in quest'articolo di mantenere la parola *agenzia* invece di *rappresentanza*. E ripeto che qualunque eccessivo e indebito ampliamento nel significato di questa parola è evitato dall'espressione usata dal progetto, per qualificare la stabilità delle agenzie di cui si parla.

La discussione a questo riguardo essendo stata abbastanza prolungata, desidererei che il Senato si pronunciasse sul merito della questione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Il discorso dell'onorevole Senatore Corsi ha vertito sulle agenzie; ma, dirò meglio, sugli agenti. L'onorevole Ministro e tutti gli oratori che hanno preso parte a questa questione hanno sempre parlato di *agenzie stabilite* nel paese e non di semplici agenti. E giacchè il Senatore Corsi ha offerto qualche esempio di agenti, io mi permetterò di accennare agli esempi di agenzie.

In tutte le principali città d'Italia sono stabilite delle agenzie per assicurazioni sulla vita, contro gli incendi, ecc., per deposito o vendita di merci che provengono dall'estero. Queste agenzie a sensi dell'Ufficio Centrale sarebbero ritenute come semplici agenti, e quindi indipendenti affatto dall'obbligo di far conoscere gli statuti della propria società. Pare a me che non si dovrebbero considerare in questo senso tali agenzie, le quali sono in sostanza case di commercio stabilite e non comprendo come le si vogliano esonerare da ogni obbligo, mentre si sottoporrebbero a tutti i vincoli le persone dei rappresentanti, dei procuratori che vengono inviati per far qualche affare di cui non danno comunicazione al pubblico e che da nessuno sono conosciuti. Io sarei piuttosto disposto ad abbandonare il rappresentante, il commissario vagante, come diceva l'onorevole Corsi, e a tener fermo l'obbligo per l'agenzia stabilita.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Capisco anch'io che tutti questi agenti privati che girano da una città all'altra e che assumono un determinato incarico di mediatore non devono essere considerati come agenzie stabilite nelle città.

Ed è per questo che io, vista la divergenza nel modo di interpretare l'entità di un'agenzia, l'entità di una rappresentanza, avevo proposto che si tenesse ferma nella legge la parola *agenzia* stabilita, e vi si aggiungessero, per accontentare l'Ufficio Centrale, *le rappresentanze*; perchè sempre si tratterebbe di una rappresentanza stabilita, non di un rappresentante passeggero; ritenendo che una società che manda un procuratore per fare degli affari che durano un breve tempo o che richiedono un semplice giro di piazza in piazza, non dev'essere sottoposta a queste norme, sottoponendovisi soltanto le agenzie, le rappresentanze realmente stabilite e fatte conoscere al pubblico, che pubblicano i loro manifesti, espongono le loro ditte, e colle quali i nazionali vanno a trattare. Credo che una gran parte dei signori Senatori avranno trattato colle agenzie di assicurazioni, colle quali fanno affari pressochè tutti quelli che possiedono, e saranno perciò persuasi della importanza delle agenzie.

Io quindi insisterei nel mio emendamento, di mantener ferme *le agenzie*, ed aggiungere anche *le rappresentanze*.

Se l'Ufficio Centrale volesse formulare in altro modo, o proporre un articolo in cui si spieghi cosa sia *agenzia* stabilita, e cosa sia *rappresentanza*, non avrei nessuna difficoltà di aderirvi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale deve mantenere il proprio emendamento. Senza prolungare la discussione è ufficio mio di porre dinanzi al Senato la questione su cui sarà chiamato a votare nei termini i più precisi spogliandola di tutte le questioni, le quali in qualche modo sono venute a complicare le cose, ed a sviare l'attenzione dal punto semplicissimo della questione medesima.

L'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha detto di aver provveduto al fine che si propone l'Ufficio Centrale, coll'introdurre la stabilità delle agenzie. La

stabilità potrà bensì costituire una presunzione, ma non però mutare l'indole vera, giuridica dei fatti.

Il Senatore Beretta ha detto che noi parliamo di agenti piuttosto che di agenzie. Anche questo non è un elemento decisivo, perchè l'agenzia, in fin dei conti, non è che il Banco dove funge l'agente e non ha che quel carattere giuridico che ha l'agente.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio disse che faceva sue le osservazioni dell'onorevole Senatore Miraglia...

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sotto condizioni.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... Ma davvero se le facesse sue, allora non vi sarebbe più ragione di discutere.

L'onor. Senatore Miraglia si è espresso con la maggior esattezza del linguaggio giuridico perchè ha detto che il rappresentante è istitutore, non ha detto che sia istitutore l'agente.

Or bene, o Signori, o si tratta di un agente che è anche rappresentante ed allora lo riconosce l'Ufficio Centrale non meno che il Governo, oppure si tratta di un agente che non è rappresentante ed allora non lo riconosce nemmeno il Governo.

La differenza sta in questo: se si vogliono costringere a queste pubblicazioni soltanto coloro che veramente rappresentano, ossia, in altre parole, che concludono l'affare, ovvero, se si vogliono costringere a tali pubblicazioni anche coloro che non hanno facoltà di concludere, ma l'hanno soltanto di avviare l'affare.

Messa in tali termini la questione, mi pare che, quanto ragionevole, quanto necessaria, quanto legittima sia quest'ingiunzione della legge verso chi ha la facoltà di concludere affari; altrettanto esorbitante ed eccessiva, altrettanto impossibile sarebbe per chi non ha che la facoltà di avviarli.

Rispondendo quindi anche alla domanda la quale ci vien fatta dall'onorevole Senatore Beretta, se certi uffici di società estere qualificati per agenzie noi li consideriamo come tali, risponderemo in modo non ambiguo: ciò dipende dalle facoltà che essi hanno; se hanno solo facoltà di iniziare gli affari, noi non li consideriamo come rappresentanti; se hanno facoltà di concluderli, ossia se hanno facoltà

veramente di rappresentare la società, allora noi li qualificiamo come soggetti alla disposizione di questa legge.

Quindi io non potrei mai suggerire al Senato che adoperi una parola che si presti (ed anche la stessa discussione lo dimostra) a molti equivoci, che bisogna tanto più evitare, perchè si tratta del commercio cogli stranieri, e bisogna avere una posizione molto netta per evitare qualsiasi contrasto. La parola *representanti* non solo è definita dagli autori e nella giurisprudenza, ma per se stessa è parola che non lascia luogo a dubbi, che è intesa nel linguaggio usuale, nè più nè meno che nel linguaggio giuridico. Niuno dirà rappresentante chi non ha facoltà di conchiudere.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Quali sono i caratteri dell'agenzia? Sono due: la permanenza e la generalità: quando vi è uno stabilimento creato da una società straniera nel territorio nostro che ha questo doppio mandato: 1. di stare permanentemente al suo ufficio; 2. di propagare generalmente il commercio della casa da cui ha il mandato; allora abbiamo una vera agenzia. Permanenza e generalità del commercio. Ma questa agenzia o può conchiudere, od ha solo il mandato di preparare il contratto. Io dico che questa agenzia, anche quando non abbia l'ultima facoltà di stipulare i contratti che ha preparati, è pur sempre una vera rappresentante.

Domando io. È creata sì, o no dalla società straniera, è creata con un ufficio, è creata, sì, o no, con un mandato? Non ha ella il mandato espresso di cercare gli affari, e di prepararli; e l'agenzia non rappresenta forse la società mandante in queste sue operazioni? Che poi non possa compiere l'ultimo atto, questo non significa già che non sia rappresentante, che non abbia un mandato, significa solo che il suo mandato è un poco più ristretto, ma il rappresentante vi è sempre.

Il doppio carattere della permanenza e della generalità che costituisce l'essenza delle agenzie, dimostra evidentemente, a mio avviso, che l'esempio unico che adduceva l'onorevole Senatore Corsi, d'altronde persona consumata in queste questioni, non fa al caso nostro.

Una casa di Londra s'indirizza ad un sen-

sale, e poniamo pure, s'indirizza frequentemente ad un dato sensale quando ha qualche operazione in rendita da fare. Questo sensale non è certo un'agenzia; oggi si dirige ad un sensale, domani ad un altro; e nessuno di essi ha verun carattere di agenzia, è un mandatario accidentale e per una data operazione soltanto.

Se alla stessa casa accade il bisogno di fare una compra di rendita, s'indirizza ad un uomo del mestiere, come quando avesse una lite in Italia, s'indirizzerebbe ad un avvocato, ad un procuratore, e poniamo pure che abbia un avvocato o procuratore abituale di sua fiducia, a cui appoggia tutte le liti che le occorre di sostenere, ma chi mai direbbe che questi avvocati o procuratori, siano agenzie?

L'onorevole Senatore Corsi e dopo di lui il Relatore dell'Ufficio Centrale invocarono ripetutamente la giurisprudenza e citavano anche il Rivière, che tengo appunto sott'occhio.

Qui distinguiamo: se mi citano la giurisprudenza e la dottrina per stabilire che tra un agente che non ha mandato di conchiudere e il rappresentante che ha mandato di conchiudere e stipulare, corre una differenza, o Signori, ve lo concedo subito; ma aggiungo che per stabilire questa differenza non c'è un bisogno al mondo nè di citare autori, nè la giurisprudenza e molto meno le decisioni della Corte di Cassazione di Francia. Ma se mi si volesse dire che questa distinzione fu insegnata dagli autori e accettata dalla giurisprudenza appunto nel proposito di cui trattiamo, nel proposito cioè della pubblicazione degli atti delle società commerciali; che si fosse stabilito che questi atti non occorre pubblicarli là dove esiste una semplice agenzia che non abbia il mandato di stipulare l'ultimo atto del contratto, mi permetterei di dire che il Rivière non accenna nemmeno a questo punto; potrò errare, ma quanto a me non trovo nulla nel Rivière che abbia rapporto al nostro tema, o quindi insisto nella mia opinione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi dispiace dover trattenermi ancora una volta il Senato sopra questo soggetto, ma credo sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

di qualche momento una ulteriore brevissima osservazione.

Il progetto di legge che stiamo discutendo, lo discutiamo ora separatamente per le ragioni accennate già da noi, nel presentarlo al Senato, e poscia anche dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale in occasione della discussione generale; ma esso veramente fa parte integrante del Codice di commercio. Ora le disposizioni che noi adottiamo in ordine alle società commerciali debbono esser considerate in correlazione alle altre parti di quel Codice. Ebbene, c'è un articolo proposto dalla Commissione che preparò il nuovo Codice di commercio, nel quale si dice e si definisce che rappresentanti sono i capi di agenzie stabili. Difatti l'art. 390 di quel progetto dichiara:

« Le disposizioni degli articoli 375 o 385 del presente progetto si applicano ai rappresentanti di una o più case commerciali nazionali od estere preposti ad un'agenzia stabile. » Mi pare adunque evidentissimo che per conservare la necessaria uniformità nei vari titoli del Codice, occorra ammettere questo concetto dell'agenzia stabile, poichè ogni qual volta ci è un'agenzia stabile esiste sempre un rappresentante.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Fortunatamente sono in grado di dare una interpretazione più autentica di quella che abbia potuto dare l'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio. Della Commissione pel Codice di commercio avevo io pure l'onore di far parte insieme all'onorevole Senatore Corsi. Le parole riferite or ora dall'onorevole signor Ministro non hanno punto che fare, perchè quando vi si parla di rappresentanti che stanno a capo di un'agenzia stabile, vi si indicano appunto due distinte condizioni: la prima di stare a capo dell'agenzia stabile, e l'altra di essere rappresentante. Or bene: si è questa qualità giuridica di rappresentante, che l'Ufficio vuol porre in essere: altrimenti andremo incontro a gravissimi inconvenienti.

Appunto perchè questa qualità di rappresentante nella Commissione del Codice di commercio non l'avevamo abbastanza chiaramente stabilita, e perchè le controversie sollevatesi

nella giurisprudenza ci hanno mostrato anche più la necessità di stabilirla meglio, ci siamo indotti all'emendamento che raccomandiamo al Senato.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri oratori che chiedono di parlare, leggerò il primo alinea dell'articolo 14. coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'art. 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza, e devono dichiarare le persone che dirigono, amministrano tali sedi, o altrimenti rappresentano la società nello Stato. »

È così signor Relatore?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. A questo emendamento dell'Ufficio Centrale l'onorevole Senatore Beretta propone un'aggiunta che veramente non saprei se si attagli all'art. 13 ovvero all'art. 14.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io non sapeva che l'Ufficio Centrale avesse modificato in questo modo l'articolo e in quella parte in cui lo ha modificato d'accordo col signor Ministro sono d'accordo anch'io. Io non farei altro che rimettere la parola *agenzia*, fra la sede secondaria e la rappresentanza.

Io vorrei che fossero indicate tanto l'agenzia, quanto la rappresentanza, perchè, come diceva, non mi persuade la ragione che rappresentante può essere ritenuto anche l'agente.

Allora bisognerebbe che il pubblico andasse all'agenzia a farsi mostrare il mandato con cui è costituita e se è rappresentante.

L'uso abituale del nostro commercio si è di esporre generalmente manifesti di *agenzia* della casa tale, della società tale. Non ho mai visto un avviso che dica *rappresentanza* della casa tale, o della società tale.

Si verrebbe così a fare un'innovazione alla pratica, si verrebbe a fare una legge che, secondo me, non si attaglia alla pratica, ed è per questo che io diceva che se l'Ufficio Centrale insiste a voler mantenere semplicemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

la parola *rappresentanza*, allora voglia favorire di dichiarare cosa intende precisamente per rappresentanza, se cioè le agenzie possono essere rappresentanze o no, ritenendo io, come già dissi, che in qualche modo le agenzie rappresentano sempre la società in una forma più o meno limitata.

Secondo l'Ufficio Centrale, il rappresentante ha la facoltà di fare i contratti; l'agenzia, soltanto quella di iniziarli; ma questa definizione non è portata dalla legge e quindi lascerà sempre luogo a dubbi che io vorrei togliere di mezzo.

Le agenzie ordinariamente fanno pure i contratti, e soltanto si riservano l'approvazione superiore. Ma intanto il nazionale che va a trattare con un'agenzia conchiude il contratto e si obbliga con una società di cui non conosce l'importanza, ed io vorrei col mio emendamento ottenere che potessero i nazionali aver cognizione della costituzione e della forza della società.

PRESIDENTE. Dunque, prima di tutto, bisogna che io metta ai voti l'emendamento dell'onorevole Beretta al sotto emendamento dell'Ufficio Centrale. Egli oltre la sede, oltre la *rappresentanza*, vorrebbe si dicesse anche: *l'agenzia*.

Metto ai voti il sotto emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova è respinto).

Rileggerò dunque il primo alinea dell'articolo 14 coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'art. 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria, od una rappresentanza, e devono dichiarare le persone che dirigono o amministrano tale sede, o altrimenti rappresentano la società nello Stato. »

Chi approva questo primo alinea così modificato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Dopo questo primo capoverso l'onorevole Pescatore propone l'aggiunta che segue :

« Anche a queste società si applica il disposto dell'articolo precedente. »

Accetta l'Ufficio Centrale questa proposta?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questa proposta è conforme perfettamente a quanto si è dichiarato ieri, e, per ciò, sono lieto d'accettarla, a nome dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore per metterla ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo i rimanenti capoversi dell'art. 14:

« Le persone che dirigono od amministrano tali sedi secondarie od agenzie, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

» Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate all'art. 2, esse devono adempiere le formalità prescritte per le società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime.

» L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quale capoverso?

Senatore CABELLA. Su tutti e tre.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Dopo il voto che il Senato ha testè dato sulle persone alle quali devono applicarsi le disposizioni del primo paragrafo dell'art. 14, importa di stabilire la responsabilità di queste persone ov'esse non adempiano alle formalità prescritte.

I tre capoversi, che seguono dopo il § 1, sembra che vogliano rendere responsabili i rappresentanti delle società estere, pel caso di inosservanza, di tutti quanti gli obblighi di tali società. Imperocchè è detto nel primo capoverso: « Le persone che dirigono od amministrano tali sedi secondarie od agenzie hanno

verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali. »

Dunque rispondono di tutti gli obblighi della società.

Il secondo capoverso soggiunge: « Se le società estere sono di specie diversa, ecc. ecc., i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime. »

Anche qui responsabilità generale per tutte le obbligazioni della società.

Per altro sarebbe forse possibile fin qui una diversa interpretazione. Ciò che sembra togliere ogni dubbio, è il modo con cui finisce il capoverso terzo, il quale rende in modo esplicito i rappresentanti delle società estere personalmente e solidariamente *responsabili di tutti gli obblighi sociali*. Ora, pare a me che ciò sarebbe supremamente ingiusto e sconveniente. L'inadempimento delle solennità prescritte dal primo paragrafo dell'art. 14 deve bensì rendere questi amministratori responsabili in proprio per tutti gli atti che fanno nello esercizio delle loro funzioni. È una giusta sanzione dell'obbligo loro imposto. Se osservano le prescrizioni della legge non contraggono alcuna obbligazione personale per gli atti della loro gestione. Se non le osservano rispondono in proprio. Ma non si può estendere questa loro responsabilità oltre i loro atti. Non si possono voler responsabili degli obblighi che la società estera contrae nel luogo della sua sede, o in altri stabilimenti eretti all'estero. Per conseguenza bisognerebbe, a mio credere, limitare la responsabilità dei rappresentanti di società estere che non adempiono al disposto della legge entro i seguenti limiti che dovrebbero scriversi in tutti e tre i capoversi. E quindi dire nel primo capoverso: *Le persone che dirigono ed amministrano tali sedi secondarie* (qui bisogna cancellare le parole: *o agenzie che l'Ufficio Centrale ha forse dimenticato di sopprimere, e sostituirvi le seguenti: o rappresentanze) hanno verso i terzi per gli atti dipendenti dalle loro funzioni la responsabilità stabilita, ecc.*

Questa frase per gli atti dipendenti dalle loro funzioni, bisognerebbe necessariamente ripeterla nel secondo capoverso dopo le parole: *i loro amministratori hanno verso i terzi; e finalmente il 3. capoverso dovrebbe chiudersi*

anch'esso con queste parole: *sono responsabili personalmente e solidariamente per gli atti dipendenti dalle loro funzioni.*

Ecco la mia prima osservazione diretta a misurare la responsabilità di questi rappresentanti di case estere. Ricordate, onorevoli Senatori, che questi rappresentanti per lo più sono negozianti e cittadini italiani, i quali assumerebbero benissimo la responsabilità dei propri atti, ma non vorrebbero mai assumere la responsabilità degli atti che le società da loro rappresentate possono fare all'estero nelle sedi loro.

Non vi sarebbe negoziante nostro che potesse o volesse assumere una responsabilità così indefinita per atti che non può né conoscere né impedire. Bisogna dunque necessariamente limitare la loro responsabilità agli atti che fanno essi stessi nell'esercizio delle loro funzioni. Questa è la mia prima osservazione.

Devo farne una seconda che è particolare al secondo capoverso. Ivi è detto: « Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1. esse devono adempiere le formalità prescritte per la società anonima, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime. »

Qui si esce fuori dei termini del paragrafo primo dell'articolo 14. S'impone alle società estere, contemplate in questo secondo capoverso, un'obbligazione molto più estesa. Secondo il paragrafo primo, le società costituite all'estero non sono soggette alle disposizioni della presente legge se non rispetto al deposito ed alla pubblicazione del contratto costitutivo. Invece qui, nel modo con cui è concepito il secondo capoverso, sarebbero obbligate ad adempiere, non solo alle formalità prescritte, per il deposito e per la pubblicazione dell'atto costitutivo, ma a tutte le formalità prescritte dalla nostra legge anche per l'atto stesso costitutivo.

Questo non può essere il pensiero della Commissione, né del Ministero. Ma allora il secondo capoverso si deve modificare nel seguente modo: « Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo secondo, esse devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società anonime » ecc.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Tali sono le modificazioni che io credo assolutamente indispensabili per ben determinare l'obbligo degli amministratori e dei rappresentanti delle case estere nel secondo capoverso, e per determinare con esattezza e con giusta misura la responsabilità dei rappresentanti che non adempiono all'obbligo loro imposto di depositare e pubblicare il contratto costitutivo delle società estere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Cabella di trasmettere queste modificazioni al banco della Presidenza.

Nello stesso tempo, se si crede bene di evitare la ripetizione delle parole: *responsabili soltanto per gli atti ecc.*, si potrebbe dire una sol volta: *la responsabilità dei rappresentanti di cui si parla nel presente articolo è limitata...*

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Osservo io pure che qui converrà sostituire alla parola *agenzie*, quella di *rappresentanze*.

Le altre osservazioni dell'onorevole Senatore Cabella si riferiscono a due punti. Il primo che è eccessiva la responsabilità che l'articolo dà a questi rappresentanti, cioè una responsabilità che si estende a tutti gli obblighi sociali; egli la vuole invece limitata a quegli obblighi che dipendono dal fatto loro.

L'Ufficio Centrale trova perfettamente conforme ai principi di giustizia la proposta dell'onorevole Cabella.

L'altra osservazione del Senatore Cabella concerne la troppa generalità della dizione, per cui sembra non riferirsi la legge soltanto al deposito e alla pubblicazione. Sebbene l'Ufficio Centrale pensi che il capoverso cui accenna l'onorevole Senatore Cabella, trovi la sua limitazione nel primo, pure per maggiore chiarezza accettiamo di esprimerla anche qui.

Per parte nostra quindi dichiariamo che l'Ufficio Centrale si associa pienamente in tutto e per tutto alle osservazioni ed alle proposte dell'onorevole Cabella.

PRESIDENTE. Il signor Ministro aderisce a questa proposta dell'onorevole Senatore Cabella?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Favorisca l'onorev. Cabella di

trasmettere i suoi emendamenti al banco della Presidenza.

Comincio dal mettere ai voti il secondo alinea dell'articolo 14 del testo ministeriale modificato che è così concepito:

« Le persone, che dirigono od amministrano tali sedi secondarie o rappresentanze, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo il terzo alinea:

« Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'art. 1, esse devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime medesime. »

Chi approva questo capoverso così modificato, sorga.

(Approvato.)

Ora viene il quarto alinea:

« L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali. »

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Qui ci sarebbe un'aggiunta.

PRESIDENTE. L'aggiunta è tra questo e il capoverso successivo.

Metto intanto ai voti il capoverso che ho letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggo l'aggiunta:

« La responsabilità dei rappresentanti di cui si parla nel presente articolo è limitata agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni. »

Chi approva questa aggiunta, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'ultimo capoverso al quale l'onorevole Pescatore propone la seguente variante. Mentre nel capoverso del progetto ministeriale si dice: « Il presente articolo non è applicabile alle società aventi nel regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa ecc. »

l'onorevole Pescatore propone che si dica: « Le società aventi nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa sono considerate come società nazionali e vanno soggette a tutte le disposizioni della presente legge, quantunque il loro atto costitutivo sia stato stabilito all'estero. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettare la redazione dell'onorevole Senatore Pescatore quando si dovesse esprimere la stessa idea che sta nel progetto del Ministero. Ma l'Ufficio Centrale qui ha un emendamento che cade non solo sulla dizione ma sulla sostanza.

Mi permetta il Senato che esponga le ragioni che inducono l'Ufficio Centrale a sperare che l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio raccomandì egli stesso il nostro emendamento al Senato.

La proposta del Ministro distingue quelle società estere le quali abbiano steso il loro atto costitutivo all'estero ma abbiano nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa; e quando queste società abbiano nel Regno l'oggetto principale della loro impresa o la loro sede, le considera come società nazionali.

Quale è il motivo che ha persuaso il Governo a proporre questa disposizione? Il timore che i cittadini italiani fondassero all'estero delle società, affin di sottrarsi per l'atto costitutivo alle leggi dello Stato. Il motivo che ispirò il Governo in sé era giusto e ne tenne conto l'Ufficio Centrale nel suo emendamento.

Ma la disposizione proposta dal Governo va più in là del fine che la ispirava e deve essere ponderata assai dal Senato, perchè implica rapporti internazionali.

La legge del 1860 approvava una convenzione che era stata già iniziata dal Governo francese ed accettata dal nostro, per cui le società francesi, anche quando abbiano il loro atto costitutivo fatto in Francia, sono ammesse ad operare in Italia senz'altro ed a stare in giudizio; e la stessa legge autorizzava il Governo del Re a concludere simili convenzioni con altri Stati.

Certo non mi è d'uopo trattenerne il Senato

sulle ragioni che hanno condotto a siffatta legge.

Le discordanze fra gli autori, se senz'altro le società estere possano come un suddito estero operare in un altro Stato, ovvero se essendo costituite in virtù dell'autorità straniera comunque esercitata, debbano prima venire riconosciute dallo Stato in cui vogliono operare, eransi ventilate anche davanti ai tribunali così del Belgio come della Francia. Si stimò necessario in tutti due gli Stati di togliere di mezzo la controversia, mediante legge, e l'esempio venne seguito dal nostro Stato.

Ora, in conformità dell'abilitazione che con la legge del 1860 si era data al Governo del Re, vennero scambiate dichiarazioni e conchiuse convenzioni, per cui, le società estere appartenenti agli Stati con cui si divenne a siffatti accordi, sono ammesse ad operare nel Regno. Vi sono bensì soggette a tutte le nostre leggi, non solo di ordine pubblico, ma alle leggi qualunque che si riferiscono alle società, come per esempio di tasse, ma liberamente operano nel Regno, senza che si riprenda in esame il loro atto costitutivo.

Allora vi era in Francia la necessità dell'autorizzazione governativa, e quindi la legge del 1860 stabilì che le società costituite in Francia venivano ammesse nel nostro Regno, quando avessero conseguito l'autorizzazione in Francia, senza bisogno di ottenere una nuova autorizzazione nostra. Abolito in Francia il sistema dell'autorizzazione, non resta più se non di vedere se ivi sieno costituite le società secondo le norme giuridiche che vi si sono sostituite, e non si va a cercare se invece l'atto costitutivo sia conforme alle leggi nostre. Lo stesso vale per la Germania, per l'Austria, per la Gran Bretagna, per l'Olanda, per la Russia, per la Sassonia, per la Spagna, per la Svizzera. Or bene, le convenzioni e dichiarazioni seguite fra l'Italia e quegli Stati, parlano in generale delle società estere, e non fanno distinzione di società estere, le quali abbiano il loro oggetto principale in Italia o no.

Per queste condizioni di cose dunque, creata dal nostro diritto pubblico interno ed anche dal nostro diritto internazionale, pare all'Ufficio Centrale che sarebbe assai improvido l'adottare la proposta del Governo. Siccome d'altro che l'Ufficio Centrale sa apprezzare le con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

siderazioni di cui si è preoccupato il Governo nella sua proposta, ci pare di avervi ottemperato nella formola stessa da noi proposta in sostituzione di quella del Governo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono veramente dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, e per conseguenza di dover prolungare questa discussione.

L'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale suppone che il Governo abbia avuto un proposito solo nel proporre l'art. 14 del progetto; ma come avvertirò in seguito, esso ebbe anche un altro intendimento.

Prima però mi occorre fare una osservazione preliminare: v'hanno società straniere, le quali hanno la sede e l'oggetto principale delle loro intraprese fuori d'Italia e solo secondariamente vengono ad agire in Italia: ve ne sono altre, le quali hanno la sede principale e l'oggetto delle loro intraprese in Italia. Il progetto del Ministero si occupa dell'una e dell'altra specie di queste società; l'emendamento dell'Ufficio Centrale, se io non vado grandemente errato, si occupa di una sola specie di esse; quindi non considera il caso di una società straniera, la quale abbia la sede e l'oggetto principale delle sue intraprese in Italia: o dirò più esattamente, se ne occupò solo nel caso in cui nella società costituita all'estero vi sia prevalenza di capitali italiani.

Ora quest'oblio mi pare che lascierebbe una vera lacuna nella legge.

Dappoichè ho l'onore di reggere il Ministero di Agricoltura e Commercio, ho visto troppo frequentemente casi di società che si costituiscono all'estero per venire, all'ombra dei patti internazionali, ad agire in Italia senza offrire garanzie, e senza aver adempiuto alle condizioni volute dalle leggi nazionali.

C'è per esempio una società nominalmente esistente a Parigi, ma che colà non ha alcun serio fine sociale, se pur non si crede che il suo fine sia la fabbricazione di cartoni, alla quale aveva consacrato un capitale di 50 mila lire: ebbene questa stessa società voleva venire in Italia ad esercitare un'industria mineraria, impiegandovi dei milioni. Evidentemente questa era l'impresa vera, mentre l'altra, già

ricordata, non era che una apparenza, creata al fine che la società potesse sfuggire all'obbligo di costituirsi secondo le leggi italiane.

E di casi analoghi ve ne sono molti. Non la voglio nominare, ma posso assicurare che vi è una società di recente costituita all'estero, la quale ha creato due serie di azioni dello stesso valore, di cui una fu data agli inglesi e l'altra agli italiani; con questa differenza però, che la serie destinata agli italiani, la serie *B.* non dev'essere ammessa al godimento d'interesse o di dividendi se non quando le azioni della serie *A.*, quelle cioè possedute dagli inglesi abbiano un profitto del 14 per cento.

Ciò premesso, risponderò brevemente all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. È verissimo che era nella mente del Governo d'impedire che gli italiani vadano all'estero a costituire delle società, per sottrarsi all'osservanza delle leggi del loro paese, ma non è stato questo solo l'intento del Governo. Il Governo volle anche garantirsi che gli stranieri non possano costituirsi in società per esercitare esclusivamente o principalmente la loro industria in Italia sotto la forma sociale, senza adempiere alle leggi del nostro Stato.

Per quanto liberale voglia essere una legge internazionale che regoli questa materia, si dovrebbe sempre considerare come un patto assurdo e lesivo dell'interesse nazionale quello, che permettesse all'individuo ed alla società stabilita all'estero, di godere di una condizione privilegiata, in faccia al cittadino od alla società nazionale.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale diceva che vi sono delle convenzioni internazionali. È verissimo. La legge del 1860 approvò il patto tra l'Italia e la Francia, il quale con successive dichiarazioni è stato esteso a molti Stati. Ma mi si consenta di osservare che in questo argomento si presentarono parecchi casi controversi, e la giurisprudenza amministrativa avvalorata dal parere del Consiglio di Stato, ha statuito che quella legge deve essere interpretata nel senso, che la società estera non possa essere riconosciuta in Italia, se non quando la sede principale della propria azione, il massimo grado di efficienza, lo abbia all'estero.

Se per esempio una società mineraria (ed è stato il caso più frequente) non avesse altro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

fine che quello di coltivare una miniera posta in Italia, questa società deve essere considerata come nazionale e deve essere sottoposta a tutte le condizioni imposte alle società nazionali, sebbene la sede sua sia a Parigi o ad Acquisgrana.

Ci sono degli interessi che non riguardano soltanto il Codice e le leggi commerciali, ma si riferiscono anche alle leggi d'imposta; le quali se a prima vista può parere non abbiano alcuna cosa di comune con queste disposizioni, però possono subire dannosissimi effetti dalla loro interpretazione ed applicazione. Per non dilungarmi soverchiamente taccio dei casi in cui le società estere pretendono di esser sottratte dal pagamento di certe imposte; e' non è dubbio che si aprirebbe una larga porta agli abusi quando si permettesse alle società che debbono essere italiane per rispetto all'impresa ed alla sede loro, di prendere apparenza di società estere.

Quando la pubblica amministrazione fondata, come dissi, sopra una giurisprudenza che il Consiglio di Stato riconosceva regolare, respingeva queste domande, avvenne qualche volta di ricevere dei reclami; ma dopo le osservazioni che il Governo comunicò agli altri gabinetti i rappresentanti esteri non hanno insistito: ed ora è ammesso senza contrasto, che una società, sebbene costituita all'estero, non debba essere considerata come straniera, se non quando la sede e l'oggetto principale della sua intrapresa sono all'estero.

Giustificato così l'articolo proposto dal Governo, farò anche una breve considerazione intorno all'articolo che dall'Ufficio Centrale proponesi di sostituirvi.

Esso vuole che la società stabilita all'estero sia considerata come società nazionale, soltanto quando prevalgano nella costituzione di essa i capitali nazionali. Ma se l'intrapresa di questa società deve essenzialmente esercitarsi in Italia, poco monta che essa si sia costituita con un atto fatto all'estero, e meno importa che in quest'atto siano intervenuti nazionali o stranieri. Del resto sarebbe impossibile seguire il concetto che ha formulato l'Ufficio Centrale in questo paragrafo, quando parla di società costituite con prevalenza di numero o di capitali da cittadini italiani.

Come si farà a riconoscere, allorchè si tratta

di azioni al portatore, se desse appartengano a cittadini nazionali o stranieri?

E se per mala ventura fosse accettato l'articolo dell'Ufficio Centrale....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. ... sarebbe necessario tener dietro al movimento di queste azioni, al movimento del capitale sociale.

Fino a che la pertinenza della maggior parte del capitale della società appartenga a un nazionale allora la società è nazionale; ma per poco che si sposti questo rapporto, e che il capitale nella sua maggior somma appartenga allo straniero, allora cessa la società di essere nazionale, e viceversa. E non è a dire che si tratti del solo momento in cui la società viene costituita; imperocchè l'articolo valga anche per le successive modificazioni del patto sociale. Anche per queste considerazioni che ho fatto soltanto in via subordinata, io prego vivamente il Senato di volere accogliere il progetto ministeriale, il quale veramente è informato a ragioni molto più gravi, di quelle che furono esposte dall'onorevole Relatore, quando s'iniziò il dibattimento che ci ha forse troppo lungamente occupati.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Lampertico Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Appunto per la gravità della disposizione proposta dal Ministero, a nome dell'Ufficio Centrale devo insistere moltissimo nella raccomandazione dell'emendamento, e prego il Senato che ci pensi molto sopra nell'adottare la proposta ministeriale.

L'onorevole Ministro ha messo avanti un argomento che mi preme togliere subito di mezzo, perchè tali argomenti che toccano la finanza fanno sempre paura.

Ma non abbia paura il Senato; il Governo trova benissimo il modo, lo ha sempre trovato, di assoggettare queste società alle tasse che vi sono nel Regno. Non tema il Senato. Potrei mostrare una giurisprudenza amministrativa e giudiziaria che lo tranquillizzerebbe appieno.

Tolto di mezzo questo fantasma che può turbare il nostro giudizio, prego il Senato a considerare un fatto. I capitali stranieri che ven-

gono ad impiegarsi in Italia sieno sempre i ben venuti: ne abbiamo esempi e cospicui molti.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha citato pareri del Consiglio di Stato, secondo i quali si fa la distinzione, che egli propone.

Ma non potrà egli negare il fatto di società straniere, che hanno l'oggetto principale della loro sede in Italia, e che non lasciarono porre in discussione il loro atto costitutivo. Si badi, che il più importante si è raccogliere i mezzi, e questi mezzi pecuniari giova che le società li procurino all'estero. Ma come ciò sarà possibile, se vuolsi che il loro atto costitutivo sia conforme alle nostre, e non già alle loro leggi?

Se si volesse obbligare, poniamo, gli inglesi a fare un atto costitutivo secondo le nostre leggi, credete voi che lo faranno? e noi avremo perduti capitali che come altra volta si sono impiegati in Italia, così è sperabile possano venire anche in seguito.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dice che non arriveremo mai a conoscere se le società siano costituite da cittadini italiani o no. Certo che ci arriveremo: unito alla legge del 1860 avvi il decreto con cui è stata la legge messa in esecuzione senza nessunissima difficoltà, e questo decreto porta, che quando una società estera vuol fungere in Italia deve presentare i propri statuti e farli conoscere al Governo.

L'Ufficio Centrale sente profonda dispiacenza quando si presenta qualunque divergenza col signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a cui l'Ufficio Centrale ha mostrato in ogni occasione la maggior deferenza ed io personalmente la maggior amicizia. Noi temiamo inoltre che in questo modo non ne verremo a capo della legge, che è tanto desiderata dal paese. Se l'Ufficio Centrale ha fatto delle modificazioni (ne ha fatto il meno possibile, e accettò quasi per intero il progetto di legge) vi è stato indotto da gravissimi motivi. Sul punto che ora ci occupa vi sono di mezzo convenzioni internazionali; e il pericolo che gli stranieri non ci portino più in paese i loro capitali.

Per quanto sia quindi il mio rammarico, non posso che insistere vivamente nel raccomandare al Senato l'adozione dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non vorrei che il discorso, cortesissimo del resto, dell'onorevole Relatore lasciasse supporre che per parte del Ministero non si tenga conto sufficiente degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

La discussione che ha avuto luogo fin qui prova, che in parecchi casi il Ministero ha accettato le varianti proposte dall'Ufficio Centrale.

Il Governo nello studiare il suo progetto, il quale è stato preceduto da una serie insolita di studi e di consultazioni, acquistò necessariamente la convinzione profonda della utilità di tutto ciò che proponeva. Il Senato per certo può, volendo, accogliere l'emendamento dell'Ufficio Centrale; ma per parte mia dichiaro essere questo il primo cambiamento che veramente mi dorrebbe di veder approvato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Non credo abbastanza chiarito il senso dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Se non erro il Relatore dell'Ufficio Centrale ha dichiarato che quando una società estera ha la sua sede e l'oggetto principale della sua impresa nel territorio, va soggetta all'osservanza di tutte le leggi nazionali salvochè il suo atto costitutivo è valido e deve essere ritenuto per valido quando sia conforme alla legge della nazione nel territorio della quale l'atto fu stipulato (credo di avere afferrato bene il concetto dell'Ufficio Centrale): di modo che tutta la questione si ridurrebbe al punto dell'atto costitutivo, perchè non capirei che l'Ufficio Centrale negasse che la società estera, la quale ha sede e l'oggetto della sua impresa nel territorio italiano, in quanto opera nel territorio italiano, fosse dispensata dall'osservanza delle leggi italiane. È evidente allora che sarebbe migliore la condizione delle società straniere, di quello che sia la condizione delle società nazionali.

Preglierei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a spiegarsi nettamente su questo punto: se la questione tra l'Ufficio Centrale e il Ministero sia ridotta al punto dell'atto costitu-

tivo: perchè in questo caso mi pare che l'accordo può ottenersi facilmente.

Dato che si tratti veramente di una società estera, contratta fra stranieri e con capitali stranieri, lo che si presume quando non esista alcuna prova in contrario, allora si può ammettere che l'atto costitutivo sia valido ancorchè non risponda alle leggi del regno.

A noi deve bastare che entrate in esercizio le società estere nel territorio del regno, in quanto all'esercizio siano soggette alle nostre leggi.

A questo modo sarebbe soddisfatto ai trattati internazionali che ha invocati l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, i quali trattati non hanno altra portata che questa; che stabilita validamente in estero territorio una società, abbia facoltà di portare le sue operazioni nel territorio italiano; senza che si sia mai preteso che in quanto una società estera opera nel territorio italiano non vada soggetta all'osservanza delle sue leggi.

Osservo poi che ridotta la questione alla validità dell'atto costitutivo, essa perde se non tutta, certamente una grandissima parte della sua importanza. C'è altra legge più liberale che la legge italiana? No, per interessare le società estere bisognerebbe dispensarle dal pagamento delle tasse, locchè non vuol far nemmeno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Quando una società estera è validamente costituita secondo le leggi, che le appartengono, noi non abbiamo alcun interesse a combattere la validità dell'atto costitutivo. Tutto l'interesse si riduce a quello che la società riconosciuta come valida osservi le leggi italiane in tutto l'esercizio del suo commercio dal momento che è entrata nel territorio italiano.

Io pregherei l'onorevole Relatore a darmi qualche schiarimento su questo punto.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io dubito che l'onorevole Senatore Pescatore si sia avvolto in un equivoco.

Le società estere, per regola generale, sono sottoposte alle formalità che prescrive la legge comunque siano costituite con le forme del loro paese originario. Adempiuta questa formalità e portata la sede in Italia, esse sono sottoposte alla legge italiana. Pagano le tasse, sono sottoposte al Codice di commercio nostro per

le operazioni che fanno, in una parola, sono completamente sottoposte alle leggi dello Stato. Questa è la regola per le società estere che vengono a funzionare nello Stato.

Ma il Ministero ha avuto un dubbio, il quale ha la sua gravità.

Esso ha detto che vi possono essere società le quali, per potersi costituire con forme diverse, da quelle previste dal nostro Codice di commercio, vadano a costituirsi all'estero, ed abbiano veramente il subietto delle loro operazioni in Italia.

Queste io non le voglio, dice l'onorevole Ministro, considerare come società estere: non voglio che possano funzionare in realtà qui, ma colle forme volute dalla legge del paese, dove si sono costituite. Queste devono costituirsi colle forme volute dalla legge italiana; non solamente devono essere sottoposte alla legge italiana per quello che faranno dopo la loro costituzione, ma anche il loro atto costitutivo non deve potere uscire dai limiti tracciati per le società nazionali dalle leggi italiane.

Ecco dove sta la questione, sulla quale mi permetto aggiungere qualche osservazione anch'io, sebbene non possa fare altro che ripetere quanto si disse. L'Ufficio Centrale ebbe anch'esso il dubbio; non si è dissimulato il pericolo al quale accennava il signor Ministro nel suo progetto, però non gli è parso che fosse un caso il quale si potesse verificare molto sovente, ed invece ho veduto molti esempi in cui i capitali esteri sono venuti ad aiutare le imprese italiane.

Così sono venuti i capitali esteri per fare i Canali Cavour, sono venuti con capitali esteri a farci le strade in Sardegna, sono venuti a fare gli abbellimenti di Torino, sono venuti i capitali esteri a fare gli abbellimenti di Milano, di Firenze ecc.; è venuta una potente società, la *Ferrarese Reclamation Company*, a fare il prosciugamento dell'agro ferrarese.

Ora, è persuaso l'Ufficio Centrale che tutte queste potentissime società che hanno portato capitali esteri nello Stato, se loro si fosse detto: voi non vi potete costituire, senonchè colle forme stabilite dal nostro Codice di commercio, non si sarebbero costituite minimamente, perchè è verissimo che hanno lo scopo principale del loro commercio in Italia, ma per raggiungere lo scopo che si prefiggevano, i

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

quattrini li hanno presi all'estero, e li prenderebbero all'estero; ed i capitalisti che devono comprare le azioni, non le comprano all'estero, senonchè da una società la quale si sia costituita con le forme del proprio paese.

Ecco il dubbio dell'Ufficio Centrale che l'ha persuaso a non accettare il paragrafo del Ministero, e nel tempo stesso per riparare anche al pericolo che il Ministero temeva, ha detto: se sono esteri che costituiscano queste società, lasciatele costituire colle leggi del loro paese e rientrino nelle disposizioni generali sulle società estere, quantunque lo scopo principale del loro commercio sia in Italia; se però sono Italiani i quali vadano all'estero, o vi sia prevalenza di numero d'Italiani che vadano all'estero per frodare in certo modo la legge italiana, per evitare le prescrizioni, allora si debbono sottoporre alla legge stessa, e non devono, col pretesto di andare all'estero, esentarsi dall'adempirne le formalità.

Questo fu il concetto che ha persuaso l'Ufficio Centrale a proporre l'emendamento. Il signor Ministro non crede di poterlo accettare, ed insiste perchè tutte le società, le quali hanno uno scopo che deve adempirsi nello Stato, siano costituite con le forme della legge italiana.

La conseguenza è questa che se vi saranno altri esteri, i quali vogliano fare delle imprese conformi a quelle alle quali ho accennato, e che mi pare abbiano portato veramente una grandissima utilità nel paese, non si costituiranno altrimenti, perchè non è possibile persuadere capitalisti, per esempio, di Londra, a dare i loro quattrini per dette società in Italia create con le forme della legge italiana; tanto è vero che le società che si costituiscono in Italia, difficilmente trovano quattrini all'estero, è questo perchè? Perchè non ci sono all'estero persone che facciano parte di queste società, e perchè queste società non sono costituite con quelle forme alle quali quei capitalisti sono avvezzi, e quindi difficilmente vengono a portare i loro denari: mentre ve li portano, se si lascia loro che si costituiscano nelle forme volute dalle leggi del loro paese.

Sono queste le ragioni che giustificano la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Sono dolentissimo che non ci troviamo d'accordo coll'onorevole Ministro, perchè ho la pro-

fonda persuasione che tutti e due in sostanza vogliamo fare qualche cosa di meglio e vogliamo cercare la disposizione la più efficace a giovare all'interesse pubblico in questa materia, ma dubito che il Ministro preoccupato troppo del pericolo che le società facciano frode alla legge, vada a colpire nella loro vitalità quei capitali che possano venire nel Regno e che adottando le sue disposizioni rifuggirebbero dal venire.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io bramerei sottoporre al Ministero un'osservazione intorno a questo articolo del suo progetto.

Secondo quest'articolo, è nazionale una società la quale o abbia la sua sede nel Regno, o vi abbia l'oggetto principale della sua impresa. Non è necessario che siano congiunte queste due condizioni; basta o l'una, o l'altra. Poniamo ora che in un altro Stato si abbiano leggi uguali al progetto ministeriale, vale a dire che richiedano condizioni eguali per dichiarare nazionali le società. Che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che una società potrebbe essere e nazionale ed estera, mentre al pari degli individui dovrebbe essere o nazionale od estera.

Difatti, se noi vogliamo considerare italiana una società costituita ed avente la sua sede all'estero, per esempio in Francia, solo perchè esercita la sua principale industria in Italia, per la stessa ragione in Francia si potrà considerare francese una società la quale sia costituita ed abbia la sua sede in Italia, ma eserciti la principale sua industria in Francia.

Ne avverrà adunque che avremo delle società le quali saranno ad un tempo nazionali ed estere, e credo che questo sarebbe per tali società un male ed un grave imbarazzo.

Possiamo certamente cercare di evitare le frodi, come, per esempio, se degli Italiani, per sottrarsi alle leggi del proprio paese, andassero all'estero a costituirvi delle società per esercitare con esse la loro industria o il loro commercio in Italia.

Ma dobbiamo evitare disposizioni che allontanino dall'Italia i capitali stranieri e le società estere che vogliono onestamente operare in Italia.

Per conseguenza, non mi pare accettabile il progetto del Ministero, e mi sembra preferibile

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

adottare un sistema che assicuri ad ogni società la sua vera ed unica qualità, o di società estera o di società nazionale, non mai un sistema il quale faccia sì che una società possa essere ad un tempo e nazionale ed estera.

Prego l'onor. signor Ministro a voler prendere in considerazione queste osservazioni che ho l'onore di sottoporli. Fra gli inconvenienti bisogna scegliere sempre i minori. Cerchiamo pure il mezzo di impedire le frodi; ma per impedire le frodi, non impediamo alle società estere di venire in Italia ad impiegare i loro capitali in imprese italiane; coll'esigere assolutamente da esse che si sottopongano a diventare società italiane, e si assoggettino a tutte le leggi italiane al pari delle altre società veramente ed esclusivamente italiane.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. All'onorevole Senatore Astengo risponderò semplicemente che nella prima parte di quest'articolo si parla di sede secondaria, e qui si parla di sede principale, della sede vera. Ora, questa è una sola, quindi non si può supporre il caso di una società la quale abbia il doppio carattere di nazionale ed estera.

In quanto poi al merito del § 5. di quest'articolo qualunque sia la definitiva risoluzione che piacerà al Senato di adottare, sia che inchini ad accettare il progetto del Ministero, o voglia ammettere la forma dell'Ufficio Centrale, io prego l'Ufficio medesimo, di voler esaminare se la sua formula contempra e soddisfa a tutte le esigenze dei casi che riguardano le società estere.

I quattro primi paragrafi di quest'articolo considerano, ne' suoi varii rapporti, la condizione di una società estera, la quale nello Stato abbia una o più secondarie rappresentanze. Nel quinto paragrafo dell'Ufficio Centrale è considerato invece il caso della società costituita all'estero, la quale nello Stato abbia la sede principale e l'oggetto principale delle sue intraprese, nella sola ipotesi che il capitale sia in maggioranza costituito da italiani; nulla dispone per le Società costituite da stranieri all'estero, le quali abbiano sede principale in Italia. Il progetto del Ministero comprende invece tutti i casi di società estere,

o costituite all'estero, aventi nel Regno la sede principale o l'oggetto principale della loro intrapresa. Quindi io reputo che, anche quando si volesse mantenere l'emendamento, proposto all'ultimo paragrafo dell'articolo, bisognerebbe completarlo, e considerare tutti i casi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale accetta molto volentieri la proposta fatta dal Governo, e si concerterà col signor Ministro per concretare insieme una disposizione che tenga conto del nostro emendamento e dell'aggiunta, che per le considerazioni del Ministro possa riconoscersi necessaria.

PRESIDENTE. Postosi così d'accordo il signor Ministro coll'Ufficio Centrale, leggerò ora l'emendamento che ha fatto pervenire alla Presidenza l'onorevole Pescatore all'ultimo capoverso dell'art. 11: « Le Società aventi nel Regno la loro sede, ecc. sono considerate come società nazionali ecc., sopprimendo le prime parole: *il presente articolo non è applicabile...* »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Non ho alcuna difficoltà d'annuire a che questo emendamento sia rimandato all'Ufficio Centrale.

Dacché ho la parola farei anzi una preghiera al Senato. L'Ufficio Centrale è molto lieto che il Senato apprezzando come devesi l'importanza di questa legge, se ne occupi con tanto amore; d'altra parte questo sentimento deve pure metterci il desiderio che il progetto diventi legge. Ora mi consta che anche ai seguenti articoli verranno proposti degli emendamenti. Ma qualche volta un emendamento che venga proposto lì per lì, subito non si può apprezzare in tutta la sua importanza e in tutte le sue conseguenze; d'altronde il prolungare la discussione non è piacevole per nessuno, e reca danno alla cosa. A nome quindi dell'Ufficio Centrale, pregherei i signori Senatori, i quali hanno emendamenti a proporre di voler far capo col Relatore che non mancherà di sottoporli all'esame dei Colleghi. Ciò non toglie che anche in corso di discussione non possano essere presentati dei nuovi emendamenti; ma intanto sarebbe di molto agevolata la via e si eviterebbe forse di gua-

stare la legge certamente buona come è stata proposta dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio insieme al suo Collega di Grazia e Giustizia, ed alla quale l'Ufficio Centrale non ha fatto che qualche modificazione non per alterarla, ma anzi coll'intendimento di fare sì che corrisponda meglio agli intendimenti che tutti ci proponiamo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo accettabilissima la proposta testè fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Quindi innanzi, se il Senato la approva, tutti coloro che hanno degli emendamenti da proporre devono far capo dal signor Relatore; ma aggiungo, vorrei che il Relatore conferendo con l'Ufficio Centrale desse poi una risposta ai signori proponenti con le ragioni, perchè essi sappiano se hanno da persistere o da recedere o se hanno da modificare la loro proposta...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Certissimo.

Senatore PESCATORE... È il mezzo più spedito e più acconcio; è quello che si tenne sempre, nella discussione del Codice penale ed è: che gli autori delle proposte (a meno che l'Ufficio Centrale creda assolutamente di non doverle prendere in considerazione) fossero chiamati nel seno dell'Ufficio Centrale medesimo, e là facessero la discussione preliminare. L'accordo riesce più facile, più breve; e la discussione in pubblica seduta sarebbe di gran lunga abbreviata.

PRESIDENTE. Sono persuaso che i pochi Senatori presenti accoglieranno la proposta dell'Ufficio Centrale. Se non vi sono quindi osservazioni in contrario, resta inteso che le proposte di emendamenti d'ora innanzi saranno mandate all'onorevole Relatore della Commissione.

I primi capoversi di quest'articolo dunque sono approvati; rimane sospeso l'ultimo.

Se i signori Senatori vogliono avere la bontà di soffermarsi ancora un momento, potremo fors' ancora votare l'articolo seguente e terminare così la Sezione I.

Ne do lettura:

Art. 15.

« Le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate

dalla presente legge, si prescrivono col decorso di cinque anni.

» Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non ha scadenza.

» Riguardo agli obblighi nascenti dalla liquidazione della società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.

» Tale prescrizione corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la donna maritata e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gl'interdetti, salvo il loro regresso contro il marito od il tutore o curatore.

» La suddetta prescrizione non è interrotta, se non quando è intervenuto un riconoscimento dell'obbligo per iscritto, od una domanda giudiziale non perentoria. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prego l'Ufficio Centrale a portare la sua attenzione al secondo capoverso di quest'articolo.

Dice: « Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non ha scadenza. »

Ora domando io: tra l'essere l'obbligo esigibile, e il non avere scadenza, qual differenza corre? Nessuna; poicchè non essendo fissata scadenza, il credito si può subito esigere; a meno che si volesse distinguere tra la scadenza espressa a giorno fisso, e le obbligazioni stipulate indeterminatamente, sicchè si possa bensì subito agire, ma si appartenga al giudice di accordare un breve termine. In tal caso domando che l'articolo sia meglio spiegato.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore CORSI T. Il Senatore Pescatore, se non erro, desidera che in questo capoverso il quale dice: « Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non ha scadenza » si aggiungesse una parola per esprimere che quel primo caso che contempla si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

riferisce al credito che è divenuto esigibile perchè è scaduto.

Prima di tutto vorrebbe cambiare la parola *termine* in quella di *prescrizione*, perchè potrebbe recare confusione.

Quindi si direbbe: *la prescrizione decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile*. Così l'onorevole Pescatore vorrebbe aggiungere che il credito è divenuto esigibile, perchè è scaduto il termine.

A me pare chiarissimo l'articolo perchè la ragione appunto, per cui il credito è esigibile, è la sua scadenza, e se si dicesse ancora che è esigibile per scadenza, parrebbe che si accennasse anche a tutti quei crediti che hanno avuto un termine di scadenza, ma non a quelli che sono esigibili immediatamente. Tutte le contrattazioni fatte con riscossione immediata sono esigibili, e quindi dal momento in cui si deve fare il pagamento decorre il termine della prescrizione.

Mi pare, ripeto, che coll'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore, invece di schiarire, si restringerebbe la disposizione, e che la frase adoperata in quest'articolo sia felicissima, perchè esprime tutti i casi nei quali un titolo verso la società può essere divenuto esigibile non solo per la decorrenza del termine, ma per una ragione qualunque.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'Ufficio Centrale fa due casi: Se l'obbligo è divenuto esigibile la prescrizione decorre dal momento in cui l'obbligo è divenuto esigibile: Se l'obbligo non ha scadenza la prescrizione decorre soltanto dal momento dello scioglimento della società. Non so bene capire questa seconda ipotesi. Se l'obbligo non ha scadenza, vuol forse dire: se nel contratto non si è fissata una scadenza? Se vuol dir altro abbia l'Ufficio Centrale la compiacenza di spiegarlo.

Se si è contratto il debito senza fissare un termine in cui sarebbe pagato, io dico che è esigibile immediatamente. È vero che il giudice appunto perchè non si è stabilito un termine potrà anzi dovrà concedere una breve dilazione; ma è esigibile immediatamente, inquantochè posso immediatamente far citare il debitore e chiedere che sia condannato al pagamento dentro quel termine che la saviezza e

l'equità del giudice potrà concedere; ma che sarà sempre brevissimo.

Ecco la spiegazione che io desidero: Vorrei che fosse più chiaramente spiegata l'antitesi che l'Ufficio Centrale fa fra due casi che non sono precisamente opposti. Il primo caso è di un debito esigibile; il secondo caso è di un altro debito anche esigibile appunto perchè non ha scadenza. Attenderei dunque questa spiegazione.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. La spiegazione che può dare l'Ufficio Centrale è semplicissima. Nel primo caso si riguardano tutti quegli obblighi i quali avendo un termine ne è venuta la scadenza, e successivamente si comprendano tutti quegli obblighi i quali non avendo una scadenza determinata, ossia essendo contratti senza scadenza divengono esigibili immediatamente. Così le contrattazioni a contanti, la conseguenza di una sentenza di condanna, e simili. E finalmente nella seconda parte si riguardano quelle obbligazioni, le quali non avendo una scadenza determinata, e non potendo essere esatte durante la vita della società, acquistano la loro vera scadenza dal momento in cui la società si scioglie.

Questo mi pare sia stato il concetto dell'articolo che l'Ufficio Centrale ha accettato tal quale come il Ministero lo aveva formulato.

Senatore PESCATORE. Allora bisogna aggiungere la parola *immediatamente*.

Senatore MIRAGLIA. Tutti siamo d'accordo sul principio a cui è informato l'articolo in discussione, e bisogna convenire coll'onorevole Senatore Pescatore, che il dubbio sollevato deriva da che le parole: *se l'obbligo non ha scadenza*, non sono esatte. Quando un'obbligazione è a termine, la prescrizione non decorre che dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile; ma se la società si scioglie prima della scadenza del termine, pel solo fatto dello scioglimento della società, il termine è abbreviato, e quindi l'obbligazione diventa esigibile. Perlocchè bisogna sostituire alle parole: *se l'obbligo non ha scadenza*, le altre: *se l'obbligo non è scaduto*, per bene intendere che dal giorno dello scioglimento della società comincia a decorrere il termine della prescrizione per le obbligazioni non ancora scadute.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Senatore PESCATORE. Io accetterei questa proposta.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ed il signor Ministro accettano questa proposta del Senatore Miraglia?

Senatore CORSI T. L'Ufficio Centrale l'accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto anch'io.

Metto adunque ai voti l'articolo diviso per numeri coll'emendamento ora stabilito al N. 2.

Art. 15.

« Le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate dalla presente legge, si prescrivono col decorso di cinque anni. »

Chi approva questo capoverso, si alzi.

(Approvato.)

« Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non è scaduto. »

(Approvato.)

« Riguardo agli obblighi nascenti dalla liquidazione della Società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori. »

(Approvato.)

« Tale prescrizione corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra,

contro la donna maritata e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gl'interdetti, salvo il loro regresso contro il marito od il tutore o curatore. »

(Approvato.)

« La suddetta prescrizione non è interrotta, se non quando è intervenuto un riconoscimento dell'obbligo per iscritto, od una domanda giudiziale non perentiva. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 15, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 2 pom. :

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle Società ed associazioni commerciali.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso (N. 25);

2. Convenzione postale internazionale, firmata a Berna il 9 ottobre 1874 (N. 31);

3. Convenzione con la Francia del 10 dicembre 1874, per la determinazione della frontiera nel tunnel del Ceniso (N. 32).

La seduta è sciolta (ore 6).

LVI.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Presentazione di due progetti di legge dichiarati d'urgenza — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali — Mozione del Senatore Pescatore, cui risponde il Relatore — Modificazione dell'articolo 16 concordato fra il Ministero e l'Ufficio Centrale — Considerazioni, riserva ed emendamenti del Senatore Miraglia, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 16 — Nuove considerazioni del Senatore Miraglia e proposta di aggiunta — Mozione d'ordine — Schieramenti forniti dal Relatore e relative proposte, accolte dal Senatore Miraglia — Rinvio delle disposizioni contenute negli articoli, 16 dell'Ufficio Centrale, e 17 del Ministero — Approvazione dell'articolo 18 modificato dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 19, susseguite da spiegazioni del Relatore — Riserva formale del Senatore Pescatore al N. 10 — Varianti proposte dal Senatore Cabella al N. 4, accettate — Approvazione dell'articolo 19 e del 20 — Nuovi articoli proposti dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero — Proposte di varianti del Senatore Miraglia, cui risponde il Senatore Corsi T. — Replica del Senatore Miraglia, e sua proposta d'un articolo aggiuntivo — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Controreplica del Senatore Miraglia — Istanza del Senatore Astengo, a cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Astengo — Osservazioni e variante proposta del Senatore Pescatore — Risposta del Relatore — Proposta del Senatore Vitelleschi di rinvio degli articoli all'Ufficio Centrale per nuovo esame, oppugnata dal Relatore — Nuova redazione degli articoli, proposta dal Senatore Cabella — Mozione del Senatore Baretta.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI medesimo dà lettura del seguente sunto di petizioni :

N. 32. Il Presidente della Banca mutua popolare di Padova fa adesione alla petizione presentata dal Comitato della stessa città pel progresso degli studi economici onde ottenere modificato il progetto di legge sulle Società e sulle Associazioni commerciali.

33. Il Presidente della Banca mutua popolare di Bergamo. (*Identica alla precedente.*)

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro degli Affari Esteri, di sei esemplari di un *Elenco del personale addetto all'amministrazione centrale all'estero.*

Il signor V. F. Vivaldi di un suo opuscolo intitolato : *Le carceri fondamentali.*

L'avv. Carlo Gatteschi, dei suoi *Studi sul diritto di pesca.*

Il prefetto di Grosseto, di 100 esemplari di una *Relazione sulle bonificazioni italiane.*

La Direzione generale delle carceri, del VII volume della *Statistica carceraria.*

Il Presidente della R. Accademia di scienze,

lettere ed arti di Modena, del tomo XV degli *Atti di quella Accademia*.

I Prefetti di Brescia, Venezia, Parma, Cantanzaro e Macerata degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1874*.

I signori Senatori Carradori e Bembo, per motivi di famiglia, chiedono un congedo, il primo di un mese, ed il secondo di 15 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Per incarico del mio collega, il Ministro delle Finanze, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento da una discussione importante, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Maggiori spese ai residui del 1874 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione per il 1875. » (*Vedi Atti del Senato N. 39.*) E, per incarico dei Ministri degli Esteri e di Grazia e Giustizia, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, esso pure già approvato dalla Camera dei Deputati, intorno alla « Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto. » (*Vedi Atti del Senato N. 40.*)

A nome dei miei colleghi prego inoltre il Senato a volere accordare l'urgenza per questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Essendo per questi due progetti di legge stata domandata l'urgenza, chiedo al Senato se intende accordarla.

Chi intende accordare l'urgenza, si alzi.
(L'urgenza è ammessa.)

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Ricorda il Senato che nella seduta anteriore fu sospeso l'ultimo alinea dell'art. 14 e fu votato il successivo art. 15. Oggi dovremo pertanto cominciare la discussione dall'art. 16.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ieri abbiamo discusso nel seno dell'Ufficio Centrale, e credo che siasi concordato qualche cosa. Io proposi un'aggiunta da farsi in mezzo all'art. 14. Questa aggiunta fu accettata, e quindi pregherei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di enunciare nei termini in cui fu proposta.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sta in fatto che l'Ufficio Centrale ha accolto una proposta dal Senatore Pescatore, la quale tende a dichiarare meglio la nozione di *rappresentante*; ma siccome su questo ancora non ci siamo concordati col Governo, e così nemmeno sopra gli altri punti che sono rimasti in sospeso, prego l'onorevole Pescatore di lasciare che oggi si cominci la discussione della sezione seconda, inquantochè gli articoli che seguono sonosi concordati tra l'Ufficio Centrale ed il Governo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Domando allora che mi sia riservata la parola per la discussione dell'aggiunta all'art. 14, da me proposta in seno dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Senatore Pescatore che non occorre che egli faccia alcuna riserva, stantechè l'articolo 14 non è votato, e qualunque aggiunta potrà quindi ancora proporsi.

Essendosi votato l'art. 15, passeremo oggi a discutere e votare l'art. 16. Ne do lettura:

Art. 16.

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto.

» La società anonima e la società in accomandita per azioni non possono costituirsi, se non per atto pubblico.

» La mancanza dell'atto scritto o dell'atto pubblico non può essere opposta ai terzi, che hanno contrattato in buona fede con una società di fatto notoriamente conosciuta. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

L'Ufficio Centrale propone che quest'articolo sia modificato nel seguente modo :

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto; quelli della società anonima e della società in accomandita per azioni devono essere per atto pubblico. . . »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La discussione di questo articolo deve richiamare la particolare attenzione del Senato, essendo di una importanza ragguardevole nella legislazione commerciale la forma del contratto di società. Una rapida digressione storica sulla forma del contratto di società basterà a convincere quanto sia spinosa la materia che ci occupa.

La scrittura era pel Codice civile francese richiesta per la prova del contratto di società civile, ma la società poteva essere constatata con ogni altro genere di prova ammessa dalla legge, non esclusa la prova testimoniale nella esistenza di un principio di prova per iscritto. Dunque l'atto scritto era richiesto, per le società civili, *ad probationem, non ad solemnitatem*. Ma ben presto si sollevò la grave questione, se l'atto scritto era essenziale onde avesse la sua esistenza legale la società commerciale. Gli scrittori francesi andarono in diverse sentenze, e si potrebbe forse dire che ancora *sub iudice lis est*. Ma pare che era più accreditata l'opinione di doversi considerare come sostanziale alle società di commercio l'atto scritto, posto a riscontro gli articoli 39, 41 e 42 del Codice di commercio, i quali, richiedendo l'atto scritto e la pubblicazione a pena di nullità, non vi potrebbe essere nullità per difetto di pubblicazione, se non fosse sostanziale la scrittura pubblica o privata sottoposta a pubblicazione.

E questa nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo della società, si poteva opporre non solo dai terzi, ma anche dai soci: era questa almeno la intelligenza che si dava all'articolo 42 del Codice francese.

Non senza grave contrasto passò nel Consiglio di Stato di Francia la disposizione di potere i soci prevalersi della mancanza di pubblicazione per far dichiarare la nullità della società, benchè costituita con atto scritto, perciocchè dei tribunali della Francia, ai quali fu

sottoposto l'esame del progetto del Codice di commercio, un solo si pronunziò per la nullità, mentre agli altri tribunali parve sufficiente la sanzione di un'ammenda. Fu l'eloquenza di Trehilard che fece prevalere il sistema della nullità. È certo però che fu oscillante la giurisprudenza nello stabilire se questa nullità era assoluta o relativa, e sotto l'impero della legge 16 luglio 1867 sulle società per azioni, la Corte d'appello di Parigi pronunziò nello stesso giorno due opposte sentenze. E poichè ho citato la legge francese del 16 luglio 1867, giova ricordare che con l'articolo 56 si confermò quello che aveva stabilito una giurisprudenza di 60 anni; che cioè la nullità per difetto di pubblicazione si poteva opporre dai soci rispettivamente, ma non ai terzi dai soci.

Anche il Belgio senti il bisogno di riformare la legislazione sulle società commerciali, e dal 1865 al 1873 quel Governo e le Camere legislative non risparmiarono studi sopra una materia tanto delicata.

I disastri commerciali specialmente nelle società per azioni avevano sollevato i clamori del mercato Europeo, e con la legge 18 maggio 1873 il legislatore del Belgio profitto dei lumi della esperienza nel dettare disposizioni intese a garantire gli interessi di coloro, i quali versano nelle compagnie i loro risparmi o capitali. Or si discusse a fondo nella Camera elettiva del Belgio quale sistema si doveva adottare per la forma delle società commerciali, e si ritenne con l'articolo 4 che le società collettive ed in accomandita si doveano costituire con iscrizione pubblica o privata, sotto pena di nullità; e le società per azioni con atto autentico sotto pena di nullità. La scrittura privata o autentica secondo le diverse specie di società, fu richiesta come sostanziale alla esistenza della società, poichè si vollero impedire le contestazioni lunghe, penose e di difficile risultamento tra i soci, laddove si potesse con principio di prova per iscritto, con giuramento o con altre prove documentare che una società abbia avuto esistenza con determinate clausole e condizioni.

Ma per quel che riguarda il deposito nella cancelleria del tribunale di commercio, e le pubblicazioni dell'atto costitutivo di società, l'articolo 11 della citata legge del Belgio inaugurò un sistema tutto nuovo, ed il dotto relatore

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

della Camera elettiva, il signor Pirmez, espone nel suo rimarchevole rapporto tutte le ragioni, per le quali non bisognava seguire il sistema francese che pronunziava la nullità, anche nell'interesse dei soci, della società non regolarmente pubblicata. Non entrava nella mente dell'illustre giureconsulto che un socio che non faceva pubblicare l'atto costitutivo della società, mancando ad un dovere legale verso i terzi che possono avere interesse a conoscere quest'atto, avesse poi a trarre profitto di questo inadempimento, opponendo la nullità della società. Ed aggiungeva che la pubblicità di un atto è richiesta nell'interesse dei terzi non dei contraenti, i quali se non possono opporre la mancanza di trascrizione per la vendita di un immobile rispettivamente fatta, non si saprebbe intendere poi che questi medesimi contraenti associati per una intrapresa sociale, potessero far valere la nullità per omessa pubblicazione dell'atto sociale.

Ecco lo stato della legislazione di Francia e del Belgio; e quale di questi due sistemi ha adottato il progetto ministeriale? Nè l'uno, nè l'altro.

Per vero l'articolo 16 del progetto ministeriale richiede che il contratto di società deve essere fatto per iscritto, ma non a pena di nullità; cosicchè nel sistema ministeriale della società non costituita per iscritto sono ammissibili le altre prove stabilite dall'articolo 23 del Codice di commercio. O, in altri termini, la scrittura non sarebbe di essenza per la esistenza della società.

Non essendo di essenza la scrittura per la costituzione della società, non vi potrebbe essere nello stesso sistema ministeriale nullità per mancanza di pubblicazione.

Contrappone l'Ufficio Centrale al sistema ministeriale un sistema sostanzialmente opposto, poichè richiede, sotto pena di nullità, non solo la scrittura dell'atto costitutivo della società, ma anche il deposito e la pubblicazione. Per i soci medesimi non esiste una società non pubblicata, benchè costituita con iscrittura.

Quale dei due sistemi merita la preferenza? Prima di venire alle mie conclusioni sottopongo al Senato i seguenti riflessi:

Se la teorica delle prove dei contratti fosse pel Codice italiano uniforme a quella del Codice francese, potrei forse adattarmi al sistema

ministeriale che non considera la scrittura essenziale alla esistenza della società. Ogni contratto è valido quando i due consensi si sono incontrati, e la scrittura costituisce la prova di un contratto costituito; cosicchè mancando la scrittura si può supplire alla prova del contratto con altra specie di prova autorizzata dalla legge. Ma il Codice civile, e lo stesso Codice di commercio contengono disposizioni intese a considerare le scritture non come una semplice prova, ma come elemento costitutivo dell'atto, e mancando questa scrittura l'atto non produce effetto. Quando si discusse il Codice civile, io oppugnai virilmente questo sistema; ma poichè è oggi legge dello Stato, *nolo esse sapientior lege*. Ond'è che se l'articolo 1314 del Codice civile richiede sotto pena di nullità l'atto pubblico o la scrittura privata per talune convenzioni, non escluse quelle di società, che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, perchè poi non volere la scrittura come essenziale all'atto costitutivo della società commerciale, che crea un ente collettivo (evito le parole *persone giuridiche* che non risuonano bene in quest'aula) e rapporti giuridici con altri enti collettivi e con persone dedite al commercio?

È ufficio del legislatore di eliminare le contestazioni per società che non hanno un atto di speciale costituzione. Ammettere il giuramento, gl'interrogatori, il principio di prova per iscritto, per provare la società ed obbligare le parti a continuare una società così mal definita, sarebbe lo stesso che creare immense ed inestricabili difficoltà, tanto nel rapporto dei contraenti che dei terzi.

Ed anche nel Codice di commercio, come dicevo, abbiamo esempi di contratti, che sotto pena di nullità debbono essere fatti con scrittura. Così l'art. 288 del Codice di commercio dispone che la vendita volontaria della nave, o di porzione della medesima, dev'essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità; l'art. 316 sancisce che i contratti per la costruzione delle navi e le dichiarazioni e cessioni di partecipazione di una nave in costruzione, devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità; e l'art. 446 dispone che il contratto di assicurazione dev'essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Gli esempi adunque che ci dà il Codice di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

contratti che non possono avere esistenza legale senza la scrittura, ci confortano nello adottare il controprogetto dell'Ufficio Centrale che richiede la scrittura dell'atto costitutivo di società sotto pena di nullità.

Ma l'Ufficio Centrale va più in là, e richiede sotto pena di nullità, anche nell'interesse dei soci, il deposito e la pubblicazione della scrittura di società. Credo che abbia fatto impressione nell'animo degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale la disposizione dell'art. 56 della legge francese 16 luglio 1867, poco osservando che quella legge era ristretta alle società per azioni, mentre l'articolo che stiamo discutendo abbraccia anche le società in nome collettivo o quelle per accomandita semplice. E come dimenticare che la pubblicazione di qualunque atto non è prescritta che nell'interesse dei terzi? Un atto di società è destinato ad avere immediatamente effetto tra i contraenti, e riguardo ai terzi dopo. La pubblicazione del contratto è inutile quanto ai primi che lo conoscevano necessariamente; ma essa è necessaria quanto agli ultimi perchè sappiano che tale pubblicazione è la personalità che crea questo contratto, al quale sono estranei. Ma dichiarandosi che il contratto non pubblicato non può essere opposto ai terzi, non avrà la legge garantito interamente i loro interessi? Non saprei intendere a che annullare un contratto tra i soci, i quali non hanno cosa alcuna da apprendere dalla pubblicazione.

Io adunque non posso ammettere la nullità del contratto tra soci, per mancanza di pubblicazione, ma che i soli terzi possono prevalersi della mancanza di pubblicazione.

Nè mi si obietti che la mancanza di pubblicazione potrà produrre inconvenienti, poichè i soci sono i primi interessati ad eseguire le pubblicazioni, secondo gli emendamenti che vado a proporre; ma non bisogna tra i soci medesimi creare una nullità che non ha ragione di esistere.

Conchiudendo adunque, io propugno il sistema dell'Ufficio Centrale, che pronunzia la nullità della società non costituita con scrittura, ma mi discosto dal suo sistema in quanto alla nullità per mancanza di pubblicazione, perocchè questa pubblicazione è unicamente nell'interesse dei terzi e non dei soci; ed è in questo senso che trasmetto al banco della Presidenza

gli analoghi emendamenti al progetto dell'Ufficio Centrale, formulato negli art. 15 e 16.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Miraglia, che l'articolo 15 è già stato votato.

Senatore MIRAGLIA. Io parlo dell'articolo 15 dell'Ufficio Centrale, ed ecco il mio emendamento:

« Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice devono farsi per atto pubblico, o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Le società anonime e quelle in accomandita per azioni, devono farsi per atto pubblico, sotto pena di nullità.

» La nullità non può essere opposta ai terzi, che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente esistente di fatto; ma essi se ne possono prevalere. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prego il Senato di considerare come qui ci stieno davanti tre questioni diverse. La prima, quale sia la forma che il legislatore intende di prescrivere per l'atto costitutivo della società. La seconda, quali conseguenze derivino dalla mancanza della forma prescritta dal legislatore per le diverse specie di società. La terza, quali conseguenze derivino dalla mancanza della pubblicazione.

Se mal non mi appongo, dal discorso dell'onorevole Senatore Miraglia, risultami che c'è perfetto accordo tra il Senatore Miraglia e l'Ufficio Centrale, quanto alla forma che il legislatore intende di prescrivere per le diverse specie di società. C'è anche accordo sostanzialmente tra l'onorevole Miraglia e l'Ufficio Centrale quanto alle conseguenze che derivano dalla mancanza dell'atto costitutivo nelle forme che il legislatore ha prescritte.

Dove comincia il dissenso fra l'onorevole Senatore Miraglia e l'Ufficio Centrale, si è quanto agli effetti che derivano dalla mancanza delle pubblicazioni. Però anche perchè la cosa proceda con più ordine, nell'articolo, che si è concordato col Governo invece dell'articolo 16 del progetto del Ministero e 15 del progetto dell'Ufficio Centrale, non si contempla se non la prescrizione delle forme dell'atto costitu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

tivo, che cioè per ogni contratto di società è richiesto l'atto scritto, e per il contratto poi di società in accomandita per azioni e per le società anonime, l'atto pubblico.

Quanto alle conseguenze che derivano dalla mancanza di quest'atto scritto o rispettivamente di quest'atto pubblico, l'Ufficio Centrale, d'accordo col Governo, lo ha formulato in un articolo a sè di cui non si dovrebbe discutere ora, ma di cui invece si dovrà discutere dopo l'art. 20 del progetto del Ministero.

Sembrava infatti che non fosse opportuno discutere qui sul bel principio della Sezione, mentre quell'articolo parla non solo dell'atto costitutivo, ma anche delle pubblicazioni.

Io credo che, salva la differenza di formola, ci troveremo concordi il Governo, l'Ufficio Centrale ed il Senatore Miraglia. Non ricomparirà allora un dissenso se non quanto alla mancanza delle pubblicazioni, e sarà quello il momento di discuterne.

Pertanto, siccome l'articolo attuale non concerne che la prescrizione delle forme, e non tratta degli effetti che derivano nè dalla mancanza di esse, nè dalla mancanza delle pubblicazioni, e siccome quanto alla prescrizione di queste forme, ossia dell'atto scritto e rispettivamente pubblico, vi è accordo ove non sorgano altre proposte, gioverebbe che il Senato si limitasse a votare l'articolo nella sua nuova redazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia insiste?

Senatore **MIRAGLIA.** Ringrazio l'onorevole Relatore che sia d'accordo con me, e parleremo a suo tempo degli effetti dell'omissione delle pubblicazioni.

PRESIDENTE. Di maniera che non insiste nella sua proposta?

Senatore **MIRAGLIA.** Non insisto.

PRESIDENTE. Ritenuto quindi che le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 15 dell'Ufficio Centrale, corrispondente all'art. 16 del Ministero, saranno formulate in un articolo nuovo da introdursi dopo l'art. 20 del progetto ministeriale, metterò ai voti l'art. 16 come è stato formulato d'accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministero:

Art. 16.

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto; quelli delle società in accomandita per

azioni e delle società anonime devono essere fatti per atto pubblico. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Se il progetto concordato fra il Governo e l'Ufficio Centrale consiste nelle parole che ha lette l'onorevole Presidente, mi si permetta che faccia l'aggiunta: *sotto pena di nullità*: altrimenti resta pregiudicata la mia proposta.

PRESIDENTE. Io ho messo ai voti l'articolo come fu concordato coll'Ufficio Centrale. Se ella vuole fare delle aggiunte è sempre a tempo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Non resta pregiudicata punto la questione della nullità. Il Senatore Miraglia, se non sarà contento della formola con cui credo siasi venuto allo stesso risultato, potrà sempre raggiungere il suo fine in quel modo che crederà più conveniente ed opportuno. Per ora l'articolo come fu concordato, e come si sarebbe votato, si limita a stabilire la prescrizione dell'atto scritto o dell'atto pubblico, ma non pregiudica nè in un senso nè nell'altro le disposizioni che saranno da formularsi in apposito articolo quanto alle conseguenze derivanti dalla mancanza dell'atto costitutivo medesimo.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per trattare dell'atto di pubblicazione, questo l'ha trattato già prima.

Senatore **MIRAGLIA.** Ho domandato la parola per spiegare meglio il mio pensiero.

In questa sezione si vogliono stabilire le forme del contratto di società, e l'articolo 16 del progetto ministeriale sancisce, che il contratto di società dev'essere fatto per iscritto. Ma l'Ufficio Centrale nel suo controprogetto ritiene che l'atto scritto e la pubblicazione di questo atto debbano essere a pena di nullità. Essendovi dunque accordo sul principio, che il contratto di società dev'essere fatto per iscritto, altro non dobbiamo discutere, che la questione se la scrittura è richiesta a pena di nullità, e se anche a pena di nullità si vuole la pubblicazione dell'atto costitutivo di società.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

A me pare che ammettendosi la nullità del contratto di società non fatto per atto scritto, questa nullità dev'essere pronunziata nello stesso articolo 16, per la ragione semplicissima che quando la legge richiede sotto pena di nullità la forma stabilita per un atto, questa nullità viene sancita nella medesima disposizione legislativa che stabilisce le forme essenziali dell'atto. E per vero prego l'onorevole Relatore di dare uno sguardo all'articolo 1314 del Codice civile, il quale stabilisce.....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA... che devono farsi con scrittura pubblica o privata, sotto pena di nullità talune convenzioni. Non parmi adunque conveniente di rimandare ad altro articolo la sanzione della nullità; ma ad ogni modo vedrà il Senato se dovranno separarsi le due disposizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia propone dunque un'aggiunta?

Senatore MIRAGLIA. Sì.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ieri sera io ebbi l'onore di discutere col signor Relatore dell'Ufficio Centrale e con l'onor. Corsi, intervenendo poi l'onor. Senatore Cabella, ed abbiamo risolto le questioni che si attengono a tutta questa materia. È vero però che l'onor. Senatore Corsi fece qualche riserva. Poi il Relatore dell'Ufficio Centrale disse (e quello che disse parmi che abbia fatto) che si sarebbe recato dal Ministro di Agricoltura e Commercio per intendersi definitivamente. Ora in che stato si trova la questione? Mi pare che sia indispensabile che l'onor. Relatore abbia la compiacenza di fare una esposizione della faccenda.

Hanno ritenuto ciò che si riteneva ieri da noi, oppure non lo hanno ritenuto, di ciò io non mi preoccupo. Mi preoccupo soltanto di questo, che qui si tratta di questioni indivisibili, e me ne appello a quello che succede.

Fece l'onor. Senatore Miraglia un dotto discorso, si votò un articolo, e ne avvenne questo che non ci siamo intesi e non sappiamo a quale punto ci troviamo.

Nella discussione accennata si è investigato se, omesse le forme e le pubblicazioni, si avesse

a dedurne per conseguenza la nullità del contratto di società. Abbiamo per allora convenuto, dopo lunga discussione, in questa sentenza, che si dovesse distinguere la società in nome collettivo e in accomandita semplice (cose private), dalle società per azioni sia anonime, sia in accomandita, e si concluse che l'omissione delle forme e anche della pubblicazione riguardo alle società per azioni dovesse avere per conseguenza la nullità assoluta, e nullità insanabile. Riguardo poi alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, si pensò che il difetto della prova scritta non dovesse già recare per conseguenza la nullità, ma soltanto il diritto a ciascuno dei soci di chiedere in ogni tempo lo scioglimento della società. Cosa ben diversa, perchè la nullità assoluta reagirebbe anche sul passato, e dopo che una società avrebbe avuto esercizio per più e più anni, venendosi a dichiarare la nullità, non si saprebbe con che principi e con che norme regolare gli interessi sociali emergenti da fatti compiuti.

Per liquidare i detti interessi secondo i dettami dell'equità e della giustizia si era deciso fra noi che il difetto di forma nello stabilimento delle società d'ordine privato, in nome collettivo o in accomandita semplice, dovesse solo attribuire ai singoli soci il diritto di chiedere lo scioglimento, il quale sarebbe operativo unicamente per il tempo successivo alla promossa domanda.

Stando ora nel tema delle società private, e considerando il difetto di forma non più nel riguardo tra i soci, ma nel riguardo ai terzi, si disse che ai terzi non fosse opponibile la società non costituita nelle debite forme ma che essi se ne potessero prevalere. E finalmente dal difetto di forma passando al difetto di pubblicazione, si era convenuto che anche per questo difetto i soci avessero diritto di chiedere lo scioglimento, e i terzi potessero prevalersi del contratto della società quando tornasse loro più comodo, ma non fossero costretti a starvi. Questo, se non erro su qualche punto, fu il risultato delle nostre conferenze, ed ora parmi si sieno prese altre risoluzioni.

Mi pare evidente la convenienza di esporre un sistema su tutte le questioni che io ho accennate; così il Senato potrà farsi un giusto criterio per votare le singole proposte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

Quindi io prego l'onorevole Relatore a fare codesta esposizione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io pure mi attengo alla mozione d'ordine. Sta il fatto che ieri si discusse lungamente intorno agli effetti della mancanza dell'atto costitutivo come della pubblicazione, tra il Senatore Cabella e Pescatore e due dei membri appartenenti all'Ufficio Centrale. Sta pure il fatto che si era venuti a quella soluzione accennata dall'onorevole Senatore Pescatore, cioè che, mentre qualcheduno non avrebbe voluta la nullità mai, qualche altro invece l'avrebbe voluta sempre, si sarebbe fatta la distinzione tra le società in nome collettivo o in accomandita semplice, e quelle per azioni. Per le prime pareva si potesse anche prescindere dalla nullità, per le altre no. Ma però gli appartenenti all'Ufficio Centrale che hanno preso parte a questa conferenza si sono riservati di parlare e con i colleghi che ieri non si poterono consultare e con il Governo. Dietro la conferenza avuta dall'Ufficio Centrale col Governo, risultò che il Governo, il quale nel suo primitivo progetto almeno non aveva tanto chiaramente stabilita la nullità nemmeno per la mancanza dell'atto costitutivo, si è accostato in questo al sistema dell'Ufficio Centrale. Però si è tenuto conto di molte delle osservazioni, che si sono fatte ieri in quella riunione preliminare, affinché stabilendosi la nullità si stabilissero certe norme per regolare i rapporti di diritto che intanto si fossero formati. Non fu possibile all'Ufficio Centrale di esprimere tutto ciò con una sola parola; tutto ciò lo espresse in due articoli che verranno poi in discussione.

Il principio su cui si fondano si è, che anche tra i soci la nullità proviene come dalla mancanza dell'atto costitutivo, così dalla mancanza della pubblicazione; principio già esposto dall'Ufficio Centrale nella relazione, ed a cui eransi conformato le sue prime proposte. Si toglie ogni ingerenza del Governo, si toglie ogni autorizzazione; ma dunque vediamo di rendere, indipendentemente da quest'autorizzazione, indipendentemente da questa ingerenza governativa, certo il diritto, e, non basta, ma ancora accettato.

Ecco giustificata perciò la nullità per la mancanza dell'atto costitutivo, e la nullità per mancanza di pubblicazione. Siccome però ci è sempre la possibilità, anche in tutto il corso della discussione della legge, di portare una disposizione nel luogo più opportuno, così ora non disputiamo nè della cosa in sè, nè della sede migliore, che in seguito stimeremo assegnare alle disposizioni che avremo adottato.

PRESIDENTE. L'onorevole Miraglia insiste dopo la risposta del Relatore dell'Ufficio Centrale?

Senatore MIRAGLIA. Io son grato all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle spiegazioni datemi, le quali hanno fatto svanire taluni equivoci. Bene posate le quistioni, ciascun Senatore può ben comprendere la discordanza tra me e l'Ufficio Centrale, e dare il proprio voto con tranquilla coscienza.

PRESIDENTE. Ora la discussione dovrebbe aprirsi sull'articolo 16 di aggiunta proposto dall'Ufficio Centrale, ma siccome l'onorevole Relatore ha dichiarato che tutte le disposizioni relative alla nullità degli atti saranno, d'accordo col Ministero, formulate in due nuovi articoli da introdursi dopo l'articolo 20 del testo ministeriale, così rimane sospeso oltre la seconda parte dell'articolo 16 già votato, anche l'articolo 16 di aggiunta proposto dall'Ufficio Centrale; passeremo perciò all'art. 17, di cui do lettura:

Art. 17.

« La prova testimoniale fra i soci non può essere ammessa contro od in aggiunta al contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima, contemporaneamente o posteriormente all'atto, qualunque si tratti di somma o valore minore di lire cinquecento. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. L'Ufficio Centrale propone che a quest'articolo si sopprimano le parole: *fra i soci*.

Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io aveva domandato la parola per esprimere il voto di rimandare la discussione di quest'articolo al momento in cui sarà risolta la questione della nullità.

PRESIDENTE. Domando al signor Ministro e all'onorevole Relatore se accettano la proposta dell'onorevole Miraglia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Il Ministero accetta.

Senatore IAMPERTICO, *Relatore*. Anche l'Ufficio Centrale acconsente.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'articolo 18 ch'io leggo, come fu concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Art. 18.

« L'atto costitutivo della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice deve contenere oltre la data :

1. Il nome, cognome e domicilio dei soci;
2. La ragione sociale e la sede della società;
3. Il nome, cognome e domicilio dei soci, che hanno la firma sociale;
4. L'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in denaro, in crediti o in altri beni, e il valore a questi attribuito e il modo di valutazione;

5. La parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6. Il giorno in cui la società deve incominciare, e quello in cui deve finire. »

È aperta la discussione su questo articolo così modificato. Se non fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo l'articolo 19 come fu concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Art. 19.

« L'atto costitutivo della società anonima e della società in accomandita per azioni deve contenere oltre la data :

1. Il nome o la ragione sociale, e la sede della società e dei suoi stabilimenti o rappresentanti;
2. L'enumerazione specifica degli atti di commercio, che sono oggetto della società;
3. L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
4. I numeri ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se esse siano al portatore o nominative, e, in questo caso, il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi sulle medesime, e se ne sia permessa la conversione al portatore ;

5. Il valore dei crediti, o altri beni conferiti;

6. Le norme con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8. Il numero degli amministratori, le loro attribuzioni e le loro facoltà, e l'indicazione di chi ha la firma sociale, e per la società in accomandita per azioni, il nome, cognome e domicilio degli accomandatari;

9. Il numero dei sindaci;

10. Le attribuzioni dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare, per questa parte, alle disposizioni degli art. 97 e 98.

» Devono inoltre essere inseriti nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni degli azionisti e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento, a termini dell'articolo 76. »

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno domanda la parola...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Nella conferenza che ho già più volte citata si fecero sopra questo articolo due osservazioni, le quali furono accolte anche dal Relatore dell'Ufficio Centrale. La prima riguarda il N. 4 dove si dice che l'atto deve esprimere se le azioni siano al portatore o nominative ed in questo caso se ne sia permessa la conversione in azioni al portatore.

Ora, risulta dal progetto che le azioni sono sempre nominative fino a che non sieno liberate, e che soltanto dopo la loro liberazione potrà lo statuto sociale determinare se sia ammessa o non ammessa la conversione loro in azioni al portatore. Si era deliberato di conformare il testo di questo numero a questa idea.

Un'altra osservazione di ben altra importanza si fece sul N. 10, il quale numero, lasciato com'è, risolverebbe indirettamente la più grave delle quistioni che si presentano in questo progetto.

Risulta, mi pare, dalla discussione generale che ebbe luogo su questo progetto, che uno dei punti principali sta nel determinare il modo di votazione nelle assemblee generali acciocchè

gli interessi delle minoranze non sieno sacrificati. Su questo punto c'è un profondo dissenso tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

Quale sistema si adotterà non lo sappiamo, ma qualunque sia quello che trionfi, sorgerà poi una nuova quistione, cioè, se le norme che il legislatore crederà necessario di stabilire per tutelare gli interessi degli azionisti di fronte ai direttori e soprattutto per tutelar gli interessi delle minoranze, sia conveniente e giusto l'abbandonarle alle convenzioni che sono compilate dai promotori le quali poi con maggiore o minore facilità si fanno adottare nella prima assemblea più o meno numerosa e spesso numerosissima e quindi male adatta a discutere seriamente degli statuti, e degli atti sociali.

Lascio pensare se questa questione si possa sollevare così in modo incidente.

Io credo che il legislatore debba dare norme categoriche, poi scegliere il modo, il sistema che crede nel regolamento dell'assemblea e nelle regole concernenti la votazione.

Per dare una maggior sicurezza può stabilire per esempio, come propone il Ministero, che nessun capitalista possa riunire nella propria persona oltre il decimo de' voti appartenenti alla società, può concederne un numero maggiore come desidera l'Ufficio Centrale; ma mi pare che qui si tratti di diritto categorico assoluto che interessa l'ordine pubblico, e non sia giusto abbandonarlo alle convenzioni private. Checchè sia di tale questione, mi pare ad ogni modo che debba essere riservata a quando si tratterà del sistema di votazione da adottarsi nell'assemblea degli azionisti.

Allora, adottato il sistema, si dovrà inoltre risolvere se questo sistema sia assoluto, esente dalle modificazioni convenzionali; quindi io che ho fatto queste osservazioni, diceva che il numero 10 doveva essere sospeso o riservata quanto meno la questione che ho accennata e che è inclusa nel N. 10, e riportava su questa proposta l'assenso del Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PESCATORE... E spero che me lo vorrà continuare e quindi consentirà alla sospensione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto alla prima osservazione del Senatore Pescatore concernente il numero 4 dell'articolo 19, propongo che invece di dire: *se esse siano al portatore o nominative*, si dica: *se siano convertibili al portatore o nominative*.

Quanto all'altra osservazione la quale si riferisce alla facoltà di derogare alla disposizione di legge sul diritto di voto, certissimamente l'Ufficio Centrale non vuole nè punto nè poco che la questione sia pregiudicata così per incidenza, mentre è una questione la quale dovrà invece venire dinanzi al Senato in tutta la sua integrità, ed esser discussa in tutta la sua ampiezza.

Però siccome l'articolo 19 si riferisce appunto alle disposizioni le quali regolano il diritto di voto, il momento, in cui queste verranno discusse, sarà anche quello di stabilire a quali si possa derogare, ed a quali no.

Nulla nuoce quindi l'approvare questo articolo, che troverà negli altri, a cui si rimette, la sua limitazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prima di tutto riconosco che il cambiamento proposto testè dal Relatore sul numero 4 è precisamente quello da me richiamato: quanto al numero 10 non oppongo altro ostacolo alla votazione, ma domando alla Presidenza che mi si dia atto formale della riserva da me fatta, acconsentita dall'onorevole Relatore, che sarà salva nella sua integrità la questione, se e quanto la convenzione possa derogare alle regole che si stabiliranno al titolo dell'assemblea degli azionisti e precisamente alle regole che si stabiliranno in ordine al modo della votazione.

PRESIDENTE. Si dà atto di questa riserva presa dall'onorevole Senatore Pescatore in faccia al Senato.

Do lettura dell'articolo 19 colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 19.

« L'atto costitutivo della società anonima e della società in accomandita per azioni deve contenere oltre la data:

1. Il nome o la ragione sociale, e la sede

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

della società e dei suoi stabilimenti o rappresentanti;

2. L'enumerazione specifica degli atti di commercio, che sono oggetto della società;

3. L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

4. Il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se esse siano convertibili al portatore o nominative, e, in questo caso, il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi sulle medesime, e se ne sia permessa la conversione al portatore. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Secondo la redazione concordata ieri in seno alla Commissione, le parole: *in questo caso*, dovrebbero omettersi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà perchè siano omesse le parole: *in questo caso*.

Senatore PESCATORE. Allora bisognerebbe omettere anche le ultime parole: *e se ne sia permessa la conversione al portatore*, visto che questo concetto è già espresso in principio del numero stesso.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di sopprimere anche queste ultime parole.

PRESIDENTE. Rileggo il N. 4.

« Il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se esse siano convertibili al portatore o nominative, e il tempo e l'ammontare dei versamenti da farsi sulle medesime. »

Chi approva questo N. 4, si alzi.

(Approvato.)

« 5. Il valore dei crediti o altri beni conferiti;

6. Le norme con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8. Il numero degli amministratori, le loro attribuzioni e le loro facoltà e l'indicazione di chi ha la firma sociale, e per la società in accomandita per azioni, il nome, cognome e domicilio degli accomandatari;

9. Il numero dei sindaci;

10. Le attribuzioni dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue

deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare, per questa parte, alle disposizioni degli articoli 97 e 98.

» Devono inoltre essere inseriti nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni degli azionisti e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento, a termini dell'art. 76. »

Chi approva l'articolo 19 di cui ho dato lettura, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 20.

« Un estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice contenente le indicazioni espresse nell'art. 18, e sottoscritto in forma autentica dai contraenti o dal notaio, se la stipulazione avvenne per atto pubblico, deve essere depositato entro quindici giorni dalla data dell'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto sul registro a ciò destinato, ed essere e rimanere affisso durante tre mesi nella sala del tribunale. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Vengono ora in discussione gli articoli nuovi proposti dall'Ufficio Centrale che porterebbero il numero 21 e seguenti. Ne do lettura.

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale. »

Qui mi pare opportuno di leggere anche il successivo articolo 22, nella nuova forma in cui fu redatto :

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità, rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

Ora torniamo all'articolo 21, di cui ho dato lettura, e sul quale è aperta la discussione.

Senatore MIRAGLIA. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non intendo annoiare il Senato, ma debbo prendere di nuovo la parola perchè l'articolo in discussione è della più alta importanza. Mi trovo d'accordo coll'Ufficio Centrale sul punto della nullità della società per mancanza dell'atto scritto, e mi fa piacere che vi acconsenta l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. La discordanza adunque tra noi sta unicamente sulla nullità per mancanza di pubblicazione, ed io debbo persistere nella mia opinione di già manifestata, che i soci non possano prevalersi della nullità per mancata pubblicazione. Non mi si dica che in Francia la legge del 16 luglio 1867 ammetteva tra i soci l'azione di nullità della società non pubblicata, poichè io nel precedente discorso vi ho di già detto che quella disposizione riguardava le società per azioni; sei leggi pubblicate in Francia nel corso di undici anni non sono state sufficienti a risolvere gli ardui problemi che presenta la legislazione sulle società commerciali; e perchè si erano levate voci autorevoli contro il sistema della nullità per difetto di pubblicazione della società, il legislatore del Belgio, scostandosi dalla legislazione francese, non credè opportuno di autorizzare tra soci l'azione di nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo di società. E l'esempio del Belgio, paese eminentemente industriale e commerciale, ci dovrebbe essere salutare per non introdurre nella nostra legge una nullità che non ha alcuna ragione di esistere. Dicasi pure con i più sottili argomenti che la pubblicazione è il complemento necessario dell'atto costitutivo di società; io però non potrò mai persuadermi che tra i soci si possa opporre la mancanza di una formalità che non è richiesta nel loro interesse.

Intendo bene che una società commerciale crea svariati rapporti giuridici e che senza una sanzione per la pubblicazione potrebbe rima-

nere delusa la disposizione della legge. Se non chè con gli emendamenti da me proposti si contemplano le sanzioni per omessa pubblicazione dell'atto costitutivo di società, ma questa sanzione non deve essere della nullità nel rapporto tra i contraenti.

Propongo adunque come emendamento all'art. 21, concordato coll'Ufficio Centrale ed il Ministero, la soppressione delle parole: *e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge.*

E come conseguenza di questo emendamento ne propongo un altro all'art. 22 del progetto dell'Ufficio Centrale, nel senso che il notaio nelle società per azioni non è responsabile della mancanza della pubblicazione dell'atto costitutivo delle società per azioni che quando non curi questa pubblicazione nei cinque giorni successivi al termine accordato agli amministratori, sotto pena del risarcimento dei danni, ed anche della sospensione o destituzione, secondo le circostanze.

Nel rapporto poi dei soci propongo un articolo aggiuntivo che sarebbe il 22 bis, nei seguenti termini:

« Non sono ammissibili le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora non siasi eseguito il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo della società conformemente ai due articoli precedenti; ma la mancanza della pubblicazione non può essere opposta ai terzi. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Miraglia a voler trasmettere alla Presidenza quest'aggiunta. Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. L'Ufficio Centrale non si è dissimulata la questione di diritto, che poteva implicare l'emendamento che ha concertato col signor Ministro, e che ha avuto l'onore di sottoporre al Senato; l'Ufficio Centrale non si era dissimulato che simile questione era stata agitata già in altri parlamenti, la rispettabilità delle persone che vi presero parte, e la convinzione che mostravano avere nelle loro opinioni, espressa anche con una non comune vivacità. Ma non ostante tutte queste riflessioni l'Ufficio Centrale è sceso nella persuasione che il potere legislativo possa senza lesione dei principi stabilire la nullità non solamente per l'omissione dell'atto, ma anche per l'omissione delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

pubblicazioni che la legge stessa prescrive a coloro che vogliono costituirsi in società.

Infatti, o Signori, legalmente, e secondo il giure puro, i contratti non sono nulli se non quando mancano di uno dei loro elementi sostanziali. Quando la legge civile dice che certi contratti devono esser fatti per atto pubblico, crea forse un nuovo elemento sostanziale dei contratti? Non lo crea positivamente. Se la compra e vendita d'immobili è nulla quando non è fatta per atto pubblico, è forse necessario per la validità in diritto puro di una compra e vendita d'immobili che si stipuli l'atto pubblico? Non è necessario menomamente.

Quando esiste la cosa, il prezzo, ed il consenso la vendita è valida, e nessuno potrebbe legalmente sostenere che sia nulla.

Ma la legge ha creduto nell'interesse generale che questo contratto, il quale porta dietro a sé delle conseguenze e la necessità di proteggere meglio i trapassi di proprietà, la legge, dico, ha creduto che debba essere accompagnato anche dall'esistenza di un atto scritto, onde le prove del contratto stesso non debbano esser poste in forse e non debbano costare delle questioni per potere essere accertate: e quindi ha detto che se questa formalità non è adempita, il contratto si debba ritenere per nullo.

Ma, ripeto, il contratto non è nullo perchè gli manchino i suoi elementi sostanziali; è nullo perchè la legge per disposizione sua particolare ha voluto che sia accompagnato dalla formalità di una scrittura pubblica, e gli ha comminata la pena di nullità se la scrittura non esiste.

Lo stesso avviene in fatto di società. Ma se la legge ha creduto nell'interesse generale, per ovviare le difficoltà che possono nascere nelle prove del contratto, di sottoporre certi contratti alla formalità dell'atto pubblico, sotto pena di nullità, perchè nell'interesse pubblico non potrà credere e stabilire essere necessario che i contratti di società vengano anche pubblicati, e che se non sono pubblicati si possano egualmente sottoporre alle pene di nullità? Come ha creduto necessario per la prova che il contratto sia fatto per atto pubblico, può benissimo ritenere, ed ha ragione di ritenere, che se l'atto non è pubblicato vi è un gravissimo danno per i terzi, e che quindi, se

non è evitato questo danno colla formalità della pubblicazione, essa può perfettamente comminare in ambo i casi la nullità.

Vi è anche di più; la pubblicazione non si può riguardare solamente per gli effetti che può produrre verso i terzi, ma si può dire che essa riguarda anche le relazioni speciali dei soci, e che, come nel comminare la nullità, per esempio, alla compra e vendita se non vi era l'atto scritto, la legge provvedeva all'interesse delle parti, perchè evitava loro i pericoli che nascevano dalla difficoltà di provare il contratto, anche nell'ordinare la pubblicazione del contratto di società provvede a qualche cosa che si riferisce ai contraenti.

Infatti la società, specialmente in accomandita ed anonima, è sorta dal diritto comune. La legge in primo luogo la riconosce come *ente collettivo*; La legge permette che alcuni dei soci abbiano responsabilità limitata, non corrano la responsabilità piena che correrebbero se facessero direttamente le operazioni che fanno col mezzo della società. Ora la legge, nell'atto in cui dà questa facoltà ai soci, mentre fa loro questa concessione, può benissimo prescrivere loro la condizione che essi facciano il loro contratto non solo per atto pubblico od in iscritto, nei congrui casi, ma anche che li pubblicino in tribunale per essere conosciuti dai terzi; e nel prescrivere queste forme può benissimo accompagnarle da una sanzione penale.

Queste ragioni hanno persuaso l'Ufficio Centrale della regolarità delle prescrizioni che andava a porre collo stabilire la nullità dell'atto quando non fosse pubblicato.

L'interesse poi di ordinare questa nullità nasceva, a senso dell'Ufficio Centrale, essenzialmente da questo: che se si ritiene veramente utile che il contratto sia pubblicato, bisogna circondare questa formalità da tale sanzione da poter assicurare che essa sia veramente adempiuta; e che il mezzo migliore perchè sia adempiuta è quello di dichiarare agli interessati che, se non l'adempiranno, il loro contratto sarà nullo.

Però tutto questo non è stato fatto incongruamente, perchè il Senato avrà rilevato dalla lettura degli articoli proposti, e che io mi permetto di rileggere, che essi contengono tutte le cautele e provvedono ai casi più interessanti

che possono accadere, e sui quali poteva essere chiamata l'attenzione del legislatore.

Infatti gli articoli cominciano a fare una distinzione assoluta degli effetti dell'omissione dell'atto pubblico, e della pubblicazione *nei rapporti tra i soci*, e dei medesimi effetti *nei rapporti con i terzi*. Con i primi articoli provvedesi, e lo dice esplicitamente, alle relazioni *tra soci*, ed è detto: « tra i soci la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società. I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuta vita legale. »

Dunque il progetto comincia a dichiarare che l'atto è nullo, che è nullo di fronte a tutti i soci; ed è giusta la prescrizione, perchè non vi è nessuno dei soci che sia immune di colpa in questa omissione. La legge prescrive agli amministratori che facciano la pubblicazione, la legge concede a qualunque socio, il quale sa che gli amministratori non l'hanno fatta, di andare al tribunale o farla esso in luogo degli amministratori che hanno omesso di adempiere a questa prescrizione. Quindi se la pubblicazione non esiste, non solamente gli amministratori, ma tutti i soci che avevano la facoltà di fare la pubblicazione sono in colpa per avere contravvenuto alla legge.

Per conseguenza quando colpisce di nullità l'atto, e pone i soci nella necessità di ritenere la società come inesistente, non fa che punire la colpa comune, e non colpisce piuttosto gli uni che gli altri fra i soci che vi hanno contribuito.

La disposizione si estende più in là. Poteva nascere un dubbio; per esempio, una società in accomandita vive per un anno, fa operazioni e non è pubblicata: uno dei soci o un terzo sostiene che la società è nulla; allora come si regolano gli effetti dei rapporti esistiti con i soci accomandatari i quali erano responsabili indefinitamente, e degli accomandanti i quali non erano responsabili, ove la società avesse avuto la sua vita legale, se non che per la loro quota? Come si regolano le quote-parti conferite nella società se sono disuguali? Come si

regolano questi diversi interessi per una società che la legge ha dichiarata nulla?

Per provvedere anche a questo viene la seconda parte di questo articolo che dice: « I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società; » e per prevedere i casi tutti dell'esistenza di alcuni che dovevano essere accomandatari ed altri accomandanti, soggiunge: « Indipendentemente dalle responsabilità personali che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuta vita legale. »

Dice dunque chiaramente che nei rapporti dei soci la responsabilità personale sparisce. Diventano tante persone che hanno messo in comune una somma; i lucri e le perdite li regola secondo l'interesse che avevano in questo cumulo che era stato amministrato in comune.

L'articolo provvede efficacemente al difetto di questa nullità *di fronte ai terzi* e dice: « di fronte ai terzi la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità, rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti coloro che avevano presa parte alla società. A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. » Dunque quando avviene questo fatto che la società non sia pubblicata, la conseguenza legale è che i soci, i quali non si sono voluti prevalere di quelle disposizioni sull'adempimento delle quali la legge lor permetteva di limitare la loro responsabilità, ritornano tutti responsabili indefinitamente, e sono per conseguenza obbligati solidariamente a mantenere le obbligazioni che hanno contratte.

I terzi i quali hanno contrattato possono benissimo spendere questa solidarietà che è stata incorsa dai soci, per la colpa di non aver adempiute le forme prescritte dalla legge. Se però il contratto di società può loro giovare, essi lo invocano nella parte che loro giova, lo respingono nella parte che loro non giova. E questa seconda disposizione è tanto più equa in quanto che una volta dichiarata la nullità della società, poteva nascere una questione assai complicata; supposto, per esempio, una accomandita nella quale gli accomandatari

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

fossero poco solvibili, e gli accomandanti avessero portato un capitale molto rispettabile, si poteva dubitare se questo capitale costituisse o no un pegno delle contrattazioni che erano state fatte durante questa vita di fatto della società, perchè si poteva dire: siccome la società è nulla, il capitale che è stato versato non poteva essere affetto alle obbligazioni verso i terzi.

Ora, con questa disposizione si dà facoltà ai terzi di poter replicare: è verissimo che la società è nulla, ma siccome a me giova mantenerla ferma per gli effetti che i capitali versati sieno destinati all'adempimento degli impegni contratti, così io dichiaro di tenervi obbligati come se aveste avuto una vera società in accomandita, e che quelle somme debbano essere affette agli impegni che sono stati contratti verso di me.

Questa disposizione è tanto più applicabile nel caso di una società anonima, nella quale i versamenti che fossero stati fatti, sarebbero stati eseguiti dai possessori di obbligazioni al portatore, i quali avrebbero potuto scomparire, e i promotori avrebbero potuto sostenere che essi sono responsabili, ma che il capitale versato da questi terzi, dei quali non si conosce il nome, dovrebbe essere riservato per essere restituito a chi avesse riportate le cartelle. Ma, con queste disposizioni, siccome è in facoltà dei terzi di valersi di quelle parti del contratto che possono giovare loro, essi hanno diritto a che si mantenga la società come anonima agli effetti di potersi giovare dei versamenti per l'adempimento delle obbligazioni che sono state contratte nell'intervallo.

Ripeto, con queste prescrizioni mi pare che siasi salvata la legalità, anzi siasi giustificata la legalità delle disposizioni le quali obbligano il mantenimento di quelle forme che noi crediamo necessarie per dare vita all'ente collettivo, l'esenzione delle responsabilità che sono connaturali a queste diverse forme di società, e per garantire i terzi e dar loro modo di conoscere sotto quali forme si è costituita la società; si è trovato finalmente il modo per regolare anche il sistema da tenere dopo la pronunzia della nullità onde si liquidino gli interessi che hanno avuto vita, e si è su ciò disposto per modo da garantire i terzi onde il contratto che diviene nullo non possa pregiu-

dicare i diritti che avevano acquistati contro la società di fatto.

Spero adunque, che dopo queste spiegazioni il Senato voglia accogliere l'emendamento che è stato proposto dall'Ufficio Centrale. Quanto alla questione del notaro che è stata proposta dall'egregio Senatore Miraglia, essa costituisce subietto di un articolo successivo e quindi l'Ufficio Centrale farà le osservazioni relative, e terrà conto di quelle che sono state fatte dall'onorevole Senatore Miraglia, quando verrà in discussione cotesto articolo successivo.

Senatore MIRAGLIA. Se mi si permette farò osservare, che questi due nuovi articoli 21 e 22 ora formulati dall'Ufficio Centrale, sono una conseguenza della discussione fatta sull'art. 16. che richiede l'atto scritto per costituirsi una società; e poichè versiamo in questo momento nella disamina se l'atto scritto è richiesto a pena di nullità, ed anche a pena di nullità la pubblicazione di questo atto, mi pare che questa sia la sede opportuna di sottoporre al Senato i miei emendamenti.

Posto mente che per le cose che ho avuto l'onore di accennare, dovendo il Senato risolvere sul mio emendamento all'articolo 21 concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale quale emendamento consiste nella soppressione delle parole: *e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge*, nel caso il Senato accogliesse questo mio emendamento, ne seguirà come conseguenza necessaria, la votazione sull'altro mio emendamento all'art. 22 nonchè la votazione sull'art. 22 aggiuntivo da me proposto.

Premessa questa dichiarazione, io non seguirò l'onorevole Senatore Corsi in tutte le sue dotte osservazioni intese a dimostrare che non si raggiungerebbe lo scopo di regolare i veri rapporti giuridici tra i soci ed i terzi, se non si pronunziasse la nullità anche tra i soci dell'atto costitutivo della società per la omessa pubblicazione.

Io mi sono spiegato abbastanza su questa controversia, e ripeto che quando le parti hanno convenuto in un atto, rimarrebbe offesa la morale se potessero a vicenda trastullarsi della convenzione per difetto di quella pubblicazione che certamente non è richiesta nel loro interesse. Del resto lascio alla saviezza del Se-

nato di ponderare il voto che andrà ad emanare.

PRESIDENTE. Prego l'onorev. Senatore Miraglia di dirmi se intende insistere ancora sugli emendamenti che per la prima volta aveva mandati quando si discuteva sull'articolo 16, perchè l'emendamento che ha proposto all'art. 22 consiste nel sopprimere le parole: *del notaio che ha ricercato il contratto*, e nello aggiungere un capoverso.

Ma siccome non parla di nullità, così le domando se intende di ritirare gli emendamenti che aveva proposto al momento della discussione dell'articolo 16, che sono in questi termini:

« Le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità;

« Le società anonime e quelle in accomandita per azioni devono farsi per atto pubblico sotto pena di nullità;

« La nullità non può essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente esistente di fatto; ma essi se possono prevalere. »

Domando dunque se intende di insistere su questi emendamenti ovvero soltanto sopra l'aggiunta che ha proposto all'articolo 22 e sopra l'altra aggiunta di un articolo 22 *bis*? Altrimenti io non so come regolarli.

Senatore **MIRAGLIA.** Non essendomi forse bene spiegato aggiungerò poche altre parole. L'articolo 16 del progetto ministeriale è stato di già votato nella parte in cui è stabilito che il contratto di società dev'essere fatto con atto scritto; ond'è che rimane a risolvere se la scrittura e la sua pubblicazione sieno essenziali e richieste a pena di nullità.

E se l'onorevole Relatore ha fatto osservare, che la quistione sulla nullità del contratto per mancanza di atto scritto non può separarsi da quella della nullità per omessa pubblicazione, ora che siamo giunti alla discussione di questi due articoli 21 e 22, è tempo di pronunziarsi con due separate votazioni sulle quistioni medesime.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Fino a questo punto gli articoli concordati fra il

Ministero e l'Ufficio Centrale, non avevano incontrato forte opposizione. Solamente ora è sorta un'obiezione, svolta eloquentemente dall'onorevole Senatore Miraglia, il quale non vorrebbe che la sanzione della nullità investisse anche la mancanza di pubblicazione dell'atto sociale.

A questo proposito mi sia lecito ricordare quel che diceva l'onorevole Pescatore nella discussione generale. Egli riferiva alcune parole del dottissimo Relatore della legge sulle società commerciali del Belgio, le quali suonano nel modo seguente:

« Le società commerciali costituiscono una specie di stato finanziario nello Stato; ai gravi inconvenienti che potrebbero nascere per cause molteplici dalle società stesse, può ripararsi soltanto mediante il governo per mezzo dei governanti, in un regime di larghissima pubblicità. »

Ora, la pubblicità degli atti costitutivi delle società è uno dei punti fondamentali di questa legge; e nessuna sanzione, la quale assicuri l'osservanza dell'obbligo della pubblicità, può parere soverchia.

Rispetto al fondamento legale di questa sanzione, ha parlato egregiamente l'onorevole Senatore Corsi, a nome dell'Ufficio Centrale; nè io su quest'argomento voglio intrattenere più lungamente il Senato.

Solamente il Senato mi permetta ricordare, come nella legislazione del 1865 che si vuole abrogare, benchè non sia scritta espressamente la sanzione della nullità per gli atti costitutivi non pubblicati, tuttavia son contenute disposizioni che fino ad un certo punto vi suppliscono. Così per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si può avvertire che il Codice attuale dispone non potersi opporre ai terzi l'atto non pubblicato; si ha quindi un caso di nullità relativa; rispetto alla società con azioni, la mancanza di pubblicazione era veramente impossibile.

Difatto, o si tratti dell'atto costitutivo della società per azioni, o si tratti di atti posteriori, di quegli atti i quali hanno la virtù di modificare l'atto costitutivo, tutti questi atti devono essere sottoposti alla formalità dell'autorizzazione sovrana. E siccome il Decreto Reale deve essere pubblicato per cura del Governo, così il legislatore, sebbene avesse prescritto altre pub-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

blicazioni, non poteva supporre il caso che la pubblicità mancasse interamente. Siccome poi gli atti successivi che modificano gli statuti della società, debbono essere preceduti da solenni pubblicazioni, prima che possano essere approvati per Decreto Reale, non può cadere dubbio che a questi manchi una pubblicità, anche maggiore che per lo stesso atto costitutivo.

Ma oggi che l'intervento del Governo si vuole abolire; oggi che la pubblicità degli atti costitutivi non è più dipendente dalla emanazione del Decreto Reale, sembra più necessario che mai rafforzare l'obbligo della pubblicità, assicurandone in modo efficace l'esecuzione.

Ora nessuna sanzione riuscirà più valida della nullità. E io che credeva necessaria e legittima un'analoga sanzione per una legge la quale non ebbe nell'altro ramo del Parlamento buona fortuna; io che credeva essa fosse vantaggiosissima negli interessi dello Stato, la reputo pure assai opportuna in quest'occasione; e son grato all'Ufficio Centrale che, definendo meglio in questa parte il progetto ministeriale, lo ha reso migliore.

L'onorevole Senatore Miraglia ha di già ammesso che la sanzione della nullità per la mancanza delle pubblicazioni degli atti costitutivi è scritta nella legislazione di Francia del 1867; ma io credo di poter affermare che questa sanzione esiste anche in Inghilterra, il paese che ha la legislazione più informata a principi di libertà, quello in cui la vita economica si svolge con maggior vigore.

Certo la legge inglese non dichiara espressamente che l'atto non pubblicato sia nullo; queste proclamazioni di principi non sono accolte con favore dal legislatore britannico: ma nella legge inglese sulle società è detto, che la società di responsabilità limitata non esiste se non dopo che siano stati presentati gli atti costitutivi in debita forma all'ufficio di registrazione, per mezzo del quale l'atto deve ricevere pubblicità.

Quindi la sanzione di nullità per difetto di pubblicazione che raccomando sia ammessa in questa legge, corrisponderebbe virtualmente al sistema che già vige in Italia, avrebbe riscontro preciso nella legislazione francese, e corrisponderebbe anche alla sanzione pratica e di fatto che è nella legge inglese.

E non occorre aggiungere che questa pubblicità è veramente desiderabile; perchè non si potrebbe prudentemente consentire, che i terzi possano contrarre con società illegalmente costituite, ignorando il carattere che hanno e la responsabilità che ne consegue.

E quando la legge ha detto che per l'esistenza di una società è necessario che l'atto costitutivo sia pubblicato, è evidente che dalla pubblicità di esso dipende l'esistenza della società stessa, e la validità dell'atto che volle darle vita.

Per queste considerazioni io aderisco molto volentieri alla proposta dell'Ufficio Centrale, e prego il Senato di volerla approvare.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io mi trovo nel campo ministeriale, ed il Ministro nel campo dell'opposizione. Non solo il Ministro mi ha abbandonato, ma ha preso posto tra i valorosi membri dell'Ufficio Centrale. Nel progetto ministeriale non è sancita la pena di nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo di società, ed io sono propugnatore di questo sistema; ma l'onorevole Ministro avendo confutato le mie ragioni ha ora mutato parere.

Veggio bene che il Senato è stanco della lunga discussione, ma mi permetto di replicare in poche parole all'onorevole Ministro.

Mi citate l'esempio della Francia, e dimenticate che nel Belgio dopo altri sette anni di profondi studi prevalse la teorica che io ho l'onore di propugnare. Non sono io servile imitatore delle leggi straniere, ed in Roma posso ricordare il fiero pensiero di Giovenale, che *librum si malus est, neque laudare aut poscere*; ma mi onoro altamente di apprezzare quelle leggi straniere che corrispondono agli attuali nostri bisogni, e che sono il frutto di lunghi studi e di una esperienza incontrastabile. E giacchè siamo a parlare di leggi straniere, desidererei che non si dimenticasse che in Germania non è neanche richiesto, sotto pena di nullità, l'atto scritto; e come poi potete portare a tanto rigore la formalità della pubblicazione sino al punto da dichiarare nullo tra i soci il contratto di società? Le catastrofi commerciali hanno ben a ragione consigliato il governo ad adottare savi provvedimenti per evitare che i furfanti carpissero danaro ai terzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

L'onorevole Senatore Astengo ha poi accennato al pericolo che può venire dalla facoltà che noi diamo ai terzi di prevalersi degli atti non pubblicati, e teme le collusioni che possono derivarne. Poiché peraltro noi abbiamo limitato la facoltà a prevalersi degli atti non pubblicati, si ha nell'atto per sè stesso un riscontro, che permetterà di porre in essere i diritti veri e distinguerli dai fittizi.

Ad ogni modo, adottisi qualunque sistema, pericoli ne avremo sempre.

Adottando il sistema più rigido, ci pare che esso contemporaneamente sia il più sincero.

Nemmeno esso di certo preserverà dalle frodi; ma con prescrizioni severe, attese le conseguenze gravi che dal non osservarle ne derivano, metterà più in sull'avviso chi contrae con una società di fatto, e gli stessi soci fra di loro perchè ben si accertino, che le disposizioni di legge siensi adempiute.

L'onorevole Senatore Miraglia ha nel suo discorso in qualche modo anticipato la questione del notaio.

È meglio che la questione che ora ci occupa venga dinanzi al Senato senza complicazione di altre.

Proporrei perciò che l'onorevole Senatore Miraglia non insistesse nel suo emendamento, poichè, essendo complesso, anche la votazione sarebbe ambigua.

Ora non trattasi di vedere chi debba riscontrare se le disposizioni di legge siansi adempiute, il notaio, cioè, o il tribunale.

Trattasi di deliberare se importi nullità, la sola mancanza dell'atto costitutivo, o anche quella delle pubblicazioni.

Potrebbe quindi deliberare, prima, sulla clausola dell'articolo, concernente la nullità per mancanza di pubblicazione.

Ammissa o non approvata la detta clausola dal Senato, si potrà poi votare il rimanente dell'articolo, con essa o senza di essa, a seconda delle deliberazioni che saranno prese.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Astengo.

Senatore ASTENGO. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatto un'osservazione la quale consiglia appunto la cancellazione delle ultime parole del secondo nuovo articolo di detto Ufficio. Quindi l'onorevole Relatore è ve-

nuto in appoggio di quanto ho avuto l'onore di dichiarare al Senato.

Ha osservato infatti l'onorevole Relatore che coloro i quali contrattano con una società illegalmente costituita, non possono allegare la buona fede, non potendo ignorare che mancano le forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità. Io sono perfettamente d'accordo con lui su questo punto.

Ma, ciò ritenuto, come mai l'Ufficio Centrale vorrebbe autorizzare questi terzi che hanno contrattato con una società non esistente legalmente, a valersi del contratto di società allegando la loro buona fede? Costoro, come diceva l'onorevole Relatore, dovevano sapere che la società non esiste, e non è perciò legalmente possibile adottare in loro favore la disposizione dell'ultima parte del secondo articolo dell'Ufficio Centrale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Senatore Astengo propone una questione che fin'ora parmi che l'Ufficio Centrale non abbia risolta.

Io prego l'Ufficio Centrale di porgere attento orecchio a queste mie poche parole.

I terzi, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, a fronte di una società nulla in modo assoluto per mancanza di forme e per mancanza di costituzione, hanno la scelta tra il rigettare la società e il dichiarare che se ne prevalgono nelle parti che loro tornano giovevoli.

Finchè i terzi che contrattarono colla società non si prevalgono della società come se esistesse, i danni dei soci colpevoli di aver mancato alle forme non sono da considerarsi.

È un favore che la legge fa ai terzi, è una punizione severa che la legge infligge ai soci. Ma badate. Può sorgere un conflitto fra terzi e terzi. Se la società fallisce, se non ha un patrimonio sufficiente per soddisfare i creditori sociali, oppure se i creditori sociali esauriscono tutto il patrimonio della società, ecco che altri terzi sorgono (noti bene l'Ufficio Centrale), e questi terzi sono i creditori dei singoli soci, e si oppongono ai primi dicendo: noi siamo terzi come voi altri. La società doveva essere pubblicata per tutti i terzi e quindi anche nell'interesse nostro. Ora, noi ignoriamo legalmente che ci fosse questa società; e quindi tutte que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

ste sostanze che voi creditori sociali pretendete di rivendicare a vostro esclusivo profitto, come appartenenti ad un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, non appartengono punto all'ente collettivo, appartengono ai singoli soci, e noi creditori loro non abbiamo mai conosciuto altro che le persone dei soci. Come si fa allora, io domando, a risolvere questo conflitto? Bisogna che l'Ufficio Centrale si spieghi.

Se, mi si permette, io stesso proporrò la soluzione della difficoltà.

È d'uopo, secondo me, in fine dell'articolo aggiungere, che i terzi che contrattarono colla società hanno diritto di prevalersi della società e delle conseguenze che derivano dalla sua esistenza; ma soltanto rispetto ai soci, e non rispetto ai creditori dei soci.

Così possono sussistere gli articoli dell'Ufficio Centrale. Ma non potrà pretendere l'Ufficio Centrale che la società esista per certi terzi od esista a danno di altri terzi: questo mi pare impossibile.

Emendi dunque l'Ufficio Centrale le sue proposte in questi termini, e basterà che aggiunga queste parole: *possono prevalersi dirimpetto alle sole persone dei soci*. E se si volesse aggiungere, che non possono prevalersi a danno dei creditori dei singoli soci, sarebbe meglio ancora.

Mi permetta l'Ufficio Centrale d'indirizzare a lui un'altra domanda a schiarimento delle sue proposte, le quali nella parte che vado ad accennare mi lasciano molto dubbio.

Si tratta di una società nulla in modo assoluto per mancanza di forme e per conseguenza di pubblicazione, ma che fu esercitata per molti anni. Nascono interessi da liquidare tra i soci. Ora, come si liquidano per il tempo passato codesti interessi?

Questi interessi sono liquidati, dice l'articolo, secondo la parte d'interesse che i soci vi avevano. Sono queste le parole che mi riescono molto ambigue.

Vi ha una società. Diversi soci hanno conferito la loro quota secondo che furono d'accordo; ma, oltre la quota, furono considerati l'industria, il credito ed altri elementi che ciascuno dei soci conferiva nella società; e quindi si fecero dei patti particolari per cui, per esempio, a chi conferì il fondo minore fu sta-

bililita una parte maggiore nei benefici, con una parte corrispondente nelle perdite. Sono mille le forme di questi patti. Il Codice civile stabilisce, in generale, che il socio il quale conferisce la sola industria, si pareggia a quello dei soci che ha conferito il minor capitale; ma s'intende bene che, nelle singole società, le voci possono essere invertite, avuto riguardo al valore particolare dell'industria di un socio, e che si può pattuire che il socio di pura industria abbia negli utili la parte maggiore.

Dunque altra è la base dei patti speciali, altre son le norme che si vogliono prendere sulla base generale dell'interesse che i soci hanno nella società.

Io desidero che l'Ufficio Centrale, occorrendo, emendi o chiarisca se gli interessi emergenti da fatti passati, se, in altri termini, la divisione degli utili e delle perdite per il tempo passato si debba fare secondo i patti della società come se fossero validi anche tra i soci siccome quelli che furono convalidati dalla loro esecuzione. Dica l'Ufficio, se anche a fronte di una società formalmente costituita con una scrittura, oppure confessata negli atti, il giudice debba abbandonare le basi stabilite con patti speciali e debba invece attenersi ad un'altra base, valutare egli la parte d'interesse che come socio abbia preso, abbandonarsi al suo criterio, più o meno arbitrario, per ripartire gli utili e le perdite non secondo che i soci avevano stabilito, ma secondo altre norme.

Non ha bisogno l'onorevole Ufficio Centrale ed in specie l'onorevole Senatore Tommaso Corsi che io dica che la giurisprudenza per i fatti passati inclina a decidere, a ritenere che i patti si abbiano ad avere per validi; domando io: il giudice debbe abbandonare una norma convenuta fra i soci e ricorrere ad altra base? Quale base più giusta, più equa per liquidare gli interessi passati che quella che risulta convenuta fra i soci?

Domanderei anche per questo punto una spiegazione che indichi per lo meno chiaramente il pensiero dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accogliendo la prima osservazione del-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

l'onorevole Pescatore, dichiarerà esplicitamente nel testo della legge, che degli atti non pubblicati hanno i terzi la facoltà di prevalersi, ma di fronte ai soci.

Quanto all'altra domanda ch'egli ci move, pensiamo che non si possa riferirsi a patti di una convenzione che per noi non esiste.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io propongo che questi articoli siano rimandati all'Ufficio Centrale perchè l'ora è di già tarda, e perchè si sono manifestate tali differenze d'opinioni che possono produrre degli emendamenti che, quando venissero adottati, potrebbero non concordare in tutte le loro parti col progetto di legge.

A me sembra, per esempio, che l'Ufficio Centrale faccia troppo buon mercato della nullità.

L'onorevole Corsi diceva: come voi imponete la nullità per la mancanza dell'atto pubblico, così egualmente potete imporla per la mancanza delle pubblicazioni. Essendo vero e conforme ai savî dettami del diritto che, come l'onorevole Corsi diceva, il contratto consista nel consenso dei contraenti, egli è pur vero che la legge non ha altro mezzo di constatare questo consenso dei contraenti irrefragabilmente che per mezzo di quest'atto solenne; quindi quando essa esige l'atto pubblico non si può dire nè che tolga nè che aggiunga nulla di suo alla natura propria del contratto. L'atto pubblico è il solo mezzo certo, indiscutibile che ha la legge per constatare il consenso dei contraenti; quindi non vi ha nulla di strano che, perchè la legge riconosca esistente un contratto, richieda quanto è necessario per attestare la verità di questo consenso.

Ma, quando si tratta delle formalità esteriori, che non fanno parte integrale dell'atto stesso del contratto, la questione cambia d'aspetto. Io per mia parte ho tanto rispetto per la inviolabilità dei contratti e per il valore del consenso, che per conto mio non potrei certamente accettare che la sola mancanza delle pubblicazioni potesse costituire nullità, quantunque dalla mancanza di questa sanzione possano derivare delle difficoltà che devono superarsi con altri mezzi che non offendano i criteri fondamentali del diritto. Io potrei comprendere questa disposizione fino ad un certo punto nelle società per azioni e in quelle società dove la limitazione della

responsabilità, essendo un favore accordato dalla legge, può questa in certo modo ricambiarlo con speciali doveri. Non dico che anche in questi la giustizia mi appaia evidente, ma essa non mi si oppone con la stessa evidenza; ma con quelle società che non sono limitate e che non hanno natura eccezionale, veramente non saprei capire come si possa, per mancanza di una formalità, costituire nullità.

Ora, siccome se s'inducesse quest'importante modificazione nell'articolo, vale a dire se si togliesse la nullità per mancata pubblicazione, sarebbe necessario di armonizzare altrimenti queste disposizioni, io proporrei che si rimettessero questi articoli alla Commissione perchè ritornassero avanti al Senato disposti in modo che si potessero senza lungaggine o danno votare dai singoli Senatori. Secondo i vari intendimenti dei vari proponenti.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione il rinvio di questi articoli?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale devo pregare il Senato di volersi pronunciare sopra i due articoli, e spero di addurre ragioni le quali appaghino anche l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Il Senatore Vitelleschi pensa che se attualmente si viene ai voti sugli effetti da attribuirsi alla mancanza della pubblicazione e il Senato non adottasse la nullità per mancanza di essa riferendola soltanto alla mancanza dell'atto costitutivo, ne venga tale un'alterazione nell'economia della legge, che questi stessi articoli andrebbero modificati.

Ma poniamo per un momento che il Senato non adotti la nullità per mancanza di pubblicazione. Gli articoli intanto starebbero pur sempre quanto alla nullità per mancanza dell'atto costitutivo.

Certo converrà poi introdurre qualche altra disposizione da sostituire alla nullità che non si fosse ammessa per mancanza di pubblicazione, ma ne avremo tutto l'agio, e non ci sarebbe d'altronde possibile il farlo, se il Senato non siasi prima pronunciato.

In ogni sistema inconvenienti ci sono.

L'Ufficio Centrale pensa che il suo sia ancora quello che ne offre meno, e dispera di presentarne uno migliore.

Ad ogni modo adottarne uno è pur d'uopo: e ciascuno d'altronde dalla discussione può

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1875

aversi formato un'opinione, se giovi. si o no attribuire la nullità alla mancanza di pubblicazione.

Adottato una volta un sistema, l'Ufficio Centrale potrà coordinarvi le altre disposizioni della legge; senza di ciò, come potrebbe farlo?

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Quella formola legislativa che l'Ufficio Centrale dichiara di non saper trovare, io la propongo con un emendamento che depongo al banco della Presidenza e che attesa l'ora tarda mi riservo di svolgere domani.

Essa sarebbe così concepita:

« Se la società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della sua pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scoglimento, il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto e della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime sono nulle se non furono costituite per atto pubblico e non si sieno adempiute le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero fatte in nome di queste società sono responsabili solidaria-

mente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

Questo emendamento presenta un sistema che si diparte interamente da quello dell'Ufficio Centrale, ma che io credo dover essere al medesimo preferito. Mi riservo di dirne le ragioni.

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cabella il più ampio di tutti deve quindi avere la priorità nella discussione.

L'ora però essendo tarda, la seduta è rimandata a domani.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io proporrei che si facessero stampare tutti gli emendamenti proposti, cioè tanto i due nuovi articoli che propone l'Ufficio Centrale quanto gli emendamenti proposti dai Senatori Miraglia e Cabella.

PRESIDENTE. Domani, prima della seduta saranno distribuiti ai signori Senatori gli emendamenti stampati proposti dagli onorevoli Miraglia e Cabella, ed i nuovi articoli proposti dall'Ufficio Centrale.

L'ordine del giorno della tornata di domani, che si terrà alle ore 2, porterà il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

LVII.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali — Osservazioni e dichiarazioni del Presidente e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, all'articolo 127, accettata dal Ministero — Approvazione dell'articolo modificato — Dubbio del Senatore Cabella all'articolo 128, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo e dei successivi 129, 130 e 131 — Approvazione dell'articolo 132, modificato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'articolo — Modificazione dell'Ufficio Centrale all'articolo 133 — Osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, cui risponde il Senatore Corsi T. — Repliche del Ministro e del Senatore Corsi T. — Spiegazioni chieste dal Senatore Pescatore, cui risponde il Senatore Corsi T. — Rinvio dell'articolo, chiesto dal Senatore Pescatore e dal Relatore, ammesso — Aggiunta e proposta del Senatore Cabella, accettata — Approvazione dell'articolo 134 e dei successivi 135, 136 e 137 — Avvertenza del Relatore all'articolo 138 — Approvazione dell'articolo — Osservazioni del Senatore Cabella all'articolo 139 — Proposta d'aggiunta del Senatore Pescatore — Sospensione e rinvio dell'articolo — Variante proposta dal Senatore Pescatore all'articolo 140 accettata dal Relatore e dal Ministro — Approvazione dell'articolo colla variante e dei successivi 141 e 142 — Modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale all'articolo 143, accettate dal Ministro — Approvazione dell'articolo, modificato e degli articoli 144, 145, 146, 147, 148 e 149 — Modificazione proposta dal Relatore all'intestazione del § 2, Sezione VI, accettata dal Ministro — Approvazione degli articoli 150 e 151 — Dichiarazione del Ministro sull'intestazione del paragrafo terzo — Approvazione dell'articolo 152 e dei successivi sino al 159 inclusivo — Spiegazioni chieste dal Ministro per una modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'articolo 160, cui risponde il Senatore Corsi T. — Dichiarazioni del Ministro — Approvazione dell'articolo 160, modificato e dei successivi 161, 162, 163, 164, 165 e 166 — Proposta del Relatore di sospensione e dell'articolo 167, approvata — Approvazione dell'articolo 168 — Modificazione del Senatore Cabella all'articolo 169 — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, approvata — Approvazione degli articoli 170 e 171 — Sospensione della discussione del Capo III (disposizioni penali) proposta dal Relatore, approvata — Discussione della Sezione III (Delle diverse specie di società commerciali) — Modificazione proposta dal Senatore Cabella all'articolo 34, oppugnata dal Relatore — Osservazioni e proposta del Senatore Pescatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Cabella a sostegno della modificazione da lui proposta — Sospensione dell'articolo, proposto dal Ministro, accettata dal Relatore, approvata — Rinvio dell'articolo 35, proposto dal Senatore Cabella, combattuto dal Relatore — Modificazioni proposte dal Senatore Pescatore — Sospensione dell'articolo proposta dal Senatore Corsi T. — Dichiarazione del Senatore Miraglia — Rinvio dell'articolo, approvato — Modificazione del Senatore Pescatore all'articolo 36 — Proposta del Senatore Cabella di sospensione dell'articolo, accettata dal Ministro, approvata — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 37, oppugnato dal Ministro — Ritiro dell'emendamento — Osservazioni del Senatore*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Cabella, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi dal 38 al 43 — Approvazione dell'articolo 44, concordato tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Miraglia all'articolo 45, cui rispondono il Ministro e il Relatore — Approvazione dell'articolo, modificato — Modificazioni all'emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 46, proposto dal Ministro — Osservazioni del Senatore Pescatore e sua proposta di rinvio dell'articolo — Schiarimenti forniti dal Relatore a sostegno dell'articolo concordato tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Replica del Senatore Pescatore, cui risponde il Senatore Corsi T. — Rinvio della discussione alla seduta successiva.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 34 al 68. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Lodi, con 35 distinte petizioni, fanno istanza al Senato perchè modifichi il progetto di legge relativo al reclutamento dell'esercito (*Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme*).

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che nella seduta di ieri si era riservata ad oggi la parola all'onorevole Senatore Cabella, il quale aveva proposto un emendamento che in sostanza modificava radicalmente tanto il progetto ministeriale che quello dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale e l'onor. proponente, non avendo avuto il tempo necessario per combinare e concludere alcun che di positivo sopra questa proposta, non si può oggi intraprenderne la discussione. Meno ancora essa potrebbe continuarsi sugli altri articoli contestati intorno ai quali versavano le osservazioni degli onorevoli Senatori Miraglia e Pescatore da una parte e l'Ufficio Centrale dall'altra. Resta inteso però che si riprenderà la discussione di questi articoli quando i proponenti degli emendamenti

avranno potuto mettersi d'accordo con l'Ufficio Centrale e il Ministero.

Il Senato rammenta che questo progetto di legge è stato proposto dall'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo coll'onorevole suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia. Essendo il Guardasigilli trattenuto per affari urgenti nell'altro ramo del Parlamento, per quel riguardo che gli è sì giustamente dovuto, converrà riprendere la discussione il giorno in cui Egli sia in grado di fare le sue osservazioni anche su queste nuove proposte. Perciò oggi s'inverte un poco l'ordine della discussione di questa legge, e invece di discutere gli articoli contestati, si comincerà dalla sezione V. del progetto, la quale pare non porterà, speriamo almeno, lunga e complicata discussione. Frattanto io faccio un invito speciale ai signori Senatori, i quali intendono di proporre emendamenti sulle sezioni che sono ancora a discutersi, di volerli far pervenire non più tardi di giovedì all'Ufficio Centrale, perchè appunto giovedì l'Ufficio medesimo, coll'intervento dei signori Ministri Guardasigilli, e di Agricoltura, Industria e Commercio, si radunerà per prenderli in considerazione e sottoporli poi alla discussione del Senato.

Faccio questa viva preghiera agli onorevoli signori Senatori, perchè altrimenti la discussione di questa legge non potrebbe procedere nè ordinata, nè facile, nè ponderata, quale si conviene sotto ogni rispetto ad un'assemblea così grave com'è il Senato.

Non facendosi osservazioni, la discussione comincerà dalla sezione V.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Aderisco volentieri alla proposta fatta dal no-

stro onor. Presidente; tanto più che in questo disegno la parte principale si appartiene al Ministro Guardasigilli, cui spetta l'iniziativa, e la maggiore responsabilità di essa. Io mi farò un dovere di partecipare al mio collega il desiderio dell'onorevolissimo Presidente, affinché ambedue possiamo trovarci all'adunanza che giovedì terrà l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Darò dunque lettura dell'art. 127:

SEZIONE V.

DELL'ESCLUSIONE DEI SOCI, DELLO SCIoglIMENTO E DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.

§ 1. — *Dell'esclusione dei soci.*

Art. 127.

« Può essere escluso dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta, e, invitato in forma autentica a ritornare, non ritorna, né giustifica le ragioni dell'assenza.

» Dalla società in accomandita semplice può essere escluso il socio accomandante quando la cosa ch'egli si obbligò a conferire sia perita prima del conferimento o anche dopo di esso, se gliene era riservata la proprietà.

» Dalla società in nome collettivo ed in accomandita può essere escluso:

» Il socio responsabile senza limitazione, che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato dall'atto di società, e il socio accomandante, che s'ingerisce nell'amministrazione contro il divieto dell'articolo 47;

» Il socio, che fa per suo conto operazioni di commercio, che non gli sono concesse;

» Il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale;

» Il socio caduto in fallimento, interdetto o inabilitato, che contravviene all'art. 42.

» Il socio escluso non è liberato dal risarcimento dei danni. »

Al primo capoverso di quest'articolo l'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento; prego il signor Ministro a voler dichiarare se lo accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Siccome l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è meno largo di quello che sia nella apparenza, e consiste solamente nel sostituire la frase: *la cosa da lui conferita*, a quella: *la cosa ch'egli si obbligò a conferire*; e nel sostituire alla parola: *conferimento*, la parola: *consegna*, io accetto ben volentieri questi emendamenti.

PRESIDENTE. La discussione su quest'articolo e sugli emendamenti dell'Ufficio Centrale è aperta.

Nessuno domandando la parola lo metto ai voti.

Chi approva quest'art. 127 col capoverso emendato dall'Ufficio Centrale, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 128.

« L'esclusione del socio non opera scioglimento della società.

» Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto agli utili fino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finché le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

» Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale fino al 1°o compimento.

» Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di denaro, che ne rappresenti il valore. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Un dubbio mi si presenta su questo articolo, laddove è detto che l'esclusione del socio non opera lo scioglimento della società in nome collettivo. Quando il nome del socio escluso è quello della Ditta sociale, cioè che la sua esclusione renda necessario il cambiamento della ragione sociale, in questo caso se i soci non si accordassero intorno alla scelta di un altro gerente e di un'altra ragione sociale, l'esclusione del socio non opererebbe di necessità lo scioglimento della società?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi pare che il signor Senatore Cabella possa acquietarsi di ogni suo dubbio, dacchè qui si parla della semplice esclusione del socio, quando, cioè, non concorrono altre circostanze, le quali possano esse determinare lo scioglimento della società.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cabella si dichiara soddisfatto?

Senatore CABELLA. Sì, signore.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 128 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 129.

« Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla società fino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata. »

(Approvato.)

§ 2. — Dello scioglimento delle società.

Art. 130.

« Le società commerciali si sciolgono:

1. per lo spirare del termine stabilito alla loro durata;
2. per la mancanza o cessazione dell'oggetto della società o per l'impossibilità di conseguirlo;
3. per il conapimento della impresa;
4. per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato;
5. per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell'art. 89, quando i soci non vogliono reintegrarlo;
6. per deliberazione dei soci;
7. per la fusione con altre società. »

(Approvato.)

Art. 131.

« Decorso il termine stabilito per la durata della società, o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata. »

(Approvato.)

Art. 132.

« Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono fare nuove operazioni.

» Questa proibizione ha effetto dal giorno, in cui sia spirato il termine della durata o compiuto l'oggetto dell'impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei soci che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal tribunale. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale fa la seguente modificazione.

« Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni, ed in caso di contravvenzione gli amministratori assumono responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

» La proibizione ha effetto dal giorno, ecc., il resto *identico*. »

Interrogo il signor Ministro se l'accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la modificazione, perchè completa veramente il concetto del progetto, nel quale non era preveduta l'infrazione al divieto fatto nell'articolo stesso, e mancava di sanzione. Solamente pregherei l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale a concedere che alle parole *assumono responsabilità* che indica un fatto volontario e positivo, si dicesse *incontrano nella responsabilità*, con quel che segue.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetto benissimo la sostituzione proposta dal signor Ministro di dire *incontrano*, anzichè *assumono*. Faccio però avvertire che c'è un'altra modificazione introdotta dall'Ufficio Centrale, e sulla quale spero che non insorgeranno difficoltà; cioè, le modificazioni sono due: una, quella a cui accennava il signor Ministro, la *sanzione*; l'altra poi consiste nel dire: *intraprendere nuove operazioni*; invece di: *fare nuove operazioni*; e questo per escludere naturalmente il divieto di continuare le operazioni in corso.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la formula intiera dell'Ufficio Centrale colla sostituzione da me proposta e alla quale acconsente l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo 132 come venne concordato:

Art. 132.

« Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni, ed in caso di contravvenzione gli ammi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Amministratori incorrono nella responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

» La proibizione ha effetto dal giorno, in cui sia spirato il termine della durata, o compiuto l'oggetto dell'impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei soci che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal tribunale.»

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 133.

« Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice si sciolgono inoltre:

1. Per la morte, per l'interdizione o il fallimento del socio amministratore o accomandatario, o di uno di essi, se sono più, salvo se nel contratto sia disposto altrimenti;

2. Per il fallimento di taluno dei soci, quando il loro numero venga per ciò a scemrarsi di più che due terzi, o quando non ne restino almeno due nelle società in nome collettivo, o allorchè non rimanga almeno uno degli accomandanti nella società in accomandita semplice.

» La società in accomandita semplice si scioglie altresì, quando il socio responsabile commette uno dei fatti, che nelle società in nome collettivo autorizzano l'esclusione dell'amministratore.»

L'Ufficio Centrale propone una nuova redazione di quest'articolo.

Ne do lettura:

« Le società in nome collettivo ed in accomandita si sciolgono inoltre per la morte, l'interdizione, l'invalidazione o il fallimento del socio, amministratore o accomandatario, o di uno di essi, salvo quando sono più, se nel contratto sia disposto altrimenti.

» La società in accomandita si scioglie altresì, quando il socio responsabile commette uno dei fatti, che nelle società in nome collettivo autorizzano l'esclusione dell'amministratore.»

Domando al signor Ministro se l'accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Veramente qui non si tratta, mi pare, di alcuna variazione sostanziale. Nel paragrafo del progetto ministeriale, indicato col N. 2, era indicato un caso speciale; vale a dire quello

in cui la società avesse perduto un certo numero di soci: nel qual caso, a seconda appunto che il numero dei soci fosse maggiore o minore di quel dato numero, la società medesima si mantenesse o si sciogliesse. Per questa maggiore specificazione che esso contiene, io credo che il progetto ministeriale soddisfaccia più completamente alle varie previsioni che si devono avere nel regolare siffatta materia.

Del resto, se l'Ufficio Centrale mi farà conoscere qualche sostanziale motivo di divergenza tra il suo ed il progetto ministeriale, io vedrò se si possa acconsentire nella sua proposta.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. La difficoltà principale che trovava l'Ufficio Centrale nell'accettare la proposta ministeriale stava in questo, che il N. 2 dispone che nelle società in accomandita si sciolga la società quando sono falliti gli accomandanti, salvo che ne rimanga almeno uno. Ora, il fallimento degli accomandanti non turba la vita della società, è un fatto indipendente dall'esistenza della medesima; possono anche fallire tutti gli accomandanti; essi non hanno rapporti con la società, tranne che per ricevere il conto degli utili o delle perdite che si verificano.

Quindi non parve che il fallimento di alcuno degli accomandanti o di tutti possa compromettere l'esistenza della società al segno da ordinarne lo scioglimento, se quell'evento si verificava.

È in questo senso che l'Ufficio Centrale ha creduto di togliere questa disposizione, e pare che sia savio il toglierla, giacchè non si riesce a capire perchè il fallimento degli accomandanti, i quali sono semplici rappresentanti di una quota nella società, quota che possono senza inconvenienti rappresentare i loro aventi diritto, debba sciogliere la società stessa.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Mi si permetta di fare brevissime osservazioni. L'articolo, come ha osservato l'onorevole Senatore Corsi, si riferisce ai casi di società in nome collettivo o alle società in accomandita

semplice, ed alle conseguenze relative per i casi di fallimento.

Il N. 2 del Ministero, è verissimo, riguarda i soci delle società in nome collettivo o gli accomandanti in società in accomandita. Supponiamo che siano falliti tutti gli accomandanti, resta la società in accomandita?

Senatore CORSI T. Rimangono gli accomandanti.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Come, se tutti gli accomandanti falliscono, resta ancora la società?

Senatore CORSI T. Il fallimento dei soci non dà diritto di riprendere il capitale, ma il capitale rimane.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In questo senso va bene.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Vorrei che mi si spiegasse, avvenendo il fallimento degli accomandanti, quali siano i diritti dei sindaci nella società che rimane. Rimane la Società, vi dice l'onorevole Senatore Corsi, perchè il capitale degli accomandanti è entrato nell'ente collettivo; sia pure, ma quali sono i diritti dei successori del fallito che sono la massa dei creditori, o i sindaci che rappresentano la massa? Avranno diritto d'ingerirsi nella sorveglianza della società, avranno diritto di dar consigli, autorizzazioni che sono per avventura riservati nell'atto costitutivo della società? Insomma i sindaci hanno essi diritto di ingerenza qualunque come avrebbe il socio accomandante? Questo mi parrebbe ripugnare ai principi generali delle società; imperocchè è ben noto che un socio accomandante nella società in accomandita semplice, non può cedere la sua porzione in modo che il cessionario abbia diritto di presentarsi qual socio in faccia all'accomandatario.

Dunque qui c'è un equivoco, perchè nella società in accomandita semplice prevale il riguardo personale, e ripeto che gli accomandatari non sono tenuti a ricevere nella società una nuova persona, sia pure il cessionario volontario o necessario come quando avviene il fallimento del socio accomandante, o che si ritiri.

Vi sarebbe dunque da dare qualche spiegazione che aspetto dall'Ufficio Centrale.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Nel sistema non seguito rigorosamente dall'Ufficio Centrale ma proposto dal Ministero e che è quello che io personalmente sostengo, nelle società in accomandita non si dovrebbero ammettere i soci accomandanti a prendere veruna ingerenza neppure sotto il rapporto o pretesto di sorvegliare l'interesse sociale nella gestione degli accomandatari.

Con questo concetto dell'accomandita egli è chiaro che gli accomandanti non possono stipulare degli atti, i quali leghino alla loro volontà gli amministratori; possono stabilire delle condizioni di amministrazione, come proibire il far debiti, tracciare il modo di rendere conti e simili.

Tutte queste specialità possono porre nel contratto, ma non possono porvi dei fatti per i quali essi entrino in qualsivoglia modo nell'amministrazione. Ritenuto questo concetto, se il socio accomandante fallisce, questo fatto non turba la vita sociale. Quali sono i diritti, diceva l'onorevole Pescatore, dei sindaci e dei creditori di questo socio fallito? Sono quelli che la legge stessa ha stabilito per gli altri creditori del socio, vale a dire essi non possono avanzare nessuna pretesa sulla quota sociale che è entrata nell'ente collettivo, ed hanno unicamente il dritto, sciolta la società, di esercitare la loro azione sopra la quota che è stata versata e, finchè la società vive, sui dividendi che sarebbero spettati ai loro debitori.

Questi sono i soli diritti che spettano ai creditori del fallito, questi sono i soli diritti che potrebbero spettare ai sindaci che lo rappresentano.

Ristretti in questi termini i dritti dei creditori e dei sindaci, mi pare che il fallimento di un socio accomandante non possa portare lo scioglimento della società, nè turbare menomamente l'esistenza di quest'ente collettivo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onor. Senatore Corsi ha enunciato un sentimento suo personale. . .

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. . . vale a dire che il socio accomandante nelle società in accomandita semplice, non abbia più nessunissima ingerenza, quando egli ha pagato effettivamente la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

sua quota; che non vi abbia più da far nulla nella società quando questa ha inghiottito, dirò, quella parte di capitale che il socio accomandante ha conferito; e soli, solissimi trattino e concludano gli affari i soci gerenti, con responsabilità illimitata, come se non esistesse più nessun contratto coi soci accomandanti.

Ma, ripeto che questa è un'opinione personale dell'onorevole Corsi, la quale, credo, non potrà trionfare.

Ed infatti, vedo proposto dall'Ufficio l'ultimo alinea dell'articolo 47, nel quale articolo, stabilito che il socio accomandante non amministra sotto pena di rendersi responsabile, con responsabilità illimitata, si soggiunge:

« I pareri ed i consigli, gli atti d'ispezione e sorveglianza, e le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. »

Ciò vuol dire che molte sono le relazioni personali che corrono tra l'accomandatario e l'accomandante, anche dopo che questi abbia pagato la sua quota; prima di tutto l'accomandante, per la salvezza e la retta amministrazione del suo capitale, ha il diritto di dare consigli; ma non basta; poca cosa è dar consigli che si possono rifiutare; ha il diritto di esercitare una sorveglianza ed un'ispezione nell'amministrazione, sui fatti, sulle operazioni del socio gerente e responsabile; possono occorrere anche altri atti di natura più importante. Può avvenire che nel contratto costitutivo della società in accomandita semplice, si sieno designate certe operazioni che il socio gerente non abbia il diritto d'intraprendere senza l'autorizzazione dei soci accomandanti.

Ora, tali e tante essendo le relazioni personali tra l'accomandatario e l'accomandante, domando io, è egli possibile sostituire persona a persona?

Io dico che ciò è impossibile, perchè i soci gerenti diranno con tutta ragione: noi avevamo fiducia in costui, perchè lo conoscevamo arrendevole, facile, non molesto, non tale da apportare imbarazzi nella nostra amministrazione. È la fiducia personale, in questo socio accomandante che ci ha consigliato a legarci con lui, ma non vogliamo altra persona che può essere di carattere tale da seminare discordie, da seminare cattivi umori ad ogni passo e da rendere in una parola l'esercizio della so-

cietà certamente meno comodo e sovente impossibile. Questi sono principi incontestabili, ammessi universalmente secondo cui la società in accomandita semplice è predominata essenzialmente da un elemento personale: e la sola necessità di rendere un conto, non è dessa una relazione personalissima?

Altro è dover rendere il conto ad una persona ragionevole, ad una persona accomodativa, che non cercherà troppo facilmente questioni insussistenti, altro è doverlo rendere ad una altra persona che ad ogni punto trova una questione da fare, colla quale per avventura sarà difficile, o meglio impossibile ultimare una resa di conti in pace e senza liti.

Dunque, quando mi si dice che è avvenuto un fallimento di un socio accomandante, io domando se si vogliono esclusi i sindaci dal diritto di ispezione, esclusi dal diritto di sorveglianza, esclusi dal diritto di dar autorizzazione a quegli atti che lo statuto della società esige per avventura, interdicensi l'opera esclusiva del socio gerente.

Per tutte queste considerazioni e senza prolungare la discussione (il che sarebbe contrario allo spirito della deliberazione, presa al principio della seduta), io crederei che quell'alinea che ha dato luogo a queste osservazioni fosse sospeso e rimandato al tempo in cui si prenderà una decisione sull'articolo 47.

Se per avventura sull'articolo 47 prevalesse il sistema dell'onorevole Senatore Corsi di escludere affatto da ogni sorveglianza il socio accomandante nella società in accomandita semplice, allora la cosa si potrebbe accomodare così; se invece prevale il sistema contrario bisognerà portare una modificazione anche all'articolo che ora cade in discussione.

Io credo che l'Ufficio Centrale vorrà consentire a questo espediente di sospendere la discussione di quest'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io già aveva chiesto la parola per fare la stessa mozione che ha fatto l'onorevole Senatore Pescatore, e questo per la stretta attinenza che ha l'articolo ora in discussione coll'art. 47, che regola le relazioni tra soci accomandanti e gli accomandatari. Ma non mi limito soltanto a proporre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

la sospensione della discussione dell'alinea che richiama particolarmente l'attenzione dell'onorevole Senatore Pescatore.

Siccome quest'articolo parmi che abbia bisogno di essere riveduto e completato anche per quanto riguarda lo scioglimento della società in nome collettivo, in relazione pur anco dell'osservazione che è stata testè fatta dall'onorevole Senatore Cabella, così, a nome dell'Ufficio Centrale, domando che sia sospesa la discussione e la deliberazione intorno a quest'articolo.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo l'onorevole Senatore Pescatore proponente coll'Ufficio Centrale, interrogo il Senato se intende che la discussione sopra quest'articolo debba essere ripresa quando si discuterà l'art. 47.

Senatore **CABELLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA.** Io pregherei fin d'ora che dall'Ufficio Centrale si studiasse pur anche un'aggiunta che io proporrei all'art. 133, così concepita:

« La società in nome collettivo si scioglie egualmente, se per la esclusione del socio amministratore si debba scegliere un altro amministratore o cangiare la ragione sociale, e i soci restanti su ciò non si accordino. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta l'esame dell'aggiunta all'art. 133, proposta dall'onorevole Senatore Cabella?

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'accetta e ne riferirà a suo tempo.

PRESIDENTE. Allora si passa al § 3.

§ 3. — Della fusione delle società.

Art. 134.

« La fusione di più società in una deve essere deliberata separatamente dalle società che devono fondersi, e non può avere esecuzione se non dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 23. »

» Salve le stipulazioni del contratto sociale, e le disposizioni dell'art. 98, la fusione deve risultare dal consenso unanime dei soci. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 135.

« La pubblicazione prescritta nell'art. 27 deve

essere fatta, da ciascuna delle società che hanno deliberato la fusione, secondo il disposto degli articoli 21, 25 e 26, se fra esse si trova una o più società per azioni. Ciascuna società destinata a fondersi deve inoltre pubblicare colle forme stesse il suo bilancio finale, e la dichiarazione del modo stabilito per l'estinzione delle sue passività.

» Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle società che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni degli articoli 20, 21 e seguenti »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Sta in fatto che di fronte al progetto del Ministero nel progetto dell'Ufficio Centrale figura come soppresso quest'articolo 135; ma ciò non è che per errore di stampa.

L'Ufficio Centrale accetta invece l'articolo come è proposto dal Ministero.

MINISTRO DELL'INTERNO, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono lieto che in un punto di più ci sia l'accordo fra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

PRESIDENTE. Molto si voti l'articolo 135 che rileggo:

(Vedi sopra).

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 136.

« Entro tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, ogni creditore delle società che si fondono può fare opposizione per gli effetti indicati all'articolo 28. »

(Approvato.)

Art. 137.

« Prima della decorrenza del termine suddetto, la fusione non è operativa, se non consti:

O di una regolare liquidazione della società;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

O del pagamento di tutto il passivo sociale, o almeno del deposito di una somma corrispondente presso la cassa dei depositi e prestiti;

O del consenso dei creditori. »
(Approvato.)

Art. 138.

« Il certificato comprovante l'esecuzione del deposito accennato nell'articolo precedente deve essere pubblicato nelle forme indicate nell'articolo 135. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Faccio solo un'osservazione che cade anche qui e che io doveva fare all'art. 135 che qui è citato.

L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha opportunamente notato che sarà poi da modificarsi la numerazione degli articoli a seconda risulterà dalle deliberazioni del Senato.

S'intende inoltre che, nel progetto dell'Ufficio Centrale riferendosi questi articoli al notaio, e in quello del Governo al tribunale, l'applicazione ne avrà luogo per parte del notaio o per parte del tribunale a seconda che il Senato avrà deliberato.

PRESIDENTE. Con queste dichiarazioni e riserve metto ai voti l'articolo 138, di cui ho dato lettura.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 139.

« Trascorsi i tre mesi senza opposizione, la fusione può essere eseguita, e la nuova società assume i diritti e gli obblighi delle società estinte. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. Ricordo al Senato che le osservazioni da me fatte sull'articolo 6 intorno alla garanzia dei crediti ceduti alla società furono rimandate alla discussione sulla fusione delle società. Il luogo opportuno a discorrerne parrebbe essere questo articolo 139, in cui è detto che la nuova società assume i diritti e gli obblighi delle società estinte. Le società che

si fondono devono cedere il loro attivo alla nuova società che nasce dalla loro fusione. Questo attivo deve essere valutato in una somma corrispondente al suo reale valore acciocché venga ad essere determinato il capitale della società nuova. La responsabilità dei soci della società antica che cedono tutti i di lei crediti, deve perciò essere limitata all'estimazione che le parti contraenti hanno data ai crediti conferiti. Io pregherei quindi l'Ufficio Centrale a consentire di sospendere la votazione di questo articolo onde introdurvi, con maggiore ponderazione di quel che si possa fare in seduta pubblica, quelle disposizioni che potessero essere convenienti, e che tanto l'onorevole Senatore Pescatore quanto l'Ufficio Centrale hanno creduto opportuno discutere quando si trattasse appunto della fusione delle società.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Per soddisfare il voto dell'onorevole Senatore Cabella mi pare che bisognerebbe fare una semplice aggiunta, dichiarare cioè che ai contratti di fusione non è applicabile il disposto dell'articolo 16; così le cessioni dei crediti, in un colle relative passività che si fanno nei contratti di fusione di due società, sono lasciate, come di ragione, sotto l'impero del diritto comune.

Imperocché il disposto dell'articolo 16 è una specialità che si introduce, conveniente alla natura, alla formazione delle società in nome collettivo. Questa specialità riguarda soltanto la formazione iniziale e il conferimento delle quote nelle società ordinarie e non può estendersi ad altro caso in cui le società esistenti si fondano insieme e trasferiscano l'una nell'altra la universalità dei diritti.

Mi pare che questa proposta non possa suscitare difficoltà, sia abbastanza chiara e possa essere accettata dall'onorevole Cabella e dall'Ufficio Centrale. Se però ancora rimanesse alcun dubbio, non c'è che a rimandare l'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non parmi sufficiente il riferirsi alle norme delle cessioni; perchè qui non si tratta veramente di

una cessione, la quale si consideri in sè e per sè, ma si tratta di un accollo di debiti e crediti, i quali spettano alla società. Quindi, siccome è d'accordo l'Ufficio Centrale tanto con l'onorevole Pescatore come coll'onorevole Cabella che occorre togliere ogni equivoco, pare che sia più prudente il partito che suggerisce l'onorevole Cabella, di tener cioè in sospeso l'art. 139; e l'Ufficio Centrale, d'accordo cogli onorevoli Cabella e Pescatore, cercherà d'aggiungervi quelle disposizioni le quali appunto concernono la garanzia dei crediti ceduti nel caso di fusione delle società.

PRESIDENTE. All'ora s'intenderà sospeso anche questo articolo 139.

Passiamo ora alla

SEZIONE VI.

DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ.

§ 1. — Della liquidazione in generale.

Art. 140.

« Se l'atto costitutivo della società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti:

» Se i soci non sono concordi, e salve le disposizioni dell'articolo 152, la nomina di coloro che devono procedere alla liquidazione, è fatta dall'autorità giudiziaria, sull'istanza degli amministratori, o di chi vi ha interesse.

» Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari degli averi sociali e provvedono agli affari urgenti.

» Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo della società, l'atto di nomina o la sentenza che la contiene, ed ogni successivo atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori, devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati a norma delle disposizioni della Sezione II.

» Se la liquidazione ha luogo per lo spirare del termine stabilito alla durata della società, o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.

» Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società o contro

di essa può esser esercitata, se non in nome dei liquidatori o contro di essi.

» Tutti gli atti emananti da una società disciolta devono indicare che essa è *in liquidazione*.

» Alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti, sia dalla legge, sia dai contratti sociali, salve le disposizioni incompatibili colla liquidazione, e salve le eccezioni determinate dalla legge.

» Le attribuzioni degli amministratori sono esercitate, colla stessa responsabilità, dai liquidatori. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il secondo alinea dice così: *Se i soci non sono concordi, ecc.*

Io ritengo che si è voluto esigere l'unanimità, perchè in una società i soci possono essere concordi, astrattamente parlando, in due maniere: o sono unanimi nel prendere la deliberazione, oppure è la maggioranza che la prende.

Ritengo come cosa sicura che, salve le disposizioni dell'art. 152, le quali riguardano precisamente le società per azioni, in cui la concordia risulta anche dalla maggioranza, nelle società ordinarie la sola maggioranza non ha diritto di nominare i liquidatori; si richiede l'unanimità. In caso diverso i liquidatori sono nominati dall'autorità giudiziaria.

Credo che su questo punto non vi sia nessun dissenso nè secondo la giurisprudenza, nè secondo le dottrine e neppure secondo il progetto ministeriale acconsentito ed adottato dall'Ufficio Centrale.

Soltanto mi pare che sarebbe opportuno, ritenuto questo concetto, sostituire la parola *unanimi* alla parola *concordi*.

PRESIDENTE. Interrogo il Ministero e l'Ufficio Centrale se accettano l'emendamento che proporrebbe l'onorevole Pescatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio accetta di buon grado l'unanimità invece della semplice concordia.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Osservo che la parola *unanime* ritrae meglio il concetto del Ministero secondo il quale la *concordia* valeva *unanimità*; quindi io pure accetto ben volentieri l'emendamento proposto dall'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

revolesse Pescatore come quello che rende maggiormente chiaro il testo della legge.

PRESIDENTE. Allora il secondo alinea dell'articolo 140, sarà così modificato:

« *Se i soci non sono unanimi, e salve, ecc.* »

Non essendo stati proposti altri emendamenti, rileggo l'articolo 140 coll' accennata modificazione, e lo metto ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 141.

Art. 141.

« Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori per morte, rinuncia o revocazione, la surrogazione ha luogo nel modo stabilito per la nomina. »

È aperta la discussione sull'articolo 141.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 142.

« I liquidatori devono, in unione agli amministratori della società, formare un inventario ed un bilancio, firmato dagli uni e dagli altri, da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società. »

» Essi ricevono e custodiscono i libri chiusi dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società, e tengono esatto registro, nella forma del libro giornale, di tutte le operazioni relative alla liquidazione, per ordine di data. »

» Devono informare i soci, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione, e devono tener sempre la scrittura in corrente ed ostensibile a tutti gli interessati. »

(Approvato.)

Art. 143.

« I liquidatori non possono fare veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della società. »

» Non possono pagare ai soci nessuna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società, ma i soci possono richiedere che le somme ritenute siano

depositate presso uno degli istituti indicati all'art. 76, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, ogni qualvolta, oltre quanto occorre pel soddisfacimento di tutti gli obblighi sociali scaduti o da scadere, sia disponibile un dieci per cento sulle azioni o quote sociali. »

L'Ufficio Centrale propone a quest'articolo alcune modificazioni.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Analogamente a quanto è stato già accettato dal Ministero e deliberato dal Senato, invece di dire che i liquidatori non possono fare una nuova operazione di commercio, l'Ufficio Centrale direbbe *intraprendere*.

Anche qui poi è da aggiungere la stessa sanzione che si è aggiunta quando si parlò degli amministratori, cioè, esprimendo che in caso di contravvenzione *incorrono* nella responsabilità personale e solidaria per le operazioni intraprese.

L'Ufficio Centrale si limita a queste modificazioni, e rinunzia alle altre.

Insomma, l'Ufficio Centrale non fa che proporre invece del primo alinea proposto dal Ministero, il primo alinea proposto dall'Ufficio Centrale. Il secondo alinea del Ministero l'Ufficio Centrale l'accetta, salvo che nel progetto essendovi richiamo ad un altro articolo, si mantenga impregiudicato quello che poscia sarà deliberato dal Senato.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto pienamente essendo analoga a quella già accolta nella sezione precedente.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 143:

« I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della società, incorrendo, in caso di contravvenzione, nella responsabilità personale e solidaria per le operazioni intraprese. »

» Non possono pagare ai soci nessuna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società, ma i soci possono richiedere che le somme rite-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

nute siano depositate presso uno degli istituti indicati all'art. 76, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, ogni qualvolta, oltre quanto occorre pel soddisfacimento di tutti gli obblighi sociali scaduti o da scadere, sia disponibile un dieci per cento sulle azioni o quote sociali. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 144.

« Se i fondi disponibili delle società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali. »

(Approvato.)

Art. 145.

« Salvo le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono:

Stare in giudizio come attori o convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza o procedura, sia civile sia penale;

Eseguire e compiere le operazioni di commercio relative alla liquidazione della società;

Vendere agl'incanti gli immobili sociali;

Vendere agl'incanti, o ad offerte private od anche in massa ogni proprietà mobiliare per qualunque titolo spettante alla società, transigere, compromettere, liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della società, e rilasciare quietanze;

Assumere per conto della liquidazione obblighi cambiari, e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali. »

E aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti. Chi approva l'art. 145, si alzi.

(Approvato.)

Art. 146.

« I liquidatori, i quali con propri mezzi abbiano pagato i debiti della società, non possono esercitare, verso i soci, diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati. »

(Approvato.)

Art. 147.

« I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato. »

(Approvato.)

Art. 148.

« I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni per i loro titoli scaduti, fino a concorrenza degli averi sociali indivisi che ancora esistessero, e verso i soci l'azione personale per le quote non pagate, o per la responsabilità solidaria ed illimitata, secondo la specie della società. »

(Approvato.)

Art. 149.

« La liquidazione non esonera i soci, e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento. »

(Approvato.)

Si passa al § 2:

Della liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domanderei che fosse cambiato il titolo di questo secondo paragrafo. Invece di dire: *della liquidazione*, ecc., proporrei si dicesse: *norme speciali per la liquidazione*, ecc.

Risponde di più all'intitolazione dell'altro paragrafo già percorso che si riferisce alla liquidazione in generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Accetto.

PRESIDENTE. Dunque il titolo del § 2, viene così modificato:

« § 2. — *Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.* »

Art. 150.

« Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio di essa, e proporre la divisione tra i soci.

» Se la liquidazione e la divisione sono ap-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

provate, non vi è diritto a reclamo tra i soci, nè verso i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni, e promuoverne il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

» Trascorso quel termine, senza che siano dedotti i motivi ed incominciato il giudizio, il bilancio e la divisione s'intendono approvati, ed i liquidatori restano liberati.

» Promosso il giudizio, le quistioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 151.

« Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti, non necessari ai singoli dividendi, sono depositati presso quello dei soci che viene designato a pluralità dei voti, e questi deve conservarli per cinque anni. »

(Approvato.)

Viene ora il paragrafo terzo:

*Della liquidazione delle società per azioni.***MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**

Anche pel titolo di questo paragrafo terzo proporrei fosse adottata la variante proposta dall'Ufficio Centrale pel paragrafo secondo, la quale armonizza con quanto si è fatto precedentemente; dire cioè: *norme speciali, ecc.*

PRÉSIDENTE. Non facendosi osservazioni, anche il titolo del paragrafo 3, sarà così modificato:

§ 3. — *Norme speciali per la liquidazione delle società per azioni.*

Art. 152.

« Salve le disposizioni dell'atto costitutivo, la nomina dei liquidatori nelle società per azioni è fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione.

» Tanto per la nomina dei liquidatori, quanto per la surrogazione di essi per morte, rinuncia o revoca, è necessaria la presenza d'azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale so-

ciale, e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione dei liquidatori è fatta dall'autorità giudiziaria sull'istanza degl'interessati. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 153.

« Con la nomina dei liquidatori cessano i poteri degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori devono prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti. »

(Approvato.)

Art. 154.

« Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni, alle quali potesse dar luogo. »

(Approvato.)

Art. 155.

« Qualora uno o più degli ultimi amministratori della società siano nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente deve essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, e i soci hanno facoltà di contraddirlo colle stesse regole e forme. Nel caso però in cui la liquidazione si protraesse oltre la chiusura dell'esercizio sociale, il conto anzidetto sarebbe unito al primo bilancio annuale presentato dai liquidatori all'assemblea. »

(Approvato.)

Art. 156.

« Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale, coll'indicazione della porzione spettante a ciascuna azione nel riparto dell'attivo sociale.

» Il bilancio, firmato dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso il tribunale di commercio, che ne ordina la pubblicazione in conformità agli articoli 25 e 26.

» Nei trenta giorni successivi alla pubblica-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

zione, fatta a termini dell'art. 25, i soci possono presentare i loro reclami al tribunale.

» La sentenza emanata in contraddittorio di un socio è efficace anche riguardo agli altri soci. »

(Approvato.)

Art. 157.

« Spirato il detto termine, senza che siano stati presentati reclami, e regolarmente proseguiti i giudizi relativi, il bilancio s'intende approvato da tutti i possessori di azioni, ed i liquidatori sono liberati.

» Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo d'approvazione del conto e della divisione, per chi l'ha rilasciata ai liquidatori. »

(Approvato.)

Art. 158.

« Le porzioni spettanti alle cartelle non presentate per l'incasso nel termine assegnato dai liquidatori, devono essere da essi depositate nella cassa dei depositi e prestiti, con indicazione dei numeri delle cartelle non presentate, e del nome del proprietario, ove siano nominative. La Cassa paga al portatore o alla persona indicata nel deposito, ritirando il titolo. »

(Approvato.)

Art. 159.

« Compiuta la liquidazione e la ripartizione o il deposito indicato nell'art. 156, i libri della società cessata sono depositati presso il tribunale di commercio, e vi sono conservati per cinque anni. Ciascuno può esigerne la presentazione, anticipando le spese relative. »

(Approvato.)

Passiamo ora al

CAPO SECONDO

Delle associazioni.

SEZIONE I.

DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

Art. 160.

« L'associazione in partecipazione ha luogo quando un commerciante, od una società com-

merciale, danno ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni commerciali, o anche del loro commercio. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione delle ultime parole di quest'articolo: *o anche del loro commercio.*

Il signor Ministro accetta questa soppressione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
La clausola che nelle associazioni in partecipazione possa essere compreso l'intero commercio, è anche nel vigente Codice, il quale all'articolo 177 dice: « L'associazione in partecipazione è quella con cui un commerciante dà ad una o più persone una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, o anche del suo commercio. »

Nell'art. 160 che stiamo discutendo si specificano meglio le facoltà e si dà maggiore libertà, rispetto alle persone, nelle associazioni in partecipazione, ma si restringe il loro campo.

Non è chiara al Governo la ragione per la quale l'Ufficio Centrale vorrebbe restringere l'oggetto della partecipazione, escludendone l'esercizio di un intero commercio e restringendolo ad atti particolari di commercio.

Non escludo però che la esposizione delle ragioni che indussero l'Ufficio Centrale a questa proposta, possano convincere il Governo e persuaderlo ad acconsentirvi.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione delle parole: *o anche del loro commercio*, sono molto semplici.

La società in partecipazione è una società fugace, la quale dà solamente mezzo al commerciante di poter prendere un interesse comune in un'operazione transitoria. Si acquista, per esempio, un carico di mercanzie per rivenderle e, finita la vendita, per fare la liquidazione della partecipazione e dividersi gli utili e le perdite, se vi sono state.

Finché la partecipazione si mantiene in questi stretti confini, i quali sono quelli che ne costituiscono e ne indicano l'indole propria, la partecipazione ha ragione di essere; ma se la partecipazione si estende a tutto il commercio di un negoziante, i negozianti si approfittano

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

ranno di questa forma che loro risparmia la noia di fare il contratto scritto, di pubblicarlo e di adempiere tutte le altre formalità che sono prescritte dalla legge, ed invece di fare delle società in accomandita, faranno delle società in partecipazione.

È questa la ragione per la quale l'Ufficio Centrale crede che, estendendo la partecipazione anche al commercio totale di un negoziante, altro non si faccia che distruggere le disposizioni relative alle società riconosciute e sottoposte alle forme speciali del Codice di commercio.

Nè si dica che in ciò non vi sia alcun pericolo; il pericolo invece vi è, ed è questo: che una quantità di commercianti concorreranno al commercio di un loro collega senza assumersi responsabilità se non col collega stesso; di fronte ai terzi non correranno responsabilità nessuna; se l'affare andrà bene, ne incasseranno i lucri, se l'affare andrà male, di fronte ai terzi non assumeranno alcuna responsabilità.

È sembrato all'Ufficio Centrale che questo sistema non sia troppo equo, e che qui la partecipazione debba tenersi nei suoi veri e stretti confini, vale a dire debba mantenersi il carattere di partecipazione alla società temporaria che si fa sopra una operazione unica, o sopra poche operazioni, ma non estendersi al commercio intero di un negoziante.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Udite queste spiegazioni dell'onorevole Senatore Corti, fatte, credo, a nome dell'Ufficio Centrale; e riconosciuto come sia sperabile che questa maniera di associazioni non sia incentivo ad evitare quelle forme che con la loro pubblicità rispondono all'interesse generale, io dichiaro di accettare la proposta soppressione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa soppressione.

Art. 160.

« L'associazione in partecipazione ha luogo quando un commerciante, od una società commerciale, danno ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni commerciali. »

Chi approva quest' articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 161.

« L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti. »

(Approvato.)

Art. 162.

« L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obblighi, che verso colui col quale hanno contrattato. »

(Approvato.)

Art. 163.

« I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare, che, nei rapporti fra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e, ove ciò non avvenga, hanno diritto ad indennità. Salvo queste cose, il loro diritto è limitato ad avere il conto dei fondi che avessero dato, e quello dei profitti e delle perdite. »

(Approvato.)

Art. 164.

« Salvo il disposto degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione. »

(Approvato.)

Art. 165.

« Le associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalità stabilite per le società. »

» In mancanza dell'atto scritto, si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale; ma la prova testimoniale non può essere ammessa, fuori dei casi preveduti dal Codice civile nel capo quinto del titolo: *Delle obbligazioni e dei contratti in genere.* »

(Approvato.)

Passiamo ora alla

SEZIONE II.

DELL'ASSOCIAZIONE DI MUTUA ASSICURAZIONE.

Art. 166.

« L'associazione di mutua assicurazione, è quella con la quale più persone si obbligano a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

soportare e dividere fra loro i danni cagionati dai rischi relativi a certi atti od oggetti del loro commercio. »

(Approvato.)

Art. 167.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto.

» Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domanderei che fosse sospesa la discussione e l'approvazione di quest'articolo, perchè si connette colla deliberazione che ancora il Senato ha da prendere riguardo alla nullità che può nascere dalla mancanza della forma.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa proposta di sospensione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non ho veruna difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 167 rimane sospeso. Do lettura dell'

Art. 168.

« L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili, e che non hanno altro obbligo, tranne quello dalla legge imposto ai mandatari. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 169.

« Gli associati non sono obbligati vicendevolmente che alle contribuzioni determinate dal contratto. Verso i terzi sono tenuti in solido per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Domanderei la soppressione dell'ultima parte di quest'articolo, vale a dire, delle parole seguenti:

« Verso i terzi sono tenuti in solido per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione. »

Non è possibile, o Signori, ammettere quest'obbligazione solidale degli associati verso i terzi. Come fondatore delle associazioni mutue che hanno avuto vita per la prima volta nella

piazza di Genova, io posso parlare con qualche cognizione di causa di questi istituti nuovi. Le associazioni di mutua assicurazione che si conoscono in Genova sono quelle di assicurazione marittima. Gli associati assumono a rischio comune i pericoli che minacciano le loro navi, e contribuiscono, in proporzione del valore delle loro navi rispettive, ai danni e alle perdite che venga a soffrire la nave di ciascun associato.

Fa parte dell'associazione tanto l'armatore di una nave del valore di 200 m. lire (valore massimo ammesso nella associazione sino a questo momento) quanto l'armatore o il comproprietario di una nave che non valga più di 20,000 lire. Quando un bastimento si perde, tutti gli altri associati contribuiscono alla perdita in proporzione del valore del bastimento o bastimenti per cui sono entrati nell'associazione; ma non sono e non possono essere obbligati ad altro che a questo contributo. Nessun'altra obbligazione contraggono. Succede un sinistro. Ebbene! L'associato che ha perduto la sua nave è risarcito da tutti gli altri associati della perdita che ha sofferto. Gli amministratori dell'associazione ne fanno il riparto fra gli associati, assegnando a ciascuno la quota che deve pagare in proporzione del valor della nave per cui entrò nell'associazione. Ciascun associato paga la sua quota: e l'amministrazione, raccolte queste quote, rimborsa la perdita al danneggiato.

Notatelo bene, o Signori; in queste associazioni non esiste fondo sociale. Ciascuno degli associati si fa assicurare dagli altri mutuamente la propria nave, come egli mutuamente assicura le navi degli altri; ma le navi rimangono di proprietà degli associati, i quali mettono in comune soltanto i rischi che esse corrono.

Ora, posta questa natura dell'associazione, voi comprendete facilmente, o Signori, che non vi può essere, e non si può nemmeno concepire alcuna solidarietà di obbligazione degli associati nè fra loro, nè rispetto ai terzi. Siccome il loro contratto non ha altro scopo che quello di dividere fra tutti gli associati i danni e le perdite delle navi entrate nell'associazione, nessun altro obbligo può esistere a carico degli associati fuorchè quello di contribuire al risarcimento di tali perdite.

Aggiungo che l'associazione non ha e non può avere rapporti di sorta coi terzi. I suoi amministratori non hanno altro mandato dagli associati fuorchè quello di ammettere nell'associazione i proprietari delle navi alle condizioni volute dallo statuto sociale; di verificare e liquidare le perdite sofferte dagli associati; di stabilire ed esigere le quote di contributo dovute dai medesimi. Nessun'altra operazione è loro permessa. Non possono quindi contrarre alcuna obbligazione con terzi a nome dell'associazione. Ma quando anche volesse supporre che gli amministratori potessero contrarne qualcuna, per esempio, se supponeste il caso che per pagare qualche sinistro gli amministratori si facessero anticipare una somma da un terzo, questo terzo saprebbe che non avrebbe altro diritto fuorchè quello di farsi rimborsare dai singoli associati le quote di contributo a cui sono obbligati.

Ma vi ha un'altra cosa a considerare. Secondo l'articolo 170, l'associato che perde la sua nave cessa di far parte dell'associazione. Ed è giusto; e così hanno stabilito i contraenti in tutte le associazioni. Da ciò consegue che appena perduta la cosa per cui è entrato nella associazione, l'associato diventa terzo. Ma se voi lasciaste l'ultima parte dell'articolo 169 qual è proposta, che ne avverrebbe?

L'associato, diventato terzo, avrebbe un'azione solidale contro tutti gli altri associati per essere rimborsato del danno sofferto. Or ciò sarebbe contrario alla natura stessa del contratto passato tra le parti, la quale sta in questo: che l'associato che perde la sua nave non abbia altro diritto all'infuori di quello di domandare a ciascuno degli altri associati un contributo alla sua perdita in proporzione del valore messo da ciascuno nella associazione. E vorreste invece stabilire che un associato il quale è entrato nell'associazione per dieci mila lire (valore della sua nave) possa essere obbligato solidariamente a pagare il valore di una nave che ne valga 200 mila?

Non basta. Figurate che accadano più sinistri ad un tempo (cosa che spesso succede) e che il danno totale delle navi perdute ascenda ad uno o più milioni. Ciascun associato potrebbe esser esposto a perdere tutta la sua fortuna.

Io prego il Senato a ponderare le riflessioni che ho l'onore di rassegnargli. L'obbligazione

solidale scritta nell'articolo 169 renderebbe impossibili le associazioni di mutua assicurazione. Votato che fosse questo articolo, le associazioni immediatamente si scioglierebbero; gli armatori si farebbero assicurare da altri assicuratori. Non vi sarebbe nessuno che volesse associarsi ad una mutua assicurazione, se non fosse ben certo che egli con ciò non viene a contrarre altra obbligazione fuorchè quella del suo contributo alle perdite, e soprattutto che nessuna obbligazione solidale gli può essere imposta verso i terzi.

E notatelo bene, o Signori; l'associazione non è una società commerciale. Il legislatore ha avuto cura di metterla in un titolo separato: *Delle associazioni di mutua assicurazione*: è una semplice associazione, non altro. Non è nemmeno un ente collettivo: l'associazione crea degli interessi per gli associati, ma non crea un corpo morale rispetto ai terzi. Non vi può dunque essere rispetto a questi una obbligazione sociale, o collettiva, e molto meno una obbligazione solidale degli associati. Anche supponendo che gli amministratori, oltrepassando il loro mandato, contraessero una obbligazione a nome dell'associazione verso i terzi, costoro non potrebbero ignorare che per la natura stessa dell'associazione essa non può assumere obbligazioni sociali, e dovrebbero contentarsi di agire in contributo contro gli associati se ed in quanto questi avessero potuto profittarne. Rendendo altrimenti passibili gli associati verso i terzi, voi verreste a trasformare la natura dell'associazione, ed erigerla in vero corpo collettivo, mentre veramente essa non può avere questo carattere.

Per queste considerazioni, io propongo, come diceva, che la seconda parte dell'articolo 169 venga soppressa.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Appunto delle mutue assicurazioni si è parlato in questa legge, e perchè già ne parla il titolo del Codice a cui la legge si sostituisce, e perchè il compianto Caveri aveva appunto richiamato l'attenzione della Commissione di revisione e riforma del Codice di commercio particolarmente a quelle assicurazioni mutue, di cui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

parlò specialmente l'onorevole Senatore Cabella. Parmi che il dubbio da lui sollevato sull'obbligo solidario non si riferisca a quello che propriamente la legge vuole. La legge parla di un rapporto giuridico con gli estranei, coi terzi; non di un rapporto giuridico con chi è divenuto estraneo bensì, ma avendo prima appartenuto alla associazione, se ha diritti, come tale, da esercitare, si è ancora in conseguenza della qualità che aveva di associato; cosicchè sulla loro estensione dobbiamo riferirci ai patti che lo legavano ai consoci. Noi ci siamo preoccupati di impegni che eventualmente l'associazione assuma verso altri, e si è solo ad impegni siffatti che intendiamo riferire la legge. Però non ha difficoltà l'Ufficio Centrale di studiare insieme col Senatore Cabella questa disposizione, perchè abbia meglio a rispondere a quelle associazioni, di cui egli meglio d'ogni altro conosce il congegno, ed è cotanto benemerito.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Ringrazio l'onorevole Relatore della partecipazione che egli mi chiede per riformare l'art. 169. Accetto la sospensione, e mi recherò di buon grado in seno all'Ufficio Centrale a sottoporgli quelle modeste cognizioni che potrebbero per avventura togliere di mezzo quelle difficoltà che anche l'Ufficio Centrale ha accennato.

PRESIDENTE. Adunque rimane sospeso l'articolo 169.

Do lettura dell'

Art. 170.

« Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alza.

(Approvato.)

Art. 171.

« L'associazione si scioglie per l'interdizione, neppure quando l'associato.

» Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Il Capo terzo che segue, il quale tratta delle disposizioni penali, per le questioni gravissime che contiene e che si riferiscono a disposizioni antecedenti della legge, non si può in questo momento discutere.

Io invece propongo, anche secondo gli accordi presi, che si discutesse la Sezione terza, che è quella che regola le diverse specie di società commerciali, in quanto che il primo e secondo paragrafo di questa Sezione a mio avviso non potrà dar luogo a gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, cioè, che il Capo terzo che tratta delle *Disposizioni penali*, si sospenda fino a che il Senato si sia pronunciato sulle Sezioni che sono rimaste sospese, e si passi a discutere la Sezione terza del progetto di legge intitolata: *Delle diverse specie di società commerciali*.

Non facendosi osservazioni, si passerà alla discussione della

SEZIONE III.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ COMMERCIALI.

§ 1. — *Della società in nome collettivo.*

Art. 34.

« Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

» Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, la società è vincolata di fronte ai terzi, ma l'obbligo contratto dal sostituto rimane a rischio del mandante e del mandatario, e gli altri soci non sono obbligati di fronte a questo che fino alla somma degli utili che la società abbia conseguiti dalla operazione. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Il capoverso di quest'articolo dice: *Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla ecc.*

Trasmettere o cedere la firma sociale mi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

pare un'espressione impropria; ma non ne faccio oggetto di discussione. Mi pare però che non sia accettabile la disposizione, in forza della quale, se il socio contravviene a questo divieto, la società rimane vincolata.

La società non può rimanere vincolata da una firma ch'essa non ha autorizzata. La società è un ente collettivo che non può essere obbligato se non alle condizioni che lo hanno creato.

Ed i soci, anche personalmente considerati, non possono essere obbligati oltre i termini del contratto di società, ed oltre i limiti del mandato che hanno conferito al socio o soci amministratori. Tanto l'ente collettivo, quanto i soci che hanno conferito ad uno di essi la facoltà di amministrare, sono mandanti.

Sarebbe impossibile definire in altro modo i rapporti che passano tra la società da una parte ed il socio che ha la firma sociale dall'altra. Sono rapporti da mandante a mandatario.

È egli possibile, ciò posto, ammettere che la società ed i soci possano essere obbligati da una firma che non autorizzarono, vale a dire oltre il loro mandato? Che colui che non ebbe dalla società né dai soci facoltà di obbligarla, possa colla sua firma vincolare la società?

Scrivere questa disposizione sarebbe lo stesso che dire che la società possa essere tenuta delle obbligazioni contratte in suo nome da chi non ne aveva il potere. Distinguere bene, o signori, la procura che il socio gerente può conferire a qualcuno per un certo determinato atto, dalla trasmissione o cessione della firma sociale. Nel primo caso è sempre il socio gerente che agisce per mezzo del suo procuratore. Nel secondo caso invece il socio gerente trasmette in altri la facoltà di amministrare la società e di obbligarla indefinitamente.

Ora, potete voi ammettere che il socio amministratore possa delegare ad altri le sue funzioni? Non basta! Che egli possa delegarle, malgrado un espresso divieto, cosicchè anche a fronte di questo divieto la società possa essere vincolata dalla firma del delegato? Ma è chiaro invece il contrario! La trasmissione o cessione della firma data dal socio, che non ne aveva la facoltà, in faccia alla società ed ai soci è come non esistente.

Sarebbe contrario a tutti i principi ed alla nozione stessa del diritto, che la società rima-

nesse vincolata per fatto di una persona la quale non ebbe dalla società stessa mandato alcuno per obbligarla.

Io credo pertanto che l'art. 34 abbia ad essere modificato, e ne debba essere interamente tolta quella parte in cui è detto che la società possa essere vincolata verso i terzi, in virtù di una firma che essa non ha autorizzata.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A dir vero ho molti dubbj per accettare l'osservazione fatta dal Senatore Cabella.

I soci non hanno verun motivo di lagnarsi di essere esposti a questa conseguenza, poichè spetta ad essi lo estimersene; basta che interdicano la cessione della firma.

Non so quanto sia compatibile coll'indole della società in nome collettivo, accettare la limitazione proposta ora dal Senatore Cabella. È dell'indole, anzi dell'essenza di queste società l'obbligo illimitato, l'obbligo solidale.

Nè saprei come si possa con ciò conciliare la limitazione, che l'onorevole Cabella propone a quest'articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io credo che il dissenso sorto tra l'onorevole Senatore Cabella e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, provenga dal doppio significato incluso nell'inciso: *se non ne ha la facoltà dal contratto*.

In doppio modo può avvenire che il socio con firma sociale non abbia la facoltà di cedere la firma ad altri.

Primo modo: il contratto sociale non gli concessa espressamente il diritto di cedere la firma sociale.

Secondo modo: il contratto sociale ha interdetto espressamente al socio con firma sociale di cederla ad altri.

Parmi che, nell'una e nell'altra ipotesi, diverse debbano essere le conseguenze:

Primo caso: è designato nel contratto di società il socio ovvero i soci che hanno la firma sociale; non è però spiegato se questi possano sostituire altri mandatari a se stessi, se pos-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

sano cioè delegare ad altri l'uso in tutto od in parte della firma sociale.

In questo caso la legge, quale è proposta, interpreta che, non proibita dal contratto la cessione della firma sociale, s'intenda concessa.

Nulla vieta che il legislatore dica che la firma sociale si può cedere per presunta intenzione degli altri soci. E in questo caso anche per opera del cessionario, a cui sia stato delegato l'uso della firma sociale, sarebbe obbligata la società intiera, e i soci non avrebbero nemmeno regresso contro l'altro socio che ha ceduto la firma, perchè cedendo la firma avrebbe esercitato un diritto che il contratto gli ha concesso. Invece, sempre ritenendo la stessa ipotesi, il legislatore può dare la interpretazione contraria e dire: la firma sociale è inaccessibile, ed anche ceduta, non avrebbe la virtù di obbligare la società.

Il progetto che cosa fa?

Prende una via di mezzo e dice: la cessione della firma sociale non si intende vietata in modo assoluto. Adunque il socio la può delegare a un altro; ma siccome delegando la firma sociale ne può venire danno alla società, questa delegazione s'intende fatta a di lui rischio e pericolo.

La società è obbligata perchè non ha interdetto espressamente la delegazione della firma sociale, ma ha regresso contro il socio che imprudentemente e senza avvertire bene a chi delegava la firma sociale, l'ha delegata a chi ne ha fatto cattivo uso.

Ora viene il secondo modo di denegare la facoltà di cui trattiamo: si suppone che il contratto dichiarò espressamente che il socio non potrà delegare la firma sociale.

In questo caso mi pare evidente che la società non possa essere obbligata nemmeno in faccia ai terzi: quando il contratto è pubblicato legalmente, quando nel contratto non solamente sono designate le persone che avranno la firma, ma che è loro espressamente interdetto di delegare l'uso della firma stessa, allora è evidente che accettando i terzi la firma di un delegato, sono essi che hanno tutto il torto, ed essi non possono avere acquistato il diritto verso la società appunto per le ragioni che veniva esponendo l'onorevole Senatore Cabella.

Mi pare adunque che sia consentaneo ai ri-

flessi che ebbi l'onore di fare, di modificare quell'inciso che dice: *se non ne ha la facoltà dal contratto*.

In questo senso mi sembra che rinviando l'articolo all'Ufficio Centrale si potrà togliere ogni dubbio.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. Non posso ammettere che la società possa mai essere obbligata da altri fuori che da quello al quale ha affidata la firma sociale.

Che cosa fa la società quando concede ad un socio la firma sociale? Essa dice a costui: voi, socio amministratore, siete il rappresentante della società, e colla vostra firma la obbligherete. Ma allora chi può dubitare che fuori di questo mandatario eletto nel contratto sociale, nessun altro può obbligare l'ente collettivo? E per qual motivo nell'articolo 18 è stata scritta l'obbligazione dei soci di pubblicare nell'estratto dell'atto costitutivo il nome, cognome e domicilio dei soci che hanno la firma sociale, se non appunto per avvertire i terzi che fuori di quelli nessun altro ha la facoltà di obbligare la società?

I terzi che hanno contrattato con chi non aveva dal contratto la firma sociale, hanno forse ragione di lagnarsi se la società ricusa di riconoscere un'obbligazione contratta da chi non ne aveva la facoltà? Imputino a se stessi se si trovano nella condizione di coloro che contraggono con chi non aveva mandato. Devono sapere che il socio gerente non può delegare ad altri le sue funzioni.

Io non ammetto la distinzione fatta dall'onorevole Senatore Pescatore. Tanto nel caso che la facoltà di trasmettere la firma sia stata espressamente vietata, quanto in quello che tal facoltà non sia stata conceduta, sta sempre per me, che il socio che ha la firma sociale è il solo che possa obbligare la società.

Egli non può delegare ad altri, ripetiamolo, questo mandato, che è per sua natura ristretto alla di lui persona. E se ammettessimo che la società potesse essere obbligata da altre firme fuori di quelle da essa autorizzate; se ammettessimo che nemmeno un divieto espresso potesse impedire all'amministratore la delegazione della firma sociale, cosicchè malgrado tal divieto la società potesse essere obbligata

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

in faccia ai terzi per la firma del delegato, quale limite potranno avere le sue obbligazioni?

Io prego l'Ufficio Centrale, e prego il Senato, a voler considerare la gravità di queste considerazioni.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Se vi è caso nel quale convenga raccomandare che non si accolga d'improvviso un emendamento, mi pare sia il presente.

Io non nego che le considerazioni svolte dall'onorevole Senatore Cabella siano degne di molta attenzione; ma la sua proposta avrebbe conseguenze assai disputabili.

Egli diceva: badate che non si deve rendere responsabile la società se non dei fatti compiuti dal socio al quale essa ha commesso la firma sociale. Ma se questo socio, che ha la firma sociale, si vale di un agente, di un commesso, il che sovente avviene, vogliamo noi tradire la fiducia dei terzi?

Io credo che la risoluzione più prudente in questo caso sia accogliere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Pescatore; affinché, in materia così grave e che bisogna considerare in tutte le sue attinenze, non possa avvenire che si dia un voto non sufficientemente ponderato.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si associa alla proposta dell'onorevole Pescatore e dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rimane adunque sospesa la discussione su quest'articolo 34.

Passiamo all'articolo successivo.

Art. 35.

« Tutti i soci in nome collettivo acquistano diritti e contraggono doveri in solido, per le operazioni fatte a nome e per conto della società, sotto la firma da essa adottata, dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

Senatore **CABELLA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA**. Anche su quest'articolo proporrei che il Senato sospendesse il suo voto,

e che l'articolo fosse rinviato all'Ufficio Centrale.

Vado a dirne le ragioni.

Le operazioni fatte a nome ed a conto della società sotto la firma da essa adottata, fanno acquistare dei diritti alla società e contrarre delle obbligazioni a di lei carico. Nell'art. 35 invece si dice che non l'ente collettivo della società, ma i soci acquistano diritti e contraggono doveri per tali operazioni.

Ora, ciò non è esatto; e bisogna ben avvertire di non adottare una formola che potrebbe condurre a conseguenze gravissime.

Quando si fa un'operazione sotto la firma sociale, è l'ente collettivo, la persona giuridica della società, che agisce. I diritti che nascono dall'atto si acquistano alla persona morale della società e non alle persone dei soci. E bisogna badar bene a questo concetto, perchè altrimenti questi diritti entrerebbero a far parte del patrimonio particolare dei singoli soci, e svanirebbe il patrimonio sociale che è la garanzia dei creditori della società.

Eguale, le obbligazioni nascenti dall'atto cui fu apposta la firma sociale sono contratte dall'ente collettivo e giuridico della società, non dalle persone dei singoli soci; ed anche questo concetto è essenzialissimo, perchè siffatte obbligazioni formano il passivo sociale.

È bensì vero che i soci in nome collettivo restano obbligati anch'essi personalmente e solidariamente per le operazioni fatte colla firma sociale; ma la loro obbligazione è *accessoria*, diretta a garantire ai terzi l'adempimento della obbligazione della società che è la *principale obbligata*.

Finchè dura la società e finchè la sua liquidazione non sia compiuta, i diritti e le obbligazioni dipendenti dalle operazioni sociali si radicano nella persona giuridica della società. Essa sola acquista i primi e contrae le seconde. Solo a liquidazione compiuta i soci potranno dividersi fra loro i risultati della medesima. Sotto doppio aspetto mi pare quindi incetta la formola dell'art. 35.

Alla società e non ai soci si acquistano i diritti. Dalla società e non dai soci si contrae l'obbligazione principale. Se per garanzia dei terzi la legge crea un'obbligazione accessoria nella responsabilità personale e solidaria dei soci, non cessa però d'esser vero che l'opera-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

zione fatta colla firma sociale concerno solo la persona giuridica della società.

Parmi che queste riflessioni rendano necessario di sospendere anche la votazione dell'articolo 35 onde trovare una formola legislativa che più esattamente risponda agli effetti giuridici della firma sociale.

Senatore LAMPERTICO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'espressione la quale è adoperata in questo testo di legge, è la stessa del Codice di commercio, ove allo art. 114 è detto, che i soci in nome collettivo sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società.

Certamente tutto quello che ha detto l'onorevole Senatore Cabella quanto all'ente collettivo, corrisponde a quanto io stesso ho già ampiamente sostenuto nel corso di questa discussione. Quando consideriamo però l'indole particolare delle società in nome collettivo, quando consideriamo che i soci in nome collettivo sono obbligati illimitatamente e solidariamente, parmi che possa correre l'espressione, la quale d'altronde non ha dato luogo a difficoltà.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La dottrina esposta dall'onorevole Senatore Cabella mi pare irreprensibile. La firma del socio obbliga la società e le acquista i diritti, considerando nell'uno e nell'altro caso la società stessa come un ente astratto, come ente collettivo; e sta verissimo che i soci non sono che garanti solidari, non sono obbligati in via principale e quindi nemmeno acquistano diritto in via principale. Né questa è una pura sottigliezza. Produce in pratica degli immensi effetti. Se si dovessero confondere i soci colla società, quale conseguenza ne avverrebbe? Ne avverrebbe che il fallimento della società si confonderebbe col fallimento del socio, e non potrebbe sussistere fallimento della società senza il fallimento contemporaneo e necessario dei singoli soci. Ora avviene, o almeno deve, secondo me, in diritto avvenire il contrario, per questa evidentissima ragione, che fallito il debitore principale non sono necessariamente falliti i garanti quantunque solidali del debitore medesimo, dimodochè potrà proclamarsi il fallimento di una società in nome collettivo, e non esser punto nel medesimo

tempo dichiarati falliti i soci, ai quali incomberà soltanto l'obbligazione di pagare per la società sotto pena di essere ad uno ad uno dichiarati falliti anch'essi.

Ritengo dunque come irreprensibile e attendibile la dottrina esposta dal Senatore Cabella. Ma ciò non importa, a mio avviso, il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale; imperocchè se la espressione notata dall'onorevole Cabella può credersi alquanto inesatta, la si può correggere subito; e basta dire che la società in nome collettivo acquista diritti e contrae doveri per le operazioni fatte a nome e per conto della medesima dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo patrimonio.

Così dicendo, sarà rappresentato fedelissimamente il principio dimostrato dall'onorevole Cabella; ed io mi permetterei di proporre una variazione che raccomando all'accettazione dell'Ufficio Centrale, il quale ne trova la conferma nella stessa definizione che diede in principio di questa legge, in cui considerò sempre le società come aventi diritti e obbligazioni, e rappresentò sempre i soci come garanti solidali delle obbligazioni assunte dalla società.

Il mio emendamento consisterebbe nel sostituire alle parole: *Tutti i soci*, le seguenti: *Le società in nome collettivo ecc.*

PRESIDENTE. Si dia la pena di scriverlo e di mandarmelo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CORSI T. Domando la parola per una questione di ordine.

PRESIDENTE. Allora ella ha la precedenza e le do la parola.

Senatore CORSI T. Voleva dire al Senato che lo scopo della deliberazione presa nel principio di quest'adunanza era, di evitare per quanto era possibile le grandi questioni alle quali dà luogo il progetto di legge, e di cercare di approvare gli articoli, sui quali i Senatori si trovavano concordi.

Ora, siccome l'articolo in questione può dar luogo a discussione abbastanza lunga e solleva delle questioni gravissime come, per esempio, quella di sapere se il fallimento della società in nome collettivo porti anche il fallimento dei soci, questione che è tutt'altro che semplice, io proporrei che questo articolo rimanesse sospeso, e che si procedesse oltre nella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

discussione di quelli che non presentano difficoltà. Intanto l'onorevole Pescatore che ha presentato l'emendamento, lo potrà comunicare all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Potranno concertarsi insieme anche cogli onorevoli Miraglia e Cabella.

Nonostante questa dichiarazione, l'onorevole Miraglia vuole parlare?

Senatore **MIRAGLIA.** Faccio osservare che come conseguenza delle cose saviamente esposte dagli onorevoli proponenti, ne deve venire l'altra conseguenza che, cioè, le azioni personali dei creditori per gli obblighi della società non si possono far valere contro il patrimonio dei soci, se prima non si procede alla esecuzione del patrimonio della società.

Questa è almeno una questione che potrebbe anche essere presa in esame dall'Ufficio Centrale, e mi riservo di proporre analogo emendamento.

PRESIDENTE. Rimandando sospeso l'articolo 35 passiamo all'articolo 36.

Ne do lettura:

Art. 36.

« I soci, i quali, per clausola espressa del contratto sociale, sono esclusi dal contrattare a nome della società e dall'uso della sua firma, non la obbligano con i loro atti particolari, comunque assumano nel farli il nome della società.

» Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, salvo il diritto di risarcimento verso il socio, che avesse operato senza facoltà. »

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** L'articolo dice così: *I soci, i quali, per clausola espressa del contratto sociale, sono esclusi, ecc.* Parrebbe che per escludere i soci dall'uso della firma ci voglia una clausola espressa nel contratto. Non credo che tale sia stata l'intenzione dell'Ufficio Centrale, e che qui si tratti solo di un'inesattezza cui non si può mente, imperocchè quando un contratto designa nominatamente i soci che avranno la firma sociale; io ritengo che tutti gli altri s'intendano esclusi senza bisogno di una clausola espressa che li escluda nominatamente. Quindi, se tale è pure il concetto del-

l'Ufficio Centrale, di che non ho motivo di dubitare, io chiederei una modificazione che spero eseguirà l'Ufficio Centrale stesso; a questo primo inciso invece che: *i soci che per clausola espressa del contratto sociale ecc.*, direi: *i soci che per disposto del contratto sociale, ecc.*

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale che cosa dice su questa proposta dell'onorevole Senatore Pescatore il quale vorrebbe che invece di dire: *I soci i quali per clausola espressa del contratto sociale, si dicesse: i soci i quali per disposto del contratto sociale?*

Senatore **PESCATORE.** Io direi meglio ancora così: *I soci i quali non ricreterò dal contratto sociale la facoltà di contrattare a nome della società... ecc.*

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **CABELLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Relatore che l'ha chiesta per il primo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Meglio è che parli l'onorevole Senatore Cabella.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cabella.

Senatore **CABELLA.** Mi pare che anche la discussione di quest'articolo debba essere sospesa. Esso ha una intima connessione con l'articolo 34, che venne rimandato all'esame dell'Ufficio Centrale. A far ciò persuase non solo l'osservazione dell'onor. Pescatore, ma un'altra che è suggerita dal capoverso di questo articolo. Ivi si dice:

« Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, ecc. »

Anche qui sorge la questione se la società possa essere obbligata da firme che essa non ha autorizzate; questione per la quale si è fatto il rinvio dell'art. 34. Bisogna dunque decidere tal questione prima di adottare il capoverso. Domanderei in conseguenza che anche sopra questo articolo fosse sospesa ogni discussione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. La correlazione fra l'articolo 34 e l'articolo 36 mi sembra evidentissima. Dirò di più che l'articolo 36, come è formulato, può vincere le dubbiezze di taluni che nella disposizione del-

l'articolo 34 veggono conseguenze troppo gravose per le società.

Non dico che siano identici i casi disciplinati dall'articolo 34 e dall'articolo 36. Nell'articolo 34 si parla di soci, ai quali l'autorità sociale ha conferito il diritto di far uso della firma, e si suppone che il socio stesso ceda ad altri questa firma senza averne facoltà. Per questo caso nel progetto ministeriale si dispone che i terzi, nei contratti in buona fede fatti per mezzo di questo mandatario del delegato sociale, non debbano esser traditi nelle loro legittime aspettative.

E mi sia permesso di ripetere qui, che occorre tener conto delle condizioni vere delle cose. L'onorevole Senatore Alessandro Rossi, nella discussione generale diceva: « Bisogna essere del nostro paese e dei nostri tempi »; perciò nello studiare le disposizioni che meglio convengano al commercio, conviene guardare come, e in qual forma il commercio ordinariamente si eserciti. E poichè la delegazione della firma sociale è fatto comunissimo, e i terzi potrebbero agevolmente essere indotti in errore, così è bene dare ai loro interessi un'opportuna tutela.

Nell'articolo 36 si prevede il caso, che la società abbia espressamente negato ad uno dei soci di far uso della firma sociale, e di contrattare per essa. Questo divieto deve risultare dal contratto il quale deve esser pubblico, e in questo caso si trova ragione non comune al caso considerato nell'art. 34 (e così parlando mi trovo d'accordo coll'onor. Cabella) per non imporre alla società una responsabilità eccessiva e non giustificata.

Per queste considerazioni, e attesa l'evidente correlazione tra l'articolo 34 e il 36, credo che tutta la materia debba esser soggetto di un solo esame, acciocchè la deliberazione definitiva possa essere armonica e concordante.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Pregherei quei Senatori i quali hanno proposto emendamenti a questi tre articoli, di voler farli tenere questa sera o domani mattina all'Ufficio Centrale, affinchè intanto si possa prenderli in esame, e domani procedere alla discussione.

PRESIDENTE. Allora anche l'articolo 36 è sospeso.

Passeremo dunque all'articolo 37.

Art. 37.

« Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

» La maggioranza determinata dalle quote di interesse decide sulle opposizioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'art. 1723. »

L'Ufficio Centrale a quest'articolo fa la modificazione seguente:

« Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

» Nelle relazioni tra i soci la maggioranza determinata dalle quote di interesse decide sulle opposizioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'art. 1723. »

Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non reputo necessario quest'emendamento dell'Ufficio Centrale, perchè nell'articolo 37 si richiamavano già le disposizioni del numero 1 dell'articolo 1723 del Codice civile; e questo numero 1 dell'articolo 1723 del Codice civile, dice appunto:

« Si presume che i soci siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa. »

Questa facoltà data ai soci di opporsi all'operazione prima che essa sia conclusa, deve essere esercitata in relazione alla quota d'interesse che i soci stessi hanno nella società, e deve essere permessa per tutti gli effetti indicati nell'art. 1723 del Codice civile.

E se per l'articolo 1723 del Codice civile è data facoltà a questi oppositori di fare opposizione anche all'intuori degli stretti rapporti fra i soci, non veggio sufficiente ragione perchè nelle società commerciali questa disposizione debba avere minore efficacia.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non insiste nel suo emendamento.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Non bisogna dimenticare che i soci amministratori delle società com-

merciali in nome collettivo o in accomandita sono obbligati solidariamente rispetto ai terzi.

L'opposizione di coloro che non hanno questa solidarietà potrebbe aggravare la condizione dei soci gerenti.

Parmi adunque che questa facoltà di opporsi si debba intendere soltanto nei rapporti dei soci, onde il socio che non ha responsabilità non possa opporsi ad operazioni che potrebbero togliere o diminuire la responsabilità dei gerenti.

Io non ho qui sott'occhio le disposizioni degli articoli 1720 a 1723 del Codice civile: però fo osservare che bisognerebbe ben avvertire se queste disposizioni siano o no compatibili colla responsabilità solidale ed illimitata dei soci gerenti.

Mi limito per ora a queste semplici raccomandazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Qui si tratta delle società in nome collettivo, e non è una particolarità del gerente la responsabilità illimitata e solidale, ma dessa è comune a tutti i soci. Difatti nell'art. 1, che il Senato ha già votato, è detto: « la società in nome collettivo è quella nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. » Quindi è naturale che ognuno dei soci che fanno parte di una società in nome collettivo abbia interesse e ragione di far valere la propria opposizione ad un'operazione che reputi dannosa alla società.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 37 del testo ministeriale, poichè l'Ufficio Centrale desiste dalla sua proposta, per metterlo ai voti:

Art. 37.

« Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del codice civile.

» La maggioranza determinata dalle quote di interesse decide snite opposizioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'articolo 1723. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 38.

« La maggioranza dei soci, se non vi è stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la forma della società e le con-

venzioni sociali, nè può entrare in operazioni diverse da quelle determinate nel contratto, senza il consenso unanime dei soci. »

(Approvato.)

Art. 39.

« Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio di essa coll'interesse legale, ma anche per gli obblighi contratti in buone fede per conto della società.

» Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, deve essere risarcito di quanto ha perduto, e del danno che ha sofferto. »

(Approvato.)

Art. 40.

« Il socio, che, senza il consenso scritto degli altri soci, impiega i capitali o le cose della società ad uso o traffico proprio o di terzi, è obbligato a conferire alla massa tutti gli utili che ne ha conseguito, ed a risarcire il danno.

» Le perdite, che vi fossero, restano a suo carico esclusivo, senza pregiudizio dell'azione penale, se vi è luogo. »

(Approvato.)

Art. 41.

« Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Contravvenendo a questo divieto, egli può essere costretto a reintegrare la società, come se non avesse compiuta la porzione di capitale che assunse di conferire, e salvo il risarcimento del danno. »

(Approvato.)

Art. 42.

« I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

» Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni presistevano al contratto di società ed erano noti agli altri soci, e questi non patuirono che dovessero cessare. »

(Approvato.)

Art. 43.

« In caso di contravvenzione alle disposizioni

dell'articolo precedente, la società ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa, o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui la società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte, salva la disposizione dell'art. 40. »

(Approvato.)

Passiamo ora ad esaminare il

§ 2. — *Della società in accomandita semplice.*

L'intestazione di questo secondo paragrafo l'Ufficio Centrale propone sia modificata così:

§ 2. — *Della società in accomandita semplice e per azioni.*

Domando al signor Ministro se accetta questa modificazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non si tratta di una semplice modificazione di forma, ma bensì di una modificazione sostanziale. Il Ministero propone di considerare e di disciplinare diversamente le società in accomandita, secondo che sono semplici o per azioni: l'Ufficio Centrale all'incontro vorrebbe trattare della accomandita per azioni indistintamente dall'altra.

Perciò non posso accettare l'aggiunta fatta al titolo dall'Ufficio Centrale, e prego il Senato di voler discutere separatamente le due parti del progetto che riguardano le società in accomandita, secondo la proposta del Ministero salvo all'Ufficio Centrale di proporre quelle modificazioni che crederà opportune.

PRESIDENTE. Dunque l'intestazione rimane qual era, cioè:

Della società in accomandita semplice, salvo che il Senato non voglia poi modificarla.

Leggo l'art. 41.

Art. 41.

« La società in accomandita semplice è amministrata da' soci responsabili senza limitazione.

» Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione può far parte della ragione sociale. Non può farne parte il nome del socio accomandante; in caso di contravvenzione a questo divieto il socio accomandante contrae responsabilità illimitata e solidaria. »

L'Ufficio Centrale modifica il primo e secondo paragrafo come segue:

« La società in accomandita è amministrata da soci responsabili senza limitazione.

» Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione può far parte della ragione sociale. Se, non ostante questo divieto, il nome del socio accomandante ne fa parte, l'accomandante contrae responsabilità illimitata e solidaria. »

Domando al Signor Ministro, se accetta la proposta dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non accetto la modificazione al primo periodo; ma accetto quella al periodo secondo, per cui il primo periodo dovrebbe restare nella forma proposta dal Ministero, ed il secondo in quella proposta dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come sarebbe accettato dal Ministero:

Art. 41.

« La società in accomandita semplice è amministrata dai soci responsabili senza limitazione.

» Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione può far parte della ragione sociale. Se, non ostante questo divieto, il nome del socio accomandante ne fa parte, l'accomandante contrae responsabilità illimitata e solidaria. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo. Se nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo 41 come l'ho testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 45.

« Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale, ed insieme soci accomandanti, sia che i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo, riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita, riguardo ai semplici accomandanti. Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

dell'ultimo periodo di quest'articolo, cioè delle parole: « Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. »

Aderisce l'on. Ministro a questa soppressione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Aderisco, perchè non si tratta di una vera soppressione; l'Ufficio Centrale, ha creduto anzi questa disposizione di tanta importanza che ne ha fatto un articolo separato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** L'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione dell'ultimo periodo di quest'articolo, che dichiara le disposizioni degli articoli 42 e 43 relative ai soci obbligati in solido. Ma se si adottasse la proposta soppressione, resterebbe eliminata la responsabilità...

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Aveva già avvertito che questa disposizione non resta soppressa, giacchè l'Ufficio Centrale ne ha fatto un articolo separato che è il 45.

Senatore **MIRAGLIA.** Ma se l'onorevole Ministro vuole che la discussione si faccia sul testo ministeriale, coll'articolo dell'Ufficio Centrale resta medesimamente soppressa questa disposizione.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Non intendo le obiezioni fatte dall'onorevole Miraglia, perchè l'ultimo periodo dell'articolo 45 non fu soppresso, ma solo si è fatto di esso un articolo separato, che il Governo non potrà che accogliere. Non vi è adunque alterazione di sorta. La disposizione resta, in un luogo o nell'altro, la stessa.

Senatore **MIRAGLIA.** Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo colla soppressione dell'ultimo periodo proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 45.

« Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale, ed insieme soci accomandanti, sia che i soci obbligati in so-

lido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo, riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita, riguardo ai semplici accomandanti. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 45 bis.

Ora viene l'art. 45 bis che corrisponde all'ultimo periodo dell'art. 45.

Ne do lettura.

« Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. »

Chi approva quest'articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 46.

« L'accomandante non è soggetto a perdita, che fino a concorrenza del capitale che ha messo o doveva mettere nella società.

» Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino utili corrispondenti.

» Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi. »

Dei due primi alinea di questo articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe la redazione nei termini seguenti:

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società, nè può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo; fino al limite di essa e non oltre, è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

» Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo bilanci compilati regolarmente e in buona fede, dai quali risultino utili corrispondenti. »

Il terzo alinea rimarrebbe come si trova concepito nel testo.

Interrogò il signor Ministro d'Agricoltura,

Industria e Commercio se accetta gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Rispetto al primo paragrafo dell'articolo accettato, con lieve riserva, l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale. Il Ministero contemplava espressamente soltanto un caso, e vi provvedeva con una sola disposizione, proponendo che l'accomandante fosse soggetto a perdita soltanto fino alla concorrenza del capitale da lui conferito nella società: molto prudentemente l'Ufficio Centrale ha voluto cercare garanzie per le quali il socio accomandante non possa esimersi dall'adempimento delle sue promesse.

Quindi ammetto volentieri la prima parte dell'emendamento e domando solo che siano soppresse le parole: *e non oltre* perchè sarebbe inconcepibile la supposizione che l'accomandante possa essere obbligato oltre la quota da lui conferita nella società.

In quanto poi al secondo paragrafo avverto il Senato che, sebbene esso contenga una sola variante al progetto ministeriale, che può a prima giunta parere di poco conto, dessa è invece piuttosto grave.

Qui conviene considerare la condizione del socio accomandante al quale si chiegga la restituzione di utili percetti. Per quanto si voglia essere rigorosi, sembra necessario di garantire l'accomandante dall'obbligo di restituirli quando egli abbia agito regolarmente e in buona fede, affinchè la sua economia privata non debba essere sottoposta a troppo gravi e non giustificate vicissitudini.

Per raggiungere il duplice intento d'impedire fraudolenti maneggi, e di garantire entro certi limiti l'accomandante, che cosa si propone nel progetto ministeriale? Si propone che, quando un accomandante abbia riscosso le quote d'interesse e i dividendi in buona fede e secondo bilanci regolarmente compilati da cui risultino utili corrispondenti, non sia obbligato a restituire le somme che ha percepito.

Si può forse a questo accomandante domandare qualche condizione di più perchè possa conservare quello che ha riscosso? Il Ministero crede che quelle condizioni bastino; ma l'Ufficio Centrale chiede qualche cosa di più.

L'Ufficio Centrale non si contenta della buona fede dell'accomandante, dell'esistenza di un bi-

lancio regolarmente compilato dal quale risultino utili corrispondenti da dividere, ma vuole che questo bilancio sia fatto in buona fede.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ora, come può l'accomandante assicurarsi che il bilancio sia compilato in buona fede, egli che non può avere ingerenza negli affari sociali? Mi pare che basti di obbligarlo a riconoscere se il bilancio sia stato fatto regolarmente.

La mala fede nella compilazione del bilancio non è un fatto a lui imputabile, nè un fatto di cui egli possa facilmente avere certezza; quindi io reputo che non debba essere menomata la sicurezza della sua privata azienda aggravando troppo la sua condizione. Gli effetti della restituzione, in virtù dei principi che abbiamo già stabiliti nel luogo che tratta delle prescrizioni, rimonderebbero per cinque anni; la restituzione dei dividendi percetti per un quinquennio potrebbe essere una mina. Quindi io credo non sia troppo facilmente da ammettere che un padre di famiglia debba restituire dei danari che abbia riscossi e che abbia spesi in buona fede, attenendosi anche a quelle regole di prudenza, che la cura dei propri interessi ad un animo retto e la chiara intelligenza delle cose possano suggerire.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi duole grandemente, ma credo che anche quest'articolo debba essere rinviato ad ulteriore esame dell'Ufficio Centrale, imperocchè contiene delle gravissime e grossissime questioni.

Nel progetto dell'Ufficio Centrale si stabilisce che il socio accomandante sia sempre tenuto al pagamento della quota, nè possa esonerarsi per compensazione.

Prima di tutto mi pare evidente ed immune da qualunque contestazione, che il socio accomandante il quale abbia pagato già la sua quota alla società, non possa più essere ricercato in nessuna maniera, imperocchè la vera creditrice del socio accomandante è la società stessa. Non si dubita che l'ente collettivo sia creditore della quota che debbono apportarci i soci accomandanti.

Se dunque la quota è stata pagata all'ente collettivo, il debito dell'accomandante verso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

la società, ed il credito di questa verso di quello, sono perfettamente estinti.

Ora, per quale ragione si può escludere che il socio accomandante, il quale potrebbe certamente opporre alla domanda della società, e per essa dei creditori sociali una quietanza da cui risulti che egli ha pagato, non possa parimenti opporre la compensazione?

Distinguo però tra compensazione e compensazione: vi hanno le compensazioni giudiziali che si operano solo per decreto del giudice; vale a dire, quando un debitore ha bensì un credito verso il suo creditore ma non ancora liquido perfettamente, non ancora scaduto: mancheranno pochi giorni, ma non è ancora esigibile, oppure non è abbastanza certo, può essere soggetto ancora a plausibile contestazione. In allora la compensazione non si opera di pien diritto, dice la legge ed è facile vedere che il socio accomandante non può opporre questa compensazione ai creditori, giacchè fallita la società, insorgendo i creditori sociali contro l'accomandante, l'accomandante è escluso dal potere opporre la compensazione che non si operò di pien diritto.

Viene troppo tardi la eccezione di compensazione opposta ai creditori i quali sono terzi. Ma se per contro noi poniamo che il socio accomandante sia divenuto creditore di tale credito liquido esigibile prontamente, e certo, se insomma poniamo che si siano verificati tutti i termini abili ad operare la compensazione di pien diritto, allora non vedrei come la compensazione non abbia liberato il debitore; lo ha liberato, come se avesse fatto pagamenti in espressi termini e avesse riportata la quietanza *compensatio* (è pur antichissimo il detto) *vicem solutionis obtinet*.

Tanto è vero, che se avviene il fallimento della società, non avverrà che l'accomandante possa essere gettato, direi, nel fallimento: non si potrà mai dire all'accomandante « pagate ai sindaci quello che dovete, e pagatelo interamente; voi poi concorrete con i creditori del fallimento. »

Quando la compensazione si è operata di pien diritto, prima del fallimento, qualunque debitore è liberato, non è più tenuto a pagare alla massa il totale suo antico, ed ora già estinto, debito, salvo ad intervenire nel fallimento, a concorrere cogli altri creditori, ed a rimanere

perdente di una quota del suo credito come rimangono perdenti i creditori.

Questa è la quistione che io propongo all'Ufficio Centrale e non dubito che ne vedrà tutta la gravità.

Io credo di comprendere il perchè l'Ufficio Centrale abbia usato la formola diretta ad escludere l'eccezione di compensazione; esso ebbe certamente sott'occhio la quistione dibattutissima: se i creditori sociali abbiano azione diretta contro l'accomandante, oppure se abbiano sola l'azione indiretta, cioè l'azione che il gerente potrebbe intentare all'accomandante. Ora questa quistione, dagli autori francesi e credo anche dai belgi, era posta inesattamente. Sicuramente il creditore non ha bisogno di intentare l'azione che compete al gerente; l'azione appartiene alla società; e sotto quest'aspetto non v'ha dubbio che il creditore abbia contro l'accomandante l'azione spettante alla società ed è impossibile che ne abbia un'altra.

Il creditore sociale ha l'azione contro la società, e quindi ha l'azione per rivendicare il patrimonio della medesima, dovunque si trovi; non era posta in termini esatti la questione dell'azione diretta o indiretta, e non occorre risolverla.

L'Ufficio Centrale forse ha voluto risolverla con formola precisa, dicendo che il creditore ha l'azione diretta e che l'accomandante debba sempre conferire la sua quota senza potersi esimere, opponendo la compensazione. Questa forse è l'idea da cui fu mosso l'Ufficio Centrale, ma mi pare che sia andato troppo in là, non distinguendo tra la compensazione che ha luogo di pien diritto, opera nel momento stesso che coesistono il debito e credito egualmente certi, liquidi ed esigibili e tiene luogo di pagamento, e la compensazione impropria, imperfetta, che non può sorgere, che in virtù di una sentenza del giudice.

Mi pare, in secondo luogo, che nell'articolo di cui parliamo ci sia inclusa anche un'altra questione più grave. L'Ufficio Centrale sicuramente conosce la discussione che ebbe luogo nel Belgio e le disposizioni che prevalsero presso quel legislatore. Quando si domanda se gli accomandanti debbano restituire i dividendi che in realtà non erano dovuti, si distingue: nelle società per azioni, no sicuramente; quando li abbiano percepiti in buona fede die-

tro bilancio regolarmente compilato, gli azionisti non sono più tenuti a restituire i dividendi, quantunque più tardi si possa dimostrare che nel bilancio della società per azioni era incorso un errore, e che il dividendo non era realmente dovuto.

E perchè? Perchè nelle società per azioni gli azionisti sono in tanto numero e sono privi di ogni mezzo per conoscere direttamente lo stato degli affari della società, che sarebbe una vera ingiustizia l'assoggettarli al carico di restituire i dividendi percepiti, senza che fossero dovuti, quando non vi è nessun mezzo di verificare se i dividendi proposti dai gerenti e pagati agli azionisti, corrispondono realmente ad un beneficio avvertatosi nell'esercizio sociale.

Ma nelle società in accomandita semplice la cosa varia, e varia talmente che il legislatore belga ha creduto che si dovesse adottare una disposizione contraria.

I soli dividendi che gli accomandanti nelle società in accomandita semplice, vale a dire nelle società affatto private ed ordinarie, non debbano restituire, sono i dividendi che erano proprio dovuti nel momento in cui furono pagati, nell'esercizio a cui si riferisce il pagamento, e non possano secondo la legislazione belga, essere ammessi i soci, non sono ammessi ad allegare nè che il dividendo rispondesse al bilancio, nè che essi fossero in buona fede, nè che i bilanci fossero compilati in buona fede.

Nessuna cosa dispensa l'accomandante dal restituire i dividendi che non fossero dovuti in realtà nell'esercizio sociale a cui si riferisce il pagamento loro. E questo perchè? Perchè nelle società in accomandita semplice che sono cose affatto private e ristrette, gli affari sono sotto gli occhi e la vigilanza diretta anche degli accomandanti, e l'accomandante può assistere alla compilazione del bilancio, può farsi rendere esatto conto della situazione della società, e non è mai possibile che l'accomandante fosse in buona fede. Ma che buona fede! È una cosa vostra che amministrare da voi stessi. Voi accomandanti non comparite in faccia ai terzi, ma conoscete pienamente gli affari della cassa a cui avete accomandato i vostri capitali, tanto quanto li conoscono i soci gerenti; dunque come si può credere che un accomandante, praticissimo ed espertissimo

conoscitore della situazione della sua casa, ed a cui per connivenza o per altra ragione poco giustificabile l'accomandatario abbia pagato degli utili indebiti, come si può ammettere, dico, che quest'accomandante alleggi di non saperne nulla e che dica: ho ricevuto i supposti utili in buona fede?

Ripeto che la legge belga adottò la disposizione contraria, non ammise l'allegazione della buona fede, nè per parte dei compilatori del bilancio, nè per parte dei soci accomandanti, ma li ha resi tutti responsabili degli errori incorsi nella compilazione dei bilanci, e quando più tardi venga a risultare che un dato esercizio non poteva dare dividendi, i creditori sociali hanno diritto di dire: i vostri dividendi non furono altro che una restituzione anticipata e indebita del capitale che avete conferito nella società. Reintegrate questa parte del capitale che vi fu indebitamente pagata dalla società, e restituire ai terzi, ai quali, come creditori della società, realmente appartiene: il capitale sociale durante la società non poteva essere di meno.

Mi spiace di aver menata la cosa forse troppo per le lunghe, ma ho creduto opportuno accennare le gravi questioni che si presentano in quest'articolo, le quali, a mio avviso, devono consigliare il rinvio, come furono rinviati tanti articoli precedenti che forse non contenevano questioni altrettanto importanti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dirò brevemente le ragioni le quali hanno determinato l'Ufficio Centrale a proporre quest'articolo così come venne redatto e dirò pure le ragioni che determinano l'Ufficio Centrale ad accettare la sola modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

Quello che importa stabilire all'Ufficio Centrale si è questo, che l'accomandante non sia mai tenuto oltre la parola che egli ha promesso, ma che per la quota che ha promesso sia tenuto e sempre.

L'espressione adoperata nel progetto del Ministero e riprodotta dal precedente Codice accennava solamente alla *perdita*: parola che allude soltanto ad una relazione tra consoci.

Noi abbiamo aggiunto che l'accomandante è tenuto, nonchè per le perdite, poi *debiti*, con che si accenna ad un obbligo non più soltanto

fra soci, ma inoltre verso i terzi. In ciò si è seguito l'esempio del Belgio, ove si credette così d'aver tolto di mezzo la controversia dell'azione *directa* o *solo obliqua*. In fatto se l'accomandante non fosse tenuto che per le perdite, non dovrebbe rispondere che verso la società: cosicchè i terzi non potrebbero preservare i loro diritti quanto alla somma promessa in accomandita, se non come investiti dei diritti della società. Dovendo invece l'accomandante rispondere anche dei debiti, il creditore ha un diritto proprio, perchè la somma promessa in accomandita realmente sia consegnata. Parveci dovere tuttavia fare un passo di più: anzichè considerare l'azione nel suo esercizio, ne abbiamo cercato la ragione intima. Sta questa nella necessità di impedire collusioni fra accomandatari e accomandanti, per cui l'accomandatario simulando fittizi crediti dell'accomandante, mediante la compensazione o altri artifici, arrivi a sottrarre la somma promessa in accomandita dal rispondere per gli obblighi sociali.

Perciò ci parve che sarebbe un tagliare il male alla radice, quando si adottasse l'assoluto divieto di ogni combinazione che renda illusoria la promessa dell'accomandante, su cui i terzi avevano pur tutto il diritto di contare.

Quando poi ai dividendi, che l'accomandante avesse percepito, l'Ufficio Centrale richiedeva la buona fede, non solo in lui, ma inoltre nei compilatori del bilancio, e questo per il principio di diritto, espresso benissimo dai Romani quanto all'institor, che del dolo dell'institor non può vantaggiarsi chi lo ha preposto.

Però le cautele, già ammesse dal Ministero, ci sembrano tali da rendere forse eccessivo questa ulteriore condizione, dacchè la regolarità del bilancio, che certo deve intendersi rigorosamente, esclude senz'altro la mala fede.

L'onorevole Pescatore pensa che il nostro divieto d'ogni compensazione oltrepassi il fine che ci siamo proposto, e che le cautele quanto ai dividendi sieno invece scarse.

È così chiaro il fine per cui abbiamo introdotto quel divieto, che parmi non dovere punto dar luogo a dubbi: noi vogliamo che l'obbligo dell'accomandante sia vero, reale, effettivo, ecco tutto.

È così d'altronde circondata la facoltà quanto

ai dividendi da tante limitazioni, che sembraci equa la soluzione proposta.

Pregherei perciò il Senato d'approvare l'articolo come venne concordato.

Il discutere a lungo non mi pare che giovi; giova piuttosto risolvere.

Mi ricordo fin da quando studiavo il diritto, quanto siffatte questioni mi tribolavano; mi vendico nel definirle come legislatore. Il dire cose nuove pro o contro non è facile: è meglio concludere.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Non credo punto che si sia concordato felicemente tra il Governo e l'Ufficio Centrale: ciascuno è libero nelle sue opinioni.

Io credo che qui vi sia un errore, ed un errore abbastanza manifesto che io desidererei evitare.

L'articolo dice:

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società, nè può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo. »

Queste parole io veramente non so dove l'Ufficio Centrale le abbia prese.

Mi parvo di avere dimostrato che introducevano un vero errore, non ho udito dall'onorevole Relatore una risposta...

Senatore CORSI T. Domando la parola.

Senatore PESCATORE... alle mie ragioni le quali forse vennero da me stesso meno felicemente spiegate. Dico prima di tutto che le parole sulle quali elevo una controversia sono quelle aggiunte dall'Ufficio Centrale, al testo della legge belga.

Ho sotto gli occhi la legge belga, articolo 21, che dice così:

« L'associé commanditaire (quello, che noi diciamo accomandante) n'est passible des dettes et pertes de la société, que jusqu'à concurrence des fonds, qu'il a promis d'y apporter. »

E ritengo, Signori, il tenore della discussione che ebbe luogo sopra quest'articolo.

Il progetto primitivo diceva soltanto che l'accomandante non è soggetto a perdita, che fino a concorrenza della sua quota.

La discussione palesò la necessità di aggiungere una parola, la quale indicasse che l'accomandante è debitore diretto dei debiti della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

società; e quindi aggiunsero queste parole: l'accomandante non è soggetto ai debiti e alle perdite della società che sono alla concorrenza della sua quota; fin qui ci sto.

Questa formula della legge belga fu trasportata nel progetto in discussione, dicendo: fino al limite di essa e non oltre è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. Ci sto a questa proposta: è quella della legge belga. Ma quando di proprio moto l'Ufficio Centrale vuole inserirvi quelle altre parole: Il socio accomandante (che è sempre debitore della sua quota sociale alla società) non può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo, qui mi permetto veramente di ripetere le obiezioni che feci e che non furono menomamente risolte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Come? L'accomandante è sempre debitore della sua quota e non può esonerarsi per nessun titolo? Io interrogo l'Ufficio Centrale: Può esonerarsi con una quietanza dalla quale risulti che la quota è stata pagata?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questo s'intende da sè.

Senatore PESCATORE. Ah, s'intende da sè! Ora vuol negarmi l'onorevole Relatore che anch'io richiami i tempi in cui sedetti sui banchi della scuola, dove imparai che la compensazione quando si verificano tutti i termini della compensazione di pien diritto tien luogo di pagamento? è un pagamento reale, una quietanza?

Non avrà l'effetto di un pagamento il credito non abbastanza certo, un credito anche certo, ma non ancora liquidato, a cui manchi per avventura la liquidazione degli interessi, oppure una perizia, un qualche atto di procedura che debba precedere, prima che si dica il credito è liquido, nè varrà sicuramente ad operare la compensazione di pieno diritto un credito che non sia ancora esigibile, non mancassero che cinque giorni; se avviene un fallimento, la compensazione non c'è, il pagamento non c'è, e quindi il creditore dovrà concorrere e perdere nel fallimento, pagando intanto alla massa dei creditori l'intero suo debito in lire, soldi e denari. Tutto ciò si insegna nelle scuole di giurisprudenza; alle quali (lo sappia il signor Relatore) io assistei per lunghi anni, anche qual professore, quantunque indegnamente chiamato a tale ufficio. La compensazione, quando si ve-

rificano tutti quanti i termini voluti dalla legge, perchè operi di pien diritto, dal momento in cui coesistono debito e credito tra le stesse persone, tanto vale quanto un pagamento. Questo principio non si può negare, e mi spiacerrebbe assai che dal Senato del Regno uscisse una contraria proposizione.

Nè si dica che possono intervenire le collusioni, le frodi; le collusioni, le frodi, possono intervenire in tutte le materie; si possono anche fabbricare quietanze false, ma i casi di frode sono sempre eccettuati.

Come vuole l'Ufficio Centrale sostenere che uno che ha pagato sia ancora debitore? Ora, chi si trova di aver compensato di pieno diritto, se non si curò nemmeno di riportar quietanza, questo, anzicchè ingenerare sospetto, è indizio manifesto di pienissima sicurezza e di buona fede.

Io quindi pregherei nuovamente l'Ufficio Centrale di accettare il mio rinvio, se no, io propongo la legge come la fece il legislatore belga, togliendo le parole aggiunte dall'Ufficio Centrale, e sarebbe così concepita:

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società; fino al limite di essa e non oltre è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. »

Se ha in mano un titolo di liberazione, sia quietanza, sia compensazione di pieno diritto non può essere tenuto a pagamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Io credo che l'onorevole Senatore Pescatore penetrandosi forse troppo dei principi generali in materia di compensazione, cerca di respingere un miglioramento che Ministero ed Ufficio Centrale hanno procurato d'introdurre nel progetto attuale di legge.

Nessuno impugna che in materia generale di diritto, quando vi è un debito e un credito che hanno rispettivamente le qualità di essere liquidi ed esigibili, si applichi la compensazione; nessuno impugna questo fatto e nessuno vuol violare questo principio di diritto. Ma il concetto dell'Ufficio Centrale è che in materia di società si può ben prescindere da questa regola. Il socio non è come un terzo qualunque il quale abbia da opporre una compensazione. Il socio ha di fronte alla società una posizione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

eccezionale: egli conosce perfettamente gli interessi della società. Quindi se la società si trovasse in dissesto, se egli non avesse pagato la sua quota, e se al tempo stesso avesse fatto operazioni colla società per le quali fosse creditore non potrebbe egli, nei giorni che precedono il fallimento a fare una compensazione; egli correbbe a farlo alla più piccola notizia di dissesti, il che porterebbe alla conseguenza che gli altri creditori dovrebbero avere un semplice riparto, se la catastrofe avvenisse, mentre il socio che è stato accorto e che ha conosciuto le condizioni nelle quali la società si trovava, col mezzo della compensazione, avrebbe ottenuto il pieno pagamento perché la quota che avrebbe dovuto pagare alla massa del fallimento la pagherebbe prima colla compensazione, e con questa verrebbe a rimborsarsi integralmente del suo credito, che non avrebbe avuto intero se la catastrofe si fosse prima verificata.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore CORSI T. Ecco l'evento al quale si è voluto principalmente ovviare con questa disposizione.

Si è detto: il socio, per la sua speciale condizione che gli permette di conoscere tutte le operazioni della società, non deve poter pagare col mezzo di una compensazione; il suo pagamento, deve sempre essere effettivo e se egli non ha fatto il pagamento effettivo deve sempre essere debitore della società, salvo a ritornar creditore con gli altri se avesse fatta una compensazione incautamente che rimanesse annullata da questa disposizione. Egli dovrà però sempre giustificare di avere effettivamente in contanti e non con altri titoli qualunque pagata la quota sociale, che doveva costituire il pegno dei creditori della società.

L'onorevole Pescatore considera la compen-

sazione nei suoi termini semplici e la trova perciò sempre ed in ogni caso ammissibile, naturale e legale. Ma se considera che il socio può avere mille mezzi per crearsi creditore: che può far prendere degli oggetti di poco valore, che non hanno un grandissimo corso, alla società per crearsi creditore, ed appena creato questo suo credito operare la compensazione con la sua quota sociale, vedrà che la compensazione può facilmente in questo caso, cuoprirne la frode.

È precisamente, io ripeto, ancora una volta, è precisamente per ovviare agli inconvenienti che possono nascere dalla posizione speciale del socio verso la società, e dalla cognizione che egli ha del di lei stato economico che abbiamo voluto stabilire non potersi in questi casi operare la compensazione.

PRESIDENTE. Il Senato ha abbastanza deserti i suoi banchi per non voler ora votare, io credo, una questione di tanta gravità. Se però il Senato vuol votarla oggi, do la parola all'onorevole Senatore Astengo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Domando che sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sarà continuata nella seduta che si terrà domani alle ore 2, e la parola sarà all'onorevole Senatore Astengo.

Se la discussione di questo progetto di legge dovesse arrestarsi, si discuteranno gli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).

LVIII.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge concernente le Società ed associazioni commerciali* — Nuova redazione dell'art. 46, approvata — Dichiarazione del Relatore intorno all'art. 11 e approvazione dell'articolo — Approvazione di un'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale dopo il primo capoverso dell'art. 14, non che dell'ultimo capoverso dello stesso articolo e dell'intero articolo — Dichiarazioni del Relatore, del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e del Senatore Pescatore intorno agli articoli 21, 22 e 23 — Emendamenti del Senatore Cabella agli art. 21 e 22 — Dichiarazione del Relatore — Proposta di sospensione del Senatore Cabella, appoggiata dal Senatore De Falco, approvata — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 47, accettato dal Ministro — Osservazioni del Senatore Corsi T. sugli alinea 2 e 3 in risposta al Relatore — Emendamento del Senatore Beretta al 1 e 2 capoverso — Considerazioni e dichiarazioni del Ministro — Replica del Senatore Beretta — Schiarimenti e raccomandazioni del Relatore — Dichiarazione del Senatore Beretta e rejezione del suo emendamento — Approvazione per parti e per intero dell'art. 47 — Scoglimento degli emendamenti Cabella agli art. 21 e 22, oppugnati dal Relatore, e sua mozione d'ordine — Replica del Senatore Cabella — Osservazioni del Senatore Miraglia e del Ministro in appoggio dello stesso, concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale — Emendamento del Senatore Beretta all'art. 21 — Rejezione degli art. 21 e 22 come proposti dal Senatore Cabella — Emendamento del Senatore Miraglia all'art. 21, concordato tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, combattuto dal Ministro, sostenuto dal proponente — Considerazioni del Relatore contro l'emendamento Miraglia, e proposta di modificazione accettata dal Senatore Beretta — Replica del Senatore Miraglia — Rejezione dell'emendamento Miraglia — Variante proposta dal Senatore Pica al 1 capoverso dell'articolo — Approvazione del capoverso colle varianti — Osservazione del Senatore Pica al 2 capoverso — Spiegazioni del Relatore — Approvazione del 2 capoverso e dell'intero articolo — Emendamento del Senatore Cabella all'art. 22, non accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo, e deliberazione di tener seduta il domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Associazioni e Società commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle associazioni e società commerciali.

Ieri siamo rimasti all'art. 46, intorno al quale

oggi doveva parlare l'onor. Senatore Astengo, ma, siccome tra l'Ufficio Centrale e gli onorevoli Senatori che han proposti emendamenti si è combinata una nuova relazione, l'onorevole Senatore Astengo ha dichiarato di rinunciare alla parola.

Rileggerò il primo alinea dell'articolo 46, che è così concepito:

Art. 46.

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società, nè può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo; fino al limite di essa e non oltre, è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. »

Gli emendamenti proposti cadevano su questo primo alinea dell'articolo, e l'Ufficio Centrale lo avrebbe così modificato:

« Il socio accomandante è tenuto sino al limite della sua quota a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Verrebbe quindi il secondo alinea proposto dall'Ufficio Centrale e quindi il terzo alinea del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Darò lettura del secondo alinea proposto dall'Ufficio Centrale ch'è così concepito:

« Non può essere costretto a restituire le quote d'interessi e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino utili corrispondenti.

Viene ora il terzo alinea del testo ministeriale che suona così:

« Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi. »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46 così formulato.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ho creduto bene di fare esaurire la discussione su questo articolo 46, sul quale ci eravamo arrestati.

Ora sarà bene riprendere la discussione di quegli articoli che il Senato aveva rinviati all'Ufficio Centrale.

Figura tra questi per il primo l'articolo 11

rispetto al quale l'Ufficio Centrale propone che si tenga il testo ministeriale, e quindi lo rileggo.

Art. 11.

« I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti, che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ricordo al Senato che su questo articolo l'onorevole Senatore Pescatore aveva proposto un'aggiunta, la quale consisteva nel dichiarare che la disposizione di quest'articolo non pregiudica l'applicazione dell'art. 1235 del Codice civile. Ma nella conferenza tenuta coll'onorevole Pescatore e con l'onorevole Ministro ci siamo persuasi che provengono sufficientemente nei congrui casi i principi generali del diritto civile.

Per questo abbiamo concluso di mantenere l'articolo così come sta scritto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo ministeriale per metterlo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Fra gli articoli rimasti sospesi vi è anche il 14.

Il primo alinea di questo articolo venne già votato nei termini seguenti:

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'articolo 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza, o devono dichiarare le persone che dirigono o amministrano tale fede, o altrimenti rappresentano la società nello Stato. »

Fu pure votata un'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore a questo primo alinea, così concepita:

« Ancho a queste società si applica il disposto dell'articolo precedente. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Poi fu votato il secondo alinea nei termini seguenti:

« Le persone, che dirigono od amministrano tali sedi secondarie o rappresentanze, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali. »

Fu pure votato il terzo alinea, così concepito:

« Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, esse devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società medesime. »

Venne quindi votato il quarto alinea coll'aggiunta proposta dal Senatore Cabella, e così espresso:

« L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende perciò in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali.

» La responsabilità dei rappresentanti di cui si parla nel presente articolo è limitata agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni. »

Ora, l'Ufficio Centrale propone che dopo il secondo alinea già votato dell'articolo si faccia la seguente aggiunta:

« Sotto il nome di rappresentanti s'intendono tutti coloro che contrattano abitualmente o concludono, in nome e per conto delle società estere da cui dipendono, affari appartenenti al commercio delle medesime. »

Interrogo l'onorevole Ministro se l'accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io non solo accetto questa aggiunta ma ne ringrazio senz'altro l'Ufficio Centrale, perchè essa allontana o toglie i pericoli, che mi rendevano opponente alla sostituzione della parola *rappresentanza* a quella di *agenzia*, nel preambolo dell'articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dall'onorevole Ministro.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Rimano adesso l'ultimo alinea di quest'articolo, che l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero propone nei termini seguenti:

« Le società aventi nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa sono considerate come società nazionali; sono soggette anche per la forma e validità dal loro atto costitutivo, benchè stipulato all'estero, a tutte le disposizioni della presente legge. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 14, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ieri furono rimandati gli art. 21, 22 e 23.

L'Ufficio Centrale propone che i medesimi si formolino secondo che si leggono nella proposta di emendamenti stampati. Ne dà lettura.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale era rimasto nella persuasione che tra l'Ufficio Centrale ed il Governo non ci fosse altra discrepanza, e che si dovesse ora venire ad una definizione intorno a quegli articoli.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io credo che qui sia un equivoco. Abbiamo infatti due documenti, nei quali sono citati gli articoli 21, 22 e 23. Trovansi così numerati tre articoli negli emendamenti stampati e che riguardano la nullità e i suoi effetti giuridici; e trovansi anche nella Relazione dell'Ufficio Centrale alla quale è annesso il progetto di legge, ma riguardano la materia contrastata delle formalità dell'atto costitutivo.

L'onorevole Pescatore alludeva appunto a questi articoli del progetto di legge quando domandava se ne sospendesse la discussione; mentre l'Ufficio Centrale alludeva invece a quegli articoli che si trovano negli emendamenti stampati a parte.

PRESIDENTE. A questi articoli ci sono emendamenti importanti proposti dagli onorevoli Senatori Miraglia e Cabella. Non essendo il primo presente, domanderei se, in linea di cortesia, l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore non trovassero conveniente soprassedere fino al di lui arrivo.

Senatore **PESCATORE**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE**. Trattasi ora di questioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

già studiate e preparate, ci sarà una discussione abbastanza lunga; d'altronde l'onorevole Cabella è presente; non credo quindi che sia opportuno di sospendere ulteriormente la discussione stessa.

PRESIDENTE. Che cosa ne dicono l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Dacchè l'onorevole signor Presidente lo propone come atto di cortesia, io non posso oppormi, trattandosi di usarla ad un collega rispettabilissimo, che è assente. Ma siccome si osservava che la tesi dell'onorevole Senatore Miraglia è compresa negli emendamenti non ancora svolti dell'onorevole Senatore Cabella, si potrebbe forse cominciare la discussione: nella speranza che, intervenendo l'onorevole Senatore Miraglia nel corso della discussione, ci farà sentire l'autorità delle sue considerazioni.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio Centrale propone che gli articoli 21 e 22 si formulino nei seguenti termini:

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale. »

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati; ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

A questa redazione dell'Ufficio Centrale ven-

nero proposti emendamenti dagli onorevoli Senatori Miraglia e Cabella.

Quelli del Senatore Cabella essendo più radicali, si deve dar loro la priorità nella discussione.

Ne darò quindi lettura:

Art. 21.

« Se la società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scioglimento il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto o della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente. »

Art. 22.

« La società in accomandita per azioni e la società anonima sono nulle se non furono costituite per atto pubblico, o non si sono adempiute le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero state fatte in nome di queste società sono responsabili solidariamente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

Come si diceva, questa dizione degli articoli 21 e 22 proposta dal Senatore Cabella porta radicale modificazione tanto al testo del Ministero, quanto a quella dell'Ufficio Centrale.

Domando all'onorevole Relatore e all'onorevole Cabella se si sono messi d'accordo sopra il testo di questi articoli, perchè in tal caso non si discuterebbero che gli articoli fra di essi concordati.

In caso diverso, darò prima la parola all'onorevole Relatore e poscia all'onorevole Senatore Cabella.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è dispiacente di non essersi potuto mettere d'accordo coll'onorevole Senatore Cabella.

L'Ufficio Centrale è d'accordo col Ministero nel mantenere gli articoli, come sono stampati, e quindi non resta al Senatore Cabella che di svolgere i suoi emendamenti agli articoli proposti dall'Ufficio Centrale e dal Ministero.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Senatore Cabella ha la parola.

Senatore **CABELLA**. Io sono agli ordini del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Senato; ma siccome l'onorevole Senatore Miraglia non è ancora presente, ed i suoi emendamenti sono connessi ai miei, così io crederei venir meno al dovere della cortesia se cominciassi la discussione prima che fosse nell'aula il Senatore Miraglia.

Del resto, ripeto, sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. In sostanza anche ella crede che si sospenda questa discussione, non essendoci l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **CABELLA.** Precisamente.

Senatore **DE FALCO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FALCO.** Questi articoli per verità hanno molta importanza, e possono suscitare gravi questioni; perciò io farei la stessa proposta, che cioè se ne sospenda la discussione e si aspetti il Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta.

Chi è d'avviso che la discussione di questi articoli si debba sospendere sino a che non sia qui presente il Senatore Miraglia, sorga.

(Approvato.)

Ieri restammo all'art. 47; riprenderemo la discussione cominciando da questo.

Ne do lettura:

Art. 47.

« L'accomandante non può fare, nemmeno per procura, verun atto di amministrazione che produca diritti od obblighi alla società. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutti gli obblighi della società. »

Al testo di quest'articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe fosse sostituito il seguente:

(Vedi *infra*.)

Interrogo il signor Ministro se lo accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Lo accetto, perchè trattasi piuttosto di un'aggiunta che di un emendamento.

PRESIDENTE. Allora darò nuova lettura del testo dell'Ufficio Centrale.

Art. 47.

« L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione, che produca diritti od obblighi alla società, nemmeno per procura generale ovvero speciale per una specie o ramo di affari o per certi affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza

limitazione, e solidariamente verso i terzi per tutti gli obblighi della società.

» Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni nascenti da esse.

» I pareri e i consigli, gli atti di ispezione e sorveglianza, e le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** D'accordo anche col signor Ministro nel primo alinea invece di dire: *per una specie o ramo di affari*, l'Ufficio Centrale propone che si dica: *per una serie o ramo di affari*.

Senatore **CORSI T.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CORSI T.** Io ho il dispiacere sopra quest'articolo di non essere concorde con i miei colleghi dell'Ufficio Centrale, e mi permetto di esporre al Senato le ragioni per le quali non accetto nè il secondo, nè il terzo paragrafo dell'art. 47 proposto dall'Ufficio Centrale.

Io ritengo che la società in accomandita non sia che una società di fiducia, la quale si costituisce da alcuni capitalisti con un negoziante nel quale confidano sia per l'onestà, sia per la capacità, e gli affidano liberamente i loro capitali perchè li amministri nel suo commercio.

Fino dal diritto antico questa società è stata sottoposta a gravissime restrizioni nei poteri degli accomandanti; si è voluto che l'accomandante il quale non rischia altro che una porzione limitatissima del capitale sociale, non possa avere facoltà di amministrare, onde non accada l'inconveniente che egli, amministrando e non essendo responsabile indefinitamente, possa spingersi in azzardose operazioni, liberandosi della responsabilità personale che è inerente a qualunque negoziante il quale intenda d'intraprendere affari. Questo principio, a senso mio, è interessantissimo conservare, perchè dalla responsabilità generale che ha ogni negoziante in tutti gli affari di commercio sorga veramente il credito.

Questa responsabilità è utile così nell'ordine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

economico come nell'ordine morale; nell'ordine economico, perchè il negoziante il quale sa che l'altro contraente il quale pone in essere seco degli affari è indefinitamente responsabile col suo patrimonio e colla sua persona, può avere fiducia in esso e fare delle operazioni a credito, in una parola aprire con esso liberamente un commercio.

È utile nell'ordine economico, perchè questa responsabilità generale di tutti quelli che intraprendono affari è una remora potentissima per trattenerli dall'intraprendere affari troppo azzardosi, e quindi un elemento di sicurezza per il credito commerciale; il commerciante il quale sa che entrando in affari rischiosi ha, per l'evento della non riuscita di quelli, davanti a sé lo spettacolo del fallimento, della privazione cioè di tutto il suo patrimonio, dello stato di malafede del quale il fallimento stesso lo minaccia; il che vale di remora a non entrare in operazioni azzardose.

Il risultato di questo stato di cose, vale a dire la certezza di dover rispondere con tutto il patrimonio e colla persona di fronte ai creditori, la ragionevole fiducia che le negoziazioni non siano speculazioni azzardose, sono i veri elementi del credito.

Nell'ordine legale poi questa disposizione porta a dare un obbligato a tutti coloro i quali pongono in essere degli affari; chi ha fatto un contratto deve sapere se vi è di fronte a sé una persona la quale abbia la responsabilità di adempierlo; se questa persona fosse un socio il quale corresse una responsabilità limitata il contratto non sentirebbe tutti i suoi effetti, perchè non si saprebbe da chi farlo adempiere nella sua completezza. Gli statuti italiani ed il diritto antico hanno rigorosamente mantenuto il divieto al socio accomandante di mischiarsi nell'amministrazione dell'accomandita; si è creduto per qualche tempo che il divieto derivasse dacchè i terzi potessero essere indotti in errore nel contrattare con un accomandante, e potessero supporre di contrattare con persona responsabile, e che questa fosse veramente la ragione del divieto; io credo che simile ragione giustifichi il divieto in grandissima parte, ma credo altresì che la ragione del divieto consista nel non doversi permettere ad alcuno di fare operazioni commerciali con una responsabilità limitata e col'evento di po-

ter fare larghi guadagni. Quindi credo che per tutte queste ragioni la proibizione debba essere mantenuta rigorosamente.

Ora, se si ammette che il socio accomandante possa fare gli affari per procura della società, si lede certamente questo principio, perchè l'accomandante o il negoziante, il quale vuol limitare la sua responsabilità ad una somma determinata, può benissimo mettere per accomandatario una persona insolvente e può farsi fare la procura e far esso gli affari. Se gli affari vanno bene guadagnerà; se vanno male egli perderà unicamente la quota che ha versato nell'accomandita, ma non sarà responsabile indefinitamente. Quindi per me la facoltà di poter agire per procura porta inconvenienti gravissimi. L'ammettere che l'accomandante possa qualche volta far affari per procura limitando la responsabilità a quel tal affare come è stato stabilito nel progetto presentato dall'Ufficio Centrale, porta ancora a due inconvenienti.

Il primo è, che questo procura si possono moltiplicare, e quindi per mezzo di tante procure si può benissimo assumere la intera amministrazione; il secondo è, che sebbene la procura possa limitarsi ad un atto singolo, quest'atto può aver tale importanza da compromettere la esistenza della società, e con ciò l'interesse dei terzi nella medesima; e non sarebbe allora giusto che il socio, il quale si è valso della procura per fare quest'atto, che ha portato la rovina della società, fosse unicamente responsabile per quest'atto di fronte ai terzi e non lo fosse di fronte a tutti quelli che in precedente e per affari diversi avevano contrattato colla società, e sono rimasti lesi dal danno che l'operazione singola ha portato agl'interessi sociali.

Per queste ragioni io non accetto il secondo paragrafo.

Quanto al terzo, vale a dire quanto alla facoltà di dar consigli e di pareri, agli atti d'ispezione e sorveglianza, e alle abilitazioni date all'accomandante, non credo poterlo accettare per ragioni molto analoghe a quelle che ho accennate.

Se si ammette che il socio accomandante possa intervenire per dar pareri, è indubitato che costesti soci se ne prevarranno nel più largo modo; così stando alle disposizioni di questo para-

grafo, nell'accomandita si crederà di poter fare un Consiglio di sorveglianza. Dopo il Consiglio di sorveglianza si farà una Commissione anche più stretta di sorveglianza, si entrerà nelle operazioni dell'accomandita e si amministrerà indirettamente, come si amministrerebbe per mezzo della procura, e come dovrebbero amministrare accomandatari. Quindi questa disposizione mi pare che racchiuda il pericolo di dare la facoltà agli accomandanti di potere indirettamente amministrare, se non comparire di fronte al pubblico; e di potere nelle operazioni che si fanno essere sempre dietro all'accomandatario a suggerirgli o imporgli tutto quello che egli deve fare.

Apparentemente parrà che questo sia un principio di giustizia, e che coloro i quali hanno portato i capitali debbano poterli vigilare. Ma chi voglia considerare accuratamente qual è la natura dell'accomandita, vedrà che questo principio vi ripugna manifestamente.

L'accomandatario, nello stato vero di questa società, è un socio responsabile. Se le operazioni della società vanno male, egli compromette tutto il suo patrimonio, e la sua persona; gli accomandanti non compromettono che il carato che hanno versato.

Ora, è egli di giustizia che a questo socio, il quale espone il suo patrimonio e la sua persona, sieno legate le braccia e sieno tirato quasi con i fili; gli sia detto quali operazioni deve fare, e quali non deve fare, e come deve contenersi in ogni operazione? È egli giusto che in un momento in cui egli crede di poter fare qualche operazione per salvare le sorti pericolanti della società, ci sieno i soci dietro che, temendo la riuscita di questa operazione, gliela proibiscano e lascino che la società finisca di andare al fallimento, del quale questo socio responsabile deve subire tutte le conseguenze?

A me pare che questo non sia giusto e che sia nell'indole speciale dell'accomandita che l'accomandatario debba avere tutta la libertà nelle operazioni. O gli accomandanti hanno fiducia in esso, e portino i loro danari e fondino la società; o non hanno fiducia ed allora non vi concorrano; ma una volta che hanno costituito la società, lascino che l'accomandatario abbia tutta la libertà di azione.

Si è detto che questo paragrafo è utile, ed è

presa anche da una discussione accaduta nel Belgio la frase: *dell'abilitazione data all'accomandatario, per certi atti*. Si è fatto il supposto che un accomandatario dallo statuto non abbia facoltà, per esempio, di alienare immobili, di prendere e radiare ipoteche, di fare atti di questa specie, e che se venga l'opportunità di alienare un immobile della società, o di radiare una iscrizione accesa a favore della società, allora è opportuno che gli accomandanti si possano adunare per dar questa facoltà al socio accomandatario.

Ma, io dico, se questo evento accade, per contemplarne il caso, è egli opportuno di stabilire una regola generale la quale dia agli accomandanti la facoltà di riunirsi in comitato? Non lo credo. Io credo, che se questi eventi si presentassero, il modo di provvedere sarebbe molto facile, perchè i soci si adunerebbero, darebbero un'ampliamento di poteri mediante un atto addizionale alle condizioni stabilite nell'atto di società, e conferirebbero anche facoltà di vendere e comperare immobili, accendere e radiare iscrizioni ipotecarie, e con questo sistema sarebbe salvato il principio dell'indipendenza dell'accomandatario, e provveduto alle occorrenze che potessero verificarsi per casi consimili a quelli che ho accennati.

Dico di più: questo sarebbe il solo sistema legale, perchè quelle facoltà sono una vera variazione del patto sociale, e non possono essere viste legalmente in una riunione privata dei soci e senza pubblicarle.

Per queste semplicissime ragioni io voterò contro i due ultimi paragrafi che sono proposti dall'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Brevemente renderò ragione al Senato del perchè su questo punto, che forse è quasi il solo, la maggioranza dell'Ufficio Centrale non potè mettersi d'accordo coll'onorevole Senatore Corsi.

L'onorevole Senatore Corsi ha esposto il diritto antico nella sua purezza, ma è innegabile che la accomandita si vada via via trasformando.

Siamo ben distanti, non solo dalle *commande marittime*, ma da quelle accomandite che si

formavano soltanto come partecipazione per sottrarsi alle leggi canoniche proibitive dell'usura.

L'accomandita, anche prima del Codice di commercio del 1808 era già divenuta una vera società, e come tale venne riconosciuta da quel Codice e da quelli che vennero dopo. Ora, com'è costituita in oggi l'accomandita, vi sono due interessi che il legislatore deve tutelare e non deve sacrificare l'uno all'altro: l'uno è l'interesse che ha così ben fatto valere l'onorevole Senatore Corsi, quello dei terzi, che bisogna proteggere dalle possibili frodi e collusioni, tra accomandante ed accomandatario; l'altro, che importa eziandio di non trascurare, l'interesse di colui che dà in accomandita i suoi capitali.

Una giurisprudenza, ormai ricca, non che d'Italia, di altri Stati, riconosce come legittima questa duplice relazione.

La legislazione non teneva conto che della prima: cioè di quella fra gli accomandatari ed i terzi.

Per timore che l'accomandante mettesse innanzi bensì un accomandatario, ma solo per agire all'ombra di esso impunemente, si giunse perfino a proibire che l'accomandante sia in veruna guisa impiegato nell'azienda sociale, nemmeno come notaio, nemmeno come avvocato.

La proposta del Ministero non va sino a questo punto, però è ancora severissima, perchè vieta all'accomandante di fare qualsiasi atto di amministrazione, nemmeno per procura, facendolo incorrere altrimenti nella responsabilità solidale e illimitata per tutti gli obblighi sociali, anche se la procura fosse per un affare determinato.

Oggidi qualche legislazione entrò risolutamente in una via opposta; la legge germanica ammette che all'accomandante possa conferirsi non solo un mandato, ma lo stesso mandato generale, senza che perciò l'accomandante cessi d'essere come socio obbligato solo fino alla somma promessa, e non incorrendo in altra responsabilità che in quella d'un qualsiasi altro mandatario.

Nelle osservazioni della Magistratura e delle Università sopra questo progetto di legge nella sua prima redazione, non mancherebbe qualche incitamento a seguire l'esempio datoci dalla

legge germanica; ma dove si manifesta la più viva ripugnanza si è nel considerare come obbligato solidariamente e illimitatamente per tutti gli obblighi della società chi non agisce che come mandatario per un affare determinato. Leggerò testualmente:

« Il dichiarare che l'accomandante, il quale ha compiuto un atto singolo in forza di procura speciale degli accomandatari, è responsabile solidariamente per tutte le conseguenze giuridiche di quell'atto, sembra il prodotto di un'esagerazione del principio che s'invoca, e quest'esagerazione sembra specialmente nociva allo spirito di associazione, perchè rende illusoria la concessione, e priva senza bisogno la società di valersi, in determinate circostanze, dell'opera di quella persona che può essere la più adatta a promuovere l'utile sociale e che più d'ogni altra vi ha interesse. In questo caso il mandatario, a parer degli oppositori, non può avere altra responsabilità che quella che deriva dal mandato. »

Or bene, l'Ufficio Centrale si fermò a questo; non aprì l'adito al mandato generale, e ciò per quelle considerazioni che ha messo innanzi con tanta saggezza il Senatore Corsi, ma d'altronde non espose il mandato per un affare determinato, e non espose per questo l'accomandante, che lo assume, alla responsabilità così eccessiva, come nel primo progetto, ed in questo del Governo.

L'Ufficio Centrale ebbe cura bensì di ben determinare che non si ammette se non un mandato per un affare singolo, per un affare determinato.

Così senza verun pericolo non si impedisce alla società di valersi dell'opera, che talora può essere utile e necessaria, dell'accomandante, e che d'altronde sarà la più solerte per l'interesse che egli ha alle sorti della società.

D'uopo era inoltre dalla giurisprudenza desumere quelle facoltà che all'accomandante non si possono contestare siccome a chi ha in mano dell'accomandatario capitali suoi. Ci siamo in ciò uniformati alla legge belga, e mi conforta, che il Senatore Corsi trovi egli stesso assai discrete le nostre proposte. Il Senatore Corsi non tanto teme di quello che si è detto, quanto piuttosto teme che si dica; perchè non vorrebbe che la legge si consideri assai più come un punto di partenza, che come un punto di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

arrivo; assai più come il principio d'una giurisprudenza che alteri l'indole della società in accomandita, che non d'una giurisprudenza, che la consideri come ora è.

Ma se si abusa di quanto il legislatore dice, abusasi anche del suo silenzio.

Al Ufficio Centrale parve dunque di esprimere tutte e due le relazioni che si trovano nell'accomandita; ed esprimerle in guisa che a ciascuna di esse sia attribuito, nè più nè meno, quello che le viene.

Siamo stati assai più cauti della legge germanica; non meno prudenti della legge belga; più ritenuti di quanto eravamo incoraggiati da più parti; spero perciò trovi la nostra proposta benevolo accoglimento.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Io non sono in tutto d'accordo con quello che ha esposto l'onorevole Senatore Corsi, ma in una parte mi pare che egli abbia ragione.

Il primo capoverso col quale si dà la facoltà di fare le procure speciali, io credo che si debba sopprimere, ma sono di questo avviso per una ragione diversa da quella esposta dal Senatore Corsi.

In questa materia parmi sia sufficiente la prima parte dell'articolo la quale interdice di fare procure generali e procure per serie di affari; non mi pare poi, e non so perchè il procuratore accomandante debba essere personalmente obbligato per una procura speciale conferitagli per un determinato affare.

Se il gerente di una società può conferire il mandato di stabilire un dato affare a qualunque estraneo alla società, perchè ogni atto è sotto propria responsabilità illimitata, io non capisco come questo gerente non possa conferire un tale mandato ad un accomandante se non a condizione che l'accomandante abbia da diventare personalmente responsabile del suo operato.

Se egli opera come procuratore speciale, e, supponiamo, viene incaricato dal gerente di andare a Parigi a firmare un dato contratto che il gerente ha concluso con una data società, è naturale che il gerente abbia più fiducia nel mandare per rappresentarlo uno dei propri accomandanti che non un estraneo; ora, se

mandando un estraneo non sarebbe per niente questi impegnato verso i terzi perchè ha firmato questo contratto, mi pare che ciò non possa in modo alcuno obbligare personalmente. Per cui io ritengo che basti la proibizione contenuta nella prima parte dell'articolo, e sia inutile il primo capoverso dell'Ufficio Centrale.

In quanto al secondo capoverso dell'Ufficio Centrale, io non avrei difficoltà di accettarne una parte e sarebbe quella che concerne i pareri, consigli e gli atti di ispezione e sorveglianza.

Io credo che sia atto legittimo il lasciare agli accomandanti la facoltà di dar consigli, di sottoporre i loro pareri e di vigilare sull'amministrazione della società.

Questo a mio credere è un diritto ed un dovere di chi ha impiegati i propri capitali, di poter dare consigli come li può dare qualunque estraneo; e ritengo molto più a proposito che possano dar pareri e consigli gli accomandanti, i quali hanno un interesse diretto nelle operazioni, che non qualunque altro, e per questo non stimo che debbano incorrere in alcuna responsabilità; ma riguardo all'abilitazione fatta all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, io credo che per questo debba il socio accomandante essere responsabile verso i terzi illimitatamente e solidariamente col gerente.

Si tratta di estendere le facoltà del gerente, le quali sono conosciute dal pubblico perchè è prescritto che debbansi pubblicare gli atti costitutivi della società.

Ora, i terzi, i quali sanno, per esempio, che il gerente di una tale società non può vendere nè ipotecare gli stabili, nè cancellare iscrizioni ipotecarie, si affida che questi non potranno essere venduti, che non potranno cancellarsi le ipoteche; ora, se gli accomandanti danno questa facoltà al gerente, cosa che è fuori dell'atto costitutivo della società, mi pare debbano essere responsabili in proprio per questa parte e solidariamente col gerente medesimo.

Io quindi formulerei il mio emendamento in questo senso: al primo e secondo capoverso sostituirei il seguente:

« I pareri ed i consigli, gli atti di ispezione e di sorveglianza, non obbligano il socio accomandante. Obbligano invece gli accomandanti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non è da meravigliare che l'argomento onde si tratta sia oggetto di controversia in questa Camera; poichè intorno ad esso si manifestarono gravi dispareri nella Commissione, che preparò il progetto del nuovo Codice di commercio; dispareri che rispondevano alle varie opinioni de' giureconsulti ed alle contrarie soluzioni che questo problema ebbe nelle diverse legislazioni.

Il Relatore era di avviso che il divieto all'accomandante di ingerirsi negli affari sociali dovesse essere assoluto e senza alcuna eccezione; ed egli confortava le sue opinioni di quegli stessi argomenti, che valsero a persuadere il Ministero a modificare il progetto che contro il voto del Relatore era stato fatto dalla Commissione del Codice, e ad attenersi puramente e semplicemente alla disposizione, che è all'articolo 47 del progetto che sta dinanzi al Senato.

Ma più tardi, dopo aver consultati i corpi giudiziari e scientifici, delle cui opinioni già il Senato conosce il sommario per la lettura fattane dall'onorevole Relatore, sorse il dubbio nel Ministero che il divieto troppo assoluto non fosse raccomandato a sufficienti ragioni.

Di più, questo argomento è stato trattato anche dagli organi quotidiani della pubblicità in senso contrario all'assoluto divieto; ed è cosa notevole, che specialmente in quella città la cui Camera di commercio aveva con maggior risolutezza sostenuto doversi in quest'articolo mantenere un divieto assoluto e senza limitazione, i giornali abbiano sostenuto che era necessario non interdire all'accomandante di poter fare qualche determinato negozio per conto della società.

Perciò quando l'Ufficio Centrale è venuto a proporre gli emendamenti all'articolo 47 del progetto, il Ministero non ha potuto fare ad esso opposizione; anzi ha creduto che gli emendamenti stessi soddisfacciano a vere esigenze delle società in accomandita.

Esisteva il pericolo che coll'ammissione indefinita del mandato di procura per gli affari

sociali si potesse eludere la disposizione della legge, la quale evidentemente non vuole e non permette che un accomandante possa abitualmente immischiarsi negli affari della società; ma l'emendamento testè letto dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale dispone che all'accomandante sia interdetto perfino di ingerirsi di una certa serie di affari. La legge permetterà soltanto la procura speciale per un determinato affare; e la responsabilità illimitata e solidale dell'accomandante si restringerà all'affare trattato da lui.

Non si potrebbe andare però nella via suggerita dall'onorevole Senatore Beretta: desso vorrebbe che l'accomandante il quale, munito di speciale procura, adempie un atto per conto della società, non incorra in alcuna obbligazione personale. L'onorevole Beretta ammette il temperamento proposto dall'Ufficio Centrale, ma non ne vorrebbe la conseguenza; invece sembra a me che la responsabilità dell'accomandante il quale agisce in nome della società, sia l'unica remora, sia l'unica cautela la quale possa impedire che si abusino di questa facoltà e ne nascano disordini.

Noterò poi che la differenza tra l'opinione dell'Ufficio Centrale e quella di uno dei suoi onorevolissimi membri, il Senatore Corsi, in sostanza non è tanto grave, quanto sembra alla prima.

L'onorevole Corsi vuole un divieto assoluto al quale non sia possibile mai di fare eccezione; una sanzione rigorosissima, assoluta, per la quale l'accomandante che si ingerisce negli affari sociali, senza distinguere punto se si ingerisca in uno o in molti, deve incorrere responsabilità per tutti gli obblighi sociali.

L'Ufficio Centrale che cosa propone?

Propone sia proibito all'accomandante di ingerirsi, sia per procura generale, sia per procura speciale di tutti gli affari, o di categorie, o di serie d'affari; ma non vuole egualmente interdetto che egli possa per procura speciale essere incaricato di un determinato affare. In questo caso però non toglie la sua responsabilità; anzi, congruamente al principio generale stabilito nel preambolo dell'articolo e nella sua disposizione primaria, domanda che all'atto singolo al quale egli è stato autorizzato corrisponda una responsabilità piena ed illimitata; ossia ammette, come desidera l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

revole Senatore Corsi, l'obbligo solidale, limitato però alle conseguenze dell'atto speciale di cui parliamo.

In quanto all'ultimo paragrafo dell'articolo, mi pare non possa dar luogo a lunga discussione; invero si tratta non di veri atti adempiuti dall'accomandante rispetto a terzi e con terzi nell'interesse sociale, si tratta invece di semplici avvisi, di pareri e somiglianti atti, dai quali veramente non pare dovere conseguire una responsabilità sua personale e solidale: anche l'abilitazione data di volta in volta non potrebbe per l'accomandante avere le conseguenze, che non ha per le abilitazioni date all'accomandatario nello statuto sociale.

Quindi io dichiaro che accetto le mutazioni e le aggiunte proposte dall'Ufficio Centrale; ma che non potrei accogliere la proposta fatta dall'onorevole Beretta, perchè toglierebbe una garanzia che reputo indispensabile.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Le ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro non mi hanno persuaso, ed io mi rimetterò alla saviezza del Senato.

Mi si dice, che di una procura speciale per un determinato affare, è responsabile illimitatamente il mandatario se è accomandante. Io domando se negli altri casi un mandatario, il quale per procura eseguisce un mandato speciale, diventi responsabile in proprio. Il voler fare questa condizione eccezionale per un accomandante di una società, mi pare un po' strano; è voler impedire che un gerente possa valersi del suo accomandante, in cui ha molta fiducia, per far concludere un determinato affare conferendogli un mandato.

Escludere questa facoltà del gerente, ch'è sarebbe come escluderlo naturalmente il prescrivere per legge che l'altro debba essere illimitatamente responsabile, mi pare che sia una cosa non regolare e non giusta.

In quanto all'ultimo capoverso, il signor Ministro dice: « si tratta semplicemente di pareri, di consigli. » Io ho detto che quando si tratta solo di pareri, di consigli, di atti di ispezione non ritengo menomamente obbligato l'accomandante. A chiunque è lecito dar pareri a chi è responsabile in proprio, e se il gerente responsabile li accetta, è lui che as-

sume la responsabilità, e non ne deve per questo venire responsabilità agli accomandanti, perchè hanno dato il parere. Ma quelli accomandanti che danno delle facoltà al gerente, facoltà che non ha nell'atto costitutivo della società e che possono perciò sconvolgere l'atto costitutivo, non so comprendere come, per questo gravissimo atto, non debbano diventare responsabili, mentre si vogliono far diventare responsabili per eseguire semplicemente un mandato che loro conferisce il gerente.

Quindi mantengo il mio emendamento e me ne rimetterò al Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho domandato la parola semplicemente per chiarire un equivoco; perocchè il Senatore Beretta crede che quando siavi un mandato speciale qualunque, ne derivi nel socio accomandante che lo assume, la responsabilità solidale illimitata per tutti gli obblighi della società.

Ma questo non è. Per un affare determinato, per un affare singolo, il socio accomandante non incorre in altra responsabilità che quella che deriva dagli obblighi di quell'affare che ha egli stesso.

Quindi quella eccessiva severità che teme il Senatore Beretta, sono ben lieto di assicurare il Senato che veramente non c'è nella disposizione della legge. Quella responsabilità così severa, così assoluta non si verifica che quando vi sia un mandato generale, oppure un mandato, che, senza essere generale nell'apparenza, si possa risolvere come tale nel fatto, siccome quello che senza essere esteso a tutti gli affari si estendesse ad un ramo di affari, od anche ad una serie di affari. Allora si potrebbero derivarne le temute conseguenze, perchè in questo caso l'accomandante non si qualificerebbe tale che perchè gli torna di mantenere questa sua qualità giuridica per non essere obbligato che fino ad una certa somma, potendo poi far alto e basso con la maschera di procuratore, di mandatario. Ed allora la responsabilità per tutti gli obblighi sociali corrisponde alla verità della cosa: l'accomandante non è mandatario che in apparenza; nel fatto è lui che amministra, è lui che ha in sua balia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

ogni cosa, è lui dunque che deve risponderne.

Ma ciò sarebbe invece esorbitante se il mandato non si riferisca che ad un affare specificato: una responsabilità per tutti gli obblighi sociali sarebbe certo esorbitante in tal caso, né venne da noi proposta.

Quanto poi all'altra osservazione sulla facoltà che intendiamo riservata all'accomandante di dare le occorrenti abilitazioni, avverto com'essa è indispensabile per non portare incaglio al buon andamento della società. Abbiamo preso la formola dalla legge belga, e citeremo gli esempi che nella discussione della legge belga si sono addotti; quello, poniamo, di una vendita o di un'ipoteca, per cui l'accomandatario non sia abilitato dallo stesso atto costitutivo, e di cui si presenti la necessità. Non si nega che ciò in realtà possa avvenire, ma si raccomanda come partito più saggio di rinnovare in tal caso l'atto costitutivo. Ma dunque, se ammettete che ciò nell'atto costitutivo possa stipularsi, vuol dire che non è una relazione giuridica incompatibile coll'indole dell'accomandata. Posto ciò, come esigere la rinnovazione dell'atto costitutivo per una abilitazione che può occorrere anche sollecita?

Senza timore quindi potete approvare l'articolo come vi viene proposto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 47 e poi leggerò l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta:

(Vedi sopra.)

Senatore CORSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Domando la divisione della votazione dei diversi paragrafi dell'articolo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dietro le ultime dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore in quanto alla soppressione del primo capoverso che si riferisce alla procura speciale, per la quale la responsabilità del mandatario è limitata all'affare da lui conchiuso in tale qualità, io non insisterei.

Però siccome i vari capoversi dell'articolo saranno votati separatamente, chi vorrà la soppressione del primo potrà astenersi dal votarlo, poichè la soppressione non si pone ai voti. Io insisterei invece nel mio emendamento che riguarda il secondo e l'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento Beretta.

Egli propone di togliere dal principio le parole: *fra i soci*, e cominciare il primo capoverso, colle parole: *fra i soci*.

Domando prima se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Metto adunque ai voti questo emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti, per divisione, l'art. 47.

Primo capoverso:

Art. 47.

« L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione, che produca diritti od obblighi alla società, nemmeno per procura generale ovvero speciale per una serie o ramo di affari o per certi affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione, e solidariamente verso i terzi per tutti gli obblighi della società. »

(Approvato.)

« Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni nascenti da esse. »

(Approvato.)

« I pareri e i consigli, gli atti di ispezione e sorveglianza, e le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo accettati gli articoli per i quali il Senato aveva chiesto il rinvio, credo opportuno prima di inoltrarci nel paragrafo 3 delle società in accomandita per azioni, esaurire la discussione che si riferisce agli articoli, 21, 22 e 23 come furono formulati dall'Ufficio Centrale.

La parola spetta all'onorevole Senatore Cabella.

Leggerò prima gli articoli che vennero da esso proposti.

Art. 21.

« Se le società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scioglimento il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto o della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente. »

Art. 22.

« La società in accomandita per azioni e la società anonima sono nulle se non furono costituite per atto pubblico, o non si sono adempite le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero state fatte in nome di queste società sono responsabili solidariamente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

L'onorevole Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. L'Ufficio Centrale ha proposto nei nuovi articoli 21 e 22 le disposizioni che erano negli articoli 15 e 16. della sua relazione. Ciò è irrilevante.

Prendo a svolgere il mio emendamento, e dimostrerò: che esso è diretto a conservare il dritto attuale, e che questo dritto è buono, e non vi è ragione di mutarlo.

Gli articoli del Codice attuale che governano la presente materia sono gli articoli 155, 156, 157 e 164.

Il legislatore distingue innanzi tutto la forma del contratto dalla sua pubblicazione.

Riguardo alla forma del contratto stabilisce una grande differenza fra le società per azioni e le società in nome collettivo od in accomandita semplice. Delle società per azioni l'articolo 154 pronunzia la nullità, anzi la non esistenza radicale, assoluta, quando non siano autorizzate con Decreto Reale, e non sia in pari modo approvato l'atto di loro costituzione.

« Le società in accomandita per azioni non possono esistere se non sono autorizzate con Decreto Reale, ecc. »

I dotti giureconsulti che siedono in quest'Aula sanno che non vi è nullità più assoluta di quella, per la quale il Legislatore dichiara come non esistente l'atto.

Riguardo invece alle società in accomandita semplice ed in nome collettivo, gli articoli 155 e 157 non richiedono punto la scrittura come solennità necessaria all'esistenza dell'atto di

società, ma la richiedono soltanto come prova dell'atto medesimo.

Ponete infatti questi due articoli a confronto coll'articolo 93 dello stesso Codice. È detto in quest'ultimo che:

« Quando la legge commerciale richiede la scrittura sotto pena di nullità del contratto, nessun'altra prova è ammissibile, e in mancanza della scrittura il contratto si ha come non avvenuto.

» Se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità, si osservano le regole stabilite dal Codice civile nel capo: *della prova delle obbligazioni* ecc., salvo che il presente Codice non provveda altrimenti. »

Il legislatore distingue con precisione il caso in cui la scrittura è richiesta *ad solennitatem*, perchè l'atto esista, da quello in cui è richiesta soltanto *ad probationem*, per la prova dell'atto. Perchè esista il primo caso si richiede che la scrittura sia ordinata dalla legge *sotto pena di nullità*.

Di questo primo caso esistono nel vigente Codice diversi esempi, come lo ha assai opportunamente ricordato l'onor. Senatore Miraglia in una delle scorse sedute. Il contratto d'assicurazione, e i contratti di costruzione e di vendita delle navi (per motivi che ognuno intende facilmente) devono esser fatti per atto pubblico, *sotto pena di nullità*.

Ha detto forse la stessa cosa, il legislatore per riguardo alle società? Non solo non lo ha detto; ma ha detto il contrario.

L'articolo 155 infatti dice:

« Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto. »

Voi vedete che qui non è imposta la pena della nullità per mancanza dell'atto scritto. Inoltre l'articolo 157 soggiunge:

« La prova testimoniale fra i soci non può essere ammessa contro ogni aggiunta al contenuto dell'atto di società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima contemporaneamente o posteriormente all'atto, quantunque si trattasse di somma o valore minore di L. 500. »

Gli articoli 155 e 157 pongono dunque il contratto di società sotto la regola della seconda disposizione dell'articolo 93.

« Imperocchè se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità si osservano le regole sta-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

bilite dal Codice civile nel capo della *prova delle obbligazioni* ecc., salvo che il presente Codice non provveda altrimenti. »

Ora per le società il Codice non ha provveduto altrimenti. Dunque debbono osservarsi le regole stabilite nel Codice civile.

E quali sono queste regole? In mancanza dell'atto scritto non si ammette la prova testimoniale di una convenzione sopra un oggetto il cui valore ecceda le 500 lire; ma si ammette questa prova se esista un principio di prova per iscritto.

Così dispone l'articolo 1317 del Codice civile; e l'articolo 1354 aggiunge che quando è ammissibile la prova testimoniale è pure ammissibile la prova per presunzioni; le quali perciò si ammettono anch'esse quando esiste un principio di prova scritta.

Si è a queste disposizioni del diritto comune che si riferisce l'articolo 155 confrontato con l'articolo 93 del Codice di commercio, e l'articolo 157 poi riproduce testualmente le disposizioni dell'articolo 1341 del Codice civile. È dunque ben certo che riguardo ai contratti di società in nome collettivo e in accomandita semplice il Codice di commercio attuale non esige la scrittura se non come mezzo di prova. Perciò il contratto di società sussiste quando anche non sia stato fatto per iscritto. La questione non può essere che di prova. I soci potranno provare la società coi loro libri, colle loro lettere, e con qualsiasi altra prova scritta. Potranno anche provarla per testimoni e con presunzioni, se esiste un principio di prova scritta.

Questo è il sistema vigente riguardo alla forma del contratto.

Ma qui occorre distinguere le conseguenze e gli effetti di questo sistema sotto il duplice aspetto: dei rapporti fra i soci, e dei rapporti verso i terzi.

Ai rapporti fra soci si riferiscono la prima parte dell'articolo 155 e l'articolo 157, che rispettano, come abbiamo ora provato, la validità del contratto anche non scritto e ne permettono la prova nei modi suddetti.

Nei rapporti verso i terzi si è provveduto colla seconda parte dell'articolo 155, dando ad essi due diverse garanzie. La prima si è quella, che la mancanza dell'atto scritto non possa mai essere apposta ai terzi: la seconda si è quella,

che i terzi possano provare l'esistenza della società colla quale hanno contrattato.

Infatti l'art. 155 dice:

« Se trattasi di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, la mancanza dell'atto scritto non può essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente conosciuta. »

Così nessun pregiudizio può venire ad essi dal fatto dei soci; perchè mentre non si può loro opporre dai soci la mancanza dell'atto scritto, essi invece possono provare che la società esiste, onde avere obbligati tutti coloro coi quali intesero contrattare.

Questo è il diritto attuale, riguardo alle forme dell'atto.

Riguardo alla sua pubblicazione, il vigente Codice ha una disposizione comune a tutte le specie di società; la disposizione cioè dell'articolo 164, nella quale il legislatore ha stabilito che l'atto di società, qualunque sia la sua natura, venga depositato e pubblicato nelle forme e nei termini voluti dalla legge; e che fino all'adempimento di queste formalità ciascun socio abbia la facoltà di recedere dalla società.

Ecco una prima sanzione tutta in favore dei terzi, con cui si garantisce lo adempimento della formalità della pubblicazione. I soci che non hanno osservate le disposizioni della legge si trovano ad essere in una società effimera risolvibile ad ogni ora.

Una seconda sanzione nell'interesse dei terzi è scritta pure nell'art. 164, ed è questa: che la mancanza della pubblicazione non sia in ve- run modo opponibile ad essi. Ed anche questa è comune a tutte le diverse specie di società.

Questo, che venni finora esponendo, è il diritto attuale. E questo appunto, o Signori, è il diritto che io vorrei conservato col mio emendamento. Una sola differenza vi introduco relativa alla non pubblicazione delle società per azioni. Siccome è abolito per esse col progetto in discussione il sistema dell'autorizzazione della società e dell'approvazione de' suoi statuti per Decreto Reale, sostituendo a queste formalità la pubblicità dell'atto sia nella sua forma perchè dovrà essere fatta per atto notarile, sia nella sua pubblicazione, ragione vuole che la pena della nullità del contratto che il Codice attuale fa dipendere soltanto dalla mancanza del Decreto Reale, si estenda anche al difetto

di pubblicazione. È la sola cosa che io aggiungo col mio emendamento alle disposizioni del Codice attuale: proponendo che riguardo alle società anonime ed alle società in accomandita per azioni il difetto del deposito e di pubblicazione importi la loro nullità assoluta. Credo che sia una conseguenza necessaria del nuovo sistema. Se togliamo il decreto di autorizzazione e di approvazione, bisogna sostituirvi una pubblicità talmente rigorosa che il contratto non possa aver esistenza se le forme della pubblicità non furono osservate. In tutto il resto credo che si debba conservare il Codice attuale. E vado ad esporne le ragioni.

Comincio dalle società per azioni sia anonime, sia in accomandita. Qui mi trovo d'accordo con l'Ufficio Centrale e col Ministero. Il difetto dell'atto pubblico e il difetto del deposito e della pubblicazione di quest'atto nei modi dalla legge ordinati deve importare la nullità della società; anzi credo che la società debba dirsi *non esistente*. E proporrei sostituire questa formola a quella della nullità dicendo:

« La società *non esiste* se non è fatta per atto pubblico, e se non fu pubblicata nelle forme volute dalla legge. »

In una sola cosa io mi trovo a questo riguardo in disaccordo coll'Ufficio Centrale. Nel secondo comma dell'art. 22 l'Ufficio Centrale propone di stabilire che quantunque il contratto di società sia nullo, pure i terzi abbiano facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. Io non ammetto che i terzi possano mai giovare di alcuna parte di un contratto nullo.

Vado a dirne le ragioni. Innanzi tutto io invoco il principio così elementare in diritto, che ciò che è nullo non può produrre effetti per nessuno. *Quod nullum est, nullum producit effectum.*

Ma poi, nel rapporto speciale del contratto di società che ora esaminiamo, si può egli ammettere che questo contratto nullo e che non esiste fra i soci possa essere dai terzi invocato? Possono esservi obbligazioni sociali, se non esiste la persona morale della società che pur sarebbe la persona obbligata? Può esistere il patrimonio sociale quando non esiste la persona giuridica della società che sarebbe la proprietaria di questo patrimonio? È egli possibile ammettere che i terzi possano domandare l'a-

dempimento delle obbligazioni ad un ente che non esistendo non ha potuto obbligarsi? Che possano aver diritto di preferenza sopra un supposto patrimonio sociale che non può esistere, dal momento che non può esistere il proprietario?

Ricordate inoltre, vi prego, ciò che l'onorevole Senatore Pescatore notava tanto giustamente nella nostra ultima tornata, che cioè vi sono diverse categorie di terzi: sono terzi i creditori di questa società non esistente; ma sono terzi ancora i creditori particolari dei soci; e questi avrebbero un interesse contrario ai creditori della non esistente società.

Con qual giustizia vorreste preferire questi terzi che si dicono creditori di una società che non esiste, a pregiudizio di questi altri terzi, che sarebbero i creditori particolari dei soci ed avrebbero interesse che la società non esistesse?

La Commissione ha creduto rimediare a questo gravissimo oggetto dell'onorevole Senatore Pescatore aggiungendo nel suo art. 22 le parole: *di fronte ai soci*, di maniera che soltanto di fronte ai soci coloro che contrattarono colla società inesistente avessero il diritto di prevalersi di quella parte del contratto che credessero poter loro giovare.

Ma con ciò non si rimedia e non si può rimediare agl'inconvenienti. Si va anzi incontro ad un involuppo inesplicabile.

Se voi ammettete il principio che il contratto di società possa esistere dirimpetto ai terzi, non dovete ammetterlo soltanto a favore di quelli che chiamate creditori di una società che non esiste, ma dovete ammetterlo anche a favore dei creditori particolari dei soci, i quali alla lor volta potrebbero avere interesse di mettere in essere questo ente collettivo della società, se non altro per impinguare il patrimonio del loro debitore con quella quota di utili che gli potessero spettare; onde conseguire sulla medesima il pagamento dei lor crediti.

Dunque vi possono essere non solo i creditori sociali, chiamiamoli pure così, ma anche i creditori particolari dei soci, che potrebbero avere interesse a fare esistere una società che non può aver vita né esistenza, perchè nulla.

Questi creditori particolari dei soci potrebbero avere invece interesse a sostenere la nullità della società, perchè il patrimonio del loro

debitore non fosse diminuito di ciò ch'egli potesse dovere ai creditori sociali. Avremo allora terzi contro terzi, dei quali, gli uni vorranno invocare il contratto di società a lor vantaggio, e gli altri sosterranno il contrario.

E ciò conduce ad un'altra conseguenza: che i soci, di fronte ai quali voi volete stabilire che i creditori della società possano far valere il contratto sociale, avrebbero il mezzo di eludere questa disposizione della legge, col fare venire in mezzo i loro creditori particolari ad opporre quelle ragioni che essi stessi direttamente non potrebbero opporre; e si verrebbe a questo doppio, anzi triplo assurdo. Da un lato creditori d'un corpo sociale che non esiste, i quali pure potrebbero far valere l'esistenza di questo corpo, onde prevalersi delle condizioni del contratto di società; dall'altro lato altri creditori, i quali verrebbero, terzi contro terzi, a sostenere nell'interesse dei soci la nullità della società. E sotto un terzo rapporto, creditori particolari dei soci, che potrebbero far valere diritti che non competerebbero ai loro debitori.

In quale imbroglione inestricabile entriamo, o Signori, con questo sistema!

Società che esiste e non esiste ad un tempo; che ha e non ha personalità giuridica; che ha e non ha patrimonio sociale per far fronte ai debiti suoi; creditori della società, creditori dei soci particolari che sarebbero in urto d'interessi e potrebbero a vicenda far valere e non far valere la nullità della società; terzi posti a fronte l'uno contro l'altro; terzi interessati a sostenere l'esistenza della società; terzi interessati a mantenere la nullità di questo contratto! E di mezzo a tutti costoro? Gli azionisti!

E l'Ufficio Centrale, questi poveri azionisti li dimentica, e li dimentica nel momento in cui anch'essi sono diventati terzi! Imperocchè, annullato il contratto di società, che cosa rimane per gli azionisti? Rimane uno sborso che essi hanno fatto come quota di capitale di una società che non ha esistenza; uno sborso che perciò resta senza causa; uno sborso di cui hanno diritto d'avere la restituzione, quando è cessata la causa per cui l'hanno fatto. E anch'essi diventano terzi dirimpetto ai promotori e agli amministratori, i quali, mancando al loro dovere, hanno fatto mancare la causa dello sborso fatto dagli azionisti!

Non li volete voi qualificare terzi? Li volete soci? È contro di essi anzi che volete riservare ai creditori della società la facoltà d'invocare il contratto? E allora dove andiamo? Se i creditori che hanno contrattato colla società possono in questo senso far valere i diritti nascenti dal contratto di società quantunque annullato, voi li autorizzate ad agire contro gli azionisti, onde obbligarli a fare i versamenti delle loro quote di capitale, secondo i patti scritti nel contratto. Ma dall'altro canto voi avrete allora i creditori particolari degli azionisti che verranno a difendere i loro debitori onde impedire che il loro patrimonio si diminuisca. E questi poveri azionisti, collocati tra i creditori della società che vorrebbero essere pagati e i loro creditori particolari che si opporrebbero a tale domanda, sarebbero le sole vittime, senza nemmeno poter opporre questa semplice eccezione, che pure formerebbe il più sacro dei diritti: noi abbiamo promesso il nostro denaro in buona fede per una società annullata, per una causa che non esiste; non siamo debitori verso nessuno. E credete, o Signori, che questa sarebbe giustizia?

In fin dei conti perchè vi preoccupate tanto dell'interesse dei creditori della società, e non volete preoccuparvi punto degli azionisti? Eppure gli uni e gli altri sarebbero colpevoli della stessa negligenza! Se gli azionisti sono in colpa di aver promesso o dato il loro denaro ad una società nulla, dall'altro canto i creditori che hanno contrattato con questa stessa società nulla, hanno commesso quella medesima negligenza che voi rimproverate agli azionisti. Perchè farete tanto migliori le sorti degli uni di fronte a quelle degli altri? perchè tanto favore per gli uni, tanta severità per gli altri, quando sono tutti imputabili della medesima colpa; i creditori, di aver affidato il loro denaro ad una società senza informarsi se legalmente esistesse o no; gli azionisti, di avere in buona fede versato il denaro ad una società che non esisteva? Fra i due, questi ultimi sarebbero forse ancor più degni di riguardo.

In materia di mandato, infatti, primo dovere del terzo è quello di riconoscere se la persona con cui contratta abbia il mandato e la facoltà di obbligare il mandante. Ora i creditori di una società non esistente non do-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

vranno aver quest'obbligo, non saranno tenuti a riconoscere innanzi tutto se quella società con cui contraggono ha avuto o no un'esistenza legale? Io non mi so spiegare perchè vogliate esimere da queste regole del mandato i creditorj che ebbero il torto di contrattare con una società che non esiste, mentre devono imputare a se medesimi se non si sono prima assicurati dell'esistenza della stessa.

Tutto il sistema dell'Ufficio Centrale, qual è quello che deve adottarsi? Annullata la società in accomandita per azioni o la società anonima per difetto dell'atto pubblico o per mancanza di pubblicazione, null'altro s'ha a stabilire nell'interesse dei terzi, fuorchè l'obbligazione solidale di quelli che hanno contrattato con essi.

Mancando la società, i soli obbligati verso i terzi sono quelli che hanno contrattato con loro. Nessuna disposizione mi pare più giusta di questa. Per le operazioni che fossero state fatte in nome di una società nulla, sono responsabili solidariamente tutte le persone che hanno preso parte alle operazioni medesime.

Con ciò rettamente e secondo i principi del diritto comune si provvede all'interesse dei terzi.

Essi hanno contrattato con amministratori che credevano tali, mentre veramente non lo erano, poichè non esisteva il corpo morale, di cui spendevano il nome.

Ebbene! se non possono aver azione contro una società che non esiste, essi devono averla contro coloro coi quali contrattarono. Siano dunque questi ultimi tenuti in solido per le operazioni da loro fatte. Mi pare che questa sia la sola sanzione che possiamo dare al difetto tanto dell'atto pubblico, quanto della sua pubblicazione.

E questo basti riguardo alle società in accomandita per azioni e alle società anonime.

Veniamo ora alle società in accomandita semplice, e in nome collettivo, per le quali l'emendamento che ho l'onore di proporre al Senato, si stacca radicalmente dal sistema dell'Ufficio Centrale.

Queste società, o Signori, sono meramente private. Esse non fanno appello al pubblico, non chiedono capitali per sottoscrizione: si tratta di amici, di conoscenti che si riuniscono e che stipulano fra di loro un contratto di so-

cietà per l'esercizio di un dato commercio; il pubblico non vi è per nulla interessato. Trattasi di un contratto ordinario, che non mi pare possa essere regolato se non con le norme del diritto comune.

Esaminiamo prima la questione nei rapporti fra i soci. Prego il Senato a bene ritenere questa posizione che io, per ora, fo della questione; di esaminarla, cioè, nei rapporti dei soci fra di loro. Verremo poi ad esaminarla nei rapporti verso i terzi.

Nei rapporti fra i soci il legislatore che altro ha da fare, se non applicare il diritto comune? Rispettare le convenzioni stipulate fra soci? Che altro può fare se non applicare quella disposizione generale dell'art. 1123 del Codice civile, che le convenzioni fanno legge fra le parti?

Perchè ci staccheremo noi da questa base fondamentale del diritto comune? perchè vorremo che il contratto consentito dai soci non debba avere esecuzione? Imperocchè, ritentelo bene, o Signori, questa è la proposta che fa l'Ufficio Centrale nel suo progetto all'art. 21, laddove, dopo aver pronunziata la nullità del contratto di società, soggiunge: « I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva nella società. »

Non è secondo i patti delle parti, ma secondo questa base abbandonata all'apprezzamento e all'arbitrio del giudice che si vogliono regolare i diritti e le competenze dei soci. Nessun riguardo perciò si vuole avere ai patti che erano passati tra i soci. Vediamo se ciò sia giusto.

I patti passati tra i soci, siano verbali o scritti, nei rapporti loro devono o non devono essere osservati? Ma per qual ragione non devono esserlo? Nessuno può mettere in dubbio che in regola generale il contratto deve legare le parti, qualunque sia il modo con cui esse hanno dato il loro consenso.

La quistione non può riguardare che la prova del contratto; ed anche sotto il rapporto della prova, la legge commerciale che altro può fare di meglio se non che rimettersi al diritto comune, come appunto ha fatto il legislatore nel Codice vigente? Divieto delle prove testimoniali contro ed oltre il tenore del contratto scritto; divieto delle prove testimoniali o congetturali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

quando manca un principio di prova scritta! E ciò basta alla tutela dei diritti dei soci, l'uno verso l'altro. Anzi le prove (lo sanno i dotti giureconsulti che siedono in quest'Aula) sono molto più facilmente ammesse nel diritto commerciale che nel diritto civile. E se il Codice di commercio fa eccezione generalmente alla durezza delle disposizioni del diritto comune, perchè mai rapporto alle società commerciali che sono d'indole meramente privata stabiliremo una durezza ben maggiore di quella che è scritta nel Codice civile? In verità non la saprei comprendere.

Qual base giuridica l'Ufficio Centrale vorrebbe dare alla nullità del contratto per mancanza dell'atto scritto? Non certamente l'impossibilità di provare altrimenti i patti passati fra le parti: poichè se ne possono avere prove innumerevoli. Figuratevi una società che abbia avuto vita per otto o dieci anni. Esistono i libri sociali, nei quali ciascuno dei soci ha il suo conto corrente ed il suo conto di capitale. Esistono i bilanci, con i quali ogni anno la società ha chiuso i suoi conti e determinati i suoi utili. Esistono in questi bilanci le divisioni degli utili e delle perdite fatte ogni anno fra i soci secondo le loro convinzioni. Esistono le corrispondenze scambiate fra i soci, o tra la società e i terzi. Tutte queste prove risultanti dai libri, dalle corrispondenze, sono quelle appunto che l'art. 92 del Codice di commercio riconosce come principalissime fra le prove commerciali. Perchè volete voi escluderle? Perchè non volete ricorrere a queste fonti per conoscere i patti passati fra le parti? Se i patti saranno giustificati con questi mezzi, per qual ragione vorrete che fra i soci non siano osservati? Perchè vorrete dividere il patrimonio della società sopra basi diverse?

Vorrete dire che intendete stabilire ciò in pena della trascuranza che i soci commissero non facendo il loro atto scritto, o non pubblicandolo? Risponderò a questo obbietto fra un momento: ma intanto osserviamo fin d'ora che se voi infliggete questa pena ai soci si è nell'interesse dei terzi. E allora perchè sia giusta bisogna che sia necessaria allo scopo per cui è inflitta.

Vediamo allora se col mio emendamento non si provvède abbastanza all'interesse dei terzi. E qui, o Signori, vorrei che ricordassimo bene

che il legislatore, se badasse solo all'interesse dei soci e ai loro rapporti sociali, non si sarebbe mai occupato in passato, e non si occuperebbe nè ora, nè in avvenire della forma del contratto. Lascierebbe che i soci si intendessero nel modo e nella forma che meglio loro piacesse. E per riguardo ai terzi soltanto che la legge richiede l'atto scritto e la sua pubblicazione. Ma se la cosa è così, basterebbe questa osservazione per dover rispettare fra i soci le loro convenzioni, esista o non esista l'atto scritto.

E allora la questione si riduce a vedere se nell'interesse dei terzi sia necessaria quella nullità che l'Ufficio Centrale vorrebbe stabilire.

Ed è qui dove mi pare che il suo errore sia manifesto. Per misurare la pena che si vuole infliggere ai soci che non osservano il precetto del legislatore, bisogna ritenere come misura lo scopo che il legislatore si è proposto. Ebbene, qual è questo scopo? Perchè la legge vuole l'atto scritto e la sua pubblicazione?

La risposta è facile. La legge, riconoscendo nella società un ente collettivo, ha voluto che i terzi potessero conoscere le condizioni colle quali si è creato quest'ente, onde misurare la sua capacità ed i mezzi che ha di soddisfare alle sue obbligazioni.

È a questo solo scopo che la legge, nell'interesse dei terzi, vuole l'atto scritto e la sua pubblicazione. Ma, notatelo bene, o Signori, mentre la legge prescrive a questo scopo l'atto scritto, determina però nello stesso tempo i limiti ai quali si restringe l'interesse dei terzi.

E lo stesso Ufficio Centrale ha nel suo progetto definiti questi limiti. Infatti, se fosse interesse dei terzi che l'atto intero fosse a loro cognizione, voi non avreste scritto nel vostro articolo 20, che del contratto basta pubblicare un estratto, il quale contenga le sole indicazioni in detto articolo prescritte, ma avreste ordinato il deposito e la pubblicazione del contratto intero.

Non l'avete ordinato, ed avete fatto bene. Ma perchè non l'ordinaste? Perchè giudicaste che non importa ai terzi di conoscere i patti tutti del contratto; non importa loro di sapere in qual modo si abbiano a dividere gli utili e le perdite fra i soci, nè le altre condizioni interne della società. Ciò che importa solo ai terzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONE I — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

si è di conoscere le condizioni che riguardano i rapporti della società con essi, e che sono quelli appunto che voi voleste fossero inserite nell'estratto, che deve depositarsi e pubblicarsi.

Con ciò confessate voi stessi che il contratto scritto non entra nell'interesse dei terzi, se non per riguardo alle condizioni che debbono essere da essi conosciute.

Ora, se la disposizione dell'articolo 20 determina esattamente lo scopo per cui la legge prescrive le formalità della scrittura dell'atto, e della sua pubblicazione, vediamo bene di non eccedere questo scopo nella sanzione con cui vogliamo garantire l'osservanza di tali formalità. La sanzione non deve mai eccedere lo scopo del legislatore.

Ora, noi crediamo che debba bastare a tale scopo la sanzione scritta nell'articolo 155 dell'attuale Codice. Non crediamo che sia punto necessario pronunziare la nullità del contratto.

Col mio emendamento io propongo la duplice sanzione del detto art. 155, vale a dire:

1. la risolubilità fra i soci del vincolo contrattuale;
2. la facoltà data ai terzi di provare con ogni mezzo l'esistenza della società.

La prima sanzione espone i soci a vedere risoluto in ogni istante il loro contratto, a non poter contare sulla stabilità della società; e vi par poco? E per poco che si conoscano le esigenze del commercio e del credito, e quelle in specie delle società e delle operazioni sociali, si acquista la convinzione che questa sola risolubilità dell'atto sociale, questa sua incertezza, basta a punire i soci dell'infrazione al precetto della legge.

Nulla è di maggior interesse ai soci che di vedere assicurati i loro diritti, mediante la stabilità e la irrevocabilità della loro società. Io mi contenterei di questa sola sanzione. Ma il Codice attuale non ha dimenticata l'altra, che io pure propongo, e l'abbiamo già enunciata. La società può esser sempre provata con ogni mezzo dai terzi che hanno contrattato con una società di fatto, quantunque il suo contratto non sia stato nè scritto, nè pubblicato.

Possono i terzi contentarsi dell'azione contro coloro coi quali contrattarono, ed allora è ad essi indifferente la esistenza della società. Ma può loro importare invece di esercitare le loro

azioni contro tutti i soci della società di fatto di cui fu speso il nome. Ed anche questo diritto rimane salvo ai terzi nel sistema del mio emendamento che è conforme alla legge vigente; poichè da un lato la mancanza dell'atto scritto non può essere loro opposta, e dall'altro lato essi possono invece provare con tutti i mezzi dalla legge permessi la esistenza della società.

Ecco la seconda sanzione dell'obbligo della scrittura imposto ai soci nell'interesse dei terzi.

E queste due sanzioni bastano; anzi sono le sole che possano darsi ai terzi. La nullità dell'atto non può in nulla giovare ad essi, perchè non migliorerebbe punto la loro posizione. Anche adottato il sistema della nullità proposto dall'Ufficio Centrale, altro non potrebbe farsi in favore dei terzi fuorchè stabilire che questa nullità non può essere loro opposta e che essi invece possono provare l'esistenza della società.

E allora se è vero che la solennità della scrittura è voluta dalla legge nell'interesse soltanto dei terzi, la pena della nullità che in nulla gioverebbe ad essi e che sarebbe una sanzione inutile nel loro interesse, deve essere dalla legge eliminata.

E tanto più dev'esserlo poi quando si considerino le ingiuste conseguenze, e i grandi inconvenienti che ne verrebbero.

La nullità per mancanza della scrittura annienterebbe la società fin dal suo principio, poichè questo è il carattere delle nullità per vizio di forme. Ora, come fareste ad annullare gli atti compiuti?

Una società di fatto è durata dieci, venti anni; un lungo commercio fu esercitato; si fecero operazioni d'ogni maniera; i soci fecero ogni anno i loro bilanci; si ripartirono gli utili; vorrete, potrete voi annullare tutto questo? Come farete a restituir le cose in intero? Eppure sarebbe questa la conseguenza della nullità! E se non volete ciò, vi è pur forza contentarvi dello scioglimento a partire soltanto dalla domanda che ne faccia il socio; e questo allora è appunto il sistema che io vi propongo.

Ma voi mi direte che volete la nullità per impaurire i soci, e indurli all'osservanza della legge, e per infliggere loro una pena della loro trasgressione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Se questo è il vostro intendimento, non vi accorgete allora che voi venite a punire un socio e a premiarne un altro, mentre sono tutti imputabili egualmente della stessa colpa?

Non è colpa di tutti il non aver consegnato alla scrittura il loro contratto, o il non averlo pubblicato?

Ascoltate, o Signori, quello che potrebbe accadere nel sistema dell'Ufficio Centrale.

In un contratto di società furono convenuti patti speciali intorno alla divisione degli utili. Un socio che non ha capitali, ma molta industria, ha dal contratto la metà degli utili, sebbene non abbia portato alcun capitale nella società. Un secondo socio ha apportato una porzione del capitale, ma gli fu consentita una quota negli utili molto maggiore, come corrispettivo della sua personale abilità, o dell'avviamento che ha procacciato alla società. Finalmente un terzo socio ha apportato una porzione del capitale maggiore degli altri, eppure si è contentato di una porzione di utili molto minore.

I bilanci della società provano che gli utili furono sempre divisi fra i soci nel corso di dieci anni sopra queste basi, dimodo che non rimane dubbio che le parti erano intese di distribuire gli utili fra i soci nel modo che ho accennato.

Ebbene! Tutto questo svanirebbe, tutto ciò sarebbe annullato nel sistema dell'Ufficio Centrale! I giudici dovrebbero distribuire fra i soci gli utili in proporzione dell'interesse dei soci: e sarebbe così distrutto il riparto convenzionale che le parti avrebbero per lungo tempo eseguito. Al socio che non avesse portato capitali il giudice darebbe forse un salario come premio della sua industria. L'altro che avesse per altre ragioni pattuito una quota di utili, in proporzione maggiore della sua quota di capitale, dovrebbe contentarsi della quota proporzionale al suo interesse. E il terzo verrebbe a lucrare una maggior quota degli utili, a danno degli altri, che dovrebbero restituirgli il tanto di meno che avesse percepito.

Avremo così un socio che invece di essere punito, sarebbe premiato della sua negligenza. Il povero socio che aveva dal contratto una sanzione di utili, maggiore del suo interesse, sarebbe il solo punito della trasgressione, mentre un altro colpevole della medesima trasgressione verrebbe a godere una porzione di utili maggiore di quella che pur avea pattuita.

È egli possibile ammettere una pena della nullità che condurrebbe a siffatte conseguenze? Io credo che se l'Ufficio Centrale vorrà riflettere, abbandonerà il suo sistema ed accoglierà l'emendamento ch'io propongo, il quale non è altro, lo ripeto, se non che la conservazione del nostro diritto attuale, da cui non vedo che vi sia ragione di dipartirsi.

Io ammetto che si debba consultare ciò che fecero altri popoli. In Francia, nel Belgio e in Germania si sono di recente elucubrate molte leggi commerciali; io pure le ho qualche poco studiate, ma non ho mai sacrificata la mia dignità d'italiano, non ho mai perduto la memoria che sono i nostri padri quelli che hanno insegnato il diritto commerciale al mondo, ed ho sempre ricordato quel verso di Virgilio:

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

Abbiamo dunque la superbia delle nostre istituzioni. Qualunque cosa facciano gli altri popoli sottoponiamola al nostro squittinio, e vediamo se debbano seguirsi i loro insegnamenti, o se dobbiamo invece conservare quelli dei nostri antichi.

Insisto nel mio emendamento.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Bisogna per verità avere una profonda persuasione della proposta che abbiamo fatto al Senato, per avere l'animo di parlare dopo l'eloquente discorso di così autorevole oratore.

Comincio dove egli ha finito. Egli raccomandava di non alterare l'indole nazionale del nostro diritto col seguire troppo facilmente gli esempi stranieri.

Ebbene: questa volta la legge, che segue il sistema propugnato dall'onorevole Senatore Cabella si è la legge germanica, e noi, qualche volta sospetti perfino di plagio, siamo quelli che ci discostiamo da essa. Si è la legge germanica che per la società in nome collettivo e per la accomandita semplice non impone, non solo sotto condizione di nullità, ma in verun riguardo l'atto scritto, e solo richiede l'atto notarile o giudiziale per le società per azioni. Perché noi non ci siamo conformati in questo alla legge germanica? Perché ci era d'uopo di rivolgere lo sguardo a quelle necessità che ci avea rivelato una giurisprudenza nostra,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

e la giurisprudenza formatasi nell'applicazione di Codici, ai quali anche troppo si è conformato il Codice vigente.

L'onorevole Senatore Cabella ci ha detto che nessun inconveniente si è verificato finora, e che quindi bastava introdurre nella nostra legge il sistema del Codice vigente. Ma è forse vero, che abbiamo sinora questo diritto così certo, così evidente? Come possiamo ammettere ciò, se le osservazioni della Magistratura e delle Università ci mettono sott'occhio, come una necessità, quella di togliere le controversie e le dubbiezze a cui dà luogo?

In fatto si chiede che una buona volta si pronuncii se l'atto scritto o rispettivamente pubblico vogliasi come *prova* soltanto o come condizione *essenziale* di validità. E d'altronde il diritto, che l'onorevole Senatore Cabella ci ha rappresentato come manifesto, non lo ha egli desunto da tutto un insieme di disposizioni qua e là sparse nel Codice? Non vi è quindi sembrato, che egli piuttosto lo *arguisse* col suo ingegno finissimo, che non lo *esponesse* siccome già scritto nel Codice con una formula semplicissima?

E lo stesso Senatore Cabella sente la necessità di una nuova formula: egli stesso la propone: non più discutiamo dunque sul bisogno d'una soluzione: cerchiamo se la soluzione ch'egli darebbe, sia quella che appunto ci si presenta come indicataci dalla esperienza della legislazione patria.

Cito il Codice francese, e non cito esempio che torni poco gradito anche al Senatore Cabella, perchè quello che il Codice nostro ha maggiormente seguito. Or bene, anche sotto l'impero del Codice francese si è elevata la stessa questione, se si trattasse semplicemente dell'atto scritto o pubblico come mezzo di prova o come condizione di validità.

Da principio la giurisprudenza ammetteva che quando anche manchi l'atto costitutivo della società, la società venga in realtà a stabilirsi e debba essere riconosciuta, se della facoltà di chiederne la nullità i soci non siensi giovati, e come soci essi medesimi abbiano continuato a considerarsi. Ma poi si è formata e prevalse una giurisprudenza più rigida, che considera l'atto come di ordine pubblico, la cui mancanza non possa in verun modo sanarsi nel corso del tempo.

Un grande magistrato e grande scrittore francese, si chiede: è forse questa legge così crudele come si vuole rappresentarla? L'interesse dei terzi non esigeva forti guarentigie della società contro le dissimulazioni, contro le dolose modificazioni dei loro patti? Dobbiamo prenderci tanto a cuore l'interesse dei soci che trasgrediscono la legge e che, colle loro reticenze annunciano un pensiero di frode, e rendono indegni della protezione della legge?

Eliminiamo prima di tutto le questioni, che intrecciandosi con quella che ora ci occupa, la complicano e compromettono.

Qui non trattiamo che della nullità per la mancanza dell'atto stesso costitutivo: non già della nullità per la mancanza delle pubblicazioni.

Qui non trattiamo che della nullità: non di altre conseguenze che possono attribuirsi alla mancanza dell'atto o delle pubblicazioni.

Alcuno potrebbe esitare davanti alla nullità per mancanza delle pubblicazioni, come infatti esita l'onor. Senatore Miraglia, che pure richiede non meno di noi l'atto scritto o pubblico, come condizione essenziale.

Qualche altro potrebbe esitare davanti alla facoltà concessa ai terzi di prevalersi, ove giovi, degli atti non pubblicati, che così vivamente venne censurata dall'onorevole Senatore Cabella.

Avverto solo per incidenza che infine, anche questa facoltà di prevalersi degli atti non pubblicati deve intendersi molto limitatamente perchè non è già detto che i terzi hanno facoltà di prevalersi della società pel solo fatto che esista, ma degli atti non pubblicati; quindi di documenti, che è d'uopo di addurre, e che bisogna prendere come sono; nei quali infine i soci hanno espresso le loro convenzioni, cosicchè non possono lagnarsi che si faccia appello ai patti stessi con cui si sono obbligati. Noto inoltre per incidenza, che gioverebbe concedere ai terzi questa facoltà, perchè si impedirebbe con essa ai soci di far essi medesimi chiedere la nullità, in guisa che essi continuino a considerarsi come soci sino a che loro accomoda, e mandino a monte la società quando loro importi di sciogliersi da obblighi in nome di essa assunti.

Ho avvertito tutto ciò unicamente per dileguare l'impressione che può aver prodotto la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

critica di questa clausola, che occupò gran parte del discorso dell'onorevole Senatore Cabella.

Ad ogni modo ora non si tratta di questo; anche ammessa la nullità per mancanza dell'atto costitutivo nelle forme volute dalla legge, potrete poi, se vi piaccia, escludere la nullità per mancanza delle pubblicazioni; potrete anche, ammessa questa, accontentarvi della nullità, ed escludere quella ulteriore conseguenza.

Un altro punto su cui il Senatore Cabella, pur ammettendo la nullità per la mancanza dell'atto per le società anonime, trova enorme la conseguenza che noi vi attribuiamo. E quale? La responsabilità solidaria di quanti ci hanno concorso. Ma, che stabiliamo noi con questo se non quella presunzione che già è scritta nel Codice, ed è eminentemente propria del diritto mercantile, che le obbligazioni commerciali presumonsi solidarie?

Ma lasciamo ora anche questo; riduciamoci al solo punto su cui ora dovete deliberare: alla mancanza dell'atto costitutivo nelle forme volute dalla legge, volete attribuire, come noi vi proponiamo, per inesorabile conseguenza la nullità, od escluderla? Non pensate ad altre conseguenze qualunque; fermatevi a considerare la nullità; giudicate di essa e senz'altre preoccupazioni.

Spero che queste semplici considerazioni, che indussero il Parlamento belgico a stabilirla, saranno tali da togliervi ogni esitanza. E si avverta che nel Belgio queste considerazioni sorsero da uno stato legislativo affatto identico a quello in cui noi ci troviamo: le stesse circostanze determineranno la stessa deliberazione.

Una società produce fra tutti quelli che la contraggono, una lunga serie di rapporti di ogni specie di cui le condizioni devono essere chiaramente determinate.

Se la società non è costituita con un atto formale, le contestazioni che nascono si frequentemente in ogni comunione d'interessi saranno più frequenti e più difficili. Il legislatore che deve fare di tutto per proscrivere queste contestazioni non può esitare a diminuire una delle cause principali, esigendo sempre che un atto speciale constati le condizioni delle società.

L'ammettere il giuramento, o i principi di

prova scritta per provare la società e obbligare le parti a continuare una società così mal definita, sarebbe quasi sempre un esporla a nuove difficoltà. Il legislatore non può ammettere come valido un modo di contrattare la società, che ne renda impossibile la pubblicazione compromettendo gli interessi di quei soci medesimi che vi si erano acconciati.

Ed in vero, lo stesso Senatore Cabella ci ha ricordato l'estratto che deve essere pubblicato della società in nome collettivo e della accomandita semplice. Or bene, questo estratto deve contenere tutte le indicazioni che la legge esprime nell'articolo 18: e perciò esprimere il nome, cognome e domicilio dei soci; la ragione sociale e la sede della società; l'oggetto di essa; la quota che ciascun socio deve conferire in denaro, in crediti o in altri beni, e il valore a questi attribuito; la parte di ciascun socio negli utili e nella perdita; il giorno in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Ma come volete, o Signori, che il legislatore il quale stabilisce che tutto questo sia portato a cognizione dei terzi, come volete che il legislatore medesimo ammetta come possibile un contratto semplicemente orale? Quando il legislatore ha stabilita la necessità della pubblicazione di questi estratti non viene per sé implicitamente ad ammettere la necessità dell'atto scritto? Come volete che tutto questo risulti dalle prove testimoniali?

Forse l'animo di qualcuno è turbato dal fatto che egli si esagera le conseguenze di questa nullità. Anche nelle conversazioni private mi venne udito come mai relazioni giuridiche formatesi in buona fede e continuate anche per lungo tempo, un bel giorno si possano tutto ad un tratto dichiarare nulle, forse per opera di chi si è giovato di esse maggiormente. Si suppone dunque, che pronunciata la nullità, tutto quanto è avvenuto, sia come non avvenuto: e si repugna davanti a una conseguenza come questa. Ma no, o Signori: la nullità non conduce a questo: essa non distrugge le relazioni giuridiche che intanto si erano formate, nè l'efficacia di esse: quello che la nullità importa con sé si è che si considera come non mai esistita la società. Starà a quelli che avevano conchiuso fra loro dei patti qualunque, metterli in essere, e farli valere: quello che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

vuolsi togliere loro si è d'invocare la qualità di soci, di richiamarsi ad un contratto di società, che non esiste nelle forme volute dalla legge, di esercitare diritti che la legge annette a questo speciale contratto, quando è concluso in quella speciale forma. È poi tanto strano, che la legge, la quale determina i diritti e gli obblighi che derivano dal contratto di società, non riconosca questi diritti ed obblighi, una volta che mancano tutte le condizioni, ch'essa prescrive? Per attribuire certe conseguenze giuridiche ad un contratto, non ha diritto il legislatore di accertarsi che questo contratto esiste, e di accertarsene nel modo che più risponde all'importanza, alla durata, all'indole di esso?

Il solo punto, su cui ora deve deliberare il Senato, si è se la nullità, che lo stesso Senatore Cabella attribuisce alla mancanza dell'atto per le società anonime, si debba attribuire alle mancanze dell'atto per le altre società parimenti.

Noi la ammettiamo: la ammettiamo nel riguardo dei terzi, la ammettiamo nel riguardo stesso dei socii.

Nel riguardo dei terzi, come si può, dopo avere deliberato che debbano essere portate a conoscenza pubblica tutte le indicazioni, che abbiamo detto, ammettere una forma di contrattazione, che ciò renderebbe impossibile?

Nel riguardo dei socii, come può ammettersi una forma di contrattazione, che lascierebbe nell'incertezza tutto, ed aprirebbe la via a infiniti litigi?

Comprendo benissimo che in altri tempi, per esempio, al tempo romano, il contratto di società si considerasse come uno di quelli che potevano sorgere *et re, et verbis et per actum*.

Ma nella complicazione degli odierni interessi sociali ed economici, come può lasciarsi in balia della prova testimoniale un contratto sociale, il quale si prolunga per molti e molti anni, che dà luogo a tanto intreccio di diritti ed obblighi, che ammette così svariate combinazioni?

In altri tempi l'imporre la prova scritta poteva considerarsi non necessario per la maggiore semplicità della cosa, in confronto dello svolgimento multiforme dell'associazione odierna; poteva anche considerarsi come contrario

all'uso mercantile. Oggi invece la necessità è evidente, e d'altronde riconosciuta; non troverà strano il commercio che il legislatore imponga una forma, che già esso s'impone da sé.

Sono queste le ragioni che, dopo ponderate attentissimamente le considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Cabella, non ostante l'autorità grande che gli riconosce il Senato, e particolarmente l'Ufficio Centrale, non ostante il fascino della sua eloquenza, persuadono l'Ufficio Centrale a mantenere energicamente la sua proposta.

Nel vostro voto non si complichino altre quistioni; chiamati a dare il voto sull'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella, non abbiate in mente che questo: tutto il resto rimane impregiudicato.

Ammissa la proposta nostra, sarà libero a voi di seguirei anche nelle altre; ma, ammissa la proposta del Senatore Cabella, cade non solo la nullità per la mancanza delle pubblicazioni, ma cade quella per la mancanza dell'atto costitutivo. Avremo con ciò ottemperato alla sicurezza del commercio? Avremo provveduto a quelle necessità che legislazioni d'altri popoli hanno riconosciuto, e che una giurisprudenza formatasi sotto l'impero di Codici informati agli stessi principi del nostro, già ci ha segnalato?

Fidente, invoco la deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione intorno all'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella, prima di votare gli articoli 21, 22 e 23, io credo bene che si passi alla discussione dell'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, il quale si riferisce all'articolo 21, e ne sopprimerebbe le parole...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi rimetto a quanto credono il signor Presidente ed il Senato; ma avverto che se fosse ammesso l'emendamento dell'onorevole Senatore Cabella diventerebbero inutili tutte le altre quistioni. Quindi, a me pare che sia meglio interrogare il Senato sul sistema dell'onorevole Cabella.

Amnesso il detto sistema, non vi sarebbe più luogo a discutere; quando invece il Senato non l'approvi, allora potrà ciascuno proporre in via di emendamento, le modificazioni che stimeran-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

nosi opportune, in ordine alle altre questioni importanti anch'esse, ma subordinate al sistema che si sarà adottato.

Senatore CABELLA. Demando la parola.

PRESIDENIE. Il Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. Io m'era proposto di non rispondere all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, bastandomi di avere spiegato il mio emendamento ed esposti i motivi che lo hanno ispirato. Il Senato vedrà nella sua saviezza se crede adottare o no il sistema che io propongo. Ma parmi avere inteso che in una parte del suo discorso l'onor. Relatore, pur combattendo la mia proposta, dicesse che si potrebbe nella discussione degli articoli proposti dallo Ufficio Centrale tener conto di alcune delle mie osservazioni. Questo è ciò che io non posso ammettere.

Egli ben più esattamente ha determinato la natura del mio emendamento nelle sue ultime parole, quando disse, che esso costituisce un intero cambiamento di sistema. Io propongo di conservare il diritto attuale. Il progetto della Commissione lo muta radicalmente. Non vi è via di mezzo. Bisogna scegliere tra l'uno o l'altro. Non è possibile passare alla discussione degli articoli proposti dall'Ufficio Centrale, se non dopo aver rigettato il mio emendamento.

PRESIDENIE. Perdoni l'onor. Cabella se lo interrompo. Debbo pregare i signori Senatori di non volere allontanarsi dall'aula perchè siamo sul punto di votare sopra una questione molto importante.

Senatore CABELLA. È egli necessario per la mancanza dell'atto scritto annullare i patti fra i soci, o vi è un altro mezzo, senza venire a questa estrema, per garantire i terzi?

Ecco la questione semplice che si propone alla risoluzione del Senato. E allora io dico che quando si possono rispettare le convenzioni dei soci senza che i terzi abbiano a soffrirne nocimento, la giustizia non consente di strappare il contratto, sia anche verbale, che i soci hanno fatto fra di loro.

Tal è la questione ridotta ai suoi minimi termini: se, come parmi aver dimostrato, la nullità proposta nel progetto è perfettamente inutile riguardo ai terzi: se basta ad essi che non si possa loro opporre la mancanza dell'atto scritto, e che essi possano invece provare l'esistenza della società malgrado la mancanza

dell'atto scritto, e della sua pubblicazione, noi abbiamo fatto tutto ciò che da loro potevasi desiderare e pretendere. Imperocchè quale altra cosa può volere il contraente, se non di avere obbligato colui col quale ha contrattato? Ebbene! noi concediamo ai terzi questo diritto interissimo: perchè se essi provano che il loro contraente era in società con altri, e che colla società essi hanno inteso contrattare, avranno obbligato non solo quello con cui contrattarono, ma anche la società; ed avranno tutte intiere quelle azioni che loro spetterebbero, se il contratto sociale fosse stato scritto e pubblicato.

Che cosa possiamo fare di più per guarentire i terzi? — In che sarebbero pregiudicati col mio sistema, o come migliorerebbersi la loro condizione adottando la nullità del contratto, se in ambi i casi essi hanno sempre obbligati quelli con cui contrattarono, ed hanno anche obbligata la società se ne provano l'esistenza?

Ma allora io domando: perchè volete annullare il contratto sociale, quando questo annullamento non ha ragione di essere verso i terzi? Perchè violare, inutilmente per costoro, e ingiustamente tra i soci, l'atto di società? Perchè dividere e liquidare gli averi sociali in modo diverso da quello che i soci hanno convenuto, annullare tutti gli atti, tutti i fatti compiutisi nel corso di parecchi anni?

Disse l'onorevole Relatore, se bene ho inteso, che col sistema spedito e semplice della nullità si vengono a togliere di mezzo le difficoltà e le controversie.

Rispondo che, ben lungi di rimuoverle, il vostro sistema farà sorgere questioni innumerevoli, e le più ardue, più difficili, più inestricabili, che possano mai sorgere dal conflitto d'interessi e di diritti, ai quali togliete la base della convenzione e la garanzia dell'esecuzione data alla medesima.

Nel mio sistema il contratto di società è rispettato, finchè non sia risoluto, tanto fra i soci, quanto verso i terzi. Provata la società da costoro, tutto procede come se essa fosse stata scritta e pubblicata; si rispetta il passato; si provvede all'avvenire. Che questioni volete che nascano?

Nel sistema della Commissione invece voi volete alterare i rapporti fra i soci; cancellare il passato; non tenere alcun calcolo di tutto ciò che è scritto nei registri della società; an-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

nullare atti che hanno avuto esecuzione per molti e molti anni; liquidare la società sopra basi diverse da quelle volute dai soci. Ora è egli possibile far tutto ciò senza far sorgere una quantità spaventevole di difficoltà e di litigi? Soci contro soci, soci contro terzi, terzi contro terzi (noi lo abbiamo già detto nel nostro primo discorso) a contendere sugli effetti e sulle conseguenze della nullità!

Imperocchè tutti, e i terzi stessi, all'interesse dei quali intendete provvedere, saranno interessati a sostenere che non si possano annullare tutte le operazioni fatte nel passato, e che è impossibile annullare atti che ebbero esecuzione per lungo corso di anni: e ciascuno farà del suo meglio per isfuggire alle conseguenze della nullità.

È quindi un urto d'interessi, un conflitto inscalficabile, un viluppo di liti e controversie che i tribunali saranno chiamati a risolvere, e per le quali non sappiamo quali norme potranno adottare.

Non vorrei abusare della sofferenza del Senato. Mi limiterò ad aggiungere che, quando un sistema ha avuto un esperimento di tre quarti di secolo senza che siano nati inconvenienti di sorta; quando l'esperienza ha provato che i contratti di società non redatti in iscritto o non pubblicati (parlo sempre delle società private in accomandita semplice o in nome collettivo), hanno potuto avere esistenza, e spesso esistenza molto splendida, senza che ne nascesse alcun inconveniente; quando l'esperienza ha pure provato che, concedendo ai soci la facoltà di recedere dal contratto, e dando ai terzi il mezzo di provare l'esistenza della società non scritta o non pubblicata, si sono abbastanza garantiti gli interessi di tutti, perchè cangiare, perchè gettarsi nell'ignoto? Ed è un ignoto veramente quello in cui vorrebbe gettarci l'Ufficio Centrale.

Io mi arresto. Prego solo il Senato a volere considerare che non leggermente si deve mutare una legislazione che, per tre quarti di secolo, ha retto il nostro commercio, senza che nessuno abbia avuto a dolersene.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Senatore Cabella ha con dottrina ed eloquenza svolto il suo emendamento, inteso a conservare le disposi-

zioni del Codice di commercio in vigore. Egli ammette che le società per azioni debbono costituirsi con scrittura, sotto pena di nullità; ma per le società private, cioè quelle in nome collettivo e per accomandita semplice, si deve richiedere l'atto scritto come prova del contratto, ma non come essenziale alla esistenza del contratto medesimo, e quindi ne ha dedotto che un principio di prova per iscritto rende ammissibile la prova testimoniale per giustificare la esistenza della società, e che i libri dei commercianti, la corrispondenza e le altre specie di prove riconosciute dalla legge debbono essere titoli valevoli a provare la esistenza di una società collettiva ed in accomandita semplice. Non ha mancato il dotto oratore di dare i più ampi sviluppi al suo assunto.

Non intendo io ripetere quanto ho avuto l'onore di dire nella precedente tornata su questo importante argomento; ed a dire il vero, se il Codice civile italiano avesse conservato in materia di prova delle convenzioni tutto il sistema francese, potrebbe sostenersi con fondamento di ragione che non deve dipendere la esistenza di un contratto di società dalla forma dell'atto.

La scrittura vale a provare la esistenza del contratto, ma non è un elemento costitutivo della validità del contratto medesimo. Non è la forma che dà la vita al contratto, ma è il consenso delle parti contraenti. Ecco perchè nel sistema francese tutte le convenzioni si possono provare con qualunque genere di prova riconosciuta dalla legge e soltanto la prova testimoniale non è ammissibile quando manca un principio di prova per iscritto. Si è fatta in Francia eccezione soltanto per le donazioni dirette tra vivi, per la validità delle quali è richiesto essenzialmente l'atto autentico.

Ma il Codice civile italiano ha voluto che per talune determinate convenzioni la scrittura sia essenziale per la esistenza delle convenzioni medesime, e nell'art. 1314 del Codice civile si richiede sotto pena di nullità la scrittura anche per le società civili relative al godimento d'immobili; e citai nella passata tornata parecchi articoli del Codice di commercio che per taluni contratti richiedono la scrittura sotto pena di nullità.

Questo adunque essendo lo stato della legislazione, non veggio io alcuna ragione per la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5. MAGGIO 1875

quale non si dovessero estendere alle società di commercio in nome collettivo od in accomandita semplice le medesime disposizioni. Queste società costituiscono certamente un ente collettivo, creano relazioni giuridiche tanto nel rapporto dei soci tra loro con la società, che coi terzi; e da ciò la necessità di stabilire solidamente la prova della esistenza della società e dei patti che l'accompagnano.

Ogni dubbio sulla esistenza della società o sulle condizioni sotto le quali è stata contratta può compromettere gravi interessi, e se si volessero ammettere le prove ordinarie per stabilire la esistenza e le condizioni di questa società, ognuno che è esperto negli affari mercantili e giudiziari si convincerà facilmente, che malagevol cosa è riuscire in una prova sempre incerta nella complicazione dei documenti.

Nè dicasi che una società di questa natura ha potuto esistere di fatto, poichè i fatti compiuti debbono essere rispettati, ed il progetto di legge provvede sugli effetti giuridici di una società che abbia avuto una esistenza di fatto.

Mi duole adunque di dover pregare il Senato perchè non sia accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cabella.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Dopo gli eloquenti discorsi fatti dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole Senatore Miraglia intorno al merito della sanzione della nullità che è proposta, rispetto all'atto scritto richiesto per tutte le società commerciali, il quale dee essere altresì pubblico, in quanto riguarda società che sono anonime o in accomandita per azioni, sarebbe soverchia ogni parola per mia parte.

Il Senato non deve meravigliare che il Ministero aderisca in tutto alla proposta fatta dall'Ufficio Centrale, imperocchè questa non si diparte punto dal concetto del Ministero: anzi dà la più efficace delle sanzioni all'obbligo imposto a coloro che vogliono costituire società in nome collettivo o in accomandita, o società anonime.

Anzi a questo rispetto debbo avvertire che, anche riguardo alla pubblicità, tema riservato dall'onorevole Miraglia e che sarà soggetto di

un sotto-emendamento agli articoli di cui discutiamo, il Ministero aderisce alla sanzione della nullità, proposta dall'Ufficio Centrale. E con ciò non va contro il proprio concetto e contro gli intendimenti che ebbe nel formulare il progetto di legge; la pubblicità degli atti costitutivi delle società è voluta dal Governo, il quale ne prescrive in modo solenne le forme: giammai una sanzione per l'adempimento di un obbligo che s'impone in una legge, può credersi contraria agli intendimenti della legge stessa.

Prima che il Senato passi alla votazione di questo emendamento, intendo solo fare un'osservazione.

Tanto l'onorevole Senatore Cabella nell'oppugnare la sanzione della nullità per l'atto di società fatto in nome collettivo o in accomandita, quanto gli onorevoli Senatori Lampertico e Miraglia nel propugnarla, hanno considerata la quistione dal lato della prova di una società che realmente abbia esistenza, ed hanno con gran copia di dottrina e con forti ragionamenti dimostrato, essere di sommo interesse pubblico, che le società dell'una e dell'altra specie risultino da atto scritto.

Io credo che si debba anche guardare ad un aspetto diverso della quistione; ed è che non deve essere permesso ad alcuno di potere con altro mezzo, all'intuori dell'atto scritto, far risultare e mettere in essere una società. La quistione è già grave nei rapporti diretti fra gli uniti in società in nome collettivo o in accomandita, ma diventa gravissima quando la si voglia considerare nei rapporti colle successioni e colle eredità.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Per parte mia mi acconcierei ad accettare la proposta dell'Ufficio Centrale concordata col Ministero, però mi pare che si debbano togliere le parole *fra i soci*.

Io non capisco come si possa fare una disposizione di legge la quale dica che il contratto per mancanza di scrittura è nullo, ma è nullo soltanto fra le parti che lo hanno sottoscritto ed è valido verso i terzi. Avremo dunque dei contratti nulli da una parte e validi da un'altra?

A me pare non necessaria questa distinzione, dacchè sono diversamente stabiliti i diritti ed

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

i doveri che nascono fra i soci in conseguenza della nullità, e i diritti dei terzi e gli obblighi dei soci dopo che la società è dichiarata nulla.

Perchè se noi diciamo: è nulla *soltanto fra i soci*, cosa ne viene?

Una società in accomandita semplice, per esempio, se è nullo il contratto soltanto fra i soci, non si potrà opporre dai terzi la nullità, e non potendosi opporre dai terzi, i soci accomandanti non saranno più responsabili solidariamente colla loro sostanza per la società, ma saranno garanti solidariamente in ragione della quota che vi hanno conferito. V'ha d'altronde contrasto tra l'articolo 22 e l'articolo 21 perchè, mentre per l'articolo 21 la nullità è sancita soltanto fra i soci, l'articolo 22 annulla le società anche verso i terzi, dichiarando responsabili tutti gli accomandanti indefinitamente e solidariamente, mentre per la natura della società sarebbero responsabili soltanto per la loro quota.

Si è per queste ragioni che io non farei altra variazione che levare le parole: *fra i soci*, ritenendo la società nulla per sé, tanto fra i soci che verso i terzi.

PRESIDENTE. Faccio osservare che le di lei osservazioni potranno aver luogo quando il Senato non accetti l'emendamento Cabella.

Dunque leggo e invito ai voti gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Cabella.

Art. 21.

« Se la società in nome collettivo o in accomandita semplice non fu costituita per atto scritto o non furono osservate le forme della pubblicazione, ciascuno dei soci ha la facoltà di domandarne lo scioglimento il quale sarà operativo dal giorno della domanda.

» La mancanza dell'atto scritto o della sua pubblicazione non può essere dai soci opposta ai terzi che hanno contrattato con una società di fatto notoriamente esistente. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Art. 22.

« La società in accomandita per azioni e la società anonima sono nulle se non furono costituite per atto pubblico, o non si sono adempite le disposizioni per la loro pubblicazione.

» Per le operazioni che fossero state fatte in nome di queste società sono responsabili solidariamente tutte le persone che vi hanno preso parte. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo 21 proposto dall'Ufficio Centrale :

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale. »

A questo articolo l'onorevole Miraglia propone che si tolgano le parole: *delle pubblicazioni prescritte nella presente legge*.

Interrogo l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale se accettano quest'emendamento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha già eloquentemente espressa e dichiarata l'importanza che ha la pubblicazione, anche rispetto alle società in nome collettivo.

L'importanza della pubblicazione del contratto di società preoccupa tanto l'animo mio, che nella seduta in cui si toccò per la prima volta questa questione, accennai già la mia propensione a stabilire una sanzione efficacissima all'obbligo della pubblicazione.

Io credo interesse pubblico che non vi sieno società (mi sia permessa la frase), clandestine; e le società in nome collettivo, le società in accomandita che non sieno rese pubbliche, meritano questo nome, che è stato usato specialmente per un altro genere di contratti, più importanti di quelli di cui stiamo trattando, e che furono per quel vizio riprovati.

Ora, l'onorevole Senatore Miraglia, ha, con l'eloquenza e la dottrina che gli sono proprie, dimostrato la necessità dell'esistenza dell'atto scritto; e dopo aver detto come il precetto dell'atto scritto concordi coi principi generali stabiliti nel nostro Codice civile, parlò del pregio grandissimo in cui deve essere tenuto, per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

chè toglie di mezzo una fonte di infinite incertezze, di infinite liti, di infinite questioni.

Ebbene, io osservo che l'esistenza dell'atto scritto è specialmente interessante per rispetto ai soci; ma per rispetto ai terzi l'atto scritto (e si noti che per questa specie di società l'atto costitutivo può essere anche in forma privata dipendendo dalla volontà dei contraenti stipularlo o no con atto pubblico), non solo importa che vi sia, ma soprattutto importa che sia conosciuto. Ora se il Senato ha già ammesso che anche per la società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, sia d'interesse pubblico l'esistenza in iscritto dell'atto costitutivo, tanto che l'ha munita della sanzione della nullità, mi pare debba pur riconoscere essere di interesse pubblico che sieno noti gli estremi dei contratti relativi che sono specificati nell'art. 18 del progetto di legge, e munirli d'eguale sanzione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO...

Importa grandemente che la pubblicazione degli atti costitutivi di qualunque società sia fatta immancabilmente; epperò il Governo non trova per sua parte incongruo, anzi trova conveniente al fine che esso si proponeva, che, anche per la mancanza della pubblicazione dell'atto costitutivo sia accolta la sanzione della nullità, alla quale l'onorevole Senatore Miraglia non è disposto di aderire, mentre ha aderito alla sanzione stessa relativamente alla mancanza dell'atto scritto.

Io credo che nell'opinione che ho espresso concorra anche l'Ufficio Centrale; e mi dispiace che non consenta con noi su questo punto la opinione di un uomo tanto autorevole, qual è l'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Se il Senato ha con maturo consiglio deliberato sulla prima parte dell'articolo, mi giova sperare che vorrà accogliere il mio emendamento col quale ho proposto la soppressione di quelle parole che menerebbero alla nullità per difetto di pubblicazione dell'atto costitutivo della società; e mi dispiace che dall'onorevole Ministro dell'Agricoltura e Commercio mi si faccia quasi il rimprovero di citare spesso la legislazione del Belgio.

Quando si vuole insistere su di un principio

cho non meriterebbe di essere adottato pel nostro diritto storico, si cita l'esempio di leggi straniere; e quando poi io invoco la legge straniera, si dice che non bisogna essere plagiarfi.

In materia commerciale portare ad esempio la legge di un paese eminentemente commerciante è opera meritoria, tanto maggiormente quando non si trova in dissonanza con i principi della nostra legislazione. Non è stata avventata ma studiata seriamente la disposizione della legge belga che non colpisce di nullità, nell'interesse dei soci, la mancanza di pubblicazione dell'atto costitutivo di società, e se l'ora non fosse avanzata, il Senato non si annoierebbe certamente di sentire la lettura della dotta, erudita ed elegante relazione fatta su questo punto in controversia nella Camera elettiva del Belgio dal Relatore della Commissione, signor Pirmez, e son certo che l'onorevole signor Ministro, benchè ora dissenziente, ha dovuto leggere ed apprezzare quella classica relazione.

E perchè dunque in Italia respingere un sistema che ha dato frutti in un paese che vive nelle società commerciali, che è consono ai buoni principi di diritto, e che chiude la bocca a quei soci, che essendosi volontariamente uniti in società, volessero poi sciogliersi intempestivamente sotto il pretesto di non essersi pubblicato l'atto di società?

Non dirò altro, e decida il Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non posso consentire con l'onorevole Senatore Miraglia e d'altra parte egli non vorrà rimproverarmi poichè la mia persuasione della necessità delle pubblicazioni e della nullità che deriva dalla mancanza di esse, in me maggiormente si è avvalorata dopo il primo discorso dell'onorevole Senatore Miraglia sulla necessità dell'atto scritto e sulla nullità che consegue dalla mancanza di questo.

Tutte quelle ragioni le quali militano a questo riguardo, calzano e forse più anche nel riguardo delle pubblicazioni. Una necessità come questa è tanto imperiosa che nel diritto consuetudinario i romani vi avevano in consimili relazioni giuridiche provveduto alla meglio. Così perchè s'intendesse proscritto un institor,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

d'uopo era proscriverlo: *palam claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam, non in loco remoto sed evidenti*; e dovevasi ben fare attenzione, che vetustà o pioggia non oscurassero la proscrizione.

Quanto sia vero che le ragioni che persuadono l'atto scritto, anche più devono persuadere la pubblicazione, ne abbiamo la riprova nel fatto, che legislatori che avevano repugnato a stabilire la nullità per la mancanza dell'atto scritto, almeno espressamente, invece non esitarono menomamente a stabilirla per la mancanza delle pubblicazioni.

O parliamo dei terzi, degli estranei, insomma di quelli che non si sono collegati col patto sociale, o parliamo dei soci stessi. Se parliamo dei primi non so davvero come raggiunga il suo scopo la legge, la quale prescrive l'atto scritto, se poi quest'atto non viene portato a loro notizia.

Alcuno costituisce una società, e con ciò sottrae una parte del suo patrimonio confondendolo in quello sociale; ed intanto di tutto ciò i suoi creditori non ne fanno nulla.

Solo se l'atto sociale siasi portato a notizia pubblica, e nel riguardo dei creditori suoi e nel riguardo di chicchessia si sarà provveduto alla sicurezza del diritto: solo così chiunque ne ha interesse sa che è mutata la sua condizione di diritto e di fatto. Quanto ai soci, mi si opporrà che nulla importa che si metta a notizia pubblica un patto che li riguarda, e per quanto riguarda essi soli.

Importa, o Signori, perchè a questo contratto la legge attribuisce particolari conseguenze di diritto, non può dunque essere invocata quando non sieno messe fuori di dubbio quelle date condizioni da cui essa fa dipendere quegli speciali effetti.

Per queste considerazioni, l'Ufficio Centrale insiste quanto alla necessità della pubblicazione e alla nullità che ne consegue.

Per ovviare ad un'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Beretta si potrà eliminare nel primo alinea dell'art. 21 le parole: *fra i soci*, e riferirle invece al secondo capoverso dello stesso articolo 21. Infatti l'articolo 21 e l'articolo 22 con forma diversa, dicono la stessa cosa, imperocchè le conseguenze indicate nell'articolo infine si risolvono negli effetti stessi della nullità.

Per altro, niente osta che prima si enunci il principio in via generale; poi si regolino le conseguenze di esso nella relazione fra soci: quindi quelle coi terzi.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Relatore, giacchè era appunto mio intendimento di togliere al primo capoverso dell'art. 21 le parole: *tra i soci*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Relatore della Commissione non ha risposto alle mie obiezioni, e si è molto preoccupato del danno che deriverebbe ai terzi se l'atto costitutivo della società non fosse pubblicato. Ma il mio emendamento non ha per oggetto di obbligare i terzi a rispettare una società non pubblicata, poichè ho io di già chiaramente dimostrato che i terzi possono prevalersi della mancanza di pubblicazione. Sicchè la discordanza tra me e l'Ufficio Centrale è unicamente sul difetto di pubblicazione nell'interesse dei soci contraenti, ammettendo l'Ufficio Centrale la nullità, contro la mia opinione, nell'interesse dei soci per mancanza di pubblicazione.

Ridotta adunque a questi termini la questione non intendo abusare della pazienza del Senato e non entrerò in altre considerazioni. Dirò soltanto all'onorevole Relatore, che senza creare una nullità fatale all'armonia che deve regnare fra i soci, è a porsi mente che i soci non possono fare a meno di pubblicare l'atto costitutivo della società, perchè coll'articolo aggiuntivo da me proposto, non essendo esperibile alcuna azione derivante dal contratto di società, o dalle operazioni commerciali quando la società non è stata pubblicata, si vede bene che non potrebbe l'ente collettivo funzionare senza la pubblicazione. Ma se avverrà il caso che la società non si sia pubblicata, non debbono i soci dilaniarsi tra loro provocando nullità che non hanno ragione di esistere nel loro interesse.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se l'emendamento del Senatore Miraglia che consiste nel sopprimere all'art. 21 le parole: *delle pubblicazioni prescritte nella presente legge*, è appoggiato.

(È appoggiato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

Lo metto ai voti.

Chi accetta quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore PICA. Domando la parola.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pica.

Senatore PICA. Io pregherei l'Ufficio Centrale ed il Ministero di osservare che se si tolgono le parole *tra i soci* da questo articolo, il suo dettato sarebbe alquanto oscuro.

Io proporrei di dire:

« La mancanza dell'atto scritto e delle pubblicazioni prescritte dalla presente legge rende nulla anche tra i soci la società. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella intende parlare sul primo capoverso?

Senatore CABELLA. Sul secondo.

PRESIDENTE. Allora metterò prima ai voti il primo capoverso dell'art. 21.

« La mancanza dell'atto scritto e della pubblicazione prescritta dalla presente legge rende nulla anche tra i soci la società. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ha la parola l'onor. Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Farò due osservazioni.

L'onor. Miraglia diceva poc'anzi che per gli affari passati, pur annullata la società, si sarebbero rispettati i fatti compiuti. Se ciò è ammesso dall'Ufficio Centrale bisogna sopprimere quanto è scritto nel secondo paragrafo dell'art. 21:

« I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società. »

Qui non è rispettato il fatto dei soci nemmeno per gli affari passati. Anzi è precisamente stabilito il contrario. E perciò la liquidazione dovrà aver luogo anche per gli affari passati, non secondo piacque ai soci, ma secondo la base arbitraria stabilita nell'articolo; ed i Tribunali non potranno rispettare i fatti compiuti! Questa è la prima osservazione.

L'articolo soggiunge che la liquidazione sarà fatta « indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuto vita legale. »

E qui un'altra volta la società che non ha

esistenza, produce gli effetti come se la società avesse esistito. Il socio incorre la responsabilità dipendente dal contratto come se esso avesse avuto vita legale, mentre non può invocare nessuno di quei corrispettivi che lo compensavano della responsabilità, nessuno dei patti che la regolavano e la determinavano!

Ora io domando se un contratto possa ad un tempo essere e non essere.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dirò brevemente il pensiero dell'Ufficio Centrale, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

L'Ufficio Centrale non ha escluso e non esclude che anche dichiarato nullo il contratto di società abbiano tuttavia efficacia i rapporti giuridici che in occasione di esso si erano formati. Vuol dire che i tribunali ne prendono conoscenza e giudicano secondo i principi di diritto. Quello che in mancanza dell'atto e delle pubblicazioni non sussiste, è il contratto di società. Si potranno quindi far valere quei diritti che si possono avere; ma non quei diritti che sono inerenti alla qualità di socio, e che basterebbe addurre questa qualità perchè senz'altro ci fossero riconosciuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo capoverso dell'articolo 21.

« I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorso se la società avesse avuto vita legale. »

Senatore BERETTA. Mancano le parole: *fra i soci*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. È stato detto.

PRESIDENTE. Le abbiamo messe sopra; non occorre metterle qui.

Chi approva questo secondo capoverso, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1875

rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

Qui vi sono gli emendamenti dell'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Sono caduti. Non hanno più ragione di essere.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho domandato la parola per dichiarare che l'Ufficio Centrale rinunzia, e non occorre renderne ragione, all'ultima frase del secondo capoverso, tiene cioè fermo l'articolo, dicendo: « a coloro che hanno contrattato con una società di fatto ecc. » All'altra clausola: « che i terzi possono prevalersi di quelle parti del contratto che possono loro giovare.... » l'Ufficio Centrale rinunzia.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'art. 22.

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Io vorrei che nella prima parte di quest'articolo si recasse una modificazione che mi pare indispensabile: In luogo di dire: *tutti quelli che avevano preso parte alla società*, proporrei che si dicesse: *tutti quelli che avevano preso parte alle operazioni stesse*. Annullato il contratto di società, io non mi stancherò di ripeterlo, solo quelli che presero parte alle operazioni possono essere solidariamente obbligati verso i terzi. In quest'articolo

si va anche più in là che nell'articolo precedente, poichè non solo si conserva la responsabilità che il socio avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale, ma se ne eccedono i limiti.

Supponete un accomandante il quale in una società di fatto sia stato perfettamente ignorato dai terzi: ebbene, perciò solo che egli era interessato in questa società, volete voi che egli diventi solidariamente responsabile? Se la società avesse avuto vita legale non sarebbe responsabile che fino all'ammontare del suo capitale.

E perchè vorrete voi obbligarlo al di là dei termini a cui sarebbe stato obbligato se la società avesse avuto vita legale?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Senatore Cabella risponde all'ordine di idee ch'egli svolse: ma non sembra compatibile col sistema che ormai si è adottato. Perciò l'Ufficio Centrale è dolente di non poterla accettare.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 22, per porlo ai voti:

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte, tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La discussione intorno all'articolo 17 è rimandata alla prossima seduta.

Gli onorevoli Senatori Lampertico, Corsi e Rossi, han presentato un'istanza, perchè domani si tenga seduta.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvata.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

LIX.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali — Soppressione dell'articolo 23 concordata tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Dichiarazioni e osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sull'articolo 21 del testo Ministeriale contro gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale — Considerazioni dei Senatori Sineo e Pescatore — Discorso del Relatore in risposta ai preopinanti e a sostegno del testo proposto dall'Ufficio Centrale, appoggiato dai Senatori Rossi e Sineo — Aggiunta proposta dal Senatore Miraglia — Domanda di chiusura della discussione, approvata — Approvazione dell'articolo 21 giusta il testo dell'Ufficio Centrale — Rejezione dell'aggiunta Miraglia — Proposta del Relatore di rinviare l'articolo 22 all'Ufficio Centrale per nuovo esame, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 69 a 88. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della Diocesi di Lodi, con 20 distinte petizioni, fanno istanza al Senato perchè modifichi il progetto di legge relativo al reclutamento dell'esercito.

(*Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme.*)

89. Pietro Bardi esattore di S. Pietro Vernotico (provincia di Lecce) reclama per essere risarcito di danni panti nell'esercizio delle sue funzioni di esattore.

(*Petizione mancante dell'autenticità.*)

90. L'Associazione cattolica friulana, ed alcuni cittadini abitanti ad Udine, domandano al Senato di modificare il progetto di legge sul reclutamento dell'esercito in modo da accordare l'esenzione dal servizio ai giovani aspiranti allo stato sacerdotale.

(*Mancante dell'autentica.*)

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e le associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle società e le associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che ieri ci siamo arrestati all'articolo 23 il quale dovrebbe essere il 17 del progetto ministeriale; ma l'Ufficio Centrale e il Ministero hanno d'accordo deciso di sopprimere quest'articolo; quindi riprenderemo la discussione dall'art. 21 del testo ministeriale del quale do lettura.

Art. 21.

« L'atto costitutivo della società in accoman-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

dita per azioni e della società anonima deve essere depositato, per cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale di commercio.

» Il tribunale esamina prontamente in camera di consiglio l'atto medesimo, e, qualora riconosca che furono adempiute le disposizioni della legge, ordina l'iscrizione della società nel registro delle società per azioni.

» Le norme per l'uniforme tenuta di questo registro saranno stabilite con Decreto Reale.»

Come ben sa l'onorevole Ministro, l'Ufficio Centrale di questo articolo fa due articoli distinti.

Ne do lettura.

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale.

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

Interrogo il signor Ministro se accetta le varianti proposte dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
L'articolo 21 del progetto è uno dei fondamentali. L'emendamento dell'Ufficio Centrale il Ministero non potrebbe accettarlo; ed io dirò le ragioni per le quali il Governo crede necessario ed utile mantenere l'articolo 21 quale lo aveva proposto.

Ho detto che quest'articolo è uno dei punti fondamentali della legge che stiamo discutendo, e ciò non può essere messo in dubbio da alcuno. Anzi, se si considerano le manife-

stazioni e le preoccupazioni dell'opinione pubblica sulla materia delle società commerciali, quasi si direbbe che non si tratti di altro che dell'abolizione dell'autorizzazione governativa, che finora, per disposizione del Codice di commercio del 1865, è stata necessaria alla costituzione d'una società; e non è mica da far meraviglie che la maggior parte di coloro i quali trattano di questo argomento si appuntino in questa abolizione dell'autorizzazione governativa; imperocchè sia consueto che, quando si tratta di riformare una parte di amministrazione o di legislazione, il pensiero incarni in un punto particolare il concetto generale della riforma.

Così in una memorabile discussione che è stata chiusa testè qui in Senato, e nella quale fu trattata tutta la materia penale, l'argomento il quale singolarmente, direi quasi esclusivamente, eccitava l'attenzione dell'opinione pubblica, era quello dell'abolizione della pena capitale.

La Commissione che con lungo studio preparò il progetto di Codice di commercio, dal quale è stato distaccato questo titolo delle società commerciali, era entrata arditamente nella via della libertà; proponeva l'abrogazione della autorizzazione governativa per la costituzione delle società, e non vi sostituiva niente altro; per modo che bastava raccogliere capitali e sottoscrizioni, formare un atto costitutivo della società, e la società stessa avrebbe avuto vita regolare, salvo certe responsabilità in caso d'infrazione della legge; senza che alcuna autorità avesse incarico di verificare se nella costituzione della società fossero state osservate le leggi stabilite per tutela dell'interesse generale. A noi è parso pericoloso il dipartirsi dal sistema dell'autorizzazione governativa e passare in un sistema di libertà senza controllo, e senza sindacato alcuno; ci parve invece espediente ed opportuno commettere al tribunale, autorità indipendente dal potere esecutivo e a cui legittimamente spetta riconoscere se le normali sanzioni della legge siano osservate, ci parve opportuno commettere ad esso di verificare, se in questa materia delle società in accomandita per azioni ed anonime, le forme volute dalla legge fossero state osservate. Ma per questo, che crediamo lodevole prudenza, da alcuni siamo accusati di entrare nella via della libertà con timido piede.

In quanto all'abolizione dell'autorizzazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

governativa, sarebbe inutile spendere molte parole per giustificarla; e su questo punto, d'altra parte, non vi è dissenso alcuno tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Le Camere di commercio che furono tutte consultate, la Magistratura, le Università, tranne una o due eccezioni, propongono la abolizione dell'autorizzazione governativa; ed il Governo in verità la abbandona senza rammarico e senza rincrescimento.

Però, siccome da una certa somiglianza ed analogia di quest'autorizzazione governativa colla cautela divisata da noi, vale a dire di sottoporre il riconoscimento della regolarità dello statuto sociale all'esame del tribunale, si trae un argomento contro questo nostro divisamento, mi sia permesso dire qualche cosa intorno a quest'autorizzazione governativa, a fine di farne, per così dire, l'elogio funebre.

Vi è una parte di vero nell'accusa che si faceva al sistema vigente nel Codice di commercio del 1865, di rendere cioè quasi sonnolenti in un funesto quietismo gli azionisti; i quali, all'ombra di un Decreto Regio, che aveva riconosciuto la regolarità di una data società, ponevano, così dicono quelli che più han parlato contro l'autorizzazione governativa, nella società stessa i loro capitali, incuranti delle conseguenze, incuranti dell'andamento della società, incuranti dei danni che potevano avere le promesse di buoni affari e di vistosi profitti.

Ma se questo in parte è vero, non si potrebbe affermare del pari che da questo fatto dell'autorizzazione governativa sia mai direttamente venuto alcun danno, di cui troppo creduli azionisti abbiano dovuto lamentarsi. Non di rado anzi è avvenuto a me medesimo nel non lungo tempo dacchè ho l'onore di reggere il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e di esercitare per conseguenza l'ufficio di questa autorizzazione governativa, non di rado mi è avvenuto di dovere escludere dai patti sociali certe condizioni leonine che sono fatte sempre in favore dei più grossi capitalisti; sono riescito ad impedire che i depositi, i quali debbono essere una delle fondamentali garanzie dei terzi, fossero solamente illusori; ad impedire che la società si costituisse, mentre le sue azioni non erano ancora in numero legale sottoscritte; che l'amministrazione fosse lasciata

all'arbitrio di pochi privilegiati; che gli statuti sociali avessero una mutazione gravosa all'azionista, senza il suo consenso, in ispecie quella dell'aumento del valore nominale delle azioni. Questi sono tutti benefici, non mali, che l'autorizzazione governativa portava.

Ma io non rimpiangerò questa autorità, che abbandonò volentieri; in primo luogo perchè non è desiderabile un'autorità il cui esercizio non abbia norme certe, ma sia ufficio dato all'arbitrio prudente; in secondo luogo perchè meglio di questa facoltativa autorizzazione governativa vale la regola posta nella legge per la costituzione delle società, la quale debba essere rigorosamente osservata dalle medesime.

La fallace ed impovertita sicurezza, che talvolta nasceva dal sistema stato in vigore fin qui e durava malgrado il cattivo andamento degli affari sociali, non riguarda a mio avviso in particolar modo l'autorizzazione dell'atto costitutivo della società; riguarda piuttosto la successiva ingerenza che aveva il Governo intorno all'andamento delle società stesse. L'ispezione, o sindacato, o vigilanza del Governo, più che non l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo, erano cagione agli azionisti di soverchia fiducia e d'incertezza.

Quello di vigilare sulle aziende sociali era un'attribuzione che il Governo non riesciva mai a compiere sufficientemente; epperò si andava sempre studiando di provvedere meglio a questa faccenda con riforme d'organici e con mutamento di personale. La vigilanza e il sindacato di queste società furono in vario modo regolate con Decreti Reali del 1862, del 1865, del 1866 e 1869. Pel Decreto del 1865 i commissari governativi doveano vigilare all'interesse degli associati, assicurati ed azionisti non solo, ma anche all'interesse dei terzi. Doveano assistere alle adunanze, impedire le deliberazioni contrarie alle leggi dello Stato; aveano anche ingerenza in cose amministrative, come nella emissione delle obbligazioni. Nel 1866, quando venne introdotto presso di noi il corso forzoso, parve necessario stringere i freni, ed esercitare più assidua ed operosa vigilanza sulle società tutte, ed in ispecie su quelle di emissione; perciò si allargarono le competenze dell'ufficio sindacatorio, e si riordinò anche il personale. Ma siccome in quel frattempo le società anonime e in accomandita per

azioni sottoposte a questo sindacato andavano aumentando straordinariamente di numero, veniva per conseguenza che quando anche questo sindacato fosse stato entro i limiti delle normali attribuzioni dello Stato, ne riescisse in pratica impossibile l'adempimento. Perciò fu provvido il Decreto 5 settembre 1869, col quale il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (che era l'attuale Presidente del Consiglio), abbandonò quasi del tutto queste ispezioni e questi sindacati; abolì la carica degli ufficiali speciali che erano a questi sindacati preposti; e col prefetto e due delegati della Camera di commercio in ciascuna provincia provvide per quelle ispezioni, le quali eventualmente si sarebbero dovute fare in determinati casi.

Neppure questo sistema però riuscì a bene. Tutti sanno che, specialmente in questi ultimi anni, molte società commerciali entrarono in una via di speculazioni pericolose; e che dei veri disastri avvennero, i quali il Governo fu impotente a prevenire e ad impedire. Quindi essendo fallita anche quest'ultima esperienza, era indispensabile abbandonare l'ispezione e il sindacato; ed essendo troppo evidente la relazione che vi ha fra il diritto di sindacare e di vigilare e quello della autorizzazione governativa, io dichiaro nuovamente che il Governo abbandona senza rammarico alcuno il diritto di autorizzare la costituzione delle società commerciali.

Il concetto della legge che discutiamo è quello di dare agli interessati nelle società il governo di se medesimi; e perchè questo governo possa essere illuminato ed efficace, si è cercato di basare il progetto su tre grandi principi, che sono quelli: della pubblicità, della responsabilità e della garanzia. Inoltre si è cercato con istudio particolare di garantire il diritto delle minoranze.

E a questo proposito mi sia lecito di osservare, in anticipazione di un'altra parte del progetto di legge, che dopo il decreto del 5 settembre 1869 si è avuto più volte occasione di osservare come i diritti delle minoranze, quando al loro esercizio si vogliono apporre delle condizioni, rimanevano facilmente frustrati.

Il decreto del 5 settembre 1869 voleva che le minoranze per ottenere dal Governo, che nei loro interesse esercita la vigilanza o la

ispezione sulle società nelle quali esse avevano parte, dovessero rappresentare almeno un decimo del capitale.

Ora è inutile fare altre considerazioni; soltanto osservo che quei reclami che non di rado avevano legittima ragione, come il Governo stesso riconoscerà, non potevano essere da lui assecondati, solamente perchè vi era nell'articolo 4 di quel Decreto del 1869 una disposizione, che non permetteva alle minoranze di avere personalità e voto proprio, se non quando fossero giunte a rappresentare una certa parte del capitale sociale.

Da questo è venuto, che nel progetto di legge si sia cercato di guarentire il diritto delle minoranze, anzi della individualità sociale, con provvedimenti, ai quali speravamo che l'Ufficio Centrale avrebbe fatta migliore accoglienza.

Quei diritti saranno dagli azionisti in diversa guisa esercitati; per parte del Governo si abbandona del tutto il diritto di ispezione, il quale era soltanto eventuale, nello stesso tempo che si abbandona il diritto di autorizzare la costituzione della società il quale era assoluto, ed a cui niuna società poteva sottrarsi.

Ma da questo non ne viene mica, che quelle avidità contro le quali il Governo doveva stare in guardia e reagire, quando gli erano presentati gli oggetti di statuto all'approvazione, siano venute meno; non ne viene mica che siano allontanate le cause di errore nei giudizi, nè che la massa dei piccoli capitalisti i quali sono attratti da pompose promesse a concorrere nella società, sia d'un tratto illuminata.

Rimanendo e queste cause e questi pericoli, è prudente che la legge rimetta ogni cosa alla buona fede dei promotori di questo consorzio di capitali che sono le società, ed alla saviezza di quelli che sono a questo consorzio invitati?

Io non lo credo; e non lo crede neppure l'Ufficio Centrale, il quale ha creduto necessario anch'egli di proporre una formalità, una certa garanzia prima della costituzione della società; mentre la Commissione, che aveva preparato il progetto di Codice, niuna cosa a questo riguardo stabiliva.

Ma il Ministero dall'esperienza reso edotto, e pur troppo da una esperienza lunga e dolorosa, che bisognava stabilire una garanzia efficace per l'osservanza della legge, la quale è ispi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

rata a principi ed interessi generali, proposi che la società non possa essere costituita se non dopo che il tribunale di commercio abbia riconosciuto come nella costituzione di essa sianzi adempite le disposizioni della legge.

Senatore SINEO. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Mi permetta il Senato di leggere l'articolo:

Art. 21.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, deve essere depositato, per cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale di commercio.

► Il tribunale esamina prontamente in camera di consiglio l'atto medesimo, e, qualora riconosca che furono adempite le disposizioni della legge, ordina l'iscrizione della società nel registro delle società per azioni. »

Il progetto del Ministero quindi commette l'esame della regolarità dell'atto a quel corpo costituito, il quale per la sua indole e per il suo ufficio è più idoneo a farlo, cioè al tribunale di commercio. Non richiede solennità nell'esame, nè nella pronuncia di questo giudizio. Il tribunale avvisa intorno a questa materia in camera di consiglio; e riconosciuto ch'egli abbia le disposizioni della legge essere state osservate, l'atto viene registrato, e la società esiste ed entra nella pienezza della sua vita regolare.

Questo sistema non è una novità, esso ha preciso riscontro nella recente legislazione dell'impero germanico; e direi anche che virtualmente è analogo al sistema vigente in Inghilterra. In Inghilterra vi è un apposito ufficio di registrazione per tutto il Regno Unito; al quale deve esser presentato l'atto di società a responsabilità limitata, e solamente dopo che quest'ufficio l'abbia riconosciuto regolare e lo abbia iscritto, la società può mettersi in funzione.

Taluno obietterà che questo sindacato, questo esame dato ai tribunali, non serva ad altro che a mascherare l'autorizzazione governativa, alla quale non si vuole rinunciare; ma no, l'ordine giudiziario, ciò è ben noto, è indipendente del tutto dal potere esecutivo, ed ha ufficio diverso.

L'onorevole Pescatore nella discussione gene-

rale, con la dottrina che tutti ammirano, indicò già la gran differenza che vi sarebbe tra questo esame e questo riconoscimento del tribunale di commercio, e l'autorizzazione che fin oggi ha dato il potere esecutivo.

Il potere esecutivo si occupa dell'esame dell'atto che gli è messo dinanzi agli occhi, anche in relazione agli interessi, e mancherebbe al suo dovere se non portasse il suo esame anche su questo lato della questione: mentre il tribunale non può, non deve far altro che esaminare se la legge fu osservata.

Ora, ridotte a questo le funzioni del tribunale di commercio, non so come si possa eccepire al progetto del Ministero, che esso mantenga un'indebita ingerenza nello Stato. Le società per azioni, sieno in accomandita, sieno anonime, sono una creazione del potere civile; quindi è naturale ed è legittimo che lo Stato verifichi, se esse si formino nelle condizioni desiderate dalla legge per la loro esistenza.

Che l'attribuzione che sarà quindi innanzi data al tribunale di commercio sia diversa da quella ingerenza che aveva (ed ha tuttora) il Governo, è troppo evidente: io non dubitai in molti casi, e non credetti ciò facendo di assumere responsabilità indebita, di negare l'approvazione ad alcune società le quali pareva a me volessero fare cose non buone e non utili, sebbene a tutte le formalità prescritte dal Codice del 1865 avessero adempiuto. Per esempio, non approvai la costituzione di società le quali avevano per obbietto precipuo di fare operazioni le quali sono proprie dei Monti di Pietà. Recentemente non mi parve cosa degna che la firma di Sua Maestà fosse apposta ad un decreto, il quale avrebbe autorizzato una società anonima ad emettere delle obbligazioni il cui saggio d'interesse ascendeva al 22 0/0, allo scopo evidente, dacché la società era in buona condizione e i suoi bilanci davano degli utili considerevoli, di schiumare, per dir così, gli utili sociali a beneficio dei portatori di obbligazioni, e far contentare gli azionisti degli scarsi rimasugli di una lauta mensa.

Del pari, e questa fu una risoluzione più grave, nella quale per quanto fosse grande la responsabilità che io mi pigliava n'ebbi piena coscienza, mi ricusai di approvare la costituzione di una società all'oggetto di costruire

una ferrovia, di cui credeva che sarebbe stata rievocata la concessione, come difatti lo fu.

Questi dinieghi li credetti e credo legittimi, e compresi nel diritto d'autorizzazione lasciato al Governo; ma non credo che sarebbero nella competenza del tribunale. Il tribunale non potrebbe per alcuna guisa entrare in quell'ordine di considerazioni che consigliarono il Governo a non autorizzare la costituzione di società in questi casi che io ho accennato, o in altri somiglianti.

Il tribunale quindi avrà campo molto circoscritto nel proprio esame; egli guarderà se le disposizioni della legge furono osservate, se vi sia alcun patto speciale che offenda le regole dell'equità e della giustizia definite nella legge. Vedrà se le sottoscrizioni siano regolari, vedrà se furono fatti i versamenti prescritti dalla legge; vedrà insomma se l'atto che viene ad esso sottoposto adempia a quelle formalità sostanziali che la legge vuole, e non si curerà d'altro.

In quanto alla bontà dell'intrapresa, in quanto alla maggiore o minore probabilità di utili e alla convenienza degli azionisti esso non metterà voce. Quindi a queste attribuzioni del Tribunale non si può fare, a creder mio, alcuna di quelle eccezioni che sono state fatte all'autorizzazione governativa; e sarebbe proprio volontario l'inganno e non giustificato per nulla il pensiero di chi dicesse: il tribunale ha riconosciuta legale la società alla quale io mi sono sottoscritto, dunque non vi è più nulla a temere.

E qui si noti che questa sanzione dell'intervento del tribunale per riconoscere la regolarità dell'atto costitutivo, riguarda solo le società per azioni, non riguarda punto la società in nome collettivo né le anonime semplici; perchè nelle une e nelle altre lo Stato permette la libera esplicazione delle volontà a seconda degli interessi di coloro che vi pigliano parte, senza intervento alcuno del tribunale.

L'Ufficio Centrale del Senato non è tornato al progetto primitivo della Commissione che preparò il Codice di commercio. Desso è persuaso che qualche cautela e qualche garanzia per assicurare l'osservanza della legge sia necessaria; ma ripugnandogli quest'attribuzione data al tribunale nella proposta dal Governo, ha

fatto intervenire il notaio, che rende responsabile della regolarità dell'atto stabilito.

Il notaio è persona indispensabile nella costituzione di queste società; imperocchè per un articolo già ieri deliberato dal Senato è necessario l'atto pubblico per stabilire qualunque società per azioni. Ma il notaio è veramente una garanzia efficace per l'osservanza della legge? Io non lo credo.

Il notaio interviene all'atto come mandatario delle parti. Il notaio, secondo anche lo definisce il progetto di nuovo Codice, già approvato dal Senato, che vuole ordinare il notariato, ha delle funzioni molto semplici o molto limitate. Ecco come il progetto di Codice definisce i notai.

« I notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà ed attribuire loro la pubblica fede, conservare il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. »

Ora, dentro queste limitate attribuzioni di cancelliere, con semplice incarico di scrivere la volontà delle parti e farne fede (ed in un certo senso può dirsi il notaio non potersi distinguere dalle parti), dentro questo concetto organico del notariato mi pare non possa entrare l'attribuzione altissima che al notaio verrebbe dare l'Ufficio Centrale.

Quand'anche, alterando il carattere proprio del notaio si volesse a lui dare l'ufficio di conoscere se nell'atto che gli viene presentato siano adempiute tutte le formalità della legge, che cosa ne avverrebbe se egli riceve un atto nel quale non furono osservate? Si dirà che egli è responsabile: ma come può rispondere? Si pensi che queste società sono molte, che si costituiscono con vistosissimi capitali. Il notaio garantisce il regolare esercizio della propria professione con una cauzione in rendita pubblica, che credo in media sia inferiore a L. 500 di rendita; e come volete confidare in una responsabilità alla quale il notaio, in caso di mancanza o di errore, non potrà in alcun modo adempiere?

In quanto a me, altro non vedo in questo notaio che una responsabilità morale; ma se posso e debbo credere che le società le quali avranno leali e probi intendimenti e che si vorranno uniformare alle disposizioni della legge, vadano dal notaio, il più degno della pubblica fiducia;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

in tutti quei casi nei quali avvenga che la società non possa, o, meglio dirò, non voglia osservare la legge, e abbia il suo interesse a non osservarla, il notaio prediletto da essa sarà quello, che per qualità intellettuali e morali meno risponde al concetto di una responsabilità morale qualunque.

Per incidente noterò che, ammesso il notaio secondo il concetto dell'Ufficio Centrale, non saprei come la relativa disposizione potesse applicarsi rispetto alle società estere che venissero nel nostro paese; non posso intendere come il notaio, rispetto a queste società, potrebbe esercitare azione alcuna, nè dare alcuna garanzia.

Il notaio non darebbe sufficiente garanzia; una garanzia morale si può avere soltanto per mezzo del tribunale. Il tribunale non è soggetto a quei pericoli ai quali è invece soggetto il notaio: desso è composto di persone di carattere elevato ed indipendente, nelle quali niuna cosa prevale al rispetto ed all'osservanza della legge. Dirò anzi di più; che se quest'incarico di sindacare la lealtà e la regolarità dell'atto sociale noi volessimo darlo al notaio, non credo che la società la quale fosse costituita in modo poco regolare avrebbe ritegno a presentare al notaio quest'atto; mentre penso che il ritegno sarebbe grandissimo per una società qualsivoglia, ove con un atto sociale fatto in frode della legge dovesse presentarsi ad un tribunale.

A creder mio, si potrebbe andar sicuri che affidato l'esame degli atti al tribunale, gli atti stessi gli sarebbero quasi sempre presentati in piena regola; ma lo stesso non sarebbe da presumere per questo rispetto, quando l'esame fosse affidato al notaio. Un altro paese che aveva nella sua legislazione l'autorizzazione governativa e che l'ha abolita, si è trovato nell'incertezza rispetto al carattere delle società che si andarono costituendo, benchè fosse affidato l'esame della regolarità degli atti sociali al notaio; per esempio, furono per lungo tempo reputate società con responsabilità illimitata alcune che l'avevano soltanto limitata.

Il Senato è chiamato a decidere un grave punto. Parcellie delle Corti le quali furono consultate intorno al progetto che stiamo discutendo, espressero l'avviso che una qualche garanzia fosse necessaria per assicurarsi della regolarità dell'atto primo e fondamentale della

società, che è la sua costituzione; e non dubitarono d'indicare il tribunale di commercio, come l'autorità che fosse incaricata ed a cui naturalmente competesse di riconoscere l'adempimento della legge.

Dalle Camere di commercio, che pur così diligentemente esaminarono il progetto, non fu studiata la questione cogli intendimenti e in quei rispetti, ne' quali la trattarono i Tribunali e le Corti. Le Camere di commercio poco si dipartirono in questo particolare da quella opinione comune la quale io accennava in principio, e che considera la riforma che stiamo studiando, quasi esclusivamente consistente nell'abolizione dell'autorizzazione governativa. In quanto a questa si pronunciarono espressamente; ma in quanto a surrogarvi uno od altro sistema tacquero quasi tutte, ma non tutte: una soprattutto, che intorno all'argomento comunicò al Ministero una dotta memoria ispirata non solo dalla conoscenza degli interessi commerciali, ma anche dai più sani concetti giuridici: la Camera di commercio di Venezia propose che appunto s'introducesse la garanzia del Tribunale, nella guisa stessa che questo esame è fatto nella Germania, il cui Codice è reputato da tutti aver segnato un progresso in questa parte della legislazione commerciale.

Conchiudendo, dirò al Senato che esso deve giudicare in questo punto, se sia prudente se sia utile che la costituzione della società sia preceduta dall'esame e dal riconoscimento della regolarità dell'atto della sua costituzione; oppure se meglio convenga una piena e illimitata fiducia, e non richiedere quindi esame e riconoscimento alcuno. Se, come io credo, il Senato giudica necessario di non lasciare senza freno, senza garanzia alcuna questo atto sostanzialissimo, di cui le conseguenze sono così importanti; se non crede che sia prudente di sottrarre a qualunque esame, a qualunque cautela un atto del quale, quando non sia fatto in conformità della legge, ben possono venire dannose conseguenze a migliaia di individui e di povere famiglie e convertirsi in pubblica calamità, io spero non possa fare a meno di approvare il progetto del Ministero.

L'Ufficio Centrale ha proposto che l'esame della regolarità dell'atto sia invece affidato al notaio incaricato della stipulazione dell'atto stesso; ed io mi sono studiato di dimostrare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

che cosa sarebbe questo sindacato dato al notaio. Vegga quindi il Senato se nei nostri tempi, coi nostri costumi, e coi molti non lieti esempi che si ebbero in questi ultimi anni e che ci hanno consigliato a trattare prima d'ogni altra cosa questa parte del Codice di commercio, vegga, io dicevo, il Senato se debba confidare nelle sole disposizioni della legge, e permettere che la società per azioni possa costituirsi senza alcuna garanzia; troppo parendo a me illusoria quella che l'Ufficio Centrale, pur riconoscendo la necessità di una garanzia o di una cautela, ha creduto trovare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Con ragione l'egregio signor Ministro ci chiama ad esaminare prima d'ogni cosa se convenga stabilire una guarentigia preventiva per mettere in esercizio le società per azioni.

Io veramente opino che non sia necessaria; anzi, che non possa essere che nociva la garanzia preventiva; credo che bisogna fare per queste società ciò che si fa per tutte le altre contrattazioni; bisogna lasciare ai contraenti di provvedere ai loro interessi. Se una società è stata costituita senza le condizioni volute dalla legge, a nessuno sarà vietato d'impugnarne l'esistenza legale. Quelli che hanno firmato per assumerne le azioni, vedono che le condizioni non sono state adempite, e non pagano le loro quote: è la maggior pena che si possa infliggere ai promotori della società. Le altre precauzioni sono inutili.

Se ciò nonostante si vuole avere una qualche guarentigia preventiva, quella proposta dalla Commissione mi pare potersi accettare, come la più innocua. Credo assolutamente inaccettabile quella proposta dal Ministero.

La verifica preventiva che si vorrebbe affidare ai tribunali dà luogo alle stesse obiezioni che colpiscono l'autorizzazione governativa. Essa nulla aggiunge alla solidità ed alla serietà delle imprese, e serve solo ad ingannare coloro che credessero di doverle attribuire qualche importanza.

Non è neppur ben chiaro, secondo il progetto, quale sia l'effetto della ricognizione fatta dal tribunale. O si vuole che questa ricognizione costituisca cosa giudicata, e ciascun vede a quale pericolo si esporrebbero i contraenti,

i quali si vedrebbero vincolati irrevocabilmente anche nel caso in cui non si fossero adempite le condizioni volute dalla legge. O la ricognizione non impedirà che il contratto sia impugnato per mancanza di quelle condizioni, ed allora a che serve? Meglio vale lasciare che ciascuno provveda a seconda dei propri interessi.

In quanto al notaio, non è cosa nuova l'imporgli la responsabilità dell'interposizione delle forme prescritte dalla legge. La legge gli impone questa responsabilità in molti atti pubblici, per esempio, nei testamenti. E per verità tocca a lui di assicurarsi dell'identità e della capacità del testatore e dell'adempimento di ogni altra condizione occorrente per la validità dell'atto a cui interviene. Adunque il verificare se furono adempite le condizioni prescritte per le società delle quali ci occupiamo, non è cosa fuori dell'orbita delle attribuzioni del notaio.

Io quindi bramerei che l'onorevole Ministro riconoscesse egli stesso la necessità di fare un passo più in là di quello che ha fatto. Egli ricordava le varie fasi per cui sono passate queste formalità. Ricordava il tempo in cui una numerosa burocrazia gravitava su queste società; e che bene ha fatto? Degli stipendi se ne pagavano molti; profitti qualche volta si avevano, non profitti nazionali, profitti semplicemente individuali. Del bene, da questa sorveglianza, da questa immensa tela burocratica che copriva le società non ne risultò mai.

Venne poi un'ingerenza più moderata, introdotta giustamente dall'onorevole Minghetti quando tenne il portafoglio di Agricoltura e Commercio, e quel concetto fu applaudito. In ora siamo tutti d'accordo per escludere a dirittura qualunque ingerenza governativa. Ma guardiamoci dal sostituirle quella dei tribunali, che per certo non sarebbe niente più profittevole.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io prendo a difendere il sistema proposto dal Ministero.

Signori, in ogni discussione possono occorrere certe proposizioni che prima di pronunciarle, bisogna domandarne il permesso, e dopo di averle pronunciate, bisogna chiederne scusa. Io pronuncierò una di queste frasi.

Non comprendo come il sistema proposto dal

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Ministero possa trovare contra-kittori, e ne domando mille scuse a tutti quelli che possono avere un'opinione contraria. Io sono talmente convinto, la mia convinzione è talmente ferma a questo proposito, che anzichè smuoverla sarebbe più facile far tornare il re dei fiumi dalle venete lagune alle più alte cime del Monviso.

Signori Senatori, colla mia fermissima convinzione io sento anche accompagnarvi un forte timore, e questo succede sempre, quando si tratta di un argomento di altissima importanza.

La sola possibilità, la sola possibilità, dico, che possa avvenire un esito sfavorevole, incute timore. E in questo caso o Signori, a mio avviso, si tratta niente di meno che della sorte della legge. Volete che la legge sia fruttuosa? adottate il sistema del Ministero: la volete un'illusione, fatta così tanto per darla ad intendere, per soddisfare in apparenza l'opinione pubblica, senza però prevenire le conseguenze e i disastri ai quali si vuole andare incontro con questa legge? Allora adottate il sistema dell'Ufficio Centrale.

Debbo premettere o Signori, a scanso di inganni che qui non sono in causa le società private, nè le contrattazioni ordinarie a cui fece allusione l'onorevole Senatore Sineo. Queste sono libere e sono fuori di causa, i contraenti fanno le loro scritture, le fanno pubblicare, come vuole la legge, e le eseguono.

Ma qui si tratta di ben altri istituti, qui trattasi delle società per azioni le quali possono riunire cinquanta, cento milioni di capitale, migliaia e migliaia di azionisti, un pubblico di azionisti. Chi ardirà paragonare questi istituti di ordine pubblico che interessano una parte della nazione, un pubblico numeroso, ed un contratto privato, ed un contratto in cui vi sono due o tre associati, in cui questi due o tre soci conoscono e sorvegliano i loro interessi privati?

Non vi è paragone, Signori, e finchè non siamo penetrati di quest'idea che non vi è paragone tra le società ordinarie e le società a cui concorre una gran parte della nazione, non faremo mai nulla di buono. Di che si tratta, o Signori? Si tratta di vedere il modo di verificare se nella costituzione delle società per azioni sia stata osservata la legge.

Pare una piccola questione, a prima vista; ma, di grazia, gettate l'occhio su quei capi

della legge che svolgono le numerose prescrizioni che la legge crede necessario di introdurre per la salvezza della cosa pubblica (lo dico apertamente), contro cui sono sempre alleati i così detti promotori delle società per azioni, ed esaminate ad una ad una le prescrizioni che sono contenute in quei capi della legge; tutte quante sono dirette a prevenire le frodi, quegli enormi abusi che per lo innanzi si commisero dai promotori delle società per azioni, i quali sono in gran parte agiotatori che immaginano di stabilire una società per azioni per procacciarsi le azioni medesime come oggetto di speculazione.

Senatore ROSSI. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Contro gli abusi enormi di questa gente sono dirette le molte e numerose prescrizioni che introduce la presente legge, riguardanti la costituzione delle società per azioni.

Or bene, Signori, si tratta di garantire l'osservanza di queste prescrizioni per parte dei promotori della società. Qui si presenta una prima questione; imperocchè, Signori, le questioni bisogna trattarle per ordine e completamente.

È necessario che si provvegga a un modo preventivo di guarentire l'osservanza della legge.

L'onorevole Senatore Sineo, riferendosi al principio generale regolatore delle contrattazioni private, diceva: Non è necessario; sono responsabili coloro che contrattano; se osservano la legge, il loro atto sarà valido, se non l'osservano, il loro atto sarà a suo tempo annullato.

Signori, fortunatamente lo stesso Ufficio Centrale ammette come prima e fondamentale proposizione la necessità di un modo qualunque preventivo, con cui sia garantita l'osservanza della legge. E tutta la differenza tra l'Ufficio Centrale e il Ministero sta in questo: che l'Ufficio Centrale vuole un modo, ed il Ministero ne vuole un altro.

Tuttavia, sebbene l'Ufficio Centrale ammetta questa necessità d'istituire una ispezione preventiva sul punto se sia stata osservata la legge, prima di dar corso alla società per azioni, io credo necessario di richiamarne in poche parole le ragioni, perchè se non si negano per avventura possono essere talmente attenuate, talmente assottigliate da indurre forse taluno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

nell'opinione che a questo lieve compito possa bastare un notaio. D'onde avviene, o Signori, questa necessità dell'ispezione preventiva sull'osservanza delle guarentigie prescritte? Procede da due ragioni; la prima è l'immensa gravità delle conseguenze che derivano da un tardo annullamento della società di cui qui si tratta. Possono i promotori aver raccolto milioni di capitale, e gli amministratori i quali entrarono in esercizio, quantunque in sé la società fosse nulla, possono avere amministrato questi milioni. Ma chi può farsi una idea delle conseguenze che nascono quando dopo parecchi anni di esercizio venga annullata la società e dichiarati responsabili in proprio tutti gli amministratori che forse non potranno minimamente far fronte alla loro propria responsabilità? Chi può immaginarsi la gravità, le varie forme spaventose delle conseguenze che nascono da un annullamento di una società per azioni *ex post facto*? Eccovi, Signori, la prima necessità d'antivenire, di cercare tutti i mezzi di antivenire.

È pure volgare il principio che è meglio antivenire anziché *post vulneratam causam remedium quaerere*.

Ma, Signori, vi ha una seconda ragione molto più rilevante, se fosse ancora possibile, di quella che ho indicato.

Ripeto, che in questa parte la legge è tutta intenta contro le frodi, contro le infinite arti dei promotori delle società per azioni. Parlo di quella parte di promotori, che, come dicevano gli oratori belgi, non entrano nella società per restarvi stabilmente, per interessarsi all'impresa, che si fa figurare a inganno del pubblico come oggetto grandemente vantaggioso alla società; no, non entrano per rinanervi, entrano per traversarla speditamente, per creare, per procurarsi le azioni come oggetto di speculazione alla borsa; questa è la peste delle società per azioni massime al loro inizio.

Ora, la legge di che si tratta si premunisce con molte prescrizioni contro queste arti; ebbene, o Signori, chi si sentirà il coraggio di abbandonare alla buona fede di costoro l'osservanza della legge, che è diretta contro di loro?

L'antichità o Signori, colle sue favole ci ha dati dei grandi insegnamenti, e io voglio ri-

cordarvene uno, un mito, il Proteo antico, del quale si dice, che aveva questa virtù, di trasformarsi istantaneamente in mille forme, onde i poeti ci favellano che era pressochè impossibile legarlo: descrivono le occasioni in cui grandi eroi tentarono di legare il Proteo anche dopo aver ricevuto istrazioni dagli dei dell'Olimpo; eppure malagevolmente riuscivano, perchè quando pareva legato, egli si trasformava in un altro essere, e loro sfuggiva di mano. Io sono tentato di credere, o Signori, che sotto questa forma sia descritta la Borsa dei tempi presenti. Non saprei se si possa inventare una legislazione talmente sicura, talmente abile che possa legare il Proteo moderno. Sfuggirà sempre! E chi può immaginare le arti che si troveranno per sfuggire alle numerose prescrizioni di questa legge colla quale si tende ad ovviare alle loro arti? Io non so quante forme si tenteranno; ma ad ogni modo se sono sottratti all'esame di ogni pubblica autorità si permetteranno tutto; certe cose non potranno permettersi quando sappiano, che le loro arti i loro raggiri saranno per lo meno riconosciuti, se non riparati dalla pubblica autorità.

Ecco il perchè tutti sono d'accordo in cercare un modo d'ispezione preventiva anche sul solo punto se il testo della legge sia stato osservato.

Stabilite queste prime basi, ora si tratta di esaminare quale sia da preferirsi fra il modo del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale: dell'Ufficio Centrale che dice: *basta un notaio*, o del Ministero invece che esige « il contratto già stipulato dalla società per azioni, prima di metterlo in esecuzione sia sottoposto all'esame del tribunale » per questo solo riguardo, che il tribunale veda se la legge fu osservata articolo per articolo.

Io, Signori, compiango tutti coloro che credono potersi fare un paragone tra un notaio, persona privata, esercente a servizio di chi lo richiede dell'opera sua, ed un magistrato. Non c'è paragone possibile tra la responsabilità dell'uno, e la responsabilità dell'altro. Io, o Signori, ho l'onore di appartenere ad un tribunale, e vi dichiaro che quando mi vi seggio mi sento affatto diverso da quello che sono altrove; sono tutt'alt' uomo; mi sento (mi permetta il Senato di dirlo), come posseduto da un Dio; *est Deus in nobis, agitante coalescimus illo*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Io non penso più, non parlo più; è la giustizia che pensa e che parla per me: so di rappresentare la società, la fiducia pubblica, e mi sento immensamente accresciuta la forza per adempire al mio dovere; e se per una minima negligenza potessi mai sentirmi colpevole di aver commesso un errore, conosco e sento che dovrei esser chiamato traditore della fiducia pubblica, traditore della società che rappresento, e che mi diè un mandato libero, riponendo sulla mia coscienza.

Tra un notaio e l'autorità giudiziaria io non ammetto paragone di sorta, e precisamente in ordine alla responsabilità morale.

Il notaio è un uomo privato, l'autorità giudiziaria è tutta intera la società: e quando io confondo il tribunale con tutta quanta l'autorità giudiziaria, non credete, o Signori, che io faccia un'iperbole: tutt'altro, bisogna intenderci.

Quando si propone di sottomettere all'esame del tribunale, sul punto solo dell'osservanza della legge, il contratto di una società per azioni, io non intendo mica che sia il tribunale costituito giudice dispotico; che quindi il tribunale, credendo di avere veduto inosservata su qualche punto sostanziale la legge, decreti non essere luogo a registrare la società, e tutto finisca qui.

No, o Signori, io non ammetto nessun dispotismo, nemmeno nell'autorità giudiziaria, e so che l'autorità giudiziaria è solidaria: non può nel suo grado più infimo pronunciare una decisione, senza che questa decisione percorra tutti quanti i gradi della gerarchia giudiziaria, e sia confermata dall'autorità suprema.

Poniamo, o Signori, che il tribunale, anche per errore, in un caso, giudichi non essere luogo a registrare. Ebbene, gl'interessati hanno aperto il ricorso all'autorità giudiziaria superiore in via di giurisdizione volontaria.

Qui non occorre formulare alcuna proposizione, alcun emendamento: le regole della giurisdizione volontaria sono conosciute; da un decreto del tribunale si ricorre alla Corte di appello, e dal decreto della Corte d'appello si ricorre alla Corte suprema. Interviene qui tutta l'autorità giudiziaria, e vi domando di nuovo: chi è che ardisce paragonare la responsabilità di tutta la gerarchia giudiziaria, con quella di un notaio ricercato dagli interessati, che forse

han violato la legge, cercato i mezzi di sfuggire alle sue prescrizioni, di un notaio pagato lautamente e da loro, di notaio che ha per missione di servire i suoi clienti! Non c'è paragone possibile.

Mi si fanno delle obiezioni. Si dice: certamente tra l'autorizzazione governativa che si vuole abolire, quell'autorizzazione che s'ingriva nell'esame dell'impresa sotto tutti i rapporti, sotto il rapporto industriale e commerciale, sotto il rapporto delle probabilità più o meno grandi di riuscita, sotto il rapporto dei danni che i futuri azionisti ne potessero patire; tra quest'autorizzazione governativa e l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale non esamina punto gli interessi commerciali ed industriali, nè gli interessi dei promotori, nè quelli degli azionisti, ma restringe il suo esame su un punto solo, se la legge sia stata osservata, tra l'uno e l'altro di questi fatti certamente corre una differenza grandissima.

L'autorizzazione governativa poteva lusingare, poteva ingannare, l'intervento del tribunale si restringe alla legge, non inganna più nessuno; ma ad ogni modo questa differenza sarà capita da tutti? Oppure non si darà una moltitudine di gente sciocca che non capisce niente, che non si cura di ciò che passa intorno a lei e forse scambierà ancora l'intervento del tribunale con l'antica autorizzazione governativa come se fosse ancora conservata?

Signori, guardatevi, vi prego dal cadere in una manifesta contraddizione.

Dovete muovere la vostra legge, o Signori? La vostra legge di emancipazione muove da un pensiero, e questo è che, dopo un lungo esercizio di vita libera, dopo tanti esperimenti che le popolazioni ebbero già agio di fare, finalmente si saranno un poco risvegliate, saranno divenute capaci di vegliare e di intendere il vero loro interesse, d'intendere le cose nelle quali si dà loro pienissima libertà; e siete voi, o Signori, quei medesimi, che sostenendo una legge di libertà con queste dichiarazioni che oramai la nazione intende il fatto suo, sarete voi quei medesimi che mi venite a dire, che questa nazione non sarà capace d'intendere la differenza tra l'antica autorizzazione governativa e il nuovo intervento del tribunale?

Infelice quella legge che posa sopra contraddizioni di questa fatta! Ma poi dovrete vedere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

che l'intervento del tribunale nel sistema della legge, ha luogo in condizioni affatto diverse, anzi contrarie a quelle dell'antica autorizzazione governativa.

L'autorizzazione governativa aveva luogo dietro istanza dei promotori, doveva produrre l'effetto di proclamare l'impresa come proficua, come promettitrice di grandi utili, di grandi guadagni, e quindi di allettare tutti i capitalisti grandi e piccoli a concorrervi. L'autorizzazione governativa nell'intento di chi la domandava era un mezzo di raccogliere i capitali, e credo benissimo che molti si lasciavano lusingare molti riponevano la loro fiducia nel fatto di essere stata quella tale impresa autorizzata dal Governo, quando questa autorizzazione presupponeva un esame.

Quest'autorizzazione ora scompare: e si chiede forse che in luogo dell'autorizzazione in quel momento medesimo intervenga il tribunale? Signori, no, non si chiede questo.

I promotori pubblicano il loro programma, e non possono allegare nessun atto della pubblica autorità che abbia menomamente approvata la loro impresa, pubblicano il loro programma, e questo programma non ha altra autorità che quella dei promotori, ed è con questo programma, non appoggiato da nessuna pubblica autorità, che i promotori devono raccogliere tutto il capitale. Dunque il programma dei promotori è abbandonato alle proprie sue forze. Quando il capitale intero è sottoscritto spontaneamente per fiducia dei sottoscrittori, quando il capitale è già versato per tre decimi, quando tutti i sottoscrittori si sono già riuniti in assemblea, quando hanno già discusso tutto il contratto, l'hanno stipulato, e stipulato per atto notarile, è allora soltanto che la legge vuole che prima di pubblicare la loro società e metterla in esercizio sia sottomessa all'esame del tribunale.

E all'esame del tribunale, unicamente (teniamo sempre fermo questo punto), unicamente per vedere se le clausole della legge sono state osservate, rinunciando a qualunque altro esame della maggiore o minore possibile prosperità dell'impresa.

Signori Senatori, siamo di buona fede, quest'intervento *a posteriori* del tribunale, di grazia, quale influenza può esercitare sull'animo dei capitalisti che hanno già tutti sottoscritto, che

attinsero già d'altronde la loro fiducia, che sono già convenuti, che hanno anzi già stipulato l'atto, quando che, anche dopo aver sottoscritto, potevano ancora ritirarsi?

Mi si indichi di grazia, quale influenza può avere ancora questo intervento? È impossibile che lo mi si possa indicare, a meno che si voglia dire che per avventura i promotori potrebbero annunziarlo anticipatamente: potrebbero dire al pubblico, per carpire sottoscrizioni: state di buon animo, la società non entrerà in esercizio se prima il tribunale non la approverà.

Non credo che i promotori possano pensare a tali arti, ma quantunque non creda, io per me non disdirei il fatto del Ministero che cercasse di prevenirli. Prima di tutto questa clausola ingannatrice debbe essere in modo assoluto proibita; non basta. Se si conservano questi timori che qualche gaglioffo possa per avventura essere indotto in errore, sapendo che più tardi il tribunale esaminerà sotto il rapporto della legge il contratto, e possa nutrire ancora qualche fiducia, io per me non rifuggirei punto da introdurre la clausola contraria nel regolamento. E che? Non può forse il legislatore prendere precauzioni regolamentari nell'interesse pubblico?

Quando permette ai promotori di coteste società la pubblicazione dei loro programmi, che spesso sono scartafacci non facilmente intelligibili e che sovente gli azionisti sottoscrivono senza leggerli, non gli sarà permesso di imporre una clausola generale che si debba trovare in tutti questi programmi? Colla quale clausola sia dichiarato che quando sia stabilito l'atto sociale, sarà sottomesso al tribunale, ma che sarà sottomesso coll'intendimento, col solo intendimento di vedere se fu osservata la legge e che l'intervento del tribunale non ha più nulla di comune coll'esame della natura commerciale, industriale dell'impresa medesima? Ora, come è possibile l'inganno? Impossibile, se si ammette, come il testo stesso della legge lo ammette, che ormai tutti o quasi tutti sieno capaci d'intendere la cosa per bene; impossibile perchè sono chiamati i capitalisti a sottoscrivere prima che avvenga il minimo intervento del tribunale; impossibile poi quando, per un eccesso di precauzione, si introducesse l'ob-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

bligo di inserire in qualunque programma la clausola che ho detto.

Con questo discorso generale io mi astenni dall'esame di ogni particolarità. Credo però di dovere accennarne una sola, ed è questa: che gli articoli di legge che già abbiamo votati esigono che nell'atto costitutivo della società per azioni sieno indicate molte cose. Sono prescritte non meno di 20 requisiti. L'Ufficio Centrale mi renderà questa testimonianza. Che riuniti in amichevole conferenza abbiamo tutti sentito la necessità di segnare quelle formalità o quelle indicazioni, le quali, anche omesse, non porterebbero nullità dell'atto, da quelle altre formalità o indicazioni più essenziali che non si possono omettere senza che cada il contratto intero della costituzione di società.

E che cosa abbiamo conchiuso, o Signori? Di farne nulla, conosciuta la impossibilità di intendersi, *a priori* in questa quistione, e quindi ci siamo abbandonati alla giurisprudenza.

Ebbene, per questo solo riguardo non vi pare conveniente, o Signori, adottare una garanzia preventiva? Se interviene l'esame del tribunale, vedendo esso omissioni che potrebbero portare, creare in avvenire una controversia tendente a far dichiarare nulla la società, ne sospenderà la registrazione, segnando le indicazioni omesse, ordinando di supplirvi prima della registrazione.

Quest'esempio valga a far conoscere la necessità del preventivo esame, unicamente (non mi stanco di ripeterlo) sotto il rapporto di verificare e curare la puntuale osservanza della legge.

Prego soltanto di ricordare che sotto nome di tribunale viene tutta quanta l'autorità giuridica, e sarei il primo ad oppormi all'intervento se l'esistenza stessa, se l'attuazione delle società per azioni dipendesse dall'arbitrio di tre giudici di prima istanza, come mi pare che accennasse l'onor. Sineo. Era un errore; tre giudici di prima istanza sono i primi ad esaminare, ma qualunque loro sbaglio sarebbe riparato dalla Corte di Appello, alla quale sovrasta la Corte suprema anche per l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Parendomi, Signori, aver dimostrato l'impossibilità d'ogni danno per una parte, e la grande utilità, per altra parte, del progetto ministe-

riale sull'intervento del tribunale, confido fermamente, che il Senato lo approverà.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori, se quando parlo dinanzi al Senato, davanti alle persone così autorevoli che mi avviene di trovare qualche volta miei contraddittori, io sento la mia inferiorità, mancando di altrettanta autorità, questa volta oserei quasi dire di non esserne destituito.

Da principio era nell'ordine stesso d'idee del Senatore Pescatore: inclinavo io pure a tener per buono il sistema il quale si era proposto in questo progetto di legge.

E perchè ora vengo invece dinanzi al Senato a combattere un tale sistema? Perchè ho dovuto persuadermi che esso sarebbe incongruente, nocivo, inapplicabile.

Il Senatore Pescatore ha detto che egli crede più facile che il fiume ritorni al monte, di quello che si possa persuadere che non sia desso eccellente: ma perchè togliere la fiducia nella efficacia di onesta discussione? Ma quanto per questa legge mi occorre di riconoscerne la virtù: nè il Ministero nè l'Ufficio Centrale ci abbiamo portato idee preconcelte: ci siamo persuasi e dissuasi l'un l'altro a vicenda: nessuna idea sistematica ci si è imposta in guisa da renderci *a priori* inaccettabili quelle proposte le quali nel corso della discussione venissero fatte.

Così accadde che il Governo modificò in alcune parti le sue prime proposte, in altre lo modificò l'Ufficio Centrale; e nonostante l'impressione che possono aver fatto al Senato i discorsi dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Senatore Pescatore, io spero che nascerà nell'animo dei signori Senatori quel mutamento stesso che è nato in me per un'autorità, la più forte di tutte, l'autorità della ragione.

Nell'Ufficio Centrale erano rappresentati e gli interessi commerciali e gli altissimi uffici del magistrato. Ebbene: si considerò la cosa sotto tutti gli aspetti e unanimemente si venne nella persuasione di non poter acconsentire al sistema che era proposto nel progetto di legge. Una parte del discorso del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio si riferisce agli effetti che può aver prodotto in passato il sistema dell'autorizzazione governativa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Non dirò che fosse fuor di luogo e fuor di tempo che il Ministro rendesse ragione di questo pericolo della nostra legislazione, ma ciò rimane per altro assolutamente estraneo al tema che ora propriamente ci occupa. Anzi se quella parte del discorso del Ministro avesse un'attinenza col tema che ci occupa, sarebbe forse la più forte delle ragioni perchè si respingesse la ingerenza del tribunale.

Ed in vero abbiám detto fino da principio, lo abbiám ripetuto in tutti i tuoni; Ministero, Ufficio Centrale, tutti gli oratori concordi: che non vogliamo saperne di autorizzazione governativa. Ma se tutto quello che si riferisce agli effetti più o meno buoni, più o meno veri dell'autorizzazione governativa in passato, avesse una qualche attinenza colla questione del tribunale, sarebbe proprio questa la più persuasiva delle ragioni per escluderlo affatto.

Infatti, o Signori, non esageriamo adesso la importanza della cosa. Perchè voi vediate se dovete accettare, sì o no, questa ingerenza del tribunale, vi esporrò con tutta esattezza a che questa ingerenza del tribunale nel progetto di legge riducesi. Essa si riduce solamente a verificare se nell'atto costitutivo vi sieno quelle date indicazioni o no; e se l'atto costitutivo sia corredato di quei tali documenti, e particolarmente del documento del deposito.

Notate bene, anche nel progetto di legge è assolutamente escluso un qualunque giudizio del tribunale sulla bontà della impresa, sulla onestà della speculazione in se stessa.

Il tribunale deve limitarsi soltanto a dire se ci siano quelle indicazioni; ma sul merito di esse il tribunale non deve entrare nè punto nè poco.

Or bene: o volete di più di quello che il testo della legge dice, o volete quello che il senso della legge porta con sè, nè meno nè più? Se volete di più, come farebbe credere quel certo nesso che qualcuno potrebbe ravvisare tra la storia dell'autorizzazione governativa e la nuova proposta, e, come anche taluno potrebbe arguire dal discorso dell'onor. Senatore Pescatore, se volete di più, ditelo; ma se non volete che questo, l'ingerenza del tribunale diventa assolutamente superflua, se già non fosse nociva, impossibile.

L'onor. Senatore Pescatore ha in odio le trasfigurazioni di Proteo, e sta bene; ma sia-

mo dunque noi i primi a guardarci che le nostre leggi non abbiano un carattere proteiforme; d'uopo è che lo abbiano certo determinato.

L'onor. signor Ministro ha detto da prima che molti degli inconvenienti che si possono verificare per l'ingerenza governativa non sono poi tali da renderci odiosa l'autorizzazione.

Per verità io non posso capacitarmi di questa distinzione, perchè anzi quando non c'è l'ingerenza bisogna tanto più escludere l'autorizzazione, altrimenti si assume un impegno per quello di che non ne sappiamo poi nulla.

Se volete l'autorizzazione governativa sotto qualunque aspetto, dovete allora andare fino all'ultima conseguenza. Dopo che in qualche modo, vi siete fatti mallevadori dinanzi al pubblico di quello che sorge per fatto vostro, non potete più come si dice *non incarcare bene*; dovete anzi mettervi in grado d'essere sempre informati di tutto. Non potremmo in tal caso mantenere il Governo nella condizione in cui verso le società trovasi ora.

È accaduto anche a me, e nessuno mi potrà negare la verità di questo fatto, che verificandosi gravissimi disordini in società che erano sorte per Regio Decreto, ne domandai conto al Governo, ed il Governo trovavasi ignaro d'ogni cosa e privo di qualsiasi mezzo per venire a capo.

Riconduciamoci al vero punto di che si tratta: non parliamo che di quelle incombenze che il progetto di legge intenderebbe affidare al tribunale e non di altre: incombenze quindi di semplice verificaazione.

Sono desso meglio affidate al tribunale o al notaio? Non facciamo contro ai principi che il Senato stesso ha riconosciuti in altra solenne circostanza, quando, cioè discusse la legge del notariato. La relazione, con cui la legge del notariato, venne presentata a questa Camera da un insigne giureconsulto di tanto lustro al Senato, dimostra coi fatti alla mano che l'ibrida miscela di autorità certificante e giudicante cedette nel corso dei tempi dinanzi a uffici ben definiti e distinti. Da principio non si conosceva altra autorità certificante che quella la quale emanava dalla giudiziaria: ma poscia l'autorità giudiziaria si ridusse al suo proprio ufficio, e si costituì direttamente dalla podestà sovrana l'ufficio di notaio, siccome

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

quello cui spetta per mansione propria il certificare e attestare.

E badate, necessità di cose, o Signori. Nella stessa Germania da cui si è presa l'idea di questo Decreto di tribunale per le società, si volle però mantenuta al tribunale medesimo la facoltà di esercitare questa sua attribuzione per mezzo d'altri. Sapete per mezzo di chi? Per mezzo dei notai.

L'idea del resto, quale si volle prendere dalla legislazione germanica, non la respingo per questo, ma perchè non si è presa bene.

Ma adottate così come vi viene proposta, isolata affatto, e allora non regge.

O la adottate come è in Germania, cioè come parte di tutto un sistema, e allora rendiamoci prima ragione, se questo poi vogliasi veramente.

In Germania si vuole che il tribunale iscriva le società, perchè del pari si vuole che la firma d'ogni commerciante anche singolo, ed anzi ogni fatto che abbia attinenza colla sua fortuna, i patti stessi nuziali si inscrivano nel modo stesso.

Nella Commissione di revisione del Codice di commercio fu propugnato questo sistema da un compianto magistrato veneto, da un egregio professore versatissimo nelle cose germaniche, e dal valente segretario, che deve alla gran parte presa in questi lavori gli alti uffici e l'altissima estimazione che rapidamente seppe meritarsi.

Ebbene; non si volle saperne; si disse che tutto ciò repugna all'indole, alle consuetudini nazionali; si fece valere che nelle città più mercantili del Regno troverebbesi invincibile opposizione.

Ora io non discuto di ciò, ma comprendete bene, o Signori, che se un sistema simile si adottasse si penserebbe anche a proporzionati mezzi di effettuazione.

Così invece si prende un congegno che si è riscontrato ottimo in un meccanismo, e vuolsi che torni egualmente bene in un meccanismo affatto diverso. Piglierò più degno paragone: immaginasi una funzione e non si pensa all'organismo.

Sappiamo come siano in diverso modo ordinati i tribunali di commercio; sappiamo come la sorte di essi non sia definitivamente stabilita, nè tanto meno la loro costituzione; e in

tale condizione di cose vogliamo ai tribunali di commercio affidare una mansione che deve essere altrettanto certa, altrettanto uniforme, quanto i diritti che ne dipendono e che hanno la loro sanzione in un Codice?

D'altronde si ha un bel dire, che l'ufficio che affidasi al tribunale non è che di verifica-zione.

Le mansioni di giurisdizione volontaria sono mansioni di tutela: si limitano ad un riscontro, costituiscono un giudizio di merito.

Basta questo, perchè il pubblico attribuisca un simile carattere a quelle attribuzioni, che voi vorreste con tutt'altro intento affidate al tribunale.

Abolita la tutela amministrativa si crederà sostituita una tutela giudiziaria.

Siamo di buona fede, si è detto oggi, ma prima di tutto bisogna che sia di buona fede la legge, bisogna che la legge non si presti a nessun'ambiguità a nessun'incertezza.

Inoltre ci si affaccia un'inconveniente gravissimo. Se questo si verifica in altre contin-genze, non è buona ragione codesta per aprirci l'adito in proporzioni incomparabilmente più grandi. Dopo costituita la società, possono insorgere liti dinanzi a quello stesso tribunale, pel cui Decreto essa si è costituita. Il tribunale dovrà allora giudicare del fatto proprio!

Finalmente havvi un'altra ragione per me decisiva ed è quella accennata da ultimo dall'onorevole Senatore Pescatore e che a parere mio dee condurre a conclusioni assolutamente contrarie a quelle che egli ha propugnato.

L'onorevole Senatore Pescatore ha detto esattamente, come dice sempre, che non si potè concordare insieme una formola la quale stabilisca quali sieno le formalità, che omesse nell'atto costitutivo, importino la nullità.

La mancanza dell'atto costitutivo porta la nullità; e sta bene. Ma se l'atto costitutivo vi è, però non completo o non esatto, quando saranno lacune o inesattezze tali da importare con sè la nullità, come se l'atto non vi fosse del tutto? Ciò abbiamo lasciato inevitabilmente alla giurisprudenza.

Ebbene, o Signori, poniamo per un momento che dipenda dal tribunale la iscrizione della società nel registro, in guisa che senza di ciò, non si consideri come legalmente costituita.

Il diverso giudizio sull'importanza delle ine-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

sattezze o delle omissioni darà intanto luogo a un litigio fra i fondatori della società e il tribunale: cosicchè l'autorità pubblica diventerà imputabile delle lungaggini, che forse saranno tali da compromettere persino la stessa formazione della società, o le faranno perdere il vantaggio della opportunità.

La costituzione poi delle società, e i diritti che ne dipendono, lunge dall'aver da noi norma certa, troveranno per fatto nostro in balia di una giurisprudenza, ora severa, ora indulgente sempre varia e mutabile.

Si è detto che vogliono serie guarentigie per la costituzione d'una società: ma noi confidiamo nelle guarentigie intrinseche, e non altrettanto in quelle estrinseche: le prime abbiamo anzi rinvigorite, perfino colla nullità che parve tanto terribile; le seconde ordiniamo in modo che almeno non turbino le più vere ed efficaci.

Ben altre mansioni più gravi si sono affidate al notaio; e noi, che tanto esitiamo a riposare sopra di lui per la costituzione d'una società, non ci siamo peritati di riposare sopra di lui per incombenze del tutto analoghe, quando si tratta degli interessi i più importanti nel momento stesso in cui si costituisce la famiglia!

Badate, o Signori, a quello che da ultimo ha detto l'onorevole Senatore Pescatore. Egli ha detto: faremo un regolamento il quale, toglierà tutti quegli inconvenienti che voi vi immaginate per l'ingerenza del tribunale. Un regolamento ad un Codice? Misericordia! Tralasciamo piuttosto di fare la legge; il fare oggi la legge per domani aggiungerci un regolamento che la spieghi, è tal cosa, ch'io quasi dubito di avere bene inteso il pensiero dell'onorevole Pescatore, nè so persuadermi, che ciò abbia egli veramente proposto.

Voi, o Signori, siete qui per stabilire dei diritti certi e accertati, e nello stesso tempo dubitate che le norme che voi stabilite sieno intese male, diano luogo ad ambiguità e ad incertezze, ad eccessi, ad esorbitanze; ma vi consolate perchè già vi si riparerà poscia: e il potere esecutivo verrà esso in soccorso di questo povero Codice, lo conforterà d'un regolamento!

Unanime l'Ufficio Centrale vi raccomanda di non abbandonarvi su questa via.

Nella proposta che noi sostituiamo a quella del Ministro, non vogliate trovare una vera

opposizione. Il signor Ministro si è dimenticato in questa circostanza una grande verità.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore LA⁴PERTICO, *Relatore*.... La verità che chi ha ragione, come dice un profondo politico, ne ha sempre più di quella che crede di averne.

Il signor Ministro ha proposto una legge a cui andrà unito il suo nome e di cui gli saranno riconoscenti gli italiani, ma non ha avuto bastantemente fiducia in quel sistema che pur animosamente ci ha indicato. Io non dico, Signori, date torto al Ministro. Io dico anzi: dategli ragione, tutta quella ragione che ha, e che solamente per un sentimento di esitanza non volle affermare in tutta la sua pienezza.

Egli ha fatto il suo dovere esponendoci i suoi dubbi, la sua titubanza. Noi non faremmo il nostro, non percorrendo tutte le vie che ci ha dischiuso dinanzi. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI. Signori Senatori. Ho domandato la parola allorché l'onorevole Senatore Pescatore è venuto a dirci che la società anonima egli la riguarda come una società di ordine pubblico per cui bisogna prendere dei provvedimenti di salvezza pubblica, contro la quale si sono alleati i promotori di simili società. Egli ha detto che le società anonime sono degli agguati alla buona fede. È una querela vecchia fra l'onorevole Senatore Pescatore e me la quale ha cominciato fino dalla discussione generale; e veramente mi pare che per l'onorevole Pescatore in Senato spiri una nebbia nera, mi pare che la discussione di questa legge per l'onorevole Pescatore divenga quasi una continuazione della discussione del Codice penale. Io vengo di nuovo a pregare i miei onorevoli colleghi di guardare sotto un aspetto diverso, con più benevoli intenti, questa feconda estrinsecazione del paese, questo desiderio vivo che ha dimostrato l'Italia di associarsi anche nel campo economico.

Io non farò certamente torto al Senato di crederlo, come l'onorevole Pescatore, sotto l'impressione di alcuni fatti recenti. Sono 600 le società commerciali in Italia. E quando l'onorevole Senatore Pescatore mi viene a dire che allorché egli siede in tribunale in lui si agita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

il Dio della giustizia, io posso rispondergli che anch'io sento in me agitarsi un altro Dio, che è il Dio del progresso economico, onesto, d'Italia, e che non ha nulla da fare col Dio che rappresenta in tribunale l'onorevole Pescatore. Ma, Signori, io mi domando: abbiamo dinanzi a noi dei tutelati da proteggere, o vogliamo che ognuno bene avvertito ai fatti propri provveda? L'onorevole Ministro ha parlato da gentiluomo; egli che fino all'altro giorno era l'autorizzatore di queste società, volendone fare una necrologia, ha voluto farla cogli onori, ha voluto dirci quel poco che c'era di buono. Solamente ci ha lasciato sospettare che anch'egli fosse sotto l'impressione dei pochi fatti recenti che gli toccarono e quindi non osasse lasciare le redini libere all'associazione.

L'onorevole Ministro ci domanda: quali garanzie vi dà il notaio? per me basterebbe quella della diffidenza. Se quest'atto è quel semplice registro che si vuole, se la nostra legge si fonda sulla pubblicità e sulla responsabilità bene definita degli amministratori, perchè il notaio non basterà? Occorre riporre le cose nel loro vero stato; occorre formarsi criteri più indipendenti. Ma se l'onorevole Pescatore opina che i promotori, gli amministratori, quelli che rappresentano l'intelligenza, quelli che hanno la parte direttiva di queste società, vanno chiamati col nome di dominatori, di dittatori, ed i loro programmi van trattati come altrettanti scartafacci, vi domando io, su qual terreno ci mettiamo? Quando l'onorevole Pescatore ci disse: io siedo in tribunale! Se fosse stato vestito di bianco, l'avrei preso senz'altro per un domenicano.

Non mi estendo nella parte legale, dove non sono competente, e poi perchè l'onorevole collega Lampertico l'ha sostenuta ottimamente. Aggiungerò solamente che se da questo articolo traspare la tutela governativa, in altri articoli della legge *latet anguis in herba*. Tornano a capo i tribunali di commercio per osservare se la legge viene eseguita.

Havvi qualche altro articolo su cui il Senato avrà bisogno di raccogliere tutta la sua attenzione, per non subire le idee dell'onorevole Pescatore; perchè fra le sue e le mie mi pare che stia l'abisso. E dipende dal Senato il giudizio.

Io ho detto queste poche parole, perchè avendo l'onorevole Guardasigilli espresso il desiderio

di sapere in che consistano precisamente i miei voti dopo la discussione generale, io non ho che ad attenermi ai voti dell'Ufficio Centrale, e giunto ad un punto importante ho creduto opportuno di esporli.

L'onorevole Senatore Pescatore invece va più in là dell'onorevole Ministro. Egli rimane in un ordine d'idee di una severità veramente straordinaria, per non dire di diffidenza; dovendosi procedere all'approvazione di una legge stabile che deve regolare tutto il movimento economico del paese, il Senato sarà certamente guidato da pensieri più calmi e più sereni.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Le parole dell'onorevole Senatore Pescatore, quantunque io contraddica alla sua conclusione, non mi hanno fatto l'effetto che fecero all'onorevole Senatore preopinante.

Io dichiaro che ho sentito, con molta soddisfazione, l'onorevole Senatore Pescatore dipingere con colori così vivi i doveri del magistrato ed i sentimenti che debbono reggere tutta la sua condotta.

Io sapeva preventivamente che questi erano i nobili sentimenti dell'onorevole Pescatore; ma sono stato lieto di sentirli manifestare pubblicamente. È una lezione non inutile, se non a quelli che esercitano la magistratura, almeno a quelli che aspirano a quell'alto ufficio.

Io desidero che quelle parole restino impresse specialmente nella mente e nel cuore della gioventù che si destina a quella nobile carriera.

Ma quando l'onorevole Senatore Pescatore dice tutto questo a proposito dei tribunali di commercio, mi pare che discendiamo da quella sfera superiore alla quale egli si era inalzato.

Se si trattasse di affidare alla Corte di cassazione la verifica delle condizioni volute per la validità di una costituzione di società di commercio, o d'industria per azioni, bisognerebbe confessare l'importanza di quell'intervento. Ma i tribunali di commercio, sicuramente molto rispettabili, non possono avere il prestigio, né l'autorità di una Corte di cassazione. Ed è per ciò che l'onorevole Pescatore vuole che tutta la magistratura sia solidale in queste cose. Ma se vuol rendere la Magistratura tutta solidale nell'esercizio del sindacato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

proposto dal Ministero, bisognerà fare parecchie aggiunte al progetto.

Secondo la nostra legge di procedura la magistratura si può in qualche modo dire solidale nelle materie contenziose, quando trattasi di sentenze. Da tutte le sentenze ci è appello, e dopo l'appello resta il ricorso in Cassazione, ed in ciò sta il grande edificio del nostro ordine giudiziario. Ma nei semplici decreti non è così, molto meno in quelli che sono estranei alla giurisdizione contenziosa. La legge specifica i casi nei quali può esservi appello e ricorso contro i provvedimenti che non hanno il carattere di sentenze; non ammette che, in massima generale, siavi appello o ricorso in Cassazione da ogni pronunziato dell'autorità giudiziaria.

Io ritengo adunque che allo stato delle cose, adottando la proposta del Ministero, non ci sarebbe modo di far riformare le decisioni dei tribunali di commercio circa la regolarità degli atti costitutivi di società per azioni.

Sarebbe dunque lasciato all'arbitrio di quei tribunali il dare o non dare vita a quelle società, sarebbe un arbitrio tanto più pericoloso in quanto che i componenti del collegio cui lo si affiderebbe non incorrerebbero in nessuna responsabilità.

Vede dunque il signor Ministro, quanto sia debole, anzi affatto illusoria la guarentigia da lui immaginata. Potrebbe essere un pericoloso incaglio, non mai una vera guarentigia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Nelle precedenti discussioni di questa legge le mie parole non sono forse piaciute al Governo, che ha respinto talune delle mie proposte; ma non vorrei che dispiacesse quanto andrò ad esporre in questa tornata nella discussione di uno dei più importanti articoli della legge sulle società commerciali, poichè dovrebbe essere convinto l'onorevole Ministro che le mie osservazioni sono dettate da un profondo convincimento di vedere adottati emendamenti intesi a migliorare la legge con tanto zelo e studio preparata dal Governo.

Ho inteso con la dovuta attenzione i discorsi dell'onorevole Ministro dell'Agricoltura e Commercio e dell'onorevole Senatore Pescatore; e l'uno e l'altro hanno con gravi argomenti

sostenuto che il decreto dell'autorità giudiziaria è la vera garanzia dell'adempimento delle condizioni volute dalla legge nella costituzione dell'atto di società. Ad entrambi ha risposto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che sostituisce al decreto dell'autorità giudiziaria la responsabilità personale del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo delle società per azioni.

Convinto io che le ragioni addotte dal Relatore dell'Ufficio Centrale non ammettono replica, e non sapendo trovare altri argomenti in sostegno della tesi da lui propugnata, non dovrei far altro che tacere. Ma poichè l'onorevole Senatore Pescatore ha messo in causa la Magistratura, il mio silenzio sarebbe colpevole, se non dicessi che tra le ragioni, che mi determinano ad appoggiare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, sonovi quelle di vedere conservato intatto il prestigio della Magistratura, di questo grande potere dello Stato, innanzi a cui si vanno a frangere tutti gli arbitrii, da qualunque parte provengano.

Per qual motivo si vorrebbe il decreto del tribunale di commercio per autorizzare la registrazione dell'atto costitutivo delle società per le azioni? Non è certamente l'interesse dei contraenti che può richiedere questo provvedimento, poichè i soci non sono sotto la tutela del tribunale; ma è evidente che con questo decreto si vorrebbe legalizzare l'adempimento delle condizioni volute dalla legge per la costituzione delle società per azioni, onde tranquillizzare i terzi, i quali vogliono entrare in relazioni commerciali con un ente collettivo che non ha più oggi bisogno dell'autorizzazione governativa per avere la sua esistenza. Ma io domando: in che dovrebbe consistere l'esame del tribunale per accordare o negare la registrazione? Forse nello scrutinio dello adempimento di tutte quelle condizioni richieste a pena di nullità? Se questo avesse ad essere il criterio che dovrebbe informare la deliberazione del tribunale, si andrebbe al di là dell'articolo ministeriale.

E se lo stesso onorevole Senatore Pescatore ha detto che non ha potuto intendersi con l'Ufficio Centrale sulla efficacia giuridica di tutte le condizioni richieste per la validità del contratto di società, rimettendosene alla giurisprudenza, dipenderebbe dal gusto del tribunale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

negare od accordare la registrazione. Or questo arbitrio, e chiamatelo pure prudente, compromette il potere giudiziario, che avrebbe deliberato la validità di un contratto che domani sarebbe chiamato a dichiarar nullo. Nè dicasi dall'onorevole Senatore Pescatore che tutta la magistratura sarebbe chiamata a concorrere in questo atto della registrazione del contratto di società, poichè vi potrebbe essere gravame alla Corte d'appello nel caso in cui venisse negata la registrazione, e non già quando è accordata.

Sicchè il decreto di registrazione potrebbe trarre in errore i terzi, che hanno confidato nel giudizio del magistrato, il quale senza contraddizione può cadere in errore. Il magistrato dev'essere chiamato a pronunciare sulle contestazioni che possono nascere da un contratto di società, ma non già a dare un preventivo parere sulla validità giuridica di questo contratto.

Ma si deve pure osservare che il tribunale emanando questo decreto eserciterebbe un atto di giurisdizione volontaria; ed ognuno sa che nell'esercizio di questa giurisdizione si richiede *causae cognitionem, et decretum magistratus* per permettere o negare l'atto nell'interesse di chi lo richiede, e non certamente nell'interesse dei terzi, i quali non sono in alcun caso pregiudicati dagli atti della volontaria giurisdizione. Or ripugna alla natura della giurisdizione volontaria che nell'interesse dei terzi si esaminasse la validità di un contratto di società, di quei terzi, i quali non possono essere nè giovati, nè pregiudicati dal decreto del tribunale. Non avrebbe adunque neanche utilità pratica il decreto del tribunale.

Che diremmo poi, se nel momento in cui è sottoposto alla deliberazione del tribunale l'atto costitutivo della società, intervenga un terzo per dedurre le sue ragioni? Mi insegna l'onorevole Senatore Pescatore che la giurisdizione volontaria passa in contenziosa con l'intervento del terzo; cosicchè avremmo a vedere una contestazione in via contenziosa per la registrazione dell'atto di società, e prima che la società cominciasse a funzionare! Ecco le conseguenze del sistema progettato dal Ministero. Ecco i frutti funesti di una tutela che non si deve accordare ai magistrati, i quali debbono

esercitare il loro sacerdozio soltanto quando le parti adiscano la giustizia contenziosa.

Dopo queste brevi osservazioni, mi sembra evidente che la responsabilità personale del notaio è sufficiente ad avvertire i terzi che le disposizioni della legge sono state adempite nelle società per azioni, imperciocchè quali sono le disposizioni che la nuova legge introduce nelle società per azioni, nel fine di assicurare i terzi che l'associazione è reale e non fittizia? Sono queste: 1. che il capitale sociale sia interamente sottoscritto; 2. che ciascun azionista abbia versato almeno tre decimi dello ammontare delle azioni da lui sottoscritte; 3. che i fondatori, o i gerenti abbiano regolarmente constatato la sottoscrizione della totalità del capitale ed il versamento dei tre decimi; 4. che l'assemblea generale abbia approvato gli statuti e deliberato sui patti della società; 5. che finalmente l'organizzazione della società sia completata con la nomina di un consiglio di sorveglianza. Ora, è sufficiente la responsabilità personale del notaio che ha stipulato il contratto di società per azioni, per assicurare lo adempimento di queste disposizioni che interessano i terzi.

Ed il notaio ch'è un pubblico ufficiale è capace a conoscere l'adempimento delle accennate cinque condizioni.

E mi dispiace che l'onorevole Ministro dell'Agricoltura e Commercio, leggendovi l'articolo 1 del nuovo progetto di legge sul notariato, non abbia una idea vantaggiosa del corpo dei notai. Questo progetto di legge che al più presto sarà discusso dalla Camera elettiva, è stato di già esaminato dal Senato; ed io avendo avuto l'onore di prendere parte alla discussione, posso testimoniare che la nuova legge sul notariato è intesa a dare maggior lustro ad un corpo benemerito di funzionari aggiungendo altre garanzie di capacità e moralità. E sia detto a gloria del nostro paese, che la storia del notariato fa fede delle cure che il governo anche nei tempi più difficili ha adoperate per mantenere la disciplina di questi pubblici funzionari, i quali sono i depositari degli atti delle famiglie, e sono chiamati a stipulare convenzioni ed atti di ultima volontà, che richiedono conoscenze speciali e pratiche della materia contrattuale.

Nè dicasi che la cauzione del notaio è s-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

poca cosa da poter rendere elusoria la responsabilità. Se valesse questo argomento, che garanzia offrirebbe ai privati ed anche allo Stato la cauzione dei conservatori delle ipoteche, degli agenti di cambio, dei ricevitori e dei tesorieri provinciali? Non è dunque la cauzione la sola garanzia dei pubblici uffici, ma la moralità dei funzionari deve prevalere.

E per rendere più efficace la responsabilità dei notai, aggiungerei la pena della sospensione o della destituzione, secondo le circostanze.

Signori Senatori: nel dar termine al mio dire vi prego di ponderare con quella serietà che vi distingue il vostro voto. Non vorrei che per una soverchia diffidenza contro i furfanti si dovessero incatenare le mani degli uomini onesti, desiderosi di promuovere la riunione dei capitali. Sventuratamente le tutele dei governi nelle società anonime non hanno impedito le frodi e le funeste associazioni. Facciamo dunque che la libertà dia i suoi frutti, e che la nuova legge avendo con i suoi benefici provvedimenti assicurato il versamento dei capitali e la legale costituzione della società, la fede del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società basti a garantire i terzi. Ho finito.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore PESCATORE. Domando la parola. Prometto che sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Perdoni; il Senato ha già domandato di passare ai voti.

Senatore PESCATORE. Non si tratta che d'una osservazione.

PRESIDENTE. Non posso fare a meno d'interrogare il Senato se intenda accordarle la parola, oppure passare alla votazione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale dichiara che si astiene da questa votazione.

PRESIDENTE. Chi intende che si proceda alla votazione, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senato avendo deciso di passare ai voti e prescrivendo il Regolamento che si mettano ai voti prima gli emendamenti, darò lettura dell'emendamento proposto all'articolo 21 dall'Ufficio Centrale.

Esso è così concepito:

Art. 21.

« Nell'atto costitutivo della società in acco-

mandita per azioni e della società anonima deve il notaio assicurarsi che sieno adempiute tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito, di cui l'articolo 65. Altrimenti è responsabile, solidalmente cogli amministratori. »

Chi approva quest'articolo 21 così emendato, si alzi.

(Approvato.)

Viene adesso l'aggiunta del Senatore Miraglia. Egli vorrebbe che dopo le ultime parole: *solidalmente cogli amministratori*, si aggiungessero le seguenti: *ed inoltre può essere sospeso o destituito secondo le circostanze*.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

Chi la appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ricorrerà alle espressioni classiche di *pugna e certami* poichè qui non ci sono nè vincitori, nè vinti, tutti vogliamo il bene e niente altro. L'Ufficio Centrale ben può in ogni modo desiderare di vincere, di stravincere no. In questo senso non accettiamo l'emendamento dell'onorevole Miraglia.

PRESIDENTE. Metterò ora ai voti l'aggiunta del Senatore Miraglia, la quale consiste come ho già detto, nell'aggiungere alla fine dell'articolo dell'Ufficio Centrale le seguenti parole: *ed inoltre può essere sospeso o destituito secondo le circostanze*.

Chi approva quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta non è approvata.)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella proponeva un emendamento...

Senatore CABELLA. Permetta, signor Presidente, io aveva proposto un emendamento ma sarebbe stato necessario discuterlo prima che venisse votato l'articolo dell'Ufficio Centrale. Ora che l'articolo dell'Ufficio Centrale è votato, il mio emendamento non può più aver luogo.

PRESIDENTE. Ricorderò che dell'articolo 21 ministeriale l'Ufficio Centrale ne fa il suo 22. L'articolo 21 dell'Ufficio Centrale è votato.

Leggo ora l'articolo 22.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Art. 22.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, deve essere, per cura del notaio che ha ricevuto il contratto e degli amministratori, depositato e fatto trascrivere e affiggere per intero entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del tribunale di commercio. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Siccome dal signor Ministro e da qualche onorevole Senatore, mi è fatta la proposta di un'utilissima modificazione a quest'articolo pregherei che l'articolo stesso fosse posto in votazione domani.

PRESIDENTE. Allora la discussione sopra questo articolo e sui successivi si continuerà nella tornata di domani, che si aprirà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

LX.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società e Associazioni commerciali — Avvertenza del Senatore Lampertico, Relatore — Aggiunta proposta dal Senatore Cabella all'articolo 22 dell'Ufficio Centrale accettata dallo stesso — Approvazione dell'articolo 22 dell'Ufficio Centrale — Spiegazioni del Ministro e del Relatore sull'articolo 23 dell'Ufficio Centrale, accettato dal Ministro — Approvazione dell'articolo modificato — Avvertenza del Ministro di Agricoltura e Commercio sull'art. 23 del testo ministeriale, emendato dall'Ufficio Centrale, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo modificato e dei successivi 24, 25 e 26, modificati — Dichiarazione del Relatore sull'articolo 27 — Approvazione dell'articolo e del successivo 28 — Considerazioni del Senatore Pescatore sull'articolo 29, cui risponde il Senatore Corsi T. — Approvazione dell'articolo e dei successivi 30 e 31, modificati — Soppressione dell'articolo 32 d'accordo fra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 33 — Nuova redazione degli articoli 34 e 35, approvata — Soppressione dell'articolo 36 proposta dall'Ufficio Centrale, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo 48 — Modificazione dell'articolo 49, concertata tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero — Schiarimento chiesto dal Senatore Pescatore, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo diriso in due — Soppressione dell'articolo 50 proposto dall'Ufficio Centrale accettata dal Ministro — Osservazioni del Relatore sull'ordine della discussione — Approvazione degli articoli 48 e 49 del progetto dell'Ufficio Centrale, consentiti dal Ministro — Approvazione dell'articolo 51 del progetto ministeriale, modificato dall'Ufficio Centrale, e del 52 — Annullamento dell'articolo 53 — Emendamenti dell'Ufficio Centrale all'articolo 54, oppugnati dal Ministro e dal Senatore Pescatore — Schiarimenti forniti dal Relatore e suo emendamento proposto al testo ministeriale con li re modificazione — Debbo il Senatore Pescatore — Nuovi schiarimenti forniti dal Senatore Corsi T. a sostegno dell'emendamento proposto dal Relatore, combattuto dal Ministro — Osservazioni del Senatore Pescatore — Emendamento proposto dal Relatore, accettato dal Ministro — Approvazione dell'articolo 54, emendato — Emendamenti all'articolo 55, proposti dall'Ufficio Centrale, accettati dal Ministro e suo emendamento al terzo alinea, accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo emendato e del 56 giusta il testo proposto dall'Ufficio Centrale, accettato dal Ministro — Modificazioni ed emendamenti proposti dal Ministro al venultimo articolo del progetto — Comunicazione di petizioni trasmesse all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 68 — Modificazioni dell'Ufficio Centrale all'articolo 69, accettate dal Ministro — Schiarimento chiesto dal Senatore Cabella cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Cabella e sua proposta di rinvio dell'articolo — Considerazioni del Senatore Pescatore — Dichiarazione del Relatore — Replica del Senatore Pescatore — Rinvio dell'articolo — Modificazione dell'Ufficio Centrale all'articolo 70, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 71, accettato e modificato dal Ministro — Considerazioni del Senatore Pescatore, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Pescatore — Osservazioni del Senatore Beretta e del Senatore Cabella, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura poi del seguente sunto di petizioni:

N. 91 a 114. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Lodi, con 21 distinte petizioni, fanno istanza al Senato perchè modifichi il progetto di legge relativo al reclutamento dell'esercito. (*Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme.*)

115. Il Presidente della Banca popolare di credito in Bologna, fa adesione e si associa alla petizione presentata dal Comitato per il progresso degli studi economici di Padova, N. 11.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Grazia e Giustizia, della *Relazione statistica sull'amministrazione della giustizia per gli affari civili e commerciali dell'anno 1872*.

La Direzione generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1. gennaio al 31 marzo 1875*.

Il cav. G. B. Cerruti, console generale a Montevideo, dei suoi *Cenni sulla rita del barone Perrone di San Martino*.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Il Senato ricorderà che ieri, dopo l'approvazione dell'art. 21, doveva mettersi in votazione l'art. 22 dell'Ufficio Centrale, concordato col Ministero.

Il Senato ricorderà pure che, in seguito ad una proposta di modificazione presentata all'Ufficio Centrale, si deliberò di sospendere la votazione di detto articolo. Oggi l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi fa sapere che l'Ufficio medesimo ha deliberato di non accet-

tare la proposta modificazione, perchè le disposizioni alle quali essa si riferisce, sono già contemplate da altro articolo. Continuando quindi la discussione secondo la serie progressiva degli articoli del progetto ministeriale, passeremo all'art. 23.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prima, signor Presidente, la pregherei di sottoporre alla deliberazione del Senato l'articolo 22 del progetto dell'Ufficio Centrale che è quello appunto che ieri era rimasto in sospenso.

PRESIDENTE. Ma, se non m'inganno, Ella ha pur detto che l'Ufficio Centrale rinunciava a questo articolo. Non è così?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi sarò male espresso. Ecco la cosa come sta. Ieri sera, sul finire della seduta, quando si era per votare l'art. 22 del progetto dell'Ufficio Centrale, qualche Senatore ha proposto all'Ufficio stesso una modificazione di quest'articolo. L'Ufficio Centrale ha esaminato la cosa ed ha veduto che la disposizione che si proponeva d'introdurre qui per via d'emendamento, forma già tema di un altro articolo della legge.

Per questo abbandonammo l'idea di introdurre la modificazione proposta, ma non abbandonammo punto l'articolo che è una conseguenza necessaria dell'articolo già votato ieri dal Senato.

PRESIDENTE. Avrò mal capito.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi sarò male spiegato.

PRESIDENTE. Mi pareva veramente che Ella avesse inteso di rinunciare all'articolo.

L'articolo adunque dell'Ufficio Centrale è in questi termini:

Art. 22.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, dev'essere, per cura del notaio che ha ricevuto il contratto e degli amministratori, depositato, e fatto trascrivere ed affiggere per intero entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del tribunale di commercio. »

Il signor Ministro accetta quest'articolo?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto, perchè è una conseguenza dell'articolo votato ieri.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Io proporrei di aggiungere alla fine dell'articolo queste parole: *nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società.*

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare quest'aggiunta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ed il Ministero neppure.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo come venne modificato.

Art. 22.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, dev'essere, per cura del notaio che ha ricevuto il contratto e degli amministratori, depositato, e fatto trascrivere e affiggere per intero entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo ora all'art. 22 del progetto ministeriale così concepito:

Art. 22.

« Se una società in nome collettivo o in accomandita semplice, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce più stabilimenti nella giurisdizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione, prescritti dall'art. 20, devono farsi presso ciascuno di questi tribunali non più tardi di quindici giorni dall'apertura dei rispettivi stabilimenti.

» Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più agenzie fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito all'agente deve essere depositato, trascritto ed affisso a termini del detto art. 20.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono depositare un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove agenzie, così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio del luogo, nella

cui giurisdizione è stabilita la sede della società.

» Il tribunale fa eseguire la corrispondente annotazione accanto all'iscrizione della società nel registro delle società per azioni. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone varianti ai tre primi alinea di questo articolo, e ne sopprime l'ultimo, per modo che l'articolo rimarrebbe concepito così:

Art. 23.

« Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante deve essere depositato, trascritto ed affisso a forma e nei termini del detto art. 20.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono a cura e sotto la responsabilità degli amministratori depositare, far trascrivere, e affiggere un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio del luogo, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società ed in quella del nuovo stabilimento, o rappresentanza. »

Interrogo l'onorevole Ministro se accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto in parte l'emendamento; ma prego l'Ufficio Centrale di non insistere sulla proposta soppressione dell'alinea finale nell'articolo 22 del progetto ministeriale.

Certamente, questo paragrafo finale deve essere modificato poichè sono state mutate le forme prescritte per la costituzione delle società e per gli atti successivi a cui la legge dà un'importanza equivalente. Ma sembra a me tuttavia necessario che nel registro stesso nel quale è scritto l'atto costitutivo della società, progressivamente figurino i successivi cambiamenti di quest'atto, per guisa che le parti non possano essere mai tratte in errore, e conoscer sempre si passa qualunque sostanziale modificazione che si verifichi nell'essere di queste società e nel loro modo di azione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMBERTICO, *Relatore*. Si intende che qui non si tratta veramente del notaio il quale ha preso parte a l'atto costitutivo, ma bensì del notaio il quale è intervenuto all'atto pubblico.

Oramai pare che si potrebbe aggiungere semplicemente dopo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, queste parole: « Il notaio che vi abbia preso parte, fa eseguire la corrispondente annotazione accanto all'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel registro delle società per azioni. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Questo è inteso. Io non aveva punto detto che convenisse, dopo il voto di ieri, surrogare qui il notaio al tribunale; aveva avvertito solo che si doveva provvedere all'esecuzione dell'annotazione, di cui si tratta, nel registro delle società.

Rispetto agli atti nei quali interviene il notaio, è naturale che egli abbia questo incarico, e la responsabilità che vi corrisponde; ma quando il notaio non interviene, la responsabilità relativa deve essere imposta agli amministratori.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo modificato, che è il 23 del testo dell'Ufficio Centrale, e lo metto ai voti coll'aggiunta proposta dall'onorevole Relatore e accettata dal Ministero:

Art. 23.

« Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante deve essere depositato, trascritto ed affisso a forma e nei termini del detto art. 20.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, depositare, far trascrivere e affiggere un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio del luogo, nella cui

giurisdizione è stabilita la sede della società ed in quella del nuovo stabilimento, e rappresentanza.

» Il notaio che vi abbia preso parte e gli amministratori fanno eseguire la corrispondente annotazione accanto all'iscrizione della società nel registro delle società per azioni. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 23 del testo ministeriale:

Art. 23.

« Le società in nome collettivo od in accomandita semplice, costituite all'estero, devono depositare per intero l'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'art. 20.

» Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 22, relativamente agli stabilimenti secondari od alle agenzie che istituiscono nel Regno.

» Le altre specie di società costituite all'estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 21, nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del secondo capoverso dell'articolo 22, relativamente agli stabilimenti secondari ed alle agenzie. »

« Il tribunale di commercio provvede nel modo indicato nell'art. 21, dopo avere accertato che la società è costituita legalmente nel paese a cui appartiene, e che non si propone di avere nel Regno la sede o l'oggetto principale della sua impresa. »

Anche in quest'articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento ed una soppressione. Emenda il terzo alinea e sopprime il capoverso finale.

Domando al signor Ministro se accetta queste proposte dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Rispetto a questo articolo 23 debbo dapprima avvertire, che anche nel paragrafo 2, in dipendenza della deliberazione già presa sull'articolo 14, bisognerebbe mutare la parola *agenzia* in quella di *rappresentanza*.

Osservo poi che il paragrafo 3 non è veramente un paragrafo nuovo che l'Ufficio Centrale proponga di sostituire a quello del Mi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

nistero; la differenza tra i due progetti consiste nel richiamo di articoli, che secondo la primitiva formola presentata portavano i numeri 21 e 22 e che nello schema dell'Ufficio Centrale son citati coi numeri 22 e 23; inoltre la parola *rappresentanza* è sostituita alla parola *agenzia*.

In quanto alla soppressione dell'ultimo paragrafo, io non credo che essa possa essere fatta, senza sostituirvi almeno qualche analoga disposizione. Nè qui può semplicemente sostituirvisi il notaio al Tribunale di commercio; imperocchè il notaio che non intervenne per rispetto alle società estere nella formazione dell'atto costitutivo, non vedo come esso potrebbe avere attribuzioni relative ad esse.

Non intendo sollevare la questione se riguardo alle società estere almeno debba intervenire il Tribunale; questa questione fu già decisa ieri in modo generale.

Prego soltanto l'Ufficio Centrale di vedere quali provvedimenti si debbano adottare relativamente alle società estere, in armonia al concetto che desso prevaler fece nelle deliberazioni del Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non pare che sia necessaria una nuova disposizione. Il mezzo di conoscere l'atto costitutivo, lo Stato lo ha, come lo aveva già dal Decreto con cui sistemavasi l'esecuzione della legge del 1860 e delle convenzioni internazionali, cui diede poscia occasione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non so se la legge del 1860 possa essere opportunamente invocata.

Fino a che andrà in vigore la legge che stiamo discutendo, la facoltà di operare nel Regno per una società estera sarà l'effetto di una convenzione internazionale; e il Decreto Reale a cui accennava l'onorevole Lampertico provvederà opportunamente. Ma d'ora in poi sarà in virtù del diritto comune che queste società potranno agire in Italia; quindi tutti i provvedimenti i quali furono adottati in correlazione a una stipulazione internazionale, dovranno essere sostituiti da altre disposizioni inserite in questa legge.

Propongo all'esame dell'Ufficio Centrale questa materia che mi pare degna di studio; e credo che, se non si provvedesse in proposito, si lascierebbe una vera lacuna nella legge.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sta infatti che adesso è statuito un altro sistema, ma secondo noi equipollente. Invece della procedura indicata dal decreto che va unito alla legge del 1860, l'art. 14 ha provveduto perchè sia fatto il deposito dell'atto costitutivo, e sotto responsabilità degli amministratori. Per ora l'Ufficio Centrale crede che non vi sia bisogno di altro. Quindi proporrei che adesso fosse votato l'articolo coll'emendamento dell'Ufficio Centrale e con quella soppressione che è la necessaria conseguenza della votazione di ieri. L'Ufficio Centrale però, prima che sia ultimata la discussione della legge, prenderà di nuovo in esame la cosa e vedrà se possa occorrere qualche altra disposizione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho domandata la parola per una semplice osservazione sulla dizione dell'articolo.

Nel secondo alinea dell'articolo 23 si dice:

« Esse devono uniformarsi alla disposizione dell'articolo 22 relativamente agli stabilimenti secondari od alle agenzie che istituiscono nel Regno. »

Invece l'articolo, come venne votato, parla solamente di istituzioni, di *rappresentanze*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Aveva fatto io pure la medesima osservazione.

Senatore BERETTA. Ma la mia osservazione non si limita soltanto a sostituire *rappresentanze* in luogo di *agenzie*, ma si ancora a sopprimere le parole *stabilimenti secondari*, perchè di questi non è parola nell'articolo già votato.

PRESIDENTE. Crede l'Ufficio Centrale che si debbano sopprimere in quest'articolo le parole *stabilimenti secondari*?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Osservo che nell'articolo 14 è già stata ammessa la locuzione: *sedì secondarie*.

Senatore BERETTA. Si riferisce all'articolo 22,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Bisogna vedere di concordare la dicitura onde non succedano inconvenienti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Scusi: qui non occorre che concordare la numerazione, il che non si può fare che in fine. Ma nell'articolo 23 del progetto dell'Ufficio Centrale e 22 del progetto del Ministero si accenna già oltre alla rappresentanza, agli stabilimenti: cosicchè non abbiamo altro da aggiungere. Resta solamente, quando sarà ultimata la discussione della legge, come già si è riconosciuto per il Codice penale, la necessità di un coordinamento soprattutto per la numerazione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. In seguito a questa dichiarazione, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo.

Art. 23.

« Le società in nome collettivo od in accomandita semplice, costituite all'estero, devono depositare per intero l'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'art. 20.

» Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 22, relativamente agli stabilimenti secondari od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.

» Le altre specie di società costituite all'estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 22, nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del secondo capoverso dell'articolo 23, relativamente agli stabilimenti secondari ed alle rappresentanze. »

Salvo dunque a regolare la numerazione degli articoli citati in questo articolo 23, i tre primi alinea rimangono quali io li lessi, colla sola sostituzione della parola *rappresentanze* alla parola *agenzie*.

Ora si dovrebbe discutere la soppressione dell'ultimo capoverso di quest'articolo, proposta dall'Ufficio Centrale, ma siccome l'Ufficio stesso ha dichiarato che vedrà poi, se sia necessario

aggiungere una disposizione in luogo del capoverso soppresso, così metterò ai voti l'art. 23 del testo ministeriale, senza l'ultimo capoverso e colla sola sostituzione della parola *rappresentanze* alla parola *agenzie*.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 24.

Art. 24.

« L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice deve essere pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari dei luoghi, dove la società ha sede, stabilimenti od agenzie, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone l'aggiunta delle parole *a cura degli amministratori*, dopo quelle: *der'essere pubblicato*.

Accetta l'onorevole Ministro questo emendamento?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Anche qui occorrerà dire invece di *rappresentanze, agenzie*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 24 così modificato:

Art. 24.

« L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice deve essere pubblicato, a cura degli amministratori, nel giornale degli annunci giudiziari dei luoghi, dove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale. »

Chi l'approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 25.

« Un estratto dell'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni, contenente tutte le indicazioni espresse nell'art. 19, dev'essere pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla data del provvedimento che ordina l'iscrizione nel registro delle società per azioni. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Anche quest'articolo è modificato in qualche parte dall'Ufficio Centrale.

Il signor Ministro accetta queste modificazioni?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la modificazione, la quale nell'ultima parte è divenuta necessaria.

Siccome si è abbandonato l'esame preventivo, ed il riconoscimento dell'atto costitutivo della società per parte del tribunale, non si potrebbe più dire che la data della pubblicazione decorre dal giorno del provvedimento che ordina l'iscrizione nel registro delle società per azioni, e non si potrà riferire questo termine che alla data dell'atto che esso riguarda.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rileggo l'articolo dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Art. 25.

« Un estratto dell'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni, contenente tutte le indicazioni espresse nell'articolo 19, dev'essere a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla sua data. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 26.

« L'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso, con tutti i documenti annessi, nel *bollettino ufficiale delle società per azioni*, che sarà inviato gratuitamente a tutti i tribunali ed alle camere di commercio, per essere tenuto a libera ispezione di chiunque intenda esaminarlo.

» Questa pubblicazione è promossa dal tribunale, che pronuncia il provvedimento indicato nell'art. 21.

» La disposizione dell'art. 21 si applica anche alla pubblicazione dell'estratto delle deliberazioni relative all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove agenzie, accennata nel secondo capoverso dell'art. 22.

» Un Decreto Reale stabilirà le regole e le

condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *bollettino ufficiale delle società per azioni*. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

L'accetta l'onor. Ministro?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto in parte la soppressione; mi contenterò di veder conservata la disposizione che sta in principio dell'articolo e quella con cui esso si conchiude.

L'articolo resterebbe così:

« L'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso, con tutti i documenti annessi nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni*.

» Un Decreto Reale stabilirà le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bollettino medesimo*. »

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta la proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò l'articolo così modificato per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 27.

« La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede della società, del commercio che forma il suo oggetto e dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altra società e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto a norma degli articoli precedenti.

» Ogni cambiamento introdotto nelle disposizioni dell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e delle società anonime deve risultare da deliberazione, adottata conformemente alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo medesimo, e depositata nella cancelleria del tribunale di commercio per la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

iscrizione nel registro delle società per azioni, e per la pubblicazione nei modi indicati negli articoli 21, 25 e 26. »

L'Ufficio Centrale propone che venga soppresso in quest'articolo il secondo alinea e modifica il primo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale aveva studiato una nuova formola per desiderio di brevità; ma poichè ha dovuto persuadersi, dietro le osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che la brevità, in questo caso, pregiudicava l'esattezza, l'Ufficio Centrale accetta l'articolo così come è stato letto.

PRESIDENTE. Accetta anche il capoverso che sopprimeva?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sissignore, tutto.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'art. 27 come è stato letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 28.

« La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione se non scorsi tre mesi dalla data della pubblicazione della dichiarazione e della deliberazione della società nel giornale indicato negli articoli 24 e 25.

» Se in quel termine sorge opposizione di creditori o di soci, l'esecuzione ne è sospesa, finchè l'opposizione non sia ritirata, o respinta con sentenza divenuta irrevocabile. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 29.

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, dei quali il diritto sia liquidato con sentenza passata in cosa giudicata, possono far opposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

» L'opposizione sospende, rispetto agli opposenti, l'effetto del prolungamento della società,

se è fatta entro tre mesi dalla pubblicazione indicata nell'articolo precedente. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Quest'articolo concede un privilegio ai creditori, i diritti dei quali siano per avventura fraudati dal prolungamento di una società. Se il diritto dei creditori, i quali temono un pregiudizio dal prolungamento di una società, sono già liquidati da una sentenza passata in cosa giudicata, l'articolo in discussione dispone che questi creditori debbano avere il diritto di opporsi al prolungamento della società, muovendo apposita azione dinanzi al Tribunale di Commercio; e in ciò io vedo un privilegio.

Non è già privilegio quello di poter impugnare gli atti fraudolenti dei creditori.

No; questo è diritto comune già riconosciuto in occasione consimile anche dall'Ufficio Centrale. Ma il privilegio consiste in ciò che i creditori, i quali si chiamano frodati o temono pregiudizio possono opporsi alla deliberazione dei soci, mentre secondo il diritto comune i creditori possono impugnare gli atti convenzionali orditi in loro pregiudizio; ma opporsi preventivamente alla loro esecuzione non mai.

Io non ho obiezioni da fare a questo privilegio.

Si tratta di creditori i cui diritti sono liquidati con sentenza passata in giudicato. Vedono pubblicarsi un prolungamento di una società prossima a scadere, credono che questo prolungamento sia stato immaginato in frode dei loro diritti, si oppongono e portano la loro opposizione dinanzi al Tribunale di commercio.

Il Tribunale di commercio deve sospendere l'esecuzione dell'atto convenzionale, il quale non sarà eseguito se non quando l'opposizione dei creditori sia stata risolta. Un dubbio nasce che l'Ufficio Centrale vedrà se sia opportuno di risolvere. Io suppongo che questi creditori non acquistino di fatto la notizia del prolungamento della società, concordato a loro pregiudizio; cosa che può facilmente avvenire.

Io suppongo, se si vuole che i creditori non siano abbastanza solleciti a muovere opposizione entro tre mesi (termine prestabilito dal progetto). Certamente decaderanno dal diritto di opporsi preventivamente. Dovranno patire

che il contratto sia eseguito. Ma domando: se siano decaduti anche dal diritto comune a tutti quanti i creditori, vale a dire se entrata in esercizio la società, essi però possano ancora valersi del diritto che compete a tutti quanti i creditori che si dicono e si provano defraudati, quantunque ancora non abbiano una sentenza passata in giudicato, che riconosca i loro diritti. Domando, se questo diritto comune a tutti i creditori appartenga, anche scaduto il termine privilegiato, a quei creditori, i quali perchè avevano una sentenza passata in cosa giudicata, avrebbero dovuto muovere una opposizione preventiva; oppure se non essendosi prevalsi del diritto privilegiato che la legge ha stabilito in loro favore, perdano col privilegio anche il beneficio del diritto comune.

Spero che l'Ufficio Centrale riconoscerà l'importanza di questo riflesso e farà una dichiarazione se crede che una risoluzione sufficiente del dubbio già si possa dedurre dal testo della legge; oppure forse assumerà l'incarico di fare una proposta qualunque che risolva la questione.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. In primo luogo io osserverei all'onorevole Senatore Pescatore che la disposizione di questo articolo non è veramente un privilegio, ma è un mezzo per garantire i creditori del socio sulla piena applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11.

Nell'art. 11 abbiamo dichiarato che i creditori del socio non hanno altra azione tranne che a partecipare ai dividendi che fossero dovuti al loro debitore o, sciolta la società, ad esercitare la loro azione sopra quella quota sociale che sarebbe spettata al loro debitore.

Potrebbe però avvenire che il debitore o in frode, o per una ragione qualunque, prorogasse la società. Allora nasceva il dubbio se i creditori, i quali per l'art. 11, nella verificaione di questo evento, hanno acquistato il diritto di esercitare la loro azione sopra la quota del socio, potessero opporsi a questa proroga di società; ed è parso all'Ufficio Centrale che fosse equo stabilire che i creditori potessero opporsi ad una condizione però, a condizione cioè che il credito fosse indubitato, e il credito indubitato ci è parso che dovesse apparire da una sentenza passata in cosa giudicata.

Ora l'onorevole Pescatore dice: ma se il terzo creditore non sa che la società si volle prorogare o se sapendolo non esercita questo diritto che voi volete attribuirgli, sarà egli decaduto dal poter esercitarlo in un altro tempo?

Rispondo a questo obbietto: che non lo sappia legalmente non è possibile, poichè siccome la proroga della società deve essere regolarmente pubblicata, così nessuno può allegare la ignoranza di un fatto che risulta da una pubblicazione regolare.

Dunque non si può legalmente ritenere che egli non lo sappia. Invigili egli i propri interessi: sa che la società dovrebbe sciogliersi in un'epoca determinata: veda, il creditore, s'informi, e potrà facilmente sapere che la vita della società si è protratta per un termine oltre a quello stabilito nell'atto costitutivo.

Se poi, pur sapendolo in questa forma, egli non vuole esercitare questo diritto, o non lo esercita per una ragione qualunque, egli sarà decaduto da questo diritto, vale a dire, dovrà aspettare che si consumi il nuovo termine di proroga della società, e sarà allo spirare di questo nuovo termine solamente che potrà esercitare la sua azione sopra la quota spettante al suo debitore.

Mi pare che questo debba essere il concetto nel quale debba intendersi il disposto di quest'articolo, e che, inteso così, sia nei termini di vera e propria giustizia, se si stabilisce che il creditore negligente il quale sapendo che trattasi di proroga della società non avesse ancora esercitata la sua azione, potesse ancora andare a reclamare la sua quota, ne avverrebbero danni incalcolabili agli interessi sociali e si andrebbe incontro ad inconvenienti grandissimi, come a quello di sciogliere coattivamente la società per garantire un creditore di un socio il quale non ha voluto usare le diligenze che doveva per esercitare quei diritti che la legge gli accordava a tutela dei propri interessi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 29 e lo metto ai voti:

Art. 29.

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, dei quali il

diritto sia liquidato con sentenza passata in cosa giudicata, possono far opposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

» L'opposizione sospende, rispetto agli opposenti, l'effetto del prolungamento della società se è fatta entro tre mesi dalla pubblicazione indicata nell'articolo precedente. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 30.

« In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio, che ad essa si riferiscano, deve esser fatta menzione della sua specie e della sua sede. Se si tratta di società per azioni, deve pure essere indicata la somma del capitale effettivamente versato, quale risulta dall'ultimo bilancio. »

(Approvato.)

Art. 31.

« È in facoltà di ogni socio di adempire, a spese sociali, le formalità prescritte per il deposito, e la pubblicazione degli atti costitutivi della società e di quelli indicati nell'art. 27, o di costringere gli amministratori della società ad eseguirle. Gli atti non pubblicati non possono essere opposti ai terzi, ma essi se ne possono prevalere. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone di sopprimere l'ultimo periodo cioè: *gli atti non pubblicati, ecc.*

Il signor Ministro accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Dopo la votazione dei due articoli nei quali si è provveduto riguardo alla mancanza delle pubblicazioni degli atti delle società ed intorno ai loro effetti giuridici, non potrei oppormi alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 31. Anzi, anticipando relativamente all'art. 32, dichiaro che alla soppressione del medesimo articolo io acconsento per la stessa ragione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 31 sopprimendo le parole: « Gli atti non pubblicati non possono essere apposti ai terzi, ma essi se ne possono prevalere. »

Chi approva l'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Non occorre parlare dell'art. 32 poichè il signor Ministro ne accetta la soppressione proposta dall'Ufficio centrale.

Do pertanto lettura dell'art. 33.

Art. 33.

« Non si hanno per risolte, riguardo ai terzi, le società prima del termine stabilito per la loro durata, se non dopo trascorso un mese dalla data della pubblicazione dell'estratto del fatto di scioglimento della società a termini degli art. 24 e 25. »

(Approvato.)

Veniamo ora alla

SEZIONE III.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ COMMERCIALI.

§ 1. — Della società in nome collettivo.

Art. 34.

« Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

» Il socio che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, la società è vincolata di fronte ai terzi, ma l'obbligo contratto dal sostituto rimane a rischio del mandante e del mandatario, e gli altri soci non sono obbligati di fronte a questo, che fino alla somma degli utili che la società abbia conseguiti dalla operazione. »

L'Ufficio Centrale propone che questo articolo sia modificato nelle parole: *dei soci possono far parte della ragione sociale*; e nelle parole: *il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto gli altri soci non sono obbligati di fronte ecc.*

Senatore LAMPERTICO, Relatore. Permetta.

PRESIDENTE. Ma questa modificazione consiste semplicemente nel sostituire le parole: *gli altri soci non sono vincolati*, alle parole: *la società non è vincolata*.

Senatore PESCATORE. Domando che si dia lettura dell'intero articolo.

PRESIDENTE. L'articolo è stato letto come si trova nella redazione del progetto; ora leggerò

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.
Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quest'articolo vie e così modificato, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cabella e d'accordo con lui:

Art. 34.

« Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

» Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligo contratto dal sostituto rimane a rischio del mandante e del mandatario; la società non è obbligata, di fronte a questo, che fino alla somma degli utili che abbia conseguiti dall'operazione. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo emendato per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 35.

« Tutti i soci in nome collettivo acquistano diritto e contraggono doveri in solido, per le operazioni fatte a nome e per conto della società, sotto la firma da essa adottata, dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

L'Ufficio Centrale propone di formulare altrimenti quest'articolo nei seguenti termini:

« I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per le operazioni fatte a nome e per conto della società sotto la firma da essa adottata dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Propongo una aggiunta perchè si dica: *le sole persone*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa aggiunta.

Art. 35.

« I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per le operazioni fatte a nome e per conto della società, sotto la firma da essa adottata, dalle sole persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 36.

« I soci, i quali, per clausola espressa del contratto sociale, sono esclusi dal contrattare a nome della società e dall'uso della sua firma, non la obbligano con i loro atti particolari, comunque assumano nel farli il nome della società.

» Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, salvo il diritto di risarcimento verso il socio, che avesse operato senza facoltà. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

Accetta il Ministero la soppressione di quest'articolo?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Colle modificazioni fatte all'articolo 34 e 35 è abbastanza provveduto a questa materia, io quindi accetto la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Si passa all'art. 37.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Gli articoli che seguono sono già stati votati: ora d'uopo è riprendere dalle società in accomandita per azioni ossia dall'art. 48. Le modificazioni che ho trasmesse al banco della Presidenza si sono concordate tra l'Ufficio Centrale e l'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Allora si passa alla discussione dell'art. 48.

Art. 48.

« Nella società in accomandita per azioni il capitale dei soci accomandanti è diviso in azioni nominative, o al portatore. La società è soggetta alle disposizioni degli articoli 41 e 45. »

L'Ufficio Centrale propone che dopo le parole: *articoli 44 e 45*, si aggiunga: *e 46*.

Chi approva quest'articolo, con quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Art. 49.

« L'amministratore può essere revocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

» Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, egli ha diritto ad indennità.

» L'amministratore rivotato resta responsabile verso i terzi per gli obblighi contratti durante la sua amministrazione.

» L'amministratore sostituito diviene socio accomandatario, e perciò responsabile a norma dell'art. 44. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone la modificazione di quest'articolo, dividendolo in due.

Il primo articolo suonerebbe così :

Art. 49.

« L'amministratore può essere rivotato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

» Questa deliberazione deve essere presa colla maggioranza richiesta dalla prima parte dell'art. 98, e rimane riservata ai soci dissenzienti la facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. »

Il secondo articolo, che diventerebbe il 50, è del seguente tenore :

Art. 50.

« L'amministratore rivotato resta responsabile verso i terzi per gli obblighi contratti durante la sua amministrazione, salvi i regressi verso la società.

» L'amministratore sostituito diviene socio all'accomandatario e perciò responsabile a norma dell'art. 44.

» Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, l'amministratore rivotato ha diritto ad indennità. »

È aperta la discussione su questi due articoli, sostituiti dall'Ufficio Centrale all'articolo 49 del testo ministeriale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Voglio domandare solo uno schiarimento.

Vorrei sapere se nell'assemblea generale degli azionisti in cui si tratti di destituire il gerente responsabile con responsabilità illimitata, essendo questi certamente anche azionista, e forse il principalissimo degli azionisti abbia diritto di voto in proporzione del suo capitale, oppure se non abbia diritto di prender parte a tale deliberazione.

L'Ufficio Centrale riconoscerà certamente la grandissima differenza che corre secondo che si adotta l'uno o l'altro dei due sistemi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Naturalmente non può prender parte alle deliberazioni, essendo una questione sua personale. D'altronde ci occorre discorrere di questo in altra parte della legge.

Senatore PESCATORE. Credo importantissima questa dichiarazione, la quale infatti è conforme ad un'altra disposizione del progetto, secondo la quale sempre che si tratti di questioni interessanti la responsabilità di un amministratore, questi non ha diritto di voto nell'assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 49 testè letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'articolo 50 pur testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Segue l'articolo 50 del progetto ministeriale che ora diventerebbe il 51, e di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione.

Il signor Ministro accetta ?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io consento alla soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Non occorre dunque mettere ai voti la soppressione di quest'articolo, essendo essa consentita dal Ministero.

Passeremo all'art. 51.

Art. 51.

« La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci o non soci, nominati nelle assemblee generali.

» La prima volta possono essere nominati nell'atto costitutivo della società. »

A quest'articolo, l'Ufficio Centrale propone un emendamento al primo alinea, e sopprime il secondo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non è veramente un emendamento che propone l'Ufficio Centrale, ma le stesse disposizioni proposte dal Ministero, completate, e diversamente ordinate. Ci parve meglio di stabilire prima il vero carattere della società anonima: poi indicare il modo con cui si costituisce il capitale di essa: venire dopo all'amministrazione. Non ne ho difficoltà. Quindi proporrei che adesso si votino gli art. 48, 49 e 50 del progetto dell'Uf-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

ficio Centrale. Soltanto nell' art. 48 propongo che si tolga la parola *quota*, perchè ciò è in relazione con le precedenti deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se acconsente a che sia invertito l'ordine e si cominci dal votare l'art. 48 del progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Acconsento benissimo perchè, come ha osservato l'onorevole Relatore, si tratta di una semplice trasposizione nell'ordine degli articoli.

PRESIDENTE. Dunque leggiamo l'art. 48 dell'Ufficio Centrale.

Art. 48.

« Nella società anonima i soci sono soggetti soltanto alla perdita dell'ammontare della loro azione. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 49.

« Le azioni possono essere nominative o al portatore. »

(Approvato.)

La numerazione degli articoli sarà poi rettificata.

Passiamo ora all'articolo 51 del testo ministeriale.

Art. 51.

« La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci o non soci, nominati nelle assemblee generali. »

» La prima volta possono essere nominati nell'atto costitutivo della società. »

L'Ufficio Centrale, come fu già accennato, propone che nel primo alinea si sopprimano le parole: *nominati nelle assemblee generali*, e che si sopprima poi l'intero secondo alinea.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Anche questa non è una vera soppressione, ma piuttosto una trasposizione che parve rispondesse meglio all'economia della legge; cosicchè non ci è in realtà differenza tra l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale e quello del Governo.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro queste modificazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo modificato per metterlo ai voti.

Art. 51.

« La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili soci o non soci. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 52.

« Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali. »

» Sono però soggetti alla responsabilità della esecuzione del loro mandato e a quelle altre che la legge loro impone.

» Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 53.

« Il capitale della società anonima si divide in azioni nominative, o al portatore. »

Essendo già stata concordata la soppressione di quest'articolo, passeremo all'art. 54.

Ne do lettura:

Art. 54.

« Ogni amministratore deve depositare, per garanzia della sua gestione, quel numero di azioni che è determinato nell'atto costitutivo; in mancanza d'indicazione, si reputa determinata la cinquantesima parte del capitale sociale per ogni amministratore.

» Il deposito si fa nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo.

» Il vincolo dev'essere scritto sulle azioni de-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

positate; se sono nominative, deve eziandio essere eseguita l'iscrizione del vincolo sul libro delle azioni.

» L'amministratore, che al momento di assumere la carica non ha eseguito quanto è prescritto nel presente articolo, si ha per dimissionario, e deve essere surrogato. »

L'Ufficio Centrale modifica quest'articolo nei termini seguenti:

Art. 54.

« Ogni amministratore deve depositare, per garanzia della sua gestione, un numero di azioni; il loro ammontare è determinato nell'atto costitutivo; in mancanza d'indicazione si reputa determinato il due per mille fino ad un milione di capitale, l'uno dal milione ai tre, 0,60 fino a 10 milioni. 0,50 al disopra.

» Il deposito si fa a cura del consiglio di amministrazione nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo. »

Interrogo il sig. Ministro se accetta queste varianti.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Mi dispiace di esser giunto ad un punto nel quale esiste dissenso fra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

In quest'art. 54 le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale sono di diversa gravità; ma tutte di una gravità relativa abbastanza considerevole.

Nel § 1 del progetto ministeriale era ammesso il principio: che l'amministratore debba dare una cauzione per garanzia della sua gestione.

In questo principio consente anche l'Ufficio Centrale; ma discorda dal Ministero rispetto al modo col quale devesi dare questa cauzione.

Il Ministero proponeva che la legge dicesse: che in mancanza di particolari disposizioni nell'atto costitutivo, si riteneva che l'amministratore dovesse depositare per cauzione la 50^a parte del capitale sociale, il che equivale al 2 per cento.

L'Ufficio Centrale invece propone una graduatoria che comincia dal 2 e scende al 1/2 per mille.

Inoltre il Ministero voleva che sulle azioni le quali formano oggetto della cauzione data dall'amministratore, fosse scritto il vincolo; per

modo che non si potessero mai e per alcuna guisa alienare od usare ad altri fini le azioni medesime.

L'Ufficio Centrale domanda che sia tolto l'obbligo di questo vincolo.

Finalmente il Ministero ha proposto di dichiarare che l'amministratore non possa entrare in carica, e debba essere considerato come dimissionario se non fornisca la cauzione impostagli dalla legge; e l'Ufficio Centrale sopprime questa sanzione.

Il Senato vede, anche senza che io entrassi in molti particolari, la grande divergenza che vi è tra lo schema ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale.

In quanto all'obbligo generale della cauzione, poichè è concordia tra il Ministero e l'Ufficio Centrale, sarebbe vano intrattenerne il Senato; mi si permetta però di ricordare, che nessuna delle Camere di commercio credette che la cauzione per parte degli amministratori non fosse necessaria.

Pareva al Ministero che una cauzione proporzionata al 2 0/0 del capitale rispondesse abbastanza della buona e regolare condotta dell'amministratore; tanto più che ci sarebbe una certa larghezza data agli azionisti, intorno alla misura di questa cauzione....

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
A meno che non si creda che questo sia uno di quegli argomenti nei quali non si possa scendere al disotto o salire al disopra di certi confini determinati dalla legge. Ma quando l'atto costitutivo tace, che cosa propone l'Ufficio Centrale di fare?

Propone che si ritenga obbligatoria la cauzione del due per mille sino a un milione di capitale, dell'uno per mille sino a tre milioni, di centesimi sessanta per mille lire sino a dieci milioni, e di centesimi cinquanta per mille lire quando il capitale superi i dieci milioni.

Debbo qui avvertire, che l'Ufficio Centrale concorda col Ministero in una parte degna di considerazione, ed è nello stabilire che la cauzione sia data dall'amministratore con azioni della società che egli amministra.

Il Ministero aveva accolta questa disposizione, non soltanto confortato dall'esempio della legislazione belga e della legislazione germanica, ma particolarmente per la persuasione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

che in tal guisa l'amministratore avrebbe trovato nel proprio interesse uno stimolo a ben operare, il quale avvalorasse in lui la coscienza del dovere.

Ma veniamo alla scala di cauzione proposta dall'Ufficio Centrale. Ho detto già quale sia; vediamo com'essa si applichi nei varii casi, e vediamo le risultanze. L'amministratore di una società col capitale di un milione dovrebbe dare una cauzione di lire 2000; chi fosse chiamato ad amministrare una società di tre milioni di capitale darebbe una cauzione di lire 3000; se la società avesse dieci milioni di capitale, la garanzia dell'amministratore sarebbe in tutto di lire 6000; e scendendo all'ultimo gradino di questa scala, se il capitale della società fosse di quindici milioni (andiamo alle società che per il loro capitale sono le più considerevoli), la cauzione dell'amministratore sarebbe di lire 7500.

Ora, o Signori, se ci contentiamo della garanzia morale che dà l'amministratore, cauceliamo questa cauzione materiale e non rendiamola obbligatoria; ma se crediamo che la garanzia morale non basti e che ci voglia anche una cauzione reale, per verità dobbiamo riconoscere, che una cauzione di 7500 lire per l'amministratore di 15 milioni non fornisce alcuna seria sicurezza. Questa parmi cosa tanto evidente, che non dispero che l'Ufficio Centrale voglia accettare quella del Ministero, o formulare nuove adeguate proposte.

Veniamo all'altro dissenso che esiste, fra l'Ufficio Centrale e il Ministero. Questo dissenso consiste in ciò: che noi proponevamo che sulle azioni depositate a cauzione della buona amministrazione fosse scritto il vincolo, come appunto si fa alla Cassa dei Depositi e Prestiti ogni qualvolta una rendita del Debito Pubblico vien depositata per garantire un obbligo o un interesse qualunque; all'incontro l'Ufficio Centrale non crede necessaria l'iscrizione di questo vincolo.

Intorno a che, siami permesso dire che non penso che l'Ufficio Centrale dia molta importanza all'obbiezione relativa alla necessità di rifare materialmente queste azioni allorchè, pel cessare dell'amministratore dal suo ufficio, le azioni stesse dovessero svincolarsi e restituirsi: la spesa occorrente a rinnovare le azioni è così tenue, che veramente non può aver influito

nella mente degli egregi componenti l'Ufficio Centrale, sebbene questa considerazione sia accennata nella relazione.

Io avverto che in queste materie, le quali sono piuttosto tecniche che giuridiche, materie in cui la risoluzione deve essere determinata dalla esperienza e dalle varie esigenze che si palesarono nella vita di queste società, bisogna tenere gran conto del voto delle Camere di commercio. Queste, interrogate dal Ministero, fecero oggetto di coscienziosi studi il progetto di legge che stiamo esaminando, e diedero i loro pareri assai bene motivati.

Ora, intorno a questa formalità del vincolo vennero da parecchie Camere di commercio fervidi voti e consigli, perchè questo vincolo fosse scritto.

Io posso affermare un fatto raccolto nelle poche ispezioni eseguite sotto l'impero del Decreto Reale del 5 settembre 1869.

Sovente avvenne che le azioni, le quali per disposizione statutaria dovevano trovarsi nelle casse della società a garanzia della buona amministrazione sociale, non vi si trovarono; e così gli azionisti e i terzi rimasero frodati anche di quella poca e tenue guarentigia che riposava sul capitale rappresentato dalle cauzioni degli amministratori.

Qualcuno può dirmi: ma volete proprio sospettare della buona fede di tutti? Volete credere che frodi così gravi possano aver luogo nelle società? Se accadessero, rispondo, non sarebbero nuove: pur troppo la esperienza lo dimostra.

Eppoi le leggi non si fanno per la presunzione che gli uomini si tengano sempre agli scrupolosi principi della moralità e della giustizia, sibbene per provvedere ai casi nei quali dall'interesse o da altre cagioni siano trascinati sopra una diversa via. In una società perfettamente virtuosa il numero delle leggi sarebbe grandemente minore di quello che occorre nella società odierna e che occorsero in tutti i tempi, e le disposizioni contenute in quelle poche leggi che pur fossero necessarie, sarebbero ridotte ad un numero lievissimo.

Quindi io credendo che il vincolo da iscriversi nelle azioni depositate a garanzia di buona amministrazione sia cosa prudente, non sono disposto ad abbandonarlo.

Resta l'ultima divergenza fra l'Ufficio Cen-

trale ed il Ministero. Il Ministero propone che, al momento di assumere la carica, l'amministratore che non ha fornita la cauzione nel modo prescritto, si abbia per dimissionario, e debba essere surrogato.

Io, lo dico per verità e non per forma di dire, ho dubitato che la soppressione di cui si tratta procedesse da un errore di stampa e non da deliberato proposito dell'Ufficio medesimo; perchè non mi posso persuadere che si voglia permettere all'amministratore di entrare in carica senza aver adempiuto l'obbligo che impone la legge: e d'altra parte, non posso supporre che si ammetta che la società possa rimanere senza amministratore.

Sarò lieto se l'Ufficio Centrale mi dichiarerà che io mi sono apposto al vero dubitando che la soppressione dipenda da inesattezza nella stampa del progetto, anziché da una vera divergenza d'idee.

In questo caso il dissenso si ridurrebbe ai due punti che ho accennati: all'ammontare cioè della cauzione che l'amministratore deve dare e al vincolo da iscriversi sulle azioni che rappresentano la cauzione stessa; sui quali due punti dichiaro di mantenere il progetto ministeriale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Alle chiare, convincenti e stringentissime osservazioni dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, non ho che da aggiungere un brevissimo riflesso.

La necessità che gli amministratori diano una cauzione, che sia in certa proporzione col capitale che amministrano, è riconosciuta da tutti; ma nel modo con cui è formulato il progetto, questo principio diventa una vana teoria. È ben vero che l'Ufficio Centrale stabilisce una graduatoria, la quale porta l'obbligo di dare una cauzione, a chi amministra quindici milioni, di lire settemila. Ma anche questa sparisce, imperocchè la legge progettata stabilisce l'entità della cauzione « subordinatamente alle disposizioni dell'atto costitutivo. » Di modo che se l'atto costitutivo abbassa ancora l'ammontare della cauzione; se, ad esempio, l'atto costitutivo (non statuendo la legge alcun limite) disponesse che la cauzione non sia che la diecimillesima parte del capitale, sarebbe valido,

e si può anche discendere a un limite inferiore; si può stabilire (a termini di questa legge, che subordina sè medesima intieramente al patto) tale cauzione che sia come un nulla.

Io credo cosa evidente che, se si vuole una cauzione, bisogna stabilire un limite anche di fronte all'atto costitutivo, al disotto del qual limite l'atto costitutivo non possa discendere, e questo credo necessario quando considero la grande influenza che hanno i promotori di società anche nella formazione dell'atto costitutivo; imperocchè sono essi che compilano il progetto dell'atto costitutivo, e lascio pensare se nella prima assemblea degli azionisti, necessariamente impressionata in favore, nel calore dell'impresa che hanno acconsentita, sotto il predominio dei promotori, senza regola al mondo che ne disciplini le deliberazioni, in un giorno o due, dovendo deliberare la convenzione, quali modificazioni le si possano portare. Si vede che la cosa è in piena balia dei promotori.

Non disputo sull'ammontare; mi parrebbe discreto l'ammontare che propone il progetto ministeriale; ma qualunque cauzione vogliate stabilire, stabilitela categoricamente, imperativamente, non lasciatela in balia di coloro che dominano nell'assemblea. La cauzione (ripeto sempre la mia formola) non è di diritto privato nelle società che interessano buona parte della nazione, nelle società in cui si tratta di garantire l'interesse dei terzi numerosissimi, la cauzione è di diritto pubblico.

Un altro riflesso è questo:

La cauzione è un pegno: ora un pegno non può esistere, se la cosa che si dà per cautela, non passa dal debitore in possesso del creditore.

Ora, nel contro-progetto dell'Ufficio Centrale che cosa è stabilito? Si esige per cauzione un numero di azioni che ammontano a sette mila lire quando si amministrano quindici milioni! Ma poi dove si depongono? Nella cassa della società, dove potrebbero rimanersi sicure, se ci fosse il vincolo iscritto come un'ipoteca sopra di esse. Ma il progetto dell'Ufficio Centrale non lo vuole. Depositare senza vincolo le azioni nelle casse della società, significa lasciare un pegno nelle mani del debitore; ora questa è una solenne contraddizione. Pegno s'intende quella cosa che dal debitore passa nel possesso

del creditore, altrimenti non è che una vana fantasmagoria.

Prendete qualunque privato, quando vuol procurarsi un pegno, esige naturalmente di diventar lui il possessore del pegno, non lo lascia in possesso del debitore perchè altrimenti il pegno non riesce a nulla, riesce ad una semplice promessa di pagamento.

Dunque mi sembra che nessuna ragione plausibile possa giustificare la proposta dell'Ufficio Centrale, che cioè non si noti un vincolo nelle azioni depositate a titolo di pegno, ma che restano libere nelle casse di cui dispongono gli amministratori stessi, che avrebbero dato il supposto pegno.

Questo sia detto a debole sostegno del sistema così chiaramente e nettamente svolto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sono lieto di poter fare dichiarazioni, le quali io spero persuaderanno il Ministro e anche l'onorevole Pescatore.

Il motivo per cui l'Ufficio Centrale aveva introdotta quella graduazione si è perchè la proporzione stabilita nel progetto del Ministero qualche volta può riescire assolutamente esorbitante.

Vi sono delle società in cui arriverebbersi a cinque o seicento mila lire! È vero d'altronde che qualche volta invece la proporzione stabilita dall'Ufficio Centrale sarebbe eccessivamente modica. Quanto al vincolo da iscriversi sulle azioni, il motivo per cui l'Ufficio Centrale lo ha tolto (e almeno per le azioni al portatore sarebbe molto lieto che il Ministero consentisse a toglierlo), si è che esso repugna all'indole e al giro delle azioni. Questa disposizione di legge sarà forse nel fatto impossibile o non potrà attivarsi senza gravi inconvenienti.

Suppongasì una società, la quale muti di frequente gli amministratori. A questi bisognerà pur restituire le loro azioni. Ora, quando su tali azioni siavi iscritto questo vincolo, bisognerà dar loro delle nuove azioni; ci saranno dunque azioni di diverse emissioni. Io non so davvero se davanti a questo inconveniente il Ministro voglia ancora insistere per l'iscrizione

di questo vincolo sulle azioni al portatore, tanto più che qui l'Ufficio Centrale aveva provveduto in altra disposizione della legge a quegli stessi intadimenti che si proponeva il signor Ministro, col dare l'obbligo speciale ai sindaci di verificare che, non solo il deposito fosse fatto, ma anche fosse mantenuto nelle casse della società.

Quanto poi all'ultima parte dell'articolo del Ministero, l'Ufficio Centrale l'aveva ommesso, non perchè intendesse che non dovesse avere efficacia quella disposizione, ma perchè si credeva superfluo lo esprimerla; si credeva che s'intendesse da sè.

Ora l'onorevole Senatore Pescatore osserva che nemmeno il progetto del Ministero è poi tale da provvedere veramente in modo efficace a questa garanzia degli amministratori.

E questo perchè?

Quantunque quella proporzione che stabilisce il Ministero possa in qualche caso essere veramente eccessiva, esorbitante, siccome il progetto ministeriale stabilisce questo pel solo caso in cui gli statuti non provvedano, così benissimo gli statuti possono eludere quel fine che il legislatore si propone. Anzi, il Governo stesso in qualche modo tenterebbe col suo progetto gli amministratori ad eludere la legge, perchè è così alta la somma che possono essere obbligati a dare in deposito, che non mancherebbero di preannuirsi con un patto, fissando invece la somma che più fa comodo e forse a quel punto che teme l'onorevole Senatore Pescatore, cioè di assolutamente togliere ogni garanzia.

Accostandomi all'idea dell'onorevole Senatore Pescatore, che questa sia una di quelle disposizioni che non possano derogarsi dagli atti costitutivi delle deliberazioni dell'assemblea, parmi che si possa benissimo inserire nella legge quest'obbligo in via assoluta; ma, stabilendo poi questa obbligazione in via assoluta, bisogna anche stabilirla in modo discreto, e quindi, credo che in questo consentano anche i miei colleghi, accettarsi la formula della legge del Belgio che è questa:

« Ogni amministratore deve depositare per garanzia della sua gestione quel numero di azioni che rappresenti la cinquantesima parte del capitale sociale, non però al disopra di 50 mila lire, valore nominale delle azioni. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Proporrei quindi questa modificazione, e del resto prego il Ministro a por mente all'osservazione sulla difficoltà pratica e sulla quasi impossibilità dell'esecuzione della legge per quanto concerne l'iscrizione del vincolo sull'azione.

Senatore PESCATORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORI. Non vorrei cadere in qualche grave errore. So lo commetto, dimando in prevenzione di essere scusato.

Mi pare che le azioni le quali si depositano a titolo di cauzione non possono essere negoziate e trasmesse di mano in mano.

Ora, o Signori, domanderei che mi si spiegasse perchè le azioni che l'amministratore, mentre è in carica deposita come pegno, non possono convertirsi in azioni nominative, salvo sempre quando sia sciolto il vincolo, a riconvertirle in azioni al portatore e rimetterle all'amministratore; perciò io non capii come si dicesse anche nel progetto ministeriale che le azioni depositate possono essere nominative o al portatore. Ma, con che scopo, se debbano restare perpetuamente nelle casse?

Io aspetto una spiegazione dal signor Ministro, o dall'Ufficio Centrale.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Parmi che questa questione abbia bisogno di qualche schiarimento e mi accingo a darlo anche nella fiducia di persuadere il signor Ministro.

Le società quando si costituiscono fanno le loro cartelle di azioni. Queste cartelle che sono in certo modo dei titoli quasi pubblici, cercano di circondarle di tutte le garanzie possibili per evitare le falsificazioni. Quindi fanno eseguire delle stampe ed incisioni speciali, si fanno fare dei segni speciali, apposta perchè le cartelle di azioni sono circondate di garanzie onde non possano essere falsificate.

Fatte le stampe di tutte le cartelle che sono necessarie, la società non ne fa tirare di più, ma se ne sono tirate di più, se ne vale solo per il caso che si guastino nell'apporre le firme. Firmate le cartelle strettamente necessarie, le altre avanzate si fanno bruciare perchè non ne rimangano e le incisioni servite per imprimerle si rompono; ed io rammento benissimo che una società conosciutissima, la società delle Ferrovie Romane, avendo tenuto

il sistema di conservare in disparte una quantità di stampati colle firme non ripiene, per cambiare all'occorrenza le cartelle, si trovò al doloroso evento che un suo Direttore infedele s'impadronì di queste cartelle stampate, falsificò le firme e le mise in circolazione.

Ora, per evitare questo possibile evento, gli amministratori sono cauti di distruggere tutte le cartelle che non sono loro necessarie. Or tale essendo l'uso, se s'impono al Consiglio di amministrazione di scrivere sopra le cartelle il vincolo inerente all'Ufficio degli amministratori, accade che quando l'amministratore ha cessato le sue funzioni e gli devono essere restituite queste cartelle, egli le trova col vincolo scritto sopra; va alla Borsa per negoziarle e nessuno gliela compra perchè vi è un vincolo sopra; se lo cassa, chi ve lo veggia cancellato dubiterà sempre se il vincolo sia cancellato legittimamente o no, ed essendo state una volta vincolate, non vi sarà sicurezza se siano commerciabili o se non lo siano.

Ecco perchè sopra le azioni non si può porre il vincolo.

L'onorevole signor Ministro diceva: Ma al Debito pubblico quando si pone un vincolo a un titolo nominativo, ci si può fare con facilità. E io dico, è verissimo; ma per farlo l'Ufficio del Debito pubblico non prende tante di quelle cartelle di Debito pubblico al portatore che si negoziano alla Borsa; esso riceve in titoli al portatore le cartelle che si vogliono vincolare e le deposita nella sua cassa, e al terzo che ha chiesto il vincolo gli rilascia un certificato comune.

Il regolamento speciale del Debito pubblico consente di fare certificati in questo aspetto, e perciò si possono benissimo fare, ma sopra le carte al portatore non lo può fare neppure il Debito pubblico, perchè guasterebbe quei titoli materiali che gli sarebbero stati portati.

L'onorevole Senatore Pescatore dice: ci è un altro sistema, quello di convertire queste azioni al portatore in azioni nominative, e allora si può fare la cauzione, e io dico che questa porta a due nuove difficoltà.

La prima è che bisognerebbe in tutte le società necessariamente dichiarare che vi saranno azioni al portatore e azioni nominative.

Ora, se converrà o piacerà ad una società di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

non avere azioni nominative, ma tutte azioni al portatore, dovrà obbligarsi ad averne un numero necessariamente nominativo per la garanzia degli amministratori, il che sarebbe strano a senso mio.

Se poi la società ha le azioni nominative, allora ha il modo di garantirsi, e in questa parte accetterei il secondo inciso del secondo paragrafo dell'articolo, perchè siccome la trasmissione delle azioni nominative si fa colla iscrizione sul registro della società, vale a dire quando un socio vende la sua azione a Tizio, avverte la società, la quale sul suo registro trascrive il passaggio, così può benissimo sul registro dichiarare, che le azioni dell'amministratore sono vincolate per il deposito che egli ha fatto come consigliere della società. In questo aspetto la difficoltà non esiste; esisterebbe se si imponesse alla società di aver opposto alla categoria di azioni nominative, per poter vincolare quelle che vengono dagli amministratori.

Mi pare che con questi schiarimenti il Ministro debba recedere dall'idea di volere che sulle azioni si iscriva il vincolo e contentarsi solamente che si accetti la seconda parte del suo terzo paragrafo, il quale direbbe: « se le azioni sono nominative deve eziandio essere eseguita la iscrizione del vincolo nel libro delle azioni. »

Questo si può accettare, ma stabilire che il vincolo debba essere iscritto sopra le azioni al portatore equivarebbe a porre in un imbarazzo grandissimo la società, che non potrebbe restituirle commerciabili agli amministratori quando cessassero dall'ufficio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Senato crederà facilmente che, avendo l'Ufficio Centrale accolto favorevolmente le considerazioni svolte da me intorno alla prima parte di quest'articolo, riguardante la misura della cauzione, che gli amministratori debbono dare, e avendo esso receduto altresì dalla sua opposizione all'ultima disposizione dell'articolo stesso, che s'estrinse figurava già nel titolo relativo del progetto preliminare del Codice di commercio (titolo di cui l'onor. Corsi era Relatore), io vorrei potere annuire alla proposta

che faceva lo stesso onor. Corsi, limitandomi a domandare l'iscrizione del vincolo sulle azioni che sono nominative, concedendo che possa essere omessa per le azioni al portatore.

Ma, per verità non mi pare si possa far dipendere l'iscrizione di questo vincolo dalla forma che hanno le azioni. Quella necessità che ci consiglia a desiderare l'iscrizione del vincolo sulle azioni che devono servire di pegno per la regolarità della gestione dell'amministratore val tanto se le azioni delle società siano nominative, quanto se siano al portatore; quindi, siccome sarebbe sempre facilissimo lo avere le azioni al portatore, anzi nella maggior parte dei casi bisogna ritenere che le società avranno azioni nominative soltanto sino a che sia compiuto il versamento del capitale sottoscritto, io credo che l'adottare il suggerimento dell'onorevole Senatore Corsi, equivarebbe a non aver scritto l'obbligo di questo vincolo nella legge. L'onorevole Senatore Pescatore diceva: Se ci sono delle difficoltà per iscrivere il vincolo sulle azioni emesse in forma di titoli al portatore, nulla vieta che le azioni stesse, prima di servire al fine voluto dalla legge, di essere cioè la cauzione dell'amministratore, siano convertite in nominative.

Io, non veggio che difficoltà amministrativa, o tecnica, o giuridica, si opponga a che una società, malgrado che le sue azioni...

Senatore PECCATORE. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. ... siano al portatore, ne abbia un certo numero di nominative. E invece l'esempio di quella grande amministrazione, che emette i titoli di debito dello Stato, indifferentemente nominativi o al portatore, cioè l'amministrazione del debito pubblico.

Né mi pare debba prevalere nelle deliberazioni nostre la considerazione fatta dall'onorevole Senatore Corsi, essere cioè necessaria sempre la contemporaneità dell'emissione materiale di questi titoli, affinchè sia più facilmente evitata la falsificazione o contraffazione di essi. Se ciò fosse vero, a quali pericoli non andrebbe incontro lo Stato che nell'amministrazione del Debito Pubblico ha un ufficio permanente di nuove emissioni di titoli? Non voglio già dire che lo Stato aumenti sempre il proprio debito; ma è noto che circa una trentesima parte dei nostri titoli del Debito Pubblico

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

ogni anno è tramutata da nominativa al portatore e viceversa. Quindi la circostanza che i titoli sociali non possano tutti essere emessi nelle stesse condizioni di tempo, di forma e di persona, non parmi che sia tale da far rinunciare il Senato a quelle cautele che sembrano veramente indispensabili, e che son dipendenti dal vincolo materialmente iscritto sulle azioni che si depongono in cauzione.

Quindi io mantengo la proposta ministeriale e prego il Senato di volerla approvare.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io ritengo la spiegazione che ci ha favorito l'onorevole Senatore Corsi; ma non posso ritenere che egli abbia dalle premesse dedotta una conseguenza corrispondente.

Egli ci disse, che quando una società abbia titoli al portatore e titoli nominativi, allora non ci può essere nessuna difficoltà che il vincolo sia iscritto sui titoli nominativi, quando però, soggiungeva egli, piaccia all'amministratore di dare la cauzione in titoli nominativi, che se egli presceglie di darla in titoli al portatore, allora il vincolo non si può iscrivere.

Io dico, che la conseguenza tratta dall'onorevole Senatore Corsi non può derivare logicamente dalla sua premessa.

Io capirei quest'altra conseguenza: quando si stabilisse una società con tutte quante le azioni al portatore, allora l'amministratore non potendo procurarsi azioni nominative, costretto a dare cauzione in azioni sociali, prende necessariamente le sole che trova, vale a dire le azioni al portatore; e ritenute le osservazioni pratiche messe avanti dal Senatore Corsi si direbbe in questo solo caso che il vincolo non possa farsi.

Ma quando la società ha emesso azioni secondo il suo statuto dell'uno e dell'altro genere nominative e al portatore; quando si riconosce la necessità, per dar corpo ad un pegno effettivo d'iscrivere il vincolo e che praticamente lo si possa, perchè concedere ancora all'amministratore la scelta tra i titoli che non si possono vincolare, e quelli che vincolarsi possono? Perchè non gli diremo almeno in questo caso: devi somministrare titoli che si possono vincolare; la società li ha: perchè ti ostini a dare una cauzione impraticabile, im-

possibile sopra titoli che sfuggono, che non si possono notare?

Ridotta la cosa a questi termini mi pare che la questione perda ogni gravità, perchè io non ammetto che possa facilmente accadere che una grande società anonima emetta solo delle azioni al portatore; e questo me lo dice, non la mia pratica che non ne ho alcuna, me lo dice la logica, e un po' di studio sulle leggi generali dell'economia politica.

Qualunque industria, o Signori, cerca di soddisfare a tutti i bisogni degli uomini.

Senatore LAMPERTICO, Relatore. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Ora una società che offre un impiego così vasto a tutti i capitali del mondo economico deve sapere, e lo sa sicuramente, che il bisogno dell'impiego è duplice.

Vi è chi ama i titoli al portatore perchè non cerca un impiego stabile dei suoi capitali, cerca i titoli al portatore per specularvi sopra, e se si vuole è questo il maggior numero, per quanto mi sia spiacevole il dirlo.

Vi hanno invece altri che preferiscono i titoli nominativi; dato lo stesso valore della società, quando si richiede un impiego abbastanza sicuro, invece dei titoli al portatore si cercano dei titoli nominativi che presentano maggiore sicurezza esterna.

Non troverete un padre di famiglia il quale voglia impiegare i suoi risparmi senza qualche garanzia di stabilità e difficilmente prenderà titoli al portatore.

Sono noti i pericoli cui vanno soggetti.

Dunque generalmente parlando io ritengo che qualunque società anonima che faccia appello su larga scala a' capitali, avrà azioni al portatore per soddisfare a' bisogni della speculazione, ma avrà anche titoli nominativi per soddisfare a quegli altri bisogni che ho detto.

Mi par dunque cosa un poco immaginaria che la società non abbia azioni nominative.

Del resto anche ammessa questa ipotesi, io almeno proporrei che si dicesse che sempre quando si tratta di un amministratore di società che abbia azioni dell'uno e dell'altro genere, sia il medesimo tenuto a dare cauzione in titoli nominativi che siano suscettivi di vincolo.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di scrivere la sua proposta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Senatore PESCATORE. Non faccio proposta.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è diviso su questa questione. Siamo unanimi solo in quanto ci pare che proprio non sia il caso di prolungare più oltre la discussione.

Una parte dell'Ufficio Centrale, dando una grande importanza a quelle difficoltà pratiche le quali furono esposte nel corso della discussione, non accetterebbe il vincolo sull'azione; un'altra parte dell'Ufficio Centrale avrebbe formulato un emendamento al 3. capoverso del progetto ministeriale che spero sia di soddisfazione al signor Ministro ed all'onorevole Pescatore.

Ne do lettura.

« Ogni amministratore deve depositare per garanzia della sua gestione quel numero d'azioni che rappresenta la cinquantesima parte del capitale sociale, non però al disopra di 50,000 lire, valore nominale delle azioni. »

Senatore PESCATORE. Accetto.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa modificazione, e lo metto ai voti.

(Vedi sopra.)

Approvato.

Art. 55.

« L'amministratore o gli amministratori designati nell'atto costitutivo, o eletti nelle assemblee generali, durano in ufficio due anni.

» Se vi hanno più amministratori, ogni anno si deve procedere alla surrogazione di una metà di essi.

» Nel primo anno si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

» Se sono in numero impari, la sorte decide se nel primo anno del biennio debba esserne surrogato uno di più, ovvero uno di meno che nel secondo.

» Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando non vi osti l'atto costitutivo. »

Il primo e secondo capoverso sono modificati dall'Ufficio Centrale nel modo seguente:

Art. 55.

« La nomina dell'amministratore o amministratori spetta all'assemblea generale: possono

però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo.

» Il termine del loro mandato non può eccedere i quattro anni: se nulla fa determinato, durano in ufficio due anni. »

Il resto identico al testo ministeriale.

Domando al signor Ministro se accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto l'emendamento dell'Ufficio Centrale; solamente vorrei che l'onorevole Relatore avvertisse, che siccome, secondo la proposta di esso ufficio si permette agli amministratori di durare in ufficio anche per quattro anni, il § 4 che è rimasto nella forma proposta dal Ministero, che ammetteva solo la sua durata di due anni, non risponde più a tutti i casi. Converrà quindi dire: « Se sono in numero impari la sorte decide, se nel primo anno o nel primo biennio debba essere surrogato uno di più o uno di meno. » Con questa modificazione accetto l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. La modificazione adunque è questa: « Se sono in numero impari la sorte decide, se nel primo anno del biennio o nel primo biennio debba esserne surrogato uno di più, ovvero uno di meno che nel secondo. Gli amministratori sono sempre rieleggibili quando non vi osti l'atto costitutivo. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole Ministro bisogna introdurre questa stessa modificazione anche nel terzo alinea, e dire: « Nel primo anno o nel primo biennio si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato.

Art. 55.

« La nomina dell'amministratore o amministratori spetta all'assemblea generale: possono però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo.

» Il termine del loro mandato non può eccedere i quattro anni: se nulla fa determinato, durano in ufficio due anni.

» Nel primo anno o nel primo biennio si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

» Se sono in numero impari, la sorte decide se nel primo anno del biennio o nel primo biennio debba esserne surrogato uno di più, ovvero uno di meno che nel secondo.

» Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando non vi osti l'atto costitutivo. »

Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 56.

« In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo non contiene disposizione contraria, procedono a surrogarlo provvisoriamente, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

» Se vi ha un solo amministratore, la nomina provvisoria è fatta dai sindaci.

» L'amministratore provvisorio dura in ufficio sino alla convocazione dell'assemblea generale, che provvede definitivamente a surrogarlo.

» Il surrogante resta in ufficio per il tempo durante il quale il surrogato doveva conservare l'amministrazione. »

Anche quest'articolo è modificato dall'Ufficio Centrale in questi termini:

Art. 56.

« In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo non contiene disposizione contraria, procedono a surrogarlo fino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

» Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia deve essere convocata l'assemblea generale: in caso di morte o di impedimento fisico, la nomina provvisoria vien fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale viene convocata d'urgenza per la nomina definitiva. »

Accetta l'onorevole signor Ministro l'emendamento proposto?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora si apre la discussione sul testo dell'Ufficio Centrale.

Se non vi sono osservazioni, lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa al paragrafo 5 della società cooperativa.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Come fu dichiarato, allorchè discutevasi l'articolo primo di questo progetto di legge riguardo alle società cooperative, il Ministero acconsentiva non a trascurare del tutto l'argomento, ma a rinunciare per ora a quella legislazione speciale che, con parecchi articoli del § 5, sezione III, era proposta, sostituendovi una disposizione temporanea relativa alle società cooperative, la quale appunto dall'Ufficio Centrale è stata collocata alla fine di questo progetto di legge.

Senonchè, intorno all'articolo unico, proposto dall'Ufficio Centrale, in surrogazione ai parecchi articoli del progetto Ministeriale, io ho alcune modificazioni ed aggiunte da proporre, e le ho formulate in questo foglio che ho l'onore di presentare alla Presidenza, domandando che si stampi nella forma che si usa per gli emendamenti.

Senatore LAMPERTICO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sta benissimo e si discuterà appunto all'articolo delle disposizioni penali. Solamente colgo questa occasione per dichiarare che nel corso di questa discussione, sono giunte al Senato e vennero rimesse all'Ufficio Centrale altre petizioni, una del presidente della Banca popolare di credito in Bologna, l'altra di Bergamo e la terza della Banca mutua popolare di Padova. Tutte queste petizioni fanno adesione a quelle osservazioni che sino dalla prima tornata ho esposto, del Comitato di Padova per il progresso degli studi economici, ed alle quali l'Ufficio Centrale, d'accordo col Ministero, ha fatto ragione con apposita disposizione di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOCIETÀ PER AZIONI.

§ 1. — *Della costituzione della società.*

Art. 68.

« I promotori delle società in accomandita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

per azioni e delle società anonime sono responsabili solidariamente e senza limitazione degli obblighi che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale ha aggiunto un secondo alinea così concepito:

« Essi assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione della società, e se la società non viene, per qualsivoglia causa, costituita, non possono rivalersi contro coloro che avevano sottoscritto. »

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rilleggo l'articolo 68 per metterlo ai voti:

Art. 68.

« I promotori delle società in accomandita per azioni e delle società anonime sono responsabili solidariamente e senza limitazione degli obblighi che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

» Essi assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione della società, e se la società non viene, per qualsivoglia causa, costituita, non possono rivalersi contro coloro che avevano sottoscritto. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 69.

« Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore.

» Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea accennata nell'art. 77.

» Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società. Queste spese, comprese

le commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni, non possono eccedere la cinquantesima parte del capitale della società. »

L'Ufficio Centrale emenda il primo alinea aggiungendovi: *nè concedere Commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni*; ammette il secondo, e sopprime il terzo.

Interrogo il signor Ministro se accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Benchè m'incresca che sia tolto il limite che era stabilito nell'ultimo paragrafo dell'art. 69, limite del 2 per cento del capitale sociale per le spese occorrenti alla costituzione della società; siccome però nel primo paragrafo dell'articolo in discussione l'Ufficio Centrale, adottando una disposizione anche più rigorosa di quella che proponeva il Ministero, vieta assolutamente che siano concesse commissioni a favore di chi assuma l'agenzia o il collocamento delle azioni, e così mira a chiudere la strada ad abusi che furono una delle principali cause dei mali che abbiamo dovuto deplorare negli anni passati, io accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore CABELLA. Mi si permetta un'osservazione. In questo periodo del secondo alinea: « Nessuno può riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, » le parole: *non mai per la intera durata di essa*, mi sembrano una garanzia assai debole; basterà che i promotori escludano l'ultimo anno perchè il patto sia legittimo, allora a che vale questa limitazione?

Mi parrebbe che dovesse essere meglio studiata la limitazione di un patto assai grave, quale è quello che i promotori possano riservarsi degli utili nell'esercizio della società.

Se i promotori si riservassero degli utili per tutti gli anni della durata della società, meno l'ultimo, sarebbe adempiuta la prescrizione della legge. E mi pare che il voto del legislatore sarebbe reso facilmente vano.

Domanderei perciò una spiegazione in proposito.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Le osservazioni messe innanzi dall'onorevole Senatore Cabella, anche in questa circostanza

dimostrano quanto egli sia dotto ed sperimentato nella materia.

Il Codice che è stato finora in vigore diceva che i promotori possono riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi.

Io ho trovato in vigore una giurisprudenza amministrativa che traduceva *l'uno o più* anche per tutti gli esercizi, per tutta la durata della vita sociale. Veramente, e malgrado l'autorità alla quale questa pratica amministrativa si raccomandava, non ho creduto di poterla uniformare, perchè se la legge dice *uno o più*, non si può argomentare che *il più* possa anche intendersi per *tutti*. È questa una conseguenza che ripugna ad ogni principio di logica. Abbiamo *l'uno* numero determinato e il *più* numero indeterminato; quell'*uno* deve servire a porre dei limiti all'indeterminatezza. Perciò io non ho mai concesso ai promotori di prelevare gli utili di cui si parla, al di là di un numero d'anni superiore al terzo della durata della società. Si ebbero reclami e ricalcitranze, ma io ho sempre tenuto ferma la mia deliberazione.

È difficile stabilire in modo assoluto ed invariabile, che il tempo per il quale i promotori potranno riserbarsi utili particolari sia di un terzo o di un quarto della durata della società; perchè questa determinazione dipende dal merito che questi promotori possono avere nella costituzione della società stessa, dalla durata sua e via dicendo.

Secondo il nostro progetto di legge la durata di una società non ha confini assoluti; può essere anche di mille o duemila anni, quindi quell'età, sia del terzo o del quarto, od altra qualsiasi può riescire eccessiva, inquantochè questo terzo può rappresentare 600 anni e più.

Perciò ci siamo trovati incertissimi nel determinare la cosa, ed abbiamo proposto soltanto che questa partecipazione non dovesse ammettersi per l'intera durata della società. Non ero certo contento di questa proposizione, ma non riuscii a trovarne una migliore; quindi io riconosco l'aggiustatezza delle osservazioni fatte dall'onor. Senatore Cabella, e lo prego di formulare qualche cosa di concreto, e che nella sua generalità soddisfaccia ai casi più facilmente escogitabili.

Non credo però inopportuno di ricordare al

Senato che, secondo l'art. 21 del progetto ministeriale, doveva invece che il tribunale nel riconoscimento della regolarità dell'atto costitutivo della società, limitarsi con tal sistema, e pure precludendo l'uso ad ogni arbitrio, forse si sarebbe potuto eliminare la difficoltà che ora ci si presenta.

Ma d'altra parte non dispero che il tribunale non avrebbe neppure caso potuto entrare agevolmente in questa materia.

Oggi poi che l'ufficio del tribunale è sostituito la responsabilità del merito, per certo non si può domandare ad esso un aiuto per l'applicazione di quell'articolo, quindi io prego anche l'Ufficio Centrale d'esaminare questo punto, per dargli quella efficacia che è desiderata dall'onor. Senatore Cabella e che certo è necessaria. Io mi associerò ad esso volentieri per studiare una formula, la quale soddisfaccia alle esigenze commerciali e all'interesse della giustizia.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Parlo della proposta dell'onorevole signor Ministro, di sospendere la discussione di quest'articolo, sia la migliore.

Anch'io inviterei l'Ufficio Centrale a proporre un sistema il quale determinasse un poco meglio i limiti coi quali questo patto potrebbe essere permesso nelle società.

Confesso che anch'io mi trovo nello stesso imbarazzo dell'onorevole signor Ministro. L'unico rimedio che mi si presenta in questo momento sarebbe quello di determinare il numero degli esercizi, dei quali potessero esser riservati gli utili. Per esempio, che non si potessero eccedere i tre primi esercizi, nè il terzo degli anni della durata della società.

Quando avessimo questi due limiti: che non si potesse eccedere il numero di tre esercizi, nè il terzo della durata della società, quando questo terzo fosse inferiore a tre esercizi, allora mi parrebbe un po' meglio determinata la facoltà consentita dalla legge.

Ma, lo ripeto, parmi parso migliore di sospendere la discussione di quest'articolo, invitando l'Ufficio Centrale a studiare la questione.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questo invito?

Senatore LAMPERTICO, *Reclamato*. Accetta.

Senatore PESTATORE. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Poichè l'Ufficio Centrale consente di riprendere lo studio di questa materia, io mi permetto di aggiungere un altro argomento degno, credo io, di tutta la considerazione dell'Ufficio Centrale.

In questo capo veggio molte prescrizioni che dà la legge per regolare ed anche frenare gli atti preparatori della costituzione delle società per azioni.

La prima disposizione vieta in modo assoluto, ai promotori, di riservare a sè stessi premi, azioni di favore, ed aggi consimili. Seguono altre prescrizioni tendenti a governare le formalità e le guarentigie delle sottoscrizioni, il deposito, le norme da seguirsi per la convocazione della prima assemblea, ecc.

Io adunque prego l'Ufficio Centrale di esaminare, come in questa parte sia garantita l'osservanza della legge. Se interveniva il tribunale esso avrebbe dovuto esaminare se la legge era stata puntualmente osservata.

Ora, Signori, poniamo il caso facilissimo che in onta al divieto della legge, i promotori si riservino grossi premi, che non si curino punto di adempire al prescritto della legge, nella forma del programma, che non si curino di adempire il prescritto della legge per garantire la verità, la sincerità delle sottoscrizioni, che non si curino punto di adempiere le altre guarentigie stabilite dalla legge.

Ebbene, veniamo alla prima assemblea; non ostante tutte le trasgressioni avvenute, la prima assemblea è convocata; viene un numero sufficiente di azionisti, si fa il contratto e si approva tutto; si approva anche la riserva dei premi che i promotori introdussero in onta al divieto della legge.

Io credo che bisogna studiare, che bisogna dichiarare se il contratto sia valido perchè approvato dall'assemblea onnipotente, alla cui attribuzioni non trovo nella legge alcun limite. E allora, dove se ne vanno tutte le vostre guarentigie? La vostra è legge che non è legge; essa diventa un consiglio, perchè, trasgredite tutte quante le prescrizioni, si viene all'assemblea e si fa il contratto, ed esso sarà valido come se tutte le norme legali trasgredite fossero state osservate!

Torno a dire, se il contratto non esistesse, finchè il tribunale non lo avesse esaminato,

registrato e ordinarne la pubblicazione, allora lo sappiamo, il tribunale viste le trasgressioni formali della legge non avrebbe ordinato la pubblicazione del contratto, e il contratto sarebbe come non avvenuto.

Ma tolto questo, e introdotto il solo notaio, che è pagato dalle parti al servizio delle medesime, il notaio non vede che una semplice contrattazione come tutte le altre; i promotori ne assumono essi la responsabilità e gli diranno: in quindici giorni tutto è approvato.

Essendo stato tolto il sistema preventivo bisognerebbe sostituire qualche altra cosa, bisognerebbe dichiarare quali formalità omesse portano la nullità del contratto, senza che la deliberazione dell'assemblea le possa sanare; più modestamente introdurre delle pene pecuniarie.

Se voi vi riservate un premio in onta al divieto della legge, la vostra riserva è nulla nonostante qualunque approvazione dell'assemblea. Se voi trasgredite di curare che le sottoscrizioni siano nelle forme prescritte dalla legge — la multa da lire tante a lire tante — se voi trasgredite il deposito e tuttavia avete il coraggio di stipulare il contratto, il vostro contratto è nullo.....

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **PESCATORE**..... Se voi non osservate ciò che prescrive la legge in quanto alla convocazione dell'assemblea vi infliggeremo la multa. Così si garantisce l'osservanza della legge. Ma se non c'è pena pecuniaria, se non c'è guarentigia preventiva, evidentemente la vostra legge non è che un consiglio e non avremo che screditata la legislazione, come avviene quando si fa una legge che è impunemente trasgredita.

Io, come ho promesso, non intendo di fare alcuna mozione sopra di ciò, perchè la crederei inopportuna. Ma dichiaro soltanto che è un argomento serio, degno di studio, che propongo all'Ufficio Centrale, di cui spero che l'Ufficio Centrale terrà conto nell'esame della proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Lampertico ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha accolto il rinvio di questo articolo. Quanto agli altri articoli che seguono, l'Ufficio Centrale non sa vedere quell'inconveniente che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

lamenta l'onorevole Pescatore. Per altro, di mano in mano che verranno in discussione questi articoli, se ci sarà qualcheduno che ci presenti emendamenti concreti, l'Ufficio Centrale dirà allora se li accetta o no. Pertanto faremmo proposta che quelli che avessero emendamenti per quegli articoli che non si votano oggi, abbiano la bontà di farli tenere domani mattina all'Ufficio Centrale, affinché possa tenerne conto.

PRESIDENTE. Vediamo innanzi tutto quanti sono gli articoli rinviati.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Questo soltanto.

Senatore **PESCATORE.** Mi limiterò semplicemente a chiedere uno schiarimento.

La legge vieta ai promotori di riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare. Io prego l'Ufficio Centrale di darmi questa spiegazione: se in onta alla legge i promotori si riservarono ciò che la legge non permette, avvenendo la prima convocazione dell'assemblea, e avvenendo per parte di essa l'approvazione di questa riserva, quale ne sarà la conseguenza giuridica: sarà nulla l'approvazione, oppure sarà convalidata la riserva?

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Faccio osservare che siamo tutti d'accordo che quest'articolo sia rinviato a domani.

Io darò domani tutte le spiegazioni che saranno richieste.

Senatore **PESCATORE.** Sta bene.

PRESIDENTE. Passeremo dunque all'art. 70 di cui do lettura.

Art. 70.

« La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge.

» In questo caso non sono applicabili le disposizioni degli articoli 71, 72, 73, 77, 78 e 79, e l'atto costitutivo deve contenere anche la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale.

» Non sono obbligatorie le pubblicazioni ordinate dagli articoli 96 e 109, e non si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126, se l'atto costitutivo della società, stipulato in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, i

quali siano in numero minore di sette, contenga la dichiarazione del loro domicilio, e la convenzione espressa, che le azioni devono restare sempre nominative, e non possono essere cedute. »

Anche a questo articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento ai due primi alinea, e sopprime il terzo.

Ai due primi alinea vorrebbe sostituito quest'unico del seguente tenore:

« La società può anche essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale. »

Accetta il signor Ministro questa modificazione dei due primi alinea e la soppressione del terzo?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto. Avverto solo che forse quell'avverbio *anche* in principio dell'articolo è di troppo. L'articolo dice: *La società può anche essere costituita.* Ora, non si è parlato ancora del modo della sua costituzione. Quell'*anche* dunque, come diceva, è di troppo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale consente a togliere quell'*anche*.

PRESIDENTE. L'articolo 70 rimane dunque così modificato.

Art. 70.

« La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)

Art. 71.

« La società può anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo ed i benefici che essi si attribuiscono, o contenga il progetto dell'atto costitutivo. Il programma dev'essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 77.

» Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. »

L'Ufficio Centrale propone un emendamento al primo alinea di quest'articolo, colla dizione seguente :

« La società può essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo, la partecipazione che si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma dev'essere sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'articolo 64. »

L'Ufficio Centrale accetta il secondo alinea del testo ministeriale.

Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Credo che l'Ufficio Centrale non persisterà nel proposto suo emendamento, e si contenterà che vengano sostituite nel testo ministeriale alle parole: *i benefici ch'essi si attribuiscono, o contenga il progetto dell'atto costitutivo, queste altre: e la partecipazione che si riservano agli utili della società o contenga il progetto di statuto.*

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'articolo ministeriale con questa variante.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così modificato :

Art. 71.

« La società può essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tal caso i promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole prin-

cipali dell'atto costitutivo e la partecipazione che si riservano agli utili della società o contenga il progetto di statuto. Il programma dev'esser sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 77.

» Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Qui trova luogo l'argomento di studio che io poco fa proponeva. Vede il Senato quant' formalità sono prescritte dalla legge: Primo la specificazione che deve contenere il programma. Poi il programma deve essere sottoscritto dai promotori; deve stabilire un termine, trascorso il quale l'obbligo dei sottoscrittori rimane estinto, se la società non è realmente costituita.

Inoltre deve indicare le persone che presiederanno la prima assemblea. Infine vengono altre formalità di depositi, ecc. ecc.

Se insomma le norme legali preparatorie sono trasgredite, dov'è la sanzione, che guarentisca la legge? Non la nullità, non trattandosi di forme veramente sostanziali. Non l'indennità a titolo di responsabilità civile, quando l'assemblea avrà approvato il contratto. Non la responsabilità del notaio, per la stessa ragione. Non infine l'applicazione di pene pecuniarie, che l'Ufficio Centrale non vuole. Adunque spero che la Commissione crederà cosa degna delle sue meditazioni il determinare in qual modo debba essere sanzionata la legge. Del resto, io ripeto, questa è una domanda che propongo che per ora non esige nessuna risposta. L'Ufficio Centrale rifletterà e domani se lo crederà verrà a farci le sue proposte.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La risposta io la do subito, perchè l'Ufficio Centrale ha già fatto tema delle sue meditazioni questa disposizione e prega che non sia tenuta in sospenso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

La nullità nemmeno il Senatore Pescatore qui la vuole; la multa in verità non so come si possa stabilire e proporzionare. Noi, anche su questo, ci fondiamo su quello che è già il fondamento principale della legge: la *responsabilità*. Avvi la responsabilità degli amministratori e quella dei promotori: l'articolo 83 lo dice chiaramente: e non so che cosa vogliasi richiedere di più. Quindi l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo così com'è redatto.

Le osservazioni dell'onorevole Pescatore non concernono tanto quest'articolo della legge; concernono piuttosto tutto il sistema che egli ha svolto più volte nel corso della discussione; egli già al principio fondamentale di questa legge ci crede poco; invece vorrebbe dei congegni meccanici, delle garanzie estriusche: ma questo non è il sistema che ha adottato il Senato, e se si entrasse ora in questo sistema proposto dall'onorevole Pescatore, allora sarebbe inutile di aver votato tutti quanti gli articoli che sono stati votati sin'ora; quindi l'Ufficio Centrale tien saldo il principio fondamentale della legge che in quest'articolo trova una delle sue applicazioni.

Ho fatto una risposta molto netta e molto precisa su quest'articolo perchè così mi dispenserò dal darla qualunque volta vengano in campo osservazioni dello stesso tenore. Ciò si riferisce all'insieme della legge il quale è stato già ammesso dal Senato, e credo assolutamente fuori di tempo una discussione di questo genere.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io respingo il supposto dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che fosse nel mio intendimento di rientrare nella questione stata risolta ieri.

No, questo non può essere il mio intendimento, e me ne appello al giudizio del Senato.

Noto le conseguenze del voto di ieri, e lo noto perchè importa di provvedere, a mio giudizio, in altro modo.

Ammetto, nè mi duole, che sia stato eliminato il tribunale, il sistema preventivo; non ritorno menomamente su questa controversia, ma quando si elimina una sanzione, a mio avviso bisogna pensarne un'altra. Quale è la

sanzione delle leggi che, respinto il sistema preventivo, poi si tratta d'imporre ai promotori delle società per azioni? Mi si risponde la responsabilità civile. La responsabilità non c'è, no, signor Relatore, non c'è nemmeno la responsabilità civile. Ho notato le formalità che possono essere tutte impunemente trasgredite. Il contratto si stabilisce infine dall'assemblea; che responsabilità c'è contro i promotori, quando tutto è convalidato?

La responsabilità è morale, è civile, ed è pecuniaria o penale: essa è triplice.

PRESIDENTE. Scusi onorevole Pescatore, ma ella è fuori d'argomento; non è del fatto personale che parla, ella entra nel merito della questione.

Senatore PESCATORE. Io ho domandato la parola anche nel merito.

PRESIDENTE. Perdoni, non l'ha chiesta.

Senatore PESCATORE. Allora la domando adesso.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore PESCATORE. La responsabilità è triplice. Morale, civile e penale. La responsabilità morale non garantisce punto la legge contro le arti, di cui si tratta.

La responsabilità civile non ci può essere, come ho dimostrato; resta la responsabilità penale. Dichiaro adunque l'Ufficio Centrale che al capitolo delle disposizioni penali esso introdurrà delle pene pecuniarie specificamente e nominatamente contro i promotori per ogni violazione delle regole preliminari alla costituzione delle società, che loro impone la legge, e la difficoltà è bella e risolta; ma allo stato delle cose, e delle perseveranti ripugnanze dell'Ufficio Centrale, mi par chiaro per chiunque voglia intendere, che le vostre pretese leggi non sono leggi, esse si risolvono in semplici esortazioni, impotenti e vane del legislatore.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Il Senatore Pescatore domanda delle penalità da infliggere per i diversi casi in cui si venisse a mancare alle prescrizioni della legge. Io volevo osservare fin da principio, allo scopo di accelerare la discussione, che c'è al termine del progetto un Capo terzo il quale parla delle disposizioni penali; se le disposizioni penali ivi contemplate sembrerà che non siano sufficienti e l'onorevole Pescatore voglia estenderle ad altre trasgressioni

che non sono contemplate in quel Capo, egli potrà allora esporre i suoi intendimenti e proporre tutti quegli emendamenti che gli sembreranno opportuni. Ma il domandare oggi all'Ufficio Centrale che indichi le penalità, mi pare fuori del caso.

Io pregherei quindi il Senato di voler continuare la discussione su questo articolo e se non vi sono altre proposte di modificazione, di voler deliberare sul medesimo.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Ho chiesto la parola non per fare una proposta, ma unicamente per indurre l'Ufficio Centrale a vedere se non fosse il caso di soddisfare al desiderio dell'onorevole Senatore Pescatore inserendo nel Capo I di questo titolo che stiamo esaminando, una disposizione che si avvicinasse a quella dell'articolo 34, se non erro, della legge del Belgio; in cui è detto che i promotori delle società sono responsabili solidariamente verso tutti gli interessati della mancanza o della falsità delle enunciazioni sulle quali si appoggia il contratto di società, e della inosservanza delle prescrizioni che loro sono imposte dalla legge.

Io non fo una proposta formale, ma invito l'Ufficio Centrale a vedere se non fosse il caso di inserire una disposizione analoga nel Capo I della legge. Parmi che allora sarebbe soddisfatto il desiderio dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io credo che altre disposizioni della legge provvedano già a questo caso; se non provvederanno sufficien-

temente, mi farò un dovere domani di proporre un'aggiunta all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori emendamenti, nella speranza di non essere più interrotto, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti:

Art. 71.

« La società può essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo, la partecipazione che si riservano agli utili della società e contenga il progetto di statuto. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 77.

» Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e sulle associazioni commerciali e degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno d'oggi.

Avverto i signori Senatori che domani la seduta avrà principio alle ore 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

LXXI.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società e Associazioni industriali* — Nuovo art. 56 bis (Società cooperative) proposto dal Ministro e accettato dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti forniti sul nuovo articolo dal Ministro — Ricerca del Relatore — Approvazione dell'art. 56 bis, dell'articolo 69 giusta la nuova redazione concordata tra il Ministro e l'Ufficio Centrale e degli articoli 72, 73 e 74 modificati — Schiarimenti chiesti dal Senatore Pescatore sull'art. 75 forniti dal Relatore e dal Senatore Corsi T. — Dubbi del Ministro al quale risponde il Senatore Corsi T. — Modificazione dell'articolo proposto dal Ministro — Ricerca del Relatore — Approvazione dell'art. 75 modificato e dell'art. 63 dell'Ufficio Centrale corrispondente al 76 del progetto ministeriale — Modificazioni proposte dal Senatore Pescatore al N. 1. dell'art. 77, oppugnate dal Relatore, e dal Ministro — Approvazione dell'art. 77 e dei successivi 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dell'86 con emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dal Ministro, e dei successivi 87 e 88 — Modificazione proposta all'art. 89 dall'Ufficio Centrale, oppugnata dal Ministro — Approvazione dell'art. 89 — Varianti proposte dal Relatore all'art. 90, oppugnate dal Ministro — Approvazione dell'art. con nuovi emendamenti proposti dal Senatore Rossi e del Relatore, accettati dal Ministro — Nuovo articolo 90 bis proposto dal Relatore concordato col Ministro, approvato — Modificazioni all'art. 91 proposte dall'Ufficio Centrale, combattute dal Ministro, sostenute dal Relatore — Approvazione dell'art. modificato, del successivo 92 parimente modificato e del 93 — Dichiarazione del Ministro sull'art. 94 (81 e 82 dell'Ufficio Centrale) — Approvazione degli articoli 81 e 82 dell'Ufficio Centrale modificati (94 del testo ministeriale) e del 95 con un'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo 96 — Schiarimento chiesto dal Senatore Calvella all'art. 97, fornito dal Relatore — Istanza del Senatore Rossi A. cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 97, modificato, e del successivo 98, parimente modificato, e degli art. 99, 100, 101, 102, 103 e 104 — Emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 105 e sub emendamento del Ministro, accettati — Approvazione dell'art. 95, emendato, e dell'art. 106 — Soppressione dell'articolo 107 — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 108, non accolto dal Ministro — Considerazioni del Senatore Corsi T. in appoggio all'emendamento — Replica del Ministro e ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 108, del 109, modificato, dei 110 e 111 e del 112, modificato — Approvazione dei successivi articoli 113, 114, 115, 116 e 117 — Aggiunta proposta dal Senatore Barsani all'articolo 118, accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'articolo con questa aggiunta, del 119, del 120, modificato, e del 121 — Emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 122, combattuto dal Ministro — Considerazioni del Senatore Rossi A. e proposta di un nuovo emendamento — Emendamento proposto dal Relatore, accettato dal Ministro — Approvazione dell'articolo 122, emendato, del 123, 124, del 125 modificato, e del 126 — Nuova redazione dell'articolo 133 proposta dall'Ufficio Centrale — Approva-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

zione dell'articolo, del 139, emendato, e del 167, parimente emendato — Dichiarazioni del Relatore sull'articolo modificato 169, e avvertenze del Ministro — Considerazioni del Senatore Cabella e proposta soppressiva cui risponde il Senatore Corsi T. — Replica del Senatore Cabella — Proposta sospensiva del Relatore, accettata.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che la sezione che riguardava le società cooperative, fu sospesa e l'Ufficio Centrale promise di presentare un progetto che potesse sostituirsi a quello del Ministero.

Allo scopo di non produrre confusione nella serie dei numeri procedendo nella discussione, riprenderemo in esame le disposizioni che rimangono ancora sospese e che si riferiscono alle società cooperative.

Ecco la proposta dell'Ufficio Centrale.

Art. 56 bis.

« Finchè non provvegga una legge speciale, le società cooperative sono soggette alle prescrizioni della presente legge, che riguardano le società per azioni, salvo le seguenti disposizioni:

1. Il capitale può essere variabile, purchè non discenda al disotto d'un minimo da determinarsi nell'atto costitutivo;

2. Alla costituzione della società è necessario il versamento d'un solo ventesimo d'ogni azione sottoscritta, e così per i successivi aumenti di capitale;

3. L'azione non può essere superiore a cento lire;

4. Nessun socio può possedere oltre a 50 azioni;

5. Le azioni debbono essere sempre nominative; e non possono trasmettersi senza il consenso dell'amministrazione della società;

6. Non può essere permessa la transmis-

sione delle azioni, se prima il socio non ha saldato ogni suo debito verso la società;

7. Ogni azionista ha un solo voto, qualunque sia il numero d'azioni da lui possedute;

8. L'atto costitutivo stabilisce per quali fatti ed a quali condizioni il socio possa essere espulso;

9. In tutti i suoi atti la società deve qualificarsi col nome di cooperativa. »

Con questa proposta l'Ufficio Centrale intende di surrogare tutte le disposizioni del § 5?

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Si signore; osservo però che la proposta di quest'art. 56 bis è del Ministero, e che l'Ufficio Centrale la accetta ben volentieri.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'Ufficio Centrale ha proposto di togliere dal progetto di legge la parte speciale, che riguarda le società cooperative e che consta di 11 articoli, provvedendo però provvisoriamente a questo argomento con un unico articolo, il quale è formulato nel modo che si legge al n. 165 del contro-progetto.

Il Ministero ha esaminata la proposta dell'Ufficio Centrale e l'ha riconosciuta accettabile in massima; se non che ha creduto dovervi arrecare alcune modificazioni, intorno alle quali credo consenziente l'Ufficio Centrale medesimo.

Il Senato mi permetta di spiegare in brevissime parole quali siano queste modificazioni, e le ragioni loro.

Nel preambolo dell'articolo, l'Ufficio Centrale indicava che la base delle società cooperative debba essere la mutualità. Ma, siccome è noto che il severo principio della mutualità non fu mai rigorosamente applicato negli statuti e tanto meno nella gestione delle società cooperative italiane (e del resto la rigorosa applicazione di quel principio va rallentandosi o smettendosi anche nelle società di somigliante indole all'estero) forse presso di noi nessuna società

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

cooperativa si avrebbe o potrebbe sussistere, se si adottasse la definizione proposta.

È quindi escluso questo fondamento della mutualità dalla formula testè letta dall'onorevole Presidente.

Abbiamo creduto inoltre opportuna una disposizione particolare per rispetto alla quota iniziale ed alla progressione dei versamenti; e si è reputata necessaria in questa specie di società una disposizione riguardante la facoltà di escluderne un socio in determinato circostanza.

Dal progetto dell'Ufficio Centrale abbiamo eliminata la disposizione, secondo la quale gli amministratori delle società cooperative avrebbero dovuto adempiere il loro ufficio gratuitamente; perchè quest'obbligo di gratuità degli uffici di amministratori andrebbe contro i fini che si hanno in mira, e nelle società cooperative di produzione in specie sarebbe praticamente inattuabile.

L'Ufficio Centrale si mostrò persuaso di queste ragioni; e quindi io spero che esso concordi nell'articolo che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fa solo una riserva quanto al posto ove dovrà essere collocato quest'articolo, lo che non si potrà stabilire, se non quando sarà discussa tutta la legge.

PRESIDENTE. Salvo questa riserva, metto adunque ai voti l'articolo 56 *bis* come fu testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ritorniamo ora all'articolo 69 intorno al quale il Senato aveva sospeso di deliberare. Se ne dà nuovamente lettura, e poi darò pure lettura della proposta dell'Ufficio Centrale.

Art. 69.

« Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore.

» Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea accennata nell'articolo 77.

» Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società. Queste spese, comprese le commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni, non possono eccedere la cinquantesima parte del capitale della società. »

Leggo ora l'articolo che l'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro propone, invece di quello di cui ho dato lettura.

Art. 69.

« Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni.

» Il patto contrario è nullo. Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi; ma non mai per più di tre anni di esercizio, purchè non superino il terzo della durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio.

» La riserva non ha effetto se non è approvata dall'assemblea accennata nell'art. 77. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo nuovamente formulato dall'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro, voglia sorgere.

(Approvato.)

Gli articoli 70 e 71 sono stati nella tornata precedente votati dal Senato, quindi procederemo all'esame dell'art. 72.

Art. 72.

« Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte appiedi di uno o più esemplari del programma dei promotori, o del progetto del Patto costitutivo della società. Esse devono indicare il nome e cognome o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il progetto d'atto costitutivo.

» Le sottoscrizioni possono anche risultare da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori, contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma, o l'atto costitutivo della società per la quale sottoscrive.

» Le firme dei sottoscrittori devono essere autentiche, qualunque sia il modo con cui furono raccolte. »

L'Ufficio Centrale accetta quest'articolo del progetto ministeriale, ma tanto nel primo, quanto nel secondo alinea, alle parole: *atto costitutivo*, sostituisce: *statuto della società*. E nell'ultimo capoverso, alle parole: *devono essere autentiche*, aggiunge: *da pubblico ufficiale*, ecc.

Questa aggiunta e questa sostituzione di parole sono state concordate tra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

Rilegge dunque l'articolo, il quale sarebbe nei seguenti termini:

Art. 72.

« Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte appiedi di uno o più esemplari del programma dei promotori, o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e cognome o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o progetto di statuto della società.

» Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori, contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma, o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

» Le firme dei sottoscrittori devono essere autentiche da un pubblico ufficiale, qualunque sia il modo con cui furono raccolte. »

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 73.

« Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in denaro da ciascun socio due decimi di quella parte del capitale consistente in numerario,

che è rappresentata dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

» Anche dopo la costituzione della società, l'emissione delle azioni al disotto del valore nominale è vietata. »

Tra l'Ufficio Centrale e il signor Ministro si è convenuto di mettere in luogo del primo comma di quest'articolo, quello corrispondente dell'Ufficio Centrale che ha il N. 60, così concepito:

« Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in denaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale, consistente in numerario, che è rappresentata dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore. »

Al secondo comma poi dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale si sostituirebbe questo:

« Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non sieno interamente pagate; e in nessun caso possono emettersi al disotto del valore nominale. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 73 in questi termini, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 74.

« Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in denaro di un solo decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

» Le società nazionali od estere di assicurazioni sulla vita, e le società amministratrici di rente devono impiegare in cartelle di debito pubblico, vincolate presso la cassa dei depositi e prestiti, i tre quarti delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

» I modi e i termini di quest'impiego e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti con decreto reale. »

A questo articolo, l'Ufficio Centrale dice di

aderire al progetto ministeriale, sostituendo però nel primo alinea alle parole: *col versamento in danaro di un solo decimo*, le parole: *con versamento in danaro di due decimi*; ed al secondo alinea dove è detto: *i tre quarti delle somme pagate per le assicurazioni*, ecc.; propone si dica: *le prime un quarto, le seconde la metà delle somme*, ecc.

È così signor Relatore?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Precisamente così.

PRESIDENTE. Dunque è aperta la discussione su questo articolo così modificato.

Se non vi è chi domandi la parola, lo rileggo per metterlo ai voti.

Art. 74.

« Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in denaro di due decimi del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

» Le società nazionali od estere di assicurazioni sulla vita, e le società amministratrici di tontine devono impiegare in cartelle del debito pubblico, vincolate presso la cassa dei depositi e prestiti, le prime un quarto, le seconde la metà delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

» I modi e i termini di quest' impulso e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti con decreto reale. »

Chi approva l'articolo 74 così modificato, sorga.

(Approvato.)

Art. 75.

« I promotori, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, assegnare ai sottoscrittori un termine fisso a fare i versamenti dei primi tre decimi non eseguiti all'atto delle sottoscrizioni.

» Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligo assunto, o di costringerli al versamento, salvo il disposto dell'articolo 73. »

L'Ufficio Centrale accetta il primo comma, ne modifica il secondo, dicendo: *di costringerli al pagamento* in luogo di: *o costringerli al pagamento*, e ne aggiunge un terzo del seguente tenore:

« Se preferiscono sciogliersi non potranno procedere alla costituzione della società prima di avere nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Desidererei una spiegazione dall'Ufficio Centrale.

Nel sistema del progetto è preveduto il caso che i promotori essendosi limitati ad emettere un programma, oppure, se hanno proposto un progetto di statuto, non avendo ottenuto l'approvazione del progetto da tutti i sottoscrittori, debbasi ancora discutere nella prima convocazione dell'assemblea il progetto medesimo prima di tradurlo in contratto. L'Ufficio Centrale ben vede che fino a che non è stabilito il contratto definitivo, è impossibile ritenere che i sottoscrittori sieno vincolati definitivamente. Quindi, coloro che dissentono dalla maggioranza pare debbano avere facoltà di recedere, cioè la facoltà di non sottoscrivere, di non vincolarsi al contratto.

L'Ufficio Centrale vedrà forse la necessità di accomodare questa cosa.

Come va che i sottoscrittori prima che sia convocata l'assemblea e stabilito in essa un contratto definitivo, sono obbligati a versare una parte del capitale sottoscritto da loro?

E se possono ancora recedere, che ne avviene della parte che hanno pagata? Prego l'Ufficio Centrale di non credere che io voglia muovere un'obbiezione; sono difficoltà che io vorrei che fossero prevedute; difficoltà che si possono sciogliere in diversi modi.

Per esempio, io proporrei che chi sottoscrive debba essere vincolato in questo senso, che, volendo in definitivo recedere, perda una parte di ciò che ha pagato.

E così i sottoscrittori troppo difficili a concludere il contratto non sarebbero vincolati loro malgrado, ma sarebbero sufficientemente puniti colla perdita, direi, della caparra che hanno versata, e questo è un modo di scioglimento che propongo. L'Ufficio Centrale ne proporrà uno migliore, ma sono persuaso che vedrà la necessità di chiarire questo punto: quale sia la condizione giuridica precisa dei sottoscrittori quando sono compulsati per il versamento dei decimi, e non è ancora stabilito il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

contratto definitivo che li deve definitivamente vinciare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Con una modificazione che l'Ufficio Centrale propone in un articolo susseguente, e che sono certo verrà accettata dal signor Ministro essendo in corrispondenza ad altre disposizioni consimili adottate dal Senato, il dubbio sollevato dal Senatore Pescatore parmi assolutamente tolto.

Il dubbio nasceva da questo, che non sempre nel progetto era ben distinto l'atto costitutivo e lo statuto sociale, il che ora si è fatto. Ecco quindi come si procede. Dietro il programma che contiene il progetto di statuto, si sottoscrive e si fa il versamento. Poi lo statuto, se non si è approvato prima, si discute in assemblea. Si stipula poscia l'atto costitutivo.

È già stabilito nel corso della legge sotto quali condizioni diventi obbligatoria quella deliberazione dell'assemblea, e nessuno può lagnarsi, che con siffatte garanzie sia obbligatoria, perchè già chi ha sottoscritto conosceva il progetto di statuto unito al programma.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Non essendo certo di aver ben inteso le spiegazioni date dall'onorevole Relatore, dichiaro di non insistere.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. È naturalissimo che l'onorevole Senatore Pescatore abbia trovato un po' di confusione in queste diverse fasi per le quali procede la società in quanto che, pur troppo, nel progetto originario le parole *atto costitutivo* sono spessissimo usate per quella di *statuto*; ed è anzi una delle preoccupazioni dell'Ufficio Centrale di lasciare l'*atto costitutivo* dove deve usarsi, e di collocare la parola *statuto* dove si parla di *statuto*.

Il meccanismo della costituzione delle società si fa così: i promotori devono fare un programma, nel quale enunciano le condizioni speciali della sottoscrizione. Questo programma è accompagnato da un progetto di statuto della società.

Su questo programma e con questo progetto

di statuto, si raccolgono le sottoscrizioni e si fanno versare i decimi a quelli che sottoscrivono; se non li hanno versato nell'atto di sottoscrizione, la disposizione dell'articolo che abbiamo in esame dà facoltà ai promotori di richiamarli a farlo. Quando i promotori danno prova di aver raccolte tutte le sottoscrizioni e i decimi di cui la legge prescrive il versamento, allora devono riunirsi i sottoscrittori in assemblea generale per preavere l'adempimento di queste formalità e devono aprire la discussione su quel progetto di statuto che ha servito per ottenere le sottoscrizioni, e di incitamento a sottoscrivere. Se i sottoscrittori si trovano concordi nell'accettare lo statuto senza modificazioni, e se trovano che l'insieme delle condizioni offerte veramente loro convenga, allora si procede nella stessa assemblea all'atto costitutivo della società e dopo l'atto costitutivo la società è legalmente formata, quindi l'ultimo di questi atti preparatori è l'atto costitutivo, il quale opera la definitiva costituzione della società. Spiegato questo meccanismo, mi permetto di fare un'altra avvertenza sopra un'osservazione che faceva nel suo primo discorso l'onorevole Pescatore.

Egli diceva: se questi sottoscrittori hanno acconsentito e si sono obbligati a concorrere alla società, e se quindi si viene a questa assemblea generale, non vogliono altrimenti mantenere la loro promessa, sottopostelli, diceva egli, a qualche pena; fate loro perdere almeno i decimi che hanno versato, perchè hanno fatto perdere opera e tempo agli altri sottoscrittori per venire poi a concludere che la società non piace loro, e che non intendono di aderirvi come avevano promesso all'atto della loro sottoscrizione.

L'osservazione ha un'apparenza di giustizia; ma occorre bene riflettere alle ragioni che hanno dettate queste diverse prescrizioni nel progetto. Accade in pratica frequentemente che i sottoscrittori, magnificando nell'impresa, inducano facilmente i creduli a sottoscrivere le azioni; per ovviare al caso di una sottoscrizione poco ponderata, si è voluto lasciare un intervallo, perchè i sottoscrittori possano riflettere anche meglio se lo statuto ad essi convenga, mentre accade sovente che i sottoscrittori, nell'atto di decidersi, guardano più al titolo, al soggetto che la società si propone ed alle persone, di quello che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

ai patti sociali; ora, se con una disposizione di legge si prescrive che il progetto di statuto debba accompagnare il programma con il quale s'invitano i terzi a sottoscrivere; se dopo questa sottoscrizione vi è ancora un intervallo, nel quale il sottoscrittore possa prendere in più accuratezza esame lo statuto, e si concede loro di andare ad un'assemblea generale per discuterlo, e risolvere se veramente i patti dell'associazione sono onesti e convenienti, allora i sottoscrittore possono accorgersi di avere incautamente sottoscritto, e devono potere recedere e dire: quando mi faceste sottoscrivere, mi avete presentato una seducente fantasmagoria; oggi che leggo più accuratamente lo statuto, vedo che entro in una società che non mi apparisce organizzata in modo conveniente.

Il legislatore vuole pertanto in questo progetto, dare un intervallo tra la sottoscrizione e l'approvazione definitiva dello statuto, onde concedere il mezzo ai sottoscrittore di potere ponderare più accuratamente la società nella quale entrano, allorchè so perseverano a rimanervi, non abbiano ragione poi di lamentarsi, e addurre che furono ingannati, ove le cose non procedano regolarmente e secondo la loro volontà.

In questo concetto, comprende l'onorevole Senatore Pescatore che non si potrebbe comminare una penale ai sottoscrittore che non mantenessero la promessa fatta di sottoscrivere le azioni, perchè anzi si è voluto lasciar loro la porta aperta per recedere, se, dopo un esame più accurato, possono accorgersi che non accettavano un buon affare.

Credo che, con queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Pescatore si persuaderà della convenienza della disposizione dell'articolo che stiamo discutendo, e della nessuna opportunità di mettere delle penalità a carico dei sottoscrittore che intendessero di recedere dopo un esame più accurato dei patti dell'associazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Le spiegazioni favoritemi dall'onorevole Senatore Corsi, mi riescono molto più liberali di quello che lo mi aspettava, perchè egli ammette che il sottoscrittore possa recedere fino a che non ha sottoscritto il contratto; così parmi di aver inteso.

Ora, non credo egli che sia opportuno spie-

gare anche più chiaramente questo punto, e dichiarare che cosa avvenga dei decimi che il sottoscrittore ha già pagati? Il sottoscrittore prima di venire all'assemblea versa tre decimi. Le deliberazioni sullo statuto non riescono di suo gradimento, egli non accetta tutte le condizioni che la maggioranza vorrebbe stabilire e quindi recede, non acconsente all'atto definitivo. Non sarebbe necessario dichiarare se gli debba essere restituita la somma versata? Per me non avrei nessuna difficoltà a fargli perdere un decimo. Se poi gli si restituisce, tanto meglio; ma allora bisognerebbe supplire ai decimi ritirati, cercare altre sottoscrizioni prima di stabilire il contratto.

Fatti questi riflessi, io dichiaro che avendo parlato a persone tanto oculate e tanto esperte, non credo necessario di altrimenti insistere, e mi rimetto alla saviezza dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi pare che sia sufficientemente provveduto, perchè viene poi l'adunanza in cui si discute dello statuto sociale; le clausole principali le conosceva prima. Mi pare che non ci sia più bisogno di aggiungere altro; non saprei anzi che cosa si possa aggiungere.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho posto molta attenzione alle osservazioni fatte in nome dell'Ufficio Centrale dall'onorevole Senatore Corsi; ed ho non meno attentamente ascoltate le contro-osservazioni dell'onorevole Senatore Pescatore.

Io prego l'Ufficio Centrale di vedere se, come a me pare, il suo sistema abbia il vizio di una petizione di principio, e se non si farebbe la tela di Penelope. Se noi ammettiamo che, sebbene esista il programma dei promotori e il progetto dello Statuto, sottoscritto da quel numero di soci che vuole la legge, tuttavia i sottoscrittore possano durante l'assemblea, e senza che questa abbia adottato deliberazioni contrario ai patti, recedere dalla società, a quali conseguenze saremmo condotti?

Si avverta che la società non può essere costituita, se tutte le azioni enunciate nel pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

gramma dello statuto non sono sottoscritte, e se i $\frac{3}{10}$ del capitale rappresentato dalle azioni sottoscritte, non sono versati: ora ammettendo che nel giorno della prima assemblea, una certa parte di questi azionisti possa ritirare la propria sottoscrizione, come potrebbe essere adempiuta la condizione voluta della legge, la quale non permette che la società sia costituita, ove non siano integralmente sottoscritte tutte le azioni?

Spero quindi che l'Ufficio Centrale, meglio considerando, ravviserà, che non sarebbe provvida cosa, che proprio nel giorno ultimo nel quale si deve consacrare la costituzione della società, fosse permesso di far mancare senza giusto motivo una delle condizioni essenziali per la costituzione della società stessa.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Nel dare le spiegazioni può essere che io con le parole sia andato un poco più in là dell'intenzione.

Io ho detto che quando si fa l'assemblea generale è lecito ai sottoscrittori di recedere dalle loro sottoscrizioni; non certamente ai singoli, ma al corpo collettivo. E codesta facoltà è riservata principalmente dall'art. 77 del progetto il quale dice che devono discutere lo statuto, ed approvarlo, lo che vuol dire che possono anche non approvarlo: se non lo approvano, è evidente che la società non si costituisce. Ora, sta benissimo che i sottoscrittori possono recedere dalle firme che hanno date per la sottoscrizione delle azioni, ma lo possono subordinatamente al voto della maggioranza di questa assemblea; giacchè se l'assemblea adotta lo statuto, bisogna che la minoranza resti necessariamente vincolata dal voto; senza di ciò, osservava benissimo l'onorevole signor Ministro, non si costituirebbe mai la società.

Dunque, nella prima assemblea si discute lo statuto, ed i sottoscrittori sono nella libera facoltà di respingerlo oppure di correggerlo, anche, se credono, votando colla solita forma con la quale si vota nelle assemblee e con i voti che concede loro la legge, e possono fare delle modificazioni a questo statuto.

Se lo statuto nel suo insieme e le sue modificazioni non sono accolte dalla maggioranza, è evidente che la società non si costituisce, giacchè la maggioranza non intende accettare

le basi proposte. Perchè si costituisca, bisogna che la maggioranza dei sottoscrittori l'accetti.

Nè con ciò i diritti dei sottoscrittori singoli rimangono lesi, perchè essi già conoscevano lo statuto allorchè sottoscrissero, ed accettandolo avevano già riconosciuta l'impresa ad essi conveniente. Lo hanno poi discusso di nuovo con i loro colleghi e se la maggioranza lo ha creduto buono, è forza che lo accettino perchè la società possa costituirsi.

Mi pare che con queste spiegazioni debba essere eliminato il dubbio espresso dall'onorevole Ministro, perchè s'intende che la società si costituisce se la maggioranza, esclusi i promotori, ammette lo statuto, e non si costituisce se essa lo respinge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Son lieto di aver porta occasione all'onorevole Corsi di dare queste spiegazioni. Ma siccome l'argomento è molto grave, e può restar luogo a qualche dubbio, prego l'Ufficio Centrale di vedere se convenga aggiungere all'art. 27 qualche dichiarazione esplicativa.

Nella legge belga, che è stata citata tante volte con lode in questa discussione, è detto che se la maggioranza dei sottoscrittori presenti, non contati i promotori, non si oppone alla costituzione della società, i promotori dichiareranno che essa è costituita.

Io non ho accennato il testo di questa legge, affinché sia introdotto quest'articolo nella nostra; ma perchè si vegga anche coll'esempio di un'altra legislazione, che è opportuno provvedere espressamente a questo riguardo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Proporrei di proseguire oltre nella discussione, e quando saremo all'art. 97 che parla appunto delle adunanze che precedono la costituzione della società e della maggioranza che vi è necessaria per prendere le deliberazioni, se non sembrerà al Senato che si sia provveduto sufficientemente, sarà allora il momento di proporre una qualche dichiarazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Va benissimo.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo 75, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 76.

« Il versamento prescritto dagli art. 73 e 74 deve essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874 n. 1920, come sarà stabilito con Decreto Reale. La somma depositata è restituita agli amministratori della società dopo l'inserzione di essa nel registro delle società per azioni, o ai sottoscrittori, quando l'inserzione non abbia luogo.

» Sopra questo versamento i promotori della società non possono fare alcun prelevamento. »

Invece di quest'articolo del progetto ministeriale il signor Ministro acconsente che il Senato approvi, se lo credo, l'art. 63 dell'Ufficio Centrale di cui si dà lettura :

Art. 63.

« Il versamento prescritto dagli articoli 60 e 61 deve essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920. La Cassa o Istituto dovranno restituirlo agli amministratori nominati, sopra semplice esibizione del certificato del cancelliere che attesta la presentazione o pubblicazione del contratto, e l'iscrizione di esso nel registro delle società per azioni, o ai sottoscrittori quando l'iscrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 77.

« Raccolte le sottoscrizioni ed eseguiti i versamenti indicati negli art. 73 e 74, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'art. 75, salvo che il programma o il progetto d'atto costitutivo stabiliscano diversamente, devono convocare gli azio-

nisti in assemblea generale nei modi stabiliti dall'art. 96.

L'assemblea :

1. Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2. Disente ed approva l'atto costitutivo della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3. Nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4. Nomina i sindaci. »

L'Ufficio Centrale accetta l'articolo del progetto ministeriale sostituendo alle parole: *progetto d'atto costitutivo* quelle: *progetto di statuto*.

La discussione è aperta su questo articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Pregherei l'Ufficio Centrale di portare la sua attenzione sul numero 1 di quest'articolo, il quale dice :

« 1. L'assemblea riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, *se è stato determinato*; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo. »

Si distinguono due ipotesi: o il valore delle cose mobili o immobili che furono conferite è stato determinato, e allora l'assemblea non ha più niente da fare; solo se ne occupa e nomina uno o più periti per accertarne il valore nel caso in cui non sia stato determinato. Ad esempio, dai promotori della società che abbiano fatto questo conferimento è indicato il valore esageratissimo, doppio, triplo, quadruplo del giusto: e l'assemblea non se ne debbe occupare?

Negli studî diversi che mi è occorso di fare intorno a questa materia, imparai che vi è un certo pericolo nella determinazione del valore di cose mobili o immobili che si conferiscono nel primo inizio della costituzione della società. Naturalmente, la tendenza dei promotori si è sempre di far vedere che c'è già un gran capitale, e che spesso si esagera il valore di cose mobili ed immobili che si conferiscono;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

lo si esagera grandemente, lo si porta al doppio, al triplo, al quadruplo.

Quindi non mi pare che l'assemblea debba astenersi da ogni verificaione solo perchè i promotori hanno già essi stabilito il valore, non essendo un giudizio buono, un giudizio che affidi il pubblico e gli azionisti.

Quindi, veda un poco l'Ufficio Centrale se non sarebbe utile e conforme ai dettati della dottrina in questa materia, conforme anche ai dettami della esperienza, stabilire che l'assemblea debba sempre occuparsi per determinare il giusto valore delle cose mobili ed immobili conferite: che l'assemblea per prima cosa debba riconoscere i versamenti fatti, le quote sociali conferite, la verità di tutte le sottoscrizioni raccolte, e nominare senz'altro dei periti che abbiano a verificare il giusto prezzo delle cose conferite. Io non credo che sia utile riferirsi alla determinazione di persone interessate ad ingrossare il capitale della società.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Con la dichiarazione che ho l'onore di fare a nome dell'Ufficio Centrale mi riprometto che l'onorevole Pescatore resti soddisfatto.

L'onorevole Pescatore suppone che non siasi voluto rimettere sempre nell'assemblea la verificaione ed approvazione del versamento delle quote sociali e l'apprezzamento delle cose mobili ed immobili conferite; in fatto, ciò compete in ogni caso all'assemblea; la sola differenza è nel modo. Se il valore è determinato prima, l'assemblea procede a ciò direttamente: se non è determinato prima, nomina dei periti. La nomina dei periti è necessaria in questo secondo caso: nel primo non occorre, poichè già una valutazione si è fatta, e l'assemblea è chiamata a riconoscerla ed approvarla, il che porta con sé la facoltà di non riconoscerla e di non approvarla.

Ai giusti timori dell'onorevole Senatore Pescatore, intorno alle possibili esagerazioni di questa valutazione, si è già ovviato, da quando in fine dipende dall'assemblea l'accettarla o no.

Della valutazione che le viene presentata, l'assemblea non si limita a prender atto: essa la discute e delibera se la stimi accettabile o no.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io mi restringo a pro-

porre una modificazione che è conforme alle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Relatore.

Egli ammette che l'assemblea riconosce il valore delle cose mobili ed immobili; le riconosce, le esamina e quindi approva o non approva il valore nei termini in cui fu fissato. Stando a questa dichiarazione veda l'onorevole Relatore se l'articolo non sarebbe meglio concepito col cambiamento di una sola parola dicendo così: *riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili ed immobili conferite nominando ALL'UOPO* (dove ne risulti il bisogno) *uno o più periti*, ecc. Perchè mi ripugna alquanto quell'antitesi assoluta che fa il progetto tra il caso in cui il valore è stato determinato dai promotori, nel quale caso l'assemblea non nomina più alcun perito, quasi che la determinazione interessata, e spesso falsa dei promotori la dovesse obbligare ad accettare una valutazione chimerica.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi permetta l'onorevole Pescatore di rivolgergli una domanda. Ammessa l'opportunità della sua proposta dubito che l'articolo provvegga abbastanza a tutti i casi, poichè rimarrebbe solo provveduto a quello in cui il valore della cosa conferita sia stato determinato; ma se non è stato determinato?

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Vi è bisogno di nominare un perito. Il bisogno di nominare questo perito può essere in due casi: o nel caso che sia determinato il valore ma che l'assemblea creda che sia stato esagerato, in allora si nomina il perito; e nel caso che non sia stato determinato il valore, il bisogno di nominare il perito diviene assoluto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dire l'ultima sua parola su questa questione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale crede che debba mantenersi l'articolo come sta, perchè è persuaso che esso provvegga a tutti i casi, il che non è delle altre proposte che si sono fatte.

Vorrebbe che l'assemblea nominasse dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

periti anche quando una valutazione già vi è, ma tale che non la appaghi.

Però, chi ha conferito una cosa, può averla espressamente conferita per quella tale stima e non altrimenti.

Quindi l'assemblea, è bensì libera di accettarla o non accettarla per buona, ma non può imporre una stima diversa.

Perciò manteniamo l'articolo come venne proposto.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Pescatore nel suo emendamento?

Senatore **PESCATORE.** Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 77.

« Raccolte le sottoscrizioni ed eseguiti i versamenti indicati negli articoli 73 e 74, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'articolo 75, salvo che il programma o il progetto di statuto stabiliscano diversamente, devono convocare gli azionisti in assemblea generale nei modi stabiliti dall'articolo 96.

» L'assemblea :

1. Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili ed immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2. Discute ed approva il progetto di statuto della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3. Nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4. Nomina i sindaci. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 78.

« Se alcuno degli azionisti dichiara nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

» Se viene domandato un termine più lungo, decide la maggioranza degli intervenuti. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 79.

« Esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto di costituzione della società col concorso degli intervenuti.

» Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione. »

(Approvato.)

Art. 80.

« Fino a che non sia avvenuta la pubblicazione ordinata dall'art. 25, la società non è legalmente costituita, e chiunque contrae in nome di essa è tenuto solidariamente e senza limitazione per gli obblighi che assume.

» I cambiamenti dell'atto costitutivo non hanno effetto prima che siano stati pubblicati nella forma indicata dal citato art. 25. »

(Approvato.)

Art. 81.

« Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società, ancorchè questa non avvenga, è nulla e di niun effetto; e l'alienante può essere costretto a restituire le somme che gli fossero perciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta con la clausola « ora per quando la società sarà costituita » o altra equivalente.

» Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi. »

(Approvato.)

Art. 82.

« Ogni operazione fatta dai promotori, allo infuori degli atti occorrenti alla costituzione della società, è nulla di fronte ad essa, quando non sia approvata dalla prima assemblea generale degli azionisti. »

(Approvato.)

Passiamo ora al

§ 2. — *Degli amministratori.*

Art. 83.

« Gli amministratori delle società per azioni hanno obbligo di chiedere, e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze relative alla costituzione della società. »

(Approvato.)

Art. 84.

« Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle società devono tenere:

1. il libro degli azionisti, il quale deve contenere il nome, il cognome o la ditta e il domicilio dei sottoscrittori di azioni e l'indicazione dei versamenti fatti su di esse, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e, per le società con azioni nominative, l'indicazione delle cessioni a termini dell'art. 110;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e, in questo caso, le copie di essi;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

» Questi libri devono essere tenuti come è prescritto per gli altri libri dei commercianti. »

(Approvato.)

Art. 85.

« Quando vi sono più amministratori è richiesta, per la validità delle loro deliberazioni, la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non prescrive un numero maggiore. »

(Approvato.)

Art. 86.

« Gli amministratori devono permettere l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 84 ai soci, ai creditori e ai contraenti con la società.

» Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti rila-

sciare certificati complessivi a spese del richiedente. »

Alla prima parte di quest'articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente modificazione:

« Gli amministratori devono permettere ai soci l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 71. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* In quest'articolo il progetto del Ministero dava il diritto di ispezione non solo ai soci, ma anche ai creditori e ai contraenti. L'Ufficio Centrale propone di limitarlo ai soli soci e perciò escluderlo pei creditori e pei contraenti.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se accetta la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non dissento dalle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo per porlo ai voti, osservando che l'articolo 71 qui citato corrisponde all'articolo 84 del testo ministeriale.

Art. 86.

« Gli amministratori devono permettere ai soci l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 71.

» Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare certificati complessivi a spese del richiedente. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 87.

« La nomina di tutti g'impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo all'assemblea generale. »

(Approvato.)

Art. 88.

« Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto abbia luogo, per deliberazione dell'assemblea generale, con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati. Essi non possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 89.

« Quando gli amministratori riconoscano, che il capitale sociale è limitato di un terzo, devono convocare gli azionisti, per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale, o sciogliere la società.

» Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se gli azionisti non preferiscono di integrarlo o di limitare il fondo sociale al capitale rimanente.

» Gli azionisti dissanzieri dalla reintegrazione, quando questa debba aver luogo mediante versamenti eccedenti l'ammontare nominale delle azioni, hanno diritto al rimborso delle loro azioni, in proporzione dell'attivo sociale.

» In caso di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al tribunale a norma delle disposizioni del Codice di commercio. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone una modificazione al primo e al secondo alinea e la soppressione del terzo.

Interrogo il signor Ministro se accetta la modificazione e soppressione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io non posso accettare nè la soppressione, nè la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale. Anzi, siccome credo che la formola del progetto ministeriale risponda ad un concetto che sembrò buono all'Ufficio Centrale in materia analoga, prima di parlare e dire le ragioni per le quali mantengo la proposta del Governo, amerei di sapere dall'Ufficio Centrale se esso persista nel suo emendamento o se accetti l'articolo del Ministero; perchè mi sarebbe molto grato di evitare una discussione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta qual è l'articolo ministeriale, essendo già pregiudicata la questione, come opportunamente accennò l'onorevole signor Ministro, da precedenti deliberazioni del Senato in questo senso.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 89 come è stato letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 90.

« Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso gli azionisti ed i terzi :

1. Della verità dei versamenti fatti dai soci ;

2. Della reale esistenza dei dividendi pagati ;

3. Della esattezza e legalità di tutte le scritture sociali ;

4. Dell'esatto adempimento dell'atto costitutivo della società e delle deliberazioni delle assemblee generali ;

5. E in generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In seguito anche alle osservazioni che vennero fatte da onorevoli Senatori, l'Ufficio Centrale propone a questa disposizione, che dapprincipio aveva accettata come l'aveva proposta il signor Ministro, alcune modificazioni.

Qui sarebbe stabilita la responsabilità solidale degli amministratori verso gli interessati ed i terzi, per tutti i fatti indicati dall'articolo.

La solidarietà non può in via assoluta escludersi: non sarebbe anzi questo, che gli amministratori intendessero sottrarsi dove realmente può e deve esservi. Ma altrettanto sarebbe eccessiva ed intollerabile, dove non può verificarsi e d'altronde non occorre. L'Ufficio Centrale propone, che invece d'estendere la responsabilità alla esattezza e legalità di tutte le scritture sociali, essa non abbia a riferirsi che all'esistenza e regolare tenuta dei libri voluti dalla legge. Vegga poi il Senato se la responsabilità solidaria, certamente legittima, dove si tratta dei versamenti fatti dai soci e della reale esistenza dei dividendi pagati, non debba invece in tutti gli altri casi dar luogo alla responsabilità individuale.

PRESIDENTE. L'articolo 90 sarebbe dunque modificato dall'Ufficio Centrale in questi termini :

Art. 90.

« Gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti ed i terzi :

1. Della verità dei versamenti fatti dai soci ;

2. Della reale esistenza dei dividendi pagati ;

3. Dell'esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;

4. Dell'esatto adempimento dell'atto costitutivo della società e delle deliberazioni delle assemblee generali;

5. E in generale dell'esatta osservanza degli obblighi della legge. »

Capoverso aggiunto.

« Per i fatti indicati ai numeri 1 e 2 sono responsabili solidariamente. »

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Interrogo l'onorevole signor Ministro se accetta questa redazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Lo desidererei, ma non lo posso.

Uno dei più comuni e dei più gravi inconvenienti che ebbero luogo rispetto alle società anonime è quello delle amministrazioni senza responsabilità.

Io sono d'avviso, e niuno potrà negare, che, ben più del Decreto Reale che conferiva costituzione e vita legale a queste società, alimentasse e provocasse una ingiustificata fiducia nel buon esito delle intraprese sociali e allucinasse gli azionisti, il bagliore dei nomi che figuravano nelle liste degli amministratori. Uno dei cardini fondamentali di questa legge, senza del quale la sua buona riuscita correrebbe serio pericolo, è senza dubbio la responsabilità degli amministratori.

Intendo bene che questa responsabilità non si possa portare ad estremi esagerati e non pratici; ma la proposta dell'Ufficio Centrale, mi sia permesso il dirlo, elimina la responsabilità degli amministratori, appunto dove io la reputo essenziale. Nè mi si dica; che non si esclude la responsabilità assoluta degli amministratori, perchè qualcheduno resterà sempre responsabile.

È l'insieme del corpo degli amministratori che deve rispondere alla fiducia degli azionisti, nella stessa guisa che la determina e la mantiene; nell'elenco degli amministratori ve ne possono essere degli indifferenti per la massa degli azionisti, che confidano in alcuni altri i quali, o sono personalmente conosciuti da essi, od hanno titoli e posizioni sociali che li raccomandano alla pubblica fiducia e meritano

di ottenerla. Non si può quindi dire che la fiducia degli azionisti e dell'assemblea possa riposare su questo o su quell'amministratore; questa fiducia riposa sull'insieme degli amministratori. E potrei dire, pigliando un esempio che non mi allontana da quest'Aula, che come la fiducia di un corpo politico non riposa su questo o su quel Ministro, ma sull'insieme del Ministero, così nelle società commerciali per azioni la fiducia è collocata non sopra l'uno o l'altro degli amministratori, ma su l'intero consiglio di amministrazione.

Risponde forse a questo concetto la novella proposta fatta nell'odierna seduta dall'Ufficio Centrale? Io ne dubito grandemente.

Lasciamo di considerare le responsabilità che corrispondono ai numeri 1 e 2 dell'articolo, perchè, rispetto a questi, l'Ufficio Centrale ammette la responsabilità solidaria; ma eliminare la responsabilità solidale degli amministratori nei casi indicati ai numeri 3 e 4 (lascio per ora in disparte il numero 5) mi parrebbe veramente una disposizione improvvida...

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO... e che a mio avviso, come dicevo dapprima, farebbe cadere uno dei cardini di questa legge, che è la responsabilità.

Ma importa forse poco all'assemblea degli azionisti, di essere certa che le scritture e i libri commerciali siano tenuti regolarmente? Interessa forse poco che sia osservato quanto prescrive l'atto costitutivo della società, e che siano adempiute le deliberazioni dell'assemblea generale?

Io credo che l'assemblea e l'intera società non abbiano interesse maggiore di questo; cioè che venga assicurata l'esistenza e la tenuta regolare di quei libri, che soli possono documentare quale sia l'andamento della società stessa, ed essere per così dire il registro e il termometro della sua vita e delle sue azioni giornaliere.

In quanto poi all'osservanza dello statuto della società ed all'adempimento delle deliberazioni dell'assemblea generale, se vi è una cosa alla quale debba uniformarsi la responsabilità degli amministratori, nessuno escluso, ossia la responsabilità solidale di tutti, è appunto questa.

Per guisa che, ammettendo che la locuzione del numero 3 possa e debba essere modificata,

affinchè non sia spinta la responsabilità degli amministratori oltre a quel discreto confine, al di là del quale sarebbe esagerazione; e salvo il vedere se si possa abbandonare questa solidarietà per rispetto al numero 5, il quale dovrebbe però riferirsi agli speciali obblighi dati dalla legge o dallo statuto sociale esclusivamente ad uno o ad un'altro ufficio rivestito da alcuno degli amministratori, io insisto affinché per tutti gli argomenti di cui si è fatta parola ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 90, piaccia al Senato di mantenere la responsabilità solidale degli amministratori verso gli azionisti e verso i terzi, come propone il Ministero.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSIA. Io credo che l'Ufficio Centrale finirà per intendersi coll'onorevole Ministro dopo le spiegazioni che esso ci ha date sul N. 3 e al N. 5. Ma dirò una parola sulla responsabilità, definita come fu con molta precisione dall'onorevole Ministro in principio del suo discorso.

Come dissi nella discussione generale, noi trattiamo questa legge, aventi un piede nel passato e l'altro spinto verso l'avvenire.

L'attuale responsabilità degli amministratori e quella che noi vogliamo definire in questa legge, riescono sempre alla responsabilità che avrebbe un consiglio di sorveglianza.

La sola porta aperta per indicare ove possa trovarsi la vera responsabilità delle società anonime è all'art. 51 dove la legge providamente ha introdotto le parole: *uno o più soci*; perchè la garanzia principale delle società anonime si aggrupperà sempre intorno ad un nome.

Intanto non bisogna rendere impossibile agli amministratori di accettare l'ufficio, non bisogna nemmeno dimenticare che chi veramente amministra nella massima parte dei casi è il direttore.

Io intendo cioè che della verità dei versamenti fatti dai soci devono rispondere gli amministratori in solido, come ancora della reale esistenza dei dividendi pagati.

Il terzo punto, come era redatto, cioè: « Della esattezza e della legalità di tutte le scritture sociali » non avrebbe potuto accettarsi da nessun amministratore in solido.

Le scritture, i registri vengono tenuti dal gerente, dal direttore, da questa persona che non compare ancora nella legge in tutta la sua

verità; ed è tutto, o quasi. Molte volte la sede del gerente si trova alla distanza di 100, 150 chilometri dalla sede sociale, dove si aduna il Consiglio di amministrazione. Come può essere un consigliere di amministrazione responsabile in solido della esattezza e legalità di tutte le scritture sociali? Mentre una semplice cancellazione o uno spazio in bianco in un giornale basterebbe per rendere inesatto un registro?

La riforma proposta dall'Ufficio Centrale serve meglio la verità; e così potremo accettare il terzo punto.

Anche il quarto accettiamo. Ma il 5 mi pare che l'Ufficio Centrale non lo possa accettare.

Quando si ammette che vi siano in un Consiglio di amministratori degli assenti sarebbe veramente eccessivo se si dovesse tenere responsabile l'assente dell'esatta osservanza dei doveri imposti dalla legge agli amministratori.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale mantiene la diversa redazione già proposta quanto al numero concernente le scritture sociali, riferendosi invece ai libri voluti dalla legge, e senza altre modificazioni all'articolo proposto dal Ministero; chiederebbe tuttavia, che la solidarietà per la esatta osservanza dei doveri imposti agli amministratori dalla legge si escluda quando si tratti di doveri spettanti in proprio a determinati uffici.

PRESIDENTE. Il signor Ministro si contenta di queste modificazioni?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe concepito in questi termini:

Art. 90.

« Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso gli azionisti ed i terzi:

1. Della verità dei versamenti fatti dai soci;
2. Della reale esistenza dei dividendi pagati;
3. Della esistenza dei libri voluti dalla legge e dalla loro regolare tenuta.
4. Dell'esatto adempimento dell'atto costitutivo della società e delle deliberazioni delle assemblee generali;

5. E in generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, e che non sono propri esclusivamente di un determinato ufficio. »

Metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui proponerei per suggerimento del Senatore Cabella e d'accordo col signor Ministro d'introdurre un articolo che pare molto provvidente e rispondente a quanto avviene nell'ordinamento delle grandi società.

Qualche volta avviene che, costituito il Consiglio d'amministrazione, si affidi poi la direzione ed in sostanza la somma delle cose ad una qualche persona che non fa parte del Consiglio di amministrazione e che pure dovrebbe avere egli la responsabilità stessa degli amministratori, perchè infine è lei che amministra.

Proponesi dunque che colui che nel fatto tiene in mano le sorti e l'andamento della società, sia responsabile, oltre che della responsabilità propria, anche come amministratore.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo aggiunto proposto dal Senatore Cabella, ed accettato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero.

Art. 90 bis.

« Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea o degli amministratori, qualcuno venga sotto nome di direttore od altro incaricato della gestione materiale degli affari sociali, o della rappresentanza della società verso i terzi o della firma sociale, ancorchè subordinato all'autorità di sorveglianza degli amministratori, esso è considerato come amministratore, ed ha verso gli azionisti e i terzi tutte le responsabilità degli altri amministratori, nonostante qualunque patto contrario. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 91.

« La responsabilità per gli atti o le omissioni, nelle società aventi più amministratori,

non si estende a quello tra essi, che, essendo esente da colpa, ha dato notice il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne ha dato notizia ai sindaci, prima che l'atto sia stato commesso, o prima che l'emissione sia divenuta irreparabile. »

L'Ufficio Centrale ammette il testo ministeriale, ma sopprime le due ultime linee che contengono queste parole: *prima che l'atto sia stato commesso, o prima che l'emissione sia divenuta irreparabile.*

Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Potrei convenire nella suppressione delle ultime parole di quest'articolo, soltanto ove s'intendesse che la disposizione relativa fosse compresa nella parte prima dell'articolo; altrimenti non capirei come si potesse consentire ad un amministratore di sottrarsi dalla responsabilità comune; limitando ai sindaci un fatto compiuto. Forse basterebbe domandare che la notizia sia data *in tempo debito*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Altro è che si dica che quest'atto sia portato alla notizia dei sindaci in tempo debito, o quanto più presto è possibile, altro è che sia portato a notizia dei sindaci prima che l'atto sia stato commesso e prima che l'emissione sia divenuta irreparabile.

Qualche volta non sarebbe possibile, ed allora avremmo questa gravissima incongruenza, che colui che non vi ha avuto parte, o anzi l'unica parte che vi ebbe fu per opporvisi, sarà chiamato in colpa.

Aggiungiamo pure, che la notizia debba darsi *sollecitamente*, ai sindaci, ma volendo di più andrebbe contro ai principi del diritto, rendendosi responsabile chi realmente, effettivamente, si è opposto, e nascondosi in tal modo a far sì, che una disposizione animata dall'intendimento di tenere incolpato l'innocente, risolvendosi nella condanna di esso.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non insisto perchè il Senato conservi le ultime due righe di quest'articolo; ma d'altra parte la parola *sollecitamente* proposta dall'Ufficio Centrale, paremi troppo indeterminata.

Siccome si parla di un amministratore il

quale deve aver fatto notare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, mi sembra che non ci sarebbe incongruenza a dire: *e ne ha data immediata notizia ai sindaci.*

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale accetta questa nuova proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'art. 91 che risulta così concepito:

Art. 91.

« La responsabilità per gli atti o le omissioni, nelle società aventi più amministratori, non si estende a quello tra essi, che, essendo esente da colpa, ha fatto notare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne ha dato immediata notizia ai sindaci. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 92.

« L'amministratore che in una determinata operazione ha interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori, se ve ne sono, ed ai sindaci. L'operazione medesima non può essere compiuta senza il consenso dei sindaci, e l'amministratore o gli amministratori devono renderne conto alla prossima assemblea generale, prima che sia emesso alcun altro voto.

» L'amministratore o gli amministratori, che non facciano le dichiarazioni prescritte nel presente articolo, o che non si conformino alla decisione dei sindaci, sono responsabili delle perdite che derivassero alla società dalla operazione suddetta. »

A proposito di questo articolo debbo avvertire il Senato che tra il Ministero e l'Ufficio Centrale intervenne il seguente accordo.

Il Ministero accetta invece del suo articolo, l'art. 79 dell'Ufficio Centrale che gli sta incontro, con un'aggiunta, cosicchè l'articolo resta così concepito:

Art. 92.

« L'amministratore che in una determinata operazione ha, in proprio o come rappresentante, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori, se ve ne sono, ed ai sindaci, ed astenersi dalle relative deliberazioni.

» Quando le deliberazioni non sieno approvate dai Sindaci, gli amministratori sono responsabili delle perdite che derivassero alla società dalla operazione suddetta. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 93.

« Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio, e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, se ha sospeso i pagamenti od è divenuto insolvente, o se è stato condannato ad una pena criminale per qualunque reato, o ad una pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa. »

(Approvato.)

Art. 94.

« L'azione contro gli amministratori, per fatti relativi alla loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

» I sindaci, nelle loro relazioni all'assemblea, devono far menzione di ogni reclamo ricevuto da uno o più azionisti rispetto all'amministrazione sociale. Se il reclamo è fatto da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale, i sindaci devono convocare, nel termine di un mese, un'assemblea generale straordinaria, perchè deliberi intorno ad esso.

» Il tribunale di commercio, sull'istanza di uno o più azionisti, e quando siavi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, può ordinare l'ispezione dei libri della società, e nominare a tal uopo uno o più commissari, a spese dei richiedenti.

» Il Decreto del tribunale è pronunciato in Camera di consiglio, sentiti gli amministratori ed i sindaci.

» L'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data cauzione per le spese occorrenti, nella somma determinata dal tribunale.

» La relazione dei commissari dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

» Il tribunale esamina la relazione in Camera di consiglio, e può ordinare che sia pubblicata

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni*, per intero, o soltanto nelle sue conclusioni.

» Il tribunale può condannare gli amministratori alla rifusione delle spese dell'ispezione ed anche autorizzare i richiedenti ad esercitare l'azione accennata nella prima parte di questo articolo, per i fatti censurabili accertati nella relazione. »

L'Ufficio Centrale di quest'articolo ne ha fatti due, e ne modifica le disposizioni.

Interrogo il signor Ministro se accetta queste modificazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Pregherei il signor Presidente a rileggerle.

PRESIDENTE. Adesso leggerò ciò che mi è stato mandato in questo momento dall'Ufficio Centrale:

Al secondo alinea dell'articolo 81, invece delle parole: *possono tener conto*, si sostituisce: *tengono conto*; invece delle parole: *sono obbligati di farne menzione e di emettere, ecc.*, si sostituiscono le parole: *sono obbligati di emettere*; invece di: *un quarto*, sostituire un *decimo*; e nell'ultimo capoverso sostituire parimenti: *del decimo* in luogo di: *del quarto*, e alla parola: *possono*, sostituire la parola: *devono*.

Ora, chiedo al signor Ministro, il quale ha inteso di che si tratta, se accetta le modificazioni proposte.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In quest'articolo 94, che piace all'Ufficio Centrale dividere in due, ci sarebbe materia a lungo discorso. Ma, dopo tanti giorni di discussione intorno a questo progetto di legge, bisogna evitare di prolungarla soverchiamente.

Inspirato da questa considerazione, nella conferenza che ho avuta coll'Ufficio Centrale, ho fatto sacrificio di qualcuna delle mie opinioni, per arrivare ad un termine di comune consenso.

Gli articoli 81 ed 82, quali eran proposti dall'Ufficio Centrale, non potevano essere da me accettati; ma avendo esso aderito a modificarli in un modo che, se non mi riesce del tutto soddisfacente, si allontana però meno dal primitivo progetto ministeriale, non dissento dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 81 dell'Ufficio Centrale, che corrisponde al 94, così modificato, ed accettato dal signor Ministro:

« L'azione contro gli amministratori, per

fatti relativi alla loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

» Ogni socio ha però diritto di denunziare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi tengono conto delle ricevute denunce nei loro rapporti all'assemblea. Sono però obbligati di emettere intorno ad essi la loro opinione, allorchè la denuncia è fatta dai rappresentanti di almeno un decimo del capitale sociale.

» Il possesso dei titoli relativi si giustifica col deposito loro presso una banca, o presso i sindaci, perchè vi restino fino all'esito della prossima assemblea generale.

» Se i sindaci trovano accoglibile il reclamo del decimo degli azionisti, devono convocare immediatamente un'assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla più prossima. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 82 dell'Ufficio Centrale, che è il secondo dei due articoli, sostituiti all'articolo 94 del testo ministeriale.

« Quando tanti azionisti che rappresentano il quinto.....

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Perdoni se l'interrompo, onorevole Presidente, dovrebbe dirsi: *Quando tanti azionisti che rappresentano il decimo.....*

PRESIDENTE. Si dirà adunque:

« Quando tanti azionisti che rappresentano il decimo del capitale sociale reputino esservi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, potranno denunciare i fatti al tribunale di commercio, ed esso riconosciuta l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, potrà ordinare l'ispezione dei libri della società, e nominare a tal uopo uno o più commissari, a spese dei richiedenti.

» Il decreto del tribunale è pronunciato in camera di consiglio, sentiti gli amministratori ed i sindaci.

» L'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data cauzione per le spese occorrenti, nella somma determinata dal tribunale.

» La relazione dei commissari dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

» Il tribunale esamina la relazione in camera

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

di consiglio. Se in esso viene esclusa l'esistenza dei fatti denunciati può ordinare che sia pubblicato nel giornale ufficiale della provincia per intero o soltanto nelle sue conclusioni. Se i fatti si sono accertati, il tribunale ne ordina il rinvio all'assemblea generale, che esso può convocare con Decreto, se non è stato fatto dai sindaci e ordinare frattanto quei provvedimenti che saranno suggeriti dall'urgenza.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. D'accordo col Ministro sul primo alinea, dov'è detto: « irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori » aggiungerebbersi: *e dei sindaci*.

PRESIDENTE. Si dirà adunque:

Art. 94.

« Quando tanti azionisti che rappresentino il decimo del capitale sociale reputino esservi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, potranno, ecc. »

Il resto come fu testè letto.

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ora viene il

§ 3. — Delle assemblee generali.

Art. 95.

« Le assemblee generali degli azionisti sono *ordinarie e straordinarie*.

» L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In essa, oltre alla trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno, si deve:

1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2. Surrogare gli amministratori che escono d'ufficio;

3. Nominare i sindaci;

4. Determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale aggiunge un ultimo capoverso in questi termini.

« Le adunanze straordinarie sono convocate ogni qualvolta occorra. »

Accetta il signor Ministro quest'aggiunta dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'art. 95 con questa aggiunta.

Chi lo accetta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 96.

« La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, e con quegli altri mezzi di pubblicità che sono prescritti dall'atto costitutivo della società.

» L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

» Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla. »

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 97.

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società, ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo non disponga altrimenti, la convocazione è fatta dall'amministratore, o dagli amministratori, o dalla persona designata dal programma indicato nell'art. 71 per presiedere la prima assemblea.

» In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei sottoscrittori, e il consenso della maggioranza dei presenti.

» Nelle assemblee generali, successive alla legale costituzione della società, è necessaria la presenza di tanti azionisti, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; ogni azionista ha un voto per ciascuna azione che possiede, ma non può avere più di un decimo dei voti dell'assemblea; le deliberazioni si prendono a maggioranza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

» Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

» Se il giorno della convocazione della seconda assemblea non è stabilito nell'avviso pubblicato per la prima, devono adempirsi le forme indicate nell'art. 96, ma il termine di giorni quindici ivi stabilito può ridursi a giorni otto. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In quest'articolo l'Ufficio Centrale accetta il progetto del Ministero con una sola modificazione concordata col Ministero che manderò subito alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro accetta la prima parte dell'articolo ministeriale senza modificazione.

Comincio a dar lettura di questo e poi si passerà alla parte modificata.

Art. 97.

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società, ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo non disponga altrimenti, la convocazione è fatta dall'amministratore, o dagli amministratori, o dalla persona designata dal programma indicato nell'art. 71 per presiedere la prima assemblea. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Se fosse intenzione del Ministero e dell'Ufficio Centrale di sottoporre tutte le parti dell'articolo 97 alla condizione che non sia dall'atto costitutivo disposto altrimenti, l'articolo dovrebbe essere concepito in termini diversi. Si dovrebbe dire, cioè:

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società si osservano le regole seguenti: »

E poscia scrivere le regole. Altrimenti si potrebbe dubitare che il solo paragrafo I dell'articolo 97 fosse sottoposto alla condizione che l'atto costitutivo non disponesse altrimenti; e che le disposizioni di tutti i successivi para-

grafi fossero così imperative da non permettere una contraria convenzione.

Domanderei quindi a questo riguardo uno schiarimento all'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non può l'Ufficio Centrale accettare la proposta del Senatore Cabella, in quanto che nell'articolo, dall'Ufficio Centrale, d'accordo col Ministro ed in seguito ad osservazioni che si son fatte nel Senato, si è introdotta qualche clausola, per cui non è tutto facoltativo; cioè, si danno alcune disposizioni, a cui gli statuti possono, bensì in parte, derogare, in parte no; e quindi non si può mettere una clausola generale, che lasci interamente subordinate queste disposizioni al patto.

Quanto al voto, si è stabilito, d'accordo col Ministero, una certa proporzione di rappresentanza col capitale sociale, e questo in via di norma; però si stabilisce che possa modificarsi ma sempre nel senso stesso della disposizione, cioè, nel senso che al capitale sia fatta la parte che al capitale spetta, in una società fondata sopra di esso.

Quindi, siccome alcune di queste disposizioni si possono derogare, ed altre no, quella clausola generale in principio l'Ufficio Centrale non potrebbe accettarla.

Tanto più poi sarebbe alieno dall'accettare emendamenti in quest'articolo, in quanto che è stato uno degli argomenti maggiormente discussi tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

Ci siamo studiati di esprimere in esso la conciliazione di tutti gl'interessi che si son fatti valere anche nel corso della discussione, e coll'introdurvi qualche emendamento, io temo che il male che si porterebbe all'economia dell'articolo preso nel suo insieme, non sarebbe compensato da qualche miglioramento che potesse apportarsi ad una disposizione considerata in sé stessa.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Vorrei fare una preghiera, solamente una preghiera, all'onorevole Ministro perchè consentisse che la fissazione della somma del capitale rappresentato potesse essere stabilita anche diversamente nell'atto costitutivo.

Non faccio qui questione di maggioranza e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

di minoranza nell'assemblea. Egli è che praticamente queste assemblee generali non sono mai molto frequentate.

Ordinando la presenza della metà del capitale, in parecchi casi non si raggiungerebbe la maggioranza. Molte volte gli azionisti sono lontani dalla sede della società, e potrebbe essere di grande imbarazzo se per la mancanza di poche centinaia od anche di qualche decina di voti, un'assemblea generale che si fa con tanto apparato, e per la quale molti si scomodano per venire alla sede dove è convocata, dovesse andare deserta.

E che ne avverrebbe? che a una seconda convocazione si riuscirebbe ad avere un effetto contrario da quello che si attende l'onorevole signor Ministro.

Io non faccio una proposta, faccio soltanto una preghiera perchè l'onorevole signor Ministro accondiscenda alla proposta che gli viene fatta dall'onorevole Cabella.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Sarebbe ricambio di cortesia assecondare la proposta e la domanda fatte così cortesemente dall'onorevole Senatore Rossi; ma già fu osservato dall'onorevole Relatore, che l'ultima formula di quest'articolo è il risultato di una così lunga discussione, che veramente temerei anch'io di disturbarne l'economia, introducendovi qualche modificazione.

Le osservazioni dell'onorevole Senatore Rossi, certo partono dalla conoscenza di una pratica pur troppo generale in Italia, ove gli azionisti non arrivano quasi mai a trovarsi in tal numero, che rappresenti la metà del capitale. Faccio però osservare che anche la prescrizione del terzo del capitale, per questo rispetto potrebbe dar luogo agli stessi inconvenienti.

Ad ogni modo la metà, invece del terzo del capitale, richiesto nella prima assemblea dà una maggior garanzia di serietà di rappresentanza dell'interesse sociale in queste adunanze. Alla mancanza del numero voluto dalla legge nella prima convocazione si ripara, come pur troppo accadde in tanti altri casi, colla disposizione ulteriore dell'articolo, che dice: in una seconda convocazione essere valida la deliberazione sugli oggetti già portati all'ordine del giorno nella

prima, qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti e qualunque sia il capitale rappresentato da essi.

La regola della metà degli aventi diritto, per dir così, alla gestione degli affari sociali, nella prima adunanza che si tiene, affinché si possa deliberare validamente intorno ad un determinato oggetto è comune in Italia. I nostri corpi rappresentativi, comunali, provinciali ed altri, per poter legalmente deliberare nella prima convocazione, bisogna che contino la metà, più uno, dei loro membri. Quindi prego l'onorevole Senatore di non insistere; e tanto più vivamente lo prego, inquantochè egli sa quale sacrificio io abbia fatto sull'altare della concordia in una parte di quest'articolo, nella quale sebbene l'Ufficio Centrale abbia modificato un poco il proprio concetto, è ancora troppo discosto dal primitivo progetto del Ministero, che voleva posto un limite insuperabile al numero dei voti di un azionista.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 97 con le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale ed accettate dal Ministero.

Art. 97.

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società, ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo non disponga altrimenti, la convocazione è fatta dall'amministratore, o dagli amministratori, o dalla persona designata dal programma indicato nell'art. 71 per presiedere la prima assemblea.

» In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei sottoscrittori, e il consenso della maggioranza dei presenti.

» Nelle assemblee generali, successive alla legale costituzione della società, è necessaria la presenza di tanti azionisti, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; ogni azionista ha un voto per ciascuna azione che possiede, ma non può avere più di un decimo dei voti dell'assemblea; le deliberazioni si prendono a maggioranza.

» Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti portati

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONE — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

» Se il giorno della convocazione della seconda assemblea non è stabilito nell'avviso pubblicato per la prima, devono adempiersi le forme indicate nell'articolo 96, ma il termine di giorni quindici ivi stabilito può ridursi a giorni otto. »

L'Ufficio Centrale poi nel terzo alinea, alle parole *ogni azionista fino a maggioranza*, propone di sostituire le seguenti:

« Ogni socio ha un voto fino a cinque azioni da lui possedute: al di là di cinque e fino a cento azioni ha un voto ogni cinque azioni: e al di là di cento azioni ha un voto per ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

» Negli statuti sociali questo diritto di voto può essere allargato ma non ristretto. »

Domando al signor Ministro se accetta questa modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Lo accetto.

PRESIDENTE. In tal caso non rimane che da mettere ai voti l'articolo modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 98.

« Se l'atto costitutivo non dispone altrimenti, è sempre necessaria la presenza di azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il consenso di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo:

1. Per lo scioglimento anticipato della società;

2. Per la fusione con altre società;

3. Per la riduzione e per l'aumento del capitale sociale;

4. Per il cambiamento dell'oggetto della società;

5. Per ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

» Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4, hanno diritto di recedere dalla società, e di ottenere il rimborso delle loro azioni in proporzione dell'attivo sociale. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'articolo così come lo ha proposto il Ministero; solo desidera che, in conformità di quanto si è detto altra volta, invece delle parole *atto costitutivo* si adottino quelle di *statuto sociale*.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Siccome questa disposizione può essere scritta tanto nello statuto sociale che è quel documento che i promotori mettono innanzi ai capitalisti per invitarli a sottoscrivere, come nell'atto costitutivo, cioè quello col quale i sottoscrittori insieme raccolti danno formalmente l'essere alla società, invece di togliere le parole, *atto costitutivo*, io proporrei di aggiungere la indicazione *dello statuto* a quella *dell'atto costitutivo*.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questa modificazione?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

Art. 98.

« Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone altrimenti, è sempre necessaria la presenza di azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il consenso di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo:

1. Per lo scioglimento anticipato della società;

2. Per la fusione con altre società;

3. Per la riduzione e per l'aumento del capitale sociale;

4. Per il cambiamento dell'oggetto della società;

5. Per ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

» Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4, hanno diritto di recedere dalla società, e di ottenere il rimborso delle loro azioni in proporzione dell'attivo sociale. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 99.

« Gli amministratori hanno obbligo di convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale. »

(Approvato.)

Art. 100.

« Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari, soci o non soci.

» Gli amministratori non possono essere mandatari. »

(Approvato.)

Art. 101.

« Gli amministratori non possono dar voto:

1. Nell'approvazione dei bilanci;

2. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. »

(Approvato.)

Art. 102.

« Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che corrispondano alla metà delle azioni rappresentate all'assemblea, non si credono abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni, e gli altri azionisti non possono opporsi.

» Questo diritto non può esercitarsi, che una sola volta per lo stesso oggetto.

» La presente disposizione non si applica alla prima adunanza accennata nell'art. 78. »

(Approvato.)

Art. 103.

« Le deliberazioni prese dall'assemblea generale, entro i limiti dell'atto costitutivo e della legge, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

» Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo od alla legge può esser fatta opposizione da ogni azionista, e il tribunale di commercio può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori. »

(Approvato.)

§ 4. — Delle azioni.

Art. 104.

« Le azioni devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. »

(Approvato.)

Art. 105.

« Le azioni nominative, o al portatore, devono contenere l'atto costitutivo della società e le sue successive mutazioni, oppure un estratto che riproduca le indicazioni prescritte nei primi sette numeri dell'articolo 19, e la data della pubblicazione dell'atto costitutivo, e dei cambiamenti relativi alle indicazioni stesse.

» Se non sono pagate per intero, devono contenere l'indicazione dei versamenti eseguiti.

» Sono firmate da un amministratore.

» Quando i mutamenti dell'atto costitutivo abbiano reso inesatta alcuna delle indicazioni contenute nelle azioni, gli amministratori devono provvedere al cambio, e simultaneo annullamento di esse, nel termine di tre mesi dalla data della pubblicazione del mutamento nella forma indicata nell'articolo 25. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone degli emendamenti; il signor Ministro li accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto di buon grado l'emendamento che consiste nella soppressione dell'ultimo paragrafo; nel resto mi sembra che senza ulteriore difficoltà si possa ammettere la proposta ministeriale, tanto più che fra le notizie indicate nei primi 7 numeri dell'art. 19 non mi pare che ve ne sia alcuna, di cui si possa ritenere inutile l'inserzione nel titolo che rappresenta la parte di interesse nel capitale sociale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale spera che dopo le dichiarazioni che ho l'onore di fare, il Ministero accetterà la riduzione proposta dal medesimo ed ecco il perchè.

Noi raggiungiamo lo stesso scopo che si propone il Ministero, ma ci proponiamo di raggiungerlo in modo forse più compatibile con le ne-

cessità del commercio, e con la qualità del titolo di cui si tratta.

Non bisogna dimenticare che parliamo di azioni, di azioni le quali vanno in giro, di azioni negoziabili. Non bisogna che dimentichiamo quello che può stare in queste azioni e quello che materialmente non so come potrebbe starvi. Il Ministro dice: nessuna delle indicazioni che io voglia sieno nell'azione, nessuna è tale da potersi omettere. Noi abbiamo fatto sì colla nostra redazione che realmente nessuna sia omessa perchè se anche non prescriviamo che realmente siano trascritte nelle azioni queste indicazioni, diamo però il modo di riscontrarle, di conoscere dove sono, di verificare in che precisi termini sieno, quando si dice che deve essere indicata la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, con la indicazione del luogo ove è stata eseguita. Tutti quanti sappiamo che cosa sieno le azioni; domando come sia praticamente possibile che sopra di esse si iscriva tutto l'atto costitutivo e le successive mutazioni od anche un solo estratto?

L'Ufficio Centrale non abbandona il pensiero del Ministro, anzi vi si conforma pienamente: solo studiò una redazione che più si conviene ai bisogni, alle necessità e alle agevolezze del commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro insiste nella sua proposta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Attese queste spiegazioni dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io non insisterò nella mia proposta; solo prego che in fine dell'articolo sia detto, per maggiore garanzia, che le azioni debbano essere sottoscritte da due amministratori almeno, quando ve ne sia più di uno, perchè può accadere il caso di una società che abbia un solo amministratore. La proposta che io faccio emenda non solo la proposta dell'Ufficio Centrale, ma anche la primitiva proposta del Ministero.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la modificazione proposta dall'onorevole signor Ministro; si limita solamente a fare una semplice aggiunta per maggiore chiarezza, cioè dove si dice: *se non sono pagate per intero*, proporrebbe si dicesse: *se le azioni non sono pagate per intero ecc.*

Quindi l'articolo sta così come è concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale, aggiun-

gendo soltanto alla fine dell'ultimo capoverso le parole: *o da due quando sono più.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo colle modificazioni concordate tra il Ministero e l'Ufficio Centrale e coll'aggiunta or ora proposta dal Relatore dell'Ufficio Centrale non dissentita dal signor Ministro.

Lo rileggo:

Art. 105.

« Le azioni nominative o al portatore devono contenere:

1. Il nome della società;
2. La data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, con la indicazione del luogo ove è stata eseguita;
3. L'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;
4. La durata della società;

» Se le azioni non sono pagate per intero, devono avere le divisioni necessarie per l'indicazione dei versamenti fatti e di quelli da farsi.

» Esse sono firmate almeno da un'amministratore, o da due quando sono più. »

Chi approva, quest'articolo voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 106.

« Le azioni non intieramente pagate sono sempre nominative.

» I sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni.

» La cessione delle azioni non estingue la responsabilità del cedente per gli obblighi sociali, anteriori alla pubblicazione della cessione. »

(Approvato.)

L'Ufficio Centrale propone la soppressione dell'articolo 107. Interrogo il signor Ministro se accetta che quest'articolo venga soppresso.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Si può sopprimere benissimo; la disposizione contenuta nell'art. 107 è già compresa nella definizione già data dal Senato nel primo articolo del progetto.

PRESIDENTE. Allora passiamo all'articolo 108.

Art. 108.

« La situazione delle azioni dev'essere pub-

blicata ogni anno insieme al bilancio. Essa deve contenere :

1. L'indicazione dei versamenti fatti ;
2. La lista degli azionisti che non abbiano ancora intieramente pagate le loro azioni, con l'indicazione delle somme dovute ;
3. La lista delle azioni decadute. »

L'Ufficio Centrale modifica in qualche parte quest'articolo 108.

Il signor Ministro accetta queste modificazioni?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale in quanto riguardano il preambolo dell'articolo, il N. 1 e il N. 3 dell'articolo stesso, sono modificazioni di pura forma, le quali certo non valgono la pena di discuterle; e forse neppure valgono la pena, per parte dell'Ufficio Centrale, d'insistervi.

Resta il N. 2.

Il numero 2 proposto dal Ministero dice, che la situazione delle azioni deve contenere la lista degli azionisti che non abbiano ancora intieramente pagate le loro azioni, con l'indicazione delle somme dovute.

L'Ufficio Centrale propone, che sia indicato soltanto il numero delle azioni non ancora pagate intieramente e le somme dovute.

Io non so perchè debba sopprimersi la nozione della *lista degli azionisti*, i quali non abbiano ancora effettuato per intero il pagamento delle loro azioni.

Tralascio di notare, perchè la cosa è di per sé troppo evidente, che azionisti e terzi hanno interesse e ragione di conoscere quali siano le persone responsabili del capitale promesso, per giudicare quale serietà abbia questo capitale. Ma osservo, cosa forse meno avvertita, che da questa lista si apprende anco quali siano gli azionisti morosi ai versamenti ordinati dalla Società.

Fra questi azionisti inadempienti al loro obbligo ci possono essere, per esempio, anche degli amministratori, e in questo caso è anche più necessario..

Senatore CORSI T. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

... che si sappia quali sono questi azionisti; e poi sieno amministratori o sieno altri, è una notizia non inutile ad aversi; e il segreto intorno

a questo argomento non so veramente a quale buon fine possa rispondere.

Perciò prego l'Ufficio Centrale di non insistere nel suo emendamento, che ha un'importanza negativa, e non consiste in altro che nel non volere che la situazione delle azioni porti l'indicazione degli azionisti che non hanno intieramente versato il capitale; vale a dire, restringe l'attuazione del principio di larga pubblicità, che è uno dei tre punti fondamentali della legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Io spero con una osservazione semplicissima di potere persuadere il signor Ministro sopra l'adozione della proposta fatta dall'Ufficio Centrale.

Il signor Ministro ha dimenticato che in questo articolo si dispone per azioni al portatore.

Ora, come deve fare il Consiglio a fare la lista nominale delle azioni al portatore? Il Consiglio potrà dirvi che i numeri tali e tali non hanno fatto il versamento, ma non potrà indicare il nome di quelli che le possiedono perchè neppur egli lo sa!

Mi pare che questa osservazione sia da per sé....

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Mi permette d'interromperlo un momento...?

Senatore CORSI T. Faccia pure.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Mi sembra che questo caso non possa verificarsi; imperocchè le azioni prima che possano diventare al portatore devono essere intieramente saldate: vale a dire che, finchè ci è un versamento da fare, l'azione deve essere sempre nominativa.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. È giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Ministro.

Io aveva dimenticata questa disposizione, preoccupato dal sistema attuale, cioè delle azioni che anche prima di esser pagate integralmente possono divenire al portatore. Però vi è una seconda osservazione che intendeva fare: il signor Ministro diceva che importa conoscere il nome degli azionisti che non hanno versato.

Non pareva all'Ufficio Centrale che fosse conveniente di esporre al pubblico quali sono le persone che non pagano.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Quali sono le cose che interessa al pubblico di sapere?

Il numero delle azioni che non hanno versato, per sapere quanto manca al compimento del capitale sociale.

Quando ha questa cognizione, il pubblico non ha bisogno di sapere altro. Gli amministratori poi devono fare naturalmente gli atti necessari per essere pagati dai sottoscrittori i quali sono obbligati dalla legge a pagare fino all'integrale versamento di tutta l'azione sociale; ma non ci è alcuna necessità perchè i terzi conoscano nominativamente questi azionisti che sono in ritardo: forse anche questo potrebbe essere una remora a concorrere alla sottoscrizione. Ecco perchè persisto a credere che si debbano tenere responsabili quelli che hanno sottoscritto, per togliere dei giuochi troppo facili sopra le azioni: ma se poi alcuni azionisti non hanno fatto il loro versamento, che si abbia a pubblicare nei giornali tutti i nomi di quelli che non hanno versato è parso che fosse inutile. L'Ufficio Centrale quindi ha creduto di limitare la pubblicazione alle indicazioni del numero delle azioni, non ancora pagate intieramente.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Rimossa la prima parte dell'obiezione dell'onorevole Corsi, mi resta a dire qualche cosa sulla seconda.

A mio avviso, se non necessario, è utilissimo che gli azionisti convocati in assemblea, quando devono provvedere alla nomina del Consiglio d'amministrazione e delle altre cariche sociali, conoscano nominativamente quali sono quelli fra i soci, i quali non abbiano adempito agli obblighi sociali, per averne norma nelle nomine da farsi.

Quindi insisto perchè venga approvato l'articolo 108, quale fu proposto dal Ministero.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non insiste, ed accetta la redazione ministeriale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato, per metterlo ai voti:

Art. 108.

« La situazione delle azioni dev'essere pub-

blicata ogni anno insieme al bilancio. Essa deve indicare:

1. I versamenti fatti;
2. La lista degli azionisti che non abbiano ancora interamente pagate le loro azioni, con l'indicazione delle somme dovute;
3. Il numero delle azioni decadute e per che somma. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 109.

« Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salva l'azione contro i sottoscrittori ed i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni per mezzo di un agente di cambio, a rischio e pericolo dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una dilida nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

» Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società dichiara decaduta l'azione e luera i versamenti già fatti sopra di essa, salvi i diritti contro il sottoscrittore ed i cessionari.

» La decadenza non ha effetto che dopo la pubblicazione della situazione, indicata nell'articolo precedente. »

L'Ufficio Centrale propone di sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo.

Interrogò l'onorevole Ministro se accetta questa soppressione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la soppressione che mette quest'articolo in migliore armonia con quello che lo precede.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo senza l'ultimo capoverso.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 110.

« La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro menzionato al N. 1 dell'articolo 84.

» La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo firmata dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari. Una annotazione fatta sull'azione accerta la cessione.

» In caso di morte dell'azionista e in mancanza di opposizione, le dichiarazioni del cam-

biamento di proprietà sul libro degli azionisti e sull'azione hanno luogo sulla presentazione dell'azione, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinnanzi al pretore.

» La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

» Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore, salvo il disposto dell'art. 106. »

Metto ai voti l'art. 110.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 111.

« Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta ad inscrivere, nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare. »

(Approvato.)

Si passa al

§ 5. — Delle obbligazioni.

Art. 112.

« Le società per azioni non possono emettere obbligazioni al portatore, o nominative, finchè non sia versato l'intero capitale sociale. La somma totale delle obbligazioni non può eccedere quella del capitale versato, detratte le perdite che risultassero dall'ultimo bilancio.

» Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccezione sia garantita da titoli nominativi, a debito delle provincie o dei comuni aventi corrispondente scadenza, e depositate nella cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

» L'emissione di titoli pagabili al portatore ed a vista è regolata da leggi speciali. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetto il testo ministeriale con una piccola aggiunta che già è stata concordata col Ministro, la quale consisterebbe nell'aggiungere in capo al primo alinea le parole: *titoli di obbligazioni al portatore*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con questa aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 113.

« L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta dall'atto costitutivo, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, presa in conformità dell'art. 98.

» Se l'emissione è da farsi col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, contenente il manifesto indicato nell'art. 114, deve essere depositata presso il tribunale di commercio, il quale la esamina, e, ove la riconosca regolare, ne ordina l'iscrizione nel *Registro delle società per azioni*, e la pubblicazione conforme agli articoli 25 e 26.

» Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 112, deve essere depositata presso il tribunale, insieme alla deliberazione, la ricevuta dei titoli di debito di provincie e comuni rilasciata dalla cassa dei depositi e prestiti.

» La deliberazione dell'assemblea non è esecutoria, che dopo la iscrizione e la pubblicazione suddetta. »

(Approvato.)

Art. 114.

« Gli amministratori, per procedere all'emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1. Il nome, l'oggetto e la sede della società;
2. Il capitale sociale;
3. La data dell'atto costitutivo, degli avvenuti cambiamenti e della loro pubblicazione;
4. La situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato;
5. L'ammontare complessivo e individuale, il modo di pagamento e di rimborso delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, indicando quale interesse producano, e se siano al portatore, o nominative;
6. La data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

» Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 112, si devono aggiungere le in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

dicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta dai titoli ivi accennati. »

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 115.

« Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione. »

(Approvato.)

Art. 116.

« Le cartelle delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte pel manifesto, e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi. »

(Approvato.)

Procediamo ora al

§ 6. — *Del bilancio.*

Art. 117.

« Gli amministratori devono presentare ogni anno ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio annuale, indicando in esso distintamente:

» 1. Il capitale sociale;

» 2. La somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo.

» Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno, e le perdite sofferte. »

(Approvato.)

Art. 118.

« Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, devono depositare, presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello, che sarà stabilito con decreto reale.

» Le società che hanno per oggetto le assicurazioni, devono formulare il loro bilancio secondo il modello, che sarà stabilito nel modo stesso. »

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORSANI. Ho chiesto la parola per

raccomandare all'Ufficio Centrale, all'onorevole Ministro ed al Senato una modestissima mia proposta.

Io comincerò col metterla sotto il fortissimo usbergo dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale nel suo primo discorso dinanzi a voi compendì con una felicissima frase, dirò meglio con quattro parole i pregi di questa legge: « siate liberi, egli ha detto, ma siate responsabili. »

Vi dirò, onorevoli Signori, che mi piace tanto la musica, che è per questo appunto che vorrei aggiungervi una mia cabaletta.

Io non intendo altro che di assodare questa responsabilità che è nei voti del Ministro e dell'Ufficio Centrale.

Voi comprendete che la situazione delle Banche di cui è parola è uno dei cardini principali di questa responsabilità: nè spenderò molte parole per dimostrarlo. Accennerò solamente al portafoglio, il quale può dar luogo, negli apprezzamenti della situazione, a molti equivoci, potendo ben avvenire che si faccia facilmente confusione tra i titoli apparenti e i titoli effettivi, tra i valori effettivi e nominali.

Ho fatto unicamente questo cenno, ma potrei moltiplicare gli esempi, che mostrerebbero sempre più la ragionevolezza delle mie apprensioni; ma a voi, onorevoli Senatori, che mi siete tutti maestri in questa materia, io non do maggiori dilucidazioni.

E pertanto, per assodare meglio la responsabilità dell'amministrazione di queste Banche, vorrei che nell'articolo 118, che è sottoposto alle vostre deliberazioni, dopo aver indicato l'obbligo di depositare la situazione della Banca, si aggiungessero queste parole: « *certificata conforme alla verità, con dichiarazione firmata almeno da un amministratore e da un sindaco.* »

Voi comprendete facilmente l'importanza di questa mia aggiunta. La raccomando alla vostra sapienza, al Senato e non faccio ulteriormente perdere un tempo che è tanto prezioso.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta di buon grado la proposta, anzi l'aggiunta dell'onorevole Borsani.

Solamente il Relatore è un po' sospetto nell'accettarla, tanto sono state cortesi e gentili le parole dell'onorevole Borsani.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se ha nulla da osservare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Annisco pienamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 118 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Borsani, e consentita dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, così concepito:

Art. 118.

« Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, devono depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello, che sarà stabilito con decreto reale, e certificata conforme alla verità, con dichiarazione firmata almeno da un amministratore e da un sindaco.

» Le società che hanno per oggetto le assicurazioni, devono formulare il loro bilancio secondo il modello, che sarà stabilito nel modo stesso. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 119.

« I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione devono formulare le proposte sull'approvazione del bilancio e sulle altre disposizioni che reputano convenienti. »

(Approvato.)

Art. 120.

« Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società, durante i quindici giorni che precedono l'adunanza generale annua indicata nell'art. 95, e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio o di portatore di obbligazioni. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta il testo del Governo; solamente in corrispondenza ad altre deliberazioni della tornata odierna ed in conformità pure all'adesione del signor Ministro, proporrebbe di

sopprimere le parole: *o di portatore di obbligazioni*.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo con questa modificazione per metterlo ai voti.

Art. 120.

« Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società, durante i quindici giorni che precedono l'adunanza generale annua indicata nell'art. 95, e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 121.

« Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne una copia presso il tribunale di commercio, insieme alla relazione dei sindaci, ed al processo verbale dell'assemblea generale. Il tribunale provvede alla pubblicazione del bilancio nei modi e nei termini prescritti dagli art. 25 e 26. »

(Approvato.)

Art. 122.

« Non possono essere pagati dividendi agli azionisti, se non per utili realmente conseguiti.

» Le società non possono far cenno, nei loro atti costitutivi, nei bilanci o in altri documenti, di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.

» Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone invece di quest'articolo 122 l'articolo 109 del proprio progetto che gli sta di fronte; solamente invece di dire: *non è però vietato di pagare gli interessi*, propone che si dica: *può però espressamente essere pattuito di pagare gli interessi ecc.*, e spero che questa modi-

ficazione renderà l'articolo maggiormente accettabile al signor Ministro.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
In quest'articolo 109 del progetto dell'Ufficio Centrale, che corrisponde all'articolo 122 dello schema ministeriale, non posso acconsentire, almeno senza qualche temperamento.

Guardiamo, o Signori, quel che può avvenire, se non si vieta che con prelevamenti sul capitale possano esser pagati gli interessi promessi.

Può avvenire che a poco a poco il capitale sparisca sotto la forma d'interessi; e così venga meno la garanzia che i terzi avevan diritto di veder mantenuta.

La disposizione riguarda a due casi veramente diversissimi. Uno è il caso più comune di pagamento d'interessi, quando l'esercizio dell'annata non abbia dato utili corrispondenti; l'altro è il caso di una società creata all'oggetto di una intrapresa industriale; la quale non possa raggiungere il suo fine che in certo lasso di tempo.

Supponiamo una società anonima costituita per la costruzione di una ferrovia: fintanto che questa non possa entrare in esercizio, non si potrà avere alcun utile. Anzi dirò di più, trattandosi di una ferrovia, può facilmente avvenire che il primo tempo dell'esercizio non possa rendere sufficienti utili che permettano di distribuire un dividendo agli azionisti. Per questo e somiglianti casi bisogna, lo confesso, tener conto delle condizioni e delle circostanze, nelle quali si svolgono il credito e l'industria; per un'illusione della mente, pochi sono quelli che siano disposti a mettere un capitale in una società, se debbono aspettare molto tempo a ricavarne un profitto: e per questo rispetto si può cercare un temperamento, purchè non vada troppo in là, in modo da mettere a repentaglio, e fare sparire o in tutto o notevole parte il capitale.

Noti il Senato che si tratta anche di una questione di buona fede. Se si ammette il principio che per pagare gli interessi si possa adoperare una parte del capitale sociale, dove va la nostra disposizione, già votata nell'articolo 112, rispetto alle obbligazioni? In

quel articolo relativo alle obbligazioni, che il Senato ha già votato, si permette l'emissione delle obbligazioni per una somma corrispondente al capitale versato; ora, se una parte di questo capitale può sparire, sotto forma d'interessi pagati agli azionisti, è ben chiaro che una parte corrispondente di obbligazioni resterà senza questa speciale garanzia. Suppongasi che questo interesse sia piuttosto largo, e che la faccenda duri per qualche anno, e si vedrà quali conseguenze ne possano derivare a danno dei terzi.

Questo è un aspetto della questione, il quale riguarda particolarmente, come diceva, le società industriali, cioè quelle che non possono agire immediatamente dopo la loro costituzione, e che anche dopo che si trovino in grado di agire, debbono aspettare un certo tempo per ottenere degli utili; resta da considerare la questione nell'aspetto suo generale, e con riguardo a qualunque tempo della esistenza della società.

In quest'articolo 112, secondo la formola del Ministero, si fa una proposta forse nuova, ma necessaria, considerata la natura delle cose.

Non conosco legislazione che vieti in modo così assoluto ai promotori di una società di promettere interessi; ma se lo statuto sociale consente la distribuzione degli interessi, implicitamente deve ammettere che per pagare questi interessi si possa metter mano nel capitale sociale.

Questo è un pericolo che si deve evitare; e non solo per considerazioni giuridiche, ed economiche, ma più particolarmente per trar frutto dall'esperienza, la quale ci ha insegnato, come sovente si continui a pagare dividendi e interessi piuttosto larghi, ma non cogli utili, sibbene col capitale, per guisa che la società si trova poi d'un tratto precipitata da una apparente prosperità al fallimento.

Quindi parve al Governo cosa provvida ed opportuna, introdurre con questa legge il divieto di qualunque promessa di interessi, poichè questa promessa importa con sè di necessità, come ho già detto, che possano gli interessi pagarsi col capitale, quando non si abbiano altri mezzi per farlo.

Si è parlato di facili inganni, di pericoli che vi sono nelle sottoscrizioni di azioni, della seduzione degli inviti e nei programmi fatti ad arte per le costituzioni di società. Il Decreto

Reale di autorizzazione delle società ha fatto troppo le spese alle osservazioni intorno all'influenza che certi fatti estrinseci esercitano sull'opinione e sulla fiducia pubblica; ma la promessa degli interessi si è quella che alletta maggiormente gli incauti, e fa sì che per il più delle persone il mettere un capitale in una società equivalga quasi ad un collocamento di capitale; talchè il buon padre di famiglia creda di poter riposare tranquillo, e star certo di aver sempre quel tanto di rendita che è necessaria al sostentamento suo e de' suoi figli.

Al contrario; chiunque mette un capitale in una società, deve sapere che egli partecipa agli utili e alle perdite che nell'esercizio dell'intrapresa possono avverarsi; che egli avrà fatto un buon affare se la società otterrà degli utili, che l'avrà fatto cattivo se la società incontrerà delle perdite: insomma che egli parteciperà al vantaggio dei dividendi che risultano dalle operazioni sociali, ma non potrà credere di essersi assicurato un interesse, nè una somma fissa.

Questa è una considerazione di ordine morale; ma gli economisti, e tanto meno i legislatori, non possono trascurarla nel regolare siffatte materie.

Al disopra della stessa considerazione morale, nel presente caso, sta questa, che la legge deve, per effetti varii e sostanziali, provvedere al mantenimento del capitale sociale nella sua integrità.

Per queste ragioni io prego il Senato di voler votare l'art. 122 quale fu proposto dal Ministero; se pure l'Ufficio Centrale non acconsente di ripigliare in esame quest'articolo, e vedere se qualche provvedimento opportuno possa escogitarsi, non già per il pagamento degli interessi in generale, intorno a che io sono fermo di non fare alcuna concessione, ma intorno a quei casi che io da principio accennava, vale a dire rispetto alle società industriali che devono per qualche tempo aspettare gli utili del loro esercizio. In siffatte contingenze l'uso di una parte del capitale, oltrecchè sarebbe limitato in ragione del tempo, sarebbe quasi un'anticipazione di benefizi futuri.

La cosa è grave, e non è immune da pericoli; ma, limitato il problema a ristretti termini, io acconsentirei di buon grado di riesaminare la questione, e sarei ben lieto se si po-

tesse, d'accordo coll'Ufficio Centrale, trovare qualche buon provvedimento.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Le osservazioni dell'onorevole Ministro sono giustissime, ma sono meno gravi assai le conseguenze di questo articolo in riguardo alle società di credito che in riguardo alle società industriali.

Lo stesso Ministro ha fatto eccezione per le società ferroviarie, ed io aggiungerò altre grandi industrie come sarebbero le industrie tessili, i molini, le cartiere ed altri grandi opifici i quali esigono un certo corso di tempo per essere costrutti e per essere messi in istato di produttività.

Per queste industrie parmi sia necessaria una provvidenza che non renda troppo difficile la formazione del capitale. Il capitale ha delle esigenze; ed è naturale che in qualunque condizione si facesse un opificio, bisogna che il danaro che si spende fin a tanto che non produce, abbia il suo interesse, sia pure in aggravio della fondazione.

Ecco dunque dove potrebbe riescire pericoloso lo imporre una norma generale. Quella disposizione sarebbe pericolosa anche perchè si trova in opposizione a quasi tutti gli statuti delle società vigenti, che furono redatti all'ombra dell'articolo 141 del Codice vigente, che a questo provvedeva.

Mi pare adunque che, anche per ottemperare al desiderio dell'onorevole signor Ministro, se si limitasse la concessione, dall'epoca della fondazione di queste associazioni industriali, separandole dalle società di credito (le quali due mesi dopo che si sono costituite possono operare) a tre anni e non più in là, si raggiungerebbe lo scopo.

Quindi l'Ufficio Centrale presenterebbe una formola per modificare l'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale manterrebbe così come sono il primo e secondo capoverso del progetto ministeriale, poi introdurrebbe il secondo capoverso dell'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale con questa modificazione; invece di dire: *non è però vietata*, si direbbe: *può però espressamente essere pattuita di pagare*; e questo perchè con ciò si richiama esplicitamente l'attenzione alla gravità della cosa.

E invece di dire: *soltanto per questo spazio di tempo*, si direbbe: *non oltre a tre anni*.

Limitata così, è certo che questa disposizione sarà ancora forse insufficiente per quelle società per le quali appunto occorre un certo periodo di tempo prima di poter ritrarre un qualche profitto, ma non sarà mai una disposizione eccessiva, una disposizione imprudente.

Verrebbe infine il terzo capoverso del progetto ministeriale.

Vi sarebbe qualcuno dei colleghi dell'Ufficio Centrale che vorrebbe specificare più queste società. Ma io non posso parlare qui a nome dell'Ufficio Centrale, bisogna che parli a nome mio soltanto perchè non abbiamo potuto conferire insieme.

Io avrei qualche difficoltà di specificare queste società, perchè, specificandone alcune, se ne potrebbe forse escludere altre che si trovassero in quest' identica condizione. Quello che importa è che sieno società per le quali sia necessario uno spazio di tempo per costituire l'oggetto sociale.

Quando è detto questo è appunto specificata quella circostanza per la quale si fa questa concessione, e parmi che non occorra aggiungere altro.

In una parola dunque io limiterei semplicemente la proposta dell'Ufficio Centrale a questo, che si dica: *che può però essere espressamente pattuito di pagare gli interessi, ecc.*, e invece: *che soltanto per questo spazio di tempo*, proporrei si dicesse: *non oltre a tre anni*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione, o vuole il rinvio all'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se l'Ufficio Centrale vuole riesaminare e completare le proprie idee, io non ho alcuna difficoltà di annuire; ma poichè mi pare che tanto l'onor. Senatore Rossi, quanto l'onor. Senatore Lampertico abbiano già idee formate su questa materia, si potrebbe votare l'argomento oggi stesso.

Avverto che nell'Ufficio Centrale potrebbe darsi essere concordia perfetta, se non fosse che l'onor. Senatore Rossi domanda che la disposizione riguardi *le sole società industriali*.

L'onorevole Lampertico dubita che questa specificazione sia inopportuna, e che possa dar luogo ad inconvenienti; ma veramente se ri-

guardiamo alla natura delle cose, le società, le quali hanno bisogno d'un certo lasso di tempo per potersi mettere in condizione di fruttuoso esercizio, sono soltanto le società industriali. Le società di credito non hanno bisogno di questo lasso di tempo per acquistare la normale condizione del loro esercizio. Siano società manifatturiere, propriamente dette, o sieno società minerarie, ferroviarie od altre società di questo genere, che cadono tutte sotto la definizione di società industriali, esse sole hanno bisogno del beneficio del tempo: e siccome questa disposizione è una eccezione che facciamo ad un principio generale, che pare buono non solo al Ministero, ma anche all'Ufficio Centrale, così mi pare, che convenga evitare ogni espressione, la quale all'eccezione stessa potesse dare un carattere indeterminato o troppo generale.

Quindi io dichiaro di accettare il nuovo paragrafo da intercalarsi fra il secondo ed il terzo dell'articolo ministeriale, nella forma proposta dall'onor. Senatore Rossi.

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di scriverla e trasmetterla al banco della Presidenza.

L'articolo resta quindi concepito in questi termini:

Art. 122.

« Non possono essere pagati dividendi agli azionisti, se non per utili realmente conseguiti.

» Può però essere espressamente pattuito di pagare gli interessi detraendoli dal capitale in quelle società, per le quali è necessario uno spazio di tempo, onde costituire l'oggetto sociale, non oltre tre anni, ed in una misura che non ecceda il 5 0/0.

» Le società non possono far cenno, nei loro atti costitutivi, nei bilanci o in altri documenti, di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.

» L'ammontare degli interessi medesimi deve porsi tra le spese di primo impianto e ripartirsi con quelle a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

» Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. »

Chi approva questo articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 123.

« Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato almeno un ventesimo, per formare un fondo di riserva, fino a che tale fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale. Se il fondo di riserva, dopo che è stato compiuto, viene diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso. »

(Approvato.)

Viene ora il § 7. — *Dei sindaci.*

Art. 124.

« In ogni assemblea annuale ordinaria e in quella indicata nell'articolo 77, si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

» I sindaci possono essere soci o non soci, e possono essere rieletti.

» Non sono eleggibili, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità od affinità.

» In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei sindaci, subentra il supplente anziano d'età. »

(Approvato.)

Art. 125.

« I sindaci devono:

1. Stabilire, d'accordo con l'amministratore o gli amministratori della società, la forma dei bilanci annuali, e delle situazioni delle azioni;

2. Esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. Fare, almeno una volta per ogni mese, un riscontro di cassa;

4. Riconoscere, almeno una volta per ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società;

5. Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo relative alle condizioni stabilite per l'intervento degli azionisti nell'assemblea;

6. Rivedere il bilancio e preparare sopra di esso, la relazione nel termine assegnato dall'art. 95.

7. Vigilare le operazioni di liquidazione della società;

8. Convocare, con le norme dell'art. 96, l'assemblea straordinaria, ed anche l'assemblea ordinaria annuale, se gli amministratori trascurano di farlo;

9. Intervenire a tutte le assemblee generali;

10. E in generale vegliare all'osservanza dell'atto costitutivo e delle leggi per parte degli amministratori.

» I sindaci hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

» Possono assistere alle adunanze degli amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze, e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti, le proposte che credono opportune. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dopo le deliberazioni del Senato quanto al deposito delle azioni per parte degli amministratori, diventa superfluo il primo mutamento che aveva introdotto l'Ufficio Centrale in principio di questo articolo.

L'Ufficio Centrale non propone quindi, in tutto questo lungo articolo del Ministero, che una sola modificazione che è al numero 3, dove, invece di dire: *che almeno una volta per ogni mese debba farsi il riscontro di cassa*, proporrebbe si dicesse: *i riscontri di cassa si facciano frequenti e saltuarii non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro*.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa modificazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non ho difficoltà di accettarla; anche per la considerazione, che se i sindaci vogliono essere diligenti, potranno fare queste verifiche in termini anche più brevi di quelli che desidera il Ministero.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la sostituzione che si è fatta al § 3. di quest'articolo.

Il Ministro acconsente che si dica: *fare fre-*

quenti e saltuarii riscontri, e non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro.

Rileggo l'articolo così modificato.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 126.

« L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle regole del mandato. »

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Adesso seguono articoli i quali sono stati rimandati all'Ufficio Centrale. Il primo articolo in cui ci incontriamo che ancora non è stato approvato, è l'articolo 133 del progetto ministeriale. Esso fu tenuto in sospenso in seguito ad osservazioni, le quali hanno consigliato all'Ufficio Centrale una nuova redazione che invio al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ecco la nuova redazione dell'articolo 133 che era rimasto in sospenso:

Art. 133.

« La società in nome collettivo si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di uno dei soci.

» La società in accomandita semplice si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento dell'accomandatario, o di uno di essi se sono più. »

Il signor Ministro accetta questa nuova redazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 133 secondo la sua nuova redazione e da me letta.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Un altro articolo che è stato sospenso è il 139 del Ministero perchè venne proposto di aggiungervi una disposizione, la quale esprime che, nel caso di fusione di società, non sono applicabili le norme date in questa legge per il caso di ces-

sione di eredità nella costituzione della società.

Ora, l'Ufficio Centrale d'accordo anche con coloro che hanno fatto osservazioni in Senato su questo argomento, propone che si mantenga l'articolo 139 così come è proposto dal Ministero; e che solamente vi si aggiunga: « non sono applicabili in questo caso le disposizioni dell'articolo 6. »

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 139, coll'aggiunta, e lo metto ai voti.

Art. 139.

« Trascorsi i tre mesi senza opposizione, la fusione può essere eseguita, e la nuova società assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

» Non sono applicabili in questo caso le disposizioni dell'articolo 6. »

Chi approva quest'articolo con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'altro articolo in cui ci incontriamo, sul quale ancora il Senato non si è pronunziato, è l'articolo 167 del progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Ne do lettura.

Art. 167.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto.

» Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Si ricorderà il Senato che è rimasta sospesa la votazione di questo articolo, perchè dipendeva dalla deliberazione che avrebbe presa il Senato intorno agli effetti della mancanza della forma prescritta dalla legge.

Ora, in conformità alla deliberazione già presa dal Senato, propongo a nome dell'Ufficio Centrale che vi si aggiunga: *sotto pena di nullità*.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto sotto pena di nullità. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto, tanto più che questa pena di nullità rispetto a questa specie di contratti era già scritta nel Codice del 1865 all'articolo 183.

PRESIDENTE. Rileggo dunque quest'articolo per metterlo ai voti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 167.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto sotto pena di nullità.

» Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ora viene l'articolo 169 in cui stava scritto che gli associati in questa mutua assicurazione erano tenuti in solido verso i terzi per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione.

Questo articolo è stato sospeso dietro le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cabella. Ora, l'Ufficio Centrale trova giustissime queste osservazioni in quanto che sta in fatto che in queste compagnie di mutua assicurazione, l'ente collettivo non v'è; e perciò l'Ufficio Centrale è pienamente d'accordo col proponente Senatore Cabella, che si debba sopprimere la seconda parte dell'art. 169, che avea proposto il Governo, non solo, ma anche l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Allora si direbbe semplicemente:

« Gli associati non sono obbligati vicendevolmente che alle contribuzioni determinate dal contratto. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io vorrei ricordare all'onorevole Relatore che nella conferenza alla quale io pure presi parte, si convenne di sopprimere le parole *in solido*, ma non altro. Quindi prima di acconsentire all'eliminazione di tutta la frase, bramo conoscere quali siano le nuove ragioni che possano consigliarla.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Come già ebbi l'onore di far osservare all'Ufficio Centrale, le associazioni di mutua assicurazione non costituiscono un ente collettivo, sono associazioni in cui gli associati non fanno che mettere in comune i rischi delle loro navi per sopportare in comune le perdite alle quali esse sono esposte. Quando avviene una perdita, essa è ripartita fra gli associati in proporzione dei valori delle loro navi rispettive.

Gli amministratori non hanno alcuna rappresentanza dell'associazione rispetto ai terzi; non hanno altro incarico fuorchè questi due: il primo di inscrivere nell'associazione le navi dei singoli associati alle condizioni scritte nello statuto; il secondo di riconoscere e liquidare le perdite, ripartirle fra gli associati, ed esigere le quote di contributo dai medesimi dovute.

Non altra attribuzione hanno gli amministratori, i quali sono nominati per ciò solo che siffatte operazioni non possono farsi che dalla comunione degli associati; ed è ben necessario che qualcheduno le faccia per tutti. Ma questi mandatari non possono eccedere i limiti del loro mandato, non hanno una vera e propria rappresentanza rispetto ai terzi, nè possono contrarre obbligazioni nel nome dell'associazione come ente collettivo; e se per avventura lo facessero, i terzi che contraessero con questi amministratori, saprebbero o dovrebbero sapere che la legge loro non attribuisce altra azione, fuorchè quella di farsi pagare dagli associati per contributo ed in proporzione del valore delle loro navi rispettive l'ammontare del debito contratto dagli amministratori che fosse tornato a profitto dell'associazione. Per conseguenza io sopprimerei interamente il § 2 dell'art. 169.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io pregherei l'onorevole Senatore Cabella a riflettere se veramente al di fuori delle operazioni sociali, dello scopo principale che si propongono i soci in queste associazioni, vi possano essere obbligazioni per le quali sia necessario disporre che siano obbligati i soci. Vi ha per esempio una quantità di spese di prima montatura che faranno colla massima economia, ma pure dovranno farle: come il comprare mobili, pagare impiegati e altre congeneri. Ora, se non adempissero gli obblighi contratti dall'amministratore per queste spese di primo impianto, chi dovrebbe essere chiamato in giudizio per pagare i mobili, la pigione ed altre simili spese? Forse io scendo ad interessi troppo minuti perchè non si debba trovare qualcheduno responsabile e che li soddisfaccia.

Ma supponga l'onorevole Cabella un caso di società di mutua associazione la quale si trovi in una dolorosa circostanza, che per la prov-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

venienza di molti sinistri si trovi nel caso di dover ripartire una forte quota di danni tra tutti quelli che si sono associati e che si dovesse pagare immediatamente, potrebbe scomodare. Si supponga che propongano concordemente di fare un debito ed autorizzino l'amministratore a prendere una somma a mutuo, obbligandosi a restituirla fra 3 o 6 mesi, o fra un anno, con cambiali a 3, a 6, a 9, a 12 mesi o in altro modo; in questo caso chi è responsabile di quest'obbligazione, ed in che misura è responsabile? Ammetterei che non vi sia solidarietà, perchè il pubblico sa che la natura dell'associazione è tale che non implica la solidarietà, ma troverei giusto che si dicesse però che i terzi hanno azione contro i singoli soci onde potersi far pagare almeno per la loro quota, per la loro virile del debito che fu contratto legittimamente dall'amministratore. E in questo senso mi pare che nel § 2 dell'art. 169 si potrebbe togliere le parole *in solido*, ma dire; *che verso i terzi i soci sono tenuti*.

Questa non è che una conseguenza del mandato che ciascuno dei soci ha conferito all'amministratore, ed è perciò equo che essi sieno obbligati a osservarlo nei limiti e dentro la cerchia di responsabilità conaturale all'indole di questa associazione mutua.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. L'onorevole Senatore Corsi vorrebbe applicare in sostanza alle associazioni di cui parliamo, le regole del mandato; ed è appurato da queste regole che io deduco la conseguenza che gli amministratori non potrebbero obbligare gli associati oltre i termini del loro mandato.

Quando una nave viene a perdersi, non è lecito agli amministratori, per pagare la perdita, contrarre un debito a nome dell'associazione, come corpo collettivo.

Essi debbono invece fare quel riparto che è ordinato dallo statuto dell'associazione, e richiedere ai soci il contributo a cui si sono obbligati. Sarebbe poi un'espressione impropria e pericolosa il qualificare un tal debito come *obbligo assunto da chi rappresenta l'associazione*, perchè dirimpetto ai terzi l'associazione non è un ente collettivo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Fortunatamente siamo arrivati quasi al fine della legge; ma poichè non è probabile che nella giornata d'oggi questa discussione si esaurisca, e taluni articoli dovranno in ogni modo venire esaminati domani, io chiederei che si sospendesse anche la discussione di quest'articolo che riflette una questione rigorosamente tecnica, e per definire la quale l'Ufficio Centrale dovrà conferire coll'onorevole Senatore Cabella.

Questo sarebbe secondo me il partito più conveniente. Mi rimetto nullameno al voto del Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che la discussione di quest'articolo sia rimandata a lunedì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta, che si terrà lunedì alle ore 2.

Disposizioni sulle Società e sulle Associazioni commerciali;

Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso;

Convenzione postale internazionale, firmata a Berna il 9 ottobre 1874;

Convenzione con la Francia del 10 dicembre 1874, per la determinazione della frontiera nel *tunnel* del Cenisio;

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni provinciali, per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni;

Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario (*d'urgenza*);

Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno;

Disposizioni preservative dalla *doryphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativa dalla *philloxera*;

Cessione di beni alla Provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di S. Martino della Scala.

La seduta è sciolta (ore 6).

LXII.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società e Associazioni commerciali* — Nuova redazione dell'art. 169, approvata — Approvazione dell'art. 172 e del 173, modificato — Dichiarazioni del Senatore Corsi sull'art. 174, cui rispondono il Relatore e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 174, modificato, del 175, concordato tra l'Ufficio Centrale e il Ministro, e del successivo 176 — Nuova redazione dell'art. 177, concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale — Osservazioni e schiarimenti chiesti sull'articolo dal Senatore Miraglia, forniti dal Relatore — Proposta sospensiva del Senatore Sinco — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia ai Senatori Sinco e Miraglia — Replica del Senatore Miraglia — Schiarimenti del Senatore Corsi T. — Nuove considerazioni del Senatore Sinco, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo e del successivo art. 178 — Proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio all'art. 179 (163 dell'Ufficio Centrale) — Schiarimenti chiesti dal Senatore Pescatore, cui risponde il Senatore Miraglia — Replica del Senatore Pescatore — Spiegazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo — Nuova redazione dell'art. 180 (164), approvata — Approvazione dell'art. 181, ultimo del progetto — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Raccomandazione del Senatore Rossi, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Discussione del progetto di legge concernente disposizioni preservative dalla doryphora, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874, preservativa dalla phylloxera — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione ed approvazione dei progetti seguenti: 1. Cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala; 2. Convenzione colla Francia, del 10 dicembre 1874, per la determinazione della frontiera nel tunnel del Genisio; 3. Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni provinciali, per la rendita dei terreni già adempribili appartenenti ai Comuni; 4. Convenzione postale internazionale, firmata a Berna il 9 ottobre 1874.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio; e poco più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e sulle associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la con-

tinuazione della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che l'articolo 169 era stato rinviato all'Ufficio Centrale per sottoporlo a nuovo esame: ora, tra l'Ufficio Centrale, l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Cabella questo articolo venne concordato, nei termini seguenti:

Art. 169.

« Gli associati non sono obbligati che alle contribuzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se

non ciascuno in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nella associazione.»

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora resta a discutersi il *Capo terzo — Disposizioni penali.*

Do lettura dell'articolo 172.

Art. 172.

« Sono puniti con le pene stabilite dal Codice penale per la truffa coloro, che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunziando al pubblico scientemente, come addette alle società persone che tali non sono, ovvero commettendo altre simulazioni hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 173.

« Sono puniti con una multa da 51 a 5000 lire:

1. Coloro che, presentandosi come proprietari d'azioni che ad essi non appartengono, hanno preso parte al voto in un'assemblea generale di azionisti;

2. Coloro che hanno rimesso le azioni allo scopo suddetto. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale aveva proposto la soppressione di questo articolo, soprattutto per la grande difficoltà che possa essere applicato; tuttavia, non essendo assolutamente impossibile la sua applicazione, e d'altra parte il fatto significato da quest'articolo essendo veramente un reato, la maggioranza dell'Ufficio Centrale non insiste sulla soppressione; bensì d'accordo col Governo propone che la multa si limiti a tre mila lire.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo coll'introdotta modificazione per metterlo ai voti.

Art. 173.

« Sono puniti con una multa sino a tre mila lire:

1. Coloro che, presentandosi come proprietari d'azioni che ad essi non appartengono, hanno preso parte al voto in un'assemblea generale d'azionisti;

2. Coloro che hanno rimesso le azioni allo scopo suddetto. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 174.

« Sono puniti con multa da 51 a 10,000 lire salvo le maggiori pene comminate dal Codice penale:

1. I promotori, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato il falso sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime;

2. Gli amministratori che, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito agli azionisti interessi non prelevati sugli utili reali;

3. Gli amministratori che abbiano emesso azioni al disotto del loro valore nominale, acquistate azioni della società, contrariamente alle disposizioni dell'art. 88, o accordato anticipazioni sopra azioni della società;

4. Gli amministratori delle società di assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine, che abbiano contravenuto alle disposizioni dell'art. 74;

5. I liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale fra i soci, prima di aver pagato o validamente garantito i creditori della società.

« Nei casi previsti ai numeri 2, 3, 4 e 5 possono esser puniti con la stessa multa i sindaci, che non abbiano adempiuto gli obblighi loro. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Senatore LAMPERTICO. *Relatore.* La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha concordato col Governo l'articolo come sta nel progetto del Ministero, modificando solamente la pena; cioè: invece di dire: *con multa da 51 a 10 mila lire*, si debba dire: *con multa sino a 5000 lire*; e nel primo numero dell'articolo dove è detto: *abbiano scientemente enunciato il falso sulle condizioni della società*, si dica: *abbiano enunciati fatti falsi sulle condizioni della società*.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo così emendato:

Art. 174.

«Sono puniti con multa sino a 5000 lire, salvo le maggiori pene comminate dal Codice penale:

1. I promotori, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori delle società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, od abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime;

2. Gli amministratori che, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito agli azionisti interessi non prelevati sugli utili reali;

3. Gli amministratori, che abbiano emesso azioni al di sotto del loro valore nominale, acquistate azioni della società, contrariamente alle disposizioni dell'articolo 88, o accordato anticipazioni sopra azioni della società;

4. Gli amministratori delle società di assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine, che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 74;

5. I liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale fra i soci, prima di aver pagato o validamente garantito i creditori della società.

» Nei casi previsti ai numeri 2, 3, 4 e 5, possono esser puniti con la stessa multa i sindaci, che non abbiano adempiuto gli obblighi loro. »

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io appartengo a quella parte dell'Ufficio Centrale che è stata contraria

tanto a questo come all'articolo precedente, e sento il dovere di dichiarare al Senato quali sono le ragioni per le quali una parte dell'Ufficio Centrale avrebbe avversato l'adesione di quest'articolo.

Io ho la profonda convinzione, che quando si è assicurato il buon andamento dell'amministrazione col dichiarare solidali gli amministratori i quali abbiano commesso alcuni dei fatti enunciati in quest'articolo, cosa che abbiamo già dichiarato con le disposizioni dell'articolo 90 del progetto del Ministero, credo che questa sanzione debba essere sufficiente.

L'aggiungere delle pene ulteriori, per fatti la maggior parte dei quali possono dipendere più da opinioni degli amministratori stessi che da errori positivi e materiali, credo che sia un allontanare gli uomini onesti dall'amministrazione delle società, perchè gli onesti saranno spaventati da tutte queste penalità e non vorranno certamente mettersi al rischio di incorrervi.

Gli onesti negozianti ed i forti banchieri, che potrebbero meglio contribuire ad una regolare amministrazione, non vorranno certamente, per guadagnare quattro o cinque mila lire l'anno, assumere la eccessiva responsabilità che coll'articolo in discussione verrebbe loro imposta. Si dirà per avventura che quando essi non abbiano fatto che emettere delle azioni e siano giustificabili, non potranno trovarsi esposti ad alcuna spiacevole conseguenza e non saranno condannati. Ma io dico che nei diversi conflitti che nascono tra i soci e gli amministratori, specialmente quando gli affari sociali per una ragione qualunque, sia anche giustificabile, non procedano felicemente, ancorchè il tribunale li assolva, essi sono abbastanza compromessi, tanto più che l'accusatore dirà che il tribunale li ha assolti perchè non s'intende di affari commerciali.

Me lo perdonino, ma io ripeto che gli onesti, quelli che potrebbero veramente tenere un'amministrazione regolare e lodevole, rifuggiranno dal concorrere a quest'amministrazione, se alla medesima viene annessa una responsabilità soverchia. E questa è la ragione per la quale sono stato contrario alla dizione di quest'articolo 174, come lo sono al successivo art. 175.

Io credo che tutto questo lusso di pene non possa raggiungerè l'intento cui mira questa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

legge e rendere migliore l'amministrazione delle società anonime.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io stesso in tutto il corso di questa discussione mi sono studiato di togliere di mezzo tutte quelle disposizioni eccessive che parevanmi, non tanto idonee a frenare l'amministratore disonesto, quanto a disanimare gli onesti. Però qui mi trovo davanti a fatti di cui nessun uomo onesto può avere paura mai: tanto hanno impressa in sé medesimi la colpa. Si è per questo che la maggioranza dell'Ufficio Centrale tenne ferme queste disposizioni penali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero è dolente di trovare l'onor. Corsi dissenziente da lui, come anche dai suoi colleghi dell'Ufficio Centrale, sopra le disposizioni penali di questo capo del progetto di legge.

Ha osservato molto opportunamente e molto saviamente l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, come non sussistano le obiezioni mosse dall'onor. Corsi; egli d'altra parte ha già riconosciuto, che le sue osservazioni sarebbero cadute anche sopra la disposizione dell'art. 173, che fu già accettato dal Senato, e quindi noi siamo ormai entrati in quel sistema, che l'onor. Corsi non avrebbe creduto conveniente di accogliere, e la questione può dirsi, almeno in parte, già pregiudicata.

Ritenuto dunque come già ammesso il principio contenuto nella disposizione dell'art. 173, dirò, quanto all'art. 174, che le ragioni stesse, che hanno indotto il Senato a votare l'art. 173, lo dovrebbero determinare ad accogliere anche l'articolo del quale ora si tratta. E per verità, nel caso dell'articolo precedente la reità non sarebbe minore che nel caso preveduto dall'articolo 174. Nell'uno e nell'altro noi abbiamo persone le quali abusano dell'altrui buona fede, e col loro fatto doloso compromettono gl'interessi della società e la fedele esecuzione di quelle guarentigie, che questa legge con tanto studio ha stabilito a tutela di tutti gli interessi sociali.

Noi non intendiamo colle disposizioni dell'art. 174 di esercitare un soverchio rigore contro gli amministratori. A chi ben legge queste disposizioni appar chiaro che esse non si applicano che a quegli amministratori i quali commettono un atto doloso, un atto meditato, un atto che essi hanno pensatamente diretto contro gl'interessi degli azionisti o dei terzi. Ed invero, l'asserire fatti falsi nelle relazioni, nelle comunicazioni fatte all'assemblea, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, e il far ciò *sciocamente*, come l'articolo accenna, è tale atto, che certamente non può a meno di essere riconosciuto delittuoso, e quindi meritevole di essere colpito da sanzione penale.

Però l'onor. Senatore Corsi, mentre non ha potuto disconoscere la natura punibile di questi fatti, ha messo il Senato in avvertenza che lo stabilir pene in questa materia, potrebbe per avventura distornare anche commercianti onesti e probi dall'entrare a far parte dell'amministrazione delle società, pel timore di esporsi a procedimenti penali che venissero con leggerezza o per malevolenza contro gli amministratori premossi.

A questa difficoltà io risponderò primieramente, che la cosa potrebbe avere qualche fondamento, quando si trattasse di punire l'enunciazione di semplici opinioni o di erronei giudizi, come accennava l'onor. Corsi. E veramente per questi fatti sarebbe soverchio rigore, e direi anche, sarebbe ingiusto l'applicare una sanzione penale. Ma noi non intendiamo punto di molestare coloro che abbiano manifestata semplicemente una opinione non fondata, che siano caduti in errore nelle loro esposizioni o nelle comunicazioni fatte alla società.

Noi intendiamo soltanto di punire coloro, che *sciocamente*, il che vuol dire dolosamente, hanno cercato di frarre in errore dannoso la società.

Quando la cosa si trovi limitata, come è, a questi termini, non sembra a noi, che gli uomini onesti se ne debbano punto impaurire. Essi, sicuri della loro coscienza e della loro onestà, non possono punto essere tratti dal timore di pene, le quali non sono scritte che per i disonesti e i fraudolenti. Né dobbiamo d'altra parte supporre, che con troppa facilità si promuovano questi procedimenti. Oltrechè noi non crediamo, che gli stessi interessati nella

società debbano avere uno stimolo a promuovere questi procedimenti, i quali non recano punto vantaggio alla società, quando sieno senza ragione intentati, noi dobbiamo pure confidare nella prudenza e nella saviezza dei magistrati, i quali non saranno mai per accogliere denunce o querele che non si presentino appoggiate a qualche plausibile ragione.

Ogni volta che si farà denuncia o querele per fatti, che manifestamente non vestano i caratteri del delitto, ed ai quali questa disposizione non possa essere applicata, noi possiamo andar sicuri che il magistrato non darà seguito a tale denuncia o querele che sarebbe del tutto infondata.

Noi speriamo quindi che queste osservazioni, congiunte a quelle che sono state esposte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, persuaderanno il Senato ad accogliere l'art. 174, come già accolse l'art. 173.

PRESIDENTE. Ho già letto l'articolo colle modificazioni introdotte.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 175.

« Le società per azioni che non eseguiscano nei termini prescritti il deposito, presso il tribunale di commercio, dei bilanci, della situazione delle azioni e delle situazioni mensili, o lo eseguiscano in modo incompiuto, sono punite con una pena pecuniaria, che può estendersi sino a 50 lire per ogni giorno, durante il quale l'infrazione è durata. Eguale pena è applicata a ciascuno degli amministratori, sindaci e liquidatori, colpevoli della contravvenzione. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente modificazione concordata col Ministero:

« Quando nelle società per azioni le persone a ciò obbligate non eseguiscano nei termini prescritti il deposito, presso il tribunale di commercio, dei bilanci, della situazione delle azioni e delle situazioni mensili, o lo eseguiscano in modo incompiuto, ciascuna è punita con una pena pecuniaria, che può estendersi sino a 50 lire per ogni giorno, durante il quale l'infrazione è durata. »

Chi approva questo articolo 175 così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 176.

« Le contravvenzioni agli articoli 30, 61, 96 e 105 sono punite con una multa non eccedente 100 lire. »

(Approvato.)

Vengono ora le:

Disposizioni addizionali e transitorie.

Art. 177.

« Le società civili possono, senza mutare la loro indole, costituirsi nella forma delle società anonime, purchè adempiano le disposizioni della presente legge. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di questo articolo, ed in sua vece presenta quest'altro concordato col Ministero:

Art. 177.

« Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni della presente legge e del Codice di commercio, eccettuate quelle che riguardano l'arresto personale, il fallimento e le competenze. »

È aperta la discussione su questo articolo, così modificato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. È questo forse l'articolo più importante della legge sottoposta alla deliberazione del Senato, perciocchè la concessione delle forme commerciali a qualunque società civile che voglia assumerle, è una delle radicali innovazioni nella nostra legislazione.

In sulle prime il progetto Ministeriale riguardava in generale tutte le società civili; ma oggi mi pare avere inteso che con l'onorevole Ministro si è posto d'accordo l'Ufficio Centrale nel senso di permettere che le società civili, potessero prendere le forme di società anonime, senza perdere la loro indole di società civili....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA... In Francia allorchè si discusse la legge del 16 luglio 1867 si propose di estendere quelle disposizioni con un testo espresso alle società civili; e molti membri del corpo legislativo, tra quali Seydoux e Brame volevano che si aggiungesse una disposizione addizionale per le società civili industriali. Ma

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

la proposizione fu aggiornata sulla promessa formale del Governo di presentare una legge speciale sulle società civili, nello scopo di nettamente determinare gli effetti e le conseguenze dell'adozione delle forme commerciali; e dopo queste dichiarazioni fu coll' articolo 47 della stessa legge abolita quella del 3 maggio 1863 sulle società a responsabilità limitate.

Sono decorsi più anni, e non si è riuscito ancora in Francia a trovar modo di regolare un sistema inteso a dare la personalità civile alle società civili che volessero rivestire la forma di società commerciali.

E nel Belgio con la legge di maggio del 1873 sulle società commerciali, altro non si poté fare che introdurre una disposizione addizionale contenuta nell'articolo 136, dove si stabilì che le società il di cui oggetto è l'esplorazione delle miniere, possono, senza perdere il loro carattere civile, improntare le forme delle società commerciali sottoponendosi alle disposizioni della legge medesima.

Nella discussione di questo articolo si ricobbe che non trovava nella legge il suo posto, ma che fuvvi improvvisamente introdotto, attendendosi la revisione della legge 10 aprile 1810 sul regime delle miniere, la qual legge dichiarava civili le società per queste imprese industriali.

Dei gravi interessi non permettevano punto che sino alla revisione della legge 21 aprile 1810 rimanesse interdetto alle società minerarie di costituirsi in forma di società anonime. E questa disposizione era tanto più urgente nel Belgio, perchè avendo il Governo perduto la facoltà di costituire le società anonime, non si era di accordo sul punto di sapere se le società civili potevano rivestire una forma commerciale. E pure una disposizione così restrittiva fu oggetto di vive critiche nella Camera dei Deputati del Belgio, e si giunse sino a chiamare mostro giuridico un ente commerciale che produce atti civili. Ci volle la valentia del dotto Relatore Primez per far passare l'articolo 136 per non turbare le numerose società minerarie del Belgio; ma dichiarò formalmente il dotto oratore che la disposizione del citato articolo 136, restrittiva alle società minerarie, non si poteva estendere alle altre società civili, dovendosi per queste altre società civili sottoporre a nuovi studi i prin-

cipi che informano la materia delle società civili.

Ora, quali studi ha fatto il Governo per regolare ciò che non si è potuto statuire in Francia e nel Belgio nonostante lavori profondi di uomini eminentemente versati nel diritto commerciale e nel diritto civile?

Ma analizziamo le conseguenze dell'articolo in discussione. Estendendo i benefici delle società commerciali alle associazioni in genere, avremo la personalità giuridica, la limitazione di responsabilità, la commerciabilità del capitale mediante azioni. Ed io domando: è facile d'indicare tutte le circostanze nelle quali la legislazione civile e la commerciale possono trovarsi in conflitto? Ed è facile forse fissare il punto in cui finisce l'impero della legge civile, e comincia quello della legge commerciale?

Qualunque associazione per fini letterari, di carità, di religione, oggi non costituisce ente collettivo; ma rivestendo la forma commerciale verrebbe per virtù dell'articolo in discussione a costituirsi in ente collettivo, laddove rivestisse la forma commerciale; ond'è che potrebbe nascere il dubbio se le libere associazioni religiose costituendosi sotto la forma commerciale avessero a risorgere in un momento in cui sono state abolite le corporazioni ecclesiastiche. Se la forma commerciale dà vita ad un ente collettivo idoneo di patrimonio, può fare acquisti a titolo gratuito o oneroso, e ricevere legati ed eredità.

Non s'ignora che nel Belgio le libere associazioni religiose hanno tentato di costituirsi in ente collettivi, ma la magistratura ha respinto la personalità giuridica di queste libere associazioni.

Ecco perchè io mi preoccupo alquanto del sistema che si vuole introdurre con questo articolo, e mi giova sperare che le spiegazioni che mi attendo dalla cortesia dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale saranno soddisfacenti. Egli è vero che con la nuova redazione dell'articolo molti dei miei dubbj svaniscono, poichè la forma delle società anonime, essendo la sola che si può dare alle società civili, ne consegue che quelle intese all'esercizio di una grande industria possono rivestire la forma commerciale; ma è pur vero che bisogna ben definire lo scopo a cui mira l'articolo in esame. Bene intendo che se nel Belgio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

l'industria mineraria consigliò una disposizione addizionale, presso di noi le società fondiarie di loro natura civili, potrebbero meritare lo stesso favore; mentre fin'oggi il governo ha autorizzato la esistenza di queste società rivestite della forma anonima; ma se l'onorevole Relatore ha inteso di dare all'articolo in discussione una nuova forma per favorire queste società fondiarie, sarei ben lieto se all'articolo si volesse dare questa intelligenza.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Le ultime considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia mi fanno credere che non siamo tanto distanti come a prima vista potrebbe credersi.

E forse dal non essersi potuto insieme concordare l'articolo nella sua nuova redazione dipendono i dubbi che avrà sollevato nell'animo dell'onorevole Senatore Miraglia la prima proposta del Ministero e quella dell'Ufficio Centrale.

Lo ringrazio anzi di averli esposti davanti al Senato, perchè mi dà il modo di chiarirli, di dilucidarli, e spero di tranquillare, non che l'onorevole Senatore Miraglia, il Senato, sulla bontà, sull'opportunità, sulla necessità di questa disposizione in un argomento come questo, il quale, come già accennò l'onorevole Miraglia, è stato molto trattato così dagli autori come dalla giurisprudenza.

Io cercherò non tanto di fare uno sfoggio di facile erudizione, quanto piuttosto di essere chiaro e preciso. Fatto sta che le società anche d'indole civile hanno pur bisogno di costituirsi colle forme talvolta delle società di commercio e particolarmente delle società per azioni.

Quanto alle società in accomandita semplice, e alle società in nome collettivo non le andranno a cercare, e perciò non giova in questo riguardo occuparsene.

Che le società di indole civile abbiano necessità di costituirsi nella forma propria delle società per azioni, è un fatto di tutti i giorni, perchè questo è il modo con cui sorgono moltissime consociazioni.

Basterebbe la questione che ha accennato l'onorevole Senatore Miraglia, che non è un lusso certamente di trattare anche nel Parlamento italiano, perchè la controversia relativa alle società minerarie non solo ha dato molto

da pensare ai tribunali di Francia, ma ai tribunali inoltre d'Italia.

La legge del 1810 sulle miniere ammetteva che la società per l'escavazione di una miniera dovesse restare società civile anche se costituita per azioni, e la disposizione di questa legge aveva lo scopo di non impoverire i proprietari dei fondi e di non distoglierli dall'escavazione delle miniere, come avrebbero potuto essere distolti quando fossero andati incontro a tutte le conseguenze del diritto e della procedura commerciale.

Lasciamo stare se possa esservi la commercialità quando alle escavazioni vadano unite altre congiunture.

Storicamente havvi qualche scrittore come Troplong, il quale pensa che la forma delle società per azioni sia così poco incompatibile con una società civile, che anzi trovisi introdotta dapprima nelle società civili e poi nelle società commerciali. Lascio stare l'opinione di altri autori che negli esempi citati dal Troplong non vedono che una partecipazione, ossia piuttosto una quota che un'azione: però è impossibile non riconoscerci quei caratteri eminentemente propri dell'azione per cui, come si esprime il Troplong, l'azione ha un'esistenza sua propria, quando il tutto è indiviso, può cedere, mentre il fondo sociale non può essere ceduto; lascia entrare ed uscire soci nuovi e vecchi, senza che si disciolga il patto sociale.

Or bene: noi ci troviamo dianzi una giurisprudenza divisa così amministrativa, come giudiziaria.

Qualche volta si fa dipendere l'indole civile o commerciale della società dall'oggetto ch'essa si propone, qualche volta invece dalla forma; ma poi v'ha chi richiede, perchè la società diventi commerciale, che vi sia completa una fra le forme proprie di una società commerciale, altri invece si accontenta, che vi sia qualcheuno degli elementi da cui risulta.

Noi non possiamo lasciare tutte queste indecisioni in uno dei fatti che maggiormente importano agli usi della vita civile.

Tanto meno potremmo non curarci di esso in una legge come questa, in cui si definisce che cosa sia veramente la società di commercio: d'uopo è dunque completare in certa guisa la definizione col riscontro delle società civili, che per la forma commerciale vi hanno attinenza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Or dunque noi abbiamo creduto bene di mantenere qui pure il principio, che l'indole della società resta determinata dal suo oggetto.

Una società, che non ha per oggetto il commercio, non diventa commerciale pel solo fatto che assuma forme commerciali.

Ma perchè una società non abbia per oggetto il commercio, non si può interdire alla medesima che si valga delle forme commerciali. Il Codice civile non vi si oppone, chè lascia libero alla società il costituirsi, come loro piace meglio.

Nè al Codice civile repugna che i soci limitino la loro obbligazione: nelle relazioni tra i soci il Codice civile ammette che ciascuno possa obbligarsi per una porzione eguale, ma anche chi più e chi meno. Quanto poi agli estranei, nessun danno ne deriva, dacchè una società civile quando assume la forma commerciale porta già a conoscenza di tutti che i soci intendono obbligarsi per quel tanto e non più.

Come sarebbero nemmeno possibili tante consociazioni, se non potessero costituire il loro capitale per azioni?

Ammesso quindi che una società civile possa costituirsi per azioni, quali ne saranno gli effetti?

Evidentemente quelli che dipendono dalla forma di società per azioni che si volle assumere, ma non più in là.

Sarà d'uopo adempiere tutte quelle disposizioni di legge che si riferiscono alla detta forma: che occorrono cioè, perchè la forma medesima sia così completa come la legge la richiede. Verificandosi queste condizioni, la responsabilità sarà quella che la legge attribuisce alla forma di società per azioni, che anzi considera come inerente ad essa, e che non si potrebbe in verun modo staccare, poichè infine la forma non è che l'espressione degli obblighi che intendesi assumere.

Più in là non occorre andare, nè potrebbesi, poichè gli altri effetti concernenti la giurisdizione o la procedura si riferiscono ad ordinamenti pubblici, che non possono lasciarsi in balia di chiunque.

Sino a che si tratta di obbligarsi quel tanto e non più, se ne ha tutto il diritto, poichè non si fa che disporre delle cose nostre: ma non altrettanto si ha il diritto di sottrarsi o assog-

gettarsi, secondo che ci giova, a disposizioni d'ordine pubblico.

Teme l'onorevole Senatore Miraglia, che ammettendosi necessariamente come ente collettivo una società rivestita delle forme commerciali, si apra così la via alla ricostituzione di corporazioni che la legge ha soppresso.

Ma in tutto il corso di questa discussione si è fatta in modo chiaro, preciso, categorico la distinzione dell'ente collettivo bensì, ma sempre *e.e pluribus nominibus conflatum*, e della vera persona giuridica quale sarebbe una corporazione.

Non ho qui d'uopo di esporre quali sarebbero le mie idee ove si trattasse d'una legge sulle persone giuridiche.

Bensì anche quello che in sè è buono, io lo disapprovo, se si apre la via in onta alla legge.

Tutto quello che è clandestino, e che dee vivere di artifici, di finzioni, ha perciò solo in se stesso un pericolo di corrompimento e di frode.

Ma prima di tutto si consideri, che noi con una legge di diritto privato non si può derogare ad una legge qualsiasi di diritto pubblico: poi si ponga mente, che qui non si tratta di persone giuridiche; ma solo di consociazioni ed associazioni.

Aborro tanto ogni cosa subdola, e non sincera, ch'io il primo parlerei contro una disposizione di legge, che non si proponesse in tutto e sopra tutto la verità.

Perciò io penso che il Senato approverà la proposta dell'Ufficio Centrale e del Governo, la quale risponde alle necessità giornaliere, corrisponde alle teorie del diritto, toglie di mezzo controversie oggidi frequenti e gravissime.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Io non avrei creduto, signori Senatori, di essere chiamato a dare oggi il mio voto sopra una questione che nel mio concetto è gravissima.

Io vedeva con piacere che l'Ufficio Centrale aveva proposta la soppressione pura e semplice dell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo aveva trasportato.

Senatore SINEO. Adesso io dico la mia impressione. Signori Senatori: Di tutte le opere legislative che si fecero sotto il Governo co-

stituzionale, quella che ha meritato maggiormente gli applausi e dell'Italia e dell'estero è il nostro Codice civile. In questo Codice ci sono progressi incontrastabili: è uno dei migliori che vi siano sul globo.

Ora, prima di toccare questo Codice, che è stato il frutto di tanti e sì profondi studi, bisogna pensarci. Il Codice ha tutte le sue parti in armonia tra loro: il toccarne una può riescir pericoloso e recar conseguenze imprevedute. Sia pure che qualche cosa abbiassi ad aggiungere alla legislazione civile per quanto riguarda le società per azioni: si può fare una legge speciale e breve, che con facilità sarà discussa e votata dai due rami del Parlamento. Ma, in occasione di una legge puramente commerciale, venire a disporre circa le società semplicemente civili mi pare cosa poco prudente.

Ad ogni modo non mi sembra che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Miraglia siano state vittoriosamente confutate dall'onorevole Relatore.

Sta bene che siasi dichiarata determinatamente la differenza che havvi tra un corpo morale e un ente collettivo; non è men vero che se c'è qualche cosa che possa avvicinare l'ente collettivo al corpo morale è precisamente la forma della società per azioni. A questa forma ricorrono molto probabilmente coloro che vorranno far frode alle leggi abilitive di certi corpi morali.

Di questo pericolo non si sono preoccupati nè il signor Ministro, nè l'Ufficio Centrale. Sarebbe questo, ai miei occhi, un motivo sufficiente per non ammettere troppo facilmente che si improvvisi un'aggiunta al Codice civile, a proposito di una legge che deve rimanere ristretta nella cerchia delle cose commerciali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avendo ascoltato le osservazioni fatte con molta saviezza dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, mi era sembrato, che esse avessero valore sufficiente per persuadere il Senato intorno alla opportunità non solo, ma alla necessità, di risolvere in questo progetto di legge la questione ormai antica, se una società civile possa assumere la forma di una società commerciale. Sic-

come però l'onorevole Senatore Sineo è sorto ad esprimere un concetto molto diverso, e ad avvertire il Senato che sarebbe cosa pericolosa il fare in questa legge una dichiarazione di simile natura, così aggiungerò poche parole, per appoggiare le osservazioni che vennero fatte in nome dell'Ufficio Centrale.

Comincerò dal rispondere all'onorevole Senatore Sineo, il quale ha mostrato di credere che si tratti di modificare il Codice civile e di improvvisare in questo momento una grave disposizione. Io penso che questo concetto non sia esatto; poichè non si tratta, in primo luogo, di recare alcuna modificazione al Codice civile: si tratta invece di risolvere una questione, alla quale il Codice civile lascia aperto l'adito.

Il Codice civile, o Signori, intorno al quale ho inteso con piacere dall'onorevole Sineo manifestare un giudizio molto favorevole, un giudizio, a cui consente non solo il paese ma anche l'opinione delle più elevate intelligenze straniere, il Codice civile determina le norme concernenti le società civili, ma non contiene alcuna disposizione la quale risolva il dubbio che ora ci occupa, cioè, se una società civile, per meglio raggiungere il suo scopo, possa assumere la forma delle società commerciali, e singolarmente quella delle società per azioni.

Questo dubbio, che preesisteva al Codice civile, esiste tuttora, e si è più volte prodotto nella giurisprudenza avanti i nostri Magistrati. Lo stesso dubbio è pure insorto in paesi esteri, e così all'estero come in Italia si è sentita la necessità di risolverlo.

È vero che nella legge francese del 1867, pure essendosi sentito questo bisogno, la questione non è stata risolta; ma la ragione risulta evidente a chi abbia seguito il corso delle discussioni nel Corpo legislativo francese. Il Governo non aveva presentato alcuna disposizione a tale riguardo, e la questione è insorta nella discussione (1). Allora con molta ragione fu osservato che la questione veniva innanzi improvvisa, che non era abbastanza studiata, ed il Governo ottenne che fosse rimandata, acciocchè potesse con maggiore cura essere esaminata e risolta con una legge speciale. Era quindi naturale che il Corpo legislativo rimandasse la proposta.

(1) MATHIEU ET BOURGUIGNAT. *Comment. de la loi sur les sociétés du 24-29 juillet 1867.* (Paris, 1868), pag. 221.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Anche nel Belgio fu sentito questo bisogno, e vi fu provveduto unicamente in relazione alle società che hanno per oggetto l'industria delle miniere. Riguardo alle altre società civili, la questione è ancora sospesa e non si cessò di sentire nel Belgio (2) il bisogno di una legge che la risolva, ed il desiderio che le società civili siano messe in grado di valersi delle forme commerciali, allorchè il loro interesse lo richieda.

Il Governo italiano, che si trovava in presenza di questi precedenti e delle legislazioni, fra le quali la germanica, che hanno risolta la questione, ha dovuto nel formulare questo progetto occuparsi di tale argomento; e dopo averlo sottoposto ad uno studio accurato, ha inserito nel progetto medesimo una disposizione speciale che mira a togliere ogni dubbio. Quella disposizione fu oggetto di profondi studi per parte del Governo e per parte dell'Ufficio Centrale, che ne propose alcune modificazioni.

La formola proposta dall'Ufficio Centrale ha ormai dato luogo in Senato ad una dot a discussione, la quale condusse a riconoscere che anche nella nuova formola si potevano introdurre delle variazioni; e che era conveniente dar luogo a studi ulteriori in, conseguenza dei quali il Governo potesse accordarsi coll'Ufficio Centrale e presentare al Senato una formola più perfetta. Perciò il Senato rinviò la discussione di questa particolare questione, che ora, alla fine della discussione, si presenta nuovamente al Senato.

Come si potrà dire, dopo tali premesse e tanti studi, che la questione è nuova, che la risoluzione è improvvisata, che bisogna studiarla più a fondo, che conviene meglio maturare questa materia e rinviarla di nuovo?

Io potrei bene intendere le ragioni che si adducessero per dimostrare, che la formola presentata dal Governo di accordo coll'Ufficio Centrale non sia la più esatta, o la più conveniente. Io intenderei un ragionamento che si istituisse su questo terreno, ma non intendo, o Signori, come si possa attaccare la proposta come improvvisa, come estemporanea, come quella che non fu ancora sufficientemente studiata.

Io deploro che l'onorevole Senatore Sineo abbia aspettato il giorno d'oggi a presentare

le sue osservazioni, perchè sono persuaso, che venendo in questo recinto meglio preparato, invece di crearci delle difficoltà, egli avrebbe potuto assisterci a correre la scabrosa via e a raggiungere la mèta che ci proponiamo.

Io prego dunque l'onor. Senatore Sineo di persuadersi, che di ogni altro argomento si potrà valere per impugnare questa proposta, salvo di quello, che non vi sia stato tempo per meditarla e studiarla.

Ma vediamo quali sono le difficoltà che sono state poste in campo dall'onorevole Senatore Miraglia. Egli in verità non ha dichiarato di opporsi alla proposta; egli si è limitato a manifestare delle dubbiezze e ad esprimere il desiderio di dichiarazioni e spiegazioni, affinché sia reso ben manifesto il concetto che la ispira, e non si vada incontro al pericolo che per avventura la questione non sia così nettamente risolta da chiudere la porta alle molte controversie, che si sono finora agitate sopra questo oggetto.

Se l'onorevole Senatore Miraglia avesse avuto agio di leggere ed esaminare la proposta che è stata oggi letta in Senato ancor prima che egli vi arrivasse, sono persuaso che probabilmente si sarebbe astenuto dal manifestare certi suoi dubbi, perchè a me pare che la disposizione presentata vi risponda completamente.

Ed invero l'onorevole Senatore Miraglia teme che la disposizione da noi proposta non risolva abbastanza chiaramente il punto cardinale che consiste nel segnare i limiti fra l'applicazione del diritto civile e quella del diritto commerciale alle società civili che si vestono di forme commerciali.

A me sembra invece, che la disposizione proposta definisca molto nettamente la questione. È detto nell'articolo da noi formulato, che quando una società civile assume la forma delle società commerciali, essa è sottoposta a tutte le disposizioni contenute in questa legge e nel Codice di commercio, eccetto che alle disposizioni concernenti l'arresto personale, il fallimento dei commercianti e la competenza commerciale.

Or dunque come può dubitarsi, che questa disposizione non segni molto chiaramente dove la legge civile e dove la legge commerciale debba applicarsi alle questioni che riguardino le so-

(1) WÆLBROECK. *Comment. de la loi de 18 mai 1875.* (Bruxelles 1874), pag. 514.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

cietà civili, che siano state costituite con forme commerciali?

La legge commerciale sarà applicata in tutta la sua pienezza a queste società che assumono forme commerciali, meno che nei tre punti precisamente determinati, l'arresto personale, il fallimento e la competenza ai quali non potrebbe adattarsi una società, la quale non abbia natura commerciale, come non può averlo una società civile comunque rivestita di forme commerciali.

Potrebbe dirsi, che non sia esatto il concetto proposto, e che convenga allargare o restringere maggiormente i confini dell'applicazione della legge civile, o restringere od allargare i confini della legge commerciale; sopra questo terreno noi potremo discutere, esaminare quelle formole o quelle definizioni più o meno larghe che venissero prodotte, ma non crediamo che l'allegare soltanto il desiderio di maggiori schiarimenti, o l'esprimere dubbi, sia un sufficiente argomento per respingere la nostra proposta.

Io non intesi ancora, o Signori, nessuna osservazione, nessuna obiezione la quale ferisca il merito della disposizione in discussione. Le obiezioni che vengono mosse, sono obiezioni dubitative. A queste mi pare di aver abbastanza risposto, e quindi, finchè non si producono obiezioni di altra natura, io mi permetto di rimanere nel convincimento, che la nostra proposta deve esser considerata come opportuna e sufficiente, e che adeguatamente corrisponda al suo scopo ed alla sua natura, e perciò nutro fiducia, unitamente all'Ufficio Centrale, che il Senato la vorrà approvare.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Se non altro non sono state inutili le mie osservazioni, poichè hanno provocato le utili spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

E poichè si vuol permettere la forma della società anonima a società civili, desidererei che nell'articolo si aggiungesse, che le prove ammesse dal Codice di commercio si estendono alle società civili che hanno adottato le forme delle società anonime. Se in questa legge si è stabilito la durata delle azioni che derivano dall'atto sociale e dalle operazioni sociali,

e questa regola dev'essere applicata alle società civili che assumono la forma di società anonime, non veggio poi la ragione per cui il sistema probatorio dovess'essere diverso.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Miraglia sono giustissime e non sono sfuggite all'Ufficio Centrale e al Ministero nel momento di formulare l'articolo che stiamo discutendo.

Io credo però, che se l'onorevole Senatore Miraglia volesse portare la sua attenzione sulla formola proposta o concordata dell'articolo, vedrebbe che i suoi voti sono già esauditi.

La formola che venne adottata è la seguente:

« Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni della presente legge e del Codice di commercio, eccettuate quelle che riguardano l'arresto personale, il fallimento e le competenze. »

Ora, se le società civili che assumono le forme delle società commerciali sono sottoposte alle disposizioni della presente legge ed alle disposizioni del Codice di commercio, sono sottoposte anche alle disposizioni relative alle prove che si trovano nel Codice di commercio.

E questo richiamo al Codice di commercio s'introdusse appunto per far capire che le accennate società sono sottoposte anche a tutte le disposizioni relative alla tenuta dei libri che non sono precisamente formulate nella presente legge, nonchè alle disposizioni relative alla prova che fanno parte del nominato Codice.

Per modo che il giusto desiderio espresso dall'onorevole Miraglia si trova già pienamente soddisfatto e ogni aggiunta a questo articolo riuscirebbe superflua. Credo che l'onorevole Senatore Miraglia si contenterà di queste semplici osservazioni.

Senatore MIRAGLIA. La ringrazio.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io ringrazio l'onor. signor Ministro del pensiero che ha espresso, che le mie povere meditazioni talvolta possano essere di qualche utilità; ma veramente non mi pare che sia necessario di lunghe meditazioni per indurci a respingere la proposta d'introdurre una modificazione al Codice civile in una legge

meramente commerciale. Gli *omnibus* a me dispiacciono, non solamente in materia finanziaria, ma anche nelle altre materie legislative.

L'onorevole Ministro dice ch'egli nulla aggiunge al Codice civile. Ma non si sfugge da questo dilemma: ciò ch'egli propone si contiene o non si contiene nel Codice civile. Se vi si contiene è inutile la sua proposta. Se non vi si contiene è una aggiunta al Codice civile.

Per di più questa aggiunta non fu sufficientemente maturata. L'estensione alle società meramente civili delle disposizioni concernenti le società commerciali per azioni non si dovrebbe fare senza riparare ad un doppio inconveniente.

Bisogna impedire, prima d'ogni cosa, che si possano troppo facilmente sostituire questi enti collettivi ai corpi morali soppressi. Ecco il mio pensiero. Non lo svolgo di più; lo lascio alla meditazione dei miei sapientissimi colleghi.

L'altro inconveniente consiste nella troppo rigorosa solidarietà che verrebbe imposta, senza necessità, a tutti gli amministratori di una società civile.

Supponete che si raccolga un capitale per azioni con uno scopo di pura beneficenza. Si tratta, a cagion d'esempio, di costruirlo un ospedale. È giusto che ogni amministratore sia responsabile pel fatto proprio. Ma l'assoluta solidarietà, accompagnata da pene gravissime cui taluno può sottostare pel fatto altrui, non è una prospettiva molto lusinghevole per gli amministratori. Non sarà facile di trovare chi voglia assumere un incarico gratuito che lo esporrebbe a tanto pericolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non voglio lasciare senza qualche risposta le nuove osservazioni, che sono state messe avanti dall'onorevole Senatore Sineo.

Egli presenta due difficoltà, l'una di metodo e l'altra di merito.

Quanto al metodo, egli non crede che sia qui il luogo di occuparsi della questione delle società civili, che vogliono assumere forme commerciali. Egli si dichiara contrario alle leggi che si intitolano *omnibus*, alle leggi eterogenee, ed ama le leggi omogenee.

Quanto al merito, egli crede che la disposi-

zione da noi formulata possa essere troppo severa, troppo rigida, e possa condurre a delle conseguenze gravi, se venisse applicata alle società civili. Comincerò dall'osservazione di metodo.

Io sono, al pari dell'onorevole Senatore Sineo, poco amico delle leggi eterogenee. Io desidero come lui le leggi omogenee e sono studioso di escludere sempre quelle disposizioni, che non appartengono all'argomento di cui una legge si occupa.

Ebbi già occasione di manifestare in Senato quest'opinione, per ciò che riguardava le materie giudiziarie che si sono trovate più di una volta, per una necessità forse inesorabile, framviste a materie finanziarie.

Ma, mi permetta l'onorevole Senatore Sineo di dirgli, ch'io non posso veramente essere del suo avviso, che non sia questa la sede propria di risolvere la questione di cui ci occupiamo.

Questa questione non è forse propria del diritto commerciale? Non si tratta forse di determinare, se le forme della società commerciale possano essere assunte da una società civile?

Questa questione, siccome riguardante l'applicazione della legge commerciale alle società civili, è stata generalmente trattata da quegli autori, i quali si occuparono delle società commerciali; ed è precisamente a proposito delle forme delle società commerciali che si chiedeva dai giuristi avanti ai magistrati, se potessero acconciarsi alle società civili. E poiché noi ci stiamo occupando di una legge sulle società commerciali, è opportuno, è anzi necessario, come diceva, che non lasciamo insoluta questa questione, e dichiariamo, se le disposizioni che noi dettiamo intorno alle società commerciali possano, o no, essere applicate alle società civili, allorchè questo, per raggiungere il loro scopo, credano utile ed opportuno di valersi dei mezzi propri delle società commerciali, e specialmente di quel mezzo potente, che consiste nella divisione del capitale in azioni. Parmi dunque che quanto al metodo noi possiamo, senza scrupolo e senza esitazione, accogliere la disposizione proposta nel presente progetto.

Ma non mi pare che abbia maggiore importanza l'altra difficoltà accennata dall'onorevole Senatore Sineo, il quale accennava il timore che nel dettare una disposizione che assoggetta

alla legge delle società commerciali una società civile che si costituisce con forme commerciali, noi veniamo ad imporre un obbligo troppo grave a chiunque vuole istituire una società civile; — in altre parole noi veniamo ad imporre vincoli soverchiamente severi a chi nel costituire una società civile per un determinato scopo intenda valersi delle forme commerciali. Ciò potrebbe forse temersi se la nostra disposizione fosse imperativa; ma la nostra disposizione, o Signori, è meramente facoltativa; essa lascia in balia dei contraenti di costituire la loro società nella forma che reputano più conveniente; ma soltanto intendiamo prescrivere che quando i contraenti di una società civile eleggono la forma delle società commerciali, essi debbano sopportare le conseguenze che derivano dalla forma da loro prescelta. Come adunque costoro potranno, dopo di avere liberamente scelta la forma commerciale, muover lagnò perciò che a loro si applicano le conseguenze delle società commerciali? Il lamento sarebbe assolutamente ingiusto. *Patere legem quam tulisti.*

Quelli che vorranno costituire una società di beneficenza, allo scopo, per esempio, di fondare un ospedale, come fingeva l'onorevole Sinco, quelli che si prefiggono qualunque altro lodevole e filantropico scopo, esamineranno, se per raggiungerlo giovi meglio valersi della forma civile, oppure loro convenga di adottare la forma della società commerciale; e nel prendere questa deliberazione valuteranno le conseguenze alle quali andranno incontro. Ora dunque, quando i contraenti abbiano creduto nel loro interesse di assumere questa forma, quali difficoltà, quali lamenti, quali doglianze potranno essi muovere? Quand'anche si tratti d'una società che si proponga un oggetto pio, quale sarebbe quello della fondazione di un ospedale, se fu scelta la forma delle società commerciali per azioni, qual ragione vi avrebbe che la legge che discutiamo non debba tale società essere applicata? I pericoli essendo gli stessi, eguali devono essere le guarentigie, né si potrebbe allentare o scemare quella sicurezza, la quale abbiamo ravvisato necessaria per guarentire gl'interessi dei terzi nelle società per azioni, le quali, se hanno i loro grandi vantaggi, traggono pure seco non meno gravi pericoli.

Io non vorrei, o Signori, che coloro, i quali

costituiscono una società per fondare un ospedale, e nell'amministrarla commettono tali atti che compromettono gli interessi dei soci e dei terzi, e per conseguenza compromettono l'esistenza medesima di quell'istituto di carità, possano sfuggire le cautele ed il rigore delle sanzioni civili e penali che abbiamo stabilito circa le società per azioni. Queste cautele e sanzioni, necessarie in tutti i casi, io credo che sarebbero sante nel caso proposto, in cui il danno non cadrebbe soltanto a pregiudizio degli associati e dei terzi che contrassero colla società, ma andrebbe a fare spogli dei poverelli, e sarebbe forse il caso di dire, che costoro per fondare un ospedale hanno cominciato a creare i poveri per mandarveli, verificando il detto arguto di quel poeta, che scrisse:

Fondò quest'ospital persona pia
Ma i poveri da porvi fece pria.

E farebbe codesto precisamente chi, dopo aver costituito una società civile con forme commerciali, allo scopo di fondare un ospedale, l'amministrasse poi in modo così disonesto e malvagio da compromettere gli interessi degli associati e della causa pia, a cui l'associazione sarebbe dedicata.

Parmi dunque, che, comunque la questione si voglia riguardare, emerga sempre sufficientemente chiaro, che in questa legge si deve inserire una disposizione, la quale risolva la questione, e che questa non possa essere più convenientemente risolta, che mediante la formula che è stata proposta.

Rivolgerò ora due parole di ringraziamento all'onorevole Miraglia, perchè egli si è compiaciuto di accettare quel campo di discussione che io gli aveva additato, ed entrando in esso ci è stato, secondo il suo consueto, cortese e largo dei suoi lumi, ed ha provocato una spiegazione, la quale tornerà utile alla pratica applicazione della disposizione che esaminiamo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come è stato concertato d'accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 178.

« Il titolo VII del primo libro del Codice di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

commercio è abrogato a partire dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore. »

(Approvato.)

Art. 179.

« A partire dal giorno dell'attuazione della presente legge, sono applicabili alle società anteriormente costituite le disposizioni della legge stessa che riguardano il deposito e la pubblicazione dei bilanci, delle situazioni delle azioni e delle situazioni mensili, e le indicazioni che devono contenere i contratti stipulati e gli atti emananti dalle società.

» La prescrizione stabilita nell'art. 15 si applica agli atti anteriori a norma delle disposizioni transitorie promulgate per l'attuazione del vigente Codice civile. »

Invece di questo articolo che leggesi nel progetto ministeriale l'Ufficio Centrale e il Ministero hanno concordato che si metta in votazione il corrispondente art. 163 dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Forse l'Ufficio Centrale potrebbe acconsentire che sia posto in votazione il testo ministeriale perchè nel § I vi è la sola differenza che esso propone l'aggiunta delle parole *le liquidazioni e le fusioni*; e nel secondo non fa che aggiungere la citazione precisa dell'articolo (47) delle disposizioni transitorie.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Credo che il signor Presidente possa benissimo leggere il testo dell'Ufficio Centrale, il quale contiene queste piccole aggiunte già concordate.

PRESIDENTE. Ho letto il testo del Ministero e quindi stavo per leggere quello dell'Ufficio Centrale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Pregherei il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di darcì uno schiarimento.

Il presente articolo assoggetta anche le società anteriormente costituite a certi oneri che introduce la presente legge per le future società commerciali. Io domando se agli oneri introdotti dalla presente legge per le future società commerciali sieno in via transitoria,

secondo l'intento dell'Ufficio Centrale, assoggettate non solo le società commerciali anteriori ma anche le società civili anteriori delle quali si è testè largamente discusso, che abbiano assunto le forme commerciali, le forme di società per azioni.

Suppongo (salvo errore) che il Relatore dell'Ufficio Centrale mi risponderà, che gli oneri di cui ho parlato, saranno, devono essere applicati anche alle società civili rivestite di forme commerciali anteriormente costituite. E supponendo che il Relatore mi dia codesta risposta, io lo pregherei di avvertire che le società commerciali anteriori sono già per legge rivestite della collettività; hanno già il privilegio della collettività, il qual privilegio sappiamo in che consiste e quali effetti produca.

Ma se mi assoggetta agli oneri anche le società civili anteriori rivestite di forme commerciali senz'altra dichiarazione, ne avverrebbe questo inconveniente, che esse sarebbero assoggettate agli oneri, senza che potessero godere degli utili.

Se assoggettiamo queste società civili, perchè rivestite di forme commerciali, anche costituite anteriormente agli oneri della presente legge, è cosa giusta che si dichiari che per l'avvenire anche le medesime società rivestite di forme commerciali godranno dei diritti di enti collettivi.

Chiedo questo schiarimento all'onorevole Relatore, il quale, spero, vorrà favorirmelo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il dubbio proposto dall'onorevole Senatore Pescatore sarebbe assai grave, laddove il Senato avesse accettato il primitivo progetto ministeriale, secondo il quale le società civili potevano prendere qualunque forma commerciale, non esclusa quella della società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Ma avendo poco fa il Senato deliberato che le società civili, volendo assumere la forma commerciale, non possono costituirsi in altro modo che nella forma della società anonima, è evidente che le società civili con la forma di società anonima, le quali si trovano costituite prima dell'attuazione di questa legge, debbono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo in discussione, e non occorre stabilire per esse alcuna disposizione transitoria. Le società

fondiarie sono civili e ciò non ostante molte se ne trovano nella forma di società anonime autorizzate per decreto del Governo, e non è questo il luogo di esaminare se si poteva dar vita con decreto del potere esecutivo a società puramente civili; ma poiché esistono queste società, le quali vengono convalidate dalla nuova legge, non veggio la ragione per cui avesse a dubitarsi che le medesime non ricadano nelle disposizioni dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore aveva chiesto spiegazioni all'onorevole Relatore.

Senatore **PESCATORE.** Se mi dà la parola per risponderò all'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Io veramente non so comprendere che cosa il preopinante abbia combattuto o creduto di combattere nella domanda che io diressi all'onor. Relatore. Il Senatore Miraglia ha creduto che io direttamente od indirettamente intendessi muovere una obiezione, affacciare una difficoltà agli articoli che l'Ufficio Centrale venne proponendo e che noi andiamo discutendo. Si è sbagliato. In fatto poi ha enunciato l'onorevole Senatore Miraglia quella stessa opinione che ho enunciata io.

Io indirizzai una domanda per chiarire ogni dubbio che per avventura potrebbe sorgere. Non c'è gran male in questo. Una parola dell'onor. Relatore chiarirà questo dubbio, qualunque esso sia, e potrà prevenire ogni questione. Ma io stesso dichiarai che il dubbio non era grave, e tanto è vero, che io prevenni persino la risposta dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, e supposi che mi avrebbe risposto quello medesimo che si assunse di rispondere il sig. Senatore Miraglia, e prevenendo questa risposta, io pregava l'onor. Relatore di vedere se si andava incontro ad un'altra difficoltà. Che cosa dissi? Probabilmente, anzi evidentemente, se così si vuole, la presente legge si applica anche alle società civili anteriormente costituite, rivestite di forme commerciali.

In questo caso mi pare giusto di dire una parola da cui risulti che essendo le società civili anteriormente costituite soggette agli oneri di questa legge, si dichiara, dico, che profitteranno anche dei benefici. È questa la prima volta che si dichiara che si conferisce la qua-

lità di ente collettivo, possessore di patrimonio, anche alle società civili perchè rivestite di forme commerciali.

Credete che siano soggette agli oneri? Ebbene dichiarate nello stesso tempo che godranno del beneficio. Non occorre questa dichiarazione per le società veramente commerciali, perchè già per la precedente legge godono il privilegio dell'ente collettivo possessore di patrimonio.

Io quindi, apprezzando il parere dell'onorevole Senatore Miraglia, che si assunse l'incarico di prevenire le risposte dell'onorevole Relatore, ciò non ostante continuo a pregare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di favorirmi gli schiarimenti che ho domandati.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** La disposizione dell'articolo 163 parla in generale delle società, come pure la disposizione che segue nell'articolo 164. Appunto si sono redatti i due articoli in questi termini, perchè non potessero esservi i dubbi che l'onorevole Senatore Pescatore e l'onorevole Senatore Miraglia credono opportuno che vengano dileguati con esplicito dichiarazioni.

Queste dichiarazioni sono dunque applicabili anche alle società civili rivestite di forme commerciali.

Ben sono lieto che dopo il corso di questa lunga discussione in cui ci siamo trovati ora concordi, ora qualche volta discrepanti, terminiamo con una dichiarazione perfettamente unanime.

Senatore **PESCATORE.** Mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 179 concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Art. 179.

« A partire dal giorno dell'attuazione della presente legge, sono applicabili alle società anteriormente costituite le disposizioni della legge stessa che riguardano il deposito e la pubblicazione dei bilanci, delle situazioni delle azioni e delle situazioni mensili; le liquidazioni; e le fusioni; e le indicazioni che devono contenere i contratti stipulati e gli atti emananti dalle società.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

» La prescrizione stabilita nell'art. 15 si applica agli atti anteriori, a norma dell'art. 47 delle disposizioni transitorie promulgate per l'attuazione del vigente Codice civile. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 180.

« Le società esistenti prima che la presente legge entri in vigore non possono prolungarsi oltre il termine fissato per la loro durata, nè introdurre alcuna modificazione nei loro atti costitutivi, se non sopprimono in essi tutte le clausole contrarie alla legge medesima. »

A questo articolo verrebbe surrogato il seguente, che è l'articolo 164 dell'Ufficio Centrale, concordato tra l'Ufficio Centrale stesso e il Ministero.

Ne do lettura:

« Le società esistenti prima che la presente legge entri in vigore quando intendano prolungarsi oltre il termine fissato per la loro durata, o introdurre alcuna modificazione nei loro atti costitutivi, dovranno conformare i loro statuti alle disposizioni della presente legge. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 181.

« Le società costituite in virtù di leggi speciali restano soggette alle disposizioni delle leggi medesime. »

Chi approva quest'ultimo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Così rimane esaurita la discussione di questo progetto di legge, che in altra tornata sarà messo in votazione a squittinio segreto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima che il Senato proceda alla votazione per squittinio segreto su questo progetto di legge, io crederei conveniente, che il testo, come è stato dal Senato deliberato, venga rimesso all'Ufficio Centrale, affinché ne riveda e coordini le diverse parti, e quindi presenti al Senato il risultato del suo esame. Essendo state introdotte diverse modificazioni, quali riguardanti il merito, e quali riguardanti la sola forma, io credo che

questa revisione non potrà riuscire che molto utile ed opportuna.

Prego quindi il Senato di voler far uso della facoltà conferitagli dall'art. 67 del suo regolamento e di rinviare alla revisione dell'Ufficio Centrale il progetto di legge come è stato deliberato, salvo poi, dopo che l'Ufficio Centrale avrà reso conto del suo esame, di addivenire alla votazione del complesso della legge.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se acconsente al rinvio di questa legge all'Ufficio Centrale perchè la coordini meglio nelle diverse sue parti, in base alle modificazioni introdotte, per addivenire poi alla votazione del complesso della legge, come propone l'onor. Ministro.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno reca l'interpellanza del Senatore Rossi sulle condizioni giuridico-economiche degli impiegati civili dello Stato.

Quest'interpellanza era stata rimandata al giorno in cui l'onorevole Presidente del Consiglio potesse essere presente in Senato. Sento ch'egli trovasi in questo momento nell'Aula, perciò, a parer mio, l'interpellanza potrebbe aver luogo immediatamente.

Senatore **ROSSI A.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ROSSI A.** Io aveva officiosamente manifestata al nostro onorevolissimo Presidente ed anche all'onorevolissimo Presidente del Consiglio dei Ministri, la mia intenzione di muovergli una interpellanza sulla condizione giuridico-economica degli impiegati civili dello Stato.

L'interpellanza non ha potuto aver luogo per diverse cause; però l'onorevolissimo nostro Presidente aveva avuto la compiacenza di annunziarla vari giorni or sono al Senato. Oggi mi viene annunziato dall'onor. Presidente del Consiglio, che all'apertura della seduta sarebbe stato in grado di rispondere alla mia interpellanza; ma avendo egli ritardato alquanto la sua venuta, la discussione di questa legge che si avvicina ormai al suo termine, non poteva interrompersi.

L'onor. signor Ministro, essendo stato in questo punto richiamato alla Camera, io pregherei alcuno degli onorevoli suoi Colleghi che sono presenti ad avere la compiacenza di movergli da parte mia viva preghiera a che la mia in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

terpellanza possa aver luogo all'apertura della seduta di domani, attesoche essa andrebbe altrimenti soverchiamente protratta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi farò un dovere di partecipare al Presidente del Consiglio dei Ministri la preghiera a noi diretta dall'onorevole Senatore Rossi. E siccome domani si trova all'ordine del giorno la discussione di un progetto di legge che appartiene al Ministro delle Finanze, cioè quello delle modificazioni sulla legge del registro, così posso assicurare l'onorevole Rossi che il suo desiderio sarà soddisfatto.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro Guardasigilli della cortese risposta che mi ha fatto, e prendo atto che domani avrà luogo la mia interpellanza.

Discussione ed approvazione di altri cinque progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione di alcune leggi per le quali occorre la presenza dell'onorevole Ministro delle Finanze. Essendo egli assente, e trovandosi nell'aula l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, se non si fanno osservazioni in contrario, si passerà alla discussione del progetto di legge riguardante le disposizioni preservative dalla *doryphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874, preservativa dalla *phylloxera*.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

La legge è composta di due articoli. Ne do lettura:

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, rimane chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

« Il Governo è autorizzato a dare, per De-

creto Reale, tutti quei provvedimenti temporanei che sono necessari ad impedire la importazione delle patate, a fine di preservare il territorio nazionale dalla *doryphora*. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le disposizioni proibitive della legge del 24 maggio 1874, numero 1934, serie seconda, sono estese alle piante che non sono da frutto ed alle parti vive di piante di qualsivoglia specie. »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto in altra seduta.

Viene ora in discussione l'altro progetto di legge:

Cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala.

Esso consta d'un articolo unico, così concepito:

Articolo unico.

« È approvata l'annessa convenzione 4 marzo 1874, stipulata fra i Ministri delle Finanze, dell'Interno, dell'Agricoltura e Commercio, ed il Direttore del Fondo pel Culto, col rappresentante della provincia di Palermo, per cessione di beni alla provincia medesima a titolo di dotazione della colonia agricola di San Martino della Scala, presso Palermo. »

Si dà ora lettura della convenzione che vi è annessa:

Tra i signori commentatore Marco Minghetti, Ministro delle Finanze, commendatore G. Cavelli, Ministro dell'Interno, commendatore G. Finali Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, commendatore Vittorio Gimaldi, direttore generale del Fondo pel culto, marchese Ruggiero Mauri, consigliere, e restamente delegato dal Consiglio provinciale di Palermo, si è intesa la seguente

CONVENZIONE.

Art. 1.

È fatta cessione alla provincia di Palermo,

sotto le condizioni qui appresso specificate, dei beni immobili e diritti descritti nello stato annesso alla presente convenzione, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti che non apparenti, e con tutti gli oneri, debiti, crediti inerenti, quantunque non denunciati, senza assumere alcuna responsabilità per la esistenza, consistenza e libertà da ipoteche e da altri vincoli sui detti beni.

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo pel culto esonererà il demanio dello Stato dall'obbligo impostogli dall'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, numero 3036, della iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico della rendita corrispondente ai beni immobili ceduti, ed il Comune di Palermo rinunzia da sua parte, come risulta dalla deliberazione del 14 maggio 1873, annessa alla presente convenzione, al quarto della rendita dei suddetti beni, al quale ha diritto per effetto dell'articolo 35 della legge medesima.

Art. 3.

La provincia di Palermo riceve codesti beni e diritti a titolo di dotazione della colonia agricola attualmente esistente sotto il titolo di San Martino, e si obbliga a ritornarli rispettivamente al demanio ed al Fondo pel culto, ove, per qualsiasi causa, la istituzione della colonia agricola venisse a mancare.

Art. 4.

La provincia di Palermo si obbliga a tenere sollevate in avvenire le due amministrazioni del demanio e del Fondo pel culto da ogni prestazione per la colonia agricola, ed a supplire coi propri fondi a quanto possa occorrere sia per spese di fondazione che di annuo mantenimento.

Art. 5.

L'ordinamento della colonia sarà fissato da un decreto reale, sulla proposta dei Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dell'Interno, inteso il Consiglio provinciale.

Art. 6.

La direzione della colonia si obbliga di accogliere quei giovanetti che le verranno affi-

dati dal Ministero dell'Interno, per essere stati colpiti dalle disposizioni dell'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza, degli articoli 441 del Codice penale e 222 del Codice civile.

Il Ministero dell'Interno promette di consegnare alla direzione medesima quel numero di giovanetti che di comune accordo verrà in seguito stabilito, mediante una retta giornaliera fissata sino da ora a centesimi 80 per ogni rievocato.

Art. 7.

Il governo della colonia è affidato ad un Consiglio di cinque persone; tre scelte dalla provincia e due dal Governo.

La provincia nomina fra i suoi delegati il presidente. Approva i bilanci.

Art. 8.

La nomina del direttore della colonia è riservata al Governo sulla proposta del Consiglio provinciale; quella degli insegnanti ed impiegati apparterrà al Consiglio provinciale sulla proposta del Consiglio direttivo; quella dei salariati al Consiglio direttivo sulla proposta del direttore.

Art. 9.

La presente convenzione sarà sottoposta al Parlamento. Essa diverrà esecutiva dopo la sua approvazione e dopo che il comune di Palermo avrà accoduto alla medesima, rendendo così obbligatoria da sua parte la deliberazione del 14 maggio, citata all'articolo 2 della presente.

MARCO MINGHETTI.

G. CANTELLI.

G. FINALI.

V. GRIMALDI.

R. MAURIGI.

Visto: — Il Presidente della Camera
G. BIANCHERI.

È aperta la discussione sull'articolo unico di questo progetto di legge di cui ho dato lettura.

Se nessuno domanda la parola, componendosi questo progetto di un solo articolo, sarà votato a squittinio segreto in altra seduta.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge:

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni provinciali per la vendita dei terreni già adempribili appartenenti ai comuni.

Ne leggo l'articolo unico.

« Il termine di un biennio accordato alle deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna con l'articolo 3 della legge 18 agosto 1870, N. 5839, per l'alienazione o divisione d'ufficio dei terreni ex-adempribili è prorogato di tre anni. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, anche questo progetto, constando di un articolo unico, sarà votato in altra seduta a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge:

Approvazione della Convenzione del 10 dicembre 1874 con la Francia per la determinazione della frontiera nel tunnel del Ceniso.

Per questo progetto l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dichiara di essere stato incaricato dal suo Collega il signor Ministro degli Esteri a sostenerne la discussione.

Leggo l'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, firmata a Roma il 10 dicembre 1874, relativa alla determinazione della frontiera fra i due Stati, nell'interno della galleria delle Alpi al Ceniso, o le cui ratificazioni furono ivi scambiate il... »

Si dà ora lettura della Convenzione annessa a quest'articolo:

CONVENTION

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République Française, désirant régler d'une manière définitive la question de délimitation de la frontière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, qui a été expressément réservée par l'article 3 de la convention du 7 mai 1862, ont résolu, d'un commun accord, de conclure, à cet effet, une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,
Monsieur le chevalier Visconti-Venosta, son

ministre secrétaire d'État pour les affaires étrangères, Grand' Croix, décoré du Grand Cordon de ses Ordres des saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Grand' Croix de la Légion d'Honneur, etc., etc.

Et le Président de la République Française,
Monsieur le marquis de Noailles, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi d'Italie, chevalier de la Légion d'Honneur, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixée au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France, à environ 150 mètres au sud de la verticale passant par le faite de la montagne.

Article 2.

Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain. La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les Gouvernements français et italien.

Article 3.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition, le 10 décembre 1874.

(L. S.)

VISCONTI-VENOSTA.

(L. S.)

MARQUIS DE NOAILLES.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli Affari Esteri.

Il Segretario generale

ARTOM.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra quest'articolo unico del progetto.

Nessuno domandando la parola, l'articolo sarà votato in altra tornata a squittinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge:

Approvazione della Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874 fra l'Italia, l'Allemagna, l'Austria-Ungheria, il Belgio, ecc.

L'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato dal suo collega, il Ministro degli Esteri, a sostenere altresì la discussione di questo progetto di legge:

Si dà lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto:

Articolo unico.

« Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato concluso a Berna il 9 ottobre 1874, col quale venne stabilita un'unione postale fra l'Italia e vari altri Stati, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il di... »

Domando al Senato se intende si dia lettura di questa Convenzione postale internazionale.

Senatore CERRUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CERRUTI. Il testo di questa Convenzione è stato distribuito già da qualche giorno agli onorevoli Senatori; tutti certamente l'avranno letta per averne sufficiente cognizione; perciò crederei che l'onorevole Presidente potrebbe tralasciare di darne lettura.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, in contrario s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Cerruti.

È aperta la discussione sopra l'articolo unico del progetto di legge di cui ho data lettura.

Nessuno chiedendo la parola, anche questo progetto di legge, composto di un articolo unico, sarà votato in una prossima seduta a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione di alcuni altri progetti di legge; ma come dicevo poc'anzi, non essendo presenti gli onorevoli Ministri che devono sostenerne la discussione, questa è rinviata alla seduta di domani.

Ne leggo l'ordine del giorno:

Al teoco: Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità;

Modificazione della giurisdizione esercitata dai consolati italiani in Egitto.

Alle due: seduta pubblica.

Interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degli impiegati civili dello Stato.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso;

Suppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario (*d'urgenza*);

Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

Riportiamo qui il testo del Trattato concluso a Berna il 9 ottobre 1874, annesso al progetto di legge: Approvazione della Convenzione internazionale postale, di cui sopra:

TRAITÉ

concernant la création d'une Union générale des postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, ont d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante:

Article 1.^{er}

Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous la désignation de *Union générale des postes*, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Art. 2.

Les dispositions de ce traité s'étendent aux lettres, aux cartes-correspondance, aux livres,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

aux journaux et autres imprimés, aux échantillons de marchandises et aux papiers d'affaires originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliqueront également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union toutes les fois que cet échange emprunte le territoire de deux des parties contractantes au moins.

Art. 3.

La taxe générale de l'Union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 32 centimes et ne descende pas au-dessous de 20 centimes.

Sera considérée comme lettre simple toute lettre dont le poids ne dépasse pas 15 grammes. La taxe des lettres dépassant ce poids sera d'un port simple par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Le port des lettres non affranchies sera le double de la taxe du pays de destination pour les lettres affranchies.

L'affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Leur taxe est fixée à la moitié de celle des lettres affranchies, avec faculté d'arrondir les fractions.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'Union fixée pour la lettre affranchie.

Art. 4.

La taxe générale de l'Union pour les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les catalogues, les prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés, ou autographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque envoi simple.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou

inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 11 centimes et ne descende pas au-dessous de 5 centimes.

Sera considéré comme envoi simple tout envoi dont le poids ne dépasse pas 50 grammes. La taxe des envois dépassant ce poids sera d'un port simple par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'Union fixée pour les objets de cette catégorie.

Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fixé à 250 grammes pour les échantillons et à 1000 grammes pour tous les autres.

Est réservé le droit du Gouvernement de chaque pays de l'Union de ne pas effectuer sur son territoire le transport et la distribution des objets désignés dans le présent article, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

Art. 5.

Les objets désignés dans l'article 2 pourront être expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé doit être affranchi.

Le port d'affranchissement des envois recommandés est le même que celui des envois non recommandés.

La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de réception ne devra pas dépasser celle admise dans le service interne du pays d'origine.

En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire par l'administration dans le territoire ou dans le service maritime de la quelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu, à moins que, d'après la législation de son pays, cette administration ne soit pas responsable pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur.

Le paiement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — VORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an, à partir de la remise à la poste de l'envoi recommandé.

Art. 6.

L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste ou d'enveloppes timbrées valables dans le pays d'origine.

Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.

Art. 7.

Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

Seulement dans le cas où un envoi du service interne de l'un des pays de l'Union entrerait, par suite d'une réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, l'administration du lieu de destination ajoutera sa taxe interne.

Art. 8.

Les correspondances officielles relatives au service des postes sont exemptes du port. Sauf cette exception, il n'est admis ni franchise, ni modération de port.

Art. 9.

Chaque administration gardera en entier les sommes qu'elle aura perçues en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En conséquence, il n'y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses administrations de l'Union.

Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

Art. 10.

La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

En conséquence, il y aura pleine et entière liberté d'échange, les diverses administrations postales de l'Union pouvant s'expédier réciproquement, en transit par les pays intermédiaires, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent toujours être dirigées par les voies les plus rapides dont les administrations postales disposent.

Lorsque plusieurs routes présentent les mêmes conditions de célérité, l'administration expéditrice a le choix de la route à suivre.

Il est obligatoire d'expédier en dépêches closes toutes les fois que le nombre des lettres et autres envois postaux est de nature à entraver les opérations du bureau réexpéditeur, d'après les déclarations de l'administration intéressée.

L'office expéditeur paiera à l'administration du territoire de transit une bonification de 2 francs par kilogramme pour les lettres et de 25 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'article 4, poids net, soit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu'il se fasse à découvert.

Cette bonification peut être portée à 4 francs pour les lettres et à 50 centimes pour les envois spécifiés à l'article 4, lorsqu'il s'agit d'un transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d'une même administration.

Il est entendu toutefois que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des taxes moins élevées, ces conditions seront maintenues.

Dans le cas où le transit aurait lieu *par mer* sur un parcours de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, l'administration par les soins de laquelle ce service maritime est organisé aura droit à la bonification des frais de ce transport.

Les membres de l'Union s'engagent à réduire ces frais dans la mesure du possible. La bonification que l'office qui pourvoit au transport maritime pourra réclamer de ce chef de l'office expéditeur ne devra pas dépasser 6 francs 50 centimes par kilogramme pour les lettres, et 50 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'article 4 (poids net).

Dans aucun cas ces frais ne pourront être

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

supérieurs à ceux bonifiés maintenant. En conséquence, il ne sera payé aucune bonification sur les routes postales maritimes où il n'en est pas payé actuellement.

Pour établir le poids des correspondances transitant, soit, en dépêches closes, soit à découvert, il sera fait à des époques qui seront déterminées d'un commun accord une statistique de ces envois pendant deux semaines. Jusqu'à révision, le résultat de ce travail servira de base aux comptes des administrations entre elles.

Chaque office pourra demander la révision:

1. En cas de modification importante dans le cours de correspondances;

2. A l'expiration d'une année après la date de la dernière constatation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Maille des Indes, ni aux transports à effectuer à travers le territoire des États-Unis d'Amérique par les chemins de fer entre New-York et San-Francisco. Ces services continueront à faire l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées.

Art. 11.

Les relations des pays de l'Union avec des pays étrangers à celle-ci seront régies par les conventions particulières qui existent actuellement ou qui seront conclues entre eux.

Les taxes à percevoir pour le transport au delà des limites de l'Union seront déterminées par ces conventions; elles seront ajoutées, le cas échéant, à la taxe de l'Union.

En conformité des dispositions de l'article 9, la taxe de l'Union sera attribuée de la manière suivante:

1. L'office expéditeur de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies à destination des pays étrangers;

2. L'office destinataire de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances non affranchies originaires des pays étrangers;

3. L'office de l'Union qui échange des dépêches closes avec des pays étrangers gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies originaires des pays

étrangers et pour les correspondances non affranchies à destination des pays étrangers.

Dans les cas désignés sous les numéros 1, 2 et 3, l'office qui échange les dépêches n'a droit à aucune bonification pour le transit. Dans tous les autres cas, les frais de transit seront payés d'après les dispositions de l'article 10.

Art. 12.

Le service des lettres avec valeur déclaré et celui des mandats de poste feront l'objet d'arrangements ultérieurs entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Art. 13.

Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d'ordre et de détail nécessaires en vue de l'exécution du présent traité. Il est entendu que les dispositions de ce règlement pourront toujours être modifiées d'un commun accord entre les administrations de l'Union.

Les différentes administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, comme le règlement des rapports à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc., etc.

Art. 14.

Les stipulations du présent traité ne portent ni altération à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue d'une amélioration progressive des relations postales.

Art. 15.

Il sera organisé, sous le nom de Bureau international de l'Union générale des postes, un office central qui fonctionnera sous la haute surveillance d'une administration postale désignée par le Congrès, et dont les frais seront supportés par toutes les administrations des États contractants.

Ce bureau sera chargé de coordonner, de

publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modification au règlement d'exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, notamment dans les relations prévues à l'article 10 ci-dessus, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Art. 16.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation du présent traité la question en litige devra être réglée par jugement arbitral; à cet effet, chacune des administrations en cause choisira un autre membre de l'Union qui ne soit pas intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

Art. 17.

L'entrée dans l'Union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore partie sera admise aux conditions suivantes :

1. Ils déposeront leurs déclarations entre les mains de l'administration chargée de la gestion du Bureau international de l'Union.

2. Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'Union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime.

3. Leur adhésion à l'Union doit être précédée d'une entente entre les administrations ayant des conventions postales ou des relations directes avec eux.

4. Pour amener cette entente, l'administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des administrations intéressées et de l'administration qui demande l'accès.

5. L'entente établie, l'administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale des postes.

6. Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des

objections ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie, et il en sera fait communication par l'administration gérante à l'administration adhérente. — L'adhésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l'administration gérante et le Gouvernement de l'administration admise dans l'Union.

Art. 18.

Tous les trois ans au moins, un Congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.

Chaque pays a une voix.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou par plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays.

Toutefois, il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne pourront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.

Toutefois, l'époque de cette réunion sera avancée si la demande en est faite par le tiers au moins des membres de l'Union.

Art. 19.

Le présent traité entrera en vigueur le premier juillet 1875.

Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme, il sera considéré comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance.

Art. 20.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre les divers pays et administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent traité et sans préjudice des dispositions de l'art. 14.

Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra et, au plus tard, trois mois

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1875

avant la date de sa mise à exécution. Les actes de ratification seront échangés à Berne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires du Gouvernement des pays ci-dessus énumérés l'ont signé à Berne, le 9 octobre 1874.

Pour l'Allemagne :
STEPHAN.
GÜNTHER.

Pour l'Autriche :
LE BARON DE KOLBENSTEINER.
PILHAL.

Pour la Hongrie :
M. GERVAY.
P. HEIM.

Pour la Belgique :
M. FASSIAUX.
VINCENT.
J. GIFE.

Pour le Danemark :
FENGER.

Pour l'Égypte :
MUZZI BEY.

Pour l'Espagne :
ANGEL MANSI.
EMILIO C. DE NAVASQUES.

Pour les États-Unis d'Amér. :
JOSEPH H. BLACKFAN.

Pour la Grande-Bretagne :
W.-J. PAGE.

Pour la Grèce :
A. MANSOLAS.
A. H. BÉTANT.

Pour l'Italie :
TANESIO.

Pour le Luxembourg :
V. DE ROEBE.

Pour la Norvège :
C. OPPEN.

Pour les Pays-Bas :
HOFSTEDE.
B. SWEERTS DE LANDAS WYBORG

Pour le Portugal :
EDUARDO LESSA.

Pour la Roumanie :
GEORGES-F. LAHOVARI.

Pour la Russie :
BARON VELHO.
GEORGES POGGENPOHL.
Pour la Serbie :
MLADEN-Z. RADOJKOVITCH.

Pour la Suède :
W. ROOS.

Pour la Suisse :
EUGÈNE BOREL.
NAEFF.
D. J. HEER.

Pour la Turquie :
YANCO MACRIDI.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli Affari Esteri.

Il direttore generale
A. PEIROLERI.

Protocole final.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui le traité concernant la création d'une Union générale des postes, sont convenus de ce qui suit :

Dans le cas où le Gouvernement français, qui s'est réservé le protocole ouvert, et qui figure en conséquence au nombre des parties contractantes au traité sans y avoir encore donné son adhésion, ne se déciderait pas à le signer ce traité n'en sera pas moins définitif et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes dont les représentants l'ont signé aujourd'hui.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur, que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le traité lui-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse, te dont une copie sera remise à chaque partie.

Berne, le 9 octobre 1874.

(Suivent les signatures)

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi del Ministero degli Affari Esteri.

LXIII.

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Congedo — Interpellanza del Senatore Rossi A. al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degl'impiegati civili dello Stato, e sua presentazione d'un ordine del giorno — Risposta del Ministro — Riserva del Senatore Borgatti — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Rossi — Urgenza chiesta dal Senatore Torelli del progetto di legge: « Istituzione delle Casse di risparmio postali, » approvata.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e successivamente intervengono i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Morelli chiede il congedo di un mese, per affari particolari, che gli viene dal Senato accordato.

Interpellanza del Senatore Rossi A. al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degl'impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degl'impiegati civili dello Stato.

L'onorevole Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io sarei ben lieto di offrire

all'onorevole Presidente del Consiglio de' Ministri l'occasione di riposarsi nell'aula tranquilla del Senato dalle ardenti quistioni politiche della scorsa settimana, trattenendolo di amministrazione e di finanza, se non avessi bisogno di far caldo appello alle più elette qualità della sua mente ed agli impulsi generosi del suo cuore. La mia interpellanza, benchè modesta nella forma, trascina alle più alte questioni di amministrazione, di finanza, per non dire, di politica, di governo. Certo vi s'interessano il prestigio dell'autorità, la dignità nostra. Corsero promesse, si assunsero impegni, l'argomento è nell'animo di tutti; eppure noi ne ritorciamo lo sguardo come di oggetto che abbaglia per eccessiva chiarezza. È argomento che si afferma, si riafferma, e si protrae; non incontra serio contrasto, non trova efficace aiuto; si prende talvolta a particelle, e ritorna più intero di prima; la sessione è all'ultimo scorcio, e nulla ancora si è risolto.

Io intendo benissimo come giovi sovente il procrastinare in politica, e talvolta in guerra; reputo dannoso il procrastinare in cose d'amministrazione e di finanza.

Intanto l'indugio aggrava la situazione, e non è ancora parola di pronti ed efficaci provvedimenti.

Tace il Ministro perchè intende aver fatto l'ufficio suo presentando e ripresentando un progetto di legge ereditato dal ministero precedente; si tace a destra nella speranza del pareggio; si tace a sinistra nella speranza delle riforme; tacciono i partiti sovversivi nella speranza di ignoti ausiliari; tacciono gli alti impiegati per dignità e per dovere; tacciono i minori per dovere e per paura.

Ultimo dei Senatori, piglio coraggio io a parlare. Dissi a me stesso: se la tua voce parli la verità e la giustizia, le tue oneste intenzioni terranno luogo alla minore autorità.

Così la trepidanza che mi prende quando parlo innanzi a sì augusto Consesso, così la mia parola disadorna, ove non riesca sempre corretta, sempre precisa, non nuoccia alla santità della causa che imprendo a trattare!

Annunziate che il concetto è complesso, e si identifica con l'amministrazione e colla finanza dello Stato. Udite, o signori Senatori:

1. Non si può fondare un giure per gli impiegati se non si lega bilateralmente anche l'amministrazione, perchè gli impiegati e i Ministri servono tutti lo Stato. Non si può fare una legge organica per gli impiegati senza una legge positiva di amministrazione; e, nel nostro caso, senza riassumere e coordinare, modificare, ove occorra, e applicare le leggi esistenti per l'amministrazione generale dello Stato.

Sono due questioni che si fondono insieme, s'intrecciano una coll'altra; causa ed effetto: non si possono distinguere; sono una sola.

2. Non si possono migliorare le condizioni economiche degli impiegati indipendentemente da quelle finanziarie dello Stato. Migliorare queste deve essere causa ed effetto del miglioramento di quelle.

Due questioni anche queste che separate non si risolvono, e che unite si aiutano e si confondono.

3. Le risultanze dei due punti accennati: questione amministrativa e questione di finanza, si fondono anche esse in una sola questione e sciolgono quella che è l'oggetto della mia interpellanza, vale a dire, la condizione giuridico-economica degli impiegati.

E non tema il Ministero, non tema il Senato che per raggiungere l'intento occorra farsi novatori e nemmeno riformatori. Oltrechè non sarebbe compito naturale del Senato, non è ne-

cessario e nemmeno utile; in pratica poi, nelle nostre condizioni tornerebbe quasi impossibile.

Tutto al contrario. Fin qui sotto molti aspetti si è riformato ogni giorno, ed io chiedo sosta alle riforme.

Nè vi sembri ch'io metta innanzi un paradosso se mai intendete i clamori del giorno. Distinzione fatta per le amministrazioni tecniche, in capo la guerra e la marina, si riforma troppo; una brama indomita di riforme invade ogni nuovo Ministro e lo conduce a molto riformare e molto amministrare; ma poi si riesce spesso all'effetto contrario di amministrare meno e di governar meno.

È un sistema pericoloso cotesto in un paese libero; lo diventa ancor più quando i Ministri non sono abbastanza soccorsi dalla pratica, quando il paese stesso non è aiutato dalla tradizione, anzi è nell'origine sua pregiudicato da tradizioni parziali e contraddicenti; il sistema è ancora più pericoloso quando le leggi che si accavalcano le une sulle altre non possono intendersi in tutte le provincie alla stessa stregua; ed ecco perchè parecchie leggi, anzichè tornare a regola, tornano a tormento, mentre il paese fatica e suda esso stesso a raccogliersi nella vita nuova, è intento a moralmente unificarsi, a fondersi dalle Alpi alla Sicilia, ed ha bisogno di tempo, ha bisogno di riposo per riformarsi da sè medesimo con l'armonia e la calma e non con la precipitazione.

Il popolo italiano gode la reputazione ben meritata, di possedere il buon senso politico; il popolo italiano si sente il cuore largo dell'unità e della indipendenza della patria; molto sopporta perchè molto ha patito; il popolo italiano apprezza anche le difficoltà inerenti alla costituzione amministrativa di un grande Stato.

Ma il Governo errerebbe grandemente se interpretasse questi sentimenti come un'acquiescenza all'amministrazione medesima. E in vero, si può fare col buon senso del popolo italiano, molto cammino, ma non quant'occorre per raggiungere la meta; ed è tristo il pensare che non sia minore l'inquietudine dei ministri quando alle loro sollecitudini non corrispondono gli effetti; poichè in luogo di togliere, aggiungono; e di questo passo rischiamo correre alla peggio.

Io mi figuro invece che nella semplicità sia la grandezza; io ripongo maggior fiducia nei

cittadini che nella legge. Grande è il patriottismo di tutti i nostri uomini di Stato; ma pensando, come gli Americani, che gli uomini provvidenziali per le nazioni sono rarissimi, io chiamo in sussidio dei nostri amministratori il punto infallibile di Archimede, il *da ubi consistam*: « la responsabilità; » parola unigenita, parola tipo, molla primaria delle azioni umane presso tutti i popoli civili, liberi specialmente. Datemi la responsabilità e verremo a capo di tutto.

Codesta responsabilità noi l'afferreremo, le indicheremo il suo posto, le assegneremo il suo naturale elemento, la libertà d'azione corrispondente. Ferma nel centro come torre che non crolla, si tempererà, nella provincia, all'indole ed ai costumi diversi del Regno, dove animando, dove moderando, per armonizzarvi con diverse forme le leggi fondamentali. Datemi infine la responsabilità, e la minor preoccupazione di tutti sarà quella di far leggi nuove.

In un colla semplicità troveremo la soddisfazione, l'ordine e ne deriverà l'economia, quale corollario obbligato della responsabilità.

E siccome il mio programma va detto intero, o Signori Senatori, in due proposizioni lo riassumerò: *fondare la responsabilità; dare vita alla provincia*. Della prima subito tratteremo: esamineremo cioè se la responsabilità esiste nell'amministrazione italiana, dal primo centro collettivo che è il Governo, scendendo ai Ministri, ai Ministeri e alle amministrazioni centrali, giù giù alle provincie e ai comuni. Della seconda proposizione tratteremo dopo.

L'onorevole Presidente del Consiglio misura di già il mio programma e parmi indovinare la sua risposta: il compito dover essere graduale e lungo; il passato avere pregiudicato il presente, e questo l'avvenire; sussistere interessi formati che l'umanità e la giustizia vietano di offendere; molti impedimenti dover attendersi da correnti contrarie; se tutto fosse a creare, sarebbero facili le formule semplici; ci siamo costituiti in nazione a passo di carica, e risentiamo adesso gli effetti della rapida corsa. Ecco quanto io penso che mi risponda l'onorevole Ministro; ed io, in buona parte, convengo con questi ragionamenti.

Esempi senza fine c'istruiscono delle difficoltà inseparabili che s'incontrano all'atto di fondare la vasta amministrazione d'un regno, e quanto eroismo di pazienza oscura sia neces-

sario! Ma dobbiamo però disanimarci? Ben diversamente; dobbiamo confortarci del molto che si è ottenuto, compresi da questo pensiero dominante che l'Italia esiste, rispettata ed amata nel consorzio delle nazioni. È noto quanto affaticasse anche il Belgio ad adagiarsi nella pubblica amministrazione prima che il Frère-Orban ne assumesse le redini. Ed oggi stesso vediamo la cavalleresca Ungheria dibattersi come noi per la sua amministrazione.

Mi guarderò parimenti dal sollevare questioni costituzionali in argomento di potere esecutivo. Benchè a rifare la storia della nostra legislazione ci incontriamo sovente in reciproche lesioni, in reciproche amnistie col potere legislativo. Quindi nessun progetto delineato e finito metterò innanzi di riforme amministrative, ma io dirò quello che mi sembra esser buona amministrazione; non suggerirò proposte finanziarie, ma dirò quello che mi sembra essere buona finanza; meno ancora accuserò gli amministratori, perchè del presente siamo responsabili tutti, e Ministri e legislatori, e passati e presenti. Molta è la fiducia che ripongo nell'onorevole Minghetti, ed è ufficio gratissimo a me, e credo sarebbe del Senato degno, il confortarlo ad imprendere coraggiosamente il nuovo indirizzo ch'io sono a suggerirgli, se il Senato e l'onorevole Ministro lo troveranno, come io spero, meritevole della loro considerazione.

Non vi adombri la mossa che prende la mia interpellanza. Non conoscendo molto l'arte della parola, e il tempo essendomi misurato, non potrà esser lunga. Del resto, tutto è stato detto su questo argomento; io non ho fatto che udire, leggere, prendere appunti da molti atti legislativi e parlamentari. In nessuna occasione però nei due rami del Parlamento si è trattata la questione nel suo complesso, nemmeno nel dicembre 1872 alla Camera. Occorreva dunque farne, per quanto lo permette la brevità di una seduta, una sola tela. Eccovela nei punti che intendo rapidamente svolgere al Senato.

1. Stato attuale dell'amministrazione;
2. disegni di una legge organica per gli impiegati civili dello Stato;
3. suggerimenti di provvedimenti legali e finanziari;
4. idee di ordinamento, ovvero meglio, applicazione di ordinamento amministrativo;

5. stato economico attuale degli impiegati civili e provvidenze possibili;

6. ragione complessiva dell'interpellanza ed ordine del giorno che la riassume.

A cominciare dalla legge 23 marzo 1853, che stabilì nel glorioso ma ristretto Regno subalpino l'ordinamento dell'amministrazione dello Stato, e dal successivo regolamento 23 ottobre 1853 che la applicò, sarebbe ozioso tessere in Senato la storia delle leggi amministrative che fino ad oggi segnarono le tre stazioni della nostra indipendenza. Sono leggi e decreti reali insieme, rapidamente dettati e pubblicati, senza correzione di esperienza, senza sussidio alcuno di pratica giurisprudenza, applicati a tutta Italia, dove in molte Provincie ci era di meglio. Fu un livello inesorabile passato su tutto. Qualche cosa rimase delle sette legislazioni precedenti, ma la subalpina si allargò su tutte e le coperse con altre leggi imitate da fuori, senza concetti nè bene definiti, nè costanti. Aggiungasi come alle preoccupazioni politiche di sì memorande epoche storiche, sopravvennero urgenti, supreme, le preoccupazioni di finanza per imporsi all'amministrazione. E gli uomini anche essi mancavano. Nella classe dirigente gli uomini di stato conoscevano a fondo la parte teoretica, ma un grande Stato non lo avevano amministrato mai. Nella parte esecutiva gli impiegati di piccoli Stati non potevano avere la pratica di una grande amministrazione. Soli l'avrebbero avuta parecchi impiegati lombardo-veneti; ma si esagerò così l'avversione politica, come l'unificazione amministrativa; presero posto impiegati di secondo e terzo ordine a dirigere uffici d'importanza, per cui s'è vista screditare anche nel Lombardo-Veneto l'amministrazione, e il Veneto poi è venuto ultimo nella grande famiglia. Cotesta amministrazione novizia, confusa, quasi a mosaico, si trovò ben presto in faccia a desideri e proposte a studi, a tentativi di riforme. Ma l'origine era viziosa. Ai difetti di origine non poté rimediare la legge di contabilità, della quale parlerò più tardi.

L'amministrazione doveva fungere di per sé nelle condizioni urgenti ed affannose che ho detto, cogli elementi vari e confusi che aveva, con molti impiegati, che avevano soltanto un po' di pratica e spesso poca buona pratica, insediati in posti di concetto, di beneficiati politici assai benemeriti della patria, ben poco

benemeriti dell'amministrazione, mentre altri capaci vennero per ragione politica dimessi, in confronto d'altri poco istruiti o diversamente istruiti. Aggiungete la mutabilità pregiudizievole dei Ministeri.

Certo dei provvedimenti erano ancora possibili, se i Ministeri che l'un l'altro si succedevano avessero proceduto di accordo pieno, uniforme; avessero fermamente tenuto proposito di deliberare in Consiglio dei Ministri le norme direttive dell'amministrazione, e fermamente voluta l'esecuzione concorde.

Varie leggi anteriori per determinate materie imponevano così saggio sistema; ma per le ragioni generali che ho detto non si è fatto così. E incominciò in tal modo la lunga serie dei Ministri autonomi e dei Ministri riformatori, essendosi ognuno voluto persuadere che a portare i propri e particolari casi del Ministero suo, che egli per bene, egli solo conosceva, sarebbe stato propriamente andare per le lunghe e per traverso.

Gli è così che in ogni singolo Ministero apparvero faccie diverse di uomini, di nomi e di cose. Si giunse in taluno perfino a sopprimere una intera divisione; in altri si videro sorgere nuove piante organiche d'impiegati; finalmente, a poco a poco, sola ed unica norma di legge rimase la cifra materiale delle somme negli organici stabilita e sanzionata in bilancio. Ed ecco in qual guisa la responsabilità del Ministero, come corpo collettivo, si è dileguata.

Rimase essa almeno ai singoli Ministri? No.

Gli uffici puramente ministeriali, pel fatto di così singolare autonomia, si dovettero con gli amministrativi confondere; disuniti non potevano stare, uniti non potevano andare senza turbarsi a vicenda.

Ne scapitò la politica, ne scapitò l'amministrazione, risultandone all'ultimo pel Ministro una responsabilità vana perchè priva di azione per fisica impossibilità. Che se taluno avvertisse che anche in Francia cotesti uffici sono in gran parte connessi, dovrei rispondere che in Francia havvi quel grande centro che è Parigi; che in Francia esistono da lungo tempo le tradizioni burocratiche di un grande Stato, e una pratica eccellente, e generazioni di uomini che sono cresciuti in quella.

Noi per resistere ai difetti di una compli-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONE — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

cata amministrazione non abbiamo nè tradizioni, nè esempi, nè uomini formati.

Intanto è ben da compiangere la sorte dei Ministri che si trovano in questa condizione.

Abituato anch'io ad una estesa amministrazione, io mi figuro che vi siano dei momenti in cui i Ministri debbano perdere facilmente ogni serenità di mente in mezzo a tante e sì diverse cure, ed allora io li riguardo con grande gratitudine ed insieme con molta pietà. Si trova che è corta la vita de' nostri uomini di Stato, ma il Ministero in Italia è un martirologio....

Voci. Bene, Bravo!

Senatore ROSSI A. Ed i nostri ministri meriterebbero, quei di stanza in ispecie, che i loro ritratti in mosaico ornassero le aule del Parlamento. (*ilarità*)

O dunque il Consiglio di Stato è responsabile? No: nei nostri ordini costituzionali è un areopago rispettabilissimo, consulente, non responsabile.

Troveremo almeno la responsabilità nei direttori generali? No; in essi troviamo il contrario dei ministri, cioè l'azione senza responsabilità: sono re e sono nulla i direttori generali. Ciò che succede nei ministri si riflette nei capi dei loro ministeri.

Corrono tra divisione e divisione relazioni, per così dire diplomatiche, esigenze e riguardi di competenze; non havvi unione di corpo, non armonia.

E così tutto questo grande magistero che è l'amministrazione centrale, si muove e cammina più per naturale rettitudine delle menti e degli animi, che non sia per l'autorità delle leggi; perchè non vi è autorità vera dove non vi è vera responsabilità.

A raddoppiare le difficoltà si aggiungono ragioni direi quasi topografiche; si direbbe che ogni ministro che a un'altro succede, muti indirizzo secondo la provincia da cui egli deriva. Non ci possiamo d'un tratto mutare, ed ogni uomo di Stato ch'entra a far parte di un ministero ci porta il cuore italiano bensì, ma colla mente della regione sua particolare.

Ed è così ch'è venuta avanti una amministrazione centrale nel Regno il meno centralizzabile del mondo.

Il vocabolario italiano non ha più nomi, o Signori, per definire una nuova categoria d'im-

piegati; applicati, agenti, reggenti, comandati, addetti, aiuti, agenti aiuti, agenti subalterni, agenti governativi, aiutanti, ausiliari, sussidiari subalterni, sostituti, commessi, commissari, e una categoria di *vice*, e una categoria di *sotto*, e poi sette classi di verificatori con una di allievi, otto di ufficiali di saggio, sei di controllori, undici di agenti delle tasse, cinque di provveditori, cinque d'ispettori e dodici diverse di segretari, dove la parola « segretario » forma il sostantivo sino a quella di « sostituto segretario aggiunto; » e questi in venti e più classi. (*ilarità*)

Ora io vi domando se anche le forme non indichino quanta confusione ci sia. E notate che la massima parte delle attribuzioni in sì diverse classi sono presso a poco le stesse; non sono che gli stipendi che variano, locchè mi pare che esageri senza fine le promozioni di carriera.

Immaginatevi ora tutti questi corpi morali in sè così poco congiunti, così poco connessi, eppure aventi comune la sorte: tutti o quasi tutti impiegati che hanno percorsi buoni studi, o per lo meno hanno fatto più o meno rigidi esami, e hanno diritto di trovare il loro posto nel mondo; qual forza ponno somministrare se bene diretti e condotti; quale debolezza presentano se astretti a muoversi nel vuoto!

L'azione senza responsabilità è cosa malefica perchè finisce a formare una tal quale ressa attorno ai capi, e non si acquieta, e nuovi uffici inventa e dilata; per cui l'amministrazione centrale minaccia farsi una grande idropica che a misura che si allarga di volume perde d'intensità, e s'impronta tutt'altro che a quella semplicità nella quale esistono veramente la grandezza, la forza e l'autorità.

Ci è dunque sfuggita la responsabilità anche dall'amministrazione centrale. La troveremo noi nelle amministrazioni provinciali? Una centrale così inegualmente adagiata in sè stessa non poteva imprimere alle provincie quello che essa stessa non aveva, cioè l'unione, l'armonia, la fusione.

E tanto meno lo poteva in quanto che nella provincia è naturale il talento di sindacare l'amministrazione centrale, e si è tratti facilmente a non vedere nell'amministrazione italiana che il male, e di quella dei governi passati solo il bene si ricorda.

Donde le accuse, sotto altri aspetti giustissime, contro l'accentramento.

I ministri vennero allora avvedendosi anche essi che la responsabilità lor fuggita di mano non si appigliava ai loro dipendenti; ma insufficienti a rimediarvi per le cause più o meno incolpevoli che ho esposto, non trovando modo a determinarla, che fecero essi? si appigliarono al partito meno confacente.

Si tolse ad ognuno e ovunque quella libertà d'azione che sola poteva creare la responsabilità. Non potendosi organizzare un sistema di responsabilità, si organizzò un sistema di controllo: il controllo che ha per base la diffidenza, per risultato l'accentramento. Cominciò allora, e s'intenda nel senso più retto, l'*ego sum* obbligato del Ministro.

E difatti, seguendo a mano a mano l'applicazione delle leggi nelle provincie annesse, trattate come neofite del nuovo Regno, alle amministrazioni provinciali si era sempre impressa e mantenuta una fisionomia d'interiorità nei gradi, negli stipendi, nella carriera, nelle attribuzioni e nelle competenze. E apparve il fatto singolare che, mentre alla centrale quella specie di assolutismo nell'azione direttiva riusciva poco efficace, l'amministrazione della provincia si fece di più in più abbandonata, quasi isolata. Il Ministro non ha tempo di visitare il Prefetto; il Prefetto non ha danari per visitare la provincia.

Ho chiamata dianzi malefica l'azione sfornita di vera responsabilità. E difatti non vi ha assolutismo peggiore di quello che non tiene alla onnipotenza. La centrale esige dalla provinciale un rispetto che non sempre sa e dovrebbe meritare. V'hanno talvolta, e sovente, nelle provincie, impiegati che la sanno più lunga di quei che siedono alla centrale. Alla centrale gl'impiegati sono meglio pagati (ho letto negli Atti nostri), per causa di *maggiori fitti* e per riguardi di *decoro*.

Di carissimi fitti invero è nata questione a Roma, ed una indennità di fitto la comprendo a Roma; ma quanto a decoro non potrei trovare un decoro differente per l'amministrazione centrale dal decoro dell'amministrazione provinciale.

La centrale è sovrana, e sta bene; ma quanti uffici anche minimi, quante nomine, anche puramente di basso servizio locale, non si riserva?

Iersera udii dire che un rettore d'Università non può arbitrare più in là di una spesa di 15 lire senza ricorrere alla centrale.

Alla centrale si rifiuta il protocollo pubblico, che a guarentigia dei cittadini teneva l'Austria, assoluta, e che a guarentigia dell'*ego sum*, non tollera il ministro costituzionale, mentre vediamo poi si poco mantenuto il segreto delle cose di ufficio.

Tanto, è questione adunque di controllo, e vi s'intese di giungere in tre modi:

1. Colla legge di contabilità;
2. Col sistema organizzato degli ispettorati;
3. Rafforzando di più in più, per naturale conseguenza, l'accentramento.

La legge di contabilità era una buona ed ottima legge; io mi onoro di averla votata nell'altro ramo del Parlamento; rappresenta quel poco di inglese che abbiamo nella nostra amministrazione, base utilissima per la formazione de' bilanci.

Ma a quella legge poco si confaceva il sistema generale così legislativo come esecutivo, e la medesima ebbe la disgrazia di venire a steccare, per così dire, un'amministrazione rachitica, e quella più grande di applicarvi una cerchia di ferro, qual'è il regolamento, il quale si ispira troppo alla diffidenza ed ha una tinta burocratica, che non è punto inglese.

Così, invece di servire al precipuo ufficio suo di registro del gran libro dello Stato, la legge di contabilità viene a mancare nell'applicazione generale, qui insufficiente, là esagerata, perchè si considerò piuttosto siccome un legame delle diverse amministrazioni, dove tutte le parti, di buono o mal grado, dovessero incastrarsi in un corpo solo.

E voi vedete, signori Senatori, che se ne risentono gli uffici d'ordine, dove la contabilità intende di apportare l'ordine, ma purtroppo talvolta apporta il disordine.

La contabilità si è alleata colla statistica, utile istituzione anch'essa, ma che non si crea di botto, perchè esige l'organizzazione di altri servizi, e suppone abitudini e costumi che non vengono che col tempo.

La statistica ha potuto produrre qualche lavoro utile, contentare l'amor proprio di qualche ministro, ma come anche per essa l'ispirazione riuscì più teoretica che pratica, così

son venuti alla luce certi lavori che peccarono alquanto d'inesattezza.

Entrambe poi, contabilità e statistica, divennero sotto certi aspetti il flagello degli uffici, divennero un gravissimo spauracchio ai capi d'ufficio, senza compensi adeguati nelle risultanze, anzi un sopraccarico alla finanza, a cui costano poco lontano di due milioni di spesa borsuale ed il resto.

Vedo che nei ruoli organici gli scrivani straordinari al Ministero delle Finanze nel 1875 sono notati per lire 870,000. Mi vien fatto credere che ci siano Intendenti di finanza che devono fornire ogni mese 400 prospetti, e che gli Intendenti di finanza tengono, come i commercianti, un libro di scadenze per vedere di non mancare giorno per giorno a quella massa di prospetti che sono loro domandati. L'onorevole Ministro delle Finanze favorirà rettificare se questi dati, che attinsi ad autorevoli fonti, sieno erronei.

Il secondo provvedimento cui si pose mano, è l'Ispettorato. A rinforzare il controllo si suppose, arteria essenziale di amministrazione, l'ispettore. Tante cose dobbiamo alla Francia, e si prese anche il suo *fonctionnaire* per eccellenza, l'ispettore.

Abbiamo un numero stragrande d'ispettori. Io comprendo che qualche ispettore generale sia necessario, specialmente nelle finanze; ma non comprendo un sistema organico d'ispettori. O l'amministrazione procede in regola, e non occorrono tanti ispettori; o non procede, e che fanno allora gl'ispettori? Se davvero funzionassero, sarebbero l'umiliazione di tutti gl'impiegati!

Ma io vorrei sapere l'ispezione che cosa controlla. Una parte di ispettori non gira per economia; una parte non conosce gli uffici molteplici che dovrebbe rappresentare; parte infine che si potrebbe chiamare *fuori classe*, sta negli uffici ad occupare il posto di capi-sezione e riesce di disturbo all'amministrazione.

Intanto noi abbiamo all'Interno, oltre quelli delle carceri, 148 ispettori di questura; altri nelle guardie; ne abbiamo diversi ai Lavori Pubblici; erano 120 all'Istruzione Pubblica che si sono nuovamente aumentati poi da un decreto reale; persino nei corpi accademici figura, vicino al direttore, il relativo ispettore; ve ne sono 265 al Demanio; 144 alle gabelle e 1532

sono gli ispettori e capi-agenti alle imposte dirette. Che più? Al Ministero di Grazia e Giustizia si è fondato un ispettorato centrale delle spese di giustizia!

Il terzo coefficiente di controllo, l'accenramento, si capisce come conseguenza dei due principali che ho detto. La conclusione si è che se per queste ragioni intrinseche il controllo non può rendersi utile, meno vale se si voglia sostituito alla responsabilità, peggio di tutto se urta il senso morale là dove, la Dio mercè, ancora il senso morale abbonda. Perché nulla, propriamente nulla, indica nell'amministrazione italiana la necessità morale di un sistema di diffidenza, nè per la centrale in sé medesima, nè pei rapporti suoi colla provinciale.

Per poco che si muti indirizzo e si crei il posto alla vera, efficace, responsabilità, molta parte di quell'apparato fisico si potrà smettere ed entrare nel semplice, che solo è grande.

Or riassumendomi per riprendere le fila poi, gli è evidente che la responsabilità è indispensabile:

1. collettiva nel Consiglio dei ministri;
2. individuale nei ministri stessi;
3. gerarchica ascendente e discendente nella centrale;
4. dalla centrale alla provinciale; ed in quest'ultimo tosto vedremo il come.

Ho dovuto delineare la storia delle origini, dello svolgimento e dei difetti dell'amministrazione, il più brevemente che ho potuto; ma tutto ciò era necessario per giustificare il concetto da cui partiranno le proposte o meglio i desideri da esporre all'onorevole Ministro, per fondare una legge organica per gli impiegati.

Io mi sono ispirato ai progetti di legge presentati nel 1868 dall'onorevole nostro collega Senatore Cadorna, allora Presidente del Consiglio dei Ministri; alla relazione che fece in seguito sul progetto della Giunta l'onorevole deputato Bargoni; al progetto di legge 1871 presentato dal Ministro Lanza; ho percorso le relazioni dei diversi direttori generali del Ministero delle Finanze e del segretario generale Perazzi, che videro la luce sullo scorcio del 1872 quando era Ministro, l'onorevole Sella, con tanto merito suo; e sono tutti ottimi lavori. Mi giova finalmente in compendio dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, presentati dall'onorevole Minghetti colle variazioni

agli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875, utilissimo documento che la prima volta comparisce nei nostri atti, e riesce un *rode necum* che ci rischiarerà alcun poco in questo vasto labirinto.

Quindi nulla dirò di peregrino; non farò che ripetere bisogni e desideri più volte espressi negli Atti nostri. Ad una parte l'onorevole Ministro mi disse in questi giorni ch'era intento a provvedere. Mi è però necessario indicarli sommariamente per intendere poscia nel Senato l'opinione del signor Ministro e sono i seguenti:

1. La semplificazione dei gradi d'impiego.

Poc'anzi ne ho già enumerati gl'infiniti titoli, che sono un nulla in confronto delle misure diverse di stipendi. Basti lo accennare, che da una relazione che precede il progetto di legge pel miglioramento delle condizioni per gl'impiegati, che sta innanzi alla Camera, lo stesso Ministro accenna esistere nientemeno che 448 misure di stipendio.

2. Parificazione dei gradi e possibilmente di classi nei diversi Ministeri.

Ho detto che la graduatoria nelle classi non significhi il più delle volte che una graduatoria di stipendio.

3. Unicità del ruolo fra la centrale, e le corrispondenti amministrazioni locali. Io credo che sarebbe utilissima cosa lo alternare i passaggi degl'impiegati dalla centrale alla provinciale all'atto delle promozioni, e viceversa. Questo produrrà facilmente la pratica del centro alla provincia e la pratica della provincia verso il centro. Le patenti d'inferiorità per la provincia non sono nè utili, nè giuste.

4. La stessa cosa vorrei per i ragionieri e per computisti che ora sono immobilizzati, ed anzi per adoprare una parola dell'onorevole Perazzi, *fossilizzati*, a causa di ruoli diversi.

5. Osservanza di carriera nei gradi superiori. Vi sono certi uffici dove la carriera termina al Capo Sezione; vi sono dei Ministeri dove da tre anni non si è più nominato un capo divisione; vi sono impiegati tecnici che chiudono la carriera agli impiegati amministrativi ed è bene che in massima i tecnici rimangano dagli amministrativi distinti.

6. Norme positive e generali di promozioni per l'anzianità e per merito dando nè più nè meno del giusto valore tanto agli esami quanto alla

pratica, e questo per evitare tanto il privilegio quanto l'arbitrio. Questo sesto provvedimento sarà molto aggradito da tutti i Deputati e da tutti i Senatori per la ragione che la mancanza di queste norme positive ha creato una specie di *comunione dei santi* dove per arrivare alla divinità si ha bisogno del Deputato tale o del Senatore tal'altro, ai quali certo non garba farsi sollecitatori se non per casi di lesa giustizia, casi che ben non si ponno discernere quando manca un giure positivo.

Del resto i Ministri sarebbero i primi a congratularsi di un simile provvedimento.

7. Le traslocazioni che non dovrebbero farsi che per promozione o per punizione.

È inutile negare il fatto; per ragioni onestissime che tutti sanno, da noi gl'impiegati sono tutti attaccati più o meno ad una certa zona di paese; sta bene che si pratichi di più in più la fusione morale e sociale, ma si deve riflettere anche alle condizioni geografiche. La fusione non si può ottenere col malcontento, e frequentemente queste traslocazioni hanno una influenza grandissima sulle pensioni.

8. Guarentigie disciplinari che obblighino le due parti, tanto per l'autorità dell'amministrazione quanto per la punizione dei colpevoli. Non bisogna trovare arbitrio, nè sperare favore. C'è inerzia di premi e c'è inerzia di pene. Vi furono impiegati destituiti per informata coscienza, e poi rimessi; e vi hanno impiegati che meritavano di essere puniti e non lo furono. Con ciò si viene ad introdurre il pericolo della demoralizzazione.

9. Regolare la disponibilità, l'aspettativa e il collocamento a riposo.

Si dice che noi abbiamo molti pensionati perchè abbiamo una lunga eredità dei Governi caduti.

Effettivamente, l'ultimo quadro delle pensioni porta 65 milioni per quelle ordinarie, se non erro, e circa 4 milioni per quelle straordinarie.

Ebbene, io affermo che non può essere soltanto eredità di Governi caduti che tanto aumentò le pensioni, ma vi s'intromise largamente anche l'eredità di Ministri caduti.

Nel 1872 avevamo 100m. pensionati; ora sembrano qualche piccola cosa di meno, ma nessuno Stato d'Europa ha tanto carico, nè in via relativa, nè in via assoluta.

In Francia, malgrado che molti Governi si siano scambiati, nel 1817 le pensioni erano 90

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

milioni; nel 1851 erano 46 1/2, intorno alla qual somma si aggirano tuttora dopo venti anni.

È doloroso; tanto più che per riordinare l'amministrazione questo capitolo di spese dovrà pur troppo aumentarsi, quantunque per qualche tempo non sarà che un passaggio di capitolo da un servizio attivo che dovrà rendersi inutile, od essere adoperato soltanto in parte.

Tanto più occorrono dunque norme regolatrici e ben definite perchè non sia in arbitrio dell'amministrazione il disfarsi di impiegati validi. Vi sono diversi casi di pensionati sotto i 40 anni i quali sono robusti; ve ne ha parecchi i quali si applicano poi attivamente alle amministrazioni private; altri si ricevono di nuovo in servizio come scrivani straordinari.

Finalmente, ripristinerei il sistema dei volontari nelle provinciali, da ammettersi dopo un corso di due o tre anni, previo esame teorico-pratico, nell'amministrazione. Sarebbe un sennenzaio poco costoso di eccellenti impiegati, anche se per qualche ufficio godessero l'*ad-jutum*; e presso le provinciali, a casa loro, è molto facile l'ottenersi.

Questo sistema funzionava benissimo nel Lombardo-Veneto; col nostro invece si ammettono i giovani agli esami; essi in un mese o due si affrettano ad adempiere all'esame voluto e poi si trovano impiegati a un tratto, anche troppo pagati per quello che sanno fare, perchè mancano affatto di pratica; e per diversi mesi un semplice impiegato d'ordine vale gli impiegati di concetto fatti a questa maniera.

Del resto rinunzio a svolgere maggiormente davanti al Senato cotesti 10 punti che io raccomando all'onor. signor Ministro. Rinunzio anche a far risaltare la parte giuridica, perchè nulla è più evidente, più necessario che costituire un giure per sé numeroso e sì interessante consorzio. Quanto alla parte legale, certo è che quanto per legge venne emanato si deve risolvere per altra legge; ma credo che a questo annuiranno facilmente i due rami del Parlamento. Nel progetto Lanza del 1871 a questo si avvertiva con un apposito articolo; così antecedentemente nel progetto Cadorna del 1868; così nelle modificazioni introdotte dalla Commissione, relatore Bargoni. A molte disposizioni per decreti reali ed anche per istruzione ministeriale si può provvedere, e molto si può semplificare. Fin qui ogni Ministro ha creduto, a

fine di bene, di mutare, di accrescere le piante organiche, pur di serbare la cifra stanziata in bilancio. Ora mi pare che si possa anche provvedere nello stesso modo per fare il meglio. L'Inghilterra non sarebbe imbarazzata senza dubbio a fare modificazioni di questa natura.

Ma vediamo alla parte finanziaria, che è il terzo punto del mio discorso.

Già non si tratta di diminuire gli stipendi, anzi di aumentarli. E gli aumenti devono essere solleciti, e le economie di resecazione saranno graduali; ma alla lunga la finanza deve avvantaggiarsi di questi provvedimenti, perchè quanto gli impieghi guadagneranno di qualità tanto scemeranno, per immediata conseguenza, di numero, e la finanza dovrà risentirne un assoluto vantaggio. Ed ecco come dal campo amministrativo entriamo nel campo finanziario, e tutto il concetto si allaccia e si intrinseca.

Ora, io mi domando: perchè non sarà possibile trovare un *medium* fra gli eterni moralisti del *sistema* e gli immobili adoratori del *pareggio ad ogni costo*? Una volta che tutti di accordo vogliamo giungere al fine istesso, mi pare che un *medium* non sia difficile a trovarsi. Coloro che si aggirano a studiare il *sistema*, convien che si reudano meno svagati, meno nebulosi, meno sdegnosi di quel *sistema* qualunque che ha fatto l'Italia e a cui appartiene anche l'attuale Ministero. Snebbiati così dalle teorie assolute, vedranno anche essi di afferrare la responsabilità nell'amministrazione che è la chiave di volta. Non havvi altro modo di sciogliere il circolo vizioso.

A quei del *pareggio* convien dire: che in una grande amministrazione vi hanno economie piccole ed economie grandi e che quelle non devono disturbar queste: che la finanza è una scienza con leggi positive che non si possono offendere, e il fisco è un istromento da non scambiarsi con essa.

Non è tutto tecnico, anche in una grande amministrazione, non è tutto scrittura doppia, e prospetti e cataloghi, e penne e calamai... sotto a tutto questo havvi qualche cosa di morale, e d'immorale anche; c'è tutto un mondo, tutta una vita che si agita, c'è menti e cuori e famiglie e carriere e speranze e dolori e premi e pene. La vera strada del *pareggio*, credetelo, o Signori, è alcun poco diversa da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

quella che si batte. Bisogna andarci tutti insieme, anche cogli impiegati. Vi hanno provvedimenti da prendersi *prima*, non *dopo*, perchè sono fattori essenziali del pareggio, sono coefficienti del tutto. Il mal'essere amministrativo, anche se non si risolvesse alla lunga com'è a temersi, in mal'essere politico, costa assai più allo Stato di qualche milione di piccole economie.

Convien scendere nel campo pratico e non esagerarsi l'importanza della parte teoretica.

E poichè sono anche capi dell'amministrazione costoro, convien dir loro che il governare poco, l'amministrare semplice costa meno caro del governare molto e dell'amministrare assai; e che i riformatori poi costano tesori. Che preziose economie non farebbe un'amministrazione che all'infuori di questo riordinamento che oggi vi vengo svolgendo, non facesse più nulla! quanta utilità apporterebbe alla patria! quanta più vera soddisfazione a se stessa!

Villèle, quando assunse il potere in Francia, dichiarò che nulla vi era da fare. Era un uomo di banca, un uomo d'affari. Trovò un italiano che a questa maniera di far nulla lo consigliò, e così potè la Francia pagare all'estero 700 milioni di debiti e regoiare le finanze della Restaurazione.

Nulla però, da noi, non è la parola precisa; nulla in aumento si, ma parecchio in diminuzione; per mezzo del decentramento, della semplificazione, della resecazione del superfluo, dovremo imprimere in tutta l'amministrazione quell'energia salutare, vivificante che raddoppia le forze produttive del lavoro. È noto abbastanza che in certe categorie di impiegati vi sono individui che lavorano meno di ogni altra classe di cittadini; e non è certamente per questi che intendo commuovervi.

Intanto, per qualsiasi causa si metta mano agli organici, anche per diminuire, abbiamo il singolare fatto che la spesa aumenta sempre!

Nel 1869 la spesa della maggiore amministrazione, quella delle Finanze, ammontava a 74 milioni con 572 impiegati; nel 1870 erano già 77 milioni e 795 impiegati; nel 1875 eccoci a 97 milioni e 1344 impiegati. Aggiungiamo gli scrivani straordinari che aumentano di molto la spesa, e sono in aumento anch'essi come vedeste. È vero, onorevole signor Ministro, che v' hanno Intendenze dove, sopra 71

impiegati di pianta, lavorano 47 scrivani straordinari stabili, perchè non son questi a confondersi con altri scrivani che attendono a lavori particolari?

Ora, quando si sono fatte le Intendenze si è detto che dovevano portare un'economia nelle spese del personale; è ben legittimo; queste economie devono assolutamente risultare, perchè è ottimo il sistema delle Intendenze; ma intanto costano milioni 6 1/2 le Intendenze, e le economie non si ha trovato di farne.

È vero che alla Direzione generale del Tesoro sopra 200 impiegati di pianta v' hanno 170 scrivani? Davvero questa contabilità inglese, fatta francese, io non la capisco, e me ne dovrebbe dire qualche cosa l'onorevole Minghetti.

Anche negl'ispettori una grande riduzione occorre, e le Intendenze devono fungere integralmente allo scopo discentratore per cui vennero create; invece v' hanno disposizioni recenti che le inceppano, creandovi, ad esempio, un ufficio a parte per i depositi.

Perchè il servizio delle pensioni e il disbrigo dei mandati rimane sempre alla Corte dei Conti, invece di essere portato alle tesorerie provinciali, spendendo in tal modo una gran parte dei tre quarti di milione che costa quel rispettabile dicastero? È evidente che così si riesce a rallentare l'azione dei cittadini, rallentare il carro dell'amministrazione; e tutto questo onde governare, onde controllare, quasi che la Corte dei Conti con sì alti Magistrati fosse una fattoria da mettersi in sì volgari uffici. Perchè sulla porta della Cassa dei depositi e prestiti è scritto: *perdete ogni speranza o voi che entrate?*

Certo io non passerò in rivista le economie possibili nei diversi ministeri; abbiamo già un progetto di legge sul Pubblico Ministero che ne accenna una. Non so invero se l'onorevole Borgatti se ne chiamerà contento; quanto a me, ho letto i suoi discorsi del 3 aprile, 12 dicembre 1873, e mi hanno colpito i suoi confronti della nostra spesa e della nostra pianta colla spesa e colla pianta del personale giudiziario della Prussia e dell'Austria.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Trovai assai semplici, assai logici i suoi concetti delle quattro Divisioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

invece di nove che esistono attualmente presso quel Ministero.

Ho udito dire che un Deputato dell'altra Camera abbia asserito esservi in Francia 1400 impiegati di cancelleria meno che in Italia, e che vi si spende tre milioni di meno che da noi. Tutti dicono infatti che al paese la giustizia costa cara; e carissima costa allo Stato, come vediamo, per necessità supposta di pianta. E vi hanno poi contraddizioni, come le Assise che costano tesori, mentre i testimoni si pagano trenta soldi e devono viaggiare in terza classe di ferrovia!

Nell'istruzione universitaria, il nostro Collega Senatore Pantaleoni scioglierebbe il problema delle università alleggerendo una parte del carico dello Stato colla libertà d'insegnamento ed esigendo profondi e sicuri esami com'è in Germania.

Il buono di questo concetto, fra altro, sarebbe nella semplificazione degli uffici centrali e degli ispettori.

Nell'istruzione primaria, della quale un poco m'intendo io pure, molto sarebbe da ottenersi dalla gratuità, sia nei provveditorati ai capoluoghi di provincia, come nelle delegazioni ai capoluoghi di circondario; sistema che funzionava prima del 1859 in Piemonte, e la bontà del quale si è vista in quei tre primi anni che sotto il Regno d'Italia si era conservato il sistema austriaco, nelle provincie venete. Erano cariche che nulla costavano allo Stato; onoravano ed erano onorate; erano ambite da persone autorevoli, e l'istruzione primaria funzionava assai meglio che ora non sia, con tutti questi ispettori governati da Roma, i quali hanno pochissimo stipendio e son così costituiti da fare ancora meno di quel che lo stipendio comporterebbe. L'attuale Ministro d'Istruzione anch'esso amministra troppo. Otto giorni or sono ebbimo agli uffici il progetto di legge per tassa d'entrata nei musei ed ho visto che il Ministro si riservava di fare egli stesso gli abbonamenti per quei forestieri che avessero voluto abbonarsi per l'entrata in un museo qualunque del Regno.

Vi hanno ministeri che per particolari funzioni s'intrecciano con un altro o più ministeri. La Marina, quando si tratta di porti e spiagge, ha da trattare con altri tre ministeri. Occorre

un anno perchè le così dette *pratiche* abbiano esaurimento.

Le scuole tecniche sono regolate da due ministeri; il corpo dei carabinieri egualmente.

V'hanno servizi pubblici che si son visti alterare di tre in tre anni da un ministero all'altro; ci è un ministero con tre ragionerie; le piante organiche sono ovunque superate e largamente, anche senza contare gli straordinari.

Moltissime infatti sono le economie e le semplificazioni che con un programma unico deliberato in Consiglio dei ministri si possono ottenere, in solido prima, individualmente dai ministri poi: si vedrebbe allora quanto governo (e quando dico governo, intendo sempre di dire governo amministrativo), quanto governo di meno ci sia da spendere; quanta parte convenga lasciare all'amministrazione provinciale di puri interessi locali; quanta stampa, quanti regolamenti, quante circolari si possano risparmiare; quanto danaro che si sciupa a spender tempo si possa lasciare di più ai cittadini; di quanti volgari uffici si possa far senza.

Vedrà ancora il signor Ministro delle Finanze se ci sieno proprietà demaniali parassite; se ci siano amministrazioni da lasciare ai privati; se ci sieno avanzi di reggie che costino troppo. Quante amministrazioni private, pel solo fatto di congedo di agenti, hanno migliorato!

Se non che io mi avvedo che, per dimostrare che non si vulnererà la finanza adottando i miei concetti, ho simulato un processo a tutta l'amministrazione; ma ripeto che nulla è più alieno dall'animo mio che l'accusare chicchessia di uno stato di cose che è il risultato di quelle stesse amministrazioni che giovarono a far l'Italia; il risultato di leggi e di ordinamenti a cui nei due rami del Parlamento abbiamo insieme concorso.

L'esposizione rapida, sommaria dei fatti era necessaria al mio assunto di aggiungere all'onorevole Ministro ed al Senato le mie idee sul riordinamento amministrativo. Ed eccoci al quarto punto.

Non sarà certo il riordinamento l'opera nè di un giorno, nè di un Ministro; ma, per compenso, sarà tale da potersi cominciare subito, purchè il programma non isgarri per via, il concetto non si vulneri, ma tutte in esso convergano le disposizioni future.

E qui viene la seconda proposizione: *date*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

rita alla provincia, che completa la principale: fondate la responsabilità.

Ciò vuol dire, discentramento ed alleanza; discentramento fisico ed accentrimento morale; riscamento e rifioritura; semplificazione e grandezza; soddisfazione e forza; ordine ed armonia; ed a corollario di tutto questo, l'economia.

Ed è una vera fortuna per me che io possa svolgere questa proposizione essendo Presidente del Consiglio dei Ministri l'onorevole Minghetti, il celebre proponente delle regioni.

Io, fino alle regioni non vado; io intendo che la provincia debba vincerla sulla regione; aiutarla in quanto vi ha di sano; distruggere quanto vi ha di malsano in questa parola di *regionalità* di cui spesso si è abusato. Gli è che la provincia non assorbe la provincia. Il concetto mio si avvicina a quello dell'onorevole Minghetti, ma non ne presenta i pericoli; ha maggior vitalità, più naturalezza, più semplicità, ha tradizioni più pure, è un concetto altamente italiano.

Date vita alla provincia!

Io guardo prima la provincia come un aggregato di comuni, come un corpo morale che ha vita propria, che a sé appartiene.

Come amministratori, vedo in essa il prefetto, l'intendente, il presidente del tribunale. Nella provincia io vedo riassunta quell'amministrazione provinciale dello Stato che finora non ebbe che il nome. Nei tre alti impiegati che vi ho nominati io vedo metter capo quella responsabilità che emana dalla centrale ed alla centrale rimonta.

Se non che questo non è veramente un concetto mio; non è che il perfezionamento del progetto notissimo che ebbe nome dall'attuale prefetto di Pavia. Quel progetto è più pratico a seguirsi adesso che le Intendenze già funzionano; ma occorre meglio determinarlo e francamente seguirlo.

Come può mai un Ministero presieduto dall'onorevole Minghetti attentarsi a discredare le provincie ed i comuni? questo santo e prezioso vessillo d'Italia, anche nei tempi infelici, questa sua gloria tradizionale? No, colla provincia noi dobbiamo mutar politica. Se in luogo di tenerla in ansia continua, di fraudarla or di una or di un'altra istituzione, il Ministero emettesse una dichiarazione che lascerà le pro-

vincie e i comuni in pace almeno per dieci anni, tale dichiarazione sarebbe accolta con una soddisfazione universale.

Creda a me l'onorevole Minghetti, creda a chi nella provincia vive; tutte le leggi che sceman la provincia e i comuni nei rapporti amministrativi e nelle rappresentanze, sono fomiti gravi di malcontento perchè urtano tradizioni e abitudini, e spesso anche fasti secolari, cari alle popolazioni.

E non varrebbe illudersi dell'appoggio malsano di pochi interessati o di appassionati centralizzatori, i quali non considerano il pregiudizio che ne deriva ai diseredati, perchè non lo conoscono.

E varrebbe ancora meno l'illusione di apparenti economie sendocchè il malcontento poi si sconta a milioni e al postutto si riversa in dispendio per i cittadini, rendendosi a quel modo più cari i servizi pubblici, si in perdita di denaro che di tempo, che è peggio. O vogliamo fomentare la divisione fra cittadini e Governo? sarebbe il maggiore degli errori.

Già le ferrovie attraggono alle maggiori città i migliori; e la trasformazione economica riesce ben lunga e penosa per le minori. Illustri città, già sedi dei caduti governi, sacrificarono le loro reggie; altre perdettero la vita artificiale delle guarnigioni; eppure non udiste un lamento. Ma oggi è sembrato che la parola d'ordine di quelle riforme che io descrissi dianzi con espressioni poco seducenti, debba essere *abolizione*; tanto più che l'abolizione si presenta sotto un aspetto molto seducente, quello dell'economia.

Invero, se il fare simili economie è piccola impresa, quella dell'abolizione grande non è.

È presto fatto abolire uffici a cui non si sono assegnate o ai quali si sono tolte competenze ed attribuzioni ad essi uffici naturali. È come delle navi che prima di affondare si spogliano; ma io penso che tanto l'affondare quanto lo spogliare sia nelle condizioni nostre fatale.

Non teme l'onorevole signor Ministro che questo sistema ci conduca assai lontano, troppo lontano, volendo logicamente seguirlo?

Mi ascolti. Che cosa rappresentano adesso le Prefetture? per l'amministrazione centrale nulla hanno a fare; per le amministrazioni provinciali e comunali, come vanno le cose, è quasi

meglio che meno s'immischino; nella parte politica, se ho bene inteso nell'altro ramo del Parlamento che in fatto di elezioni nulla di più occorra che indicare i candidati del Governo, basterà stampare un giornale ufficiale nel Regno, intitolato *L'Indicatore*.

O allora che ci hanno a fare le Prefetture in provincia? Tanto, vi restano il capitano dei Reali Carabinieri, il procuratore del Re, il questore, che sono governati da Roma, come in Francia si guidano da Parigi.

Si aboliscano adunque le Prefetture: quella sì che sarà una economia delle grosse! Ma poi odo dirvi che nuove economie si potrebbero ottenere da un'altra *abolizione*, dall'abolizione, per molti reati, del carcere preventivo, per cui pende una legge alla Camera. Ebbene, si aboliscano ed il capitano dei carabinieri ed il procuratore del Re ed il questore; e in tal guisa, di economia in economia andremo alle stelle!

Ecco dove finirebbero a condurre, nell'intendimento che lasciano travedere oggi, le abolizioni e le economie di quel genere.

Ma io torno a rivolgermi all'onorevole Minghetti, e così ragiono: che importa se gli scompartimenti territoriali non siano fatti con il compasso; che importa se avete qualche provincia piccina, qualche circondario esiguo, se vi ha qualche tribunale con pochi affari? Il gran guaio che vorrà essere rimpetto agli altri che abbiamo!

Già abbastanza si formano di circondari. Quasi ogni Ministero se ne forma uno per sé. Anche nei centri minori, quelle istituzioni che si vorrebbero sopprimere, giovano a mantenere e ad accrescere la civiltà, la vita intellettuale e politica, e figurano come posti avanzati del Governo nazionale e dell'amministrazione centrale.

O vogliamo farci degli idilli pastorali onde ruralizzare allegramente i borghi grossi e diminuire le città minori?

Non conviene piuttosto, e, dovrei dire, non è urgente far tesoro delle armonie nazionali ovunque si trovino? Perchè turbare quelle piccole autonomie che devono essere le arterie finali, la potenziale e proficua estrinsecazione del Governo centrale?

Vi pare così armonica, così luminosa l'amministrazione centrale da convergervi tutta la

vita del paese, assorbendo di più in più l'azione benefica delle provincie e dei comuni, e facendoci a creare, come si è creata, una questione di Roma per i fitti e per i viveri?

E non temete che sotto le misere parvenze di finanza domini sempre la smania originale di amministrare troppo?

Io prego l'onorevole Ministro ed il Senato a voler considerare con grande ponderazione lo stato in cui a questo momento ci troviamo, perchè coll'andare a diritta od a sinistra, nel bivio dei due sistemi, prenderassi una risoluzione che trarrà alle più gravi conseguenze.

Il mio sistema invece ha questo di buono: che forma un tutto sempre armonico, sempre unito e complesso.

Sappiano già che le Intendenze funzionano, ma è bene comprendere la loro essenza, onde non restino inceppate dal vecchio ordine di cose che è ancora in piedi. Il loro compito è la direzione di tutti i pubblici servizi che hanno rapporto coi contribuenti, colla vita militante del paese. Le Intendenze mettono efficacemente in opera il decentramento; hanno sede, vita, azione pronta, semplice, accettata nella provincia in tutto ciò che non tratta d'interessi generali. Rispondono di tutto l'organismo della maggiore amministrazione dello Stato, e suppongono alla loro testa uomini non ignari di scienze esatte, dotati di molta attitudine, di tatto politico morale, di grande onestà, imparziali e severi nel fisco, nella finanza discreti; e per quanto lo permetta un'amministrazione provinciale, padri dei loro impiegati. Arrecano al centro la conoscenza pratica dell'amministrazione della provincia, e nella provincia il concetto direttivo del centro.

Tali dovranno essere le Intendenze; nella provincia esse tengono in mano, per così dire, la parte tecnica dell'amministrazione in quanto si alimenta del fisco.

A lato delle Intendenze, superiori certo di considerazione e di grado, star devono le Prefetture. Il prefetto deve avere la parte direttiva, la parte morale dell'amministrazione; deve costituirsi capo-tramite colla provincia e la centrale; non è necessario che i prefetti governino assai, ma che amministrino. Non è necessario esagerare le loro funzioni politiche; ma perchè devono essere estranei alle ferrovie, alle poste, ai telegrafi, agli uffici del genio civile?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

Quanto potrebbero essi rendersi utili all'amministrazione dello Stato senza offendere, anzi giovando, ove occorra, nei rapporti coll'amministrazione centrale gli interessi provinciali e comunali!

Adesso i prefetti non trovano il loro posto nè verso il Governo, nè verso l'amministrazione, nè verso le deputazioni provinciali e i comuni; oscillano fra il troppo e il poco, hanno tutto e niente. Abbonano di consiglieri e non hanno lavoro. Non conoscono la provincia perchè non la visitano; devono navigare fra Scilla e Cariddi, ed è assai arduo che possano reggere in una condizione che non saprei con precisione definire se non hanno distintissime qualità personali.

Completa l'amministrazione della provincia il presidente del tribunale che rappresenta la giustizia, e deve essere capo responsabile, autonomo del suo tribunale; ed anche l'amministrazione carceraria starebbe meglio nella sfera del magistrato della giustizia che in quella del Ministro dell'Interno. Così fungevano i tribunali nel Lombardo-Veneto, ed erano circondati di grande rispetto e maestà più che ora non sono; perchè ben poca o nessuna autorità ha il presidente, e perchè le preture di provincia sono le più desolate magistrature del mondo.

È impossibile mantenere così povere di attribuzioni e di competenze le Preture, anch'esse uffici spogliati per quello spirito malaugurato d'accentramento francese, che suppone povere d'intelletti le città minori e idiote le borgate.

Ma dove potrete trovarmi, pensa certo il Ministro, 69 prefetti, 69 intendenti?

Io vorrei chiedere all'onorevole Ministro se egli crede che il sistema attuale di carriera, di competenze, di stipendi sia il più opportuno a formare impiegati superiori.

Gl'intendenti la cui carriera si limita fra 5000 e 7000 lire, quali attrattive possono avere, di qual decoro possono allestarsi? Se fossero più largamente trattati, grande molla di studio e di abilità è sempre la responsabilità, la quale, lasciata all'individuo, vale cento volte più che le circolari e le istruzioni che si riserva il Governo.

Quando esista quel sistema coordinato, preciso, compatto che ho detto, compreso in alto e in basso, e pigli luogo all'attuale congerie di avvertenze, di istruzioni, di prospetti e di

altre superfluità che opprimono un capo d'amministrazione, io credo che gran parte delle provincie troverebbero uomini competenti, e il resto non tarderebbe guari a formarsi.

Aggiungasi l'opportunità che una massima semplificazione d'affari nella centrale offre all'assistenza diretta. Non potendosi muovere i Ministri, non mancano presso di loro alti impiegati che possano visitare le provincie. Sarà più facile il controllo personale di un uomo che quello ministeriale di tutta una amministrazione. Sarà anche più rispettato, più efficace, più degno.

Va poi da sé che il prefetto, l'intendente, il presidente del tribunale visitando la provincia rappresenteranno con maggior proposito ed autorità l'amministrazione responsabile, e saranno meglio accolti che non lo siano ora que' certi signori ispettori che ho descritto.

Ora mi resterebbe la parte che riflette le condizioni economiche, e domanderei all'onorevole signor Presidente pochi minuti di riposo.

(La seduta è sospesa per pochi minuti.)

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

L'onorevole Senatore Rossi ha la parola per continuare il suo discorso.

Senatore ROSSI A. Vengo, o Signori, alla seconda parte della mia interpellanza.

Come affrontarla francamente? Io vi dichiaro che molti giorni addietro ho esitato. Io mi son chiesto: è audacia farsi giudice tra i bisogni dello Stato e quelli dei suoi agenti? E mi sentii rispondere: No, purchè mi guidi la verità.

D. È un servizio che rendete al signor Ministro delle Finanze, o piuttosto verrete inceppando la sua libertà d'azione?

R. Io mi affido con gran confidenza al primo proposito.

D. Contrariate il pareggio?

R. No, è la via vera a raggiungerlo.

D. La vostra coscienza è pura di volgare vanità?

R. La sento tanto al di sopra che se udiessi un *bravo!* per via, dovrei rivolgermi, come quell'antico, al mio vicino chiedendogli: ho forse sbagliato?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

Ma questa popolarità ch'io disdegno, è la più grave delle domande che mi sono fatto a me stesso. Sarebbe infatti doloroso se si credesse che io difendessi la causa di taluni agenti dello Stato, che la mollezza disciplinare dei Ministri tollerano per inerzia coercitiva, nel grembo comune; che io patrocinassi, fra i molti buoni, parecchi inetti, gli oziosi, e nemmeno, se ve ne hanno, i demoralizzati; o che io approvi gli scioperi che in certi uffici si vedono all'ora della colazione; o coloro che del governo vivono e del governo parlano; o coloro che con singolare disinvoltura tradiscono il segreto d'ufficio.

Agenti dello Stato ve ne sono in tutte queste diverse categorie, ed i direttori generali potrebbero additarne qualche dozzina; ma fortunatamente non costituiscono ancora che la zavorra della nave che i Ministri sapranno ben gettare nell'onde.

All'incontro, quanti esempi abbiamo di onesta operosità, di dignità di persona e di corpo, quante alte intelligenze, quante sublimi abiezioni, quanto amore all'Italia! E sono questi i più. Chè se ve ne hanno alcuni i quali, o per l'affrettata costituzione politica o per meriti acquistati d'altra natura aggravano l'amministrazione; se ve ne hanno di quelli che accennai, i quali l'aggravano per loro proprio demerito, vi hanno moltissimi, e sono i più, che dalle amministrazioni stesse si sentono aggravati, oppressi, intralciati, avviliti. Ed il tutto è un vasto ma potenziale, disuguale ma degno, consorzio civile, dove le capacità non sono rare, le attitudini sono buone, dove l'onestà è la regola comune, costante, pregio primissimo di una amministrazione. Imperocchè si può ben dichiarare altamente che l'amministrazione italiana in questo rapporto è superiore a quelle di moltissimi altri Stati.

Ora, se io dicessi che, rispetto ad ogni altra classe della popolazione del regno, questi impiegati sono i più disagiati cittadini, mi si risponderebbe che è cosa notissima, ammessa, incontrastata!

E poichè non amo circonlocuzioni, onde manifestare il mio schietto pensiero, mi gioverò delle parole espresse da un autorevole deputato e consigliere di Stato, nella tornata del 18 marzo prossimo passato, nell'altro ramo del Parlamento.

« Io credo che la finanza consiste principal-

mente nell'alleggerire i carichi e nel ragguagliarli a vantaggio dei cittadini. Ora, voi non potete scompagnare la scienza della finanza dalla scienza del diritto, che è la scienza della giustizia, la quale a sua volta è la verità nel diritto. »

Or bene, questo consorzio degli impiegati civili dello Stato esiste. È uno degli organi principali del Regno; esiste come esistono il Comune, la Provincia, l'esercito. L'avremmo voluto foggiate all'angolo sassone, laddove, d'un tratto, romano, italiano, non si potesse; in quella vece è riuscito un po' piemontese, un po' belga, un po' francese, ma pochissimo italiano. Avevamo tradizioni nostre, e ci abbandonammo alle altrui. Ma infine questi cittadini impiegati esistono quali si sono formati o quali si trovarono; e lo Stato, generandoli, adottandoli, ha guadagnato sui medesimi dei diritti, ma ha incontrato anche dei doveri; ed i cittadini che compongono il detto consorzio hanno in mano la giustizia, la finanza, la sicurezza, l'onore di tutti.

Ma dacchè è fondato il Regno d'Italia, essi aspettano che loro si renda giustizia nei loro stipendi. A pochi, per caso, ora per legge ora per Decreto reale, parziali aumenti si fecero; e intanto la condizione economica di tutti si è peggiorata ogni giorno. Alla ritenuta sulle nomine, sugli aumenti miserrimi, sulle promozioni; alle falcidie che si operano perfino sulle stesse indennità eventuali di poche lire al mese; alla fortissima imposta di ricchezza mobile che essi pagano più gravemente degli altri, vennero ad aggiungersi il corso forzoso, l'aumento di viveri, di combustibili, di fitti per aumento d'imposte, per carestie; l'aumento di ogni servizio per gli aumenti di tutti i salari, per gli altri e non per essi accresciuti, in guisa tale che alla fine l'economia dei maggiori è gravemente vulnerata e quella dei minori affatto distrutta. Di un quarto quasi sono i loro stipendi diminuiti, mentre in altri Stati vicini si son raddoppiati; e per tutti (i padri di famiglia in ispecie) sta dinanzi l'abiezione materiale e morale.

Eppure noi continuiamo a dir loro: aspettate, chè il vostro momento verrà.

La ragione che si è data fin qui per iscongiurare così flagrante esigenza, è l'aspettativa del pareggio delle entrate colle uscite. Convengo anch'io

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

che, una volta raggiunto il pareggio, molte spine ci leveremo dal corpo, e molte altre usciranno da sè. Intanto sono altamente lodevoli gli sforzi di coloro che corrono dietro a così gloriosa meta. Ma prima di tutto, a farci raggiungere il pareggio debbono materialmente e moralmente gli impiegati dello Stato anch'essi concorrere; ed a raggiungerlo davvero non dobbiamo dimenticare l'equità e la giustizia che è il fondamento dei regni. Dobbiamo avvertire a che gli oneri tributari non siano con troppa sproporzione distribuiti tra i cittadini tutti. Trascurando questa previdenza, si rischierebbe di comporre un pareggio artificiale. Noi non pensiamo a quel modo. Non è un pareggio empirico, un pareggio meccanico quello che noi vogliamo raggiungere, ma è un pareggio che deve riposare sopra solide garanzie del futuro. Siamo tutti convinti della necessità di quell'alleanza che vi ho adombrata in quelle poche parole che ho letto. Senza la soddisfazione, la quiete e la operosità concorde di tutti i cittadini, ogni pareggio finanziario sarà una finzione. Se noi trascuriamo quell'alleanza, la tela che a gran fatica tiriamo per coprire il deficit del bilancio dello Stato, a misura che ci parrà avvicinarsi alla cima, si farà di più in più rada e trasparente, e il mostro ci farà le boccacce dietro la tela.

Vediamo adunque il bilancio degli impiegati, vediamo se in confronto alle altre classi civili una certa equità relativa ci sia, e fino a quando sia ragionevole il procrastinarne i rimedi.

Esistono, come udì il Senato, 448 misure diverse di stipendi; 211 delle stesse giungono fino alle 1200 lire, 80 vanno da 1201 a 2000. Restano altre 157 che portano da lire 2001 a lire 20,000 massimo stipendio, quello dei ministri.

Vogliamo tenere debito conto della sicurezza maggiore degli stipendi governativi in confronto d'altri stipendi civili, nonché del diritto a pensione annesso alla carriera. Quanto agli aumenti di classe essi sono meschini, cioè da 200 a 500 lire per lo più, e si avverano ogni 4 a 5 anni.

Ora, nel 1873, le prime e le seconde 291 misure di stipendi che vanno fino a L. 2000 erano pagate a N. 54,696 impiegati, stipendiati con L. 55,486,634, dalle quali deducendo N. 20,805

guardie doganali, forestali e di pubblica sicurezza, pagate con L. 15,734,300, restano N. 33,891 impiegati civili stipendiati con lire 39,853,334, cioè con una media per testa di L. 1173.

Le ritenute prese in complesso e la tassa di ricchezza mobile, importano il nove per cento dello stipendio. L'aggio-valuta si può calcolare in media il 10 0/0; tutto insieme il 19 0/0, cioè L. 222 86; d'onde lo stipendio netto in media di L. 950 13 in oro.

Le guardie vengono a percepire nette 613 lire in oro, ma hanno gratuito l'alloggio.

Sono nel primo numero tutti coloro che pagano tassa di ricchezza mobile, per cui anche gli uscieri iscritti in ruolo, alcuni dei quali toccano però L. 1200.

Ebbene, la media di quei 33,891 impiegati costituisce L. 2 e 60 al giorno!

È meno del salario di un contadino inglese; equivale al salario di un tessitore italiano.

E allorquando volete lasciare le medie, riflettete a tutti gli stipendi delle preture, a quelli delle imposte dirette, delle poste, degli uffici semaforici, dei telegrafi, che stanno molto al di sotto della massima delle L. 2000. Riflettete al gran numero d'impiegati d'ordine che sono retribuiti meno degli artigiani.

Mancano nella somma riferita i ricevitori pagati ad aggio; quelli non contemplati nella pianta organica del macinato; gli ingegneri e i geometri del catasto di Torino; gli operai verificatori ed i capi squadra del macinato; tutti coloro che son pagati a stipendio fisso, fra cui gli operai della miniera d'Agordo con salari addirittura impossibili, dove troviamo degli uomini pagati da 50 centesimi ad 1 lira, ad 1 e 25 al giorno; ne sono finalmente esclusi i militari ed il personale della marina.

Dopo queste esclusioni, gli anzidetti N. 54,696 impiegati civili, comprese le guardie, pagano per tassa di ricchezza mobile la somma complessiva di L. 3,662,187 85.

Questa legittimamente imposta, questa somma, estratta da quei miseri stipendi sopra un bilancio di un miliardo e trecento e più milioni, costituisce meno del 3 per mille sul totale delle entrate dello Stato; equivale quanto si spende sovente in un porto, in uno scalo.

La somma totale degli stipendi che si pagano dallo Stato, salve modificazioni non considerevoli, in tutte le 448 misure di stipendio

iscritte in ruolo, importa lire 101,850,407 97.

Oltre la metà, cioè 55 milioni e mezzo, rappresenta gli stipendi che ricevono dallo Stato N. 54,696 suoi agenti. Vi prego considerare, o Signori Senatori, che su quei 55 milioni e mezzo che rappresentano appena il pane, osiamo falciadiare ancora il 9 0/10 di ritenuta e di tassa di ricchezza mobile. Se lo stipendio di lire 1200 era molti anni addietro oggetto di caricature, vi domando io quali riflessi ponno suggerire le cifre che ho esposto!

Non cito a caso, perchè quelle cifre, desunte dai ruoli organici, volli riconfermare ad autorevoli fonti.

Ora, un impiegato, che abbia qualche cosa del suo, vive, veste e mangia carne. Per ventura noi non abbiamo la tassa sui celibi che ho visto essersi introdotta in qualche provincia degli Stati Uniti d'America, ma comandiamo il celibato negli impiegati civili dello Stato.

E infatti, anche prendendo la massima di lire 2000, è uno stipendio che peggli impiegati di concetto che non entrano adolescenti in carriera richiede alcuni anni ad esser raggiunto, e per molti impiegati di seconda o terza categoria è una felice meta; parecchi anzi non ci arrivano mai. Ora, una famiglia composta di marito, moglie e due bambini, con lire 2000 non mangia carne. Ho qui la *Lombardia*, giornale ufficiale di Milano, del 16 gennaio 1873, dove è descritta tutta la spesa di una tale famiglia, con cifre veritiere per vitto, vestito, scarpe, bucato, legna, lumi, fitto e tasse; ed anche con due mila lire bisogna concludere che un impiegato con moglie e due bambini non assaggia nè carne, nè vino, nè brodo, non può pagar medico, nè domestico, nè un posto d'*omnibus*, perchè dopo quell'epoca si sono nuovamente aggravate le condizioni economiche, ed ogni cosa è in aumento.

Ha detto un giorno l'onorevole Sella che gli parrebbe cosa giusta non dovesse il fitto oltrepassare il sesto degli stipendi; ma è un fatto che, nelle condizioni attuali, il fitto in molti casi ascende al quarto e talvolta quasi al terzo degli stipendi, secondo le condizioni.

In questa categoria che si aggira intorno alle lire 2000, vi sono molte persone di concetto che hanno fatto gli studi nelle università. Entrano in carriera con L. 1500 a 1800; gli aumenti che si fanno poi sono di esigue somme

e ad ogni 4 o 5 anni. Ne consegue che un impiegato che abbia fatto i suoi studi universitari e che abbia raggiunto i 30 a 35 anni, riceve appena l'interesse del capitale che ha speso.

Ma io domando: e l'anima, l'intelligenza, l'avvenire, la famiglia, le malattie, la vecchiaia? A tutto questo non si pensa?

Eccovi il Pretore, questo infelice tipo leggendario che percepisce L. 4 51 al giorno in carta, ed è il povero paria delle autorità del Circondario, mentre ha nelle mani la giustizia!

Se non che pare che un rinsavimento si produca. Gli agenti per le imposte dirette devono fare l'esame liceale per essere ammessi agenti e ricevere 80 lire al mese, salve le solite deduzioni di nomina, di tasse, ecc., ecc. Ora ho letto in un giornale che si occupa dell'amministrazione, che all'ultimo concorso se ne sono presentati quattro in tutto e per tutto. Questo è un sintomo molto consolante, perchè lo Stato ha impiegati sovrabbondanti, e costesti giovani che escono dai licei cercheranno di meglio.

Io apprezzo l'abnegazione di tali giovani che aspirano a ingrossare la desolata falange degli impiegati governativi, ma ammiro di più coloro che hanno il coraggio di vestire il rozzo saio dell'artiere o del coltivatore di terreni; è più virile! almeno potremo sperare di ottenerne una generazione di petti robusti per difendere l'Italia. Anche l'emigrazione nella Plata preferirei a sì triste carriera; è più virile!

Ommetto di parlare degli stipendi di mezzo ove non è nulla di eccessivo; ma in un diverso ordinamento di responsabilità bene ripartita e con un numero ridotto di subalterni, non crederei, a lungo andare, quegli stipendi sufficienti.

Vediamo infatti anche il bilancio per gli impiegati a 3000 lire. Questi naturalmente si devono rispettare di più; non possono dispensarsi dal ricevere in casa qualche persona, e non la possono ricevere nè in anticamera, nè in camera da pranzo, nè in camera da letto; non possono dispensarsi da una persona di servizi; non possono permettere che la moglie ed i figli si applichino a mestieri, anzi incombe l'obbligo di un'educazione, se non distinta, sufficiente. Ebbene, la spesa giorno-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

liera di una simile famiglia, costa quanto segue:

Spesa giornaliera per fitto	L. 2 —
» pel vitto di quattro persone	» 5 —
» pel vestiario, almeno	» 1 —
» per lumi	» — 30
» per riscaldamento	» — 50
» per educazione dei figli	» — 50
» per tassa di ritenute e di ricchezza mobile	» — 80
Totale	L. 10 10

Per chi bene lo considera, non è certo un largo bilancio cotesto. Eppure esige che l'impiegato, padre di famiglia, con L. 3000 di stipendio ci aggiunga oltre 680 lire all'anno per non far debiti. La qual cosa fa supporre che lo Stato esiga che i suoi impiegati devano vivere per una parte del proprio. Ma, io domando nuovamente: dov'è l'equità, dov'è la giustizia?

Non parlo, anche per riverenza ai presenti, degli emolumenti d'alti magistrati, tutti inadeguati alle onorande cariche. Ma dichiaro essere sconveniente e men che decoroso, che v'abbiano nello Stato stipendi retribuiti ad aggio, che risultano più alti, e in diverse città assai più alti, di qualunque altro stipendio.

Come! dovrebbe anche lo Stato adombrarsi dei pregiudizi democratici contro gli alti stipendi, onde la capacità, l'intelligenza, l'onestà vadano umiliate nel mondo:

« povera e nuda vai filosofa? »

Gli è per questi volgari pregiudizi del giorno, o signori Senatori, che la morale si abbassa; gli è così che i grandi o maggiori stipendi si guadagnano di nascosto, per ogni mezzo, e nell'ombra. Quando penso agli stipendi che noi offriamo ai direttori generali, mi viene il rossore al viso. Quando penso agli altissimi servizi pubblici che fungono: un capo delle poste del Regno, un capo dei telegrafi, un direttore generale del tesoro, un direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della Guerra, un direttore generale delle gabelle, un direttore generale delle imposte dirette, e gli altri; tutti sommi impiegati che maneggiano centinaia di milioni sia per le Casse dello Stato, sia per l'estero, sia fra privati; e poi considero che non percevon,

nette di ritenuta, che L. 570 a 580 al mese in carta, davvero che c'è da domandarsi in qual mondo viviamo!

Questi signori devono per la loro condizione pagare 7 o 6 lire al giorno di affitto per lo meno, di modo che restano con 12 lire al giorno, in carta. Tutti questi signori servitori dello Stato devono aggiungere del proprio per vivere col decoro annesso alle loro cariche.

Io conosco, e il Ministro conosce, un direttore generale che deve rispondere della situazione giornaliera del tesoro di per di per esser pronto ad ogni richiamo, e al tempo istesso che è incaricato dei cambi coll'estero, deve occuparsi di notte in materiali particolari sino a compromettere la vista. Ne conosco un altro che ci ha rimesso parte della sua intelligenza, martire del dovere sino all'ultima ora. Conosco un direttore generale che alle ore sei del mattino va all'ufficio, sveglia i custodi per entrare e che rimane al lavoro sino alle sei della sera. Sono miracoli viventi di onestà, di devozione ed anche di distinta capacità; ma finirà la semente buona e poi non ne avrete più. Questi ci vengono in gran parte dalle antiche provincie; sono gente d'oro, e a misura che se ne vanno non sarà più possibile il rinnovarli.

Per i minori impiegati di cui ho parlato è questione di pane, e per que' di mezzo è questione di pane e di decenza; ma per i direttori generali ci va propriamente dell'onore d'Italia.

Vediamo adesso la distribuzione dei tributi, perchè anche nella distribuzione dei tributi pare a me che resti offesa la giustizia. Prendo in mano il quadro delle entrate dello Stato.

L'imposta fondiaria paga il	17 0 0
La ricchezza mobile paga il	16 0 0
Il consumo (compreso il lotto) paga il	44 0 0
E gli altri tributi di registro ecc. che sono comuni ad entrambe le categorie pagano il	23 0 0

Supponiamo pure che a quest'ultima imposta di registro e tasse nulla contribuiscano i poveri impiegati; sta il fatto che in quella per la ricchezza mobile, pel maggior carico ch'essi ne hanno, e in quella sul consumo, per la ragione proporzionale di tanto per testa, gl'impiegati pagano relativamente allo Stato un tributo maggiore di qualunque altro cittadino. Quindi anche sotto questo non indifferente aspetto tro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

viamo di nuovo, o signori Senatori, offesa la giustizia.

Mi si dirà che vi hanno ragioni che giustificano gli ineguali fattori delle nostre entrate. Ad esempio: se è meno colpita la ricchezza accumulata che non lo sia la ricchezza in formazione, il lavoro: se si tassa il più meschino salario, il desinare, il risparmio infatti che sta per formarsi: se il capitale industriale è tassato assai più della proprietà della terra, mi si dirà che le ragioni stanno nella frettolosa costituzione politica del Regno e nella protratta e malagevole sua costituzione finanziaria; mi si dirà che per regolare la imposta fondiaria, dove troppo aggravata, dove poco, dove pochissimo, occorra la perequazione, e per la perequazione il catasto, o per il catasto occorra il più difficile dei patriottismi che è il disinteresse; ma intanto la sperequazione esiste e per essa l'ineguaglianza nei tributi, ed i poveri impiegati non ne hanno conforto alcuno!

Gli impiegati hanno udito dire anche in Parlamento che quando si tassa il pane, è giusto tassare anche questo e quell'altro ente; ma i non abbienti non pagano e devono ricorrere a chi ne ha, cioè a quelli che pagano il salario; e i salari aumentarono ovunque da 10, 20, 30, per cento; ma gli impiegati non ne hanno conforto alcuno perchè non aumentarono i loro stipendi come si è aumentato il costo del pane!

Ogni classe sociale in Italia si è avvantaggiata dei beni della unità e della indipendenza; chechè ne dicano i moderni piagnoni, il benessere poco o molto si spande in ogni ceto di persone.

Il proprietario agricolo dopo il corso forzoso ha visto aumentarsi del 10 per cento tutti i suoi prodotti, perchè i prezzi del grano, della seta, degli oli ecc., si stabiliscono non all'interno, ma alla frontiera;

Il proprietario di case, vista aumentarsi l'imposta, ha aumentato le pigioni;

Il bottegaio si è rivalso dell'avvenuta abolizione dei calmieri in nome della libertà del commercio e del bilancio suo privato;

L'artigiano aumentò ed aumenta da sé il prezzo della sua mano d'opera;

L'operaio, per il vitto, pel vestito, per l'abitazione, per locomozione, per istruzione migliora ogni giorno la condizione sua;

Ma di tutto questo nessun conforto ne hanno

gl'impiegati; essi soli non partecipano a tutti questi beni della società!

La ricchezza mobile tassata al 13 e 20 è una imposta formidabile. Il professionista, il commerciante, gl'industriali vanno a gara per pagarne il meno possibile . . . vedo l'onorevole Ministro delle Finanze acconsentire del capo. Sicuro! se ognuno pagasse a quella stregua (che ora non discuto), il Tesoro ne andrebbe onusto; ma intanto gl'impiegati pagano più di tutti, il loro misero stipendio è scoperto, e delle sottrazioni altrui essi non hanno conforto alcuno!

Ebbene, o Signori, tutti questi cittadini di Italia sono intenti ad aspettare insieme con noi quel benedetto pareggio. Ma avete udito che per via si refocillano come possono, hanno un pane più o meno scarso da mangiare strada facendo. È giustizia, domando io, che solo gli impiegati debbano attendere il pareggio a digiuno? Bastiat ha definito lo Stato: una grande finzione nella quale tutti si sforzano di vivere alle spese di tutti. Questo è un paradosso, ma in parte è vero, e lo è nel nostro caso; fanno eccezione quelli che lo Stato servono, gl'impiegati, molti dei quali non possono assolutamente vivere.

Se non che l'onorevole signor Ministro delle Finanze sta per rispondermi, che ad onta di tutta la mia lugubre pittura degl'insufficienti stipendi, non gli mancano da alcune provincie le istanze per avere servizio.

Questo non mi consola, e per mio avviso non è che un fenomeno del male che si deve assolutamente curare. La gioventù d'Italia deve trovare nelle carriere dello Stato impieghi tanto onorati quanto degnamente pagati; e d'altro canto una buona amministrazione che cura gli interessi veri, i grandi interessi dei suoi amministrati, non deve risolversi in un ospizio di beneficenza.

Anch'io sono a capo di una amministrazione privata un po' estesa e sovente ricevo persone che vengono a chiedermi un posto, soggiungendo che si adatterebbero a qualunque funzione, a qualunque stipendio.

Ed io devo rispondere: non abbisogno di questa condizione che umilia; sarei io stesso dolente di cotesta buona vostra disposizione.

E gli scrivani, o signori Senatori! Gli scrivani sono poveri paria della penna a lire 1 50 o 2 lire al giorno, costretti a vivere civilmente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

o a parerlo; dell'amministrazione non imparano, non toccano che le cifre, e tanto per rendersi o vani, o scettici, od infelici. Molte volte dagli uffici passano agli ospedali! sembrano, perdono il Senato l'espressione, i banchi della statistica e della contabilità; al Demanio ultimamente furono soppressi, ma ritornarono in crisalide come impiegati d'ordine. Ebbene, come cittadini ponno anch'essi meritare tutta la nostra stima, tutta la nostra pietà, ma, come corpo, costano carissimi allo Stato.

I Ministri procurano di rimediare come possono a questo stato di cose, cercano degli espedienti quali sono le remunerazioni, qualche meschina retribuzione a parte per lavori di statistica, di censimento, di leva, qualche gratificazione per primo d'anno. Qualche buon capo d'amministrazione immagina talvolta alcun onesto artificio sovra economie ottenute. Ma son magrissimi denari, sono regalucci paterni che in una grande amministrazione non fanno conto, non aggiungono soddisfazione e nè anche decoro.

Per contrario vi sono delle sottrazioni come, per esempio, nelle spese di trasferta pagate meno di quello che costano di esborso; nelle spese di traslocazione, per cui un povero impiegato deve gratuitamente percorrere 100 chilometri; nelle spese d'ufficio pagate al di sotto del loro costo, come è il caso in qualche ufficio di agente delle tasse, dove, nell'Alta Italia ad esempio, dopo la fine di gennaio si gela dal freddo per mancanza di legna.

Tutto questo che vi ho narrato, o signori Senatori, è un quadro desolante, e se io ho dovuto tracciarlo per necessità, ho anche studiato che esca il meno che sia possibile dalla cerchia dei fatti; se l'argomento è spinoso per me, come certo lo sarà per il Ministro e per il Senato, io spero che mi si terrà conto della discrezione da me serbata sul terreno delle considerazioni, che alla nostra mente tanto facilmente si affollano.

Questo però debbo dire, che a portarvi rimedio il tempo degl'indugi è passato. Quando si tratta di verità e di giustizia, non si possono procrastinare indefinitamente i provvedimenti finanziari atti a soddisfarle.

Convien dunque che insieme alla emanazione di una legge organica atta a fondar la giure degli impiegati, il riordinamento istesso

alla legge corrisponda e faccia rientrare il personale in una pianta naturale, armonica in sé, armonica nel tutto, libera perchè soggetta alla legge non all'arbitrio, pianta razionale, degna perchè responsabile.

Convien finalmente che di questo riordinamento se ne avvantaggi la finanza, in modo da sopperire largamente agli stipendi degli agenti dello Stato.

Che direbbero l'onorevole Ministro e il Senato d'un'azienda privata che intendesse far prosperare un'impresa cominciando a far patire gli agenti? E non è lo stato una grande agenzia? Ho visto sempre più prospere quelle imprese, quelle ditte industriali dove gli agenti erano meglio onorati, meglio pagati.

L'Italia è un gran paese, ma tutti abbiamo con noi un certo peccato d'origine, perdonatemi l'espressione, un cuor piccolo, non voglio dire, un cuore *regionale*.

Oh! ritenga l'onorevole Minghetti che le idee generose non guastano nè la finanza, nè gli impiegati. Ella che è gentiluomo e insieme Ministro delle Finanze, deve riflettere che anche nelle private agenzie le grandi economie oggi hanno vittoria sulle piccole economie.

Così l'amministrazione dello Stato deve essere! Non si va ad un bilancio di un miliardo e un terzo colle piccole economie!

Vedete, signori Senatori, come il mio concetto, a cordialmente seguirlo, si lega insieme, è concentrato e indivisibile, uno nell'applicazione ma largo, magnifico negli effetti suoi.

Se non che dobbiamo fare i conti, come ho detto, con un presente pregiudicato nel personale; non è lecito urtare di fronte ad interessi legittimamente formati, ma con umanità o con prudenza dobbiamo procedere.

D'altra parte s'impone a noi una condizione di cose intollerabile, per la quale occorrono alcuni rimedi urgenti che procrastinare non si possono.

Quando io toccai, per necessità, di finanza, dissi che non mi arrogherei di fare definite proposte, ma che intendeva di esporre quale, secondo me, sia la buona finanza; quale, secondo me, sia la buona amministrazione.

Da quelle premesse non uscirò. La definizione e l'applicazione delle vere competenze ai prefetti, agli intendenti, ai presidenti dei tribunali, nel mio concetto non possono trovare ostacoli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

legislativi. Sono misure quasi tutte di amministrazione interna e non di governo, che per Decreto Reale, per istruzioni dei singoli Ministri, possono benissimo concordarsi in Consiglio dei Ministri. Quello che importa è che il Ministero in solido abbracci il programma, e non sorgano collisioni di poteri per malintese autonomie particolari che guastano l'insieme.

Convieni che tutte le amministrazioni considerino i Prefetti come il capo saldo dell'amministrazione provinciale, non già per turbare ma per coordinare le singole responsabilità. Convieni che il Prefetto sia il vero tramite coll'amministrazione centrale e dalla centrale, per quanto spetta a tutti gl'interessi locali nei loro rapporti cogl'interessi generali.

Dalle anteriori premesse meno ancora uscirò in linea di finanza. Se dovessi uscirne, io mostrerei brevemente al Ministro la utilità di non presentare espedienti che possano turbare il concetto principale, fondamentale.

Certo la questione dei fitti a Roma è una questione tutta particolare la quale esige particolari provvidenze. Ma le case le fanno il possidente, l'industriante, il commerciante; non le può fare il Governo.

Io non immagino che il Governo intenda di far una Roma per gl'impiegati.

Mi parrebbe poi eccessivamente strano che per legge d'indennità d'alloggio si fissassero stabilmente le mercuriali di 15 o 20 città d'Italia; sarebbe nè più nè meno una rinnovazione di calmieri; ancora per falsa interpretazione di governo un pensiero anti-economico!

Senza un criterio generale per tutti, io mi guarderei da parziali aumenti di stipendi; mi guarderei dal postergare l'amministrazione provinciale negli stipendi in confronto della centrale al di là di qualche eventuale indennità e in determinati casi soltanto.

Più dei favori e dei privilegi mette pace e pazienza l'eguaglianza, e si avvantaggia la giustizia sovrammercato. La contentezza di 10 non vi compensa del disgusto di 90.

Provvedimenti ancor meno lodevoli sarebbero quelli che vestissero un carattere odioso, come sarebbe una spogliazione di uffici provinciali, che venisse bandita a prò degl'impiegati, come un altro giorno si volle vestire di questo strano prestigio il progetto di legge che chiedeva la nullità degli atti; se ci avvenisse qual-

che cosa di simile, sarebbe, non un provvedimento degno d'una grande amministrazione, ma una specie di negozio, e per gl'impiegati quasi un'offesa.

Io credo del resto che gl'impiegati stessi non si commuovano punto da lusinghe di riuscita in simili espedienti. Se è profonda la loro delusione, conviene rendere giustizia alla loro longanimità; ne hanno dato e ne danno tutto giorno luminosa prova; e se l'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze oggi li rassicura con dichiarazioni precise, assolute, di prendere energicamente ed al più presto in mano i loro interessi, io mi affido che un sentimento di sollievo e di speranza legittima si diffonderebbe per tutti gli sconsolati uffici dell'amministrazione italiana.

Per l'organico può nominare Commissioni competenti; io avrei a suggerirgliene gli nomi; tre soltanto. Che se l'onorevole Ministro delle Finanze volesse pensare a provvedimenti immediati, tracciare una linea larga, semplice, provi a chiedere al Parlamento, senza indugio, una legge presso a poco così:

Art. 1. È abolita l'imposta di ricchezza mobile per tutti gli stipendi degl'impiegati civili dello Stato fino a 2 mila lire.

Art. 2. Sono allocate lire 400 mila da repartirsi in aumenti di stipendio ai direttori generali, agli intendenti ed altri impiegati superiori dell'amministrazione civile.

Sarebbero 4 milioni all'incirca che si spendono in uno scalo, in un porto, in un canale, e non si sarebbe votata mai più utile, più riproduttiva spesa.

Io mi affiderei che se un tale progetto di legge fosse presentato in Senato sarebbe prontamente approvato.

In quest'ipotesi, del resto, e in tutto quanto quest'oggi con si benevola attenzione mi lasciaste dire, onorevoli signori Senatori, io proposi al signor Ministro una grande partita di dare ed avere, dove sono sicuro che quest'ultimo rimarrà in avanzo. L'onorevole Ministro delle Finanze deve andare persuaso che non mi sarai mai sentito in forza, nelle presenti condizioni finanziarie, di proporgli un affare passivo.

E ancora una volta gli ripeto: le idee generose non impoveriscono! e l'onorevole Minghetti che rese tanti e si preclari servigi all'Italia,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

renda ancora quest'ultimo alla nostra penosa condizione amministrativa e finanziaria, o non sarà il meno importante.

Taluno di voi, o Signori, potrà dirmi che ho abbracciato un campo troppo vasto; ed infatti per provare il mio assunto ho dovuto estendere il limite ordinario di una interpellanza. Ma perchè la questione degli impiegati è rimasta sempre insoluta? Per questa sola ragione, che è complessa con tutto l'ordinamento dell'amministrazione e della finanza, e non si è trattata mai che per incidenza. Qui ancora non ho potuto riassumerla che per sommi capi. Ma almeno adesso ne avrete, io spero, un concetto chiaro e netto. E l'avvenire mi darà ragione.

Ed ecco che fedele al mio assunto, rispettoso alle consuetudini parlamentari, non faccio proposte, ma rientro modestamente nel mio ordine del giorno.

Il mio ordine del giorno contiene « sotto il velame degli versi strani » tutte le idee che ho esposte, che nulla contengono di nuovo, nulla che non si possa attuare con pazienza o fermezza.

Io non mi riservo che la parte del redattore di uno studio d'insieme, esposto intero benchè ristretto in Senato. Sì, o Signori, in questo argomento mi pare di essere il relatore dell'universalità dei cittadini.

Il mio concetto poi è il riassunto di antichi e ripetuti voti del Parlamento. Dalla tranquilla nave del Senato mi è parso di vedere come naufraghi sbattuti da contrarie correnti, i diversi ordini del giorno, di diverse epoche, di forme diverse, ma tutti esprimenti il concetto mio: lo stato degli impiegati complesso colle riforme amministrative e coll'assetto della finanza. Io mi feci coraggio d'indicare quei naufraghi all'onorevole Presidente del Consiglio ed al Senato. E dico all'onorevole Ministro: raccoglieteli; è tempo; la barrasca potrebbe farsi più forte; non li lasciate perire. Mandando il mio ordine del giorno al banco della Presidenza, io lo raccomando peculiarmente al signor Ministro. Poco vale l'autore suo, « *parca... liber ibis in artem* » ma lo metto sotto l'adozione o sotto la tutela del Senato:

« Il Senato, facendo voti per un sollecito, » graduale e progressivo riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, invitando il Ministero a voler presentare al più

» presto possibile un progetto di legge che » regoli le condizioni giuridico-economiche degli impiegati civili dello Stato. » (*Segni generali di approvazione.*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Senatore Rossi delle sue cortesi parole e mi dichiaro in molti punti con lui d'accordo; ma mi sarebbe difficile percorrere la lunga via nella quale è entrato e toccare a tutti i punti che egli è venuto svolgendo davanti al Senato. Tuttavia, poichè una questione sì grave è stata sollevata, non vorrei lasciarlo passare alcuna parte senza dar qualche risposta che rettifichi alcuni concetti ed alcune opinioni da lui esposte.

In due parti si divide l'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi: la prima riguarda il riordinamento amministrativo e lo stato giuridico degli impiegati; la seconda le condizioni speciali degli impiegati. Epperò mi piace cominciare dal primo punto sul quale l'onorevole interpellante mi fece molte domande e mi espresse molti desideri.

L'onorevole Senatore Rossi fa voti per la semplificazione dei gradi nella carriera degli impiegati; ne ha trovati molti con differenza di stipendio grandissima, con nomi diversi, attribuzioni diverse; locchè in parte avviene per la natura stessa delle cose, ed in parte è una eredità delle antiche amministrazioni; e non so se sia possibile far tutto quanto egli desidera. Io sono d'avviso che non si possa arrivare ad avere un'assoluta aritmia in tutti i rami dell'amministrazione, nè tampoco che sia per riuscire utile il diminuire di troppo il numero delle classi e dei gradi, perchè è meglio che nelle carriere amministrative vi siano molti passaggi. In generale da noi i passaggi di gradi si fanno a scelta, quelli di classe per anzianità; e non ignora poi l'onorevole Rossi che in molte delle nostre amministrazioni vi sono esami di ammissione per prima nomina, ed esami di concorso per ottenere il passaggio alla carriera superiore. Ad ogni modo è questione che merita molto studio.

Egli desidera pure la parificazione dei gradi e delle classi nell'amministrazione centrale; ed io l'assicuro che si è da qualche anno proceduto in questo senso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

Tale parificazione è già quasi compiuta, e nell'amministrazione della finanza già esiste: non vi è che la direzione generale del Debito pubblico, il cui personale non forma parte del ruolo generale. Nel progetto che ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento questo punto era particolarmente considerato, appunto perchè tutte le varie amministrazioni avessero parificazioni di gradi.

Quanto poi all'unicità dei ruoli fra l'amministrazione centrale e le amministrazioni provinciali, se può aver luogo nella amministrazione finanziaria e nel Ministero dell'Interno, vi sono dei dicasteri dove è assolutamente impossibile, come nel Ministero di Grazia o Giustizia, ed in quello dei Lavori Pubblici, per quanto riguarda l'amministrazione del Genio civile. Vi è anche quella dell'Istruzione Pubblica ove non è possibile l'unicità di ruolo: l'amministrazione centrale e quella provinciale rappresentano due cose assai diverse. Ripeto però che, dove si può fare, si continua a procedere in questa via. Ho detto che l'amministrazione finanziaria già da tempo aveva tanti ruoli quante erano le direzioni generali, ed oggi, meno il Debito pubblico che io stesso ho proposto di unificare e la proposta fu differita per desiderio della Camera dei Deputati, il resto forma un ruolo unico. E quanto alla amministrazione provinciale, si è fatto un progresso, perchè vi erano tante direzioni compartimentali quanti i vari rami di servizio, ed oggi invece le intendenze riuniscono in sé tutta la parte finanziaria, e tutti gli impiegati sono pure compresi in un ruolo unico. Però rimane, e ci sarà sempre da fare, una distinzione anche nella finanza fra i servizi direttivi e gli esecutivi.

Gli agenti delle imposte, quelli della dogana, i ricevitori del registro, gli impiegati insomma per la parte esecutiva, non possono essere riuniti in un unico ruolo con gli impiegati che hanno un servizio direttivo. Quello che si può ottenere è la parificazione dei ruoli degli impiegati al servizio direttivo della provincia col ruolo dell'amministrazione centrale, e verso di questo, ripeto, noi camminiamo.

Un altro punto ha toccato l'onorevole Senatore Rossi, l'osservanza della carriera.

Io credo in verità che se nel principio della costituzione del Regno molte volte si è passato sopra alla regolarità di carriera, specialmente

in vista di servizi politici, oggimai vi sono delle norme dalle quali nessuna amministrazione si può allontanare. Certo vi sono alcuni alti impieghi dove la carriera non può essere talora strettamente osservata. Il mio collega Ministro dell'Interno qualche volta avrà bisogno di scegliere un Prefetto anche fuori di carriera; il Ministro degli Esteri un Ministro da mandare all'estero; lo stesso Ministro delle Finanze può darsi che abbia bisogno di scegliere un Direttore generale fuori della carriera ordinaria.

Ma, ad eccezione di questi casi che sono giustificati da una ragione superiore, io credo di poter assicurare l'onorevole Senatore Rossi che non vi sono avanzamenti che non sieno assolutamente in ordine di carriera.

Egli vorrebbe anche delle norme per la traslocazione degli impiegati. Qui la questione è molto difficile, anzi dirò impossibile, perchè non tutte le provincie danno un numero proporzionato di impiegati e soprattutto proporzionato ai vari servizi; anzi, per parlare di una parte che mi è nota più delle altre, cioè quella che ho l'onore di reggere, vi sono provincie in Italia le quali forniscono un contingente di impiegati speciali; per modo di esempio, i ragionieri vengono in gran parte dal Lombardo-Veneto, gli ingegneri del Macinato dal Piemonte, perchè là vi è una scuola d'applicazione degli ingegneri di molta importanza. I ricevitori del registro ci vengono pure in massima parte dal Piemonte, perchè è il paese dove si conoscono meglio queste leggi, dove si è da assai tempo formato una specie di vivaio: invece trovasi che per l'ammissione alla carriera della magistratura, il maggior numero dei concorrenti viene dalle provincie meridionali; così gli impiegati del lotto sono in grande prevalenza siciliani. Ora, io domando, come è possibile che noi possiamo avere una norma assoluta di traslocazione?

Bisognerebbe che la provincia desse una produzione d'impiegati corrispondente al bisogno; ma, come i terreni vari danno vari prodotti, così anche le provincie d'Italia hanno delle specialità. Io credo inoltre che i piccoli impiegati bisogna lasciarli dove sono, soprattutto gli impiegati di ordine, perchè di quelli se ne trovano dappertutto; ma gli alti impiegati, anche indipendentemente dalle considerazioni che ho fatto sopra, è sovente utile il traslocarli, perchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

non si trovino in condizioni che potrebbero perturbare anche involontariamente l'esercizio delle loro funzioni.

Inoltre il passaggio da Vice-Segretario a Segretario implica in genere di mandare i giovani in luoghi dove il servizio è più faticoso e dove la residenza è meno gradita.

Le antiche capitali sono richieste di preferenza da tutti gli impiegati; tutti vorrebbero andare a Napoli, a Firenze, a Torino; ma questo certamente non può farsi.

Dico adunque, che tenendo per norma generale, agli impiegati d'ordine di non dare traslocazioni per quanto è possibile e agli altri ancora di procedere con molta parsimonia, non si può però stabilire su questo punto una norma, quale l'onorevole Senatore Rossi mi sembrava desiderare.

Egli ha parlato anche delle guarentigie disciplinari.

Non è esatto che non vi siano; ve ne sono nella pratica, ve ne sono nei regolamenti; ma io riconosco per il primo l'importanza e la necessità di una legge che regoli lo stato degli impiegati e che ponga la loro posizione fuori di ogni eventualità singolare.

Ma devo su questo punto assicurare l'onorevole Senatore che sarà molto raro il caso che una misura disciplinare non sia applicata con tutte le prescrizioni e le avvertenze, quali si troverebbero in una legge sullo stato degli impiegati, se questa ci fosse.

Mi ha anche parlato della disponibilità e delle pensioni.

Intorno a ciò ebbi alcune interrogazioni alla Camera dei Deputati, in seguito di che mi troverei ad avere pronte le mie proposte per l'uno e per l'altro oggetto; ma al momento in cui siamo, nello scorcio di sessione, mi pare impossibile di darvi compimento, avendo tante leggi tutte più urgenti che stanno avanti il Parlamento.

Il gran cumulo delle pensioni è un male; ma chi non sa donde sia venuto? È venuto in gran parte dalle annessioni politiche, per gli antichi impiegati dei regimi passati, e dalle leggi di riforma dei militari dopo la guerra, leggi che hanno accresciute le pensioni. In questa parte bisogna dir chiaro, che ogni mutamento che si farà metterà gente in disponibilità o in pen-

sione, a meno che non si proceda molto lentamente.

Quanto ai volontari, vi sono in alcune amministrazioni; per esempio in quelle del demanio e delle imposte dirette; altrove no.

Nell'amministrazione finanziaria, io stesso riconosco le difficoltà di reclutare il personale.

Gli esami che noi abbiamo richiesti come condizione per esservi ammessi, sono tali che non allettano molto a percorrere tale carriera; e realmente è un punto sul quale bisogna rivolgere attentamente lo sguardo.

Inoltre mi ha parlato degli scrivani straordinari. Gli scrivani straordinari sono stati un rimedio preso per evitare di accrescere gli organici, e per poter far fronte a una quantità di nuove incombenze che venivano all'amministrazione, senza creare delle posizioni stabili. Nonostante questo, è verissimo quello che ha detto l'onorevole Senatore Rossi che, se si prende ad esame una lunga sequela di anni, gli organici sono cresciuti non già diminuiti; ma bisogna cercarne la vera causa.

Quando voi avete stabilito una nuova tassa, come il macinato, bisognava creare un personale che l'applicasse. Così per l'imposta della ricchezza mobile fu mestieri creare un personale apposito; quand'abbiamo voluto procedere alla vendita dei beni demaniali, quando abbiamo indemanato l'asse ecclesiastico e quando abbiamo fatte tante altre riforme, fu pure giocoforza trovare un personale che vi provvedesse. In parte si è fatto coll'aumento degli organici, in parte con scrivani straordinari, appunto, come diceva, per non creare delle posizioni stabili.

Ha parlato delle intendenze e del servizio dei depositi e prestiti.

Noi andiamo cercando di affidare tutti i servizi finanziari alle intendenze.

Nella proposta fatta nell'altro ramo del Parlamento della legge sulle casse di risparmio postali e che ora sta davanti al Senato, io stesso ho detto: Giacchè create delle casse di risparmio postali, vediamo di aggiungere a questa riforma il servizio dei depositi nelle intendenze. Così quell'inconveniente, al quale accennava l'onorevole Senatore Rossi, si troverà in parte tolto da quest'ultimo progetto di legge. Anche io sono di avviso che bisogna dare all'intendenze forza vera ed efficace. Rispetto poi alla quan-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

tà di lavori per così dire meccanici affidati alle intendenze, e particolarmente i prospetti periodici, io per quanto sta in me ho già cominciato a diminuire il numero di quei prospetti cui alluse l'onorevole Senatore Rossi, e aggiungerò che se sono molti, parecchi furono già tolti come non necessari, e di altri di cui se ne dovevano dare 2 o 3 copie non se ne dà più che una copia sola per vieppiù semplificare.

L'onorevole Senatore Rossi dice che bisogna eziandio dare alle Intendenze una certa latitudine, per esempio, nelle piccole spese: gli risponderò che noi abbiamo (dico noi dell'amministrazione finanziaria) affidate all'Intendenza, sino a 2000 lire, le spese per restauri, ecc.; l'intendente ora non ha più bisogno per ciò di ricorrere al Genio civile.

Dunque siamo già nella via che l'onorevole Rossi desidera, solo che andiamo gradatamente, ma non è facile andar presto. La buona volontà molte volte non basta.

Questi sono i punti speciali, che mi pare maggiormente potessero essere argomento di risposta.

Ora vengo al principio generico.

L'onorevole Rossi ha detto: date vita alle Province. Ma confesso che le sue idee non mi appaiono chiare abbastanza, perchè *dar vita alle Province* può aver due sensi; può intendersi di dare alle Province delle attribuzioni che oggi ha lo Stato, ciò che è il vero decentramento, oppure di dare certe attribuzioni che oggi ha il Governo centrale agli agenti suoi che sono nelle Province.

Nella prima parte noi siamo entrati molto largamente. Le Province hanno assai facoltà, ed io confesso che per dare delle maggiori attribuzioni alle Province bisognerebbe che avessero maggiore forza economica ed anche intellettuale. Comprendo, per esempio, che si potessero dare loro delle attribuzioni di lavori idraulici, di strade, di università, ma bisogna che le Province abbiano ampia circoscrizione che fornisca i mezzi, che fornisca gli uomini atti all'ufficio di dirigere simili cose; guai a noi se avessimo una università, per esempio, sotto un assessore comunale; questo potrebbe perturbare grandemente il progresso degli studi.

Ma non mi pare che di ciò si sia occupato l'onorevole Rossi; egli si è occupato piuttosto dell'altro punto, cioè a dire, di delegare agli

agenti del Governo maggiori facoltà, ed io credo che fino a un certo punto questo possa farsi; almeno nella parte finanziaria tendiamo a farlo, ma bisogna procedere gradatamente.

Però in questa occasione l'onorevole Senatore Rossi ha fatto allusione a due progetti sopra il mutamento di circoscrizione, che stanno davanti all'altro ramo del Parlamento.

Mi rincresce che l'onorevole Senatore abbia preso per moneta buona quello che alcuni diari hanno stampato coll'intenzione forse di guastare lo spirito pubblico, attribuendo intenzioni al Governo che mai non gli sono venute in mente...

Senatore ROSSI. I miei criteri li ho desunti appunto da atti legislativi...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE. Al Governo infatti non balenò mai il pensiero di poter sopprimere uffici necessari, ed anche utili.

Ma è riconosciuto da tutti che vi è un lusso veramente di circoscrizioni giudiziarie ed anche amministrative, ed io conosco delle provincie dove si sono creati dei circondari che non erano mai esistiti, che non avevano alcuna ragione di esserci, nè motivo alcuno di rimanerci.

Ebbene, io non veggio nessun male che il Parlamento sia entrato nella via di trovare questa materia d'economia: come pure non vedo nessun male nella modificazione razionale e temperata della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa; questo sarebbe stato uno dei mezzi per conseguire quello che sempre si va dicendo: impiegati pochi ma buoni. È evidente che se voi disseminate una quantità di piccoli impiegati sulla superficie del territorio del Regno, non li potrete mai pagare convenientemente, nè potrete dar loro attribuzioni importanti, nè tampoco trovate personale opportuno; laddove, ristrette le circoscrizioni a un numero minore, potrete dare agli agenti governativi attribuzioni maggiori e un compenso maggiore.

Ecco il senso di quelle due proposte, richieste del resto dalla Camera, perchè non furono per iniziativa governativa prodotte. Quando saranno discusse, si vedrà che non hanno alcun effetto di perturbare gli interessi legittimi, non di togliere dove sia necessaria un'autorità politica o un'autorità giudiziaria, non di offendere giuste e ragionevoli suscettibilità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

Ma tornando all'argomento da cui questa discussione mi ha allontanato, alla responsabilità di cui ha tanto parlato l'onorevole Rossi, vi ha provveduto in parte la legge di contabilità.

Vi è un altro genere di responsabilità; ma questa è una questione grossissima la quale ci porterebbe a ritoccare tutte le leggi amministrative; e sarebbe la responsabilità civile data agl'impiegati, come si opera per esempio in Inghilterra. Non dico che questa sarebbe cosa men buona, ma certamente sarebbe molto ardua a recarsi in atto.

Io ho presentato al Parlamento per la prima volta gli organici e dissi: cominciamo ad esaminarli, cominciamo a studiarli; facciamone l'anatomia e poi ricercheremo la fisiologia, per dir così, dell'amministrazione. Io credo che molte semplificazioni e molti miglioramenti si possano in essa portare e posso assicurarne l'onorevole Senatore Rossi, il Ministero sarà sempre desiderosissimo, ne tralascierà occasione opportuna di far proposte di semplificazione e di miglioramenti; ma bisogna andar adagio. Non credo possibile di poter far questo tutto d'un tratto; credo che ogni cambiamento repentino non sarebbe altro che una scossa di più, un'offesa, un attrito di più e non produrrebbe il bene che ce ne aspettiamo.

Dunque semplificazione amministrativa, e decentramento sì; ma lenti, graduati da compiersi, direi, giorno per giorno, facendoli entrare nei nostri ordinamenti quasi direi, se possibil fosse, inosservati.

Quanto alle leggi, certamente alcune bisognerà portarle al Parlamento: dico quella sullo stato degli impiegati, quella sulle pensioni e sulle aspettative.

Molte altre cose, come ha detto l'onorevole Senatore Rossi, richiederebbero delle leggi, ma nè sarebbe questo il momento opportuno, nè credo che tutto ciò possa farsi ad un tratto.

Io credo che ciò che importa è di avere un concetto ben chiaro del dove si vuol arrivare, dell'edificio che si vuol costruire per quindi dar mano alle singole parti.

Il *festina lente* è in questo caso più che mai opportuno, perchè l'Italia è uno Stato che ha avuto troppe scosse, troppe variazioni e mutamenti di ogni genere, e l'amministrazione ap-

punto oggi comincia ad assestarsi e cominciano i miglioramenti.

I miglioramenti vengono quasi da se medesimi, dall'assetto naturale dell'amministrazione. Ma ripeto però, le leggi che ho indicato, saranno dal Governo presentate a suo tempo.

Adesso vengo all'ultimo punto, e sarò anche brevissimo; ma il Senato mi perdonerà se ho voluto rispondere alle varie parti del discorso dell'onorevole Rossi.

Io convengo che è cattiva la condizione degli impiegati, e mi permetta di dirgli che lo sento più di lui, perchè il malessere loro si riverbera in me che li rappresento, e che sono testimone quotidiano ed ho dinanzi agli occhi continuo lo spettacolo dei mali che ha descritto l'onorevole Senatore. Sono anche d'accordo con lui che la buona condizione degli impiegati è, per usare la sua frase, un coefficiente del pareggio; laonde non si deve e non si può stabilire per massima di non migliorare le sorti degli impiegati finchè non saremo giunti al pareggio. Bisogna andare al pareggio, bisogna andarvi con tutte le forze, ma non per questo dimenticare la condizione degli impiegati; non si deve in modo assoluto far dipendere l'una condizione dall'altra. Ed invero io ho ripresentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge a tale uopo, sebbene non siamo ancora all'equilibrio delle entrate e delle spese.

Non credo però che i calcoli si possano fare come li ha fatti l'onorevole Rossi. Egli è troppo esperto per non sapere che i calcoli delle medie non hanno un valore assoluto...

Senatore ROSSI. Ho fatto i conti delle medie ed anche i conti delle massime.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE... Per esempio, il dire che un impiegato a 1200 lire non può vivere con una famiglia composta di moglie e due figli, è certo una verità; ma questi impiegati a 1200 lire, ponno essere dei giovani che cominciano la carriera, sono sovente figli di famiglia, e non possono cominciare la carriera con lo stipendio col quale si può mantenere convenientemente una famiglia intiera.

Nè ciò dico perchè io escluda la situazione triste degli impiegati; sono il primo a convenirne e riconosco che le condizioni di alcune classi d'impiegati con piccolo stipendio, sono molto infelici e che essi sono ridotti a menare una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

vita molto stentata. Nè molto migliori proporzionatamente sono le sorti degli impiegati che hanno stipendi più elevati; tanto che, come ben disse l'onorevole Rossi, fa maraviglia come si possano trovare uomini che per ingegno, per coltura, per probità, per assiduità al lavoro accettino questi impieghi nell'amministrazione dello Stato, mentre in amministrazioni private, nelle Banche, nelle industrie avrebbero tanto più lauti guadagni!

Io credo che noi possiamo affermare con orgoglio e con compiacenza che, non ostante le esigue remunerazioni, in generale l'amministrazione italiana è altamente morale, ed io debbo dire che nella gestione delle finanze ho visto molti esempi di uomini i quali avevano ed hanno stipendi modestissimi, coi quali appena vivono essi e le loro famiglie e nel cui animo non entrò giammai nemmeno l'ombra di una tentazione che potesse allontanarli dal sentiero del giusto, e dall'interesse dello Stato. Io credo veramente che pochi paesi possano vantarsi di avere impiegati così onesti come ha l'Italia, e di questo io esprimo la più grande soddisfazione.

Dunque, bisogna migliorare le loro condizioni, senza aspettare il pareggio. Qui sono d'accordo coll'onorevole Senatore Rossi. Non sarei con lui d'accordo però sulla proposta che mi ha accennato.

Io non credo che si debba e si possa migliorare la condizione degli impiegati con una sola ed unica misura, esonerandoli dal pagamento per esempio della ricchezza mobile. Vi sono certe classi d'impiegati che hanno bisogno di una particolar cura, ed il progetto di legge da me proposto si preoccupa di due elementi: l'uno, della classe il cui stipendio è il più misero, l'altro, della residenza nei luoghi dove la vita è più cara, poichè non si può dissimulare che l'esempio addotto dall'onorevole Senatore Rossi sarà verissimo per Milano, Torino, Napoli, ecc., ma per i piccoli paesi di provincia non lo è affatto, e con 2500 lire una famiglia può vivere abbastanza bene in una città poco popolosa: mentre a Roma, per esempio, il fitto gli assorbe una gran parte del suo stipendio.

Il mio progetto è stato studiato in molti particolari; ma quando verrà in discussione al Parlamento, io non avrò difficoltà di accettare quelle modificazioni che siano riconosciute nell'inte-

resse degli impiegati senza detrimento delle finanze.

Del resto, nel regime costituzionale se si manifesta un bisogno, non è il giorno dopo che si soddisfa, come avviene presso governi assoluti. Si comprende che ivi, una volta che il sovrano ha un concetto chiaro, può eseguirlo il giorno dopo; ma nel governo costituzionale quando il bisogno è manifesto, ne parlano i giornali, se ne preoccupa l'opinione pubblica, poi viene presentata la legge alla Camera dei Deputati, o al Senato, ma qualche volta è necessario riproporla una, due, tre volte, finchè possa essere approvata. Mi dolgo per una parte di tutti gl'indugi che sono stati portati ad eseguire questo voto della Camera e del Governo. Nella ripetizione e nell'interpellanza stessa dell'onorevole Senatore Rossi, oso vedere un affidamento dato alla benemerita classe degli impiegati, che la causa loro non sarà abbandonata e sarà provveduto ad essi nel miglior modo che sia compatibile con le nostre finanze.

Io non voglio stancare il Senato ulteriormente, e mi pare di poter riassumere così il mio pensiero. Gli inconvenienti che l'onorevole Rossi ha accennato, in parte sono veri, in parte non sono esatti. A questi inconvenienti bisogna por rimedio e farlo con opera assidua, gradata e lenta di amministrazione. Vi sono alcune leggi che bisogna fare o correggere, come quella del loro stato civile e quella delle pensioni. Il Governo se ne preoccupa; alcune le ha già in pronto, altre non poté presentarle perchè è impossibile lo accumulare tanti progetti di legge davanti al Parlamento. Riconoscendo la necessità di provvedere a migliorare la condizione degli impiegati, io però non potrei accettare il progetto di legge che l'onor. Rossi mi ha indicato, ma l'assicuro che la cosa mi sta a cuore e che credo possa pur farsi anche prima di raggiungere il pareggio. Finchè però davanti all'altro ramo del Parlamento sta un progetto di legge sulla materia, non ancora discusso, io mi permetto di pregare l'onorevole Senatore Rossi ed il Senato di non voler fare al Ministero l'invito di presentare un altro progetto di legge analogo, imperocchè mi parrebbe che un siffatto ordine del giorno si allontanerebbe un poco dalle abituali regole parlamentari, a meno che l'onor. Rossi non volesse significare che il progetto di legge pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

sentato dal Ministero non ha nessun valore, e non debba essere nemmeno discusso, cosa che credo non sia nelle sue intenzioni.

L'onorevole Senatore Rossi spero vorrà prendere atto delle mie dichiarazioni e sarà per rinunciare alla formale votazione dell'ordine del giorno che ha proposto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore **BORGATTI.** Poichè l'onorevole Senatore Rossi mi fece l'onore di ricordare il modesto mio nome e qualche mio discorso, ed una proposta di mia iniziativa, svolta in Senato, nella tornata pubblica del 3 di aprile 1873, nonchè altre successive mie proposte, le quali sono in relazione ad una parte delle sue savie ed opportune considerazioni; così io chiesi la parola, prima di tutto, per ringraziarlo, come ora ne lo ringrazio; in secondo luogo per pregare il Senato a volermi concedere di fare alcune osservazioni, specialmente in proposito di ciò che l'illustre interpellante ha detto sulle mie antiche e costanti opinioni in materie di *reforme* e di *économie*. Ma l'ora troppo tarda non mi consente di insistere nella mia preghiera, e quindi, se la discussione finirà questa sera, rinunciando alla parola; in caso diverso prego il nostro onorevolissimo Presidente a riservarmi la parola per domani.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi mi ha chiesto la parola per due minuti, perciò egli ha la parola.

Senatore **ROSSI A.** Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni.

Il Senato vede che noi rimaniamo con queste dichiarazioni. Sono le dichiarazioni di un gentiluomo. Considero la delicata mia situazione e rinuncio a sostenere l'ordine del giorno.

Queste dichiarazioni intanto io voglio accettarle come il crepuscolo della giustizia, come l'inaugurazione di una riparazione che non si restringa più alle sole volontà, ma si affermi e si affermi nel campo dei fatti.

Io le accetto come l'inaugurazione di un indirizzo migliore, secondo che promette l'onorevole Ministro, nell'amministrazione e per conseguenza nelle finanze.

Io le accetto come avanguardia più certa di quel tanto desiderato pareggio che non basta perseguire, ma che tutti insieme vogliamo raggiungere.

Io le accetto anche come un'arra di amistà per coloro di parte contraria, che dei dissensi d'ordine politico non fanno il principale, ma piuttosto dei dissensi d'ordine amministrativo.

Sono certo che quello che ho detto rimane e non muta per quanto mi ha risposto l'onorevole Ministro.

Ogni questione rimane intera, più intera di prima. Spero quindi che la mia non rimanga *vox clamantis in deserto*. Se questo dovesse accadere, metto pegno solenne che ricorrerò di nuovo alla maestà del Senato.

Intanto piglio atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio e ne lo ringrazio.

Senatore **TORELLI.** Domando la parola per un solo minuto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TORELLI.** Oggi è stata distribuita la Relazione sul progetto di legge: Istituzione delle casse di risparmio postali; essendone io il Relatore, domanderei venisse discussa d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il progetto di legge sulle casse di risparmio postali verrà discusso dopo i progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso;

2. Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario;

3. Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno;

4. Istituzione delle Casse di risparmio postali.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).

LXIV.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge concernente l'aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso — Discorsi dei Senatori Vitelleschi, Borgatti e Sineo, ai quali rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Palieri, Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI legge quindi il seguente sunto di petizioni.

N. 116. Alcuni sacerdoti di Valassina, diocesi di Como, in numero di 15, domandano che sia modificato il progetto di legge sul reclutamento dell'esercito in quanto concerne l'abolizione dell'esenzione dei chierici.

117. Il presidente della Camera di commercio di Campobasso, domanda che sia respinto l'indirizzo della Camera di commercio di Napoli, riguardante la ferrovia Benevento-Campobasso.

118. L'avvocato Letterio Savoia di Messina, domanda di essere riammesso al posto di Pretore da cui allega essere stato ingiustamente rimosso.

(Mancante dell'autenticità della firma.)

119. Parecchi abitanti di Portogruaro veneto, fanno istanza al Senato perchè sia modificato l'articolo 11 del progetto di legge portante modificazioni a quella sul reclutamento dell'esercito.

(Mancante dell'autenticità delle firme.)

Discussione del progetto di legge per aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

Si dà lettura del progetto di legge.

Art. 1.

La tassa stabilita nella parte prima della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874 (N. 2076, serie 2) dagli articoli 1, a principio, 2, 3, a principio, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, capoverso, 13, 14, a principio, 15, a principio, 18, a principio o 25, capoversi primo e secondo, è portata da lire tre a lire quattro per ogni cento lire.

Questo aumento non è applicato a quelli dei trasferimenti colpiti dai citati articoli di tariffa, i quali avvengano dentro due anni da altro trasferimento dello stesso immobile o diritto immobiliare a titolo oneroso, sul quale si sia pagata la tassa di passaggio, secondo la tariffa per siffatti trasferimenti stabilita dalla legge del tempo.

Art. 2.

È portata da lire una e cinquanta centesimi a lire due per ogni cento lire, la tassa stabilita dalla citata tariffa negli articoli 1, capoverso primo, 3, capoverso secondo, 6, capi-

versi primo e secondo, 15, capoverso, 16, 17, 18, capoverso primo, 19, 40 e 134, capoversi primo e secondo.

Art. 3.

Da cinquanta è portata a sessantacinque centesimi per ogni cento lire la tassa dall'allegata tariffa stabilita con gli articoli 3, capoverso ultimo, 6, capoverso ultimo, 18, capoverso secondo; 20, 21, capoverso ultimo, 22, 28, 29, 30, 33, capoverso ultimo, 34, capoverso ultimo, e 134, terzo capoverso.

Art. 4.

Le tasse così aumentate vanno soggette ai due decimi di che nell'articolo 158 della citata legge del 13 settembre 1874.

È aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho sovente udito discutere il grado e la misura di competenza che si abbia il Senato in materia d'imposte, e per verità non appare chiaro il limite. Se non che sia nella natura propria delle cose che per la parte effettiva delle leggi tributarie i delegati diretti dei contribuenti siano evidentemente molto più competenti. Ma all'incontro, per le questioni di massima e di principio che sono pure parte integrale e base sovente di un sistema di imposte, io credo che il Senato per la calma e serenità colla quale esso opera fra gli interessi e le passioni politiche abbia spesso condizioni assai vantaggiose per trattarle, non senza un qualche utile per il paese; ed a mio avviso sarebbe gran ventura che esso il facesse, da che sarebbe assai opportuno ed utile per le istituzioni, che la benefica influenza di questo corpo conservatore fosse sentita, non solamente in soggetti meramente speculativi e di alto interesse morale, ma eziandio in quelle materie le quali più immediatamente, se non più vivamente, commuovono le fibre delle popolazioni, vale a dire nei grandi interessi materiali. Ed è perciò sopra una questione di massima che io domando venia al Senato se allargandomi un poco dal soggetto lo intratterò brevemente in proposito di questa legge che è sottoposta alle nostre deliberazioni.

Non nascondo che io provo una certa esitanza avanti una nuova legge d'imposta nelle condizioni economiche attuali dell'Italia, e ciò

non solo per i risultati immediati che essa possa dare, ma perchè essa ci pone di nuovo in presenza a questo arduo problema delle spese e delle imposte, problema del quale rimanendo i termini indefiniti e costantemente progressivi, io non riesco a trovare l'incognita nè a prevederla in un certo avvenire.

Si sono provate in Italia finora, e da che gli avvenimenti lo hanno posto innanzi a noi, due soluzioni di questo problema. La prima volta si disse: *economie fino all'osso*. Forse si disse troppo presto, e cionullameno quel detto ha portato il suo frutto. Non lo ha portato intero perchè, ripeto, fu detto troppo presto, ma gli dobbiamo in gran parte di essere usciti dai bilanci di perigliosa memoria nei quali la cifra del disavanzo era eguale a quella delle entrate. Oggi si fa la prova di un'altra soluzione: *A nuove spese, nuove entrate*. Questa soluzione si presta a due interpretazioni: una l'accetto volentieri, quella cioè, che intende che le spese debbano proporzionarsi all'entrate. L'altra, quella che potrebbe significare che le entrate devono pareggiarsi indefinitamente alle spese, lascierebbe intatto il problema; da che in questo caso, se sarebbe risolta la questione di contabilità, la questione finanziaria ed economica rimarrebbe in tutta la sua oscurità. Ponendo mente all'origine di questa formula non ho dubbio che la prima versione sia nella mente di chi l'ha pronunziata. Ad ogni modo nè l'una nè l'altra formula sono riuscite a togliermi da questo circolo che non ha fine. E cercando le cause di questo stato di cose, quel che ci ritiene in questo circolo, si leva subito dinanzi lo spettro del disavanzo che da più anni ne tiene costretti cogl'incantesimi del pareggio. Questo fantasma che pur troppo ha realtà e corpo, io ho bisogno di vederlo da vicino per rendermene un esatto conto, e sapere proprio di che è composto per poterlo quindi combattere con efficacia.

L'Italia ha avuto tre stadi di deficit.

Il primo lo chiamerei piuttosto il *fa bisogno di cassa* dell'Italia per provvedere alla meravigliosa opera del suo risorgimento. Di questo, finchè batterà cuore in petto d'italiano non si chiederà mai nè come si produsse, nè come vi si è provveduto.

Vi sono dei momenti nella vita di un popolo dove tutte le sue facoltà sono assorbite in un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

obbiettivo unico, vivere, essere o non essere: a tutto il resto si pensa poi. Vero è che in quei momenti anche le risorse si moltiplicano e perfino talvolta si proporzionano a quegli sforzi supremi: ma questi calcoli neppur si fanno. Certi supremi interessi morali sospendono temporaneamente molte norme ordinarie, e particolarmente quelle di contabilità.

Vi è stato un'altra specie di disavanzo che è la liquidazione di quel *ci si pensa poi*.

Quantunque io smentirei me stesso se trovassi buono tutto quello che si è fatto per provvederci, cionullameno io debbo dire che gl'italiani faranno bene a far primeggiare sopra ogni altro sentimento la riconoscenza verso coloro che hanno assunto il carico se non di colmarlo, di ridurlo alle proporzioni nelle quali presentemente si trova; perchè il credito e l'onore di una Nazione non hanno sempre tempo di aspettare i provvedimenti i più perfetti, ed i più conformi alla buona economia.

Ma vi ha un terzo *deficit*, ed è quello del quale noi da 5 o 6 anni ci stiamo occupando che è fino ad un certo punto il residuo di quella liquidazione. Ma questo terzo disavanzo oltre a non essere così imperioso come gli altri ha per me un carattere affatto diverso dagli altri due. Gli altri due *deficit* erano veri *deficit* dell'erario, perchè l'erario, sul quale si erano accumulate all'improvviso non solo tutte le spese ordinarie e straordinarie di uno Stato, ma le spese straordinarissime di una così grande e così stupenda rivoluzione, non aveva avuto ancora i mezzi di attirare, di fare affluire egualmente tutte le risorse del paese. Tutto il nostro organamento era allora da farsi ed anche ritardato e trattenuto da quelle cause stesse che l'avrebbero reso il più urgente e necessario.

Ma dopo stabilito il nostro organamento, dopo avere applicato in così alte proporzioni tutte le imposte, dopo di aver fatta una delle migliori leggi di contabilità che sianvi in Europa, dopo tutto ciò a me pare che il *deficit* attuale non possa considerarsi altrimenti che come il riflesso del *deficit* economico della nazione. E difatti non è solo il bilancio dello Stato che ha un *deficit*; non vi è bilancio in Italia che non ne abbia; tutti i comuni, tutte le provincie, i corpi morali, gl'istituti per uno ne hanno. È una specie di stato normale delle nostre amministrazioni da qualche anno in qua.

Di tutti costoro non possono addursi le ragioni che valgono a scusare l'erario italiano; non si dirà che i comuni e le provincie ebbero ragioni di tanta importanza quanto ne ebbe lo Stato per creare questi disavanzi, eppure essi li hanno e spesso nelle stesse proporzioni. Egli è questo l'effetto di una tendenza, un specie di mania dirò tanto naturale quanto irrazionale del nostro tempo.

Dico naturale, perchè si comprende facilmente che delle popolazioni che sono venute tardi al godimento della vita libera, e ad assidersi dopo aver sofferto lungo tempo le privazioni, al banchetto delle nazioni, vogliano godere in fretta e riprendersi tutto quanto hanno perduto senza aspettare di averlo meritato, o meglio di aver provveduto ai mezzi per farlo in modo normale e senza squilibrio economico. Dico irrazionale, perchè le cifre sono le sole, con le quali non ci sono accomodamenti; con l'aritmetica non c'è conciliazione.

Ora, questa specie di *deficit* che è una parte del *deficit* della nazione, vale a dire una parte di quello che noi consumiamo in più di quello che possiamo produrre, questo *deficit* non si può trattare cogli stessi metodi con cui si tratta il semplice e mero *deficit* dell'erario. Quest'ultimo si può trattare e si tratta sino ad un certo punto utilmente con le nuove imposte, ma passato questo punto, passato un certo limite, quale è l'effetto che producono le imposte?

Passato un certo limite, quando voi mettete una nuova imposta, o ne aumentate una vecchia, voi avete i seguenti fenomeni: si aumentano le frodi, si diminuisce la materia imponibile, cresce direttamente o indirettamente il costo delle esigenze, e finalmente si toglie dal suo naturale ufficio, si elimina dall'economia della nazione, una parte dei capitali necessari per la prosperità pubblica, sulla quale pure finalmente deve mietere l'erario.

Ma quale è questo limite?

Questo limite per un osservatore imparziale e sinceramente desideroso di conoscerlo non è poi tanto difficile a trovarsi; esso è tracciato prima di tutto in modo teoretico e speculativo dalla giustizia e dalla scienza, le quali vi dicono ambedue quanta è la quota parte della proprietà privata che si può giustamente e utilmente prelevare dallo Stato per la vita pubblica; ma soprattutto esso si manifesta per la

esplosione e l'aumento di questi stessi fenomeni ai quali io ho fatto allusione.

E finalmente esso si manifesta anche ai più semplici e volgari osservatori, purchè desiderosi di conoscerlo, per mezzo di quel grosso buon senso che vi dice, per esempio, che l'Italia essendo due o tre volte meno ricca della Francia e dell'Inghilterra, non può sopportare pesi che in proporzioni analoghe a quelle della sua ricchezza.

Ho parlato delle frodi; io qui non faccio questione nè di morale, nè di diritto. In fatto di morale, io sono per le soluzioni assolute; con quelle si fanno i grandi, i forti popoli. Gli accomodamenti e le transazioni sono proprie dei deboli. Ma parlando di politica e di amministrazione, che sono essenzialmente scienze di fatto, conviene particolarmente e principalmente tener conto dei fatti come sono e della natura umana quale essa è generalmente ed attualmente.

Ora, l'onestà umana si agita sopra una vasta scala, che ha per infimo gradino la colpa inescusabile, e all'ultimo l'eroismo. Supponete un'imposta la quale assorbisse tutti gli averi di un cittadino; colui che la pagasse sarebbe per lo meno un santo, e anche un santo martire, perchè darebbe la sua esistenza per i suoi simili. Supponete all'incontro un'imposta minima, e colui che si rifiuterà di pagarla sarà reo di colpa grave, di colpa inescusabile, perchè quest'individuo fruisce dei vantaggi della convivenza sociale, sottraendosi a carico degli altri dei pesi e dei sacrifici che essa importa. Fra questi due estremi stanno tutte le onestà umane, e discendono a misura che cresce l'offesa degl'interessi, perchè la tentazione a delinquere naturalmente si accresce a misura che la minaccia è più grave; e finalmente, ridotto tutto ciò in termini volgari, all'aumento delle tasse corrisponde l'aumento delle frodi. E senza ricorrere alle cifre che, come ogni arme di precisione, sono pericolose a maneggiarsi in questioni così complesse a modo di dilettante, io trovo una evidente riprova di questo vecchio fenomeno nelle lamentanze quotidiane che odo fare dai nostri amministratori sopra le frodi che si commettono a danno delle amministrazioni governative. Ne hanno sovente risuonato questa o l'altra aula del Parlamento. Io credo che queste lamentanze siano un poco esagerate, perchè

io sono disposto a dire del nostro popolo italiano quel che molto giustamente diceva ieri l'onorevole Ministro delle Finanze degl'impiegati italiani. Il popolo italiano fa il suo dovere. Se si tien conto della rapidità con la quale si sono aggravate le sue condizioni economiche, ed il modo col quale in complesso esso ha sopportato, ha corrisposto a questo cambiamento, almeno generalmente parlando, non può certo dirsi che, in fatto di sacrifici, il suo patriottismo, quel patriottismo che paga, sia venuto meno a se stesso o sia stato da meno di quello di ogni altro popolo. Ma malgrado ciò o con tutto ciò, si lamentano frodi e frodi vi sono.

Ora, io mi ricordo dei vecchi tempi, in cui nelle varie provincie d'Italia questa supposizione appena entrava nei calcoli degli amministratori. Io non intendo fare questa citazione a modo di esempio, perchè le tasse erano così miti in quel tempo, ed il genere delle tasse era tale che non si prestava facilmente a commettere facili frodi. Ho solo citato quel tempo e quella combinazione come tipo di quel primo gradino, perchè ci serva di norma nell'ascendere i più alti della scala.

Ed in questa materia delle frodi, assai più grande è il danno morale che non quello dell'erario, per l'abitudine che dal 'uso si ingenera nelle popolazioni, di trattare ad un'altra stregua la frode allo Stato di quel che non sia ogni altro caso di frode, ed il danno morale ed economico insieme che si produce da che la base delle imposte per le frodi si restringe di fatto, e quindi è necessario di accrescerne l'intensità, lo che ne conduce necessariamente a creare finalmente un privilegio a rovescio per coloro che pagano.

A tutto questo non si può rimediare con leggi; è il prodotto degl'interessi e degli uomini, è la natura propria delle cose. Non vi è che elevare la scala dell'onestà umana; ma essa è così vasta che l'elevarla non è cosa tanto facile nè da farsi in così poco tempo.

Ma non è solamente per le frodi che si perde dallo Stato per gli eccessivi aumenti di tasse, ma si perde perchè sparisce la materia imponibile. Ed infatti una qualsiasi tassa deve gravare sopra un qualunque siasi genere di affari. Gli affari rappresentano il tornaconto; il tornaconto ai nostri tempi, in causa della concorrenza, in causa delle stesse imposte gravose,

ha cambiato natura. Esso non si ottiene più per grossi lotti, ma risulta per piccoli lotti. Sono sempre *omini nuovi e subiti guadagni*; ma questi subiti guadagni si fanno a forza di piccoli lucri, è la somma dei piccoli profitti che costituisce la ricchezza.

Ora, cosa avviene quando sopra questi lucri piccoli e misurati voi pesate con una nuova imposta? Voi turbate tutti i calcoli, tutta l'economia di quel genere d'affari: una categoria, un genere, una parte di affari, forse non conviene più il conto di farli. In questo caso avvengono due mali: l'erario perde una parte della sua materia imponibile, ed il paese soffre, si risente della mancanza di questi traffichi, i quali pur sono un fattore potentissimo della sua ricchezza.

Prendiamo ad esempio la tassa in discussione.

Si aggiunge l'1 e 20 per cento sui passaggi dei beni immobili, e si eleva a 2 la tassa sul passaggio dei beni mobili. Ebbene quell'1 e 20, sopra 3 e 60 vi dà una cifra, la quale evidentemente pesa sensibilmente sulle transazioni.

Ci sono affari, nei quali questa cifra del 4 e 80 per cento, porta via e assorbe tutto il guadagno.

Quella del 2 sopra i passaggi delle cose mobili pesa in eguali proporzioni per gli interessi anche più piccoli e più numerosi che colpisce: le transazioni di cose mobili sono di natura più mobile anch'esse e risentono quindi anche più gli effetti di una maggiore imposta come giustamente faceva osservare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma io sono particolarmente preoccupato della proprietà e della piccola proprietà.

Nelle piccole proprietà questa tassa risente tutto il peso fisso delle trascrizioni, vulture e tutti gli altri amminicoli che si rondano meno sensibili, perchè ragguagliati ad una più gran somma nelle grandi proprietà.

Qui non saprei improvvisare le proporzioni. Credo che il nostro onorevole Relatore che è così competente in questa materia, potrebbe dimostrarle più facilmente e assai meglio di me; ma è evidente che le piccole proprietà a causa delle quote costanti, che aderiscono a questa tassa rimangono assai più gravate. Mi giova anche ricordare al Senato che noi facciamo questa legge in un momento nel quale i piccoli

proprietari per i rapidi ed esuberanti aggravi, sono obbligati ad alienare in molti casi i loro beni fondi, per trovare in altre combinazioni una esistenza meno ristretta, e per non potere bastare talvolta alle esigenze della proprietà stessa.

Lo vediamo tutti i giorni, le piccole proprietà tendono in molte parti d'Italia alla liquidazione. In quale situazione poniamo noi questi piccoli proprietari? Con le altre tasse fondiarie, gli abbiamo indotti a vendere, con questa, rendiamo peggiore la condizione della vendita; abbiamo cominciato per diminuire i loro interessi, ora diminuiamo il loro capitale.

Tuttociò in breve tempo e in forti proporzioni, come volete che non ne nasca una profonda perturbazione nell'economia della nazione?

Quello che io ho detto di questa tassa che è sottoposta alla nostra deliberazione, si potrebbe dire anche di altre tasse.

È indubitabile che la tassa di ricchezza mobile per la sua grave aliquota esercita un'azione protezionista sfavorevole alle piccole industrie e alle modeste professioni. Arrecando delle così gravi perturbazioni nella piccola proprietà, e nella piccola industria, che sono il sangue, la vita di un paese e particolarmente del nostro dove lo spirito di associazione è ancora poco efficace, cosa diviene la materia imponibile? Come può svilupparsi la ricchezza, la prosperità pubblica?

Mi si dirà che questi fenomeni si manifestano ovunque nei primi tempi che le condizioni economiche di un paese si modificano sotto le nuove leggi, e che tutto ciò finalmente torna ad equilibrarsi mediante l'immobilizzazione di un gran capitale. Io riconosco tutto questo per vero.

Ma prima di tutto, non so fino a qual punto si abbia interesse ad ingrossar troppo questo capitale immobilizzato. Secondariamente queste profonde modificazioni non devono prodursi con violenza e rapidamente sotto pena di danni gravissimi: e finalmente io non nascondo che mi preoccupo molto di questo tempo che ci vuole per questa immobilizzazione, perchè è proprio il tempo in cui dobbiamo compiere l'opera della nostra riorganizzazione.

Ho parlato del costo dell'esigenze. È evidente che quando cresce l'aggressione, cresce la di-

fesa, e se cresce la difesa conviene crescere in proporzione i mezzi per vincerla. Dunque bisogna aumentare i mezzi di coazione che costano caro.

L'Italia è uno dei paesi dove la differenza fra il prodotto lordo ed il prodotto netto della rendita dello Stato, è fra le più sensibili; ma è anche uno dei paesi nei quali la stessa differenza si manifesta egualmente sensibile fra la rendita lorda e la rendita netta dei suoi contribuenti. Egli è che l'esigere molto costa caro. Ciò proviene anche in parte dalla complicazione diffidente, e sovente pedantesca dei nostri metodi amministrativi, ma la causa principale risiede in quel che uno dei nostri colleghi chiamava governo di stato d'assedio, che siamo stati obbligati di adottare nella finanza. Da ciò si manifesta anche un altro grave inconveniente ed è, che questo danaro il quale costa grandi sacrifici e che arriva finalmente diminuito d'assai nelle casse dello Stato, invece di servire ad alimentare l'agricoltura e l'industria serve ad alimentare questa difficoltà, per non dire questo nemico, questa specie di verme roditore dei governi liberi, la burocrazia, la quale quando prende troppo grandi proporzioni spende la più grossa parte della sua operosità ad alimentare se stessa, che consuma quello che produce, e che per una catena indefinita è causa ed effetto di se stessa: Stato nello Stato ne arresta lo sviluppo economico e ne minaccia le libertà politiche. In ultimo ho detto che l'aumento delle imposte dopo un certo limite sottrae dal suo naturale ufficio di riprodurre la ricchezza una parte sostanziale del capitale necessario, porta via una parte della semenza necessaria alla riproduzione.

Siamo sinceri a noi stessi! Pare a noi che la prosperità dell'Italia abbia aumentato in proporzione di 15 anni di libertà?

Interroghiamo i mercati interni ed esteri; interroghiamo i nostri bilanci d'importazione e di esportazione nello stesso tempo che osserviamo i bilanci dello Stato; ebbene, o Signori, il nostro cielo è benigno, la nostra terra fertile, aperti due mari ai nostri commerci, gli uomini forti, e checchè se ne dica, laboriosi, prova che il loro lavoro è ricercato e retribuito ovunque in Europa ed in America. Dall'altro lato modesti sono i nostri godimenti e male retribuiti e spesso insufficienti i nostri servizi,

eppure l'uno e l'altro bilancio si chiude col disavanzo.

Da tutto ciò noi non possiamo non riconoscere che la prosperità dell'Italia non si è aumentata in proporzione del suo sviluppo, della sua fortuna politica, e di ciò in gran parte è causa principalissima, perchè mancano i risparmi: e dove sono i suoi risparmi? Ammetto che se lavorasse più, e meglio potrebbe farne maggiori, ma quelli che fa, perchè nella sua generalità l'italiano è piuttosto economo che non sia solaciatore, se non foss'altro è sobrio e vive di poco, dove sono? Ebbene, cercandoli con un poco d'attenzione noi li ritroveremo per la loro più grossa parte sopra i bilanci dello Stato, e in quelli delle amministrazioni comunali e provinciali.

Ma, prendiamo ad esempio di nuovo questa tassa la quale è in discussione. Questa tassa presa una media fra quel che avviene delle piccole e delle grandi proprietà, per causa delle spese fisse che sono eguali per tutti e due, si potrà calcolare in una media del 5 0/0. Ebbene, un fondo, quando dà allo Stato sotto una forma o l'altra il 5 0/0, gli dà quello che è generalmente il suo prodotto.

Dunque per un anno un fondo che si vende non nutrice nessuno dei proprietari, nè il vecchio nè il nuovo. Ma non basta; durante quell'anno esso deve pagare le imposte. Le imposte si possono calcolare in media fra un quarto e un terzo, e più sovente un terzo che un quarto tutto compreso della rendita di un fondo.

Essendo tutta la rendita del primo anno assorbita dalle tasse che gravano il contratto, l'imposta fondiaria dell'anno stesso è necessario anticiparla sull'anno futuro, il quale è pur esso gravato del suo quarto o del suo terzo. Nel secondo anno dunque un fondo novellamente acquistato non dà al padrone che un solo terzo o la metà della sua rendita. Ecco due anni che questo fondo non rende nulla o quasi nulla al suo proprietario; è amministrato semplicemente a profitto dello Stato.

Vi era stata una proposta nell'altro ramo del Parlamento perchè si dovessero aspettare cinque anni prima che un fondo potesse essere di nuovo suscettibile di questa tassa; ma dopo la discussione gli anni sono rimasti a due, giusto il tempo necessario a soddisfare il debito allo Stato.

SESSIONI DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

Dato un caso di morte, o il bisogno di alienare di nuovo, dopo il secondo anno si ricomincia da capo. Ed io vi ho già accennato più sopra, che questi passaggi si moltiplicano ogni giorno più fra la piccola proprietà, a misura che i gravami e le difficoltà crescono. Ma dove volete che si trovino le economie e i risparmi che devono servire a nutrire e a migliorare le condizioni dei terreni, dell'agricoltura che è per ora la principalissima se non l'unica nostra ricchezza?

Io vorrei che si facesse il calcolo di quel che ci costa ogni tassa che noi imponiamo nelle presenti condizioni in rapporto con i risultati attivi che essa ci dà.

Vorrei pure che si facesse un altro conto, che non sarebbe neppure impossibile a farsi, almeno approssimativamente. Vorrei conoscere la proporzione, o meglio la differenza fra quella che sarebbe la base naturale di ciascuno dei nostri cespiti d'imposta, e la sua base reale, effettiva, quella che paga; quindi vorrei applicare il totale del risultato che ci dà effettivamente, realmente quel cespite e metterlo in rapporto della base naturale dell'imposta stessa, vorrei sapere di quanto dista l'aliquota che ne risulterebbe per quell'imposta dall'aliquota che noi abbiamo adottata.

Noi avremmo da questo calcolo dei curiosi insegnamenti, e potremmo forse trovare in quelle differenze alcuna cifra che farebbe al tempo stesso assai meglio gli affari dell'erario e quelli dei contribuenti.

Io so di non aver detto nulla di nuovo, di peregrino. Son cose vecchie, mi dirate, dette le mille e le mille volte, ma egli è perchè son vecchie che si scordano facilmente, e quel che si scorda principalmente sovente da noi, è l'apprezzazione, il rispetto di quel limite al quale accennai nel principio del mio discorso. Dimenticanza è questa che trova una larga e dirò una onorevole spiegazione nella confidenza della gioventù, ma una dimenticanza perigliosa e che condurrebbe alla ruina se non conducesse all'assurdo.

Quando si tratta di applicare da noi una tassa io odio costantemente ripetere: la Francia paga quanto noi, ovvero: l'Inghilterra anche più di noi, e così di seguito discorrendo.

Ora, quale sarebbe la conseguenza alla quale la logica più elementare dovrebbe condurci a

questo raffronto con le nazioni le più operose e le più ricche del mondo? La conseguenza dovrebbe essere che se quelle sono due o tre volte più ricche di noi, noi dovremmo essere imposti in proporzioni analoghe alle proporzioni della produzione e della ricchezza.

Cosa abbiamo invece fatto noi? Noi abbiamo spillato tutti i *maximum* delle varie imposte di tutta l'Europa, e li abbiamo adottati tutti noi, ed in molti casi l'abbiamo anche sorpassati e non di poco. Vi era un'imposta nella quale noi non avevamo raggiunto il *maximum* anzi eravamo rimasti moderati, era questa del registro. Il *maximum* di questa aliquota si trova in Francia; vero è che in quel paese esso comprende tutte le spese di trascrizione, ma ad ogni modo è fortissimo, talmente forte, che sembra contenere il concetto che sia una specie di freno voluto mettere al rapidissimo cambiamento e frantumamento, se la parola si può dire, della proprietà, ma la Francia che lascia pesare sopra la proprietà questa gravissima tassa di registro, in compenso in che proporzioni impone la sua fondiaria?

Dopo quella catastrofe che tutti conosciamo; dopo aver pagato 5 miliardi di indennità di guerra e speso 6 miliardi per la guerra stessa; sapete voi a quanto ammonta il totale dell'imposta fondiaria per quest'anno in Francia? L'onorevole Relatore ve lo ha detto nella sua notevole Relazione; i Francesi, nel loro bilancio pel 1875, hanno iscritto 171,300,000 lire d'imposta fondiaria, e la Francia ha un territorio di 54,302,269 ettari: nè giova dire che la forza produttrice per il capitale impiegato e per l'industria è tre volte più forte della nostra.

Ebbene, noi per il 1875 abbiamo in bilancio per l'imposta fondiaria 178,634,800 lire, e la nostra superficie di paese è di 28,374,185 ettari, quasi la metà, e con la forza produttrice che voi conoscete!

Questa grande sproporzione di gravami raffrontata ad una eguale sproporzione in senso inverso di risorse, in tali condizioni politiche, che le maggiori cause di forza maggiore, e di eventi imprevisi e straordinari non sono del lato nostro, non può non essere soggetto di grave considerazione pel Senato, come è soggetto di grande preoccupazione per tutti quelli che s'interessano alla cosa pubblica. Poichè là dove affluiscono molti capitali, molto lavoro, l'ali-

quota della convivenza sociale può essere elevata ed elevata indefinitamente. Guadagnate molto e spendete in proporzione, sia in privato, sia in pubblico godimento; perchè sui risparmi si può pagare quello che si vuole. Ma quando questa aliquota voi la dovete prelevare sopra gli elementi necessari alla vita, sopra il seme della riproduzione, che cosa ne avviene?

Non si fa che cogliere la pianta prima che produca il frutto, si ritarda il tempo e si trattengono i mezzi, perchè questa convivenza sociale stessa possa essere più larga e più sicura, il tempo della prosperità.?

Su questo soggetto delle imposte io mi sono limitato, non ho parlato che della parte economica, non ho voluto toccare alle gravi questioni morali e politiche che vi si collegano, non ho voluto toccare a quella gran questione sociale che è la proprietà. Mi basta ricordare un'altra vecchia cosa che, cioè, essa è uno di quei grossi cardini sociali che è bene di non minacciare e di non scuotere troppo, nè troppo spesso. Ciò è per quel che riguarda le questioni di alto ordine morale. Per la parte politica poi della questione, mi piace ricordare solamente il vecchio adagio, che, cioè, *ubi bene ibi patria*, quale adagio per allontanare da esso ogni carattere meno che generoso e liberale, io preferisco di rovesciare dicendo invece: *ubi patria ibi bene*, ma, così ridotto esso è l'ultima formola pratica della politica, dove sta la patria, là deve stare il bene morale e materiale dei cittadini.

Io non disconosco e non dimentico tutto quel che ha prodotto questo stato di cose, ed è stato lontano dall'animo mio in tutte le parole che ho pronunciate, di esprimere la memoria lamentazione, o fare alcun rimprovero. Lungi da me questo pensiero a vicenda o alla volta ingiusto e inutile. Ho desiderato di porre queste questioni sotto gli occhi del Senato, perchè siamo in epoca in cui fortunatamente ci è dato di cominciare a considerarle con più calma, ed a trattarle con qualche effetto.

Ma, dirà l'onorevole Ministro, tutte queste parole non tolgono una lira di disavanzo dal bilancio.

Di questo non sono perfettamente convinto; io oserei invece lusingarmi che se i miei pensieri avessero la fortuna di esercitare una qualche influenza sopra la cosa pubblica, non

so se il disavanzo si toglierebbe un giorno prima, o un giorno dopo, ma ho l'idea che si toglierebbe in una maniera più sicura e più reale. Per me, il disavanzo non sarà realmente sparito che nel giorno nel quale si ristabilisce l'equilibrio fra la consumazione e la produzione, fra il dare e l'avere della nazione come dell'erario che non è che uno degli articoli del bilancio di una nazione.

Ora a questo effetto, vi ho dimostrato, credo, ad evidenza che le imposte le quali sino a un certo limite provvedono bene al disavanzo dell'erario, passato quel limite non solo sono insufficienti ma operano in senso inverso, e mentre pervengono malamente a migliorare le sorti del bilancio dello Stato peggiorano d'assai le condizioni di quello della nazione.

Il disavanzo di una nazione si tratta come quello di una famiglia, di un istituto, come quello di qualunque altra amministrazione con due soli modi. Altri non ne esistono. Facendo economia ed aumentando le risorse del paese. Delle economie, possiamo noi dire di averne realmente fatte? Signori, io oso francamente rispondere di no. L'economia è una parola a senso relativo; può essere economia per me quello che è lusso per un altro e viceversa. Economia vuol dire spendere nelle proporzioni di quel che si guadagna, vuol dire consumare nella proporzione con quello che si produce.

Questa è più che una buona pratica, una savia costumanza, è una legge inevitabile, la legge delle quantità che non può violarsi nè a lungo, nè impunemente. So bene che a queste leggi normali si oppongono le teorie delle anticipazioni e so anche che queste teorie sono nel nostro caso invocate sovente dai più nobili e generosi sentimenti, ma avanti tutto, la condizione essenziale di una anticipazione deve essere l'eccezione, la limitazione del tempo e del soggetto. Le anticipazioni passate allo stato normale indeterminate per l'oggetto e il tempo, sono semplicemente una forma di cattiva amministrazione.

Ma quanto poi allo scopo che esse raggiungono e al quale intendono i nobili e generosi sentimenti che le invocano, avviene di questi quel che avviene sovente dei sentimenti nobili e generosi che, cioè non sono sempre i più sagaci a raggiungere la meta che si propongono.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

Ed infatti, se noi guardiamo dentro i nostri bilanci, quanti mezzi tentativi, quanti piccoli incoraggiamenti, quante timide aspirazioni noi troveremo sproporzionate tutte all'oggetto che si propongono, e questi tentativi inefficaci intanto consumano delle somme le quali sono per i contribuenti di un peso assai grosso in proporzione dell'effetto che producono!

Ebbene, non credete voi, o Signori, che se si fosse anzitutto pensato a stabilire solidamente e a lasciare mettere radici e cominciare a germogliare la nostra prosperità, noi avremmo pure meglio provveduto e data più seria soddisfazione a questi nobili sentimenti? Io credo che si sarebbe venuti più presto al pareggio, a quest'ora si sarebbe più ricchi, e lo saremmo ogni giorno di più, e perciò più presto in grado di mietere maturamente i frutti, che sono soggetto delle nostre ambizioni, e che nella nostra inconsulta avidità sciupiamo non solo prima che si maturino, ma prima che sieno prodotti.

Ed anche in presenza di quei grandi avvenimenti possibili, la previsione eventuale dei quali preoccupa sempre, e dovunque chi ama il suo paese, non credete voi che sia meglio affrontarli in buona salute sani e robusti, anziché infermicci, consunti ed esausti di forze, come con questo sistema di tentativi insufficienti arrischiavamo di fare?

Ma c'è un'altra parte di economie che potrebbe dare i migliori risultati.

Ieri ho seguito con grande attenzione il discorso dell'onorevole Senatore Rossi. Mi sono felicitato che la buona sorte lo avesse condotto in questa occasione nella mia strada, ed a mio valido conforto; ho fatto plauso a molte delle cose da lui dette, ed ho pure sinceramente rimpianto che l'onorevole Senatore Borgatti abbia rinunciato alla parola, perchè mi ricordo di un discorso che egli ha pronunziato nel 1873, nel quale accennava alle provvigioni che si sarebbero potute prendere almeno in alcuni rami dell'amministrazione, perchè si potesse semplificare l'amministrazione, locchè li renderebbe non solo migliori, ma anche meno costosi.

Egli ha anzi allora, e son già due anni, ricordato un impegno preso fin dal 1866 ossia 7 anni prima dal Governo e Parlamento insieme, con queste parole che leggo testualmente: *di non chiedere nuovi sacrifici ai contribuenti*

senza prima avere studiato tutti i mezzi per rescare qualunque superfluo, che vere e stabili economie non si possono ottenere se esse non iscaturiscono da una riforma organica, la quale restringa l'azione governativa entro i limiti di stretta necessità. Questo è pure il mio pensiero e credo a poche eccezioni presso sia quello di tutti gli italiani che cioè non si debbano richiedere nuovi sacrifici ai contribuenti, senza aver prima studiati tutti i mezzi per rescare qualunque superfluo...

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore VIELLESCHI. Oltre le molte cose dette in questo proposito dall'onorevole Rossi, io ho pure udito con gran piacere le dichiarazioni dell'onor. signor Ministro delle Finanze, le ho udite con piacere, ma non con meraviglia da poichè non potevano essere diverse da parte di un antico partigiano del discentramento, come era l'onorevole Minghetti. Per quanto gli avvenimenti l'abbiano fatto recedere più o meno dalle sue idee, o piuttosto l'abbiano costretto a camminare secondo quelle degli altri, però deve essergliene rimasta qualche cosa, e abbastanza per confidare che egli ci riconduca pian piano sopra quella via la quale sarà meno gravosa e più conveniente al genio naturale del nostro paese.

Questo genere d'amministrazione così complicata, così faticosa è contraria alla nostra indole nazionale. Esso è un risultato di applicazioni non sempre consulte, d'imitazioni non sempre bene appropriate, di transazioni con le varie forme esistenti e che so io, tanto gravose all'erario quanto riescono noiose ai contribuenti. Essa soffoca il genio, l'intelligenza, i migliori istinti, le migliori qualità delle nostre popolazioni.

L'onorevole Senatore Rossi ha benissimo distinto i due sistemi, il sistema di responsabilità, ed il sistema di controllo.

La natura del nostro paese è tale che, è mia opinione che non possa governarsi che col sistema di responsabilità. Il sistema di controllo lo deprime e schiaccia in esso qualunque iniziativa, e risveglia in lui quell'istinto di reazione di sottigliezze, di furberia che una volta messo in azione non si tempera e non si vince così facilmente.

Per questa ultima parte delle economie io metto fiducia nelle dichiarazioni dell'onorevole

Ministro e nelle sue antiche convinzioni, perchè da quanto è in lui torni a ravviarci verso un sistema di amministrazione più semplice e meno costoso, dico, da quanto è in lui, perchè in materia di economie di ogni specie, di questa, come delle altre, la più gran difficoltà nel Ministero non è di proporle ma è di farle adottare, e quindi le mie parole per quel che riguardano le economie dovrebbero più particolarmente indirizzarsi e s'indirizzano al Senato, anche più che al Ministero.

Ma ho detto che si rimedia il disavanzo anche coll'aumento delle risorse. Ora in molti modi si può cercare di aumentare le risorse dello Stato con studi, leggi, provvisori, trattati; ma tutte queste cose nulla valgono se non si fondano sopra due cose; *capitale e lavoro*. Senza capitale e senza lavoro non v'ha combinazione finanziaria che valga.

Ebbene, col nostro ordinamento amministrativo e col nostro sistema d'imposte noi manchiamo del capitale e del lavoro necessario per aumentare le nostre risorse in proporzione dei nostri bisogni. E finchè noi non rallenteremo, non solleveremo un poco questa rete fiscale con la quale da un lato sfruttiamo la ricchezza prima che sia matura, dall'altro intralciamo e rendiamo difficili le transazioni ed i traffichi, noi non potremo mai rimetterci effettivamente e realmente in pari, noi non potremo ricondurre allo stato di pace le nostre amministrazioni e quindi vedere rifiorire largamente e abbondantemente la nostra prosperità.

Io ho due convinzioni egualmente profonde, che si completano l'una e l'altra. La prima è, che mediante le complicazioni dei nostri ordinamenti amministrativi ed il sistema e la gravità delle nostre imposte, noi abbiamo arrestato lo sviluppo della prosperità in Italia. L'altra convinzione, che risponde alla prima, è che la salute economica e finanziaria dell'Italia sta nell'economia, nella semplificazione dell'amministrazione e nel riordinamento e diminuzione delle imposte. Sì, o Signori, anche a rischio che essa sia accolta con qualche sorriso da parte dei miei ascoltatori, la ripeterò: economia, riordinamento e diminuzione, particolarmente di alcune delle nostre imposte.

A questa mia ferma credenza ho udito talvolta opporre che il fatto dimostra il contrario. Che aumentata un'aliquota, il risultato totale

aumenta pure. Questo mi sono sentito rispondere da molti miei amici e colleghi, ed io credo prima di tutto che noi non siamo in grado di fare questo giudizio, perchè per portare sicuramente questi giudizi bisogna paragonare insieme lo stato di quiete e lo stato di violenza.

Noi non abbiamo mai governato le nostre finanze in uno stato quieto; noi abbiamo governato sempre in uno stato di violenza, ed è possibile che in uno stato violento finanziario si ottenga maggior reddito, con uno stato violento maggiore. Ma che per ciò? Non sarebbe in questo caso l'amministrazione dello Stato la sola la quale ottiene delle risorse, con enormi sacrifici; ma egli è che io credo che questa asserzione si faccia molto leggermente da molti, e che nel fatto trovi, anche nel caso nostro di uno stato quasi violento ed anormale, molte smentite.

Io ho gettato gli occhi per caso (io sono un dilettante di questa materia, per cui, se dico errore ne domando venia); ho gettato lo sguardo sulla tabella annessa alla relazione fatta su questa legge, nell'altra aula del Parlamento, ed ho veduto che le più grosse cifre sono negli anni nei quali l'aliquota è minore.

« Prospetto delle riscossioni fatte dal 1864 a tutto il 1873 per la tassa di registro sulle trasmissioni d'immobili per atto tra vivi a titolo oneroso. »

La più alta cifra che mi è occorsa in questi anni è quella di 19,965,201 67 per l'anno 1868, l'aliquota era al 2 e 75. Questa aliquota ha durato due anni soli, e questo era il secondo anno. Vi sono negli ultimi due anni due cifre maggiori, ma vi sono comprese le due provincie ultimamente venute nella famiglia comune, Roma e Venezia.

Lo stesso ho trovato nella tabella della riscossione sulla trasmissione di mobili, ed ho veduto che la più alta cifra a tutto l'anno 1873 era di lire 1,561,402, per l'anno 1868 egualmente, e l'aliquota era l'1 e 10 per cento.

Ritornano anche qui delle alte cifre per il 1872-73, ma perchè vi sono anche qui aggiunte le provincie di Venezia e Roma.

Io non do più importanza che non abbiano, a questi due esempi che ho invocato, forse altri più competenti di me potranno trovare altre ragioni di questo risultato del 1868 che ho citato. Ma da qualche altro fatto che io ho

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

avuto luogo di rilevare, e generalmente da quel che avviene anche nell'esperienza delle altre nazioni che vivono in una vita economica più normale, perchè costituita da più lungo tempo, io ho formato il convincimento e lo conservo che le aliquote gravi, passato un certo limite, danno risultati opposti anzichè corrispondenti allo scopo pel quale sono imposte.

Ma ad ogni modo ho detto le ragioni per cui, anche non fosse così, io ritengo dannose le gravi aliquote.

Come ogni buon profeta io rimarrò solo del mio avviso per quel che riguarda la seconda convinzione che ho enunciato, e particolarmente per quel che riguarda la diminuzione delle aliquote. Ma spero di vivere tempo abbastanza perchè queste idee facciano la loro strada, e spero di vivere abbastanza per udir dire: ma era così semplice, così chiaro, non s'intende come non ci si sia pensato prima; e tutto quel che si dice quando un'idea diviene matura e come tale si vede in effetto.

E quel Ministro che metterà ad atto questo concetto, avrà quel giorno molta gloria a buon mercato, e soprappiù, cosa rara per i Ministri di Finanze, avrà le benedizioni dei suoi concittadini. E io sono tanto lieto di vedere a quel banco l'onor. Minghetti, che proprio avrei desiderato che fosse egli che lo avesse fatto, ed avrei avuto fino ad un certo punto il diritto di pensarlo, perchè è stato sotto il suo Ministero che è stata data la promessa del riordinamento dell'imposte nel Discorso della Corona. Vero è che nel discorso non si parlava di diminuzione di aliquota, nè avrebbe potuto parlarsene, poichè è solo quando si esaminerà da vicino e sotto ogni punto di vista ogni cespite di rendita che tali deduzioni appariranno nel loro giusto valore e con evidenza, ma tutto ciò è compreso potenzialmente nel concetto del riordinamento delle imposte. Avrei pure avuto il diritto di pensarlo anche perchè è stato egli il primo che ha preso il portafoglio delle Finanze dopo compiuta l'unità nazionale. La sua presenza m'impedisce di accennare a tutte le qualità personali dell'onorevole Presidente del Consiglio, che danno esca e diritto a questo mio desiderio.

Restano a combattere due obiezioni che l'onorevole Minghetti stesso, piuttosto come

Ministro che come distintissimo economista, farà probabilmente al mio sistema.

Io mi sono vantato nel dire che era solo profeta; non pochi convengono in astratto in quelle teorie di riordinamento ma essi soggiungono tosto: guardatevi per ora di toccare in qualsivoglia modo alle imposte, altrimenti voi scompigliate tutta l'amministrazione e al momento di entrare in porto si anderà a picco: tutto ciò si farà quando sia raggiunto il pareggio.

Il primo è l'argomento che suole opporsi a tutte le verità che hanno conquistato i loro spallini. L'ultima difesa di coloro che l'abitudine, gl'interessi preesistenti, gl'impegni morali contratti, ritiene dall'aderirvi, è sempre la questione di opportunità: non è il momento, non è ancora opportuno.

Ed a costoro io comincio per dichiarare che non s'intende per me di promuovere o invocare riforme generali: se n'è fatte anche troppe, si tratta di riforme parziali e graduati, di quelle alle quali accennava l'onorevole Ministro nella importante discussione di ieri. Ridotta la questione alle misure graduati e parziali, non vedo perchè queste creerebbero maggiore scompiglio nei vari rami d'amministrazione oggi che fra dieci anni, e non vedo l'utile di avere ancora per dieci anni tutto il danno dei cattivi ordinamenti per protrarre a quell'epoca qualche leggero inconveniente inevitabile allora come adesso.

Ma è soprattutto alla seconda obiezione che m'importa rispondere come la più comune a farsi e ad accettarsi, come la più seducente, quella cioè che rimette ogni qualsiasi riordinamento, fosse pure nella materia più grave, e la più mal regolata, al giorno del pareggio. Io potrei intendere questo proposito in un governo assoluto, in un savio ed accorto principe assoluto che possa disporre liberamente il modo, la misura e l'ordine delle sue deliberazioni. Quegli può dire, in tanto tempo farò il pareggio e quel giorno diminuirò le imposte: ma in un governo costituzionale si fanno difficilmente e anche più difficilmente si tengono siffatti propositi. Il giorno del pareggio tutti vorranno spendere, tutti ci hanno contato sopra; quel giorno voi avrete a scontare tutte le cambiali che sono state tirate a quella scadenza.

Io ho udito qui il signor Ministro della Ma-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

rina fare un voto, al quale io mi associo pienamente per il giorno che sarà possibile di compierlo, ma egli lo ha fissato pel dì del pareggio, quel giorno egli raddoppierà la sua domanda per i materiali di costruzione. Ripeto, che unisco i miei voti ai suoi, ma non so se proprio per quel giorno. Vi sono tutti gli altri Ministeri che stanno aspettando quel giorno, e non solo i Ministeri, ma tutti i gruppi della Camera lo stanno aspettando, ciascuno secondo il suo ordine d'idee e il suo genere di aspirazioni. Ora le assemblee si concretano più facilmente nello spendere che nel trovare i mezzi per spendere e ciò è logico perchè è naturale. Le spese adunque o ottenute o invocate staranno sempre avanti e al di sopra delle entrate, e quello che voi non otterrete sotto questo incubo, sotto questa preoccupazione che ci tiene tutti desti, del pareggio e della sistemazione dei nostri bilanci, non lo otterrete mai più. Succede l'abitudine, il basto sarà assestato, e quante cose meno che buone non durano tempo lunghissimo sotto l'azione del sedativo potente dell'abitudine! *Maiora premunt*, ma gli effetti economici rimarranno gli stessi, e la diminuzione del dolore permetterà al male di fare più tranquillamente l'opera sua.

Se queste idee sono vere, se questo sistema è buono, si deve adottare oggi piuttosto che domani, perchè l'oggi è della gente convinta e della gente che vuole, il domani è di quelli che dubitano e che non vogliono.

Il Senato probabilmente voterà questa legge e la voterà per varie ragioni fra le quali ne ho accennata una al principio del mio discorso, perchè il Senato suole essere assai rimesso nell'intervenire in materie d'imposte, ma io desidererei che il signor Ministro ne lasciasse sperare che quest'ultimo e non lieve colpo sopra la proprietà fondiaria non debba essere che un espediente temporaneo e ci rassicurasse che egli intende d'ora innanzi fare appello ad altre vie, ad un altro ordine di provvedimenti all'infuori del sistema di espedienti adottati finora, per migliorare le nostre condizioni economiche; qualche cosa di meno rudimentale e di più confacevole alla buona economia che questo alternativo costante di spendere ed imporre.

Mi affretto a riconoscere che l'onorevole Minghetti ha già fatto mostra di entrare in quest'ordine d'idee, e quindi a me non resta, che

cercare colle mie parole di invitarlo a continuare ed incoraggiarlo a procedere arditamente in questa via.

Egli ha già presentato all'altro ramo del Parlamento una legge di perequazione; io non oso precorrere la discussione sopra una così ingente mole, nè sopra i risultati che essa possa dare.

Quel che mi preoccupa è il tempo che dovrà trascorrere prima che una così immane opera sia entrata prima nelle convinzioni di coloro che devono decretarla, e quindi sia divenuta un fatto e abbia prodotto i suoi frutti nella nostra economia. Eppure con la misura delle nostre imposte fondiarie vi sono fra proprietà e proprietà flagranti e gravi ingiustizie ed alcune intollerabili anche considerate isolatamente. Questa questione della proprietà e della piccola proprietà più particolarmente vorrei fosse tenuta efficacemente presente alla mente da tutti coloro che ci governano e ci governeranno; non è solo una questione di contabilità di bilancio. Io non so se non sarebbe stato miglior espediente il prendere intanto e come principio di riordinamento di quel cespite importante d'imposta, dei provvedimenti parziali. Forse questi avrebbero anche risvegliato l'opinione e preparata la via alla perequazione generale.

Ma suppongo che se ciò fosse stato possibile l'onorevole Ministro l'avrebbe fatto.

L'onorevole Ministro, ossia il Ministero, ha presentato altre due leggi, ed io faccio ampio plauso al concetto che le informa; l'uno è quello che è davanti al Senato circa la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello, e l'altro è avanti l'altro ramo del Parlamento sopra le circoscrizioni: Io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole Rossi in quanto all'importanza da darsi ai vari centri, sia provinciali, sia comunali: ma non convergo con lui quando sembra credere che la quantità delle circoscrizioni influisca più o meno sopra la loro importanza. Sopra questa materia non entrerò più addentro nel soggetto, poichè sarebbe fuor di luogo qui il discuterlo, ma io sono caldissimo partigiano del decentramento, ed ho una naturale antipatia per l'accentramento, ben inteso in tutto quanto è compatibile anzi è confacevole a quella forte unione che è la massima fondamentale di ogni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

buona politica *l'union fait la force*. Ma, ripeto, non credo che la questione consista nel numero e qualità delle circoscrizioni, e lodo questa legge che tende a semplificare l'amministrazione e che riesce anche di un'utilità economica.

L'onorevole Mingretti e l'onorevole Rossi hanno espresso ambedue nella discussione di ieri lo stesso pensiero, pensiero al quale io faccio la più ampia adesione, al quale io mi associo pienamente e al quale devono associarsi tutti coloro che credono e vogliono che qualche cosa possa farsi e si faccia per mettere in buona via questo nostro ordinamento amministrativo.

Ambidue hanno riconosciuto che nel nostro regime sia impossibile fare grandi riforme tutte d'un tratto, e che si tratta invece di avere uno scopo davanti a sé e di mirare a raggiungerlo poco a poco.

In ordine a queste idee consentite dall'onorevole Ministro e in conseguenza delle considerazioni da me esposte, io mi permetto raccomandare alcuni provvedimenti che, senza toccare a gravi questioni e senza portare perturbazioni di sorta, mi sembrano indispensabili per migliorare certe gravi condizioni del paese.

Quanto alla fondiaria in presenza di una legge così importante come quella della perequazione presentata all'altro ramo del Parlamento, non è questo il momento opportuno per discuterne. Per quella parte di oneri che gravano pure la proprietà fondiaria che è in discussione in questo momento, cioè, nel registro e bollo, io per verità non so esprimere altro voto che il troppo colmo di questo calice passi presto. Altri voti, altri desideri non oso fare senza una chiara e precisa conoscenza di causa sopra questo ramo d'imposte; perchè in materia di contratti, lo meno si tocca, lo meno si dispone, e il meglio è. Essi contengono la buona fede delle nazioni.

Ma vi ha un'altra specie di proprietà, alla quale vorrei interessare il pensiero dell'onorevole Ministro delle Finanze, ed è la proprietà urbana; e avrei alcuna raccomandazione a fare all'onorevole Ministro in riguardo alla tassa sui fabbricati. Io non chiedo, nè credo che sarebbe pratico nè opportuno fare ora grandi e profonde variazioni nella tassa sui fabbricati. Vi ha però una sola cosa da fare, che senza perturbare il suo andamento può rimediare a molti dei gravi

inconvenienti che l'applicazione di quella tassa produce. Questa provvisione è di correggere il sistema delle presunzioni che dà facoltà all'agente di presumere, indipendentemente dalla rendita di fatto, il prodotto di uno stabile. Oltre ai danni ed ingiustizie personali che questa facoltà può produrre, è questo il punto, il momento della tassa sui fabbricati che esercita una pernicioso influenza nella pubblica economia, perchè stabilisce un criterio artificiale e fittizio del valore delle pigioni e tende a rialzare per un circolo vizioso fra il contribuente e l'agente il livello delle pigioni, che ognuno di voi sa di quanta importanza sia nell'economia domestica e principalmente delle classi meno agiate.

Io domando venia se, allontanandomi dal soggetto che ci occupa, ho osato parlare di questa questione, perchè, come romano, ci sono particolarmente interessato.

Questa questione delle stime e degli accertamenti presunti, che esercita una così grande influenza sopra il caro dei fitti, crea pure seri imbarazzi per le nuove costruzioni che, sorte in quartieri lontani dal centro e non ancora abitati, trovano in quella disposizione un ostacolo invece di un incoraggiamento. E ognuno di noi sa di quanta importanza sia in molti luoghi in Italia, ma particolarmente in Roma, il promuovere copia di sane e facili abitazioni.

Quanto alla ricchezza mobile, ho inteso da lungo tempo ripetere che v'era una Commissione incaricata di studiare questa grave questione e che si attendeva che rendesse conto degli studi fatti; ma dell'opera di questa Commissione non si sono ancora conosciuti i risultati; e forse se l'onor. Ministro delle Finanze avrà la cortesia di rispondermi, potrà dire se ci sia alcun risultato di questi studi, e se dei risultati di questi studi s'intenda fare alcun uso. Anche su questo soggetto facendo caldi voti perchè si possa venire un giorno alla diminuzione dell'aliquota, che è due o tre volte più forte in Italia che essa non sia nel paese più ricco del mondo, nell'Inghilterra, io credo intanto che anche per questa imposta ci sarebbe qualche misura da prendere sopra il metodo d'accertamenti a fine di evitare la costante inquietudine che risulta per il commercio e l'industria da queste valutazioni mutabili incessantemente e indefinitamente se-

condo il beneplacito degli agenti. La previsione dei nuovi accertamenti pesa sopra i commerci e le professioni con le probabilità di una variabilità illimitata, da 1 a 10 e fino a 15 volte. Vi sono ruoli ordinari, ruoli suppletivi, correzioni di ruoli suppletivi; e il tutto dipende dalla buona fede dell'agente. Tuttociò poi induce costanti ricerche, inquisizioni; e il fisco e la inquisizione hanno questo di comune, che l'una paralizza lo spirito, l'altra la materia.

Senza toccare a grandi riforme o a profonde modificazioni di questa difficile imposta delle quali si terrà ragione quando si conosceranno i risultati dell'operato dalla Commissione, io credo che una qualche modificazione nel metodo che si tiene per gli accertamenti potrebbe intanto rimediare a molti di questi inconvenienti, fissando il tempo e i modi, e limitando l'effetto degli accertamenti successivi fatti unicamente dagli agenti sopra coloro, la posizione dei quali è stata già una volta legalmente stabilita di fronte a questa tassa.

Dopo questo non mi resta che unire la mia voce a quella dell'onorevole Rossi per quel che riguarda la semplificazione della nostra amministrazione.

Io ho esternato il desiderio che l'onorevole Minghetti intraprenda questa che a me parrebbe gloriosa cura di avviarmi in un sistema di semplificazione dei nostri ordinamenti, e di una più giusta e razionale ripartizione dei nostri oneri tributari. Ora mi fa d'uopo esprimere anche un altro desiderio, cioè che questo nuovo e salutare avviamento per una risposta cortese e rassicurante dell'onorevole Presidente del Consiglio trovi una particolare stazione, un nuovo punto di partenza in quest'augusto consesso: io spero quindi che la risposta dell'onorevole Ministro sarà tale da non lasciar dubbio che questa assemblea, la quale ha preso sì nobile e gloriosa parte a tutte le fasi del nostro risorgimento ne prenderà anche una principale in questo che io considero come il coronamento dell'edificio nazionale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io non profitterò della benevola menzione onde ha voluto onorarmi l'amico mio, l'onorevole Senatore Vitelleschi, per dire oggi quello che avrei detto ieri, rispondendo all'eccitamento gentile dell'illustre Se-

natore Rossi, se l'ora tarda me lo avesse consentito. E neppure uscirò dagli stretti limiti dell'argomento pel quale l'egregio preopinante si è rivolto a me; l'argomento, cioè, che nel suo importante ed accurato discorso riguarda le riforme e le economie: argomento di cui ebbi più volte ad occuparmi con qualche scritto dato al pubblico, e parlando tanto alla Camera elettiva, quanto in questa augusta Assemblea.

Se non che, ogni volta che si tocca questo benedetto argomento delle riforme e delle economie avviene, per lo più, quello che accade quando si discorre di discentramento o di libertà.

Quando si parla di libertà in astratto, genericamente, ci troviamo tutti d'accordo, tutti vogliamo la libertà; ma quando si viene al concreto, ci accorgiamo ben presto che siamo lontani dall'intenderci, anche con quelli che sembrano dividere le nostre opinioni. E ciò accade per lo più perchè non tutti abbiamo lo stesso concetto, l'istessa idea precisa e concreta della libertà; in guisa che non pochi si spaventano perfino del nome di libertà, perchè facilmente la libertà si scambia, o col privilegio, o con la licenza.

Si dica altrettanto del discentramento. Si è parlato e si parla molto, si discorse ieri, e si discorre quest'oggi del discentramento; e finchè se ne parla e discorre in astratto e genericamente, tutti siamo d'accordo e vogliamo tutti il discentramento. Ma anche in questo caso si confonde comunemente il discentramento che suole dai pubblicisti chiamarsi *governativo* con quello che più propriamente si chiama *amministrativo*.

Il *governativo*, come bene avvertiva ieri l'onorevole Presidente del Consiglio, consiste in una delegazione di attribuzioni d'indole strettamente politica e governativa; da un ufficio centrale ad un ufficio provinciale; da un Ministro, a mo' d'esempio, ad un Prefetto. Il discentramento *amministrativo* all'incontro, che è correlativo di libertà, consiste nel rivendicare alle singole località, ai singoli enti collettivi, ai singoli individui tutto ciò che è stato indebitamente accentrato nello Stato, e che non appartiene allo Stato.

E qui mi ricordo ora opportunamente che l'illustre Odilon-Barrot, mancato da poco tempo alla scienza del diritto pubblico e alla patria sua, parlando del discentramento *governativo*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

e di un progetto del Governo imperiale, onde si volevano delegare alcune attribuzioni, esercitate dai Ministri, ai Prefetti, si espresse in questo modo: è sempre lo stesso martello che batte; voi non fate che accorciarne il manico.

Memore della sentenza degli antichi, tanto sapiente e vera, sia in principio, sia in pratica — governar da lontano e amministrar da vicino — io credo che in fatto di decentramento *governativo* convenga proceder cauti. La unità politica in Italia è ora cementata bensì, ma il cemento è sempre fresco; e perciò penso che sia cosa prudente ed opportuna tenere accentrata più che sia possibile nelle mani dei Ministri responsabili l'azione del Governo. Laddove nel decentramento *amministrativo*, io penso che più le località, gli enti collettivi, gl'individui allargano la loro iniziativa e la libertà loro, nella sfera, s'intende, degli interessi locali e speciali, e più se ne avvantaggia anche il Governo; diminuisce la spesa a profitto dei contribuenti, cessa il malcontento; e così, indirettamente, si contribuisce pure a consolidare ed a cementare sempre più la stessa unità politica.

Se ieri io avessi potuto prender parte alla discussione sollevata dall'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi, mi sarei permesso di indicare i vantaggi che si possono ottenere, tenendo conto di questa distinzione.

E riportandomi a ciò che ripetutamente ebbi l'onore di dire nell'altra Camera in occasione di discussioni sulla materia delle circoscrizioni, avrei dimostrato come, argomentando dall'articolo 74 dello Statuto, sieno da distinguersi le circoscrizioni *amministrative* dalle *governative*, e possa ridursi il numero di queste, rispettando l'autonomia e l'antica esistenza di quelle.

Quel che ho detto fin qui della *libertà* e del *decentramento*, può dirsi ancora delle *riforme* e delle *economie*.

Tutti vogliono le riforme; tutti desiderano le economie, ma poi se il Governo propone riforme radicali, si grida alla perturbazione, e si domandano le riforme e le economie graduali. Quando invece si propongono riforme ed economie in piccola misura e gradualmente, allora si vogliono riforme ed economie *fino all'osso*.

Io vi confesso, o Signori, che qualche volta

perdo fino la speranza che ormai non si possano fare nè le une nè le altre.

Senza dubbio io mi associo di gran cuore a tutti coloro, i quali, avendo l'autorità che manca a me, colgono ogni occasione propizia, e fanno quello che ieri molto opportunamente e molto saviamente fece l'onorevole nostro collega Senatore Rossi.

Ma io credo però che il modo praticamente preferibile sia quello indicato ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio. E in quanto a me dichiaro che mi riservo di giudicare se le riforme e le economie siano ancora possibili, ed in quale misura, quando verranno in discussione i progetti di legge, in parte presentati e in parte promessi dal Ministero.

È sui progetti di legge che si possono meglio concretare le idee, e giudicare della bontà ed opportunità delle *riforme* e delle *economie*.

Ma poichè l'egregio Senatore Vitelleschi mi ha fatto l'onore di citare le cose da me dette al Senato nella tornata del giorno 12 dicembre 1873, così prego il Senato a permettermi di dichiarare che nella indicata tornata io non feci se non che riassumere i punti più diffusamente discussi in Senato stesso.

Riassumendo le cose dette nelle indicate sedute del Senato, io ricordava, nella tornata del 12 dicembre 1873, citata dall'illustre *propinquo*, che per un impegno solenne assunto dal Governo e dal Parlamento, in principio del 1866, non potevamo chiedere nuovi sacrifici ai contribuenti, *senza avere prima studiati tutti i mezzi per risecare ogni superfluo*.

Indicato in parte il *superfluo* che si poteva risecare nelle *amministrazioni centrali*, senza grave perturbazione d'interessi, e con vantaggio dei contribuenti del Governo e degli impiegati stessi, io mi riservavo di venire additando il resto in una migliore occasione. E lo farò; e qui rinnovo la promessa.

Poi, a proposito del modo graduale onde ora bisognava procedere nella via delle riforme e delle economie, dopo avere enunciati i criteri onde le riforme e le economie si debbono non solo concepire ma concretare e recare adatto, io soggiungeva, in pieno accordo con ciò che ieri sul medesimo proposito diceva meglio di me, e con autorità maggiore, l'illustre Presidente del Consiglio: « È nell'indole stessa, nella medesima essenza del Governo par-

lamentare di secondare e favorire il graduale e regolare progresso della società civile, riformando in tempo, pria che le esigenze della pubblica opinione trascinino e il Governo sia tratto in quel terribile bivio a cui sono spinti troppo spesso i governi, tanto nella forma del cesarismo imperiale quanto nella forma del cesarismo repubblicano, o di concedere le riforme quando la concessione è un atto manifesto di debolezza; o di ricusarle quando il rifiuto può importare la necessità di reprimere colla forza, ed anche qualche volta di spargere il sangue dei cittadini. »

Detto questo, a proposito del tempo e modo di recare ad atto le riforme, soggiungevo: « Io penso coll'onorevole Presidente del Consiglio (e questo lo dicevo nel 1873) secondo l'opinione da lui espressa di recente nella sua splendida esposizione finanziaria, che il momento opportuno per fare riforme radicali ed economie rilevanti, fosse nel 1871 quando egli stesso presentò quelle diverse leggi amministrative, coordinate tutte ad un sistema che se fosse stato allora adottato noi avremmo già fatto molto cammino nella via della libertà, ed avremmo di presente amministrazioni migliori e meno dispendiose. » E questo mio giudizio ebbi occasione di esprimerlo più volte anche alla Camera elettiva.

« Aggiungerò inoltre che un'altra circostanza propizia ci si presentò quando furono discusse le leggi di unificazione legislativa e amministrativa nel 1865; e allora pure io non mancai alle mie convinzioni. »

Ora, dirò di più, che un'altra occasione assai acconcia per fare riforme radicali, noi l'avemmo nell'unificazione legislativa ed amministrativa della Venezia e di Roma. Indi, ritornando al discorso del 1873, io proseguiva:

« Ma nelle circostanze presenti credo anche io che non si possano fare economie *fino all'osso*; anzi io credo che non si debbano fare, d'un tratto, s'intende; poichè le perturbazioni che ne potrebbero derivare non sarebbero forse compensate dal vantaggio economico.

» Ma, se non si possono fare economie *fino all'osso*, e d'un tratto, non ne deriva per ciò che non si possano nè si debbano fare *gradatamente*, e fino alla seconda od almeno fino alla prima pelle.

» Che se anche nessuna economia si potesse

fare in nessun modo e in nessuna misura (locchè io non ammetterò mai), non dobbiamo tuttavia dimenticare che abbiamo ripetutamente e formalmente promesso ai contribuenti di non chiedere loro nuovi sacrifici, fino a che (lo ripeto anco una volta colle parole testuali degli atti parlamentari): *fino a che non sieno studiati tutti i mezzi, onde risicare qualunque superfluo.*

» Finchè cotesto studio non sia stato fatto e reso di pubblica ragione, io ho fiducia che il Senato non vorrà mai acconsentire a nessuna legge la quale porti nuovi aggravii ai contribuenti, a meno che non si trattasse di una di quelle necessità supreme per le quali non si ammette rispetto nè agli impegni nè alle promesse. »

Così io dicevo nel 1873, chiudendo il discorso, che l'onorevole preopinante mi ha fatto l'onore di invocare.

Ora mantengo le stesse cose; e, dopo le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, io non ho altro da aggiungere.

Mi riservo di svolgere più ampiamente la materia ed esprimere francamente la modesta opinione mia, quando verranno in discussione i progetti di legge che già furono presentati e quelli che verranno presentati in seguito, secondo la promessa dell'onorevole Presidente del Consiglio.

In quanto alla legge, ora in discussione, sono persuaso della sua necessità ed urgenza, e vi darò il mio voto.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Aggiungerò poche parole alle considerazioni che sono state molto elegantemente esposte dall'onorevole Senatore Vitelleschi. Egli ha invocata l'esperienza per provare che l'aumento della quota d'imposta debba normalmente portare una diminuzione di entrata. Aggiungerò un argomento *a priori* che, ai miei occhi, è irrecusabile. Parlo specialmente dell'imposta di registro per la mutazione di proprietà degli immobili.

Nella maggior parte dei casi, quando si offre ad un proprietario il ventesimo in più del valore del suo stabile, egli si dispone facilmente ad alienarlo. Ma se il Governo confisca

tutto intero questo profitto, naturalmente il contratto non si fa.

Voi dunque sopprimete necessariamente tutti i contratti di vendite volontarie di stabili i quali non presentino profitto eccedente il 5 0/0. Non si può dubitare che questi contratti sarebbero frequentissimi, se l'imposta fosse anche minore di quello che è attualmente.

Questo per le alienazioni volontarie. Ma che dovressi dire, Signori, dell'alienazione forzata? Le alienazioni forzate segnano sempre una disgrazia dei proprietari spropriati. Ebbene la disgrazia di quel proprietario, volete aggravarla ancora? Non mi pare che sia giusta una imposta che, ben lungi dall'essere ragguagliata ad una ricchezza effettiva, ha per base la miseria.

Ecco le considerazioni che io sottopongo in brevi parole al Senato, e per cui mi confermo nel pensiero, che sia inopportuno l'aumento proposto dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Non ripeto le ragioni già dette egregiamente dall'onorevole Vitelleschi. Non ripeto le considerazioni esposte distesamente nella camera elettiva, tratte dai molti pesi che attualmente gravitano sopra la proprietà stabile: pesi i quali non mi pare che possano essere aumentati opportunamente coll'aumento della tassa di registro per le mutazioni di proprietà.

Con ragione accennava l'onorevole Vitelleschi come, oltre alla questione finanziaria, vi sia la questione politica, la questione direi sociale. Io credo che la base la più sicura dei governi costituzionali, sia la molteplicità della proprietà stabile. Credo che quella parte della popolazione alla quale non manca mai il lavoro, che ha un'esistenza assicurata con la piccola proprietà, rappresenti veramente la zavorra della società, ed offra un valido appoggio alle nostre istituzioni; credo che quella classe di cittadini, concorra più energicamente d'ogni altra a preservarci dalle utopie che vanno serpeggiando. Disgraziatamente le imposte che si sono fin qui introdotte hanno generalmente danneggiate le piccole proprietà, e in molti luoghi le hanno fatte scomparire. Hanno fatto precisamente l'effetto contrario a quello che avremmo dovuto desiderare. Noi andremmo troppo in là per questa strada se all'imposta sul registro, che, a mio avviso, è troppo grave, sia finanziariamente, sia socialmente, aggiunges-

simo ancora il peso che il Ministero vi propone.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Senatore Vitelleschi accennando all'art. 10 dello Statuto, saviamente ne indusse che non solo il Senato non è estraneo alle questioni di finanza, ma che al contrario può esercitarvi una salutare influenza e un benefico sindacato. Io sono d'avviso che se lo Statuto dà alla Camera elettiva una specie d'iniziativa su tutto ciò che è materia finanziaria non toglie al Senato l'alta attribuzione di giudicare su questa parte, come sopra ogni altra che abbia attinenza all'andamento della cosa pubblica, il che io credo utilissimo al buon andamento del regime costituzionale. L'onor. Senatore ha fatto la storia del problema delle entrate e delle spese in Italia. Questo problema che tormenta non solo noi, ma gran parte anche delle nazioni d'Europa, è al certo molto serio, soprattutto perchè le rivoluzioni sono sempre entrate per la porta delle finanze disastrose.

Io non disconosco che noi avremo commesso degli errori, era troppo facile commetterne: ma coloro che considerano come in poco più di dieci anni siamo passati da 400 milioni di disavanzo a 40, dovranno pur dire, che in mezzo a taluni errori, si sono fatte molte cose utili, che il paese non ha rifiutato sacrifici, di che raccoglieremo i frutti se giungeremo, come è da sperare al pareggio.

Ed io spero e confido che ci arriveremo assai più presto che non crede l'onor. preopinante.

Egli parmi non dia un'importanza abbastanza grande agli effetti dell'equilibrio fra le entrate e le spese soltanto; non già agli effetti materiali soltanto, il che è già necessaria norma di uno Stato ben costituito; ma agli effetti sul credito, i quali sono grandissimi e producono questo che, come l'interesse del danaro che vivifica i commerci e le industrie si ragguaglia in generale ad un tipo che è la rendita pubblica, così l'aumento del nostro credito, e il conseguente rialzo della nostra rendita equiva- ad apportare in tutti i rami del commercio e della industria il capitale a miglior mercato.

Inoltre io credo che la coscienza di aver

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

raggiunto l'equilibrio fra le entrate e le spese è una grande forza morale per animare gli uomini a dedicarsi alle imprese industriali e commerciali, perchè sono sicuri che novelle tasse straordinarie e troppo gravose non verranno a perturbare i profitti dell'ingegno e dell'opera loro, e dico che ne sono sicuri in quanto che non è che la necessità urgente dell'erario che possa spingere ad accrescere le imposte.

Ecco dunque i buoni effetti che nascono dall'equilibrio delle entrate colle spese nel bilancio dello Stato, il che per me ha un'importanza gravissima, e mi spiega questa specie di ardore col quale oggi in Italia vedendoci vicini al porto, si vuole, si anela afferrarlo.

Non è soltanto la differenza di venti o trenta milioni in più o in meno nel bilancio, sono tutti gli effetti che ho descritti finora, e quella sicurezza di non dover soggiacere a nuovi aggravii che spinge a gittarsi nelle imprese e nell'agricoltura e nel commercio e nelle industrie.

Adunque questa smania di arrivare al pareggio, sarà molto perdonata se, nell'uso dei mezzi per raggiungere al fine qualche volta anche si eccedette in severità, come avrò occasione tra breve di dire.

Ma prima mi sia lecito di rispondere ad una domanda che ha fatto l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Egli ha detto: l'Italia ha ella prosperato in ragione di quindici anni di libertà che gode?

È difficile la risposta, ed egli l'ha posta in modo da renderla difficilissima, perchè pensando *a priori* a ciò che poteva dare in un paese così fertile, così naturalmente produttivo, un regime libero in quindici anni, il pensiero corre a risultati dai quali siamo molto lontani.

Ma se lasciamo da parte questa specie di concetto ideale ed invece poniamo il quesito sopra una base più pratica, dovremo dire: l'Italia in questi quindici anni ha prosperato nella sua produzione? la sua ricchezza è maggiore o minore?

Io non esito a dire che ci potrà essere qualche piccola parte nella quale sia minore, ma in complesso in un periodo di 10 o di 15 anni è notabilmente aumentata nonostante che le tasse siano cresciute molto di più, in proporzione, che non la ricchezza.

Ma io procedo anche un passo più oltre: io

credo che quella che l'onorevole Vitelleschi ha descritto così bene, impossibilità di far risparmi per cagione dei gravi balzelli non sia l'ostacolo maggior alla produzione. Io dirò cosa forse sgradita, ma è d'uopo per la verità il dirlo; io apprezzo tutte le doti del popolo italiano, ma sono d'avviso ch'esso produca poco e consumi molto. Secondo me esso non ha ancora imparata quella energia potente di lavoro che hanno, per esempio, gl'Inglese, i quali, lo esprimono con quella nota frase: il suo cuore è nel lavoro.

Il popolo italiano in generale è anche disposto a consumare i suoi prodotti, a godersi quello che ha guadagnato.

Io non fo rimprovero ad un sentimento di innocente godimento, ma dico che non è in tal modo che si risparmia e che si radunano le ricchezze, e si diviene potenti. Ciò si ottiene coll'energia del lavoro da una parte, coll'annezzazione, col risparmio dall'altra; onde, in quanto a me (forse ispirato dalla mia qualità di Ministro delle Finanze) lungi dall'accusare il sistema tributario e dal rimpiangere che i capitali non ingrossino per cagione delle tasse sono piuttosto inclinato a raccomandare vivamente ad ogni classe di cittadini, cominciando dal semplice operaio fino al più ricco signore di attendere con più energia alla produzione e di saper sacrificare qualche cosa dei godimenti onde risparmiare per quelli che verranno dopo di noi. Dalla produzione aumentata, e dal risparmio accresciuto otterremo assai maggior vantaggio che non potremmo ottenere dal disgravio di qualche imposta.

Ora dirò due parole del progetto di legge che ci sta dinanzi. Convengo che è un aggravio non lieve, convengo che sarebbe stato meglio non farlo e lasciare la proprietà tranquilla; convengo poi particolarmente coll'onorevole Relatore sopra la parte che riguarda il secondo articolo, perchè in quanto a me avrei preferito di fermarmi ad un solo e semplice aumento per la parte immobiliare. Però anche qui non bisogna esagerare.

Io non vado a cercare gli esempi nè in Germania, nè in Francia, nè in Inghilterra, ma ricordiamoci che quando la legge di registro e bollo è stata fatta nel 1861, il trapasso di proprietà a titolo oneroso fra i vivi era caricato di una tassa del 4 per cento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONE — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

Noi la riportiamo al 4 per cento, cioè a quel grado in cui la ponemmo nel 1861. E dal 1861 a questa parte le condizioni sono molto mutate; la stessa introduzione, molto esiziale in alcuni effetti della carta-moneta, ha fatto crescere il prezzo del valore di tutte le cose, e soprattutto delle derrate agrarie, le quali non si misurano alla stregua della carta, ma della merce oro od argento.

Dunque, non credo poi che l'aumento proposto sia molto grave, e tanto meno lo credo in quanto che l'onorevole Sineo, che ha fatto testè la critica della legge, deve ricordarsi che in Piemonte la tassa di cui ora si tratta, era del 5 per cento, più il decimo, che fa il 5 e 50 per cento; nè fu perciò arrestato dal 1854 al 1860 il valore della proprietà del Piemonte, anzi continuò a progredire in quel modo soddisfacente che tutti conoscono.

Dunque, sebbene io convenga che questo è un aggravio notevole, non posso ritenerlo tale da schiacciare la proprietà, molto più, tenuto conto dell'aumento del prezzo dei prodotti.

L'onorevole Vitelleschi vorrebbe che io gli promettessi la temporaneità di quest'aumento. Non oso farlo. Io dubito assai che una volta portata al 4 per cento la tassa di trasferimento fra i vivi di proprietà immobili a titolo oneroso, venga giorno in cui questa diminuzione possa avverarsi.

Se dovessi col pensiero precorrere l'ordine dei nostri tributi, sarei inclinato a dire che il giorno che avessimo qualche cosa da diminuire sceglieremmo piuttosto un altro ramo nel nostro sistema tributario, che quello di cui oggi parliamo.

Per conseguenza la temporaneità non oserei prometterla; piuttosto vorrei promettere di non andare più oltre, perchè veramente siamo ad un punto non solo in questa tassa, ma anche in tutte le altre nel quale parmi che il limite estremo sia molto vicino, e sarebbe assai grave di tornare davanti al Parlamento con un altro aumento, specialmente in ciò che ha attinenza colla proprietà immobiliare.

Ad ogni modo io spero e raccomando al Senato di voler far buon viso a questa proposta, che fu già votata dall'altro ramo del Parlamento.

Da queste considerazioni speciali, passerò alle più generali che ha fatto l'onorevole Vi-

telleschi nel suo importante discorso, ricco di giustissime considerazioni.

Egli ha detto: Avete creduto, elevando le tasse, di ritrarre proventi maggiori; questo è un errore. Rispondo che è un errore infino ad un certo punto; come è un errore anche il credere che, ribassando le tasse, si abbia sempre un provento maggiore. Questi due punti di vista sono erronei entrambi.

In finanza non è sempre vero che due e due facciano quattro; possono fare uno e mezzo; ma io non potrei nemmeno associarmi a coloro che dicono: abbassate l'aliquota, ed avrete grande vantaggio nei proventi. Io ne dubito assai, ed avrò occasione di dimostrarlo fra breve, parlando della ricchezza mobile.

Il vero *punctum* che bisogna trovare è quello nel quale la tassa sia tanto elevata da dare il maggiore provento possibile, e non lo sia troppo per non diminuire i consumi, o gli accertamenti. È un punto che non si può fissare *a priori*, ma che è risultato di studii statistici, dell'esperienza, della nozione delle ricchezze e della forza contributiva del paese.

Dunque io non negherò che noi abbiamo aumentato certe aliquote, per esempio della ricchezza mobile, di assai, e forse abbiamo anche passato il segno, ma dubiterei in questo momento che si potesse fare l'esperienza di diminuirli, con probabilità di ottenere pel Tesoro un risultato finanziario maggiore.

Questo mi conduce alla quistione della riforma del sistema tributario che l'onorevole Senatore Vitelleschi ha adombrato nelle varie sue parti.

Certo per chi opina che la diminuzione delle aliquote sia un mezzo sicuro di accrescere i proventi dell'erario, la riforma, ne convengo, è un mezzo anch'essa per arrivare al pareggio, ma per chi dubita molto di questo assioma, per chi teme al contrario che qualunque mutamento fosse piuttosto atto a respingerci indietro di quello che ad avvicinarci al fine a cui concordemente miriamo, chi ha questo dubbio, non può adottare completamente l'ordine di idee esposto dall'onorevole Senatore.

E questo è quello che ho detto altra volta alla Camera dei Deputati, ed ho ripetuto, se ben ricordo, al Senato che bisognava arrivare al pareggio mediante alcuni espedienti, e poi appena giunti all'equilibrio delle entrate e delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

spese dedicarci con animo tranquillo alla riforma del sistema tributario.

Ecco due ordini di idee alquanto diversi: coloro che non dubitano che la riforma del sistema tributario produca subito un provento maggiore trovano in essa un mezzo per arrivare al pareggio; coloro, ed io sono fra questi, i quali credono che la riforma debba tendere ad una equità maggiore, ad una migliore distribuzione, ad un assetto più conveniente delle imposte, costoro debbono prima aver provveduto all'equilibrio delle entrate e delle spese per potere allora senza pericolo provvedere a tutte le parti della riforma del sistema tributario.

E nondimeno sebbene questo fosse il concetto che io svolsi nella scorsa sessione ed abbia anche avuto occasione di svolgerlo nella sessione presente, nondimeno vedendo che le riforme soprattutto tributarie richiedono molto tempo e molti studi, cominciai a proporre due di grande rilievo, la perequazione dell'imposta fondiaria e la riforma del dazio consumo. Ma come io diceva ieri rispondendo all'onorevole Senatore Rossi, nei governi assoluti le riforme si fanno molto facilmente basta che ne sia persuasa la mente direttrice, la mente sovrana.

Vi sono certo dei grandi pericoli in questa facilità, ma non è men vero che se la mente sovrana vede chiaro il bene lo può attuare immediatamente, laddove nei governi costituzionali vi vuole una lunga preparazione, s'incontrano interessi molti che vi combattono, s'incontrano pregiudizi e passioni, e questo fa che le riforme vengono lente anche dopo che sono state concepite e presentate. Io non ne faccio torto all'Italia perchè basta leggere la storia inglese per vedere che le più grandi riforme hanno richiesto molti anni prima di essere condotte a termine. Ma certo, se vi è cosa in fatto di sistema tributario che debba riguardarsi come base di ogni altra riforma è la perequazione dell'imposta fondiaria, la quale consiste nel rilevare con procedimenti matematici, e nel raffigurare in mappa i terreni, formando quello che si chiama catasto geometrico parcellare, e poi nell'attribuire a questi terreni una rendita giusta e proporzionata.

Ora, chi crederebbe che una così semplice idea possa aver suscitato tante contraddizioni, prima ancora che venga discussa? Chi s'imma-

ginerebbe che uomini collocati al fastigio nella posizione sociale, possano chiamare iniqua quest'operazione, e dire che condurrebbe tutti i proprietari alla miseria? E chi oserà ancora parlare di facilità di riforme, vedendo altri uomini investiti di distintissimi uffici, dichiarare fin da ora che, per effetto della perequazione, tal regione dovrà pagare il 18 o il 22 o il 38 0/0 di più di quello che paga ora; come se la perequazione fosse fatta fra regione e non fra individui. Io dovrei dire a scusa di costoro che essi non hanno letto neppure il progetto compilato dalla Commissione presieduta dall'onorevole Generale Menabrea: ma se l'hanno letto dico allora scientemente e volontariamente essi lo falsano.

Quanto alla tassa sui fabbricati l'onorevole Senatore Vitelleschi non disconviene che sia razionale. Soltanto vorrebbe che quando si venisse a una revisione nuova si dovesse provvedere a quella parte, la quale attribuisce all'agente delle imposte la facoltà di accrescere il reddito presunto, anche contro quello che dimostrano o lo scritto o la testimonianza.

Come ben sa l'onorevole Senatore Vitelleschi quest'articolo non era nella legge originaria. È stato aggiunto nel 1870 per effetto d'inconvenienti che si erano verificati in un senso opposto a quello ch'egli lamenta; cioè a dire si era trovato che il reddito vero era dissimulato da false testimonianze e da contratti non genuini.

Ad ogni modo forse volendo raddrizzar l'arco, lo abbiamo piegato dalla parte opposta e forse in quell'articolo a cui accennò l'onorevole Senatore Vitelleschi, vi è un pericolo. Per la qual cosa non disconvegno che vi sia provvedimento da prendere od istruzione da dare, perchè se dobbiamo tagliare la via alle frodi, non dobbiamo neppure permettere che la fantasia di un agente possa imporre, direi quasi, al proprietario una rendita superiore a quella che esso con tutti i suoi sforzi ha potuto ottenere.

Vengo alla ricchezza mobile.

Mi ha sempre fatto una gran paura, lo confesso, lavorarvi attorno; mi fa gran paura, confesso la verità perchè veggio che questa imposta si va a poco a poco sviluppando e migliorando. Io non ho che a prendere le tabelle di 2, 3 o 4 anni per vedere che vanno sempre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

crescendo i redditi e quindi i proventi dell'erario.

La Commissione d'inchiesta ha già fluito da pochissimi giorni la sua relazione, ma non ne posso parlare per ora, perchè non l'ho ancora ricevuta. So però che sulla grave questione dell'aliquota essa la solleva ma senza scioglierla in modo assoluto; pone il dubbio, non osa affermare quello che è sembrato essere così chiaro nell'animo dell'onorevole Senatore Vitelleschi, cioè che il ribassare l'aliquota sia sicuro modo di accrescere i proventi.

Dirò francamente la mia opinione in questa parte.

Io credo che abbiamo fatto male ad accrescere l'aliquota; era meglio andare più adagio e lasciare che la tassa si sviluppasse, ma se oggi si dovesse diminuire l'aliquota puramente e semplicemente, senza una riforma generale di quell'imposta, io credo che invece di avere un aumento si avrebbe una notevole diminuzione. Si avrebbe una notevole diminuzione prima di tutto per tutta la parte che riguarda la ritenuta. Evidentemente, se volessimo diminuire l'aliquota della ricchezza mobile, non la possiamo mica diminuire per uno e non per l'altro; bisognerebbe farlo per tutti.

L'onorevole Senatore Vitelleschi mi fa cenno di no. Capisco che la discriminazione è un sistema comodo, ma conviene andare molto adagio a discriminare, per non gettare nei possessori di rendita questo dubbio che noi li vogliamo colpire con una tassa speciale. I possessori non hanno altra garanzia che questa, cioè che la tassa è generale. Essi dicono: noi siamo gravati, ma infine se vorranno gravarci ancora bisognerà che gravino tutte quante le classi che sono soggette alla tassa di ricchezza mobile. Così si tengono tranquilli, perchè sanno che sorpassare il 13 e 20 per cento sarà molto difficile e che gl'interessi di tutte le classi di coloro che hanno ricchezza mobile o per effetto di capitali soli o di capitali congiunti al lavoro, o per l'effetto del solo lavoro, che tutti questi interessi insorgerebbero se noi volessimo ancora accrescere l'aliquota. Ma se cominciasimo a fare delle abili discriminazioni io dubito molto che gli effetti che produrrebbe una misura simile sul credito pubblico sarebbero forse più esiziali di quello che potrebbe essere il vantaggio che ritrarremmo dalla rendita per

la ritenuta. Avremmo poi danno nel prodotto dell'imposta sugli altri redditi: che oggi vi siano molte denunce più basse del vero reddito credo che nessuno lo metta in dubbio, ma che la respicenza entrasse nell'animo di costoro e che venissero a dichiarare più di quello che hanno dichiarato prima, unicamente perchè l'aliquota è più bassa, io mi permetto di dubitarne, tanto più che il contribuente di ricchezza mobile non si preoccupa nè dell'aliquota nè della discriminazione; egli si domanda in sostanza cosa deve pagare all'anno.

Questo è il punto nel quale egli pone tutta la sua attenzione; e se noi diminuissimo l'aliquota non credo che interpreterebbe ciò come un beneficio, qualora dovesse fare un pagamento annuo maggiore di quello che fece sin'ora.

Io dunque, senza affermare che l'aliquota della ricchezza mobile sia normale e sostenere in massima che non convenga mai toccarla, dirò che essa non può essere riformata che colla riforma generale della ricchezza mobile.

Lasciare la tassa di ricchezza mobile come è oggi abbassando solamente l'aliquota, confesso francamente la verità (vede che parlo molto franco), non oserei nelle condizioni del nostro bilancio di affrontarlo.

Non dirò del dazio consumo relativamente al quale ho presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto che per me aveva un gran vantaggio, quello di separare i cespiti comunali dai cespiti governativi e di riservare una sola imposta al Governo, imposta che altrove ha dato proventi maravigliosi, e che pur cominciando lentamente poteva un giorno in Italia sostituire altre imposte assai meno morali o che aggravano maggiormente il povero.

Pertanto io credo veramente che, conseguito il pareggio, sia necessario, utile e conveniente il riformare il nostro sistema tributario. Ma credo altresì che la norma per riformarlo, non deve essere desunta dalla necessità dell'erario, bensì dalla giustizia e dalla migliore e più equa distribuzione tra i contribuenti, e dall'assetto migliore e più ordinato delle imposte tra loro.

Ecco perchè ho sempre posto il pareggio, anche ottenuto con espedienti, al disopra delle riforme, che pure desidero non meno dell'onorevole Vitelleschi; ma ho cominciato dal riconoscere che il nostro edificio fatto in fretta, colla

necessità che ci stringeva da tutte le parti, lascia molto a desiderare.

Più difficile mi sarebbe oggi entrare nella questione delle riforme amministrative; ma verrà altra occasione, io spero, in cui potremo discorrerne acconciamente; credo anch'io che quel Ministero il quale riuscisse a semplificare la nostra macchina amministrativa in modo che venisse a dare un uguale risultato rispetto ai servizi pubblici con minore dispendio, con minori complicazioni e con minor controllo, farebbero un'opera grandissima, epperò non facile.

Codesto non si può ottenere che ad un patto come dissi ieri rispondendo all'onorevole Rossi, cioè lavorandovi tutti i giorni, e provvedendovi piuttosto mediante un continuo studio e un'opera quotidiana nell'interno delle amministrazioni, che con una legge sola la quale rivolgesse dalle fondamenta tutte quante le amministrazioni.

Quando io presentai nel 1861 quel progetto generale di amministrazione del quale ha parlato l'onorevole Senatore Borgatti e che mi sono sempre grandemente compiaciuto che ottenesse il suo suffragio noi dovevamo allora far tutto *ex novo*. Oggi abbiamo, bene o male, impiantato un sistema che nessuno oserebbe consigliare di disfare per ricominciare da capo. Ed io che non ho punto rinunciato a molte di quelle idee che avevo allora, confesso però che mi parrebbe inopportuno riprendere nelle stesse forme quegli stessi concetti. Ma, ripeto, quel che non si può fare con una sola legge di riforma generale, lo si può ottenere mercè una continua e lenta modificazione degli ordini amministrativi nel senso di semplificarli, di decentrare il più che è possibile, di dare ai cittadini tutte quelle libertà che sono compatibili colla sicurezza pubblica e coll'esercizio di una buona amministrazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **PALLIERI**, *Relatore*. Signori Senatori, l'onorevole Collega che iniziò questa discussione generale, presa occasione, come era suo diritto, dal progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, trattò ampiamente ed eloquentemente la questione finanziaria, senza però molto occuparsi delle tasse di registro. Dei due onorevoli Senatori che parlarono dopo di lui, l'uno accennò appena a queste tasse, e

l'altro ne ragionò rispetto al trasferimento d'immobili. Il signor Ministro rispose ai precedenti oratori su tutte le materie da essi discorse.

Io non posso, come Relatore della Commissione di finanza, oltrepassare i confini propri del disegno di legge; ma, imprendendo ad esaminare unicamente le tasse che ne formano l'oggetto, mi farò carico delle cose che intorno alle stesse furono dette dagli onorevoli propinanti.

Stabilito che, per sopperire alle necessità finanziarie dello Stato, più non debbasi introdurre imposte nuove, ma solo aumentare alcune delle attuali, noi ravvisiamo commendevole la scelta, che a tal fine l'onorevole Ministro ha fatta, della tassa sui trapassi immobiliari a titolo oneroso.

In questa tassa, che è di gran lunga la più importante fra quelle di registro, è compresa la tassa proporzionale di trascrizione. Ne posso assicurare l'onorevole Senatore Vitelleschi, che parve esprimere diversa opinione quando, riconoscendo che la tassa francese è superiore alla tassa in discorso, osservava che la prima contiene pure la tassa di trascrizione. Ed invero la legge del 6 maggio 1862 impose, come in Francia, una sola tassa fissa per la trascrizione, appunto perchè nella tassa sul trapasso immobiliare adottata con la legge del 21 aprile, che andò in attivazione contemporaneamente a quella, era stata compresa la tassa per la trascrizione medesima. Ora, dalle formalità del registro e della trascrizione, voi sapete, o Signori, che derivano grandissimi vantaggi, in compenso dei quali è di tutta giustizia che corrispondano una tassa coloro che ne profitano.

La tassa di cui si ragiona, per l'articolo 1° del progetto di legge, verrà ad essere, in principio, del 4 per 100, cioè si avrà, come già avvertì l'onorevole Presidente del Consiglio, quella stessa aliquota ch'era stata stabilita dalla citata prima legge italiana sulla soggetta materia, aliquota conseguentemente inferiore al 5 50 della tassa francese e al 5 della tassa subalpina.

Il 4 per 100 sulla mutazione immobiliare, favorevolmente accolto in alcune provincie, e specialmente nelle liguri-piemontesi (né lo può contestare l'onorevole Senatore Sineo), dove importava diminuzione, parve troppo gra-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

voso in altre; ed era ben naturale che se ne risentissero le popolazioni meridionali, che da cinquant'anni andavano esenti da ogni tassa proporzionale di registro, e soltanto soggette per la trascrizione alla tassa di 50 grana per 100 ducati. Avvenne allora ciò che sempre avviene quando si crea un'imposta di qualche entità.

Io non rammenterò i clamori che allora si sollevarono, giacchè tutti li avete presenti. Accennerò bensì come il medesimo accadesse sul principio del secolo in Piemonte, dove le tasse di registro passarono per fasi che dovevano in modo singolare riprodursi nel Regno d'Italia.

Unito nel 1801 il Piemonte alla Francia, la tassa sui trasferimenti d'immobili vi fu attuata, come tutte le altre di registro, secondo la legislazione francese, e però con l'aliquota del 4 per 100 e il decimo addizionale, precisamente come sessant'anni dopo nel Regno d'Italia. Le querele dovettero allora essere ben gravi, da che il cittadino Henet, Commissario straordinario per la organizzazione delle contribuzioni nella 27^a divisione militare ossia nel Piemonte, si credè in debito, trascorsi appena tre mesi dall'attivazione della tassa, d'indirizzare al Governo e di pubblicare per le stampe un Rapporto, che fece diffondere a migliaia di copie, una delle quali io tengo in mano, e in cui sta scritto: « Quelques personnes, ou mal instruites ou mal intentionnées, répandent dans le public que, depuis l'établissement du régime français, les impositions des six départements qui composent la 27^e division militaire sont considérablement augmentées, et que leur mauvaise répartition ajoute encore à la surcharge des contribuables. Ces plaintes sont dénuées de fondement. » Passate quindi in rassegna alcune imposte, e riferito il prodotto del dritto di registro, così si esprimeva il Commissario straordinario: « Cet article me ramène à deux observations importantes sur le droit d'enregistrement: la première, que ce droit, qui paraît exciter des réclamations, n'a encore produit, pendant trois mois, que 200,000 livres dans tout le Piémont; la seconde, que la fixation de ce droit est réellement reconnue trop forte en France, que l'on a l'espoir de la voir diminuer sous très-peu de temps, et que cette diminution aura également lieu dans cette 27^e division militaire, comme dans les autres. »

Da questo documento si raccoglie che in Piemonte, quando vi fu subitamente introdotto il diritto di registro con alte quotità, si gridava molto e si pagava poco, appunto come sessant'anni dopo in altre parti d'Italia; e ciò per la stessa già detta ragione, di trattarsi d'imposta nuova e non lieve. Allora avrei compreso che si parlasse come parlava poco anzi l'onorevole Senatore Sineo.

Sarebbe superfluo notare che la speranza di una prossima diminuzione del diritto di registro non era dal Commissario straordinario enunciata in buona fede, ma all'unico scopo d'acquetare le popolazioni; onde il Piemonte, finchè rimase francese, rimase soggetto alla legge del 22 frimaio col decimo di aggiunta.

Furono più fortunati i reclamanti contro la legge del 1862, imperocchè nel 1866 a questa veniva surrogato il decreto legislativo del 14 luglio, dal quale, diminuiti tutti i diritti, la mutazione immobiliare si trovava tassata al 2 50 per 100, che fu poi elevato dalla legge 19 luglio 1868 al 3 per 100, onde, coi due decimi addizionali, noi abbiamo presentemente la tassa al 3 60 per 100, appunto come nel regno di Sardegna quando il Conte Cavour proponeva nel 1854 una legge generale sulle tasse di registro, che ivi, secondo il diverso loro oggetto, si chiamavano d'insinuazione, di successione o di emolumento giudiziario. Di fatto, la Ristorazione aveva stabiliti diritti uguali alla metà dei francesi, poi li aveva nel 1819 aumentati del 50 per 100, ed essendo ancora stati nel 1850 accresciuti di due decimi, l'aliquota per la mutazione immobiliare era, come oggidì nel Regno d'Italia, del 3 60 per 100.

Vedete, Signori, quale riscontro di fatti nella prima applicazione e nel successivo andamento di questa tassa! Si comincia così in Piemonte come nel Regno d'Italia coi diritti della legge di frimaio accompagnati da un decimo; questi diritti sono ridotti alla metà o circa, e dappoi per due volte rialzati, tanto che si viene ad avere ugualmente il 3 60 per 100.

Se questo io stimassi un puro caso, un mero accidente fortuito, non mi sarei preso la libertà di parlarvene; ma ho creduto di porlo in rilievo, perchè siffatta coincidenza emergendo, da quanto ho esposto, dovuta alle stesse cause,

se ne può dedurre un felice augurio per l'ulteriore svolgimento della tassa.

Io porto quindi ferma fiducia che anche per l'avvenire si verificherà nel Regno d'Italia quello che succedè in Piemonte, e a più forte ragione, giacchè ivi la tassa per le trasmissioni di stabili era stata elevata al 5 per 100, laddove il presente disegno di legge la porta solo al 4, cioè alla quotità del 1862. Uopo è però avvertire che in Piemonte fu elevata al 5 per 100 con espressa dichiarazione che 4 si riferivano al registro, e 1 alla trascrizione, per la quale venne quindi abolita ogni tassa. Ora si propone il 4, ed in tal quotità è pur compresa, come ho notato in principio, la tassa proporzionale di trascrizione, e dico proporzionale, perchè sussiste ancora la tassa fissa di lire 5.

Sta in fatto che nè il 5 per cento nè le altre aliquote della legge del 1854 non incontrarono difficoltà in quel paese dove il 4 per 100 aveva cagionato tanti lamenti. Su d'un solo punto v'ebbe gagliarda opposizione nel Parlamento subalpino, cioè sulla disposizione che non ammetteva la detrazione delle passività dall'asse ereditario, disposizione che pur fu vinta allora, ma che non poté poi essere accolta dal Parlamento italiano.

La legge del 1854 diede ottimi frutti, ed è forse, tra tutte le leggi d'imposta adottate dal Parlamento subalpino, quella ch'ebbe miglior successo. Egli è su quei soddisfacenti risultati che il Ministro Bastogi istituiva i calcoli del provento che s'aspettava dalla prima legge italiana, i quali andarono quindi necessariamente falliti, dappoichè, per fare un calcolo con qualche fondamento di probabilità, si sarebbe dovuto prendere una media fra i prodotti che in Piemonte si erano avuti nella prima applicazione della tassa al tempo del Commissario straordinario Hennet, ed i prodotti verificatisi dal 1855 al 1861, essendo che in quest'ultimo anno alcune provincie si trovavano nella condizione del Piemonte nel 1801, altre in condizioni intermedie fra il Piemonte del 1801, che gridava molto e pagava poco, e il Piemonte del 1861, che pagava molto e non gridava più niente affatto.

Io non temo che l'aumento in questione possa avere la conseguenza prevista dagli onorevoli Senatori Vitelleschi e Sineo, d'una diminuzione

di prodotto. Egli è manifesto che, in questa materia, due e due, come tante volte si è detto, non fanno mai quattro: l'aumento del prodotto non è mai assolutamente proporzionale all'aumento dell'imposta, ma due e due faranno tre e tre quarti, tre e sette ottavi, tre e nove decimi, e via via, secondo i casi. Su questo particolare ha categoricamente e dottamente risposto l'ingegnere economista che regge la finanza, e io pienamente concorro con lui nel riconoscere che v'ha per ciascuna delle imposte un'aliquota che dà il massimo prodotto; al disotto e al disopra della quale scema il prodotto medesimo, ed è molto al disotto di tale aliquota quella del 4 per 100, di cui si tratta.

Un punto ben certo si è che le tasse di registro, di bollo ed altre indirette, danno tanto maggiori proventi, quanto è maggiore la prosperità, la ricchezza, il movimento industriale e commerciale del paese, e quanto più sono entrate nelle consuetudini.

L'onorevole Senatore Vitelleschi rilevava da una delle tabelle ond'è corredato il progetto di legge, che l'anno in cui la tassa sui trasferimenti d'immobili gittò maggior somma è il 1868, durante il quale essa era in principale del 250 per 100; ma se dal totale prodotto si defalcano i quattro milioni e mezzo derivanti da vendite di beni ecclesiastici, rimane una somma minore di quella dell'anno successivo, in cui la tassa era del 3 per 100.

Nulla del resto possono provare prospetti di tasse continuamente modificate in più e in meno, che si riferiscono a troppo brevi intervalli, a condizioni e tempi diversi.

Ma buone, esatte ed istruttive statistiche abbiamo dalla Francia. Presso quella nazione, dal 1816 in poi il dritto per trasferimento d'immobili non fu mai minore di 550 per 100 col decimo, ossia di 605 per 100. Vi si aggiunse poscia un secondo decimo, e al presente è non solo del 660, come disse l'onorevole Senatore Vitelleschi sulla fede di un'altra delle mentovate tabelle ministeriali, ma si bene del 6875 per 100. I compilatori di quelle tabelle si sono arrestati al 1871; se fossero andati più oltre, avrebbero al 30 dicembre 1873 incontrata la legge che reca l'aumento di un mezzo decimo; talchè, dovendo ora il principale accrescersi di un quarto, ne risulta la detta aliquota.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

Veggiamo se i prodotti abbiano diminuito in seguito all'aumento dei diritti, ovvero se sia avvenuto il contrario. Attingo i dati a statistiche ufficiali.

Ho qui primieramente un *État comparatif, par grandes catégories, des valeurs soumises aux droits d'enregistrement pendant les années 1830, 1840, 1850, 1859 et 1868*. I valori sono riferiti per migliaia di franchi. Alla categoria *transmissions immobilières*, nelle quali trovansi comprese non solo le trasmissioni immobiliari a titolo oneroso, ma anche quelle a titolo gratuito, leggo:

Année 1830, valeurs	2,305,616
» 1840 »	2,753,617
» 1850 »	2,927,677
» 1859 »	3,576,566
» 1868 »	4,689,309

Per quanto specialmente riguarda le trasmissioni immobiliari a titolo oneroso, ho i soli risultati del 1868, che sono i seguenti: *Valeurs par milliers de francs: 2,419,781; montant des droits: 139,016*, la quale ultima somma sta fra il quintuplo ed il sestuplo di quella che allo stesso titolo si riscuote dalla nostra Amministrazione con l'applicazione dell'aliquota del 3 60 per 100, comprese le tasse per la straordinaria vendita dei beni ecclesiastici.

Le cifre ufficiali che ho addotte, ci rassiecurano che il proposto aumento di tassa non arresterà lo sviluppo delle contrattazioni, e che darà certamente un aumento di prodotto.

L'onorevole Senatore Sinco fece un'obbiezione che investe non solo l'aumento, ma la tassa stessa. Egli disse che non è giusto sottoporre a tassa i cittadini per atti da cui non ritraggono profitti. A questo proposito ho già fatto notare i molteplici vantaggi e benefizi che provengono dalle formalità del registro e della trascrizione, e che niuno meglio conosce dell'eminente giureconsulto al quale rispondo. Egli non debbe quindi contrastare il compenso che a coloro i quali ne profittano si chiede con la tassa in discussione.

Io ritengo adunque che questa tassa non pecchi menomamente contro i principi di giustizia. Ritengo inoltre che non sia troppo onerosa, salvo il caso dell'alienazione di piccole proprietà, del quale ha discusso l'onorevole Senatore Vitelleschi, benchè non possa

formare oggetto della presente legge, ma solo di raccomandazione al signor Ministro, perchè si abbia presente quando si addiverrà al riordinamento della tassa; e a tal fine aggiungerò qualche parola.

Intorno a quest'argomento un notaio di un comune rurale mandò ad un onorevole nostro Collega una memoria, che lo pregò di rimettere al Relatore dell'attuale progetto di legge. Si fa in tale memoria la liquidazione della spesa occorrente per la compra-vendita di un appezzamento del valore di lire 25, e tale liquidazione ascende a lire 27 15, cioè oltre al 108 per 100. Vi è in fatti da pagare la carta bollata, le tasse di registro e di trascrizione e le relative copie, gli emolumenti del notaio e del conservatore delle ipoteche, e la voltura.

Diro ancora che un mio amico nel mese scorso si rese deliberatario di un piccolo canone a un locatario tenuto dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma. Qualche giorno fa gli venne trasmessa la nota della spesa; e prendogli che fosse esorbitante me la fece vedere, ed io doveti rispondergli che si sarebbe bensì potuta risparmiare qualche inserzione, ma che non v'era luogo a riduzione di un centesimo. Ora, la vendita era stata fatta per lire 510, e la nota ammontava a lire 152 36, cioè al 30 per 100.

Quelli che sono estranei alle campagne non s'immaginano quanto in esse sia considerevole il numero delle alienazioni di poca entità; e, in mancanza di statistiche nostrali, mi varrò anche qui d'un documento ufficiale dell'Amministrazione francese, relativo al 1841, e nel quale le vendite di stabili si trovano classificate come segue:

	Nombre.	Prix.
Ventes de 600 fr. et au-dessous.	701,021	169,207,728
Ventes de 600 à 1,200 fr.	162,503	141,845,741
Ventes au-dessus de 1,200 fr.	195,917	1,071,365,021
Totaux.	1,059,441	1,382,418,490

Laonde io aggiungo le mie raccomandazioni a quelle dell'onorevole Senatore Vitelleschi affinché, in occasione del riordinamento tributario, si abbia speciale riguardo alle alienazioni delle piccole proprietà.

Ora però non si tratta di scendere a casi particolari, ma solo di vedere in generale se la tassa, nella quotità a cui vi si domanda di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

portarla, sia eccessiva, e a me pare evidente, per le cose sin qui dette, che tale non sia.

Ma non basta considerare in sè sola la tassa sul trasferimento d'immobili, che vuole inoltre essere esaminata nelle sue attinenze con l'imposta fondiaria.

Mi avveggo che l'ora è assai tarda, nè io so se il Senato vorrà ancora avere la pazienza di ascoltarmi. Farò come mi dirà l'onorevolissimo nostro Presidente.

PRESIDENTE. Credo che il Senato acconsentirà ch'ella prosiegua il suo discorso. Poichè nessuno fa proposte in contrario, ella può continuare.

Senatore PALLERI, *Relatore*. Continuo adunque, e sarò breve più che non m'ero proposto.

Nel fermare la tassa sui trasferimenti immobiliari, si debbe aver riguardo al carico che da essa e dal tributo fondiario viene a pesare sui proprietari d'immobili.

Permettetemi, Signori, che a questo proposito vi adduca alcuni fatti ed esempi notabili.

L'anno VII della Repubblica francese, Duchâtel, che fu poi Direttore generale del registro sotto il Consolato e l'Impero, nel proporre al Consiglio dei Cinquecento, in nome della Commissione di Finanza, la legge che venne approvata dal Consiglio degli Anziani il 22 febbrajo dell'anno stesso, e della quale sono figlie più o meno legittime tutte quelle che sul registro furono promulgate in Italia, riconosceva la gravità della tassa, ma soggiungeva quel che segue: « Représentants du peuple, les droits d'enregistrement, organisés selon notre projet, contribueront à vous donner la satisfaction de soulager les propriétaires par une diminution de la contribution foncière. »

Queste parole di Duchâtel meritano onorevole menzione, atteso le conformi disposizioni legislative che vi susseguirono. È per fermo, se spesso è occorso che, nel creare un'imposta o nell'aumentare alcuna delle esistenti, siasi promessa la soppressione o l'alleviamento di altre, troppo raramente si è mantenuto l'assunto impegno; anzi, talvolta accadde che siensi accresciute imposte che si era promesso di diminuire o di stabilire soltanto temporariamente, come avvenne dei così detti *decimi di guerra* in Francia e in Italia. Per eccezione, la speranza fatta concepire dalla Commissione di Finanza del Consiglio dei Cinque-

cento si avverò, essendosi successivamente, a cagione dell'aumento dei diritti di registro, recate più riduzioni alla contribuzione fondiaria, talche la somma a questo titolo stanziata nel bilancio francese è inferiore a quella che trovasi iscritta nel nostro.

Non già che in Francia non siasi tentato di far aumentare la contribuzione fondiaria. Un aumento fu proposto nel 1874, ma non valsero a farlo adottare dall'Assemblea nazionale gli sforzi, l'eloquenza e l'autorità di tre ministri, il presente, il passato e il futuro. Il Ministro Magne aveva creduto opportuno, anzi necessario, un decimo addizionale; ritiratosi egli in luglio 1874, gli succedette il signor Mathieu-Bodet, il quale fece tutto il poter suo per sostenere la proposta del predecessore, a favore della quale parlò pure calorosamente il signor Léon Say, che era allora relatore del bilancio, e che recentemente sottentrò al signor Mathieu-Bodet. Fu tutto inutile; l'Assemblea nazionale, che aveva di buon grado accettata l'aggiunta di due decimi e mezzo alla tassa di registro, non volle ammettere alcuna aggiunta alla contribuzione fondiaria, atteso la sperequazione della medesima.

Questo non fu che la ripetizione di ciò ch'era avvenuto nel 1852 alla Camera Subalpina, quando il conte Cavour propose un aumento alla imposta sui terreni. La Commissione parlamentare di quattordici membri, quasi tutti amici politici del gran Ministro, riconosceva che quell'imposta era assai lieve e suscettiva di aumento, ma fu unanime nell'avvisare che prima di aumentarla bisognava peregularla, e nel consigliare il rigetto della proposta, che fu così senz'altro seppellita. La Commissione aveva pure osservato che gl'immobili si potevano anche colpire altrimenti che con la fondiaria. Il conte Cavour presentava quindi il progetto della legge generale sul registro, della quale ho fatto dianzi più volte menzione, e la Commissione eletta per esaminarlo, composta principalmente di membri della precedente Commissione che aveva respinto l'aumento dell'imposta sui terreni, opinò doversi accettare la tassa del 5 per 100 sulle mutazioni immobiliari, e le altre non dissimili dalle tasse del 22 febbrajo.

Nel rammentare quella Commissione, io mi sento ringiovanito di ventun anno. Perdonate-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1875

temi, Signori, questo sfogo, che non ho potuto trattenere al pensare che di essa facevano parte gli onorevoli Deputati: Serra Francesco Maria, da cui abbiamo la sorte di essere presieduti, Arnulfo, Revel, Astengo, Saracco, Cadorna Carlo, che n'era il presidente, e l'odierno Relatore, che aveva anche in quell'occasione l'onore di adempiere le stesse funzioni.

L'imposta sui terreni ammontava allora, detratti i contingenti della Savoia e del circondario di Nizza, a

L. 9,432,708.

Tale era la somma che tutti ammettevano non potersi eccedere senza previa perequazione.

Or bene, dopo quel tempo, si è accresciuta la sperequazione e quella somma è ascesa a

L. 18,356,071!

Non parlo dei fabbricati, pei quali, prima del 1851, l'allibramento catastale era così tenue che, fra principale e 23 centesimi e mezzo erariali di aggiunta, trovavansi tassati in sole

L. 1,066,479,

mentre per le stesse provincie l'imposta sui fabbricati pel 1875 è di

L. 8,155,374.

A confrontare l'andamento dell'imposta fondiaria in Francia e in Italia, abbiamo per misura, la Savoia dall'una parte, e le provincie liguri-piemontesi dall'altra. Per queste si è veduto l'enorme aumento che hanno subito; veggiamo ciò che concerne la Savoia.

Nella categoria 13 del bilancio attivo pel 1849 la Savoia era tassata per contribuzione prediale in

L. 1,017,123 05.

Stabilita nel 1851 l'imposta speciale sui fabbricati, il prodotto complessivo del tributo fondiario saliva a circa

L. 1,221,960.

Ho detto *circa*, perchè l'imposta sui fabbricati essendo allora, come adesso, di quotità, variava necessariamente ogni anno, andando però sempre crescendo; ed io ne ho desunto la cifra da un allegato al progetto di bilancio pel 1860, presentato in principio del 1859.

Nel 1860 vi si dovette aggiungere il decimo

di guerra, tanto che, quando la Savoia passò alla Francia, sottostava ad un tributo fondiario di

L. 1,344,090.

Ora, nel bilancio francese del 1875, i contingenti dei due dipartimenti savoini, che rispettivamente e perfettamente corrispondono alle già provincie di Ciambèri e di Annecy, sono, per la contribuzione fondiaria, fissati nelle seguenti cifre, cioè:

Savoia in . . . 690,946 fr.

Alta-Savoia . . . 532,410 »

Totale . . . 1,133,356 fr.

e però in somma non solo inferiore a quella di cui la Savoia era caricata nel 1860, ma persino inferiore di lire 88,604 al complesso delle imposte sui terreni e sui fabbricati che pagava dal 1851 al 1859.

L'onorevole Senatore Vitelleschi si è lagnato del complesso dell'imposta fondiaria, che ravvisa troppo oneroso. Io mi lagno ancor più della sperequazione dell'imposta sui terreni.

Avete visto che l'Assemblea francese, la quale nel bilancio del 1875 iscrisse 435,641,000 franchi per diritti di registro, e 155,229,000 per diritti di bollo, non volle d'altra parte, a causa della sperequazione, ammettere nè anche un decimo di aumento sull'imposta fondiaria, così lieve in paragone della nostra. E per vero il reddito totale degli immobili in Francia è valutato dai più a quattro miliardi, alcuni lo portano a cinque, laddove il reddito degli immobili in Italia temo che non ecceda un miliardo e mezzo; e poichè è presente l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che presiede alla statistica, se mi sono sbagliato mi può correggere.

La Francia poi ha un catasto particellare cominciato nel 1808 e compiuto nel 1850. Or bene i migliori catasti del Piemonte sono quelli dei comuni che li ebbero formati sotto l'Impero, cioè prima del 1815; perlochè i più antichi catasti francesi sono contemporanei dei più recenti del Piemonte, in cui ve n'ha che rimontano oltre a due secoli addietro.

Io sono lieto delle intenzioni che rispetto alla perequazione ha oggi spiegate l'onorevole Presidente del Consiglio, ma dubito che esse

possano superare gli ostacoli sempre rinascenti contro la perequazione medesima.

In questo stato di cose, se ci fosse proposto di aggiungere ancora all'imposta fondiaria sei milioni, quanti il signor Ministro ne attende dall'aumento della tassa sulla trasmissione immobiliare; in altri termini, se il nuovo carico che, per effetto dell'articolo 1° dello schema di legge, verrà a gravare i proprietari di beni stabili, si fosse diviso di loro addossarlo secondo il sistema di Stuart Mill, il quale nei celebri suoi *Principi di economia politica* suggerisce di sopprimere le tasse di registro sulla trasmissione immobiliare e di aggiungere alla fondiaria il presunto loro prodotto; si sarebbe dovuto siffatta proposta assolutamente respingere. Per contrario, noi stimiamo che sia da accettare l'aumento che l'onorevole Ministro ci ha presentato sotto la forma di tassa di registro con l'articolo 1 dello schema di legge.

Per tale articolo la Commissione *assai lo loda, e più lo loderebbe* se al medesimo si restringesse tutta la legge, val quanto dire se essa non investisse né i trasferimenti di beni mobili né le obbligazioni di somme e valori, poichè l'aumento di tassa su questi atti indurra troppo spesso i contribuenti ad astenersi dal sottoporli alla formalità del registro, formalità che, oltre ad essere d'interesse pecuniario del tesoro nazionale, è pure d'interesse morale e materiale di tutta la Società, atteso gli utili e benefici effetti che ne derivano. Da quel che l'onorevole Presidente del Consiglio ha detto degli articoli 2 e 3, i quali propriamente non sono suoi figli, mi pare che rispetto ad essi siamo presso a poco dello stesso sentimento, e godo d'essere di ciò confermato dai segni adesivi ch'egli si compiace farmi in questo momento, sì che niente altro più soggiungo, salvo che egli avrebbe potuto rispondere: *beneficia in invitum non conferantur*.

Dico però in conclusione che, qualunque sia

il giudizio che altri porti sulla maggiore o minore gravanza dei proposti aumenti, la Commissione di Finanza, pel complesso delle osservazioni che ho avuto sin qui l'onore di rassegnarvi e per quelle svolte nella sua Relazione, non vuole assumere la responsabilità d'incagliare in niuna guisa il piano finanziario dell'onorevole Ministro.

Signori Senatori, se concorrete nel nostro avviso voi darete favorevole a questo progetto di legge il vostro suffragio, e così lo strenuo auriga del carro finanziario che sta per raggiungere la meta non sarà coalitato a esclamare col Cantor de' Tristi:

*Nec proci a nectis quas pene tenere videbar
Curriculo gratis est facta ruina meo;*

ma si troverà agevolata la via a potere in un prossimo avvenire, equilibrato le entrate con le spese e abolito il corso forzato della carta moneta, ripetere quest'altro verso dello stesso poeta:

*Dicite in pacem et in bis dicite pacem.
(Segni generali di approvazione.)*

PRESIDENTE. Stando l'ora tarda si sospende la discussione. L'ordine del giorno per la tornata che si terrà domani alle ore 2 è il seguente:

I. Continuazione della discussione del progetto di legge per aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario (*d'urgenza*);

Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno;

Istituzione delle casse di risparmio postali.

La seduta è sciolta (ore 6.)

LXV.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge per l'aumento della tassa di Registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso — Parole del Senatore Vitelleschi cui risponde il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Osservazioni e risposta del Senatore Sineo e del Senatore Pallieri, Relatore — Parole per fatto personale del Senatore Sineo — Considerazioni del Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei quattro articoli di questo progetto di legge — Suspensione della discussione del progetto di legge per soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario, chiesta dal Ministro delle Finanze, approvata — Discussione del progetto di legge per la tassa d'entrata nei musei e luoghi di scati nel Regno — Considerazioni del Senatore Vitelleschi sull'articolo 1, cui risponde il Senatore Amari, prof.; Relatore — Considerazioni del Senatore Ricotti e sua proposta di emendamento — Spiegazioni del Ministro e considerazioni contro l'emendamento Ricotti, appoggiate dal Relatore — Ordine del giorno proposto dal Senatore Ricotti, non accettato nè dal Ministro, nè dal Relatore — Replica del Senatore Ricotti a sostegno del suo ordine del giorno, e controrepliche del Ministro e del Relatore — Approvazione dell'ordine del giorno Ricotti, modificato — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento proposto dal Senatore Ricotti al N. 4 dell'articolo 3, oppugnato dal Relatore e dal Ministro — Osservazioni del Senatore Ricotti, in appoggio del suo emendamento — Dichiarazione del Ministro e del Relatore — Nuovo ordine del giorno del Senatore Ricotti, accettato dal Ministro e dall'Ufficio Centrale, approvato — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge sull'istituzione delle Casse di risparmio postali — Approvazione dell'istituzione modificata dall'Ufficio Centrale e degli articoli 1 e 2 — Considerazioni e modificazione proposta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio all'articolo 3, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo modificato — Approvazione dell'articolo 4, con un'aggiunta proposta dal Ministro, accettata dal Relatore dell'Ufficio Centrale, Senatore Torelli — Approvazione degli articoli da 5 a 12 — Considerazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno all'articolo 13 — Modificazioni concordate fra il Senatore Barbavara, il Relatore ed il Ministro — Approvazione dell'articolo modificato e dei successivi 14 e 15.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del

processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 120. L'arcivescovo di Cagliari, ed i vescovi d'Iglesias, Nuoro e Ogliastra, ricorrono al Senato onde ottenere modificato il progetto di legge sul reclutamento dell'esercito in quanto riguarda le prescrizioni per la leva dei chierici.

121 a 128. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Lodi, con otto distinte petizioni fanno istanza perchè si modifichi il progetto di legge sul reclutamento dell'esercito.

(Petizioni mancanti dell'autentica.)

Seguito della discussione del progetto di legge:

Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

La parola è all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io aveva solamente domandato la parola per ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio della benevola accoglienza fatta alle mie parole, della sue dichiarazioni e della spiegazioni date al Senato con quella lucidezza che gli è propria.

Io aveva creduto rimaner solo in quelle mie opinioni economiche, ma debbo confortarmi che non lo sono completamente, giacchè l'onorevole Presidente del Consiglio è con me, almeno come ragione di giustizia.

Come ragione di finanza egli dissente da me; ed io malgrado la grande autorità che riconosco nell'onorevole Presidente del Consiglio in queste materie, confesso di conservare la mia fede, che cioè, quello che sarà giusto, sarà pure utile come quasi sempre avviene ed è mestieri che avvenga sempre.

Avrei alcun che da dire per rispondere all'onorevole Ministro intorno ad alcuna delle cose da lui esposte sopra la tassa di ricchezza mobile, ma questo non è il momento di farlo e non voglio intrattenere il Senato in una discussione che non avrebbe nessuno scopo; solamente vorrei ricordare all'onorevole Ministro che io gli aveva raccomandato alcune lievi modificazioni, le quali non toccherebbero nè l'aliquota, nè il sistema generale dell'imposta e che pure migliorerebbero d'assai le condizioni generali dei contribuenti. Come queste mie dimande non provocabano nessuna delle difficoltà allegate dal

Ministro in proposito di riforma a questa imposta, io mi lusingava che egli avrebbe fatto loro buon viso.

Mi rincresco della condanna assoluta che egli ha proferito contro ogni speranza di ritorno in proposito dell'aumento della tassa di registro. Me ne rincresco per quei proprietari di un terreno del valore di 25 lire che ne pagano 27 per venderlo, ovvero per acquistarlo.

E malgrado la di lui condanna, io mi unisco all'onorevole nostro Relatore che ci narra quell'esempio per invocare dall'onorevole Ministro delle provvisioni che preservino da queste angherie e che rendono più sicura e meno problematica l'esistenza della piccola proprietà.

Ringrazio anche l'onorevole Ministro delle sue concessioni in fatto della tassa sui fabbricati, e per le sue dichiarazioni in favore di una maggiore semplicità nelle amministrazioni, e finalmente perchè nel complesso della sua risposta egli mi lascia conservare la speranza che il mio voto non sia completamente andato a vuoto che, cioè, fosse dall'onorevole Presidente del Consiglio segnata in quest'aula una tappa, un punto di partenza nel cammino verso un migliore ordinamento amministrativo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi ricordai, non appena ebbi finito di parlare, di aver dimenticato il punto al quale accennò testè l'onorevole Vitelleschi, e che riguarda agli accertamenti della ricchezza mobile. Sebbene io creda che sia piuttosto materia di istruzione speciale, anzichè d'interpretazione degli articoli di legge parendomi che quelli da lui accennati possano essere con una buona interpretazione beno applicati, e perciò efficaci, non per tanto rispondo che sarà mia cura di prendere in considerazione quanto l'onorevole Senatore accennò ieri, e mi è grato ch'egli abbia preso la parola per chiedere questa spiegazione che troppo tardi mi tornò alla mente.

Del resto, io non vorrei lasciare in lui e nel Senato l'impressione che nel concetto generale sull'entità delle tasse vi sia tra noi vera contraddizione; io dissi, e credo che siano da fuggire due termini estremi; gli uni credono che ogni aumento di tassa vada sempre a beneficio dell'erario, e torni in aumento dei proventi; gli altri credono al contrario, che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

ogni diminuzione di tassa renda invece maggiori i proventi; e io dissi, che tutte e due queste proposizioni prese in modo assoluto erano false. Imperciocchè fino a un certo punto l'aumento della tassa può aumentare, ed aumenta i redditi del tesoro, e di là d'un certo punto li diminuisce; come una volta che si sia arrivati ad una troppo grave aliquota, la diminuzione di essa io non nego che non possa anche far crescere i proventi dell'erario. Tutta la difficoltà finanziariamente sta nel trovare quel punto, che renda maggiormente all'erario senza gravare soverchiamente i contribuenti, quindi io conclusi che il fare degli esperimenti in un momento in cui siamo molto vicini al pareggio, e mentre facciamo ogni sforzo per raggiungerlo, che il tentare, dico, degli esperimenti in questo momento fosse troppo pericoloso. In questo senso io non mi peritai d'affermare, che non avrei osato diminuire subito l'aliquota delle imposte che attualmente abbiamo, ma non esclusi, che una volta che saremo giunti al pareggio, e che potremo con animo calmo e sereno riprendere in considerazione l'ordinamento dei nostri tributi, non si possa allora anche diminuire per alcuni di essi le aliquote, le quali veramente sono molto gravi. Ma, ripeto, non oserei di farlo, se non quando fossimo rassicurati sull'equilibrio delle nostre entrate e delle nostre spese.

Del resto, anch'io sono d'avviso che migliorando i nostri tributi nel senso di renderli più equabili e di meglio distribuirli, si possa ottenere eziandio, se non subito, col tempo un vantaggio dell'erario.

Io non mi acconco alla sentenza di Aristide quando diceva che il consiglio di Temistocle era utile ma non giusto. Io preferisco di tener l'opinione dell'onorevole Senatore Vitelleschi che una cosa veramente giusta non possa lasciare, almeno in progresso di tempo, di divenir anche utile.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. A me non pare, signori Senatori, che voi possiate accettare questo progetto, senza nessuna modificazione, dopo le rivelazioni fatte ieri con tanta lucidità dall'onorevole Relatore della Commissione di Finanza. Egli ha dimostrato che la legge attuale sul registro produce conseguenze veramente inique

e spogliatrici. Dopo questa limpida e stringente dimostrazione, potete voi dire: accettiamo che si renda più severa la legge, che l'assurdo si accresca, che lo spoglio si renda iniquo? Ma come mai ciò potreste fare? Non sarebbe ciò contrario alla missione che la costituzione ci ha affidata, di farci garanti dell'osservanza dei principi eminentemente provvidi e salutari proclamati dallo Statuto?

La legge attuale conduce a questa conseguenza, che un povero piccolo proprietario, ridotto al bisogno di vendere la sua piccola proprietà, è messo nell'impossibilità di trarne qualsiasi profitto.

L'onorevole Ministro delle Finanze, per mera inavvertenza senza dubbio, per non aver portata la sua attenzione sopra casi di questo genere, vi propone di aumentare l'imposta del registro senza distinzione; e così, invece di emendare la legge vigente, nella parte in cui è assolutamente intollerabile, chiede, senza accorgersene, che la si renda ancor più intollerabile, che si rendano ancor più frequenti i casi nei quali la sua applicazione sarebbe clamorosamente iniqua e spogliatrice. Ma noi, posti sull'avviso dalla lodevole diligenza dell'onorevole Relatore, non possiamo commettere lo stesso sbaglio. Se il Senato crede di dovere accettare in massima il progetto, converrà di emendarlo almeno nella parte in cui esso è troppo evidentemente inaccettabile.

Non soltanto pei piccoli possessi la legge riuscirebbe enormemente gravosa. Essa porterebbe un peso esagerato anche sulle altre proprietà, se non venisse limitata alle vendite volontarie.

Nei casi di spropriazione forzata non c'è questione di ricchezza. Come potremmo imporre un maggior peso tributario alle famiglie nei momenti di maggior bisogno, di maggiori calamità? Perchè non si potrà fare una differenza tra le vendite volontarie e le spropriazioni forzate, specialmente quando si viene al punto di volere che il diritto di registro, per le vendite immobiliari, sia quasi del 5 per cento?

Si è detto che non sarebbe che il 4 per cento; ma naturalmente adesso bisogna prendere la legge secondo gli effetti che produce immediatamente. Ora il 4 per cento, aumentato di due decimi, evidentemente fa 4 e 80, se so bene la mia aritmetica: dunque è quasi il 5.010.

è evidente. Ma è cosa troppo contraria ad ogni senso di umanità il togliere il 5 per cento sul Passe brutto di un povero padre di famiglia carico di debiti. È già troppo il peso attuale: come mai potreste accrescerglielo?

Che si sopporti ancora ciò che si è sopportato per lo addietro, si capisce; ma che si aumenti il peso già incongruo, che si accetti il progetto, il quale viene a rendere più dura, più terribile la condizione dei poveri proprietari, mi pare veramente che non sia conveniente.

In quanto alle vendite volontarie di stabili di notevole valore, occorre di addentrarci in un altro ordine d'idee. Non si tratta più di uno spoglio iniquo o clamoroso. Ma si tratta ancora di un deviamiento dalle sane norme delle scienze sociali, dai principii che debbono reggere la distribuzione delle imposte secondo la ragione e secondo lo Statuto. Sotto questo aspetto non si è risposto adeguatamente alle obiezioni che ho fatte.

Io non mi sono riferito alla questione generica se l'aumento di una imposta, o la diminuzione sia più favorevole in genere alle finanze. Ho detto che, nel caso speciale, quando si tratta d'imposte a titolo di registro, specialmente quando si tratta d'imposta sulle alienazioni di stabili volontarie, il progetto del Ministero debbe avere per effetto d'impedire, nella maggior parte dei casi, queste alienazioni. La cosa è di una evidenza matematica.

Per lo più un onesto speculatore si contenterebbe di un utile del 5 per cento sul valore del suo stabile; ma se il Governo vuole il 5 per cento per sé, il possessore dello stabile non lo venderà più. Qui non si tratta di mera congettura; si tratta di questione risolta dall'aritmetica.

L'onorevole Relatore ha sorvolato sopra tutte queste considerazioni.

Per le piccole proprietà, dopo d'aver dimostrate le conseguenze assurde che sorgono dall'imposta attuale, egli si è contentato di raccomandarle alla carità del signor Ministro, ed intanto, invece di domandarne sin d'ora la diminuzione, egli acconsente all'aumento, che renderà naturalmente ben più sensibile l'assurdo.

Per le rendite forzate, egli non ammette nessuna differenza dalle volontarie. Egli non ha creduto di tener conto nè delle angustie cui

saranno ridotti i proprietari sproprivati, nè dei vantaggi che acquisterebbero le finanze se gli stabili fossero posti in libero commercio.

L'onorevole Relatore ha cercato di scansare tutte queste questioni col dire che qui non bisogna cercare se siavi o no una ricchezza da colpire. Bisogna domandare al contribuente la mercede del servizio che gli si rende col concedergli la registrazione, la quale gli somministra una guarentigia. Egli può pagarla, questa guarentigia, indipendentemente dalla proporzione con cui deve concorrere ai pesi dello Stato. — Questa è una illusione.

In primo luogo non sussiste in fatto che il registro somministri una guarentigia che i contribuenti non possano procurarsi diversamente.

Gli atti notarili ed il catasto offrono al compratore ed al venditore, con piccola spesa, tutte le guarentigie che egli può desiderare.

In secondo luogo, è inammissibile il sistema di sottoporre ogni cittadino ad altrettante imposte quanti sono i benefici ch'egli ricava dall'ordinamento sociale. Sarebbe al certo un sistema comodo per le finanze; ma non so in qual modo la macchina-governo risponderebbe allo scopo della sua istituzione, il quale è precisamente di fare il maggior bene possibile a tutti i cittadini senza farsi pagare tutti i benefici che essi ricevono.

Quando percorro una strada pubblica godo il beneficio di trovarla custodita in modo che non corra il pericolo di essere aggredito da grassatori; ma dovrò pagare tutte le notti che passo per una strada pubblica, il salario dei carabinieri che invigilano per impedire le grassazioni?

Quando giungo sulla sponda di un fiume e trovo un ponte, ricevo un grande beneficio, perchè attraverso il fiume più presto, con maggior comodo e maggiore sicurezza. Che si direbbe se, oltre un forte pedaggio per la mia persona, mi si facesse ancora pagare il ventesimo del valore della merce che porto meco? E così in tutti gli atti della vita civile e materiale si darebbe luogo ad imposte.

Noi paghiamo tutte le imposte perchè il Governo ci somministri il modo di vivere con sicurezza. Non credo che debba il registro considerarsi come una occasione di metterci un'imposta che assorba troppa parte della proprietà, specialmente così forte come è la ven-

tesima. Tutt'al più si faccia come si fa per la posta delle lettere, alla quale si paga un tributo che pur oltrepassa, quantunque piccolo, le spese che il Governo deve fare per il trasporto delle corrispondenze; così anche, se si riducesse a dover pagare al Governo le spese da farsi pel registro, si sarebbe ancora ben lontani dal raggiungere il 5 per cento.

Mi pare aver detto abbastanza per dimostrare che, se si tratta di piccole proprietà, di piccole frazioni di proprietà, è assurdo mantenere il diritto di registro sulla cifra attuale, molto più lo aumentarla; e se si tratta di spropriazione forzata degli oberati, è ingiusto lo aggiungere alle angustie; e nelle vendite volontarie, è evidente l'interesse delle finanze di fare sì che queste vendite siano frequenti, e sarebbero frequenti le registrazioni a favore delle finanze se fossero minori le tasse.

Ho accennato ad un altro vantaggio che sfuggì all'oculatezza del signor Ministro e dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io sono profondamente convinto che un grande vantaggio per l'Italia, per la solidità delle nostre istituzioni, sarebbe la maggior divisione della proprietà rurale.

Io credo che noi dobbiamo la felicità e prosperità di molte provincie al frazionamento progressivo che si è fatto delle proprietà rurali. Questo frazionamento non si rinviene in altre provincie, nelle quali appunto è assai minore la sicurezza, minore l'autorità del potere ed il rispetto alla Costituzione.

Concludo dunque col ripetere che le proposte del Ministero contengono, non solo un errore finanziario ed economico, ma anche un errore politico.

Questi sono i motivi per cui veramente non credo che si possa accettare questa legge, almeno senza modificarla radicalmente.

Senatore PALLERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLERI, *Relatore*. Io credevo di aver ieri dimostrato che la tassa cui riguarda il presente progetto di legge, è di tutta giustizia, ch'essa è inferiore a quella consimile stabilita negli altri paesi, e che è moderata la somma che si corrisponde alla Società in corrispettivo dei vantaggi e benefici grandissimi

provenienti dalle formalità del registro e della trascrizione.

Ora invece mi sono sentito dire dall'onorevole Senatore Sineo, che ho dimostrato essere questa tassa assurda e spogliatrice. Veramente da ciò che ha soggiunto, ho compreso ch'egli alludeva solamente al caso di trasferimenti immobiliari di tenue valore ed alle spropriazioni forzate: nel che mi confermano gli attuali suoi segni adesivi. E su questo particolare, benchè io non abbia adoperato così vive parole, ho però fatto eco a quanto l'onorevole Senatore Vitelleschi aveva detto intorno alle alienazioni di piccole proprietà, ed ho accennato come, per l'acquisto di un immobile del valore di 25 lire, la spesa occorrente ecceda il 100 per 100; ma ho ripetutamente osservato che a tale inconveniente non si poteva riparare col progetto in discorso.

Rammerà l'onorevole preopinante che nel maggio dell'anno passato avemmo ad occuparci d'una legge di registro intesa soltanto a risolvere dubbj e ad impedir frodi, la quale perciò lasciava intatta la tariffa; ora, per contrario, è sottoposta al Senato una legge che ha per unico scopo l'aumento dell'aliquota di tre specie di tasse; ond'è che, come allora di tasse non si fece parola, così le sole modificazioni generali di tasse possono trovar luogo nella legge in esame. Esprimendomi in tali termini, io mi conformo ad un principio di tecnologia legislativa invocato in una delle ultime tornate dallo stesso Senatore Sineo, sul finire della discussione intorno alle Società commerciali, che, cioè, le leggi non debbono essere eterogenee, vale a dire composte di disparate materie; il che appunto avverrebbe della presente legge, se vi s'inserisse qualche disposizione nel senso voluto dall'onorevole preopinante.

Egli è per l'occasione segnatamente in cui si procederà alla revisione o al riordinamento delle tassa di registro e bollo, che io raccomandai ieri all'onorevole Ministro delle Finanze di aver presente questo caso speciale, e la stessa raccomandazione gli rinnovo oggi acciò prenda anche in considerazione le avvertenze fatte in tale proposito dall'onorevole Senatore Sineo, non però alla lettera, perchè importerebbero addirittura l'abolizione della tassa, od almeno la ridurrebbero a minime proporzioni,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

con grave danno dell'erario pubblico, del quale essa costituisce uno dei principali proventi.

Ma per non fare delle ripetizioni, io mi riferisco alle cose ampiamente dette nel mio discorso di ieri, ritenendo che il Senato voglia senz'altro chiudere la discussione generale di questo progetto di legge, e approvarne quindi le singole disposizioni.

Senatore SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io sono ben lontano dal proporre qui questioni eterogenee. Io sono perfettamente in materia. Il Ministero propone di aumentare la tassa di registro, e quest'aumento comprende tre categorie di stabili: 1. comprende la categoria dei piccoli stabili, il cui valore, come dimostrò l'onor. Relatore, è assorbito dall'imposta; 2. comprende la categoria delle espropriazioni forzate, nelle quali invece di imporre gli averi, si viene ad imporre la miseria, la calamità; 3. comprende finalmente la terza categoria, che certamente non ispira eguale compassione, trattandosi di imporre sulle vendite volontarie, le quali non si fanno quando non offrono utile nessuno.

Il Ministero, nella sua proposta, confonde tutte queste categorie. Chiede l'aumento per tutte ugualmente. Io ho esposti i motivi che debbono suggerirvi di distinguere, di rifiutare a dirittura l'aumento per le due prime categorie, non concederlo senza grave ponderazione per la terza. Per le prime due categorie, ho invocato la giustizia e l'umanità; per la terza categoria, la ragione di utilità pubblica e di prosperità sociale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente l'onorevole Relatore aveva così bene spiegate tutte queste materie, tanto competente com'egli è nell'argomento, ed ha svolto ieri con tanta chiarezza non solo la parte teorica ma anche la parte pratica e storica dell'argomento, che io avrei creduto, prendendo la parola di ripetere assai men bene quello ch'egli disse. Io convengo che se si dovrà un giorno riordinare questa tassa di registro e bollo e farne soggetto di esame generale, si debba tener conto degli inconvenienti di cui ha parlato l'onorevole Senatore Sineo; benchè la gravità della spesa

rispetto ai piccoli affari, è un inconveniente che dipendo dalla natura delle cose, non è proprio di questa tassa sola; qualunque volta si fa un piccolo affare evidentemente le spese assorbitono molto in proporzione dell'entità della somma che vi si impiega.

Ad ogni modo, io consento che sarà materia da tenersi presente a suo tempo, ma non mi pare che sarebbe opportuno si procedesse in questo momento a riforme di tal natura; tanto più che, ove si dovesse entrare in tal concetto, non bisognerebbe fermarsi a questo punto, ma vi sarebbero anche altre cose che potrebbero migliorarsi; per conseguenza io domando al Senato l'adozione della legge tale e quale fu votata nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende sia chiusa la discussione generale.

Chi è d'avviso che la discussione generale sia chiusa, sorga.

(Approvato.)

Passeremo ora alla discussione degli articoli. Rileggo l'

Art. 1.

« La tassa stabilita nella parte prima della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874 (N. 2076, serie 2) dagli articoli 1, a principio, 2, 3, a principio, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, capoverso, 13, 14, a principio, 15, a principio, 18, a principio e 25, capoversi primo e secondo, è portata da lire tre a lire quattro per ogni cento lire.

» Questo aumento non è applicato a quelli dei trasferimenti colpiti dai citati articoli di tariffa, i quali avvengano dentro due anni da altro trasferimento dello stesso immobile o diritto immobiliare a titolo oneroso, sul quale siasi pagata la tassa di passaggio, secondo la tariffa per siffatti trasferimenti stabilita dalla legge del tempo. »

È aperta la discussione su quest'art. 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

« È portata da lire una e cinquanta centesimi a lire due per ogni cento lire, la tassa stabilita dalla citata tariffa negli articoli 1,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

capoverso primo, 3, capoverso secondo, 6, capoversi primo e secondo, 15, capoverso, 16, 17, 18, capoverso primo, 19, 40 e 134, capoversi primo e secondo. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Da cinquanta è portata a sessantacinque centesimi per ogni cento lire la tassa dall'allegata tariffa stabilita con gli articoli 3, capoverso ultimo, 6, capoverso ultimo, 18, capoverso secondo, 20, 21, capoverso ultimo, 22, 28, 29, 30, 33, capoverso ultimo, 34, capoverso ultimo, e 134, terzo capoverso. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Le tasse così aumentate vanno soggette ai due decimi di che nell'articolo 158 della citata legge del 13 settembre 1874. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto di legge, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto in altra seduta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole mio collega, il Ministro Guardasigilli, trovandosi obbligato a rimanere in casa per motivi di salute, pregherei il Senato ad invertire il suo ordine del giorno e volere intraprendere la discussione del progetto di legge: « Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi del Regno. » rimandando la discussione del progetto di legge: « Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario, » ad un altro prossimo giorno, poichè spero che la indisposizione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia sarà cosa di poco momento.

Discussione del progetto di legge sulla tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno.

PRESIDENTE. Giusta la mozione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, si rimanda ad altra occasione il progetto di legge: « Soppres-

sione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario. »

Si passerà intanto alla discussione del progetto di legge: « Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno. »

Non essendo però presente l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione...

MINISTRO DELLE FINANZE. Permetta, onorevole signor Presidente; ne sosterrò io, in sua vece, la discussione.

PRESIDENTE. Prego allora gli onorevoli membri componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Nessuno chiedendo la parola la discussione generale si intenderà chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a riscuotere una tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, dove non vi si opponga la loro collocazione topografica.

» Questa tassa non potrà in alcun caso eccedere la somma di lire due a persona per gli scavi e di lire una per i musei, le gallerie e i monumenti. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Avendo io dissentito dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale sopra questa proposta, sento il dovere di darne le spiegazioni specialmente nella discussione dell'art. 1, che ha particolarmente occasionato la mia divergenza. A me pare che in quest'articolo vi sia qualche cosa di troppo vago ed indeterminato. Il risultato di questa legge così redatta può essere di sottoporre a una tassa permanente e fissa tutti indistintamente i nostri monumenti, le nostre glorie e le nostre curiosità storiche ed artistiche. Io non discosso che in alcuni casi possa essere giusta e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

necessaria questa tassa, in quanto che in certi grandi stabilimenti dove le spese che occorrono sono ingenti per la cura e la conservazione, io non posso non trovar giusto, che coloro che vanno a visitarli debbano contribuirvi per una parte, sia temporaneamente, sia costantemente secondo il bisogno. Quello che mi spaventa è, che, messi su questa via, tutte le infinite curiosità d'ogni genere che sono in Italia, pian piano seguano la sorte delle bellezze naturali della Svizzera, quella di essere tariffate alla modesta cifra di una lira, con la differenza in peggio che colà si paga generalmente un comodo migliore per goderne e da noi la facoltà di goderne: senza la lira, punto arte, punto antichità. Questa costumanza avrebbe per me un risultato che potrebbe essere dannoso per l'Italia. La vita artistica in Italia si confonde nella vita abituale per gli stranieri, e anche per gl'italiani assai più che non si crede e che noi stessi non ce ne avvediamo.

Che si faccia pagare questa imposta in quei paesi dove siffatti stabilimenti sono limitati in numero, raccolgono tutto quel che c'è in quel genere nel paese, dove sono, dirò così, un'eccezione in mezzo a tutta una esistenza, un'indole affatto diversa, non c'è grande inconveniente: e ciò nonostante vedo che nei grandi paesi è stata adottata con molto ritegno, perchè nè a Parigi nè a Londra si paga l'entrata nei musei. Quelle grandi città dove tuttosì paga, hanno avuto rispetto ai gentili godimenti dell'arte. Ma in Italia dove s'incontrano ad ogni piè sospinto delle curiosità, delle collezioni, degli scavi e che so io, qualora noi ci mettessimo su questa via di far pagare ad ogni passo, si perturberebbero tutte le tradizioni e le abitudini, per le quali e noi stessi e tutta l'Europa leggiamo a libro aperto il grande insegnamento di due civiltà. Si va in una città e poi si torna e si ritorna, e si visitano ripetutamente le stesse cose; si studiano, s'imitano; di questa vita si sono nutrite ed animate le più forti intelligenze da lunghi secoli. È questa una caratteristica della vita italiana.

Per me il solo dubbio che questa nobile, utile e gentile abitudine si cambi in una specie di mercato dove tutto costa una lira, mi ritiene dall'accettare la legge quale essa è scritta.

Credo che sul principio questo non si farà. So bene che quando si applica una nuova legge,

in sul principio lo si fa con un certo ritegno. Ma noi sappiamo che tutte le istituzioni, le amministrazioni che funzionano hanno il bisogno e l'istinto di cercar danaro; è una parte delle funzioni naturali di ogni istituzione e particolarmente al nostro tempo, e non si resisterà mai alla tentazione di poter ritirare due o tre mila ed anche due o trecento, e forse venti o trenta lire al mese o all'anno da un monumento. Ho quindi ragione di temere che lo sviluppo di questa tassa, che sarà insensibile da principio, finisca per dare un carattere di commercio, di speculazione, alla conservazione delle nostre glorie, e perturberà, vizierà quell'atmosfera artistica che tuttora si respira in Italia, il che credo sarebbe dannoso al nostro paese.

Io so che finora il Ministero ha fatto pagare l'entrata in qualche stabilimento e non ne è nato verun inconveniente. Esso l'aveva già fatto e nessuno ne ha portato lamentanza, e credo che si sarebbe potuto continuare a far lo stesso. Si osserva che era necessario sanzionar l'uso colla legge, perchè in fondo la cosa non era regolare. E io mi sarei anche accordato ad una legge la quale nominasse i grandi Istituti pubblici sopra i quali s'intendeva percepire questa tassa.

Nei grandi stabilimenti non si va tutti i giorni; non si trovano ad ogni momento sulla propria via; costano anche molto a mantenersi.

Dunque per questo io non avrei avuto grandissima difficoltà; ma si sarebbero dovuti nominare tassativamente i luoghi per i quali s'intendeva di esigere la tassa. Io mi sarei forse contentato anche di meno. Domandai ai miei colleghi se si sarebbero accontentati che fosse redatto questo articolo in modo che colpisse solamente i grandi stabilimenti mantenuti a tutto carico e cura del Governo; ma neanche in questo ho potuto indurre l'Ufficio Centrale nel mio avviso.

Io quindi pregai l'onorevole Relatore di notare nella sua Relazione come io dissentiva da questa legge. Forse se il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica fosse stato qui presente, avrebbe potuto dare delle spiegazioni e fare delle dichiarazioni che, per quanto delle spiegazioni possano valere a fronte di un articolo di legge chiaro e preciso come questo, valessero a rassicurare coloro che, almeno in fatto

degli elevati godimenti della mente, si ribellano al contatore.

Io per me ho creduto di dire queste parole per spiegare il perchè io aveva dissentito su quest'articolo dai miei colleghi dell'Ufficio Centrale.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Nella mia Relazione io ho fatto parola per l'appunto delle difficoltà che aveva incontrate l'onorevole Vitelleschi, ed ho riferito come la maggioranza dell'Ufficio Centrale aveva creduto di passarvi sopra.

Veramente la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha ritenuto sempre che il Governo, per effetto di questa legge, non possa imporre una tassa di entrata se non che negli stabilimenti propri. Niuno pensa che il Governo possa imporre una tassa di entrata nei musei comunali, nè negli altri.

Sulla proposta di nominarsi gli stabilimenti nei quali debba avere effetto la tassa, io mi riferisco al testo della stessa legge. Per l'articolo primo della legge, il Governo è autorizzato a riscuotere una tassa in quegli stabilimenti la cui situazione non vi si opponga. S'intende dunque che si riscuoterà per l'entrata in un museo, in un grande scavo, ma non per un piccolo monumento in cui l'ordinamento della tassa, il recinto che deve farsi per riscuoterla costerebbe più dell'importo della medesima. Perciò credo che per questa parte ci possiamo rimettere alla prudenza, al sapere amministrativo del signor Ministro, il quale non metterà in opera questa tassa se non dove potrà essere produttiva e non recherà inutili molestie.

Io non sono interamente d'accordo coll'onorevole Senatore Vitelleschi, sul bisogno che abbia l'Italiano di contemplare dalla mattina alla sera le bellezze artistiche e le antichità. Eletto e felice è di certo il genio dell'arte, pure io spero che d'ora in poi gli Italiani, senza sleggerlo nell'animo loro, si daranno con preferenza ad esercizi più virili, come del resto hanno fatto nei tempi di loro maggiore gloria. Non sarà al certo la presente legge quella che contrasterà la natura artistica del nostro popolo. Chi non può o non vuole spendere, avrà dei giorni in cui contemplare a suo bell'agio

monumenti e capolavori senza pagar nulla. E ciascuna altro che possa e voglia spendere, sarà piuttosto allettato che trattenuto da una tassa così tenue.

Io non ho sentito fare alcuna opposizione fondata sull'impedimento che questa tassa potesse portare agli studenti ed a tutti coloro che si dedicano al culto delle belle arti ed allo studio delle antichità, perchè gli articoli del progetto provvedono ampiamente a dare le più grandi agevolanze agli artisti, agli alunni dei vari stabilimenti e scuole, ai militari ed ai marinari dell'armata.

Io credo che la tassa in se stessa è molto leggera e che sarà utile assai per i musei, poichè gioverà a mantenerci ed accrescerci le collezioni, mentre lo stato delle nostre finanze non ci permette di farlo con fondi più larghi di quelli iscritti nel bilancio della Pubblica Istruzione.

Senatore MOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOTTI. In generale io non sono contrario a questa legge. Io trovo che, salvo le eccezioni reclamate dai bisogni dei buoni studi, si può mettere una tassa sull'entrata degli stabilimenti di belle arti ed antichità, quali sono le gallerie, gli scavi e alcuni musei. Vorrei però un'aggiunta delle esenzioni, vorrei una dichiarazione circa gli stabilimenti sottoposti a tasse.

Si capisce, dal testo della Relazione ministeriale e dalla Relazione dell'Ufficio Centrale, che la tassa non deve essere applicata se non alle gallerie di belle arti e scavi archeologici e musei di antichità. Ma, per uno dei soliti difetti della formazione delle leggi italiane, per cui si produce poi quella molteplicità di liti che lamentiamo, la parola sostanziale non fu abbastanza spiegata. Infatti si adoperò soltanto la parola *musei*.

Ora, vi sono musei di antichità, e sono quelli, credo, cui l'Ufficio Centrale ed il Ministero vogliono accennare; ma vi sono pure altri musei, per esempio, di storia naturale.

Vogliamo noi applicare la tassa anche a questi musei?

Io non credo che questa sia l'intenzione nè dell'Ufficio Centrale, nè del Ministero, nè dell'altro ramo del Parlamento, che già ebbe ad approvare questa legge. Ma trattandosi di fare

una legge che riesce d'imposta ed ha sempre il suo lato odioso, bisogna farla soprattutto chiara, affinché non facciamo nascere liti con troppo scredito della legge, che deve essere semplicissima.

Io propongo si dichiari che si debba la tassa applicare unicamente ai musei di antichità.

Dunque senz'altro propongo che all'art. 4 si aggiunga alla parola: *musei*, le parole: *di antichità*.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho d'uopo di esporre le ragioni che hanno consigliato questo progetto di legge, perchè oltre la Relazione ministeriale che l'accompagna, oltre la discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati, la Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato molto bellamente la chiarisce.

Dirò che il timore di errori nella sua applicazione, timore che ha espresso l'onorevole Senatore Vitelleschi, non si può escludere in modo assoluto. Non vi è legge, che nella sua applicazione non possa essere esagerata, e spesso anche male interpretata. Ma veramente lo scopo finanziario cui è diretta, forma per sé solo un limite a questa tassa.

Qui è il caso di rispondere all'osservazione che fece ieri l'onor. Vitelleschi, che quando si applicasse la tassa in un luogo che non valesse la pena di visitare, nessuno vi anderebbe e la tassa finirebbe da se stessa, perchè sarebbe fondata sopra una base erronea.

Nè si può dire che questa tassa nocca alla vita artistica ed archeologica della nazione, perchè, come ha ben notato l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, l'esperienza che è maestra d'ogni cosa, ci fa vedere che, là dove la tassa venne stabilita si ebbe un'affluenza di visitatori nei giorni liberi e gratuiti molto maggiore di quello che era quando interamente libera e gratuita era la visita di quei luoghi.

Pare quasi che l'aver distinta la settimana in giorni nei quali sia necessario pagare la tassa per accedervi, e in altri nei quali sia libero l'ingresso, abbia eccitata la curiosità e la voglia del pubblico di approfittare dei giorni liberi, più che in quel tempo quando l'ingresso era sempre libero.

L'onorevole Vitelleschi avrebbe desiderato che si facesse la classificazione dei luoghi.

A me questo sembra sommamente difficile, per non dire impossibile, e l'esperienza sola è quella che può indicarli con precisione. E qui bisogna lasciare all'amministrazione un certo arbitrio, un arbitrio prudente, che deve supporre governato dalla ragione.

Però l'onorevole Vitelleschi desiderava che quand'anche non si facesse l'elenco di tutti i luoghi ai quali la tassa sarà applicata, nondimeno il Ministero dichiarasse che non l'applicherebbe ai musei ed alle gallerie che non gli appartengono, ma che appartengono ad altri enti morali.

A me la cosa pare di tutta evidenza, e non saprei comprendere come lo Stato potesse imporre una tassa in una galleria od in un museo che non sia di sua proprietà.

Il Municipio di Roma, se non m'inganno, anch'egli ha sentito la verità di questo concetto, poichè in alcuni luoghi, come nel Campidoglio, ha imposto una tassa d'entrata per suo conto.

Dunque, su questo punto credo che le dichiarazioni possano farsi le più ampie ed esplicite, e derivano dalla natura stessa della legge e dallo scopo che la tassa si propone di conseguire.

Aggiungerò ancora che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica mi ha dato facoltà di dichiarare che non intende di applicare la tassa in quei luoghi nei quali per abitudine conviene ogni giorno il pubblico: in quei luoghi cioè, che servono quasi abitualmente di passeggio, e nei quali l'onorevole Senatore Vitelleschi temeva che la tassa potesse realmente diventare un ostacolo alla conservazione di abitudini molto piacevoli ed utili per le popolazioni.

Resta ora a rispondere all'obiezione fatta dall'onorevole Senatore Ricotti. Io trovo l'aggiunta da lui proposta non assolutamente necessaria, ma invece superflua, confrontando l'articolo primo con alcuni altri articoli di questa legge.

Chi bene raffronti gli articoli fra loro vede che qui trattasi di musei di antichità e non già di musei di chimica, di fisica o di storia naturale. Leggasi per esempio l'articolo 5 nel quale si dice:

« Delle somme eguali ai proventi ottenuti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

nell'anno antecedente da queste tasse saranno ogni anno iscritte nei capitoli corrispondenti del bilancio della pubblica istruzione, e destinate, mediante riparto in articoli, alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi e all'incremento artistico dei singoli istituti dove le tasse si percepiscono, o di monumenti e istituti governativi congeneri, nella stessa città. »

Notate la parola *artistico*, onde mi pare che quest'ultimo articolo chiarisca ancora meglio del primo che questa legge riguarda veramente quei musei e quelle gallerie cui accorrono in gran parte i forestieri i quali vengono in Italia; laonde io non dubito di affermare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Ricotti non sarebbe punto necessaria e non è da accettarsi.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Le parole pronunziate dall'onorevole signor Presidente del Consiglio valgono certamente molto più di quello che potrebbe fare l'Ufficio Centrale a persuadere il Senato: a me pare che dacchè si è parlato di tassa nei musei, nessuno ha mai potuto dubitare che si trattasse dei musei di zoologia, di mineralogia, ecc. Naturalmente si tratta di musei di antichità o di belle arti; e questo mi sembra un fatto evidente per le ragioni che ha così eloquentemente svolto l'onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri; anzi lo aggiungere qui una parola, lo aggiungere un aggettivo alla parola musei, sarebbe inutile, tanto più che nessuno può mettere in dubbio che qui non si tratti di musei archeologici, di musei di belle arti.

Giacchè ho la parola, io pregherei l'onorevole signor Presidente del Consiglio di fare quella dichiarazione che crederà più opportuna sopra quella parte che io ho toccata nella mia Relazione.

Altri membri dell'Ufficio Centrale avevano notato che giacchè si accordano agevolezze per via di abbonamenti a chi volesse visitare molto spesso i musei, sarebbe bene accordarne anche qualcuna alle famiglie numerose che una volta e anche più volessero visitare i musei. Questo, a parer mio, appartiene assolutamente

all'economia del Ministero che sarebbe incaricato dell'esecuzione.

Una dichiarazione parmi che non sarebbe nemmeno necessaria; ad ogni modo me ne rimetto all'onorevole signor Presidente del Consiglio, perchè questa non è una tassa da considerarsi come una tassa doganale, che si deve pagare rigorosamente; questa è una specie di abbonamento a cui si può provvedere in un modo qualunque.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. Io veramente credo che quando si fa una legge, e soprattutto una legge che limita il diritto del cittadino, io credo che la si debba fare così precisa, così netta come meglio si possa. Credo che questo sia un principio che dovrebbe essere generalizzato in tutte le leggi, e più che in altre, in quelle d'imposta.

Disgraziatamente vedo che questo principio in generale non è osservato. Ciò succede per un certo meccanismo molto spiegabile nei primordi della nostra libertà, e meno adesso, ma al quale bisogna provvedere se non vogliamo sempre vederci imbarazzati da 72 mila liti delle finanze presso i Tribunali; ed anzi oggi avremmo dovuto intrattenerci su di una legge relativa appunto all'ordinamento necessitato da questa sovrabbondanza di liti fiscali.

Per altra parte, la dichiarazione fatta dall'onor. signor Ministro, e ripetuta dall'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, mi fa credere che non sarà per sorgere nessuno che voglia dare alla parola *musei* un'interpretazione più larga di quella da loro intesa. Avrei desiderato tuttavia che si chiamasse pane il pane, e non si chiamasse con un nome più generico. Per altra parte considero l'inconveniente a cui si andrebbe incontro, se si rimandasse la legge all'altro ramo del Parlamento per la correzione o l'aggiunta di una parola; nè io voglio essere in ciò di nessun impiccio al potere esecutivo. Però, siccome è importante che la dichiarazione ministeriale risulti in un modo abbastanza formale da tranquillizzare tutti, così io mi prendo la libertà di proporre un ordine del giorno, che credo sarà accettato dal Ministero.

Quest'ordine del giorno sarebbe in questi termini:

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del Ministero, non essere cioè l'arti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

colo primo della legge proposta applicabile ad altri musei che a quelli di antichità, passa alla votazione dell'articolo. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io convengo pienamente nel concetto dell'onorevole Senatore Ricotti che le leggi bisogna farle chiare, e in modo che non diano luogo ad equivoca interpretazione.

Se non che a me veramente pare, quando considero l'articolo 5., che sia tolta completamente ogni dubbio, perchè vi si dice: che le somme che deriveranno da questa tassa saranno destinate alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi, e all'incremento artistico dei singoli istituti dove le tasse si percepiscono, o di monumenti e istituti governativi, congeneri, nella stessa città.

Ora, l'incremento allo studio della storia naturale non è un incremento artistico della fisica, bensì scientifico.

Dunque nell'articolo 5 si è chiarita e completata l'idea che l'onorevole Senatore Ricotti desiderava espressa, e se si fosse potuto avere quel dubbio nell'articolo 1, viene tolto completamente nell'articolo 5.

Io non so come si possa dire che non vi sono che dei musei di antichità. Per esempio, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi suggeriva adesso il museo del Bargello a Firenze; ebbene là vi è una tassa di entrata e quel museo non può dirsi un museo di antichità. Così quello di Cluny in Francia non si sa se si possa dire vero museo archeologico.

Del resto, non ho alcuna difficoltà di dichiarare a nome del Ministero, che qui non si tratta di musei di scienze naturali inerenti alle cattedre universitarie; e quando l'onorevole Senatore Ricotti voglia prendere atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero, io accetterei di buon grado in tali limiti il suo ordine del giorno. Ma le parole *museo di antichità* mi fanno un poco temere che la tassa non si possa applicare al Bargello, il quale, a mio avviso, non è un museo di antichità, come pure al museo storico, che credo si stia facendo a San Martino in Napoli, nel quale, fra tante altre cose, si conservano alcuni oggetti che servirono nel secolo passato, e credo anche nel secolo presente, per-

chè, se non erro, vi sono gli abiti da galeotto che indossava l'illustre Poerio.

Questi non sono propriamente musei di antichità, e se si accettassero queste parole non saprei se si potrebbe applicare la tassa.

Ecco perchè io non vorrei circoscriverne troppo il senso,

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Dichiaro che l'Ufficio Centrale non vorrebbe che per iscansare un equivoco si cascasse in un altro, limitando il significato della parola *musei*.

L'Ufficio Centrale accetterebbe quest'ordine del giorno se fosse esclusivo per i musei di storia naturale, di fisica e di chimica. Questo non incontrerebbe alcuna difficoltà, perchè è proprio il concetto della legge. Del resto, io credo assolutamente inutile quest'aggiunta, come lo ha dichiarato l'onorevole Presidente del Consiglio, e prego l'onorevole Senatore Ricotti a ritirare il suo ordine del giorno.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICOTTI. La questione non si presenta così semplice come a primo aspetto sembra. Io la presentai sotto l'aspetto più semplice, per non fare di una piccola questione una questione grossa, giacchè amo meglio di una questione grossa fare una questione piccola, soprattutto quando si è membri di Parlamento, dovendosi piuttosto aiutare che disaiutare la macchina governativa. Ma essenzialmente la questione è più grave di quello che la ho presentata. Non si tratta solo di musei di storia naturale. L'onorevole Relatore parlò di musei di fisica e di chimica, ma poteva aggiungervi i musei etnografici, i musei di anatomia, i musei meccanici, di industria, d'agronomia, ecc.: ecco quanto si può racchiudere nella parola *musei*. Ora, mi pare che non si possa lasciare tutto questo gran campo alla mercè dell'art. 1 di questa legge.

Io ho perfettamente fiducia nel Ministero che ha presentato la legge, ed ho fede che ne vengano mantenute le disposizioni. Mi dispiace solo che non sia presente il Ministro che ha presentato questo progetto di legge.

Ma in fin dei conti i Ministri cambiano; e possono venire degli altri, i quali, non vinco-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

lati da questa responsabilità assunta in faccia al Senato, diano alla legge una interpretazione diversa.

Ebbene, o Signori, se a questa parola *musei* iscritta nell' articolo 1, si volesse dare una interpretazione più vasta, che andasse sino ai musei etnografici, ai musei geografici, ebbene, o Signori, chi impedirebbe il futuro Ministero di dare questa interpretazione? Nessuno certamente.

Ora, l'onorevole Relatore nel suo rapporto e nelle sue parole aveva dichiarato che s'intendeva solo di parlare di musei di antichità; ed io nel mio ordine del giorno ho appunto parlato di musei d'antichità, ho adottato la sua formola.

E adesso perchè vuole che essa si allarghi ancora di più? Chiamiamo pane il pane, vino il vino. Se vogliamo che la tassa si applichi ai musei di antichità, dichiariamolo francamente; ma dichiariamo francamente ciò che vogliamo fare. Per questo io insisto nella mia proposta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ripeto, vorrei che l'onorevole Senatore Ricotti ponesse mente all'articolo 5 della legge, il quale mi pare sia quello che scioglie la questione completamente.

Io accetterei ben volentieri una dichiarazione nel senso di escludere i musei di scienza, di chimica, di fisica ecc.; oggi che vi sono tante sorta di musei e collezioni di curiosità i quali non si possono classificare sotto l'archeologia, temo che sia un voler andar troppo oltre restringendo così il senso della legge.

Quindi, se l'onorevole Ricotti, invece di prendere la cosa in un senso, volesse prenderla nel senso opposto, cioè che nella parola *musei* non si comprendono quelli di scienze naturali e matematiche, non avrei nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno da lui presentato.

Senatore RICOTTI. Bisognerebbe fare una spiegazione troppo lunga, bisognerebbe dire: *scienze geografiche, matematiche, chimiche, etnografiche, agronomiche, e via via.*

MINISTRO DELLE FINANZE. Dicendo *scienze naturali e matematiche* è tutto compreso. Io posso accettare unicamente un ordine del giorno, il quale chiarisca che nella parola *musei* non si comprendono quelli di scienze naturali e matematiche. Al di là di questo io non crederei di poter andare.

Senatore AMARI, *prof., Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof., Relatore.* Anch'io credo che la parola antichità, secondo l'indirizzo che hanno preso i musei, si riferisce ad esposizioni di lavori appartenenti all'epoca che si chiama del rinascimento ed anche di tempi più moderni. Abbiamo visto ultimamente l'esposizione di Milano: tanto in questa quanto in quella che fu fatta al Bargello, in Firenze, all'occasione del centenario di Dante, furono messe in mostra delle opere di ceramica che scendevano fino alle scorie del diciottesimo secolo e al principio del diciannovesimo. Queste collezioni veramente non mi par che si possano chiamare musei archeologici e nemmeno di antichità, il qual vocabolo nell'uso comune mi par che non si applichi ad avanzi posteriori al decimoterzo o al decimoquarto secolo. Io credo piuttosto che l'onorevole Ricotti potrebbe limitarsi, come ha suggerito il Presidente del Consiglio, ad eccettuare i musei scientifici ed industriali o, meglio, i musei di scienze naturali e matematiche.

L'Ufficio Centrale, in questi termini, sarebbe disposto ad accettare l'ordine del giorno.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICOTTI. La discussione avvenuta su questo argomento è già abbastanza lunga, e ne rimarrà tale traccia negli atti parlamentari da assicurare la savia interpretazione della legge. Io proporrei per ciò di tagliar corto e di ritenere solo le prime parole del mio ordine del giorno cioè: Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, il Senato passa alla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro lo accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Lo accetto.

Senatore AMARI, *prof., Relatore.* L'Ufficio Centrale pure lo accetta, e ringrazia l'onorevole Senatore Ricotti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal Senatore Ricotti è dunque formulato così:

« Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, il Senato passa alla votazione dell'articolo. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Rileggo l'articolo 1. per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Si provvederà con Decreto Reale a designare :

a) l'elenco degli istituti e delle località a cui sarà applicato l'art. 1 di questa legge ;

b) l'ammontare delle tasse stabilite per ciascun istituto e in ciascuna località ;

c) quel giorno o quei giorni della settimana, non oltre i due, in cui l'entrata sarà gratuita. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Saranno esenti dalla tassa :

1. gli artisti nazionali ed esteri ;

2. i sott'ufficiali, i soldati e i marinai dell'esercito e dell'armata nazionale ;

3. gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno ;

4. i professori di scuole classiche pubbliche ; i professori di scuole classiche private, forniti di patenti ; i professori e gli studenti di scuole normali superiori e di belle arti iscritti presso qualche pubblico istituto esistente nel Regno ;

5. gli alunni di istituti educativi che si presenteranno in corpo, accompagnati dai loro direttori. »

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICOTTI. Anche qui debbo deplorare una mancanza di spiegazione ; manca qualche parola, la quale può dar luogo ad una interpretazione più o meno larga, più o meno favorevole.

Fra le persone esentate vi sono i professori di scuole classiche pubbliche ; ma vi sono i professori delle università ?

Se si sta proprio al senso che si dà comunemente alla scuola classica pubblica, i professori delle università sarebbero esclusi dalla esenzione.

Domando io : un professore di archeologia, un professore di letteratura latina, greca, e via via ; perfino un professore di anatomia comparata, o un professore di etnografia, avrà bisogno di sovente di consultare iscrizioni, statue antiche, crani, lavori preistorici.

Ebbene! questi professori saranno obbligati, per coltivare la loro scienza, di pagare la tassa d'entrata, oppure di entrare e star lì dentro insieme alla folla ; mentre occorre loro la calma e la tranquillità del luogo onde poter studiare la materia.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore RICOTTI. Evidentemente non è nell'intenzione nè del signor Ministro proponente, nè dell'Ufficio Centrale di escludere questi professori dalle agevolzze che sono necessarie all'esercizio dei loro studi, e di obbligarli a far cotesta spesa per coltivarli in servizio dello Stato.

In conseguenza sono costretto a proporre che si aggiungano al N. 4 i professori dell'Università, o almeno, perchè cadremmo nell'inconveniente evitato l'altra volta, che si facciano tali dichiarazioni dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, o si deliberi un tale ordine del giorno, per cui resti fuori di dubbio che i professori delle Università od almeno quelli di loro, il cui insegnamento può ricevere lumi dall'esame dei musei di antichità, degli scavi archeologici, e dalle gallerie di belle arti, avranno in essi libero l'ingresso anche nei giorni non aperti al pubblico.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Io prego l'onorevole Senatore Ricotti a considerare che nell'art. 4 di questo progetto è demandata al Ministro la compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge, poichè la legge medesima non può entrare in tutte le minutezze dell'applicazione. Questo regolamento, che deve essere approvato con Decreto Reale, dovrà particolareggiare i diritti di esenzione stabiliti in massima nell'art. 3. Ma ad ogni modo, egli è certo che presentandosi il caso citato dall'onorevole Ricotti, o altro consimile, cioè che un professore di anatomia comparata debba studiare un cranio etrusco o greco che si trovasse in un museo, potrà domandare, per mezzo del rettore dell'Università, al Ministro dell'Istruzione Pubblica tutti i permessi e tutte le agevolzze possibili, anzi son persuaso che quando il professore direttamente ne dica una parola al direttore del museo, non incontrerà alcuna difficoltà.

Il Regolamento provvederà a questa ed a

tanti altri casi, nei quali la legge non può entrare.

Noi ci lagniamo che le nostre leggi non sono sempre precise, ma accade anche il contrario, cioè ch'esse talvolta entrano in tanti particolari che incontrano difficoltà nell'esecuzione, onde s'hanno a correggere con una nuova legge.

Io credo che qui basti per l'effetto dell'articolo 4, il regolamento che si deve compilare ed approvare per Decreto Reale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. A me pareva che questo paragrafo 4 dell'articolo 3 chiarisse precisamente il primo dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Ricotti. Non poteva trattarsi di musei di scienze naturali e matematiche quando si dava il permesso di adire gratuitamente questi musei ai professori di scuole classiche. Questo paragrafo accennava che i musei di cui si tratta erano i musei di antichità o musei analoghi a quelli di belle arti.

A me pare che qui si trovi, come aveva accennato anche prima, una norma del senso della legge.

Dice la legge: sono esenti i professori di scuole classiche, pubbliche e private.

Chi siano questi professori di scuole classiche, lo ha espresso l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Osservo però che vi sono due cose da notare. La prima che è evidente, che ai direttori di questi stabilimenti devono essere date istruzioni perchè, trattandosi di oggetti scientifici, i professori di scienze affini possano entrarvi quando credono, anche nelle ore in cui i musei non sono aperti a nessuno. In secondo luogo che in due o tre giorni della settimana sono questi stabilimenti aperti al pubblico e non si è obbligato a pagare la tassa.

Dunque il regolamento determinerà quali sono questi professori. Ivi si terrà conto che quando un professore si reca in un museo per oggetto di pubblico studio, egli possa avere tutte le facilitazioni, non solo quella di non pagare la tassa, ma di entrarvi nelle ore in cui non è aperto al pubblico. Ma venire nella legge a determinare precisamente quali siano i professori ai quali si debba concedere queste facoltà, mi parrebbe inopportuno, e molto più se si dicesse « tutti i professori dell'università, » per-

chè allora si darebbe luogo a quella interpretazione che nei musei potessero un giorno comprendersi anche i musei che non fossero di antichità.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. È noto a tutti che nel museo di Napoli è stabilita la tassa da molto tempo.

Or mi consta per esperienza propria e per fatti notorii che tutti i professori i quali hanno dovuto fare degli studi sopra iscrizioni, monete, dipinture e avanzi qualunque di antichità, hanno avuto accesso libero al museo: questo viene di conseguenza dalla natura medesima della tassa.

Replico che se sarà d'uopo il determinarlo, vi provvederà il regolamento; e sono certo che questa discussione farà tenere in mente al Ministro dell'Istruzione Pubblica molti casi possibili ai quali debbe provvedere, e tra gli altri quello a cui ha fatto cenno poc'anzi il Senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICOTTI. Mi rinerisce che nella formazione di una legge se ne dia la definizione al regolamento.

Abbiamo sentito, pochi giorni fa, qui risuonare un'esclamazione che mi fece grande effetto: « Ah! voi volete regolamentare un Codice?...! » L'abbiamo sentita qui questa parola, quando qualcuno proponeva di trasferire in un regolamento una parte essenziale del Codice commerciale.

Io desidererei, che come meglio si può, si evitasse di trasportare la materia giuridica, la materia prima e sostanziale della legge in un regolamento.

Avrei compreso che si fosse assolutamente ommesso tutto l'art. 3, cioè tutto il complesso delle esenzioni, e si fosse rimesso al Ministro di provvedervi con un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, e nel quale si stabilissero quali esenzioni debbono ammettersi nell'applicazione della tassa: l'avrei capito; ma stabilire il genere di queste esenzioni, e poi dal loro novero escludere quei professori i quali per ragioni d'ufficio sono chiamati, per così dire, tutti i giorni a visitare i musei di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

antichità, belle arti, archeologia e matematica e sottrarli affatto da questo beneficio, sembra ni una cosa tanto strana che vorrei vederci trovato un rimedio. Si dice: ricorreranno al regolamento; ma al regolamento non si deve ricorrere che nei casi in cui non se ne possa fare a meno, e siano casi speciali e di minor importanza.

Ma qui si è fatto un titolo intero di esenzioni, le quali abbracciano i professori tanto liceali quanto ginnasiali; ma invece dalle esenzioni si sono esclusi i professori universitari di archeologia, di etnologia, di storia antica, ecc.; non c'è nella legge una parola per essi.

Questa è per me una cosa molto strana. Io capisco che non possa essere stato nell'intenzione né del Ministro proponente, né dell'Ufficio Centrale di commettere questa contraddizione; ma capisco tanto più la necessità di introdurre un'aggiunta al numero 4, in cui si dica che l'ingresso ai musei e gallerie sia in tutti i giorni libero a quei professori di Università i quali facciano studi attenenti a quelle materie, sicchè abbiano questa facoltà per diritto e non già per favore, non andando cioè a chiederne il permesso al rettore dell'Università, per poi ottenerlo forse dopo scritte tre o quattro lettere al Ministero; abbiano insomma questo diritto come lo deve avere un cittadino il quale serve lo Stato, e vuol servirlo in tutta la larghezza delle sue forze.

Nel fare queste osservazioni non è mio pensiero di impacciare chicchessia, e molto meno il ministero; ma desidererei che esso almeno dichiarasse nel modo più esplicito e senza rimandare ai regolamenti, senza bisogno di ricorrere al favore di nessun rettore, di nessun Ministro, dichiarasse i professori universitari delle materie che per ragioni di studio, sono in necessità di consultare gallerie di belle arti, scavi, musei d'antichità, possano liberamente entrare in codesti stabilimenti e studiarvi anche nei giorni non aperti al pubblico, e senza pagare tasse.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho nessuna difficoltà quanto a questo punto di dichiarare che il Ministero terrà conto nel regolamento delle osservazioni che si sono fatte, ed anzitutto di quelle che quando si è detto professori di

scuole classiche, si intende professori di scienze affini che per ragione di studio possono e devono frequentare le gallerie.

Senatore AMARI, prof., Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, prof., Relatore. Incominciando dai professori dell'Università, a me pare che per effetto di quest'articolo debbano aver l'adito libero ai musei tutti i professori universitari di scuole classiche ed anco secondarie, i quali sono chiamati dall'istituto della propria cattedra a spiegare epigrafi, monete, rappresentazioni antiche, ecc. ed è bene che facciano così, e molti, lo posso dire, con gran piacere lo fanno ed alcune volte danno proprio la lezione nel museo.

Nel caso che ha immaginato l'onorevole Senatore Ricotti di un professore cioè di anatomia comparata che voglia esaminare diligentemente un antichissimo cranio, il che, mel conceda l'on. Ricotti, non avverrà tanto spesso, in questo caso, io dico, il professore senza chiedere favore a nessuno, non solamente sarà ammesso gratuitamente nel museo, ma ne sarà ancora ringraziato dal Ministro, per esperienze e per gli studi che egli s'intenderà di fare; mi pare che per questi casi possiamo rimetterci al regolamento col quale, come ci ha promesso l'onorevole Ministro delle Finanze sarà provveduto a dichiarare le esenzioni.

PRESIDENTE. Non essendomi pervenuta veruna proposta dall'onor. Senatore Ricotti...

Senatore RICOTTI. Scusi, la sto redigendo.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno mandato dall'onorevole Senatore Ricotti al banco della Presidenza.

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, che i professori universitari delle materie attinenti ai musei di antichità, agli scavi e alle gallerie di belle arti debbano essere ammessi a visitare questi stabilimenti per ragioni di studio, senza pagamento di tassa, passa alla votazione dell'articolo. »

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo di poter accettare francamente quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale l'accetta?

Senatore AMARI, prof., Relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'art. 3.

Art. 3.

« Saranno esenti dalla tassa:

1. gli artisti nazionali ed esteri;
2. i sott'ufficiali, i soldati e i marinai dell'esercito e dell'armata nazionale;
3. gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno;
4. i professori di scuole classiche pubbliche; i professori di scuole classiche private, forniti di patenti; i professori e gli studenti di scuole normali superiori o di belle arti iscritti presso qualche pubblico istituto esistente nel Regno;
5. gli alunni di istituti educativi che si presenteranno in corpo, accompagnati dai loro direttori. »

Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Ricotti.

(Vedi sopra.)

Essendo quest'ordine del giorno accettato dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale non occorre che lo domandi se è appoggiato.

Lo metterò quindi ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'art. 3., di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

« Il Ministro della Pubblica Istruzione potrà, in sostituzione della tassa d'ingresso, stabilire condizioni speciali di abbonamenti settimanali, mensili o annuali, tanto per individui come per famiglie, e tanto per uno come per più istituti nella stessa città.

» Così di queste condizioni, come delle guarentigie dirette ad accertare i diritti d'esenzione stabiliti dall'art. 3, sarà fatto, per decreto ministeriale, apposito regolamento che dovrà essere, insieme al Decreto Reale, previsto dall'articolo 2, esposto sempre alla pubblica vista. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Delle somme eguali ai proventi ottenuti nell'anno antecedente da queste tasse saranno ogni anno iscritte nei capitoli corrispondenti del bilancio della pubblica istruzione, e desti-

nate, mediante riparto in articoli, alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi e all'incremento artistico dei singoli istituti dove le tasse si percepiscono, o di monumenti e istituti governativi congeneri, nella stessa città. »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà a suo tempo votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge Istituzione delle Casse di risparmio postali.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge: « Istituzione delle Casse di risparmio postali. »

Prego gli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Domando anzi tutto all'onorevole Ministro se accetta che si apra la discussione sul testo dell'Ufficio Centrale o su quello proposto dal Ministero.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Consento che sia aperta la discussione sul testo dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del progetto di legge giusta il testo proposto dall'Ufficio Centrale.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa a quella degli articoli.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Prego di osservare che è proposta una variante alla intestazione: vorrebbe cioè che dopo le parole: *istituzione delle casse di risparmio* si aggiungessero le seguenti: *e modificazioni alla legge 17 maggio 1863 dei depositi e prestiti*.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro quest'aggiunta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io proporrei che si aggiungesse all'intestazione del progetto il vero titolo della legge *sulla Cassa dei depositi e prestiti*, che si dicesse cioè: *e modificazioni alla legge 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti*.

Senatore TORELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Dunque l'intestazione sarà la seguente:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Istituzione delle Casse di risparmio postali, e modificazioni alla legge 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Se non si fanno osservazioni, questa modificazione si riterrà approvata.

Si dà ora lettura dell'articolo 1 del progetto, secondo il testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Art. 1.

« Gli uffici postali del Regno man mano designati dal Governo opereranno come succursali di una cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato, e compenetrata nella cassa dei depositi e prestiti istituita colla legge 17 maggio 1863, N. 1270.

» A funzionare come casse di risparmio saranno prima designati gli uffici postali situati nei luoghi dove non si trovano casse di risparmio. »

Se nessuno chiede la parola metterò ai voti questo primo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

« L'amministrazione postale terrà le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenterà lo stato nei suoi rapporti col depositante.

» Nei tempi prescritti dal regolamento trasmetterà alla cassa dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti e verserà i fondi raccolti disponibili o richiederà gli occorrenti. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli interessi maturati.

» Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore della legge 13 settembre 1874. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Lo stesso Ufficio Centrale avverte già nella sua relazione, che l'esenzione di questi libretti dalla tassa di bollo è implicita per la disposizione di una legge anteriore; ma poichè esso ha creduto ciononostante opportuno di specificare, che l'esenzione della tassa di bollo, concessa ai libretti delle casse di risparmio in generale, riguarda anche i libretti che sono rilasciati dalle casse di risparmio postali, io amerei che si facesse una citazione più precisa.

Per rispetto a questa data 13 settembre 1874, avviene come per la data 20 novembre 1859. Tutti sanno che al 20 novembre 1859 furono promulgate molte leggi organiche, per modo che, se non è fatta un'esatta citazione, vi tocca percorrere un grosso volume per trovare la legge che cercate.

Altrettanto è avvenuto nel 13 settembre 1874; farono in quel giorno promulgate parecchie leggi sul bollo, sul registro, sulla tassa di macinato ed altre.

Dirò poi ancora, che qui si allude non ad una legge propriamente detta, bensì ad un decreto legislativo; così si chiamano quei decreti che emanano dal potere esecutivo quando vi ha una speciale autorizzazione datagli dal Parlamento.

Il Parlamento coll'articolo 9 della legge 8 giugno 1874 diede al potere esecutivo la facoltà di compilare, raccogliere e coordinare in unico testo tutte le leggi e disposizioni che in tempi diversi si erano fatte sul bollo; ed al 13 settembre 1874, col N. 2077, fu promulgato appunto un decreto legislativo, che raccoglieva tutte le disposizioni intorno al bollo. Perciò, a fare una accertazione precisa, poichè l'Ufficio Centrale lo crede, se non necessario, utile, si potrebbe modificare il secondo alinea in questi termini: *Il libretto si dà gratuitamente ed è esente dal bollo a tenore dell'articolo 21 N. 29, del decreto legislativo, 13 settembre 1874 N. 2077.*

Si può citare non solo l'articolo, ma anche il numero del paragrafo; perchè quel numero 29 dell'articolo accenna espressamente ai libretti delle casse di risparmio, che dichiara esenti dalla tassa di bollo, fino a che non occorre di farne uso in giudizio.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale di ag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

giungere questa maggiore spiegazione proposta dall'onorevole Ministro?

Senatore TORELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

L'Ufficio Centrale veramente poteva fare a meno di citare questa legge, ma essendo sua speranza che l'istituzione delle casse di risparmio postali sarà delle più popolari, si disse che poteva, anche abbondando, significare ai cittadini, che davvero non possono aver presenti tutte le leggi, che il libretto della cassa di risparmio postale sarebbe stato esente dal bollo. Del resto, l'Ufficio Centrale è ben lieto di accettare queste maggiori particolarità che propone l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Leggerò dunque l'articolo così emendato per metterlo ai voti:

Art. 3.

« Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento, le somme versate, le restituite e gli interessi maturati.

» Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell'articolo 21, N. 29, del Decreto legislativo 13 settembre 1874, n. 2077. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 4.

« I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire duemila.

» Nel corso del medesimo anno solare non potrà essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire mille. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Ministero non dissente dall'aggiungere quella restrizione all'articolo 4, che l'Ufficio Centrale propone, ad imitazione della legge che regola questa materia del risparmio da eseguirsi presso le casse postali nel paese da cui abbiamo noi

appreso questa provvida e benefica istituzione. Però credo che la locuzione usata dall'Ufficio Centrale potrebbe dar luogo a qualche dubbio. Certo non è intenzione dell'Ufficio Centrale che in un anno, in varie riprese, nell'alternativa vicenda dei versamenti e dei rimborsi, ad un individuo non possa essere iscritta nel corso di un anno solare una somma maggiore di lire mille; perchè questo limite può essere esaurito nel primo mese; mentre con successivi depositi, che nel complesso giungano a migliaia di lire, può accadere che una persona non abbia mai avuto in proprio favore una somma maggiore di lire mille.

A me quindi pare che si debba bene dichiarare che ciò che si vuole è che il credito di un depositante non cresca in un anno solare al di là di mille lire. Per la locuzione proposta dall'Ufficio Centrale può nascere dubbio che, se dopo il primo mese o dopo il secondo, quando la somma dei depositi abbia raggiunto lire mille, malgrado che abbia ottenuta o l'integrale restituzione dei depositi precedenti, o della maggior parte dei medesimi, non possa una persona più fare dentro l'anno alcun deposito.

Ogni dubbio sarà eliminato, solo che si aggiungano a quest'articolo poche parole, che cioè, là dove si dice: « nel corso del medesimo anno solare non potrà essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire mille, » si aggiungano le seguenti parole: « dedotte le somme già rimborsate. »

Siccome quest'aggiunta non va contro il concetto dell'Ufficio Centrale, ma meglio lo spiega, io spero che desso non avrà difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questa aggiunta?

Senatore TORELLI, *Relatore*. Anche rapporto a questo, dirò, emendamento, si può dire lo stesso dell'altro relativo all'esenzione dal bollo; è uno schiarimento il quale, se ben si considera, non può dirsi indispensabile, poichè colui che versa lire mille e poi ne ritira 500, non è più creditore che di altre 500, ed il limite ammesso dalla legge per i suoi depositi è sempre di mille, il che vuol dire che, entro quello, in un anno può far versamenti e poi ritirarne per somme che in complesso rappresenterebbero anche tre o quattro mila lire, purchè giammai

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

il suo credito superi per versamenti nello stesso anno la somma di lire mille. Tuttavolta ripetendo la ragione che questa legge non è mai chiara abbastanza, l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 4 colla aggiunta proposta dall'onor. Ministro, e accettata dall'Ufficio Centrale.

Art. 4.

« I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire due mila.

» Nel corso del medesimo anno solare non potrà essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire mille, dedotte le somme già rimborsate. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato.)

Art. 5.

« Sulle somme versate a titolo di risparmio verrà corrisposto un interesse la cui ragione sarà determinata per ciascun anno dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

» L'interesse decorrerà dai giorni ovvero 16 del mese successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento, e cesserà del pari ai giorni 1 ovvero 16 del mese precedente il rimborso.

» Al fine dell'anno l'interesse maturato si agguincerà al capitale versato e diventerà fruttifero.

» Le frazioni di lira non portano interesse.

» Agli uffici postali sarà affisso il saggio d'interesse sia al lordo che al netto della ritenuta per la tassa dei redditi di ricchezza mobile. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Le somme versate in eccedenza alle L. 3000, non produrranno interesse. »

(Approvato.)

Art. 7.

« A richiesta del depositante, il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato mediante rimborso delle sole spese d'acquisto.

» Il credito del depositante può anche a sua richiesta essere convertito in deposito volontario a senso della legge 17 maggio 1863, N. 1270. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

» Il rimborso si farà al più presto possibile, ed al più tardi entro dieci giorni per somme non superiori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme maggiori.

» Nei termini sovraccennati non si rimborserà maggior somma, qualunque sia il numero di domande che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.

« Quest'articolo sarà stampato nel libretto. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico.

(Approvato.)

Art. 10.

« È prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti il libretto per cui da trent'anni non si ebbero dagli aventi diritto dimande di versamento o di rimborsi. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

» Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.

» È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

» È fatta facoltà al Governo di mettere anche

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, nè saranno ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di cui all'articolo 11.

» L'opposizione per esser valida dovrà esser fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile.

(Approvato.)

Art. 13.

« Le scuole e le società di mutuo soccorso che si propongano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l'ufficio postale un libretto collettivo, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate o dagli aventi interesse o da chi dirige la scuola o la società e sia riconosciuto dalla amministrazione postale. In nessun altro caso si potranno detrarre somme dai libretti collettivi e pagarle ai capi delle scuole o società salvo che trattasi della cessazione della scuola o della società.

» A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni o le operazioni pel risparmio nelle loro scuole o società di mutuo soccorso.

» Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Il Ministero non potrebbe accedere la proposta dell'Ufficio Centrale, ma deve raccomandare al Senato di approvare invece l'articolo 13 del progetto, che in verità non è un progetto ministeriale, ma è bensì quello che è stato approvato nell'altra Camera del Parlamento in seguito a proposta dell'onorevole deputato Sella.

Se si confronta l'articolo 13 proposto dall'Ufficio Centrale e lo stesso articolo del progetto venuto dalla Camera dei Deputati, si vedrà fra l'uno e l'altro una notevole differenza, se non forse nel concetto, nella forma dell'articolo.

Qual è il concetto dell'articolo come lo ha approvato la Camera dei Deputati? È questo: che per promuovere il risparmio nelle scuole e nelle società di mutuo soccorso, nelle quali gli scolari ed i soci possono operare il risparmio a soldo a soldo, senza mai raggiungere quel minimo di una lira, che è voluto, affinché si possa affidare il risparmio, ad una delle casse postali, sia permesso al direttore della scuola o della società di mutuo soccorso di raccogliere i minimi risparmi degli scolari e dei soci, e la somma raccolta intestarla in un libretto collettivo da accendersi a loro favore presso la cassa di risparmio postale.

Giusta il concetto espresso nel progetto che è venuto innanzi al Senato l'unico rapporto che debba avere la cassa postale è col direttore di queste scuole e di queste società di mutuo soccorso. Tanto è vero che per guarentire l'interesse degli scolari e dei soci, è detto che il direttore della scuola e della società debba in corresponsione del libretto collettivo da lui acceso presso la cassa postale, rilasciare tanti libretti in capo ai rispettivi scolari o soci dipendenti, in ragione della rispettiva interesse.

Quindi non s'intende bene nella prima parte di quest'articolo come si voglia che possano essere dedotte nei libretti le somme ad istanza degli agenti interessi, e di chi dirige la scuola o la società; non vi è, nè vi può essere alternativa; nei libretti possono essere fatte delle deduzioni soltanto ad istanza dei direttori, cui i libretti collettivi sono rilasciati ed intestati dall'amministrazione postale.

L'onor. Senatore Barbavara, che con tanta lode dirige l'Ufficio delle poste potrebbe aggiungere molte considerazioni a quelle che io sto per fare, per indicare che il sistema proposto dall'Ufficio Centrale non è eseguibile; sarà già molto se il capo d'ufficio postale che rilascia il libretto conosce la persona del direttore della scuola o dell'amministratore della società di mutuo soccorso, non sarebbe del tutto impossibile, che quel capo d'ufficio conoscesse di vista e potesse all'occorrenza accertare subito la identità della persona di tutti gli scolari, o di tutti i membri della società di mutuo soccorso.

Poi si pensi quale complicazione si avrebbe nella gestione di fondi, tanto più, che seguendo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

il concetto espresso dall'Ufficio Centrale si dovrebbe forse permettere di scendere sotto il limite segnato in un articolo precedente della legge, vale a dire che il deposito non possa essere inferiore ad una lira; imperocchè nelle somme versate dal direttore della scuola, della società di mutuo soccorso, possono esservi, anzi vi saranno, delle contribuzioni anche minori di una lira.

Per queste considerazioni, ritenuto che il concetto fondamentale di questa legge per rispetto a quei risparmi che si devono promuovere presso le scuole e presso le società di mutuo soccorso è questo, che il direttore della scuola, l'amministratore della società di mutuo soccorso raccolga i risparmi parziali, e sotto la propria responsabilità li versi nella cassa postale, e ne tenga egli stesso un conto unico acceso in favore della scuola o della società a cui presiede; io prego l'Ufficio Centrale di consentire nella proposta che io faccio di ritornare puramente e semplicemente all'art. 13 votato dalla Camera dei Deputati.

La proposta che l'Ufficio Centrale stesso ha fatto, se ben si rifletta, forse neppure sarebbe abbastanza in armonia col concetto che si ebbe nel proporre una disposizione, intesa a raccogliere i minutissimi risparmi nella scuola e nella società di mutuo soccorso.

E valga il vero: nel progetto di legge che venne al Senato, non solo si volle con questo articolo dare al direttore delle scuole il diritto di aver esso la gestione del risparmio collettivo degli scolari; ma si volle altresì impedire che il ragazzo il quale va alla scuola possa poi andare all'insaputa del capo della scuola stessa a ritirare o in tutto o in parte la quota che gli appartiene nel libretto collettivo. Sarebbe proprio così improvido, ed in certe congiunture veramente pernicioso permettere con questa legge, che il capo della scuola raccolga il denaro per conto del suo scolaro, e poi che lo scolaro possa, quando gli piaccia, andare a riscuotere il denaro versato per suo conto e farne quell'uso che gli talenta.

Per queste considerazioni, io spero che l'Ufficio Centrale vorrà aderire alla proposta che io di nuovo faccio di accogliere ed approvare puramente e semplicemente quest'articolo nella forma in cui fu votato alla Camera dei Deputati.

Senatore BARBAVARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Barbavara, ha la parola.

Senatore BARBAVARA. Non era mio intendimento di prendere la parola su questo progetto, nulla avendo nè da osservare nè molto meno da opporre, e persuaso qual sono ch'esso apporterà grandissimo beneficio al paese.

Ma giacchè l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, ha chiamato l'opinione mia sull'art. 13, circa la maggiore o minore facilità di metterlo in esecuzione come sta scritto nel progetto pervenuto dalla Camera o come è proposto dall'Ufficio Centrale del Senato, io dirò brevi parole. Mi permetta però il Senato, che anche brevemente io gli accenni prima d'ogni altra cosa, se con confidenza il Governo può affidare all'amministrazione delle poste, che ho l'onore di rappresentare, l'esecuzione di questo nuovo ed importantissimo servizio.

Diversi sono i metodi, ma qualunque di essi vogliasi seguire, siccome la base è pur sempre l'ordine e l'onestà, così io non ho dubbio che l'amministrazione saprà fare e farà esattamente il dover suo.

Ciò che mi rassicura è il servizio dei vaglia, che è assai più difficile ed intricato di quello che possa essere il servizio delle casse di risparmio; e quando posso dire, come per giustizia verso gli impiegati di posta, e per mia soddisfazione dico, che ultimate ora nel mese di aprile le contabilità dei vaglia del 1874 con depositi della egregia somma di 415 milioni, i quali rappresentano un movimento di denaro per oltre un miliardo, non si rinvenne un errore, una differenza neppure di un centesimo, io credo che questa amministrazione meriti piena fiducia rispetto all'ordine.

Oltreciò quando io posso dire che nel servizio dei vaglia la media delle perdite non supera un centesimo per ogni cento lire, e che tali perdite sono per ben due terzi non imputabili agli impiegati di posta, io credo che questa amministrazione possa meritare fiducia anche in linea di onestà.

Il capo dell'amministrazione, lo ripeto, di questi felicissimi esiti, non ha naturalmente che la soddisfazione di constatarli, riconoscendo l'opera zelante e fedele dei suoi impiegati; ma mi è uopo affermarlo al Senato, facendo lode all'intero corpo degli impiegati, e più special-

mente al capo del servizio do' vaglia chè, giovine distintissimo per intelligenza, per zelo ed amore al lavoro suo, è giustamente benemerito dell'amministrazione, del Governo e del paese, e tanto più lo debbo affermare onde, come in me, così venga in tutti la persuasione che parimenti il servizio delle casse di risparmio sarà dall'amministrazione delle poste eseguito con regolarità e onestà, e che le difficoltà, massime nei suoi primordi, verranno superate da quella ferma volontà di riuscire, che è e deve essere la divisa dell'impiegato di posta a qualsiasi classe egli appartenga.

Venendo ora all'art. 13 del progetto, io penso che l'onorevole Ministro ha perfettamente ragione di preferire il progetto ministeriale a quello dell'Ufficio Centrale, che, dopo le spiegazioni date, ne muterebbe il concetto. Ciò che deve aver fatto dubitare, si è, che l'ufficio di posta dovesse, di volta in volta, prelevare dal libretto collettivo diversi libretti individuali in ragione delle somme inserite nel libretto collettivo; ma se si omettesse la parola *collettivo*, non vi rimarrebbe che un libretto intestato alla scuola od alla società, e l'ufficio di posta non dedurrebbe da questo libretto che le somme che fossero indicate dal capo della scuola o della società per inserirle in libretti personali.

È una questione di fiducia fra i capi delle scuole e delle società cogli scolari e coi soci, e l'amministrazione delle poste vi ha nulla da vedere; quindi io divido l'opinione dell'onorevole Ministro che, anche per l'esecuzione, meglio convenga il progetto ministeriale.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Questo è precisamente l'articolo che più diede a studiare all'Ufficio Centrale. Qui sono in presenza due diversi sistemi: l'uno garantisce i depositanti, ma è gravoso all'amministrazione postale; l'altro abbandona ogni garanzia per i depositanti, vi sostituisce una fiducia illimitata nei direttori di scuole o società di mutuo soccorso, e diviene molto più semplice per l'amministrazione postale. Il vostro Ufficio cercò studiare quale secondo la legge gli parve prevalente.

Essa stabilisce all'articolo 3 che il solo impiegato designato dalla Direzione delle poste

devo rilasciare e scrivere sul libretto; l'articolo presente parla di libretto *collettivo*, dal quale si devono poi dedurre le singole partite per i depositanti, quando queste avranno raggiunto il limite che è fissato come *minimo* per dare un libretto ossia una lira.

Da tutti questi dati parve ad esso risultare che nel libretto, sotto la somma complessiva, si dovessero scrivere anche le parziali, onde l'ufficio postale avesse egli pure la certezza che il richiedente aveva diritto.

Evidentemente il sistema ha la sua parte grave nel senso che l'iscrizione può essere un affare lungo se gli scolari ed i soci sono molti; ma infine si disse che poi non è prescritto che l'iscrizione si faccia su due piedi; si può rilasciare una ricevuta provvisoria e poi con comodo, senza che si interrompano gli altri affari, fare anche quelle iscrizioni e lasciar poi che ognuno che ha il diritto di avere un libretto lo faccia valere; il sistema è netto e va alle sue ultime conseguenze.

Ora, il signor Ministro non lo accetta e vi dice: esso è complicato; vedete come uno scolaro può chiedere la sua lira o due d'insaputa del maestro ed andare a divertirsi — ma io posso rispondere che non vi sono scolari qui contemplati; i soci d'una società di mutuo soccorso possono esser uomini di 20, di 30 e di 40 anni.

Io intendo, dice il signor Ministro, che l'amministrazione postale abbia a che fare esclusivamente coi capi di scuola o società di mutuo soccorso; il depositante scompare affatto, esso deve aver fiducia nel suo capo.

Tale è il senso, tale, a suo avviso, il concetto che informa la legge, e ripropone l'articolo quale si era prima.

Se fosse così chiaro, l'Ufficio Centrale non avrebbe avuto duopo di studiarvi tanto.

Il signor Direttore delle poste, nostro collega Barbavara, ha già indicato un altro emendamento che realmente chiarisce. Esso disse: levate quel *collettivo* alla parola libretto, ed allora risalta la sua vera natura di libretto individuale, rilasciato ai maestri o capi delle società: allora non si dà più luogo ad equivoci.

Che il signor Direttore delle poste preferisca tale sistema è chiaro e naturale. Tutto rimane concentrato nella cifra che mano mano il maestro o capo gli indica di aggiungere o levare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — FORNATA DEL 13 MAGGIO 1875

al sub libretto; i depositanti scompaiono, subentra unico per tutti il capo; ma un bel giorno questi può esigere il libretto intero ed andarsene.

Gli onor. Ministro e Direttore delle poste vi ripetono che è un atto di fiducia, non solo fra depositanti e capi, ma anche fra i capi e l'amministrazione postale, poichè essa non è obbligata a dare a qualsiasi maestro o capo il libretto per i risparmi collettivi, ma li dà solo a quelli che sono di sua fiducia, il che importa che lo può togliere se dubitasse.

Non v'ha dubbio che il metodo è ben più semplice; e siccome importa aver riguardi a questi esecutori si può sostituire un tale sistema a quello che tutelava più i depositanti; ma allora non basta il ripristinare l'antico articolo, conviene togliere la causa dell'equivoco; levare la parola *collettivo* e sostituire quella di *libretto accordato ai direttori delle scuole o società*.

Anzi con questa più precisa indicazione conviene pure cominciare l'articolo, anzichè colle generiche: *le scuole o società di mutuo soccorso*.

Con tale cambiamento l'Ufficio Centrale accetterebbe il sistema che si vuol sostituire che riposa interamente sulla fiducia.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. E in capo all'articolo l'onorevole Relatore mantiene la stessa dizione?

Senatore TORELLI, *Relatore*. In capo all'articolo io direi: *I direttori delle scuole, ecc.*

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Allora accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato.

Art. 13.

« I direttori delle scuole e le società di mutuo soccorso che si propongano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l'ufficio postale un libretto, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la società e sia riconosciuto dalla amministrazione postale.

» Il libretto rilasciato dall'Ufficio postale ai direttori delle società sarà fruttifero anche al di là del limite stabilito dall'articolo 6.

» A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o società di mutuo soccorso.

» Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 14.

« Potranno essere ammesse ai vantaggi dell'articolo precedente associazioni filantropiche, le quali si occupino di raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati ed i direttori accettati dalla amministrazione delle poste. »

(Approvato.)

Art. 15.

« Le spese per l'applicazione di questa legge sono per intero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.

» Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle società di mutuo soccorso ed altri che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale.

» I premiai direttori delle scuole non saranno dati che in considerazione del buono effetto educativo ottenuto.

» Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza, di cui all'articolo 19 si potrà assegnare non più dei 7/10 dell'utile rimanente ai libretti vigenti da più di un anno, in ragione dell'interesse accumulato in essi nel quinquennio. »

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione delle casse di risparmio postali.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario;

Spesa straordinaria per lavori di ristaurazione generale del palazzo Ducale di Venezia;

Modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'Esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato;

Dono nazionale al Generale Giuseppe Garibaldi;

Maggiori spese ai residui 1874 e retro, iscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1875;

Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto.

La seduta è sciolta (ore 6).

LXVI.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di casse di risparmio postali — Considerazioni del Senatore Verga all'art. 16, cui risponde il Relatore, Senatore Torelli — Proposta aggiuntiva del Senatore Verga — Osservazioni del Senatore Tabarini — Dichiarazioni del Relatore adesive alla proposta del Senatore Verga — Dichiarazione analoga del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'articolo conforme alla versione dell'Ufficio Centrale emendata dal Senatore Verga — Osservazioni del Relatore all'art. 17 — Proposta del Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi da 18, a 27, ultimo del progetto. — Discussione del progetto di legge: — Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati Italiani in Egitto — Approvazione degli articoli e dell'annesso protocollo — Discussione del progetto di legge: — Spese straordinarie per lavori di restauro generale del palazzo ducale di Venezia — Approvazione degli articoli — Approvazione del progetto di legge: — Dono nazionale al generale Garibaldi — Approvazione del progetto di legge: — Maggiori spese ai residui 1874 e retro, iscritti nel bilancio definitivo di previsione pel 1875.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
Istituzione delle Casse di risparmio postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione delle casse di risparmio postali.

Ma altri ieri si rimase all'art. 18. Ne do lettura:

Art. 16.

« I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno

impiegati come all'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, N. 1270, in cartelle fondiario ed in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi. »

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. Con quest'articolo, l'Ufficio Centrale ha portato una modificazione essenziale a quello che era stato approvato dalla Camera dei Deputati.

La Camera dei Deputati nel suo articolo aveva stabilito che i fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio, dovessero essere per metà impiegati come all'art. 22 della legge 17 maggio 1863, N. 1770 (ossia in rendite iscritte del Debito pubblico, o in buoni del Tesoro, o in conto corrente al Tesoro dello Stato), e l'altra metà in prestiti alle Provincie, ai Comuni, ed ai loro consorzi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Ora, l'Ufficio Centrale ha tolto questa misura, diremo così, di assegno di fondi. Esso ha stabilito che questi fondi possono essere indistintamente impiegati o in rendite iscritte del Debito pubblico, o in buoni del Tesoro, o in conto corrente al Tesoro dello Stato, o in cartelle fondiarie, od in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai loro consorzi.

Io devo far notare al Senato, che veramente col suo articolo la Camera dei Deputati aveva già derogato, diremo, ai principi fondamentali della Cassa di depositi e prestiti, i cui fondi, giusta l'articolo 16 della legge relativa del 17 maggio 1863, dovevano essere impiegati in prestiti alle Provincie, ai Comuni, ed ai loro consorzi; e non erano che i fondi eccedenti che potevano essere impiegati in buoni del Tesoro, in cartelle del Debito pubblico, o in conto corrente al Tesoro dello Stato; ma però almeno una metà dei suoi fondi rimaneva assegnata in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai loro consorzi, e tanto più che aveva stabilito poi nell'articolo 18 che fossero dati preferibilmente per la costruzione delle strade comunali obbligatorie.

Ognuno sa come in molte Provincie ci sia bisogno di queste strade, o come molti Comuni trovano difficilmente chi voglia fornir loro il denaro. Ora, se la Cassa di depositi e prestiti potrà liberamente disporre dell'impiego de' suoi fondi, trovando più comodo e spedito il collocarli in buoni del Tesoro, in conto corrente al Tesoro dello Stato, od in cartelle fondiarie, si verificherà facilmente il caso che essa non sia in grado di soddisfare se non imperfettamente ed in esigua misura alle domande di prestiti per parte dei Comuni, delle Provincie e dei consorzi.

Perciò io desidererei che l'Ufficio Centrale, che ha addotto dei motivi sicuramente apprezzabili in appoggio del suo emendamento, vorrei, dico, che potesse in qualche modo rassicurare le Provincie, i Comuni e i consorzi che avranno pur sempre una preferenza nell'impiego dei fondi della Cassa dei depositi e prestiti per comodo del pubblico, il quale ha un vivo interesse che questi fondi siano assegnati alle Provincie, ai Comuni per metterli in grado di intraprendere opere pubbliche, e ciò dal momento massimamente che questo impiego è so-

lidamente guarentito col mezzo delle delegazioni sugli esattori delle imposte dirette.

Io credo che l'Ufficio Centrale si sarà preoccupato di questo interesse e che sarà in grado di dare qualche spiegazione soddisfacente.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Come innovazione è certamente questa la più grave che il vostro Ufficio Centrale ha portato alla legge che si discute, ma la credo ben fondata ed utile sotto tutti i rapporti.

L'articolo nel progetto, quale venne dall'altro ramo del Parlamento, prescriveva *che la metà dei fondi eccedenti i bisogni del servizio delle casse dei depositi e prestiti, dell'essere impiegata in prestiti alle provincie ai comuni ed ai loro consorzi*.

L'Ufficio Centrale ha eliminato quell'obbligo, o per meglio dire quella proporzione della metà, quel vincolo, che non possa mai aver impiegato meno della metà de' suoi fondi disponibili in prestiti ai Comuni.

Ora, l'onorevole Senatore Verga, per evidente chiara simpatia, allo scopo di aiutare i Comuni e le Provincie, chiede perchè siasi tolto quel vincolo che la metà delle somme disponibili debba darsi in mutui a' detti corpi morali per la costruzione soprattutto di strade.

Il vostro Ufficio Centrale è penetratissimo dell'utilità di stabilire e promuovere strade comunali e provinciali in ogni tempo, ed oggi più che mai lo stabilire facili relazioni fra le popolazioni fu ed è il precipuo mezzo per sviluppare le risorse del paese, non cho per governarlo meglio. Chi non conosce le idee di Napoleone I. rapporto alla Vandea? Le strade comunali sono il più potente mezzo civilizzatore, ed in alcuni luoghi sarebbe stato forse più opportuno l'incominciare con queste vie anzichè colle strade ferrate, che poi costano assai di più, progrediscono più lentamente e dopo non hanno aiimento; ma non voglio far digressioni inutili, e mi terrò stretto all'argomento.

Il vostro Ufficio si è chiesto se quel vincolo poteva recar nocimento allo scopo principale della nostra legge, che è quello d'un sicuro e pronto impiego dei fondi che l'amministrazione postale raccoglierà e trasmetterà alla Cassa dei depositi e prestiti. Si è chiesto inoltre se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

era cosa facile il mantenero quella proporzione, il che vuol dire stare nella legge, e per ultimo si è chiesto se quel vincolo era necessario per aiutare i Comuni.

Io vi esporrò le ragioni per le quali il vostro Ufficio venne alla soluzione che il vincolo può essere dannoso alla Cassa dei depositi e prestiti senza esser utile ai Comuni e Provincie, e come poi queste troveranno nei titoli che soli possono emettere, ossia nella forma del prestito, il miglior protettore sotto il rapporto di procurarsi i mezzi.

Fra le due cose a provarsi, incomincerò da quella relativa all'imbarazzo che quel vincolo potrebbe generare, poi verrò a quella della sua inutilità.

Quando si fa una legge, e poi in essa si pongono condizioni che si riferiscono ad altro scopo, è impossibile che non nasca qualche attrito, qualche lotta fra i due scopi.

Vediamo se e come può prodursi nel nostro caso.

La legge diceva che i fondi eccedenti il bisogno della Cassa dei depositi e prestiti dovevano venir impiegati per metà in fondi pubblici, boni del Tesoro od in cartelle di credito fondiario, e l'altra metà in prestiti ai Comuni, a Provincia e consorzi.

Veniamo all'atto pratico; notate bene che, per quanto si possano stimar lenti anche i primi passi, trattandosi d'una istituzione che raccoglie i risparmi in tutte parti d'Italia, si va tosto nei milioni.

Alla fine del 1872 le Casse esistenti in Italia in numero di 103, avevano 415 milioni di lire in depositi: quando si ha un campo sì vasto, si fa presto a raggiungere anche l'unità milione. Or dunque, supponete se ne raccolgano anche solo 25, e che la somma che sopravvenga al bisogno del servizio ordinario sia di 20. Su questa somma 10 milioni dovrebbero venir dati a prestito ai Comuni e Provincie, e poi, siccome il fatto, si presso gli altri paesi che presso di noi, provò che questi risparmi, ossia l'impiego nei libretti, prende proporzioni direi geometriche, tante che talvolta il terzo anno è del decuplo del primo, potrebbe avvenire che questa metà, dopo tre anni, si elevasse anche a 30 milioni.

Dato l'assunto obbligo di quel genere d'impiego, ne verrebbe per prima naturale conseguenza, onde non siavi danno a carico delle

Casse di risparmio, che quest'impiego non manasse mai di potersi fare presso Comuni e Provincie.

Ma, se in tesi generale vi vorranno degli anni molti prima che il bisogno complessivo di far strade sia cessato, non è così rapporto ai singoli casi od impieghi; voi avete bisogno che la dimanda sia pronta; ma la dimanda alla sua volta dipende da un cumulo di atti, dai passi che convien fare onde i progetti sieno eseguibili; e voi sapete che cosa vuol dire un progetto, soprattutto se vasto, se tocca molti interessi, se devono andare d'accordo più Comuni o più Provincie! Corrono anni ed anni prima che tutto sia in ordine; frattanto che farà la Cassa dei depositi e prestiti? Impiegherà essa meglio che sa i suoi fondi, lasciando sfuggire anche ottime occasioni di impieghi buoni e sicuri? Converrebbe che le due esigenze potessero camminare di pari passo, ossia, che la domanda dei Comuni e Provincie, per progetti in piena regola, fosse sempre al livello del danaro che affluisce alla Cassa di depositi e prestiti.

Ora, questa è cosa che non è punto probabile che in via eccezionale, che potrebbe durare ben poco, ed è esposta ad ogni tratto a venire alterata.

Infatti, supponete che questo equilibrio esista, che l'impiego sia di 50 milioni; sugli altri 50 che la Cassa era libera di disporre, ne imprestò 20 al Tesoro, che è pure uno degli impieghi contemplati dalla legge; supponete che in un anno felice esso raccolga quella somma; egli si debita verso la Cassa anche prima della scadenza obbligata. Ecco di nuovo alterata la proporzione; che farà la Cassa dei depositi e prestiti? dovrà essa raccomandarsi ai Comuni e Provincie che facciano debiti, perchè possa dar loro i 10 milioni necessari a ristabilire il suo equilibrio nell'impiego? E se non hanno pronto il progetto, se non sono in grado di chiedere quella somma, la Cassa non si troverà essere in opposizione alla legge, senza sua colpa? Dovrà essa tralasciaro impieghi utili per star sempre a disposizione dei Comuni o Provincie? Non sarebbe questo un ledere i diritti della Cassa di risparmio, che dev'essere di tutti i benefici che può dare il suo danaro?

Quest'obbligo manca di base giusta, e non è

possibile nemmeno l'eseguirlo in modo da non uscir mai dalla legge.

Ma poi, o Signori, è desso realmente necessario? Credete che la Cassa dei depositi e prestiti sarà restia a quell'impiego?

Per rispondere a questo, conviene esaminare la natura dei titoli, ossia la forma esclusiva concessa ai Comuni e Provincie sotto la quale possono chiedere simili prestiti.

Essa è determinata dall'articolo successivo ossia dal 17°.

Esso dice che *i prestiti* ai Comuni, alle Provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle imposte dirette quali sono stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1871, N. 131, tolto però il limite minimo dell'entità delle delegazioni stabilite dall'alinea del citato articolo 4.

Ora vediamo questi articoli della legge citata. Mi si permetta di darne lettura per intero, poichè sta lì quello che si può chiamare il nodo della questione.

Ecco gli articoli:

Art. 3.

« Il pagamento delle somme dovute dai comuni allo Stato pel debito di canone di dazio consumo per l'anno 1870 e precedenti, non stato prorogato per legge, e che non sarà stato soddisfatto all'epoca della promulgazione della presente, il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni dei comuni debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati. »

Art. 4.

« Il debito di ciascun comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1 gennaio 1871 sarà ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il comune rilascerà una delegazione a favore dello Stato.

» Le delegazioni non potranno essere più di cinque, e ciascuna non sarà inferiore ad un decimo delle sopraddette due imposte per l'anno 1870.

» La scadenza di ciascuna delegazione coinciderà all'epoca dell'ultimo versamento che l'esattore dovrà fare per le imposte dell'anno rispettivo. »

Art. 5.

« Il comune nel deliberare sull'emissione delle delegazioni, dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono, l'imposizione e l'applicazione delle sovraimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati, nella misura sufficiente ad eseguire l'intero pagamento delle delegazioni stesse.

» La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni cui si estendano le delegazioni, a meno che il comune non saldi il suo debito prima della loro scadenza. »

Art. 6.

« Le somme riscosse a titolo di sovraimposte comunali saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate nelle casse erariali man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte principali, o fino all'estinzione della delegazione per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, i comuni non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovraimposte comunali di cui all'articolo 5, nè alcuna somma che provenga dalle medesime, potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il comune.

» Le sovraimposte comunali destinate al pagamento delle delegazioni, e finchè queste sieno estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale, sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato. »

Art. 7.

« L'agente incaricato della riscossione delle sovraimposte comunali destinate all'estinzione delle delegazioni, sia esso governativo o comunale, è responsabile personalmente dell'esecuzione del precedente articolo, e non può coi proventi delle sovraimposte delegate fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

» Se, ciononostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di un'obbligazione o non fosse saldata altrimenti alla scadenza, il Governo procederà come è prescritto per i casi di mora dei comuni al pagamento dei canoni del dazio-consumo, salva qualunque altra via legale, per essere soddisfatto. »

Voi vedete da tale enumerazione quale forma e quali privilegi hanno questi titoli; essi sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

fra i più sicuri, perchè si basano sulla sovr'imposta alle imposte dei terreni e dei fabbricati, sono della più pronta esigenza, perchè, una volta deliberato il debito e costituita la *delegazione*, il titolo è sottratto all'azione del Comune e diventa una cambiale tirata sull'agente delle tasse, che è personalmente responsabile, perchè la legge gli dà il più grande dei privilegi nell'esazione, parificandola all'imposta principale; e, per ultimo, nessuna somma proveniente da queste *delegazioni* potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il Comune.

Non solo è difficile, ma è impossibile l'immaginare un titolo che possa dirsi più sicuro di questo, di più certa esazione; e quindi, occorrendo, anche di più facile collocamento qual pegno in caso d'un improvviso straordinario bisogno.

Egli è per la natura intrinseca di simile titolo che sarà ricercatissimo, soprattutto se diventa inutile quel vincolo tanto nei casi che la cassa dei depositi e prestiti abbia fondi disponibili che coincidono per la loro disponibilità con le ricerche dei Comuni e Province, quanto nel caso che abbia titoli di facile realizzazione; essa preferirà sempre quell'impiego, l'ottimo sopra tutti. Avverrà forse ben sovente che i fondi impiegati supereranno la metà delle somme complessive impiegate.

La tutela ossia il favore che si vuol fare ai Comuni e Province non mancherà quindi nel fatto, ma deriverà dalla natura del titolo dell'obbligo dei Comuni e Province e non da un vincolo che, ammesso, può generare i pericoli che vi ho accennati e che del resto non sarebbe possibile il mantenere.

Voi vedete pertanto con quanta ragione il vostro Ufficio lo tolse. Con questa disposizione crede anzi il vostro Ufficio Centrale di avere d'assai migliorata la legge e semplificata la sua esecuzione.

Per verità, quando si paragona questo progetto a quello di due anni or sono, parmi che risulti chiaro come sia ben giustificato il Senato se allora, temendo complicazioni nell'amministrazione delle poste, lo respingesse; ora invece lo encomia e ne raccomanda l'accettazione. La graduale sua introduzione ci è garante di progressivo sviluppo senza cagionare danno di sorta; la natura nominale risponde al vero scopo di veder curare i risparmi; la li-

bertà d'azione delle Casse dei depositi e prestiti garantisce il miglior impiego possibile. È tale complesso di miglioramenti che si può di leggeri consolarsi anche del tempo perduto.

Ora, tornando alle chieste maggiori spiegazioni dell'onorevole Senatore Verga, spero che sarà soddisfatto.

Tuttavolta, perchè sia utile anche la sua osservazione mi permetterò di esprimere un dubbio che mi balenò nel leggere l'articolo 6 della legge sulle *delegazioni*. È detto che *ciascuna somma che provenga dalle medesime potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il Comune*.

Sotto questi terzi è desso compreso anche l'erario?

Parmi che non vi sia dubbio; tuttavolta, se fosse lecito il chiederla, per sovrabbondanza di precauzione una dichiarazione del signor Ministro non sarebbe male.

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Verga ha la parola.

Senatore VERGA. Le spiegazioni che ha fornito l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale mi hanno soddisfatto, in quanto che egli ha assicurato che non è nel concetto dell'Ufficio Centrale, coll'emendamento da esso proposto a quest'articolo, di posporre i Comuni, le Province ed i consorzi nell'impiego dei fondi della Cassa dei depositi e prestiti.

Tuttavia, a prevenire ogni contraria interpretazione di quest'articolo, mi permetterei di proporre una modificazione allo stesso articolo la quale, spero, sarà accettata dall'Ufficio Centrale, consistendo la medesima in una semplice trasposizione di parole, cioè, nell'invertire l'ordine d'enumerazione degli impieghi dei fondi della Cassa, col collocare in primo luogo i prestiti ai Comuni, alle Province ed ai consorzi, poi le cartelle fondiarie, ed infine le cartelle del debito pubblico, i buoni del Tesoro, ed il conto corrente al Tesoro dello Stato.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Io credo che l'Ufficio Centrale non abbia nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta che propongono l'onorevole Senatore Verga. Quest'aggiunta avrà per effetto di chiarire un dubbio che poteva veramente nascere in quanto alle delegazioni di crediti comunali.

Su questa materia per altro io credo utile di

osservare che l'impiego delle somme che si raccoglieranno nelle Casse postali di risparmio, deve dipendere più che altro dalla solerzia e dall'accorgimento del direttore della Cassa dei depositi e prestiti. Non si può dissimulare che il direttore assume una grandissima responsabilità con questa nuova funzione che si dà alla sua amministrazione; e siccome dove è responsabilità bisogna che vi sia libertà, ho insistito molto perchè l'Ufficio Centrale non stabilisse proporzioni nell'impiego dei fondi raccolti, ma lasciasse al direttore della Cassa dei depositi e prestiti una grande latitudine di scelta, per metterlo in grado di preferire quelli fra gl'impieghi che potranno dare insieme sicurezza e facilità di ricupero.

L'indole delle Casse di risparmio ognuno la conosce. L'impiego dei fondi che raccolgono, ha bisogno di queste due essenziali condizioni: la sicurezza della garanzia, e la facilità del ritorno dei capitali.

Perciò, sebbene i Comuni abbiano diritto ad ogni preferenza, in quanto i benefici dell'economia privata è utile che si riversino in vantaggio dei Comuni e delle Provincie ove il risparmio si è fatto, pare si possono avere anche altri modi d'impiego, del pari e forse più convenienti. Pur troppo le condizioni economiche dei Comuni in Italia, non sono oggi quali si desidererebbero, e gl'imprestiti fatti alle amministrazioni comunali non sempre sono di facile e sicura esazione. Su questo argomento ci sono storie troppo dolorose, perchè io le debba qui ripetere; e credo che l'Ufficio Centrale nel tempo che ha fatto cosa savia a non prescrivere al direttore della Cassa di depositi e prestiti la somma che deve impiegare tassativamente in prestiti comunali, credo d'altronde che questa maniera d'impiego con delegazioni speciali sulle Casse dei comuni, presenti tutte le desiderabili garanzie; lasciando però sempre libera la direzione della Cassa dei depositi e prestiti di misurare fino a che punto e a quali Comuni essa possa concedere la sua fiducia.

Ed infatti che cosa fanno le altre Casse di risparmio? Queste, mentre preferivano di investire i loro capitali negli imprestiti ai Comuni, oggi, dopo una dura esperienza, hanno dovuto ridurre questo modo d'impiego ai minimi termini.

Così farà la Cassa di depositi e prestiti; non

concederà prestiti se non quando dall'esame del bilancio comunale vedrà qual è la situazione economica del Comune, e quali sono le garanzie che presenta.

Giacchè ho la parola, ringrazio l'onorevole collega Senatore Torelli di quanto ha detto, per giustificare il giudizio che io mi sono indotto a dare di questa legge come è proposta oggi, diverso da quello che ne aveva fatto quando fu proposta la prima volta due anni fa.

Come allora dissi, io non aveva avversione a questa nuova istituzione per se stessa, anzi la reputava benefica; non temevo punto che facesse una concorrenza dannosa alle Casse di risparmio esistenti. Altre ragioni che pur sembravano gravi a molti, mi decisero allora ad avversare quella legge. Ora che la stessa legge è presentata con notabili e sostanziali modificazioni, non ho più motivo per combatterla.

Dirò sommariamente le differenze che passano tra la proposta di legge che ora si esamina, e quella che dovemmo esaminare la prima volta.

Primieramente l'istituzione delle Casse di risparmio non è estesa indistintamente a tutti gli uffici postali del Regno, cosa che a me pareva esorbitante, ma si farà gradualmente, secondo le convenienze dell'amministrazione.

In secondo luogo, per regola si escludono i libretti al portatore, e questo nel tempo che accresce la fiducia, scema il pericolo degli errori a carico dell'ufficiale postale, ravvicinando questo nuovo servizio a quello dei vaglia postali.

In terzo luogo, ora si fa chiara distinzione delle attribuzioni date agli uffici postali e di quelle che spettano alla Cassa dei depositi e prestiti. Raccogliere i risparmi spetta all'amministrazione postale, impiegarli in modo fruttifero spetta alla Cassa dei depositi e prestiti. Queste due operazioni distinte, erano nel primo progetto fra loro intralciate e confuse, e questo pareva un pericolo ed una complicità grave.

Finalmente la Direzione delle poste non era favorevole alla legge: ed io dava un grandissimo valore al suo dissenso, perchè mi pareva pericoloso aggravare di una nuova funzione una amministrazione bene ordinata, potendosi guardare l'ordine presente senza raggiungere il bene futuro.

Come la legge oggi si presenta, questo pe-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — FORMATA DEL 14 MAGGIO 1875

ricolo è evitato, e il nostro collega Senatore Barbavara ha assicurata il Senato, che egli con questa legge si ripromette di mandare innanzi le casse postali, come manda innanzi il servizio ingente dei vaglia.

Queste sono state le ragioni per le quali io ho creduto, anzi ho dovuto mutare opinione rispetto alle casse di risparmio postali.

Chiedo scusa al Senato d'aver presa questa occasione per spiegare la mia condotta in questo importante argomento.

PRESIDENTE. Acconsente l'Ufficio Centrale che nell'art. 16, meglio che un emendamento, si faccia una trasposizione?

Senatore **TORELLI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Relatore.

Senatore **TORELLI, Relatore.** L'Ufficio Centrale è tanto più proclive ad accettare tale trasposizione che già esso stesso nella sua relazione fece un cenno che collima con quest'idea.

A pagina 5 di detta relazione parlando dell'impiego si legge:

« Esaminato l'articolo 22 della legge 17 maggio 1863 si ritrovò che si riferisce all'impiego di rendite iscritte del debito pubblico o in buoni del tesoro o in conto corrente al tesoro dello Stato; a questo genere di impiego la legge aggiunse quello delle cartelle fondiari, e per ultimo in ordine di enumerazione, non già in ordine d'importanza, l'impiego di prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi. »

Ben vedete come l'Ufficio Centrale ebbe cura di avvertire che l'essere ultimo in ordine di enumerazione l'impiego in prestiti ai Comuni, non voleva dire che fosse ultimo d'importanza.

L'Ufficio Centrale accetta quindi la trasposizione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 16...

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Solamente perchè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha manifestato il desiderio di conoscere l'intenzione del Ministero, dirò qualche parola; non certo per aggiungere cosa alcuna alle considerazioni di ordine amministrativo ed economico, esposte tanto dall'onorevole Senatore Torelli, quanto dall'onorevole Senatore

Tabarrini, perchè niun'altra cosa dopo i loro discorsi potrebbe essere più superflua.

Dirò quindi che acconsento nel concetto dell'Ufficio Centrale, che è quello di non determinare che i fondi debbano per una metà ricevere una determinata forma d'impiego e per una metà un'altra.

Soggiungo che con questa modificazione all'articolo 22 della legge del 1863, implicitamente, come osservava l'onorevole Senatore Verga, si arreca notevole, anzi radicale modificazione anche all'art. 16 della medesima legge. Non si è voluto però andar contro all'intento primitivo e principale che si ebbe colla fondazione delle Casse di depositi e prestiti; vale a dire che le somme raccolte per mezzo dei depositi dovessero servire espressamente e particolarmente ai prestiti da farsi ai Comuni e alle Provincie per opere di pubblica utilità. Dimodochè per queste modificazioni alla legge del 1863, nè le Provincie, nè i Comuni, come pure ha dichiarato l'onorevole Relatore, accettando la trasposizione suggerita dall'onorevole Verga, debbano temere di perdere punto del diritto di ricorrere a questa fonte per sovvenire a certi straordinari loro bisogni.

Solamente rimangono escluse dal beneficio le Opere pie, le quali erano ricordate dalla legge del 1863 fra quegli enti che potevano attingere alle Casse dei depositi per averne prestanze; per l'avvenire desse no saranno escluse per le ragioni che furono esposte nella Camera dei Deputati, allorchè si discusse questo progetto di legge.

Concludendo, acconsento alla forma nuova dell'articolo 16 proposta dall'Ufficio Centrale, ed emendata dall'onorevole Senatore Verga.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo modificato per metterlo ai voti.

Art. 16.

« I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi, ed in cartelle fondiari giusta l'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, N. 1270. »

Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 17.

« I prestiti ai comuni, alle provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1871, N. 131, tolto però il limite minimo dell'entità di dette delegazioni, stabilito dall'alinea del citato articolo 4.

» L'interesse di questi prestiti sarà fissato come all'art. 17 della legge 17 maggio 1863, N. 1270.

» Per i debiti arretrati verso la cassa dei depositi e prestiti saranno applicati gli articoli 1 e 2 dell'allegato B della legge 19 aprile 1872, N. 759. »

Senatore TORELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. A proposito della disposizione contenuta nell'art. 6 della legge 27 marzo 1871, che ebbi l'onore di leggere, io pregai il signor Ministro a voler dare assicurazione che sotto la denominazione dei *terzi* che non potevano oppignorare le *delegazioni* dei Comuni, si intendeva compreso anche l'erario. Pregherei di voler esprimere in proposito il proprio convincimento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Fu già detto dall'onor. Relatore, che qualunque dubbio a questo proposito sarebbe a bello studio cercata; e ad escluderla basta l'esame della disposizione di questa legge, confrontata con quelle della legge del 19 aprile 1872, che stabilì il modo di fare queste delegazioni pel pagamento dei debiti dei Comuni. Egli è evidente, che se queste delegazioni debbono essere una vera sicurezza che la Cassa dei depositi e prestiti rientri in ciò che le è dovuto, nessuno, ed il Governo meno degli altri, potrà mettere mano nelle somme rappresentate da queste delegazioni, ad impedire o sospenderne il pagamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 18.

« I prestiti ai Comuni rurali si faranno di preferenza per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, ed il loro rimborso con le relative delegazioni potrà in questo caso estendersi a 30 anni. »

(Approvato.)

Art. 19.

« L'esecuzione di questa legge è posta sotto la vigilanza della Commissione istituita dall'art. 6 della legge 17 maggio 1863, N. 1270, la quale nella sua relazione annua al Parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi. »

(Approvato.)

Art. 20.

« I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, N. 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire diecimila, saranno a partire dal 1 gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione dell'Amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti. Questa continuerà a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi nella città dove ha sede, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi che si troveranno presso le intendenze. »

(Approvato.)

Art. 21.

» L'ordine di restituzione dei depositi, di cui all'articolo precedente, sarà proposto e firmato da un funzionario dell'intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'intendente o da chi per lui. »

(Approvato.)

Art. 23.

« Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 1860, N. 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, N. 1636 quando la vendita che giusta la liquidazione dell'annualità e degli accessori si deve iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico, a nome dell'ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del Consolidato, l'affrancante dovrà depositare nella Cassa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

dei depositi e prestiti, per conto dell'ente morale, il capitale della frazione di rendita non iscrivibile, calcolato il valore di borsa del giorno del versamento.

» Tale deposito, sebbene inferiore alle L. 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, finchè mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti si possa provvedere al reinvestimento in rendita consolidata del 5 o del 3 0/0, a prezzo di borsa.»

Senatore TORELLI, *Relatore* Domanda la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. È occorso in quest'articolo un errore di stampa. Dove dice: *calcolato il valore di borsa* deve dire: *calcolato al valore di borsa*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa correzione, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 24.

« Sulle iscrizioni d'annualità per frazioni di rendita minore del minimo stabilito per le iscrizioni sul Gran Libro, le quali, a termini dei Regi Decreti 26 giugno 1862, N. 677, e 31 marzo 1864, N. 1725, si troveranno esistenti sui registri della cassa dei depositi e dei prestiti all'attuazione della presente legge, rimarrà sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che o ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o colla riunione delle iscrizioni, od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 5 o del 3 0/0 non inferiori al loro ammontare. »

(Approvato.)

Art. 25.

« La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24 non si applicherà agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge od al deposito di cui all'art. 23 faranno dichiarazione formale di non assentirvi.

» In tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quitanza. »

(Approvato.)

Art. 26.

« L'Amministrazione della cassa dei depositi e

prestiti è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1869, N. 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato, alla formazione e approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, come pure alle entrate e spese dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 27.

» Con Decreto Reale si provvederà alle disposizioni transitorie ed ai regolamenti occorrenti per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Anche lo squittinio segreto di questa legge avrà luogo in una delle prossime tornate.

Discussione e approvazione di vari progetti di legge.

PRESIDENTE. Poichè il nostro Regolamento ci permette d'invertire l'ordine del giorno, vedendo presente in quest'Aula l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, aprirò la discussione sul progetto di legge: Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

Si dà lettura degli articoli del progetto e del protocollo che vi è annesso.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a modificare, per un periodo non maggiore di cinque anni, la giurisdizione esercitata dai consoli italiani in Egitto, entro i limiti, e sotto l'osservanza delle condizioni determinate dal protocollo qui unito del 23 gennaio 1875, e dalle quattro Note ivi menzionate, scambiate nel 24 febbraio e nel 1 marzo 1873 tra il Ministro italiano in Costantinopoli ed il Ministro degli affari esteri di S. A. il Kédive, non che a dare i provvedimenti necessari per assicurare l'adempimento delle condizioni medesime. »

Se nessuno chiede la parola metterò ai voti questo primo articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Chi l'approva, si alzi.
(Approvato.)

PROTOCOLLO.

S. E. Chérif Pacha, Ministre de la justice de S. A. le Khédive et monsieur le commandeur De Martino, Agent et Consul général de S. M. le Roi d'Italie, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

L'accord résultant de l'échange des notes passées à Constantinople entre S. E. Nubar Pacha, Ministre des affaires étrangères de S. A. le Khédive, et monsieur le comte Barbolani, Ministre d'Italie, le 24 janvier et 1^{er} mars 1873 est ratifié et sera mis en exécution, avec la seule réserve, de la part du Gouvernement italien, de l'approbation du Parlement.

Seront regardés comme faisant partie de l'accord sus-énoncé:

1. Le règlement judiciaire avec tous ses annexes ;

2. Le procès-verbal du 10 novembre 1874, signé à Alexandrie entre S. E. Chérif Pacha, Ministre de la justice, et monsieur le marquis des Cazaux, Agent et Consul général de France. Copie de ce procès-verbal est annexée au présent protocole.

Les mesures transitoires, convenues avec d'autres Puissances, seront étendues aux sujets de S. M. le Roi d'Italie, qui en réclameront l'application.

En foi de quoi, le présent protocole a été signé en double.

Au Caire aujourd'hui, vingt-trois janvier mil huit-cent soixante-quinze.

PRESIDENTE. Chi approva il protocollo di cui venne data lettura, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto, sorga.

(Approvato.)

Anche di questo progetto di legge si farà la votazione a squittinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario, ma trovandosi l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia assente per indisposizione, la di-

scussione di questo progetto di legge sarà rimandata ad altra seduta.

Viene ora in discussione il progetto di legge per una spesa straordinaria per lavori di restauro generale del palazzo Ducale di Venezia.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquecentosettanta mila (lire 570,000) per lavori di riparazione e restauro generale al palazzo ducale di Venezia. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« La suddetta somma verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione col titolo: *Lavori di riparazione generale del palazzo ducale di Venezia*, e ripartita in dieci esercizi a partire da quello 1875. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto, sorga.

(Approvato.)

Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge viene rimandata ad un'altra seduta.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge riguardante le modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.

Se non che, mi si fa osservare non essere presente né l'onorevole Ministro della Guerra, né l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, perciò questo progetto sarà messo in discussione in una delle prossime tornate.

Passeremo alla discussione del progetto di legge per il Dono nazionale al generale Giuseppe Garibaldi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella dell'articolo.

Lo rileggo.

Articolo unico.

« In attestato di riconoscenza della Nazione Italiana al glorioso concorso prestato dal generale Garibaldi alla grande opera della sua unità e indipendenza, è autorizzato il Governo del Re ad iscrivere sul Gran Libro del debito Pubblico dello Stato, una rendita di lire 50 mila annue del Consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1. gennaio 1875, in favore di Giuseppe Garibaldi; ed è inoltre assegnata al medesimo un'annua pensione vitalizia di altre lire 50 mila con la stessa decorrenza. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, e la legge constando di un solo articolo, sarà votata a squittinio segreto in un'altra tornata.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Sono incaricato dall'onorevole mio collega, il Ministro delle Finanze, di sostenere la discus-

sione del progetto di legge: Maggiori spese ai residui 1874 e retro iscritti nel Bilancio definitivo di previsione per 1875.

PRESIDENTE. Essendo autorizzato l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di sostenere la discussione di questo progetto di legge, prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto e dei capitoli del Bilancio che vi sono ammessi.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo unico.

« Sono autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1875, le maggiori spese, nella somma complessiva di lire ottocentoventiduemila duecentotto e centesimi sessantacinque (L. 822,208 65) pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1874 e precedenti, ripartibili fra i Ministeri ed i capitoli secondo l'annesso quadro A. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, si darà nuova lettura dei capitoli del bilancio che vi sono ammessi per metterli ai voti.

Quadro A.

CAPITOLI DEL BILANCIO		IMPORTARE della maggiori spese ai residui 1874 e degli anni precedenti	Totale
N.	Denominazione		
Ministero di grazia e giustizia e del culti.			
16	Dispacci telegrafici governativi (Approvato.)	14,000 »	14,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.			
30	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero (Approvato.)	8,000 »	8,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

CAPITOLI DEL BILANCIO		IMPORTARE delle magiori spese ai residui 1874 e degli anni precedenti	Totale
N.	Denominazione		
Ministero dell' interno.			
8	Fitti di locali per gli archivi di Stato	4,000 »	741,000 »
37	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia (Approvato.)	740,000 »	
Ministero dei lavori pubblici.			
51	Dispacci telegrafici governativi.	10,000 »	
152	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Costruzione di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti a sinistra del ponte sul Toce alla Masone (Novara).	990 46	
162	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada nella loca- lità denominata la <i>Riva di Santa Maria Madda- lena</i> presso Casteinuovo (Belluno).	2,261 28	
164	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il corrente Cubbia fra il ponte sul Cison e l'abitato di Arsiè (Belluno)	300 72	
168	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Molina (Udine).	9,094 38	56,208 65
170	Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXII - Si- stemazione della strada fra i ponti Monia e Rotto (Massa)	12,378 95	
177	Strada nazionale di San Marino, n. XXIX <i>bis</i> - Si- stemazione del tronco detto <i>La Cattolica</i> presso la città di Rimini e correzione di alcune fortissime pendenze nel resto della strada (Forlì)	782 86	
211	Porto di Livorno di 1. classe - Prolungamento della via <i>Vittorio Emanuele</i>	8,500 »	
269	Spesa per riduzione della chiesa del Carminello in Palermo ad uso di ufficio postale	11,900 »	
	(Approvato.)		822,208 65

PRESIDENTE. Non constando questo progetto di legge che d'un articolo unico, sarà votato a squittinio segreto insieme agli altri in una delle prossime tornate.

L'ordine del giorno per la seduta di domani, che si terrà alle 2, è il seguente:

Discussione dei progetti di legge:

Soppressione di alcune attribuzioni del Pub-

blico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Con-
tenzioso finanziario (*d'urgenza*);

Modificazioni alle leggi esistenti sulle giu-
bilazioni per l'Esercito in quanto riguarda i
militari in congedo illimitato;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

LXVII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Presentazione di cinque progetti di legge — Proposte del Ministro della Guerra e del Senatore De Filippo, approvate — Presentazione di un progetto di legge — Proposta del Senatore Amari prof., approvata — Presentazione di sei progetti di legge — Discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Approvazione per articoli del progetto — Relazione del Senatore Chiesi sulle petizioni — Rinvio agli Archivi delle petizioni N. 1 e 2 — Rinvio al Ministero delle Finanze della petizione N. 4, accettata dal Ministero — Approvazione dell'ordine del giorno sulle petizioni N. 5, 6 e 7 — Rinvio agli Archivi della petizione N. 15 — Approvazione dell'ordine del giorno sulla petizione N. 21 — Proclamazione dei membri nominati dal Presidente per comporre le Commissioni che esamineranno i progetti sulle spese militari e sulle tasse universitarie.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di 12 progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento; cioè:

Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato. (*Vedi Atti del Senato, N. 41*).

Provvista di materiali di artiglieria da campagna di grosso calibro. (*Vedi Atti del Senato, N. 42*).

Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica. (*Vedi Atti del Senato, N. 43*).

Approvvigionamento di mobilitazione dell'esercito. (*Vedi Atti del Senato, N. 44*).

Modificazione alla legge 14 giugno 1874, numero 1890 sui lavori di difesa del Golfo della Spezia. (*Vedi Atti del Senato, N. 45*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi permetta. Siccome questi cinque progetti hanno uno scopo unico, e sono in istretto rapporto fra loro, ho presentato una sola Relazione. Quindi pregherei il Senato a nominare, ove lo creda, una sola Commissione per esaminarli.

PRESIDENTE. Il Senato ha intesa la proposta del signor Ministro della Guerra. Si faranno quindi le schede per la nomina di questa Commissione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Pregherei il Senato di rimettere, secondo il consueto, la nomina di questa Commissione alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito, la proposta che fa l'onorevole De Filippo, di demandare alla Presidenza la nomina di questa Commissione.

Chi approva la proposta del Senatore De Filippo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo a disposizioni intorno alle tasse e al sistema degli esami universitari. (*Vedi Atti del Senato, N. 46.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Senatore Amari prego il Senato d'indicarmi di quanti membri intende che sia composta la Commissione da nominarsi dalla Presidenza.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io crederei che basterebbero cinque, precisamente quanti sono gli Uffici; ma invece che ciascuno Ufficio nomini un suo Commissario, ho proposto che i Commissarii siano nominati dall'Ufficio di Presidenza.

Io credo che il Senato sarà del mio avviso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, questa Commissione sarà composta di cinque membri, e il Presidente si riserva di annunciare in seguito al Senato i nomi dei Commissarii eletti.

La parola è all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Se l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica avesse, come io suppongo, intenzione di porre in atto col nuovo anno scolastico la legge che ci ha presentato or ora, se verrà approvata dal Senato, io credo che si dovrebbe procedere con una certa sollecitudine; e perciò mi parrebbe che in quest'occasione il Senato farebbe bene di seguire ciò che ha praticato per altre leggi d'istruzione pubblica, vale a dire di affidarne l'esame ad una Commissione, la quale propongo, sia composta di cinque membri, nominati dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del Senatore Amari.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intorno all'affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili. (*Vedi Atti del Senato, N. 17.*)

Inoltre ho l'onore, per incarico del mio collega Ministro delle Finanze, di presentare al Senato cinque progetti di legge, tutti relativi a Convalidazioni di Decreti Reali, autorizzanti prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste degli anni 1873, 1874 e 1875; progetti già stati anch'essi approvati dalla Camera dei Deputati. (*Vedi Atti del Senato, N. 48, 49, 50, 51, 52.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario.

Non essendo presente l'onorevole Guardasigilli, se ne sospenderà la discussione fino al momento in cui egli possa essere presente.

Approvazione per articoli di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni ai militari in congedo illimitato.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere i loro posti.

Consente l'onorevole Ministro della Guerra che questo progetto sia discusso sul testo dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DELLA GUERRA. Acconsento.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del progetto con le varianti proposte dall'Ufficio Centrale.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

generale è chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli,

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

« Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto alla giubilazione nella determinazione della pensione per i militari di truppa, eccetto per coloro i quali, nel giorno della pubblicazione della presente legge avrebbero diritto alla giubilazione ai termini delle leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865.

» Bensi non è valutato per gli ufficiali di complemento e di milizia: per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto per gli effetti summenzionati di quel tempo che, chiamati dal congedo illimitato dovrebbero passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale obbligatorio.

» Gli ufficiali di complemento e della milizia mobile sono considerati in congedo illimitato quando non sono sotto le armi. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa chiamati dal congedo illimitato, deve essere valutato a sensi delle vigenti leggi sulle giubilazioni per l'esercito.

» In quanto agli ufficiali di complemento e di milizia per il servizio sotto le armi, sarà fatta osservanza delle disposizioni espresse nel secondo comma del precedente articolo, e nei seguenti 3, 4, 5 della presente legge. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Gli ufficiali di riserva e di milizia, provvisti di pensione vitalizia, che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto, all'atto del loro rinvio in congedo illimitato, a che la pensione della quale erano provvisti, venga accresciuta di altrettante quote di aumento per ogni anno di servizio o campagna determinato dalle tabelle unite alla legge 7 febbraio 1865 sulle pensioni per l'esercito, pel

grado di cui si troveranno rivestiti, quanti saranno gli anni di servizio nuovamente prestati e le campagne di guerra nuovamente fatte. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Gli ufficiali di riserva e di milizia non provvisti di pensione, e quelli di complemento che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto, all'atto del loro rinvio in congedo illimitato:

» Pel primo anno di servizio, ad una gratificazione eguale a due mesi di stipendio del loro grado;

» Per ogni anno successivo e per ogni campagna, ad una gratificazione eguale ad un mese di detto stipendio. »

(Approvato.)

Art. 5.

« I militari chiamati dal congedo illimitato sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio, avranno diritto all'applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 9 della legge 27 giugno 1850, N. 1049, e degli articoli 1 e 6 della legge 7 febbraio 1865, N. 2143. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Gli anni di servizio per gli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno computati a norma dell'articolo 25 della legge 27 giugno 1850, N. 1049. Però, se il tempo di servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata avesse durato meno di sei mesi, esso sarà calcolato come un anno intero; sarà pure calcolato come un anno intero il tempo di servizio sotto le armi per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, quando avesse durato meno di sei mesi, ma più di tre mesi.

» Tuttavia in un periodo di dodici mesi non può computarsi più di un anno di servizio, ancorchè l'ufficiale sia stato richiamato sotto le armi due o più volte. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Art. 7.

« Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione per la guerra o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all'art. 27 della legge 27 giugno 1850, sulle giubilazioni per l'esercito, saranno applicate le disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 3 del Titolo IV di essa legge.

» Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli od i congiunti non potranno invocare il disposto della legge sovraccitata, se non in quanto essa sia loro applicabile pei servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto in una delle prossime tornate.

Relazione di petizioni.

PRRSIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Prego i signori membri della Commissione delle petizioni a prendere il loro posto.

Ha la parola l'onorevole Senatore Chiesi, Relatore.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La petizione N. 1, è del Consiglio comunale di Napoli, il quale fa istanza perchè sia riformata la legge sul dazio consumo.

Con simile petizione, N. 2, il Consiglio comunale di Firenze, facendo presenti le condizioni economiche in cui versano i più importanti comuni del Regno e specialmente quello di Firenze, fa istanza perchè siano introdotte alcune modificazioni alla legge sul dazio consumo.

L'onorevole Minghetti presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze, nell'occasione del suo splendido discorso al banchetto di Legnago, di cui i giornali più accreditati fecero i più grandi elogi, tra le altre riforme finanziarie, di cui promise l'attuazione, accennò anche a quella del dazio consumo.

Mi permetta il Senato di leggere le stesse parole profferite dall'onorevole Minghetti su

questo proposito in quel discorso, riportato dalla *Perseranza* il 7 ottobre del passato anno:

« Voi sapete, o Signori, che i dazi di consumo governativi nella massima parte sono riscossi da Comuni per abbonamento. Parte dei Comuni in questi contratti guadagnano largamente, parte ci si regge in piedi, parte pretende con verosimiglianza di perderci. Se gli abbonamenti si rinnovassero alla scadenza loro cioè alla fine del 1875, sulla base dei redditi reali, io come Ministro delle Finanze, avrei ottenuto il risultato necessario, cioè un aumento notevole di entrata senza violare la giustizia.

« Ma io sento che bisogna pensare anche ai Comuni e porgere modo ad essi di equilibrare le Finanze loro, purchè amministrino con senno e con parsimonia. L'argomento è molto difficile, perchè in Italia la differenza dei Comuni è grandissima, e bisogna por mente di non sacrificare alle grandi città i Comuni minori, urbani o rurali, nè quelle a questi, e la materia si collega coll'ordinamento generale delle tasse locali. I miei concetti fondamentali della riforma del dazio consumo sono: separazione dei cespiti fra Governo e Comune; determinazione nella legge stessa delle materie tassabili, e del massimo delle tariffe; libertà entro quei limiti di stabilire i dazi comunali; riordinamento della guardia daziaria, in guisa che serva a vigilarli per entrambi con più economia e con più efficacia. Presenterò questa riforma nella Sessione entrante, e la raccomanderò alle sollecitudini del Parlamento. »

Ecco la promessa solenne che fece l'onorevole Presidente del Consiglio nell'occasione a cui ho accennato.

Come avete udito, o Signori, lo stesso Presidente del Consiglio ammette che molti Comuni hanno ragione di dolersi, e che una riforma dei dazi di consumo è assolutamente necessaria.

Ora il Ministro delle Finanze ha mantenuto la sua parola. Egli ha presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 21 gennaio di quest'anno un progetto di legge per una riforma dei dazi di consumo.

Non è adunque questo il momento di discutere le ragioni che mettono in rilievo i Comuni di Napoli e di Firenze colle presentate petizioni. Il progetto dell'onorevole Ministro delle Finanze intitolato *Riforma dei dazi di con-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

sunto, di cui vi ho fatto cenno, dopo che sarà stato discusso dalla Camera, verrà sottoposto alla deliberazione del Senato, e in quest'occasione, la Commissione che studierà un tale progetto di legge, avrà campo di esaminare queste petizioni e prenderle nella debita considerazione, e far ragione ai reclami di Napoli e di Firenze, se li crederà giusti e fondati.

La vostra Commissione pertanto unanime vi propone che queste petizioni segnate coi numeri 1 e 2 sieno depositate negli archivi, per poi essere trasmesse a suo tempo a quella Commissione la quale sarà incaricata dell'esame dell'accennato progetto di legge intorno alla riforma dei dazi di consumo, che, dopo essere stato discusso dalla Camera, dovrà essere sottoposto al voto del Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso quali sono le conclusioni della Commissione.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti le conclusioni della Commissione delle petizioni.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. È avvertito nella nota che si legge in calce al sunto delle petizioni, che le petizioni notate coll'asterisco, o sono mancanti dell'autentica, ovvero a suo tempo vennero trasmesse agli Uffici Centrali od alle Commissioni dei progetti, o già discussi o da discutersi, a cui si riferiscono le stesse petizioni. Di tutte adunque le petizioni notate con asterisco la Commissione è dispensata, a termini del Regolamento, di farvi la relazione.

Petizione N. 4: « Il Consiglio comunale di Savona fa istanza che sia promossa dal Governo e sancita dal Parlamento una disposizione che fissi il limite della sovrapposta provinciale. »

Questa petizione tocca un argomento molto importante, che non è nuovo pel Senato, il quale ebbe già ad occuparsene nella occasione della discussione della legge 14 giugno 1874. Con questa legge lo Stato avocò a sé i quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, che, con l'articolo 14 della legge 11 agosto 1870, allegato O, erano stati ceduti alle provincie facendo tempo dal 1° gennaio 1871. E quando venne sottoposto alle deliberazioni del Senato il progetto di detta legge 14 giugno 1874, l'onorevole Relatore della Commissione, prendendo argomento dai dissidii

sorti fra alcuni Comuni ed alcune Provincie in ordine ai centesimi addizionali, mise in rilievo nella sua elaborata relazione i pericoli, a cui le amministrazioni andrebbero incontro, se le Provincie private dei quindici centesimi loro concessi colla legge 11 agosto 1870, fossero costrette a rifarsi della perdita con un aumento della sovrapposta fondiaria, valendosi della facoltà senza limitiche, giusta un voto del Consiglio di Stato, loro concede la legge.

È un fatto che avendo lo Stato colla citata legge 14 giugno 1874 avocato a sé i quindici centesimi della tassa governativa sui fabbricati, già ceduti alle Provincie coll'antecedente legge di sopra citata, lasciò nei bilanci provinciali un vuoto di circa 6 milioni di lire, a colmare il quale le Provincie stesse, se non fanno una corrispondente riduzione nelle spese, devono necessariamente ricorrere ad un aumento della sovrapposta fondiaria, che è l'unico cospite di entrata ad esse riservato. Ma d'altra parte, è giusto, e conveniente che, mentre il Governo non può colpire la proprietà fondiaria se non con una deliberazione del Parlamento, mentre i Comuni non possono valicare il limite determinato dalla legge senza l'approvazione della deputazione provinciale, le Provincie possono invece, senza alcun freno, senza controllo, gravare la medesima proprietà fondiaria a loro talento, non solo per le spese obbligatorie, ma altresì per le spese facoltative? È questa una anomalia, della quale non si può dare una ragionevole spiegazione, ed importa che a questa sfrenata libertà lasciata alle Provincie ponga un giusto limite il legislatore con un qualche provvedimento. E ben a ragione invocava un tale provvedimento il Relatore della Commissione senatoria incaricata dello studio del detto progetto, che è ora la legge 14 giugno 1874 più volte citata, tanto nella stampata Relazione del 5 giugno 1874, quanto a viva voce nella discussione che si fece in Senato nella seduta dell'8 giugno 1874, eccitando il Ministro delle Finanze a studiare la questione e a trovar modo di difendere gl'interessi dei proprietari.

Ai dubbi sollevati, alle raccomandazioni fatte dal Relatore Pepoli, che cosa rispose l'onorevole Ministro delle Finanze Minghetti?

Egli dichiarò francamente che il voto del Consiglio di Stato, il quale opinò che non vi era un limite nei centesimi addizionali speciali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

delle Provincie, era perfettamente conforme allo spirito e alla lettera della legge: ma, fatta una tale dichiarazione, non poté rimanersi dal proporre esso medesimo il seguente dubbio: *Ma questa facoltà illimitata delle Provincie è giusta, è conveniente?*

Vedete, o Signori, che l'onorevole Minghetti confermò esso medesimo il dubbio sollevato dall'encomiato Relatore, ma si astenne dal risolverlo. Dichiarò anzi, che questa ed altre questioni di tasse proposte in quella discussione erano gravissime, e che per risolverle il momento non era opportuno.

In questo stato di cose, la Commissione unanime vi propone il rinvio al Ministero di Finanza di questa petizione del Consiglio Comunale di Savona, diretta ad ottenere che sia promessa dal Governo e sancita dal Parlamento una disposizione, che fissi il limite della sovrimposta provinciale.

E nel farvi questa proposta la Commissione confida, e tiene anzi per fermo, che l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio qui presente non avrà difficoltà di accettarla a nome del Ministro delle Finanze in questo momento assente dal Senato, in quanto che trova un validissimo appoggio nelle considerazioni svolte nella discussione fatta nel Senato del progetto di legge di cui ho fatto menzione, e nelle stesse parole profferite dall'onorevole Minghetti in quella occasione nella seduta dell'8 giugno del passato anno 1874.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Ministero accetta il rinvio di questa petizione e prenderà nel dovuto conto le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **CHIESI, Relatore.** A nome della Commissione ringrazio l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di avere accettato il rinvio di questa petizione.

PRESIDENTE. Chi approva la conclusione della Commissione su questa petizione N. 4, voglia sorgere.

(Approvata.)

Senatore **CHIESI, Relatore.** Petizione N. 5:

« La Giunta municipale di Piazza Armerina (Caltanissetta), fa istanza a nome di quel Consiglio comunale, perchè venga cancellata dal bilancio del Comune stesso la somma stanziata d'ufficio dall'autorità amministrativa per l'aumento di numero dei militi a cavallo. »

La Giunta municipale di Piazza Armerina un'altra volta presentò una petizione al Senato, da me riferita nella seduta 2 marzo 1872, colla quale domandava che fosse abolito il corpo dei militi a cavallo.

Quella petizione fu rinviata al Ministero, e il Ministero accettò il rinvio deliberato dal Senato.

Non so quali siano stati i risultati di questo rinvio; ma è certo che i militi a cavallo non sono stati ancora aboliti. Ed è pur certo che la spesa per i militi a cavallo, di cui sono gravati i Comuni della Sicilia, è una spesa obbligatoria. E difatti nella legge 11 agosto 1870, allegato O, leggesi la seguente disposizione all'articolo 17:

« La quota dei Comuni, pel riparto della spesa relativa ai militi a cavallo, sarà stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza per ogni sezione ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai Comuni si seguiranno le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865. »

Vedete, o Signori, che quest'articolo fissa le norme, colle quali dev'essere ripartita tra' Comuni questa spesa; e non può dubitarsi che non sia una spesa obbligatoria.

Potranno i Comuni dolersi, se le Deputazioni provinciali mettono a carico loro nel bilancio una somma superiore alle loro forze; ma non possono in massima opporsi a un ragionevole e giusto stanziamento, fissato secondo le norme stabilite dalla legge.

E nel caso che la Deputazione provinciale, nel fare lo stanziamento d'ufficio della quota che deve stare a carico di un Comune, trasmodi oltre i limiti segnati dalle regole del giusto e dell'equo, il Comune soverchiamente gravato può valersi degli opportuni rimedi che la legge comunale accorda alle amministrazioni comunali, le cui attribuzioni furono violate da disposizioni dell'autorità amministrativa. La Giunta municipale di Piazza Armerina adunque, se ha ragione di lagnarsi della somma stanziata d'ufficio dall'autorità amministrativa per la spesa dei militi a cavallo, non al Parlamento deve presentare il suo ricorso per ottenere giustizia, ma direttamente al Re, il quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

a termini della legge comunale provvederà al caso, previo parere del Consiglio di Stato.

E perciò la vostra Commissione non può rimangersi dal proporre su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni della Commissione intorno alla petizione N. 5, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 6:

« La stessa Giunta per mandato del Consiglio comunale ricorre al Senato onde ottenere che venga assegnata a quella città una sezione di Corte d'Assise. »

Il Circondario di Piazza Armerina è certamente assai importante: ha 7 Comuni ed 83,801 abitanti. Ma, nonostante la sua importanza, è un fatto che questo Circondario non ha tribunale, e non ha che una pretura.

Piazza Armerina dipende da Palermo quanto alla Corte d'Appello, e da Caltanissetta quanto al tribunale.

Non ha dunque un tribunale, e per ciò non può pretendere che vi sia stabilita una sezione di Corte di Assise. D'altra parte questa Giunta municipale potrà sempre valersi, sebbene non abbia tribunale, per ottenere lo scopo a cui mira, della disposizione dell'articolo 82 dell'Ordinamento Giudiziario 6 dicembre 1865, il quale prescrive:

« Le Assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei Comuni, capo-luogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con Decreto del primo Presidente della Corte d'Appello, sia nel capo-luogo, sia in qualunque altro Comune del circolo. » Dunque nei casi in cui possa essere necessario che in Piazza Armerina vi sia una Sezione di Corte d'Assise, sebbene non vi sia tribunale, la Giunta avrà modo di ottenerla, ricorrendo al Presidente della Corte, il quale, facendo uso della facoltà che gli accorda il citato articolo 83 dell'Ordinamento Giudiziario, potrà soddisfare alle esigenze del detto Comune. Quindi anche in questo caso la Commissione è costretta a proporvi l'ordine del giorno puro semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione sulla petizione N. 6, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 7. La Deputazione provinciale di Mantova ricorre al Senato, onde ottenere che venga modificato il progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati relativo a disposizioni intorno alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria, in ciò che concerne il concorso della provincia di Mantova in dette spese. »

Come sapete, o Signori, la legge del 20 marzo 1865, distingue le opere intorno alle acque pubbliche in diverse categorie. Quelle di prima categoria sono poste a carico dello Stato. Quelle di seconda categoria a termini dell'articolo 94 della citata legge si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio. Intorno alle quali opere di seconda categoria l'articolo 95 della citata legge così dispone: « Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati. »

Or bene, dagli onorevoli ex-Ministri Gadda e Sella fu presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 dicembre 1870 un progetto di disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria, col quale veniva nell'articolo primo modificato il citato articolo 95 della menzionata legge 20 marzo 1865. Questo progetto non poté essere discusso dalla Camera dei Deputati.

Un secondo progetto contenente disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria fu presentato alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Ministri Spaventa e Minghetti nella tornata del 2 maggio 1874, del quale fu relatore l'onorevole Deputato Carolini. Neppur questo secondo progetto poté essere discusso dalla Camera.

Finalmente gli stessi onorevoli Ministri Spaventa e Minghetti presentarono alla Camera dei Deputati un terzo progetto nella tornata del 5 dicembre 1874 riguardante le spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

Contro quest'ultimo progetto Spaventa-Minghetti la Deputazione provinciale di Mantova fa non poche osservazioni e muove diverse obiezioni, dimandandone in alcuni punti la modificazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

E siccome si tratta di un progetto da discutersi dalla Camera, e che dopo il voto della Camera verrà sottoposto alle deliberazioni del Senato, così, per le stesse ragioni che ho accennato riguardo alle due petizioni dei Consigli comunali di Napoli e di Firenze, la Commissione vi propone che questa petizione della Deputazione provinciale di Mantova sia per ora depositata negli archivi, per essere poi a suo tempo dagli archivi stessi richiamata e sottoposta all'esame della Commissione che sarà dal Senato incaricata dello studio del succennato progetto, del quale l'enconciata Deputazione chiede in alcuni punti la modificazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione riguardo alla petizio e N. 7 è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 15. Il Presidente del Congresso pedagogico tenutosi in Bologna nel settembre del 1874, sottopone al Senato alcune deliberazioni prese dal Congresso medesimo nell'interesse dell'incremento della pubblica istruzione con istanza che siano dal Senato prese in opportuna considerazione. »

Questa petizione fu presentata e vivamente raccomandata a nome del Congresso pedagogico italiano tenutosi a Bologna nel settembre del passato anno 1874, e a nome anche dell'incito municipio dell'illustre città di Bologna, dal nostro egregio ed amatissimo collega conte Carlo Pepoli, il quale fu il degnissimo e benemerito Presidente dello stesso Congresso.

La Commissione ha con attentissimo studio esaminate le varie deliberazioni prese dal Congresso pedagogico, e sebbene le abbia trovate tutte di grandissima importanza, ha creduto di dovere lasciar da parte quelle che riguardano i metodi dell'insegnamento, i programmi degli studi, le norme degli esami ed altre di simil genere, che possono offrire al Ministro della Pubblica Istruzione abbondantissima materia per savì ed utilissimi Regolamenti. Ed è venuta unanime nell'avviso di far parola a preferenza nella sua relazione di quelle sole, che riguardano questioni che devono essere decise dal Parlamento con disposizioni legislative.

Il primo tema proposto al Congresso fu il seguente :

« Lo stato attuale della legislazione scolastica, relativamente all'istruzione religiosa

nelle scuole elementari, può ritenersi acconcio e sufficiente, così per il rispetto dovuto alla libertà di coscienza, come per assicurare l'indirizzo morale ed educativo delle scuole medesime? »

Questo tema delicatissimo fu trattato e svolto con grande abilità e maestria in una elaboratissima relazione dal sig. Enrico Ponzacchi, il quale prese a dimostrare che l'istruzione religiosa deve essere bandita dalla scuola, come da luogo non suo, e ricondotta alle sue sedi naturali, che sono la famiglia e la chiesa. Chiuse l'esimio Relatore la sua relazione, invitando il Congresso a proclamare, col suo voto, *laica* la scuola pubblica.

Ed il Congresso, nell'adunanza del 12 settembre 1874, adottò il seguente ordine del giorno :

« Il Congresso, udite le conclusioni del Relatore, afferma l'incompetenza dello Stato ad impartire l'insegnamento di un culto dogmatico nelle pubbliche scuole elementari, lasciando ai Comuni, se richiesti dalle famiglie, la facoltà di regolare tale insegnamento nel modo che reputeranno più opportuno. »

Questo fu l'ordine del giorno deliberato dal Congresso dopo il tema svolto e discusso in quella occasione.

Vedete, o Signori, che si tratta di un argomento della più alta importanza.

La legge Casati del 13 novembre 1859 all'articolo 315 prescrive l'insegnamento religioso. « L'istruzione elementare (sono parole della legge) è di due gradi, inferiore e superiore. L'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura ecc. »

Ma la legge Casati tempera con una savia disposizione, che è quella dell'articolo 374, il precetto assoluto dell'articolo 315. Stabilisce infatti nell'articolo 374, che gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attendono.

La quale disposizione tempera, come dissi, la massima assoluta stabilita nell'articolo 315, il quale pone per norma assoluta l'insegnamento religioso.

Importa pure l'avvertire che il Regolamento del 15 settembre 1860 per l'istruzione elemen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

tare dispensa nell'articolo 2 dalle materie religiose accennate nei programmi delle classi elementari, i fanciulli che non professano il culto cattolico.

Nella tornata della Camera del 28 gennaio 1873 l'onorevole nostro collega ex-Ministro Scialoja presentò un progetto col titolo — *Riordinamento dell'istruzione elementare* — in sostituzione di un altro che era stato prima presentato dall'ex-Ministro Correnti nella seduta del 17 aprile 1872. L'articolo 16 di quel progetto non parlava dell'insegnamento religioso, ma prescriveva che in tutte le scuole elementari dovessero, insieme alle prime nozioni delle più essenziali istituzioni dello Stato, essere insegnate le massime di giustizia e di morale sociale su cui queste si fondano. Disponeva anzi che a tal fine fosse compilato un piccolo manuale approvato dal Governo, sentito il parere del Consiglio Superiore.

Non è però a credersi che il progetto Scialoja abolisse l'insegnamento religioso; perchè anzi nell'ultimo articolo 29, col quale erano abolite tutte le disposizioni della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione elementare contraria al progetto, veniva ordinato espressamente che il Titolo V della detta legge 13 novembre 1859, per quelle parti che rimanevano in vigore, venisse promulgato in tutte le provincie del Regno. E nel dare l'onorevole Ministro Scialoja, nella relazione colla quale accompagnò il progetto, la giustificazione della accennata disposizione dell'articolo 16, tolse ogni equivoco su questo punto dell'insegnamento religioso colle seguenti franche parole: «L'insegnamento di alcune massime fondamentali di giustizia riconosciute dal consenso di tutte le nazioni civili e di tutti gli uomini onesti, non mi pare una novità molto audace. Ad ogni modo, siccome io non uso le reticenze e credo utile a me e a tutti l'evitare ogni pericolo, sia pure lontano, di malintesi, mi credo in dovere di aggiungere alcuni schiarimenti. Al punto in cui siamo, io non esito a dichiarare che la logica ci condurrebbe a togliere dalle scuole l'insegnamento religioso, almeno come materia d'obbligo, lasciandolo alla famiglia. Ciò deriva dal rispetto che i nostri tempi assicurano alla libertà di coscienza e deriva anche dal principio, che penetra ogni di più nelle leggi dei popoli colti, della separazione dello

Stato dalla Chiesa. «Ma, detto questo, è forza soggiungere che questa innovazione di cui ci porge esempio l'Inghilterra col *bill* del 1870, riuscirebbe prematura per noi e potrebbe diminuire la frequenza alle scuole.»

Quando venne in discussione alla Camera dei Deputati il progetto Scialoja, il tema dell'insegnamento religioso fu il soggetto di una gravissima lotta; ma non accade ch'io mi fermi a discorrere dei vari sistemi che furono proposti su questo punto in quella discussione, perchè il detto progetto, i cui articoli erano già stati approvati nella votazione per alzata e seduta, non ottenne la sanzione definitiva della Camera nello squittinio segreto, e le cose rimasero nello stato di prima.

Dirò piuttosto che l'onor. Ministro Bonghi, che qui ora siede al banco dei Ministri, presentò esso pure alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 febbraio del corrente anno un progetto che porta il titolo: *Disposizioni concernenti l'amministrazione e l'ordinamento delle scuole elementari e il miglioramento delle condizioni dei loro maestri*. In questo, all'articolo 11, leggesi la seguente disposizione:

«In amende queste sorta di scuole l'insegnamento religioso sarà dato, in un'ora libera da ogni altra lezione, agli alunni di ciascuna credenza, i cui padri non dichiarino di volerne esimere i loro figliuoli.

» Il modo di darlo sarà determinato dal Consiglio circondariale, sentito il Consiglio comunale, ed ottenuta l'approvazione del Ministero.»

Non è dunque il caso di trattare ora questa difficilissima questione, la quale è il soggetto di fortissima disputa e di gravissime discussioni anche nei libri dei filosofi e dei pubblicisti. E, posto che vi è un progetto di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento su questo argomento importantissimo e difficilissimo, intorno al quale le opinioni sono divise, la vostra Commissione propone che la proposta del Congresso Pedagogico, di Bologna di cui ho fatto cenno, sia per ora depositata nell'archivio, per essere a suo tempo richiamata e presa in considerazione, quando verrà in discussione in Senato il progetto sull'istruzione elementare presentato, come dissi, dall'onorevole Ministro Bonghi all'altro ramo del Parlamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni della Commissione, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **CHIESI**, *Relatore*. Un altro tema di gravissima importanza fu trattato e discusso dal Congresso Pedagogico riunitosi nel passato anno a Bologna, quello cioè della istruzione obbligatoria. Intorno al quale il Congresso nell'adunanza 18 settembre del detto anno 1874 prese la seguente deliberazione:

« Il IX Congresso Pedagogico, deplorando che dopo tante proposte l'obbligatorietà dell'istruzione elementare non sia ancora efficacemente sancita nelle leggi del Regno, richiama i voti dei precedenti Congressi, e raccomanda al Parlamento Nazionale di soddisfare a questa urgente necessità del paese. »

Come vedete, o Signori, le stesse autorevoli parole onde è concepita questa deliberazione, imponevano l'obbligo alla Commissione di sottoporla alle vostre considerazioni.

L'obbligo dell'istruzione elementare è imposto, come sapete, dalla legge Casati 13 novembre 1859 cogli articoli 326 e 327, ed è confermato dal Regolamento per l'istruzione elementare del 15 settembre 1860 cogli art. 54, 55, 56 e 57. Ma la legge Casati difetta di una efficace sanzione penale contro i padri ed i tutori che contravvengono all'obbligo loro imposto, e nel fatto riesce su questo punto una legge vana di effetto, e che è impunemente violata.

Quest'argomento dell'istruzione obbligatoria è stato varie volte trattato e discusso nella Camera dei Deputati e nel Senato nell'occasione dei vari progetti sull'istruzione elementare presentati dal Ministro della Pubblica Istruzione. Un progetto sull'istruzione elementare fu presentato al Senato nel febbraio 1861 dall'illustre collega Mamiani, allora Ministro della Pubblica Istruzione, e voi ricordate l'importante discussione che si fece in Senato, esaminandosi quel progetto, sulle disposizioni riguardanti le pene da infliggersi ai padri di famiglia ed a coloro che ne adempiono le veci, nel caso di contravvenzione all'obbligo imposto dalla legge di procacciare ai figli ed ai fanciulli, posti sotto la loro custodia, l'istruzione elementare.

Un altro progetto per una riforma dell'amministrazione dell'istruzione primaria fu presentato in iniziativa al Senato nella tornata

del 1 marzo 1866 dall'ex-Ministro Berti, del quale fu Relatore il compianto Senatore Lambroschini d'illustre e venerata memoria. Anche questo progetto conteneva disposizioni intese a rendere efficace l'obbligo dell'istruzione imposto dalla legge Casati.

I due citati progetti Mamiani e Berti non poterono ottenere dal Parlamento la definitiva approvazione e non furono convertiti in legge.

Venne presentato al Senato, nella tornata del 14 giugno 1867 dall'ex-Ministro Coppino, un terzo progetto sulla materia dell'istruzione. Questo progetto aveva per iscopo il riordinamento delle scuole normali e magistrali; ma il Capo secondo era tutto sull'obbligo dell'insegnamento elementare. La Commissione del Senato incaricata dello studio di questo progetto, e che ebbe a Relatore l'illustre Senatore Mattencei, non osò sciogliere il problema difficile e grave dell'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria, e si limitò a proporre con un ordine del giorno la nomina di una Commissione per un'inchiesta sullo stato dell'istruzione primaria e dell'educazione popolare nel Regno. Non è qui il caso di far menzione dei particolari dell'importante discussione che si fece in Senato sul grave tema dell'insegnamento obbligatorio nella occasione che si discusse il progetto Coppino. Basti il ricordare l'ordine del giorno che fu approvato dal Senato nella seduta del 10 giugno 1868, e che è del seguente tenore:

« Considerando che nella legge 13 novembre 1859 e appunto nel Titolo V citato dal presente disegno di legge, la istruzione elementare è dichiarata obbligatoria, sebbene vi manchi la specificazione della rispettiva sanzione;

» Considerando che l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria ha prodotto in parecchi paesi ottimo effetto;

» Considerando per altro verso che nelle società moderne, gelose oltremodo delle libertà personali, civili ed economiche, non sembra agevole di persuadere il principio e introdurre la pratica dell'istruzione elementare obbligatoria con quelle determinate sanzioni penali che ne incutino l'efficacia;

« Considerando che in qualche Stato libero e civilissimo i buoni effetti altrove conseguiti con l'istruzione obbligatoria sembra che si vadano con sufficienza ottenendo, si mediante l'azione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

spontanea di private associazioni e si mediante l'accorta distribuzione di sussidi governativi alle scuole e ai maestri in proporzione del frutto positivo che danno;

» Il Senato invita il signor Ministro della Pubblica Istruzione a voler proporre a S. M. di eleggere fra gli uomini più competenti e autorevoli una Commissione che abbia ufficio di istituire e compire una inchiesta speciale sullo stato nel Regno dell'insegnamento primario, e in particolare sulla maggiore o minore renitenza attuale del popolo minuto inverso di quello, e sui modi più convenienti per combattere e prevenirne le conseguenze. »

Anche nella Camera dei Deputati la grave questione dell'istruzione obbligatoria fu strenuamente trattata e discussa da valentissimi oratori nell'occasione della discussione che si fece nel 1874 del progetto Scialoja per riordinamento dell'istruzione elementare, di cui testè ho fatto menzione parlando del tema sull'istruzione religiosa. Ma anche alla Camera questa gravissima questione dell'insegnamento obbligatorio restò indecisa, perchè, come dissi, l'encomiato progetto Scialoja per riordinamento dell'istruzione elementare non potè ottenere la definitiva approvazione.

Lo stesso argomento dell'istruzione obbligatoria fu nuovamente trattato e discusso nel Senato nella seduta del 27 febbraio 1869 nella occasione che io ebbi l'onore di riferire su di una petizione di alcuni abitanti del comune di Orzinuovi, diretta ad ottenere che fosse decretata obbligatoria l'istruzione elementare. Anche allora restò indecisa la questione, e la petizione fu, a proposta della Commissione delle petizioni, rinviata al Ministro della Pubblica Istruzione perchè ne facesse oggetto di studio.

In questo stato di cose la Commissione non osa di profferire un giudizio sul grave tema della istruzione elementare obbligatoria, sul quale il Parlamento non ha ancora pronunziato il suo verdetto. E siccome pende alla Camera, e deve ancora discutersi il progetto che contiene disposizioni concernenti l'amministrazione e l'ordinamento delle scuole elementari e il miglioramento delle condizioni dei loro maestri, presentato dall'onorevole Ministro Bonghi nella tornata 25 febbraio del corrente anno; così la vostra Commissione propone che l'accennata deliberazione del IX Congresso

Pedagogico Italiano sia per ora depositata nell'archivio, per essere a suo tempo richiamata e sottoposta alle considerazioni della Commissione senatoria che dovrà, dopo il voto della Camera, riferire sul detto progetto.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione delle petizioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. L'encomiato Congresso Pedagogico nell'adunanza del 19 settembre adottò altresì un ordine del giorno, perchè il Governo trovi modo di migliorare la condizione dei maestri.

La Commissione si associa con tutto l'animo al desiderio espresso con quest'ordine del giorno, che è il desiderio di quanti hanno a cuore la buona educazione ed istruzione della gioventù. È veramente deplorabile la misera condizione dei poveri insegnanti, e da più anni alla Camera, in Senato ed in ogni parte d'Italia, si sente un grido di lamento e di compassione verso questa benemerita classe d'impiegati, il cui magro stipendio non basta ai più urgenti bisogni della vita, e s'invoca dal Governo un qualche equo provvedimento.

L'onorevole Ministro Bonghi non fu sordo a questi lamenti, e furono da lui presentati alla Camera dei Deputati due progetti, l'uno nella tornata del 5 febbraio del corrente anno: *Sugli Istituti d'insegnamento secondario classico e sul miglioramento della condizione degli insegnanti*; l'altro, del quale ho già fatto più volte menzione in questa seduta, nella tornata del 25 dello stesso mese di febbraio che porta il titolo: *Disposizioni concernenti l'amministrazione e l'ordinamento delle scuole elementari e il miglioramento delle condizioni dei loro maestri*.

La Commissione fa voti che questi progetti, almeno in questa parte, ottengano favorevole accoglienza, e intanto propone che l'accennata deliberazione filantropica e degnissima di lode del Congresso Pedagogico sia depositata nei nostri archivi per essere poi trasmessa alla Commissione che esaminerà gli accennati progetti di legge quando verranno sottoposti alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione delle petizioni voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 21.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

« Angelo Fioruzzi di Piacenza, capitano in riforma, fa istanza perchè in considerazione dei servigi resi da lui e dai membri della sua famiglia alla causa italiana, gli sia accordato dal Governo un congruo compenso. »

Qualunque siano i meriti militari e politici del capitano Fioruzzi e quelli della sua famiglia, qualunque siano i servigi resi da lui e dalla sua famiglia alla causa italiana, la Commissione non può far nulla in suo favore, perchè il nostro Regolamento dichiara esplicitamente che sono estranee alla competenza del Senato tutte le petizioni che riguardano domande d'impieghi, sussidi e simili. E per conseguenza la Commissione, senza entrare nel merito della petizione, vincolata dal suo Regolamento, non può dispensarsi dal proporre l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione su questa petizione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ottemperando al mandato conferitole dal Senato di nominare i membri componenti le Commissioni per l'esame dei progetti di legge presentati dagli onorevoli Ministri della Guerra e della Pubblica Istruzione, la Presidenza, per quelli presentati dal signor Ministro della Guerra

ha eletti a Commissari gli onorevoli Senatori Menabrea, Valfrè, Cosenz, Pallieri e Verga, e per quello presentato dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica gli onorevoli Senatori Vacca, Amari *prof.*, Maggiorani, Cannizzaro e Pantaleoni.

L'ordine del giorno rimane così esaurito.

Non avendo il Senato altri lavori in pronto, propongo che esso si aggiorni a giovedì, alle ore 2 per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazione alla legge sul reclutamento dell'esercito;

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

Oltre ciò verranno votati per squittinio segreto tutti i progetti di legge già approvati nelle tornate precedenti.

Non facendosi osservazioni, si riterrà come approvata questa proposta.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

L'indice sarà pubblicato coll'ultimo volume della sessione.